(a cura di)
Fabio Iadeluca

Crimini di guerra e contro l'umanità

Fatti • Documenti • Prospettive

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Approfondimenti
Volume I

Cronologia della seconda guerra mondiale • Ebrei, ebraismo e leggi razziali •
Le suppliche alla Sagra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il dizionario enciclopedico è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

fatta eccezione per quanto riguarda le voci di seguito indicate con i rispettivi autori:

- Dott. Maurizio Block, *Saggi - Introduzione*
  Procuratore generale militare della Corte di cassazione. Accademico Pontificio.
- Col. Sebastiano La Piscopìa, *Saggi - La tutela dell'ambiente nei conflitti armati: evoluzione e limiti del diritto pattizio internazionale*
  Procura generale militare della Corte di cassazione. Accademico Pontificio.
- Prof. Antonio Scaglione, *Saggi - I processi penali per i crimini di guerra nazifascisti in Italia (1943-1945)*
  È stato Professore ordinario di Procedura penale e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, nonché Vicepresidente del Consiglio della Magistratura militare. È autore di oltre centrotrenta pubblicazioni giuridiche. Accademico Pontificio.
- Prof. Francesco Callari, *Saggi - Azione civile nei processi penali militari italiani per crimini nazisti*
  È Docente di Diritto processuale penale nell'Università di Palermo (Dipartimento di Giurisprudenza), ove insegna Ordinamento giudiziario, nonché Magistrato Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e Teaching Fellow at the RWTH Aachen University in Germania. Egli è, inoltre, Accademico Pontificio e Socio della Società Siciliana per la Storia Patria, nonché componente di altre autorevoli Istituzioni culturali, oltre a far parte del Comitato scientifico ed editoriale di importanti Riviste e Collane giuridiche. È Autore di oltre cento pubblicazioni anche internazionali.
- Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, *Saggi - I processi per i crimini nazifascisti perpetrati in Italia*
  Procuratore generale militare emerito presso la Corte di cassazione.
  Docente di diritto penale e penitenziario presso il Dipartimento di cultura, politica e società dell'Università di Torino.
- Gen. B. Antonio Zaccaria, *Saggi - L'antisemitismo del XX secolo. L'eredità della Shoah ... tra estremismi ideologici e negazionismo*
  Procura generale militare della Corte di cassazione. Accademico Pontificio.
- Dott. Francesco Pillitteri, *Saggi - Lo stupro*
  Cultore di Scienze Filosofiche, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente della Asl Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia. Accademico Pontificio.
- Dott.ssa Giuliana La Marca, *Saggi - Lo stupro*
  Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei carabinieri in qualità di Capitano, Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.
- Prof. Avv. Roberto De Vita, *Saggi - Il negazionismo e il terreno fertile della società contemporanea*
  Direttore del Dipartimento Giustizia, Presidente dell'Osservatorio Cybersecurity dell'Eurispes, Accademico Pontificio.
- Avv. Marco Della Bruna, *Saggi - Il negazionismo e il terreno fertile della società contemporanea*
  Docente aggiunto per la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, Componente dell'Osservatorio Cyber Security Eurispes

La pubblicazione di quest'opera è stata possibile grazie al contributo della
Casa Editrice Armando Curcio Editore, della società di eventi Events 3.0 s.r.l.
e dell'Associazione 7 Colonne.

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-56-5

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Contro la guerra di aggressione come soluzione delle controversie internazionali

Un dovere, del resto, obbliga tutti, un dovere che non tollera alcun ritardo, alcun differimento, alcuna esitazione, alcuna tergiversazione: di fare cioè tutto quanto possibile per proscrivere e bandire una volta per sempre la guerra di aggressione come soluzione legittima delle controversie internazionali e come strumento di aspirazioni nazionali. Si son veduti nel passato molti tentativi intrapresi a tale scopo. Tutti sono falliti. E falliranno tutti sempre, fino a quando la parte più sana del genere umano non avrà volontà ferma, santamente ostinata, come un obbligo di coscienza, di compire la missione che i tempi passati avevano iniziata con non sufficiente serietà e risolutezza.

Se mai una generazione ha dovuto sentire nel fondo della coscienza il grido: «Guerra alla guerra!», essa certamente la presente. Passata com'è attraverso un oceano di sangue e di lagrime, quale forse i tempi passati mai non conobbero, essa ne ha vissuto le indicibili atrocità così intensamente, che il ricordo di tanti orrori dovrà restarle impresso nella memoria e fino nel più profondo dell'anima, come l'immagine di un inferno, in cui chiunque nutre nel cuore sentimenti di umanità non potrà mai avere più ardente brama che di chiudere per sempre le porte.

Pio XII
Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero (Estratto)
Domenica, 24 dicembre 1944

Ringraziamenti

Il più grande ringraziamento va a Papa Francesco, che ha voluto il percorso dei Dipartimenti e degli Osservatori come segno della carità, della giustizia, della solidarietà e della verità che la Chiesa, guardando alla madre di Gesù, sente di dover annunziare a tutti i costi e con tutti.

Un ringraziamento particolare va a S.E. Card. Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità.

Il mio profondo e affettuoso pensiero va alla memoria del Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione dott. Giorgio Santacroce, maestro fondamentale ed insostituibile dei miei studi.

Inoltre, nel licenziare quest'opera sento il dovere di ringraziare le tantissime Autorità civili, militari ed ecclesiastiche che da anni sono un punto di riferimento imprescindibile per i miei studi:

- Prof. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica;
- S.E. Card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- Dott.ssa Margherita Cassano, Primo Presidente della Corte di cassazione;
- Don Luigi Ciotti;
- P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede per l'analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi;
- P. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis;
- Mons. Francesco Oliva, Vescovo della diocesi di Locri-Gerace. Accademico Pontificio;
- Pres. Pietro Curcio, Primo Presidente della Corte di cassazione;
- Pres. Giovanni Mammone, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
- Pres. Ernesto Lupo, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
- Pres. Giovanni Mammone, Presidente Emerito della Corte di cassazione;
- On. Rosy Bindi, già Presidente della Commissione parlamentare antimafia;
- Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;
- Pres. Antonino Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo;
- Pres. Pasquale Fimiani, Avvocato generale presso la Corte di cassazione;
- Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, Procuratore generale militare Emerito presso la Corte di cassazione;
- Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- Cons. Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- Cons. Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
- Cons. Maria Vittoria De Simone, Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Pres. Luciano Panzani, già Presidente della Corte d'Appello di Roma;
- Cons. Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato ordinario - Consigliere Giuridico;
- Cons. Franca Imbergamo, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Cons. Salvatore Dolce, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Cons. Michele Del Prete, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- Cons. Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- Cons. Giuseppe Gatti, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Cons. Anna Canepa, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Cons. Roberto Sparagna, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore generale vicario della Pubblica sicurezza;
- Vicedirettore Generale della P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- Prof. Nando dalla Chiesa, ordinario di Sociologia della criminalità organizzata all'Università degli studi di Milano;
- Prefetto Bruno Corda, Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità;
- Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;
- Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma;
- Dott. Antonio Sabino, Procuratore del Tribunale Militare di Roma;
- Cons. Stefania Paparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
- Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca;
- Prefetto Annapaola Porzio;
- Dott. Giuseppe Albenzio, già Vice Avvocato generale dello Stato;

- Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale;
- Prof. Antonio Scaglione, già Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare;
- Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
- Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;
- Cons. Giovambattista Tona, Consigliere presso la Corte d'Appello di Caltanissetta;
- Cons. Costantino De Robbio, Scuola Superiore della Magistratura di Firenze;
- Cons. Graziella Luparello, Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Caltanissetta;
- Cons. Simone Petralia, giudice del Tribunale di Caltanissetta;
- Dott. Francesco Mandoi, già Magistrato di collegamento, presso il Ministero della Giustizia della Repubblica d'Albania, Tirana;
- Prof. Avv. Roberto De Vita, Direttore del Dipartimento Giustizia e Presidente dell'Osservatorio Cybersecurity dell'Eurispes;
- Prof. Francesco Callari, Professore presso l'Università degli Studi di Palermo;
- Gen. B. Antonio Zaccaria, Procura generale militare presso la Corte di Cassazione;
- Col. Sebastiano La Piscopia, Procura generale militare presso la Corte di Cassazione;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Dott. Alfonso Quintarelli, Avvocato e Criminologo presso la Sapienza Università di Roma;
- Dott. Avv. Cosmo Cesare Cosentino, Consiglio superiore della magistratura;
- Dott.ssa Maria Maddalena Giungato, Avvocato del Foro di Roma;
- Dott.ssa Giuliana La Marca, Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Capitano, Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.
- Dott. Francesco Pillitteri, cultore di Scienze Filosofiche, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente della Asl Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia. Accademico Pontificio;
- Dott. Antonio Pignataro, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza;
- Dott.ssa Federica Cabras, Accademico Pontificio;
- Avv. Marco Della Bruna, Docente aggiunto per la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, Componente dell'Osservatorio Cyber Security Eurispes.

Un sentito ringraziamento va inoltre,
- alla Prof.ssa Cristina Siciliano Vicepresidente dell'Armando Curcio Editore, punto di riferimento imprescindibile per la realizzazione dell'opera;
- al Brigadiere Maurizio Tevere insostituibile collaboratore e punto di riferimento.

Inoltre, un sentito ringraziamento, per avermi dato la possibilità di consultare ed analizzare il prezioso materiale che costituisce l'essenza di questa enciclopedia:
- all'Archivio Storico della Segreteria di Stato della Città del Vaticano;
- alla Biblioteca della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- alla Direzione dei Beni Storici e Documentali dei Carabinieri;
- alla Biblioteca del Quirinale;
- alla Biblioteca del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- alla Biblioteca Giuridica della Corte di cassazione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- all'Istituto per la Storia del Risorgimento d'Italia,
- alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

Infine, il mio amorevole ringraziamento va alla mia famiglia per avermi sempre supportato, con i loro saggi consigli e la loro capacità di ascoltarmi, per essere stata sempre al mio fianco. Senza di loro non avrei mai potuto raggiungere questi prestigiosi traguardi.

Grazie di cuore.

Fabio Iadeluca

Nota del Presidente della PAMI

Nel suo magistero, Papa Francesco ripete accoratamente e senza stancarsi che la guerra è una sconfitta, riecheggiando quel che il suo predecessore, Pio XII (1939-1958), disse alla vigilia della seconda guerra mondiale (1939-1945): «Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Tornino gli uomini a comprendersi. Riprendano a trattare. Trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che ai sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo»[1]. Nello stesso tempo, il Papa venuto dalla "fine del mondo" non smette di farsi voce di tutti coloro che vengono oppressi dai crimini contro l'umanità, perpetrati in sfregio di ogni ragionevolezza soprattutto dai movimenti terroristici, siano essi locali e/o globali, in nome e per conto di ideologie religiose e politiche aberranti.

Questo nuovo ed imponente lavoro del Dipartimento *Liberare Maria dalle mafie* e dei suoi quaranta *Osservatori* vuole sostenere la voce e il magistero del Pontefice a partire da colei che, nella fede, «fu tutt'altro che donna passivamente remissiva o di una religiosità alienante, ma donna che non dubitò di proclamare che Dio è vindice degli umili e degli oppressi e rovescia dai loro troni i potenti del mondo (cfr. *Lc* 1,51-53); [...] una donna forte, che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed esilio (cfr. Mt 2,13-23): situazioni che non possono sfuggire all'attenzione di chi vuole assecondare con spirito evangelico le energie liberatrici dell'uomo e della società»[2].

L'autentica devozione mariana conduce sempre alla ricerca della giustizia e della pace, allo stesso modo con cui sostiene la cultura dell'incontro attraverso il dialogo, la conoscenza reciproca e la collaborazione. Non è un caso che uno dei titoli mariani più diffusi sia quello di *Regina della pace*. Esso ha progressivamente preso il posto di un altro titolo, *Regina delle vittorie*: titolo rivelatosi nel corso del tempo profondamente ambiguo, perché connesso ad un'idea di vittoria come annientamento del nemico. Idea che – come oggi vede chiaramente chi ha occhi per vedere – muove sia la spaventosa macchina dei crimini di guerra, sia quella altrettanto terribile dei crimini contro l'umanità: due facce della "pulizia etnica" con cui qualcuno pensa di risolvere alla radice tutto ciò che impedisce di *essere soli* e di fare, conseguentemente, quel che si vuole con il pianeta e le sue risorse.

Ai miti ricorrenti della terra, del sangue, della superiorità (morale, etnica, religiosa), delle esigenze economiche, va contrapposta l'umile forza della ragione: l'unica in grado di trasformare le armi in *parole* che hanno il sapore dell'alternativa alla legge (presunta) della forza, alla inevitabilità (stabilita da chi?) dello scontro, alla guerra come "luogo etico per eccellenza" (di quale etica?).

Di questa umile forza della ragione la devozione mariana non solo non ha paura, ma si fa annunciatrice in una società pluralista e multiculturale, impedendo che il discorso su Dio e sull'essere umano divenga appannaggio dei propagandisti, dei manipolatori, dei dittatori e di tutti coloro che «hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti»[3] perché hanno liberamente scartato quella «gentilezza [che] è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici»[4].

Un grazie sincero al coordinatore dell'opera, l'infaticabile prof. Fabio Iadeluca, e a tutti coloro che hanno collaborato a questa ricerca nella sincera certezza che la pace e la giustizia sono sempre possibili; e che gli umani non sono condannati da chissà quale destino immutabile ad essere criminali.

Prof. Stefano Cecchin, OFM

---

1 *Radiomessaggio ai governanti e ai popoli*, del 24 agosto 1939, in *Acta Apostolicae Sedis* 31 (1939), pp. 333-334.

2 Paolo VI, *Marialis cultus* 37, esortazione apostolica, del 2 febbraio 1974, in <https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html>, consultato il 25 marzo 2024.

3 Francesco, *Evangelii gaudium* 288, esortazione apostolica, del 24 novembre 2013, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html>, consultato il 25 marzo 2024.

4 Idem, *Fratelli tutti* 224, lettera enciclica, del 3 ottobre 2020, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html>, consultato il 25 marzo 2024.

Nota introduttiva del Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis

Questa nuova e ampia ricerca che vede l'instancabile impegno comune degli Accademici Pontifici del Dipartimento *Liberare Maria dalle mafie* e dei suoi quaranta *Osservatori*, della Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione, di vari Studiosi ed Esperti, nasce come servizio alla collettività, in particolare ai giovani, affinché possano rendersi conto di cosa realmente indichino le espressioni "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità", di quale sia la loro storia, di quali importanti cambiamenti culturali, politici e giuridici siano il segno, da quale finalità siano pervase. Siamo perciò davanti ad un'opera che, ancora una volta, intende promuovere un'educazione collettiva allo sviluppo di una giustizia che sappia mettere al suo centro la persona umana, con la sua dignità e i suoi diritti, senza avallare discriminazioni di alcun tipo. Una simile giustizia è infatti il presupposto di una pace autentica, fondata nella forza della ragione e non nelle ragioni della forza. Essa si situa nel cuore del "patto tra le generazioni" e ne svela l'intenzione profonda: proclamare la cultura della vita.

Una semplicissima ricerca sul sito della Santa Sede indica che la parola italiana "guerra" ritorna – al momento in cui scriviamo – 722 volte nel magistero di Papa Francesco, rispetto alle 303 occorrenze in san Giovanni Paolo II e alle 265 in Benedetto XVI. Mentre l'espressione italiana "crimini contro l'umanità" appare 63 volte in Papa Francesco, 24 volte in san Giovanni Paolo II, 34 in Benedetto XVI. Un dato che parla da sé e che dice qualcosa di drammatico sul momento storico che stiamo vivendo e che lo stesso Papa Francesco riassume così: «abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo. Abbiamo preferito convivere con le nostre falsità, alimentare l'aggressività, sopprimere vite e accumulare armi. Abbiamo smarrito l'umanità, abbiamo sciupato la pace»[1].

Le pagine che seguono, dove si intrecciano documenti e approfondimenti, restituiscono il drammatico intreccio tra orrore e bellezza, tra la "banalità del male" e la "innovatività del bene" con cui persone, società e culture sono sempre confrontate, nel "piccolo" degli spazi individuali e nel "grande" degli spazi comunitari. Davanti a tutto ciò non è lecito, anche se possibile, nascondersi nel silenzio o, al contrario, aprire la caccia al capro espiatorio di turno cui addossare responsabilità che sono invece "strutturali" e "sistemiche". Occorre piuttosto accettare la sfida che un simile intreccio lancia alla libertà e alla coscienza, maturando sempre più la consapevolezza che la presenza dell'*altro* non è la ragione della mancanza del futuro, ma semmai, la sua condizione di possibilità: infatti, «"tutto è collegato" e "nessuno si salva da solo"»[2].

Se poi qualcuno si chiedesse cosa c'entri tutto questo con la devozione mariana, lasciamo la risposta all'icona di *Maria addolorata* e alle parole di Papa Francesco: «oggi, Madre santa, portiamo qui, sotto il tuo sguardo, tante madri che, come è successo a te, sono addolorate. Le madri che piangono i figli uccisi dalla guerra e dal terrorismo. Le madri che li vedono partire per viaggi di disperata speranza. Aiuta noi a fare un cammino di educazione e di purificazione, riconoscendo e contrastando la violenza annidata nei nostri cuori e nelle nostre menti e chiedendo a Dio che ce ne liberi»[3].

Prof. Gian Matteo Roggio, MS
Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori
della Pontifica Academia Mariana Internationalis Santa Sede

---

1 Francesco, *Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria*, del 25 marzo 2022, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html>, consultato il 25 marzo 2024.

2 Idem, *Laudate Deum* 19, esortazione apostolica, del 4 ottobre 2023, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html>, consultato il 25 marzo 2024.

3 Idem, *Atto di venerazione all'Immacolata in Piazza di Spagna*, dell'8 dicembre 2023, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html>, consultato il 25 marzo 2024.

Nota del Segretario della PAMI

Il 31 gennaio e il 1° febbraio 2024 a Città del Messico, Fra' Marco Mendoza, OFM, segretario del PAMI, ha partecipato al Congresso dal titolo: **DIALOGHI DALLE FRONTIERE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**, Cultura della legalità e povertà educativa

Il Congresso è stato organizzato dall'Istituto Messicano per la Giustizia (IMJUS) e dall'Istituto di Ricerca Giuridica dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM).

Il primo giorno del Congresso è stato diviso in due momenti:

Primo momento: "Il complesso compito della prevenzione".

- Terrorismo e criminalità organizzata,
- Reti egemoniche di potere e traffico illecito. Il caso di Jalisco.
- Politiche pubbliche per la prevenzione del reclutamento di bambini e adolescenti, Ambiente e criminalità organizzata.

Secondo momento: "Modelli e strumenti di prevenzione".

- Sviluppo civile, educazione e povertà educativa: il ruolo dell'Accademia,
- Dal margine alla dignità: percorsi e sforzi in Messico per disimpegnare i giovani dalla criminalità organizzata,
- Disuguaglianza educativa in Messico,
- Reti di macro-criminalità in Messico,
- Criminalità organizzata in contesti elettorali.

Nella seconda giornata è stato presentato il libro "Combattere la mafia" Vol. I colloqui di Giovanni Falcone di Nando dalla Chiesa.

Sintesi dell'Intervento

Vi invito a fare un salto nel tempo, concentrandoci sugli scenari che si sono presentati negli ultimi decenni dell'istruzione in Messico. Il divario esistente tra ricchi e poveri si sta allargando sempre di più. Questo ha reso più evidente l'esistenza della disuguaglianza sociale e la mancanza di opportunità educative non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. Se vogliamo avere società giuste, dobbiamo affrontare la questione delle disuguaglianze e trovare strumenti, forse non per risolverle, ma per ridurle. Per colmare il gigantesco divario tra chi ha di più e chi ha di meno. Per cercare possibili soluzioni, non basta guardare alle disuguaglianze di oggi; è necessario anche studiare perché ci sono generazioni di genitori che hanno ereditato alcune disuguaglianze ai loro figli. In Messico è molto comune sentire la frase: "Darò ai miei figli quello che non ho avuto io" o meglio ancora: "Voglio che i miei figli studino per non soffrire quello che ho sofferto io". La grande domanda è perché, nonostante il grande desiderio di alcuni giovani di migliorarsi, la maggior parte di loro rimane solo con questo, con il desiderio.

Vi invito a rivolgere la nostra attenzione a questi quattro punti, che ritengo siano interconnessi. Questi 4 punti illustrano alcune delle fonti della disuguaglianza educativa nel nostro Paese.

1. Il contesto sociale in cui si nasce. È inconcepibile che anche in quella che può essere considerata la classe più bassa della scala economica sociale ci siano differenze. Nascere in un villaggio rurale indigeno non è la stessa cosa che nascere in un villaggio rurale "meticcio" (come viene chiamato in alcune regioni del Paese). Ho potuto constatarlo visitando alcuni villaggi della Sierra del Nayar.

2. Area geografica. Rispetto ad altri Paesi del mondo, il Messico è un territorio abbastanza vasto, con un'orografia fatta di zone di difficile accesso e dove, ancora oggi, vivono molte delle nostre popolazioni indigene. L'accesso ai beni di prima necessità è molto scarso. È anche incredibile che, in Messico, il centro e il nord del Paese siano aree con molte più opportunità di istruzione e sviluppo rispetto al sud.

3. Contesto economico. La scala economico-sociale nel nostro Paese è molto variegata, ma c'è una cosa che non possiamo negare: il denaro non compra la felicità, ma dà gli strumenti per raggiungerla. Quando si parla di disuguaglianza, vengono in mente immagini di contesti geografici, sociali ed economici, ad esempio qui a Città del Messico è sconvolgente vedere il complesso edilizio di Santa Fe e a soli 500 metri le case di

San Mateo Tlaltenango. Pensate ai giganteschi svantaggi educativi di bambini che vivono a soli 500 metri di distanza l'uno dall'altro ma che sembrano vivere in universi diversi. Dobbiamo abbandonare l'idea che chi nasce povero molto probabilmente morirà povero. Qui vorrei aprire una grande parentesi, per parlare di come l'educazione cattolica in Messico si sia trasformata a poco a poco in educazione privata e sia ora destinata a coloro che hanno il maggior potere d'acquisto. In Messico abbiamo l'Università Iberoamericana e l'Università Anáhuac, università cattoliche di qualità che ultimamente sono destinate a un piccolo gruppo di giovani provenienti da famiglie con grande potere d'acquisto. Nel nostro Paese, l'istruzione privata è un investimento a lungo termine, poiché entrare in una cerchia così ristretta comporta il vantaggio di avere delle conoscenze, e si può notare che qui in Messico molte delle migliori posizioni imprenditoriali sono occupate da "l'amico di un amico che è il figlio del direttore o del proprietario di tale e tale azienda". L'educazione privata d'élite, per così dire, sta avanzando molto velocemente e ciò che genera è l'ampliamento delle disuguaglianze. Le istituzioni che offrono istruzione privata sono di grande aiuto allo Stato, che ha l'obbligo di fornire istruzione a tutti i cittadini, ma nel nostro Paese lo Stato offre un'istruzione pubblica di scarsa qualità, il che costringe le classi sociali più elevate a risolvere questa carenza cercando un'istruzione privata per i propri figli, Quando questo accade, è una specie di trappola perché implica che forse gli individui con più potere economico e che possono influenzare le politiche pubbliche non sono più interessati all'istruzione pubblica, quindi non esercitano più pressione sullo Stato, e senza questa pressione lo Stato continua a offrire un'istruzione pubblica di qualità molto bassa e i poveri devono accontentarsi di questo. Perché non c'è altro.

4. Il sesso con cui si è nati. Molte persone che si considerano "progressiste" sono sorprese di sapere che ci sono tre benedizioni che un ebreo è obbligato a recitare ogni giorno, prestiamo attenzione alla seconda: "Benedetto sei tu Signore per NON avermi fatto un gentile; Benedetto sei Signore tu per NON avermi fatto una donna; Benedetto sei tu Signore per NON avermi fatto un ignorante". Ad eccezione degli uomini che vivono nelle grandi città del nostro Paese, credo che la maggior parte dei cittadini messicani di sesso maschile, anche se non lo recitano ogni giorno, viva secondo questo principio. Il maschilismo messicano è anche una delle cause principali della disuguaglianza educativa. Possiamo pensare che si tratti di una pratica degli anni Cinquanta, ma anche oggi in Messico ci sono genitori che investono di più nell'istruzione dei figli maschi che delle figlie femmine.

A questi quattro punti si aggiunge l'indifferenza e la mancanza di interesse da parte dei governi. Un governo che dice di voler porre fine alla povertà e alla criminalità e non investe nell'istruzione è un governo che vi sta mentendo. Alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, l'istituzione che rappresento, siamo convinti che la migliore arma per combattere le disuguaglianze educative ed economiche e la criminalità organizzata sia l'istruzione. L'accesso a un'istruzione di qualità è una necessità urgente in tutto il mondo, ma ancora più urgente in Paesi con alti tassi di violenza come il nostro.

Promuoviamo una società in cui tutti i bambini, in quanto esseri umani e cittadini del mondo, abbiano esattamente le stesse opportunità e la stessa qualità di vita. È inconcepibile che in una società così avanzata esistano ancora disuguaglianze associate a condizioni che le persone non hanno scelto. Questo non fa che riflettere l'ingiustizia in cui sono state costruite le nostre società. Non basta riunirsi per riflettere sulle disuguaglianze, occorre che le istituzioni pubbliche, la società civile e le Chiese uniscano le forze e inizino a prendere provvedimenti con azioni concrete, altrimenti continueremo a essere indebitati con i bambini e i giovani messicani e continueremo a perdere la battaglia contro la povertà e la disuguaglianza, che vanno di pari passo con la criminalità organizzata.

Fra' Marco Mendoza, OFM,
Segretario del PAMI

Introduzione

Cari Ambasciatori,

c'è una parola che risuona in modo particolare nelle due principali feste cristiane. La udiamo nel canto degli angeli che annunciano nella notte la nascita del Salvatore e la intendiamo dalla voce di Gesù risorto: è la parola "pace". Essa è primariamente un dono di Dio: è Lui che ci lascia la *sua* pace (cfr. *Gv* 14,27); ma nello stesso tempo è una nostra responsabilità: «Beati gli operatori di pace» (*Mt* 5,9). Lavorare per la pace. Parola tanto fragile e nel contempo impegnativa e densa di significato. Ad essa vorrei dedicare la nostra riflessione odierna, in un momento storico in cui è sempre più minacciata, indebolita e in parte perduta. D'altronde, è compito della Santa Sede, in seno alla comunità internazionale, essere voce profetica e richiamo della coscienza.

Alla vigilia di Natale del 1944, Pio XII pronunciò un celebre Radiomessaggio ai popoli del mondo intero. La Seconda guerra mondiale stava avvicinandosi alla conclusione dopo oltre cinque anni di conflitto e l'umanità – disse il Pontefice – avvertiva «una volontà sempre più chiara e ferma: fare di questa guerra mondiale, di questo universale sconvolgimento, il punto da cui prenda le mosse un'era novella per il rinnovamento profondo»[1]. Ottant'anni dopo, la spinta a quel "rinnovamento profondo" sembra essersi esaurita e il mondo è attraversato da un crescente numero di conflitti che lentamente trasformano quella che ho più volte definito "terza guerra mondiale a pezzi" in un vero e proprio conflitto globale.

Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Palestina e Israele. Tutti siamo rimasti scioccati dall'attacco terroristico del 7 ottobre scorso contro la popolazione in Israele, dove sono stati feriti, torturati e uccisi in maniera atroce tanti innocenti e molti sono stati presi in ostaggio. Ripeto la mia condanna per tale azione e per ogni forma di terrorismo ed estremismo: in questo modo non si risolvono le questioni tra i popoli, anzi esse diventano più difficili, causando sofferenza per tutti. Infatti, ciò ha provocato una forte risposta militare israeliana a Gaza che ha portato la morte di decine di migliaia di palestinesi, in maggioranza civili, tra cui tanti bambini, ragazzi e giovani, e ha causato una situazione umanitaria gravissima con sofferenze inimmaginabili.

Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte per un cessate-il-fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, e per l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza. Chiedo che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari e che gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto abbiano tutta la protezione necessaria.

Auspico che la Comunità internazionale percorra con determinazione la soluzione di due Stati, uno israeliano e uno palestinese, come pure di uno statuto speciale internazionalmente garantito per la Città di Gerusalemme, affinché israeliani e palestinesi possano finalmente vivere in pace e sicurezza.

Il conflitto in corso a Gaza destabilizza ulteriormente una regione fragile e carica di tensioni. In particolare, non si può dimenticare il popolo siriano, che vive nell'instabilità economica e politica, aggravata dal terremoto del febbraio scorso. La Comunità internazionale incoraggi le Parti coinvolte a intraprendere un dialogo costruttivo e serio e a cercare soluzioni nuove, perché il popolo siriano non abbia più a soffrire a causa delle sanzioni internazionali. Inoltre, esprimo la mia sofferenza per i milioni di rifugiati siriani che ancora si trovano nei Paesi vicini, come la Giordania e il Libano.

A quest'ultimo rivolgo un particolare pensiero, esprimendo preoccupazione per la situazione sociale ed economica in cui versa il caro popolo libanese, e auspico che lo stallo istituzionale che lo sta mettendo ancora più in ginocchio venga risolto e che il Paese dei Cedri abbia presto un Presidente.

Rimanendo nel continente asiatico, desidero richiamare l'attenzione della Comunità internazionale pure sul Myanmar, chiedendo che vengano messi in campo

[1] *Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero*, 24 dicembre 1944.

tutti gli sforzi per dare speranza a quella terra e un futuro degno alle giovani generazioni, senza dimenticare l'emergenza umanitaria che ancora colpisce i Rohingya.

Accanto a queste situazioni complesse, non mancano anche segni di speranza, come ho potuto sperimentare nel corso del viaggio in Mongolia, alle cui Autorità rinnovo la mia gratitudine per l'accoglienza che mi hanno riservato. Allo stesso modo, desidero ringraziare le Autorità ungheresi per l'ospitalità durante la mia visita al Paese nell'aprile scorso. È stato un viaggio nel cuore dell'Europa, dove si respirano storia e cultura e dove ho saggiato il calore di molte persone, ma dove si avverte anche la vicinanza di un conflitto che non avremmo ritenuto possibile nell'Europa del XXI secolo.

Purtroppo, dopo quasi due anni di guerra su larga scala della Federazione Russa contro l'Ucraina, la tanto desiderata pace non è ancora riuscita a trovare posto nelle menti e nei cuori, nonostante le numerosissime vittime e l'enorme distruzione. Non si può lasciare protrarre un conflitto che va incancrenendosi sempre di più, a detrimento di milioni di persone, ma occorre che si ponga fine alla tragedia in atto attraverso il negoziato, nel rispetto del diritto internazionale.

Esprimo preoccupazione anche per la tesa situazione nel Caucaso Meridionale tra l'Armenia e l'Azerbaigian, esortando le parti ad arrivare alla firma di un Trattato di pace. È urgente trovare una soluzione alla drammatica situazione umanitaria degli abitanti di quella regione, favorire il ritorno degli sfollati alle proprie case in legalità e sicurezza e rispettare i luoghi di culto delle diverse confessioni religiose ivi presenti. Tali passi potranno contribuire alla creazione di un clima di fiducia tra i due Paesi in vista della tanto desiderata pace.

Se volgiamo ora lo sguardo all'Africa, abbiamo davanti agli occhi la sofferenza di milioni di persone per le molteplici crisi umanitarie in cui versano vari Paesi sub-sahariani, a causa del terrorismo internazionale, dei complessi problemi socio-politici, e degli effetti devastanti provocati dal cambiamento climatico, ai quali si sommano le conseguenze dei colpi di stato militari occorsi in alcuni Paesi e di certi processi elettorali caratterizzati da corruzione, intimidazioni e violenza.

In pari tempo, rinnovo un appello per un serio impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'Accordo di Pretoria del novembre 2022, che ha messo fine ai combattimenti nel Tigray, e nella ricerca di soluzioni pacifiche alle tensioni e alle violenze che assillano l'Etiopia, nonché per il dialogo, la pace e la stabilità tra i Paesi del Corno d'Africa.

Vorrei pure ricordare i drammatici eventi in Sudan, dove purtroppo, dopo mesi di guerra civile, non si vede ancora una via di uscita; nonché le situazioni degli sfollati in Camerun, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. Proprio questi due ultimi Paesi ho avuto la gioia di visitare all'inizio dello scorso anno, per portare un segno di vicinanza alle loro popolazioni sofferenti, seppure in contesti e situazioni diversi. Ringrazio di cuore le Autorità di entrambi i Paesi per l'impegno organizzativo e per l'accoglienza riservatami. Il viaggio in Sud Sudan ha avuto peraltro un carattere ecumenico, essendo stato accompagnato dall'Arcivescovo di Canterbury e dal Moderatore dell'Assemblea generale della Chiesa di Scozia, a testimonianza dell'impegno condiviso delle nostre Comunità ecclesiali per la pace e la riconciliazione.

Sebbene non vi siano guerre aperte nelle Americhe, fra alcuni Paesi, per esempio tra il Venezuela e la Guyana, vi sono forti tensioni, mentre in altri, come in Perù, osserviamo fenomeni di polarizzazione che compromettono l'armonia sociale e indeboliscono le istituzioni democratiche.

Desta ancora preoccupazione la situazione in Nicaragua: una crisi che si protrae nel tempo con dolorose conseguenze per tutta la società nicaraguense, in particolare per la Chiesa Cattolica. La Santa Sede non cessa di invitare ad un dialogo diplomatico rispettoso per il bene dei cattolici e dell'intera popolazione.

Eccellenze, Signore e Signori,

dietro questo quadro che ho voluto tratteggiare brevemente e senza pretese di

esaustività, si trova un mondo sempre più lacerato, ma soprattutto si trovano milioni di persone – uomini, donne, padri, madri, bambini – i cui volti ci sono per lo più sconosciuti e che spesso dimentichiamo.

D'altra parte, le guerre moderne non si svolgono più solo su campi di battaglia delimitati, né riguardano solamente i soldati. In un contesto in cui sembra non essere osservato più il discernimento tra obiettivi militari e civili, non c'è conflitto che non finisca in qualche modo per colpire indiscriminatamente la popolazione civile. Gli avvenimenti in Ucraina e a Gaza ne sono la prova evidente. Non dobbiamo dimenticare che le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini di guerra, e che non è sufficiente rilevarli, ma è necessario prevenirli. Occorre dunque un maggiore impegno della Comunità internazionale per la salvaguardia e l'implementazione del diritto umanitario, che sembra essere l'unica via per la tutela della dignità umana in situazioni di scontro bellico.

All'inizio di quest'anno risuona quanto mai attuale l'esortazione del Concilio Vaticano II, nella *Gaudium et spes*: «Esistono, in materia di guerra, varie convenzioni internazionali, che un gran numero di nazioni ha sottoscritto per rendere meno inumane le azioni militari e le loro conseguenze. [...] Tutte queste convenzioni dovranno essere osservate; anzi le pubbliche autorità e gli esperti in materia dovranno fare ogni sforzo, per quanto è loro possibile, affinché siano perfezionate, in modo da renderle capaci di porre un freno più adatto ed efficace alle atrocità della guerra»[2]. Anche quando si tratta di esercitare il diritto alla legittima difesa, è indispensabile attenersi ad un uso proporzionato della forza.

Forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono "danni collaterali". Sono uomini e donne con nomi e cognomi che perdono la vita. Sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro. Sono persone che soffrono la fame, la sete e il freddo o che rimangono mutilate a causa della potenza degli ordigni moderni. Se riuscissimo a guardare ciascuno di loro negli occhi, a chiamarli per nome e ad evocarne la storia personale, guarderemmo alla guerra per quello che è: nient'altro che un'immane tragedia e "un'inutile strage"[3], che colpisce la dignità di ogni persona su questa terra.

D'altra parte, le guerre possono proseguire grazie all'enorme disponibilità di armi. Occorre perseguire una politica di disarmo, poiché è illusorio pensare che gli armamenti abbiano un valore deterrente. Piuttosto è vero il contrario: la disponibilità di armi ne incentiva l'uso e ne incrementa la produzione. Le armi creano sfiducia e distolgono risorse. Quante vite si potrebbero salvare con le risorse oggi destinate agli armamenti? Non sarebbe meglio investirle in favore di una vera sicurezza globale? Le sfide del nostro tempo travalicano i confini, come dimostrano le varie crisi – alimentare, ambientale, economica e sanitaria – che stanno caratterizzando l'inizio del secolo. In questa sede, reitero la proposta di costituire un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame[4] e promuovere uno sviluppo sostenibile dell'intero pianeta.

Tra le minacce causate da tali strumenti di morte, non posso poi tralasciare di menzionare quella provocata dagli arsenali nucleari e dallo sviluppo di ordigni sempre più sofisticati e distruttivi. Ribadisco ancora una volta l'immoralità di fabbricare e detenere armi nucleari. Al riguardo, esprimo l'auspicio che si possa giungere al più presto alla ripresa dei negoziati per il riavvio del *Piano d'azione congiunto globale*, meglio noto come "Accordo sul nucleare iraniano", per garantire a tutti un futuro più sicuro.

Per perseguire la pace, tuttavia, non è sufficiente limitarsi a rimuovere gli strumenti bellici, occorre estirpare alla radice le cause delle guerre, prime fra tutte la fame, una piaga che colpisce tuttora intere regioni della Terra, mentre in altre si verificano ingenti sprechi alimentari. Vi è poi lo sfruttamento delle risorse naturali, che arricchisce pochi, lasciando nella miseria e nella povertà intere popolazioni, che sarebbero i beneficiari

[2] Cost. past. *Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo* (7 dicembre 1965), 79.

[3] Cfr Benedetto XV, *Lettera ai Capi dei Popoli belligeranti* (1° agosto 1917).

[4] Cfr Lett. enc. *Fratelli tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale* (3 ottobre 2020), 262.

naturali di tali risorse. Ad esso è connesso lo sfruttamento delle persone, costrette a lavorare sottopagate e senza reali prospettive di crescita professionale.

Tra le cause di conflitto vi sono anche le catastrofi naturali e ambientali. Certamente vi sono disastri che la mano dell'uomo non può controllare. Penso ai recenti terremoti in Marocco e in Cina, che hanno causato centinaia di vittime, come pure a quello che ha colpito duramente la Turchia e parte della Siria e che ha lasciato dietro di sé una tremenda scia di morte e distruzione. Penso pure all'alluvione che ha colpito Derna in Libia, distruggendo di fatto la città, anche a causa del concomitante crollo di due dighe.

Vi sono però i disastri che sono imputabili anche all'azione o all'incuria dell'uomo e che contribuiscono gravemente alla crisi climatica in atto, come ad esempio la deforestazione dell'Amazzonia, che è il "polmone verde" della Terra.

La crisi climatica e ambientale è stata oggetto della *XXVIII Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici* (COP28), tenutasi a Dubai il mese scorso, alla quale mi rincresce di non aver potuto partecipare personalmente. Essa è iniziata in concomitanza con l'annuncio dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale che il 2023 è stato l'anno più caldo rispetto ai 174 anni precedentemente registrati. La crisi climatica esige una risposta sempre più urgente e richiede il pieno coinvolgimento di tutti quanti, così come dell'intera comunità internazionale[5].

L'adozione del documento finale alla COP28 rappresenta un passo incoraggiante e rivela che, di fronte alle tante crisi che stiamo vivendo, vi è la possibilità di rivitalizzare il multilateralismo attraverso la gestione della questione climatica globale, in un mondo in cui i problemi ambientali, sociali e politici sono strettamente connessi. Alla COP28 è emerso chiaramente come quello in corso sia il decennio critico per fronteggiare il cambiamento climatico. La cura del creato e la pace «sono le tematiche più urgenti e sono collegate»[6]. Auspico, pertanto, che quanto stabilito a Dubai porti a «una decisa accelerazione della transizione ecologica, attraverso forme che [...] trovino realizzazione in quattro campi: l'efficienza energetica; le fonti rinnovabili; l'eliminazione dei combustibili fossili; l'educazione a stili di vita meno dipendenti da questi ultimi»[7].

Le guerre, la povertà, l'abuso della nostra casa comune e il continuo sfruttamento delle sue risorse, che sono alla radice di disastri naturali, sono cause che spingono pure migliaia di persone ad abbandonare la propria terra alla ricerca di un futuro di pace e sicurezza. Nel loro viaggio mettono a rischio la propria vita su percorsi pericolosi, come nel deserto del Sahara, nella foresta del Darién al confine tra Colombia e Panama, in America centrale, nel nord del Messico, alla frontiera con gli Stati Uniti, e soprattutto nel Mare Mediterraneo. Questo, purtroppo, è diventato nell'ultimo decennio un grande cimitero, con tragedie che continuano a susseguirsi, anche a causa di trafficanti di esseri umani senza scrupoli. Tra le tante vittime, non dimentichiamolo, ci sono molti minori non accompagnati.

Il Mediterraneo dovrebbe essere piuttosto un *laboratorio di pace*, un «luogo dove Paesi e realtà diverse si incontrino sulla base dell'umanità che tutti condividiamo»[8], come ho avuto modo di sottolineare a Marsiglia, nel corso del mio viaggio, per il quale ringrazio gli organizzatori e le Autorità francesi, in occasione dei *Rencontres Méditerranéennes*. Davanti a questa immane tragedia finiamo facilmente per chiudere il nostro cuore, trincerandoci dietro la paura di una "invasione". Dimentichiamo facilmente che abbiamo davanti persone con volti e nomi e tralasciamo la vocazione propria del *Mare Nostrum*, che non è quella di essere una tomba, ma un luogo di incontro e di arricchimento reciproco fra persone, popoli e culture. Ciò non toglie che

5 fr Esort. ap. *Laudate Deum a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica* (4 ottobre 2023).

6 *Discorso alla Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici*, 2 dicembre 2023.

7 *Ibid*.

8 *Discorso alla Sessione conclusiva dei «Rencontres Méditerranéennes»*, Marsiglia, 23 settembre 2023, 1.

la migrazione debba essere regolamentata per accogliere, promuovere, accompagnare e integrare i migranti, nel rispetto della cultura, della sensibilità e della sicurezza delle popolazioni che si fanno carico dell'accoglienza e dell'integrazione. D'altra parte occorre pure richiamare il diritto di poter rimanere nella propria Patria e la conseguente necessità di creare le condizioni affinché esso possa effettivamente esercitarsi.

Dinanzi a questa sfida nessun Paese può essere lasciato solo, né alcuno può pensare di affrontare isolatamente la questione attraverso legislazioni più restrittive e repressive, approvate talvolta sotto la pressione della paura o per accrescere il consenso elettorale. Accolgo perciò con soddisfazione l'impegno dell'Unione Europea a ricercare una soluzione comune mediante l'adozione del nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, pur rilevandone alcuni limiti, specialmente per ciò che concerne il riconoscimento del diritto d'asilo e per il pericolo di detenzioni arbitrarie.

Cari Ambasciatori,

la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa, né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo, ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Auspico, pertanto, un impegno della Comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica. In ogni momento della sua esistenza, la vita umana dev'essere preservata e tutelata, mentre constato con rammarico, specialmente in Occidente, il persistente diffondersi di una cultura della morte, che, in nome di una finta pietà, scarta bambini, anziani e malati.

La via della pace esige il rispetto dei diritti umani, secondo quella semplice ma chiara formulazione contenuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, di cui abbiamo da poco celebrato il 75° anniversario. Si tratta di principi razionalmente evidenti e comunemente accettati. Purtroppo, i tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti, non pienamente consistenti rispetto a quelli originalmente definiti e non sempre accettabili, hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del *gender*, che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali. Tali colonizzazioni ideologiche provocano ferite e divisioni tra gli Stati, anziché favorire l'edificazione della pace.

Il dialogo, invece, dev'essere l'anima della Comunità internazionale. L'attuale congiuntura è anche causata dall'indebolimento di quelle strutture di diplomazia multilaterale che hanno visto la luce dopo il secondo conflitto mondiale. Organismi creati per favorire la sicurezza, la pace e la cooperazione non riescono più a unire tutti i loro membri intorno a un tavolo. C'è il rischio di una "monadologia" e della frammentazione in "club" che lasciano entrare solo Stati ritenuti ideologicamente affini. Anche quegli organismi finora efficienti, concentrati sul bene comune e su questioni tecniche, rischiano una paralisi a causa di polarizzazioni ideologiche, venendo strumentalizzati da singoli Stati.

Per rilanciare un comune impegno a servizio della pace, occorre recuperare le radici, lo spirito e i valori che hanno originato quegli organismi, pur tenendo conto del mutato contesto e avendo riguardo per quanti non si sentono adeguatamente rappresentati dalle strutture delle Organizzazioni internazionali.

Certamente dialogare richiede pazienza, perseveranza e capacità di ascolto, ma quando ci si adopera nel tentativo sincero di porre fine alle discordie, si possono raggiungere risultati significativi. Penso ad esempio all'*Accordo di Belfast*, noto anche come *Accordo del Venerdì Santo*, firmato dai Governi britannico e irlandese, di cui lo scorso anno si è ricordato il 25° anniversario. Esso, ponendo fine a trent'anni di violento conflitto, può essere preso ad esempio per spronare e stimolare le Autorità a credere nei processi di pace, nonostante le difficoltà e i sacrifici che richiedono.

La via della pace passa per il dialogo politico e sociale, poiché esso è alla base della

convivenza civile di una moderna comunità politica. Il 2024 vedrà la convocazione di elezioni in molti Stati. Le elezioni sono un momento fondamentale della vita di un Paese, poiché consentono a tutti i cittadini di scegliere responsabilmente i propri governanti. Risuonano più che mai attuali le parole di Pio XII: «Esprimere il proprio parere sui doveri e i sacrifici, che gli vengono imposti; non essere costretto ad ubbidire senza essere stato ascoltato: ecco due diritti del cittadino, che trovano nella democrazia, come indica il suo nome stesso, la loro espressione. Dalla solidità, dall'armonia, dai buoni frutti di questo contatto tra i cittadini e il governo dello Stato, si può riconoscere se una democrazia è veramente sana ed equilibrata, e quale sia la sua forza di vita e di sviluppo»[9].

È perciò importante che i cittadini, specialmente le giovani generazioni che saranno chiamate alle urne per la prima volta, avvertano come loro precipua responsabilità quella di contribuire all'edificazione del bene comune, attraverso una partecipazione libera e consapevole alle votazioni. D'altronde la politica va sempre intesa non come appropriazione del potere, ma come «forma più alta di carità»[10]e dunque del servizio al prossimo in seno a una comunità locale o nazionale.

La via della pace passa pure attraverso il dialogo interreligioso, che innanzitutto richiede la tutela della libertà religiosa e il rispetto delle minoranze. Duole, ad esempio, constatare come cresca il numero di Paesi che adottano modelli di controllo centralizzato sulla libertà di religione, con l'uso massiccio di tecnologia. In altri luoghi, le comunità religiose minoritarie si trovano spesso in una situazione sempre più drammatica. In alcuni casi sono a rischio di estinzione, a causa di una combinazione di azioni terroristiche, attacchi al patrimonio culturale e misure più subdole come la proliferazione delle leggi anti-conversione, la manipolazione delle regole elettorali e le restrizioni finanziarie.

Preoccupa particolarmente l'aumento degli atti di antisemitismo verificatisi negli ultimi mesi; e ancora una volta sono a ribadire che questa piaga va sradicata dalla società, soprattutto con l'educazione alla fraternità e all'accoglienza dell'altro.

Parimenti preoccupa la crescita della persecuzione e della discriminazione nei confronti dei cristiani, soprattutto negli ultimi dieci anni. Essa riguarda non di rado, seppure in modo incruento ma socialmente rilevante, quei fenomeni di lenta marginalizzazione ed esclusione dalla vita politica e sociale e dall'esercizio di certe professioni che avvengono anche in terre tradizionalmente cristiane. Nel complesso sono oltre 360 milioni i cristiani nel mondo che sperimentano un livello alto di persecuzione e discriminazione a causa della propria fede, e sono sempre di più quelli costretti a fuggire dalle proprie terre d'origine.

Infine, la via della pace passa per l'educazione, che è il principale investimento sul futuro e sulle giovani generazioni. Ho ancora vivo il ricordo della Giornata Mondiale della Gioventù svoltasi in Portogallo nell'agosto scorso. Mentre ringrazio nuovamente le Autorità portoghesi, civili e religiose, per l'impegno profuso nell'organizzazione, conservo nel cuore l'incontro con più di un milione di giovani, provenienti da ogni parte del mondo, pieni di entusiasmo e voglia di vivere. La loro presenza è stata un grande inno alla pace e la testimonianza che «l'unità è superiore al conflitto»[11] e che è «possibile sviluppare una comunione nelle differenze»[12].

Nei tempi moderni, parte della sfida educativa riguarda un uso etico delle nuove tecnologie. Esse possono facilmente diventare strumenti di divisione o di diffusione di menzogna, le cosiddette *fake news*, ma sono anche mezzo di incontro, di scambi reciproci e un importante veicolo di pace. «I notevoli progressi delle nuove tecnologie dell'informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano dunque entusiasmanti

[9] Cfr. *Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero*, 24 dicembre 1944.

[10] Pio XI, *Udienza ai dirigenti della Federazione Universitaria Cattolica*, 18 dicembre 1927.

[11] Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), 228.

[12] *Ibid*.

opportunità e gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell'armonia tra i popoli»[13]. Per questo motivo ho ritenuto importante dedicare l'annuale *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace* all'intelligenza artificiale, che è una delle sfide più importanti dei prossimi anni.

È indispensabile che lo sviluppo tecnologico avvenga in modo etico e responsabile, preservando la centralità della persona umana, il cui apporto non può né potrà mai essere rimpiazzato da un algoritmo o da una macchina. «La dignità intrinseca di ogni persona e la fraternità che ci lega come membri dell'unica famiglia umana devono stare alla base dello sviluppo di nuove tecnologie e servire come criteri indiscutibili per valutarle prima del loro impiego, in modo che il progresso digitale possa avvenire nel rispetto della giustizia e contribuire alla causa della pace»[14].

Occorre dunque una riflessione attenta ad ogni livello, nazionale e internazionale, politico e sociale, perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale si mantenga al servizio dell'uomo, favorendo e non ostacolando, specialmente nei giovani, le relazioni interpersonali, un sano spirito di fraternità e un pensiero critico capace di discernimento.

In tale prospettiva acquisiscono particolare rilevanza le due Conferenze Diplomatiche dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che avranno luogo nel 2024 e alle quali la Santa Sede parteciperà come Stato membro. Per la Santa Sede, la proprietà intellettuale è essenzialmente orientata alla promozione del bene comune e non può svincolarsi da limitazioni di natura etica dando luogo a situazioni di ingiustizia e indebito sfruttamento. Speciale attenzione va poi prestata alla tutela del patrimonio genetico umano, impedendo che si realizzino pratiche contrarie alla dignità dell'uomo, quali la brevettabilità del materiale biologico umano e la clonazione di esseri umani.

Eccellenze, Signore e Signori,

in quest'anno la Chiesa si prepara al Giubileo che inizierà il prossimo Natale. Ringrazio in particolare le Autorità italiane, nazionali e locali, per l'impegno che stanno profondendo nel preparare la città di Roma ad accogliere numerosi pellegrini e consentire loro di trarre frutti spirituali dal cammino giubilare.

Forse oggi più che mai abbiamo bisogno dell'anno giubilare. Di fronte a tante sofferenze, che provocano disperazione non soltanto nelle persone direttamente colpite, ma in tutte le nostre società; di fronte ai nostri giovani, che invece di sognare un futuro migliore si sentono spesso impotenti e frustrati; e di fronte all'oscurità di questo mondo, che sembra diffondersi anziché allontanarsi, il Giubileo è l'annuncio che Dio non abbandona mai il suo popolo e tiene sempre aperte le porte del suo Regno. Nella tradizione giudeo-cristiana il Giubileo è un tempo di grazia in cui sperimentare la misericordia di Dio e il dono della sua pace. È un tempo di giustizia in cui i peccati sono rimessi, la riconciliazione supera l'ingiustizia, e la terra si riposa. Esso può essere per tutti - cristiani e non cristiani - il tempo in cui spezzare le spade e farne aratri; il tempo in cui una nazione non alzerà più la spada contro un'altra, né si imparerà più l'arte della guerra (cfr *Is* 2,4).

È questo l'augurio, cari fratelli e sorelle, l'augurio che formulo di cuore a ciascuno di voi, cari Ambasciatori, alle vostre famiglie, ai collaboratori e ai popoli che rappresentate. Grazie e buon anno a tutti![15]

Papa Francesco

---

[13] *Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace* (8 dicembre 2023), 1.

[14] *Ibid*., 2.

[15] Cfr. Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri del nuovo anno, Aula della Benedizione, lunedì, 8 gennaio 2024.

Un anno fa in questa stessa circostanza concludevo il mio saluto auspicando il ripristino di una pace giusta per l'Ucraina.

Dobbiamo invece constatare, purtroppo, che non soltanto Kiev è ancora impegnata a difendersi dall'inaccettabile aggressione russa, ma che molte altre aree del nostro globo sono oggi in condizioni di maggiore precarietà rispetto allo scorso anno.

Come non era difficile immaginare, a causa dello sconvolgimento di valori indotto dall'attacco alle regole della comunità internazionale, l'aggressione alla stabilità e alla pace si è riverberata in negativo in tutte le aree del globo e su tutti i dossier, da quello del contrasto alle mutazioni climatiche a quello della sicurezza alimentare – con il pericolo di rendere popolazioni del mondo più povere e meno sicure – a quello dello spazio che rischia di trasformarsi, da ambito di collaborazione scientifica a vantaggio dell'umanità, in ambito, oltre che di competizione commerciale, di contrapposizione militare, con drammatiche prospettive per il pianeta su cui, tutti, viviamo.

Lo stato del mondo sul finire di questo 2023 ci impone di superare la superficiale sottovalutazione con cui si assiste al moltiplicarsi delle crisi e dei drammi umani che comportano.

Il Medio Oriente è nuovamente sconvolto da una spirale di violenza a seguito dei proditori attacchi terroristici mossi da Hamas contro inermi cittadini israeliani.

Assassinii e brutalità verso cui rinnovo la più forte e ferma condanna della Repubblica Italiana.

La situazione a Gaza è stata definita dai vertici delle Nazioni Unite come "apocalittica" e i resti dei territori sotto l'Autorità Nazionale Palestinese sono, anch'essi, in preda a gravi sofferenze, per le violenze che le persone subiscono.

In Europa, la guerra di Mosca contro l'Ucraina continua a provocare sofferenze indicibili alla popolazione civile e conseguenze drammatiche a livello mondiale.

L'impegno della comunità internazionale in Africa si è dimostrato insufficiente a frenare l'ondata di focolai di crisi.

Così il deterioramento del quadro securitario nel Sahel ha aggravato ulteriormente l'emergenza umanitaria in atto.

Gli scontri in Sudan hanno provocato migliaia di vittime nonché milioni di sfollati interni e di rifugiati.

Il succedersi delle crisi rischia di distogliere l'indispensabile attenzione da altre situazioni foriere di non meno gravi sofferenze: penso alle bambine e alle donne afgane ostaggio dei talebani; alle giovani e ai giovani iraniani le cui aspirazioni sono quotidianamente concusse e soffocate.

Queste sofferenze assumono a volte caratteri ancor più intollerabili.

Poche settimane fa, in occasione della Giornata mondiale del fanciullo, l'Unicef Italia ha pubblicato un rapporto, i cui numeri inchiodano alle responsabilità della comunità internazionale, dimostrando inequivocabilmente le insufficienze palesate dalla sua azione.

In oltre due anni di guerra - rileva quel rapporto - 6,4 milioni bambini ucraini sono risultati bisognosi di assistenza umanitaria. In Siria sono più di 13.000 i bambini che hanno perso la vita o sono stati feriti nel lungo conflitto interno; quasi altrettante sono le piccole vittime in Yemen. Ad Haiti la stragrande maggioranza di bambini vive sotto il controllo di gruppi armati e rischia ogni giorno la morte, il ferimento, il reclutamento.

A questi teatri si aggiunge la più recente barbarie che poc'anzi ricordavo: la ferocia di Hamas contro i bambini inermi. Neppure i neonati sono stati risparmiati quel giorno. Ci colpiscono dolorosamente le oltre 5.000 piccole vittime innocenti nella striscia di Gaza.

Una comunità internazionale che non riesce a proteggere i suoi figli, che non è in grado di recare aiuto umanitario neanche ai fanciulli, appare inumana.

Ci allarmiamo per i danni inflitti al nostro pianeta da virus o da catastrofi naturali ma dobbiamo constatare che il pericolo maggiore arriva dagli sciagurati comportamenti di alcuni governi, da forze paramilitari, da gruppi terroristici.

Impossibile non riconoscere la chiaroveggenza del Pontefice, Francesco, che già dieci anni orsono ha parlato per la prima volta di una "guerra mondiale a pezzi".

Quel monito, oggi più che mai attuale, non deve essere ignorato e richiede una più consapevole lettura della realtà.

Questi frammenti di guerra, infatti, rischiano di creare false prospettive, ingannando la nostra capacità di analisi e di comprensione.

Signore e signori Ambasciatori,

a fronte di uno scenario che sembrerebbe implicare la fine di un sistema basato su regole condivise, alcuni osservatori parlano di "un'età del caos", in un mondo in cui tutto è permesso, dove l'atto di aggressione non è più censurato come violazione ma, al contrario, viene addirittura giustificato per pretesi interessi nazionali.

L'ondata di destabilizzazione delle regole adottate dalla comunità internazionale, e che portò alla creazione delle Nazioni Unite, è davanti a tutti noi.

I pretesti sono i più diversi: con approccio inammissibile c'è chi giustifica gli attacchi come desiderio di costruire un nuovo ordine internazionale, più rispettoso di nuovi equilibri affacciatisi.

Il mondo in questi decenni è cambiato ma l'esito dei conflitti non lo condurrebbe mai a un ordine più rispettoso e più giusto.

Se si desidera realizzare regole e istituzioni più rispondenti è certamente produttivo ed efficace procedere all'impresa quando si è in pace.

È la pari dignità tra tutti i soggetti internazionali il principio su cui impostare i rapporti tra gli Stati. Con un cambio di paradigma, che sposti definitivamente l'accento dalla competizione alla cooperazione.

Il modello non può essere quello delle conferenze internazionali che si limitino, di volta in volta, a fotografare contingenti rapporti di forza.

Dobbiamo essere consapevoli che il nostro pianeta, per sopravvivere, ha indispensabile necessità di un sistema multilaterale, capace di sviluppare ulteriormente forme di collaborazione e di integrazione.

Non si tratta di una difesa pregiudiziale dell'attuale sistema multilaterale: le Organizzazioni Internazionali di cui oggi disponiamo non sono state disegnate per affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti e, riflettendo gli equilibri usciti dalla Seconda guerra mondiale, spesso non sono state in grado di registrare le novità, perdendo efficacia.

La soluzione, tuttavia, non consiste nell'accentuarne i difetti, rischio insito in alcune riforme ipotizzate, cristallizzando, ad esempio, nuove categorie di serie A e serie B per i membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, all'Organizzazione mondiale del commercio, dall'Organizzazione mondiale della sanità, al regime sul controllo degli armamenti nucleari, queste e altre istituzioni hanno bisogno di essere aggiornate e rafforzate.

Delle loro carenze tutti paghiamo un prezzo.

Sarebbe tuttavia errato ritenere che la soluzione a tali carenze risieda nello smantellamento delle regole della globalizzazione: i limiti del multilateralismo odierno sono, infatti, riconducibili, in grande misura, alla volontà politica espressa dagli Stati che ne fanno parte.

Indebolire l'architettura internazionale darebbe libero campo a forze puramente distruttive laddove un multilateralismo efficace, fondato su principi di eguaglianza, trasparenti, responsabili e rappresentativi, sarebbe al contrario di grande vantaggio.

La sfida principale è proprio quella della rappresentatività.

Le voci di chi oggi non si sente sufficientemente ascoltato vanno prese in adeguata considerazione, a partire dalle legittime esigenze dei Paesi più poveri, più fragili, perché sono quelli le cui popolazioni patiscono maggiormente i contraccolpi delle crisi che si susseguono.

Aggiornare le regole significa rendere più autentica la testimonianza dei valori sot-

tesi alla nostra convivenza civile.

Abbiamo da poco celebrato il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo – come ricordava il Decano – un documento che non costituisce appannaggio di una sola cultura o di un singolo gruppo di Paesi ma esprime il patrimonio di valori comuni e condivisi dell'umanità.

Assumere come guida la tutela dei diritti umani rende le società più forti, resilienti ed eque anche nei rapporti fra le nazioni.

Il "pilastro" dei diritti umani è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite si sono date a partire dagli ambiti della pace e sicurezza e della lotta alla povertà e alle disuguaglianze.

Lo stesso va detto per i principi fondanti lo Stato di diritto.

La tragedia della Seconda guerra mondiale spinse al cambiamento, al negoziato per un ordine internazionale che non fosse basato sul diritto del più forte.

La "guerra mondiale a pezzi", porta a un mondo in pezzi.

Si innalzano muri, si attenta alla libertà di navigazione e di approdo.

Per evitare di essere trasformata in conflitti di più ampie proporzioni, deve spingere a ricercare un fattore comune da cui riprendere le fila di un confronto che consenta una proficua riforma strutturale del multilateralismo.

I pericoli di oggi hanno nomi diversi da quelli di ottant'anni fa, ma non sono meno temibili, e dovrebbero indurci ad agire, subito, insieme.

L'indebolimento del multilateralismo non poteva accadere in un momento peggiore, in cui tutte le sfide più grandi del ventunesimo secolo sono di carattere globale.

Dalle pandemie ai cambiamenti climatici, dalla sicurezza cibernetica al governo dell'intelligenza artificiale, dalla lotta alla povertà alla proliferazione nucleare, tutte le minacce a cui dobbiamo far fronte richiedono multilateralismo e cooperazione internazionale.

Ci guardano i cittadini dei nostri Paesi, attenti a disuguaglianze e ingiustizie sociali, economiche, generazionali, di genere o etniche.

Signore e signori Ambasciatori,

ho tracciato un quadro realista, con molteplici ombre che vi gravano.

Vanno, comunque, colti alcuni spiragli positivi sulla strada della cooperazione internazionale.

Il 2023 ha visto l'inclusione dell'Unione Africana come membro permanente del G20: è il riconoscimento della legittima aspirazione degli oltre cinquanta Stati africani a svolgere un ruolo più rilevante e crescente nella scena internazionale.

È, allo stesso tempo, un concreto passo per inserire una parte così importante e vitale del mondo all'interno delle dinamiche planetarie.

È significativo che quest'atteso riconoscimento - che anche l'Italia ha sempre sostenuto - sia avvenuto sotto la Presidenza di un importante Paese asiatico, l'India, e che toccherà a un grande Paese dell'America Latina, il Brasile, presiedere il primo G20 allargato all'Unione Africana.

L'Unione Europea ha deciso di procedere, dopo anni di ritardi, sulla strada del ricongiungimento con molti dei Paesi europei candidati a farne parte.

Si tratta di un percorso a volte impervio, ma il cui profondo significato storico e politico riveste grande rilievo.

Allargamento significa inclusione, accettazione delle differenze, solidarietà, valori agli antipodi rispetto alle pulsioni neo-imperialiste che provengono, in questo periodo, da Mosca.

Oltre ad ampliare il numero dei suoi membri, l'Unione Europea dovrà mettere mano a quel complesso di riforme istituzionali necessarie per porla in grado di affrontare, con efficacia e tempestività, le sfide del nostro tempo, offrendo l'esempio di una comunità che, attraverso il dialogo e il negoziato, contribuisce in maniera ancora più rilevante alla causa della pace e della collaborazione internazionali.

Numerose – ripeto – sono le istanze che l'agenda internazionale propone e di gran-

de impatto le scelte che una comunità come l'Unione Europea può compiere, a partire dal clima.

Le iniziative recentemente assunte in sede europea in materia di Intelligenza Artificiale, per la definizione di standard e di regole, sono un esempio di buone pratiche a vantaggio di tutta la comunità internazionale.

Positivi segnali sono giunti anche dalla COP28: la comunità internazionale ha raggiunto un ampio consenso sul progressivo abbandono dei combustibili fossili.

Siamo adesso chiamati a dare rapida e concreta attuazione a quanto deciso, consapevoli che il ritardo accumulato è già molto e il costo di nuove esitazioni ricadrebbe, moltiplicato, sulle future generazioni.

Vi è la piena presa di coscienza che mentre si perseguono gli obiettivi di lungo periodo, bisogna sostenere i Paesi che più sono colpiti dai cambiamenti climatici. L'Italia parteciperà con 100 milioni di euro al nuovo fondo globale per le perdite e i danni, volto a fornire aiuto ai Paesi vulnerabili per superare le distruzioni causate dai cambiamenti climatici.

Il 2023 ha visto anche l'ingresso della Finlandia nell'Alleanza Atlantica e il raggiungimento di un'intesa per il prossimo ingresso della Svezia.

Il tema della sicurezza in un mondo sempre più interconnesso e senza più distanze riguarda i popoli sotto qualunque latitudine.

La parabola della NATO – un'organizzazione che ha ritrovato centralità e vigore nell'emergenza drammatica e imprevista di una guerra in Europa – testimonia quanto sia importante non abbandonare la strada del multilateralismo.

Va confermata la volontà di dialogo, nel rispetto del diritto internazionale, tra le strutture di sicurezza per perseguire la pace attraverso il multilateralismo, trovando il coraggio per riformarlo, ampliarlo, anche nella sua architettura.

Sul terreno degli impegni internazionali della Repubblica Italiana permettetemi di citare la Presidenza del G7, che si appresta ad assumere nel 2024.

Come è costume del nostro Paese, la ricerca del dialogo ne costituirà un elemento portante.

L'Italia non farà venire meno il proprio impegno per creare fiducia e spazi di collaborazione. Per raggiungere risultati di rilievo avremo bisogno del sostegno di tutti voi, che nel prossimo anno seguirete da Roma l'azione del nostro Paese[16].

Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Nell'introdurre questa nuova opera dal titolo *Crimini di guerra e contro l'umanità Fatti, Documenti e Prospettive*, a cura del sottoscritto, realizzato dal Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi e dal Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù, edita dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale presso la Santa Sede, non potevo iniziare senza fare riferimento al grido di dolore e di allarme lanciato da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in due momenti diversi, ma importanti fra loro, ovvero l'incontro con gli ambasciatori di tutto il mondo, hanno manifestato la loro preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare con la guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione della Russia nel febbraio 2022 e giunta ormai al secondo anno dove si contano centinaia di migliaia di morti (civili e militari) da ambo le parti con conseguenze drammatiche a livello mondiale, nell'evocare ogni giorno lo spettro di una guerra atomica!, e lo scoppio del conflitto tra Israele e la Palestina del 7 ottobre 2023, dopo l'attacco dell'organizzazione islamico-palestrinese di Hamas che ha sparato dalla striscia di Gaza, quest'ultima

[16] Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico, Palazzo del Quirinale, 15 dicembre 2023.

sottoposta dal 2006 al controllo israeliano dello spazio aereo, delle acque territoriali e dell'accesso attraverso i varchi, un'enorme quantità di missili nel Sud di Israele oltre a far entrare le sue milizie armate sul terreno dove sono stati feriti, torturati e uccisi in maniera atroce centinaia di soldati e innocenti e molti sono stati presi in ostaggio, determinando, la durissima reazione militare di Israele nella striscia di Gaza con la morte di decine di migliaia di palestinesi, in maggioranza civili, tra cui tanti bambini, ragazzi e giovani, causando, altresì, una situazione umanitaria gravissima con sofferenze inimmaginabili tanto da essere definita una "situazione apocalittica" dai vertici delle Nazioni Unite. Senza pensare, inoltre che questa guerra va ad aggravare ancora di più gli equilibri in una regione fragile e carica di tensioni: oltre un milione di palestinesi che vivevano a nord di Gaza sono stati costretti dagli israeliani a lasciare le loro case per trasferirsi a sud entro 24 ore, dopo che si sono visti bloccare i rifornimenti di cibo, elettricità e carburante.

Quello che sta accadendo mette in risalto tutta la sua drammaticità con i dati forniti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente (UNRWA, *UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), i quali evidenziano che ci sono circa 6 milioni di rifugiati palestinesi registrati nel mondo e circa 1,5 milioni di loro vivono in 58 campi profughi riconosciuti in Giordania, Libano, Siria e Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania). Ma la situazione risulta essere ancora più grave, in quanto non tutti i rifugiati palestinesi sono registrati presso UNRWA e molti possono vivere fuori da questi campi o in altri Paesi o in campi profughi non ufficiali come avviene in Giordania, in Libano in Siria, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania[17].

Come dichiarato in più occasioni da papa Francesco da tempo il mondo è *attraversato da un crescente numero di conflitti che lentamente trasformano quella che ho più volte definito terza guerra mondiale a pezzi in un vero e proprio conflitto globale,* dove, purtroppo, la logica della "guerra" sta prevalendo sulla "logica della pace" fra i popoli, tanto da essere sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: *Impossibile non riconoscere la chiaroveggenza del Pontefice, Francesco, che già dieci anni orsono ha parlato per la prima volta di una "guerra mondiale a pezzi". Quel monito, oggi più che mai attuale, non deve essere ignorato e richiede una più consapevole lettura della realtà.*

Troppi sono i conflitti che minano la pace nel mondo: Ucraina-Russia, Israele-Palestina, la tesa situazione nel Caucaso Meridionale tra l'Armenia e l'Azerbaigian, in Siria, in Giordania, in Libano, nello Yemen, in Myanmar, il deterioramento ed l'instabilità in vari Paesi africani è stato aggravato ulteriormente dall'emergenza umanitaria dovuta alla guerra in atto in Burkina Faso, in Camerun, nel Ciad, in Etiopia, in Libia, nel Malì, in Mozambico, nel Niger; mentre ci sono situazioni di crisi in: Nigeria, Repubblica Centroafricana, Repubblica del Congo, Sahara Occidentale, Somalia, Sudan, Sudan del sud, Algeria, Burundi, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Senegal, Tunisia, Uganda, Zimbabwe. Inoltre, oltre alle vittime dobbiamo evidenziate il dramma degli sfollati in Africa: quasi 28 milioni interni a 11 Paesi, come osservato dallo CeSPI[18]:

1. Il conflitto in Burkina Faso: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui lo Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS). Il conflitto ha causato quasi 2 milioni di sfollati interni.
2. Il conflitto in Camerun: è tra il governo e il gruppo armato Boko Haram. Il conflitto ha causato quasi un milione di sfollati interni.
3. Il conflitto in Ciad: è tra il governo e il gruppo armato Fronte per il cambiamento e la concordia in Ciad (FACT). Il conflitto ha causato quasi 400.000 sfollati interni.
4. La guerra del Tigray (Etiopia): è tra il governo e il Fronte di liberazione del popolo tigrino (FLPT), è in corso dal 2020 e ci sono quasi 4 milioni di sfollati interni.
5. Il conflitto in Mali: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui lo Stato Islamico nel Grande Sahara (FIGS) e al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQMI). Il conflitto ha causato quasi mezzo milione di sfollati interni.
6. Il conflitto in Nigeria: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui Boko Haram e la Provincia dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale. Il conflitto ha causato oltre 3,6 milioni di sfollati interni.
7. Il conflitto in Repubblica Centrafricana (RC): è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui i Seleka e gli Anti-Balaka. Il conflitto ha causato oltre mezzo milione di sfollati interni.
8. Il conflitto nella Repubblica democratica del Congo (RDC): è un conflitto complesso e multiforme che dura dal 1996. Il conflitto ha causato 5,7 milioni di sfollati interni.
9. Il conflitto in Somalia: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui al-Shabaab. Il conflitto ha causato

[17] Cfr. Atlante geopolitico 2023, Treccani, Roma, pp. XV e XVI.

[18] Zupi M., Osservatorio di Politica Internazionale, Approfondimento CeSPI, I conflitti armati dimenticati, 24 luglio 2024, p.12.

quasi 4 milioni di sfollati interni.

10. Il conflitto in Sudan: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui il Movimento di liberazione del popolo sudanese del Nord (MLPS-N). Il conflitto ha causato oltre 3,5 milioni di sfollati.
11. Il conflitto nel Sudan del sud: è tra il governo e vari gruppi armati. Il conflitto ha causato oltre 2,2 milioni di sfollati interni.

Inoltre, sebbene non vi siano guerre aperte nelle Americhe, fra alcuni Paesi, per esempio tra il Venezuela e la Guyana, vi sono forti tensioni, mentre in altri, come in Perù, osserviamo fenomeni di polarizzazione che compromettono l'armonia sociale e indeboliscono le istituzioni democratiche, desta ancora preoccupazione la situazione in Nicaragua, l'emergenza in Equador, in Haiti, in Honduras, le recenti tensioni tra Serbia e Kosovo in Europa, o nel quadrante asiatico, in Afghanistan da quando i talebani sono tornati al potere nell'agosto 2021, è sprofondato in una crisi umanitaria di proporzioni enormi, aggravata recentemente dai terremoti che hanno colpito la provincia di Herat, le tensioni in Iran, nelle Filippine, in Indonesia e Thailandia o la delicata situazione della Corea del Nord dove non passa giorno che il dittatore Kim Jong-un, dopo aver ridotto alla fame il suo popolo a discapito dell'incremento delle spese in armamenti, non evochi uno scenario atomico contro la Corea del Sud o contro il Giappone o contro gli Stati Uniti, le relazioni sempre tese tra India e Pakistan che attestano una rivalità storica tra i due Paesi dove in settant'anni di storia, le due nazioni "separate alla nascita" nel 1947, sono state protagoniste di tre guerre, oltre a conflitti di più breve durata e incidenti di confine che hanno visto i rispettivi eserciti opporsi in schermaglie e scontri a fuoco e nonostante che nel 2003 i due paesi hanno formalmente firmato un accordo di cessate il fuoco dopo una escalation di violenze negli anni Novanta, per non parlare poi, dei difficili rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina e della spinosa questione dell'indipendenza di Taiwan che la Cina rivendica di annettere anche con la forza, dove si segnalano ripetuti sconfinamenti dello spazio aereo da parte di bombardieri e di unità navali da parte delle due potenze.

Si deve osservare che oggi il numero dei conflitti violenti a livello globale è il più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale e a pagarne le conseguenze sono innanzitutto le persone - circa 2 miliardi - che vivono in aree interessate da eventi bellici.

Lo scenario che ormai si va via delineando nel mondo di sofferenza, morte, distruzione mette in risalto che attualmente ci sono 55 conflitti armati tra i vari stati, di cui 8 hanno raggiunto il livello di guerra e 22 sono stati internazionalizzati, il che significa che una o entrambe le parti hanno ricevuto il supporto di truppe da uno Stato straniero. Anche se non si tratta di guerre che hanno la stessa rilevanza della guerra in Ucraina, concorrono a fare del 2022 l'anno più letale dai tempi del genocidio in Ruanda nel 1994. Non dimentichiamo che lil conflitto in Etiopia è stato definito quello più letale registrato nel periodo successivo al 1989 nel mondo, con oltre 101.000 vittime. A completare un quadro preoccupante e che fa riflettere sul delicato momento che l'umanità sta vivendo è anche il dato dei conflitti armati non statali che ha raggiunto il livello record per il 2022: l'UCDP[19] ha registrato 82 conflitti; 9 su 10 non statali più letali dell'anno si sono verificati in Messico, dove i cartelli della droga rivali si combattono per il controllo del territorio dagli anni Ottanta. Ultimamente, la violenza alle bande si è intensificata anche in Brasile, Haiti, Honduras ed El Salvador[20].

Questa lunga scia di conflitti sta provocando milioni e milioni di sfollati, rifugiati e richiedenti asilo e altre persone che la comunità internazionale deve proteggere.

In un quadro geopolitico che a oggi appare complesso e in mutamento, i conflitti e le tensioni in atto hanno infatti il potenziale di incidere sul livello della minaccia terroristica a livello nazionale, regionale e globale.

Al riguardo, si osserva che con riferimento alle dinamiche interne al terrorismo jihadista, queste risultano sempre più caratterizzate da una strategia di "delocalizzazione" delle attività da parte di DAESH e al Qaida a favore delle rispettive filiali periferiche. Tale approccio fornisce maggiori garanzie di resilienza, consentendo alle due organizzazioni di adattarsi meglio ai diversi contesti territoriali e di far fronte all'eliminazione di figure centrali di vertice[21]. Il jihad globale appare infatti perfettamente "sintonizzato" su alcune delle principali sfide poste da un mondo in rapida trasformazione. Si pensi al cambiamento climatico, "moltiplicatore" di crisi e minacce in quanto oltre a impattare trasversalmente su settori sensibili come la geopolitica, la sicurezza alimentare, idrica, economica e sociale, incide a cascata anche sull'espansione del terrorismo. Il Sahel è in tal senso una

[19] UCDP: Uppsala Conflict Data Program è un programma di collazionamento ed elaborazione di dati sui conflitti armati nel mondo gestito dall'Università di Uppsala, in Svezia.

[20] Cfr. Atlante geopolitico 2023 cit., p. XVIII.

[21] Presidenza del Consiglio dei ministri, Sistema di informazione per la difesa della Repubblica, relazione annuale 2023, sulla politica per l'informazione per la sicurezza, p. 47.

regione emblematica[22].

Alla Vigilia di Natale del 1944, Pio XII pronunciò un celebre Radiomessaggio ai popoli del mondo intero. La Seconda guerra mondiale stava avvicinandosi alla conclusione dopo oltre cinque anni di conflitto e l'umanità - disse il Pontefice - avvertiva «una volontà sempre più chiara e ferma: fare di questa guerra mondiale, di questo universale sconvolgimento, il punto da cui prenda le mosse un'era novella per il rinnovamento profondo»[23].

Ma purtroppo le vicende degli ultimi tempie e i nuovi equilibri geopolitici che si sono delineati stanno portando ad un ritorno di quello che pensavano non succedesse più: lo spettro della guerra atomica con tutte le sue atrocità! Ecco Papa Francesco come si è espresso sul ricorso di un possibile scenario di guerra atomica: *Non posso non ricordare la supplica con cui nel 1962 san Giovanni XXIII chiese ai potenti del suo tempo di frenare un'escalation bellica che avrebbe potuto trascinare il mondo nel baratro del conflitto nucleare. Non posso dimenticare la forza con cui san Paolo VI, intervenendo nel 1965 all'Assemblea generale delle Nazioni Unite disse: Mai più la guerra! Mai Più la guerra! O, ancora, i tanti appelli per la pace di san Giovanni Paolo II, che nel 1991 ha definito la guerra "un'avventura senza ritorno*[24].

E proprio per cercare di riportare alla mente l'immane tragedia della Seconda guerra mondiale con le stragi perpetrate, con oltre 60 milioni di morti e dei genocidi e conflitti armati che hanno martoriato il XX secolo (Ruanda e dell'ex Jugoslavia fra tutti), che è stato realizzato questo dizionario, indirizzato in particolare ai giovani, affinché possano rendersi conto di cosa realmente indichino le espressioni "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità", di quale sia la loro storia, di quali importanti cambiamenti culturali, politici e giuridici siano il segno, da quale finalità siano pervase, con un *focus* particolare sull'importanza dei Tribunali penali internazionali. Giova far presente che la repressione dei crimini internazionali, anche se prevista, è stata affidata per lungo tempo ai soli tribunali interni. Esempi isolati devono essere considerati i Tribunali penali internazionali di Norimberga (creato con l'Accordo di Londra del 1945, c.d. Carta di Londra) e di Tokyo (creato per effetto di una decisione datata 19 gennaio 1946 del gen. MacArthur, c.d. Carta Atlantica del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente), istituiti dopo la Seconda guerra mondiale per giudicare i crimini perpetrati dai tedeschi nei territori occupati e dai giapponesi in Estremo Oriente. Entrambi i tribunali devono essere considerati un organo comune delle potenze vincitrici che, in quanto, occupanti, esercitano in Germania ed in Giappone un potere quasi sovrano. La costituzione dei tribunali penali internazionali è abbastanza recente e hanno giurisdizione su individui accusati di aver commesso un crimine internazionale. Sono stati istituiti, con risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, due tribunali *ad hoc*: uno per giudicare i crimini commessi nell'ex Jugoslavia (ris. 808-1993) a partire dal 1991 e l'altro per giudicare i crimini commessi in Ruanda durante il conflitto civile del 1994 (ris.995-1994). Entrambi i Tribunali erano destinati a cessare le loro funzioni entro il 2014 con la conclusione dei processi degli imputati più significativi, anche se, il Tribunale per il Ruanda ha cessato di funzionare il 2015, mentre quello della ex Jugoslavia nel 2017 (Consiglio di sicurezza ris. 2329-2016). Inoltre, per evitare che alcuni crimini rimanessero impuniti, è stata istituita, con apposita risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una struttura più agile, il *Meccanismo internazionale residuale per i Tribunali criminali*, formato da due sezioni, già in funzione, e rispettivamente una per i crimini di competenza del Tribunale del Ruanda e l'altra per il Tribunale della ex Jugoslavia.

Al riguardo, si osserva che i Tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda devono essere considerate delle strutture create *ad hoc*, di carattere temporaneo e limitativo, ed è per questo che la comunità internazionale, di fronte a scenari "criminali" sempre più frequenti dovuti ai mutamenti geopolitici che si susseguono, ha inteso il bisogno di istituire con una Corte penale internazionale, con sede all'Aja, una struttura permanente e universale. Lo Statuto della Corte è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998, in una conferenza internazionale che ha visto la partecipazione di Stati ed è entrato in vigore il 1° luglio 2002. Il nostro Paese solo nel 2012 ha provveduto ad adottare una legge con cui si dispone l'adeguamento con procedimento ordinario, limitato peraltro alle sole disposizioni relative alla cooperazione con la Corte[25] (L. 20 dicembre 2012, n.237) (vds. Approfondimenti).

Inoltre, come osservato da Ronzitti (2021) si deve fare cenno anche ai Tribunali "ibridi" o "internazionalizzati" che vengono istituiti da un accordo tra lo Stato territoriale e le Nazioni Unite o in conseguenza di una

[22] Presidenza del Consiglio dei ministri, rel. cit. p. 48.

[23] *Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero*, 24 dicembre 1944.

[24] Papa Francesco, *Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace*, Corriere della Sera, Libreria Editrice Vaticano, Solferino, Milano, 2022, pp. 8.9.

[25] Cfr. Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, pp.241-242.

risoluzione dell'autorità internazionale che amministra il territorio sotto mandato delle Nazioni Unite. Fanno parte della composizione di questi tribunali i giudici dello Stato territoriale e dai giudici nominati dalle Nazioni Unite o dall'Autorità che amministra il territorio, quindi di composizione mista. Questi tribunali, di regola, fanno parte del processo di *post conflict peace building*, avente lo scopo di ricostruire il tessuto istituzionale di uno Stato o di un territorio, alla fine del conflitto armato internazionale o di una guerra civile. L'istituzione di un tribunale internazionalizzato a seguito di un accordo tra lo Stato territoriale e Nazioni Unite è solido essere preceduto da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza[26]. Rientrano in questa tipologia la Corte Speciale per la Sierra Leone, la Corte Speciale di Timor Est, le Camere straordinarie delle Corti in Cambogia per la persecuzione dei crimini commessi durante il periodo della Kampuchea Democratica (nome ufficiale della Cambogia durante il regime dei Khmer Rossi, 1975-79) e le Camere straordinarie africane in Senegal che nel 2016 hanno condannato l'ex dittatore ciadiano Hissène Habrè.

L'opera realizzata dall'instancabile impegno comune degli Accademici Pontifici del Dipartimento *Liberare Maria dalle mafie* e dei suoi quaranta *Osservatori*, della Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione, di vari Studiosi ed Esperti, edito dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale presso la Santa Sede, è strutturata in sei volumi di approfondimento e un volume di saggi**,** con aggiornamenti semestrali:

- Saggi;
- Approfondimenti, vol. I: Cronologia della Seconda guerra mondiale, Ebrei, ebraismo e leggi razziali, Le suppliche alla Sagra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari;
- Approfondimenti, vol. II: Le suppliche alla Sagra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari;
- Approfondimenti, vol. III: Stragi, eccidi e relativi processi;
- Approfondimenti, vol. IV: Stragi, eccidi e relativi processi;
- Approfondimenti, vol. V: Stragi, eccidi e relativi processi, Norme e Codici
- Approfondimenti, vol. VI: Norme e Codici.

Fabio Iadeluca, Accademico Pontificio
Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori
della Pontifica Academia Mariana Internationalis Santa Sede

[26] Cfr. Ronzitti N., *op. cit*., p.247.

Indice

Elenco autori II
Ringraziamenti V
Nota del Presidente della PAMI VII
Nota introduttiva del Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis VIII
Nota del Segretario della PAMI IX
Introduzione di F. Iadeluca XI

[SAGGI]

Introduzione. La repressione dei crimini di guerra attraverso la giurisdizione penale militare. Dimensione storica ed attuale: casistica e problemi probatori (*M. Block*) 1

La tutela dell'ambiente nei conflitti armati: evoluzione e limiti del diritto pattizio internazionale (*S. La Piscopìa*) 7
1. Introduzione 7
2. La tutela dell'ambiente nei due conflitti mondiali 7
3. L'ecocidio nella posizione del Prof. Falk del 1973 9
4. La tutela dell'ambiente nei Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977 e nello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998 10
5. Peculiarità della Convenzione ENMOD del 1976 e proposte emergenti sul crimine di ecocidio 11
6. Conclusioni 12

I processi penali per i crimini di guerra nazifascisti in Italia (1943-1945) (*A. Scaglione*) 13
1. Le stragi nazifasciste nel biennio 1943-1945 13
2. Segue: i processi penali 14
3. Una vicenda storica memorabile: la strage di Cefalonia 15
4. Segue: i processi 17

Azione civile nei processi penali militari italiani per crimini nazisti (*F. Callari*) 19
1. Premessa 19
2. La possibilità di costituzione della parte civile nel processo penale militare 20
3. La costituzione di parte civile nei processi penali militari italiani per crimini nazisti 20
4. La costituzione di parte civile degli enti pubblici territoriali e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 22
5. Conclusioni 24

I processi per i crimini nazifascisti perpetrati in Italia (*P. Rivello*) 25
1. I procedimenti celebrati nei primi mesi della Liberazione 25
2. I Tribunali militari alleati operanti nell'immediato dopoguerra e l'accantonamento del progetto di una "Norimberga italiana", volto alla celebrazione di un grande processo cumulativo 26
3. I processi per stragi nazifasciste celebrati dagli organi giudiziari italiani negli anni '50, '60, '70 e '80 del secolo scorso 28
4. Le possibili cause degli "insabbiamenti" dei procedimenti relativi alle stragi perpetrate nel corso della seconda guerra mondiale 30
5. Il processo Priebke e i procedimenti successivi 33
6. Le principali questioni giuridiche affrontate in detti processi. La manifesta criminosità degli ordini impartiti 35
7. La tematica della rappresaglia 36
8. La competenza in materia dell'Autorità giudiziaria militare 37

L'antisemitismo del XX secolo. L'eredità della Shoah ... tra estremismi ideologici e negazionismo (*A. Zaccaria*) 39
Introduzione 39
Antisemitismo, Shoah e negazionismo. Cenni storici e riflessioni... 43
L'avvento del nazismo 48
Norimberga. Giustizia sostanziale o giustizia formale? 54
Gli estremismi di destra e il fondamentalismo islamico 56
La verità "confutata" dall'inseminazione negazionista 70
La reazione del Diritto Internazionale. Le legislazioni nazionali 78
Conclusioni 84

Lo stupro (*F. Pillitteri, G. La Marca*) 87
Introduzione 87
Le conseguenze psicologiche di uno stupro 90
Quale aiuto psicologico fornire alle vittime? 95
Ma chi sono questi bruti? 96

Il negazionismo e il terreno fertile della società contemporanea (*Roberto De Vita, Marco Della Bruna*) 99
Il negazionismo della Shoah 100
Il dialogo con i negazionisti: una strada senza uscita? 101
Il negazionismo e l'uso dei social media: le *echo chamber* 101
La polarizzazione del pensiero politico: un terreno fertile per idee estreme? 102
Il contrasto al negazionismo e il ruolo della memoria 103

[VOLUME I]

Cronologia della seconda guerra mondiale

APPROFONDIMENTO 1

Dal Trattato di Versailles alla cronologia della seconda guerra mondiale 1

Ebrei, ebraismo e leggi razziali

APPROFONDIMENTO 2

Le leggi razziali 225
Il manifesto degli scienziati razzisti 226
Dichiarazione sulla razza 227
Le leggi antiebraiche in Italia dal 1938 al 1945 228
Provvedimenti e comunicazioni 230
Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in materia di difesa della razza 230
R.D.L. 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana 231
Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici 236
Questioni ebraiche varie - massime 236
Campi di concentramento 241
Scioglimento delle comunità ebraiche 241
A seguire alcune Gazzette Ufficiale dal 1938 al 1944, recanti provvedimenti nei confronti degli ebrei
G.U. del 5 settembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1390. Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. 242
G.U. del 12 settembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1381. Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri. 244
G.U. del 5 ottobre 1938. Regio Decreto n.1531. Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza. 246
G.U. dell'8 ottobre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1539. Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza. 248
G.U. del 25 ottobre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1630. Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. 250
G.U. del 19 novembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1728. Provvedimenti per la difesa della razza italiana. 252
G.U. del 29 novembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1779. Integrazione e coordinamento in un unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana. 256
G.U. del 6 febbraio 1939. Regio Decreto-Legge n. 2111. Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica. 259
G.U. dell'11 febbraio 1939. Regio Decreto-Legge n. 126. Norme ... ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica. 264
G.U. del 13 febbraio 1939. Regio Decreto n. 2154. Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista. 280
G.U. del 10 maggio 1939. Regio Decreto n. 665. Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. 282
G.U. del 27 luglio 1939. Legge n. 1024. Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana. 287
G.U. del 2 agosto 1939. 289
Legge n. 1054. Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. 289
Legge n. 1055. Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. 289
Legge n. 1056. Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. 289
G.U. del 18 ottobre 1940. Legge n. 1403. Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343. 296
G.U. del 31 ottobre 1940. Legge n. 1459. Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. 297
G.U. del 16 gennaio 1941. DM 30 luglio 1940-XVIII. Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica. 300
G.U. del 2 aprile 1941. Comunicato del Ministero delle Corporazioni. Variazione all'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. 303
G.U. del 28 maggio 1942. Legge n. 517. Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo. 305
G.U. del 17 dicembre 1942. Legge n. 1420. Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia. 308
G.U. del 9 febbraio 1944. Regio Decreto-legge n. 25. Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. 314

APPROFONDIMENTO 3

Dai campi di concentramento alla Soluzione finale 317
Nazione e razza 318
La falsità del federalismo 322
Campi di concentramento 325
Dachau (cronologia) 325
Campi di sterminio 327
Auschwitz-Birkenau 328

Le deportazioni 331
Campo di concentramento di Buchenwald 335
Dalla sentenza del processo di Norimberga 335
Omicidi e maltrattamenti della popolazione civile 338
Politica del lavoro schiavista 343
Persecuzione degli ebrei 346
Soluzione finale 348
Camere a gas 349
APPROFONDIMENTO 4
"Destinazione sconosciuta" 353
Destination inconnue 354
Approfondimenti 386
Notte dei lunghi coltelli 386
Leggi di Norimberga 386
Legge sulla cittadinanza tedesca 387
Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco 387
Notte dei cristalli 387
APPROFONDIMENTO 5
Le atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania 389
Il dramma dei prigionieri 390
APPROFONDIMENTO 6
Ebrei e ebraismo 435
Il "Manifesto" degli scienziati razzisti 436
Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938 438
Ebrei ed ebraismo 439
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri 439
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana 439
Gli altri ebrei 439
Immigrazione di ebrei in Etiopia 439
Cattedre di razzismo 440
Alle camicie nere 440
Legislazione razziale 441
La caduta del fascismo 443
Il governo Badoglio 443
La Repubblica Sociale Italiana 443
APPROFONDIMENTO 7
L'ultima seduta del gran consiglio del fascismo nelle carte Federzoni acquisite dall'Archivio Centrale dello Stato 445
APPROFONDIMENTO 8
Gli ebrei nella Repubblica Sociale Italiana 519
L'atteggiamento ambiguo di Mussolini verso gli ebrei 520
APPROFONDIMENTO 9
L'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana 525

LE SUPPLICHE ALLA SAGRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI
APPROFONDIMENTO 10
Suppliche 573

[VOLUME II]

APPROFONDIMENTO 11
Suppliche 795
APPROFONDIMENTO 12
Suppliche 1009
APPROFONDIMENTO 13
Suppliche 1251
APPROFONDIMENTO 14
Suppliche 1509

[VOLUME III]

STRAGI, ECCIDI E RELATIVI PROCESSI
Le Fosse Ardeatine - Roma
APPROFONDIMENTO 15
Sentenza n. 631, del Tribunale Militare Territoriale di Roma, 20.07.1948 1731
APPROFONDIMENTO 16
Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare Territoriale di Roma, 03.05.1948 1757
APPROFONDIMENTO 17
Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 18.06.1948 1761
APPROFONDIMENTO 18
Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 06.07.1948 1763
APPROFONDIMENTO 19
Ricorso presentato dall'imputato Kappler, 02.11.1948 1765
APPROFONDIMENTO 20
Sentenza n. 1714, del Tribunale Supremo Militare di Roma, 25.10.1952 1767
APPROFONDIMENTO 21
Sentenza n. 26 Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, 19.12.1953 1859
APPROFONDIMENTO 22
Istanza del difensore di Kappler, 27.12.1959 1861
APPROFONDIMENTO 23
Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 01.02.1960 1877
APPROFONDIMENTO 24
Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 16.02.1960 1881
APPROFONDIMENTO 25
Sentenza del Tribunale Supremo Militare di Roma, 25.10.1960 1885
APPROFONDIMENTO 26
Istanza del difensore di Kappler, 26.04.1973 1891

APPROFONDIMENTO 27
Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 08.06.1973 1893
APPROFONDIMENTO 28
Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 31.01.1974 1897
APPROFONDIMENTO 29
Istanza di Kappler, 04.04.1974 1901
APPROFONDIMENTO 30
Decreto del Ministero della Difesa, 12.03.1976 1903
APPROFONDIMENTO 31
Ordinanza del Giudice Militare di Sorveglianza, 30.08.1976 1905
APPROFONDIMENTO 32
Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 02.10.1976 1923
APPROFONDIMENTO 33
Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 10.11.1976 1927
APPROFONDIMENTO 34
Ricorso del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 23.11.1976 1933
APPROFONDIMENTO 35
Decreto del Magistrato di Sorveglianza, 09.12.1976 1939
APPROFONDIMENTO 36
Sentenza n° 397 del Tribunale Supremo Militare, 15.12.1976 1943
APPROFONDIMENTO 37
Decreto del Ministero della Difesa, 16.08.1977 1949
APPROFONDIMENTO 38
Ordinanza di Esecuzione della pena, 16.08.1977 1951
APPROFONDIMENTO 39
Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 15.06.1978 1953
APPROFONDIMENTO 40
Sentenza morte del reo, 21.07.1978 1955
APPROFONDIMENTO 41
Ordinanza del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Roma, 07.12.1995 1957
APPROFONDIMENTO 42
Ordinanza Della Corte Militare di Appello di Roma, 29.07.1996 1963
APPROFONDIMENTO 43
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 15.10.1996 1969
APPROFONDIMENTO 44
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 10.02.1997 1973
APPROFONDIMENTO 45
Sentenza del Tribunale Militare di Roma, 22.07.1997 1981
APPROFONDIMENTO 46
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 18.09.1997 2015
APPROFONDIMENTO 47
Ricorso del Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello di Roma, 02.10.1997 2019
APPROFONDIMENTO 48
Atto di Appello del Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, 27.10.1997 2025
APPROFONDIMENTO 49
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 16.02.1998 2031
APPROFONDIMENTO 50
Sentenza della Corte Militare di Appello di Roma, 07.03.1998 2033
APPROFONDIMENTO 51
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 16.11.1998 2093
APPROFONDIMENTO 52
Ordinanza del Tribunale Militare di Sorveglianza di Roma, 03.02.1999 2113
APPROFONDIMENTO 53
Il Processo ad Albert Kesserling 2119
APPROFONDIMENTO 54
Mackensen e Maelzer 2125

Strage di Piazzale Loreto - Milano
APPROFONDIMENTO 55
Saevecke Theodor Emil 2131

Strage della Benedicta - Alessandria
APPROFONDIMENTO 56
Engel Siegfried 2139

Eccidio di Caiazzo
APPROFONDIMENTO 57
Sentenza del Tribunale di Coblenza 2145
APPROFONDIMENTO 58
Provvedimento del Procuratore Militare della Repubblica di Napoli, 28.12.1992 2167
APPROFONDIMENTO 59
Decisione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, 10.03.1993 2171
APPROFONDIMENTO 60
Sentenza della Corte di Assise di S. Maria C.V., 25.10.1994 2175

Strage di Fossopoli - Carpi in Modena
APPROFONDIMENTO 61
Seifert Michael 2201
APPROFONDIMENTO 62
Seifert Michael 2255

APPROFONDIMENTO 63
Seifert Michael 2261

Strage di San'Anna di Stazzema - Lucca
APPROFONDIMENTO 64
Sommer Gerhard, Schöneberg Alfred, Bruss Werner, Schendel Heinrich, Sonntag Ludwig Heinrich, Rauch Georg, Goring Ludwig, Concina Alfred, Gropler Karl, Richter Horst 2269
APPROFONDIMENTO 65
Sentenza del Tribunale Militare di La Spezia, 22.6.2005 2331

[VOLUME IV]

APPROFONDIMENTO 66
Sentenza Corte Militare di Appello 2545
APPROFONDIMENTO 67
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, prima sezione penale, 9.11.2007 2573

Eccidi di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi - Bologna
APPROFONDIMENTO 68
Eccidi di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, in provincia di Bologna 2607
APPROFONDIMENTO 69
Sentenza della Corte Militare di Appello 2653

Salvo D'Acquisto
APPROFONDIMENTO 70
L'omicidio del V.Brig. Salvo D'Acquisto 2787

Il genocidio in Ruanda
APPROFONDIMENTO 71
Il genocidio in Ruanda 2813
APPROFONDIMENTO 72
Il genocidio in Ruanda 2989
Condanna all'ergastolo confermata in appello il 7 luglio 2006 2990
APPROFONDIMENTO 73
Il genocidio in Ruanda 3123
Condanna all'ergastolo confermata in appello l'8 maggio 2012 3124

[VOLUME V]

I crimini nella ex Yugoslavia
APPROFONDIMENTO 74
I crimini di guerra nella ex Yugoslavia 3229
Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Ergastolo del 20 marzo 2019 3230
APPROFONDIMENTO 75
I crimini di guerra nella ex Yugoslavia 3615
Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Ergastolo, 8 giugno 2021 3616

Norme e Codici
APPROFONDIMENTO 76
Codici Penali Militari di Pace e di Guerra 3983
APPROFONDIMENTO 77
Costituzione del Tribunale Militare Internazionale 4103

[VOLUME VI]

APPROFONDIMENTO 78
Sentenza del Tribunale Militare Internazionale per il processo ai grandi criminali di guerra tedeschi 4109
APPROFONDIMENTO 79
Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (1994) 4217
APPROFONDIMENTO 80
Statuto del Tribunale Internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991 (1993) 4225
APPROFONDIMENTO 81 4233
Il Trattato di Versailles 28 giugno 1919 4233

APPROFONDIMENTO I

Cronologia della seconda guerra mondiale

Dal Trattato di Versailles alla cronologia della seconda guerra mondiale

1919 23 marzo Fondazione dei Fasci italiani da combattimento a Milano.

28 giugno La Germania firma il trattato di Versailles:
Il Trattato di Versailles, sottoposto ai Tedeschi per la firma il 7 maggio 1919, obbligava la Germania a cedere territori al Belgio (Eupen-Malmödy), alla Cecoslovacchia (il Distretto di Hultschin) e alla Polonia (Pozna, la Prussia occidentale e la Slesia Superiore). L'Alsazia e la Lorena, che nel 1871, dopo la guerra Franco-Prussiana, erano state annesse alla Germania, tornavano alla Francia. Tutte le colonie tedesche diventavano Mandati sotto il controllo della Lega delle Nazioni, mentre Danzica, la cui popolazione contava un gran numero di cittadini di etnia tedesca, veniva dichiarata Città Libera. Il Trattato imponeva anche la demilitarizzazione e occupazione della Renania, nonché la creazione di uno statuto speciale per la regione della Saar, sotto il controllo della Francia. Il futuro di zone come lo Schleswig settentrionale, sul confine danese, e parte della Slesia Superiore doveva essere invece deciso tramite plebiscito.
La parte più umiliante per la Germania sconfitta fu probabilmente costituita dall'Articolo 231, conosciuto come "clausola di colpevolezza", che obbligava la nazione tedesca ad assumersi la totale responsabilità dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Di conseguenza, la Germania diventava anche responsabile di tutti i danni materiali causati dal conflitto, per i quali George Clemenceau, il primo ministro francese, insistette in modo particolare che si stabilissero enormi somme di risarcimento. Nonostante fosse evidente che la Germania molto probabilmente non sarebbe stata in grado di pagare un debito tanto imponente, Clemenceau e i Francesi temevano ancora una rapida ripresa della nazione tedesca e un'altra guerra contro la Francia. Di conseguenza, i Francesi cercarono di creare con il trattato un sistema che limitasse la possibilità per la Germania di riguadagnare la supremazia economica e di riarmarsi.
L'esercito tedesco venne limitato a 100.000 unità e il servizio di leva fu eliminato. Il trattato, inoltre, limitò la dotazione della Marina Militare a navi di non più di 10.000 tonnellate, con l'ulteriore proibizione di acquisire o mantenere una flotta di sottomarini. Inoltre, la Germania non poteva creare, all'interno dell'esercito, un settore aeronautico. Ai Tedeschi fu poi richiesto di processare il Kaiser e altri leader considerati responsabili delle politiche di aggressione che avevano dato inizio al conflitto; il processo di Lipsia, condotto in assenza del Kaiser o di altri capi di governo tedeschi, terminò per la maggior parte con l'assoluzione degli imputati e venne generalmente considerato, anche in Germania, una farsa.

19 novembre Il Senato degli Stati Uniti si rifiuta di ratificare il trattato di Versailles.

1920 1° aprile Partito nazionalsocialista dei lavoratori, con un programma elaborato da Hitler, diventa Partito nazista.

25 aprile La Polonia invade la Russia.

15 novembre A Ginevra si tiene la prima sessione della Società delle Nazioni con la partecipazione di 42 Paesi. L'Organizzazione internazionale nasce con lo scopo di garantire il mantenimento della pace nel mondo ed evitare il ripetersi degli orrori della Grande guerra.

1921 18 marzo Russia e Polonia firmano il trattato di Riga, che concede alla seconda la maggior parte dei territori conquistati nel 1920.

	15 maggio	I fascisti vincono 35 seggi alle elezioni.
1922	16 aprile	Germania e Russia firmano il tratto di Rapallo, che consente alla prima di costruire fabbriche d'armi in URSS.
	28 ottobre	30.000 "camice nere" marciano a Milano e a Roma. *L'obiettivo della marcia, capeggiata dai triumviri Balbo, Bianchi, De Bono e De Vecchi, era estromettere l'allora capo del governo Luigi Facta e forzare la mano al re Vittorio Emanuele III per indurlo a consegnare il Paese nelle mani di Mussolini, incaricandolo di formare un nuovo governo. La marcia iniziò il 26 ottobre, con Perugia come quartiere generale dell'iniziativa. Da qui i quadrumviri nominati qualche giorno prima da Mussolini coordinavano le operazioni. Il 27 ottobre circa ventimila camicie nere partirono da Santa Marinella, Tivoli, Monterotondo e dal Volturno e, requisendo convogli ferroviari, si diressero verso la capitale, difesa da 28.400 soldati.* *Alle 6 del mattino del 28 ottobre il governo dichiarò lo stato d'assedio, ma il re (alle 8 e 30) si rifiutò di controfirmarlo e Luigi Facta si dimise: il Paese era senza governo (e fuori controllo). Mentre le camicie nere entravano nella capitale, minacciando di occupare i ministeri, Mussolini fu convocato dal re. Giungerà a Roma il 30 ottobre e solo allora il re gli conferirà ufficialmente l'incarico di formare un nuovo governo di coalizione*.
	30 ottobre	Mussolini viene invitato da Vittorio Emanuele III a formare il nuovo governo.
1923	11 gennaio	Truppe francesi iniziano l'occupazione della Ruhr, in seguito ai mancati pagamenti dei danni di guerra da parte della Germania e belghe.
	9 novembre	Nella sua veste di presidente del neonato Partito nazista, Hitler tenta senza successo un colpo di stato armato a Monaco.
1925	1° dicembre	Con il patto di Locarno, firmato da Germania, Inghilterra, Francia, Belgio e Italia, conferma i confini occidentali della Germania con Francia e Belgio secondo quanto stabilito nel tratto di Versailles.
1926	10 settembre	La Germania entra nella Società delle Nazioni.
1928	27 agosto	Viene firmato il patto Kelleggo-Briand, che ripudia la guerra come sistema come risolutore dei conflitti internazionali, viene sottoscritto da quasi tutte le nazioni del mondo.
1929	29 ottobre	Crollo del mercato azionario americano di Wall Stret, inizia la Depressione. Il 29 ottobre 1929 è una data tragicamente famosa nella storia del Ventesimo secolo: il crollo alla Borsa di Wall Street apre la strada alla "grande depressione" negli Stati Uniti. La crisi finanziaria non tardò molto a sconvolgere l'economia mondiale e provocò povertà, disoccupazione e gravi ripercussioni nel corso di buona parte degli anni Trenta. La crisi nella New York Stock Exchange comincia in realtà il 24 ottobre, il "giovedì nero", ma il crollo definitivo arriva il martedì seguente e mette drammaticamente fine ad anni di boom azionario e di sviluppo economico.

1930	22 aprile	Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone firmano il trattato navale di Londra, che stabilisce limiti allo sviluppo delle rispettive marine militari.
	14 settembre	Il Partito nazista conquista 107 seggi nel Reichstag, anche a causa della crescente disoccupazione che interessa oltre 3 milioni di persone.
1931	18 settembre	Incidente di Mukden: inizia la campagna giapponese per la conquista della Manciuria, terminata con la presa di Harbin, nel febbraio 1932.
1932	13 marzo	Nelle elezioni presidenziali Hitler arriva secondo dopo Hindenburg, ottenendo il 30% dei voti.
	31 luglio	Nelle elezioni nazionali i nazisti ottengono 230 seggi su 609, ma Hitler si rifiuta di prendere parte a un governo di coalizione.
1933	30 gennaio	Il presidente Hindenburg nomina Hitler cancelliere.
	5 marzo	I nazisti si assicurano il 44% dei voti.
	23 marzo	Hitler assume pieni poteri dittatoriali.
	14 ottobre	La Germania esce dalla Società delle Nazioni.
1934	1° ottobre	Hitler ordina la creazione della Lutwaffe e il rafforzamento di esercito e marina.
	30 dicembre	Preparativi di Mussolini per l'attacco all'Abissinia.
	2 agosto	Hitler unisce le cariche di presidente e cancelliere e diventa Fűhrer e Comandante supremo delle forze armate.
1935	7 marzo	La Saar viene restituita alla Germania.
	2 maggio	Franca e URSS firmano un patto di reciproca assistenza
	15 settembre	Leggi di Norimberga: sono l'insieme di tre leggi al Reichstag dal Partito Nazionalsocialista, convocato a Norimberga in occasione del 7° raduno. Le stesse comprendevano la "legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco", la "legge sulla cittadinanza del Reich" e la "legge sulla bandiera del Reich", promulgata anch'essa in quella data e inclusa nella definizione delle "leggi di Norimberga", anche se orientamenti dell'epoca tendevano a non comprenderla. Tutte e tre le leggi vennero pubblicate sul *Reichsgesetzblatt*, Parte I Nr. 100, il 16 settembre del 1935 con la postilla "in occasione del raduno della libertà" (*am Reichsparteitag der Freiheit*); furono abrogate il 20 settembre 1945 dalla Legge n. 1 della Commissione alleata di controllo.
	18 settembre	L'URSS entra nella Società delle Nazioni.
	3 ottobre	L'Italia invade l'Abissinia.
1936	7 marzo	La Germania rioccupa la Renania.
	23 marzo	Vene firmato il patto di Roma da Italia, Austria e Ungheria.

	9 maggio	L'Italia proclama l'annessione dell'Abissinia.
	18 giugno	Ha inizio la guerra civile spagnola tra i repubblicani e i nazionalisti guidati Francisco Franco.
	1° novembre	Mussolini e Hitler proclamano l'asse Roma-Berlino.
	18 novembre	Germania e Italia riconoscono il regime di Franco in Spagna.
	25 novembre	La Germania firma il patto Anticomintern con il Giappone. *Il Patto anticomintern fu un trattato di alleanza politica, diretto contro l'Unione Sovietica, concluso il 25 novembre 1936 a Berlino tra il governo del Terzo Reich tedesco e quello dell'Impero giapponese, cui si aggiunsero, successivamente, l'Italia ed altri Paesi.*
1937	8 febbraio	Nella Spagna meridionale le forze nazionaliste di Franco conquistano Malaga.
	26 aprile	Le forze dell'Asse bombardano la città basca di Guernica, in Spagna.
	26 novembre	L'Italia aderisce al patto Anticomintern.
1938	12 marzo	L'esercito tedesco marcia in Austria dove viene proclamata l'*Anscluss.*
	23 aprile	In Cecoslovacchia i tedeschi dei Sudeti reclamano la piena autonomia.
	29 settembre	Viene firmato il patto di Monaco dall'Inghilterra, Francia, e Italia, che consente alla Germania di annettersi i Sudeti. *GERMANIA, il Regno Unito, la Francia e l'Italia, tenuto conto dell'accordo già concluso in linea di principio per la cessione alla Germania del territorio tedesco dei Sudeti, hanno convenuto i seguenti termini e condizioni che disciplinano detta cessione e le misure che ne conseguono, e con tale accordo si ritengono responsabili delle misure necessarie per assicurarne l'esecuzione:* ***(1)** L'evacuazione inizierà il 1° ottobre.* ***(2)** Il Regno Unito, la Francia e l'Italia convengono che l'evacuazione del territorio sarà completata entro il 10 ottobre, senza che siano stati distrutti gli impianti esistenti, e che il governo cecoslovacco sarà ritenuto responsabile dell'esecuzione dell'evacuazione senza danni a detti impianti.* ***(3)** Le condizioni che disciplinano l'evacuazione saranno stabilite in dettaglio da una commissione internazionale composta da rappresentanti della Germania, del Regno Unito, della Francia, dell'Italia e della Cecoslovacchia.* ***(4)** L'occupazione graduale del territorio a maggioranza tedesca da parte delle truppe tedesche inizierà il 1° ottobre. I quattro territori segnati sulla mappa allegata saranno occupati dalle truppe tedesche nel seguente ordine:* *Il territorio contrassegnato con il n. I il 1° e il 2 ottobre; il territorio contrassegnato con il n. II il 2 e il 3 ottobre; il territorio contrassegnato con il n. III il 3, 4 e 5 ottobre; il territorio contrassegnato con il n. IV il 6 e il 7 ottobre. Il restante territorio di carattere prevalentemente tedesco sarà immediatamente accertato dalla suddetta commissione internazionale e sarà occupato dalle truppe tedesche entro il 10 ottobre.*

(5) *La commissione internazionale di cui al paragrafo 3 determinerà i territori in cui si terrà un plebiscito. Questi territori saranno occupati da organismi internazionali fino al completamento del plebiscito. La stessa commissione fisserà le condizioni in cui si terrà il plebiscito, prendendo come base le condizioni del plebiscito della Saar. La commissione fisserà anche una data, non oltre la fine di novembre, in cui si terrà il plebiscito.*
(6) *La determinazione definitiva delle frontiere sarà effettuata dalla commissione internazionale. La commissione avrà anche il diritto di raccomandare alle quattro Potenze, Germania, Regno Unito, Francia e Italia, in alcuni casi eccezionali, piccole modificazioni nella determinazione strettamente etnografica delle zone che dovranno essere trasferite senza plebiscito.*
(7) *Vi sarà un diritto di opzione in entrata e in uscita dai territori trasferiti, l'opzione dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data del presente accordo. Una commissione tedesco-cecoslovacca determinerà i dettagli dell'opzione, esaminerà i mezzi per facilitare il trasferimento della popolazione e risolverà le questioni di principio derivanti da tale trasferimento.*
(8) *Il governo cecoslovacco libererà, entro un periodo di quattro settimane dalla data del presente accordo, tutti i tedeschi dei Sudeti che desiderano essere liberati, e il governo cecoslovacco rilascerà entro lo stesso termine i prigionieri tedeschi dei Sudeti che stanno scontando pene detentive per reati politici.*
Monaco di Baviera, 29 settembre 1938.
*ADOLF HITLER, NEVILLE CHAMBERLAIN, EDOUARD DALADIER, BENITO MU*SSOLINI.

1939

27 gennaio Francia e Inghilterra riconoscono il governo di Franco.

15 marzo I tedeschi iniziano l'occupazione del resto della Cecoslovacchia.

21 marzo Hitler reclama la restituzione di Danzica da parte della Polonia.

23 marzo Nazisti e sovietici firmano un patto riguardante la spartizione della Polonia.

23 marzo I tedeschi occupano Memel in Lituania.

7 aprile L'Italia invade l'Albania.

22 maggio L'Italia e la Germania firmano il patto D'Acciaio.
Nella cancelleria del Reich, a Berlino, i ministri degli esteri, Joachim Von Ribbentropp e Galeazzo Ciano, firmano il "patto d'acciaio" fra la Germania nazista e l'Italia fascista. Il patto impegna le due potenze dell'Asse a darsi reciproco aiuto, politico, diplomatico e anche militare -in caso di conflitto- nella difesa dei rispettivi "interessi vitali". Il patto obbliga anche i due Paesi a non firmare eventuali trattati di pace separatamente. La durata del trattato è inizialmente fissata in dieci anni. Il patto d'acciaio rappresenta un'importante premessa diplomatica per l'attacco alla Polonia del 1° settembre 1939 e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale.

23 agosto La Germania e l'URSS firmano il patto di non aggressione.
Il Governo del Reich tedesco e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, desiderosi di rafforzare la causa della pace tra la

Germania e l'U.R.S.S. e di partire dalle disposizioni fondamentali dell'accordo di neutralità concluso nell'aprile 1926 tra la Germania e l'U.R.S.S., hanno raggiunto il seguente accordo:

ARTICOLO I

Entrambe le Alte Parti contraenti si obbligano a desistere da ogni atto di violenza, da ogni azione aggressiva e da ogni attacco reciproco, sia individualmente che congiuntamente con altre potenze.

ARTICOLO II

Se una delle Alte Parti contraenti dovesse essere oggetto di un'azione belligerante da parte di una terza potenza, l'altra Alta Parte contraente non presterà in alcun modo il suo appoggio a questa terza potenza.

ARTICOLO III

I Governi delle due Alte Parti contraenti manterranno in futuro contatti continui l'uno con l'altro a scopo di consultazione, al fine di scambiarsi informazioni sui problemi che riguardano i loro interessi comuni.

ARTICOLO IV

Nessuna delle due Alte Parti contraenti parteciperà ad alcun raggruppamento di poteri che sia direttamente o indirettamente diretto contro l'altra Parte.

ARTICOLO V

In caso di controversie o conflitti tra le Alte Parti contraenti su problemi di una specie o dell'altra, entrambe le Parti risolveranno tali controversie o conflitti esclusivamente mediante scambi amichevoli di opinioni o, se necessario, mediante l'istituzione di commissioni arbitrali.

ARTICOLO VI

Il presente trattato è concluso per un periodo di dieci anni, con la disposizione che, nella misura in cui una delle Alte Parti contraenti non lo denunci un anno prima della scadenza di questo periodo, la validità del presente trattato sarà automaticamente prorogata per altri cinque anni.

ARTICOLO VI

Il presente trattato sarà ratificato nel più breve tempo possibile. Le ratifiche saranno scambiate a Berlino. L'accordo entra in vigore non appena firmato.

Fatto in duplice copia, in tedesco e in russo.

MOSCA, 23 agosto 1939.

Per il governo del Reich tedesco:

V. RIBBENTROP

Con pieni poteri del Governo dell'U.R.S.S.:

V. MOLOTOV

25 agosto L'Inghilterra firma il patto di reciproca assistenza con la Polonia.

1° settembre La Germania invade la Polonia. Ha inizio la seconda guerra mondiale. Intorno alle 4:48 la corazzata tedesca *Schleswig-Holstein*, ancorata nel porto di Danzica, apre il fuoco sulla vicina stazione navale polacca di Westerplatte: è l'inizio della seconda guerra mondiale. Allo stesso tempo la *Luftwaffe* attacca diversi obiettivi in Polonia, tra cui Wieluń, la prima città nella guerra che verrà bombardata a tappeto dai tedeschi. Poco prima delle 6:00, l'esercito tedesco passa il confine polacco in gran numero da nord e da sud, insieme alle unità della Slovacchia. Nello stesso giorno, la Città Libera di Danzica viene annessa dalla Germania. Dopo due giorni di combattimenti il "corridoio polacco" venne isolato e il 5 settembre il Gruppo d'armate SUD sfonda le linee delle Poznan e Lodz al centro del fronte.

Proclama di Adolf Hitler, Cancelliere del Reich, all'esercito tedesco, 1° settembre 1939.

Lo Stato polacco ha rifiutato la soluzione pacifica delle relazioni da me auspicate e ha fatto appello alle armi. I tedeschi in Polonia sono perseguitati con terrore sanguinario e cacciati dalle loro case. Una serie di violazioni della frontiera, intollerabili per una grande potenza, dimostrano che la Polonia non è più disposta a rispettare la frontiera del Reich.

Per porre fine a questa follia, d'ora in poi non ho altra scelta che rispondere alla forza con la forza. L'esercito tedesco combatterà la battaglia per l'onore e i diritti vitali della rinata Germania con dura determinazione. Mi aspetto che ogni soldato, memore delle grandi tradizioni dell'eterna milizia tedesca, rimanga sempre cosciente di essere un rappresentante della Grande Germania nazionalsocialista. Viva il nostro popolo e il nostro Reich!

Discorso di Adolf Hitler, Cancelliere del Reich, davanti al Reichstag, 1° settembre 1939.

Da mesi soffriamo sotto la tortura di un problema creato dal diktat di Versailles, un problema che si è aggravato fino a diventare intollerabile per noi. Danzica era ed è una città tedesca. Il Corridoio era ed è tedesco. Entrambi questi territori devono il loro sviluppo culturale esclusivamente al popolo tedesco. Danzica è stata separata da noi, il Corridoio è stato annesso alla Polonia. Come in altri territori tedeschi dell'Est, tutte le minoranze tedesche che vivono lì sono state maltrattate nel modo più angosciante. Più di 1.000.000 di persone di sangue tedesco dovettero durante gli anni 1919-1920 lasciare la loro patria.

Come sempre, ho cercato di ottenere, con il metodo pacifico delle proposte di revisione, una modifica di questa posizione intollerabile. È una menzogna quando il mondo esterno dice che abbiamo cercato di portare a termine le nostre revisioni solo con la pressione. Quindici anni prima che il Partito Nazionalsocialista salisse al potere, c'era l'opportunità di effettuare queste revisioni attraverso accordi pacifici e intese. Di mia iniziativa ho presentato, non una, ma più volte, proposte per la revisione di condizioni intollerabili. Tutte queste proposte, come sapete, sono state respinte: proposte per la limitazione degli armamenti e persino, se necessario, per il disarmo, proposte per la limitazione della guerra, proposte per l'eliminazione di alcuni metodi di guerra moderna. Conoscete le proposte che ho fatto per soddisfare la necessità di ripristinare la sovranità tedesca sui territori tedeschi. Voi conoscete gli infiniti tentativi che ho fatto per chiarire pacificamente e comprendere il problema dell'Austria, e più tardi del problema dei Sudeti, della Boemia e della Moravia. Fu tutto inutile.

È impossibile pretendere che una posizione impossibile venga chiarita da una revisione pacifica e allo stesso tempo respingere costantemente una revisione pacifica. Non si può nemmeno dire che chi si impegna a fare queste revisioni per se stesso trasgredisce una legge, poiché il diktat di Versailles non è legge per noi. Ci è stata espulsa una firma con le pistole puntate alla tempia e con la minaccia della fame per milioni di persone. E poi questo documento, con la nostra firma, ottenuta con la forza, fu proclamato come legge solenne.

Allo stesso modo, ho anche cercato di risolvere il problema di Danzica, del corridoio, ecc., proponendo una discussione pacifica. Che i problemi dovessero essere risolti era chiaro. È del tutto comprensibile per noi che il momento in cui il problema doveva essere risolto abbia avuto scarso in-

teresse per le potenze occidentali. Ma quel tempo non ci è indifferente. Inoltre, non era e non poteva essere una questione di indifferenza per coloro che soffrono di più.
Nei miei colloqui con gli uomini di Stato polacchi ho discusso le idee che voi riconoscete dal mio ultimo discorso al Reichstag. Nessuno può dire che si tratti di una procedura inammissibile a causa di pressioni indebite. Alla fine, naturalmente, ho formulato le proposte tedesche e devo ripetere ancora una volta che non c'è nulla di più modesto e leale di queste proposte. Vorrei dirlo al mondo. Io solo ero in grado di fare una simile proposta, perché so benissimo che così facendo mi sono messo in opposizione a milioni di tedeschi. Queste proposte sono state respinte. Non solo si rispose loro prima con la mobilitazione, ma con l'aumento del terrore e della pressione contro i nostri compatrioti tedeschi e con un lento strangolamento della Città Libera di Danzica, economicamente, politicamente e, nelle ultime settimane, con mezzi militari e di trasporto.
La Polonia ha diretto i suoi attacchi contro la Città Libera di Danzica. Inoltre, la Polonia non era disposta a risolvere la questione del Corridoio in modo ragionevole ed equo per entrambe le parti, e non pensava di mantenere i suoi obblighi nei confronti delle minoranze.
Devo qui dire qualcosa in modo definitivo; La Germania ha rispettato tali obblighi; le minoranze che vivono in Germania non sono perseguitate. Nessun francese può alzarsi in piedi e dire che un francese che vive nel territorio della Saar è oppresso, torturato o privato dei suoi diritti. Nessuno può dirlo.
Per quattro mesi ho seguito con calma gli sviluppi, anche se non ho mai smesso di dare avvertimenti. Negli ultimi giorni ho aumentato questi avvertimenti. Tre settimane fa ho informato l'ambasciatore polacco che se la Polonia avesse continuato a inviare a Danzica note sotto forma di ultimata, e se da parte polacca non si fosse posto fine alle misure doganali destinate a rovinare il commercio di Danzica, allora il Reich non poteva rimanere inattivo. Non ho lasciato dubbi sul fatto che coloro che volessero paragonare la Germania di oggi con la Germania di un tempo si sarebbero ingannati.
Si tentò di giustificare l'oppressione dei tedeschi sostenendo che avevano commesso atti di provocazione. Non so in che cosa consistano queste provocazioni da parte di donne e bambini, se essi stessi vengono maltrattati, in alcuni casi uccisi. Una cosa so che è che nessuna grande Potenza può stare a lungo a guardare passivamente tali eventi.
Ho fatto un ultimo sforzo per accettare una proposta di mediazione da parte del governo britannico. Hanno proposto non di portare avanti i negoziati, ma piuttosto che la Polonia e la Germania entrino in contatto diretto e proseguano ancora una volta i negoziati.
Devo dichiarare che ho accettato questa proposta e ho elaborato una base per questi negoziati che vi sono noti. Per due giorni interi rimasi nel mio governo e aspettai di vedere se fosse conveniente per il governo polacco inviare un plenipotenziario o meno. Ieri sera non ci hanno inviato un plenipotenziario, ma ci hanno informato tramite il loro ambasciatore che stavano ancora valutando se e in che misura fossero in grado di esaminare le proposte britanniche. Il governo polacco ha anche detto che avrebbe informato la Gran Bretagna della sua decisione.
Signori deputati, se il governo tedesco e il suo leader sopportassero pazientemente un simile trattamento, la Germania meriterebbe solo di scomparire dalla scena politica. Ma vengo giudicato a torto se il mio amore per la pace e la mia pazienza vengono scambiati per debolezza o addirittura

codardia. Pertanto, ieri sera ho deciso e informato il governo britannico che, in queste circostanze, non riesco più a trovare alcuna disponibilità da parte del governo polacco a condurre negoziati seri con noi.
Queste proposte di mediazione sono fallite perché nel frattempo è arrivata come risposta l'improvvisa mobilitazione generale polacca, seguita da altre atrocità polacche. Questi si sono ripetuti di nuovo ieri sera. Recentemente in una sola notte si sono verificati ben ventuno incidenti di frontiera: la scorsa notte ce ne sono stati quattordici, di cui tre abbastanza gravi. Ho quindi deciso di parlare alla Polonia nella stessa lingua che la Polonia ha usato nei mesi passati nei nostri confronti. Questo atteggiamento da parte del Reich non cambierà.
Gli altri Stati europei comprendono in parte il nostro atteggiamento. Vorrei qui soprattutto ringraziare l'Italia, che ci ha sempre sostenuto, ma capirete che per la continuazione di questa lotta non intendiamo appellarci all'aiuto straniero. Svolgeremo noi stessi questo compito. Gli Stati neutrali ci hanno assicurato la loro neutralità, così come noi l'avevamo già garantita a loro.
Quando gli statisti occidentali dichiarano che ciò riguarda i loro interessi, non posso che rammaricarmi di tale dichiarazione. Non può farmi esitare nemmeno per un attimo a compiere il mio dovere. Cosa si vuole di più? Ho solennemente assicurato loro, e lo ripeto, che non chiediamo nulla a questi Stati occidentali e non chiederemo mai nulla. Ho dichiarato che la frontiera tra la Francia e la Germania è definitiva. Ho ripetutamente offerto amicizia e, se necessario, la più stretta cooperazione alla Gran Bretagna, ma questa non può essere offerta da una sola parte. Deve trovare una risposta dall'altra parte. La Germania non ha interessi in Occidente, e il nostro muro occidentale è per sempre la frontiera del Reich a Ovest. Inoltre, non abbiamo obiettivi di alcun tipo per il futuro. Con questa assicurazione siamo solennemente seri, e fintanto che gli altri non violeranno la loro neutralità, ci prenderemo parimenti ogni cura per rispettarla.
Sono lieto, in particolare, di potervi raccontare un avvenimento. Voi sapete che la Russia e la Germania sono governate da due dottrine diverse. C'era solo una questione che doveva essere chiarita. La Germania non ha alcuna intenzione di esportare la sua dottrina. Dato che la Russia sovietica non ha alcuna intenzione di esportare la sua dottrina in Germania. Non vedo più alcun motivo per cui dovremmo ancora opporci l'uno all'altro. Da entrambe le parti siamo chiari su questo punto. Qualsiasi lotta tra i nostri popoli sarebbe solo di vantaggio per gli altri. Abbiamo quindi deciso di concludere un patto che escluda per sempre qualsiasi uso della violenza tra di noi. Ci impone l'obbligo di consultarci su alcune questioni europee. Essa ci rende possibile la cooperazione economica e, soprattutto, assicura che le forze di questi due potenti Stati non siano sprecate l'una contro l'altra. Ogni tentativo dell'Occidente di portare un cambiamento in questo senso fallirà.
Al tempo stesso, vorrei dichiarare che questa decisione politica rappresenta un enorme passo avanti per il futuro, e che è una decisione definitiva. La Russia e la Germania hanno combattuto l'una contro l'altra nella guerra mondiale. Questo accadrà e non accadrà una seconda volta. Anche a Mosca questo patto è stato salutato esattamente come lo salutate voi. Non posso che approvare parola per parola il discorso del commissario russo per gli affari esteri Molotov.
Sono determinato a risolvere (1) la questione di Danzica; (2) la questione del corridoio; e (3) fare in modo che si apporti un cambiamento

nelle relazioni tra Germania e Polonia che garantisca una coesistenza pacifica. A questo proposito sono deciso a continuare a lottare fino a quando l'attuale governo polacco non sarà disposto a continuare a realizzare questo cambiamento o fino a quando un altro governo polacco non sarà pronto a farlo. Sono deciso a togliere dalle frontiere tedesche l'elemento dell'incertezza, l'atmosfera perenne di condizioni che assomigliano alla guerra civile. Farò in modo che in Oriente ci sia, alla frontiera, una pace esattamente simile a quella delle nostre altre frontiere.

In questo prenderò le misure necessarie per fare in modo che non contraddicano le proposte che ho già fatto conoscere al resto del mondo nel Reichstag stesso, vale a dire, non farò la guerra contro le donne e i bambini. Ho ordinato alla mia aviazione di limitarsi agli attacchi contro obiettivi militari. Se, tuttavia, il nemico crede di poter formare quella carta bianca dalla sua parte per combattere con gli altri metodi, riceverà una risposta che lo priverà dell'udito e della vista.

Questa notte per la prima volta i soldati regolari polacchi hanno sparato sul nostro territorio. Dalle 5.45 del mattino abbiamo risposto al fuoco, e d'ora in poi le bombe saranno accolte dalle bombe. Chi combatte con il gas velenoso sarà combattuto con il gas velenoso. Chiunque si allontani dalle regole della guerra umana può solo aspettarsi che noi facciamo lo stesso. Continuerò questa lotta, non importa contro chi, fino a quando la sicurezza del Reich e i suoi diritti non saranno garantiti.

Da sei anni mi occupo della costruzione delle difese tedesche. In questo lasso di tempo sono stati spesi più di 90 milioni per la costituzione di queste forze di difesa. Ora sono i meglio attrezzati e sono soprattutto paragonabili a quelli che erano nel 1914. La mia fiducia in loro è incrollabile. Quando ho chiamato a raccolta queste forze e ora chiedo sacrifici al popolo tedesco e, se necessario, ogni sacrificio, allora ho il diritto di farlo, perché anch'io oggi sono assolutamente pronto, proprio come lo eravamo in passato, a fare ogni sacrificio possibile.

Non chiedo a nessun tedesco più di quanto io stesso sia stato pronto a fare in quattro anni. Non ci saranno difficoltà per i tedeschi alle quali io stesso non mi sottometterò. Tutta la mia vita appartiene ormai più che mai al mio popolo. D'ora in poi sono solo il primo soldato del Reich tedesco. Ho una volta Di più indossai quel mantello che mi era più sacro e caro. Non lo toglierò di nuovo fino a quando la vittoria non sarà assicurata, altrimenti non sopravviverò al risultato.

Se dovesse succedermi qualcosa nella lotta, il mio primo successore è il compagno di partito Goring; se dovesse succedere qualcosa al compagno di partito Goring, il mio prossimo successore è il compagno di partito Hess. A quel punto avreste l'obbligo di dare loro, come Führer, la stessa cieca lealtà e obbedienza che avete dato a me. Se dovesse succedere qualcosa al compagno di partito Hess, allora per legge sarà convocato il Senato, che sceglierà al suo interno il successore più degno, vale a dire il più coraggioso.

Come nazionalsocialista e come soldato tedesco, mi accingo a questa lotta con cuore forte. Tutta la mia vita non è stata altro che una lunga lotta per il mio popolo, per la sua restaurazione e per la Germania. C'era una sola parola d'ordine per quella lotta: fede in questo popolo. Una parola che non ho mai imparato: arrendersi.

Tuttavia, se qualcuno pensa che ci troviamo di fronte a un momento difficile, gli pregherei di ricordare che una volta un re prussiano, con uno Stato ridicolmente piccolo, si oppose a una coalizione più forte, e alla fine in tre guerre ne uscì vittorioso perché quello Stato aveva quel cuore forte di cui abbiamo bisogno in questi tempi. Vorrei quindi assicurare a tutto il

mondo che un novembre 1918 non si ripeterà mai più nella storia tedesca. Così come io stesso sono pronto in qualsiasi momento a mettere in gioco la mia vita - chiunque può prenderla per il mio popolo e per la Germania - così chiedo lo stesso a tutti gli altri.
Chiunque, tuttavia, pensi di potersi opporre a questo comando nazionale, sia direttamente che indirettamente, cadrà. Non abbiamo nulla a che fare con i traditori. Siamo tutti fedeli al nostro vecchio principio. Non è affatto importante che noi stessi viviamo, ma è essenziale che il nostro popolo viva, che la Germania viva. Il sacrificio che ci viene richiesto non è più grande del sacrificio che molte generazioni hanno fatto. Se formiamo una comunità strettamente legata dai voti, pronta a tutto, decisa a non arrendersi mai, allora la nostra volontà dominerà ogni avversità e difficoltà. E vorrei concludere con la dichiarazione che feci una volta quando iniziai la lotta per il potere nel Reich. Allora dissi: "Se la nostra volontà è così forte che no le difficoltà e le sofferenze possono sottometterlo, allora la nostra volontà e la nostra potenza tedesca prevarranno".

Discorso di Neville Chamberlain - 1° settembre 1939

Discorso di Neville Chamberlain, Primo Ministro, alla Camera dei Comuni, 1° settembre 1939.
Non mi propongo di dire molte parole stasera. È giunto il momento in cui è necessaria l'azione piuttosto che la parola. Diciotto mesi fa, in quest'Aula, ho pregato che non mi venisse la responsabilità di chiedere a questo paese di accettare il terribile arbitrato della guerra. Temo di non essere in grado di sottrarmi a questa responsabilità. Ma, in ogni caso, non posso desiderare condizioni in cui un tale fardello ricada su di me, in cui mi senta più chiaro di quanto non lo sia oggi su dove si trova il mio dovere. Nessuno può dire che il governo avrebbe potuto fare di più per cercare di mantenere aperta la strada a una soluzione onorevole ed equa della controversia tra la Germania e la Polonia. Né abbiamo trascurato alcun mezzo per far capire chiaramente al governo tedesco che, se avesse insistito per usare di nuovo la forza nel modo in cui l'aveva usata in passato, eravamo decisi a opporci a loro con la forza. Ora che tutti i documenti pertinenti sono stati resi pubblici, ci troveremo di fronte alla sbarra della storia, sapendo che la responsabilità di questa terribile catastrofe ricade sulle spalle di un uomo, il Cancelliere tedesco, che non ha esitato a far precipitare il mondo nella miseria per servire le proprie insensate ambizioni.
Desidero ringraziare l'Assemblea per la pazienza dimostrata in due recenti occasioni, non chiedendomi informazioni che, a loro avviso, non potevo dare. I negoziati erano ancora in corso. Tutta la corrispondenza con il governo tedesco è stata redatta sotto forma di Libro bianco. Temo che, a causa di problemi meccanici, ne siano ancora disponibili solo poche copie, ma mi risulta che arriveranno a staffetta durante la seduta dell'Assemblea. Non credo sia necessario che io mi riferisca ora in dettaglio a questi documenti, che sono già storia passata. Essi Chiariamo perfettamente che il nostro obiettivo è stato quello di cercare di far discutere la controversia polacco-tedesca tra i due paesi stessi in termini di parità, in modo che la soluzione sia una soluzione che salvaguardi l'indipendenza della Polonia e la cui debita osservanza sia assicurata da garanzie internazionali. C'è solo un passaggio di una recente comunicazione, datata 30 agosto, che vorrei citare, perché dimostra con quanta facilità si sarebbe potuto evitare lo scontro finale se il governo tedesco avesse avuto la minima volontà di giungere ad una soluzione pacifica. In questo documento abbiamo detto: "Il Governo di Sua Maestà riconosce pienamente la necessità di rapidi-

tà nell'avvio delle discussioni e condivide le apprensioni del Cancelliere derivanti dalla vicinanza di due eserciti mobilitati che si trovano faccia a faccia. Di conseguenza, essi sollecitano vivamente entrambe le parti a impegnarsi affinché durante i negoziati non si verifichino movimenti militari aggressivi. Il governo di Sua Maestà è fiducioso di poter ottenere un tale impegno dal governo polacco se il governo tedesco desse analoghe garanzie".

Quel telegramma, che fu ripetuto in Polonia, portò una risposta istantanea da parte del governo polacco, datata 31 agosto, in cui si diceva:

"Il governo polacco è anche disposto, su base reciproca, a dare una garanzia formale, in caso di negoziati, che le truppe polacche non violeranno le frontiere del Reich tedesco, a condizione che venga data una garanzia corrispondente per quanto riguarda la non violazione delle frontiere della Polonia da parte delle truppe del Reich tedesco".

Non abbiamo mai avuto una risposta da parte del governo tedesco a questa proposta, una proposta che, se fosse stata seguita, avrebbe potuto evitare la catastrofe che si è verificata questa mattina. Nella trasmissione tedesca di ieri sera, che ha citato i 16 punti delle proposte che hanno presentato, si è verificato quanto segue. frase:-

"In queste circostanze il governo del Reich considera le sue proposte respinte".

Devo esaminare tale affermazione. Devo dire all'Assemblea quali sono le circostanze. Tanto per cominciare, vorrei dire che il testo di queste proposte non è mai stato comunicato dalla Germania alla Polonia. La storia della questione è questa. Martedì 29 agosto, in risposta ad una nota che avevamo inviato loro, il governo tedesco ha dichiarato, tra l'altro, che avrebbe immediatamente elaborato proposte per una soluzione accettabile per se stesso e

"... li metterà, se possibile, a disposizione del governo britannico prima dell'arrivo del negoziatore polacco".

Dall'esame del Libro bianco si vedrà che il governo tedesco aveva dichiarato di contare sull'arrivo di un plenipotenziario polacco a Berlino il giorno 30, vale a dire il giorno successivo. Nel frattempo, naturalmente, eravamo in attesa di queste proposte. La sera successiva, quando il nostro L'ambasciatore vide il signor von Ribbentrop, ministro degli esteri tedesco, e lo esortò a invitare l'ambasciatore polacco a chiamarlo e a consegnargli le proposte da trasmettere al suo governo. A quel punto, riferisce il nostro ambasciatore, nei termini più violenti il signor von Ribbentrop disse che non avrebbe mai chiesto all'ambasciatore di fargli visita. Ha lasciato intendere che se l'ambasciatore polacco gli avesse chiesto un'intervista sarebbe stato diverso.

L'Assemblea vedrà che ciò è avvenuto mercoledì sera, che, secondo la dichiarazione tedesca di ieri sera, è ora considerata la data finale dopo la quale non è stato accettabile alcun negoziato con la Polonia. È chiaro, quindi, che la Germania pretende di trattare la Polonia come se fosse nel torto perché non lo aveva fatto entro mercoledì La notte iniziò a discutere con la Germania su una serie di proposte di cui non aveva mai sentito parlare.

E ora che dire di noi stessi? Quel mercoledì sera, in occasione dell'intervista di cui ho appena parlato, il signor von Ribbentrop presentò un lungo documento che lesse ad alta voce in tedesco, a tutta velocità. Naturalmente, dopo questa lettura, il nostro ambasciatore ha chiesto una copia del documento, ma la risposta è stata che ormai era troppo tardi, poiché il rappresentante polacco non era arrivato a Berlino entro mezzanotte. E

così, signore, non abbiamo mai avuto una copia di quelle proposte, e la prima volta che le abbiamo sentite - le abbiamo sentite - è stato in trasmissione ieri sera. Ebbene, signor Presidente, queste sono le circostanze in cui il governo tedesco ha dichiarato che avrebbe considerato che i suoi negoziati erano stati respinti. Non è forse chiaro che la loro concezione del negoziato era che, su richiesta quasi istantanea, un plenipotenziario polacco si recasse a Berlino - dove altri erano stati prima di lui - e lì ricevesse una dichiarazione di richieste da accettare nella loro interezza o da rifiutare? Non sto esprimendo alcuna opinione sui termini stessi, perché non mi sento chiamato a farlo. A nostro avviso, secondo il parere di tutti noi, queste proposte avrebbero dovuto essere presentate ai polacchi, ai quali avrebbe dovuto essere dato il tempo di esaminarle e di dire se, a loro avviso, violavano o meno quegli interessi vitali della Polonia che la Germania ci aveva assicurato in una precedente occasione che intendeva rispettare. Solo ieri sera l'ambasciatore polacco ha visto il ministro degli Esteri tedesco, Herr von Ribbentrop. Ancora una volta gli ha espresso ciò che, del resto, il governo polacco aveva già detto pubblicamente, cioè che era disposto a negoziare con la Germania sulle loro controversie su base paritaria. Qual è stata la risposta del governo tedesco? La risposta è stata che, senza dire altro, le truppe tedesche hanno attraversato la frontiera polacca questa mattina all'alba e da allora si dice che stiano bombardando città aperte. In queste circostanze c'è solo una strada aperta per noi. L'ambasciatore di Sua Maestà a Berlino e l'ambasciatore francese sono stati incaricati di consegnare al governo tedesco il seguente documento:

"Questa mattina presto il cancelliere tedesco ha emesso un proclama all'esercito tedesco che indicava che stava per attaccare la Polonia. Le informazioni che sono giunte al governo di Sua Maestà nel Regno Unito e al governo francese indicano che gli attacchi contro le città polacche sono in corso. In tali circostanze, i governi del Regno Unito e della Francia ritengono che con la loro azione il governo tedesco abbia creato le condizioni, vale a dire un atto aggressivo di forza contro la Polonia che minaccia l'indipendenza della Polonia, che richiedono l'attuazione da parte del governo del Regno Unito e della Francia dell'impegno assunto nei confronti della Polonia di venire in suo aiuto. Di conseguenza, devo informare Vostra Eccellenza che, a meno che il governo tedesco non sia disposto a dare al governo di Sua Maestà assicurazioni soddisfacenti che il governo tedesco ha sospeso ogni azione aggressiva contro la Polonia e sono pronti a ritirare prontamente le sue forze dal territorio polacco, il governo di Sua Maestà nel Regno Unito adempirà senza esitazione ai suoi obblighi nei confronti della Polonia".

Se una risposta a quest'ultimo avvertimento è sfavorevole, e non suggerisco che sia probabile che sia diversamente, l'ambasciatore di Sua Maestà è incaricato di chiedere i suoi passaporti. In tal caso siamo pronti. Ieri abbiamo fatto ulteriori passi avanti verso il completamento della nostra preparazione difensiva. Questa mattina abbiamo ordinato la mobilitazione completa di tutta la Royal Navy, dell'Esercito e della Royal Air Force. Abbiamo anche adottato una serie di altre misure, sia in patria che all'estero, che forse l'Assemblea non si aspetta che io specifichi in dettaglio. In breve, rappresentano le fasi finali secondo piani prestabiliti. Queste ultime possono essere messe in vigore rapidamente, e sono di natura tale che possono essere differite fino a quando la guerra sembra inevitabile. Nell'ambito dei poteri conferiti dal Parlamento la settimana scorsa, sono state inoltre adottate misure per salvaguardare la situazione in materia di scorte di prodotti di base di vario tipo.

In questo momento il pensiero di molti di noi deve inevitabilmente tornare al 1914 e a un confronto tra la nostra situazione attuale e quella che esisteva allora. Come ci comportiamo questa volta? La risposta è che tutti e tre i Servizi sono pronti, e che la situazione in tutte le direzioni è molto più favorevole e rassicurante che nel 1914, mentre dietro i servizi di combattimento abbiamo costruito una vasta organizzazione di protezione civile sotto il nostro schema di precauzioni antiaeree. Per quanto riguarda le immediate esigenze di manodopera, la Royal Navy, l'Esercito e l'Aeronautica sono nella fortunata posizione di avere quasi tutti gli uomini che possono comodamente gestire in questo momento. Esistono, tuttavia, alcune categorie di servizio in cui gli uomini sono immediatamente richiesti, sia per la Difesa Militare che per quella Civile. Questi saranno annunciati in dettaglio attraverso la stampa e la B.B.C. Il punto principale e più soddisfacente da osservare è che oggi non c'è bisogno di fare un appello in modo generale per le reclute come è stato emesso da Lord Kitchener 25 anni fa. Quell'appello è stato anticipato di molti mesi, e gli uomini sono già disponibili.

Questo per quanto riguarda l'immediato presente. Ora dobbiamo guardare al futuro. Di fronte all'immane compito che ci attende, soprattutto in considerazione delle nostre esperienze in materia, è essenziale organizzare questa volta la nostra forza lavoro su una base il più possibile metodica, equa ed economica. Proponiamo pertanto di introdurre immediatamente una legislazione in tal senso. Vi verrà presentato un disegno di legge che, a tutti gli effetti pratici, equivarrà a un'espansione della legge sull'addestramento militare. In base al suo funzionamento, tutti gli uomini idonei di età compresa tra i 18 e i 41 anni saranno resi passibili di servizio militare se e quando chiamati. Sin dall'inizio non si prevede di richiamare alle armi un numero considerevole di uomini diversi da quelli già responsabili, e si farà in modo che non venga tolta la manodopera essenzialmente richiesta dall'industria.

C'è un'altra allusione che vorrei fare prima di concludere il mio discorso, ed è quella di esprimere la mia soddisfazione per il governo di Sua Maestà, che in questi ultimi giorni di crisi ha fatto del suo meglio per giungere a una soluzione.

Ora non ci resta che mettere i denti e intraprendere questa lotta, che noi stessi ci siamo sforzati seriamente di evitare, con determinazione per portarla a termine fino in fondo. Vi entreremo con la coscienza pulita, con l'appoggio dei Dominions e dell'Impero Britannico, e l'approvazione morale della maggior parte del mondo. Non abbiamo nulla da ridire con il popolo tedesco, tranne che si lascia governare da un governo nazista. Finché questo governo esisterà e perseguirà i metodi che ha seguito con tanta tenacia negli ultimi due anni, non ci sarà pace in Europa. Ci limiteremo a passare da una crisi all'altra, e vedere un paese dopo l'altro attaccato da metodi che ormai ci sono diventati familiari nella loro tecnica nauseante. Siamo convinti che questi metodi debbano finire. Se dalla lotta ristabiliremo nel mondo le regole della buona fede e della rinuncia alla forza, ebbene, allora anche i sacrifici che ci saranno imposti troveranno la loro più piena giustificazione.

Discorso di Edouard Daladier, Primo Ministro, alla Camera dei Deputati, 2 settembre 1939.

Signori

Il governo ha decretato ieri la mobilitazione generale.

L'intera nazione sta rispondendo all'appello con calma seria e risoluta.

I giovani si sono ricongiunti ai loro reggimenti. Ora difendono le nostre frontiere. L'esempio di dignitoso coraggio che hanno appena dato al mondo deve ispirare i nostri dibattiti. In un grande impulso di fratellanza nazionale hanno dimenticato tutto ciò che solo ieri poteva dividerli. Non riconoscono più alcun servizio se non il servizio della Francia. Mentre inviamo loro il saluto riconoscente della nazione, Ci impegniamo tutti insieme ad esserne degni.

In tal modo il governo ha messo la Francia in condizione di agire in conformità con i nostri interessi vitali e con l'onore nazionale.

Ha ora il dovere di esporvi i fatti così come sono, pienamente, francamente e chiaramente.

La pace era in pericolo da diversi giorni. Le richieste della Germania alla Polonia minacciavano di provocare un conflitto. Vi mostrerò tra un attimo come, forse per la prima volta nella storia dei tempi, tutte le forze pacifiche del mondo, morali e materiali, si siano unite in quei giorni e durante la sua vita. quelle notti per salvare la pace del mondo. Ma proprio quando si poteva ancora sperare che tutti questi ripetuti sforzi sarebbero stati coronati da successo, la Germania li ha bruscamente vanificati.

Durante la giornata del 31 agosto la crisi raggiunse il suo apice. Quando la Germania fece finalmente sapere alla Gran Bretagna che era d'accordo a negoziare direttamente con la Polonia, cosa che, diciamolo, mi aveva rifiutato, la Polonia, nonostante la terribile minaccia creata dall'improvvisa invasione armata della Slovacchia da parte delle forze tedesche, cercò d'un tempo di ricorrere a questo metodo pacifico. All'una del pomeriggio l'ambasciatore polacco in Germania Lipski chiese udienza a Herr von Ribbentrop. La pace sembrava essere salva. Ma il ministro degli Esteri del Reich non volle ricevere il signor Lipski fino alle 19.45, sette ore dopo. Mentre quest'ultimo otteneva il consenso del suo governo per conversazioni dirette, il ministro tedesco si rifiutò di comunicare le rivendicazioni della Germania all'ambasciatore polacco, con il pretesto che l'ambasciatore non aveva pieni poteri per accettarle o respingerle sul posto.

Alle 9 di sera la radio tedesca comunicava la natura e l'intera portata di queste affermazioni; ha aggiunto che la Polonia li aveva respinti. Questa è una bugia. Questa è una menzogna, dal momento che la Polonia non li conosceva nemmeno.

E all'alba del 1° settembre il Führer diede alle sue truppe l'ordine di attaccare. Mai aggressione fu più inequivocabile e meno giustificata; Né per la sua giustificazione si sarebbero potute mettere in gioco più menzogne e cinismo.

Così si scatenò il logoramento nel momento in cui le forze più notevoli, le autorità che erano al tempo stesso le più rispettate e le più imparziali, si erano schierate al servizio della pace; nel momento in cui il mondo intero si era unito per indurre le due parti a entrare in contatto diretto in modo da risolvere pacificamente il conflitto che le divide.

Il Capo della cristianità aveva dato voce alla ragione e ai sentimenti di fratellanza; Il presidente Roosevelt aveva inviato messaggi commoventi e proposto una conferenza generale a tutti i paesi; il neutro I paesi erano stati attivi nell'offrire i loro buoni uffici imparziali. C'è bisogno di dire che a ciascuno di questi appelli il governo francese ha dato un immediato benvenuto e un completo assenso?

Io stesso, signori, se mi è consentito un riferimento alla mia persona, ho ritenuto mio dovere di francese rivolgermi direttamente a Hitler. Il capo del governo tedesco mi aveva fatto sapere il 25 agosto, tramite il signor

Coulondre, nostro ambasciatore a Berlino, che deplorava il fatto che, in caso di conflitto armato tra la Germania e la Polonia, si potesse spargere sangue tedesco e sangue francese. Immediatamente feci presentare al Führer una proposta precisa, una proposta del tutto ispirata dalla reale preoccupazione di salvaguardare senza indugio la pace del mondo ora in pericolo.

Lei ha potuto leggere, penso infatti che lei debba aver letto questi testi. Conoscete la risposta che mi è stata data; Non mi soffermerò su di esso.

Ma non ci scoraggiammo per il fallimento di questo passo, e ancora una volta sostenemmo lo sforzo al quale il signor Ciambellano si dedicò con splendida ostinazione. I documenti scambiati tra Londra e Berlino sono stati pubblicati. Da una parte la lealtà imparziale e perseverante; dall'altro, l'imbarazzo, il comportamento sfuggente e schivo. Sono anche lieto, in questo frangente, di rendere omaggio ai nobili sforzi compiuti dal governo italiano. Anche ieri ci siamo sforzati di unire tutti gli uomini di buona volontà per allontanare almeno le ostilità, per evitare spargimenti di sangue e per far sì che i metodi della conciliazione e dell'arbitrato fossero sostituiti all'uso della violenza.

Signori, questi sforzi per la pace, per quanto impotenti siano stati e rimangano tutt'ora, avranno almeno mostrato di chi è la responsabilità. Assicurano per la Polonia, la vittima, l'effettiva cooperazione e il sostegno morale delle nazioni e degli uomini liberi di tutti i paesi.

Quello che abbiamo fatto prima dell'inizio di questa guerra, siamo pronti a farlo ancora una volta. Se si compiono nuovi passi verso la conciliazione, siamo ancora pronti a partecipare.

Se i combattimenti cessassero, se l'aggressore si ritirasse entro le proprie frontiere, se si potessero ancora avviare liberi negoziati, voi potete ben credere, signori, che il governo francese non risparmierebbe alcuno sforzo per assicurare, anche oggi, se fosse possibile, il successo di questi negoziati, nell'interesse della pace del mondo.

Ma il tempo stringe; La Francia e l'Inghilterra non possono stare a guardare quando una nazione amica viene distrutta, un presagio di ulteriori assalti, alla fine diretti contro l'Inghilterra e la Francia.

In effetti, abbiamo a che fare solo con il conflitto tedesco-polacco? Non lo siamo, signori; ciò che dobbiamo affrontare è una nuova tappa nell'avanzata della dittatura hitleriana verso il dominio dell'Europa e del mondo. Come dimenticare, infatti, che la rivendicazione tedesca sui territori polacchi era stata a lungo segnata sulla carta geografica della Grande Germania, e che era stata nascosta solo per qualche anno per facilitare altre conquiste? finché il patto tedesco-polacco, che risale solo a pochi anni fa, è stato vantaggioso per la Germania, la Germania lo ha rispettato; Il giorno in cui divenne un ostacolo alla marcia verso il dominio, fu denunciato senza esitazione. Oggi ci viene detto che, una volta soddisfatte le pretese tedesche contro la Polonia, la Germania si impegnerà davanti al mondo intero per dieci, venti, venticinque anni, per sempre, a ristabilire o a rispettare la pace. Purtroppo, abbiamo già sentito promesse del genere! Il 25 maggio 1935, il cancelliere Hitler si impegnò a non interferire negli affari interni dell'Austria e a non unire l'Austria al Reich; e l'11 marzo 1938 l'esercito tedesco entrò a Vienna; Il cancelliere Shuschnigg è stato imprigionato per aver osato difendere l'indipendenza del suo paese, e nessuno oggi può dire quale sia il suo vero destino dopo tante sofferenze fisiche e morali. Ora dobbiamo credere che siano stati gli atti di provocazione del dottor Schuschnigg a provocare l'invasione e la riduzione in schiavitù del suo paese!

Il 12 settembre 1938, Hitler dichiarò che il problema dei Sudeti era una questione interna che riguardava solo la minoranza tedesca in Boemia e il governo cecoslovacco. Pochi giorni dopo affermò che le violente persecuzioni portate avanti dai cechi lo stavano costringendo a cambiare la sua politica.
Il 26 settembre dello stesso anno dichiarò che la sua rivendicazione sul territorio dei Sudeti era l'ultima rivendicazione territoriale che doveva avanzare in Europa. Il 14 marzo 1939, Herr Hacha fu convocato a Berlino: sotto la più forte pressione gli fu ordinato di accettare un ultimatum. Poche ore dopo Praga veniva occupata in spregio agli impegni presi con altri paesi dell'Europa occidentale. Anche in questo caso Hitler si sforzò di far ricadere sulle vittime l'onere che in realtà ricade sull'aggressore.
Infine, il 30 gennaio 1939, Hitler elogiò ad alta voce il patto di non aggressione che aveva firmato cinque anni prima con la Polonia. Ha reso omaggio a questo accordo come atto comune di liberazione, e ha confermato solennemente la sua intenzione di rispettarne le clausole.
Ma sono le azioni di Hitler che contano, non la sua parola.
Qual è, dunque, il nostro dovere? La Polonia è nostra alleata. Prendemmo impegni con lei nel 1921 e nel 1925. Tali impegni sono stati confermati. Io stesso, in Aula, l'11 maggio scorso, ho detto:
"Come risultato del viaggio del Ministro degli Affari Esteri polacco a Londra e delle reciproche promesse di garanzia date dalla Gran Bretagna e dalla Polonia, con un accordo comune con questa nobile e coraggiosa nazione mettiamo a disposizione le misure necessarie per l'applicazione immediata e diretta del nostro trattato di alleanza".
Il Parlamento ha approvato questa politica.
Da allora non abbiamo mai mancato, sia nei negoziati diplomatici che nelle dichiarazioni pubbliche, di dimostrarci fedeli ad essa. Il nostro ambasciatore a Berlino ha più volte ricordato a Hitler che, se un'aggressione tedesca avesse avuto luogo contro la Polonia, avremmo dovuto rispettare i nostri impegni. E il 1° luglio, a Parigi, il ministro degli Esteri disse all'ambasciatore tedesco in Francia:
"La Francia ha impegni precisi nei confronti della Polonia. Questi impegni sono stati ulteriormente rafforzati a seguito degli ultimi avvenimenti, e di conseguenza la Francia sarà immediatamente al fianco della Polonia non appena la Polonia stessa prenderà le armi".
La Polonia è stata oggetto dell'aggressione più ingiusta e brutale. Le nazioni che hanno garantito la sua indipendenza sono obbligate a intervenire in sua difesa.
La Gran Bretagna e la Francia non sono potenze che possono rinnegare, o sognare di rinnegare, le loro firme.
Già ieri sera, il 1° settembre, gli ambasciatori francese e britannico stavano facendo un'apertura congiunta al governo tedesco. Hanno consegnato al signor von Ribbentrop la seguente comunicazione del governo francese e del governo britannico, che vi chiederò di leggervi:
"Questa mattina presto il cancelliere tedesco ha emesso un proclama all'esercito tedesco che indicava che stava per attaccare la Polonia.
"Le informazioni che hanno raggiunto il governo di Sua Maestà nel Regno Unito e il governo francese indicano che gli attacchi contro le città polacche sono in corso.
"In queste circostanze, sembra ai governi del Regno Unito e della Francia che con la loro azione il governo tedesco abbia creato le condizioni (vale a dire, un atto aggressivo di forza contro la Polonia che minaccia l'indipendenza della Polonia) che richiedono l'attuazione da parte del governo

della Regno Unito e Francia dell'impegno nei confronti della Polonia a venire in suo aiuto.
"Di conseguenza, devo informare Vostra Eccellenza che, a meno che il governo tedesco non sia disposto a dare al governo di Sua Maestà assicurazioni soddisfacenti che il governo tedesco ha sospeso ogni azione aggressiva contro la Polonia ed è pronto a ritirare prontamente le sue forze dal territorio polacco, il governo di Sua Maestà nel Regno Unito adempirà senza esitazione ai suoi obblighi nei confronti della Polonia".
E infatti, Signori, non è in gioco solo l'onore del nostro Paese: è in gioco anche la tutela dei suoi interessi vitali.
Perché una Francia che permettesse che questa aggressione fosse portata a termine, si troverebbe ben presto una Francia disprezzata, isolata, screditata, senza alleati e senza appoggio, e senza dubbio essa stessa sarebbe presto esposta a un attacco formidabile.
Questa è la domanda che pongo alla nazione francese e a tutte le nazioni. Nel momento stesso dell'aggressione contro la Polonia, quale valore ha dato la garanzia, ancora una volta rinnovata, data alla nostra frontiera orientale, alla nostra Alsazia, alla nostra Lorena, dopo aver ripudiato le garanzie date a sua volta all'Austria? Cecoslovacchia e Polonia? Più potenti per le loro conquiste, ingozzati dal saccheggio dell'Europa, padroni di inesauribili ricchezze naturali, gli aggressori si sarebbero presto rivolti contro la Francia con tutte le loro forze.
Così, il nostro onore non è altro che il pegno della nostra società. Non è quella forma astratta e obsoleta di onore di cui parlano i conquistatori per giustificare i loro atti di violenza; È la dignità di un popolo pacifico, che non porta odio verso nessun altro popolo al mondo e che non si imbarca mai in una guerra se non per amore della sua libertà e della sua vita.
Perdere il nostro onore non ci comprerebbe altro che una preziosa pace passibile di rescissione, e quando, domani, dovessimo combattere dopo aver perduto il rispetto dei nostri alleati e delle altre nazioni, non saremmo più che un popolo miserabile condannato alla sconfitta e alla schiavitù.
Sono sicuro che oggi non c'è un solo francese che nutra questi pensieri. Ma so bene, signori, che è difficile per coloro che hanno dedicato tutta la loro vita alla causa della pace e che sono ancora spinti da un ideale pacifico rispondere, con la forza se necessario, agli atti di violenza. In qualità di capo del Governo, non sono l'uomo che fa le scuse per la guerra in queste tragiche ore. Ho combattuto prima, come la maggior parte di voi. Me lo ricordo. Non pronuncerò una sola di quelle parole che i veri combattenti considerano blasfeme. Ma io desidero fare il mio dovere, e lo farò, come un uomo d'onore.
Signori, mentre siamo in sessione, i francesi si ricongiungono ai loro reggimenti. Nessuno di loro sente nel suo cuore l'odio contro il popolo tedesco. Nessuno di loro cede al richiamo inebriante della violenza e della brutalità; ma sono pronti, all'unanimità, ad adempiere il loro dovere con il tranquillo coraggio che trae ispirazione da una coscienza pulita.
Signori, voi che sapete che cosa pensano quei francesi, voi che anche ieri eravate in mezzo a loro nelle nostre città di provincia e nelle nostre campagne, voi che li avete visti partire, non lo farete contraddirmi se qui evoco i loro sentimenti. Sono uomini amanti della pace, ma hanno deciso di fare ogni sacrificio necessario per difendere la dignità e la libertà del loro paese. Se hanno risposto alla nostra chiamata, come hanno fatto, senza un attimo di esitazione, senza un mormorio, senza battere ciglio, è perché sentono, tutti, nel profondo del loro cuore che è in gioco in verità, checché se ne dica, l'esistenza stessa della Francia.

Voi sapete meglio di chiunque altro che nessun governo, nessun uomo, sarebbe in grado di mobilitare la Francia solo per lanciarla in un'avventura. I francesi non si sarebbero mai sollevati per invadere il territorio di un paese straniero. Il loro è l'eroismo per la difesa e non per la conquista. Quando si vede la Francia correre alle armi è perché si sente minacciata. Non è solo la Francia che è sorta; è l'intero e immenso impero sotto le pieghe protettrici del nostro tricolore. Da ogni angolo del globo si muovono oggi manifestazioni di lealtà da parte di tutte le razze protette o amiche che giungono oggi alla madrepatria. L'unione di tutti i francesi riecheggia così al di là i mari dall'unione di tutti i popoli sotto la nostra protezione che nell'ora del pericolo stanno offrendo le loro armi e i loro cuori. E desidero anche salutare tutti gli stranieri che si sono stabiliti sul nostro suolo, che in questo stesso giorno a migliaia e a migliaia, come se fossero i volontari di una libertà in pericolo, mettono il loro coraggio e la loro vita al servizio della Francia.

Il nostro dovere è quello di porre fine alle imprese aggressive e violente; Per mezzo di una soluzione pacifica, se possiamo ancora farlo, e questo ci sforzeremo di fare del nostro meglio, con l'uso della nostra forza, se ogni senso di moralità e ogni barlume di ragione sono morti negli aggressori.

Se non dovessimo mantenere le nostre promesse, se permettessimo alla Germania di schiacciare la Polonia, nel giro di pochi mesi, forse in poche settimane, cosa potremmo dire alla Francia, se dovessimo affrontare gli aggressori? nuovamente? Allora quei soldati più risoluti ci chiedevano che cosa avessimo fatto con i nostri amici. Si sentirebbero soli, sotto la minaccia più terribile, e potrebbero perdere, forse per sempre, la fiducia che ora li sprona.

Signori, in queste ore in cui è in gioco il destino dell'Europa, la Francia ci parla attraverso la voce dei suoi figli, attraverso la voce di tutti coloro che hanno già accettato, se necessario, il sacrificio più grande di tutti. Riprendiamo, come hanno fatto loro, quello spirito che ha infiammato tutti gli eroi della nostra storia. La Francia si solleva con impulsi così impetuosi solo quando sente nel suo cuore che sta lottando per la sua vita e per la sua indipendenza.

Signori, oggi comanda la Francia.

3 settembre Comunicazione del governo tedesco al governo britannico, consegnata da Joachim von Ribbentrop, ministro degli Affari esteri, all'ambasciatore britannico (Sir Neville Henderson) alle 11:20 del 3 settembre 1939.

Il governo tedesco ha ricevuto l'ultimatum del governo britannico del 3 settembre 1939. Essi hanno l'onore di rispondere come segue:

1. Il governo tedesco e il popolo tedesco rifiutano di ricevere, accettare, e tanto meno di soddisfare, richieste di natura ultimata fatte dal governo britannico.

2. Sulla nostra frontiera orientale regna già da molti mesi una condizione di guerra. Dal momento in cui il Trattato di Versailles fece a pezzi la Germania, ogni soluzione pacifica fu rifiutata a tutti i governi tedeschi. Dall'anno 1933 il governo nazionalsocialista ha anche tentato più volte di rimuovere con negoziati pacifici gli stupri e le violazioni più gravi della giustizia di questo trattato. Il governo britannico è stato tra coloro che, con il loro atteggiamento intransigente, hanno avuto la parte principale nel vanificare ogni revisione pratica. Senza l'intervento del governo britannico - di questo il governo tedesco e il popolo tedesco ne sono pienamente consapevoli - tra la Germania e la Polonia si sarebbe certamente trovata una soluzione ragionevole che rendesse giustizia ad entrambe le parti.

Perché la Germania non aveva l'intenzione, né aveva avanzato le pretese di annientare la Polonia. Il Reich esigeva soltanto la revisione di quegli articoli del Trattato di Versailles che già al momento della formulazione di quel Dittato erano stati descritti da statisti comprensivi di tutte le nazioni come a lungo andare insopportabili, e quindi impossibili per una grande nazione e anche per tutti gli interessi politici ed economici dell'Europa orientale. Anche gli statisti britannici dichiararono che la soluzione dell'Est, che era stata poi imposta alla Germania, conteneva il germe delle guerre future. Eliminare questo pericolo era il desiderio di tutti i governi tedeschi e soprattutto l'intenzione del nuovo governo popolare nazionalsocialista. La colpa di aver impedito questa revisione pacifica è da attribuire alla politica del governo britannico.

3. Il governo britannico ha conferito allo Stato polacco pieni poteri per tutte le azioni contro la Germania che tale Stato potrebbe avere l'intenzione di intraprendere. Il governo britannico assicurò al governo polacco il suo sostegno militare in ogni circostanza, nel caso in cui la Germania si fosse difesa da qualsiasi provocazione o attacco. A quel punto il terrore polacco contro i tedeschi che vivevano nei territori strappati alla Germania assunse immediatamente proporzioni insopportabili. La città libera di Danzica, in violazione di tutte le disposizioni di legge, fu prima minacciata di distruzione economica e da misure di politica doganale, e infine fu sottoposta a un blocco militare e le sue comunicazioni strangolate. Tutte queste violazioni dello Statuto di Danzica, ben note al governo britannico, sono state approvate e coperte dall'assegno in bianco dato alla Polonia. Il governo tedesco, pur commosso dalle sofferenze della popolazione tedesca torturata e trattata in modo disumano, rimase tuttavia uno spettatore paziente per cinque mesi, senza che noi intraprendessimo anche in una sola occasione un'analoga azione aggressiva contro la Polonia. Hanno solo avvertito la Polonia che questi eventi sarebbero stati a lungo andare insopportabili e che erano decisi, nel caso in cui non fosse stato dato altro tipo di assistenza a questa popolazione, ad aiutarla da soli. Tutti questi avvenimenti erano noti in ogni dettaglio al governo britannico. Sarebbe stato facile per loro usare la loro grande influenza a Varsavia per esortare coloro che erano al potere a esercitare la giustizia e l'umanità e a rispettare gli obblighi esistenti. Il governo britannico non lo ha fatto. Al contrario, sottolineando il loro obbligo di assistere la Polonia in ogni circostanza, hanno di fatto incoraggiato il governo polacco a continuare il suo atteggiamento criminale che minacciava la pace in Europa. In questo spirito, il governo britannico respinse la proposta del signor Mussolini, che avrebbe potuto ancora salvare la pace in Europa, nonostante il fatto che il governo tedesco si fosse dichiarato disposto ad accettarla. Il governo britannico, pertanto, si assume la responsabilità di tutte le l'infelicità e la miseria che hanno ormai sopraffatto e stanno per invadere molti popoli.

4. Dopo che tutti gli sforzi per trovare e concludere una soluzione pacifica erano stati resi impossibili dall'intransigenza del governo polacco coperto com'era dall'Inghilterra, dopo che le condizioni simili alla guerra civile, che esistevano già da mesi alla frontiera orientale del Reich, si erano gradualmente trasformate in attacchi aperti contro il territorio tedesco, senza che il governo britannico sollevasse obiezioni, il governo tedesco decise di porre fine a questa continua minaccia, insopportabile per una grande potenza, alla pace esterna e infine anche a quella interna del popolo tedesco, e di porvi fine con quei mezzi che, poiché i governi democratici avevano di fatto sabotato tutte le altre possibilità di revisione, rimasero a loro disposizione per la difesa della pace, della sicurezza e dell'onore dei

tedeschi. All'ultimo attacco dei polacchi che minacciavano il territorio del Reich risposero con misure simili. Il governo tedesco non intende, a causa di alcuna intenzione o obbligo britannico in Oriente, tollerare condizioni identiche a quelle che osserviamo in Palestina, che è sotto la protezione britannica. Il popolo tedesco, però, non intende soprattutto permettersi di essere maltrattati dai polacchi.

5. Il governo tedesco, pertanto, respinge i tentativi di costringere la Germania, con una richiesta avente carattere di ultimatum, a richiamare le sue forze schierate per la difesa del Reich, e ad accettare così i vecchi disordini e le vecchie ingiustizie. La minaccia che, in caso contrario, combattere la Germania nella guerra, corrisponde all'intenzione proclamata negli anni passati da numerosi politici britannici. Il governo tedesco e il popolo tedesco hanno assicurato innumerevoli volte al popolo inglese quanto desiderino un'intesa, anzi una stretta amicizia, con loro. Se il governo britannico Finora ha sempre rifiutato queste offerte e ora risponde con un'aperta minaccia di guerra, non è colpa del popolo tedesco e del suo governo, ma esclusivamente colpa del gabinetto britannico o di quegli uomini che per anni hanno predicato la distruzione e lo sterminio del popolo tedesco. Il tedesco Il popolo e il suo governo, come la Gran Bretagna, non intendono dominare il mondo, ma sono determinati a difendere la propria libertà, la propria indipendenza e soprattutto la propria vita. L'intenzione, comunicataci per ordine del governo britannico dal signor King-Hall, di portare la distruzione del popolo tedesco ancora più in là di quanto non sia stato fatto con il trattato di Versailles, ne prendiamo atto, e risponderemo quindi a qualsiasi azione aggressiva da parte dell'Inghilterra con le stesse armi e nella stessa forma.

3 settembre Proclama di Adolf Hitler, Cancelliere del Reich, al popolo tedesco, 3 settembre 1939.

La Gran Bretagna ha perseguito per secoli l'obiettivo di rendere i popoli d'Europa indifesi contro la politica britannica di conquista del mondo, proclamando un equilibrio di potere, in cui la Gran Bretagna rivendicava il diritto di attaccare con pretesti logori e di distruggere quello Stato europeo che in quel momento sembrava il più pericoloso. Così, una volta, combatté la potenza mondiale della Spagna, poi gli olandesi, poi i francesi e, dal 1871, i tedeschi.

Noi stessi siamo stati testimoni della politica di accerchiamento che è stata portata avanti dalla Gran Bretagna contro la Germania fin da prima della guerra. Proprio quando la nazione tedesca aveva cominciato, sotto la sua guida nazionalsocialista, a riprendersi dalle terribili conseguenze del Diktat di Versailles, e minacciava di sopravvivere alla crisi, l'accerchiamento britannico ricominciò immediatamente.

Gli istigatori di guerra britannici diffusero la menzogna prima della guerra che la battaglia era solo contro la Casa di Hohenzollern o il militarismo tedesco; che non avevano progetti sulle colonie tedesche; che non avevano alcuna intenzione di prendere la flotta mercantile tedesca. Hanno poi oppresso il popolo tedesco con il Diktat di Versailles, il cui fedele adempimento avrebbe prima o poi sterminato 20 milioni di tedeschi.

Mi impegnai a mobilitare la resistenza della nazione tedesca contro questo e ad assicurare loro lavoro e pane. Ma quando la revisione pacifica del diktat di Versailles sembrava avere successo, e il popolo tedesco ricominciò a vivere, la nuova politica di accerchiamento britannico fu ripresa. Apparvero gli stessi istigatori menzogneri del 1914. Ho offerto molte volte alla Gran Bretagna e al popolo britannico la comprensione e

l'amicizia del popolo tedesco. Tutta la mia politica si basava sull'idea di questa intesa. Sono sempre stato respinto. Da anni sapevo che lo scopo di questi istigatori alla guerra era stato per lungo tempo quello di cogliere di sorpresa la Germania in un'occasione favorevole.
Sono più fermamente determinato che mai a respingere questo attacco. La Germania non capitolerà di nuovo. Non ha senso sacrificare una vita dopo l'altra e sottomettersi a un diktat di Versailles ancora peggiore. Non siamo mai stati una nazione di schiavi e non lo saremo in futuro. Qualunque cosa i tedeschi abbiano dovuto sacrificare in passato per l'esistenza del nostro regno, non sarà più grande di quella che oggi siamo pronti a fare.
Questa determinazione è inesorabile. Richiede le misure più approfondite e ci impone una legge sopra tutte le altre: se il soldato combatte al fronte, nessuno trarrà profitto dalla guerra. Se il soldato cade al fronte, nessuno in patria potrà sottrarsi al suo dovere.
Finché il popolo tedesco è stato unito, non è mai stato conquistato. Fu la mancanza di unità nel 1918 che portò al collasso. Chiunque offenda questa unità non deve aspettarsi altro che l'annientamento come nemico della nazione. Se il nostro popolo compie il suo più alto dovere in questo senso, aiuterà quel Dio che ha sempre elargito la sua misericordia a colui che era determinato ad aiutare se stesso.

3 settembre Gran Bretagna, Francia, Australia e Nuova Zelanda dichiarano guerra alla Germania.

Discorso radiofonico di Neville Chamberlain, Primo Ministro, 3 settembre 1939.
Vi parlo dalla Cabinet Room al numero 10 di Downing Street.
Questa mattina l'ambasciatore britannico a Berlino ha consegnato al governo tedesco un'ultima nota in cui si afferma che, se non avremo ricevuto da loro entro le 11 del 000 che sono pronti a ritirare immediatamente le loro truppe dalla Polonia, ci sarà uno stato di guerra tra di noi. Devo dirvi ora che non è stato ricevuto alcun impegno del genere, e che di conseguenza questo paese è in guerra con la Germania.
Potete immaginare quale amaro colpo sia per me che tutta la mia lunga lotta per conquistare la pace sia fallita. Eppure non riesco a credere che ci sia qualcosa di più o qualcosa di diverso che avrei potuto fare e che avrebbe avuto più successo.
Fino all'ultimo sarebbe stato possibile organizzare una soluzione pacifica e onorevole tra la Germania e la Polonia. Ma Hitler non volle. Aveva evidentemente deciso di attaccare la Polonia qualunque cosa fosse accaduta, e anche se ora dice di aver avanzato proposte ragionevoli che sono stati respinti dai polacchi, questa non è un'affermazione vera.
Le proposte non furono mai mostrate ai polacchi, né a noi, e, sebbene fossero state annunciate in una trasmissione tedesca giovedì sera, Hitler non aspettò di sentire commenti su di esse, ma ordinò alle sue truppe di attraversare la frontiera polacca. La sua azione mostra in modo convincente che non c'è alcuna possibilità di aspettarsi che quest'uomo abbandoni mai la sua pratica di usare la forza per ottenere la sua volontà. Può essere fermato solo con la forza.
Noi e la Francia andiamo oggi, in adempimento dei nostri obblighi, in aiuto della Polonia, che resiste così coraggiosamente a questo attacco malvagio e non provocato contro il suo popolo. Abbiamo la coscienza pulita. Abbiamo fatto tutto ciò che qualsiasi paese poteva fare per stabilire la

pace, ma in una situazione in cui nessuna parola è stata data da Ci si poteva fidare del sovrano della Germania e nessun popolo o paese poteva sentirsi al sicuro, era diventato intollerabile. E ora che abbiamo deciso di finirlo, so che tutti voi farete la vostra parte con calma e coraggio.
In un momento come questo, le assicurazioni di sostegno che abbiamo ricevuto dall'Impero sono per noi fonte di profondo incoraggiamento.
...Ora che Dio vi benedica tutti e che difenda il diritto. Perché è contro il male che combatteremo, la forza bruta, la malafede, l'ingiustizia, l'oppressione e la persecuzione. E contro di loro sono certo che prevarrà la destra.

Dichiarazione di Edouard Daladier, Primo Ministro, alla Nazione, 3 settembre 1939

Uomini e donne di Francia.
Fin dall'alba del 1° settembre, la Polonia è stata vittima dell'aggressione più brutale e più cinica. Le sue frontiere sono state violate. Le sue città vengono bombardate. Il suo esercito sta eroicamente resistendo all'invasore.
La responsabilità del sangue versato ricade interamente sul governo hitleriano. Il destino della pace è nelle mani di Hitler. Scelse la guerra.
La Francia e l'Inghilterra hanno compiuto innumerevoli sforzi per salvaguardare la pace. Proprio questa mattina hanno fatto un nuovo intervento urgente a Berlino per rivolgere al governo tedesco un ultimo appello alla ragione e chiedergli di cessare le ostilità e di aprire negoziati pacifici.
La Germania ci è venuta incontro con un rifiuto. Si era già rifiutata di rispondere a tutti gli uomini di buona volontà che di recente avevano alzato la voce a favore della pace nel mondo.
Desidera quindi la distruzione della Polonia, in modo da poter dominare rapidamente l'Europa e schiavizzare la Francia.
Sollevandoci contro la più spaventosa delle tirannie, onorando la nostra parola, lottiamo per difendere la nostra terra, le nostre case, le nostre libertà.
Sono consapevole di aver lavorato incessantemente contro la guerra fino all'ultimo minuto.
Saluto con commozione e affetto i nostri giovani soldati, che ora si accingono a compiere il sacro compito che noi stessi abbiamo svolto prima di loro. Possono avere piena fiducia nei loro capi, che sono degni di coloro che hanno precedentemente condotto la Francia alla vittoria.
La causa della Francia è identica a quella della Giustizia. È la causa di tutte le nazioni pacifiche e libere. Sarà vittorioso.
Uomini e donne di Francia!
Stiamo facendo la guerra perché ci è stata imposta. Ognuno di noi è al suo posto, sul suolo francese, in quella terra di libertà dove il rispetto della dignità umana trova uno dei suoi ultimi rifugi. Tutti voi coopererete, con profondo sentimento di unione e fratellanza, per la salvezza del Paese.
Vive la France!

5 settembre Gli Stati Uniti confermano la neutralità.

6 settembre Il Sudafrica, sotto l'ora primo ministro Jan Smuts, dichiara guerra alla Germania.

9 settembre Truppe inglesi vengono inviate alla volta della Francia per essere dislocate sulla frontiera belga.

15 settembre Le armate tedesche circondano Varsavia.

17 settembre Le truppe sovietiche invadono la Polonia orientale. Questo colpo alle spalle risulta fatale per i polacchi, dato che in pratica essi non disponevano più truppe per fronteggiare la seconda invasione. Il giorno seguente i membri del governo e dell'Alto comando polacco si rifugiarono in Romania, non senza aver prima esortato, attraverso un messaggio del comandante in capo, tutte le truppe a continuare a combattere.

27 settembre Varsavia si arrende.

1° ottobre Le truppe francesi iniziano a ritirarsi dalla Saar verso le retrovie della linea Maginot.

6 ottobre Terminano i combattimenti in Polonia.

30 novembre La Russia invade la Finlandia. Sulla carta li finlandesi potevano contare su un esercito di 150.000 uomini mentre il Distretto militare di Leningrado dell'Armata Rossa, che ha l'incarico di condurre la campagna di guerra ne conta 700.000.

3 dicembre Le truppe finlandesi si ritirano verso la linea Mannerheim di Carelia, che andava dal Golfo di Finlandia al lago di Ladoga.

7 dicembre Danimarca, Norvegia e Svezia dichiarono la loro neutralità.

15 dicembre La V divisione regolare inglese sbarca in Francia.

30 dicembre Le truppe finlandesi infliggono un'umiliante sconfitta alle truppe russa nei pressi di Suomussalmi.

1940

15 gennaio Il Belgio rifiuta la richiesta degli Alleati di avanzare attraverso il suo territorio.

1° febbraio Le truppe russe lanciano un'offensiva in Carelia.

11 febbraio I sovietici sfondano la linea Mannerheim.

6 marzo Hitler adotta il piano Sickle per l'invasione a occidente, che prevede l'attraversamento delle Ardenne da part del grosso delle forze.

12 marzo Viene firmato il trattato di Mosca, che pone fine alla guerra con la Finlandia.

6 aprile Le forze alleate incominciano a minare le acque norvegesi.

9 aprile La Germania invade la Norvegia e la Danimarca. Copenaghen viene occupata in 12 ore.

10 aprile La Danimarca si arrende. Due cacciatorpediniere tedeschi vengono affondati nel fiordo di Narvik.

13 aprile Sette cacciatorpediniere tedeschi vengono affondati nel fiordo di Narvik.

14 aprile Inglesi e francesi effettuano il loro primo sbarco a Narvik.

18 aprile Truppe inglesi e francesi si uniscono ai soldati norvegesi a Trondhein.

2 maggio A seguito di intensi combattimenti nei pressi di Trondhein le truppe alleate sono costrette a iniziare l'evacuazione.

10 maggio La Germania invade Belgio, Regno dei Paesi Bassi e Lussemburgo. Winston Churchill viene nominato primo ministro al posto di Chamberlain (dimissionario).

11 maggio L'esercito belga comincia a ritirarsi verso il fiume Dyle, dove nel frattempo sono arrivati i francesi e gli inglesi.

12 maggio Inizia la battaglia di Hannut, la prima grande battaglia di carri della seconda guerra mondiale. Dopo due giorni di duri scontri i panzer tedeschi hanno la meglio sulle divisioni leggere meccanizzate francesi.

13 maggio Viene stabilito a Londra il governo in esilio dei Paesi Bassi.
La Wehrmacht supera la foresta delle Ardenne e le forze corazzate del generale Heinz Guderian attraversano il fiume della Mosa a Sedan.
La regina Guglielmina fugge in asilo nel Regno Unito.
Discorso "sangue, fatica, lacrime e sudore" di Churchill alla Camera dei Comuni.
Gli olandesi perdono la battaglia del Grebbeberg.

14 maggio Il bombardamento di Rotterdam porta i tedeschi alla vittoria nella battaglia di Rotterdam, causando molte morti civili e danni enormi. I Paesi Bassi hanno deciso di arrendersi, con l'eccezione della Zelanda.
Churchill chiede al presidente Roosevelt e al Canada aiuti, mentre vengono resi pubblici i lineamenti della nuova coalizione britannica, che comprende membri socialisti, liberali e conservatori.
Gli olandesi sconfiggono i tedeschi nella Battaglia dell'Afsluitdijk. Le Panzer-Divisionen tedesche dei generali Hoth e Reinhardt, però, attraversano la Mosa a Dinant e a Monthermé.

15 maggio Viene firmata la capitolazione dell'esercito olandese.
Amsterdam viene occupata dalla Wehrmacht.
In risposta al bombardamento di Rotterdam, il primo bombardamento strategico della seconda guerra mondiale su larga scala prende di mira Gelsenkirchen, seguita da Amburgo, Brema, Colonia, Essen, Duisburg, Düsseldorf e Hannover nei giorni successivi.
Battaglia di Gembloux: le forze francesi in Belgio respingono l'attacco tedesco.
Vittoria totale delle divisioni corazzate tedesche sulla Mosa; crollo delle difese francesi della 9ª Armata.
L'esercito francese viene sconfitto a Sedan.

16 maggio Inizio della grande avanzata dei panzer verso le coste della Manica.
Churchill visita Parigi e viene a sapere che la guerra francese è quasi finita.
Il governo belga si rifugia a Bordeaux, seguito dall'esercito.

17 maggio Bruxelles ed Anversa vengono occupate dalla Wehrmacht.

Paul Reynaud forma il nuovo governo francese, incluso l'anziano maresciallo Philippe Pétain.
I Paesi Bassi firmano la resa.

19 maggio Amiens è assediata dalle truppe tedesche; le forze di Erwin Rommel circondano Arras; altre forze tedesche raggiungono Noyelles sulla Manica.
I britannici completano l'invasione dell'Islanda.

20 maggio I primi reparti della 2ª Panzer-Division raggiungono le coste della Manica ad Abbeville, minacciando le forze alleate nell'area.
Iniziano i preparativi dele truppe inglesi per l'evacuazione da Dunkerque.

21 maggio Fallito contrattacco britannico ad Arras.

22 maggio I panzer tedeschi avanzano verso i porti della Manica.

24 maggio Il governo britannico ordina di cessare le operazioni in Norvegia.

25 maggio Inizia la battaglia di Dunkerque. Hitler ordina di fermare l'avanzata dei tedeschi verso la testa di ponte alleata e consente a Hermann Göring di usare la Luftwaffe per attaccare. La RAF difende la testa di ponte.
Sporadici bombardamenti della *Luftwaffe* in Inghilterra.
Boulogne-sur-Mer si arrende ai tedeschi.
L'Unione Sovietica sta preparando un'acquisizione totale negli Stati baltici, organizzando ed inscenando conflitti tra gli Stati baltici e l'URSS. Il governo sovietico accusa la Lituania di aver rapito soldati sovietici.

26 maggio Ha inizio il ritiro delle truppe inglesi a Dunkerque.
Operazione "Dynamo": truppe francesi, britanniche e belghe evacuano in massa dal porto e dalle spiagge di Dunkerque.
Calais si arrende ai tedeschi.

28 maggio Il Belgio firma la resa e il re Leopoldo III viene internato.
Battaglia terrestre di Narvik: le truppe francesi e norvegesi riprendono il porto di Narvik, scacciandone la guarnigione tedesca.

3 giugno Battaglia di Dunkerque: le forze britanniche completano l'evacuazione di 350.000 soldati da Dunkerque, che viene occupata dalla *Wehrmacht* poco dopo.
Raid su Parigi ad opera di 300 bombardieri tedeschi.

4 giugno Inizia l'evacuazione delle truppe britanniche, francesi e polacche dalla zona di Narvik (operazione *Alphabet*). Winston Churchill pronuncia il suo discorso "Noi combatteremo sulle spiagge, [...] non ci arrenderemo mai" alla Camera dei Comuni.

7 giugno Completata l'evacuazione delle truppe Alleate da Narvik; re Haakon VII di Norvegia e il governo norvegese lasciano Tromsø alla volta del Regno Unito.

8 giugno Operazione Juno: le navi da battaglia tedesche *Scharnhorst* e *Gneisenau* affondano la portaerei britannica HMS *Glorious*.

9 giugno Quisling assume il controllo di un governo fantoccio costituto dai

tedeschi.
Rouen viene occupata dalla Wehrmacht.
L'Armata Rossa provoca conflitti al confine lettone.

10 giugno *"Combattenti di terra, di mare e dell'aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del regno d'Albania! Ascoltate!*
L'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che, in ogni tempo, hanno ostacolato la marcia, e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano.
Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole: frasi, promesse, minacce, ricatti e, alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di cinquantadue stati. La nostra coscienza è assolutamente tranquilla. Con voi il mondo intero è testimone che l'Italia del Littorio ha fatto quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta che sconvolge l'Europa; ma tutto fu vano.
Bastava rivedere i trattati per adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle nazioni e non considerarli intangibili per l'eternità; bastava non iniziare la stolta politica delle garanzie, che si è palesata soprattutto micidiale per coloro che le hanno accettate; bastava non respingere la proposta che il Führer fece il 6 ottobre dell'anno scorso, dopo finita la campagna di Polonia. Oramai tutto ciò appartiene al passato. Se noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi ed i sacrifici di una guerra, gli è che l'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia.
Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime; noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di quarantacinque milioni di anime non è veramente libero se non ha libero l'accesso all'Oceano. Questa lotta gigantesca non è che una fase dello sviluppo logico della nostra rivoluzione; è la lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l'oro della terra; è la lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto, è la lotta tra due secoli e due idee.
Ora che i dadi sono gettati e la nostra volontà ha bruciato alle nostre spalle i vascelli, io dichiaro solennemente che l'Italia non intende trascinare altri popoli nel conflitto con essa confinanti per mare o per terra. Svizzera, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Egitto prendano atto di queste mie parole e dipende da loro, soltanto da loro, se esse saranno o no rigorosamente confermate.
Italiani!
In una memorabile adunata, quella di Berlino, io dissi che, secondo le leggi della morale fascista, quando si ha un amico si marcia con lui sino in fondo. Questo abbiamo fatto e faremo con la Germania, col suo popolo, con le sue meravigliose Forze armate. In questa vigilia di un evento di una portata secolare, rivolgiamo il nostro pensiero alla maestà del re imperatore, che, come sempre, ha interpretato l'anima della patria. E salutiamo alla voce il Führer, il capo della grande Germania alleata.
L'Italia, proletaria e fascista, è per la terza volta in piedi, forte, fiera

e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano: vincere! E vinceremo!, per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
Popolo italiano, corri alle armi! e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore!"

11 giugno I tedeschi sulla Senna e sulla Marna; i francesi abbandonano la linea Maginot e ripiegano sulla Loira.
Bombardamenti inglesi su Genova.
Inizia l'assedio di Malta.

12 giugno 13.000 soldati britannici e francesi si arrendono al generale Erwin Rommel a Saint-Valery-en-Caux.
Bombardamenti su Torino.
Il governo francese si sposta a Bordeaux.

14 giugno Parigi viene occupata dalla Wehrmacht. Elementi della Marina francese (*Marine Nationale*) con sede a Tolone effettuarono operazioni offensive contro obiettivi italiani lungo la costa ligure.
Blocco militare totale degli Stati del Baltico da parte della Flotta del Baltico. Truppe sovietiche lungo i confini sono pronte a organizzare colpi di stato comunisti nei paesi baltici e viene lanciato un ultimatum alla Lituania. I bombardieri sovietici abbattono un aereo passeggeri finlandese *Kaleva* che volava da Tallinn a Helsinki e trasportava tre valigie diplomatiche delle legazioni statunitensi a Tallinn, Riga ed Helsinki.

15 giugno Viene consegnato alla Lituania un ultimatum: il presidente Smetona fugge dal paese in modo che non sia possibile fare il cambio di gestione in modo legale. Le truppe sovietiche entrano in Lituania e attaccano le guardie di frontiera lettoni.
728 prigionieri politici polacchi provenienti da Tarnów diventano i primi internati nel campo di concentramento di Auschwitz.
Inizio dell'evacuazione delle truppe britanniche dai porti della Francia occidentale nell'operazione Ariel.

16 giugno L'Unione Sovietica dà un ultimatum di otto ore a Lettonia ed Estonia affinché si arrendano.

17 giugno I tre Paesi Baltici, Estonia, Lettonia e Lituania vengono occupati dall'Unione Sovietica.

18 giugno Da Londra, il generale Charles de Gaulle lancia un primo appello ai francesi affinché inizino a resistere contro i nazisti. È il primo appello alla resistenza. Sempre da Londra, il nuovo primo ministro Winston Churchill annuncia, in un celebre discorso, la guerra ad oltranza contro le forze dell'asse. De Gaulle forma il *Comité français de la Libération nationale*.

19 giugno I tedeschi raggiungono il confine francese con la Svizzera.

20 giugno Battaglia delle Alpi Occidentali: a 11 giorni dall'entrata in guerra contro le potenze anglo-francesi, le forze armate italiane sferrano un'offensiva militare al confine contro la Francia, modificando la loro iniziale

strategia difensiva adottata subito dopo la dichiarazione di guerra; la resistenza francese, il terreno impervio e le condizioni meteo ostacolano notevolmente l'attacco italiano.

21 giugno Cominciano le negoziazioni tra tedeschi e francesi a Compiègne.
La corazzata francese *Lorraine* apre il fuoco contro il porto italiano di Bardia nel Nordafrica italiano. Durante alcune delle ultime azioni dei francesi contro gli italiani, gli aerei della marina francese attaccarono Taranto e Livorno nell'Italia continentale.
Proseguono gli scontri sulla frontiera tra Francia e Italia: gli italiani riescono a conquistare la località di Mentone ma non il forte di Ponte S. Luigi che rimane in mani francesi; nonostante i progressi compiuti nelle Alpi francesi, gli italiani subiscono sostanzialmente una sconfitta e, a causa di questa disfatta, sono costretti a ridimensionare le loro originarie aspirazioni di acquisizioni territoriali nello stato transalpino.
Secondo armistizio di Compiègne: a Rethondes, nello stesso vagone in cui venne firmato l'armistizio del novembre 1918, il generale Charles Huntziger firma la resa della Francia.

ACCORDO DI ARMISTIZIO TRA L'ALTO COMANDO DELLE FORZE ARMATE TEDESCHE E I PLENIPOTENZIARI FRANCESI, COMPIÃˆGNE, 22 GIUGNO 1940

Tra il capo dell'Alto Comando delle forze armate, il colonnello generale [Wilhelm] Keitel, incaricato dal Führer del Reich tedesco e comandante supremo in capo delle forze armate tedesche, e i plenipotenziari pienamente autorizzati del governo francese, il generale [Charles L. C.] Huntziger, presidente della delegazione; Ambasciatore [LÃ©su] Noel, Contrammiraglio [Maurice R.] LeLuc, Generale di Corpo d'Armata [Georges] Parisot e Generale dell'Aeronautica [Jean-Marie Joseph] Bergeret, fu stipulato il seguente trattato di armistizio:

ARTICOLO I.
Il governo francese ordina la cessazione dei combattimenti contro il Reich tedesco in Francia, così come nei possedimenti, nelle colonie, nei territori di protettorato, nei mandati e sui mari francesi.
Esso [il governo francese] ordina l'immediata deposizione delle armi alle unità francesi già circondate dalle truppe tedesche.

ARTICOLO II.
Per salvaguardare gli interessi del Reich tedesco, il territorio dello Stato francese a nord e ad ovest della linea tracciata sulla mappa allegata sarà occupato dalle truppe tedesche.
Nella misura in cui le parti da occupare non sono ancora sotto il controllo delle truppe tedesche, questa occupazione sarà effettuata immediatamente dopo la conclusione di questo trattato.

ARTICOLO III.
Nelle parti occupate della Francia il Reich tedesco esercita tutti i diritti di una potenza occupante. Il governo francese si obbliga a sostenere con ogni mezzo le norme risultanti dall'esercizio di questi diritti e ad eseguirle con l'aiuto dell'amministrazione francese.
Tutte le autorità e i funzionari francesi del territorio occupato, pertanto, devono essere prontamente informati dal governo francese di conformarsi

alle disposizioni dei comandanti militari tedeschi e di cooperare con loro in modo corretto.
È intenzione del governo tedesco limitare l'occupazione della costa occidentale dopo la fine delle ostilità con l'Inghilterra nella misura assolutamente necessaria.
Il governo francese ha il diritto di scegliere la sede del suo governo in un territorio non occupato o, se lo desidera, di trasferirsi a Parigi. In questo caso, il governo tedesco garantisce al governo francese e alle sue autorità centrali tutte le misure necessarie affinché siano in grado di gestire da Parigi l'amministrazione del territorio non occupato.

ARTICOLO IV.
Le forze armate francesi di terra, di mare e di aria devono essere smobilitate e disarmate in un periodo ancora da stabilire. Sono escluse solo le unità necessarie per il mantenimento dell'ordine interno. La Germania e l'Italia fisseranno la loro forza. Le forze armate francesi nel territorio che deve essere occupato dalla Germania devono essere ritirate in fretta e furia in territorio da non occupare ed essere congedate. Queste truppe, prima di partire, deporranno le armi e l'equipaggiamento nei luoghi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore del presente trattato. Sono responsabili della consegna ordinata alle truppe tedesche.

ARTICOLO V.
A garanzia dell'osservanza dell'armistizio, si può esigere la consegna, intatta, di tutti i cannoni, i carri armati, le armi di difesa dei carri armati, gli aerei da guerra, l'artiglieria antiaerea, le armi di fanteria, i mezzi di trasporto e le munizioni, le unità delle forze armate francesi che si trovano in battaglia contro la Germania e che, al momento dell'entrata in vigore di questo accordo, si trovano in territorio non occupato dalla Germania.
La commissione tedesca per l'armistizio deciderà l'entità della consegna.

ARTICOLO VI.
Le armi, le munizioni e gli apparati bellici di ogni tipo che rimangono nella parte non occupata della Francia devono essere immagazzinati e/o messi in sicurezza sotto il controllo tedesco e/o italiano, nella misura in cui non siano rilasciati per l'armamento consentito alle unità francesi.
L'Alto Comando tedesco si riserva il diritto di ordinare tutte le misure necessarie per escludere l'uso non autorizzato di questo materiale. La costruzione di nuovi apparati bellici in territorio non occupato deve essere fermata immediatamente.

ARTICOLO VII.
Nei territori occupati, tutte le fortificazioni terrestri e costiere, con armi, munizioni, apparecchi e impianti di ogni genere devono essere consegnati intatti. I piani di queste fortificazioni, così come i piani di quelle già conquistate dalle truppe tedesche, devono essere consegnati.
I piani esatti riguardanti le esplosioni preparate, le mine antiuomo, le ostruzioni, le micce a tempo, le barriere per il combattimento, ecc., saranno consegnati all'Alto Comando tedesco. Questi ostacoli devono essere rimossi dalle forze francesi su richiesta tedesca.

ARTICOLO VIII.
La flotta da guerra francese deve radunarsi nei porti designati in modo

più particolare, e sotto il controllo tedesco e/o italiano, per smobilitare e mettere in disarmo, con l'eccezione di quelle unità rilasciate al governo francese per la protezione degli interessi francesi nel suo impero coloniale. Le stazioni delle navi in tempo di pace dovrebbero controllare la designazione dei porti.
Il governo tedesco dichiara solennemente al governo francese che non intende utilizzare la flotta da guerra francese che si trova nei porti sotto il controllo tedesco per i suoi scopi bellici, ad eccezione delle unità necessarie per la sorveglianza della costa e lo sminamento.
Dichiara inoltre solennemente ed espressamente che non intende avanzare alcuna richiesta nei confronti della flotta da guerra francese alla conclusione di una pace.
Tutte le navi da guerra al di fuori della Francia devono essere richiamate in Francia, ad eccezione di quella parte della flotta da guerra francese che sarà designata a rappresentare gli interessi francesi nell'impero coloniale.

ARTICOLO IX.
L'Alto Comando francese deve fornire all'Alto Comando tedesco l'esatta ubicazione di tutte le mine che la Francia ha collocato, nonché le informazioni sulle altre ostruzioni portuali e costiere e sulle strutture di difesa. Nella misura in cui l'Alto Comando tedesco lo richiede, le forze francesi devono sminare.

ARTICOLO X.
Il governo francese è obbligato a proibire a qualsiasi parte delle sue forze armate rimanenti di intraprendere ostilità contro la Germania in qualsiasi modo.
Il governo francese impedirà inoltre ai membri delle sue forze armate di lasciare il paese e impedirà che armamenti di qualsiasi tipo, comprese navi, aerei, ecc., vengano portati in Inghilterra o in qualsiasi altro luogo all'estero.
Il governo francese proibirà ai cittadini francesi di combattere contro la Germania al servizio di Stati con i quali il Reich tedesco è ancora in guerra. I cittadini francesi che violano questa disposizione devono essere trattati dalle truppe tedesche come insorti.

ARTICOLO XI.
Le navi commerciali francesi di ogni tipo, comprese le navi costiere e portuali che sono ora in mani francesi, non possono lasciare il porto fino a nuovo avviso. La ripresa dei viaggi commerciali richiederà l'approvazione dei governi tedesco e italiano.
Le navi mercantili francesi saranno richiamate dal governo francese o, se il ritorno è impossibile, il governo francese darà loro istruzioni di entrare in porti neutrali.
Tutte le navi commerciali tedesche confiscate devono, su richiesta, essere restituite [alla Germania] intatte.

ARTICOLO XII.
È vietato il volo di qualsiasi aeroplano sul territorio francese. Ogni aereo che effettua un volo senza l'approvazione tedesca sarà considerato un nemico dall'aeronautica tedesca e trattato di conseguenza.
Nei territori non occupati, i campi d'aviazione e le strutture terrestri dell'aeronautica militare saranno sotto il controllo tedesco e italiano.
Si può chiedere che tali campi d'aviazione siano resi inutilizzabili. Il go-

verno francese è tenuto a prendere in carico tutti gli aerei stranieri nella regione non occupata per impedire i voli. Devono essere consegnati alle forze munite tedesche.

ARTICOLO XIII.
Il governo francese si obbliga a consegnare alle truppe tedesche nella regione occupata tutte le strutture e le proprietà delle forze armate francesi in condizioni integre.
Esso [il governo francese] farà anche in modo che i porti, gli impianti industriali e le banchine siano conservati nelle loro condizioni attuali e non siano danneggiati in alcun modo.
Le stesse disposizioni si applicano alle vie e alle attrezzature di trasporto, in particolare alle ferrovie, alle strade e ai canali, nonché all'intera rete e alle attrezzature di comunicazione, alle vie navigabili e ai servizi di trasporto costiero.
Inoltre, il governo francese è tenuto, su richiesta dell'Alto Comando tedesco, ad eseguire tutti i lavori di restauro necessari su queste strutture.
Il governo francese farà in modo che nella regione occupata sia mantenuto in servizio il personale tecnico e il materiale rotabile necessario delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto, in misura normale in tempo di pace.

ARTICOLO XIV.
C'è un divieto immediato di trasmissione per tutte le stazioni wireless sul suolo francese. La ripresa delle connessioni wireless dalla parte non occupata della Francia richiede una regolamentazione speciale.

ARTICOLO XV.
Il governo francese si obbliga a trasportare merci in transito tra il Reich tedesco e l'Italia attraverso il territorio non occupato, nella misura richiesta dal governo tedesco.

ARTICOLO XVI.
Il governo francese, d'accordo con i funzionari tedeschi responsabili, effettuerà il ritorno della popolazione nei territori occupati.

ARTICOLO XVII.
Il governo francese si obbliga ad impedire ogni trasferimento di beni di valore e di viveri economici dal territorio che deve essere occupato dalle truppe tedesche in territorio non occupato o all'estero.
Questi oggetti di valore e provviste nei territori occupati devono essere smaltiti solo in accordo con il governo tedesco. A questo proposito, il governo tedesco prenderà in considerazione le necessità di vita della popolazione in territorio non occupato.

ARTICOLO XVIII.
Il governo francese sosterrà i costi di mantenimento delle truppe di occupazione tedesche sul suolo francese.

ARTICOLO XIX.
Tutti i prigionieri di guerra e civili tedeschi in custodia francese, compresi quelli arrestati e condannati che sono stati catturati e condannati a causa di atti a favore del Reich tedesco, saranno consegnati immediatamente alle truppe tedesche.
Il governo francese è obbligato a consegnare, su richiesta, tutti i tedeschi

nominati dal governo tedesco in Francia, così come nei possedimenti, nelle colonie, nei territori di protettorato e nei mandati francesi.
Il governo francese si impegna ad impedire il trasferimento dei prigionieri di guerra e civili tedeschi dalla Francia nei possedimenti francesi o all'estero. Per quanto riguarda i prigionieri già portati fuori dalla Francia, così come i prigionieri tedeschi malati e feriti che non possono essere trasportati, devono essere redatti elenchi con i luoghi di residenza. L'Alto Comando tedesco si prende cura dei prigionieri di guerra tedeschi malati e feriti.

ARTICOLO XX.
Le truppe francesi nei campi di prigionia tedeschi rimarranno prigionieri di guerra fino alla conclusione di una pace.

ARTICOLO XXI.
Il governo francese si assume la responsabilità della sicurezza di tutti gli oggetti e gli oggetti di valore di cui il presente accordo richiede la consegna o la detenzione intatta o pronta per lo smaltimento tedesco o il cui allontanamento al di fuori del paese è vietato. Il governo francese è tenuto a risarcire tutte le distruzioni, i danni o le rimozioni contrarie all'accordo.

ARTICOLO XXII.
La Commissione d'armistizio, agendo in conformità con le direttive dell'Alto Comando tedesco, regolerà e supervisionerà l'attuazione dell'accordo di armistizio. È compito della Commissione d'Armistizio assicurare inoltre la necessaria conformità di questo accordo con l'armistizio italo-francese.
Il governo francese invierà una delegazione presso la sede della Commissione tedesca per l'armistizio per rappresentare i desideri francesi e per ricevere dalla Commissione tedesca dell'armistizio i regolamenti per l'esecuzione [dell'accordo].

ARTICOLO XXIII.
Questo accordo di armistizio entrerà in vigore non appena il governo francese avrà raggiunto un accordo con il governo italiano per la cessazione delle ostilità.
Le ostilità cesseranno sei ore dopo il momento in cui il governo italiano avrà notificato al governo tedesco la conclusione del suo accordo. Il governo tedesco informerà il governo francese di tale ora via radio.

ARTICOLO XXIV.
Questo accordo è valido fino alla conclusione di un trattato di pace. Il governo tedesco può rescindere il presente accordo in qualsiasi momento con effetto immediato se il governo francese non adempie agli obblighi assunti in virtù dell'accordo.
Questo accordo di armistizio, firmato nella foresta di Compiã ̈gne, il 22 giugno 1940, alle 18:50, ora legale tedesca.

HUNTZIGER KEITEL

APPENDICE
La linea menzionata nell'articolo II dell'accordo di armistizio inizia a est sul confine franco-svizzero a Ginevra e corre da lì quasi attraverso i villaggi di Dã'le, Paray, Le Monial e Bourges fino a circa venti chilometri a

est di Tours. Da lì si estende a una distanza di venti chilometri a est della linea ferroviaria Tours-Angoulãme-Liborune©e si estende attraverso il Mont de Marsan e Orthez fino al confine spagnolo.

23 giugno Hitler si reca in visita nella Parigi occupata.

24 giugno Francia e Italia firmano l'armistizio di Villa Incisa.

25 giugno La Francia si arrende ufficialmente alla Germania alle 01:35.

26 giugno L'Unione Sovietica consegna un ultimatum alla Romania, chiedendo la Bessarabia e la Bucovina settentrionale.

27 giugno I rumeni cercano di negoziare. Molotov replica che le richieste sono concessioni di terra o guerra. Nuovo ultimatum dai sovietici per i romeni.

28 giugno Il maresciallo Italo Balbo, comandante in capo del Nordafrica italiano, viene accidentalmente ucciso in un "incidente di fuoco amico" dal fuoco della contraerea italiana a Tobruk, in Libia.
La Romania deve cedere la Bessarabia e la Bucovina all'URSS.
Il generale De Gaulle riconosciuto dagli inglesi come capo della Francia libera.
I convogli dell'Asse e degli Alleati si scontrano a sud-ovest di Creta.

29 giugno Il ministro degli Esteri giapponese Hachiro Arita annuncia l'intenzione del Giappone di stabilire *un blocco* di nazioni asiatiche guidate dai giapponesi e libere dalle potenze occidentali.

30 giugno La Germania occupa le isole del Canale.

1° luglio Il generale Rodolfo Graziani è il nuovo comandante in capo delle forze armate italiane in Africa settentrionale e il nuovo governatore della Libia. Nell'Africa orientale formazioni aeree italiane effettuano bombardamenti contro le basi aeronavali di Aden (nello Yemen) e Porto Sudan.
Il governo francese si trasferisce a Vichy.

2 luglio Hitler ordina di preparare i piani d'invasione della Gran Bretagna; nome in codice: "Operazione Leone Marino".

3 luglio Cardiff viene bombardata dalla Luftwaffe per la prima volta.

9 luglio Battaglia di Punta Stilo: primo scontro tra la flotta italiana e quella britannica nel Mar Ionio; l'esito è inconclusivo.

10 luglio Battaglia d'Inghilterra: la Luftwaffe, in preparazione dell'operazione Leone Marino, inizia a colpire i convogli inglesi che navigano nella Manica.

12 luglio La Luftwaffe attacca il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord.

19 luglio Ennesima offerta di pace di Hitler alla Gran Bretagna, rifiutata.
Battaglia di Capo Spada: le navi alleate si scontrano con due incrociatori leggeri italiani, affondandone uno.

21 luglio Estonia, Lettonia e Lituania si proclamano repubbliche indipendenti all'interno dell'Unione Sovietica.
Il governo in esilio cecoslovacco arriva a Londra.

1° agosto Hitler fissa il 15 settembre come data per l'operazione Leone marino, l'invasione della Gran Bretagna. Afferma inoltre che i confini dell'Unione Sovietica sono stati spostati sulle rive del Mar Baltico.

3 agosto L'URSS annette formalmente la Lituania.

4 agosto Le forze italiane del generale Guglielmo Nasi invadono e occupano la Somalia britannica durante la campagna dell'Africa Orientale.

6 agosto L'URSS annette formalmente l'Estonia.

7 agosto Annessione tedesca di Alsazia e Lorena.

11 agosto Numerose battaglie aeree sulla manica e sulla costa meridionale dell'Inghilterra, con attacchi diretti a porti, aeroporti e stazioni radar.

13 agosto Ha inizio l'offensiva di Goering denominata Adlertag (il giorno dell'aquila) con l'obiettivo di conquistare i cieli sopra l'Inghilterra prima dell'invasione (Operazione Leone Marino).

15 agosto Il maggior sforzo dell'aviazione tedesca fino a quel giorno vede l'azione contemporanea di oltre 1.000 aerei. Per la prima e l'ultima volta le tre flotte tedesche parteciparono insieme all'attacco, lanciando cinque successive ondate di aerei contro l'Inghilterra per un totale di 2.000 missioni, due terzi delle quali portare a termine dai caccia.
Ha inizio la fase più intensa della battaglia d'Inghilterra.

La battaglia di Inghilterra fece entrare nella leggenda i caccia della RAF: lo Spitfire e l'Hurricane ma la vera pietra angolare della difesa inglese fu la complessa organizzazione di avvistamento, comando e controllo che gestì la battaglia, nota come il "sistema di Dowding", dal nome del suo principale artefice, il Maresciallo dell'Aria (Air Chief Marshall) Sir Hugh Dowding, comandante del Comando Caccia della RAF.
I primi rilevamenti degli attaccanti in arrivo provenivano dalle stazioni radar, chiamate in codice Catena Nazionale (Chain Home), che erano distribuite lungo le coste inglesi e che telefonavano, dopo l'avvistamento, alla Sala Filtro del Comando Caccia. Gli incursori, una volta oltrepassate le stazioni della Rete Nazionale (che avevano le antenne radar puntate verso il mare), erano presi in carico dal Corpo Avvistatori (Observer Corp), che li seguiva da terra utilizzando una rete di osservatori dotati di binocoli. Le informazioni, valutate e integrate dalla "Sala Filtro" erano poi passate alla "Sala Operativa del Comando Caccia", a quella del Gruppo e a quelle di tutti i settori interessati.
Ogni Sala Operativa aveva il proprio tavolo a mappa (plotting table), grandi mappe sulle quali le formazioni delle forze in campo erano rappresentate da pedine la cui posizione era continuamente aggiornata sulla base delle informazioni che man mano affluivano. Nella sala operativa del gruppo, il controllore di turno decideva quale settore doveva contrastare l'incursione e quanti caccia bisognava far intervenire. Il controllore di Settore coordinava le squadriglie alle sue dipendenze, ordinando i vari

livelli di prontezza operativa o il decollo su allarme. Di solito, almeno all'inizio della battaglia, i controllori erano ufficiali pilota con esperienza di combattimento.
Non è chiaro il ruolo svolto nella battaglia d'Inghilterra dalla decifrazione delle comunicazioni segrete tedesche, criptate usando le macchine cifratrici Enigma. Ultra, l'insieme di informazioni ottenute grazie alle intercettazioni di Enigma, fornì agli alti comandi inglesi una preziosa visione delle intenzioni tedesche ma sembra che ben poco di tutto questo sia giunto sino alla scrivania di Hugh Dowding. D'altro canto il servizio di ascolto radio Y, che teneva sotto controllo il traffico radio tedesco, contribuì notevolmente all'individuazione precoce delle incursioni della Luftwaffe.
La responsabilità della difesa dello spazio aereo inglese fu ripartita tra più Gruppi (Brigate Aeree) di Caccia: il 10º Gruppo, responsabile della difesa del Galles e dell'Inghilterra occidentale, era comandato dal Vice Maresciallo dell'Aria Sir Quintin Brand. L'11º Gruppo copriva il Sud-Est dell'Inghilterra e le vitali rotte di accesso a Londra, il suo comandante era il Vice Maresciallo dell'Aria Keith Park. Il 12º Gruppo, comandato dal Vice Maresciallo dell'Aria Trafford Leigh-Mallory, difendeva le Midlands e l'East Anglia. Infine, il 13º Gruppo copriva il nord dell'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda del Nord, ed era comandato dal Vice Maresciallo dell'Aria Richard Saul.
L'aereo da caccia britannico Spitfire.
Le aree di competenza dei Gruppi erano a loro volta suddivise in Settori, ciascuno dei quali aveva alle proprie dipendenze un numero di Squadroni variabile tra i due ed i quattro. Le basi di Settore, costituite da un aeroporto e da un posto comando, erano il cuore di questa organizzazione ma ciascuna base aveva degli aeroporti satellite presso cui disperdere gli Squadroni. I Quartieri Generali di Gruppo passavano le informazioni alle basi di Settore e dava istruzioni circa il decollo su allarme (scramble) degli squadroni loro assegnati. Una volta in volo, gli Squadroni erano guidati via radio dalle loro basi di Settore che ne stabiliva l'impiego: agli Squadroni poteva venir ordinato di intercettare gli incursori oppure di proteggere gli aeroporti o altri bersagli di vitale importanza.
Sebbene a quel tempo fosse il più sofisticato sistema di difesa aerea del mondo, il "Sistema di Dowding" presentava molti limiti. Nella lettura dei dati radar si potevano verificare gravi errori di interpretazione (ed era compito della Sala Filtro cercare di ridurne il numero), mentre il Corpo Avvistatori non era in grado di seguire le forze attaccanti di notte e col cattivo tempo. Le comunicazioni radio con gli apparecchi in volo risentivano del fatto che la RAF utilizzava ricetrasmittenti in banda HF (alta frequenza), che avevano limiti di portata e, anche utilizzando una rete di ponti radio, gli Squadroni erano costretti ad operare all'interno del proprio settore o, al massimo, in uno di quelli adiacenti. Inoltre, le apparecchiature erano limitate a una sola frequenza per Squadroni, rendendo così impossibile la comunicazione tra Squadroni diversi. Infine, il sistema per seguire i caccia della RAF, noto come HF/DF o "Huff-Duff", non consentiva l'uso contemporaneo di più di quattro Squadroni per Settore.
Nonostante questi limiti, il Comando caccia della RAF riuscì a raggiungere alti livelli di efficienza, riuscendo ad ottenere anche tassi d'intercettazione superiori all'80%. I problemi connessi alle radiotrasmissioni in fonia furono risolti più avanti nel corso della battaglia con l'adozione di apparati radio operanti in frequenza altissima (Very High Frequency-VHF), che permettevano comunicazioni in fonia più chiare, avevano

una portata maggiore e consentivano l'uso di più canali. Pur con tutti i suoi difetti, la RAF aveva comunque un sistema di controllo a terra che consentiva ai suoi caccia di essere là dove servivano. La Luftwaffe, priva di un sistema simile, si trovò sempre in svantaggio.

18 agosto Pesanti combattimenti nella battaglia d'Inghilterra; i tedeschi subiscono gravi perdite sulle formazioni di bombardieri. Göring dichiara codardia tra i suoi piloti di caccia e ordina loro di sorvegliare da vicino i bombardieri, limitando ulteriormente le loro capacità.

19 agosto Le forze italiane prendono Berbera, la capitale della Somalia britannica e i difensori britannici fuggono ad Aden. La caduta di Berbera completa l'invasione della colonia britannica. Entro la fine del mese, gli italiani controllano la Somalia britannica e diverse città e fortezze lungo il confine con Sudan e Kenya, tra cui Cassala, Gallabat e Moyale.

20 agosto L'Italia annuncia un blocco navale dei porti britannici nell'area del Mediterraneo.
Discorso di Churchill "Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi", pronunciato alla Camera dei Comuni

25 agosto Raid notturno su Berlino, come rappresaglia per il bombardamento di Londra avvenuto nelle ore precedenti.

26 agosto Sia Londra che Berlino vengono bombardate.
Il bombardamento dell'Inghilterra continua; Londra è ora bombardata come rappresaglia per il bombardamento di Berlino; inizia quindi il "London Blitz".
Adolf Hitler e Benito Mussolini dettano il cosiddetto Secondo arbitrato di Vienna, che costringe la Romania a consegnare la Transilvania settentrionale (inclusa l'intera Maramureș e parte della Crișana) all'Ungheria.

31 agosto Continuano gli attacchi della Luftwaffe agli aeroporti britannici, così come a Londra. Gli attacchi alle installazioni radar si rivelano inefficaci.

3 settembre Hitler rinvia l'invasione della Gran Bretagna, dato che la Luftwaffe non riesce a prevalere, ma nel Regno Unito i timori per l'invasione sono ancora vivi.

5 settembre I giapponesi ai confini con l'Indocina.

7 settembre In uno dei maggiori errori di valutazione della guerra, la Luftwaffe sposta la sua attenzione su Londra, lontano dagli aeroporti della RAF.

10 settembre L'operazione Leone marino è ora fissata per il 24 settembre. Il Corpo Aereo Italiano viene inviato per combattere nella battaglia d'Inghilterra.

13 settembre Dopo aver riconquistato Forte Capuzzo appena dentro la Libia, le forze coloniali italiane attraversano il confine e avanzano in Egitto. Gli italiani prendono il piccolo porto di Sollum, ma l'unica resistenza all'invasione è una leggera forza di copertura britannica che si ritira mentre gli italiani avanzano.

15 settembre Massicci bombardamenti tedeschi sulle città inglesi; la maggior parte

degli aerei viene cacciata. La RAF inizia a rivendicare la vittoria nella battaglia d'Inghilterra.

16 settembre Il Selective Training and Service Act del 1940 introduce la prima coscrizione in tempo di pace (questa volta per gli uomini tra i 21 e i 35 anni) nella storia degli Stati Uniti.
L'invasione italiana dell'Egitto si interrompe quando circa cinque divisioni italiane si mettono difensivamente in una serie di accampamenti armati dopo essere avanzate di circa 95 km (59 mi) verso Sidi Barrani. Gli italiani non si avvicineranno mai alle principali posizioni britanniche a Marsa Matruh.

17 settembre I messaggi decodificati ora rivelano che Hitler ha rinviato l'operazione Leone marino fino a nuovo avviso.

22 settembre Pesanti perdite di convogli subiti dagli U-Boot nell'Atlantico.
I giapponesi occupano l'Indocina francese; gli amministratori locali francesi diventano solo autorità prestanome.

24 settembre Berlino subisce un grande bombardamento da parte della RAF.

27 settembre *La Germania nazista, l'Italia fascista e l'Impero giapponese firmano il Patto tripartito. Emerge il nome informale "Asse".*

Patto a tre tra Germania, Italia e Giappone, firmato a Berlino il 27 settembre 1940.

I governi della Germania, dell'Italia e del Giappone, considerando come una condizione preliminare di ogni pace duratura che a tutte le nazioni del mondo sia dato ciascuno il proprio posto, hanno deciso di stare al fianco e di cooperare l'uno con l'altro per quanto riguarda i loro sforzi rispettivamente nella grande Asia orientale e nelle regioni dell'Europa, in cui il loro scopo principale è quello di stabilire e mantenere un nuovo ordine di cose calcolato per promuovere la prosperità reciproca e il benessere delle popolazioni interessate.
Inoltre, è desiderio dei tre governi estendere la cooperazione a quelle nazioni in altre sfere del mondo che potrebbero essere inclini a compiere sforzi simili ai loro, in modo che le loro aspirazioni finali per la pace mondiale possano così essere realizzate.
Di conseguenza, i governi di Germania, Italia e Giappone hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO UNO
Il Giappone riconosce e rispetta la leadership della Germania e dell'Italia nell'instaurazione di un nuovo ordine in Europa.

ARTICOLO DUE
La Germania e l'Italia riconoscono e rispettano la leadership del Giappone nell'instaurazione di un nuovo ordine nella grande Asia orientale.

ARTICOLO TERZO
La Germania, l'Italia e il Giappone convengono di cooperare nei loro sforzi in tal senso. Esse si impegnano inoltre ad aiutarsi reciprocamente con tutti i mezzi politici, economici e militari quando una delle tre poten-

ze contraenti è attaccata da una potenza attualmente non coinvolta nella guerra europea o nel conflitto sino-giapponese.

ARTICOLO QUATTRO
Ai fini dell'attuazione del presente patto, si riuniranno senza indugio commissioni tecniche miste, i cui membri saranno nominati dai rispettivi governi di Germania, Italia e Giappone.

ARTICOLO CINQUE
La Germania, l'Italia e il Giappone affermano che le suddette condizioni non pregiudicano in alcun modo lo status politico attualmente esistente tra ciascuna delle tre potenze contraenti e la Russia sovietica. (1)

ARTICOLO SEI
Il presente patto entra in vigore immediatamente dopo la firma e rimane in vigore 10 anni dalla data della sua entrata in vigore. A tempo debito, prima della scadenza di detto termine, le Alte Parti contraenti entreranno, a richiesta di una di esse, trattative per il suo rinnovo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente patto e vi hanno apposto le loro firme.

Fatto in triplice copia a Berlino, il 27 settembre 1940, nel 19° anno dell'era fascista, corrispondente al 27° giorno del nono mese del 15° anno di Showa (il regno dell'imperatore Hirohito).

28 settembre Vidkun Quisling diventa capo di stato della Norvegia.

30 settembre Ultimo grande raid diurno contro l'Inghilterra ad opera delle forze aeree tedesche.

3 ottobre Agli ebrei di Varsavia viene ordinato di trasferirsi nel ghetto di Varsavia.

4 ottobre Adolf Hitler e Benito Mussolini s'incontrano al Passo del Brennero per discutere le prospettive della guerra.

7 ottobre In risposta a una richiesta rumena fatta il 7 settembre, la Germania schiera una missione militare in Romania per fornire addestramento all'esercito rumeno e sorvegliare i giacimenti petroliferi rumeni.

9 ottobre Neville Chamberlain si dimette dalla Camera dei Comuni per motivi di salute; Winston Churchill viene eletto capo del Partito Conservatore.

12 ottobre Qualsiasi invasione tedesca della Gran Bretagna è rinviata fino a non prima della primavera del 1941.
La Royal Navy si scontra e sconfigge diverse navi italiane che l'attaccarono dopo una missione di convoglio a Malta.

14 ottobre Mussolini e i suoi consiglieri più vicini decidono d'invadere la Grecia.

19 ottobre Gli italiani bombardano il Bahrain.

20 ottobre Gli aerei italiani bombardano Il Cairo e le raffinerie di petrolio gestite dagli americani nel protettorato britannico del Bahrain.

23 ottobre Nella speranza di convincere Francisco Franco a entrare in guerra a fianco dell'Asse, Hitler lo incontra a Hendaye, vicino al confine franco-spagnolo; l'incontro non ha conseguenze.

24 ottobre Dopo l'incontro con Franco, Hitler si reca a Montoire, dove ebbe luogo un incontro con Philippe Pétain che segnò l'inizio della collaborazione organizzata francese con il regime nazista.

27 ottobre Viene presentato da parte del ministro italiano Emanuele Grazzi l'ultimatum alla Grecia. Il primo ministro Ioannis Metaxas considera l'ultimatum come una vera e propria dichiarazione di guerra, perciò lo respinge e afferma che la Grecia resisterà con tutte le sue forze.

28 ottobre Il Regio Esercito lancia attacchi in Grecia dall'Albania italiana; Hitler si sente irritato dalle iniziative del suo alleato.
«Affermai cinque anni fa: spezzeremo le reni al Negus. Ora, con la stessa certezza assoluta, ripeto assoluta, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia in due o dodici mesi poco importa, la guerra è appena cominciata!» (Benito Mussolini)

29 ottobre Le truppe italiane dislocate in Albania (complessivamente 105.000 uomini, raggruppati in sei divisioni di fanteria, una corazzata e una alpina) varcano la frontiera greca e penetrano per vari punti in territorio nemico. Le forze attaccanti puntano alla conca di Giannina, al passo di Metsovo, per tagliare i collegamenti dei greci tra l'Epiro e la Macedonia, ma le condizioni atmosferiche favoriscono i difensori.

31 ottobre Termina la battaglia d'Inghilterra e l'invasione è rimandata *sine die*.
Il governo del distretto di Varsavia sposta tutti gli ebrei che vivono a Varsavia nei ghetti.
Truppe inglesi sbarcano a Creta.

1° novembre La Turchia dichiara la neutralità nella guerra italo-greca.

2 novembre In Grecia prosegue l'offensiva delle truppe italiane in direzione di Giannina e sulle alture del Pindo che, risalendo la valle della Voiussa, riescono a occupare il villaggio di Vovousa. Anche l'aviazione contribuisce allo svolgimento delle operazioni, bombardando Salonicco, ma la sua attività è ostacolata dal maltempo. Nel frattempo i greci si riorganizzano per bloccare l'avanzata italiana.

4 novembre Sul fronte greco-albanese i difensori ellenici passano al contrattacco e aggrediscono la divisione alpina situata presso il passo del Metsovo e respingono il tentativo delle altre divisioni, accorse dalla Jugoslavia, di sottrarla dall'aggiramento.
L'invasione italiana viene fermata.

5 novembre Roosevelt ottiene un terzo mandato. I britannici vedono la riconferma come una promessa di altri aiuti dagli Stati Uniti.

6 novembre Riorganizzate le forze, inizia la controffensiva britannica in Africa orientale.

8 novembre Battaglia di Elaia-Kalamas: fallisce l'offensiva italiana in Grecia.

9 novembre Morte di Neville Chamberlain.

11 novembre Notte di Taranto: la Royal Navy inglese lancia il primo attacco aereo da una portaerei della storia, contro la Regia Marina ancorata a Taranto. I bombardieri Swordfish della HMS *Illustrious* danneggiano tre corazzate, due incrociatori e diverse navi ausiliarie. L'evento assicura le linee di rifornimento britanniche nel Mediterraneo. Il successo britannico sarà studiato dai militari giapponesi che si stanno già preparando per un attacco a Pearl Harbor.

12 novembre Contenuta la spinta italiana e avendo a disposizione 100 battaglioni, il capo di stato maggiore dell'esercito greco Papagos si prepara a contrattaccare su tutta la linea del fronte, che va dal lago Prespa allo Ionio; vittoria greca a Coriza.
Molotov incontra Hitler e Ribbentrop a Berlino. Il Nuovo Ordine Mondiale è in discussione. Molotov esprime l'interesse sovietico per Finlandia, Bulgaria, Romania, Dardanelli e Bosforo, ma Hitler parla a grandi linee delle sfere d'influenza mondiali tra Russia, Germania, Italia e Giappone.
Nella campagna del Gabon, le forze britanniche finiscono per strappare l'Africa centrale alla Francia di Vichy.

13 novembre Molotov incontra di nuovo Hitler chiedendo l'accettazione per liquidare la Finlandia. Hitler ora resiste a ogni tentativo di espandere l'influenza sovietica in Europa. Vede la Gran Bretagna sconfitta e offre l'India all'Unione Sovietica.
La battaglia del Pindo termina con una vittoria greca.

14 novembre La città inglese di Coventry viene pesantemente bombardata dalla Luftwaffe. La Cattedrale di Coventry viene distrutta e il centro medievale della città viene raso al suolo.
Inizia la controffensiva greca contro gli italiani.

15 novembre L'Unione Sovietica è invitata ad aderire al Patto Tripartito e a condividere il bottino dell'Impero Britannico. Il ghetto ebraico di Varsavia è isolato dal resto della città.

16 novembre In risposta al bombardamento di Coventry la RAF bombarda Amburgo.
Ramón Serrano Súñer, emissario spagnolo a Berlino, rifiuta l'ingresso in guerra della Spagna.
Churchill ordina d'inviare in Grecia alcune truppe britanniche in Nord Africa, nonostante le preoccupazioni dei suoi capi militari che esse siano necessarie nell'attuale campagna contro gli italiani in Nord Africa.

18 novembre Hitler incontra Ciano per ottenere informazioni sulla disastrosa campagna di Grecia.

19 novembre I greci continuano ad avanzare e cacciano le truppe italiane dal suolo greco.

20 novembre L'Ungheria firma il Patto tripartito.

21 novembre Il governo belga in esilio dichiara guerra all'Italia.

22 novembre Sul fronte greco-albanese, le truppe elleniche penetrano in territorio albanese, occupando Coriza, a sud del lago di Ocrida, Ersekè, Leskovik.

23 novembre La Spagna occupa Tangeri.

23-25 novembre Romania e Slovacchia firmano il Patto tripartito. La Bulgaria rifiuta.

25 novembre L'Unione Sovietica dà i suoi termini per aderire al Patto tripartito, tra cui nuovi e rilevanti conquiste territoriali.

27 novembre La Royal Navy e la Regia Marina si scontrano nella battaglia di capo Teulada.

29 novembre Bombardamento di Liverpool: un massiccio bombardamento notturno provoca la tragedia di Durning Road.

30 novembre Un grande bombardamento su Southampton nel sud dell'Inghilterra; la città viene nuovamente colpita la notte successiva, seguita da Bristol il 2 dicembre e Birmingham il 3.

1-8 dicembre Le forze greche continuano a respingere le armate italiane, conquistando le città di Pogradec, Saranda ed Argirocastro.

2 dicembre Le truppe elleniche entrano in territorio albanese, risalendo anche lungo il lato costiero, e occupano la località di Santi Quaranta.

5 dicembre La RAF bombarda Düsseldorf e Torino.

6-9 dicembre Le truppe britanniche e indiane della Western Desert Force lanciano l'operazione Compass, un'offensiva contro le forze italiane in Egitto. Gli italiani hanno sette divisioni di fanteria e il Raggruppamento Maletti in posizioni difensive fortificate. Vengono lanciati i primi attacchi contro i cinque accampamenti italiani attorno e a sud di Sidi Barrani. I campi vengono invasi, il generale italiano Pietro Maletti viene ucciso e il Raggruppamento Maletti, la 1ª Divisione Libica, la 2ª Divisione Libica e la 4ª Divisione Camicie Nere vengono quasi distrutte. Le restanti unità italiane in Egitto sono costrette a ritirarsi verso la Libia.

8 dicembre Francisco Franco esclude l'ingresso della Spagna in guerra; come conseguenza immediata Hitler è costretto ad annullare un attacco a Gibilterra.

12 dicembre In Nord Africa, oltre 39.000 italiani dispersi o prigionieri in Egitto.

12-15 dicembre Bombardamento di Sheffield da parte della Luftwaffe.

16 dicembre Prima incursione notturna della RAF su Mannheim.
In Nord Africa, gli inglesi sono al comando di Sollum in Egitto e prendono Forte Capuzzo in Libia.

18 dicembre Hitler pubblica la direttiva che autorizza l'inizio della pianificazione dell'Operazione Barbarossa, l'invasione tedesca dell'URSS.

22-24 dicembre Bombardamento di Manchester.

28 dicembre Visto che l'esercito greco è penetrato in Albania e ne tiene saldamente la zona di confine, Mussolini si rassegna a richiedere l'aiuto militare della Germania.

1941

1° gennaio Hitler inizia a mettere sotto pressione il governo bulgaro perchè consenta alle sue truppe di attaccare la Grecia dalla Bulgaria.

3 gennaio I britannici, dopo l'arrivo della 6ª Divisione australiana, entrano in Libia e attaccano la località di Bardia, ai confini con l'Egitto. Le difese della piazzaforte italiana sono sfondate quasi subito grazie all'impiego dei carri armati, risultanti più efficienti di quelli italiani.

5 gennaio Nonostante siano meno numerosi dei difensori della piazzaforte di Bardia, gli inglesi riescono ad avere la meglio, catturando la città e 45.000 prigionieri italiani.

7 gennaio I primi contingenti britannici prendono contatto con i difensori nel settore di Tobruk. Per la difesa della città, il generale Graziani può contare su 25000 uomini, 220 cannoni e una settantina di carri armati.

8 gennaio In Albania le truppe greche conquistano la località di Këlcyrë, ma non riescono a sfondare in direzione di Berat e Valona.

19 gennaio Truppe britanniche attaccano gli italiani in Eritrea.

21 gennaio Truppe britanniche e australiane attaccano Tobruk.
Reparti tedeschi affluiscono in Romania.

22 gennaio Tobruk cade in mano britannica.

23 gennaio In Africa orientale gli inglesi conquistano Kassala, città situata al confine tra il Sudan e l'Eritrea e penetrano anche nella Somalia italiana, occupando la località di Gelib. In Africa settentrionale, gli inglesi, dopo aver occupato la guarnigione italiana di Tobruk avanzano sino a 30 km da Derna.

26 gennaio In Albania gli italiani avviano la riconquista della località di Këlcyrë.

28 gennaio In Eritrea la 5ª Divisione indiana occupa Agordat, mentre le truppe italiane oppongono una strenua resistenza a Barentù, a sud di Agordat, ma sono costretti a ritirarsi.

29 gennaio In Libia, gli italiani abbandonano Derna e l'intera Cirenaica per costituire una solida linea difensiva al confine con la Tripolitania.

30 gennaio In Libia, gli inglesi occupano Derna.

1° febbraio In Africa settentrionale gli inglesi proseguendo la loro avanzata nella regione della Cirenaica in Libia, si avvicinano a Bengasi e tentano di tagliare la strada agli italiani che si ritirano verso la Tripolitania.
In Eritrea inizia la battaglia per la conquista di Cherenù.

6 febbraio In Libia Bengasi è occupata dalle truppe inglesi, mentre a sud gli italiani impegnano severamente i britannici per sottrarsi all'accerchiamento

nemico.

7 febbraio Gli inglesi occupano la località di Agedabia, mentre 5000 italiani (tra militari e civili) sono costretti ad arrendersi agli alleati. Prosegue la ritirata delle rimanenti truppe italiane verso la località di El Agheila, (che sarà raggiunta dagli inglesi due giorni dopo), al confine tra la Cirenaica, ormai interamente conquistata dagli inglesi a parte le oasi di Giarabub, e la Tripolitania.

11 febbraio La Cirenaica è perduta, a sostegno degli italiani, arrivano in Libia Erwin Rommel e due divisioni dell'*Afrikakorps*.

14 febbraio Sul fronte greco-albanese, i bollettini di guerra segnalano che le spinte offensive dei greci in Albania sono respinte, seppur subendo gravi perdite. Nel settore dell'Africa settentrionale sbarcano a Tripoli i primi contingenti tedeschi inviati a sostegno degli italiani e guidati dal generale Erwin Rommel.
Hitler esercita pressioni diplomatiche sulla Jugoslavia perché si unisca al patto Tripartito.

17 febbraio Nella Somalia italiana la 11ª e 12ª Divisione africana (inglesi) e la 1ª sudafricana occupano la base di Chisimaio.

22 febbraio Entra in linea l'Afrika Korps.

23 febbraio In Grecia giungono rinforzi militari dalla Gran Bretagna, a sostegno delle truppe elleniche combattono nell'Albania meridionale, comprendenti 100.000 uomini, 240 pezzi di artiglieria, 224 cannoni e 142 carri armati.

26 febbraio Nella Somalia meridionale truppe inglesi occupano Mogadiscio.

1° marzo La Bulgaria firma il Patto tripartito entrando in tal modo a far parte dell'Asse.

2 marzo Reparti tedeschi affluiscono in Bulgaria.

4 marzo Operazione Claymore: incursione di reparti britannici contro gli impianti industriali delle isole Lofoten, in Norvegia; è la prima operazione su vasta scala dei British Commandos.

7 marzo In Grecia iniziano i primi sbarchi del corpo di spedizione britannico (formato da 57.000 uomini), nel porto di Pireo e Valos a sostegno delle truppe greche che combattono in Albania.

9 marzo In Albania ha inizio la controffensiva delle forze italiane schierate a sud di Berat e lungo il fiume Voiussa.

13 marzo In Albania prosegue l'offensiva delle truppe italiane che puntano a Klisura, ma non riescono a sfondare le difese nemiche, che cercano di contenerne la spinta offensiva.

15 marzo In Eritrea gli inglesi iniziano la battaglia per la conquista della località di Cheren, a nord-ovest di Asmara.

16 marzo In Africa orientale, gli inglesi provenienti dal protettorato di Aden, nello Yemen sbarcano a Berbera, nella Somalia britannica e ricacciano gli italiani che l'avevano occupata, procedendo poi al confine con la Abissinia.

17 marzo Gli inglesi penetrano in Abissinia dalla Somalia italiana e occupano la località di Giggigà.

20 marzo Nella Somalia inglese le truppe britanniche proseguendo la loro avanzata verso l'Abissinia, in Etiopia, occupano la località di Hargheysa

24 marzo In Africa settentrionale le truppe del generale Rommel occupano El Agheila, località al confine tra Tripolitania e Cirenaica.

25 marzo Anche la Jugoslavia firma il patto Tripartito.

26 marzo In Etiopia orientale gli inglesi occupano la città di Harar.

27 marzo Colpo di stato in Jugoslavia a opera di ufficiali contrari al patto Tripartito. Hitler rimanda l'invasione dell'Unione Sovietica e decide di attaccare immediatamente la Jugoslavia e la Grecia.
La spia giapponese Takeo Yoshikawa arriva ad Honolulu, nelle Hawaii e inizia a studiare la flotta americana ancorata a Pearl Harbor.

28 marzo Battaglia di Capo Matapan, nel Mar Egeo: si scontrano la Royal Navy e la Regia Marina che perde cinque navi.
In Eritrea gli italiani, dopo 12 giorni di combattimenti sono costretti a ritirarsi da Cheren.

29 marzo In Etiopia orientale le truppe inglesi conquistano Diredaua, ad ovest di Harar.

31 marzo Rommel avvia l'offensiva in Libia.

1° aprile In Africa orientale la 4ª e la 5ª Divisione indiana occupano Asmara, in Eritrea.

2 aprile In Libia le truppe italo-tedesche guidate da Rommel riconquistano Agedabia, a sud di Bengasi.

3 aprile Colpo di Stato anti-britannico in Iraq.

4 aprile In Africa settentrionale Rommel dispone della 5ª Divisione motorizzata e di altre due divisioni italiane per la riconquista di Bengasi, mentre gli inglesi si difendono con la 2ª Divisione corazzata, la 9ª Divisione australiana e una brigata motorizzata italiana.

5 aprile Le truppe dell'Asse in Libia riconquistano Bengasi.

6 aprile Truppe tedesche, italiane, ungheresi e rumene attaccano la Jugoslavia e la Grecia in soccorso degli italiani.
In Etiopia gli inglesi occupano la capitale Addis Abeba. Mussolini conierà la promessa «Ritorneremo». Ma è definitivamente chiaro che l'Italia non può più fare a meno dell'aiuto tedesco, come dimostrano le

contemporanee vicende nell'Africa del Nord e nei Balcani. Nell'Africa Orientale inizia la guerriglia italiana.

8 aprile In Eritrea gli inglesi conquistano Massaua, un centro di resistenza difeso da 13000 italiani.

9 aprile I tedeschi e i bulgari entrano a Salonicco.

10 aprile In Libia la piazzaforte di Tobruk, dove si sono rifugiati gli australiani della 9ª Divisione, è assediata dalle forze dell'asse.

11 aprile In Jugoslavia la 2ª Armata italiana, penetrata dalla frontiera giuliana, avanza verso Lubiana, che viene occupata, Spalato e Ragusa.
In Africa settentrionale Rommel sferra un attacco contro la roccaforte di Tobruk condotto da due divisioni italiane e dalla 5ª tedesca, ma verso sera il loro attacco è respinto.

12 aprile In Jugoslavia gli italiani occupano varie località costiere, compresa l'isola di Ugliano; in Libia gli italo-tedeschi rioccupano Bardia.

13 aprile Il Ministro degli Esteri giapponese Yōsuke Matsuoka firma a Mosca con Stalin il patto di non aggressione fra Giappone ed Unione Sovietica.
Sul fronte greco-albanese gli italiani danno vita a un'operazione offensiva che porta alla riconquista di Corcia, Përmet e Argirocastro, mentre alcune divisioni avanzano verso l'Epiro.
La Croazia dichiara la sua indipendenza.

14 aprile In Libia le forze comandate da Rommel tentano di sferrare una nuova offensiva contro Tobruk, riuscendo a penetrare momentaneamente nella roccaforte, ma nel pomeriggio sono costrette a ritirarsi, dopo il contrattacco dei britannici.

16 aprile In Jugoslavia gli italiani occupano Danilovgrad e l'isola Veglia.

17 aprile La Jugoslavia firma la resa e viene suddivisa tra i vincitori.

19 aprile Gli inglesi decidono di evacuare le proprie truppe dalla Grecia.

20 aprile La resa della Iª armata greca al comandante di una divisione delle SS offende Mussolini, che chiede una seconda resa in termini più rigidi.

21 aprile La Grecia firma la resa mentre le truppe britanniche si ritirano a Creta.

24 aprile In Grecia i britannici sono sconfitti dai tedeschi nella battaglia delle Termopili.

27 aprile L'esercito tedesco entra ad Atene.

29 aprile Inizia l'invasione britannica dell'Iraq.

30 aprile L'intera Grecia continentale si trova nelle mani delle forze dell'Asse.

5 maggio L'Imperatore Hailé Selassié entra ad Addis Abeba.

9 maggio L'U-Boot tedesco *U-110* viene catturato dalla Royal Navy. A bordo viene recuperata la macchina Enigma e i codici segreti utilizzati dai tedeschi.

10 maggio Rudolf Hess si paracaduta in Scozia per una presunta missione di pace.

13 maggio La Luftwaffe comincia a bombardare le posizioni alleate a Creta.

18 maggio La Bulgaria occupa la Macedonia.
Amedeo di Savoia-Aosta capitola in Etiopia.
L'Italia annette la Dalmazia.

20 maggio Battaglia di Creta: truppe paracadutiste tedesche si lanciano su Creta.

24 maggio La corazzata tedesca *Bismarck* affonda l'incrociatore da battaglia britannico *Hood*.

27 maggio Viene affondata la corazzata tedesca *Bismarck*: muoiono 2.300 marinai.

30 maggio La rivolta in Iraq è sedata dagli inglesi e l'Iraq occupato militarmente.

1° giugno Creta viene interamente occupata dalle truppe tedesche.

9 giugno La Finlandia inizia la mobilitazione delle proprie truppe e le pone sotto il controllo tattico tedesco.

12 giugno Olanda e Giappone rompono le relazioni diplomatiche per le mire giapponesi sulle Indie olandesi.

21 giugno La Germania dichiara guerra all'URSS, seguita subito dopo da Romania, Finlandia, Ungheria e Italia. Inizia l'Operazione Barbarossa, l'attacco di proporzioni gigantesche a Stalin portato da 145 divisioni tedesche contro 170 divisioni russe.

24 giugno I tedeschi occupano Kaunas e Vilna.

25 giugno La Finlandia, volendo prendersi una rivincita sui Russi, entra in guerra a fianco della Germania. I sovietici hanno perso la maggior parte dei loro capi militari durante le purghe staliniane e sono colti impreparati.

26 giugno I tedeschi completano l'accerchiamento delle truppe sovietiche a Bialystok

28 giugno Le truppe tedesche completano l'accerchiamento delle truppe sovietiche a Minsk.

30 giugno I tedeschi occupano Leopoli.

1° luglio Occupazione di Riga.

4 luglio Massacro di scienziati e professori polacchi catturati dalle truppe tedesche a Leopoli.

5 luglio La *Wehrmacht* raggiunge il fiume Dnepr.

9 luglio I tedeschi occupano Vitebsk.

10 luglio Partono dall'Italia i primi contingenti italiani del CSIR per prendere parte alla campagna di Russia.

13 luglio Inizia in Montenegro l'insurrezione popolare contro gli italiani, è la prima rivolta in Europa contro l'occupazione nazi-fascista.

16 luglio Smolensk è occupata dalla *Wehrmacht*.
Il comando italiano in Montenegro inizia le operazioni di repressione contro gli insorti.

19 luglio I tedeschi completano l'accerchiamento delle forze sovietiche intorno a Uman.

26 luglio A seguito dell'occupazione giapponese dell'Indocina francese il Presidente Franklin Delano Roosevelt ordina la messa in custodia di tutti i beni giapponesi sul suolo americano.

28 luglio I giapponesi sbarcano in Cocincina.

31 luglio Cominciano i rastrellamenti di ebrei e le deportazioni nei campi di sterminio.

1° agosto L'Estonia è occupata dalla *Wehrmacht*.

14 agosto *Al largo dell'isola di Terranova, F.D. Roosevelt e Churchill sottoscrivono la Carta Atlantica.*

Carta Atlantica
14 AGOSTO 1941

Il Presidente degli Stati Uniti d'America e il Primo Ministro, Sig. Churchill, in rappresentanza del Governo di Sua Maestà nel Regno Unito, riuniti, ritengono opportuno far conoscere alcuni principi comuni nelle politiche nazionali dei rispettivi paesi su cui fondano le loro speranze per un futuro migliore per il mondo.
In primo luogo, i loro paesi non cercano alcuna espansione, territoriale o di altro tipo;
In secondo luogo, essi desiderano che non vi siano cambiamenti territoriali che non si accordino con i desideri liberamente espressi dai popoli interessati;
In terzo luogo, rispettano il diritto di tutti i popoli di scegliere la forma di governo sotto la quale vivere; e desiderano vedere restituiti i diritti sovrani e l'autogoverno a coloro che ne sono stati privati con la forza;
In quarto luogo, essi si sforzeranno, nel rispetto dei loro obblighi esistenti, di favorire il godimento da parte di tutti gli Stati, grandi o piccoli, vincitori o vinti, dell'accesso, a parità di condizioni, al commercio e alle materie prime del mondo che sono necessarie per la loro prosperità economica;
In quinto luogo, essi desiderano realizzare la più completa collaborazione tra tutte le nazioni nel campo economico con l'obiettivo di assicurare, per tutti, migliori standard di lavoro, progresso economico e sicurezza sociale;
Sesto, dopo la distruzione finale della tirannia nazista, sperano di vedere stabilita una pace che offra a tutte le nazioni i mezzi per vivere al sicuro

entro i propri confini, e che dia la certezza che tutti gli uomini in tutti i paesi possano vivere la loro vita liberi dalla paura e dal bisogno;
Settimo, una tale pace dovrebbe consentire a tutti gli uomini di attraversare l'alto mare e gli oceani senza ostacoli;
Ottavo, credono che tutte le nazioni del mondo, per ragioni realistiche e spirituali, debbano giungere all'abbandono dell'uso della forza. Poiché nessuna pace futura può essere mantenuta se gli armamenti terrestri, marittimi o aerei continuano ad essere impiegati da nazioni che minacciano, o possono minacciare, un'aggressione al di fuori delle loro frontiere, essi ritengono, in attesa dell'instaurazione di un sistema più ampio e permanente di sicurezza generale, che il disarmo di tali nazioni sia essenziale. Allo stesso modo, essi aiuteranno e incoraggeranno tutte le altre misure praticabili che alleggeriranno per i popoli amanti della pace il peso schiacciante degli armamenti.
Franklin D. Roosevelt
Winston S. Churchil

16 agosto I tedeschi occupano Novgorod.

17 agosto I tedeschi raggiungo Dnepropetrosk.

La *Wehrmacht* alle porte di Kiev.

21 agosto

31 agosto Vyborg è occupata dai finlandesi.

1° settembre Leningrado viene sottoposta al fuoco dell'artiglieria tedesca prima di essere assediata.

8 settembre Gli ultimi collegamenti terresti e via ferroviaria tra Leningrado e Murmansk vengono interrotti.

16 settembre Oltre 600.000 soldati russi vengono intrappolati in una sacca ad est di Kiev.
Lo scià d'Iran Reza Pahlavi è costretto ad abdicare in favore del figlio Mohammad a seguito delle pressioni di Gran Bretagna e URSS.

19 settembre Kiev cade in mano tedesca dopo oltre 40 giorni di aspri combattimenti.

27 settembre La Siria è dichiarata indipendente.

30 settembre Ha inizio l'attacco tedesco a Mosca (operazione Tifone).

6 ottobre L'esercito tedesco raggiunge Mariupol sul Mar d'Azov.

14 ottobre Le truppe sovietiche nella sacca di Brjansk si arrendono; molti soldati fuggono verso est.

17 ottobre Hideki Tōjō viene nominato primo ministro del Giappone.

19 ottobre A Mosca viene imposta la legge marziale.

21 ottobre Rappresaglia tedesca in Jugoslavia. La difesa di Mosca affidata a Žukov.

23 ottobre Fine della resistenza delle forze sovietiche intrappolate nella sacca di

Vyazma.

24 ottobre Kharkov viene occupata dai tedeschi.

12 novembre Inizio della battaglia di Mosca.

15 novembre Dopo aver sbaragliato ogni resistenza sulla linea Tula-Mozhaisk, i tedeschi riprendono ‘attacco verso Mosca.

15 novembre Richard Sorge, agente segreto russo all’ambasciata giapponese, comunica a Stalin che i giapponesi non attaccheranno la Russia, ma stanno preparandosi per dichiarare guerra agli Stati Uniti. Stalin sguarnisce tutta la frontiera in Estremo Oriente, 3.000 chilometri da Vladivostok alla Mongolia, concentrando le forze per la difesa di Mosca. Caduta di Yalta. Occupazione definitiva tedesca della Crimea.

16 novembre I tedeschi catturano Kerche iniziano l’assedio a Sebastinopoli.

17 novembre Joseph Grew, ambasciatore statunitense in Giappone, invia una nota al Dipartimento di Stato americano circa i piani giapponesi di un attacco contro Pearl Harbor, nelle Hawaii (le sue note vennero ignorate).

18 novembre Offensiva contro Rommel dell’VIII[a] armata britannica in Cirenaica.

19 novembre Prima battaglia di Bir El Gobi- dopo un aspro combattimento, la divisione “Ariete” blocca il tentativo britannico di avanzare nel territorio durante l’operazione Crusader.

20 novembre A Washington si aprono i negoziati fra USA e Giappone.

21 novembre I tedeschi occupano Rostov, sul fiume Don.

24 novembre Rostov viene abbandonata in seguito a una controffensiva societica.

26 novembre A Leningrado entrano i primi autocarri russi di rifornimento dall’inizio dell’assedio delle truppe tedesche.
Gli USA inviano un ultimatum all’Impero giapponese perché il Giappone si ritiri dalla Cina e dall’indocina francese.
Operazione Hawaii: una flotta di sei portaerei al comando del viceammiraglio Chūichi Nagumo salpa dalla baia di Hitokapu e si dirige alla volta di Pearl Harbor in silenzio radio.

27 novembre Battaglia di Mosca: le riserve dell’Armata Rossa fermano l’avanzata tedesca su Mosca, ostacolata dal fango e dalla neve.

28 novembre Cade Gondar, ultima sacca di resistenza italiana in Africa Orientale.ù

29 novembre Fronte jugoslavo: durante la “prima offensiva anti-partigiana” i tedeschi occupano Užice; Josip Broz Tito e i partigiani jugoslavi riescono a fuggire e ripiegano in Bosnia orientale.

1-2 dicembre Fronte jugoslavo: i partigiani jugoslavi vengono sconfitti nella battaglia di Pljevlja in Montenegro dagli alpini italiani.

3-7 dicembre Seconda battaglia di Bir El Gobi - le forze italiane respingono nuovamente un tentativo britannico di prendere il paese infliggendo a quest'ultimi ingenti perdite.

4 dicembre Le truppe tedesche arrivano a 25 chilometri da Mosca.

5 dicembre Hitler ordina alle sue forze esauste di assumere una posizione difensiva.

6 dicembre Ha inizio la controffensiva sovietica sul fronte di Mosca.
La Gran Bretagna dichiara guerra a Finlandia, Ungheria, e Romania.
Il Presidente degli Stati Uniti invia un messaggio all'Imperatore del Giappone

Messaggio del Presidente all'Imperatore del Giappone 6 dicembre
(Bollettino del Dipartimento di Stato, Vol. V, No. 129, 13 dicembre 1941)
Il seguente messaggio del Presidente all'Imperatore del Giappone fu inviato sabato pomeriggio, 6 dicembre, e in quel momento fu fatto un annuncio pubblico che questo messaggio all'Imperatore era stato inviato dal Presidente:
Quasi un secolo fa il Presidente degli Stati Uniti indirizzò all'Imperatore del Giappone un messaggio che estendeva un'offerta di amicizia del popolo degli Stati Uniti al popolo del Giappone. Quell'offerta fu accettata, e nel lungo periodo di pace e amicizia ininterrotta che ne è seguito, le nostre rispettive nazioni, attraverso le virtù dei loro popoli e la saggezza dei loro governanti, hanno prosperato e hanno aiutato sostanzialmente l'umanità.
Solo in situazioni di straordinaria importanza per i nostri due Paesi devo rivolgere a Vostra Maestà messaggi su questioni di Stato. Sento di dovermi rivolgere a voi in questo modo per la profonda e vasta emergenza che sembra essere in formazione.
Nell'area del Pacifico si stanno verificando sviluppi che minacciano di privare ciascuna delle nostre nazioni e tutta l'umanità dell'influenza benefica della lunga pace tra i nostri due paesi. Questi sviluppi racchiudono tragiche possibilità.
Il popolo degli Stati Uniti, credendo nella pace e nel diritto delle nazioni di vivere e lasciar vivere, ha seguito con impazienza le conversazioni tra i nostri due governi in questi ultimi mesi. Abbiamo sperato nella fine dell'attuale conflitto tra Giappone e Cina. Abbiamo sperato che una pace del Pacifico potesse essere consumata in modo tale che le nazionalità di molti popoli diversi potessero coesistere fianco a fianco senza timore di invasioni; che gli insopportabili fardelli degli armamenti potessero essere sollevati per tutti loro; e che tutti i popoli avrebbero ripreso il commercio senza discriminazioni o a favore di alcuna nazione.
Sono certo che sarà chiaro a Vostra Maestà, come lo è a me, che nel perseguire questi grandi obiettivi sia il Giappone che gli Stati Uniti dovrebbero accettare di eliminare ogni forma di minaccia militare. Ciò è sembrato essenziale per il raggiungimento degli alti obiettivi.
Più di un anno fa il governo di Vostra Maestà ha concluso un accordo con il governo di Vichy in base al quale cinque o seimila soldati giapponesi sono stati autorizzati ad entrare nell'Indocina francese settentrionale per proteggere le truppe giapponesi che stavano operando contro la Cina più a nord. E questa primavera ed estate il governo di Vichy permise ad altre forze militari giapponesi di entrare nell'Indocina francese meridionale

per la difesa comune dell'Indocina francese. Penso di non sbagliarmi nel dire che nessun attacco è stato fatto contro l'Indocina, né che ne è stato contemplato.
Nel corso delle ultime settimane è diventato chiaro al mondo che le forze militari, navali e aeree giapponesi sono state inviate nell'Indocina meridionale in numero così elevato da creare un ragionevole dubbio da parte di altre nazioni che questa continua concentrazione in Indocina non è di carattere difensivo.
Poiché queste continue concentrazioni nell'Indocina hanno raggiunto proporzioni così grandi e poiché si estendono ora agli angoli sud-est e sud-ovest di quella penisola, è solo ragionevole che la gente delle Filippine, delle centinaia di isole delle Indie orientali, della Malesia e della stessa Thailandia si chieda se queste forze del Giappone si stiano preparando o intendano attaccare in una o più di queste molte direzioni.
Sono certo che Vostra Maestà comprenderà che il timore di tutti questi popoli è un timore legittimo, in quanto riguarda la loro pace e la loro esistenza nazionale. Sono sicuro che Vostra Maestà comprenderà perché il popolo degli Stati Uniti, in così gran numero, guarda con diffidenza all'istituzione di basi militari, navali e aeree presidiate ed equipaggiate in modo tale da costituire forze armate in grado di adottare misure di offesa.
È chiaro che il protrarsi di una situazione del genere è impensabile.
Nessuno dei popoli di cui ho parlato sopra può sedersi, indefinitamente o permanentemente, su un barile di dinamite.
Non c'è assolutamente alcun pensiero da parte degli Stati Uniti di invadere l'Indocina se ogni soldato o marinaio giapponese dovesse essere ritirato da essa.
Penso che possiamo ottenere la stessa garanzia dai governi delle Indie orientali, dai governi della Malesia e dal governo della Thailandia. Mi impegnerei anche a chiedere la stessa garanzia da parte del governo cinese. Così un ritiro delle forze giapponesi dall'Indocina avrebbe avuto come risultato l'assicurazione della pace in tutta l'area del Pacifico meridionale. Mi rivolgo a Vostra Maestà in questo momento nella fervida speranza che Vostra Maestà possa, come sto facendo, pensare in questa definitiva emergenza al modo di dissipare le nubi oscure. Sono fiducioso che entrambi, per il bene dei popoli non solo dei nostri grandi paesi, ma per il bene dell'umanità nei territori vicini, abbiamo il sacro dovere di ripristinare l'amicizia tradizionale e prevenire ulteriori morti e distruzioni nel mondo.

7 dicembre Forze aeronavali dell'Impero giapponese (alleato della Germania e dell'Italia) attaccano a sorpresa la flotta americana del Pacifico, di stanza a Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, infliggendole gravi perdite.

Nota giapponese per gli Stati Uniti Stati Uniti 7 dicembre 1941 (Generalmente indicato come il "Messaggio in Quattordici Parti").
(Bollettino del Dipartimento di Stato, Vol. V, No. 129, 13 dicembre 1941)
Il 26 novembre il Segretario di Stato consegnò ai rappresentanti giapponesi un documento che affermava i principi che governavano le politiche del governo degli Stati Uniti nei confronti della situazione in Estremo Oriente e che esponeva suggerimenti per una soluzione pacifica globale che coprisse l'intera area del Pacifico.
Ore 13 Il 7 dicembre l'ambasciatore giapponese chiese un appuntamen-

to per i rappresentanti giapponesi per incontrare il Segretario di Stato. L'appuntamento è stato fissato per le 13:45. I rappresentanti giapponesi arrivarono all'ufficio del Segretario di Stato alle 14:05. Sono stati ricevuti dal Segretario alle 14:20. L'ambasciatore giapponese consegnò al Segretario di Stato quella che si riteneva essere una risposta al documento consegnatogli dal Segretario di Stato il 26 novembre.
Il Segretario Hull lesse attentamente la dichiarazione presentata dai rappresentanti giapponesi e si rivolse immediatamente all'ambasciatore giapponese e con la massima indignazione disse:
Devo dire che in tutte le mie conversazioni con lei [l'ambasciatore giapponese] negli ultimi nove mesi non ho mai pronunciato una sola parola di falsità. Ciò è assolutamente confermato dalla cronaca. In tutti i miei 50 anni di servizio pubblico non ho mai visto un documento più affollato di falsità e distorsioni infami - falsità e distorsioni infami su una scala così grande che non avrei mai immaginato fino ad oggi che qualsiasi governo su questo pianeta fosse in grado di pronunciarle.
Il testo del documento consegnato dall'ambasciatore giapponese al Segretario di Stato alle 14:20 del 7 dicembre 1941 recita come segue:

Memorandum

1. *Il governo del Giappone, spinto da un sincero desiderio di giungere ad un'intesa amichevole con il governo degli Stati Uniti in modo che i due paesi possano assicurare la pace nell'area del Pacifico e contribuire così alla realizzazione della pace mondiale, ha continuato i negoziati con la massima sincerità dall'aprile scorso con il governo degli Stati Uniti per quanto riguarda l'aggiustamento e l'avanzamento delle relazioni nippo-americane e la stabilizzazione dell'area del Pacifico.*
   Il governo giapponese ha l'onore di esprimere francamente il suo punto di vista in merito alle rivendicazioni che il governo americano ha costantemente sostenuto, nonché alle misure che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno adottato nei confronti del Giappone durante questi otto mesi.
2. *La politica immutabile del governo giapponese è quella di assicurare la stabilità dell'Asia orientale e di promuovere la pace nel mondo, consentendo così a tutte le nazioni di trovare ciascuna il proprio posto nel mondo.*
   Da quando è scoppiato l'affare Cina a causa dell'incapacità da parte della Cina di comprendere le vere intenzioni del Giappone, il governo giapponese si è battuto per il ripristino della pace e ha costantemente fatto del suo meglio per impedire l'estensione di disordini bellici. A tal fine, nel settembre dello scorso anno, il Giappone ha concluso l'accordo tripartito con la Germania e l'Italia.
   Tuttavia, sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna hanno fatto ricorso a tutte le misure possibili per aiutare il regime di Chungking in modo da ostacolare l'instaurazione di una pace generale tra Giappone e Cina, interferendo con gli sforzi costruttivi del Giappone verso la stabilizzazione dell'Asia orientale. Esercitando pressioni sulle Indie Orientali Olandesi, o minacciando l'Indocina francese, hanno tentato di frustrare l'aspirazione del Giappone all'ideale della prosperità comune in cooperazione con questi regimi. Inoltre, quando il Giappone, in conformità con il suo protocollo con la Francia, prese misure di difesa congiunta dell'Indocina francese, sia il governo americano che quello britan-

nico, interpretandolo intenzionalmente erroneamente come una minaccia ai propri possedimenti, e inducendo il governo olandese a seguire l'esempio, applicarono l'ordine di congelamento dei beni, interrompendo così le relazioni economiche con il Giappone. Pur manifestando in tal modo un atteggiamento palesemente ostile, questi paesi hanno rafforzato i loro preparativi militari perfezionando l'accerchiamento del Giappone, e hanno creato una situazione che mette in pericolo l'esistenza stessa dell'Impero.

Tuttavia, per facilitare una rapida soluzione, il Primo Ministro del Giappone ha proposto, nell'agosto scorso, di incontrare il Presidente degli Stati Uniti per una discussione su importanti problemi tra i due paesi che coprono l'intera area del Pacifico. Tuttavia, il governo americano, pur accettando in linea di principio la proposta giapponese, ha insistito affinché la riunione si svolgesse dopo che fosse stato raggiunto un accordo di vedute su questioni fondamentali ed essenziali.

3. *Successivamente, il 25 settembre il governo giapponese presentò una proposta basata sulla formula proposta dal governo americano, tenendo pienamente conto delle precedenti rivendicazioni americane e incorporando anche le opinioni giapponesi. Ripetute discussioni non sono servite a nulla per ottenere prontamente un accordo di vedute. L'attuale gabinetto, quindi, ha presentato una proposta riveduta, moderando ulteriormente le rivendicazioni giapponesi circa i principali punti di difficoltà del negoziato e si è sforzato strenuamente di raggiungere un accordo. Ma il governo americano, attenendosi fermamente alle sue affermazioni originarie, non ha mostrato il minimo spirito di conciliazione. Il negoziato non ha fatto progressi.*

   Pertanto, il governo giapponese, al fine di fare tutto il possibile per evitare una crisi nelle relazioni nippo-americane, ha presentato il 20 novembre un'altra proposta per giungere a un'equa soluzione delle questioni più essenziali e urgenti che, semplificando la sua precedente proposta, prevedeva i seguenti punti:

   1. *Il governo del Giappone e gli Stati Uniti si impegnano a non inviare forze armate in nessuna delle regioni, ad eccezione dell'Indocina francese, nell'Asia sud-orientale e nell'area del Pacifico meridionale.*
   2. *Entrambi i Governi coopereranno al fine di assicurare l'acquisto nelle Indie Orientali Olandesi di quei beni e merci di cui i due Paesi hanno bisogno.*

      I due governi si impegnano reciprocamente a ripristinare le relazioni commerciali esistenti prima del congelamento dei beni.
   3. *Il governo degli Stati Uniti fornirà al Giappone la quantità di petrolio necessaria.*
   4. *Il governo degli Stati Uniti si impegna a non ricorrere a misure e azioni pregiudizievoli agli sforzi per il ripristino della pace generale tra il Giappone e la Cina.*
   5. *Il governo giapponese si impegna a ritirare le truppe attualmente di stanza nell'Indocina francese dopo il ripristino della pace tra Giappone e Cina o l'instaurazione di una pace equa nell'area del Pacifico; ed è pronta a trasferire le truppe giapponesi nella parte meridionale dell'Indocina francese nella parte settentrionale alla conclusione del pre-*

sente accordo.

Per quanto riguarda la Cina, il governo giapponese, pur esprimendo la sua disponibilità ad accettare l'offerta del presidente degli Stati Uniti di agire come «introduttore» della pace tra il Giappone e la Cina, come era stato precedentemente suggerito, ha chiesto che gli Stati Uniti si impegnino a non fare nulla che pregiudichi il ripristino della pace sino-giapponese quando le due parti avranno avviato negoziati diretti.

Il governo americano non solo respinse la nuova proposta di cui sopra, ma rese nota la sua intenzione di continuare il suo aiuto a Chiang Kai-shek; e nonostante il suo suggerimento di cui sopra, ritirò l'offerta del Presidente di agire come cosiddetto "introduttore" della pace tra Giappone e Cina, sostenendo che i tempi non erano ancora maturi per questo. Infine, il 26 novembre, con l'intento di imporre al governo giapponese quei principi che ha ostinatamente sostenuto, il governo americano ha fatto una proposta che ignora totalmente le rivendicazioni giapponesi, il che è fonte di profondo rammarico per il governo giapponese.

4. *Fin dall'inizio del presente negoziato il governo giapponese ha sempre mantenuto un atteggiamento di equità e di moderazione e ha fatto del suo meglio per raggiungere una soluzione, per la quale ha fatto tutte le concessioni possibili, spesso nonostante grandi difficoltà. Per quanto riguarda la questione cinese, che costituisce un tema importante del negoziato, il governo giapponese ha mostrato un atteggiamento molto conciliante. Per quanto riguarda il principio di non discriminazione nel commercio internazionale, sostenuto dal governo americano, il governo giapponese ha espresso il desiderio di vedere applicato tale principio in tutto il mondo e ha dichiarato che, insieme alla pratica effettiva di questo principio nel mondo, il governo giapponese si sforzerà di applicarlo nella regione del Pacifico, compresa la Cina. e chiarì che il Giappone non aveva alcuna intenzione di escludere dalla Cina le attività economiche di potenze terze perseguite su base equa. Inoltre, per quanto riguarda la questione del ritiro delle truppe dall'Indocina francese, il governo giapponese si è persino offerto volontario, come si è detto sopra, di effettuare un'evacuazione immediata delle truppe dall'Indocina francese meridionale come misura per alleviare la situazione.*

   Si presume che lo spirito di conciliazione di cui ha dato prova il governo giapponese in tutte queste questioni sia pienamente apprezzato dal governo americano.

   D'altra parte, il governo americano, che si attiene sempre alle teorie senza tener conto della realtà e rifiuta di cedere di un millimetro sui suoi principi impraticabili, causa un ritardo ingiustificato nel negoziato. È difficile comprendere questo atteggiamento del governo americano e il governo giapponese desidera richiamare l'attenzione del governo americano soprattutto sui seguenti punti:

   1. *Il governo americano sostiene, in nome della pace mondiale, quei principi che gli sono favorevoli ed esorta il governo giapponese ad accettarli. La pace nel mondo può essere raggiunta solo scoprendo una formula reciprocamente accettabile attraverso il riconoscimento della realtà della situazione e l'apprezzamento reciproco della posizione dell'altro. Un atteggiamento come quello di ignorare la realtà e imporre*

(sic) le proprie opinioni egoistiche agli altri non servirà a facilitare la consumazione dei negoziati.

Tra i vari principi proposti dal governo americano come base dell'accordo nippo-americano, ve ne sono alcuni che il governo giapponese è pronto ad accettare in linea di principio, ma in considerazione delle condizioni attuali del mondo sembra solo un ideale utopico da parte del governo americano tentare di forzarne l'adozione immediata.

Ancora una volta, la proposta di concludere un patto multilaterale di non aggressione tra Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Unione Sovietica, Paesi Bassi e Thailandia, che si ispira al vecchio concetto di sicurezza collettiva, è molto lontana dalla realtà dell'Asia orientale.

2. *La proposta americana conteneva una clausola che recitava: «Entrambi i governi converranno che nessun accordo, concluso con una o più potenze terze, sarà interpretato da essa in modo tale da entrare in conflitto con lo scopo fondamentale di questo accordo, l'instaurazione e il mantenimento della pace in tutta l'area del Pacifico». Si presume che la disposizione di cui sopra sia stata proposta allo scopo di impedire al Giappone di adempiere agli obblighi derivanti dal Patto tripartito quando gli Stati Uniti partecipano alla guerra in Europa e, in quanto tale, non può essere accettata dal governo giapponese.*

   Si può dire che il governo americano, ossessionato dai propri punti di vista e dalle proprie opinioni, stia tramando per l'estensione della guerra. Mentre cerca, da un lato, di assicurarsi le retrovie stabilizzando l'area del Pacifico, dall'altro è impegnato, nell'aiutare la Gran Bretagna e si prepara ad attaccare, in nome dell'autodifesa, la Germania e l'Italia, due potenze che si sforzano di stabilire un nuovo ordine in Europa. Una tale politica è totalmente in contrasto con i molti principi sui quali il governo americano si propone di fondare la stabilità dell'area del Pacifico con mezzi pacifici.
3. *Mentre il governo americano, in base ai principi che sostiene rigidamente, si oppone a risolvere le questioni internazionali attraverso la pressione militare, esso esercita in collaborazione con la Gran Bretagna e altre nazioni la pressione del potere economico. Il ricorso a tali pressioni come mezzo per affrontare le relazioni internazionali dovrebbe essere condannato in quanto a volte è più disumano di quello militare.*
4. *È impossibile non giungere alla conclusione che il governo americano desidera mantenere e rafforzare, in coalizione con la Gran Bretagna e con altre potenze, la sua posizione dominante finora occupata non solo in Cina, ma anche in altre regioni dell'Asia orientale. È un fatto storico che i paesi dell'Asia orientale sono stati costretti, negli ultimi duecento anni o più, a rispettare lo status quo sotto la politica anglo-americana di sfruttamento imperialistico e a sacrificarsi per la prosperità delle due nazioni. Il governo giapponese non può tollerare il perpetuarsi di una tale situazione, poiché essa è direttamente contraria alla politica fondamentale del Giappone di consentire a tutte le nazioni di godere cia-*

scuna del proprio posto nel mondo.
La stipulazione proposta dal governo americano relativa all'Indocina francese è una buona esemplificazione della politica americana sopra menzionata. Così i sei paesi, il Giappone, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, la Cina e la Thailandia, ad eccezione della Francia, dovrebbero impegnarsi tra loro a rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Indocina francese e la parità di trattamento nel commercio e nel commercio equivarrebbe a porre quel territorio sotto la garanzia congiunta dei governi di questi sei paesi. A parte il fatto che una tale proposta ignora totalmente la posizione della Francia, è inaccettabile per il governo giapponese in quanto un tale accordo non può che essere considerato come un'estensione all'Indocina francese di un sistema simile alla struttura del Trattato delle Nove Potenze, che è il principale fattore responsabile dell'attuale difficile situazione dell'Asia orientale.

5. *Tutti gli elementi richiesti al Giappone dal governo americano nei confronti della Cina, come l'evacuazione totale delle truppe o l'applicazione incondizionata del principio di non discriminazione nel commercio internazionale, ignorano le condizioni reali della Cina e sono calcolati per distruggere la posizione del Giappone come fattore stabilizzante dell'Asia orientale. L'atteggiamento del governo americano nell'esigere dal Giappone di non appoggiare militarmente, politicamente o economicamente alcun regime diverso da quello di Chungking, ignorando in tal modo l'esistenza del governo di Nanchino, frantuma le basi stesse degli attuali negoziati. Questa richiesta del governo americano di cadere, in linea con il suo summenzionato rifiuto di cessare di aiutare il regime di Chungking, dimostra chiaramente l'intenzione del governo americano di ostacolare il ripristino di relazioni normali tra il Giappone e la Cina e il ritorno della pace nell'Asia orientale.*
   In breve, la proposta americana contiene alcuni punti accettabili come quelli riguardanti il commercio, tra cui la conclusione di un accordo commerciale, la rimozione reciproca delle restrizioni di congelamento e la stabilizzazione del cambio di yen e dollaro, o l'abolizione dei diritti extraterritoriali in Cina. D'altra parte, però, la proposta in questione ignora i sacrifici del Giappone nei quattro anni dell'Affare Cina, minaccia l'esistenza stessa dell'Impero e ne denigra l'onore e il prestigio. Pertanto, considerato nella sua interezza, il governo giapponese si rammarica di non poter accettare la proposta come base negoziale.
6. *Il governo giapponese, nel suo desiderio di una rapida conclusione del negoziato, ha proposto Con la conclusione del negoziato nippo-americano, gli accordi da firmare con la Gran Bretagna e gli altri paesi interessati. La proposta è stata accettata dal governo americano. Tuttavia, poiché il governo americano ha fatto la proposta del 26 novembre come risultato di frequenti consultazioni con la Gran Bretagna, l'Australia, i Paesi Bassi e Chungking, e presumibilmente soddisfacendo i desideri del regime di Chungking*

nelle questioni della Cina, si deve concludere che tutti questi paesi sono d'accordo con gli Stati Uniti nell'ignorare la posizione del Giappone.

7. *Ovviamente è intenzione del governo americano cospirare con la Gran Bretagna e altri paesi per ostacolare gli sforzi del Giappone verso l'instaurazione della pace attraverso la creazione di un nuovo ordine in Asia orientale, e soprattutto per preservare i diritti e gli interessi anglo-americani mantenendo il Giappone e la Cina in guerra. Questa intenzione è emersa chiaramente nel corso dell'attuale negoziato.*
   Così, la seria speranza del governo giapponese di aggiustare le relazioni nippo-americane e di preservare e promuovere la pace del Pacifico attraverso la cooperazione con il governo americano è stata finalmente perduta.
   Il governo giapponese si rammarica di dover notificare al governo americano che, tenuto conto dell'atteggiamento del governo americano, non può fare a meno di ritenere che sia impossibile raggiungere un accordo attraverso ulteriori negoziati.

7 dicembre 1941

8 dicembre Gli Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone.
La Cina dichiara ufficialmente guerra al Giappone.
Haiti, Repubblicana Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador e Guatemala dichiarano guerra a Giappone, Germania e Italia. Paesi Bassi (in quanto potenza coloniale dell'Indonesia) dichiarano guerra al Giappone.
Rommel in Africa è in ritirata.

11 dicembre L'Italia e la Germania dichiarano guerra agli Stati Uniti.

Dichiarazione di guerra tedesca agli Stati Uniti: 11 dicembre 1941

11 dicembre 1941

(Comprese le circostanze della consegna della nota rilasciata alla stampa dal Dipartimento di Stato, l'11 dicembre 1941).

L'Incaricato d'Affari tedesco, Dr. Hans Thomsen, e il Primo Segretario dell'Ambasciata tedesca, Mr. von Strempel, si recarono al Dipartimento di Stato alle 8:00 del mattino dell'11 dicembre 1941. Il Segretario, altrimenti impegnato, ordinò che fossero ricevuti dal Capo della Divisione Europea del Dipartimento di Stato, Mr. Ray Atherton. Il signor Atherton ha ricevuto i rappresentanti tedeschi alle 9:30 del mattino.

I rappresentanti tedeschi hanno consegnato al signor Atherton una copia di una nota che è stata consegnata questa mattina, 11 dicembre, all'incaricato d'affari americano a Berlino. Il dottor Thomsen ha detto che la Germania si considera in uno stato di guerra con gli Stati Uniti. Ha chiesto che vengano prese le misure appropriate per la partenza di se stesso, dei membri dell'ambasciata tedesca e del suo personale in questo paese. Ha ricordato al signor Atherton che il governo tedesco aveva precedentemente espresso la sua volontà di concedere ai corrispondenti della stampa americana in Germania lo stesso trattamento accordato al personale ufficiale americano su base reciproca e ha aggiunto che presumeva che la partenza di altri cittadini americani dalla Germania sarebbe stata consentita sulla stessa base dei cittadini tedeschi che desideravano lasciare questo paese.

Ha fatto riferimento allo scambio di civili che era stato organizzato nel momento in cui la Gran Bretagna e la Germania hanno interrotto le relazioni diplomatiche.
L'incaricato d'affari tedesco dichiarò allora che il governo svizzero avrebbe assunto gli interessi tedeschi in questo paese e che il dottor Bruggmann aveva già ricevuto istruzioni appropriate dal suo governo.
Ha poi consegnato al signor Atherton una nota del governo tedesco. Il signor Atherton ha dichiarato che, accettando questa nota dell'incaricato d'affari tedesco, stava semplicemente formalizzando la presa di coscienza che il governo e il popolo di questo paese avevano affrontato, dallo scoppio della guerra nel 1939, della minaccia e dei propositi del governo tedesco e del regime nazista nei confronti di questo emisfero e della nostra libera civiltà americana.
Il signor Atherton ha poi detto che questo governo avrebbe provveduto alla consegna dei passaporti del dottor Thomsen e che presumeva che saremmo stati molto presto in contatto con il ministro svizzero. Ha aggiunto che il dottor Thomsen deve rendersi conto, tuttavia, che le difficoltà fisiche della situazione richiederebbero una certa quantità di tempo per elaborare questo accordo reciproco per la partenza delle missioni dei due paesi. I rappresentanti tedeschi si congedarono.
Il testo della nota che i rappresentanti tedeschi consegnarono al signor Ray Atherton, capo della divisione europea del Dipartimento di Stato, alle 9:30 dell'11 dicembre, il cui originale era stato consegnato la mattina dell'11 dicembre all'incaricato d'affari americano a Berlino, è il seguente:
SIG. INCARICATO D'AFFARI:
Il governo degli Stati Uniti, avendo violato nel modo più flagrante e in misura sempre maggiore tutte le regole di neutralità a favore degli avversari della Germania, ed essendosi continuamente reso colpevole delle più gravi provocazioni contro la Germania fin dallo scoppio della guerra europea, provocata dalla dichiarazione di guerra britannica contro la Germania il 3 settembre, 1939, ha finalmente fatto ricorso ad aperti atti militari di aggressione.
L'11 settembre 1941, il presidente degli Stati Uniti dichiarò pubblicamente di aver ordinato alla marina e all'aeronautica americana di sparare a vista su qualsiasi nave da guerra tedesca. Nel suo discorso del 27 ottobre 1941, egli affermò ancora una volta espressamente che quest'ordine era in vigore. Agendo in base a questo ordine, le navi della Marina americana, dall'inizio di settembre 1941, hanno sistematicamente attaccato le forze navali tedesche. Così, i cacciatorpediniere americani, come ad esempio il Greer, il Kearney e il Reuben James, hanno aperto il fuoco contro i sottomarini tedeschi secondo i piani. Lo stesso segretario della Marina americana, Knox, confermò che i cacciatorpediniere americani attaccarono i sottomarini tedeschi.
Inoltre, le forze navali degli Stati Uniti, per ordine del loro governo e in contrasto con il diritto internazionale, hanno trattato e sequestrato le navi mercantili tedesche in alto mare come navi nemiche.
Il governo tedesco accerta pertanto i seguenti fatti:
Sebbene la Germania, da parte sua, si sia attenuta rigorosamente alle norme del diritto internazionale nelle sue relazioni con gli Stati Uniti durante ogni periodo dell'attuale guerra, il governo degli Stati Uniti, dopo le iniziali violazioni della neutralità, ha infine proceduto ad aprire atti di guerra contro la Germania. Il governo degli Stati Uniti ha così virtualmente creato uno stato di guerra.

Di conseguenza, il governo tedesco interrompe le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti d'America e dichiara che, in queste circostanze determinate dal presidente Roosevelt, anche la Germania, a partire da oggi, si considera in stato di guerra con gli Stati Uniti d'America.
Accetti, signor Incaricato d'Affari, l'espressione della mia alta considerazione.
11 dicembre 1941.
RIBBENTROP.

Patto tra le potenze dell'Asse che impedisce una pace separata con gli Stati Uniti o la Gran Bretagna; 11 dicembre 1941

ARTICOLO I
L'Italia, la Germania e il Giappone condurranno d'ora in poi in comune e congiuntamente la guerra che è stata loro imposta dagli Stati Uniti d'America e dall'Inghilterra, con tutti i mezzi a loro disposizione e fino alla fine delle ostilità.

ARTICOLO II
L'Italia, la Germania e il Giappone si impegnano ciascuno per sé che nessuna delle parti del presente accordo concluderà né armistizio né pace, sia con gli Stati Uniti che con l'Inghilterra, senza un accordo completo e reciproco [dei tre firmatari di questo patto].

ARTICOLO III
L'Italia, la Germania e il Giappone, anche dopo la vittoriosa conclusione di questa guerra, collaboreranno strettamente nello spirito del Patto Tripartito, concluso il 21 settembre 1940, al fine di realizzare e stabilire un nuovo ordine equo nel mondo.

ARTICOLO IV
Il presente accordo entra in vigore immediatamente dopo la sua firma e rimane in vigore per tutta la durata del Patto Tripartito, firmato il 27 settembre 1940. Le Alte Parti contraenti di questo accordo si accorderanno al momento opportuno tra loro sui mezzi per l'applicazione dell'articolo III di cui sopra.

12 dicembre Ungheria e Romania dichiarano guerra agli Stati Uniti. L'India dichiara guerra all'Impero giapponese.

18-19 dicembre 6 incursori italiani della Xª Flottiglia MAS affondano due corazzate britanniche danneggiando una petroliera ed un cacciatorpediniere al porto di Alessandria.

25 dicembre I soldati giapponesi iniziano l'invasione di Malaysia e Indie Olandesi, sbarcano ad Hong Kong e nelle Filippine.
I britannici a Bengasi. Rommel si ritira in Cirenaica.

27 dicembre La Gran Bretagna dichiara guerra alla Bulgaria.

29 dicembre I russi sbarcano in Crimea.

1942 2 gennaio Manila viene catturata dalle forze giapponesi.

7 gennaio Roosevelt annuncia il primo bilancio di guerra: 13.250 milioni di dollari da spendere per la difesa.
Inizia l'assedio della penisola di Bataan, nelle Filippine.

11 gennaio Kuala Lumpur viene catturata dalle forze giapponesi. Battaglia di Tarakan: truppe giapponesi sbarcano lungo la costa occidentale del Borneo.

31 gennaio La produzione di automobili viene sospesa per ottimizzare la produzione bellica.

15 febbraio Caduta di Singapore: le truppe giapponesi conquistano la città, ribattezzata *Shōnan-tō* e catturarono oltre 80.000 prigionieri britannici.

19 febbraio Oltre 100.000 giapponesi che vivono sulla costa del Pacifico vengono internati in campi di detenzione.

23 febbraio Un sottomarino giapponese bombarda la costa della California.

25 febbraio Offensiva dell'Armata Rossa sul Fronte orientale; accerchiamento di sei divisioni tedesche nella sacca di Demjansk.

27 febbraio I giapponesi sconfiggono la flotta dell'ABDA Command nella battaglia del Mare di Giava.
La vecchia portaerei statunitense USS *Langley* è affondata da aerei giapponesi al largo di Giava.

28 febbraio Comincia l'invasione giapponese dell'isola di Giava.

1° marzo Battaglia dello Stretto della Sonda e seconda battaglia del Mare di Giava: due squadre di navi alleate che cercano di lasciare Giava sono attaccate e completamente annientate dalle unità giapponesi.
Offensiva sovietica in Crimea.

2 marzo Viene sottoscritto un accordo con il quale l'Italia si impegna ad inviare, nel corso dell'anno 79.000 lavoratori. L'apparato industriale, così come le operazioni militari, inizia a risentire della scarsità di materie prime, la fornitura delle quali resta legata alla disponibilità tedesche.

5 marzo Batavia, capitale delle Indie Orientali Olandesi, è occupata dai giapponesi.

8 marzo Sbarchi di truppe giapponesi a Lae e Salamaua, lungo la costa orientale della Nuova Guinea: inizia la campagna della Nuova Guinea.

9 marzo Giava si arrende ai giapponesi; fine della campagna delle Indie orientali olandesi. I giapponesi prendono Rangoon, capitale della Birmania.

14 marzo Sbarchi di truppe giapponesi nelle isole Salomone.

22 marzo Seconda battaglia della Sirte: un convoglio di rifornimenti britannico diretto a Malta subisce dure perdite a opera delle forze aeronavali dell'Asse.

2 aprile Giunge al premier britannico Winston Churchill una lettera del presi-

dente F.D. Roosevelt in cui si preannuncia l'arrivo nella capitale britannica di Harry Hopkins, consigliere del presidente sulla politica estera, e del generale George Marshall, capo di stato maggiore dell'esercito, per discutere piani dettagliati per l'apertura di un secondo fronte in Europa.

3 aprile Le forze giapponesi iniziano l'assalto finale contro le forze americane e filippine arroccate nella penisola di Bataan.

5 aprile Incursione giapponese nell'Oceano Indiano: attacchi aerei giapponesi su Ceylon.

18 aprile Viene imposto l'oscuramento lungo le coste orientali per limitare le perdite dei mercantili a opera degli U-Boote.
Dalla portaerei Hornet parte il raid di Doolittle contro Tokyo e altre città giapponesi.

21 aprile Sacca di Demjansk: le truppe tedesche di soccorso sbloccano le divisioni accerchiate; apertura di un corridoio di collegamento con la sacca.

29 aprile Incontro tra Hitler e Mussolini a Salisburgo; tra le altre cose, viene deciso il rafforzamento del contingente italiano inviato in Russia (la futura 8ª Armata).

6 maggio A Corregidor, le ultime forze americane e filippine si arrendono alle forze giapponesi.

8 maggio La battaglia del Mar dei Coralli si conclude con pesanti perdite per la flotta statunitense, ma i giapponesi rinunciano ai loro piani di sbarco in Nuova Guinea.

12 maggio Seconda battaglia di Khar'kov: offensiva sovietica in direzione di Khar'kov.

16 maggio Caduta della Birmania.
I tedeschi assumono il controllo della penisola di Kerch in previsione dell'offensiva nel Caucaso.

17 maggio Seconda battaglia di Khar'kov: controffensiva delle Panzer-Division tedesche.

18 maggio I tedeschi si riprendono Kerch.

26 maggio Battaglia di Ain el-Gazala: grande offensiva delle forze italo-tedesche del generale Rommel sul fronte libico.

28 maggio Il Messico dichiara guerra a Germania, Italia, e Giappone.

29 maggio Bombardamento giapponese di Sydney.
Le forze sovietiche vengono sconfitte a Kharkov.

30 maggio Bombardamento britannico con 1000 bombardieri su Colonia.
Seconda battaglia di Khar'kov: si conclude la battaglia con la netta vittoria della Wehrmacht; disastrosa sconfitta sovietica.

3 giugno Attacco giapponese in Alaska.

4 giugno Operazione Anthropoid: muore, per i postumi dell'attentato del 27 maggio, Reinhard Heydrich a Praga.

4-7 giugno Battaglia delle Midway tra le forze navali statunitensi e quelle giapponesi. Grande vittoria della United States Navy; i giapponesi perdono quattro portaerei di squadra.

7 giugno Forze giapponesi invadono le Isole Aleutine.

12-16 giugno Battaglia di mezzo giugno: le forze aeronavali dell'asse bloccano due tentativi di rifornimento di Malta infliggendo dure perdite alle forze alleate.

13-14 giugno Battaglia di Ain el-Gazala: pesante sconfitta delle brigate corazzate britanniche durante una serie di scontri nel deserto contro le Panzer-Division tedesche.

21 giugno Vittoria delle forze italo-tedesche del generale Rommel in Africa settentrionale: caduta di Tobruk e cattura di oltre 30.000 prigionieri britannici.

28 giugno Inizia l'operazione Blu, la grande offensiva generale della Wehrmacht nel settore meridionale del Fronte orientale.
La IIª armata tedesca attacca nella zona di Kursk.

30 giugno La VIª armata tedesca lancia un attacco sul fronte sovietico sudoccidentale.

1º luglio - 31 luglio Prima battaglia di El Alamein tra le forze italo-tedesche e quelle britanniche.

4 luglio Le truppe tedesche del generale Erich von Manstein conquistano la fortezza sovietica di Sebastianopoli.

5 luglio Operazione Blu; le divisioni corazzate tedesche raggiungono Voronež; violenti contrattacchi sovietici.

7 luglio Rommel viene fermato a El Alamein.

9 luglio Con i nuovi arrivi salgono a 229.000 gli uomini dell'Armata Italiana in Russia (ARMIR).

14 luglio Operazione Blu; le forze tedesche occupano Millerovo e Vorošilovgrad; ritirata generale dell'Armata Rossa.

16 luglio Per ordine di Pierre Laval, primo ministro del governo della Francia di Vichy, la polizia francese arresta 13.000-20.000 ebrei.

17 luglio Le truppe tedesche della 6ª armata del generale Von Paulus raggiungono la grande ansa del fiume Don; inizia la battaglia di Stalingrado.

19 luglio Battaglia dell'Atlantico: il Grandammiraglio Karl Dönitz ordina ai pro-

pri U-Boot di ritirarsi dalle coste americane.

22 luglio Inizia la sistematica deportazione degli ebrei dal Ghetto di Varsavia ai campi di concentramento.

23 luglio Le truppe tedesche occupano Rostov sul Don e aprono la strada verso il Kuban' e il Caucaso.
La Iª armata panzer tedesca prende di nuovo Rostov.

27-30 luglio Battaglia di Stalingrado: falliscono i contrattacchi delle forze corazzate sovietiche sferrati nell'ansa del Don per fermare l'avanzata tedesca.

5 agosto Le forze tedesche del Gruppo d'armate A conquistano Stavropol'.

7 agosto Inizio della battaglia di Guadalcanal: i marines statunitensi iniziano la prima azione offensiva della guerra nel Pacifico, sbarcando a Guadalcanal, nelle Isole Salomone.

9 agosto I tedeschi del generale Ewald von Kleist entrano a Majkop e occupano la regione petrolifera.

10 agosto La VIª armata tedesca ai comandi di von Paulus attraversa il Don e raggiunge i sobborghi di Stalingrado.

14 agosto Battaglia del Caucaso; i tedeschi occupano Krasnodar.

19 agosto Il generale tedesco Von Paulus attacca Stalingrado.

21 agosto Le truppe da montagna tedesche raggiungono la vetta dell'Elbrus, la montagna più alta del Caucaso.

22 agosto Il Brasile dichiara guerra alla Germania e all'Italia.

23 agosto Battaglia di Stalingrado: i reparti corazzati di punta della VIª armata del generale Paulus raggiungono il Volga nei sobborghi settentrionali di Stalingrado; la città subisce un disastroso bombardamento aereo a tappeto della Luftwaffe.

24 agosto Il generale russo Zukov viene inviato a Stalingrado per organizzare la difesa.

24-30 agosto Contrattacchi sovietici a Stalingrado; l'avanzata tedesca dai sobborghi settentrionali viene fermata.

30 agosto Rommel sfera un attacco contro l'VIIIª armata inglese a sud di El Alamein.

3 settembre La VIª armata panzer tedesca agli ordini di Hoth giunge a Stalingrado.

10 settembre Sbarco britannico in Madagascar.

13 settembre Il generale tedesco Von Paulus rinnova i tentativi per prendere Stalingrado, ma le operazioni procedono lentamente.

27 settembre Battaglia di Stalingrado: inizio degli attacchi della VIª tedesca nell'area industriale settentrionale di Stalingrado; i combattimenti in questo settore della città continuano con esito alterno fino al 5 ottobre.

14 ottobre Battaglia di Stalingrado: grande attacco della VIª armata tedesca nel settore industriale settentrionale di Stalingrado; violenti e sanguinosi combattimenti all'interno delle grandi fabbriche metallurgiche.

18 ottobre Battaglia di Stalingrado: i sovietici riescono a fermare l'avanzata tedesca nel settore delle grandi fabbriche.

20 ottobre Termina il lungo assedio delle forze dell'Asse contro l'isola di Malta.

23 ottobre Ha inizio la Seconda battaglia di El Alamein.

24 ottobre Battaglia di Stalingrado: a causa delle continue perdite, la VIª armata tedesca è costretta a sospendere momentaneamente i grandi attacchi nell'area industriale di Stalingrado.

3 novembre Seconda battaglia di El Alamein: Rommel ordina il ripiegamento delle truppe superstiti verso il confine egiziano-libico, poi lo attraversa e si stabilisce in Cirenaica.

7 novembre Stalin, nel discorso per l'anniversario della Rivoluzione d'ottobre, afferma che l'andamento della guerra sta per cambiare a favore dell'Unione Sovietica.

8 novembre Operazione Torch: truppe americane sbarcano in Marocco e Algeria. In risposta, truppe italo-tedesche occupano la Tunisia francese.
Discorso di Adolf Hitler a Monaco: il Führer minimizza i successi degli Alleati in Africa e proclama la sicura vittoria finale a Stalingrado.

11 novembre Battaglia di Stalingrado: fallisce l'ultimo attacco della sesta armata tedesca nelle rovine della città sul Volga.

12-15 novembre Inizia la battaglia navale di Guadalcanal tra le forze americane e quelle giapponesi.

19 novembre Ha inizio la controffensiva "Urano" da parte delle truppe russe: il Fronte sudoccidentale attacca dalla zona nord si Stalingrado.

20 novembre Le forze sovietiche del Fronte del Don lanciano un attacco da sud di Stalingrado.

24 novembre Hitler ordina al generale Paulus di organizzare la sacca di Stalingrado con le truppe accerchiate, resistere a tutti i costi e attendere l'arrivo di soccorsi.

27 novembre A Tolone, la flotta francese autoaffonda le proprie navi e sottomarini per non farle cadere in mano tedesca.

2 dicembre Le forze sovietiche sferrano un attacco alla VIª armata tedesca.

4 dicembre Napoli: primo bombardamento americano sul territorio italiano.

12 dicembre I tedeschi iniziano l'operazione "Tempesta invernale" per soccorrere la VIª armata.

16 dicembre Offensiva sovietica in direzione di Rostov per circondare le forze tedesche in Caucaso.

A Milano, in un rapporto del Capo della Polizia riguardante "lo spirito dell'ordine pubblico", viene evidenziata stanchezza e il disappunto verso l'andamento della guerra:

Continua l'ondata del più nero pessimismo, il quale dilaga ovunque, alimentato da nuovi apporti.
Lo sfollamento si svolge tra difficoltà enormi, a causa soprattutto della deficienza dei trasporti, a cominciare da quelli ferroviari.
Il pubblico, che ha perduto la fede nella vittoria, non ha più ritegno a criticare e condannare apertamente e aspramente Regime e guerra.
Il sovversivismo e il disfattismo sfruttano, naturalmente, la situazione, per diffondere manifestini e notizie catastrofiche apprese dalle radio nemiche.
Se i bombardamenti delle nostre città verranno intensificati, come minacciano da Londra, e se gli avvenimenti bellici sul fronte russo e africano non saranno tali da tonificare lo spirito pubblico fortemente depresso, si dovranno prevedere e prevenire sul fronte interno le conseguenti più o meno gravi, ripercussioni.
L'Ispettore generale di P.S.

19 dicembre Viene dato l'ordine di ripiegare alle truppe italiane sul on. Ha inizio la drammatica ritirata dell'ARMIR.

23 dicembre Il contingente di rinforzo inizia a ritirarsi, dopo essere arrivato a meno di 50 chilometri da Stalingrado.

1943

3 gennaio I tedeschi iniziano la ritirata generale dal Caucaso.

10 gennaio Riprende l'offensiva sovietica (operazione Anello) per respingere da Stalingrado ciò che resta della VIª armata tedesca.
La Cina nazionale dichiara guerra alla Gran Bretagna e agli USA.

12 gennaio Ha inizio l'operazione Iskra, allo scopo di spezzare l'assedio di Leningrado.

14 gennaio *Conferenza di Casablanca. Il presidente Franklin D. Roosevelt e il primo ministro Winston Churchill decidono di rinviare l'apertura del secondo fronte in Europa occidentale e di organizzare invece lo sbarco in Sicilia nel Teatro del Mediterraneo. Accordo tra i due capi alleati sul principio della resa incondizionata.*

Conferenza di Casablanca 1943

12 febbraio 1943
Le decisioni prese e i piani effettivi fatti a Casablanca non erano limitati a un solo teatro di guerra o a un solo continente, oceano o mare. Prima della fine di quest'anno, sarà reso noto al mondo – con i fatti piuttosto che con le parole – che la Conferenza di Casablanca ha prodotto molte

novità; e sarà una brutta notizia per i tedeschi, gli italiani e i giapponesi. Di recente abbiamo concluso una lunga e dura battaglia nel Pacifico sud-occidentale e abbiamo ottenuto notevoli conquiste. Questa battaglia è iniziata nelle Salomone e in Nuova Guinea la scorsa estate. Ha dimostrato la nostra superiorità negli aerei e, soprattutto, nelle qualità di combattimento dei nostri singoli soldati e marinai.

Le forze armate americane nel Pacifico sud-occidentale stanno ricevendo potenti aiuti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda e anche direttamente dagli stessi britannici.

Non ci aspettiamo di spendere il tempo necessario per portare il Giappone alla sconfitta finale semplicemente avanzando da un'isola all'altra attraverso la vasta distesa del Pacifico.

Grandi e decisive azioni contro i giapponesi saranno intraprese per scacciare l'invasore dal suolo cinese. Azioni importanti saranno intraprese nei cieli sopra la Cina e sopra lo stesso Giappone.

Le discussioni a Casablanca sono state continuate a Chungking con il Generalissimo dal generale Arnold e hanno portato a piani precisi per le operazioni offensive.

Ci sono molte strade che portano direttamente a Tokyo. Non trascureremo nessuno di loro.

Nel tentativo di scongiurare l'inevitabile disastro, i propagandisti dell'Asse stanno tentando tutti i loro vecchi trucchi per dividere le Nazioni Unite. Cercano di creare l'idea che se vinciamo questa guerra, la Russia, l'Inghilterra, la Cina e gli Stati Uniti entreranno in una lotta tra cani e gatti.

Questo è il loro ultimo sforzo per mettere una nazione contro l'altra, nella vana speranza che possano accontentarsi di una o due alla volta, che qualcuno di noi possa essere così credulone e così smemorato da essere ingannato nel fare "accordi" a spese dei nostri alleati.

A questi tentativi di panico di sfuggire alle conseguenze dei loro crimini noi diciamo – dicono tutte le Nazioni Unite – che le uniche condizioni in base alle quali tratteremo con un governo dell'Asse o con qualsiasi fazione dell'Asse sono le condizioni proclamate a Casablanca: "Resa incondizionata". Nella nostra politica intransigente non intendiamo fare del male alla gente comune delle nazioni dell'Asse. Ma intendiamo imporre punizioni e punizioni in pieno ai loro colpevoli e barbari leader...

Negli anni delle rivoluzioni americana e francese si stabilì il principio fondamentale che guida le nostre democrazie. La pietra angolare di tutto il nostro edificio democratico era il principio che dal popolo, e solo dal popolo, scaturisce l'autorità del governo.

Uno dei nostri obiettivi di guerra, come espresso nella Carta Atlantica, è che le popolazioni conquistate di oggi siano di nuovo padrone del loro destino. Non ci deve essere alcun dubbio da nessuna parte che lo scopo immutabile delle Nazioni Unite è quello di restituire ai popoli conquistati i loro sacri diritti.

15 gennaio Gli americani completano la conquista di Guadalcanal.

16 gennaio Eroismo degli italiani sul Don. Dopo sei giorni di battaglia l'VIII[ª] armata italiana riesce a contenere l'offensiva russa, dando così tempo ai tedeschi di prendere le contromisure.

18 gennaio Le truppe sovietiche giungono a Leningrado avanzando da est.
Prima rivolta degli ebrei del ghetto di Varsavia.

23 gennaio I britannici dell'8ª armata del generale Bernard Montgomery occupano Tripoli e si congiungono nel Fezzan con le forze della Francia libera. Rommel entra in Tunisia.

24 gennaio Alla VIª armata tedesca viene ordinato di disperdersi in piccoli gruppi.

27 gennaio Primo bombardamento americano sul territorio tedesco, a Wilhelmshaven, presso Amburgo.

31 gennaio La sacca meridionale della VIª armata tedesca, agli ordini del generale Paulus, si arrende.

2 febbraio Si arrende anche la sacca settentrionale della VIª armata tedesca. Le forze sovietiche attaccano dalla zona nordest di Kharkov. Inizia la controffensiva tedesca del feldmaresciallo Erich von Manstein nel settore meridionale del Fronte orientale.

8 febbraio Le forze sovietiche occupano Kursk, a nord di Kharkov e di Belgorod. Le forze russe sferrano un attacco al saliente di Demyank. I tedeschi riescono a ripiegare.

10 febbraio Operazione Stella: le colonne corazzate sovietiche superano il Donec e avanzano verso Zhar'kov.

11 febbraio Europa: Il generale Dwight D. Eisenhower viene nominato comandante delle forze alleate in Europa.

14 febbraio Le forze russe riprendono Rostov. Battaglia di Sidi Bou Zid, le Panzer-Divisionen tedesche sconfiggono duramente le forze corazzate americane in Tunisia.

16 febbraio Le forze sovietiche riprendono Kharkov abbandonata dai tedeschi.

17 febbraio Pesante bombardamento della città di Cagliari da parte degli Alleati. La città verrà distrutta all'80%.

17-20 febbraio Battaglia della Neretva: i partigiani jugoslavi sconfiggono le truppe italiane schierate sul fiume Neretva.

19 febbraio Battaglia del passo di Kasserine: nuova sconfitta delle forze americane contro l'*Afrikakorps* di Rommel in Tunisia.

20 febbraio I tedeschi attaccano i sovietici tra i fiumi Donetz e Dnepr, costringendoli a ritirarsi il 2 marzo.

2 marzo Battaglia del Mare di Bismarck: navi americane e australiane affondano diverse navi di un convoglio giapponese.

6-7 marzo Fase decisiva della battaglia della Neretva, i partigiani jugoslavi superano il fiume Neretva e passano in Erzegovina, sfuggendo alle truppe dell'Asse.

7 marzo I tedeschi sferrano un attacco contro Kharkov con l'intento di distruggere le forze sovietiche che occupano la città.

Raid di 2000 aerei su Malta.
La Bolivia dichiara guerra all'Asse.

9 marzo Rommel lascia il Nordafrica per ragioni di salute.

13 marzo I tedeschi liquidano il Ghetto di Cracovia.

15 marzo I tedeschi riconquistano Kharkov.

18 marzo La Guyana francese si schiera con la Francia Libera.
I tedeschi riprendono Belgorod.

21 marzo 32 navi in convoglio affondate dagli U-Boote nell'Atlantico.

8 aprile Nuovi duri colpi alla navigazione anglo-americana. Quattordici navi stracariche vengono affondate in Atlantico e nel Mediterraneo.

11 aprile Duri combattimenti in Tunisia.

18 aprile Carlo Sforza viene nominato segretario del Partito nazionale fascista.

27 aprile Grave incrinatura nel "Fronte Alleato". Mosca rompe le relazioni con il governo nominale polacco. Imbarazzo a Washington e Londra.

26-27 marzo Le truppe dell'Asse, dopo essere state aggirate dal Corpo d'armata neozelandese, evacuano la linea del Mareth.

1° maggio Eisenhower fissa le direttive per il futuro governo alleato in Italia designando l'inglese Harold Alexander governatore dei territori occupati.

2 maggio Alla conferenza di Algeri il generale Eisenhower, decide che le forze americane sbarcheranno in Sicilia nel Golfo di Gela. I Capi di Stato Maggiore delle forze armate italiane discutono a Roma sulla eventualità di essere impegnati a difendere la Sicilia. Il generale Mario Roatta prevede, che in caso di attacco, non sarà possibile ricacciare indietro gli alleati.

7 maggio Cadono Biserta e Tunisi.

12 maggio Ha inizio a Washington la Conferenza "Trident". Rossevelt e Churchill fissano il piano d'attacco all'Italia

13 maggio L'*Afrikakorps* tedesco e le truppe italiane si arrendono in Tunisia. Gli alleati fanno300.000 prigionieri.

15 maggio I tedeschi danno inizio all'operazione Schwarz, la quinta offensiva dell'Asse contro le forze partigiane in Jugoslavia.
Il re scrive a Mussolini invitandolo a cercare il modo per rompere l'alleanza con la Germania.

16 maggio Termina la rivolta del Ghetto di Varsavia.

30 maggio Il 30 maggio il generale Alfredo Guzzoni assunse, dopo l'infelice manifesto del generale Roatta "Voi siciliani e noi militari italiani e tedeschi", che suscitò reazioni sfavorevolissime, il comando delle forze dell'Asse

in Sicilia. Alle dirette dipendenze di Guzzoni, ma di fatto autonomo e preponderante nelle decisioni, fu posto il generale Albert Kesselring.

Giugno Nel mese di giugno i questori siciliani mettono in evidenza la situazione di disagio e di sofferenza provocata dall'andamento della guerra, da parte della popolazione dell'isola: "lo spirito pubblico si deprime sempre più, e il desiderio della pace in tutti gli strati della popolazione diventa sempre più viva" (questore di Catania); "la situazione militare, nel suo complesso, viene giudicata piuttosto grave dalla popolazione. Si nota nella maggioranza un senso di sfiducia che è andato aumentando dopo la caduta di Pantelleria" (questore di Palermo); "dopo la perdita della Tunisia, e più ancora dopo l'occupazione delle isole di Pantelleria e di Lampedusa lo spirito pubblico di questa provincia è molto depresso (questore di Agrigento).

3-6 giugno Vengono lanciate su Pantelleria circa 5.000 tonnellate di bombe.

7 giugno Gli inglesi bombardano Lampedusa.

10 giugno Gli americani occupano l'isola di Pantelleria.

11 giugno Il porto di Lampedusa è oggetto di un violento bombardamento, seguito a breve dal fuoco di unità inglesi. Gli alleati attraverso il lancio di manifestini, invitano la guarnigione ad arrendersi.
Pantelleria viene pesantemente bombardata. L'isola si arrende alle forze alleate. Dalla relazione ufficiale britannica emergerà che dal mese di maggio all'11 giugno giorno della resa di Pantelleria furono riversate sull'isola 6.400 tonnellate di bombe nel corso di 5.218 incursioni aeree, oltre ad una pioggia di granate navali.

12 giugno Lampedusa viene conquistata dagli alleati.

13-14 giugno Si arrendono i presidi di Linosa e Lampione. Gli alleati controllano tutte le isole del Canale di Sicilia.

17 giugno Viene distrutto l'aeroporto di Comiso da parte degli alleati.

24 giugno Al Direttorio del partito fascista Mussolini pronuncia il famoso discorso del "bagnasciuga", nel quale osserva che se gli alleati sarebbero sbarcati in Sicilia, sarebbero stati uccisi appena avrebbero messo il piede sulla linea detta del "bagnasciuga".

Luglio Nel mese di luglio Mussolini viene informato del disagio del popolo siciliano e delle previsioni pessimistiche circa l'atteggiamento che avrebbero assunto i siciliani in caso di sbarco nemico.

5 luglio I tedeschi iniziano l'operazione "Cittadella" per distruggere le forze russe presso Kursk.

9-10 luglio Tra la notte del 9-10 luglio ha inizio l'operazione "Husky" cioè "uomo rude e forte". Le forze alleate forti di 160.000, 4.000 aerei, 2.275 unità di trasporto, 285 navi da guerra, 2 portaerei si riversano sulla Sicilia. Vi presero parte la VII^{a} armata statunitense del generale Patton e l'VIII^{a} armata inglese del generale Montgomery. Il comando di entrambe era

del generale britannico Harold Alexander.
Lo sbarco in Sicilia deve essere considerata la seconda più grande importante operazione offensiva organizzata dagli alleati nella II^ guerra mondiale, dopo quella per la conquista della Normandia (Operazione Overland).
L'Operazione Husky voleva aprire un fronte nel sud Europa, risalire la penisola e sconfiggere l'Italia.
La 7ª armata americana al comando del generale George S. Patton sbarca nel Golfo di Gela (tra Licata e Scoglitti), mentre l'8ª armata inglese al comando del generale inglese Sir Barnard Montgomery, sbarca nel Golfo di Siracusa tra il capoluogo e Pachino, trovando scarsa resistenza da parte delle truppe italo-tedesche deputate alla difesa dell'isola.

10 luglio Reparti italiani abbandonano Augusta (considerata una potente e difesa piazzaforte), prima che qualsiasi reparto inglese entri in contatto con loro.
I reparti inglesi entrano a Siracusa.
Su tutto il fronte previsto per lo sbarco la 7ª armata americana e l'8ª inglese, portano a termine tutti gli obiettivi prefissati: Cassibile, Casanuova, l'aeroporto di Pachino, S. Croce Camerina, Gela e il nodo stradale di Piano Lupo.
La 7ª armata si scontra con le truppe dell'Asse a Gela trovando un'accanita resistenza. La città di Gela e l'aeroporto di Ponte Olivo sono uno dei principali obiettivi della 7ª armata di Patton. La divisione Livorno entra in paese se si scontra con gli americani in un'accanita battaglia, nel tentativo di riprendersi Gela. Verso sera gli italiani si ritirano nell'entroterra, in quanto le truppe americane erano riuscite a respingere il contrattacco delle truppe italiane. Questo però non gli consentirà di raggiungere l'aeroporto di Ponte Olivo e le alture a nord di Gela.

11 luglio Il generale Guzzoni comandante delle forze dell'Asse in Sicilia, ordina il contrattacco impiegando le divisioni Herman Goring ad est e la divisione italiana Livorno ad ovest.
Le truppe americane rafforzano la testa di ponte intorno a Gela. Il contrattacco delle forze italo-tedesche viene vanificato dalla disorganizzazione dei reparti.

12 luglio Contrattacco sovietico a Prokhorovka: la più grande battaglia di mezzi corrazzati della storia.
Mussolini rivolge a Hitler un appello urgente per ottenere aiuti aerei.
Contrattacco tedesco sul fronte dell'8ª armata inglese. Il gruppo Schumalz della divisione Herman Goring attacca all'altezza di Priolo per bloccare agli inglesi la strada di Augusta, quest'ultima viene occupata la sera stessa aprendo la strada verso Lentini, per puntare poi su Catania.

13 luglio A causa del mancato sfondamento delle difese sovietiche a Kursk, Hitler annulla l'operazione "Cittadella".
Le truppe americane raggiungono la città di Caltanissetta.
Il nemico cerca di ampliare le teste di sbarco costituite a Licata, Gela, Pachino, Siracusa e Augusta.
A Piana Stella, tra Acate e Caltagirone, alcuni soldati americani fanno prigionieri e uccidono un gruppo di contadini.

14 luglio Hitler rispose all'appello di Mussolini annunciando l'invio di truppe

tedesche in Sicilia, ma escludendo la possibilità di inviare aerei o armi agli italiani.
Per Hitler la Sicilia doveva essere per gli alleati ciò che Stalingrado era stata per i tedeschi. Quindi, non solo i militari italiani e tedeschi non avrebbero dovuto ripiegare (i suoi ordini a Kesselring furono rigorosissimi), ma anche la popolazione civile avrebbe dovuto resistere ad oltranza all'invasione.
Nel Ragusano**,** nell'area dell'aeroporto di Comiso e Biscari (importanti basi dell'aviazione italo-tedesca), gli americani uccidono alcuni soldati italiani fatti prigionieri. A differenza di quanto accaduto per le stragi tedesche commesse in Sicilia e nella penisola, le due stragi americane (del 13 e del 14 luglio), sono giudicate da una corte marziale. Nel corso del processo, emerge anche un'indiretta responsabilità del generale Patton, capo delle forze armate americane in Sicilia, il quale, secondo le testimonianze raccolte, aveva incoraggiato a più riprese i soldati americani a non usare nessuna clemenza verso gli italiani, civili o militari che siano.
Si consuma una strage di civili a Canicattì, durante il saccheggio di un deposito nella Saponeria Narbone-Garilli bombardata. Il tenente colonnello Herbert McCaffrey - governatore militare di Canicattì - uccise, dopo che i suoi soldati si rifiutarono di farlo, almeno 8 persone (tra cui un bambino), mentre decine furono i feriti. L'ufficiale protagonista di questo eccidio non subirà nessuna condanna, poichè la strage viene considerata "necessaria" per il mantenimento dell'ordine pubblico in zone di guerra.

17 luglio Le truppe americane entrano ad Agrigento.

18 luglio Si svolgono accaniti combattimenti ad Agrigento e Catania.
Le truppe americane occupano Caltanissetta.
Le truppe tedesche diventano autonome e vengono raggruppate nel XIV° Corpo d'Armata al comando del generale Hans Valentin Hube.

19 luglio Roma viene bombardata dagli Alleati.
Mussolini va a Feltre per incontrare Hitler e proporgli l'uscita dalla guerra. Ma Hitler lo insulta minacciosamente. In quello stesso momento gli alleati bombardano Roma, sono le 11 di mattina del 19 luglio, le fortezze volanti americane bombardano lo scalo ferroviario di San Lorenzo e anche il vicino quartiere popolare. Arriva Pio XII, il pontefice visita le rovine, i morti e i feriti. Circondato dai romani che lo applaudono e gridano pace, benedice tutti. Arriva anche Vittorio Emanuele II ma la popolazione lo copre d'insulti. La fine della dittatura fascista è vicina.

19-20 luglio Le truppe americane avanzano verso Trapani e Palermo.

20 luglio Le truppe americane occupano Enna.
Si consuma la strage militare di Alcamo, ribattezzata "la strage della fame", con otto morti e numerosi feriti.

22 luglio Le truppe americane entrano a Palermo.

23 luglio Gli americani occupano la costa settentrionale dell'isola ad est di Termini Imerese.
Il colonnello Charles Poletti e l'AMGOT si insediano a Palermo.
Il Comitato per l'indipendenza della Sicilia, prepara un memorandum

per il generale Alexander in cui, riprendendo i classici argomenti sicilianistici dello sfruttamento dell'isola da parte del governo centrale sin dall'Unità d'Italia, dichiarava la Sicilia libera da ogni vincolo di fedeltà alla monarchia, cui attribuiva precise responsabilità in relazione all'avvento del regime fascista. Il memorandum successivamente pubblicato a nome del comitato costituisce il manifesto programmatico e ideologico del movimento separatista. Le province con una forte componente separatista sono, Agrigento, Ragusa, Catania, Palermo e Caltanissetta.

24 luglio Mussolini convoca il Gran Consiglio del fascismo.
Le truppe americane conquistano Cefalù.

24-25 luglio *Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, che non si riunisce dal 1939, approva l'ordine del giorno che sfiducia Mussolini. La mozione, presentata da Dino Grandi, passa con 19 voti favorevoli (Acerbo, Albini, Alfieri, Balella, Bastianini, Bignardi, Bottai, Cianetti (ritira il giorno successivo), Ciano, De Bono, de Marsico, De Stefani, De Vecchi, Federzoni, Gottardi, Grandi, Marinelli, Pareschi, Rossoni), 7 contrari (Biggini, Buffarini-Guidi, Farinacci, Frattari, Galbiati, Polverelli, Scorza, Tringali Casanova) e un astenuto (Suardo).*
Il Gran Consiglio del Fascismo sconfessa Mussolini che viene arrestato.
"Il Gran Consiglio del Fascismo, riunendosi in queste ore di supremo cimento, volge innanzi tutto il suo pensiero agli eroici combattenti di ogni arma che, fianco a fianco con la gente di Sicilia, in cui più alta risplende l'univoca fede del popolo italiano, rinnovano le nobili tradizioni di strenuo valore e d'indomito spirito di sacrificio delle nostre gloriose Forze Armate. Esaminata la situazione interna e internazionale e la condotta politica e militare della guerra;

Proclama
Il dovere sacro per tutti gli italiani di difendere ad ogni costo l'unità, l'indipendenza, la libertà della Patria, i frutti dei sacrifici e degli sforzi di quattro generazioni dal Risorgimento ad oggi, la vita e l'avvenire del popolo italiano;

Afferma
La necessità dell'unione morale e materiale di tutti gli italiani in questa ora grave e decisiva per i destini della Nazione;

Dichiara
Che a tale scopo è necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle Corporazioni i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali;

Invita
Il Governo a pregare la Maestà del Re, verso il quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la Nazione, affinché Egli voglia per l'onore e la salvezza della Patria assumere con l'effettivo comando delle Forze Armate di terra, di mare, dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a Lui attribuiscono e che sono sempre state in tutta la nostra storia nazionale il retaggio glorioso della nostra Augusta Dinastia di Savoia".

Verbale manoscritto della riunione del Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio 1943.

Sono presenti tutti i componenti del Gran Consiglio: Mussolini, De Bono, De Vecchi, Suardo, Grandi, Scorza, De Marsico, Acerbo, Biggini, Pareschi, Federzoni, Bottai, De Stefani, Ciano, Alfieri, Farinacci, Buffarini, Bastianini, Albini, Rossoni, Galbiati, Polverelli, Tringali, Balella, Frattari, Cianetti, Marinelli.

Il Duce apre l'adunanza dichiarando che essa è stata determinata da una richiesta del gruppo di oratori, designati dal Segretario del Partito per i rapporti alle gerarchie del fascismo da tenere nei capoluoghi di Regione e che il Segretario del Partito stesso gli conduceva il 16 del c.m., onde potessero manifestare a lui direttamente considerazioni ed apprezzamenti sulla situazione in corso. Poi inizia un'esposizione documentata dei precedenti dell'attuale situazione. Legge una lettera indirizzatagli nel maggio del 1940 dal Maresciallo Badoglio, con la quale lo stesso Badoglio gli proponeva che lo stesso Duce si facesse delegare dal Sovrano il Comando Supremo delle Forze Armate in caso di guerra, e adduceva, in appoggio alla proposta, il fatto che S.M. non aveva mai esercitato se non nominalmente il Comando stesso. Dichiara che d'altra parte egli medesimo esplicò soltanto un'azione direttiva nel campo logistico. Circa le varie fasi degli avvenimenti dalla ritirata di El Alamein allo sgombro di gran parte della Sicilia comunica dati parziali, senza offrire una visione d'assieme. Dichiara che la situazione dell'Africa Settentrionale sarebbe stata ben diversa qualora l'occupazione della Tunisia fosse stata permessa quando fu stipulato l'armistizio con la Francia.
Accenna agli errori strategici di Rommel, tattico ammirevole, ma incapace di considerare il problema strategico. Si dilunga sulla capitolazione di Pantelleria riferendo le circostanze per le quali può dirsi che essa fu arbitrariamente proposta dall'Ammiraglio Pavesi, che prospettò una condizione di cose infinitamente più grave, per gli assaliti, di quanto non fosse in realtà. L'esperienza ha dimostrato, per un divario inevitabile fra la mentalità marinara e quella dei combattenti terrestri, che gli ammiragli non possono tenere il comando a terra. Ciò che è accaduto poi ad Augusta ne è la conferma. La difesa della Sicilia era affidata in prima linea a divisioni costiere composte di elementi locali, come era parimenti formata di essi la Divisione Aosta. Dietro questa unità costituita da siciliani era il caos sociale determinato dalla sospensione di tutti i servizi pubblici, dalla distruzione di infinite abitazioni, dalla mancanza di viveri e dal conseguente errare di forse un milione e mezzo di persone datesi alla campagna per mancanza di ogni risorsa. Nella Sicilia sud-orientale il primo cedimento fu determinato dagli elementi della Marina. La speranza che nella difesa del suolo della Patria potesse determinarsi una resistenza finalmente efficace fu delusa. È importante notare che la stessa propaganda inglese, la quale valuta molto gli avversari perché ciò le giova tanto in caso di vittoria quanto in caso di sconfitta, e che già aveva riconosciuto lo strenuo valore di molte unità italiane nella campagna tunisina, manifestava la sua sorpresa per la mancanza di un'efficace resistenza da parte di nostri reparti nel suolo siciliano. Del resto soltanto il Maresciallo Stalin e il Mikado sono obbediti se ordinano di morire sul posto. Intanto migliaia di ufficiali in borghese si sono affollati ai traghetti dello Stretto di Messina. Dei tanti che hanno abbandonato il posto, uno solo è stato fucilato, un capo manipolo della Milmart, per ordine suo. Le accoglienze

delle popolazioni siciliane agli inglesi sono state abbastanza favorevoli, ma esse si accorgeranno presto del peso dell'occupazione, anche per la requisizione di tutte le riserve di derrate. Quanto alle cause dello stato d'animo degli italiani bisogna notare che mai una guerra fu popolare. Nella guerra 1915-18 vi furono 530.000 disertori, ciò che potrebbe fino ad un certo punto dare ragione dell'amnistia nittiana. Nella campagna etiopica ci furono pochi, troppo pochi morti: ad ogni modo è da ricordare il momento di depressione causato dall'episodio di Debenguinà. La guerra attuale, poi, ha ragioni e caratteri che non possono essere facilmente compresi dal popolo. Per giudicare la situazione attuale bisogna tener presente che l'Inghilterra fa la guerra all'Italia, non al fascismo. Quanto ai coefficienti del riuscito sbarco in Sicilia taluno potrà domandare perché la Marina non intervenne. In quel momento una sola nave da 35.000 tonnellate era disponibile alla Spezia e le due corazzate "risuolate" non saranno pronte a Taranto che verso la fine del mese. Se avverrà l'attacco alla Sardegna avremo tre grandi navi di battaglia da impegnare nel combattimento. Ora bisogna che il Gran Consiglio del fascismo si pronunci sul quesito: - Guerra o pace? Resa a discrezione o resistenza ad oltranza? Aperta la discussione De Bono rivolge alcune domande sull'efficienza delle forze attualmente disponibili, particolarmente aeree. Mussolini sono stati ordinati 4000 nuovi apparecchi. Dalla Germania ne verranno 2000, dei quali 500 dovrebbero essere in Italia entro il mese, 100 di questi sono distrutti a terra. In conclusione, ora, fra apparecchi da combattimento e apparecchi scuola abbiamo un totale di 2100 unità: in realtà efficienti, 400-500. Farinacci domanda che sia invitato ad intervenire all'adunanza, per fornire dati tecnici precisi il Capo di S.M. Generale Ambrosio. Osserva che i soldati tedeschi in Italia non sono bene accolti e cita un episodio in prova. De Vecchi ribatte di aver assistito ad un episodio che dimostra l'opposto: alcuni soldati tedeschi in treno dicevano "macaroni" agli italiani. Parla poi della deficiente educazione patriottica della gioventù che si presenta alle armi, come una delle cause dell'attuale crisi. Pone alcuni quesiti di ordine militare. Bottai dichiara che, date le sue esperienze militari di comandi di reparti di carattere subalterno, non entrerà in disquisizioni di carattere tecnico. Egli, politico, si atterrà nel sommo contesto politico a tali considerazioni di carattere, appunto, politico. E queste sono: 1° che egli non crede alla ipotesi prospettata dal Duce, secondo considerazioni da questi riferite allo Stato Maggiore, che il nemico, nella prosecuzione della lotta contro l'Italia, non attaccherà direttamente il Continente, preferendo seguire orientamenti di più vasto raggio strategico, quali in particolar modo la marcia in direzione dei Balcani; perché, se è vero che questa sarebbe militarmente più redditizia, è innegabile che il nemico non saprà resistere alla tentazione politica di una occupazione totale dell'Italia, ivi compresa Roma; 2° data questa sua convinzione, egli ne detrae che la risposta al quesito dal Duce posta l'abbia egli stesso data, poiché le cifre prospettate sull'entità e la dislocazione delle forze necessarie a parare l'attacco, dimostrano l'impossibilità di una resistenza tecnica efficiente; le speranze, di lui Bottai, come è da ritenere degli altri, hanno ricevuto, proprio dall'esposizione del Duce, la mazzata definitiva; 3° che i documenti dal Duce letti a riprova della in esecuzione di suoi ordini circa l'apprestamento di questa o quella arma, di questo o quell'apparecchio difensivo, dimostrano la inefficienza della organizzazione del nostro Comando Supremo, dove l'elemento politico non ha avuto e non ha, a quel che il Duce stesso ha detto, il necessario prestigio, per imporre le sue decisioni; dunque, c'è nel nostro organismo di comando militare

un tarlo, che ne impedisce il pieno rendimento e funzionamento. Grandi legge il seguente ordine del giorno: Quest'ordine del giorno è sottoscritto dai seguenti membri del Gran Consiglio: De Bono, De Vecchi ecc.ecc
Polverelli parla per fatto personale De Marsico Ciano con citazioni precise di circostanze e di documenti prova che la Germania, dalla dichiarazione di guerra in poi, ha agito sempre con totale noncuranza dei suoi doveri di lealtà verso l'Italia alleata. È stata la Germania che ha voluto e provocato, nell'agosto 1939, lo scoppio di questa guerra che Mussolini aveva cercato di evitare. Particolarmente grave è stato il comportamento del Governo nazista nella duplice occasione dell'attacco alla Francia e al Belgio (maggio 1940) e della dichiarazione di guerra alla Russia (giugno 1941). Nell'una e nell'altra circostanza il Governo italiano ricevette soltanto un preavviso di qualche ora. Farinacci presenta e legge un altro ordine del giorno. Espone varie considerazioni sulle cause politiche e militari della situazione attuale criticando anche l'azione svolta negli ultimi anni dal Partito.
L'ordine del giorno Farinacci concorda sostanzialmente con i concetti dell'altro ordine del giorno letto dal camerata Grandi, con queste due varianti principali: 1° riferimento preciso all'alleanza tedesca e alla necessità del suo rispetto, fino all'eventuale creazione del comando unico nelle mani dei tedeschi; 2° attribuzione al Re, non dell'intera iniziativa di decisione, anche politica, secondo la formula dell'ordine del giorno Grandi, ma dei soli poteri militari Mussolini interviene per dichiarare che questa serie di critiche al Partito non è da lui approvata. Non bisogna dimenticare tutto ciò che il fascismo ha fatto in ventun anni. Ormai ci si vergogna di indossare la camicia nera. Se si vuole, si può dichiarare questa sera stessa che la Rivoluzione è finita. Il ritorno allo Statuto Albertino, oltre ad essere un anacronismo, darebbe luogo al rinascere dei vecchi partiti.
Federzoni afferma che con l'ordine del giorno Grandi si vuol far finire l'ormai intollerabile equivoco delle masse travestite in camicia nera. Si è insistito talmente per tre anni nel dire che questa è una guerra fascista, che il partito è andato pubblicando le statistiche dei suoi caduti e feriti, come se anche i morti per interessare dovessero avere la tessera. Ora il falso mito della guerra fascista ha accelerato il distacco fra il paese e il fascismo, e molti Italiani hanno pensato che soltanto coloro che si suppone abbiano voluto questa guerra abbiano il dovere di farla. Mussolini ha dichiarato che nessuna guerra è mai stata popolare. Ciò non è affatto vero. Popolare fu la stessa prima guerra d'Africa, nonostante "la sobillazione demagogica che culminò nelle calunnie lanciate contro il nostro Esercito da quell'Enrico Ferri che tu, duce, volesti fare senatore". Popolarissima fu la guerra di Libia, primo slancio della volontà d'Italia di là dal suo mare; "di tale guerra tu serbi forse un ricordo impreciso perché allora eri dall'altra parte della barricata, provocando le dimostrazioni di piazza e incitasti le donne a impedire le partenze dei treni militari sdraiandosi sui binari". È strano, poi, che proprio Mussolini voglia contestare l'imponenza del movimento interventista degli anni 1914-15, nel quale ebbe - viceversa - tanta parte. La verità è che, quando si parla della popolarità d'una guerra, bisogna sempre riferirsi al sentimento di un'"élite", ossia all'influenza degli elementi direttivi, che possono illuminare e guidare le masse. Ora stavolta tale influenza è mancata, anche perché si è fatto tutto il possibile per impedire che l'Italia avesse ancora un'"élite", vale a dire un gruppo socialmente, moralmente e intellettualmente dotato dell'autorità necessaria per influire sul paese. Il regime in ventun anni ha raggiunto

molti obiettivi singoli, ma è fallito in uno dei punti essenziali: mentre con la propaganda spingeva continuamente alla guerra, a qualsiasi guerra, esso non ha provveduto alla preparazione spirituale e materiale della nazione, e non poteva provvedervi, perché tale preparazione presupponeva dividere gli Italiani. Esempio tipico, la stolta campagna antiborghese, scatenata alla vigilia di una guerra che, per poter essere accettata dalla nazione, avrebbe dovuto anzi tutto affratellare i ceti sociali. Ci si illudeva forse di guadagnare al fascismo, con quelle insensate denigrazioni, il favore delle correnti operaie? Risolvere la formula storica della "nazione proletaria" in un pericoloso sofisma, che equivaleva a un programma di proletarizzazione di tutto il popolo italiano, servì soltanto a mettere in apprensione e in diffidenza questo modesto, laborioso, patriottico ceto medio, che non è una classe chiusa o privilegiata, ma il complesso di valori tecnici e morali che praticamente regge la vita del paese. Dalla borghesia si traggono infatti i quadri delle forze armate e di ogni altro settore dell'attività nazionale: sopra tutto dalla media e anche piccola borghesia. Si pensi allo stato d'animo dei giovani ufficiali di complemento, i quali col loro entusiasmo erano stati uno dei maggiori coefficienti della nostra vittoria nella prima guerra mondiale. Stavolta sono partiti per i vari fronti portando un'inquietudine nel cuore, prodotta dal vilipendio e dalle sia pur vuote minaccie contro il gruppo sociale donde essi uscivano, e sentendo anche, come è umano, l'angosciosa incertezza del domani, se Dio concederà loro di ritornare. Ora bisogna tener presente che quei giovani stanno a diretto contatto con la massa dei combattenti. Il così detto "morale" dei soldati è il morale dei loro comandanti di compagnia e di plotone. Quale entusiasmo, stavolta, hanno potuto essi trasfondere? Si sono battuti valorosamente, moltissimi sono caduti da prodi, per sentimento dell'onore e del dovere; ma la fede che arde e che trascina, quella che fa affrontare con serenità l'olocausto, stavolta, non ci poteva essere. Quando si impegna un paese in una guerra, non bisogna costringere i combattenti a distinguere fra il regime politico che l'ha dichiarata, e che si può non amare, e la patria che si deve amare e per cui ogni sacrificio è necessario e santo. Su un paese in guerra deve alzarsi un'unica bandiera: quella della patria. Stavolta si è preteso condurre il popolo al cimento parlandogli di rivoluzione anziché di patria, di partito anziché di Stato, di fascismo anziché d'Italia. Anche i fini concreti di una guerra, per essere compresi e sentiti, non avrebbero dovuto essere quelli di un partito, ma nazionali, come avvenne nel 1915. Giacché si trattava di chiamare l'intero popolo alla lotta e al sacrificio, il partito totalitario avrebbe dovuto cedere il posto alla concordia operante di tutte le energie migliori del popolo stesso. Sopra tutto occorrevano anime, non tessere. Così come si è fatto, si è ottenuto l'unico risultato di mettere in evidenza l'effettivo isolamento del fascismo nel paese. Invano si è cercato di mascherare questo fenomeno con le grandiose manifestazioni obbligatorie. Al contrario esse, come tutto il rituale affaticante del partito, hanno aumentato l'impressione irrimediabile di sazietà e di stanchezza. Adesso, dinanzi alle più gravi prove che ci aspettano, è urgente creare finalmente l'unione di tutti gli Italiani. Ciò non può farsi che su le basi istituzionali, richiamando alle loro funzioni e alle loro responsabilità tutti gli organi dello Stato. È inutile svalutare il ritorno allo Statuto come un'ipotesi anacronistica. Sì, noi invochiamo il ritorno allo Statuto, in ciò che questo ha di più vitale e attuale: il principio dello Stato di tutti gli Italiani senza distinzioni di partito. Del resto anche le leggi fasciste che hanno modificato la Carta albertina sono cadute in rapida desuetudine. Perfino questo Gran Consiglio non fu più riconvocato dal 7 dicembre

1939, ossia dalla solenne riconferma della non-belligeranza dell'Italia. Ma principalmente, per ridare fiducia e unità alla nazione, è indispensabile fare appello alle forze vive e sane senza pregiudiziali esclusioni. Solo formando un tale blocco spirituale potremo resistere o almeno cadere con onore.

Con la nostra iniziativa noi non abbiamo agito a cuor leggero. Ne intendiamo tutta la responsabilità e non ci nascondiamo la gravità delle possibili conseguenze per il regime e anche per noi stessi. Ma ciò ha poca importanza quando si sente di avere un alto dovere da compiere verso la Patria. Scorza propone un rinvio a domani sera. Grandi si oppone: "Per la Carta del Lavoro, Duce, ci tenesti qui fino all'alba. Data l'importanza straordinaria del problema di cui noi si discute, propongo che la riunione sia proseguita fino alla sua conclusione". Proposta di rinvio8 Grandi si oppone L'adunanza è sospesa alle ore 22 e ripresa alle 22,30. Bastianini

Bastianini di questa epoca della storia: oggi esiste un'innegabile frattura fra la Nazione ed il Partito: di essa esamina le cause principalmente di ordine spirituale. Dichiara che data la gravità della situazione il dovere assoluto della resistenza non toglie che si debba con tutte le necessarie cautele e garanzie ricusare la possibilità di qualche [parola illeggibile] contatto con gli avversari. Bignardi illustra lo stato d'animo delle masse lavoratrici, parlando in favore dell'ordine del giorno Grandi. Galbiati afferma che le Camicie nere della milizia, pronte alla battaglia, aspettano provvedimenti concreti e non ordini del giorno. Ammette che la situazione attuale è gravissima per le deficienze di un armamento "puerile". A superare questa deficienza può bastare la volontà. Tringali Casanova fa dichiarazioni di voto contrarie all'ordine del giorno Grandi. Biggini si oppone allo stesso ordine del giorno con considerazioni incerte e slegate intorno allo Statuto. Osserva poi che il Duce in quell'ordine del giorno non è nemmeno nominato.

Mussolini dichiara che se quell'ordine del giorno fosse approvato egli restituirebbe domattina al Re la delega dei poteri militari. Il Re, che gli ha dato tante prove di benevolenza, in ventun'anni, potrà invitarlo a mantenere la delega stessa; ma qualora S.M. - di cui egli ripete di essere un fedele servitore - riprendesse quella delega egli si porrebbe il problema della sua persona. Bisogna avere una dignità: in quel caso egli considererebbe finito il suo compito. Scorza dichiarando di parlare in nome del Partito ne prende la difesa. Attacca lo Stato Maggiore e specialmente il criterio di selezione degli alti gradi. Legge e presenta un ordine del giorno, incitante ad una resistenza imperniata soprattutto sul Partito.

Poiché esso contiene, fra l'altro, un saluto reverente al Pontefice, Farinacci interrompe osservando che non sarebbe politicamente opportuna, dal punto di vista dell'efficacia dell'azione del Papa, una manifestazione del genere. Scorza prosegue leggendo anche un altro ordine del giorno, con cui si auspicano pronte riforme degli organi costituzionali e, soprattutto, del Comando Supremo. Dati questi suoi ordini del giorno si dichiara nettamente contrario all'ordine del giorno Grandi, specie per quanto riguarda la restituzione al Re dei poteri militari e politici.

De Bono fa un'energica difesa, contro le affermazioni di Scorza, dei gerarchi; e afferma il profondo turbamento ingenerato nei quadri dell'Esercito dalla continua intromissione controllatrice del Partito, anche sotto forma di spie politiche nei reparti dell'Esercito. Mussolini interviene per precisare, che il Regime fascista è l'unico, non solo nei confronti dei regimi totalitari, ma anche degli altri, che mantenga una Commissione Centrale di Avanzamento, ispirata a principii e metodi nettamente democratici.

Le scelte si sono regolate in base all'annuario ed alla votazione e non secondo quei criteri di eccezionalità che lo stato di guerra impone. D'altra parte ricorda che detta Commissione è presieduta dal Principe Ereditario e di essa fanno parte anche due altri Principi Reali. Gli altri componenti potrebbero difficilmente far valere la loro volontà. De Stefani spiega le ragioni della sua adesione all'ordine del giorno Grandi e prospetta il problema strategico e politico singolarmente delicato di Roma. Con quest'ordine del giorno si offre al Duce la possibilità di un elastico indirizzo politico di risoluzione della crisi.

Farinacci illustra il suo ordine del giorno. Frattari si associa alle considerazioni di Scorza e ai suoi ordini del giorno. Alfieri afferma che solo adesso la Germania comincia ad intendere l'importanza del fattore mediterraneo; e con vari argomenti prova l'impossibilità per essa di fornirci prontamente mezzi adeguati. Suardo dà ragione dell'adesione data all'ordine del giorno Grandi; ma, scosso dalle dichiarazioni di Mussolini circa il dilemma che quell'ordine del giorno gli pone, la ritira per associarsi all'ordine del giorno Scorza, invitando gli altri firmatari a concentrare i loro voti su di esso. Polverelli non considera utile e tempestiva la critica al Partito. Date le considerazioni del Duce intorno all'o.d.g. Grandi, egli, mussoliniano (vivaci proteste di Bastianini e di parecchi dell'assemblea) non lo voterà. Ciano afferma che l'o.d.g. cui ha aderito non mira a indebolire né il Regime, né, meno che mai, il Duce. Ricorda che il Gran Consiglio altre volte ebbe a fare riferimento alla persona del Re quando ebbe ad offrirgli la Corona d'Etiopia e quella d'Albania. Questi precedenti che testimoniano la prontezza del fascismo a chiamare in causa il Sovrano per una compartecipazione, per così dire attiva, ai successi del Regime, legittimano il riferimento a lui in questa crisi.

De Marsico combatte l'ordine del giorno Scorza, del quale cita i discorsi, rivolti non ai fascisti soltanto ma a tutti gli italiani. Essi, all'Adriano, a Ferrara, alla Radio, hanno appassionatamente invocato l'unione nazionale. Così il discorso di Gentile, che fu interamente divulgato da tutta la stampa italiana. Con l'o.d.g. presentato da Grandi si domanda che la Nazione abbia un interprete, al di là e al di sopra del Partito, anche contro il Partito: il Re.

Scorza insiste ancora sui suoi argomenti. Albini dice che le sconfitte continue hanno creato un clima di sfiducia nel Paese. La situazione interna è dal punto di vista della polizia buona, ma delicata moralmente e politicamente. Accenna alle difficoltà dell'alimentazione, e si pone anche lui il quesito dei mezzi necessari ad organizzare una resistenza efficace. Cianetti dichiara di aver firmato l'o.d.g. Grandi soprattutto per l'accenno al ripristino delle funzioni degli organi costituzionali, particolarmente di quelli corporativi. L'accenno al Re voleva dire soltanto riaccostamento della Corona alla condotta della guerra, tanto più necessario in un momento in cui molti generali dicono che c'è più niente da fare. Concludendo egli tenderebbe associarsi a Suardo per l'o.d.g. Scorza. Bottai dichiara di avere firmato consapevolmente l'o.d.g. Grandi; e di mantenere, quindi, consapevolmente la sua firma. Egli vuol dissipare l'equivoco, da alcuni ingenerato, che detto o. di. g. non si dichiari esplicitamente per la resistenza, poiché i suoi primi quattro capoversi vi fanno esplicito richiamo con un appello a tutti gli italiani. La discussione in merito può vertere soltanto sui mezzi necessari alla resistenza. Contro l'invocazione di Scorza di "riforme" di organi costituzionali, dichiara più saggia la richiesta dell'o.d.g. Grandi di "ripristino" del funzionamento di detti organi. In questo momento qualsiasi accenno a riforme sarebbe male accolto dal

popolo italiano. Basta, appunto, il ripristino della costituzione fascista in riferimento alle parti ancora vive dello Statuto del Regno per sanare il divario tra lo stato di fatto e lo stato di diritto. L'appello al Monarca non vuole che dare visibile e plastica evidenza alla solidarietà tra re e Duce in questa congiuntura. È necessario che il popolo ne abbia cognizione piena. Se ritirassi la mia firma, mostrerei di averla data senza il necessario discernimento. Acerbo parla in favore dell'o.d.g. presentato da Grandi, facendo minute osservazioni circa la paralisi degli organi costituzionali ed amministrativi dello Stato. Accenna particolarmente alle interferenze del Partito e alla mancata funzione delle Corporazioni provocando qualche interruzione di Cianetti. Grandi si associa alle dichiarazioni di Bottai. È stata la documentazione portata dal Duce al Gran Consiglio che ha dato purtroppo ragione agli angosciosi dubbi sulla possibilità della resistenza. Polemizzando con coloro che hanno criticato il suo o.d.g., vuole chiarirne pienamente le intenzioni col leggere il primo testo che era stato preparato: testo che parecchi dei presenti già conoscono.
Esso era pienamente esplicativo del significato del richiamo alle disposizioni fondamentali dello Statuto e delle leggi costituzionali fasciste mai seriamente applicate dal regime. Contesto che Scorza possa asserire di parlare a nome del Partito. Il Partito è il Duce, il Gran Consiglio, i federali, ecc. ecc., non soltanto il segretario. D'altra parte nessuno ha pensato alla possibilità che si dia una pericolosa pubblicità all'o.d.g. se sarà approvato, data la segretezza della convocazione di questa adunanza. Insiste nell'appello al Re e nella restituzione di tutte le prerogative sovrane. Ricorda ed in parte rilegge il proclama reale datato dal Quartier Generale il 10 novembre 1917. S'invoca che il Re parli in quest'ora tragica e sia ancora in linea come allora tra i suoi soldati. Il Duce ha voluto propriamente coartare le coscienze dei firmatari dell'o.d.g., ma questo è ispirato soltanto dal senso di responsabilità che deve guidare l'opera di tutti in questo grave momento.
Scorza risponde brevemente ad un'osservazione di Bottai e rivendica di fronte a Grandi il diritto di parlare a nome del Partito.
Mussolini mette in votazione l'o.d.g. che porta il maggior numero di firme ossia quello presentato da Grandi. Su di esso Grandi aveva chiesto l'appello nominale. Rispondono si: De Bono, De Vecchi, Grandi, De Marsico, Acerbo, Pareschi, Federzoni, Cianetti, Balella, Bignardi, Gottardi, De Stefani, Rossoni, Bottai, Marinelli, Alfieri, Ciano, Bastianini, Albini. Rispondono no: Scorza, Biggini, Polverelli, Tringali, Galbiati, Frattari, Farinacci (accompagnando il tutto con la dichiarazione che intende votare il proprio ordine del giorno), Buffarini. Astenuto: Suardo
L'ordine del giorno presentato da Grandi è approvato.
L'adunanza è sciolta alle ore 2.20.

Con un giorno d'anticipo, Vittorio Emanuele III riceve Benito Mussolini e lo considera dimissionario. Sorpreso, Mussolini viene condotto in un'autoambulanza e arrestato da parte dei carabinieri e trasferito in una caserma romana, per salvaguardare l'incolumità dello stesso Mussolini. Da qui viene trasferito a Ponza, poi sull'isola della Maddalena e infine a Campo Imperatore, s Gran Sasso. La notizia dell'allontanamento di Mussolini viene trasmessa alle ore 22,45, quindi, dopo un breve messaggio del re, annuncia che la guerra continua.
Il potere è affidato al Maresciallo d'Italia generale Pietro Badoglio. L'intero Paese è investito da manifestazioni di esultanza. Scompare il Partito Fascista. Inizio dei «quarantacinque giorni». Alla Germania è

assicurata la lealtà politica e militare.
Vittorio Emanuele accetta le dimissioni di Mussolini:
Sua Maestà il Re Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo di Governo, primo Ministro Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini ed ha nominato Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato, Sua Eccellenza il cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Segue il proclama di Vittorio Emanuele Italiani,
Assumo da oggi, il comando di tutte le Forze Armate.
Nell'ora solenne che incombe sui destini della Patria ognuno riprenda il suo posto di dovere, di fede e di combattimento: nessuna deviazione deve essere tollerata, nessuna recriminazione può essere consentita.
Ogni italiano si inchini dinanzi alle gravi ferite che hanno lacerato il sacro suolo della patria.
L'Italia, per il valore delle sue Forze Armate, per la decisiva volontà di tutti i cittadini, ritroverà nel rispetto delle istituzioni che ne hanno sempre confortata l'ascesa, la via della riscossa.
Italiani,
Sono oggi più che mai indissolubilmente unito a voi dall'incrollabile fede dell'immortalità della Patria.
Firmato: Vittorio Emanuele
Controfirmato: Badoglio

L'appello rivolto da Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio:

Italiani,
Per ordine di Sua Maestà il Re Imperatore assumo il Governo militare del paese, con pieni poteri.
La guerra continua. L'Italia, duramente colpita nelle sue provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni.
Si serrino le file attorno a Sua Maestà il Re Imperatore, immagine vivente della Patria, esempio per tutti.
La consegna ricevuta è chiara e precisa: sarà scrupolosamente eseguita e chiunque si illuda di poterne intralciare il normale svolgimento, o tenti di turbare l'ordine pubblico, sarà inesorabilmente colpito.
Viva l'Italia, viva il Re.
Firmato: Maresciallo d'Italia
Pietro Badoglio.

25 luglio-8 settembre La situazione generale del paese diviene sempre più drammatica dal punto di vista politico, economico, psicologico e sociale.

26 luglio Si costituisce il governo Badoglio, composto da funzionari ed esponenti delle forze armate.
Le strade di tutte le città italiane sono invase da una folla festante. La gioia per la fine della dittatura è strettamente legata alla speranza di una rapida conclusione della guerra

27 luglio Il generale Alexander comandante del XV Gruppo d'Armata, sposta il suo Quartier generale dall'Africa alla Sicilia.

28 luglio Cade Agira.
Il governo decreta lo scioglimento del Partito nazionale fascista. Vengo-

no inoltre soppressi il Gran Consiglio del Fascismo, il Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

29 luglio Le truppe americane occupano Nicosia.

31 luglio Le truppe americane conquistano Santo Stefano.
Le truppe americane occupano Cerami.

Agosto Truppe tedesche iniziano a spostarsi in l'Italia per contrastare una possibile "defezione" dell'alleato dell'Asse.

2 agosto Cade Regalbuto (Sicilia).

3 agosto I sovietici sfondano le linee in direzione di Kharkov.
Cade Centuripe (Sicilia).

5 agosto Forze russe conquistano Belgorod.
Gli americani occupano Traina devastata da 6 gg. di combattimenti.
Gli americani entrano a Catania.

9-12 agosto Piemonte e Lombardia sono teatro di una nuova ondata di scioperi. Le agitazioni, duramente represse, sono dirette principalmente contro la continuazione della guerra.

12 agosto I tedeschi decidono di evacuare la Sicilia e spostarsi in Calabria.

13 agosto Roma viene nuovamente bombardata.

14 agosto Il governo dichiara Roma "città aperta", sgombra cioè di comandi, di reparti e di installazioni militari.
Nuovo pesante bombardamento su Milano.

17 agosto La campagna di Sicilia termina con l'ingresso degli Alleati a Messina, producendo un profondo sconforto nella popolazione e nelle Forze armate.

19 agosto Il generale americano Walter Bedell Smith presenta al generale Giuseppe Castellano, giunto qualche giorno prima nella capitale portoghese, il testo dell'armistizio messo a punto dal generale Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo.

22 agosto Kharkov viene liberata.

24-25 agosto Migliaia di bombe vengono lanciate sulla città di Foggia, anche durante la notte, fino al 25 mattina.

27 agosto Bombardamento aereo di Caserta con gravi danni al Palazzo Reale, alla stazione e linea ferroviaria, alla caserma sede del distretto militare, alla cattedrale, al santuario salesiano del Cuore Immacolato di Maria con annesso istituto, all'ospedale civile e alla vicina chiesa di Santa Maria di Loreto (oggi santuario di Sant'Anna), al rifugio bellico Ricciardelli e alla chiesa di San Vitaliano con trecento morti.

31 agosto Bombardamento di Pisa.

Il generale Castellano parte per la Sicilia. Badoglio chiede agli anglo-americani di far precedere l'annuncio dell'armistizio da uno sbarco nelle vicinanze di Roma, in modo tale da arginare la prevedibile reazione tedesca. La richiesta viene respinta, ma in cambio gli alleati propongono di lanciare sulla capitale una divisione aviotrasportata.

2 settembre Lo stato maggiore dell'esercito invia a tutti i reparti le istruzioni sulle misure da adottare in previsione di un attacco tedesco. L'estrema genericità delle disposizioni e l'inammissibile ritardo con cui viene diramato l'ordine per eseguirle sono all'origine dello sbandamento che si verifica all'indomani dell'armistizio.

3 settembre Il nuovo governo del maresciallo Badoglio firma l'armistizio "corto".

Armistizio con l'Italia; 3 settembre 1943
FAIRFIELD CAMP
SICILIA 3 settembre 1943
Le seguenti condizioni di un armistizio sono presentate da
Generale Dwight D. Eisenhower,
Comandante in Capo delle Forze Alleate,
che agiscono in virtù dell'autorità dei governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e nell'interesse delle Nazioni Unite, e sono accettati
Maresciallo Pietro Badoglio
Capo del Governo italiano

1.
Cessazione immediata di ogni attività ostile da parte delle forze armate italiane.

2.
L'Italia farà del suo meglio per negare ai tedeschi le facilitazioni che potrebbero essere usate contro le Nazioni Unite.

3.
Tutti i prigionieri o gli internati delle Nazioni Unite devono essere immediatamente consegnati al Comandante in Capo Alleato, e nessuno di questi può ora o in qualsiasi momento essere evacuato in Germania.

4.
Trasferimento immediato della flotta italiana e degli aerei italiani nei punti che potranno essere designati dal Comandante in Capo Alleato, con i dettagli del disarmo da lui prescritti.

5.
Le navi mercantili italiane possono essere requisite dal Comandante in Capo Alleato per soddisfare le esigenze del suo programma militare-navale.

6.
Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia insulari che continentali, agli Alleati, per l'uso come basi operative e per altri scopi che gli Alleati riterranno opportuni.

7.

Garanzia immediata del libero utilizzo da parte degli Alleati di tutti gli aeroporti e porti navali in territorio italiano, indipendentemente dal tasso di evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche. Questi porti e campi devono essere protetti dalle forze armate italiane fino a quando questa funzione non sarà assunta dagli Alleati.

8.
Ritiro immediato in Italia delle forze armate italiane da ogni partecipazione alla guerra in corso, da qualsiasi parte in cui possano essere impegnate.

9.
Garanzia da parte del Governo italiano che, se necessario, impiegherà tutte le sue forze armate disponibili per assicurare il pronto ed esatto rispetto di tutte le disposizioni del presente armistizio.

10.
Il Comandante in Capo delle Forze Alleate si riserva il diritto di prendere ogni misura che, a suo parere, possa essere necessaria per la protezione degli interessi delle Forze Alleate per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a prendere tutte le misure amministrative o di altro tipo che il Comandante in Capo potrà richiedere, ed in particolare il Comandante in Capo stabilirà il Governo Militare Alleato su quelle parti del territorio italiano che riterrà necessarie nell'interesse militare delle Nazioni Alleate.

11.
Il Comandante in Capo delle Forze Alleate avrà il pieno diritto di imporre misure di disarmo, smobilitazione e smilitarizzazione.

12.
Altre condizioni di natura politica, economica e finanziaria alle quali l'Italia sarà tenuta a conformarsi saranno comunicate in un secondo momento.
Le condizioni del presente armistizio non saranno rese pubbliche senza la preventiva approvazione del Comandante in Capo Alleato. L'inglese sarà considerato il testo ufficiale.

MARESCIALLO PIETRO BADOGLIO
Capo del Governo Italiano A cura di:
GIUSEPPE CASTELLANO
Generale di Brigata, addetto all'Alto Comando
Italiano Presenti:
Rt. Hon. Harold Macmillan
Ministro residente britannico, A.F.H.Q. Robert Murphy Rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti Royer Dick
Commodoro, R.N. Capo di Stato Maggiore presso il C. in C. Med.
DWIGHT D. EISENHOWER
Generale, U.S. Army, Comandante in Capo, Forze Alleate Di:
WALTER B. SMITH
Maggiore Generale, U.S. Army, Capo di Stato Maggiore
Lowell W. Rooks
Maggiore Generale, U.S. Army Assistant Chief of Staff, G-3

A.F.H.Q.
Franco Montanari
Interprete
Ufficiale Italiano Brigadiere Kenneth Strong Assistente
Capo di Stato Maggiore, G-3
A.F.H.Q.

8 settembre In mattinata Badoglio informa il comando alleato dell'impossibilità di annunciare l'armistizio, data la massiccia presenza di reparti tedeschi intorno a Roma. La reazione di Eisenhower è durissima. Annullata l'operazione aerea, il generale minaccia di procedere unilateralmente all'annuncio.
Mentre a Roma si susseguono febbrili contatti tra Badoglio, i militari e la Corte, Radio New York diffonde alle 16.30 le prime notizie sulla conclusione dell'armistizio.
In Italia settentrionale i tedeschi incominciano ad occupare i principali punti strategici.
L'armistizio è reso noto, l'Italia cessa le ostilità.
Il generale Eisenhower annuncia, da Radio Algeri, l'armistizio con l'Italia. Alle 19,45 la radio italiana trasmette il comunicato di Badoglio.

«Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo.
Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.»

L'annuncio dell'armistizio, comunicato da Badoglio al paese, getta l'Italia nel caos più totale.

8-9 settembre Nella notte tra l'8 e il 9 settembre il Re fugge da Roma con la Regina, il principe Umberto, il maresciallo Badoglio e lo stato maggiore al completo. Vanno a Pescara per imbarcarsi sulla nave "Baionetta". Lasciato senza comandi, in balìa dei tedeschi, l'esercito italiano si sfascia.
La stessa notte, le forze tedesche del Comando Sud danno inizio all'Operazione Asse. Kesserling gioca la sua ultima carta: fa convergere, da ogni parte, su Roma le forze corazzate. La resistenza delle truppe italiane è eroica, ma non sufficientemente coordinata e appoggiata dall'arrivo degli alleati.
Delle Forze Armate italiane rimangono funzionali quelle dislocate in Sardegna, Corsica, Calabria, Basilicata e Puglia, mentre parte di quelle dislocate nei territori occupati e nell'egeo impugnarono le armi contro i tedeschi e combatterono fino al limite del possibile e oltre. Si creano vere e proprie isole di resistenza che combatterono per tempi più o meno lunghi, alcune delle quali fecero causa comune con le formazioni partigiane antitedesche dei vari paesi.
Lo scioglimento di gran parte delle unità non parte dal basso, anche se si registrano episodi, da parte di singoli o di gruppi diversi, di abbandono volontario delle armi, ma la resa ai tedeschi, in Italia e fuori, viene decisa

caso per caso, dagli stessi comandanti di gruppo d'armate e di armate, molto più propensi a scendere a patti con i comandanti tedeschi che non allo scontro aperto. L'autorizzazione implicita, e quasi l'ordine, del tutti a "casa" deriva: dall'esempio dei vertici politici e militari che, abbandonarono Roma, abbandono interpretato da tutti come fuga; dallo scioglimento "temporaneo" di Superesercito (Stato Maggiore del Regio Esercito) disposto da Roatta contro l'ordine ricevuto da Ambrosio; dalla resa della capitale.
I comportamenti dei comandanti di gruppo di armate e di armata sono sostanzialmente analoghi e la loro tendenziale uniformità rileva che i comandanti operano tutti in un clima di generale tensione ed incertezza e nell'applicabilità delle direttive, delle memorie e dei promemoria ricevuti o, quanto meno, della loro scarsa o nulla aderenza alla nuova situazione armistiale

9 settembre A Roma l'esercito, appoggiato dalla popolazione, tenta di contrastare l'azione tedesca.
In tutto il paese il dispositivo militare privo di ordini e abbandonato a se stesso, è al collasso. Centinaia di migliaia di soldati, caduti prigionieri senza opporre resistenza, vengono inviati in Germania.
Viene costituito il Comitato di liberazione nazionale dove partecipano l'indipendente Ivanoe Bonomi, il democristiano Acilde De Gasperi, il liberale Alessandro Casati, il socialista Pietro Nenni, il comunista Mauto Scoccimarro, infine Ugo La Malfa del Partito d'azione.
Pur incontrando una forte resistenza, truppe americane ed inglesi, agli ordini del generale americano Clarck, sbarcano nella piana id Battipaglia a ovest di Salerno (operazione "Avalanche").
Truppe inglesi sbarcano a Taranto.
Nelle acque dell'Asinara, la flotta italiana, fuggita La Spezia per non consegnarsi ai tedeschi, viene intercettata dalla Luftwaffe: una bomba planante radioguidata colpisce la corrazzata Roma che affonda in pochi minuti con 1500 uomini d'equipaggio. Il resto della flotta raggiungerà Malta.

9-17 settembre Fallito il tentativo di impadronirsi della piazzaforte della Maddalena, le truppe tedesche (circa 30.000 uomini) lasciano la Sardegna per la Corsica. Malgrado la superiorità numerica degli italiani (130.000 uomini) il generale Basso decide di agevolare la fuga dei tedeschi.

10 settembre Alle porte di Roma, in particolare nel quartiere romano di Porta San Paolo, civili e militari, senza ordini e armi, tentano di difendere Roma dalle truppe tedesche che la invadono, del maresciallo Albert Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia.
Alle ore 16 il maresciallo Caviglia e il generale Calvi di Bergolo firmano la resa della città, mentre i reparti tedeschi entrano nella città.
Bombardamento di Isernia, decine di morti, truppe italiane riprendono le armi presso Venafro.

11 settembre A Pertula, in Grecia, la divisione italiana Pinerolo firma un protocollo di collaborazione con le formazioni partigiane e continua la lotta contro i tedeschi.
Il territorio italiano sotto il controllo tedesco viene dichiarato "zona di guerra" dal generale tedesco Kesselring.

12 settembre Operazione Quercia: un commando di paracadutisti tedeschi libera Mussolini nella prigione di campo imperatore, sul Gran Sasso e lo trasferisce Monaco, dove ad attenderlo ci sono la moglie e i figli.

13-24 settembre Nell'isola greca di Cefalonia (mar Ionio), la divisione italiana Aqui, forte di 10.000 uomini, si rifiuta di consegnare le armi e arrendersi ai tedeschi. Dopo dieci giorni di combattimenti contro le forze soverchianti, i superstiti capitolano: circa 4500 sono uccisi dai tedeschi, dopo la resa (24 settembre); dei rimanenti 5000, deportati, riesce a sopravvivere solo la metà.

14 settembre Mussolini raggiunge Rastenburg quartier generale di Hitler, dove trova anche alcuni gerarchi fascisti: Farinacci, Pavolini, Ricci e Preziosi e il figlio Vittorio.
I sovietici iniziano ad avanzare verso Kiev.

14-15 settembre Lew truppe britanniche entrano a Cosenza e Bari.

16 settembre Deportazione degli ebrei da Merano.
Le truppe inglesi di Montgomery e quelle del generale Clark si ricongiungono a Battipaglia. Le truppe tedesche, attaccate dall'aviazione alleata e bombardata dal mare, iniziano il ripiegamento verso nord.
Annessione al Reich tedesco di una parte dei territori italiani: le province di Bolzano, Belluno e Trento costituiscono la regione del Voralpenland e quelle di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, fiume e Lubiana la regione dell'Adriatisches Kusterland.
Sbarco a Brindisi di Vittorio Emanuele III. Badoglio e del loro seguito.
Le truppe sovietiche liberano Novorossijsk.

18 settembre Mussolini da Monaco annuncia la ricostituzione del Partito fascista e la nascita di una repubblica nelle regioni occupate dai tedeschi.

19 settembre Dopo diversi giorni di inutili trattative (era stato ucciso un sodato tedesco) i soldati del maggiore Peiper incendiano la cittadina di Bovers, uccidendo numerosi civili; la rappresaglia intende scoraggiare la popolazione e isolare i partigiani che si erano organizzati sulle colline di Castellar e S. Giacomo.

20 settembre I russi liberano Poltava.

21 settembre Le truppe alleate entrano a Eboli.

22 settembre Truppe russe raggiungono il fiume Dnepr a sud di Dnepropetrovsk.
Gli alleati arrivano a Matera, già insorta ai tedeschi il giorno precedente.
A Napoli i tedeschi affiggono un bando che impone agli uomini validi (tra i 18 e i 33 anni) di presentarsi alle autorità germaniche.
Si presentano solo 180 persone.

23 settembre Mussolini giunge dalla Germania all'aeroporto di Forlì e pone la sua residenza alla Rocca delle Camminate, presidiata da un reparto di SS della guardia personale di Hitler.
Viene proclamata la Repubblica di Salò sul lago di Garda con a capo Benito Mussolini. Hitler crea appositamente la Repubblica Sociale Italiana, con il preciso scopo di tenere in vita un regime fascista che

appoggi l'occupazione dei tedeschi e consenti a fornire truppe italiane rimaste fedeli.
Alla guida del partito fascista viene nominato Alessandro Pavolini.
Anche Poltava è occupata dalle truppe russe.
Le truppe britanniche, da Salerno, si aprono la strada verso Napoli.

25 settembre Smolensk viene riconquistata dalle truppe russe.

27 settembre In Ucraina iniziano a ritirarsi sulla riva occidentale del fiume Dnepr.

27-30 settembre Gran parte della popolazione di Napoli insorge contro il lavoro forzato, i rastrellamenti e la cattura degli ostaggi messi in atto dai tedeschi, che dal 12 settembre avevano assunto pieni poteri in città. Dopo le "quattro giornate" di accesi scontri le retroguardie delle truppe germaniche sono costrette a ritirarsi prima dell'arrivo degli alleati.

28 settembre A Foggia entrano le truppe britanniche che si impadroniscono dell'aeroporto.

29 settembre Armistizio di Malta (o Armistizio lungo) viene firmato alle 11:30 a bordo della corazzata britannica HMS *Nelson* dal generale Dwight D. Eisenhower per gli Alleati e dal maresciallo Badoglio per il Regno d'Italia e composto di 44 articoli. Il nome ufficiale in italiano è *Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia* mentre quello in inglese è *Instrument of surrender of Italy*.
Atto di resa firmato a Malta il 29 settembre 1943; lettera del Comandante in Capo delle Forze Alleate al Capo del Governo Italiano 29 settembre 1943 Entrata in vigore il 29 settembre 1943.
Modificato dal protocollo del 9 novembre 1943

STRUMENTO DI RESA DELL'ITALIA
Considerato che, in seguito all'armistizio del 3 settembre 1943 tra i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, da una parte, e il governo italiano, dall'altra, le ostilità tra l'Italia e le Nazioni Unite sono state sospese a determinate condizioni di natura militare;
E che oltre a tali clausole era previsto anche nel detto armistizio che il Governo italiano si impegnasse a rispettare altre condizioni di natura politica, economica e finanziaria da trasmettersi in seguito;
E considerando che è conveniente che le condizioni di natura militare e le suddette altre condizioni di natura politica, economica e finanziaria siano comprese in un ulteriore strumento, senza pregiudicare la continua validità delle condizioni del suddetto armistizio del 3 settembre 1943;
Di seguito, insieme ai termini dell'armistizio del 3 settembre 1943, sono i termini in base ai quali i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro l'Italia, a condizione che le loro operazioni militari contro la Germania e i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non assista in alcun modo queste potenze e si conformi alle richieste di questi governi.
Questi termini sono stati presentati dal Generale Dwight D. Eisenhower, Comandante in Capo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato a tal fine;
E sono stati accettati dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo Italiano.

1.
(A) Le Forze Armate Italiane di Terra, Mare ed Aria, ovunque si trovino, si arrendono incondizionatamente.
(B) La partecipazione italiana alla guerra in tutti i teatri cesserà immediatamente. Non ci sarà opposizione agli sbarchi, ai movimenti o ad altre operazioni delle Forze di Terra, Mare e Aria delle Nazioni Unite. Di conseguenza, il Comando Supremo italiano ordinerà l'immediata cessazione delle ostilità di qualsiasi genere contro le Forze delle Nazioni Unite e ordinerà alle autorità della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare Italiana in tutti i Teatri di impartire immediatamente le opportune istruzioni a coloro che sono sotto il loro Comando.
(C) Il Comando Supremo italiano ordinerà inoltre a tutte le Forze Navali, Militari e Aeree italiane o alle autorità e al personale di astenersi immediatamente dalla distruzione o dal danneggiamento di qualsiasi proprietà reale o personale, sia pubblica che privata.

2.
Il Comando Supremo italiano darà piena informazione circa la disposizione e le condizioni di tutte le Forze Italiane di Terra, Mare ed Aria, ovunque esse si trovino, e di tutte le forze degli Alleati d'Italia che si trovano in territorio italiano o occupato dall'Italia.

3.
Il Comando Supremo italiano adotterà le misure necessarie per mettere in sicurezza gli aeroporti, gli impianti portuali e tutte le altre installazioni contro il sequestro o l'attacco da parte di uno qualsiasi degli alleati dell'Italia. Il Comando Supremo italiano adotterà le misure necessarie per assicurare l'ordine pubblico e per utilizzare le forze armate disponibili per assicurare la pronta ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del presente strumento. Fatto salvo l'impiego di truppe italiane per gli scopi di cui sopra, che potrà essere approvato dal Comandante in Capo Alleato, tutte le altre Forze Italiane di Terra, Mare ed Aria procederanno e rimarranno nelle loro caserme, campi o navi in attesa di istruzioni da parte delle Nazioni Unite sul loro futuro status e disposizione. Eccezionalmente, il personale navale si recherà a terra secondo le istruzioni delle Nazioni Unite.

4.
Le Forze Italiane di Terra, Mare ed Aria si ritireranno, entro i termini stabiliti dalle Nazioni Unite, da tutte le zone fuori del territorio italiano notificate al Governo italiano dalle Nazioni Unite e procederanno verso le zone che saranno specificate dalle Nazioni Unite. Tale movimento delle Forze Italiane di Terra, di Mare e dell'Aria sarà effettuato alle condizioni che saranno stabilite dalle Nazioni Unite e in conformità agli ordini che saranno emanati da queste ultime. Allo stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le aree notificate, ad eccezione di quelli che potrebbero essere autorizzati a rimanere dalle Nazioni Unite. Coloro che avranno il permesso di rimanere rispetteranno le istruzioni del Comandante in Capo Alleato.

5.
Nessuna requisizione, sequestro o altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze Armate Terrestri, Marittime ed Aeree italiane

o da funzionari nei confronti di persone o beni nelle zone notificate ai sensi dell'articolo 4.

6.
La smobilitazione delle forze italiane di terra, mare e aria eccedenti gli stabilimenti che saranno notificati avrà luogo secondo le modalità prescritte dal Comandante in Capo Alleato.

7.
Le navi da guerra italiane di ogni tipo, ausiliarie e da trasporto saranno assemblate come indicato nei porti che saranno specificati dal Comandante in Capo Alleato e saranno trattate come prescritto dal Comandante in Capo Alleato. (Nota. Se alla data dell'armistizio l'intera flotta italiana è stata radunata nei porti alleati, questo articolo recita: "Le navi da guerra italiane di ogni tipo, ausiliarie e da trasporto rimarranno fino a nuovo avviso nei porti in cui sono attualmente riunite e saranno trattate come prescritto dal comandante in capo alleato".

8.
Gli aerei italiani di ogni tipo non lasceranno il suolo o l'acqua o le navi, salvo istruzioni del Comandante in Capo Alleato.

9.
Ferme restando le disposizioni 14, 15 e 28 (A) e (D) che seguono, tutte le navi mercantili, pescherecci o altre imbarcazioni di qualsiasi bandiera, tutti gli aeromobili e i trasporti terrestri di qualsiasi nazionalità nel territorio o nelle acque italiane o occupate dall'Italia saranno impediti, in attesa della verifica della loro identità e del loro status, di partire.

10.
Il Comando Supremo italiano metterà a disposizione tutte le informazioni relative agli apparati navali, militari e aerei, alle installazioni e alle difese, a tutti i sistemi di trasporto e di intercomunicazione istituiti dall'Italia o dai suoi alleati sul territorio italiano o nelle zone ad esso adiacenti, sui campi minati o su altri ostacoli al movimento terrestre, marittimo o aereo e su tutti gli altri particolari che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane. o con le operazioni, la sicurezza o il benessere delle forze terrestri, marittime o aeree delle Nazioni Unite. Le forze e gli equipaggiamenti italiani saranno messi a disposizione come richiesto dalle Nazioni Unite per la rimozione dei suddetti ostacoli.

11.
Il Governo italiano fornirà immediatamente gli elenchi delle quantità di tutto il materiale bellico con l'indicazione dell'ubicazione degli stessi. Fatto salvo l'uso che il Comandante in Capo Alleato potrà farne, il materiale bellico sarà messo in deposito sotto il controllo che egli potrà ordinare. Lo smaltimento definitivo del materiale bellico sarà prescritto dalle Nazioni Unite.

12.
Non vi sarà alcuna distruzione, né danneggiamento, né salvo quanto autorizzato o ordinato dalle Nazioni Unite, alcuna rimozione di materiale bellico, radio, postazioni radio o stazioni meteorologiche, ferrovie, porti o

altre installazioni o in generale, servizi pubblici o privati o beni di qualsiasi tipo, ovunque ubicati, e la necessaria manutenzione e riparazione sarà a carico delle autorità italiane.

13.
La fabbricazione, la produzione e la costruzione di materiale bellico e la sua importazione, esportazione e transito sono vietate, salvo quanto indicato dalle Nazioni Unite. Il Governo italiano si atterrà alle direttive impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, la produzione o la costruzione e l'importazione, l'esportazione o il transito di materiale bellico.

14.
(A) Tutte le navi mercantili e da pesca e le altre imbarcazioni italiane, ovunque si trovino, e quelle costruite o completate durante il periodo del presente strumento saranno messe a disposizione in buone condizioni di conservazione e in condizioni di navigabilità dalle competenti autorità italiane nei luoghi e per gli scopi e i periodi che le Nazioni Unite potranno prescrivere. È vietato il trasferimento su bandiere nemiche o neutrali. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni in merito al loro impiego o alla loro dispersione. Tutte le opzioni esistenti per riacquistare o riacquisire o riprendere il controllo di navi italiane o ex italiane vendute o altrimenti trasferite o noleggiate durante la guerra saranno immediatamente esercitate e le disposizioni di cui sopra si applicheranno a tutte queste navi e ai loro equipaggi.
(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutte le attrezzature portuali saranno tenute a disposizione delle Nazioni Unite per gli scopi che esse potranno indicare.

15.
Le navi mercantili, le pescherecci e le altre imbarcazioni delle Nazioni Unite in mani italiane, ovunque si trovino (comprese a tal fine quelle di qualsiasi paese che abbia interrotto le relazioni diplomatiche con l'Italia), indipendentemente dal fatto che il titolo sia stato trasferito o meno a seguito di procedimenti giudiziari o in altro modo, saranno consegnate alle Nazioni Unite e saranno assemblate in porti che saranno specificati dalle Nazioni Unite per la disposizione secondo le loro indicazioni. Il governo italiano adotterà tutte le misure necessarie per garantire i necessari trasferimenti di proprietà. Qualsiasi nave mercantile, peschereccio o altra imbarcazione neutrale sotto l'esercizio o il controllo italiano sarà assemblata nello stesso modo in attesa degli accordi per la loro definitiva disposizione. Eventuali riparazioni necessarie a una qualsiasi delle navi sopra menzionate saranno effettuate dal Governo italiano, se necessario, a sue spese. Il governo italiano adotterà le misure necessarie per assicurare che le navi e il loro carico non subiscano danni.

16.
Nessuna installazione radio o di telecomunicazione o altre forme di intercomunicazione, a terra o a galla, sotto il controllo italiano, sia che appartenga all'Italia o a qualsiasi nazione diversa dalle Nazioni Unite, trasmetterà fino a quando le istruzioni per il controllo di queste installazioni non saranno state prescritte dal Comandante in Capo Alleato. Le autorità italiane si conformeranno a tali misure per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, degli spettacoli teatrali e cinematografici, delle trasmissioni radiotelevisive, nonché di tutte le

forme di intercomunicazione che il Comandante in Capo alleato potrà ordinare. Il Comandante in Capo alleato può, a sua discrezione, assumere il controllo di stazioni radio, via cavo e altre stazioni di comunicazione.

17.
Le navi da guerra, ausiliarie, da trasporto e mercantili e le altre navi e aeromobili al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di utilizzare liberamente le acque territoriali circostanti e l'aria sopra il territorio italiano.

18.
Le forze delle Nazioni Unite dovranno occupare alcune parti del territorio italiano. I territori o le aree interessate saranno di volta in volta notificati dalle Nazioni Unite e tutte le Forze Italiane, Terrestri, Navali ed Aeree si ritireranno da tali territori o aree in conformità alle istruzioni impartite dal Comandante in Capo Alleato. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle di cui al precedente articolo 4. Il Comando Supremo italiano garantirà agli Alleati l'immediato utilizzo e accesso a tutti gli aeroporti e porti navali d'Italia sotto il loro controllo.

19.
Nei territori o nelle zone di cui all'articolo 18 tutte le installazioni navali, militari e aeree, le centrali elettriche, le raffinerie di petrolio, i servizi di pubblica utilità, tutti i porti e gli approdi, tutti gli impianti, gli impianti e le attrezzature di trasporto e di intercomunicazione, nonché gli altri impianti o impianti e tutte le scorte che possono essere richieste dalle Nazioni Unite, saranno messi a disposizione in buono stato dalle competenti autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a disposizione le altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite richiederanno.

20.
Fatte salve le disposizioni del presente strumento, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una potenza occupante in tutti i territori o nelle zone di cui all'articolo 18, la cui amministrazione sarà assicurata mediante l'emanazione di proclami, ordini o regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani svolgerà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in Capo Alleato, salvo diversa indicazione.

21.
Oltre ai diritti sui territori occupati italiani di cui agli articoli da 18 a 20,
(A) I membri delle Forze di Terra, di Mare o dell'Aria e i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passare nel o sopra il territorio italiano non occupato e saranno fornite tutte le facilitazioni e l'assistenza necessarie nell'esercizio delle loro funzioni.
(B) Le autorità italiane metteranno a disposizione sul territorio italiano non occupato tutte le strutture di trasporto richieste dalle Nazioni Unite, compreso il libero transito per il loro materiale bellico e le loro forniture, e si conformeranno alle istruzioni impartite dal Comandante in Capo alleato per quanto riguarda l'uso e il controllo di aeroporti, porti, navi, sistemi e veicoli di trasporto terrestre, sistemi di intercomunicazione, centrali elettriche e servizi di pubblica utilità; raffinerie di petrolio, scorte

e altri combustibili e forniture di energia e mezzi per produrli, come le Nazioni Unite possono specificare, insieme alle strutture di riparazione e costruzione connesse.

22.
Il governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione dannosa per gli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite.

23.
Il Governo italiano metterà a disposizione la moneta italiana che le Nazioni Unite richiederanno. Il Governo italiano ritirerà e rimborserà in valuta italiana, entro i termini e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno specificare, tutte le monete emesse dalle Nazioni Unite nel territorio italiano durante le operazioni militari o di occupazione, e consegnerà gratuitamente le valute ritirate alle Nazioni Unite. Il Governo italiano adotterà le misure che saranno richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e delle imprese nel territorio italiano, per il controllo dei cambi e delle transazioni commerciali e finanziarie estere e per la regolamentazione del commercio e della produzione e si atterrà alle istruzioni emanate dalle Nazioni Unite in merito a queste e ad altre questioni analoghe.

24.
Non ci saranno rapporti finanziari, commerciali o di altro tipo con o rapporti con o a beneficio di paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite o territori occupati da tali paesi o con qualsiasi altro paese straniero se non sotto l'autorizzazione del Comandante in Capo alleato o di funzionari designati.

25.
(A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, o occupati da uno di questi paesi, saranno interrotte. Saranno richiamati i funzionari diplomatici, consolari e di altro tipo italiani e i membri delle Forze Armate Italiane di Terra, Mare e Aria accreditati o in servizio in missioni presso uno di tali Paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite. I funzionari diplomatici e consolari di tali paesi saranno trattati come prescritto dalle Nazioni Unite.
(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di esigere il ritiro di funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato e di prescrivere e stabilire norme che disciplinino la procedura per i mezzi di comunicazione tra il Governo italiano e i suoi rappresentanti nei paesi neutrali e per quanto riguarda le comunicazioni provenienti o destinate ai rappresentanti di paesi neutrali nel territorio italiano.

26.
In attesa di ulteriori istruzioni, ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il territorio italiano, salvo autorizzazione del Comandante in Capo Alleato, e non prenderanno in alcun caso servizio presso alcuno dei paesi o in alcuno dei territori di cui all'articolo 25 (A), né si recheranno in alcun luogo allo scopo di intraprendere lavori per uno di tali paesi. Coloro che attualmente prestano servizio o lavorano in questo modo saranno richiamati secondo le istruzioni del Comandante in Capo Alleato.

27.
Il personale e il materiale militare, navale e aereo, la marina mercantile, la pesca e altre imbarcazioni e gli aeromobili, i veicoli e le altre attrezzature di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite stia conducendo ostilità o che sia occupato da uno di tali paesi, rimangono passibili di attacco o sequestro ovunque si trovino nel territorio o nelle acque italiane.

28.
(A) Le navi da guerra, gli ausiliari e i trasporti di uno di tali paesi o paesi occupati di cui all'articolo 27 nei porti e nelle acque italiane o occupate dall'Italia e gli aeromobili, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di tali paesi nel o sopra il territorio italiano o occupato dall'Italia saranno, in attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.
(B) Al personale militare, navale e aereo e ai cittadini civili di qualsiasi paese o paese occupato in Italia o in territorio occupato dall'Italia sarà impedito di partire e saranno internati ulteriori istruzioni.
(C) Tutti i beni nel territorio italiano appartenenti a uno di tali paesi o paesi occupati o ai suoi cittadini saranno sequestrati e tenuti in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.
(D) Il Governo italiano si atterrà a tutte le istruzioni impartite dal Comandante in Capo Alleato in merito all'internamento, alla custodia o alla successiva alienazione, utilizzazione o impiego di una qualsiasi delle suddette persone, navi, aeromobili, materiali o proprietà.

29.
Benito Mussolini, i suoi principali collaboratori fascisti e tutte le persone sospettate di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi i cui nomi compaiono nelle liste che devono essere comunicate dalle Nazioni Unite saranno immediatamente arrestati e consegnati nelle mani delle Nazioni Unite. Tutte le istruzioni impartite dalle Nazioni Unite a tal fine saranno rispettate.

30.
Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della Milizia Fascista (MVSN), della Polizia Segreta (OVRA), tutte le organizzazioni giovanili fasciste, nella misura in cui ciò non sia già stato realizzato, saranno sciolte in conformità con le direttive del Comandante in Capo Alleato. Il governo italiano si atterrà a tutte le ulteriori istruzioni che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento e l'internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione dell'ideologia e dell'insegnamento fascista.

31.
Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni per motivi di razza, colore, credo o opinioni politiche saranno, nella misura in cui ciò non sia già stato compiuto, e le persone detenute per tali motivi saranno, come indicato dalle Nazioni Unite, liberate e sollevate da tutte le disabilità legali a cui sono state sottoposte. Il Governo italiano si atterrà a tutte le ulteriori istruzioni che il Comandante in Capo Alleato potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e la rimozione di qualsiasi invalidità o divieto che ne derivi.

32.
(A) I prigionieri di guerra appartenenti alle forze delle Nazioni Unite o da esse designate e tutti i cittadini delle Nazioni Unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati o altrimenti sottoposti a restrizioni in territorio italiano o occupato dall'Italia non saranno rimossi e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come le Nazioni Unite potranno ordinare. Qualsiasi rimozione durante il periodo che intercorre tra la presentazione e la firma del presente strumento sarà considerata come una violazione dei suoi termini.
(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state sottoposte a restrizioni, detenzione o condanna (comprese le condanne in contumacia) a causa dei loro rapporti o simpatie con le Nazioni Unite saranno rilasciate sotto la direzione delle Nazioni Unite e sollevate da tutte le disabilità legali a cui sono state sottoposte.
(C) Il Governo italiano adotterà le misure che le Nazioni Unite potranno ordinare per salvaguardare le persone di cittadini stranieri e i beni di cittadini stranieri e i beni di Stati e cittadini stranieri.

33.
(A) Il Governo italiano si atterrà alle istruzioni che le Nazioni Unite potranno prescrivere per quanto riguarda la restituzione, le consegne, i servizi o i pagamenti a titolo di riparazione e pagamento delle spese di occupazione durante il periodo del presente strumento.
(B) Il Governo italiano fornirà al Comandante in Capo Alleato tutte le informazioni che potranno essere prescritte riguardo ai beni, sia all'interno che all'esterno del territorio italiano, dello Stato italiano, della Banca d'Italia, di qualsiasi istituzione statale o parastatale italiana o di organizzazioni fasciste o residenti nel territorio italiano e non disporrà o permetterà la cessione, al di fuori del territorio italiano, di tali beni se non con il permesso delle Nazioni Unite.

34.
Il Governo italiano attuerà, durante il periodo di validità del presente strumento, le misure di disarmo, di smobilitazione e di smilitarizzazione che saranno prescritte dal Comandante in Capo Alleato.

35.
Il Governo italiano fornirà tutte le informazioni e tutti i documenti richiesti dalle Nazioni Unite. Non è ammessa la distruzione o l'occultamento di archivi, registri, piani o altri documenti o informazioni.

36.
Il Governo italiano adotterà e applicherà le misure legislative e di altro tipo necessarie per l'esecuzione del presente strumento. Le autorità militari e civili italiane si atterranno alle istruzioni impartite dal Comandante in Capo alleato per lo stesso scopo.

37.
Sarà nominata una Commissione di Controllo rappresentante delle Nazioni Unite incaricata di regolare ed eseguire questo strumento sotto gli ordini e le direttive generali del Comandante in Capo Alleato.

38.
(A) Il termine "Nazioni Unite" nel presente strumento include il Comandante in Capo Alleato, la Commissione di Controllo e qualsiasi altra autorità che le Nazioni Unite possano designare.
(B) Il termine "Comandante in Capo Alleato" nel presente strumento include la Commissione di Controllo e gli altri ufficiali e rappresentanti che il Comandante in Capo può designare.

39.
Il riferimento alle Forze Armate Italiane di Terra, Mare ed Aria nel presente strumento si intenderà comprensivo delle Milizie Fasciste e di tutte le altre unità, formazioni o corpi militari o pari-militari che il Comandante in Capo Alleato potrà prescrivere.

40.
Il termine "materiale bellico" nel presente strumento designa tutto il materiale specificato in tali elenchi o definizioni che possono essere di volta in volta emessi dalla Commissione di controllo.

41.
Il termine "Territorio italiano" comprende tutte le colonie e dipendenze italiane e ai fini del presente strumento (ma senza pregiudizio per la questione della sovranità) si considera comprensivo dell'Albania. Fermo restando che, salvo i casi e nella misura in cui le Nazioni Unite potranno ordinare, le disposizioni del presente strumento non si applicheranno né influiranno sull'amministrazione di alcuna colonia o dipendenza italiana già occupata dalle Nazioni Unite, né sui diritti o poteri ivi posseduti o esercitati da esse.

42.
Il Governo italiano invierà una delegazione presso la sede della Commissione di controllo per rappresentare gli interessi italiani e trasmettere gli ordini della Commissione di controllo alle autorità italiane competenti.

43.
Il presente strumento entra immediatamente in vigore. Resterà in funzione fino a quando non sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino alla votazione per l'entrata in vigore del trattato di pace con l'Italia.

44.
Il presente strumento può essere denunciato dalle Nazioni Unite con effetto immediato se gli obblighi italiani in virtù di esso non sono adempiuti o, in alternativa, le Nazioni Unite possono sanzionare la sua violazione con misure adeguate alle circostanze, come l'estensione delle zone di occupazione militare o aerea o altre azioni punitive.
Il presente atto è redatto in lingua inglese e italiana, il testo in lingua inglese fa fede, e in caso di controversia sulla sua interpretazione, prevarrà la decisione della Commissione di Controllo.
Firmato a Malta il 29 settembre 1943.
Maresciallo PIETRO BADOGLIO
Capo del Governo Italiano
DWIGHT D. EISENHOWER Generale, United States Army, Comandante in Capo, Forza Alleata

Armistizio con l'Italia
Modifica dello Strumento di Resa; 9 novembre 1943
Si concorda che il titolo del documento firmato a Malta il 29 settembre 1943 dal maresciallo Pietro Badoglio, capo del governo italiano, e dal generale Dwight D. Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate, debba essere cambiato in "condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia". Si concordano inoltre le seguenti ulteriori modifiche al presente documento:
Nel primo paragrafo del preambolo, le parole "che agiscono nell'interesse di tutte le Nazioni Unite" sono inserite tra le parole "governi" e "da un lato". Il paragrafo in questione è quindi così formulato:
"Considerando che, in conseguenza di un armistizio datato 3 settembre 1943 tra i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito che agivano nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, da una parte, e il governo italiano, dall'altra, le ostilità tra l'Italia e le Nazioni Unite sono state sospese a determinate condizioni di natura militare".
Nel quarto paragrafo del preambolo sono inserite le parole "e Soviet" tra le parole "Regno Unito" e "governi", mentre la parola "e" tra le parole "Stati Uniti" e "Regno Unito" è soppressa. Il paragrafo in questione è quindi così formulato:
"Di seguito, insieme ai termini dell'armistizio del 3 settembre 1943, sono i termini in base ai quali i governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro l'Italia fino a quando le loro operazioni militari contro la Germania e gli alleati non siano ostacolate e l'Italia non assista in alcun modo queste potenze e si conformi alle richieste di questi governi".
Al paragrafo sei del preambolo è inserita la parola "incondizionatamente" tra la parola "accettato" e "da". Il paragrafo in questione è quindi così formulato:
"e sono stati accettati incondizionatamente dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano in rappresentanza del Comando Supremo delle Forze Italiane di terra, mare e aria e debitamente autorizzati a tal fine dal Governo italiano".
All'articolo 1 A [A] il termine "incondizionatamente" è soppresso. L'articolo in questione è quindi così formulato:
"Le forze terrestri, navali e aeree italiane, ovunque si trovino, si arrendono".
L'articolo 29 è così modificato:
"Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospettate di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi i cui nomi compaiono su liste che devono essere comunicate dalle Nazioni Unite e che ora o in futuro si trovano su un territorio controllato dal Comando Militare Alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati nelle mani delle Nazioni Unite. Tutte le istruzioni impartite dalle Nazioni Unite a questo scopo saranno rispettate".
Il presente Protocollo è redatto in lingua inglese e italiana, il testo in lingua inglese fa fede, e in caso di controversia sulla sua interpretazione prevarrà la decisione della Commissione di Controllo.
Firmato il 9 novembre 1943 a BRINDISI.
In Conto del Governo Italiano
BADOGLIO
NOEL MACFARLANE.

Per il Comandante in Capo Alleato

30 settembre I sovietici attraversano il Dnepr lungo un fronte di 5000 chilometri, stabilendo 23 teste di ponte.
Nocera è occupata dalle truppe americane.

1° ottobre Truppe americane entrano a Napoli, già liberata dai patrioti.

2 settembre Gli Alleati, grazie a una operazione combinata dall'entroterra e dal mare, conquistano Termoli mentre le truppe alleate entrano a Benevento.
Il maresciallo Graziani, ministro della guerra della RSI, tiene un discorso al teatro Adriano di Roma, cerca di reclutare ufficiali per l'esercito in via di costituzione.

2-6 ottobre Insurrezione nelle città campane e abruzzesi di Nola, Capua e lanciano, all'avvicinarsi delle truppe alleate.

4 ottobre Liberazione della Corsica da parte delle fore partigiane, supportate dal corpo d'armata italiano, che si è schierato contro i tedeschi dopo l'armistizio.

7 ottobre 1500 carabinieri romani sono fatti prigionieri dai tedeschi e deportatoti in Germania.

8 ottobre Truppe alleate entrano a Capua già evacuata dai tedeschi.

10 ottobre Conferenza di Mosca dei ministri degli esteri di Stati Uniti, Gran Bretagna e URSS; è discusso il trattamento da riservare, a fine della guerra, ai paesi nemici e a quelli occupati dalle truppe dell'Asse.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE QUATTRO NAZIONI

I governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Unione Sovietica e della Cina;
Uniti nella loro determinazione, in conformità con la dichiarazione delle Nazioni Unite del gennaio 1942 e le successive dichiarazioni, di continuare le ostilità contro le potenze dell'Asse con le quali sono rispettivamente in guerra fino a quando tali potenze non abbiano deposto le armi sulla base della resa incondizionata;
Consapevoli della loro responsabilità di assicurare la liberazione di se stessi e dei popoli a loro alleati dalla minaccia dell'aggressione;
Riconoscendo la necessità di assicurare una transizione rapida e ordinata dalla guerra alla pace e di stabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali con il minimo dispendio delle risorse umane ed economiche del mondo per gli armamenti;
Dichiarano congiuntamente:
1. Che la loro azione congiunta, impegnata per la prosecuzione della guerra contro i loro rispettivi nemici, sarà continuata per l'organizzazione e il mantenimento della pace e della sicurezza.
2. Che quelli di loro in guerra con un nemico comune agiranno insieme in tutte le questioni relative alla resa e al disarmo di quel nemico.
3. Che prenderanno tutte le misure che riterranno necessarie per provvedere contro qualsiasi violazione dei termini imposti al nemico.
4. Che riconoscano la necessità di istituire al più presto un'organizzazione internazionale generale, basata sul principio dell'uguaglianza sovrana

di tutti gli Stati amanti della pace, e aperta all'adesione di tutti questi Stati, grandi e piccoli, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
5. Che allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali in attesa del ristabilimento della legge e dell'ordine e dell'inaugurazione di un sistema di sicurezza generale, si consulteranno tra loro e, se l'occasione lo richiederà, con gli altri membri delle Nazioni Unite, in vista di un'azione comune a favore della comunità delle nazioni.
6. Che dopo la fine delle ostilità non impiegheranno le loro forze militari nei territori di altri Stati se non per gli scopi previsti nella presente dichiarazione e dopo consultazione congiunta.
7. Che si conferiranno e coopereranno tra loro e con gli altri membri delle Nazioni Unite per raggiungere un accordo generale praticabile per quanto riguarda la regolamentazione degli armamenti nel periodo postbellico.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ITALIA
I Ministri degli Esteri degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Sovietica hanno stabilito che i loro tre governi sono pienamente d'accordo sul fatto che la politica alleata verso l'Italia deve essere basata sul principio fondamentale che il fascismo e tutta la sua influenza e configurazione malvagia devono essere completamente distrutta e che al popolo italiano sia data ogni possibilità di istituire istituzioni governative e di altro tipo basate su principi democratici.
I Ministri degli Esteri degli Stati Uniti e del Regno Unito dichiarano che l'azione dei loro governi fin dall'inizio dell'invasione del territorio italiano, nella misura in cui le esigenze militari lo hanno permesso, si è basata su questa politica.
A sostegno di questa politica in futuro, i Ministri degli Esteri dei tre governi hanno convenuto che le seguenti misure sono importanti e dovrebbero essere attuate:
1. È indispensabile che il governo italiano sia reso più democratico con l'inclusione di rappresentanti di quei settori del popolo italiano che si sono sempre opposti al fascismo.
2. La libertà di parola, di culto religioso, di credo politico, di stampa e di riunione pubblica sarà restituita in piena misura al popolo italiano, che avrà il diritto di formare gruppi politici antifascisti.
3. Tutte le istituzioni e le organizzazioni create dal regime fascista saranno soppresse.
4. Tutti gli elementi fascisti o filofascisti devono essere allontanati dall'amministrazione e dalle istituzioni e organizzazioni di carattere pubblico.
5. Tutti i prigionieri politici del regime fascista saranno liberati e amnistiati pienamente.
6. Sono istituiti organi democratici di governo locale.
7. I capi fascisti e i generali dell'esercito noti o sospettati di essere criminali di guerra saranno arrestati e consegnati alla giustizia.
Nel fare questa dichiarazione, i tre Ministri degli Esteri riconoscono che, fintanto che le operazioni militari attive continueranno in Italia, il momento in cui sarà possibile dare piena attuazione ai principi sopra enunciati sarà determinato dal Comandante in Capo sulla base delle istruzioni ricevute attraverso i Capi di Stato Maggiore congiunti.
I tre governi, parti della presente dichiarazione, si consulteranno, su richiesta di uno di essi, su questo argomento. Resta inoltre inteso che nulla in questa risoluzione è in contrasto con il diritto del popolo italiano di

scegliere in ultima analisi la propria forma di governo.

DICHIARAZIONE SULL'AUSTRIA

I governi del Regno Unito, dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti d'America sono d'accordo sul fatto che l'Austria, il primo paese libero a cadere vittima dell'aggressione hitleriana, sarà liberata dalla dominazione tedesca.

Considerano nulla l'annessione imposta all'Austria dalla Germania il 15 marzo 1938. Esse non si considerano in alcun modo vincolate da alcuna tassa effettuata in Austria a partire da tale data. Essi dichiarano di voler vedere ristabilita un'Austria libera e indipendente e di aprire così la strada a un'Austria libera e indipendente. lo stesso popolo austriaco, così come gli Stati confinanti che si troveranno ad affrontare problemi analoghi, a trovare quella sicurezza politica ed economica che è l'unica base per una pace duratura. Si rammenta tuttavia all'Austria che ha una responsabilità, che non può sottrarsi, di partecipare la guerra a fianco della Germania hitleriana, e che nella liquidazione finale si terrà inevitabilmente conto del suo contributo alla sua liberazione.

DICHIARAZIONE SULLE ATROCITÀ

Firmato dal presidente Roosevelt, dal primo ministro Churchill e dal premier Stali*n.*

Il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno ricevuto da più parti prove di atrocità, massacri ed esecuzioni di massa a sangue freddo perpetrate dalle forze hitleriane in molti dei paesi che hanno invaso e da cui ora vengono costantemente espulsi Espulso. Le brutalità della dominazione nazista non sono una novità, e tutti i popoli o i territori nella loro morsa lo sono stati. ha sofferto della peggiore forma di governo del terrore. Ciò che è nuovo è che molti dei territori vengono ora riscattati dall'avanzata degli eserciti delle potenze liberatrici, e che nella loro disperazione gli hitleriani e gli Unni indietreggianti raddoppiano le loro spietate crudeltà. Questo è ora evidenziati con particolare chiarezza dai crimini mostruosi sul territorio dell'Unione Sovietica che si sta liberando dagli hitleriani, e sul territorio francese e italiano.

Di conseguenza, le suddette tre potenze alleate, parlando nell'interesse delle trentadue Nazioni Unite, dichiarano solennemente e danno pieno avvertimento della loro dichiarazione come segue:

Al momento della concessione di un armistizio a qualsiasi governo che possa essere istituito in Germania, gli ufficiali e gli uomini tedeschi e i membri del partito nazista che sono stati responsabili o hanno preso parte consenziente alle atrocità, ai massacri e alle esecuzioni di cui sopra, saranno rispediti nei paesi in cui sono state compiute le loro azioni abominevoli, in modo che possano essere giudicati e puniti secondo le leggi del Regno Unito. di questi paesi liberati e dei governi liberi che vi saranno eretti. Da tutti questi paesi saranno compilati elenchi dettagliati con particolare riguardo alle parti invase dell'Unione Sovietica, alla Polonia e alla Cecoslovacchia, alla Iugoslavia e alla Grecia, compresa Creta e altre isole, alla Norvegia, alla Danimarca, ai Paesi Bassi, al Belgio, al Lussemburgo, alla Francia e all'Italia.

Così, i tedeschi che prendono parte alla fucilazione in massa di ufficiali polacchi o all'esecuzione di ostaggi francesi, olandesi, belgi o norvegesi di contadini cretesi, o che hanno partecipato ai massacri inflitti al popolo polacco o nei territori dell'Unione Sovietica che ora vengono spazzati via dal nemico, sapranno di essere riportati sul luogo dei loro crimini e giudicati sul posto dai popoli che hanno oltraggiato.

Coloro che finora non si sono macchiati le mani di sangue innocente stiano attenti a non unirsi alle file dei colpevoli, perché sicuramente le tre potenze alleate li perseguiteranno fino agli estremi confini della terra e li consegneranno ai loro accusatori affinché sia fatta giustizia.
*La dichiarazione di cui sopra non pregiudica il caso dei criminali tedeschi i cui reati non hanno una particolare localizzazione geografica e che saranno puniti per decisione congiunta del governo degli Alleat*i.

12 ottobre La 5ª armata del generale Clark incontra una forte resistenza dei tedeschi che proteggono il ripiegamento sulla linea "Reinhard".

13 ottobre L'Italia dichiara guerra alla Germania. L'Italia è riconosciuta dagli Alleati Paese "cobelligerante".

14 ottobre Rivolta al Campo di sterminio di Sobibór: Evasione di massa di 300 detenuti, di cui solo circa 40 sopravvissuti; uccisi anche 11 ufficiali tedeschi.

16 ottobre Il ministro della guerra Rodolfo Graziani, firma un protocollo d'intesa con i tedeschi: questi ultimi si impegnano a fornire armi, materiali e ad addestrare nuovi reparti dell'esercito repubblicano.
Rastrellamento del ghetto di Roma.
Un migliaio di ebrei, tra cui donne, bambini, sono rinchiusi in carri bestiame e deportati nel campo di Auschwitz. Gli ebrei romani pensavano di essere al sicuro; pochi giorni prima, infatti, il maggiore Kappler lì aveva costretti a versare una taglia di 50 kg d'oro per evitare la deportazione.

Il pomeriggio dello stesso giorno Kappler fece convocare il presidente della Comunità di Roma, Ugo Foà e il presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, Dante Almansi24. Si trattava del primo contatto diretto tra le autorità di occupazione germaniche e le istituzioni ebraiche della Capitale, di cui il presidente Foà ci ha lasciato una vivida testimonianza:
Fu appunto il maggiore Kappler a ricevere i due presidenti. Di media statura, biondo, dall'apparente età di 40 anni, con una guancia attraversata da una lunga cicatrice, il Kappler affettò in principio un contegno piuttosto cortese; si dolse del disturbo recato, s□'informò del numero degli Israeliti romani e s'intrattenne per qualche minuto in una conversazione generica ostentatamente affabile. Quindi, cambiando improvvisamente tono ed accento, mentre il suo sguardo diveniva tagliente e duro, fece ai suoi interlocutori il seguente discorso: "Voi e i vostri correligionari avete la cittadinanza italiana, ma di ciò a me importa poco. Noi tedeschi vi consideriamo unicamente Ebrei e come tali nostri nemici. Anzi, per essere più chiari, noi vi consideriamo come un gruppo distaccato, ma non isolato dei peggiori fra i nemici contro i quali stiamo combattendo. E come tali dobbiamo trattarvi. Però non sono le nostre vite né i vostri figli che vi prenderemo se adempirete alle nostre richieste. È il vostro oro che vogliamo per dare nuove armi al nostro paese. Entro 36 ore dovete versarmene 50 Kg. Se lo verserete non vi sarà fatto del male. In caso diverso, 200 fra voi verranno presi e deportati in Germania alla frontiera russa o altrimenti resi innocui». Nessuna protesta, nessuna osservazione sulla enormità della richiesta avanzata e sull'esiguità del termine concesso per soddisfarla, valsero a smuovere il Kappler. Alla domanda se le «misure» minacciate concernessero soltanto gli Israeliti iscritti alla Comunità

o anche i dissociati e se comunque si estendessero ai battezzati e ai figli di matrimonio misto, rispose: «Io non faccio distinzione fra Ebreo ed Ebreo. Iscritti alla Comunità o dissociati, battezzati o misti, tutti coloro nelle cui vene scorre una goccia di sangue ebraico sono per me uguali. Sono tutti nemici. All'altra domanda se invece di oro, ove non fosse riuscito procurarsene tutta la quantità pretesa, si sarebbe contentato di riceverne il valore in denaro, rispose: «Se mi darete dollari o sterline passi, ma della vostra moneta non so che farmene; posso stamparne da me quanta ne voglio. Badate, concluse (e mentre così diceva nei suoi occhi brillava come una luce di follia), che già altre volte io ho intrapreso operazioni di questo genere e sempre le ho condotte a buon fine. Una sola volta non riuscii, ma allora qualche centinaio di vostri fratelli pagò con la vita. Prolungare una simile conversazione era evidentemente inutile.

A questo punto, secondo la parola data dai tedeschi, gli ebrei potevano stare tranquilli. Ma la calma durò poco. Il giorno successivo alla consegna dell'oro i tedeschi si ripresentarono. Di buon mattino un drappello di soldati, agli ordini del capitano Mayer, fece irruzione negli uffici della Comunità, dopo aver prelevato dalla sua abitazione il presidente Foà. Un'impiegata della Comunità, presente negli uffici quel giorno racconta: «Entrarono in trenta, e ognuno di noi impiegati – eravamo una quindicina quel giorno – venne preso in custodia da almeno un soldato tedesco: ci controllavano puntandoci il fucile alle spalle. Durante la perquisizione fui costretta a consegnare tutti gli elenchi e i nominativi degli ebrei romani [...]. Consegnai anche il verbale di giunta che stavo redigendo: si era appena conclusa un'importante riunione in cui era stato affrontato il nodo dei due milioni di lire raccolti nei giorni precedenti. Poiché nel documento da me preparato era indicato il luogo dove tale somma era stata nascosta, i tedeschi si impadronirono facilmente di quei soldi [ ]. Ci rilasciarono alle tre del pomeriggio, e a quel punto, ancora pietrificata dalla paura, tornai a casa».

Dopo l'estorsione dell'oro e l'invasione degli uffici comunitari molti ebrei si decisero a lasciare le proprie abitazioni. Per alcuni fu decisivo il furto dei registri con l'indicazione del domicilio: l'impiegata che era stata costretta a consegnare le liste, tornata a casa, avvertì la famiglia e tutti insieme abbandonarono la casa al «ghetto», non prima di aver avvertito parenti e conoscenti, «alcuni ci credettero e si convinsero a scappare, altri ci dissero che vedevamo le cose in modo troppo nero e che i tedeschi non ci avrebbero catturato, anche perché avevamo consegnato i 50 chili d'oro richiesti».

Dopo l'oro e i documenti l'attenzione dei nazisti si concentrò sui tesori delle biblioteche ebraiche di Roma. Si trattava della biblioteca del Collegio Rabbinico e della pregiatissima biblioteca della Comunità di Roma, che annoverava testi antichissimi e rari. Il 30 settembre e il 1° ottobre, due ufficiali tedeschi si presentarono negli uffici della Comunità e si fecero mostrare le biblioteche. Si fecero poi consegnare i cataloghi che furono sequestrati. Sempre il 1° ottobre altri ufficiali tedeschi sottoposero il presidente a un serrato interrogatorio per ottenere (senza riuscirci) informazioni sulla capacità finanziaria dei maggiorenti della Comunità. Successivamente le autorità di occupazione si rivolsero agli uffici della Comunità per sapere chi tra gli iscritti era in possesso di veicoli a trazione meccanica.

La notte tra venerdì 15 e sabato 16 ottobre, per le strade del «ghetto», venne inscenata una macabra sparatoria, che se svegliò quasi tutti, impedì, a chiunque fosse stato intenzionato, di fuggire all'ultimo momento. Se

il piano dei tedeschi era questo, non riuscì appieno dato che alcuni erano usciti ancora prima, non però per fuggire ma per mettersi in fila per la distribuzione settimanale di sigarette. Questa circostanza salvò la vita a molti.

Prima delle 5 di mattina, le vie di accesso, o meglio, di fuga del «ghetto» erano state bloccate da militi tedeschi: via del Tempio, via del Progresso, piazza Costaguti, piazza Mattei, via Sant'Angelo in Pescheria, via del Portico d'Ottavia e il teatro di Marcello erano sorvegliati da soldati in armi. Nell'azione erano impegnate, oltre al commando giunto appositamente, la quinta compagnia del 15° reggimento, la terza compagnia del 20° reggimento e l'undicesima compagnia del 12° reggimento di polizia di sicurezza e due compagnie della polizia dell'ordine. In tutto 365 uomini tra quelli impegnati nel «ghetto» e le squadre che stavano per iniziare il rastrellamento in tutti gli altri quartieri della città. Alle 5,30 l'operazione ebbe inizio. I soldati tedeschi iniziarono a penetrare negli stabili del «ghetto», e, sulla base degli elenchi che avevano a disposizione, cominciarono a bussare alle porte dei malcapitati. Le famiglie, sorprese in pieno sonno e ancora disorientate, venivano informate con un avviso bilingue che avrebbero dovuto abbandonare le proprie case: «Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. Bisogna portare con sé: viveri per almeno 8 giorni, tessere annonarie, carte d'identità e bicchieri. Si può portare via una valigetta con effetti e biancheria personali, coperte ecc., danari, gioielli. Chiudere a chiave l'appartamento e prendere la chiave con sé. Ammalati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova nel campo. Venti minuti dopo la presentazione di questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza». Pian piano la notizia si sparse. I primi ad essere presi non ebbero scampo.

I camion grigi arrivavano, i tedeschi caricavano a spintoni o col calcio del fucile uomini, donne, bambini [ ] e anche vecchi e malati e ripartivano». Quando le famiglie capirono cosa stava succedendo, i primi a essere nascosti o fatti fuggire sui tetti, furono gli uomini: le autorità infatti proprio in quei giorni avevano emanato l'ordine di mobilitazione per il lavoro obbligatorio, e si pensava che i tedeschi cercassero proprio gli uomini. Nelle case dov'era presente, il telefono veniva messo fuori uso. Era una giusta preoccupazione. Infatti per molti fu la cornetta ad annunciare il pericolo imminente, spesso attraverso parole d'ordine in precedenza concordate.

Tutti gli ebrei arrestati furono trasportati con i camion al Collegio Militare in via della Lungara, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lì tutti vennero registrati, e secondo la relazione sopra citata, dopo la liberazione delle categorie escluse dalla deportazione, rimasero 1.007 ebrei.

Ma di tempo ce n'era veramente poco. Il giorno prima infatti, tutti gli ebrei internati nel Collegio Militare erano stati trasportati in mattinata alla stazione Tiburtina, dove li attendeva un treno formato da una trentina di carri merci. Man mano che i razziati arrivavano, venivano fatti salire sui carri, che pieni, venivano chiusi. La notizia si sparse presto in città e una piccola folla di curiosi, amici e parenti si raccolse nei pressi della stazione. Alcuni parenti riuscirono a superare il blocco istituito dalla polizia tedesca e cominciarono a cercare a gran voce i loro parenti. Costanza Sermoneta, trovato il marito, dopo molte insistenze riuscì a convincere i tedeschi a farsi caricare sul treno. Alle 14,00 il macchinista Quirino Zazza diede potenza al motore acceso, e il convoglio partì.

Il giorno successivo sul mattinale della Questura si poteva leggere: «Ieri, alle ore 14, è partito dalla Stazione Tiburtina un treno composto da

28 carri con circa 1000 ebrei, fra uomini, donne e bambini, diretto al Brennero».

23-25 ottobre I sovietici entrano a Melitopol e a Dniepropetrovsk

3 novembre Sul versante adriatico del fronte, l'VIII[a] armata del generale Montgomery attacca le truppe tedesche schierate lungo la linea Reinhard costringendole ad arretrare oltre il Sangro, sulla linea *Gustav*.

5-15 novembre Sul versante tirrenico del fronte, il generale Clark con le sue truppe cercano di sfondare la linea Reinhard, ma vengono bloccate dall'accanita resistenza tedesca.

6 novembre Viene liberata Kiev dalle truppe russe.
Cominciano le prime azioni dei Gruppi d'Azione Patriottica.

8 novembre I tedeschi lanciano un contrattacco a sud di Fastov, costringendo le truppe russe a disporsi sulla difensiva da Zhitomir al fiume Dnepr.
La VII[a] armata, entrata a Isernia, attraversa la valle del Volturno.

9 novembre Il governo fascista di Salò richiama alle armi le classi del 1924 4 del 1925: poco più di un terzo dei richiamati si presenta ma molte saranno le defezioni.

14 novembre A Verona viene votato al congresso del Partito fascista repubblicano il cosiddetto "manifesto di Verona" che contiene i 18 punti programmatici della Repubblica Sociale.

15 novembre Heinrich Himmler ordina che la popolazione rom sia trattata allo stesso modo degli ebrei nei campi di concentramento.

16 novembre 160 bombardieri americani bombardano le centrali elettriche e gli stabilimenti per l'acqua pesante di Vemork, in Norvegia, sotto controllo tedesco.

19 novembre È ricostituita la Milizia fascista come organizzazione autonoma dell'esercito; saranno arruolati 100.000 volontari e prenderà il nome di GNR (Guardia Nazionale Repubblicana). Contemporaneamente la X mas, un reparto speciale di incursori al comando di Junio Valerio Borghese, arruola 4.000 reclute, usate poi in operazioni antiguerriglia. Le SS italiane arruolano 20.000 uomini.
La GNR viene impiegata in una serie di organizzazioni poliziesco-militari repubblicane che affiancano i tedeschi nei rastrellamenti partigiani e nella repressione dell'attività antifascista. Nei mesi successivi le polizie e i piccoli eserciti privati si moltiplicheranno (si distinguono per ferocia zelo soprattutto le bande Koch e Carità ma anche le Brigate nere).
Truppe canadesi e del nuovo esercito del Regno del Sud liberano la città di Campobasso.

20-28 novembre Montgomery attacca le posizioni tedesche sul Sangro. Dopo otto giorni di accaniti combattimenti le truppe germaniche del versante adriatico abbandonano la linea *Gustav* e iniziano il ripiegamento.

20 novembre Immediata controffensiva tedesca che riconquista Zitomir.

Inizio della battaglia di Tarawa: sbarco di marines americani negli atolli di Tarawa e Butaritari delle Isole Gilbert.

22 novembre Incursione alleata su Berlino: oltre 700.000 persone abbandonano la capitale del Reich. Le città tedesche sono bersaglio quotidiano di bombardamenti alleati.

22-26 novembre Conferenza del Cairo tra Churchill, Roosevelt e Chiang Kai-shek per discutere sulla strada da intraprendere dopo la sconfitta dell'Impero giapponese.

Conferenza del Cairo 1943
Le varie missioni militari hanno concordato future operazioni militari contro il Giappone. I Tre Grandi Alleati espressero la loro determinazione a esercitare una pressione incessante contro i loro brutali nemici per mare, terra e aria. Questa pressione sta già aumentando.
I Tre Grandi Alleati stanno combattendo questa guerra per frenare e punire l'aggressione del Giappone. Non bramano alcun guadagno per se stessi e non pensano all'espansione territoriale.
Il loro scopo è che il Giappone sia spogliato di tutte le isole del Pacifico che ha conquistato o occupato dall'inizio della prima guerra mondiale nel 1914, e che tutti i territori che il Giappone ha rubato ai cinesi, come la Manciuria, Formosa e i Pescadores, siano restituiti alla Repubblica di Cina.
Il Giappone sarà anche espulso da tutti gli altri territori che ha conquistato con la violenza e l'avidità. Le tre grandi potenze, memori della schiavitù del popolo coreano, sono determinate a far sì che a tempo debito la Corea diventi libera e indipendente.
In vista di questi obiettivi, i tre alleati, in armonia con quelli delle Nazioni Unite in guerra con il Giappone, continueranno a perseverare nelle gravi e prolungate operazioni necessarie per ottenere la resa incondizionata del Giappone.

25 novembre Battaglia di Capo St. George tra le forze americane e quelle giapponesi.

28 novembre - 1° dicembre Ha inizio la conferenza di Teheran tra Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin per pianificare le future operazioni contro la Germania nazista e la riorganizzazione dell'Europa dopo la fine della guerra. Viene deciso lo sbarco in Francia entro la primavera del 1944 (operazione "Overlord").

La Conferenza di Teheran
(a) Dichiarazione delle Tre Potenze, 1° dicembre 1943
Noi, Presidente degli Stati Uniti, Primo Ministro della Gran Bretagna e Primo Ministro dell'Unione Sovietica, ci siamo incontrati questi quattro giorni nella capitale del nostro alleato, l'Iran, e abbiamo plasmato e confermato la nostra politica comune.
Esprimiamo la nostra determinazione che le nostre nazioni lavoreranno insieme nella guerra e nella pace che seguirà.
Per quanto riguarda la guerra, i nostri stati maggiori si sono uniti alle nostre tavole rotonde e abbiamo concertato i nostri piani per la distruzione delle forze tedesche. Abbiamo raggiunto un accordo completo sulla portata e sul calendario delle operazioni da intraprendere da est, ovest e sud.

L'intesa comune che abbiamo raggiunto qui garantisce che la vittoria sarà nostra.
E per quanto riguarda la pace, siamo sicuri che la nostra concordia conquisterà una pace duratura. Riconosciamo pienamente la responsabilità suprema che incombe su di noi e su tutte le Nazioni Unite di fare una pace che ottenga la benevolenza della stragrande maggioranza dei popoli del mondo e bandisca il flagello e il terrore della guerra per molte generazioni.
Con i nostri consiglieri diplomatici abbiamo sondato i problemi del futuro. Cercheremo la cooperazione e la partecipazione attiva di tutte le nazioni, grandi e piccole, i cui popoli nel cuore e nella mente si dedicano, come lo sono i nostri popoli, all'eliminazione della tirannia e della schiavitù, dell'oppressione e dell'intolleranza. Li accoglieremo, come sceglieranno di venire, in una famiglia mondiale di Nazioni Democratiche.
Nessuna potenza al mondo può impedirci di distruggere gli eserciti tedeschi via terra, i loro U-Boot via mare e le loro piante da guerra dall'aria. Il nostro attacco sarà implacabile e crescente.
Uscendo da queste cordiali conferenze, guardiamo con fiducia al giorno in cui tutti i popoli del mondo potranno vivere una vita libera, non toccata dalla tirannide, e secondo i loro diversi desideri e le loro coscienze.
Siamo venuti qui con speranza e determinazione. Partiamo da qui, amici appunto, nello spirito e nello scopo.
ROOSEVELT, CHHRCHILL e STALIN
Firmato a Teheran, il 1° dicembre 1943

(b) Dichiarazione delle Tre Potenze riguardo all'Iran, 1° dicembre 1943
Il Presidente degli Stati Uniti, il Primo Ministro dell'U.R.S.S. e il Primo Ministro del Regno Unito, dopo essersi consultati tra loro e con il Primo Ministro dell'Iran, desiderano dichiarare l'accordo reciproco dei loro tre governi per quanto riguarda le loro relazioni con l'Iran.
I governi degli Stati Uniti, dell'U.R.S.S. e del Regno Unito riconoscono l'assistenza che l'Iran ha dato nella prosecuzione della guerra contro il nemico comune, in particolare facilitando il trasporto di rifornimenti dall'estero all'Unione Sovietica.
I tre governi si rendono conto che la guerra ha causato particolari difficoltà economiche all'Iran, e sono d'accordo che continueranno a mettere a disposizione del governo dell'Iran tutta l'assistenza economica possibile, tenuto conto delle pesanti esigenze poste loro dalle loro operazioni militari in tutto il mondo e della carenza mondiale di trasporti. materie prime e forniture per il consumo civile.
Per quanto riguarda il periodo postbellico, i governi degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica e del Regno Unito sono d'accordo con il governo dell'Iran sul fatto che qualsiasi problema economico che l'Iran si trovi ad affrontare alla fine delle ostilità dovrebbe ricevere piena considerazione, insieme a quelli di altri membri delle Nazioni Unite, da conferenze o agenzie internazionali tenute o create per trattare questioni economiche internazionali.
I governi degli Stati Uniti, dell'U.R.S.S. e del Regno Unito sono tutt'uno con il governo dell'Iran nel loro desiderio di mantenere l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iran. sicurezza e prosperità dopo la guerra, in conformità con i principi della Carta Atlantica, sottoscritta da tutti e quattro i Governi.
WINSTON S. CHURCHILL

J. STALIN
FRANKLIN D ROOSEVELT

c) Conclusioni militari della Conferenza di Teheran
La Conferenza:
(1) Convenuto che i partigiani in Jugoslavia dovrebbero essere sostenuti con rifornimenti ed equipaggiamenti nella massima misura possibile, e anche con operazioni di commando:
(2) Hanno convenuto che, dal punto di vista militare, è molto auspicabile che la Turchia entri in guerra a fianco degli Alleati prima della fine dell'anno:
(3) Ha preso atto della dichiarazione del maresciallo Stalin che se la Turchia si fosse trovata in guerra con la Germania, e di conseguenza la Bulgaria avesse dichiarato guerra alla Turchia o l'avesse attaccata, il Soviet sarebbe stato immediatamente in guerra con la Bulgaria. La Conferenza ha inoltre preso atto che questo fatto potrebbe essere esplicitamente affermato nei prossimi negoziati per portare la Turchia in guerra:
(4) Ha preso atto che l'operazione OVERLORD sarebbe stata lanciata nel maggio 1944, in concomitanza con un'operazione contro la Francia meridionale. Quest'ultima operazione sarebbe stata intrapresa con la massima forza consentita dalla disponibilità di mezzi da sbarco. La Conferenza prese inoltre atto della dichiarazione del maresciallo Stalin secondo cui le forze sovietiche avrebbero lanciato un'offensiva all'incirca nello stesso momento con l'obiettivo di impedire alle forze tedesche di trasferirsi dal fronte orientale a quello occidentale:
(5) Hanno convenuto che gli stati maggiori delle Tre Potenze si manterranno d'ora in poi in stretto contatto tra loro per quanto riguarda le imminenti operazioni in Europa. In particolare, si è convenuto che un piano di copertura per mistificare e fuorviare il nemico riguardo a queste operazioni dovrebbe essere concertato tra gli stati maggiori interessati.
FRANKLIN D. ROOSEVELT
JOSEPH V. STALIN
WINSTON S. CHURCHILL
TEHERAN, 1° dicembre 1943.

30 novembre L'Università di Oslo, centro di resistenza contro i nazisti, è occupata dalla Gestapo. Alla fine 1.500 tra studenti e professori vengono deportati.

Dicembre Ripresa l'offensiva delle truppe di Clark: l'avanzata è lentissima e i tedeschi, abbandonata la linea *Reinhard*, difendono la linea *Gustav.*

4 dicembre Il maresciallo Tito proclama la costituzione di un governo provvisorio jugoslavo nei territori liberati.

8 dicembre Per la prima volta, nella battaglia di Monte Lungo, entrano in azione contro i tedeschi le truppe del Raggruppamento motorizzato italiano (confluiranno nel Corpo italiano di liberazione), subendo gravi perdite; sono inquadrate nell'armata di Clark.

14 dicembre Cerkassy è liberata dai Sovietici.

16 dicembre Sbarco americano in Nuova Britannia; la guarnigione giapponese resiste fino al termine delle ostilità.

20 dicembre Un convoglio militare carico di munizioni viene fatto saltare dai partigiani sulla linea ferroviaria Roma-Cassino.

28 dicembre A Ortona entrano le truppe di Montgomery.

31 dicembre Le truppe sovietiche riescono a riconquistare Zitomir.

1944

1-4 gennaio La città di Banja Luka viene occupata dalle truppe dell'esercito di liberazione jugoslavo.

3 gennaio Agli ordini del generale Alphonse Juin arriva in Italia un corpo di spedizione francese.

4 gennaio Campagna d'Italia: Inizia la battaglia di Montecassino.

8-11 gennaio Processo di Verona. Vengono processati e condannati a morte e fucilati cinque gerarchi fascisti che nella notte del 24/25 luglio 1943 hanno votato l'ordine del giorno Grandi (Ciano, De Bono, Gottardi, Marinelli, Pareschi).

Uno dei primi atti ufficiali della neonata Repubblica Sociale è il processo di Verona, ampiamente caldeggiato dai tedeschi. Il processo interessa i cosiddetti "traditori venticinqueluglisti", come i fascisti chiamano i membri del Gran Consiglio che hanno destituito Mussolini nel luglio 1943.
Le udienze, iniziate l'8 gennaio 1944, durano appena tre giorni e il collegio giudicante è composto da uomini di provata fede fascista. Imputato principale è Galeazzo Ciano, genero del Duce, e considerato dagli uomini di Salò il più infame del gruppo. Ciano, convinto che la parentela con il capo del Fascismo lo avrebbe in ogni caso salvato, ha perfino aderito alla Rsi, chiedendo di potervi militare in qualità di pilota.
Il dibattimento si svolge in un clima teso e spesso interrotto dalle grida di vendetta di un pubblico già convinto della sentenza e in una lugubre sala addobbata con panni neri. Scontata la richiesta finale di pena di morte per tutti gli imputati e le frettolose e intimidite arringhe dei difensori. Le pene capitali sono comminate a cinque imputati (Ciano, De Bono, Marinelli, Gottardi e Pareschi), e l'esecuzione ha luogo la mattina dell'11 gennaio nel poligono di Forte San Procolo, a Verona, con un plotone di esecuzione formato da trenta militi fascisti.
Tre ore dopo Mussolini apre il Consiglio dei ministri a Gargnano pronunciando la frase "Giustizia è fatta".

14-27 gennaio Offensiva sovietica dalla regione di Leningrado, con la partecipazione di 40.000partigiani russi e lettoni, che hanno finora dietro le linee sovietiche. L'assedio di Leningrado viene definitivamente spezzato e vengono liberate Novgorod e Kirovosrad.

18-31 gennaio Nuova offensiva contro la linea Gustav, in direzione di Cassino; l'attacco di Clark malgrado gli importanti sforzi ricevuti (due divisioni coloniali francesi) è respinto con gravi perdite dei tedeschi.

20 gennaio In Italia le truppe americane vengono respinte dai tedeschi sul fiume Rapido.

22 gennaio *Precedute da un violento bombardamento, alle 2 del mattino, truppe*

dei VI Corpo d'armata americano al comando del generale John Lucas, sbarcano sulla costa laziale, tra Anzio e Nettuno (operazione "Shigle"). Nel giro di poche ore nel porto di Anzio, occupato intatto, vengono sbarcati 36 mila soldati e 3.000 carri e automezzi.
Alle prime ore del 22 gennaio 1944 un convoglio di 374 navi sbarcava la prima Div. Britannica sul tratto di costa fra le Torri Caldara e S. Lorenzo a Nord di Anzio mentre la terza div. Americana prendeva terra sull'arco costiero compreso tra Nettuno e Torre Astura convenzionalmente noti come Peter Beach e X Ray Beach.
Si dava così il via all'operazione "Shingle", voluta strenuamente da W. Churchill e approvata durante la conferenza di Marrakech del 7-8 gennaio. Alle due divisioni erano aggiunte altre forze costituite da reparti dei genieri e da un gruppo di assalto di Rangers che furono i primi soldati a mettere piede sulla testa di ponte, occupando il Porto mentre due navi lanciarazzi concentravano un fuoco intensissimo sulle spiagge designate allo sbarco Era una notte chiara e un po' fredda come accade spesso in gennaio sulle coste del Tirreno, quando, con il levar del sole che riscalda uomini e cose, l'innato ottimismo dei marinai chiama questo periodo "primavera a mare". Dopo pochi giorni purtroppo iniziarono le grandi piogge e, con gli allagamenti della Moletta, causarono disagi infiniti e difficoltà enormi al proseguimento delle operazioni.
Oggi si scrive ancora molto e si disserta sul perché le forze sbarcate ad Anzio non abbiano occupato subito Roma, risultando la zona completamente sfornita di truppe tedesche da combattimento, benché una divisione corazzata tedesca avesse stazionato ad Anzio fino a 48 ore prima e poi inviata a Cassino.
Dalla documentazione ufficiale si è portati a concordare che le istruzioni, seppure vaghe, impartite al Gen. John P. Lucas al comando del VI Corpo sbarcato ad Anzio (che faceva parte della V Armata comandata dal Gen. Mark Clark mentre tutte le forze alleate in Italia erano sotto il comando del Gen. Alexander) fossero in primo luogo di "costituire e consolidare una testa di ponte in prossimità di Anzio" e, secondariamente, secondo le istruzioni operative di Alexander, di "tagliare le principali linee di comunicazione (occupazione dei Colli Albani) e minacciare da tergo il XIV Corpo d'Armata tedesco a Cassino".
Come mai questo obbiettivo strategico venne raggiunto soltanto alla fine di maggio dal momento che solo pochi reparti di soldati tedeschi in licenza o convalescenti furono inviati a contrastare la testa di ponte, lasciando alla già scarsa aviazione il compito di bombardare le navi alla rada o in porto?
Alcuni fatti stanno però a dimostrare la rapidità e l'efficienza con cui il Comando germanico riuscì ad organizzare la difesa. A scopo diversivo infatti, ma forse nella speranza di aggirare la linea Gustav imperniata su Montecassino, gli Alleati tentano l'attraversamento del fiume Rapido prima dello sbarco di Anzio ma la 36^ Divisione Americana è costretta a ritirarsi con gravi perdite (25 gennaio); tre battaglioni di Rangers penetrarono nottetempo a Cisterna ma, nonostante il valore di quei reparti scelti, soltanto pochissimi uomini possono rientrare nelle retrovie (29-30 gennaio); forze della divisione britannica raggiungono Campoleone ma il battaglione dei Scherwood Foresters viene sacrificato (31 gennaio – 4 febbraio) senza successo. Infine, dopo aver rioccupato Aprilia il 9 febbraio, le forze alleate rischiarono seriamente di essere ricacciate in mare oppure distrutte sulla testa di ponte (16 – 19 febbraio) ove i tedeschi non fossero stati sottoposti giorno e notte, senza interruzione al cannoneggiamento

delle navi da guerra al largo di Torre S. Lorenzo e dagli aerei quando lo consentivano le condizioni atmosferiche.
Ciò a significare che le divisioni sbarcate ad Anzio erano chiaramente insufficienti a raggiungere gli obbiettivi preposti, figuriamoci per occupare anche Roma, tanto che la linea Gustav non cedette un solo metro. Furono fatti affluire con urgenza rinforzi notevoli fino a raggiungere la consistenza di 3 Divisioni americane e 3 britanniche nei mesi di gennaio – aprile, in aggiunta ad altri reparti speciali quali la prima Special Force americano – canadese che tenne da sola lungo il Canale Mussolini. In questi frangenti la quasi totalità della popolazione di Anzio e Nettuno, profughi di Aprilia, di Ardea e dell'Agro Pontino fu imbarcata su Navi Alleate, dal porto di Anzio fino a Napoli, per essere smistata verso le regioni più tranquille del sud con il loro carico di bambini, di poche masserizie consentite di tanta disperata miseria. Vi furono purtroppo anche vittime tra i civili, ma non quanto fosse logico supporre dalla ristrettezza della testa di ponte ove convivevano fianco a fianco soldati e popolazione, facile bersaglio dell'artiglieria avversaria e dei seppur infrequenti raids dell'aviazione. A completamento del quadro storico attorno allo sbarco di Anzio citiamo la presa di Cisterna (25 maggio), la riconquista di Aprilia (28 maggio), l'occupazione di Velletri (1° giugno) e finalmente l'entrata a Roma del Gen. Mark Clark con a fianco il Gen. Lucian Truscott succeduto a Lucas (4 giugno).

22-24 gennaio Le truppe sbarcate ad Anzio non si spingono subito nell'entroterra, consentendo ai tedeschi, che fanno affluire ingenti rinforzi, di arginare gradualmente la testa di ponte.

24 gennaio Ha inizio la riconquista sovietica della Crimea e dell'Ucraina occidentale. Oltre 70.000 partigiani ucraini e moldavi partecipano ai combattimenti sul fiume Bus.

28 gennaio I Comitati di liberazione nazionale (CNL) si riuniscono a Bari in congresso: azionisti, comunisti e socialisti, sono a favore della repubblica, democristiani e liberali rimangono invece possibilisti. La mozione, per salvare l'unità del fronte, propone l'abdicazione del re e un referendum istituzionale alla fine delle ostilità.

29 gennaio Inizia l battaglia di Cisterna che si concluderà con il successo tedesco.

31 gennaio Il Comitato di Liberazione Nazionale di Milano è trasformato in CLN alta Italia (CLNAI).

3 febbraio I tedeschi danno inizio all'operazione Fischfang nella testa di ponte di Anzio.

10-18 febbraio Un nuovo attacco alleato sul fronte di Cassino, con l'apporto di truppe fresche (indiane e nepalesi), fallisce con gravi perdite.

11 febbraio I sovietici prendono di Rovno e Luc'k.

14 febbraio Rivolta anti-giapponese a Giava.

15 febbraio Il pilota di un ricognitore americano avvista dei soldati tedeschi all'interno dell'Abbazia di Montecassino. Il generale neozelandese Freyberg

chiede il bombardamento. Nonostante la contrarietà del Il generale Clark, due ondate successive di bombardamenti fanno crollare anche le mura esterne, uccidendo le persone che vi si erano rifugiate. Il generale Freyberg non manda subito avanti i suoi uomini e così i tedeschi si impadroniscono delle rovine dell'Abbazia, fermando l'avanzata degli alleati per tre mesi, fino alla fine di maggio.

16-19 febbraio Fallisce l'offensiva tedesca contro la testa di ponte di Anzio; gli anglo-americani respingono con pesanti perdite gli attacchi.

23 febbraio Il generale Lucas viene sostituito dal generale Truscott al comando delle truppe alleate sbarcate ad Anzio.

26 febbraio Ripiegamento strategico del Gruppo d'armate Nord tedesco: fine ufficiale dell'assedio di Leningrado.

29 febbraio La controffensiva tedesca ad Anzio viene respinta dagli alleati.

1-8 marzo Scioperi nelle fabbriche dell'Italia settentrionale a cui partecipa oltre un milione di operai. Sono paralizzate soprattutto le industrie belliche. Alle rivendicazioni salariali si unisce l'opposizione alla guerra e all'occupazione tedesca.

7 marzo Tedeschi e fascisti attaccano i partigiani delle valli piemontesi di Lanzo. Anche in val Corsiglia, in val Sotto e val Tanaro sono compiuti numerosi rastrellamenti.

8 marzo I reparti del rinnovato esercito italiano che hanno iniziato a combattere a fianco degli alleati prendono il nome di CIL (Corpo Italiano di Liberazione).

13 marzo Stalin riconosce il governo Badoglio.

15 marzo Un ennesimo tentativo è portato contro Cassino. 500 bombardieri riversano dal cielo mille tonnellate di bombe in tre ore che, unite a un altro migliaio di proiettili dei pezzi di artiglieria, distruggono la città; l'avanzata viene bloccata sul versante montano presso l'abbazia dove le truppe indiane restano inchiodate per 8 giorni dall'artiglieria tedesca e anche in città una compagnia che aveva trovato rifugio in una grotta respinge tra le macerie l'assalto dei neozelandesi.

16 marzo Vittorio Emanuele III comunica al consiglio dei ministri l'intenzione di nominare luogotenente il figlio Umberto II.

18 marzo Inizia la tattica della "terra bruciata" da parte dei paracadutisti della Divisione tedesca Goering.

19 marzo L'Ungheria viene invasa dalle truppe tedesche.

23 marzo A Roma in via Rasella un gruppo di partigiani dei GAP uccide in un attentato 33 militari altoatesini del reggimento Bozen.

Bersaglio dell'attentato dei Gap furono gli appartenenti all'11ª Compa-

gnia del 3° battaglione del reggimento Bozen che passava tutti i giorni per via Rasella intorno alle 14.00. La bomba fu collocata all'interno di un carrettino per la raccolta delle immondizie e l'esecutore materiale fu Rosario Bentivegna (tra i 16 gappisti del comando ci furono anche Carla Capponi, Franco Calamandrei, Pasquale Balsamo). I soldati arrivarono in ritardo sull'orario previsto e solo alle 15,45, Bentivegna potè accendere la pipa per dar fuoco alla miccia. L'esplosione investì i 156 militari proprio a palazzo Tittoni. Sul terreno rimase 32 soldati (uno morirà in seguito) e alcuni civili 8tra i quali un bambino). L'episodio di via Rasella diene vita a discussioni, anche all'interno degli ambienti della Resistenza sull'opportunità di altre azioni analoghe.

24 marzo Eccidio delle Fosse Ardeatine. Per rappresaglia i tedeschi decidono di fucilare dieci italiani per ogni soldato tedesco morto in via Rasella. Kappler, colonnello delle SS, si incarica, insieme ad altri ufficiali tra cui Pribke, dell'esecuzione del massacro. Gli uccisi sono 335: 11 sono scelti tra i civili rastrellati dopo l'attentato, 65 sono ebrei, 50 sono messi a disposizione dal questore di Roma, Caruso, mentre i restanti vengono prelevati dalle celle del carcere di regina Coeli e da quelle della sede delle SS di via Tasso. Le vittime designate, condotte in alcune cave sulla via Ardeatina, sono uccise con un colpo alla nuca; l'ingresso delle cave viene fatto saltare, per nascondere le tracce della rappresaglia (voluta direttamente da Hitler).

26-27 marzo I sovietici raggiungono il confine con la Romania che le truppe tedesche hanno appena invaso.

27 marzo Palmiro Togliatti con la cosiddetta svolta di Salerno rinvia alla fine della guerra la questione istituzionale e accetta di costituire un governo di unità nazionale.

5 aprile De Gaulle è nominato comandante di tutte le forze armate della Francia libera.

8 aprile Ha inizio la battaglia per l'occupazione della Crimea.
I russi raggiungo il confine con la Cecoslovacchia.
Dopo una violenta offensiva i giapponesi operanti in Cina meridionale si congiungono con quelli che occupano l'Indocina francese.

11-13 aprile Sotto i colpi degli attacchi sovietici, le truppe tedesche e romene sono costrette a ritirarsi da Odessa e Sinferopoli.

12 aprile Vittorio Emanuele III dichiara che dopo la liberazione di Roma provvede alla nomina luogotenente Umberto, e ritirarsi così a vita privata.

13 aprile È istituito l'Alto Commissariato per l'Epurazione dei fascisti.

18 aprile Istituzione del Corpo italiano di liberazione che riunisce i reparti italiani impegnati nella guerra a fianco degli alleati.

21 aprile Badoglio costituisce il primo governo di unità nazionale nell'Italia meridionale già liberata dai fascisti: vi partecipano tutte le forze antifasciste, comunisti compresi.

22 aprile Convegno di Klessheim, presso Salisburgo, tra Hitler e Mussolini.
11 maggio Riconquista di Sebastopoli da parte dei russi.

11-17 maggio Dopo pesantissimi bombardamenti viene lanciata una nuova offensiva alleata sul fronte di Cassino. Le truppe marocchine e algerine delle divisioni francesi riescono a sfondare le linee tedesche permettendo alle colonne di avanzare.

13 maggio Liberazione della Crimea dall'occupazione tedesca.

17 maggio Truppe britanniche e polacche entrano a Cassino.

19 maggio Gli alleati entrano a Pontecorvo e a Gaeta, occupando la base tedesca di Formia.

20 maggio Alla conferenza di Beirut della resistenza greca viene decisa l'unificazione delle forze partigiane in un unico comando.
Ha inizio la ritirata delle truppe tedesche verso nord.

27 maggio Sbarco delle americane nella Nuova Guinea olandese.
Offensiva giapponese in Cina: occupazione di Hunan e Kiansi.

30 maggio Offensiva alleata da Anzio verso il fronte di Nettuno.

3 giugno L'ultima difesa a sud di Roma, situata sui Colli Albani, è attaccata da forze americane (provenienti da Anzio e da Littoria) e francesi (che avanzano lungo la valle del Sacco). Le truppe tedesche sono costrette ad abbandonare la linea.

4 giugno Roma viene liberata dai nazifascisti dopo un'occupazione durata 9 mesi. La popolazione romana affronta privazioni, violenze e sofferenze, è in bilico tra l'insurrezione armata e la resistenza passiva.
Liberata dagli Alleati la capitale scopre che i suoi problemi non sono finiti. Il primo, e più urgente, resta la fame.

La popolazione è alle strette: la pasta e la farina costano 180 lire, la carne 230, il burro 600 lire, l'olio 1700. Prezzi incredibili se si pensa che allora, uno stipendio medio, non superava le 1500 lire e sono pochissimi quelli che ne hanno uno.

5 giugno Umberto è nominato dal padre Vittorio Emanuele III luogotenente generale del Regno.
Più di 1.000 bombardieri anglo-americani sganciano 5.000 tonnellate di bombe sulle spiagge della Normandia in preparazione dello sbarco.

6 giugno Dimissioni del governo Badoglio.
Sbarco alleato in Normandia. Comincia all'alba l'invasione della Francia.
Inizia lo sbarco dei primi contingenti alleati sulle coste normanne occupate dai tedeschi. È il ***D-day***, il giorno più lungo. Il 26 agosto 1944, dopo due mesi e mezzo di battaglie attraverso la Francia, le forze anglo-americane entrano a Parigi.
5mila navi, 13 mila aerei, 2 milioni di uomini, 3500 caduti durante le prime ore di sbarco. Sono alcuni dei numeri dello sbarco in Nor-

mandia, nome in codice Operazione Overlord, la campagna militare che ha cambiato il corso della Seconda Guerra mondiale e il destino dell'intera Europa. La più grande operazione militare di tutti i tempi, che prende il suo avvio il 14 gennaio 1943, quando inizia la Conferenza di Casablanca in Marocco: per dodici giorni gli Alleati parlano per la prima volta, in termini ufficiali, di un piano di liberazione dell'Europa nord-occidentale.

Alla fine di maggio gli Alleati erano ormai pronti per l'operazione Overlord, la tanto attesa invasione della Normandia, Che doveva iniziare il 5 giugno con cinque sbarchi su altrettante spiagge a est della penisola del Cotentin. I bollettini metereologici segnalarono però, in arrivo, entro il 3 di un'ondata di maltempo causata da una depressione proveniente dall'Atlantico. Poiché era previsto un leggero miglioramento per il 6 giugno, Eisenhower decise di rinviare lo sbarco di sole 24 ore, perfettamente consapevole che, se l'operazione fosse fallita, sarebbero stati necessari molti mesi per organizzare una seconda invasione. Poco dopo il crepuscolo del 5 giugno due squadroni di bombardieri della RAF sganciarono migliaia di strisce di alluminio sullo stretto di Dovere sopra Boulogne, per far credere agi addetti radar tedeschi che la flotta stesse dirigendosi verso Pas de Calais.
Altri bombardieri lanciarono sulla penisola di Cotentitn falsi paracadute e dispositivi atti a simulare il fuoco di armi leggere a sud della zona dove era previsto atterrassero due divisioni aviotrasportate.
Proceduti dai Pathfinder, che marcarono sul terreno le zone di atterraggio, alla 1.30 del mattino del 6 giugno i paracadutisti dell'LXXXII e della CI divisioni aviotrasportata americana iniziarono a lanciarsi dagli aerei. Il loro compito era rendere sicura l'area a ovest di Utah (nome in codice di una delle spiagge previste per gli sbarchi) fino al fiume Merderet e di bloccare l'arrivo dei rifornimenti avversari. Il vento forte e il cattivo funzionamento di molti segnalatori al suolo causarono lanci estremamente sparpagliati per cui i paracadutisti, dopo essere atterrati, persero parecchio tempo per ritrovare l'orientamento e ricostituire le varie unità; fortunatamente i tedeschi, i quali ritenevano che le condizioni meteorologiche non permettessero l'invasione, vennero colti di sorpresa. Questo consentì alla CI divisione di rendere sicuri alcuni degli accessi a Utah e all'LXXXII di prendere Ste-Mère-Eglise (che nelle successive 48 ore si sarebbe rivelata un punto strategico vitale), senza tuttavia riuscire ad occupare i ponti sul Medernet.
All'estremità orientale delle zone da sbarco alleate la VI divisione aviotrasportata inglese aveva ricevuto ordini analoghi: essa doveva atterrare tra i fiumi Dives e Orne, impossessarsi dei ponti di entrambi e fornire supporto alle truppe in procinto di sbarcare sulla spiaggia Sword. I paracadutisti inglesi incontrarono le medesime difficoltà degli americani, ma cinque alianti da trasporto fanteria su sei riuscirono ad atterrare esattamente nel punto previsto, nei pressi dei ponti sul fiume Orne e sul canale di Caen, che furono conquistati intatti insieme ad una batteria costiera di Merville, che minacciava il fianco orientale della spiaggia Sword.
Mentre le forze alleate entravano in azione, gli aerei del Comando bombardieri della RAF attaccavano le batterie costiere, operazione resa difficile dalla presenza di numerose basse; all'alba agli squadroni inglesi si aggregarono anche i bombardieri americani.
Venne quindi la volta delle flotte alleate, il cui primo obiettivo fu quello di liberare l'acqua dalle mine, un compito svolto dai dragamine a partire

dalle 2.00 del mattino.
Ciascuna delle cinque spiagge disponeva di una forza di bombardamento navale costituita da navi di. grande stazza (corrazzate, monitori, incrociatori) e da cacciatorpediniere situati rispettivamente a 10 e 5 chilometri dalla costa.
I tedeschi aprirono il fuoco per primi, ingaggiando battaglia con due cacciatorpediniere al largo di Utah alle 5.05 del mattino, mentre i gruppi di bombardamento navale si apprestavano a polverizzare le difese tedesche. Le truppe d'assalto iniziarono quindi a calarsi lungo la rete appese ai fianchi delle navi da trasporto; durante la traversata molti uomini avevano sofferto il mar di mare e pochi avevano dormito a sufficienza. I mezzi da sbarco, posti sotto la protezione di altri mezzi anfibi armati di lanciarazzi e cannoni, furono guidati verso la riva dalle barche di pattugliamento, equipaggiate con radio e radar.
Lo sbarco a Utah era affidato al generale Lawton Collins, alla guida del VII Corpo d'armata statunitense. A difesa c'era solo un battaglione di tedeschi, con un secondo con funzioni di appoggio.
Il bombardamento preliminare colse di sorpresa i tedeschi e interruppe le loro linee di comunicazione con le retrovie, per buona sorte delle truppe americane che, nel frattempo, avevano scoperto di dover arrancare per 100 metri con l'acqua alla vita prima di riuscire a raggiungere la riva. Una volta a terra i soldati si resero conto che, a causa delle cortine fumogene e delle correnti, lo sbarco era avvenuto 2000 metri a sud di Utah; ricevettero l'ordine di dirigersi verso nord per conquistare la posizione prevista, dove poco dopo presero contatti con i paracadutisti.
L'altra spiaggia di competenza degli statunitensi era Omaha. Lunga 0 chilometri, essa si rilevò un obiettivo assai più arduo da occupare poiché con l'alta marea si riduceva a una sottile striscia ciottolosa alle cui spalle si ergeva una diga marittima.
Si trattava della spiaggia meglio difesa dai tedeschi, che vi avevano distaccato ben due reggimenti nonché una batteria costiera.
Omaha era stata assegnata alla I divisione fanteria americana, che doveva sbarcare subito dopo due reparti d'assalto reggimentali. Quasi tutti i carri armati anfibi di supporto erano affondati a causa del mare grosso; quelli di sinistra riuscirono a raggiungere la spiaggia perché vennero trasportati sui mezzi da sbarco. Molti di questi ultimi naufragarono a causa di collusioni con ostacoli sottomarini, mentre altri affondarono semplicemente per aver imbarcato una quantità eccessiva d'acqua: il risultato fu che la maggior parte dell'artiglieria di supporto non raggiunse mai la riva.
Per quanto riguarda la fanteria, molti soldati si ritrovarono immersi nell'acqua fino alle spalle; appesantiti dall'equipaggiamento, alcuni affogarono mentre altri caddero sotto il fuoco micidiale aperto dai capisaldi posti sulle colline dietro la spiaggia. Quelli che riuscirono a raggiungere la terraferma si trovavano spesso nella posizione sbagliata e cercarono riparo ai piedi della diga marittima; molti ufficiali furono colpiti mentre cercavano di radunare i loro uomini (gran parte delle radio bagnate dall'acqua salata, era infatti fuori uso).
Alle 7.25, cinque minuti prima del previsto, gli uomini della L divisione britannica iniziarono a sbarcare a Gold. Il principale ostacolo era costituito dalle difese situate all'interno del villaggio di Le Hamel, il cui debellamento richiese tutta la giornata. Ciò nondimeno entro sera la divisione era giunta in prossimità della cittadina di Bayeux.
L'obiettivo della III divisione canadese era Juno: alcuni scogli al largo

ridussero i punti di sbarco e la marea rallentò le operazioni di avvicinamento. In questo caso i carri armati sbarcarono prima della fanteria, che era in ritardo di 25 minuti; come per le altre spiagge, i bombardamenti aerei e navali avevano ridotto quasi al silenzio le batterie costiere, ma non erano riusciti ad eliminare i capisaldi, per neutralizzare i quali furono ingaggiati furiosi combattimenti. Gli sbarchi delle truppe di rinforzo rallentarono le operazioni sulla spiaggia, ma entro il primo pomeriggio i canadesi stavano avanzando verso il loro ultimo obiettivo della giornata, la pista di atterraggio di Carpiquest, a ovest di Caen.

L'ultima spiaggia, Sword, doveva essere presa d'assalto dalla III fanteria inglese, il cui obiettivo era la città Caen. A dispetto dell'intenso fuoco tedesco, le prime ondate riuscirono a raggiungere la riva ed entro le 08.30 avevano già lasciato la spiaggia.

Il 6 giugno in Normandia era presente una sola unità motorizzata tedesca (XXI divisone panzer) schierata nella zona di Caen ma in formazione sparsa. Von Rundstedt, il comandante in capo, disponeva di altre tre divisioni panzer di riserva, ma Hitler aveva ordinato di non impiegarle senza la sua autorizzazione (che non giunse ino al pomeriggio). Nel frattempo la XXI, schierata inizialmente tra i fiumi Orne e Dives, ricevette l'ordine di respingere gli sbarchi a Sword. L'attacco ebbe inizio alle 16.30, non ebbe successo con la sola eccezione del battaglione Panzergrenadier, che riuscì ad avanzare insinuandosi attraverso un varco tra la III divisione canadese e la III inglese ma si ritirò quasi subito per il timore di rimanere isolato a causa dell'arrivo dei rinforzi della VI divisione aviotrasportata. L'avanzata delle formazioni di panzer di riserva verso la testa di sbarco fu ostacolata dall'aviazione alleata e comunque i primi carri armati iniziarono ad arrivare durante l notte, quando ormai era troppo tardi. Alla fine del D-Day gli Alleati avevano sbarcato 150.000 uomini al prezzo di 9000 morti e feriti, un numero molto inferiore al previsto. Colti di sorpresa, i tedeschi non erano riusciti a impedire alcuno sbarco: essi erano ancora convinti che altri sbarchi sarebbero stati effettuati altrove, in particolare l Pas de Calais.

Nel D-Day i tedeschi sprecarono ore preziose in lunghe discussioni. La più vicina unità disponibile della riserva generale era il I corpo corrazzato SS, che si trovava a nordovest di Parigi, ma Rundstedt non poteva spostarlo senza il preventivo consenso del quartier generale di Hitler. Blumentritt raccontò poi: Già alle 4.00 mi misi in contatto telefonico con loro per conto del federmaresciallo von Rundstedt, e chiesi che questo corpo fosse messo a disposizione di Rommel per appoggiare il contrattacco. Ma Jodl, che parlava per cono di Hitler, si rifiuto di farlo. Egli aveva il dubbio che gli sbarchi in Normandia non fossero altro che una azione dimostrativa, ed era sicuro che un altro sbarco avrebbe avuto luogo a est della Senna. Le discussioni si protrassero per tutto il giorno fino alle 16.00, quando infine ci fu accordato il permesso di utilizzare questo corpo.

Le altre due sorprendenti rivelazioni sul giorno di apertura di "Overlord" sono che solo nella tarda mattinata Hitler fosse messo al corrente dello sbarco e che Rommel non fosse al suo posto. Se non fosse stato per questi due fattori, la reazione tedesca avrebbe potuto essere più pronta e vigorosa. Come Churchill, anche Hitler aveva l'abitudine di vegliare fino a notte inoltrata: un'abitudine molto estenuante per i membri del suo stato maggiore, che non potevano dormire fino a tardi e che nel disbrigo delle faccende della mattina erano spesso assonnati. Restio dal disturbare il sonno mattutino di Hitler, Jodl si assunse la responsabilità di respingere la richiesta di Rundstedt di avere subito a sua disposizione le riserve.

Comunque ci si sarebbe potuti arrivare subito se Rommel non fosse stato assente dalla Normandia. A differenza di Rundstedt, infatti, egli telefonava spesso direttamente a Hitler, e inoltre esercitava ancora su di lui un'influenza maggiore di quella di ogni altro generale. Ma il giorno prima Rommel aveva lasciato ilo suo comando per fare un breve viaggio in Germania. Poiché il forte vento e il mare grosso sembravano rendere impossibile un imminente inizio dell'invasione, egli aveva deciso di recarsi da Hitkler per esporgli di persona l'urgente necessità di inviare in Normandia altre divisioni corazzate e di approfittare dell'occasione per fare tappa a casa sua, nei pressi di Ulm, e trascorrere qualche ora con la moglie, cui ricorreva il compleanno. Ma nelle prime ore della mattina seguente, prima che potesse riprendere il viaggio per recarsi da Hitkler, una comunicazione telefonica lo informò che l'invasione era incominciata. Fu solo verso sera che rientrò al suo quartier generale, e intanto gli invasori si erano saldamente attestati sulla costa francese.

9 giugno L'Armata Rossa lancia un'offensiva contro la Finlandia per costringere alla resa il paese scandinavo.

10 giugno Inizia il tentativo inglese di circondare e conquistare Caen.

10-20 giugno Offensiva sovietica in carelia: le truppe finlandesi sono costrette ad arretrare e Viipuri è occupata.

11 giugno Primo governo Bonomi, nel quale sono rappresentate tutte le forze antifasciste.

13 giugno Vengono lanciate contro la Gran Bretagna le prime V1, le bombe volanti.

9-18 giugno Occupazione di Chieti, l'Aquila, Teramo e Ascoli Piceno durante una prolungata azione offensiva sul versante adriatico da parte delle forze alleate.

15-19 giugno Battaglia di Saipan: gli Stati Uniti invadono Saipan.

15 giugno A Torino gli operai della Fiat Mirafiori scioperano per bloccare il trasferimento di macchinari in Germania, progettato dai nazisti

17-20 giugno Occupazione dell'isola d'Elba da parte di truppe alleate e francesi provenienti dalla Corsica: evacuazione de presidio tedesco.

18-22 giugno Nella battaglia aereonavale delle filippine la flotta giapponese perde tre portaerei mentre altre due portaerei, una corrazzata un incrociatore sono gravemente danneggiati; quasi tutti gli aerei imbarcato sono distrutti.

19 giugno Il CLNAI istituisce il Corpo dei Volontari della Libertà (CVL) nel quale sono raggruppati, sotto un unico comando generale, tutte le formazioni partigiane.
Sull'Appennino, a sud di Reggio Emilia e Modena, le formazioni partigiane occupano un territorio di circa 5000 km^2 alle spalle della linea Gotica, si chiama la Libera Repubblica di Montefiorino, che resisterà a lungo agli attacchi di nazisti e fascisti.

I giapponesi incominciano a ritirarsi da Imphal verso la Birmania.

19-20 giugno Battaglia del Mar delle Filippine; i giapponesi perdono 3 portaerei e oltre 400 aerei.

22 giugno Operazione Bagration: l'Armata Rossa lancia la grande offensiva generale contro la Wehrmacht in Bielorussia.
In Danimarca, scioperi e dimostrazioni contro l'occupazione nazista e le deportazioni. I partigiani distruggono la principale fabbrica di armi del paese.

25 giugno Inizia la battaglia di Tali-Ihantala tra le forze finlandesi e quelle sovietiche.

26 giugno Le truppe americane occupano Cherbourg. I sovietici liberano Vicebsk.

27 giugno L'Armata Rossa libera Babrujsk.

1° luglio Il Corpo italiano di liberazione, appoggiato da formazioni partigiane, entra nella città di Macerata.

3 luglio Le truppe francesi entrano a Siena.

4-7 luglio Operazione Bagration: distruzione delle forze tedesche accerchiate nella sacca di Minsk; i sovietici catturano oltre 150.000 prigionieri.

9 luglio Le truppe britanniche entrano a Caen.

10 luglio Le truppe sovietiche iniziano a riconquistare i Paesi Baltici.

13 luglio La capitale della Lituania, Vilnius, è riconquistata dalle truppe sovietiche.

17 luglio Grodno viene occupata dalle truppe sovietiche.
Truppe del fronte ucraino entrano nel territorio polacco. I tedeschi si ritirano, attestandosi a ridosso di Varsavia.

18 luglio Le truppe americane entrano a Saint-Malò.
In Giappone si dimette il governo del generale Tojo, che è sostituito dal generale Yoshiro Umezu.
Ancona è occupata da contingenti polacchi della VIII[ª] armata alleata.

20 luglio Gli americani conquistano Saint-Lô.
Spezzata la resistenza tedesca sul fiume Bus, le truppe russe entrano in territorio polacco.
Jesi è riconquistata dalle truppe del Corpo italiano di liberazione.
Alti ufficiali tedeschi organizzano un attentato contro Adolf Hitler, che rimane solo ferito.
Hitler era sopravvissuto a numerosi complotti, ma l'attentato del 20 luglio 1944 fu quello che si avvicinò maggiormente al successo. I cospiratori erano ufficiali di medio e alto rango e funzionari statali, molti dei quali ritenevano che la Germania dovesse fare la pace per non essere totalmente distrutta. Hitler nell'attentato organizzato nella "tana del lupo" di Rastenber, rimane ferito dallo scoppio di una bomba messa all'interno di una valigetta dal colonnello von Stauffenberg sotto il tavo-

lo dove si svolgeva una riunione. Hitler ordina una massiccia caccia alle streghe, a cui seguirono centinaia di arresti. Dopo essere stati torturati, alcuni imputati vengono sottoposti a processi farsa e poi impiccati con corde di pianoforte nella prigione berlinese di Plottensee. Altri tra cui Rommel e von Kluge, al corrente del complotto ma non direttamente coinvolti, furono costretti ad uccidersi per proteggere le proprie famiglie.

21 luglio Battaglia di Guam: truppe americane sbarcano a Guam.

23 luglio Truppe russe entrano a Lublino.

25 luglio Viene lanciata l'operazione Cobra, CHE culmina con lo sfondamento delle difese tedesche della Normandia

27-28 luglio Le truppe russe raggiungono la linea Curzon e riconquistano Leopoli e Brest-Litovsk.

29 luglio Superata la linea Curzon, le truppe russe conquistano Byalistok.

31 luglio Gli alleati occupano Tinin.
Truppe corazzate americane superano le linee tedesche ad Avranches. Gli alleati occupano Rennes e Le Mans avanzando in direzione di Parigi. Battaglia di Montefiorino: per riprendersi il controllo della zona di Montefiorino sodati tedeschi e repubblicani impegnano 3 divisioni con armamento pesante e carri armati, senza però riuscire ad annientare il grosso delle brigate partigiane. Che riescono a sganciarsi. I partigiani subiscono delle perdite limitate, più pesanti quelle dei nazisti e dei fascisti.

1° agosto La III armata americana di Patton inizia ad avanzare in Bretagna e verso la Loira, a sud.

1°-2 agosto Inizio dell'insurrezione di Varsavia da parte del movimento clandestino di resistenza. Senza, l'appoggio delle truppe russe che, giunte al quartiere periferico di Praga, vi si attestano senza attraversare la Vistola, l'insurrezione viene schiacciata dai tedeschi dopo due mesi di combattimenti. I tedeschi si attestano sulla linea gotica.

2 agosto Rottura delle relazioni diplomatiche della Turchia con la Germania.

3 agosto Gli alleati conquistano la città di Myitkyna.

3-4 agosto Dei sei ponti sull'Arno, a Firenze, cinque sono fatti saltare dai tedeschi. Primi combattimenti tra gruppi antifascisti e forze nazi-fasciste.

4-19 agosto Il Comitato di liberazione nazionale toscano ordina l'insurrezione a Firenze e assume i poteri di governo provvisorio: i tedeschi vengono respinti fuori dal centro cittadino solo dopo feroci combattimenti, in cui partecipano anche le brigate partigiane scese in città. Alla periferia nord della città i combattimenti si protraggono fino all'inizio di settembre.

9 agosto Sbarco americano a Timor.
Mobilitazione della manodopera femminile nell'industria del Giappone.

10 agosto Strage di Piazzale Loreto.
Fucilazione di quindici detenuti politici tratti dalle carceri di San Vittore, per rappresaglia da parte dei tedeschi per un attentato ad un autocarro tedesco, posteggiato in viale Abruzzi, l'8 agosto 1944, in cui restarono uccisi alcuni cittadini italiani. Il 10 agosto, alle 4.45, vengono prelevati da San Vittore 15 detenuti politici, che sono fucilati in piazzale Loreto da un plotone di esecuzione composto da militi della Gnr e della legione Muti. Eraldo Soncini riesce a fuggire in via Palestrina, ma viene raggiunto e ucciso sul posto. I corpi delle vittime vengono lasciati sulla piazza fino a sera, come monito per la popolazione.

10-17 agosto I giapponesi vengono sconfitti in una serie azioni intorno ad Aitape, sulla costa settentrionale della Nuova Guinea centrale.

12 agosto Strage di civili a Sant'Anna di Stazzema nella provincia di Lucca, ad opera delle truppe tedesche.

La mattina del 12 agosto, tra le 6.30 e le 7.30, un gruppo di militari tedeschi delle SS proveniente da Monte Ornato arrivò all'"Argentiera", in tutto una cinquantina di soldati, di cui almeno due parlavano italiano (Mauro PIERI). In quella località c'erano quattro o cinque famiglie più alcuni sfollati, in tutto una quarantina di persone fatte uscire dalle case (Milena BERNABÒ) e fatte concentrare verso contro il muro della piazzetta, dove diedero inizio alle loro violenze. Infatti, poiché c'era un uomo che aveva molta paura, uno di quei soldati, moro e con i capelli neri, lo picchiò a sangue con il calcio del fucile e con botte nella pancia (E. NAVARI). Poi gli altri tedeschi misero tutti in fila, e caricarono delle cassette di munizioni sulle spalle di alcuni uomini, facendo incamminare tutti in direzione della "Vaccareccia".
Lungo il tragitto, giunti alla località della "Cuccetta" (dove c'era una cappella), li hanno fatti fermare e, piazzato uno strumento simile ad una mitraglia, lanciarono un segnale luminoso verso l'alto, cui ne seguì un altro che veniva dalla parte opposta (Milena BERNABÒ).
Arrivati alla "Vaccareccia" intorno alle 9.00, cercarono di metterli dentro un fondo ma siccome non entravano tutti, fecero uscire le vacche da un'altra stalla (e forse anche da una terza) e vi fecero entrare le persone. Prima di entrare si notò (Mauro PIERI) che un soldato italiano, il quale parlava versiliese sparò un razzo luminoso in aria con un mortaio, ma in realtà non è certo se si trattasse di un secondo segnale o dello stesso che era stato erroneamente riferito alla "Cuccetta". Chi lo ha visto, però, ha fatto decorrere la carneficina solo da quel momento, come se ne rappresentasse il segnale d'inizio (Mauro PIERI).
Non si sa quante persone riuscirono a far entrare in quella prima stalla, forse una trentina (28-30 per Lina ANTONUCCI), sicuramente c'erano tutti i ragazzi dell'Argentiera di Sotto. Prima di incominciare a sparare, comunque, i tedeschi si premurarono di contare le persone presenti, quindi incominciarono la loro opera prima con le pistole e poi con delle bombe a mano gettate all'interno. Nel tentativo di salvarsi da quella carneficina, molti cercarono di scappare verso fuori, ma appena usciti venivano falciati da una mitragliatrice posizionata all'esterno dell'edificio. Nonostante tutto qualcuno riuscì a salvarsi perché protetto dai corpi delle persone uccise (per esempio L. ANTONUCCI e la BERNABÒ) o perché creduto morto (Mauro PIERI). Qualcun altro, invece, riuscì ugualmente a scappare ed a nascondersi dentro il forno che c'era dietro la casa (E. NAVARI,

L. ANTONUCCI, Milena BERNABÒ e il piccolo Mario ULIVI di 5 anni). Poiché, però, dopo aver ucciso i tedeschi non erano ancora paghi e diedero fuoco alla stalla buttando dentro della legna (o paglia e fieno secondo PIERI) per bruciare i cadaveri e per fare, nel vero senso della parola, terra bruciata in tutto il territorio. Ma in quel momento all'interno della stalla non erano ancora tutti morti, infatti si sentivano le grida di dolore, i lamenti e le richieste di aiuto di chi, fino a quel momento, era riuscito a sopravvivere. Il problema principale di questi ultimi divenne immediatamente il fumo che rendeva irrespirabile l'aria e costrinse tre bambini a scappare nonostante il rischio di essere visti e uccisi lì fuori.

Nel frattempo anche il forno non si era rivelato un posto sicuro per nascondersi, infatti i tedeschi diedero prova di grande "tenacia" nel loro proposito di sterminio, provocando un incendio al suo interno, nell'eventualità che qualcuno vi si fosse nascosto (E. NAVARI).

Alla fine dentro la stalla erano rimaste uccise almeno 20/25 persone, mentre altri erano stati uccisi altrove per un totale di una quarantina di persone trucidate in tutta quella località.

Un'altra colonna di militari, arrivata dalla Foce di Compito, raggiunse la località "Franchi" dove rastrellò tutte le persone trovate dentro le case per farle incamminare verso la piazza della chiesa. Subito dopo, però, arrivò un contrordine e le persone furono fatte tornare indietro e fatte entrare nella cucina della casa della famiglia PIEROTTI. Qualcuno cercò di parlare con loro per capire cosa sarebbe successo o per dissuaderli, per esempio il padre della PIEROTTI, ma fu subito ammazzato con un colpo d'arma da fuoco alla testa non appena si avvicinò loro (Gabriella PIEROTTI). Le intenzioni dei militari erano ormai chiare, infatti un tedesco che stava a gambe larghe sulla porta cominciò a sparare col mitra ammazzando tutti quelli che erano nella stanza, mentre qualcun altro, invece, sparava con armi di piccolo calibro (Enrico PIERI). Qualche fortunato riuscì comunque a scampare al massacro, come il PIERI e le due sorelle PIEROTTI che riuscirono a rifugiarsi in un ripostiglio nel sottoscala.

Anche in quell'occasione i tedeschi mostrarono tutta la loro crudeltà perché, dopo aver sparato a ripetizione, ancora assetati di sangue, controllarono se c'era ancora qualcuno vivo da uccidere, infatti freddarono la zia del PIERI con un colpo di pistola. Ancora non soddisfatti, volendo lasciare anche lì una scia di distruzione e morte alle loro spalle, presero dei covoni di grano, li misero dentro la casa, e con dei fiammiferi diedero fuoco ai cadaveri. Soltanto alla fine, evidentemente soddisfatto dello scempio, un tedesco prese un'armonica a bocca e cominciò a suonare.

Durante tutta quell'operazione, i sopravvissuti hanno testimoniato di aver sentito gli stessi rumori di armi da fuoco e di distruzione anche nella piazza della chiesa e nella vicina località "Le Case".

Infatti quasi contemporaneamente un gruppo di 7/8 tedeschi proveniente da quella direzione (dai "Franchi") arrivò anche nella località di "Le Case" dove diede luogo ad analogo massacro. Con la differenza che dopo aver fatto uscire le persone dalle case ed averle tenute sotto la minaccia delle armi nello spiazzo che c'era davanti, prima di dare esecuzione a quel piano di morte esplosero un razzo rosso verso il cielo. In quel momento arrivò un altro gruppo di militari dalla parte opposta e cambiò anche l'atteggiamento di quelli già presenti: i militari divennero ancora più duri e risoluti, spinsero tutti in una di quelle case e li ammassarono dentro la cucina. Dopo averli rinchiusi, sfondarono il vetro della finestra e gettarono dentro delle bombe blu con il manico lungo. Probabilmente

si trattava di bombe sfollagente per ammassarli verso la parete interna, infatti subito dopo riaprirono la porta e con un fucile mitragliatore piazzato proprio davanti cominciarono a mitragliare e ad uccidere. In quella località ci furono oltre ai 30 morti e soltanto 5/6 bambini riuscirono a salvarsi rifugiandosi nel piano di sopra dove rimasero protetti da una botola chiusa (Renato BONUCCELLI e Angiola BACCI).

Un'altra diecina di militari arrivò in località "Colle" e cominciò a sparare all'impazzata in ogni direzione, soprattutto verso la casa dei Bertelli. Poiché gli uomini erano scappati quasi tutti alla notizia del loro arrivo, prelevarono le donne e i bambini dalle case, in tutto una ventina di persone, e li avviarono verso la mulattiera. Man mano che procedevano lungo il percorso, avendo visto alcune stalle e una casa già incendiate, era già chiaro a tutti che sarebbero stati bruciati anche loro. Invece, attraversato un campo di grano, cui i tedeschi diedero subito fuoco, li fecero scendere verso un fossato sul bordo del quale piazzarono la mitragliatrice. Qualcuno cercò di scappare (Armida BERTELLI) ma le SS spararono immediatamente per impedirlo e, con somma crudeltà, la prima persona ad essere uccisa fu una donna che implorava pietà per sé e per la figlia, di appena otto mesi. Oltre alle raffiche del mitra la sparatoria fu integrata anche dagli spari delle armi degli altri soldati.

Anche in quella località diedero prova di grande determinazione perché, dopo essersi allontanati per qualche minuto, tornarono e diedero il colpo di grazia alle poche persone che erano riuscite a sopravvivere. Nonostante tutto, qualcuno riuscì ancora a salvarsi fingendosi morto (Ettore SALVATORI).

Un'altra colonna di tedeschi raggiunse Sant'Anna dalla Foce di Farnocchia, infatti fu avvistata in località "La Porta", tra Farnocchia e Sant'Anna già alle 6.30-7.00 (Ada Lina ANGELINI).

Preannunciata da due razzi luminosi sparati prima dalla Foce di Farnocchia e poi da Monte Ornato in risposta, la stessa colonna, composta da 70-100 persone, raggiunse subito dopo la località "Sennari" (Enio MANCINI e Natalina BOTTARI). Alcuni di loro avevano una retina sul viso e non li si poteva riconoscere, altri erano civili italiani che forse avevano fatto da guide. Prima bussarono alle porte, poi le sfondarono, quindi entrarono prelevando e portando tutti nella piazzetta che c'era in quel borgo. Trovate 20-30 persone, le misero contro il muro di una casa, gli piazzarono davanti una mitragliatrice, la caricarono e, nonostante le suppliche delle donne che invocavano pietà, continuavano a tenerli lì ammassati per ucciderli.

Nel frattempo qualcuno di loro (Genoveffa MORICONI) vedeva in lontananza le persone rastrellate all'Argentiera che procedevano incolonnate in una di quelle tipiche stradine di montagna che portavano alla "Vaccareccia", qualcun altro (Remolo BERTELLI) sentì degli spari provenire dal paese e dalla località "Coletti", qualcun altro ancora (Avio PIERI) sentì gli spari alla "Vaccareccia" e vide le prime colonne di fumo già alle 7, ciò che dimostra che il piano si stava sviluppando contestualmente in località diverse.

Infatti anche loro sarebbero stati uccisi di lì a poco se non fosse arrivato un soldato, probabilmente un ufficiale, che fermò l'esecuzione. Questo determinò subito incertezza e sbigottimento tra gli stessi prigionieri che non sapevano più che cosa stesse accadendo. Soltanto l'intervento dei civili italiani che erano al seguito di quei militari riuscì a far capire che non dovevano più stare lì, ma andare giù verso Val di Castello.

Pertanto furono incolonnati e scortati da 15-20 militari per un primo

tratto di strada, fino a quando cioè, arrivati nel bosco, furono abbandonati e lasciati proseguire da soli in maniera che loro potessero ritornare indietro a bruciare le case (Angelo BERRETTI).
Tuttavia alcuni dei civili, invece che eseguire il nuovo ordine, nel tentativo di salvare qualcosa dal fuoco delle loro case, soprattutto il bestiame, ne approfittarono per nascondersi nel bosco, tant'è che quando passò un'altra pattuglia di 7/8 soldati attirati dal pianto dei bambini, li presero per la seconda volta e li incolonnarono lungo un sentiero verso la piazza della chiesa. Tuttavia, poiché alcuni di loro non riuscivano a camminare abbastanza velocemente (evidentemente i militari avevano fretta), decisero di ucciderli direttamente sul posto dando l'incarico ad un soldato. Quest'ultimo, descritto come il classico biondino tedesco di 17-18 anni, invece che dare esecuzione immediata all'ordine, appena fuori dalla visuale dei commilitoni, a gesti cercava di far capire che dovevano stare zitti e andare via, scappare, tornare indietro. Infatti, quando capirono che dovevano correr via, presa la direzione della loro casa sentirono alle loro spalle che il soldato sparava una raffica di mitra in aria per simulare la loro uccisione. Quel giovane soldato, sfidando la rigida gerarchia, a dimostrazione che era possibile non dare esecuzione ad un ordine criminoso, salvò loro la vita (episodio ricostruito sulla base delle dichiarazioni di Enio MANCINI).
Dopo quei razzi luminosi visti dalle sorelle, nella vallata della chiesa, al centro del paese, si iniziavano a sentire i colpi delle armi sempre più intensi (Angelo BERRETTI) alla località Colle c'erano 17 persone morte, alla località Le Case, dove bruciavano le case e c'erano altre persone morte. Le sorelle erano state uccise ai Molini.
Sulla via del ritorno i tedeschi passarono nuovamente lungo la strada del ritorno, infatti a fine mattinata, quando ormai sembravano cessati i rumori degli spari, furono visti ritornare con degli animali al seguito a La Porta, dove chiesero la strada per tornare a Ruosina (Ada Lina ANGELINI).
Nel frattempo le persone rastrellate furono portate sulla piazza del paese, dove i tedeschi, al comando di un ufficiale seguito dal suo telegrafista, ammassarono anziani, donne, bambini sul sagrato della chiesa. Tra loro c'era anche Don LAZZERI, parroco di Farnocchia, già scampato all'incendio del suo paesino, che ebbe una discussione con quello che sembrava essere il comandante, forse per implorare pietà almeno per i bambini e le donne. L'azione, però, non si fermò. Infatti, poco dopo, mentre le persone erano in ginocchio raccolte in preghiera, ormai rassegnate all'ineluttabile destino, il fuoco delle mitragliatrici sterminò tutti loro, facendo un'immane carneficina. Dopo di ciò, ancora assetati di sangue e mossi da irrefrenabile ferocia, presero le sedie e i banchi dalla chiesa e li misero sopra i cadaveri, e appiccando poi il fuoco con della paglia e dei rami, prima di bruciare la chiesa stessa.
Il rogo fu tanto spaventoso che il giorno dopo, all'arrivo delle prime persone, la canonica della chiesa fumava ancora ed i cadaveri giacevano bruciati nella piazza. Subito apparve difficile, se non impossibile, accertare il numero delle vittime. Qualcuno parlo di due-trecento. Don VANGELISTI riuscì a contarne 138, anche lui consapevole che il numero era certamente più elevato, perché molti erano stati già sepolti e di altri, soprattutto i neonati, ormai non rimaneva alcuna traccia.
Di ritorno dall'immane scempio compiuto sulla piazza della chiesa, alcuni tedeschi si fermarono a Coletti di Sopra, mentre gli altri proseguivano verso Val di Castello, località distante dieci minuti a piedi dalla piaz-

za, dove i primi gruppi di soldati passarono già verso le 7.00. A mezza mattina, di ritorno dalla chiesa, alcuni si fermarono dove abitavano i BATTISTINI ed un gruppo di sfollati. Dopo essere entrati in casa, ed aver devastato ogni cosa, inquadrarono tutti in uno spiazzo all'esterno, bruciarono le loro case e li incolonnarono verso Val di Castello (Alba BATTISTINI). Man mano che procedevano per il sentiero, poiché il gruppo si spezzò in due parti, quelli che erano andati un po' più avanti vennero uccisi, mentre quelli che erano rimasti indietro ebbero una sorte migliore. Infatti era ormai mezzogiorno, come Ada BATTISTINI capì dal suono delle campane della chiesa di La Culla, quando il giovane tedesco che era stato incaricato di ucciderli, piuttosto che procedere subito all'esecuzione, aspettò che gli altri militari si allontanassero e, invece di sparare, dopo aver fatto alcuni cenni con la mano per tranquillizzarli e per invitarli a scappare, gli risparmiò la vita, uccidendo al loro posto alcune pecore che si trovavano lì in una grotta.

Nel frattempo a Coletti di Sotto, che si trovava un po' più a valle, la mitragliatrice aveva già iniziato a sparare. In quella località, verso le 9.00, fu vista passare una squadra con alcune persone che portavano le munizioni, tra le quali un certo Marco ROMITI, con una cassetta sulle spalle. Successivamente passarono altre squadre, che si limitarono a chiedere la strada per Val di Castello, loro punto di ritrovo, mentre un altro gruppo di quattro militari, sempre proveniente dalla chiesa, trasportava un ferito sopra un telo nella stessa direzione. Un po' più tardi sopraggiunsero altri tedeschi, animati da ben peggiori intenzioni, i quali presero tutte le persone delle case circostanti e le spinsero contro il muro di un'abitazione. Furono soprattutto tre di loro, tutti con il volto travisato, ad usare una particolare "energia", ed uno di loro era chiaramente italiano perché ebbe occasione di parlare, con tipica cadenza versiliese che non sfuggì ai presenti, tra i quali Lidia PARDINI. Un altro invece, sicuramente tedesco e con il viso scoperto, costrinse Cesira PARDINI ad allinearsi al muro della casa dei GAMBA. A quel punto, nella piana di sotto fu visto un razzo di segnalazione in aria dopo il quale soltanto cominciarono a sparare, prima con la pistola e poi con la mitragliatrice, uccidendo donne, bambini e neonati, come ha riferito sempre Lidia PARDINI.

Molte delle 25 persone che erano lì caddero calpite a morte; qualcuna riuscì a salvarsi, anche qui protetta dai cadaveri degli altri. Poi le sorelle PARDINI si accorsero che la porta dell'abitazione era aperta alle loro spalle e cercarono protezione al suo interno. Tuttavia, poiché dovettero scappare per sottrarsi al fuoco della casa, nel frattempo data alle fiamme, la feroce crudeltà e determinazione portò quegli assassini a sparare anche contro quelle bambine in fuga.

Quando ebbero finito di sparare anche lì, quei militari si allontanarono verso i Mulini, in direzione Val di Castello, dove, nell'arco della mattinata, i militari confluirono dalle varie località dove erano stati impiegati. Nella stessa giornata, ma soprattutto nei giorni successivi, i sopravvissuti trovarono i cadaveri delle persone che quegli assassini avevano ammazzato indiscriminatamente durante il loro ritorno, così lasciando il segno del loro macabro percorso.

Tuttavia, non ancora soddisfatti delle numerose vittime innocenti, molte persone furono rastrellate lungo la strada e radunate nella piazza di Val di Castello, dove si procedette ad una ricognizione volta ad individuare eventuali partigiani o loro fiancheggiatori, incombente affidato ad un tedesco che si era infiltrato tra i partigiani stessi, fingendosi disertore. Quelli che furono da lui individuati vennero condotti via immediatamente

e brutalmente uccisi, mentre gli altri furono divisi in due gruppi: quello più grande fu portato prima alla Casa Pia, e poi deportato in Germania; quello più piccolo, invece, venne condotto nelle scuole di Nozzano, dove le persone rimasero chiuse per parecchi giorni, sottoposte a torture ed orrendi maltrattamenti.

Il numero delle vittime.

Il Prof. PEZZINO ha riferito che subito dopo la strage si parlò di circa 400 morti, numero poi lievitato a 550 dopo che il parroco di La Culla Don VANGELISTI parlò di circa 560 vittime al sindaco di Stazzema Bruno ANTONUCCI.

Aleramo Garibaldi, che partecipò alla strage come portamunizioni dei nazisti, ha riferito che furono uccise almeno 300 persone tra cui, oltre sua moglie, anche i suoi e molti altri bambini, dai 25 ai 30, e 110-120 donne.

Nella prima testimonianza scritta resa alla commissione di inchiesta statunitense, Don VANGELISTI parlò in realtà di 178 morti personalmente contati, di cui 138 seppelliti direttamente da lui e dalle persone che lo aiutarono. Nella testimonianza resa al processo SIMON, invece, quindi nel 1947, parlò di 400 morti, cifra che gli sarebbe stata riferita dal capo partigiano Bandelloni, aggiungendo che lui stesso ne aveva visti personalmente 230.

Pertanto non troverebbe conferma la dichiarazione di Bruno ANTONUCCI che parlò di 560 vittime perché così riferitogli da Don VANGELISTI, che gli avrebbe anche specificato come si arrivava a quel numero tra uomini, donne, bambini, vecchi e i 204 non identificati e registrati.

Infatti anche il Prof. PEZZINO, il quale ha consultato i due documenti redatti dal sacerdote, ha riscontrato varie contraddizioni dal momento che nel primo si parlava di 177 morti personalmente contati, nel secondo di 230 morti personalmente contati.

Nella deposizione al processo SIMON, però, lo stesso ANTONUCCI specificò che le vittime ufficialmente registrate erano 320, ed in effetti nei certificati di morte esistenti nel Comune le vittime risultavano circa 325, anche se in realtà sarebbero state 324 perché un atto di morte risultava ripetuto due volte.

Tuttavia il Prof. PEZZINO ha ricordato che in altri documenti del 1947 il numero delle vittime era salito addirittura a 650 persone.

Tali differenze, anche notevoli, nell'individuazione dell'esatto numero delle vittime sono state ulteriormente evidenziate anche a seguito delle ricerche fatte da Giuseppe BERTELLI e da Renato BONUCCELLI, queste ultime compiute negli uffici anagrafi dello Stato Civile del Comune di Stazzema nel 1994, secondo le quali il numero certo delle vittime sarebbe di 363, cifra che allo stato degli atti sembra più plausibile.

Non si può comunque escludere un numero diverso soprattutto tenendo conto del fatto che in quel paese erano sfollate persone da molti altri comuni, pertanto una indagine compiuta solo sugli atti di Stazzema non può che essere incompleta, dovendosi necessariamente fare le stesse verifiche anche sugli atti dello stato civile degli altri comuni, alcuni peraltro anche molto lontani, altri addirittura non conosciuti per la difficoltà di risalire alla provenienza di tutti coloro che avevano trovato rifugio a Sant'Anna nell'estate del 1944 e che, secondo varie testimonianze, avrebbero portato la popolazione a superare addirittura il migliaio di persone. A queste difficoltà si aggiungono, inoltre, quelle derivanti dalle modalità dell'eccidio, tali da rendere difficilmente riconoscibili i corpi, dati alle fiamme e, soprattutto per i piccoli corpicini dei neonati che si trovavano lì con le mamme.

I motivi dell'eccidio.

Per primi gli increduli sopravvissuti, poi i primi inquirenti ed infine gli storici si sono interrogati sulle motivazioni che hanno indotto le truppe tedesche ad un crimine di tale inaudita ferocia, anche per il fatto che fu la prima volta in cui trovarono la morte centinaia di persone.

Proprio la portata dell'immane massacro ha fatto si che chiunque si occupò dei tragici eventi di Sant'Anna, si dovette confrontare con tale interrogativo. Il problema, che ha innanzitutto una indubbia valenza da un punto di vista storico, ha anche riflessi immediati sotto il profilo giuridico, in quanto ha riflessi in ordine alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, al numero dei reati, alla ravvisabilità di eventuali cause di giustificazione, e, profilo non ultimo, rileva ai fini delle valutazioni sulle circostanze aggravanti contestate.

Proprio per questo si terrà conto di tutte le varie ipotesi avanzate nel corso del tempo e, attraverso le risultanze degli studi più recenti, e soprattutto degli altri dati conoscitivi emersi nel presente procedimento, si cercherà di vagliarne criticamente la tenuta per arrivare ad un risultato in qualche modo appagante.

Nel suo rapporto dell'agosto 1946 il Vice Commissario di P.S. Vito MAJORCA individuò tre possibili cause dell'evento: 1) il ferimento di un militare tedesco alla Vaccareccia; 2) la volontà di vendicare alcuni repubblichini uccisi dai partigiani; 3) il mancato sfollamento dal paese.

Subito dopo il fatto si diffuse la voce di un ufficiale tedesco che, ferito da un colpo di fucile mentre si trovava alla Vaccareccia, fu condotto in barella fino a Val Di Castello e poi, secondo quanto riferito da un interprete della Commissione alleata, all'ospedale militare di Livorno. L'eccidio sarebbe stato, pertanto, una conseguenza non prevista per gli stessi tedeschi, recatisi a Sant'Anna con l'unico scopo di distruggere le abitazioni, per punire la popolazione per la connivenza con i partigiani.

Le voci di quel ferimento, evidenziate nel Rapporto britannico del settembre 1944 a firma del Magg. CROMWELL (Rapporto stilato dal Cap. JACK), trovarono conferma nelle indagini sfociate nel processo REDER del 1951 e, ulteriormente, nel presente procedimento. Infatti Agostino BIBOLOTTI, nel corso di quel processo celebrato presso il Tribunale Militare Territoriale di Bologna, dichiarò di aver visto un soldato con la testa fasciata nella piazza della chiesa.

Nel corso del presente dibattimento, invece, Cesira PARDINI ha dichiarato di aver visto passare, verso le 9.00 a Coletti, quattro militari che trasportavano verso Val di Castello un soldato ferito sopra un telo. In quest'ultimo processo anche Alba BATTISTINI ha riferito di aver visto un ferito tra le fila tedesche, infatti il soldato che le salvò la vita sparando verso un gregge di pecore si ferì da solo, perché il bossolo di uno di quei colpi gli ferì il labbro superiore.

Tra la documentazione reperita dal Dott. GENTILE presso gli archivi tedeschi della Deutsche Dienstelle, risulta, altresì, un rapporto delle perdite del 12 agosto, nel quale sono indicati come feriti 2 militari tedeschi, entrambi dell'8a Compagnia del II Battaglione del 35 Regimento SS: il Sottotenente Erdmann HERBST, ferito al ventre da schegge di bomba a mano, ed il caporale Horst EGGERT, ferito di striscio alla testa.

Proprio quest'ultimo, nell'intervista curata dalla giornalista tedesca C. KOHL nel maggio 2000, la cui videoregistrazione con relativa traduzione è stata acquisita tra le prove documentali, non solo ha confermato di essere stato ferito alla testa da un colpo di fucile, ma ha fatto riferimento anche al

ferimento di un comandante di compagnia portato via in barella.
Una prima smentita alla tesi della reazione al ferimento volontario di un tedesco si ritrova nelle dichiarazioni del BECKERTH, caporale dell'8a Compagnia sentito all'udienza del 10 novembre 2004, il quale ha parlato di un ufficiale ferito. Infatti, dopo aver ammesso di essere stato presente nella piazza della chiesa dove, seppur da una posizione piuttosto defilata, assistette alla fucilazione di centinaia di persone, l'ex caporale ha raccontato che gli fu ordinato di prendere l'Untersturmfurher HERBST e di portarlo via, perché si era accidentalmente ferito all'addome nel lanciare una bomba a mano contro una donna ed una bambina alla finestra a causa del rimbalzo dell'ordigno.
Ulteriore smentita si rinviene anche nella deposizione rilasciata il 27.03.2004 dall'imputato GÖRING, il quale, ha riferito di un commilitone ferito dallo sparo di un partigiano, ma ha collocato l'episodio in un momento successivo all'inizio dello sterminio di massa, quando già la sua squadra aveva ucciso un gruppo di donne.
Proprio queste testimonianze, a parere del Collegio, sono assai importanti perché tolgono le residue argomentazioni a coloro che attribuivano al ferimento di un militare tedesco, in particolare di un ufficiale, la decisione di far virare quell'operazione verso la strage.
Per la verità si trattava di una tesi che aveva subito pesanti critiche già da parte del Prof. PEZZINO, consulente del P.M., il quale aveva rilevato come fosse poco plausibile attribuire ad un gruppo di partigiani, o anche ad uno solo di essi, quel ferimento. Infatti era noto che i partigiani si erano ritirati da quella zona sin dall'incendio di Farnocchia dell'8 agosto, ed è probabile che quei pochi visti a Sant'Anna dopo la strage, fossero soltanto degli sbandati che non facevano parte delle formazioni conosciute e che, muovendosi probabilmente al di fuori di esse, ben difficilmente avrebbero assunto l'iniziativa di opporsi a quell'enorme dispiegamento di forze.
In ogni caso, secondo il consulente, la tesi si appalesava già poco convincente, alla luce di un episodio analogo, questa volta verificatosi a Farnocchia, descritto da Elio TOAFF che era stato rastrellato per portare le cassette di munizioni. Infatti, nonostante lo scontro tra tedeschi e partigiani fosse costato il ferimento di cinque militari, il comandante ordinò che questi fossero portati a Val di Castello con delle barelle di emergenza, ma non seguì alcuna rappresaglia nei confronti dei civili che le avevano portate fino a valle (mentre i giovani che, come lui, avevano portato le cassette di munizioni furono fucilati due giorni dopo a Camaiore).
Anche la reazione avuta in occasione dell'episodio descritto dal teste BERTELLI è stata molto più limitata rispetto a quanto accaduto a Sant'Anna. Infatti dopo l'ordine di sfollamento di Farnocchia del 31 luglio, e dopo aver ottenuto 24 ore di tempo per il trasporto dei vecchi e degli ammalati grazie all'intermediazione del prete, una squadra di partigiani scese dalla montagna e, nonostante l'opposizione della popolazione che aveva paura di ripercussioni, fece un'imboscata ai tedeschi che stavano lasciando il paese. Poiché l'azione costò la vita a tre militari (addirittura sette secondo il Rapporto britannico del settembre 1944), la mattina del giorno dopo i soldati tornarono in paese e, per rappresaglia, bruciarono due o tre case uccidendo l'unica persona trovata in giro.
Prendendo spunto dall'ipotesi della rappresaglia, nel memoriale scritto dopo la strage, il BERTELLI afferma che anche il diverso comportamento tenuto nelle frazioni più lontane dal centro del paese (Argentiera, Bambini e Sennari) denoterebbe un cambio di atteggiamento: fino alle 8.30 ci sarebbe stato soltanto l'incendio delle case ed il rastrellamento delle

persone, inviate verso Val di Castello o alla Vaccareccia, mentre, dopo il ferimento di due soldati, questo si sarebbe trasformato "in feroce massacro" (pag.76 "Memoriale"). Ma al di là della difficoltà di individuare l'ora in cui avvenne quel ferimento (sia le testimonianze di ieri che quelle di oggi sono, comprensibilmente, poco precise e spesso lacunose), si ricordi che le altre località furono raggiunte da quattro direzioni diverse da gruppi che, almeno apparentemente, agirono in piena autonomia l'uno dall'altro ma, purtroppo, con le medesime tragiche modalità.

Inoltre, secondo quanto illusttato dal Dott. POLITI, quella diversità di atteggiamenti può trovare ragionevoli spiegazioni anche in considerazioni di ordine puramente tattico. Infatti, poichè operazioni di quel tipo si incentravano sull'idea di accerchiamento, è assolutamente plausibile che l'uccisione di tutte quelle persone richiedesse un raggio d'azione più limitato e la loro concentrazione verso un unico punto. D'altra parte, fa notare il Prof. PEZZINO, anche i comportamenti tenuti nelle località in cui non sono avvenute uccisioni sono assai differenti gli uni dagli altri: infatti se all'Argentiera le persone furono avviate verso la Vaccareccia, in località Bambini furono risparmiate sia le persone che le abitazioni, mentre a Sennari solo l'intervento di un superiore bloccò l'esecuzione quando era già tutto pronto per lo sterminio.

Come evidenziato nel rapporto MAJORCA, la seconda spiegazione della strage prese le mosse da quanto era stato sentito dire da un ufficiale delle SS, che avrebbe attribuito la responsabilità di quanto accaduto agli italiani e, segnatamente, alla vendetta per l'uccisione di alcuni repubblichini ("... Sant'Anna non colpa nostra, colpa di italiani"). Dal momento che alcuni fascisti furono effettivamente uccisi dai partigiani, si ritenne che l'intervento tedesco fosse stato sollecitato dai loro parenti, assetati di vendetta. In questo senso una possibile ispiratrice sarebbe potuta essere Stefania PILLI, identificata nel rapporto del Commissario CECIONI come la moglie dell'Avvocato LASAGNA di Pietrasanta, ucciso il precedente 4 agosto.

Un'altra vicenda che ha alimentato questa tesi è riferita nel rapporto del 22 luglio 1946 dal Maresciallo CC VANNOZZI, ed è relativa alle espressioni di rancore nei confronti del paese pronunciate da Alfonzina e Severina BOTTARI, vedova e figlia di Emanuele BOTTARI, fascista ucciso dai partigiani. Altre espressioni equivoche (".. ai galantuomini la casa non è stata incendiata") risultano pronunciate anche quando furono inspiegabilmente risparmiate dalla distruzione le case di coloro che le avevano aiutate a trasferire la salma del congiunto al cimitero di Sant'Anna. A conferma del resoconto del Maresciallo, anche la teste Natalina BOTTARI, nella deposizione resa a dibattimento, ha ricordato che le due donne minacciarono a suo padre l'incendio della casa e l'uccisione del figlio.

Tuttavia, sebbene sia certamente plausibile – anche se moralmente non commendevole – che alcuni parenti dei fascisti uccisi si siano abbandonati a minacce ed espressioni di compiacimento per quanto accaduto a Sant'Anna, e nonostante alcune case siano state inspiegabilmente risparmiate dalla tragedia, il Collegio condivide le perplessità già espresse dal Prof. PEZZINO rispetto ad un'operazione motivata dal solo scopo di vendicarne la morte, sia per il tempo trascorso da alcune di quelle uccisioni, sia per la sproporzione della strage con altri episodi di rappresaglia, eccessiva anche per truppe che hanno mostrato di non avere alcun rispetto per i valori umani e per la vita.

La terza ipotesi si fonda sulla voce che, sin dai giorni successivi al 12 agosto

si diffuse in ordine al fatto che l'eccidio fosse stato la risposta al mancato sfollamento del paese, imposto dai tedeschi con un ordine affisso nella piazza della chiesa. Invero, anche il Rapporto britannico del settembre 1944 (a firma del Magg. CROMWELL), dopo aver fatto riferimento ad un ordine di sfollamento affisso il 7 agosto a Sant'Anna, aveva dato conto di quella tesi per spiegare l'accaduto.

Tuttavia, per un lungo periodo non fu trovata alcuna conferma dell'esistenza di quell'ordine, tanto che anche Don VANGELISTI, nella relazione scritta pochi giorni dopo i fatti, fece riferimento soltanto ad un avviso affisso dai partigiani sulla porta della chiesa il 30 luglio, in cui si invitava la popolazione a resistere. Nell'interrogatorio reso il 15.09.1944 alla Commissione U.S.A., il sacerdote affermò di aver visto il volantino dei partigiani e specificò che, in realtà, era del 26 luglio.

Neanche Marino e Alfredo CURZI, sentiti da quella stessa Commissione, videro mai quell'ordine, anche se entrambi ne sentirono parlare, ed Alfredo sapeva che sopra il primo ne era stato affisso uno dei partigiani.

Proprio per la mancanza di prove decisive il Dott. MAJORCA fu portato ad escludere, nel suo rapporto, che ci fosse mai stato alcun ordine da parte dei tedeschi. Oggi, ad oltre 60 anni dai fatti, questo processo ha dimostrato che quell'ordine ci fu davvero. In primo luogo lo si deduce dal volantino affisso dai partigiani il 26 luglio, consegnato da Alerano VECOLI a Don VANGELISTI ed ora acquisito tra le prove documentali (proveniente dalla cartella 2, faldone F, del fascicolo del P.M.), in secondo luogo perché ad esso hanno fatto riferimento alcuni testimoni escussi a dibattimento.

Tra questi Genoveffa MORICONI ha ricordato che il nonno le raccontò di un ordine di sfollamento affisso diversi giorni prima su un platano nella piazza del paese, sopra il quale i partigiani ne affissero un altro, con cui invitavano la gente a rimanere. Ma soprattutto si è potuto sentire Angelo BERRETTI (il "ragazzino" di 11 anni cui aveva già fatto riferimento BERTELLI a pag. 41 del suo manoscritto), il quale ha confermato di averlo visto affisso nella piazza, vicino alla porta della chiesa.

Inoltre è stato provato che, forse anche per la paura suscitata dagli scontri tra tedeschi e partigiani dei giorni precedenti, parte della gente di Sant'Anna lasciò il paese, ma stette via solo pochi giorni. Infatti ritornò, un po' perché rassicurata dai partigiani (come ha raccontato Avio PIERI), un po' perché molti non sapevano dove andare, e molti altri dopo aver saputo che al comando tedesco di Fiumetto avevano detto che la popolazione poteva rientrare (Giuliana e Anna Maria MUTTI hanno confermato che la madre andò dai tedeschi con la maestra LAZZARESCHI).

Il riferimento alle rassicurazioni tedesche, la considerazione che il 31 luglio a Farnocchia erano saliti 12 tedeschi per far evacuare direttamente la popolazione (per giunta dopo un termine di 24 ore concesso per intercessione di Don LAZZERI), e il fatto che a Carrara l'opposizione delle donne aveva addirittura impedito lo sfollamento senza che succedesse nulla di grave, fanno ritenere poco probabile, secondo il Prof. PEZZINO, un nesso diretto tra il mancato sfollamento e la strage.

Secondo il consulente, pertanto, l'ipotesi non vale, da sola, a giustificare la strage, anche se il mancato esodo potrebbe aver assunto un significato diverso in quel particolare momento, in cui i tedeschi ritenevano che la popolazione fosse direttamente coinvolta nella lotta partigiana.

Si è già visto che pochi giorni prima era stata costituita un'importante formazione partigiana, la X bis Brigata Garibaldi "Gino Lombardi", composta da tre compagnie, più una quarta di arruolamento e addestramento, posizionate nella zona circostante Sant'Anna e costituite da

centinaia di uomini, il cui sostentamento gravava prevalentemente sulle popolazioni locali. Proprio quest'ultimo aspetto, oltre alla protezione e copertura garantite ai partigiani, evidenzia l'importanza del contributo dato dai civili a coloro che combattevano il nemico in prima linea, a tal punto da far ritenere ai tedeschi che tra loro ci fosse un nesso tanto stretto da portare ad una sostanziale equiparazione degli uni agli altri. A ciò deve avere senz'altro contribuito anche la precedente esperienza fatta dalle truppe tedesche nei paesi dell'est europeo se, come ricordato dal Prof. PEZZINO, sia REDER che SIMON, nei rispettivi procedimenti del '51 e del 1947, avevano fatto esplicito riferimento all'utilizzo di donne e bambini da parte dei partigiani per tendere loro degli agguati, o per carpire informazioni. Questo giustificava, per loro, il fatto che misure contro i partigiani dovessero comunque coinvolgere anche donne e bambini, cioè coloro che li supportavano e che garantivano una società compatta alle loro spalle. A ciò si aggiungevano, nello scacchiere italiano, i ripetuti proclami rivolti a tutti i patrioti (quindi a tutta la popolazione) dal generale americano ALEXANDER, affinché attaccassero le truppe tedesche in ritirata.

Di questa equiparazione dei civili ai partigiani se ne ha riprova, oltre che nel sistema di ordini predisposto da KESSELRING, nei numerosi rapporti ritrovati negli archivi tedeschi e ora acquisiti al compendio documentale.

Per esempio, nel primo, cioè quello delle delle ore 01.15, dei tre rapporti giornalieri della 14a Armata (da cui dipendeva la 16a Divisione SS) del 13.08.44 (acquisito presso il B.A.-M.A. e ora nel fasc. dib. n.1, proveniente dalla cart.4, fasc.H del P.M.), si ha notizia dell'operazione di Sant'Anna. Ivi risulta un espresso riferimento all'operazione nelle zone 183/30-46-45-51 dove, sulla base di una cartina acquisita nello stesso archivio (contenuta nello stesso fascicolo del dibattimento), l'area 183/30 è proprio quella di Sant'Anna, e si specifica che si trattava di "azione contro le bande". Come logica conseguenza anche i numerosi civili barbaramente trucidati vengono indicati come banditi (risultano uccisi 270 "banditen"!), e l'intero paese non era altro che la "prima base dei banditi" che era stata "ridotta in cenere".

La stessa equiparazione tra civili e partigiani, tutti genericamente indicati come banditi, la si ritrova anche nel rapporto giornaliero I.C. della XIV Armata delle 20.15 del 12 agosto 1944, in cui si fa proprio riferimento all'operazione in corso a Sant'Anna, e si parla anche lì di 270 banditi trucidati.

Ma anche le testimonianze degli stessi militari tedeschi confermano che per loro non c'era poi tanta differenza tra civili e partigiani. Infatti Willi HAASE, nel dichiarare alla Commissione U.S.A. che si era trattato di un'azione punitiva disposta nei confronti dei partigiani, senza nessun'altra spiegazione o chiarimento, ha proseguito dicendo che gli abitanti del paese, tra i quali donne e bambini, furono colpiti da armi da fuoco e le loro case bruciate con gli abitanti all'interno. Nell'intervista rilasciata alla giornalista KOHL nel maggio 2000 (videocassetta n. 1), l'EGGERT ha ricordato che l'azione fu loro preannunciata come operazione contro i partigiani e che per loro tutti coloro che si trovavano nella zona erano partigiani e dovevano essere uccisi.

Lo stesso KESSELRING (nella dichiarazione rilasciata il 17.10.46, quando era prigioniero di guerra, in all. 228-234, fascicolo dib. n.1, proveniente dalla cartella 5 del faldone H del P.M.), a commento di alcune delle atrocità di cui era stato accusato (in particolare rispetto a quelle di

Guardastallo), sostanzialmente giustifica le uccisioni di numerosi civili, addirittura nei loro letti nel corso della notte, per il fatto che fossero implicati negli attacchi portati loro dai partigiani.
Infine il BARTLEWSKY ha confermato che il paese era noto per essere un punto d'appoggio dei partigiani. Infatti, anche grazie ad alcuni informatori infiltrati, i tedeschi erano perfettamente a conoscenza che nella zona di Sant'Anna operavano vari gruppi partigiani.
Lo ha confermato anche Bruno TERIGI nelle s.i.t. del 14.03.2003, ove ha ricordato ciò che gli aveva riferito tale Joseph da Merano, un sottufficiale delle SS incontrato dopo essere stato rastrellato a Val di Castello il 12 agosto. Mentre erano sulla strada per Nozzano, il nazista gli raccontò che si era infiltrato per tre mesi presso i partigiani, riuscendo così a carpire elementi ed informazioni necessarie al comando della Divisione per la strage di Sant'Anna. Infatti, ad operazione ormai conclusa, se ne vantava, dicendo di esser stato lui l'artefice di quella «rappresaglia».
Sussiste invece qualche dubbio sul grado di consapevolezza tedesca circa la presenza dei partigiani a Sant'Anna nella data dell'eccidio. Si è già visto che dopo gli scontri di fine luglio si creò una spaccatura nella X bis Brigata Garibaldi che portò lontano da quella zona gran parte dei partigiani. Si ha notizia che rimasero soltanto i gruppi che facevano capo a Lorenzo BANDELLONI e Loris PALMA, più qualche sbandato, tanto che negli scontri dell'8 agosto a Farnocchia furono impegnati soltanto loro, prima di lasciare anch'essi la zona. Infatti le testimonianze autorizzano ad ipotizzare, al più, che soltanto qualche sparuto partigiano potessere essere rimasto nei pressi, tanto che i pochi superstiti della strage, ripensando al volantino con cui si invitava la popolazione a resistere all'oppressore tedesco, si lamentavano di essere stati abbandonati, nonostante la promessa di protezione. È pur vero, inoltre, che alcune persone erano state viste aggirarsi per il paese subito dopo l'eccidio a Sant'Anna, ma dal momento che esse stavano addirittura saccheggiando i cadaveri, deve ritenersi che fossero dei delinquenti comuni, in ipotesi qualificatisi come partigiani.
Ciò che invece non è stato mai chiarito definitivamente è se i tedeschi fossero a conoscenza che la zona era ormai libera dal pericoloso "nemico" e se, pertanto, l'azione di Sant'Anna sia stata una consapevole operazione contro la popolazione inerme.
In realtà ritiene questo Collegio che la risposta al quesito non modifichi il carattere criminoso dell'azione e la conseguente responsabilità dei suoi autori. Infatti, in virtù di quella sostanziale equiparazione tra civili e partigiani già illustrata, deve ritenersi che l'ideazione e l'organizzazione dell'operazione avesse l'obiettivo di "ripulire" l'area da tutti coloro che vi si trovavano, fossero essi partigiani o civili, data l'enorme importanza strategica che le si attribuiva nell'erigenda linea gotica.
Tuttavia, accanto alle poche testimonianze dei militari tedeschi che sapevano trattarsi di un'operazione contro i partigiani (ciò che non ha gran rilievo perché con quel termine si indicavano anche i civili che li aiutavano), sussistono diversi elementi da cui inferire che ai tedeschi era ben noto che nella zona di Sant'Anna ci fossero soltanto civili.
Si fa riferimento, in particolare, al rapporto giornaliero I.C. della XIV Armata del 9 agosto 1944 dove, nel paragrafo dedicato alla "Situazione delle bande", dopo i risultati degli scontri di Farnocchia del giorno precedente, si legge che i "banditi" erano ripiegati verso est.
Già il Prof. PEZZINO, nella sua relazione di consulenza, afferma che su quel riferimento documentale si è molto discusso, e lui stesso non sembra dargli un valore decisivo. In primo luogo perchè, a causa delle testimo-

nianze che nel corso degli anni hanno fatto riferimento alla presenza di partigiani a Sant'Anna, non potrebbe in assoluto sostenersi neanche oggi che non ci fossero più partigiani; inoltre perché le spie che avrebbero dovuto avvertirli che i partigiani si erano rifugiati nel Lucese, erano state già uccise o avevano lasciato la formazione da qualche giorno.
Tuttavia si può osservare che le testimonianze citate dal consulente circa la presenza di partigiani, sia il 12 agosto che nei giorni immediatamente successivi, fanno prevalente riferimento a persone che depredavano i cadaveri o, come riferito dal partigiano Aulo VIVIANI, direttamente a sbandati che avevano assistito al massacro senza intervenire. Inoltre si può richiamare la testimonianza resa da Lorenzo BANDELLONI al Pretore di Pietrasanta il 15.01.1950, acquisita nel Processo REDER, nel qualein cui l'allora capo partigiano conferma che il 12 agosto si trovavano "molto lontani da detta località", e che solo con un cannocchiale poterono vedere le truppe tedesche che salivano verso il paese.
In definitiva non si può affermare, come sembra voler fare il consulente, che quelle poche presenze potessero giustificare la consapevolezza dei tedeschi circa la presenza partigiana a Sant'Anna.
Al contrario la testimonianza di Bruno TERIGI nelle s.i.t. del 14.03.2003 riguardo alla spia incontrata sulla via di Nozzano, suggerisce la conclusione opposta. Poiché lo stesso Joseph gli aveva detto di essere stato con i partigiani fino a pochi giorni prima, deve ritenersi che i tedeschi fossero a conoscenza che i partigiani si erano allontanati per dirigersi "verso est". Deve, anzi, ritenersi verosimile che Joseph li avesse lasciati proprio perché si spostavano più lontano, notizia che sarebbe stata certamente data al comando di divisione, come lui stesso ha riferito di aver fatto per tutte le altre informazioni necessarie all'organizzazione della «rappresaglia». Ad un informatore così attento, infatti, non poteva certo sfuggire la possibilità di fare un'azione senza il pericolo di ulteriori e sanguinosi scontri con i partigiani stessi. Del resto, se ad operazione conclusa Joseph, ben informato sui movimenti dei partigiani, si vantava del risultato di quella giornata, quando ormai era chiaro per tutti che era stato perpetrato un massacro di persone innocenti, deve anche ritenersi che proprio quello fosse il risultato previsto e voluto.
Tale conclusione, peraltro, è avvalorata anche dalla deposizione del teste Heino SCHMIDT nell'interrogatorio reso tramite rogatoria il 12 maggio 2005. Infatti, egli, partecipante all'operazione, ha ricordato che era noto, già mentre si recavano al paese, che quella "missione" era particolare, perché non c'era nessun nemico da affrontare, circostanza dalla quale si può desumere che i militari del Reparto fossero perfettamente a conoscenza che non vi avrebbero trovato partigiani, ma solo popolazione inerme. E forse proprio per questo, durante tutto l'interrogatorio, ha continuamente ripetuto che "... una cosa così non l'aveva mai vista".
Un ulteriore riscontro testimoniale proviene dalle due sorelle MUTTI, le quali raccontarono ad Enio MANCINI che dopo essere sfollate per paura dei bombardamenti alleati, presso un comando tedesco dissero loro che potevano ritornare a Sant'Anna perché, non essendoci più partigiani dalla fine di luglio/primissimi di agosto, il luogo era diventato sicuro.
Anche Max SIMON, nella dichiarazione spontaneamente rilasciata il 26.11.1946 quand'era prigioniero di guerra (acquisita all'udienza del 3.11.2004), dichiarò, in termini generali, che prima di ogni azione contro di loro, se ne doveva accertare la posizione, le forze e l'armamento (l'Ic comandata dal Magg. GOTTSCHALK e poi dal Magg. LOOS era l'unità competente in tal senso), informazioni che "... nella maggior parte

dei casi" (pag.7) venivano fornite dalla popolazione Italiana che, a suo dire, non gli era così ostile come si voleva far credere. Infatti a causa del terrore spesso seminato dai partigiani, la popolazione fu spesso loro grata per averli fatti sgombrare dai loro distretti.

D'altra parte, se davvero quella di Sant'Anna fosse stata una missione contro i partigiani, sarebbe stato lecito attendersi un atteggiamento diverso non appena ci si fosse accorti che di loro, invece, non c'era alcuna traccia. Sì, forse ci sarebbe potuto scappare qualche colpo d'arma da fuoco, e forse anche qualche morto o ferito. Giammai, però, le uccisioni di centinaia di persone, palesemente indifese e incapaci di nuocere o di collaborare con i partigiani, come nel caso degli infermi e dei bambini con pochi giorni di vita, così come i poderosi rastrellamenti effettuati anche sulla via del ritorno, quando ormai la vicenda aveva tutti i suoi contorni ben delineati. Ed invece si è assistito ad una vera e propria escalation di brutalità che, dai primi rastrellamenti nelle zone più periferiche di Sant'Anna, ha trovato il suo culmine nell'immane carneficina del piazzale della chiesa seguita, come se non ne avessero fatte ancora abbastanza, da quell'infame rogo alimentato persino con gli arredi della chiesa. Pertanto, sulla base degli elementi esaminati e delle osservazioni appena svolte, deve ritenersi che l'azione delle SS fosse proprio finalizzata al massacro della popolazione e alla distruzione di un intero paese. Suo unico scopo era quello di fare terra bruciata intorno ai partigiani e scoraggiare, oltre agli aiuti da parte della popolazione di altri centri, anche il loro ritorno in quella zona.
Sulla stessa linea di pensiero, troviamo già il teste MANCINI, il quale, tenendo conto dell'orario scelto per l'operazione, finalizzato a trovare tutta la popolazione ancora nelle case, dell'uccisione anche dei più piccoli animali domestici, tra cui vacche, pecore, polli e conigli, oltre che all'incendio delle case, aveva ritenuto che l'unico scopo della strage sembrava quello di creare terra bruciata intorno ai partigiani, togliendo loro un retroterra che gli consentisse di continuare nella loro lotta all'invasore tedesco.

La pianificazione della strage.
Se le considerazioni sopra evidenziate hanno consentito di far luce sulle reali motivazioni, la chiave di lettura fornita dal Dott. POLITI, basata su considerazioni di ordine prevalentemente tattico, consente di affermare che l'eccidio non è stato un evento accidentale nel corso di una normale operazione militare, ma l'obiettivo di un'azione attentamente pianificata.
Partendo dagli elementi certi acquisiti nel corso dei numerosi anni di indagine, il consulente ha chiarito che per il tipo di movimento delle truppe, per la vastità dell'area, per la sua conformazione e per il numero delle vittime e dei rastrellati, non poteva che trattarsi di un'operazione pianificata fino al livello tattico più basso. Invero, poiché è stato accertato che i soldati giunsero da quattro direttrici diverse con una manovra di accerchiamento, tre colonne rispettivamente da Monte Ornato, dalla Foce di Compito e dalla Foce di Farnocchia, e un'altra direttamente da Val di Castello, era necessario che ciascuna conoscesse il percorso e i compiti propri e quelli delle altre, sia per esigenze di coordinamento che per evitare danni. Infatti, ha spiegato il consulente, se si convergeva verso un certo obiettivo senza un'attenta programmazione, oltre alla possibilità di equivoci e di una minore efficacia dell'azione, bisognava scongiurare il rischio di subire perdite da fuoco amico. Proprio per questi motivi, soprattutto quando il teatro dell'operazione è rappresentato da un'area

vasta come quella di SantAnna, era normale comunicare a distanza con razzi luminosi. Ovviamente l'utilizzo di quei segnali visivi presupponeva che almeno i comandanti delle singole unità fossero a conoscenza del loro significato, dal momento che in teoria potevano indicare qualsiasi cosa come, per esempio, il raggiungimento di una certa posizione, una richiesta di fuoco amico o, più semplicemente, l'inizio dell'azione.

Inoltre, analizzando meglio il movimento delle truppe rispetto all'area da "ripulire", si può notare che l'azione ha ricalcato una procedura ben conosciuta e assai ben collaudata dai tedeschi. Infatti, sin dal maggio del 1944, esisteva una pubblicazione dottrinale in cui erano previsti tre procedimenti di rastrellamento che, studiati per la lotta anti «bande», venivano utilizzati anche per i rastrellamenti di civili nelle zone infestate da partigiani. Per evitare che la gente potesse scappare dall'area interessata, questi si incentravano sull'idea di accerchiamento: il primo ("Kesseltreiben") era caratterizzato da una battuta circolare che si restringeva progressivamente fino all'eliminazione della banda; il secondo ("Vorstehtreiben") prevedeva una linea fissa di intercettazione dietro un ostacolo naturale, con le altre parti che, pian piano, avanzavano e serravano le unità partigiane contro di essa. Il terzo, più dinamico, richiedeva un certo spirito di iniziativa perché prevedeva dei cunei tattici, cioè dei gruppi di combattimento dentro la sacca, con il compito di disorientare le formazioni avversarie prima di chiudersi con il rastrellamento delle sacche più piccole. Un ultimo procedimento (schematizzato nello schizzo n. 5 acquisito nel corso dell'udienza) era condotto da un gruppo di assalto che operava l'accerchiamento del campo fortificato poi espugnato dallo stesso gruppo.

Tuttavia, poiché quegli schemi rappresentavano soltanto la base teorica da adattare agli avversari, alla conformazione del territorio, alla vegetazione ed a tutti gli altri ostacoli naturali, era abbastanza normale che le singole azioni presentassero delle varianti rispetto allo schema tipico. Infatti, muovendo da tali presupposti, l'analista strategico ritiene che il 12 agosto 1944 a Sant'Anna fu utilizzata una variante del "Kesseltreiben", cioè della battuta circolare.

Passando all'analisi dei comportamenti tenuti dalle truppe all'interno dell'area battuta, ci si accorge che anche le atrocità descritte dai testimoni rientravano tra le modalità tipiche dell'antiguerriglia. Infatti il Dott. POLITI ha affermato che molto spesso questa era caratterizzata da operazioni che miravano ad impedire il sostegno alle forze partigiane o, comunque, a terrorizzare la popolazione: così se l'incendio delle case poteva avere lo scopo di togliere un riparo ai combattenti o ai cecchini, rappresentava anche una misura di rappresaglia che creava terrore.

Tuttavia, ha messo in guardia il consulente, non si deve credere che operazioni come quella di Sant'Anna fossero decise a cuor leggero. Poiché si riteneva importante non inimicarsi troppo la popolazione locale, sia per la necessità di approvvigionamenti che per altre forme di supporto, i nazisti avevano pubblicazioni che regolamentavano e limitavano il ricorso alle misure più crudeli nei confronti dei civili e che, soprattutto, prevedevano che decisioni come quella di bruciare un intero villaggio fossero prese ad un livello della scala gerarchica piuttosto alto. Ciò significherebbe, pertanto, che quanto accaduto il 12 agosto non solo è stato deciso dai vertici della scala gerarchica (si veda il diario di guerra del 7.8.44 in cui il capo del LXXV comando d'armata comunica al comando della XIV armata l'intenzione di mettere in atto un'azione contro le bande e chiede lo sblocco del "II°/SS 35"), ma che avrebbe anche richiesto un alto livello di programmazione.

In quel tipo di operazioni antiguerriglia, inoltre, c'era una componente ideologica molto forte perché, fin dall'inizio, addirittura dal 1936, le forze armate tedesche venivano indottrinate per equiparare il partigiano a un comunista, quindi al peggiore avversario ideologico del nazionalsocialismo: un avversario organizzato, aggressivo, agguerrito. In questo senso il Dott. POLITI ha ricordato l'analoga esperienza nazista sul fronte orientale e nei Balcani, dove la lotta di controguerriglia e la guerriglia stessa furono condotte con grande ferocia e con metodi di uccisione barbarici. Ad ulteriore dimostrazione che si trattava di modalità tattiche collaudate e ricorrenti anche in Italia, è stato citato lo sterminio totale della popolazione di Vinca compiuto dal 24 al 27 di agosto, e quello successivo di Marzabotto sull'altro versante dell'Appennino.

La rilevata conformità della strage a quelle modalità tattiche trova un'ulteriore conferma in una fonte tedesca di primissimo piano. Infatti proprio il Gen. SIMON, comandante della 16a Divisione SS, nel corso del dibattimento a suo carico di Padova nel giugno del 1947, ha espressamente affermato che ogni campagna, piccola o su larga scala, era condotta su basi puramente tattiche. Inoltre lui stesso aveva disposto che «... prima di ogni azione si istituiva una corte marziale che doveva accompagnare l'unità» e che il secondo giudice della sua corte di divisione gli rendesse conto in merito all'osservanza delle regole conferite.

Accanto a tali considerazioni di ordine generale, il dibattimento ha evidenziato molti altri elementi che confermano la pianificazione dell'eccidio.

In primo luogo è stato accertato l'impiego di un numero molto elevato di militari, sicuramente superiore a qualunque altra operazione fosse stata fino a quel momento realizzata, ciò che non si spiegherebbe altrimenti se non per la precisa volontà di rastrellare e uccidere un alto numero di persone dislocate su un'area molto ampia. In secondo luogo si è visto che, nonostante i sentieri che conducevano a Sant'Anna fossero particolarmente impervi ed accidentati, le truppe avevano portato al loro seguito un armamento molto ricco, elemento significativo, anche questo, di una fredda e feroce determinazione.

Quanto a tale primo aspetto, accanto alle testimonianze che hanno riferito di gruppi di militari poco numerosi nelle piccole località che costituivano Sant'Anna, ciò che anzi conferma la suddivisione dei compiti fino a livello di squadra, appunto composta da 10-12 uomini, ve ne sono altre da cui si evince l'alto numero di militari complessivamente coinvolti. Se EGGERT ha parlato di almeno 150 unità, dal rapporto delle autorità inquirenti U.S.A n.137 del 24.7.44, relativo all'interrogatorio dei prigionieri di guerra tedeschi catturati poche settimane prima della strage, di cui 6 appartenenti alla 5a cp. (in cui si indica genericamente che l'interrogatorio è stato fatto dal 1° Ten. Lange, Ten. B. NIELSEN, T/5 j. T/5 A.E. FOTH), si ricava che la composizione del II Btg era di circa 200 unità. Ma questi erano ancor più numerosi secondo Willi HAASE che, dopo aver detto che tutto il II Btg. partecipò al massacro, affermò che in quel periodo ne facevano parte 250-300 unità, numero confermato dal portamunizioni RICCI, il quale ha parlato di almeno 300 SS che al mattino del 12 agosto si misero in cammino sui monti di Sant'Anna.

Quanto al secondo aspetto, la presenza di molti portamunizioni italiani suggerisce che l'arsenale bellico portato al seguito era particolarmente nutrito e ben superiore al munizionamento che ogni singolo militare doveva avere con sé. Partendo dal presupposto che ogni militare ed ogni reparto devono essere autosufficienti quanto ad armi e munizioni, la presenza

di questi ultimi dimostra che in quell'occasione era stata programmata un'azione di proporzioni ben superiore al normale. Se ne ha conferma anche da quanto riferito all'indomani della strage da uno di quei portamunizioni, Aleramo GARIBALDI, che nell'interrogatorio reso alla Commissione U.S.A. nell'ottobre 1944, ha ammesso di aver trasportato le munizioni di una squadra composta da 10-12 uomini.
Ancor più significativo ed emblematico di una precedente programmazione è quanto riferito da Pietro MORICONI nelle indagini del Maresciallo CC Vannozzi del 1946 che, proprio con riguardo al Garibaldi, ha ricordato che all'arrivo dei soldati, invece che scappare come tutti gli altri uomini, gli andò incontro salutandoli e incamminandosi con loro verso il centro del paese, segno evidente di un accordo necessariamente maturato nei giorni precedenti.
Infine va considerata la circostanza che, nonostante i militari provenissero da quattro direzioni diverse, e nonostante agissero nel territorio con operazioni a livello di squadra, le uccisioni dei civili presentano caratteristiche talmente simili da presupporre necessariamente un piano con quegli obiettivi e quelle modalità. Si allude principalmente alla simultaneità delle azioni (forse favorita da quei segnali luminosi visti in cielo prima che iniziasse il finimondo), al fatto che siano stati uccisi tutti gli esseri umani trovati nelle case o lungo il tragitto (compresi vecchi e infermi che in nulla potevano agevolare l'attività partigiana) ad eccezione di alcuni prelevati in alcuni gruppi di case periferiche (ma anche questo rientrava nel piano per la necessità di un certo numero di ostaggi), infine alle modalità delle uccisioni (ad eccezione del grande sterminio davanti alla chiesa, avveniva soprattutto rinchiudendo le persone in un locale chiuso – abitazione, stalla o cantina – e poi mitragliando, gettando bombe a mano e dando fuoco all'edificio).
In qualche modo anche i soldati tedeschi sentiti nell'ambito delle varie indagini hanno confermato che l'azione era stata prevista e programmata, infatti Willi HAASE ha dichiarato che si trattava di un'azione punitiva disposta almeno a livello di comando di reggimento, se non ad uno ancora più alto. Ed infatti dalla testimonianza di Bruno TERIGI (verbale s.i.t. 14.03.2003) si apprende che la spia Joseph da Merano, che era stato con i partigiani per tre mesi, rimanendovi fino a pochi giorni prima, si era vantato di essere l'artefice della "rappresaglia" di Sant'Anna e di aver fornito al Comando della 16a Divisione SS tutti gli elementi per compierla.
Considerando, poi, che il Dott. POLITI ha spiegato che quel genere di operazioni erano di solito precedute da attività di perlustrazione della zona, assume particolare significato quanto riferito da BARTLEWSKY (interrogatorio del 4 agosto 2003), che ha ricordato come prima dell'eccidio fosse stato comandato con un piccolo gruppo di commilitoni guidati da un sergente per studiare la zona, serbando di ciò un ricordo molto nitido perché era da poco arrivato in Italia e quella era la sua prima missione.
Pur senza gli studi fatti dal consulente, a questa necessità di conoscere il territorio aveva già pensato Nino MAZZOLENI, che la mattina del 6 agosto vide una pattuglia di SS che risaliva la mulattiera che conduceva a Sant'Anna. Infatti era armata "fino ai denti" e procedeva secondo modalità che avevano tutta l'aria di una perlustrazione del territorio, quasi dovesse studiare la situazione delle case, del territorio o un percorso che da una delle loro basi portasse al paesello. Secondo le parole del testimone, "... Giunti al molino - a 20/30 minuti da Val di Castello - sostarono qualche minuto, osservarono, poi ripresero il monte. Giunti in Verzalla - a 40/50 minuti da Val di Castello - sostarono ancora, presero un uomo (Fernando

FRANCHI)...lo caricarono con una cassetta di esplosivo, e ripresero verso la montagna. Giunti a circa 10 minuti dal paesetto di Sant'Anna, sostarono un po', poi spararono alcuni colpi verso la chiesa..., buttarono alcune bombe a mano in un metato vicino...indi ripresero la via del ritorno". Nel percorso in discesa si fermarono nuovamente in alcuni punti, questa volta però fecero alcune esplosioni con la dinamite facendo saltare la stazione di partenza di una teleferica e una cabina elettrica per i servizi della vicina miniera.

Significativo di quello che era il contenuto del piano predisposto è anche quanto riferito nell'intervista concessa alla giornalista KOHL dall'EGGERT il quale, nel ricordare che era un'operazione contro i partigiani, ha detto che si sparava contro ogni persona che si vedeva perché loro ritenevano che ogni persona che camminava in quella zona fosse un partigiano. Ancor più pregnante è quanto si ricava dal racconto del teste BERRETTI, il quale ha ricordato che alcuni tedeschi si fermarono a casa loro per chiedere da bere e, nell'occasione, le donne, piuttosto disorientate, chiesero loro cosa stesse succedendo e cosa dovessero fare. I militari dissero di non sapere nulla, e ripartirono per il centro del paese, ma uno di loro, che stava un po' indietro, dopo aver osservato bene di non essere visto dai compagni, con la mano fece loro segno di scappare, prova evidente, questa, del fatto che i militari fossero a conoscenza del macabro obiettivo della loro azione. Da un'ulteriore prova documentale si evince, infine, che l'azione era stata prevista almeno dal precedente 7 agosto in quanto nel diario giornaliero del LXXV Corpo d'Armata, da cui dipendeva l'unità responsabile dell'eccidio (la cui traduzione è stata acquisita, nella parte che qui rileva, all'udienza del 17.5.05 con il consenso delle parti), è scritto che alle ore 21.40 il comandante chiedeva espressamente lo sblocco del II Btg., 35° Rgt. della 16a Divisione SS per un'azione contro le bande della zona a nord e nord-ovest di Camaiore.

Né tale conclusione può ritenersi smentita per il fatto che alcuni ex militari tedeschi abbiano affermato che gli ordini erano ricevuti all'ultimo momento, magari in loco e senza particolari preavvisi, oppure che avevano ad oggetto il rastrellamento e l'arresto delle persone ma non la loro uccisione.

Quanto al primo aspetto, infatti, deve ritenersi circostanza normale o comunque plausibile che l'ordine non fosse trasmesso nell'immediato fino al livello più basso. Non bisogna al proposito confondere la posizione di un soldato o semplice graduato di truppa, cioè di un militare privo di funzioni di direzione o coordinamento, con quelle di chi invece sia chiamato alla decisione ed alla successiva pianificazione dell'azione. Poiché si è visto che queste ultime sono prerogativa dei soli ufficiali e sottufficiali, ciascuno per la propria parte sia in sede di organizzazione che di esecuzione, è normale che soltanto loro fossero preventivamente a conoscenza di quanto sarebbe stato compiuto. Per i soldati, viceversa, era sufficiente sapere di dover fare un'operazione e di doversi tenere pronti ad una certa ora, non essendo loro compito il coordinamento con gli altri plotoni e con le altre squadre, quello di mettersi in contatto con le guide locali per raggiungere il paese attraverso i sentieri meno battuti o di procurare i portamunizioni che li aiutassero lungo il percorso. Significativo, in questo senso, quanto dichiarato alla p.g. tedesca il 1.4.2003 da Alfred LOHMANN, ex soldato semplice della 5a Compagnia/II Btg., 35° Rgt. Della 16a, il quale, con riferimento alla missione dell'8 agosto 1944, la prima da lui fatta in Italia, ha detto che senza alcun preavviso, durante la notte, gli dissero di prepararsi e soltanto quando erano già partiti per i monti seppero che

si trattava di una missione contro i partigiani, infatti proprio da loro rimase ferito come confermato nel rapporto delle perdite di quel giorno.
Tra l'altro, come spiegato anche dal Dott. POLITI, una vecchia misura per evitare che filtrassero notizie all'esterno prevedeva che la truppa venisse informata soltanto nell'imminenza dell'azione. Infatti, poichè le forze partigiane tenevano sotto stretta sorveglianza le caserme per carpire informazioni dai movimenti della truppa o da altre attività "strane", questa era una delle precauzioni adottate per garantirsi il buon esito delle operazioni.
Allo stesso modo non deve stupire che gli ordini ricevuti da qualche squadra o plotone non prevedessero alcuna uccisione ma soltanto rastrellamenti e arresti. BECKERTH, per esempio, ha detto che gli fu solamente ordinato di ricercare e raccogliere i partigiani, senza peraltro spiegargli cos'altro avrebbero dovuto fare.
Infatti la testimonianza di ordini dal contenuto diverso dalle uccisioni, alla luce del numero delle vittime, della dislocazione in località piuttosto distanti tra loro e della sostanziale simultaneità dello sterminio, conferma piuttosto l'alto livello di pianificazione e l'attenta ripartizione di compiti tra le varie unità. Se si ritorna per un attimo a come è stato realizzato lo sterminio compiuto nella piazza della chiesa o in località Vaccareccia, dove erano state radunate anche le persone rastrellate nelle località adiacenti, si nota chiaramente l'accurata ripartizione delle competenze, secondo uno schema che a taluni attribuiva solo il rastrellamento, ma pur sempre in vista dello sterminio, ad altri, opportunamente dotati delle armi pesanti necessarie, le uccisioni vere e proprie.
Non si spiegherebbe altrimenti che un così alto numero di uomini, comandati dai rispettivi sottufficiali (sicuramente sergenti, se non addirittura caporal maggiori), realizzasse condotte tanto simili, per modalità e per devastanti effetti, in un'area vasta come quella interessata dalla strage.
Ed infatti si ha notizia di ordini dal diverso contenuto se la giornalista KOHL, in riferimento alle interviste fatte all'EGGERT, il quale ha detto chiaramente che l'ordine era di bruciare tutto e di sparare subito se qualcuno si fosse mosso. Nonostante i tentativi della giornalista, l'intervistato ribadì che non dovevano fare prigionieri, ma ammazzare, e che per tutti i soldati era chiaro che non si facevano prigionieri.
Infine non si può prescindere da un'ulteriore considerazione di carattere generale. Prima gli storici e, adesso il dibattimento, hanno evidenziato che quella di Sant'Anna di Stazzema è stata la prima strage di civili realizzata in Italia su larga scala e con le modalità più cruente. Contrariamente a quanto si potrebbe essere portati a ritenere, da ciò non può derivare l'esclusione di responsabilità degli imputati, perché catapultati per caso in un teatro a loro sconosciuto per l'assoluta novità della scena, e dunque, ignari di ciò che si andava a fare. Infatti proprio questa "novità", peraltro ben conosciuta ai militari che erano già stati sul fronte orientale della guerra, non può essere frutto del caso. In un corpo caratterizzato da massima disciplina, rigore e organizzazione, quali erano le SS, non solo non era ipotizzabile che qualche ufficiale o sottufficiale "ribelle" modificasse le strategie fino ad allora seguite, ma è addirittura assurdo pensare che questo cambio possa aver coinvolto contemporaneamente tutti gli ufficiali e sottufficiali impiegati quel giorno. Se ogni sottufficiale era mediamente al comando di 10 uomini, questo avrebbe significato la contemporanea "follia" di almeno 20 sottufficiali e chissà di quanti altri ufficiali al loro comando. Il che si appalesa davvero inverosimile.
È logico ritenere, allora, che proprio questo cambio di strategia abbia reso

ancor più necessaria delle altre volte una riunione, o perlomeno un incontro, in cui illustrare il cambio della stessa e la conseguente ripartizione dei compiti operativi tra le varie compagnie, plotoni e squadre.
In conclusione, non si possono nutrire dubbi sull'esistenza di un piano preciso, volto ad un massacro indiscriminato. Per tale ragione non si è ritenuto di aderire alla richiesta della difesa RAUCH e SCHÖNEBERG di procedere all'escussione dello storico Paolo PAOLETTI, autore di una pubblicazione sulla strage di Sant'Anna nella quale si pervien a diverse conclusioni, che la palese dissonanza con quanto comprovato da tutte le risultanze sin qui esposte, avrebbe reso del tutto prive di pregio.

13 agosto Le truppe russe entrate in Romania dall'Ucraina, avanzano verso i Balcani, contrastate dagli occupanti tedeschi.

15 agosto Operazione Dragoon: truppe americane sbarcano nel sud della Francia.

17 agosto Offensiva sovietica verso il Baltico.

19 agosto Parigi insorge.
Le SS uccidono un centinaio di persone a Valle e san Terenzio, sulle Alpi Apuane.

20 agosto I tedeschi arrestano il maresciallo Pétain.

20 agosto Inizio della grande offensiva sovietica in Romania.

21-26 agosto I tedeschi si arrendono a Tolone.

22 agosto Gli alleati entrano a Firenze ormai liberata dalle forze nazi-fasciste.

24 agosto Vinca e altri villaggi sono distrutti dalle SS, con l'appoggio delle brigate nere (sono uccisi un centinaio di civili).

25 agosto Americani e francesi entrano a Parigi.
Ha inizio la battaglia di Rimini, il più grande scontro di mezzi corazzati combattuto in Italia.

26 agosto De Gaulle, arrivato a Parigi, percorre in trionfo gli Champs -Elysée.
Il governo Bulgaro tenta di dichiararsi neutrale.
Ripiegamento in Birmania delle truppe giapponesi per la supremazia aerea alleata.

28-29 agosto Tolone e Marsiglia vengono liberate dalle truppe della Francia Libera.
I tedeschi abbandonano Bordeaux; mantengono nella Francia occidentale solo le "sacche atlantiche" (resistenti fino al termine della guerra).

28 agosto Truppe alleate occupano Urbino.

29 agosto Insurrezione antitedesca in Slovacchia.
Truppe sovietiche entrano in Ungheria.

30 agosto La Romania dichiara guerra alla Germania.
Liberazione di Rouen, Compiégne, Reims, Dieppe e Arras.

31 agosto Truppe russe occupano Bucarest.
Il Corpo italiano di Liberazione (dall'autunno del '43 combatte insieme agli alleati) è ritirato dal fronte per essere riorganizzato. È nuovamente schierato in Italia settentrionale all'inizio del '45 al comando del generale Giovanni Messe (di fatto però agli ordini degli alleati).

1° settembre Eisenhower sostituisce Montgomery al coma delle operazioni di terra nell'Europa occidentale.

2-3 settembre Viene liberata Lilla. Le truppe alleate penetrano in territorio belga.

3 settembre Truppe britanniche entrano a Bruxelles.
Saint-Etienne e Lione vengono liberate.

3-7 settembre Insurrezione di Anversa obbliga le truppe tedesche a lasciare la città.

4 settembre L'Unione Sovietica dichiara guerra alla Bulgaria.

8 settembre I razzi tedeschi V2 bombardano Londra. Anche Anversa, Liegi e Bruxelles, liberate nei giorni precedenti, vengono colpite dai V1 e V2.
Truppe russe entrano in Bulgaria.

9-11 settembre Con l'insurrezione a Sofia il governo filo-nazista bulgaro è rovesciato. Sostituito da un governo patriottico che conclude un armistizio con l'Unione Sovietica e dichiara guerra alla Germania.

9-14 settembre Raid di portaerei americane sulle Filippine centrali e meridionali.

11 settembre Le forze Alleate provenienti dal nord e dal sud della Francia si incontrano a Digione.

12 settembre *Accordo di armistizio con la Romania*

Accordo tra i governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, da una parte, e il governo della Romania, dall'altra, relativo ad un armistizio

Il Governo e l'Alto Comando della Romania, riconoscendo il fatto della sconfitta della Romania nella guerra contro l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e le altre Razioni Unite, accettano i termini dell'armistizio presentati dai Governi delle tre Potenze Alleate sopra menzionate, agendo nell'interesse di tutte le Nazioni Unite.

Sulla base di quanto precede, il rappresentante dell'Alto Comando Alleato (sovietico), il Maresciallo dell'Unione Sovietica, R. Y. Malinovski, debitamente autorizzato dai Governi degli Stati Uniti d'America; l'Unione Sovietica e il Regno Unito, agendo nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, da un lato, e i rappresentanti del Governo e dell'Alto Comando della Romania, il Ministro di Stato e Ministro della Giustizia L. Patrascanu, il Vice Ministro degli Affari Interni, l'Aiutante di Sua Maestà il Re di Romania, il Generale D. Damaceanu, Il principe Stirbey e il signor G. Popp, d'altra parte, detenendo i pieni poteri, hanno firmato le seguenti condizioni:

1.

A partire dal 24 agosto 1944, alle quattro del mattino, la Romania ha completamente interrotto le operazioni militari contro l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in tutti i teatri di guerra, si è ritirata dalla guerra contro le Nazioni Unite, ha rotto le relazioni con la Germania e i suoi satelliti, è entrata in guerra e farà guerra a fianco delle potenze alleate contro la Germania e l'Ungheria allo scopo di ripristinare l'indipendenza e la sovranità della Romania. a questo scopo fornisce non meno di dodici divisioni di fanteria con truppe di corpo d'armata.
Le operazioni militari da parte delle forze armate rumene, comprese le forze navali e aeree, contro la Germania e l'Ungheria saranno condotte sotto la guida generale dell'Alto Comando alleato (sovietico).

2.
Il Governo e l'Alto Comando della Romania si impegnano a prendere provvedimenti per il disarmo e l'internamento delle forze armate della Germania e dell'Ungheria sul territorio rumeno e anche per l'internamento dei cittadini di entrambi gli Stati menzionati che vi risiedono. (Cfr. allegato all'articolo due)

3.
Il Governo e l'Alto Comando della Romania garantiranno alle forze sovietiche e alle altre forze alleate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio rumeno in qualsiasi direzione, se richiesto dalla situazione militare, il Governo rumeno e l'Alto Comando della Romania forniranno a tale movimento ogni possibile assistenza con i propri mezzi di comunicazione e a proprie spese sulla terraferma. sull'acqua e nell'aria. (Cfr. allegato all'articolo 3).

4.
Viene ripristinata la frontiera di stato tra l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la Romania, stabilita dall'accordo sovietico-rumeno dell'8 giugno 1940.

5.
Il Governo e l'Alto Comando della Romania consegneranno immediatamente tutti i prigionieri di guerra sovietici e alleati nelle loro mani, così come i cittadini internati e i cittadini trasferiti con la forza in Romania, all'Alto Comando Alleato (sovietico) per il ritorno di queste persone nel loro paese.
Dal momento della firma delle presenti condizioni e fino al rimpatrio, il Governo e l'Alto Comando della Romania si impegnano a fornire a proprie spese a tutti i prigionieri di guerra sovietici e alleati, nonché ai cittadini trasferiti e internati con la forza, agli sfollati e ai profughi, cibo, vestiario e assistenza medica adeguati, in conformità con le esigenze igieniche, nonché con mezzi di trasporto per il ritorno di tutte queste persone nel proprio paese.

6.
Il governo rumeno libererà immediatamente, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla nazionalità, tutte le persone detenute in carcere a causa delle loro attività a favore delle Nazioni Unite o a causa delle loro simpatie per la causa delle Nazioni Unite, o a causa della loro origine razziale, e abrogherà tutte le leggi discriminatorie e le restrizioni imposte in base ad esse.

7.
Il governo e l'alto comando rumeno si impegnano a consegnare come trofei nelle mani dell'alto comando alleato (sovietico) tutto il materiale bellico della Germania e dei suoi satelliti situati sul territorio rumeno, comprese le navi della Beet of Germany e i suoi satelliti situati nelle acque rumene.

8.
Il Governo e l'Alto Comando rumeno si impegnano a non permettere l'esportazione o l'espropriazione di qualsiasi forma di proprietà (compresi oggetti di valore e valuta) appartenenti alla Germania, all'Ungheria o ai loro cittadini o a persone residenti nei loro territori o nei territori da loro occupati senza il permesso dell'Alto Comando alleato (sovietico). Essi manterranno questa proprietà nel modo che potrà essere prescritto dall'Alto Comando Alleato (sovietico).

9.
Il Governo e l'Alto Comando rumeno si impegnano a consegnare all'Alto Comando alleato (sovietico) tutte le navi appartenenti o appartenute alle Nazioni Unite che si trovano nei porti rumeni, indipendentemente da chi siano a disposizione di tali navi, per l'uso dell'Alto Comando alleato (sovietico) durante il periodo della guerra contro la Germania e l'Ungheria nell'interesse generale degli Alleati, successivamente restituite ai rispettivi proprietari.
Il governo rumeno si assume la piena responsabilità materiale per qualsiasi danno o distruzione dei suddetti beni fino al momento del trasferimento di questi beni all'Alto Comando alleato (sovietico).

10.
Il governo rumeno deve effettuare pagamenti regolari in valuta rumena, richiesto dall'Alto Comando alleato (sovietico) per l'adempimento delle sue funzioni e, in caso di necessità, garantirà l'uso sul territorio rumeno di imprese industriali e di trasporto, mezzi di comunicazione, centrali elettriche, imprese e impianti di pubblica utilità, depositi di carburante, petrolio, cibo e altri materiali, e servizi in conformità con le istruzioni impartite dall'Alto Comando alleato (sovietico).
Le navi mercantili rumene, sia in acque rumene che straniere, saranno soggette al controllo operativo dell'Alto Comando alleato (sovietico) per l'uso nell'interesse generale degli alleati. (Cfr. allegato all'articolo 10).

11.
Le perdite causate all'Unione Sovietica dalle operazioni militari e dall'occupazione da parte della Romania del territorio sovietico saranno compensate dalla Romania con l'Unione Sovietica, ma, considerando che la Romania non solo si è ritirata dalla guerra, ma ha dichiarato guerra e di fatto è guerra di muro contro la Germania e l'Ungheria, la Pan conviene che la Romania compenserà le perdite indicate non per intero ma solo in per un importo di trecento milioni di dollari da pagare in sei anni in materie prime (prodotti petroliferi, grano, prodotti del legno, imbarcazioni marittime e fluviali, macchinari vari, ecc.).
L'indennizzo sarà pagato dalla Romania per le perdite causate alle proprietà di altri Stati alleati e ai loro cittadini in Romania durante la guerra, e l'importo dell'indennizzo sarà fissato in un secondo momento. (Cfr. allegato all'articolo undici).

12.
Il governo rumeno si impegna: entro i termini indicati dall'Alto Comando alleato (sovietico) di restituire in Unione Sovietica in completo ordine tutti gli oggetti di valore e i materiali rimossi dal suo territorio durante la guerra, appartenenti a organizzazioni statali, pubbliche e cooperative, imprese, istituzioni o singoli cittadini, quali: attrezzature di fabbrica e di lavoro, locomotive, autocarri ferroviari, trattori, veicoli a motore, monumenti storici, oggetti di valore del museo e qualsiasi altro bene.

13.
Il governo rumeno si impegna a ripristinare tutti i diritti e gli interessi legali delle Nazioni Unite e dei loro cittadini sul territorio rumeno come esistevano prima della guerra e a rimettere in completo ordine le loro proprietà.

14.
Il governo e l'alto comando rumeno si impegnano a collaborare con l'alto comando alleato (sovietico) nell'arresto e nel processo di persone accusate di crimini di guerra.

15.
Il governo rumeno si impegna a sciogliere immediatamente tutte le organizzazioni pro-Hitler (di tipo fascista) situate in territorio rumeno, siano esse politiche, militari o paramilitari, nonché altre organizzazioni che conducono propaganda ostile alle Nazioni Unite, in particolare all'Unione Sovietica, e non permetterà in futuro l'esistenza di organizzazioni di tale natura.

16.
La stampa, l'importazione e la distribuzione in Romania di letteratura periodica e non periodica, la presentazione di spettacoli teatrali e di film, il lavoro di stazioni radio, postali, telegrafiche e telefoniche saranno effettuate in accordo con l'Alto Comando alleato (sovietico). (Cfr. allegato all'articolo sedici)

17.
L'amministrazione civile rumena è ripristinata in tutta l'area della Romania separata da non meno di 5100 chilometri (a seconda delle condizioni del terreno) dalla linea del fronte, gli organi amministrativi rumeni si impegnano ad eseguire, nell'interesse del ristabilimento della pace e della sicurezza, le istruzioni e gli ordini dell'Alto Comando alleato (sovietico) da essi emanati allo scopo di assicurare l'esecuzione di questi termini di armistizio.

18.
Sarà istituita una Commissione Alleata di Controllo che si occuperà, fino alla conclusione della pace, della regolamentazione e del controllo sull'esecuzione delle presenti condizioni, sotto la direzione generale e gli ordini dell'Alto Comando Alleato (Soviet), che agirà per conto delle Potenze Alleate. (Cfr. allegato all'articolo 18).

19.
I governi alleati considerano nulla la decisione del lodo di Vienna riguar-

dante la Transilvania e sono d'accordo sul fatto che la Transilvania (la maggior parte di essa) debba essere restituita alla Romania, con riserva di conferma nell'accordo di pace, e il governo sovietico accetta che le forze sovietiche prendano parte a questo scopo alle operazioni militari congiunte con la Romania contro la Germania e l'Ungheria.

20.
Le presenti condizioni entrano in vigore al momento della loro sottoscrizione.
Fatto a Mosca, in quattro esemplari ciascuno in lingua russa, inglese e rumena, i testi russo e inglese facenti fede. 12 settembre 1944.
Per autorità dei governi degli Stati Uniti d'America, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e del Regno Unito.
Con l'autorità del Governo e dell'Alto Comando della Romania.

Allegato all'accordo di armistizio tra i governi degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Sovietica e del Regno Unito, da una parte, e il governo della Romania, dall'altra.

A. Allegato all'articolo 2.
Le misure previste dall'articolo 2 dell'accordo relative all'internamento dei cittadini della Germania e dell'Ungheria che si trovano ora in territorio rumeno non si estendono ai cittadini di tali paesi di origine ebraica.

B. Allegato all'articolo 3.
Nell'ambito della cooperazione del Governo rumeno e dell'Alto Comando della Romania, di cui all'articolo 3 dell'Accordo, si intende la messa a disposizione dell'Alto Comando alleato (sovietico) per l'uso a sua discrezione durante l'armistizio di tutte le costruzioni e installazioni militari, aeree e navali rumene, i porti, i porti, le caserme, i magazzini, gli aeroporti, i mezzi di comunicazione, i mezzi di comunicazione, i porti e le installazioni militari, aeree e navali, stazioni meteorologiche che potrebbero essere necessarie per esigenze militari in perfetto stato di conservazione e con il personale necessario per la loro manutenzione.

C. Allegato all'articolo 10.
Il Governo rumeno ritirerà e riscatterà, entro i limiti di tempo e alle condizioni che l'Alto Comando alleato (sovietico) potrà specificare, tutte le valute emesse dall'Alto Comando alleato (sovietico) nel territorio rumeno, e consegnerà gratuitamente all'Alto Comando alleato (sovietico) la valuta così ritirata.

D. Allegato all'articolo 11.
La base per il pagamento dell'indennizzo previsto dall'articolo 11 del presente Accordo sarà il dollaro americano alla sua parità aurea il giorno della firma dell'Accordo, cioè trentacinque dollari per un'oncia d'oro.

E. Allegato all'articolo 16.
Il Governo rumeno si impegna a che le comunicazioni senza fili, la corrispondenza telegrafica e postale, la corrispondenza cifrata e corriere, nonché le comunicazioni telefoniche con i paesi stranieri delle Ambasciate, Legazioni e Consolati situati in Romania, siano condotte secondo le modalità stabilite dall'Alto Comando Alleato (sovietico).

F. Allegato all'articolo 18.
Il controllo sull'esatta esecuzione dei termini dell'armistizio è affidato alla Commissione Alleata di Controllo da istituire in conformità con l'articolo 18 dell'Accordo di Armistizio.
Il governo rumeno e i suoi organi adempiranno a tutte le istruzioni della Commissione Alleata di Controllo derivanti dall'Accordo di Armistizio.
La Commissione Alleata di Controllo istituirà organi o sezioni speciali affidando loro rispettivamente l'esecuzione di varie funzioni. Inoltre, la Commissione Alleata di Controllo può avere i suoi ufficiali in varie parti della Romania.
La Commissione Alleata di Controllo avrà la sua sede nella città di Bucarest.
Mosca: 12 settembre 1944.
(1) Questo testo è stato telegrafato al Dipartimento di Stato dall'ambasciata americana a Mosca.

14 settembre La Iª armata americana di Hodges raggiunge il confine tedesco.

15 settembre Sbarchi americani sull'isola di Morotai, nelle Indie orientali olandesi; viene stabilita una base aerea a supporto dell'imminente campagna nelle Filippine.

15-16 settembre Massacro delle fosse del torrente Frigido: vengono fucilati dai tedeschi 147 persone. A Bersiola sono uccise altre 120 persone.

17-26 settembre Gli inglesi iniziano l'operazione Market Garden ad Arnhem, in Olanda. L'operazione fallisce malgrado la conquista di Nimega, a causa delle difficoltà incontrate e i tedeschi possono rafforzare le difese introno ad Arnhem, impedendo così il passaggio sul Reno. Paracadutisti britannici lanciati su Arnhem rimangono isolati dietro le linee tedesche ma resistono strenuamente con l'aiuto dei partigiani olandesi agli attacchi avversari. Nel corso della battaglia la città di Arnhem è distrutta dai tedeschi.

19 settembre Armistizio tra URSS e Finlandia.

19-23 settembre Vittoria alleata nella battaglia di Passo del Giogo. Apertura di un varco nella linea Gotica. Firenzuola è occupata dalle truppe della Vª armata che si impadroniscono anche del colle della Futa.

20 settembre Truppe alleate entrano a San Marino.

22 settembre La capitale dell'Estonia, Tallin, viene conquistata dalle truppe sovietiche. Gli alleati occupano Rimini.

28 settembre La Finlandia dichiara guerra alla Germania e la attacca in Norvegia: *guerra di Lapponia*.

29 settembre Strage di Marzabotto (provincia di Bologna).
L'eccidio di Monte Sole (più noto come strage di Marzabotto, dal maggiore dei comuni colpiti) fu un insieme di stragi compiute dalle truppe naziste in Italia tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, nel territorio di Marzabotto e nelle colline di Monte Sole in provincia di Bologna, nel

quadro di un'operazione di rastrellamento di vaste proporzioni diretta contro la formazione partigiana *Stella Rossa*. La strage di Marzabotto è uno di più gravi crimini di guerra contro la popolazione civile perpetrati dalle forze armate tedesche in Europa occidentale durante la Seconda guerra mondiale.
Dopo il Massacro di Sant'Anna di Stazzema commesso il 12 agosto 1944, gli eccidi nazifascisti contro i civili sembravano essersi momentaneamente fermati. Ma il feldmaresciallo Albert Kesselring aveva scoperto che a Marzabotto agiva con successo la brigata Stella Rossa e voleva dare un duro colpo a questa organizzazione e ai civili che la appoggiavano. Già in precedenza Marzabotto aveva subito rappresaglie, ma mai così gravi come quella dell'autunno 1944.
Capo dell'operazione fu nominato il maggiore Walter Reder, comandante del 16° battaglione corazzato ricognitori della 16. SS-Panzergrenadier-Division *Reichsführer SS*, sospettato a suo tempo di essere uno tra gli assassini del cancelliere austriaco Engelbert Dollfuss. La mattina del 29 settembre, prima di muovere all'attacco dei partigiani, quattro reparti delle truppe naziste, comprendenti sia SS che soldati della Wehrmacht, accerchiarono e rastrellarono una vasta area di territorio compresa tra le valli del Setta e del Reno, utilizzando anche armamenti pesanti. «Quindi – ricorda lo scrittore bolognese Federico Zardi – dalle frazioni di Panico, di Vado, di Quercia, di Grizzana, di Pioppe di Salvaro e della periferia del capoluogo le truppe si mossero all'assalto delle abitazioni, delle cascine, delle scuole», e fecero terra bruciata di tutto e di tutti.
Nella frazione di Casaglia di Monte Sole, la popolazione atterrita si rifugiò nella chiesa di Santa Maria Assunta, raccogliendosi in preghiera. Irruppero i tedeschi, uccidendo con una raffica di mitragliatrice il sacerdote, don Ubaldo Marchioni, e tre anziani. Le altre persone, raccolte nel cimitero, furono mitragliate: 195 vittime, di 28 famiglie diverse tra le quali 50 bambini. Fu l'inizio della strage. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare fu setacciato dai soldati nazisti e non fu risparmiato nessuno. La violenza dell'eccidio fu inusitata: alla fine dell'inverno fu ritrovato sotto la neve il corpo decapitato del parroco Giovanni Fornasini.

Il fatto storico per il quale è processo è stato ricostruito sulla base del copioso compendio documentale proveniente dai processi SIMON e REDER, nonché in base alle altre prove in atti, soprattutto le complete e dettagliate sintesi operate dai testi G. e D'E. e dai tre consulenti del p.m., nonché, per quanto attiene alla comprensione dei movimenti sul terreno e delle caratteristiche di questo, dalla consulenza topografica di parte civile. I fatti si svolsero dunque nei tre Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, in Provincia di Bologna, nei giorni 29 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre dell'anno 1944. La maggior parte delle località interessate dagli eccidi si concentrava sul versante del fiume Setta; l'operazione, che avrebbe condotto agli eccidi, nacque come operazione antipartigiana contro la brigata partigiana Stella Rossa, della quale era stato incaricato il battaglione esplorante della 16^ divisione Panzer Grenadieren delle Waffen-SS, battaglione comandato dal magg. Walter REDER; il battaglione REDER, che, come compiutamente spiegato dal consulente del p.m. Dott. P., costituiva un'unità scelta nell'ambito della divisione, aveva una forza, a pieno organico, di circa mille uomini, ma in quel periodo il reparto aveva una consistenza più ridotta. Il documento utilizzato dal teste G. nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZ-

ZO 2 – opera del magg. REDER, realizzata al tempo del suo processo – mostra la dislocazione della brigata partigiana Stella Rossa sul territorio della (futura) strage; il documento utilizzato dal teste G. nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZZO 3 – sempre opera del REDER – illustra lo svolgimento pianificato dell'operazione che il battaglione REDER avrebbe dovuto condurre contro la Stella Rossa, evidenziando in rosso i partigiani e in azzurro le truppe tedesche. Il battaglione REDER comprendeva: una compagnia comando, cinque compagnie operative e una di supporto; nell'operazione vennero impiegate quattro compagnie: la 1^, a La Quercia con obbiettivo S. Martino; la 5^, da Murazze con obbiettivo Monte Caprara; la 3^, da Murazze a Monte Sole; la 2^, anch'essa da Murazze a Monte Sole, ma con percorso in parte diverso da quella della 3^; si trattava, per tutti gli obbiettivi, di posti occupati dai partigiani; nella mappa disegnata dal REDER vi erano anche dei reparti indicati in colore verde, i reparti tedeschi incaricati di fare da "cintura" delimitando l'area operativa del battaglione REDER (unità di artiglieria, unità della FLAK – la contraerea – altre unità della Whermacht, la compagnia di scorta divisionale della 16^ SS). Il battaglione REDER, unità esplorante, era indicato in sigla come AA (Aufklarung Abteilung, Reparto esplorante, Recce Unit nelle fonti in lingua inglese). Il documento utilizzato dal teste G. nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZZO 4 (sempre opera del magg. REDER) indicava la zona di riposo del battaglione REDER, che vi giunse verso il 25 settembre 1944 e prese parte ad alcuni combattimenti sulla linea gotica il 25 e 26 settembre; il 27 e il 28 si acquartierava sul fiume Setta. La sera del 28 l'ufficiale 1c della divisione, magg. LOOS, ordinava a REDER di iniziare l'operazione antipartigiana l'indomani alle ore 06.00; all'ora stabilita le compagnie di REDER si schieravano come da pianificazione, previa riunione operativa fra REDER e i comandanti di compagnia e l'Aiutante di battaglione Paul ALBERS.

Quindi ogni compagnia si muoveva nel suo settore predeterminato: la 1^ compagnia, durante la sua marcia, veniva bloccata a Cadotto dalla resistenza del posto comando della Stella Rossa (la 1^ compagnia, in vista di ciò, era stata rinforzata da un plotone mitraglieri distaccato dalla 5^ compagnia e comandato dal sergente Helmut WULF). L'elenco delle località toccate dal battaglione REDER risultava essere il seguente: Albergana, toccata dalla 1^ compagnia, per un totale di tredici vittime; Aravecchia, toccata anch'essa dalla 1^ compagnia, per un totale di venti vittime; Cadotto, toccata anch'essa dalla 1^ compagnia, per un totale di trentotto vittime; Campolungo, toccata dalla 2^ compagnia, per un totale di quattro vittime; Caprara di Sopra, toccata dalla 3^ compagnia, quarantasette vittime; Ca' Beguzzi, toccata (ma solo il 5 ottobre) dalla 5^ compagnia, ventuno vittime; Casaglia, toccata dalla 3^ compagnia, settantanove vittime; Casone di Riomoneta, toccata dalla 2^ compagnia, diciassette vittime; Cerpiano, toccata anch'essa dalla 2^ compagnia, quarantatré vittime; La Quercia, toccata dalla 5^ compagnia, sei vittime non identificate; Prunaro di Sopra, toccata dalla 1^ e dalla 5^ compagnia operanti congiuntamente, quindici vittime; Prunaro di Sotto, toccata anch'essa dalla 1^ e dalla 5^ compagnia operanti congiuntamente, venti vittime; San Giovanni di Sotto, toccata dalla 5^ compagnia, cinquantuno vittime; San Martino, toccata dalla 1^ compagnia, quarantasette vittime; Scope di Casaglia, toccata dalla 2^ compagnia, dieci vittime (identificate come due madri e otto bambini); Steccola, toccata dalla 1^ e dalla 5^ compagnia operanti congiuntamente, con una sola vittima

accertata, un anziano che, non riuscendo a marciare alla stessa velocità degli altri rastrellati, veniva gettato vivo in un pagliaio in fiamme; l'eliminazione delle vittime era in genere avvenuta mediante fucilazione o mitragliamento con armi di squadra, seguito dal lancio di bombe a mano tra i corpi per garantire che eventuali superstiti non riuscissero a scampare.. Bastogne viene circondata.

30 settembre Boulogne e Calais cadono in mano alleata.

1° ottobre Viene soppressa la rivolta di Varsavia prima che arrivi l'Armata Rossa: 300.000 polacchi morti.
Sciopero dei ferrovieri olandesi che cercano di boicottare i rifornimenti tedeschi alle truppe impegnate contro gli alleati.

4 ottobre Inizia l'operazione Manna: truppe inglesi sbarcano a Patrasso, sulla costa settentrionale del Peloponneso.

8 ottobre Circa 12.000 tedeschi attaccano i partigiani della Carnia, che sono costretti a ritirarsi.

10-17 ottobre Offensiva di portaerei statunitensi sulle isole Ryukyu, Formosa e le Filippine.

11 ottobre Gli ungheresi firmano l'armistizio.

12 ottobre I tedeschi abbandonano Atene.

14 ottobre Il Feldmaresciallo Erwin Rommel si suicida dopo le accuse mossegli in seguito all'attentato contro Hitler.

15 ottobre Presa di Riga: i tedeschi si ritirano attraverso il confine finlandese verso Kinkenes, in Norvegia.
Cinesi e inglesi iniziano un'offensiva da Mytkyina.

16 ottobre Papandreu e il suo governo giungono ad Atene.

17/18 ottobre Nella Prussia orientale penetrazione dei sovietici in territorio tedesco.

18 ottobre I tedeschi richiamano ogni uomo abile tra i 16 e i 60 anni nella Volkssturm (Guardia Nazionale).
Giappone: l'età minima per arruolarsi viene abbassata a 17 anni.

19 ottobre A Palermo la polizia spara sui partecipanti a una manifestazione di protesta per la scarsità dei rifornimenti alimentari (30 morti).

20 ottobre Le truppe americane occupano Aachen, sul confine con la Germania.

23-26 ottobre Con la battaglia aereonavale del Golfo di Leyte (che si può dividere in tre singole battaglie: Samar, Surigao e Capo Engano) la flotta nipponica cessa di esistere come forza strategica. I Giapponesi perdono 4 portaerei, 3 corazzate, 6 incrociatori pesanti, 4 incrociatori leggeri, 9 cacciatorpediniere e navi risultano danneggiate molte altre

24 ottobre Valona viene liberata dai partigiani albanesi.

25 ottobre A Genova cominciano ad essere operative le SAP (Squadre d'azione partigiane).

28 ottobre I tedeschi iniziano la ritirata dall'Albania.
Truppe dell'esercito di liberazione jugoslavo entrano a Spalato e a Zara.
Accordo di armistizio con la Bulgaria.

Accordo tra i governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, da una parte, e il governo della Bulgaria, dall'altra, relativo all'armistizio

Il governo della Bulgaria accetta i termini dell'armistizio presentati dal governo degli Stati Uniti d'America, dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e dal Regno Unito che agiscono a nome di tutte le Nazioni Unite in guerra con la Bulgaria.
Di conseguenza, il rappresentante del Comandante Supremo delle Forze Alleate nel Mediterraneo, Tenente Generale Sir James Gammell, e il rappresentante dell'Alto Comando Sovietico, Maresciallo dell'Unione Sovietica, F. I. Tolbukhin, debitamente autorizzati a tal fine dai governi degli Stati Uniti d'America, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e del Regno Unito, che agiscono a nome di tutte le Nazioni Unite in guerra con la Bulgaria, da un lato, e i rappresentanti del governo bulgaro, il signor P. Stainov, ministro degli Affari esteri, il signor D. Terpeshev, ministro senza portafoglio, il signor N. Petkov, ministro senza portafoglio e il signor P. Stoyanov, ministro delle Finanze, dotati dei dovuti poteri, dall'altro, hanno firmato le seguenti condizioni:

ARTICOLO UNO.

(A) La Bulgaria ha cessato le ostilità con l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche il 9 settembre e ha interrotto le relazioni con la Germania il 6 settembre e con l'Ungheria il 26 settembre, le ostilità contro tutte le altre Nazioni Unite sono cessate.
(B) Il governo della Bulgaria si impegna a disarmare le forze armate tedesche in Bulgaria e a consegnarle come prigionieri di guerra. Il governo bulgaro si impegna inoltre a internare cittadini tedeschi e dei suoi satelliti.
(C) Il Governo della Bulgaria si impegna a mantenere e mettere a disposizione le forze terrestri, marittime e aeree che possono essere specificate per il servizio sotto la direzione generale dell'Alto Comando Alleato (sovietico). Tali forze non devono essere impiegate sul territorio alleato se non con il previo consenso di tutti i governi interessati.
(D) Alla conclusione delle ostilità contro la Germania, le forze armate bulgare saranno mobilitate e poste in pace sotto la supervisione della Commissione Alleata di Controllo.

ARTICOLO DUE.

Le forze armate e gli ufficiali bulgari devono essere ritirati entro il termine specificato dal territorio della Grecia e della Jugoslavia in conformità con la pre-condizione accettata dal governo della Bulgaria l'11 ottobre; le autorità bulgare devono immediatamente prendere provvedimenti per ritirare dal territorio greco e jugoslavo i bulgari che erano cittadini della Bulgaria il 1° gennaio 1941 e per abrogare le disposizioni legislative e amministrative relative all'annessione o all'incorporazione in Bulgaria del territorio greco o jugoslavo.

ARTICOLO TRE.
Il governo della Bulgaria concederà alle forze sovietiche e alle altre forze alleate la libertà di movimento sul territorio bulgaro in qualsiasi direzione se, secondo l'opinione dell'Alto Comando alleato (sovietico), la situazione militare richiederà che il governo della Bulgaria fornisca a tali movimenti ogni assistenza con i propri mezzi di comunicazione e a proprie spese. per terra, per acqua e per aria.

ARTICOLO QUATTRO.
Il governo bulgaro rilascerà immediatamente tutti i prigionieri di guerra e gli internati alleati. In attesa di ulteriori istruzioni, il governo della Bulgaria fornirà a proprie spese a tutti i prigionieri di guerra, agli internati, agli sfollati e ai profughi alleati, compresi i cittadini della Grecia e della Iugoslavia, vitto, vestiario, servizi medici e servizi sanitari e igienici adeguati, nonché mezzi di trasporto per il ritorno di tali persone nel proprio paese.

ARTICOLO CINQUE.
Il governo della Bulgaria rilascerà immediatamente, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla nazionalità, tutte le persone detenute in isolamento in relazione alle loro attività a favore delle Nazioni Unite o a causa delle loro simpatie per la causa delle Nazioni Unite o per motivi razziali o religiosi, e abrogherà tutte le leggi discriminatorie e le disabilità che ne derivano.

ARTICOLO SEI.
Il governo bulgaro collaborerà all'arresto e al processo delle persone accusate di crimini di guerra.

ARTICOLO SETTE.
Il governo della Bulgaria si impegna a sciogliere immediatamente tutte le organizzazioni politiche, militari, paramilitari e di altro tipo filo-hitleriane o fasciste presenti sul territorio bulgaro che conducono propaganda ostile alle Nazioni Unite e a non tollerare l'esistenza di tali organizzazioni in futuro.

ARTICOLO OTTO.
La pubblicazione, l'introduzione e la distribuzione in Bulgaria di letteratura periodica o non periodica, la presentazione di spettacoli teatrali o film, la gestione di stazioni radio, servizi postali, telegrafici e telefonici avranno luogo in accordo con l'Alto Comando alleato (sovietico).

ARTICOLO NOVE.
Il governo della Bulgaria restituirà tutte le proprietà delle Nazioni Unite e dei loro cittadini, comprese le proprietà greche e jugoslave, e risarcirà le perdite e i danni causati dalla guerra alle Nazioni Unite, comprese la Grecia e la Jugoslavia, come potrà essere determinato in seguito.

ARTICOLO DIECI.
Il governo bulgaro ripristinerà tutti i diritti e gli interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Bulgaria.

ARTICOLO UNDICI.
Il governo della Bulgaria si impegna a restituire all'Unione Sovietica,

alla Grecia e alla Iugoslavia e alle altre Nazioni Unite, entro le date specificate dalla Commissione alleata di controllo e in buono stato di conservazione, tutti gli oggetti di valore e i materiali prelevati durante la guerra dalla Germania o dalla Bulgaria dal territorio delle Nazioni Unite e appartenenti allo Stato. enti pubblici o cooperativi, imprese, istituzioni o singoli cittadini, quali attrezzature di fabbrica e di fabbrica, locomotive, materiale rotabile, trattori, autoveicoli, monumenti storici, musei e qualsiasi altro bene.

ARTICOLO DODICI.
Il governo della Bulgaria si impegna a consegnare come bottino all'Alto Comando alleato (sovietico) tutto il materiale bellico della Germania e dei suoi satelliti situati sul territorio bulgaro, comprese le navi delle flotte tedesche e i suoi satelliti situati nelle acque bulgare.

ARTICOLO TREDICI.
Il Governo della Bulgaria si impegna a non permettere la rimozione o l'espropriazione di qualsiasi forma di proprietà (compresi oggetti di valore e valuta), appartenenti alla Germania o all'Ungheria o ai loro cittadini o a persone residenti nei loro territori o nei territori da essi occupati, senza il permesso della Commissione Alleata di Controllo. Il governo della Bulgaria salvaguarderà tali proprietà nel modo specificato dalla Commissione Alleata di Controllo.

ARTICOLO QUATTORDICI.
Il governo della Bulgaria si impegna a consegnare all'Alto Comando alleato (sovietico) tutte le navi appartenenti alle Nazioni Unite che si trovano nei porti bulgari, indipendentemente dalla loro disponibilità, per l'uso da parte dell'Alto Comando alleato (sovietico) durante la guerra contro la Germania o l'Ungheria nell'interesse comune degli alleati. che le navi siano successivamente restituite ai rispettivi proprietari.
Il governo della Bulgaria si assumerà la piena responsabilità materiale per qualsiasi danno o distruzione della suddetta proprietà fino al momento del suo trasferimento all'Alto Comando alleato (sovietico).

ARTICOLO QUINDICI.
Il governo della Bulgaria deve effettuare pagamenti regolari in valuta bulgara e deve fornire beni (carburante, derrate alimentari, ecc.), strutture e servizi che possono essere richiesti dall'Alto Comando alleato (sovietico) per l'adempimento delle sue funzioni.

ARTICOLO SEDICI.
Le navi mercantili bulgare, sia in acque bulgare che straniere, saranno soggette al controllo operativo dell'Alto Comando alleato (sovietico) per l'uso nell'interesse generale degli alleati.

ARTICOLO DICIASSETTE.
Il Governo della Bulgaria provvederà, in caso di necessità, all'utilizzazione nel territorio bulgaro di imprese industriali e di trasporto, mezzi di comunicazione, centrali elettriche, imprese e impianti di pubblica utilità, scorte di combustibili e altri materiali in conformità con le istruzioni impartite durante l'armistizio dall'Alto Comando alleato (sovietico).

ARTICOLO DICIOTTO.
Per tutto il periodo dell'armistizio sarà istituita in Bulgaria una Commissione di controllo alleata che regolerà e supervisionerà l'esecuzione dei termini dell'armistizio sotto la presidenza del rappresentante dell'Alto Comando alleato (sovietico) e con la partecipazione di rappresentanti degli Stati Uniti e del Regno Unito. Durante il periodo tra l'entrata in vigore dell'armistizio e la conclusione delle ostilità contro la Germania, la Commissione Alleata di Controllo sarà sotto la direzione generale dell'Alto Comando Alleato (sovietico).

ARTICOLO DICIANNOVE.
Le presenti condizioni entreranno in vigore al momento della loro sottoscrizione.
Fatto a Mosca, fatto in quadruplice copia, in inglese, russo e bulgaro, i testi in lingua inglese e russa facenti fede.
28 OTTOBRE 1944.
Per i governi degli Stati Uniti d'America, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e del Regno Unito:
Maresciallo F. I. TOLBUKHIN, rappresentante dell'Alto Comando sovietico.
Tenente Generale JAMES GAMMELL, rappresentante del Comandante Supremo delle Forze Alleate per il Mediterraneo
Per il governo della Bulgaria: P. STAINOV, D. Terpeshev, N. PETKOV e P. STOYANOV.

Protocollo all'accordo relativo all'armistizio con la Bulgaria

Al momento della firma dell'armistizio con il governo della Bulgaria, i governi alleati firmatari hanno convenuto quanto segue:

Uno.
In relazione all'articolo IX resta inteso che il governo bulgaro metterà immediatamente a disposizione alcuni generi alimentari per il sollievo della popolazione dei territori greci e iugoslavi che hanno sofferto a causa dell'aggressione bulgara. La quantità di ciascun prodotto da consegnare sarà determinata di comune accordo tra i tre governi e sarà considerata come parte della riparazione da parte della Bulgaria per le perdite e i danni subiti dalla Grecia e dalla Jugoslavia.

Due.
Il termine "materiale bellico" utilizzato nell'articolo XII deve essere considerato comprensivo di tutto il materiale o l'equipaggiamento appartenente, utilizzato o destinato ad essere utilizzato da formazioni militari o pare-militari nemiche o da loro membri.

Tre.
L'uso da parte dell'Alto Comando Alleato (sovietico) delle navi alleate consegnate dal Governo della Bulgaria in conformità con l'articolo XIV dell'armistizio e la data della loro restituzione ai loro proprietari saranno oggetto di discussione e di accordo tra i Governi Alleati interessati e il Governo dell'Unione Sovietica.

Quattro.
Resta inteso che, in applicazione dell'articolo XV, l'Alto Comando alleato

(sovietico) provvederà anche alla fornitura di valuta, forniture, servizi, ecc. della Bulgaria, per soddisfare le esigenze dei rappresentanti del governo del Regno Unito e della Bulgaria degli Stati Uniti.
Fatto a Mosca in triplice copia, in lingua inglese russa, sia l'inglese che il russo facenti fede.
*[NOTA: Il suddetto Protocollo è stato firmato il 28 ottobre 1944 a nome dei tre Governi Alleati da George F. Kennan, Incaricato d'Affari americano Andrei Ya. Vyshinski, Vice Commissario per gli Affari Esteri dell'U.R.S.S.; Sir Archibald Clark-Kerr, l'ambasciatore britanni*co.]

29 ottobre Con l'attraversata del fiume Tisza (Tibisco) iniziano le ultime fasi dell'avanzata sovietica verso Budapest.

7 novembre Rielezione alla presidenza degli Stati Uniti d'America di Roosevelt.
Scioperi e agitazioni nelle fabbriche milanesi e torinesi contro l'occupazione e il terrore imposto dai tedeschi.

8 novembre La III ª armata americana inizia l'offensiva nella Saar, in Germania.

10 novembre Amsterdam, rastrellamento tedesco: 50.000 olandesi sono deportati in Germania per il lavoro forzato.
Gli alleati occupano Forlì.

20 novembre In Olanda requisizione tedesca di tutte le scorte alimentari e nuova deportazione di 10.000 persone.

21 novembre Gli albanesi liberano Tirana.

22 dicembre L'offensiva tedesca non ottiene i risultati sperati.

23 novembre Nazisti e fascisti attaccano l'Oltrepò pavese e l'Alto Monferrato.

24 novembre Bombardamento di Tokyo: primo raid di 88 bombardieri americani sulla capitale giapponese.

26 novembre Le camere a gas dei campi di Auschwitz e Stutthof vengono distrutte dai bombardamenti anglo-americani.

26-27 novembre Conquista del Monte Battaglia da parte delle truppe americane appoggiate fa formazioni partigiane, malgrado la violenta controffensiva tedesca. Con l'episodio termina l'offensiva della Vª armata contro la linea *Gotica*; riprende dalle stesse posizioni nella primavera del 1945.

29 novembre Tutta l'Albania viene liberata.

2 dicembre Onde evitare rischi di smobilitazione delle formazioni partigiane, il comando del Corpo volontari della libertà diffonde la propria interpretazione del "Proclama Alexander": per la "campagna invernale" comporta "non l'indebolimento della lotta partigiana, bensì la sua intensificazione".

3 dicembre Ad Atene scoppia la guerra civile: unità comuniste iniziano a marciare verso la capitale. Alle truppe britanniche viene ordinato di ristabilire l'ordine.

Liberazione di Skopje da parte dell'esercito di liberazione jugoslavo.

4 dicembre La IIIª armata americana stabilisce teste di ponte sul fiume Saar.

5 dicembre Le forze sovietiche tentano per la terza volta di conquistare Budapest, che Hitler ha ordinato di difendere a oltranza.
Dopo un'azione congiunta, le formazioni partigiane e le truppe canadesi riescono ad entrare a Ravenna.

8-12 dicembre Continua l'offensiva alleata in Alsazia: occupazione di Forbach e Hasuenau ma truppe tedesche resistono nella sacca di Colmar.

9 dicembre La IXª armata americana occupa la riva occidentale del fiume Roer in Germania, tra Brachelen e Altdorf.

10 dicembre Trattato di alleanza tra Unione Sovietica e Francia.

11-21 dicembre Gli americani completano l'occupazione dell'isola di Leyte.

12 dicembre Secondo governo Bonomi.

15 dicembre Viene fermato un tentativo americano di avanzare verso le dighe del fiume Roer.
I cinesi entrano a Bhamo, nella Birmania settentrionale.
Gli americani sbarcano su Mindoro.

16 dicembre Mussolini a Maliano parla in pubblico per l'ultima volta al teatro Lirico.

17 dicembre Truppe delle Waffen-SS del *Kampfgruppe* Peiper compiono il massacro di Malmédy.

16-26 dicembre In Belgio i tedeschi iniziano l'offensiva delle Ardenne.

Nel settembre 1944 le forze alleate avevano assestato il fronte sulla linea Lussemburgo - Anversa. Per impedire l'utilizzo del porto di Anversa e dividere le forze alleate in modo tale da poterle distruggere separatamente, Hitler lanciò l'operazione Unternehmen Wacht am Rhein. L'obiettivo principale era quello di costringere gli Alleati a negoziare un trattato di pace a favore dell'Asse, in modo tale da permettere ad Hitler di rinforzare il fronte orientale. Coadiuvato da avverse condizioni meteo, che impedirono agli alleati di sfruttare la supremazia aerea, il 16 dicembre 1944, il Gruppo di Armate B tedesco (che comprendeva la 5ª e la 6ª Armata Corazzata, e la 7ª Armata) irruppe con rapidità attraverso la foresta delle Ardenne in Belgio e Lussemburgo, cogliendo totalmente di sorpresa i comandi alleati e le truppe sul campo. Tuttavia, a differenza della vittoriosa Blitzkrieg del maggio 1940, l'offensiva delle Ardenne, nonostante i primi significativi successi, non fu in grado di raggiungere lo scopo principale. Verso il 23 dicembre, con un graduale miglioramento delle condizioni metereologiche, gli Alleati poterono impiegare a supporto della fanteria le forze aeree che godevano di un'incontrastata supremazia nei cieli. Nel frattempo, la mancanza di carburante rese molti veicoli inutilizzabili, costringendo i soldati tedeschi ad abbandonarli. Tra la fine di dicembre 1944 e gli inizi di gennaio 1945, gli Alleati lanciarono un'offensiva che travolse le forze tedesche. Il 25 gennaio 1945 la Battaglia

delle Ardenne fu ritenuta conclusa. L'Offensiva delle Ardenne fu la più grande (in termini di uomini impiegati) e più costosa operazione combattuta dall'esercito statunitense nella seconda guerra mondiale: 10.733 soldati americani rimasero uccisi, mentre 42.316 furono i feriti. Tra le fila tedesche, invece, i morti furono 12.652, mentre 38.600 furono feriti e presi prigionieri. Anche tra i civili il conto delle vittime fu alto: 2.500 perirono in Belgio mentre 500 nel Granducato di Lussemburgo.

18 dicembre Truppe alleate dell'VIII[a] armata entrano a Faer mentre Kesselring che ha ricevuto nuovi rinforzi riesce a fermare l'avanzata degli alleati.
Bombardamento statunitense su Osaka.

20 dicembre Truppe alleate entrano in Birmania.

22 dicembre Controffensiva nelle Ardenne: la resistenza delle truppe americane a Bastogne unita all'afflusso di truppe da altri fronti e l'intervento dell'aviazione alleata bloccano l'offensiva di von Runstedt e costringono i tedeschi, che perdono circa 150.000 uomini a ritirarsi sulle posizioni iniziali.

22-28 dicembre A Debrezen, in territorio ormai sgombro dai tedeschi, la resistenza ungherese dà vita a un governo provvisorio che dichiara guerra alla Germania.

25 dicembre Churchill si reca ad Atene. Combattimenti intorno a Bucarest tra le truppe tedesche e sovietiche.

26 dicembre Liberazione di Bastogne.
Inizia l'assedio sovietico di Budapest, dove sono rimaste intrappolate due divisioni ungheresi e quattro tedesche.
L'offensiva tedesca in Garfagnana viene bloccata dai partigiani.
Il governo Bonomi riconosce i CLNAI come rappresentante delle forze antifasciste italiane nei territori occupati dai tedeschi.

1945

1° gennaio Controffensiva tedesca in Alsazia (Operazione Nordwind).
Il IV Corpo d'armata avanza sino a 25 km da Budapest, ma poi è costretto alla ritirata.

9 gennaio Primi sbarchi americanio a Luzon, seguiti da altri il 29 e il 31.

12 gennaio In Polonia inizia l'offensiva Vistola-Oder. Il I° Fronte ucraino di Konev attacca in direzione di Cracovia.

13 gennaio Le forze sovietiche cominciano ad avanzare nella Prussia orientale.

14 gennaio Il I° Fronte bielorusso panzer inizia un'altra operazione per spezzare l'assedio di Budapest, ma senza successo.
Alcune divisioni stabiliscono le prime due teste di ponte attraverso il fiume Irrawaddy; a febbraio iniziano gli attraversamenti in forze.

16 gennaio Gli inglesi iniziano l'operazione Blackcock, per liberare il triangolo di Roermond.

17 gennaio Varsavia cade in mano sovietica.

Il IV Corpo d'armata panzer inizia un'altra operazione per spezzare l'assedio di Budapest, ma senza successo.

19 gennaio Le forze sovietiche occupano le città polacche di Cracovia e Lodz.

20 gennaio Accordo relativo all'armistizio tra l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il Regno Uniti di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America (Un trattato di pace con l'Ungheria (TIAS 1651, post, vol. 4.) fu firmato il 10 febbraio 1947 ed entrò in vigore il 15 settembre 1947).

ACCORDO RELATIVO ALL'ARMISTIZIO TRA L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E GLI STATI UNITI D'AMERICA, DA UNA PARTE, E L'UNGHERIA, DALL'ALTRA

Il Governo Nazionale Provvisorio d'Ungheria, riconoscendo il fatto della sconfitta dell'Ungheria nella guerra contro l'Unione Sovietica, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e le altre Nazioni Unite, accetta i termini dell'armistizio presentati dai Governi delle tre potenze summenzionate, agendo a nome di tutte le Nazioni Unite che sono in stato di guerra con l'Ungheria.

Sulla base di quanto precede, il rappresentante dell'Alto Comando Alleato (sovietico), il Maresciallo dell'Unione Sovietica K. E. Voroshilov, debitamente autorizzato a tal fine dai Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America, agendo a nome di tutte le Nazioni Unite in guerra con l'Ungheria, da una parte, e i rappresentanti del Governo Nazionale Provvisorio dell'Ungheria, dall'altra, Il Ministro degli Affari Esteri Sig. Gyongyosi Janos, il Ministro della Difesa Colonnello Generale Voros Janos e il Segretario di Stato del Gabinetto dei Ministri Sig. Balogh Istvan, dall'altro, detenendo i pieni poteri, hanno firmato le seguenti condizioni:

1.

a) L'Ungheria si è ritirata dalla guerra contro l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e le altre Nazioni Unite, compresa la Cecoslovacchia, ha rotto tutte le relazioni con la Germania e ha dichiarato guerra alla Germania.

b) Il governo ungherese si impegna a disarmare le forze armate tedesche in Ungheria e a consegnarle come prigionieri di guerra.

Il governo ungherese si impegna inoltre a internare i cittadini tedeschi.

c) Il Governo dell'Ungheria si impegna a mantenere e mettere a disposizione le forze terrestri, marittime e aeree che possono essere specificate per il servizio sotto la direzione generale dell'Alto Comando Alleato (sovietico). A questo proposito, l'Ungheria fornirà non meno di otto divisioni di fanteria con truppe di corpo d'armata. Queste forze non devono essere impiegate sul territorio alleato se non con il previo consenso del governo alleato interessato.

d) Alla conclusione delle ostilità contro la Germania, le forze armate ungheresi devono essere smobilitate e poste su un piede di pace sotto la supervisione della Commissione Alleata di Controllo. (Cfr. allegato all'articolo I).

2.

L'Ungheria ha accettato l'obbligo di evacuare tutte le truppe e i funziona-

ri ungheresi dal territorio della Cecoslovacchia, della Jugoslavia e della Romania da essa occupati entro i limiti delle frontiere dell'Ungheria esistenti al 31 dicembre 1937, nonché di abrogare tutte le disposizioni legislative e amministrative relative all'annessione o all'incorporazione in Ungheria del territorio cecoslovacco, jugoslavo e rumeno.

3.
Il Governo e l'Alto Comando dell'Ungheria garantiranno alle forze sovietiche e alle altre forze alleate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio ungherese in qualsiasi direzione se, a giudizio dell'Alto Comando alleato (sovietico), la situazione militare lo richiederà, il Governo e l'Alto Comando dell'Ungheria forniranno a tale movimento tutta l'assistenza possibile con i propri mezzi di comunicazione e a proprie spese sulla terraferma. sull'acqua e nell'aria. (Cfr. allegato all'articolo 3).

4.
Il governo dell'Ungheria rilascerà immediatamente tutti i prigionieri di guerra e gli internati alleati. In attesa di ulteriori istruzioni, il governo dell'Ungheria fornirà a proprie spese a tutti i prigionieri di guerra e agli internati alleati, agli sfollati e ai rifugiati, compresi i cittadini della Cecoslovacchia e della Jugoslavia, vitto, vestiario, servizi medici e servizi igienici adeguati, nonché mezzi di trasporto per il ritorno di tali persone nel proprio paese.

5.
Il governo dell'Ungheria rilascerà immediatamente, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla nazionalità, tutte le persone detenute in isolamento in relazione alle loro attività a favore delle Nazioni Unite o a causa delle loro simpatie per la causa delle Nazioni Unite o per motivi razziali o religiosi, e abrogherà tutte le leggi discriminatorie e le disabilità che ne derivano.
Il governo ungherese adotterà tutte le misure necessarie per garantire che a tutti gli sfollati o rifugiati entro i limiti del territorio ungherese, compresi gli ebrei e gli apolidi, siano accordate almeno le stesse misure di protezione e sicurezza dei propri cittadini.

6.
Il governo dell'Ungheria si impegna a restituire all'Unione Sovietica, e anche alla Cecoslovacchia e alla Iugoslavia e alle altre Nazioni Unite, entro le date stabilite dalla Commissione Alleata di Controllo, e in completo ordine, tutti gli oggetti di valore e i materiali trasferiti durante la guerra in Ungheria dal territorio delle Nazioni Unite e appartenenti a organizzazioni statali, pubbliche o cooperative. imprese, istituzioni o singoli cittadini, quali attrezzature di fabbrica e di fabbrica, locomotive, materiale rotabile, trattori, autoveicoli, monumenti storici, tesori museali e qualsiasi altro bene.

7.
Il governo e l'Alto Comando dell'Ungheria si impegnano a consegnare come bottino nelle mani dell'Alto Comando alleato (sovietico) tutto il materiale bellico tedesco che si trova sul territorio ungherese, comprese le navi della flotta tedesca.

8.
Il Governo e l'Alto Comando dell'Ungheria si impegnano a non permettere, senza l'autorizzazione della Commissione Alleata di Controllo, l'esportazione o l'espropriazione di qualsiasi forma di proprietà (compresi oggetti di valore e valuta) appartenenti alla Germania o ai suoi cittadini o a persone residenti in territorio tedesco o nei territori occupati dalla Germania. Essi salvaguarderanno tali proprietà nel modo specificato dalla Commissione Alleata di Controllo.

9.
Il Governo e l'Alto Comando dell'Ungheria si impegnano a consegnare all'Alto Comando Alleato (sovietico) tutte le navi appartenenti o appartenute alle Nazioni Unite che si trovano nei porti ungheresi della Danimarca, indipendentemente dalla loro disponibilità di tali navi, per essere utilizzate durante il periodo della guerra contro la Germania dall'Alto Comando alleato (sovietico) nell'interesse generale degli Alleati, successivamente restituite ai rispettivi proprietari.
Il governo dell'Ungheria si assumerà la piena responsabilità materiale per qualsiasi danno o distruzione della suddetta proprietà fino al momento del suo trasferimento all'Alto Comando alleato (sovietico).

10.
Le navi mercantili ungheresi, sia in acque ungheresi che straniere, saranno soggette al controllo operativo dell'Alto Comando alleato (sovietico) per essere utilizzate nell'interesse generale degli alleati.

11.
Il Governo dell'Ungheria effettuerà pagamenti regolari in valuta ungherese e fornirà beni di prima necessità (carburante, derrate alimentari, ecc.), strutture e servizi che potranno essere richiesti dall'Alto Comando Alleato (sovietico) per l'adempimento delle sue funzioni, nonché per le esigenze delle missioni e dei rappresentanti degli Stati alleati collegati con la Commissione Alleata di Controllo.
Il Governo dell'Ungheria assicurerà inoltre, in caso di necessità, l'uso e la regolamentazione del lavoro delle imprese industriali e di trasporto, dei mezzi di comunicazione, delle centrali elettriche, delle imprese e degli impianti di pubblica utilità, dei depositi di carburante e di altro materiale, in conformità con le istruzioni impartite durante l'armistizio dall'Alto Comando Alleato (sovietico) o dalla Commissione Alleata di Controllo. (Cfr. allegato all'articolo 11).

12.
Le perdite causate all'Unione Sovietica, alla Cecoslovacchia e alla Iugoslavia dalle operazioni militari e dall'occupazione da parte dell'Ungheria dei territori di questi Stati saranno compensate dall'Ungheria con l'Unione Sovietica, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, ma tenendo conto che l'Ungheria non solo si è ritirata dalla guerra contro le Nazioni Unite, ma ha dichiarato guerra alla Germania, le parti convengono che il risarcimento delle perdite indicate sarà effettuato dall'Ungheria non in tutto ma solo in parte; vale a dire, per l'importo di 300 milioni di dollari americani pagabili in sei anni in merci (attrezzature meccaniche, imbarcazioni fluviali, grano, bestiame, eccetera), la somma da pagare all'Unione Sovietica ammonta a 200 milioni di dollari americani e la somma da pagare alla Cecoslovacchia e alla Jugoslavia ammonta a 100

milioni di dollari americani.
L'Ungheria pagherà un risarcimento per le perdite e i danni causati dalla guerra ad altri Stati alleati e ai loro cittadini, e l'importo del risarcimento sarà fissato in un secondo momento. (Cfr. allegato all'articolo 12.)

13.
Il governo dell'Ungheria si impegna a ripristinare tutti i diritti e gli interessi legali delle Nazioni Unite e dei loro cittadini sul territorio ungherese come esistevano prima della guerra e anche a restituire le loro proprietà in completo ordine.

14.
L'Ungheria coopererà all'arresto e al processo, nonché alla consegna ai governi interessati, di persone accusate di crimini di guerra.

15.
Il governo ungherese si impegna a sciogliere immediatamente tutte le organizzazioni politiche, militari, pari-militari e altre organizzazioni filo-hitleriane o fasciste sul territorio ungherese che conducono propaganda ostile alle Nazioni Unite e a non tollerare l'esistenza di tali organizzazioni in futuro.

16.
La pubblicazione, l'introduzione e la distribuzione in Ungheria di letteratura periodica o non periodica, la presentazione di spettacoli teatrali o film, la gestione di stazioni radio, servizi postali, telegrafici e telefonici avranno luogo in accordo con l'Alto Comando alleato (sovietico). (Cfr. allegato all'articolo 16).

17.
L'amministrazione civile ungherese sarà ripristinata in tutta l'area dell'Ungheria separata da non meno di 50-100 chilometri (a seconda delle condizioni del terreno) dalla linea del fronte, gli organi amministrativi ungheresi si impegneranno ad eseguire, nell'interesse del ristabilimento della pace e della sicurezza, le istruzioni e gli ordini dell'Alto Comando alleato (sovietico) o della Commissione di controllo alleata da essi emanati allo scopo di assicurare l'esecuzione di questi termini dell'armistizio.

18.
Per tutto il periodo dell'armistizio sarà istituita in Ungheria una Commissione di controllo alleata che regolerà e supervisionerà l'esecuzione dei termini dell'armistizio sotto la presidenza del rappresentante dell'Alto Comando alleato (sovietico) e con la partecipazione di rappresentanti del Regno Unito e degli Stati Uniti.
Durante il periodo tra l'entrata in vigore dell'armistizio e la conclusione delle ostilità contro la Germania, la Commissione Alleata di Controllo sarà sotto la direzione generale dell'Alto Comando Alleato (sovietico). (Cfr. allegato all'articolo 18).

19.
Il lodo arbitrale di Vienna del 2 novembre 1938 e il lodo di Vienna del 30 agosto 1940 sono dichiarati nulli.

20.

Le presenti condizioni entrano in vigore al momento della loro sottoscrizione.

Fatto a Mosca, addì 20 gennaio 1945, in un esemplare che sarà affidato alla custodia del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in lingua russa, inglese e ungherese, i testi russo e inglese facenti fede.

Copie certificate conformi del presente accordo, con allegati, saranno trasmesse dal Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche a ciascuno degli altri Governi per conto dei quali viene firmato il presente accordo.

Per i governi dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America

K. VOROSHILOV

Per il governo nazionale provvisorio dell'Ungheria GYONGYOSI JANOS VOROS JANOS BALOGH ISTVAN

Allegato all'accordo relativo all'armistizio tra l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America da una parte e l'Ungheria dall'altra, firmato a Mosca il 20 gennaio 1945.

A. ALLEGATO ALL'ARTICOLO 1

Il Comando militare ungherese consegnerà all'Alto Comando alleato (sovietico) entro un termine fissato da quest'ultimo tutte le informazioni di cui dispone sulle forze armate tedesche e sui piani del Comando militare tedesco per lo sviluppo delle operazioni militari contro l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e le altre Nazioni Unite. e anche le carte e le mappe e tutti i documenti operativi relativi alle operazioni militari delle forze armate tedesche.

Le misure previste dall'articolo I dell'accordo relative all'internamento dei cittadini tedeschi che si trovano attualmente in territorio ungherese non si applicano ai cittadini di questo paese di origine ebraica.

B. ALLEGATO ALL'ARTICOLO 3

L'assistenza di cui all'articolo 3 dell'Accordo deve intendersi nel senso che il Governo e l'Alto Comando dell'Ungheria metteranno a disposizione dell'Alto Comando Alleato (sovietico), per l'uso a sua discrezione durante l'armistizio, in completo ordine e con il personale necessario per il loro mantenimento, tutto l'esercito ungherese. gli impianti e gli edifici delle flotte aeree e fluviali, i porti, le caserme, i magazzini, i campi d'aviazione, i mezzi di comunicazione e le stazioni meteorologiche che potrebbero essere necessari per esigenze militari.

C. ALLEGATO ALL'ARTICOLO 11

Il Governo dell'Ungheria ritirerà e riscatterà, entro i limiti di tempo e alle condizioni che l'Alto Comando alleato (sovietico) potrà specificare, tutte le valute emesse dall'Alto Comando alleato (sovietico) nel territorio ungherese, e consegnerà gratuitamente all'Alto Comando alleato (sovietico) la valuta così ritirata.

Il governo dell'Ungheria non permetterà la cessione di beni esterni ungheresi o la cessione di beni interni ungheresi a governi stranieri o a cittadini stranieri senza il permesso dell'Alto Comando alleato (sovietico) o della Commissione di controllo alleata.

D. ALLEGATO DELL'ARTICOLO 12

La nomenclatura precisa e le varietà dei prodotti che l'Ungheria deve consegnare all'Unione Sovietica, alla Cecoslovacchia e alla Iugoslavia conformemente all'articolo 12 dell'accordo, nonché i periodi più precisi per effettuare tali consegne ogni anno, sono definiti in accordi speciali tra i rispettivi governi. Queste consegne saranno calcolate ai prezzi del 1938 con un aumento del quindici per cento per le attrezzature industriali e del dieci per cento per le altre merci.

Come base di calcolo per il pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 12 dell'accordo, il dollaro americano deve essere utilizzato alla sua parità aurea il giorno della firma dell'accordo, vale a dire trentacinque dollari per un'oncia d'oro.

In relazione all'articolo 12, resta inteso che il governo dell'Ungheria metterà immediatamente a disposizione alcuni generi alimentari e altri generi di prima necessità per il soccorso e la riabilitazione della popolazione dei territori cecoslovacchi e iugoslavi che hanno sofferto a causa dell'aggressione ungherese. Le quantità dei prodotti da consegnare saranno determinate di comune accordo tra i tre governi e saranno considerate come parte della riparazione da parte dell'Ungheria per le perdite e i danni subiti dalla Cecoslovacchia e dalla Jugoslavia.

E. ALLEGATO ALL'ARTICOLO 16

Il Governo dell'Ungheria garantirà che le comunicazioni senza fili, la corrispondenza telegrafica e postale, la corrispondenza cifrata e via corriere, nonché le comunicazioni telefoniche con l'estero, delle ambasciate, legazioni e consolati situati in Ungheria siano condotte nel modo stabilito dall'Alto Comando alleato (sovietico).

F. ALLEGATO ALL'ARTICOLO 18

Il controllo sull'esatta esecuzione dei termini dell'armistizio sarà affidato alla Commissione Alleata di Controllo che sarà istituita in conformità con l'articolo 18 dell'Accordo di Armistizio.

Il Governo dell'Ungheria e i suoi organi adempiranno a tutte le istruzioni della Commissione Alleata di Controllo derivanti dall'accordo di armistizio.

La Commissione Alleata di Controllo istituirà organi o sezioni speciali, affidando loro rispettivamente l'esecuzione di varie funzioni. Inoltre, la Commissione Alleata di Controllo può avere i suoi ufficiali in varie parti dell'Ungheria.

La Commissione Alleata di Controllo avrà sede nella città di Budapest.

Mosca, 20 gennaio 1945.

Protocollo all'accordo di armistizio con l'Ungheria

Nel firmare l'Accordo di Armistizio con il Governo dell'Ungheria, i Governi Alleati firmatari hanno convenuto quanto segue:

1. Il termine "materiale bellico" di cui all'articolo 7 comprende tutto il materiale o l'equipaggiamento appartenente, utilizzato o destinato ad essere utilizzato dalle formazioni militari o paramilitari del nemico o dei suoi membri.

2. L'uso da parte dell'Alto Comando alleato (sovietico) delle navi alleate consegnate dal Governo dell'Ungheria in conformità con l'articolo 9 dell'Accordo di Armistizio e la data della loro restituzione ai loro proprietari saranno oggetto di discussione e di accordo tra il Governo dell'Unione Sovietica e i Governi alleati interessati.

Fatto a Mosca in tre copie, ciascuna in lingua russa e inglese, i testi in russo e in inglese facenti fede.
20 gennaio 1945.
Per autorità del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
V. DEKANOZOV
Per il governo degli Stati Uniti d'America.
W. A. HARRIMAN
Per il governo del Regno Unito.
*JOHN BA*LFOUR.

27 gennaio I cinesi della Y Force in avanzata lungo la Strada per la Birmania e le strade di ledo si incontrano a Mongyu.

28 gennaio Viene eliminato il saliente delle Ardenne.

31 gennaio Le forze di Zukov stabiliscono teste di ponte attraverso l'Oder a sud di Kustrűn.

2 febbraio Termina l'operazione Vistolas-Oder: Zukov e Konev sono pronti ad avanzare verso Berlino.

4-11 febbraio *Conferenza di Yalta tra Churchill, Roosevelt e Stalin che si accordano sull'asse dell'Europa dopo la fine della guerra e sull'intervento contro il Giappone.*

Washington, 24 marzo - Il testo degli accordi raggiunti alla Conferenza di Crimea (Yalta) tra il Presidente Roosevelt, il Primo Ministro Churchill e il Generalissimo Stalin, come pubblicato oggi dal Dipartimento di Stato, è il seguente:

PROTOCOLLO DEGLI ATTI DELLA CONFERENZA CRIMEA
La Conferenza di Crimea dei capi di governo degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che si è svolta dal 4 all'11 febbraio, è giunta alle seguenti conclusioni:

I. ORGANIZZAZIONE MONDIALE
È stato deciso:
1. Che una conferenza delle Nazioni Unite sulla proposta organizzazione mondiale sia convocata per mercoledì 25 aprile 1945 e si tenga negli Stati Uniti d'America.
2. Le nazioni da invitare a questa conferenza dovrebbero essere:
a) le Nazioni Unite esistenti l'8 febbraio 1945; e
(b) Le Nazioni Associate che hanno dichiarato guerra al nemico comune entro il 1° marzo 1945. (A questo scopo, con il termine "Nazioni Associate" si intendevano le otto Nazioni Associate e la Turchia). Quando si terrà la conferenza sull'organizzazione mondiale, i delegati del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America sosterranno la proposta di ammettere come membri originari due Repubbliche Socialiste Sovietiche, cioè l'Ucraina e la Russia Bianca.
3. Che il Governo degli Stati Uniti, a nome delle tre potenze, consulti il Governo della Cina e il Governo Provvisorio Francese in merito alle decisioni prese nella presente conferenza riguardanti la proposta di organizzazione mondiale.

4. Che il testo dell'invito da rivolgere a tutte le nazioni che prenderanno parte alla conferenza delle Nazioni Unite dovrebbe essere il seguente:
"Il Governo degli Stati Uniti d'America, a nome proprio e dei Governi del Regno Unito, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e della Repubblica di Cina e del Governo provvisorio della Repubblica francese, invita il Governo della -------- ad inviare rappresentanti ad una conferenza che si terrà il 25 aprile, 1945, o subito dopo, a San Francisco, negli Stati Uniti d'America, per preparare uno statuto per un'organizzazione internazionale generale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
"I suddetti Governi suggeriscono che la conferenza consideri come base per tale Carta le proposte per la creazione di un'organizzazione internazionale generale che sono state rese pubbliche lo scorso ottobre a seguito della conferenza di Dumbarton Oaks e che sono state ora integrate dalle seguenti disposizioni per la sezione C del capitolo VI:
C. Votazioni
"1. Ogni membro del Consiglio di Sicurezza dovrebbe avere un voto.
"2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni procedurali dovrebbero essere prese con il voto favorevole di sette membri.
"3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su tutte le questioni dovrebbero essere prese con il voto favorevole di sette membri, compresi i voti concordanti dei membri permanenti; a condizione che, nelle decisioni di cui al capo VIII, sezione A, e al capo VIII, sezione C, articolo 1, seconda frase, una parte di una controversia si astenga dal voto».
"Ulteriori informazioni sugli accordi saranno trasmesse in seguito.
"Nel caso in cui il Governo degli Stati Uniti d'America desideri, prima della conferenza, presentare opinioni o commenti in merito alle proposte, il Governo degli Stati Uniti d'America sarà lieto di trasmettere tali opinioni e commenti agli altri Governi partecipanti".
Amministrazione fiduciaria territoriale:
È stato convenuto che le cinque nazioni che avranno seggi permanenti nel Consiglio di Sicurezza si consulteranno prima della conferenza delle Nazioni Unite sulla questione dell'amministrazione fiduciaria territoriale.
L'accettazione della presente raccomandazione è subordinata alla precisazione che l'amministrazione fiduciaria territoriale si applicherà solo
a) i mandati esistenti della Società delle Nazioni;
b) i territori staccati dal nemico in seguito alla presente guerra;
c) qualsiasi altro territorio che possa essere volontariamente posto sotto amministrazione fiduciaria; e
d) nessuna discussione sui territori effettivi è contemplata nella prossima conferenza delle Nazioni Unite o nelle consultazioni preliminari, e sarà materia di accordo successivo quali territori all'interno delle categorie di cui sopra saranno posti sotto amministrazione fiduciaria.

[Inizio della prima sezione pubblicata il 13 febbraio 1945.]

II. DICHIARAZIONE DELL'EUROPA LIBERATA

È stata approvata la seguente dichiarazione:
Il Primo Ministro dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Primo Ministro del Regno Unito e il Presidente degli Stati Uniti d'America si sono consultati tra loro nell'interesse comune dei popoli dei loro paesi e di quelli dell'Europa liberata. Esse dichiarano congiuntamente il loro reciproco accordo di concertare, durante il periodo temporaneo di instabilità nell'Europa liberata, le politiche dei loro tre governi nell'aiutare

i popoli liberati dal dominio della Germania nazista e i popoli degli ex Stati satelliti dell'Asse in Europa a risolvere con mezzi democratici i loro pressanti problemi politici ed economici.
L'instaurazione dell'ordine in Europa e la ricostruzione della vita economica nazionale devono essere realizzate attraverso processi che consentano ai popoli liberati di distruggere le ultime vestigia del nazismo e del fascismo e di creare istituzioni democratiche di loro scelta. Questo è un principio della Carta Atlantica: il diritto di tutti i popoli di scegliere la forma di governo sotto la quale vivere, il ripristino dei diritti sovrani e dell'autogoverno per quei popoli che sono stati privati con la forza dalle nazioni aggressori.
Per favorire le condizioni in cui il popolo liberato può esercitare questi diritti, i tre governi assisteranno congiuntamente il popolo in qualsiasi stato europeo liberato o ex stato dell'Asse in Europa dove, a loro giudizio, le condizioni lo richiedono:
a) stabilire le condizioni di pace interna;
b) attuare misure di soccorso d'urgenza per soccorrere le popolazioni in difficoltà;
c) formare autorità governative provvisorie che rappresentino ampiamente tutti gli elementi democratici della popolazione e si impegnino a instaurarsi il più presto possibile attraverso libere elezioni di governi che rispondano alla volontà del popolo; e
d) agevolare, ove necessario, lo svolgimento di tali elezioni.
I tre governi consulteranno le altre Nazioni Unite e le autorità provvisorie o altri governi in Europa quando saranno esaminate questioni di loro diretto interesse.
Quando, secondo l'opinione dei tre governi, le condizioni di uno Stato europeo liberato o di un ex satellite dell'Asse in Europa renderanno necessaria tale azione, essi si consulteranno immediatamente sulla misura necessaria per adempiere alle responsabilità comuni esposte in questa dichiarazione.
Con questa dichiarazione riaffermiamo la nostra fede nei principi della Carta Atlantica, il nostro impegno nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e la nostra determinazione a costruire, in cooperazione con altre nazioni amanti della pace, un ordine mondiale, sotto la legge, dedicato alla pace, alla sicurezza, alla libertà e al benessere generale di tutta l'umanità.
Nel rilasciare questa dichiarazione, le tre potenze esprimono l'auspicio che il governo provvisorio della Repubblica francese possa associarsi ad esse nella procedura proposta.

[Fine della prima sezione pubblicata il 13 febbraio 1945.]

III. SMEMBRAMENTO DELLA GERMANIA

Si è convenuto che l'articolo 12 (a) delle condizioni di resa per la Germania dovrebbe essere modificato come segue:
"Il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche avranno l'autorità suprema nei confronti della Germania. Nell'esercizio di tale autorità, essi prenderanno tali misure, compreso il completo smembramento della Germania, come riterranno necessario per la pace e la sicurezza future".
Lo studio della procedura di smembramento della Germania fu deferito ad una commissione composta da Anthony Eden, John Winant e Fedor T. Gusev. Questo organismo valuterebbe l'opportunità di associarvi un

rappresentante francese.

IV. ZONA DI OCCUPAZIONE PER LA FRANCIA E CONSIGLIO DI CONTROLLO PER LA GERMANIA.

Fu deciso che una zona in Germania, che doveva essere occupata dalle forze francesi, sarebbe stata assegnata alla Francia. Questa zona sarebbe stata formata dalle zone britanniche e americane e la sua estensione sarebbe stata decisa dagli inglesi e dagli americani in consultazione con il governo provvisorio francese.

Fu anche convenuto che il governo provvisorio francese sarebbe stato invitato a diventare membro del Consiglio alleato di controllo per la Germania.

V. RIPARAZIONE

È stato approvato il seguente protocollo:

Protocollo

Sui colloqui tra i capi di governo dei tre governi alla conferenza di Crimea sulla questione delle riparazioni tedesche in natura

1. La Germania deve pagare in natura le perdite da essa causate alle nazioni alleate nel corso della guerra. Le riparazioni devono essere ricevute in prima istanza da quei paesi che hanno sopportato il peso principale della guerra, hanno subito le perdite più pesanti e hanno organizzato la vittoria sul nemico.

2. Il risarcimento in natura deve essere esigere dalla Germania nelle tre forme seguenti:

a) Traslochi entro due anni dalla resa della Germania o dalla cessazione della resistenza organizzata dalle ricchezze nazionali della Germania situate sul territorio della Germania stessa e al di fuori del suo territorio (attrezzature, macchine utensili, navi, materiale rotabile, investimenti tedeschi all'estero, azioni di imprese industriali, di trasporto e di altro tipo in Germania, ecc.), tali rimozioni devono essere effettuate principalmente allo scopo di distruggere il potenziale bellico della Germania.

b) Consegne annuali di merci provenienti dalla produzione corrente per un periodo da fissare.

(c) Impiego di manodopera tedesca.

3. Per l'elaborazione dei principi di cui sopra di un piano dettagliato per l'esazione delle riparazioni dalla Germania, sarà istituita a Mosca una commissione alleata per le riparazioni. Sarà composto da tre rappresentanti: uno dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, uno del Regno Unito e uno degli Stati Uniti d'America.

4. Per quanto riguarda la fissazione dell'importo totale della riparazione e la sua ripartizione tra i paesi che hanno subito l'aggressione tedesca, le delegazioni sovietica e americana hanno convenuto quanto segue:

"La commissione per le riparazioni di Mosca dovrebbe prendere come base per la discussione nei suoi studi iniziali il suggerimento del governo sovietico che l'importo totale della riparazione in conformità con i punti (a) e (b) del paragrafo 2 dovrebbe essere di 22 miliardi di dollari e che il 50% dovrebbe andare all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche".

La delegazione britannica era del parere che, in attesa dell'esame della questione delle riparazioni da parte della commissione per le riparazioni di Mosca, non dovessero essere menzionate cifre di riparazione.

La suddetta proposta sovietico-americana è stata trasmessa alla commissione per le riparazioni di Mosca come una delle proposte che devono essere prese in considerazione dalla commissione.

VI. GRANDI CRIMINALI DI GUERRA

La conferenza ha convenuto che la questione dei principali criminali di guerra dovrebbe essere oggetto di indagine da parte dei tre ministri degli esteri per riferire a tempo debito dopo la chiusura della conferenza.
[Inizio seconda sezione pubblicata il 13 febbraio 1945.]

VII. POLONIA

La conferenza ha approvato la seguente dichiarazione sulla Polonia:
"Una nuova situazione si è creata in Polonia in seguito alla sua completa liberazione da parte dell'Armata Rossa. Ciò richiede l'istituzione di un governo provvisorio polacco che possa avere una base più ampia di quanto non fosse possibile prima della recente liberazione della parte occidentale della Polonia. Il governo provvisorio, attualmente in carica in Polonia, dovrebbe quindi essere riorganizzato su una base democratica più ampia, con l'inclusione di leader democratici provenienti dalla stessa Polonia e dai polacchi all'estero. Questo nuovo governo dovrebbe allora chiamarsi Governo provvisorio polacco di unità nazionale.
"Il signor Molotov, il signor Harriman e Sir A. Clark Kerr sono autorizzati, come commissione, a consultarsi in prima istanza a Mosca con i membri dell'attuale governo provvisorio e con altri dirigenti democratici polacchi all'interno della Polonia e all'estero, in vista della riorganizzazione dell'attuale governo Sulla falsariga di quanto sopra. Questo governo provvisorio polacco di unità nazionale si impegnerà a tenere al più presto elezioni libere e libere sulla base del suffragio universale e dello scrutinio segreto. A queste elezioni tutti i partiti democratici e antinazisti avranno il diritto di partecipare e di presentare candidati.
"Quando un Governo Provvisorio Polacco di Unità Nazionale sarà stato debitamente formato in conformità con quanto sopra, il Governo dell'U.R.S.S., che ora intrattiene relazioni diplomatiche con l'attuale Governo Provvisorio della Polonia, e il Governo del Regno Unito e il Governo degli Stati Uniti d'America stabiliranno relazioni diplomatiche con il nuovo Governo Provvisorio Polacco di Unità Nazionale, e si scambieranno gli Ambasciatori, con i cui rapporti i rispettivi Governi saranno tenuti informati sulla situazione in Polonia.
"I tre capi di governo ritengono che la frontiera orientale della Polonia debba seguire la linea Curzon con digressioni da essa in alcune regioni da cinque a otto chilometri a favore della Polonia. Riconoscono che la Polonia deve ricevere adesioni sostanziali nel territorio del nord e dell'ovest. Essi ritengono che il parere del nuovo governo provvisorio polacco di unità nazionale debba essere richiesto a tempo debito sull'entità di queste adesioni e che la delimitazione definitiva della frontiera occidentale della Polonia debba attendere in seguito la conferenza di pace".

VIII. JUGOSLAVIA

Si è convenuto di raccomandare al maresciallo Tito e al dottor Ivan Subasitch:
a) Che l'accordo Tito-Subasitch sia immediatamente attuato e che un nuovo governo sia formato sulla base dell'accordo.
b) Che non appena il nuovo governo sarà stato formato, esso dichiarerà:
(I) Che l'Assemblea Antifascista di Liberazione Nazionale (AVNOJ) sarà estesa per includere i membri dell'ultima Skupstina jugoslava che non si sono compromessi con la collaborazione con il nemico, formando così un organismo che sarà conosciuto come un Parlamento temporaneo e
(II) Che gli atti legislativi approvati dall'Assemblea Antifascista di Libe-

razione Nazionale (AVNOJ) saranno soggetti alla successiva ratifica da parte di un'Assemblea Costituente; e che questa dichiarazione sia pubblicata nel comunicato© della conferenza.

IX. FRONTIERA ITALO-JUGOSLAVIA - FRONTIERA ITALO-AUSTRIACA

La delegazione britannica ha presentato note su questi argomenti e le delegazioni americana e sovietica hanno accettato di esaminarle e di esprimere il loro parere in seguito.

X. RELAZIONI JUGOSLAVO-BULGARE

C'è stato uno scambio di opinioni tra i ministri degli Esteri sulla questione dell'opportunità di un patto di alleanza jugoslavo-bulgaro. La questione in discussione era se uno Stato ancora in regime di armistizio potesse essere autorizzato a stipulare un trattato con un altro Stato. Eden ha suggerito che i governi bulgaro e jugoslavo dovrebbero essere informati che ciò non poteva essere approvato Stettinius suggerì che gli ambasciatori britannico e americano discutessero ulteriormente la questione con Molotov a Mosca. Il signor Molotov era d'accordo con la proposta del signor Stettinius.

XI. EUROPA SUD-ORIENTALE

La delegazione britannica ha presentato note per l'esame dei colleghi sui seguenti argomenti:
a) La commissione di controllo in Bulgaria.
b) le pretese greche nei confronti della Bulgaria, in particolare per quanto riguarda le riparazioni.
c) Attrezzature petrolifere in Romania.

XII. IRAN

Eden, Stettinius e Molotov hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione in Iran. Si è convenuto che la questione dovesse essere affrontata per via diplomatica.
[Inizio della terza sezione pubblicata il 13 febbraio 1945.]

XIII. RIUNIONI DEI TRE MINISTRI DEGLI ESTERI

La conferenza ha convenuto che dovrebbe essere istituito un meccanismo permanente per la consultazione tra i tre ministri degli Esteri; Dovrebbero incontrarsi tutte le volte che è necessario, probabilmente ogni tre o quattro mesi circa.
Questi incontri si terranno a rotazione nelle tre capitali, il primo dei quali si terrà a Londra.
[Fine terza sezione pubblicata il 13 febbraio 1945.]

XIV. LA CONVENZIONE DI MONTREAUX E GLI STRETTI

Fu convenuto che nella prossima riunione dei tre ministri degli Esteri che si sarebbe tenuta a Londra, essi avrebbero esaminato le proposte che il governo sovietico avrebbe presentato in relazione alla Convenzione di Montreaux e avrebbero riferito ai loro governi. Il governo turco dovrebbe essere informato al momento opportuno.
Il protocollo di cui sopra fu approvato e firmato dai tre Ministri degli Esteri alla Conferenza di Crimea l'11 febbraio 1945.
E. R. Stettinius Jr. M.
Molotov Anthony Eden

ACCORDO RELATIVO AL GIAPPONE

I dirigenti delle tre grandi potenze - Unione Sovietica, Stati Uniti d'America e Gran Bretagna - hanno convenuto che entro due o tre mesi dalla resa della Germania e dalla fine della guerra in Europa, l'Unione Sovietica entrerà in guerra contro il Giappone a fianco degli Alleati, a condizione che:

1. Lo status quo nella Mongolia esterna (Repubblica popolare mongola) è mantenuto.

2. Gli antichi diritti della Russia violati dal proditorio attacco del Giappone nel 1904 saranno ripristinati, vale a dire:

a) La parte meridionale di Sakhalin e le isole ad essa adiacenti saranno restituite all'Unione Sovietica;

(b) Il porto commerciale di Dairen sarà internazionalizzato, salvaguardando gli interessi preminenti dell'Unione Sovietica in questo porto e ripristinando l'affitto di Port Arthur come base navale dell'URSS;

(c) La Ferrovia Cinese-Orientale e la Ferrovia della Manciuria Meridionale, che forniscono uno sbocco a Dairen, saranno gestite congiuntamente dalla costituzione di una società mista sovietico-cinese, fermo restando che gli interessi preminenti dell'Unione Sovietica saranno salvaguardati e che la Cina manterrà la sovranità in Manciuria;

3. Le isole Curili saranno consegnate all'Unione Sovietica.

Resta inteso che l'accordo riguardante la Mongolia Esterna e i porti e le ferrovie di cui sopra richiederà il consenso del Generalissimo Chiang Kai-shek. Il Presidente adotterà misure per mantenere questo accordo su consiglio del maresciallo Stalin.

I capi delle tre grandi potenze hanno convenuto che queste pretese dell'Unione Sovietica saranno indiscutibilmente soddisfatte dopo la sconfitta del Giappone.

Da parte sua, l'Unione Sovietica esprime la sua disponibilità a concludere con il governo nazionale cinese un patto di amicizia e di alleanza tra l'URSS e la Cina per prestare assistenza alla Cina con le sue forze armate allo scopo di liberare la Cina dal giogo giapponese.

Joseph Stalin,
Franklin D. Roosevelt
Winston S. Churchill
*11 febbraio 19*45.

8 febbraio Knev riprende l'offensiva intorno s Breslavia, a sudest di Berlino.
Inizia l'operazione anglo-canadese Veritable a sudest di Nimega in direzione del Reno.
Il partito comunista indocinese decide l'insurrezione armata contro gli occupanti giapponesi.

10-18 febbraio Raid portaerei americane su Honhiu; i primi bombardamenti su Tokio.

13 febbraio Le forze sovietiche debellano l'ostinata resistenza della guarnigione di Budapest.

13-15 febbraio Inglesi e americani bombardano Dresda per sostenere l'avanzata sovietica attraverso la Germania.

19 febbraio Sbarchi americani a Iwo Jima.

21 febbraio - 4 marzo Battaglia per Meiktila, occupata il 4 marzo.

22-27 febbraio Nella battaglia del passo Mortirolo (tra Valtellina e val Camonica) i partigiani dapprima respingono gli attacchi dei fascisti e poi contrattaccano, provocandone il ritiro.

23 febbraio Inizia l'avanzata americana u Dűsseldorf (operazione Granade).
Manila, capitale delle Filippine, viene presa dagli americani.

24 febbraio Nuova offensiva sovietica in Pomerania a ovest della Prussia orientale.
Le truppe americane entrano a Manila.

1° marzo Zukov unisce le sue forze all'offensiva in Pomerania e i sovietici avanzano fino alle coste del Baltico.
Le truppe della Iª armata americana si impossessano di un ponte intatto sul Reno, presso Remagen.

5-6 marzo A sud del lago Balaton inizia una nuova offensiva pianificata da Hitler (operazione risveglio di primavera).

8 marzo Josip Broz Tito forma un governo in Jugoslavia.

9 marzo Pesantissimi bombardamenti incendiari aerei su Tokio.

15 marzo L'operazione risveglio di primavera viene fermato da un contrattacco sovietico.

16 marzo Iwo Jima viene dichiarata sicura dagli americani.

18 marzo 1.250 bombardieri statunitensi bombardano Berlino.

19 marzo Hitler propone di fare terra bruciata, ma Speer convince gli industriali a non eseguire l'ordine.

21 marzo Le truppe anglo-americane sono pronte ad attraversare il Reno.
Definitiva sconfitta giapponese in Birmania.

22 marzo Le avanguardie della IIIª armata americana di Patton attraversano il Reno a Oppenheim.

23-24 marzo Le avanguardie del XXI Gruppo d'armate di Montgomery attraversano il Reno nel corso dell'operazione Plunder.

27 marzo L'Argentina dichiara guerra alla Germania.

28 marzo A Milano e provincia le grandi fabbriche sono bloccate da scioperi, la cui riuscita segna la fine politica della repubblica di Salò. Le istituzioni governative, la polizia e le Brigate fasciste sono ormai allo sbando: numerose sono le diserzioni.

30 marzo I sovietici conquistano Danzica.

31 marzo I francesi attraversano il Reno nei pressi di Germersheim.

1° aprile Le truppe americane iniziano lo sbarco sull'isola di Okinawa.

3-4 aprile Offensiva partigiana nelle valli del Comacchio.

4 aprile Le truppe francesi occupano Karlsrhue.
Tutto il territorio ungherese è liberato.
Le truppe sovietiche entrano a Batislava. Truppe americane raggiungono il campo di concentramento di Ohrdruf in Germania.

6-7 aprile Massiccio attacco kamikaze contro la flotta d'invasione americana a Okinawa; la corrazzata Yamato viene affondata dagli arei alleati.

7 aprile Raid sul Giappone di B-29 scortati da caccia decollati da Iwa Jima.

9 aprile Si arrendono i tedeschi accerchiati nella sacca della Ruhr: 300.000 prigionieri.

9-12 aprile I partigiani entrano a Carrara, Borgotaro e Salsomaggiore, arrivando alle porte di Fidenza.

9-18 aprile Ha inizio l'offensiva finale degli alleati. L'VIII[a] armata, con l'appoggio di formazioni partigiane, attacca le linee tedesche sull'Appennino e avanza verso il Po.

10 aprile Truppe americane liberano il campo di concentramento di Buchenwald.
Le truppe dell'armata canadese, occupano Arnhem e accerchiano le truppe tedesche d'occupazione nella parte centrale dell'Olanda.

12 aprile Stati Uniti: muore il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt; il vicepresidente Harry S. Truman ne assume le funzioni.

13 aprile L'armata rossa entra Vienna e poi punta su Berlino.

14 aprile Le truppe americane occupano la penisola di Bataan, nell'isola di Luzon.

16 aprile Tre armate sovietiche convergono su Berlino.
Truppe tedesche sono accerchiate e distrutte a Guban e Francoforte sull'Oder.

18 aprile Sciopero generale a Torino: è la prova generale dell'insurrezione.

19 aprile Inizia l'insurrezione di Bologna.

20 aprile Truppe americane e polacche entrano a Bologna in parte liberata.
Gli americani entrano a Norimberga.

21-22 aprile Modena viene liberata dai partigiani dopo aspri combattimenti.

22 aprile Truppe francesi occupano Stoccarda.

23 aprile Le truppe dell'VIII[a] armata entrano a Ferrara.
I giapponesi iniziano ad abbandonare Rangoon in Birmania.

23-25 aprile Il CLN dell'Italia settentrionale dirama gli ordini per l'insurrezione. Le formazioni partigiane avanzano verso le città. Genova insorge, il comandante tedesco si arrende con 18.000 tedeschi.

25 aprile Conferenza di San Francisco: i rappresentanti di 50 Paesi approvano la Carta delle nazioni Unite. Documento istitutivo della nuova organizzazione internazionale degli Stati.

Conferenza di San Francisco.
NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI a salvare le generazioni future dal flagello della guerra, che per due volte nel corso della nostra vita ha recato indicibili sofferenze all'umanità, e a riaffermare la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, e di stabilire le condizioni in base alle quali la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e da altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, e promuovere il progresso sociale e migliori standard di vita in una più ampia libertà, E PER QUESTI FINI praticare la tolleranza e vivere insieme in pace gli uni con gli altri come buoni vicini, e di unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionali, e di assicurare, mediante l'accettazione dei principi e l'istituzione di metodi, che la forza armata non sia usata, se non nell'interesse comune, e di impiegare meccanismi internazionali per la promozione del progresso economico e sociale di tutti i popoli, HANNO DECISO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI Di conseguenza, i nostri rispettivi governi, attraverso i rappresentanti riuniti nella città di San Francisco, che hanno mostrato i loro pieni poteri ritenuti in buona e debita forma, hanno accettato la presente Carta delle Nazioni Unite e con la presente istituiscono un'organizzazione internazionale che sarà conosciuta come le Nazioni Unite.

CAPITOLO I
FINALITÀ E PRINCIPI

Articolo 1
Gli scopi delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionali e, a tal fine: adottare misure collettive efficaci per la prevenzione e l'eliminazione delle minacce alla pace, e per la repressione di atti di aggressione o altre violazioni della pace, e per realizzare con mezzi pacifici, e in conformità con i principi della giustizia e del diritto internazionale, l'adeguamento o la risoluzione di controversie o situazioni internazionali che potrebbero portare a una violazione della pace;
2. Sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, e adottare altre misure appropriate per rafforzare la pace universale;
3. Realizzare la cooperazione internazionale per risolvere i problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario, e per promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione; e
4. Essere un centro per armonizzare le azioni delle nazioni nel raggiungimento di questi fini comuni.

Articolo 2
L'Organizzazione e i suoi Membri, nel perseguimento delle Finalità di cui all'articolo 1, agiscono in conformità ai seguenti Principi.

1. L'Organizzazione si fonda sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi Membri.
2. Tutti i Soci, al fine di garantire a tutti i diritti e i benefici derivanti dall'adesione, adempiono in buona fede agli obblighi da essi assunti in conformità con il presente Statuto.
3. Tutti i membri divono le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in modo tale che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non siano messe in pericolo.
4. Nelle loro relazioni internazionali, tutti i Membri si astengono dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.
5. Tutti i Membri prestano all'Organizzazione delle Nazioni Unite tutta l'assistenza necessaria per intraprendere qualsiasi azione intrapresa in conformità con il presente Statuto e si astengono dal prestare assistenza a qualsiasi Stato contro il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite intraprenda misure preventive o esecutive.
6. L'Organizzazione assicura che gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità con i presenti principi nella misura in cui ciò sia necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che rientrano essenzialmente nella giurisdizione interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni a una soluzione ai sensi del presente Statuto; ma tale principio non pregiudica l'applicazione delle misure di esecuzione di cui al capo VII.

CAPITOLO II
ISCRIZIONE

Articolo 3
I Membri originari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato all'Organizzazione Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale a San Francisco, o che in precedenza ha firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmare la presente Carta e ratificarla conformemente all'articolo 110.

Articolo 4
1. L'adesione alle Nazioni Unite è aperta ad altri Stati amanti della pace che accettino l'obblighi contenuti nel presente Statuto e, a giudizio dell'Organizzazione, sono in grado e disposti ad adempiere a tali obblighi.
2. L'ammissione di uno di tali Stati a membro delle Nazioni sarà effettuata con una decisione di l'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 5
Un membro delle Nazioni Unite nei confronti del quale è stata adottata un'azione preventiva o esecutiva il Consiglio di Sicurezza può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di membro dall'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia violato in modo persistente i principi contenuti nella Il presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione dall'Assemblea Generale raccomandazione del Consiglio di sicurezza.

CAPITOLO III
ORGANI

Articolo 7
1. Sono istituiti come organi principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea Generale, un'Assemblea Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, un Tribunale Internazionale di Giustizia e un Segretariato.
2. Gli organi sussidiari che si ritengano necessari possono essere istituiti secondo la procedura di cui presente Carta.

Articolo 8
Le Nazioni Unite non imporranno restrizioni all'ammissibilità di uomini e donne a partecipare a qualsiasi titolo e in condizioni di uguaglianza nei suoi organi principali e sussidiari.

CAPITOLO IV
L'ASSEMBLEA GENERALE

Composizione
Articolo 9
1. L'Assemblea generale è composta da tutti i membri delle Nazioni Unite.
2. Ciascun membro non ha più di cinque rappresentanti nell'assemblea generale.

Funzioni e poteri
Articolo 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione o questione che rientri nell'ambito del presente Carta o relativi ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dal presente Statuto, e, salvo quanto disposto all'articolo 12, può rivolgere raccomandazioni ai membri del Regno Unito al Consiglio di Sicurezza o ad entrambi su tali questioni o questioni.

Articolo 11
1. L'assemblea generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento la pace e la sicurezza internazionali, compresi i principi che disciplinano il disarmo e la regolamentazione degli armamenti, e può formulare raccomandazioni in merito a tali principi ai membri o Consiglio di Sicurezza o ad entrambi.
2. L'assemblea generale può discutere qualsiasi questione relativa al mantenimento di la pace e la sicurezza portate dinanzi ad essa da un Membro delle Nazioni Unite, o dal Consiglio, o da uno Stato che non è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può rivolgere raccomandazioni in merito a tali questioni allo Stato o agli Stati interessati o al Consiglio di Sicurezza o ad entrambi. Ogni questione su cui è necessaria un'azione sarà sottoposta al Consiglio di Sicurezza

dall'Assemblea Generale prima o dopo la discussione.
3. L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su situazioni mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali.
4. I poteri dell'Assemblea generale di cui al presente articolo non limitano l'ambito di applicazione generale dell'articolo 10.

Articolo 12
1. Mentre il Consiglio di Sicurezza esercita, in relazione a qualsiasi controversia o situazione, le funzioni assegnatole nel presente Statuto, l'Assemblea Generale non formula alcuna raccomandazione in relazione a tale controversia o situazione, a meno che il Consiglio di Sicurezza non lo richieda.
2. Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, notifica al Segretario Generale Assemblea, ad ogni sessione, su tutte le questioni relative al mantenimento della pace e sicurezza di cui si occupano il Consiglio di sicurezza e ne informa analogamente il Consiglio dell'Assemblea, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non è in sessione, immediatamente il Consiglio di Sicurezza cessa di occuparsi di tali questioni.

Articolo 13
1. L'assemblea generale avvia studi e formula raccomandazioni al fine di:
a. promuovere la cooperazione internazionale in campo politico e incoraggiare la lo sviluppo del diritto internazionale e la sua codificazione;
b. promuovere la cooperazione internazionale nei settori economico, sociale, culturale, educativo e sanitario l'assistenza alla realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
2. Le ulteriori responsabilità, funzioni e poteri del Generale in relazione alle materie di cui al precedente paragrafo) sono esposti nei capitoli IX e X.

Articolo 14
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per l'aggiustamento pacifico di qualsiasi situazione, indipendentemente dall'origine, che ritenga suscettibile di nuocere al benessere generale o alle relazioni amichevoli tra le nazioni, comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che stabiliscono gli Scopi e i Principi del Regno Unito Nazioni.

Articolo 15
1. L'assemblea generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del comitato di Consiglio; tali rapporti devono includere un resoconto delle misure che il Consiglio di sicurezza ha adottato decisa o presa per mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
2. L'Assemblea generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi del Regno Unito Nazioni.

Articolo 16
L'Assemblea Generale svolge tali funzioni in relazione all'amministrazione fiduciaria internazionale sistema che gli è stato assegnato ai sensi dei capitoli XII e XIII, compresa l'approvazione degli accordi di ammini-

strazione fiduciaria per le aree non designate come strategiche.

Articolo 17
1. L'Assemblea Generale esamina e approva il bilancio dell'Organizzazione.
2. Le spese dell'Organizzazione sono a carico dei membri secondo le modalità ripartite dal Consiglio Assemblea.
3. L'Assemblea esamina e approva gli accordi finanziari e di bilancio con specializzate di cui all'articolo 57 ed esamina i bilanci amministrativi di tali agenzie specializzate al fine di formulare raccomandazioni alle agenzie interessate.

Votazione
Articolo 18
1. Ciascun membro dell'assemblea generale dispone di un voto.
2. Le decisioni dell'Assemblea generale su questioni importanti sono prese da un numero di due terzi maggioranza dei membri presenti e votanti. Tali domande comprendono: raccomandazioni con per quanto riguarda il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, l'elezione del membri del Consiglio di sicurezza, l'elezione dei membri del Consiglio economico e sociale, l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione fiduciaria conformemente all'articolo 86, paragrafo 1; l'ammissione di nuovi Membri alle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi l'espulsione dei membri, le questioni relative al funzionamento dell'amministrazione fiduciaria questioni di bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di ulteriori categorie di domande da è decisa a maggioranza dei due terzi, è presa a maggioranza dei membri presenti e votazione.

Articolo 19
Un membro delle Nazioni Unite che è in arretrato con il pagamento dei suoi contributi finanziari l'Organizzazione non ha diritto di voto in seno all'Assemblea generale se l'importo dei suoi arretrati è pari o supera l'importo dei contributi dovuti per i due anni interi precedenti. Il Generale L'Assemblea può, tuttavia, consentire a tale membro di votare se ritiene che il mancato pagamento sia a causa di condizioni che esulano da quelle del Membro.

Procedimento
Articolo 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni annuali ordinarie e in sessioni straordinarie di cui al l'occasione può richiedere. Sessioni straordinarie sono convocate dal Segretario generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 21
L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno. Esso elegge il suo presidente per ogni sessione.

Articolo 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'attuazione nell'esercizio delle sue funzioni.

CAPITOLO V
IL CONSIGLIO DI SICUREZZA

Composizione
Articolo 23
1. Il Consiglio di sicurezza è composto di quindici membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, Francia, Unione dei socialisti sovietici, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord L'Irlanda e gli Stati Uniti d'America saranno membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Le L'Assemblea Generale eleggerà altri dieci Membri delle Nazioni Unite come membri non permanenti membri del Consiglio di Sicurezza, tenendo in particolare considerazione, nella prima istanza del contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della pace sicurezza e agli altri scopi dell'Organizzazione, nonché a un'equa distribuzione.
2. I membri non permanenti del Consiglio di sicurezza sono eletti per un mandato di due anni. In la prima elezione dei membri non permanenti dopo l'aumento del numero dei membri del Consiglio di Sicurezza da undici a quindici, due dei quattro membri supplementari sono scelti per un termine di un anno. Un membro uscente non è rieleggibile immediatamente.
3. Ogni membro del Consiglio di sicurezza ha un rappresentante.

Funzioni e poteri
Articolo 24
1. Al fine di assicurare un'azione rapida ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i suoi membri conferiscono la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e convengono che, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito di tale responsabilità, il Consiglio di Sicurezza per conto di.
2. Nell'assolvimento di tali compiti, il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità con le finalità e le Principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici conferiti al Consiglio di Sicurezza per la L'assolvimento di tali funzioni è disciplinato dai cap. VI, VII, VIII e XII.
3. Il Consiglio di sicurezza presenta relazioni annuali e, se necessario, relazioni speciali al Consiglio dell'Assemblea per il suo esame.

Articolo 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare ed eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza conformemente alla presente Carta.

Articolo 26
Al fine di promuovere l'instaurazione e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali diversione minima per gli armamenti delle risorse umane ed economiche del mondo, il Consiglio di sicurezza ha il compito di formulare, con l'assistenza del comitato di stato maggiore di cui all'articolo 47, i piani da presentare ai membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di regolamentazione degli armamenti.

Votazione
Articolo 27
1. Ogni membro del Consiglio di sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di sicurezza su questioni procedurali sono prese con il voto favorevole nove membri.
3. Le decisioni del Consiglio di sicurezza su tutte le altre questioni sono prese con voto favorevole nove membri, compresi i voti concordanti dei membri permanenti; a condizione che, in decisioni di cui al capo VI e

all'articolo 52, paragrafo 3, una parte di una controversia si astiene dal voto.

Procedimento
Articolo 28
1. Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare continuamente. Ogni membro A tal fine, il Consiglio di Sicurezza sarà rappresentato a volte presso la sede dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio di sicurezza tiene riunioni nelle quali ciascuno dei suoi membri può, se lo desidera, essere rappresentata da un membro del governo o da un altro rappresentante appositamente designato.
3. Il Consiglio di sicurezza può tenere riunioni in luoghi diversi dalla sede dell'Organizzazione, a suo giudizio faciliterà al meglio il suo lavoro.

Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'attuazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza adotta il proprio regolamento interno, compreso il metodo di selezione dei suoi Presidente.

Articolo 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza votazione, nella discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza ogniqualvolta quest'ultimo ritiene che gli interessi di tale membro siano particolarmente colpiti.

Articolo 32
Qualsiasi membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza o di qualsiasi Stato che non è membro delle Nazioni Unite, se è parte di una controversia all'esame della Corte Consiglio di Sicurezza, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa disputa. Il Consiglio di Sicurezza stabilirà tutte le condizioni che riterrà giuste per la partecipazione di uno Stato che non è membro delle Nazioni Unite.

CAPITOLO VI
PACIFICO RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 33
1. Le parti di qualsiasi controversia il cui protrarsi possa mettere in pericolo il mantenimento la pace e la sicurezza internazionali, cercherà, in primo luogo, una soluzione mediante negoziati, indagini, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria, ricorso ad agenzie o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza, quando lo ritiene necessario, invita le parti a risolvere la loro controversia con tali mezzi.

Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può indagare su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa attriti internazionali o dar luogo a una controversia, al fine di determinare se la prosecuzione del una controversia o una situazione rischia di mettere in pericolo il mantenimento della

pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 35
l. Ogni Membro delle Nazioni Unite può presentare qualsiasi controversia o qualsiasi situazione della natura di cui all'articolo 34, all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
2. Uno Stato che non è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può portare all'attenzione del Consiglio o dell'Assemblea generale qualsiasi controversia di cui sia parte, se accetta in anticipo, per ai fini della controversia, gli obblighi di risoluzione pacifica previsti dal presente Statuto.
3. I lavori dell'Assemblea generale in merito alle questioni sottoposte alla sua attenzione ai sensi del presente dell'articolo sono soggette alle disposizioni degli articoli 11 e 12.

Articolo 36
1. Il Consiglio di sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura di cui all'articolo 33 o di una situazione analoga, raccomandare procedure o metodi di adeguamento adeguati.
2. Il Consiglio di sicurezza dovrebbe prendere in considerazione le procedure per la risoluzione della controversia che sono già state adottate dalle parti.
3. Nel formulare le raccomandazioni di cui al presente articolo, il Consiglio di sicurezza dovrebbe considerazione del fatto che le controversie giuridiche dovrebbero, di norma, essere deferite dalle parti Corte internazionale di giustizia conformemente alle disposizioni dello Statuto della Corte.

Articolo 37
1. Qualora le parti di una controversia della natura di cui all'articolo 33 non riescano a risolverla con i mezzi indicati in detto articolo, esse la deferiscono al Consiglio di sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la prosecuzione della controversia sia effettivamente tale da mettere in pericolo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, decide se adottare misure a norma dell'articolo 36 o di raccomandare le condizioni di transazione che riterrà appropriate.

Articolo 38
Fatte salve le disposizioni degli articoli da 33 a 37, il Consiglio di Sicurezza può, su richiesta di tutte le parti di una controversia, rivolgere raccomandazioni alle parti in vista di una soluzione pacifica della controversia.

CAPITOLO VII
NEI CONFRONTI DELLE MINACCE ALLA PACE, DELLE VIOLAZIONI DELLA PACE E DEGLI ATTI DI AGGRESSIONE

Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza determinerà l'esistenza di qualsiasi minaccia alla pace, violazione della pace, o l'atto di aggressione e formula raccomandazioni o decide quali misure adottare in caso di conformemente agli articoli 4 e 42, per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali.

Articolo 40
Al fine di evitare un aggravamento della situazione, il Consiglio di Sicurezza può, prima di raccomandazioni o che decidono in merito alle misure di cui all'articolo 39, invitano le parti interessate a conformarsi alle misure provvisorie che ritengano necessarie o auspicabili. Tali misure provvisorie non pregiudicano i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessato. Il Consiglio di sicurezza tiene debitamente conto del mancato rispetto di tali disposizioni Misure.

Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure che non comportino l'uso della forza armata debbano essere per dare esecuzione alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite a applicare tali misure. Tali misure possono comprendere l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e ferroviario, marittimo, aereo, postale, telegrafico, radiofonico e altri mezzi di comunicazione, e la separazione delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42
Qualora il Consiglio di Sicurezza ritenga che le misure previste dall'articolo 41 siano inadeguate o si siano rivelate inadeguate, esso può intraprendere con forze aeree, marittime o terrestri le misure necessarie per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Tale azione può includere dimostrazioni, blocchi e altre operazioni da parte di forze aeree, marittime o terrestri di membri della Nazioni Unite.

Articolo 43
1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite, al fine di contribuire al mantenimento dei diritti la pace e la sicurezza, si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, con uno o più accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le strutture, compresi i diritti di necessario al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
2. L'accordo o gli accordi disciplinano il numero e i tipi di forze, il loro grado di la prontezza e l'ubicazione generale, nonché la natura delle strutture e dell'assistenza da fornire.
3. L'accordo o gli accordi sono negoziati quanto prima su iniziativa della Commissione Consiglio di sicurezza. Esse sono concluse tra il Consiglio di sicurezza e i membri o tra i membri Consiglio di sicurezza e gruppi di membri e sono soggetti alla ratifica da parte del firmatario Stati membri in conformità con le rispettive procedure costituzionali.

Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza ha deciso di usare la forza, prima di invitare un Membro non di fornire forze armate in adempimento degli obblighi assunti a norma dell'articolo 43, invitare tale deputato, se lo desidera, a partecipare alle decisioni del Consiglio di sicurezza concernente l'impiego di contingenti delle forze armate di tale membro.

Articolo 45
Al fine di consentire alle Nazioni di adottare misure militari urgenti, i Membri contingenti delle forze aeree nazionali disponibili per un'azione internazionale combinata di contrasto. La forza grado di prontezza di tali contingenti e i piani per la loro azione combinata sono determinato, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi particolari di cui

all'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza con l'assistenza del Comitato Militare.

Articolo 46
I piani per l'applicazione della forza armata saranno elaborati dal Consiglio di Sicurezza con l'assistenza del Comitato di Stato Maggiore dell'Esercito.

Articolo 47
1. È istituito un comitato di stato maggiore per consigliare e assistere il Consiglio di sicurezza sulle questioni relative ai requisiti militari del Consiglio di sicurezza per il mantenimento la pace e la sicurezza internazionali, l'impiego e il comando delle forze messe a sua disposizione, regolamentazione degli armamenti ed eventuale disarmo.
2. Il comitato dello Stato maggiore militare è composto dai capi di stato maggiore dei membri permanenti Consiglio di sicurezza o i loro rappresentanti. Qualsiasi Membro delle Nazioni Unite non in modo permanente rappresentati in seno al comitato sono invitati da quest'ultimo ad associarsi a quest'ultimo l'esercizio efficiente delle responsabilità del Comitato richiede la partecipazione di tale membro, al suo lavoro.
3. Il comitato dello Stato maggiore è responsabile, nell'ambito del Consiglio di sicurezza, della direzione di tutte le forze armate a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Domande relative a: Il comando di tali forze sarà stabilito in seguito.
4. Il Comitato di Stato Maggiore, con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e previa consultazione con le agenzie regionali competenti, può istituire sottocommissioni.

Articolo 48
1. L'azione necessaria per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di sicurezza per il mantenimento la pace e la sicurezza internazionali sono adottate da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi come il Consiglio di Sicurezza può determinare.
2. Tali decisioni sono attuate dai membri delle Nazioni Unite direttamente e tramite la loro azione presso le agenzie internazionali competenti di cui sono membri.

Articolo 49
I Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si uniscono per fornire assistenza reciproca nell'espletamento misure decise dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza adotta misure preventive o esecutive nei confronti di uno Stato, un altro Stato, membro o meno delle Nazioni Unite, che si trovi a dover problemi economici particolari derivanti dall'attuazione di tali misure hanno il diritto di consultare il Consiglio di sicurezza per quanto riguarda la soluzione di tali problemi.

Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto intrinseco all'autodifesa individuale o collettiva in caso di attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza

internazionali. Le misure adottate dai Membri nell'esercizio di questo diritto di autodifesa saranno immediatamente segnalate al Consiglio di Sicurezza e non pregiudicheranno in alcun modo l'autorità e la responsabilità del Consiglio di Sicurezza, ai sensi del presente Statuto, di intraprendere in qualsiasi momento le azioni che riterrà necessarie per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali.

CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI REGIONALI

Articolo 52

1. Nulla nel presente Statuto l'esistenza di accordi o agenzie regionali per la questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, se del caso, un'azione regionale, a condizione che tali accordi o agenzie e le loro attività siano coerenti con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.
2. I membri delle Nazioni Unite che concludono tali accordi o che costituiscono tali compiono ogni sforzo per raggiungere una soluzione pacifica delle controversie locali accordi regionali o da tali agenzie regionali prima di deferirli al Consiglio di sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo di una soluzione pacifica delle controversie locali mediante tali accordi regionali o da tali agenzie regionali su iniziativa degli Stati interessato o su riferimento del Consiglio di sicurezza.
4. Il presente articolo non costituisce in alcun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35.

Articolo 53

1. Il Consiglio di sicurezza si avvale, se del caso, di tali accordi o agenzie regionali per l'esecuzione di misure sotto la sua autorità. Tuttavia, non è intrapresa alcuna azione esecutiva ai sensi accordi o da agenzie regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, con l'obiettivo di l'eccezione delle misure contro qualsiasi Stato nemico, quali definite al paragrafo 2 del presente articolo, a norma dell'articolo 107 o in accordi regionali diretti contro il rinnovo di una politica aggressiva da parte di uno di tali Stati, fino al momento in cui l'Organizzazione può, su richiesta del Governi interessati, siano incaricati della responsabilità di prevenire ulteriori aggressioni da parte tale stato.
2. Il termine Stato nemico di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica a qualsiasi Stato che, la seconda guerra mondiale è stata nemica di tutti i firmatari della presente Carta.

Articolo 54

Il Consiglio di Sicurezza è tenuto in ogni momento pienamente informato delle attività intraprese o nell'ambito di accordi regionali o da parte di agenzie regionali per il mantenimento di la pace e la sicurezza internazionali.

CAPITOLO IX
COOPERAZIONE ECONOMICA E SOCIALE INTERNAZIONALE

Articolo 55

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere necessarie per la relazioni pacifiche e amichevoli tra le nazioni, basate sul rispetto del

principio dell'uguaglianza dei diritti e l'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuovono:
a. un tenore di vita più elevato, la piena occupazione e le condizioni di progresso economico e sociale; sviluppo;
b. soluzioni di problemi economici, sociali, sanitari e connessi a livello internazionale; e internazionale cooperazione culturale ed educativa; e
c. il rispetto e l'osservanza universali dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Articolo 56
Tutti i membri si impegnano ad intraprendere azioni congiunte e separate in cooperazione con l'Organizzazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 55.

Articolo 57
1. Le varie agenzie specializzate, istituite mediante accordo intergovernativo e dotate di ampia responsabilità internazionali, quali definite nei loro strumenti di base, in materia economica, sociale, culturale, l'istruzione, la salute e i settori correlati, saranno messi in relazione con le Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.
2. Tali agenzie così messe in relazione con le Nazioni Unite sono qui di seguito denominate come agenzie specializzate.

Articolo 58
L'Organizzazione formula raccomandazioni per il coordinamento delle politiche e delle attività le agenzie specializzate.

Articolo 59
L'Organizzazione avvierà, se del caso, negoziati tra gli Stati interessati per la creazione di eventuali nuove agenzie specializzate necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti all'articolo 55.

Articolo 60
La responsabilità dell'esercizio delle funzioni dell'Organizzazione di cui al presente capo è essere conferito all'Assemblea Generale e, sotto l'autorità dell'Assemblea Generale, al Consiglio Economico e Sociale, che ha a tal fine i poteri di cui al Capitolo X.

CAPITOLO X
IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE
Composizione
Articolo 61
1. Il Consiglio economico e sociale è composto da cinquantaquattro membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto membri del Consiglio economico e sociale sono eletti ogni anno per un mandato di tre anni. Un membro uscente ha diritto a rielezione immediata.
3. Alla prima elezione dopo l'aumento dei membri del Consiglio Economico e Sociale da ventisette a cinquantaquattro membri, oltre ai membri eletti in sostituzione dei nove membri il cui mandato scade alla fine di tale anno, ventisette membri aggiuntivi sono eletti. Di questi ventisette membri supplementari, la durata del mandato di nove membri eletti scadono alla fine di un anno, e di altri nove membri alla fine di due

anni, secondo le disposizioni prese dall'Assemblea Generale.
4. Ogni membro del Consiglio economico e sociale ha un rappresentante.

Funzioni e poteri
Articolo 62
1. Il Consiglio economico e sociale può redigere o avviare studi e relazioni in merito questioni economiche, sociali, culturali, educative, sanitarie e affini internazionali e può raccomandazioni in merito a tali questioni all'Assemblea generale, ai membri del Consiglio Nazioni Unite e alle agenzie specializzate interessate.
2. Essa può formulare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e le libertà fondamentali per tutti.
3. Essa può preparare progetti di convenzioni da sottoporre all'Assemblea generale, per quanto materie di sua competenza.
4. Essa può convocare, secondo le norme prescritte dalle Nazioni Unite, le autorità conferenze su materie di sua competenza.

Articolo 63
1. Il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con una qualsiasi delle agenzie di cui all'articolo 57, definendo le condizioni alle quali l'agenzia interessata è messa in relazione con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Generale.
2. Può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazione e raccomandazioni a tali agenzie e attraverso raccomandazioni all'Assemblea generale e al Consiglio membri delle Nazioni Unite.

Articolo 64
1. Il Consiglio economico e sociale può adottare le misure appropriate per ottenere relazioni periodiche agenzie specializzate. possono concludere accordi con i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con la agenzie specializzate di ottenere relazioni sulle misure adottate per dare attuazione alle proprie raccomandazioni e alle raccomandazioni dell'Assemblea generale su questioni di sua competenza.
2. Può comunicare all'Assemblea generale le sue osservazioni su tali relazioni.

Articolo 65
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e assiste Consiglio di Sicurezza su sua richiesta.

Articolo 66
1. Il Consiglio economico e sociale esercita le funzioni che rientrano nelle sue competenze in relazione all'attuazione delle raccomandazioni dell'Assemblea generale.
2. Può, con l'approvazione dell'Assemblea generale, prestare servizi su richiesta dei Soci delle Nazioni Unite e su richiesta di agenzie specializzate.
3. Svolge le altre funzioni specificate altrove nel presente Statuto o che possono essere dall'Assemblea Generale.

Votazione
Articolo 67
1. Ogni membro del Consiglio economico e sociale dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio economico e sociale sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Procedimento
Articolo 68
Il Consiglio economico e sociale istituisce commissioni nei settori economico e sociale e per la promozione dei diritti dell'uomo, e le altre commissioni che possono essere necessarie per l'espletamento dei suoi Funzioni.

Articolo 69
Il Consiglio economico e sociale invita ogni Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare, senza votazione, nelle sue deliberazioni su qualsiasi questione che riguardi di particolare interesse per tale deputato.

Articolo 70
Il Consiglio economico e sociale può prendere disposizioni per i rappresentanti delle organizzazioni specializzate agenzie di partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni e a quelle delle commissioni da essa istituita e che i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni del comitato Agenzie.

Articolo 71
Il Consiglio economico e sociale può prendere le opportune disposizioni per la consultazione organizzazioni non governative che si occupano di questioni di sua competenza. Tale possono essere conclusi accordi con le organizzazioni internazionali e, se del caso, con le organizzazioni previa consultazione del Membro delle Nazioni Unite interessato.

Articolo 72
1. Il Consiglio economico e sociale adotta il proprio regolamento interno, compreso il metodo di scegliere il suo presidente.
2. Il Consiglio economico e sociale si riunisce secondo le modalità previste dal suo regolamento, che prevede la convocazione di riunioni su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

CAPITOLO XI
DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERRITORI NON AUTONOMI
Articolo 73
Membri delle Nazioni Unite che hanno o assumono responsabilità per l'amministrazione territori i cui popoli non hanno ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di questi territori sono preminenti, e accettano come sacro affidamento, l'obbligo di promuovere al massimo, all'interno del sistema di pace e di pace sicurezza sancita dalla presente Carta, il benessere degli abitanti di questi territori, e, a tal fine:
a. assicurare, nel rispetto della cultura dei popoli interessati, la loro situazione politica, economica, l'avanzamento sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;
b. sviluppare l'autogoverno, tener conto delle aspirazioni politiche dei popoli e assisterli nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, secondo la le circostanze particolari di ciascun territorio e dei suoi popoli e i loro diversi stadi di avanzamento;
c. promuovere la pace e la sicurezza internazionali;
d. promuovere misure costruttive di sviluppo, incoraggiare la ricerca e cooperare con reciprocamente e, se del caso, con organismi internazionali

specializzati al fine di il raggiungimento pratico degli scopi sociali, economici e scientifici enunciati nel presente articolo; e
e. trasmettere regolarmente al Segretario generale a fini informativi, fatte salve le limitazione, in quanto considerazioni di sicurezza e costituzionali possono richiedere, informazioni statistiche e di altro tipo di natura tecnica relativa alle condizioni economiche, sociali ed educative dei territori per la di cui sono rispettivamente responsabili, ad eccezione dei territori ai quali si applicano i capi XII e XIII.

Articolo 74
I membri delle Nazioni Unite convengono inoltre che la loro politica nei confronti dei territori ai quali si applica capo si applica, almeno per quanto riguarda le loro aree metropolitane, deve basarsi sul principio del buon vicinato, tenendo debitamente conto degli interessi e del benessere dei cittadini resto del mondo, in materia sociale, economica e commerciale.

CAPITOLO XII
SISTEMA FIDUCIARIO INTERNAZIONALE
Articolo 75
L'Organizzazione delle Nazioni Unite istituisce sotto la sua autorità un sistema internazionale di amministrazione fiduciaria per la l'amministrazione e la supervisione dei territori che possono esservi assoggettati da successivi accordi individuali. Questi territori sono di seguito denominati territori fiduciari.

Articolo 76
Gli obiettivi fondamentali del sistema di amministrazione fiduciaria, conformemente alle finalità del Regno Unito Nazioni Unite di cui all'articolo 1 della presente Carta:
a. promuovere la pace e la sicurezza internazionali;
b. promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori fiduciari e il loro progressivo sviluppo verso l'autogoverno o l'indipendenza possono essere adeguati alle circostanze particolari di ciascun territorio e delle sue popolazioni, nonché desideri espressi dai popoli interessati, e come può essere previsto dalle condizioni di ciascuna accordo di amministrazione fiduciaria;
c. incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza; sesso, lingua o religione, e incoraggiare il riconoscimento dell'interdipendenza dei popoli di il mondo; e
d. garantire la parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale per tutti i membri Nazioni Unite e i loro cittadini, nonché la parità di trattamento per questi ultimi nell'amministrazione della giustizia, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi di cui sopra e fatte salve le disposizioni dell'articolo 80.

Articolo 77
1. Il sistema di amministrazione fiduciaria si applica ai territori appartenenti alle seguenti categorie, a seconda dei casi, mediante accordi di amministrazione fiduciaria:
a. i territori attualmente sotto mandato;
b. i territori che possono essere staccati da Stati nemici a seguito della seconda guerra mondiale; e
c. i territori volontariamente posti sotto il sistema dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

2. Spetterà un accordo successivo su quali territori rientrino nelle categorie di cui sopra saranno sottoposti al sistema fiduciario e a quali condizioni.

Articolo 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si applica ai territori divenuti membri dell'Unione nazioni, le cui relazioni si basano sul rispetto del principio di sovranità uguaglianza.

Articolo 79
I termini dell'amministrazione fiduciaria per ciascun territorio da sottoporre al sistema di amministrazione fiduciaria, modificazione o emendamento, sono concordati dagli Stati direttamente interessati, compresa al potere imperativo nel caso di territori detenuti su mandato di un Membro delle Nazioni Unite, ed è approvato conformemente agli articoli 83 e 85.

Articolo 80
1. Ad eccezione di quanto convenuto in accordi individuali di amministrazione fiduciaria, stipulati ai sensi degli articoli 77, 79 e 81, che pongono ciascun territorio sotto il regime dell'amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali accordi non siano stati conclusi, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata in sé o per sé in modo da alterare in alcun modo i diritti di qualsiasi Stato o di qualsiasi popolo o i termini degli strumenti internazionali esistenti di cui i Membri delle Nazioni Unite possono essere rispettivamente parti.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non deve essere interpretato come motivo di ritardo o di rinvio negoziazione e conclusione di accordi per l'assoggettamento di territori mandatari e di altri territori fiduciaria di cui all'articolo 77.

Articolo 81
L'accordo di amministrazione fiduciaria deve in ogni caso includere i termini in base ai quali il territorio del trust sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione del territorio del trust. Tale autorità, in appresso denominata autorità di amministrazione, può essere uno o più Stati o l'autorità L'organizzazione stessa.

Articolo 82
In ogni accordo di amministrazione fiduciaria possono essere designate una o più aree strategiche che possono comprendere parte o tutto il territorio fiduciario cui si applica l'accordo, fatte salve eventuali disposizioni accordi conclusi a norma dell'articolo 43.

Articolo 83
1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative ai settori strategici, compresa l'approvazione dei termini degli accordi di amministrazione fiduciaria e della loro modifica o modifica, sono esercitati dal Consiglio di sicurezza.
2. Gli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 76 si applicano alle persone di ciascuna area strategica.
3. Il Consiglio di Sicurezza, fatte salve le disposizioni degli accordi di amministrazione fiduciaria e fatte salve le considerazioni di sicurezza, si avvale dell'assistenza del Consiglio di amministrazione fiduciaria svolgere le funzioni delle Nazioni Unite nell'ambito del sistema di ammini-

strazione fiduciaria in materia politica, questioni economiche, sociali ed educative nelle aree strategiche.

Articolo 84
L'autorità amministratrice ha il dovere di garantire che il territorio del trust svolga la sua parte nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. A tal fine l'autorità di riferimento può avvalersi di forze volontarie, strutture e assistenza da parte del territorio fiduciario per l'esecuzione obblighi nei confronti del Consiglio di sicurezza assunti a tale riguardo dall'autorità di gestione, nonché per la difesa locale e il mantenimento della legge e dell'ordine all'interno del territorio del trust.

Articolo 85
1. Le funzioni delle Nazioni Unite per quanto riguarda gli accordi di amministrazione fiduciaria per tutti i settori designati come strategici, compresa l'approvazione dei termini degli accordi di amministrazione fiduciaria e delle la loro modifica o emendamento, sono esercitati dall'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, operante sotto l'autorità dell'Assemblea Generale, assiste il dell'Assemblea Generale nell'esercizio di tali funzioni.

CAPITOLO XIII
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Composizione
Articolo 86
1. Il consiglio di amministrazione fiduciaria è composto dai seguenti membri del Consiglio Nazioni:
a. i Membri che amministrano i territori in amministrazione fiduciaria;
b. i Membri nominati di cui all'articolo 23 che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria; e
c. tutti gli altri Membri eletti per un triennio dall'Assemblea Generale garantire che il numero totale dei membri del consiglio di amministrazione fiduciaria sia equamente tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori fiduciari e quelli che Non.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione fiduciaria designa una persona rappresentarla in esso.

Funzioni e poteri
Articolo 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua autorità, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'espletamento delle loro funzioni, possono:
a. esamina le relazioni presentate dall'autorità di amministrazione;
b. accettare le petizioni ed esaminarle d'intesa con l'autorità di gestione;
c. prevedere visite periodiche nei rispettivi territori fiduciari in orari concordati con il l'autorità amministratrice; e
d. intraprendere queste e altre azioni in conformità con i termini degli accordi di amministrazione fiduciaria.

Articolo 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sugli aspetti politici, economici, sociali e l'avanzamento dell'istruzione degli abitanti di ciascun territorio fiduciario e l'autorità amministratrice per ciascun territorio fiduciario di competenza dell'Assemblea Generale

redige una relazione annuale all'Assemblea Generale sulla base di tale questionario.

Votazione
Articolo 89
1. Ciascun membro del consiglio di amministrazione fiduciaria dispone di un voto.
2. Le decisioni del consiglio di amministrazione fiduciaria sono prese a maggioranza dei membri presenti e votazione.

Procedimento
Articolo 90
1. Il consiglio di amministrazione fiduciaria adotta il proprio regolamento interno, compreso il metodo di eleggendo il suo Presidente.
2. Il consiglio di amministrazione fiduciaria si riunisce come richiesto conformemente al suo regolamento, che comprende la convocazione di riunioni su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell'assistenza del Comitato Economico e Monetario. Consiglio Sociale e delle agenzie specializzate per quanto riguarda le materie di cui si occupano rispettivamente interessato.

CAPITOLO XIV
LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Articolo 92
La Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Esso conformemente allo statuto allegato, che si basa sullo statuto del Consiglio permanente di Corte internazionale di giustizia e costituisce parte integrante della presente Carta.

Articolo 93
1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono parti di fatto dello Statuto della Corte internazionale dei diritti Giustizia.
2. Uno Stato che non fa parte delle Nazioni Unite può diventare parte dello Statuto delle Nazioni Unite Corte internazionale di giustizia che sarà decisa in ciascun caso dall'Assemblea generale raccomandazione del Consiglio di sicurezza.

Articolo 94
1. Ogni Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione dell'Organizzazione Corte di giustizia in tutte le cause in cui è parte.
2. Se una delle parti in causa non adempie agli obblighi che le incombono in forza di una decisione pronunciata dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale, se lo desidera, può ritiene necessario, formula raccomandazioni o decide in merito alle misure da adottare per giudizio.

Articolo 95
Nessuna disposizione del presente Statuto osta a che i Membri delle Nazioni Unite affidino soluzione delle loro divergenze ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possono essere conclusi in futuro.

Articolo 96

1. L'Assemblea generale o il Consiglio di sicurezza possono chiedere alla Corte internazionale di giustizia di fornire un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica.

2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e le agenzie specializzate, che possono in qualsiasi momento autorizzato dall'Assemblea Generale, può anche chiedere pareri consultivi alla Corte in merito questioni che sorgono nell'ambito delle loro attività.

CAPITOLO XV
IL SEGRETARIATO

Articolo 97

Il segretariato è composto da un segretario generale e dal personale di cui l'Organizzazione può aver bisogno. Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza. Egli è il direttore amministrativo dell'Organizzazione.

Articolo 98

Il Segretario generale agisce in tale veste in tutte le riunioni dell'Assemblea generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale e del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e svolgere le altre funzioni che gli sono affidate da questi organi. Il segretario generale redige una relazione annuale all'Assemblea Generale sull'attività dell'Organizzazione.

Articolo 99

Il Segretario Generale può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza qualsiasi questione che, nella sua può minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 100

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il segretario generale e il personale non chiedono né ricevono istruzioni di qualsiasi governo o di qualsiasi altra autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi azione che possa sulla loro posizione di funzionari internazionali solo all'Organizzazione.

2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare i diritti esclusivamente delle responsabilità del Segretario generale e del personale e di non cercare di influenzare nell'esercizio delle loro responsabilità.

Articolo 101

1. Il personale è nominato dal segretario generale in base a regolamenti stabiliti dal Assemblea Generale.

2. Personale adeguato è assegnato in modo permanente al Consiglio economico e sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e, se necessario, ad altri organi delle Nazioni Unite. Tale personale fanno parte del Segretariato.

3. La considerazione preminente nell'impiego del personale e nella determinazione delle condizioni di servizio consistono nella necessità di garantire i più elevati standard di efficienza, competenza e integrità. Si tiene debitamente conto dell'importanza dell'assunzione del personale un'ampia base geografica possibile.

CAPITOLO XVI
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 102

1. Ogni trattato e ogni accordo internazionale concluso da un membro del Regno Unito Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore della presente Carta saranno registrate al più presto Segretariato generale e da esso pubblicato.
2. Nessuna parte di tali trattati o accordi internazionali che non sia stata registrata conformemente alle disposizioni del paragrafo I del presente articolo può invocare tale trattato o accordo davanti a qualsiasi organo delle Nazioni Unite.

Articolo 103

In caso di conflitto tra gli obblighi dei Membri delle Nazioni Unite ai sensi dell'Accordo presente Carta e gli obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale, i loro obblighi ai sensi del presente Statuto.

Articolo 104

L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento delle sue finalità.

Articolo 105

1. L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, di tali privilegi e necessarie per il conseguimento dei suoi scopi.
2. I rappresentanti dei membri delle Nazioni Unite e i funzionari dell'Organizzazione parimenti, godono dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente le loro funzioni in relazione con l'Organizzazione.
3. L'assemblea generale può formulare raccomandazioni al fine di determinare i dettagli l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o può proporre convenzioni ai membri del Nazioni Unite a tal fine.

CAPITOLO XVII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 106

In attesa dell'entrata in vigore degli accordi speciali di cui all'articolo 43 che, a giudizio del Consiglio di Sicurezza, gli consentono di iniziare l'esercizio delle sue responsabilità ai sensi dell'articolo 42, le parti della Dichiarazione delle Quattro Nazioni, firmata a Mosca il 30 ottobre 1943, e la Francia, in conformità con le disposizioni del paragrafo 5 di tale Dichiarazione, consultarsi reciprocamente e, se del caso, con gli altri Membri delle Nazioni Unite in vista di un'azione comune a nome dell'Organizzazione che possa essere necessaria allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Articolo 107

Nessuna disposizione del presente Statuto invalida o preclude l'azione, in relazione a Stato che durante la seconda guerra mondiale è stato nemico di qualsiasi firmatario dell'attuale Carta, adottata o autorizzata a seguito di tale guerra dai governi responsabili della tale azione.

CAPITOLO XVIII
MODIFICHE
Articolo 108

Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i

Membri delle Nazioni Unite quando sono stati adottati con il voto dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e ratificati secondo le rispettive procedure costituzionali dai due terzi dei membri del le Nazioni Unite, compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza.

Articolo 109

1. Una conferenza generale dei membri delle Nazioni Unite al fine di esaminare la Il presente Statuto può tenersi in una data e in un luogo da fissarsi con il voto dei due terzi dei membri dall'Assemblea Generale e dal voto di nove membri del Consiglio di Sicurezza. Ciascun membro di le Nazioni Unite hanno un voto nella conferenza.

2. Qualsiasi modifica della presente Carta raccomandata con i due terzi dei voti della conferenza entrano in vigore quando sono ratificati in conformità con i rispettivi processi costituzionali da due terzi dei membri delle Nazioni Unite, compresi i membri permanenti del Consiglio di sicurezza.

3. Se tale conferenza non si è tenuta prima della decima sessione annuale dell'Assemblea generale dopo l'entrata in vigore della presente Carta, la proposta di convocazione di tale conferenza è all'ordine del giorno di tale sessione dell'Assemblea Generale, e la conferenza si terrà decisione a maggioranza dei membri dell'Assemblea Generale e con il voto di qualsiasi sette membri del Consiglio di Sicurezza.

CAPITOLO XIX
RATIFICA E FIRMA
Articolo 110

1. La presente Carta è ratificata dagli Stati firmatari secondo i rispettivi processi costituzionali.

2. Il documento è depositato presso il governo degli Stati Uniti d'America, che ne informa una firmatari di ciascun deposito, nonché il Segretario generale dell'Organizzazione, quando quest'ultimo è stato nominato.

3. Il presente Statuto entrerà in vigore al momento del deposito da parte della Repubblica di Cina, Francia, l'Unione dei socialisti sovietici, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Stati Uniti d'America, e dalla maggioranza degli altri Stati firmatari. Un protocollo del depositato sarà quindi redatto dal Governo degli Stati Uniti d'America, che ne comunica copia a tutti gli Stati firmatari.

4. Gli Stati firmatari della presente Chartar che la ratificheranno dopo la sua entrata in vigore divenuti membri originari delle Nazioni Unite alla data del deposito delle rispettive Ratifiche.

Articolo 111

La presente Carta, di cui sono riportati i testi in cinese, francese, russo, inglese e spagnolo ugualmente facenti fede, resterà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America America. Copie debitamente certificate conformi sono trasmesse da tale governo ai governi degli altri Stati firmatari.

*IN FEDE DI CUI i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato della presen*te Carta.

Fatto a San Francisco, addì ventisei giugno millenovecento, quarantacinque.

25 aprile Ha inizio l'attacco sovietico a Berlino.

A Milano, paralizzata dallo sciopero, Mussolini incontra, presso l'arcivescovato, i rappresentanti del CLNAI che gli offrono l'ultima possibilità di una resa senza condizioni. Il Duce chiede poche ore di tregua, subito dopo si dirige verso il lago di Como.
L'VIII[a] armata attraversa il Po e si dirige verso Padova, dove giunge quattro giorni dopo.
Insurrezione di Torino.
In Cecoslovacchia le truppe sovietiche entrano a Brno, capitale della Moldavia.
In Germania truppe americane e inglesi si incontrano con quelle russe a Tursau sul fiume Elba.
Pur incontrando una disperata resistenza, le truppe del maresciallo Montgomery avanzano verso il Baltico occupando Brema, Amburgo, Lubecca e raggiungono il confine danese.
Le forze sovietiche completano l'accerchiamento di Berlino.

26 aprile La Cancelleria di Berlino viene colpita dalle bombe sovietiche.

27 aprile Truppe americane occupano Dresda.
A Musso, vicino Dongo, sul Lago di Como, una formazione partigiana cattura Mussolini, mentre si dirigeva verso il confine svizzero insieme a un convoglio di militari tedeschi.

28 aprile Mussolini, Claretta Petacci e altri 15 gerarchi fascisti sono giustiziati per ordine del CLANI. I loro corpi trasportati a Milano, sono esposti il giorno successivo, in piazzale Loreto, dove 8 mesi prima i fascisti avevano fucilato 15 ostaggi.
I 51 fascisti catturati a Musso, dopo un rapidissimo processo, sono tutti condannati a morte nella piazza di Dongo. Ovunque si procede all'esecuzione sommaria di fascisti (circa 15.000).

29 aprile A Caserta i tedeschi firmano la resa incondizionata.
Le truppe sovietiche continuano l'avanzata su Berlino e giungono a meno di un chilometro dalla cancelleria.

Strumento di resa locale delle forze tedesche e di altre forze sotto il comando o il controllo del comandante in capo tedesco sud-ovest; 29 aprile 1945
Atto firmato a Caserta, Italia, il 29 aprile 1945, con allegati
Atto entrato in vigore il 29 aprile 1945; appendici in vigore dal 2 maggio 1945
Stati Uniti e Italia 1936-1946: Documentary Record, Department of State publication 2669 (U.S. Government Printing Office, 1946), p. 128

[TRASLAZIONE]
1. Il Comandante in Capo tedesco Sud-Ovest cede incondizionatamente tutte le forze sotto il suo comando o controllo a terra, in mare e in aria e mette se stesso e queste forze incondizionatamente a disposizione del Comandante Supremo Alleato del Teatro delle Operazioni del Mediterraneo.

2. Tutte le forze armate sotto il comando o il controllo del Comandante in Capo tedesco Southwest cesseranno tutte le ostilità a terra, in mare e in aria alle ore 12:00 (ora di Greenwich) del 2 maggio 1945. Il comandante

in capo tedesco del sud-ovest si impegna a provvedere di conseguenza.
3. Il Comandante in Capo tedesco Sud-Ovest si impegna ad eseguire gli ordini di cui alle Appendici "A", "B" e "C" e ogni ulteriore ordine del Comandante Supremo Alleato nel Teatro Mediterraneo delle Operazioni. La disobbedienza a tali ordini o la loro inosservanza saranno trattati in conformità con le leggi e gli usi di guerra accettati.
4. Il presente atto entrerà in vigore immediatamente dopo la firma e le ordinanze di cui alle appendici "A", "B" e "C" avranno effetto alla data e all'ora specificate nel precedente paragrafo 2.
5. Il presente strumento e le ordinanze che lo accompagnano sono redatti in lingua inglese e tedesca. Il testo in lingua inglese è il testo facente fede. In caso di dubbi sul significato o sull'interpretazione, la decisione del Comandante Supremo Alleato è definitiva.
6. Il presente strumento è indipendente, fatto salvo e sarà sostituito da qualsiasi strumento generale di resa imposto da o per conto delle Nazioni Unite e applicabile alla Germania e alle forze armate tedesche nel loro insieme.
SCHWEINITZ Victor van Schweintz, tenente colonnello dello Stato maggiore del Gruppo d'armate C, per il colonnello generale von Vietinghoff-Scheel, comandante in capo del sud-ovest e comandante in capo del gruppo d'armate C. WENNER Eugen Wenner, SS-Sturmbannführer e maggiore delle Waffen-SS, per l'SS-Obergruppenführer e generale delle Waffen-SS Wolff, Comandante supremo delle SS e della polizia e generale plenipotenziario della Wehrmacht tedesca in Italia.
MORGAN W. D. Morgan, Tenente Generale, Capo di Stato Maggiore, per il Feldmaresciallo Sir Harold R. L. G. Alexander, Comandante Supremo Alleato del Teatro di Operazioni del Mediterraneo Firmato a Caserta, Italia.
29 aprile 1945 ore 1400

APPENDICE
"Ordini per le forze terrestri tedesche"
1. Il termine "Forze terrestri tedesche", ovunque utilizzato in questi ordini, deve essere considerato comprensivo di tutte le forze o organizzazioni militari o militari repubblicane tedesche e italiane, sotto il comando o il controllo del Comandante in Capo del Sud-Ovest tedesco, che è in seguito denominato "l'Autorità tedesca".
2. Il termine "Comandante Supremo Alleato" includerà tutti i Comandanti Alleati subordinati.
3. L'autorità tedesca invierà al quartier generale del 15° Gruppo d'armate, il più presto possibile dopo la firma dell'atto di resa, rappresentanti di alto livello con pieni poteri esecutivi per eseguire i seguenti ordini e gli ulteriori ordini che il Comandante Generale del 15° Gruppo d'Armate potrà emettere per l'adempimento da parte delle forze terrestri tedesche.

Ordine "Stay-Put"
4. Tutte le formazioni, unità e sotto-unità delle forze terrestri tedesche, ovunque si trovino, rimarranno nelle loro posizioni attuali e nelle loro formazioni esistenti in attesa di ulteriori ordini da parte del Comandante Supremo Alleato. Sono consentiti solo gli spostamenti locali indispensabili per la trasmissione degli ordini, l'approvvigionamento di cibo, acqua, foraggio e benzina e la cura dei malati e dei feriti. (Cfr. anche punto 7)
5. In particolare, è assolutamente vietato ogni movimento su larga scala stradale e ferroviario tra l'ITALIA e qualsiasi punto al di fuori dell'I-

TALIA. Qualsiasi movimento ad est del fiume ISONZO sarà soggetto ad attacchi aerei senza preavviso.

Disarmo delle forze terrestri tedesche
6. Tutte le forze terrestri tedesche saranno completamente disarmate. Consegneranno le loro armi, munizioni, equipaggiamento e tutti i depositi bellici in luoghi e tempi e in un modo che sarà ulteriormente ordinato dal Generale Comandante, 15° Gruppo d'Armata, o da uno qualsiasi dei suoi Comandanti subordinati.

Mantenimento delle forze terrestri tedesche
7. L'Autorità tedesca, in attesa di ulteriori ordini da parte del Comandante Supremo Alleato, manterrà le proprie forze con le proprie risorse. È vietato l'acquisto o la requisizione da fonti locali.

Status del personale consegnato
8. Tutto il personale delle Forze Armate tedesche sarà soggetto alle condizioni e alle istruzioni che potranno essere prescritte dal Comandante Supremo Alleato. A discrezione del Comandante Supremo Alleato, alcuni o tutti questi membri del personale possono essere dichiarati prigionieri di guerra.

Divieto di distruzione e danneggiamento
9. L'autorità tedesca impedirà la rimozione, la distruzione o il danneggiamento e custodirà in buone condizioni a disposizione del Comandante supremo alleato:
a. Tutte le armi, le munizioni, gli esplosivi e i depositi bellici, l'equipaggiamento, i veicoli, il materiale di ogni tipo, le scorte di carburante e olio e qualsiasi articolo di rifornimento utilizzato da o per i membri delle forze terrestri tedesche.
b. Tutte le installazioni e gli stabilimenti militari, comprese le fortificazioni terrestri permanenti e temporanee, le fortezze e le aree fortificate insieme a tutti i piani e i disegni degli stessi.
c. Tutti gli impianti e le attrezzature di trasporto e di comunicazione, compresi tutti i porti e le strutture e le attrezzature portuali, le strade, le ferrovie, le vie navigabili, i ponti, le gallerie e i sistemi di telecomunicazione.
d. Tutte le fabbriche civili e industriali, gli impianti e le officine di impianti, i laboratori, le stazioni sperimentali, i magazzini, le attrezzature, le forniture, le materie prime e i prodotti finiti, gli edifici e le proprietà civili.
e. Tutti i metodi e le apparecchiature crittografiche, i cifrari, i codici e i sistemi di nominativo, siano essi militari, diplomatici o civili.
I. Tutti i documenti, i registri e gli archivi militari, militari e civili.

Fornitura di informazioni e strutture
10. L'Autorità tedesca fornirà immediatamente al Comandante Supremo Alleato:
a. Informazioni complete riguardanti le forze terrestri tedesche e in particolare i dettagli che il Comandante Supremo Alleato può richiedere riguardo al numero, all'ubicazione, alla disposizione, ai magazzini e all'equipaggiamento delle forze terrestri tedesche ovunque si trovino.
b. Informazioni complete sulle mine, i campi minati e gli altri ostacoli alla circolazione e le relative corsie di sicurezza.
c. I documenti, i registri e gli archivi militari, militari e civili che il Co-

mandante Supremo Alleato può richiedere.
11. L'autorità tedesca:
a. Mantenere in funzione tutti i servizi di pubblica utilità e i servizi civili essenziali.
b. Contrassegnare e mantenere chiaramente le corsie di sicurezza attraverso tutti i campi minati e altri ostacoli al movimento.
c. Rimuovere o mettere in sicurezza tutte le cariche di demolizione e tutte le trappole esplosive.
d. Mettere a disposizione del Comandante Supremo Alleato il personale militare con l'equipaggiamento necessario, che: egli può richiedere, per lo sminamento, campi minati e altri ostacoli al movimento; e il lavoro di cui può aver bisogno per qualsiasi scopo.

Eliminazione dei prigionieri di guerra e delle persone detenute
12. L'Autorità tedesca rilascerà, secondo le istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutti i prigionieri di guerra (navali, militari o aerei) attualmente in suo potere e fornirà immediatamente elenchi completi di queste persone con i luoghi della loro detenzione. In attesa della liberazione di questi prigionieri di guerra, l'autorità tedesca continuerà a proteggerli nelle loro persone e nei loro beni e a concedere loro il trattamento e le facilitazioni prescritti dalla Convenzione di Ginevra.
13. Le disposizioni del precedente paragrafo 12 si applicano dall'autorità tedesca allo stesso modo a tutte le altre persone che sono confinate, internate o altrimenti sottoposte a restrizioni per motivi politici o a seguito di qualsiasi azione, legge o regolamento derivante da discriminazioni fondate sulla nazionalità, la razza, il colore, il credo o le convinzioni politiche. Alle persone che non hanno diritto al trattamento in conformità con la Convenzione di Ginevra saranno concessi diritti e servizi comparabili in base al loro rango o alla loro posizione ufficiale.
14. Fatte salve le altre disposizioni contenute nelle presenti ordinanze, l'Autorità tedesca cederà al Comandante Supremo Alleato il controllo di tutti i luoghi di detenzione.

Radio e Telecomunicazioni
15. L'uso di sistemi di comunicazione radio e terrestri militari e civili è consentito a condizione che:
a. Tutti i messaggi e i segnali saranno resi in chiaro.
b. Tutte le forme di scrambling e apparecchiature segrete saranno scollegate e salvaguardate intatte.

Mantenimento della disciplina
16. L'autorità tedesca rimarrà responsabile del mantenimento della disciplina in tutte le forze terrestri tedesche come definite nel paragrafo 1 di cui sopra. (1)

Trattamento degli ufficiali di collegamento alleati e delle forze governative italiane nell'Italia occupata dai tedeschi
17. Le Forze Governative Italiane nell'Italia Settentrionale comprendono tutte le formazioni e le organizzazioni partigiane che devono fedeltà al CLNAI, che è il delegato riconosciuto del Governo italiano nell'Italia occupata dai tedeschi. Il controllo immediato di questi gruppi è esercitato attraverso ufficiali alleati e cobelligeranti che operano in congiunzione con queste forze sul campo. Tali ufficiali sono stati istruiti immediatamente a mettersi in contatto con i comandanti tedeschi locali.

18. Il comandante in capo tedesco del Sud-Ovest e tutti i comandanti subordinati tedeschi riceveranno e forniranno tutte le agevolazioni a questi ufficiali alleati o cobelligeranti, insieme ai rappresentanti del CLNAI, allo scopo di stabilire e mantenere l'arrivo in attesa delle forze alleate, in collegamento con i seguenti obiettivi:
a. Il mantenimento generale della legge e dell'ordine.
b. Il mantenimento di tutti i servizi civili essenziali.
c. La fornitura delle comunicazioni e dei trasporti che possono essere necessari per un'adeguata distribuzione dei rifornimenti e per la continuità dell'amministrazione locale.
19. Per l'esecuzione delle funzioni di cui sopra, tutti gli ufficiali di collegamento alleati saranno considerati come rappresentanti del Comandante Supremo Alleato. Avranno piena libertà di comunicazione con qualsiasi mezzo.

APPENDICE B
Ordine per le forze navali tedesche e controllate dalla Germania e per la marina mercantile
1. a. Il termine "Forze navali tedesche", ovunque utilizzato in questi ordini, sarà considerato comprensivo di tutte le forze o organizzazioni navali o navali repubblicane tedesche e italiane sotto il comando o il controllo del Comandante Navale Tedesco Sud o del Comandante in Capo Tedesco Sud-Ovest.
b. Il termine "autorità tedesca", ovunque usato in questi ordini, significherà il comandante navale tedesco del Sud e il comandante in capo tedesco del sud-ovest, sia separatamente che congiuntamente.
2. Il termine "Comandante Supremo Alleato" includerà tutti i suoi comandanti subordinati.
3. L'Autorità tedesca provvederà a:
a. Tutte le navi da guerra di superficie, ausiliarie e mercantili che sono sotto il suo comando o controllo, in mare al momento e alla data della resa, ovunque si trovino, per tornare al loro porto o base normale. Gli armamenti di queste navi devono essere addestrati a prua e a poppa.
b. Tutti gli U-Boot oceanici in mare per emergere e sventolare una bandiera nera o un ciondolo nero di giorno e rimanere non oscurati di notte e mostrare luci di navigazione. A tutti gli U-Boot oceanici in mare sarà ordinato di procedere verso Gibilterra, riportando su 500 Kilocicli alla più vicina Allied Wireless Station il loro tempo stimato di arrivo al punto Europa. Ai piccoli sommergibili nemici in mare nell'Adriatico o nel Mar Ligure deve essere ordinato di rientrare rispettivamente a Pola o a Genova.
c. Tutte le navi da guerra, compresi i sottomarini di tutti i tipi, le navi ausiliarie e le navi mercantili che sono sotto il suo comando o controllo, che sono in porto, devono rimanervi.
d. Tutte le navi e i vascelli delle Nazioni Unite, siano essi stati trasferiti o meno a seguito di un tribunale o di altri procedimenti, che sono a disposizione o sotto il controllo tedesco al momento della resa, devono procedere alle date e ai porti o alle basi specificati dai rappresentanti del Comandante Supremo Alleato.
4. L'autorità tedesca farà immediatamente in modo che tutte le navi da guerra, di superficie o sottomarine, ausiliarie, mercantili e altre imbarcazioni in porto, che sono sotto il suo comando o controllo, ottemperino ai seguenti ordini:
a. Nessuna nave, imbarcazione o imbarcazione di qualsiasi tipo, com-

prese le imbarcazioni portuali, sia essa galleggiante, in riparazione o in costruzione, costruita o in costruzione, deve essere danneggiata o affondata, né deve essere arrecato alcun danno allo scafo, ai macchinari o alle attrezzature.
b. Le munizioni devono essere conservate a bordo fino a nuovi ordini.
c. Gli armamenti devono essere resi inoperativi rimuovendo parti essenziali dei meccanismi di tiro, ma tali meccanismi, e l'armamento in generale, non devono essere danneggiati o distrutti. Le apparecchiature di controllo del fuoco devono essere mantenute a bordo in piena efficienza. Tutte le armi devono essere addestrate a prua e a poppa.
d. Tutte le armi leggere devono essere sbarcate e salvaguardate.
e. Le navi devono rimanere non buie di notte.
f. I colori devono essere colpiti e non risollevati.
g. Ad eccezione dei dragamine e dei rimorchiatori e delle navi portuali, tutte le navi da guerra, di superficie e sottomarine, e le navi ausiliarie, devono essere ridotte al 20~ del loro complemento di ufficiali e uomini, ad eccezione di quelle navi o imbarcazioni che sono tenute a rimanere in servizio per conformarsi alle istruzioni del paragrafo 7h (1). Gli ufficiali e gli uomini rimossi devono essere collocati in caserme di terra dove devono rimanere sotto la disciplina navale. Gli equipaggi delle navi mercantili devono rimanere a bordo delle loro navi.
h. I dragamine devono essere sottoposti al grado di disarmo prescritto nel capitolo c), ma devono essere immediatamente preparati per il servizio di sminamento sotto gli ordini dei rappresentanti del Comandante Supremo Alleato e devono essere completi di carburante.
i. L'apparecchio trasmittente senza fili deve essere reso inoperativo mediante la rimozione di parti essenziali, ma nessun apparecchio senza fili deve essere danneggiato o distrutto.
j. Tutti i nominativi, i codici e i sistemi di cifratura, compresi libri, documenti, file e macchinari crittografici, devono essere rimossi dalle navi e posti sotto sorveglianza a terra. Il codice internazionale e i nominativi devono essere mantenuti a bordo.
5. L'autorità tedesca farà in modo che tutte le navi da guerra, di superficie o sottomarine, ausiliarie, mercantili e altre imbarcazioni in mare che sono sotto il suo comando o controllo siano istruite a conformarsi agli ordini di cui al paragrafo 4 immediatamente al ritorno in porto.
6. L'autorità tedesca provvederà immediatamente affinché gli aeromobili navali tedeschi sotto il suo comando o controllo:
a. Non lasciare il terreno o la base o la nave fino a quando non saranno ricevuti ulteriori ordini dai rappresentanti del Comandante Supremo Alleato.
b. Già nell'aria, atterrare o atterrare immediatamente.
7. L'autorità tedesca si attiverà immediatamente per garantire il rispetto delle seguenti ordinanze:
a. Non devono essere effettuate demolizioni di porti o impianti portuali di qualsiasi natura; agli stabilimenti navali a terra; a centri o laboratori scientifici o sperimentali; alle stazioni di telecomunicazione e radar; agli impianti elettrici e idrici; ai negozi e alle attrezzature industriali; a documenti, registri e archivi di interesse navale; che devono essere preservati e mantenuti liberi da danni o distruzioni in attesa di ricevere ulteriori ordini dai rappresentanti del Comandante Supremo Alleato. Devono essere prese tutte le misure necessarie e devono essere emessi ordini per vietare qualsiasi atto di sabotaggio, affondamento o contaminazione dei combustibili.

b. Tutte le difese del braccio in tutti i porti e i porti devono essere aperte e mantenute aperte in ogni momento. Ove possibile, devono essere rimossi.
c. Tutti i campi minati controllati in tutti i porti e le risse devono essere scollegati e resi inefficaci.
d. Tutte le tasse di demolizione in tutti i porti e le opere portuali devono essere rimosse o rese inefficaci, e la loro presenza deve essere segnalata da appositi cartelli.
e. L'attuale sistema di illuminazione di navigazione del tempo di guerra deve essere mantenuto, tranne per il fatto che tutte le luci attenuate devono essere mostrate alla massima brillantezza, e le luci mostrate solo con una disposizione speciale devono essere esposte continuamente. Le luci di navigazione che sono state spente devono essere esposte il più presto possibile con le loro caratteristiche precedenti, se possibile.
f. Tutti i servizi di pilotaggio devono continuare ad operare e tutti i piloti devono essere trattenuti nelle loro normali postazioni pronti per il servizio e muniti di carte.
g. Tutte le armi leggere, gli esplosivi e le scorte belliche, nelle caserme navali e negli stabilimenti a terra, devono essere riposte nei magazzini, sotto sorveglianza.
h. (1) Il personale navale tedesco e gli altri membri del personale addetto alla gestione dei porti e dei servizi amministrativi nei porti devono rimanere nelle loro stazioni e continuare a svolgere le loro funzioni ordinarie.
(2) La Germania e il personale navale controllato dalla Germania impiegato nella difesa marittima devono attenersi alle istruzioni impartite dal Comandante Supremo dell'Esercito.
(3) A tutto il personale navale e navale controllato dai tedeschi e dai tedeschi deve essere dato un ordine generale di eseguire tutti gli ordini e le istruzioni impartiti loro dal Comandante Supremo Alleato. Tutto il personale deve essere sempre disarmato.
i. Un certificato attestante che l'azione richiesta ai sensi dei precedenti commi c, d) ed e, è stata eseguita, deve essere consegnato dall'Autorità tedesca ai rappresentanti del Comandante Supremo Alleato.
8. a. È necessario disporre immediatamente di informazioni sufficienti per consentire un rapido ingresso nei porti di Venezia e Chioggia. Queste informazioni devono essere fornite dall'autorità tedesca alle autorità navali alleate alla data e all'ora in cui la resa diventa effettiva e con i mezzi che saranno decisi nella riunione tenuta prima della firma dell'atto di resa.
b. Per ciascuna delle porte di cui sopra sono quindi richiesti i seguenti dettagli:
(1) Limiti, tipi e profondità di posa di tutti i campi minati negli accessi, nonché le posizioni, i tipi e le profondità di posa di tutte le mine nei porti stessi.
(2) Posizioni di ostacoli pericolosi per la navigazione all'interno dei porti e nei loro avvicinamenti.
(3) Le eventuali vie sicure che conducono a tali porti. Se non esistono percorsi sicuri per i porti stessi, sono necessari i dettagli dei percorsi per la spiaggia adatta più vicina.
a. Tutti gli apparecchi trasmittenti senza fili devono essere resi inoperativi mediante la rimozione di parti essenziali, ma nessun apparecchio senza fili o apparecchiatura della stazione di terra deve essere danneggiato o distrutto.
b. Tutti i nominativi di chiamata, i codici e i sistemi di cifratura, inclusi libri, documenti, file e macchinari crittografici, devono essere conservati e

custoditi in modo sicuro.
14. Le istruzioni dettagliate su come e dove le informazioni richieste dai precedenti paragrafi 8, 9 e 10 devono essere consegnate alle autorità navali alleate saranno notificate separatamente all'autorità tedesca.

15. L'Autorità tedesca, in attesa di ulteriori ordini da parte del Comandante Supremo Alleato, manterrà le proprie forze con le proprie risorse.

APPENDICE C
Ordini per le forze aeree tedesche e tedesche controllate
1. Il Comandante in Capo del Sud-Ovest tedesco, di seguito denominato "Autorità tedesca", è ritenuto responsabile dell'esecuzione dei seguenti ordini.
2. L'Autorità tedesca farà immediatamente atterrare immediatamente tutti gli aeromobili di qualsiasi tipo o nazionalità, siano essi militari, navali o civili, sotto il controllo dell'Autorità tedesca, o che operano nell'area da lui controllata o sopra di essa, e rimangano a terra, in acqua o a bordo della nave in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Comandante Supremo Alleato. Il termine aeroplano include alianti e palloni.
3. Tutti gli aeromobili tedeschi o controllati dalla Germania in volo saranno trattati come ostili.
4. L'autorità tedesca impedirà il sabotaggio o la distruzione di qualsiasi equipaggiamento o installazione e manterrà tutti i campi d'aviazione pronti per l'uso immediato da parte delle forze aeree alleate.
5. Tutti gli aeromobili saranno sgomberati dalle piste e parcheggiati in aree di dispersione riconosciute.
6. Tutti gli aeromobili saranno disarmati e tutte le apparecchiature wireless rese inoperative senza danni. Le armi, le bombe, i prodotti pirotecnici, le munizioni e le apparecchiature wireless saranno conservate sotto sorveglianza negli appositi magazzini o hangar.
7. Tutti gli aeromobili saranno immobilizzati rimuovendo gli elevatori, scollegando l'alimentazione di carburante e olio (a ciascun motore, nel caso di aeromobili bimotori o plurimotore) e svuotando tutti i serbatoi di carburante e olio in contenitori idonei.
8. Tutti gli aeromobili insieme agli ascensori rimossi, al carburante e all'olio, ai pezzi di ricambio, agli hangar, ai magazzini, agli alloggi amministrativi e abitativi dell'aerodromo, alle attrezzature generali dell'aerodromo, compresi gli impianti di illuminazione, saranno salvaguardati intatti.
9. L'Autorità tedesca invierà immediatamente, non appena la resa sarà effettiva, al Quartier Generale del Comandante in Capo dell'Aeronautica, MAAF, a Caserta, un Ufficiale Superiore dell'Aeronautica Militare Tedesca del suo stato maggiore. A questo ufficiale saranno concessi pieni poteri esecutivi dall'autorità tedesca per agire per suo conto in conformità con gli ordini e le istruzioni impartitegli dal comandante in capo dell'aria, MAAF, o dai suoi rappresentanti.
Il percorso e il metodo con cui l'ufficiale deve presentarsi al quartier generale del comandante in capo dell'aeronautica, MAAF, devono essere notificati all'autorità tedesca nella riunione che si terrà prima della firma dell'atto di resa.
10. L'Autorità tedesca fornirà immediatamente al Comandante Supremo delle Forze Aeree Alleate complete riguardanti la Germania e le Forze Aeree controllate dalla Germania e in particolare i dettagli che il Comandante Supremo Alleato potrà richiedere riguardo al numero,

alle unità, alle ubicazioni, alle disposizioni, ai depositi e all'equipaggiamento delle Forze Aeree tedesche e controllate dalla Germania ovunque si trovino.

11. Palloncini

Tutti i palloncini saranno tirati giù, sgonfiati, imballati e salvaguardati intatti. Le pompe del carburante e i carburatori saranno rimossi da tutti i motori del verricello e salvaguardati.

12. Esplosivi

Le informazioni riguardanti tutte le trappole esplosive, le mine e gli altri ordigni esplosivi che si trovano sopra e nelle vicinanze degli aeroporti saranno fornite immediatamente, su richiesta, alle autorità alleate locali competenti. Tutti gli esplosivi, comprese le bombe, saranno resi sicuri dalla rimozione di spolette e detonatori.

13. Tutti i dispositivi autodistruttivi, sia negli aeromobili, nelle apparecchiature di segnalazione o in qualsiasi apparecchiatura o installazione della Luftwaffe, saranno rimossi.

14. Personale

Tutto il personale della Luftwaffe e delle forze aeree associate sarà disarmato e rimarrà nei loro campi o nei siti assegnati fino a quando non sarà ordinato diversamente dai rappresentanti del comandante alleato locale. Gli ordini o le istruzioni di qualsiasi rappresentante del Comandante alleato locale saranno obbediti.

15. Trasporto a motore

Tutti i trasporti cingolati o su ruote saranno raccolti insieme e mantenuti in buone condizioni in aree di parcheggio MT riconosciute e sorvegliate.

16. Carburante e olio

I rifornimenti di carburante e petrolio e gli impianti di ogni tipo saranno salvaguardati e consegnati alle autorità alleate locali senza contaminazione.

17. Contraerea.

Tutti i cannoni antiaerei, pesanti e leggeri, sotto il controllo della Luftwaffe saranno resi inoperativi dalla rimozione di una parte essenziale del meccanismo di tiro. Tutta l'attrezzatura sarà salvaguardata intatta.

18. Tutte le parti rimosse dall'AA ai sensi del precedente paragrafo 17 saranno adeguatamente preparate per la conservazione, etichettate con il numero dell'arma appropriata, separate dalle armi e salvaguardate intatte.

Tutti i pezzi di ricambio per i cannoni antiaerei detenuti presso le unità della Luftwaffe saranno separati dai cannoni e salvaguardati intatti.

19. Apparecchiature per il controllo del fuoco

Gli strumenti, i direttori e i computer, compresi i radar e tutte le apparecchiature di controllo del tiro, saranno concentrati e conservati intatti.

20. Proiettori

Tutte le barre di carbonio verranno rimosse dai proiettori. Le pompe del carburante verranno rimosse dai generatori. Le pompe del carbonio e del carburante insieme a tutti i ricambi del carbonio e della pompa del carburante saranno conservate e salvaguardate intatte.

21. Armi leggere

Tutte le armi di piccolo calibro saranno raccolte e salvaguardate intatte.

22. Bombe a gas e attrezzature

Verranno prese le normali precauzioni contro la fuoriuscita di gas da eventuali bombe a gas.

Tutte le attrezzature a gas e il materiale di decontaminazione saranno conservati e consegnati ai rappresentanti alleati su richiesta.

I contenitori spray di gas saranno raccolti e protetti e, laddove tali contenitori siano pieni di gas, verranno prese le normali precauzioni contro le perdite.

23. Bombe volanti

Tutte le scorte di bombe volanti saranno immobilizzate mediante la rimozione di micce, detonatori e pompe di carburante. Gli oggetti così rimossi saranno separati dalle bombe volanti, concentrati e salvaguardati intatti, e tutte le bombe volanti e il loro equipaggiamento, i pezzi di ricambio e i siti e le strutture di lancio saranno salvaguardati intatti.

24. Armi a razzo

Tutte le armi e i proiettili lanciati da razzi o dispositivi simili saranno immobilizzati mediante la rimozione e la segregazione di parti essenziali del meccanismo. Le parti così rimosse saranno segregate da tali armi e proiettili, concentrate e custodite, e le armi e i proiettili, il loro equipaggiamento, i pezzi di ricambio, i siti di lancio e le strutture saranno salvaguardati intatti.

25. Apparecchiature di segnalazione

a. *In aggiunta ai requisiti di cui al precedente paragrafo 6, tutte le apparecchiature di comunicazione utilizzate per il codice, la voce, la telescrivente o altre trasmissioni elettriche saranno rese inoperative senza danni e salvaguardate.*

b. Tutti i trasmettitori e ricevitori elettronici terrestri e aerei, di qualsiasi natura o progettazione, utilizzati per l'allarme aereo, l'inseguimento, l'identificazione o il controllo del volo, saranno resi inoperativi senza danni e salvaguardati.

26. Segnali di chiamata e codici

Tutti i sistemi di segnali di chiamata e di codice utilizzati dalla Germania e/o dai suoi alleati nel funzionamento dei sistemi di telecomunicazione della Luftwaffe saranno ritirati dall'uso e tutti i documenti e/o i dispositivi di codifica associati saranno conservati e salvaguardati intatti.

27. Codice e cifrari

Tutti i codici e i sistemi di cifratura, compresi i libri, i documenti e le macchine cifranti, impiegati dalla Luftwaffe saranno ritirati dall'uso, conservati e salvaguardati intatti.

28. Attrezzatura per la segretezza

Tutte le forme di apparecchiature di scrambling e segretezza in uso su qualsiasi sistema di telecomunicazione della Luftwaffe saranno scollegate e salvaguardate intatte.

29. Tutte le altre attrezzature della Luftwaffe, comprese quelle nelle stazioni e nei laboratori sperimentali, militari o civili, le attrezzature fotografiche, i mobili, saranno conservate intatte e mantenute in buone condizioni. Particolare cura sarà posta nel garantire la conservazione di tutti i documenti, compresi i manuali tecnici, i fascicoli, le planimetrie, le mappe, gli indici delle carte, i documenti d'identità.

30. Manutenzione di Luftwafe

L'autorità tedesca, in attesa di ulteriori ordini da parte del Comandante Supremo Alleato, manterrà le proprie forze con le proprie risorse.

(1) Fino a quando questa responsabilità non sarà assunta dalle truppe alleate, ad esempio fino a quando le truppe tedesche non diventeranno prigioniere di guerra, gli ufficiali e la polizia militare tedeschi (felder gendarmerie e Geheimfeld polizei) conserveranno le loro armi portatili. [Nota in calce nell'originale.].

30 aprile A Berlino due soldati sovietici issano la bandiera rossa sul palazzo del Reichstag.
Gli americani provenienti da Monaco e i francesi discesi dalla Foresta nera penetrano nell'Austria occidentale e occupano Innsbruck.
Gli alleati entrano a Venezia e Torino liberate.
Hitler si suicida nel bunker della cancelleria. Il corpo viene bruciato.

1° maggio Truppe jugoslave entrano a Trieste, Gorizia e Pola, commettendo gravi eccessi contro i patrioti giuliani.
Alle 18.30 Joseph Goebbels e la moglie Madga decidono di uccidersi insieme ai loro 6 figli, piuttosto che cadere nelle mani dei russi.

2 maggio I soldati a Berlino si arrendono.
Sbarchi preventivi della XXVI divisione indiana in previsione dell'occupazione di Rangoon.

3 maggio Capitolazione delle truppe tedesche in Germania nord-occidentale, Olanda, Schleswing-Holstein e Danimarca. Gli inglesi occupano Rangoon.

4 maggio ***Strumento di resa di tutte le forze armate tedesche in Olanda, nella Germania nord-occidentale comprese tutte le isole e in Danimarca.***

Atto di resa firmato a Lüneburg, Germania, 4 maggio 1945 Entrato in vigore il 4 maggio 1945; operativo 5 maggio 1945
L'Asse nella sconfitta, pubblicazione del Dipartimento di Stato 2423 (U.S. Government Printing Office, 1945), p. 22
1. Il comando tedesco acconsente alla resa di tutte le forze armate tedesche in Olanda, nella Germania nord-occidentale, comprese le isole Frisone e Helgoland e tutte le altre isole, nello Schleswig-Holstein, e in Danimarca, al C.-in-C. 21° Gruppo d'Armate. Questo per includere tutte le navi militari in queste aree. Queste forze a deporre le armi e ad arrendersi incondizionatamente.
2. Tutte le ostilità a terra, in mare o in aria da parte delle forze tedesche nelle suddette aree cesseranno alle 0800 pellicce. Doppio orario estivo britannico sabato 5 maggio 1945.
3. Il comando tedesco di eseguire immediatamente, e senza discussioni o commenti, tutti gli ulteriori ordini che saranno emessi dalle Potenze Alleate su qualsiasi argomento.
4. La disobbedienza agli ordini, o il mancato rispetto di essi, sarà considerata come una violazione di questi termini di resa e sarà trattata dalle Potenze Alleate in conformità con le leggi e gli usi di guerra accettati.
5. Il presente strumento di resa è indipendente, senza pregiudizio, e sarà sostituito da qualsiasi strumento generale di resa imposto da o per conto delle Potenze alleate e applicabile alla Germania e alle forze armate tedesche nel loro insieme.
6. Questo strumento di resa è scritto in inglese e in tedesco. Il testo in lingua inglese è il testo facente fede.
7. La decisione delle Potenze Alleate sarà definitiva in caso di dubbi o controversie sul significato o sull'interpretazione dei termini di resa.
B. L. MONTGOMERY
Feldmaresciallo
VON FRIEDEBURG

KINSEL
G. WAGNER
POEECK
FRIEDEL
4 maggio 1945, ore 18:30

Insurrezione a Praga.

5-9 maggio

A Reims, alle2.41 del mattino, gli emissari dell'Alto Comando tedesco
7 maggio firmano la resa incondizionata della Germania agli Alleati.

Atto di resa militare firmato a Reims alle 0241 del 7 maggio 1945

ATTO DI RESA MILITARE
Noi sottoscritti, agendo con l'autorità dell'Alto Comando tedesco, con la presente ci arrendiamo incondizionatamente al Comandante Supremo delle Forze di Spedizione Alleate e contemporaneamente al L'Alto Comando sovietico tutte le forze di terra, di mare e d'aria che sono in questa data sotto il controllo tedesco.
L'Alto Comando tedesco impartirà immediatamente ordini a tutte le forze armate, navali e navali tedesche autorità aeree e a tutte le forze sotto il controllo tedesco di cessare le operazioni attive alle ore 2301 ora dell'Europa centrale l'8 maggio e di rimanere nelle posizioni occupate in quel momento. No nave, imbarcazione o aeromobile deve essere affondato, o qualsiasi danno arrecato al loro scafo, macchinario o attrezzatura.
L'Alto Comando tedesco invierà immediatamente al comandante competente e assicurerà l'esecuzione di ogni ulteriore ordine impartito dal Comandante Supremo, dal Corpo di Spedizione Alleato e dall'Alto Comando sovietico.
Questo atto di resa militare non pregiudica e sarà sostituito da qualsiasi strumento generale di resa imposto dalle Nazioni Unite o per loro conto e applicabile alla GERMANIA e alle forze armate tedesche nel loro insieme.
Nel caso in cui l'Alto Comando tedesco o una qualsiasi delle forze sotto il suo controllo non agisca in conformità con il presente Atto di Resa, il Comandante Supremo, il Corpo di Spedizione Alleato e l'Alto Comando sovietico prenderanno le misure punitive o di altro tipo che riterranno appropriate.
Firmato a RHEIMS alle 0241 del 7 maggio 1945. Francia
A nome dell'Alto Comando tedesco.
JODL
ALLA PRESENZA DI
A nome del Comandante Supremo,
Forza di Spedizione Alleata.
W. B. SMITH
A nome dell'Alto Comando sovietico SOUSLOPAROV
F SEVEZ
Maggiore Generale dell'Esercito Francese (Testimone)

Ordini del Comandante Supremo
QUARTIER GENERALE SUPREMO DELLA FORZA DI SPEDIZIONE ALLEATA

SERIE 1
ORDINI DEL COMANDANTE SUPREMO, FORZA DI SPEDIZIONE ALLEATA RELATIVA ALL'ESERCITO E ALLE FORZE AEREE SOTTO IL CONTROLLO TEDESCO

Comandanti locali dell'Esercito e dell'Aeronautica sotto il controllo tedesco sul fronte occidentale, in La Norvegia e le Isole del Canale si terranno pronte a ricevere ordini dettagliati per la resa delle loro forze dai comandanti subordinati del Comandante Supremo di fronte al loro fronte.
Nel caso della Norvegia, i rappresentanti del Comandante Supremo saranno l'Ufficiale Generale Comandante in Capo, il Comando Scozzese e l'Ufficiale dell'Aria Comandante del 13° Gruppo RAF.
Nel caso delle Isole del Canale, i rappresentanti del Comandante Supremo saranno l'Ufficiale Generale Comandante in Capo, il Comando Sud e l'Ufficiale dell'Aria Comandante del 10° Gruppo RAF.
WALTER B SMITH
Firmato.....
Per il Comandante Supremo, RAF
Datato 0241 7 maggio 1945, Reims Francia

Ordini speciali del Comandante Supremo

ORDINI SPECIALI DEL COMANDANTE SUPREMO, FORZA DI SPEDIZIONE ALLEATA ALL'ALTO COMANDO TEDESCO RELATIVI ALLE FORZE NAVALI

Ai fini di questi ordini, il termine "Rappresentanti Alleati" deve essere considerato comprensivo del Comandante Supremo, della Forza di Spedizione Alleata e di qualsiasi comandante subordinato, ufficiale di stato maggiore o agente che agisca in base ai suoi ordini.

GENERALE
Definizione di Forze Navali
Ai fini di questi ordini, tutte le formazioni, le unità e il personale della Marina tedesca insieme alla Kusten Polizie della Marina saranno indicate come le Forze Navali Tedesche.
I membri della Kusten Polizie dei Marines saranno immediatamente posti sotto il comando dei comandanti navali tedeschi appropriati che saranno responsabili della loro manutenzione e del loro rifornimento, se del caso, nella stessa misura e grado delle unità della Marina tedesca. Rappresentanti navali tedeschi e informazioni richieste immediatamente.
L'Alto Comando tedesco invierà, entro 48 ore dall'entrata in vigore della resa, un ufficiale di bandiera responsabile al comandante navale alleato, forza di spedizione presso il suo quartier generale. Questo Ufficiale di Bandiera fornirà al Comandante Navale Alleato, Forza di Spedizione, di:
Corrette le copie delle carte che mostrano tutti i campi minati nelle acque dell'Europa occidentale, compreso il BALTICO fino a Lubecca (compreso) che sono stati posati da navi o aerei tedeschi e controllati dai tedeschi, le posizioni di tutti i relitti, i bracci e le altre ostruzioni subacquee in questa zona, i dettagli delle rotte dei convogli tedeschi e dei canali perquisiti e di tutti i bouy, i fanali e gli altri aiuti alla navigazione in questa zona. Sono inoltre richieste le apposite pubblicazioni di navigazione.

Dettagli dell'esatta ubicazione di tutti i dipartimenti e rami dell'Ammiragliato tedesco (OKM).
Tutte le informazioni disponibili riguardanti il numero e il tipo di dragamine e sperrbrecher tedeschi nei porti olandesi controllati dalla Germania e nei porti tedeschi del Mare del Nord che possono essere ottenute senza ritardare la sua partenza. L'ufficiale di bandiera tedesco deve essere accompagnato da un ufficiale addetto alle comunicazioni che abbia familiarità con l'organizzazione navale tedesca W/T e che porti con sé gli attuali ordini di comunicazione navale, compresa l'assegnazione delle frequenze, l'elenco dei nominativi W/T e R/T in vigore e l'elenco di tutti i codici e i codici in uso. e destinati ad essere messi in uso.
Ubicazione di tutte le navi da guerra di superficie fino alle torpediniere classe "Elbing" e di tutti i sottomarini e gli "E" Boat.
L'Alto Comando tedesco invierà inoltre, entro 48 ore dall'entrata in vigore della resa, un ufficiale responsabile, non inferiore al grado di capitano, con imbarcazioni costiere per riferire all'ammiraglio comandante a DOVER per l'inoltro al comandante in capo, THE NORE, con:
Corrette le copie delle carte che mostrano tutti i campi minati nel MARE DEL NORD A SUD di 54 30' NORD e EST di 1 30' EST posati da navi o aerei tedeschi e controllati dalla Germania, le posizioni di tutti i relitti, i bracci e tutte le altre ostruzioni subacquee; dettagli di tutte le rotte dei convogli tedeschi e dei canali perlustrati in questa zona, e di tutti i bouy, i fanali e gli altri ausili alla navigazione che sono sotto il controllo tedesco. Sono inoltre richieste apposite pubblicazioni di navigazione.
Tutte le informazioni disponibili relative al numero e al tipo di dragamine e sperrbrecher tedeschi nei porti olandesi controllati dalla Germania e nei porti tedeschi del Mare del Nord, che possono essere ottenute senza ritardare la partenza.
Un altro ufficiale di marina tedesco responsabile, con informazioni simili, deve essere inviato con aerei senza scorta dipinti di bianco alla posizione dell'areodromo di Manston 51 20' NORD, 1 20' EST per proseguire la rotta verso il Comandante in Capo, IL NORE.
L'Alto Comando tedesco impartirà istruzioni ad alcuni comandi navali tedeschi come indicato di seguito:
Il Comandante in Capo della Marina, NORTH SEA invierà con imbarcazioni costiere entro 48 ore dalla resa diventa effettiva un ufficiale responsabile, non inferiore al grado di Capitano, all'Ammiraglio Comandante a DOVER per l'inoltro al Comandante in Capo, THE NORE, con:
- dettagli delle operazioni di sminamento effettuate sulla rotta del convoglio tedesco tra Hoek Holland e Amburgo e in avvicinamento ai porti tra questi due porti durante i 60 giorni precedenti;
- il numero e la posizione di tutte le mine britanniche spazzate durante queste operazioni;
- informazioni dettagliate su tutti i campi minati controllati in questa zona e informazioni sull'eventuale inefficacia di tali campi;
- informazioni dettagliate su tutte le altre miniere e sui tipi di miniere impiegate nei porti e negli accessi portuali di CUXHAVEN, EMDEN, TERSCHELLING, TEXEL, IJMUIDEN, AMSTERDAM, SCHEVENINGEN, HOEK VAN HOLLAND e ROTTERDAM;
- impianti di ormeggio nei porti di cui al paragrafo 6 bis. 4) il numero di dragamine ausiliari che possono essere alloggiati;
- un elenco di tutti i nominativi W/T e R/T in uso dalla Marina tedesca.
Tutte le informazioni di cui sopra, che non possono essere ottenute senza

ritardare la partenza di questo funzionario, saranno inoltrate successivamente non appena disponibili.
Il Comandante in Capo della Marina, NORTH SEA, invierà al più presto con mezzi costieri a DOVER tredici ufficiali di marina tedeschi che devono avere familiarità con i canali spazzati dai tedeschi tra Hoek van Holland e CUXHAVEN. Questi ufficiali porteranno con sé tutte le carte e i libri necessari per la navigazione in questa zona e saranno accompagnati da piloti (e interpreti se necessario).
Il Comandante in Capo della Marina, NORVEGIA, invierà via mare entro 48 ore dall'entrata in vigore della resa, un ufficiale responsabile, non inferiore al grado di Capitano, al Comandante in Capo, ROSYTH, con copie corrette delle carte che mostrano tutti i campi minati tedeschi nel MARE DEL NORD, a NORD di 56 NORD, tutti i relitti, le barriere e altre ostruzioni subacquee, i dettagli delle rotte dei convogli tedeschi e i canali perquisiti in questa zona, dei canali di avvicinamento ai principali porti norvegesi e di tutti i boi, fanali e altri ausili alla navigazione presenti in questa zona. Questo ufficiale porterà con sé anche la disposizione di tutti gli "U" Boot e i dettagli di tutti gli ordini che riguardano i loro futuri movimenti. Sarà accompagnato da sei ufficiali della marina tedesca con piloti (e interpreti se necessario) che hanno familiarità con i canali costieri tra OSLO e TROMSO. Questi ufficiali porteranno con sé tutte le carte e i libri necessari per la navigazione nelle acque norvegesi, e un elenco di tutti i nominativi W/T e R/T in uso dalla Marina tedesca.
Il Comandante in Capo della Marina, NORVEGIA, invierà un duplicato del gruppo di cui sopra con informazioni simili da un aereo senza scorta dipinto di bianco all'aeroporto DREM 56 02' NORD 02 48' OVEST.
Il Comandante in Capo della Marina, NORVEGIA, riferirà tramite W/T al Comandante in Capo, ROSYTH, entro 48 ore dall'entrata in vigore della resa, le seguenti informazioni:
Strutture di ormeggio a OSLO, CHRISTIANSAND, STAVANGER, BERGEN, TRONDHEIM, NARVIK e TROMSO.
Le quantità appropriate di combustibile, gasolio e carbone in tutti i principali porti norvegesi tra OSLO e TROMSO.
L'ammiraglio tedesco SKGGERAK invierà via mare, entro 48 ore dall'entrata in vigore della resa, un ufficiale responsabile non inferiore al grado di capitano, al comandante in capo, ROSYTH, con copie corrette delle carte che mostrano tutti i campi minati, i relitti, i bracci e gli altri ostacoli subacquei tedeschi, i dettagli delle rotte dei convogli tedeschi e dei canali perquisiti, le boe, le luci e altri ausili alla navigazione nello SKAGGERAK, KATTEGAT, IL BEITS E LO STRETTO, LA BAIA DI KIEL e ACQUE BALTICHE AD OVEST di 14 EST. Questo ufficiale porterà con sé anche la disposizione di tutti gli "U" Boot nell'area di cui sopra e i dettagli di tutti gli ordini che riguardano i loro futuri movimenti. Sarà accompagnato da tre ufficiali della Marina tedesca con piloti (e interpreti se necessario) che hanno familiarità con i canali costieri e i canali nelle acque territoriali svedesi, nelle acque di cui sopra. Questi ufficiali porteranno con sé tutte le carte e i libri necessari per la navigazione in queste acque, e un elenco di tutti i nominativi W/T e R/T in uso dalla Marina tedesca.
L'ammiraglio tedesco SKAGGERAK invierà un duplicato di quello sopra specificato, con informazioni simili, per via aerea in aeromobili senza scorta dipinti di bianco all'aeroporto DREM 56 02' NORD 02 48' OVEST.

Gli ufficiali navali tedeschi, che saranno inviati a Dover e Rosyth via mare, procederanno verso le posizioni rispettivamente a 51 19' NORD, longitudine 1 43' EST e latitudine 56-47' NORD, longitudine 1 13' OVEST, dove saranno accolti da navi da guerra britanniche e scortati a destinazione. Le navi o le imbarcazioni su cui viaggiano devono sventolare una grande bandiera bianca in testa d'albero di giorno e devono illuminare queste bandiere bianche di notte.

Queste navi devono trasmettere le loro posizioni ogni ora da W/T su 500 ks. (600 metri) durante il passaggio. Informazioni richieste entro quattordici giorni

L'Alto Comando tedesco fornirà le seguenti informazioni al Comandante Navale Alleato, Forza di Spedizione, entro quattordici giorni dalla cessazione delle ostilità.

Ubicazione di tutte le navi da guerra, ausiliarie e mezzi costieri armati che operano sotto gli ordini del Comando navale tedesco, con l'indicazione dei dettagli dell'unità operativa a cui sono assegnati, con un totale approssimativo di tutto il personale navale imbarcato su ciascuna nave (compresa la contraerea navale e la contraerea mercantile).

Una dichiarazione delle organizzazioni di tutti i Comandi navali di terra, con l'indicazione dell'ubicazione di tutti gli stabilimenti navali, compresi gli stabilimenti per esperimenti e ricerche, i nomi di tutti gli Ufficiali Comandanti e degli Ufficiali di Stato Maggiore Principali del grado di Comandante in ogni stabilimento.

Una dichiarazione della forza e dell'ubicazione di tutte le forze navali terrestri, compresa l'artiglieria navale, la contraerea navale, la contraerea mercantile e il personale navale che presidia l'artiglieria costiera navale e i dettagli completi di tutte le difese costiere e portuali che danno natura e posizioni.

Elenco delle scorte di combustibili per nabi, gasolio, benzina e carbone di 500 tonnellate o più in tutti i porti tra IJMUIDEN e AMBURGO compresi, o nelle loro vicinanze.

Una dichiarazione dell'ubicazione dei principali depositi di armamenti navali con le scorte complessive approssimative di ciascun articolo principale posseduto.

Le seguenti informazioni di comunicazione:

- ubicazione e dettagli riguardanti tutte le stazioni V/S, W/T (comprese le D/F) e radar in uso e in costruzione per la Marina tedesca, questi dettagli includono i tipi e le capacità di tutte le apparecchiature installate.

- dettagli dell'attuale organizzazione navale W/T, elenchi dei nominativi W/T e R/T in vigore e assegnazione di tutte le frequenze per scopi di comunicazione e radar.

- ubicazione e dettagli di tutte le comunicazioni navali (compresi gli istituti di formazione e ricerca sui radar navali) e di comunicazione.

Tutti i dettagli di tutti i campi minati tedeschi nel MARE DEL NORD, SKAGGERAK, KATTEGAT, BEITS e SOUND.

Tutti i dettagli dell'organizzazione navale tedesca di dragamine, compresa l'organizzazione delle comunicazioni.

Tutti i dettagli delle comunicazioni (compresi gli infrarossi) e le apparecchiature radar montate su tutti i dragamine e gli sperrbrecher tedeschi.

Dettagli tecnici di tutti i tipi di attrezzature dragamine utilizzate dalla Marina tedesca.

Informazioni dettagliate su tutte le miniere e sui tipi di miniere impiegate e sulle strutture di ormeggio disponibili per le navi di 150 piedi di lunghezza e 16 piedi di pescaggio:

BREMERHAVEN
WILHELMSHAVEN
SCHIERMONNIKOOG
DELFZIJL

L'Alto Comando tedesco fornirà inoltre al Comandante Navale Alleato, Forza di Spedizione, due copie di tutti i sistemi di codifica e cifratura che sono stati, sono o dovevano essere utilizzati dalla Marina tedesca, con le istruzioni necessarie per il loro uso e le date tra le quali sono stati o avrebbero dovuto essere utilizzati.

CONTROLLO E DISARMO

Ordini a navi da guerra, navi ausiliarie, navi mercantili e altre imbarcazioni

L'Alto Comando tedesco ordinerà immediatamente a tutte le navi da guerra, ausiliarie, mercantili e altre imbarcazioni tedesche e controllate dai tedeschi di conformarsi alle seguenti istruzioni:

Tutte le navi da guerra, ausiliarie, mercantili e altre imbarcazioni nei porti devono rimanere in porto in attesa di ulteriori istruzioni da parte dei rappresentanti alleati.

Tutte le navi da guerra, ausiliarie, mercantili e altre imbarcazioni in mare devono riferire immediatamente le loro posizioni in un linguaggio semplice alla più vicina stazione di telegrafia senza fili costiera britannica, statunitense o sovietica a 500 kc/s (600 metri), e devono procedere verso il più vicino porto tedesco o alleato o i porti che i rappresentanti alleati possono ordinare. e vi rimasero in attesa di ulteriori istruzioni da parte dei Rappresentanti Alleati. Di notte devono mostrare le luci e mostrare i proiettori con fasci tenuti verticalmente.

Tutte le navi da guerra e mercantili, sia in porto che in mare, addestreranno immediatamente tutte le armi a prua e a poppa. Tutti i tubi lanciasiluri saranno scaricati e i blocchi di culatta saranno rimossi da tutti i cannoni.

Tutte le navi da guerra e mercantili nei porti tedeschi o controllati dalla Germania sbarcheranno immediatamente e immagazzineranno in sicurezza tutte le munizioni, le testate e gli altri esplosivi. Sbarcheranno tutte le armi portatili ma, in attesa di ulteriori istruzioni, le navi da guerra manterranno a bordo l'armamento fisso. Il controllo antincendio e tutte le altre apparecchiature saranno mantenute a bordo intatte e pienamente efficienti.

Tutte le navi sminatrici devono eseguire i mezzi di disarmo prescritti ai punti c. e d. di cui sopra (salvo che esse conservino comunque a bordo le armi portatili e gli esplosivi necessari per lo sminamento) e devono essere immediatamente preparate per il servizio di sminamento sotto la direzione dei rappresentanti alleati. Si completeranno con carburante dove necessario.

Tutte le navi tedesche di salvataggio devono eseguire le misure di disarmo prescritte ai punti c. e d. di cui sopra (salvo che conserveranno a bordo gli esplosivi necessari per il salvataggio). Queste navi, insieme a tutte le attrezzature e il personale di salvataggio, devono essere preparate per le operazioni di salvataggio immediate sotto la direzione dei rappresentanti alleati, completando con carburante ove necessario a questo scopo.

La circolazione dei trasporti sulle vie navigabili interne della GERMANIA può continuare, previa disposizione dei rappresentanti alleati. Nessuna nave che si muove sulle vie navigabili interne procederà verso

acque neutre.
Sottomarini
L'Alto Comando tedesco trasmetterà via W/T su frequenze appropriate i due messaggi degli allegati 'A' e 'B' che contengono istruzioni ai sommergibili in mare.
Aerei navali
L'Alto Comando tedesco ordinerà immediatamente che:
Gli aerei da guerra tedeschi non devono lasciare la terra o l'acqua o la nave in attesa di istruzioni da parte dei rappresentanti alleati;
Gli aerei navali in volo devono tornare immediatamente alle loro basi.
Spedizione neutra
L'Alto Comando tedesco ordinerà immediatamente che tutte le navi mercantili neutrali nei porti tedeschi e controllati dai tedeschi siano trattenute in attesa di ulteriori istruzioni da parte dei rappresentanti alleati.
Ordini relativi al sabotaggio, all'affondamento, alle misure di sicurezza, al pilotaggio e al personale
L'Alto Comando tedesco emanerà immediatamente istruzioni categoriche che:
Nessuna nave, imbarcazione o aeromobile di qualsiasi tipo deve essere affondato, né devono essere arrecati danni allo scafo, ai macchinari o alle attrezzature.
- tutte le opere portuali e le strutture portuali di qualsiasi natura, comprese le stazioni di telecomunicazione e radar, devono essere preservate e mantenute libere da distruzioni o danni in attesa di ulteriori istruzioni da parte dei rappresentanti alleati, e tutte le misure necessarie prese e tutti gli ordini necessari emessi per vietare qualsiasi atto di affondamento, sabotaggio o altro danno intenzionale.
- tutte le difese del braccio in tutti i porti e i porti devono essere aperte e mantenute aperte in ogni momento; ove possibile, devono essere rimossi.
Tutti i campi minati controllati in tutti i porti devono essere scollegati e resi inefficaci.
Tutte le tasse di demolizione in tutti i porti e le opere portuali devono essere rimosse o rese inefficaci e la loro presenza deve essere segnalata.
L'attuale sistema di illuminazione di navigazione del tempo di guerra deve essere mantenuto, tranne per il fatto che tutte le luci attenuate devono essere mostrate al massimo splendore, e le luci mostrate solo con una disposizione speciale devono essere esposte continuamente.
Soprattutto:
HELIGOLAND La luce deve essere bruciata al massimo della sua brillantezza.
Il bouyage della rotta costiera del convoglio da Hoek van Holland a Amburgo deve essere iniziato, con le boa leggere del canale centrale che vengono posate a sei miglia di distanza l'una dall'altra.
Due navi devono essere ancorate come navi di marca nelle seguenti posizioni:
54 20' N, 5 00' E. 54 20' N, 6 30' E.
Queste navi devono sventolare una grande bandiera nera in testa d'albero di giorno e di notte devono far lampeggiare un proiettore verticalmente ogni 30 secondi.
Tutti i servizi di pilotaggio devono continuare ad operare e tutti i piloti devono essere trattenuti nelle loro normali postazioni pronti per il servizio ed equipaggiati con le loro carte.
Il personale della marina tedesca e di altro tipo addetto al funzionamento dei porti e dei servizi amministrativi nei porti deve rimanere nelle loro

stazioni e continuare a svolgere le loro normali funzioni.
Personale
L'Alto Comando tedesco ordinerà immediatamente che, salvo quanto richiesto allo scopo di dare esecuzione agli ordini speciali di cui sopra:
- tutto il personale delle navi da guerra, ausiliarie, mercantili e altre imbarcazioni tedesche deve rimanere a bordo delle loro navi in attesa di ulteriori istruzioni da parte dei rappresentanti alleati.
- tutto il personale navale a terra deve rimanere nei loro stabilimenti.
L'Alto Comando tedesco sarà responsabile dell'immediato e totale disarmo di tutto il personale navale a terra. Gli ordini impartiti all'Alto Comando tedesco in materia di disarmo e materiale bellico delle forze terrestri si applicheranno anche al personale navale a terra.
H. M. BURROUGH
Firmato.....
Per il Comandante Supremo, AEF.
Datato 0241 7 maggio 1945
Reims, Francia

ALLEGATO «A»
RESA DELLA FLOTTA TEDESCA DI "U"
A tutti gli "U" Boat in mare:
Eseguire immediatamente le seguenti istruzioni che sono state date dai Rappresentanti Alleati
Superficie immediatamente e rimanere in superficie.
Segnala immediatamente in P/L la tua posizione in latitudine e longitudine e il numero della tua barca "U" a la più vicina stazione W/T della costa britannica, statunitense, canadese o sovietica su 500 kc/s (600 metri) e di chiamare il nominativo GZZ 10 su una delle seguenti alte frequenze: 16845 - 12685 o 5970 kc/s.
Sventola una grande bandiera nera o blu di giorno.
Brucia le luci di navigazione di notte.
Getta tutte le munizioni, rimuovi i blocchi di sfondamento dai cannoni e rendi sicuri i siluri rimuovendo Pistole.
Tutte le miniere devono essere messe in sicurezza.
Effettua tutti i segnali in P/L.
Seguire scrupolosamente le istruzioni per procedere verso i porti alleati dalla propria area attuale, fornite in Messaggio immediatamente successivo.
Osservare scrupolosamente gli ordini dei Rappresentanti Alleati di astenersi dall'affondare o in qualsiasi modo danneggiando il tuo "U" Boat.
Queste istruzioni saranno ripetute a intervalli di due ore fino a nuovo avviso.

ALLEGATO «B»
A tutti gli "U" Boat in mare. Osservare scrupolosamente le istruzioni già fornite per rimanere completamente in superficie. Segnala la tua posizione, la rotta e la velocità ogni 8 ore. Obbedire a tutte le istruzioni che possono essere date da qualsiasi autorità alleata.
Di seguito sono riportate le aree e le rotte per la resa degli "U" Boat-
Zona 'A'.
Delimitato a ovest dal meridiano 026 gradi Ovest e Sud dal parallelo 043 gradi Nord nel Mare di Barents dal meridiano 020 gradi Est nel Baltico Si avvicina alla linea che unisce il Naze e Hantsholm, ma esclude il Mare d'Irlanda tra 051 gradi e 30 gradi e 055 gradi 00 minuti Nord

e il Canale della Manica tra la linea di Lands End Scilly Islands Ushant e la linea di Dover-Calais.
Unisciti a uno dei seguenti percorsi nel punto più vicino e percorrilo fino a Loch Eriboll (058 gradi 33 minuti Nord 004 gradi 37 minuti Ovest)
Percorso blu: Tutte le posizioni Nord e Ovest se non diversamente indicato
Percorso rosso:
Arrivo a Loch Eriboll tra l'alba e 3 ore prima del tramonto.
Zona 'B'
Il Mare d'Irlanda tra il parallelo di 051 gradi 30 minuti e 055 gradi 00 minuti Nord.
Procedi con Beaumaris Bay (053 gradi 19 minuti Nord 003 gradi 58 minuti Ovest) per arrivare tra all'alba e 3 ore prima del tramonto.
Zona 'C'
Il Canale della Manica tra la linea di Lands End - Isole Scilly - Ushant e la linea di Dover - Calais.
Gli U-Boat nella zona 'C' devono immettersi su uno dei seguenti percorsi nel punto più vicino:
Percorso verde:
Percorso arancione:
Arriva a 'B' o 'Y' tra l'alba e 3 ore prima del tramonto.
Zona 'D'
Confinato a ovest dalle linee che uniscono The Naze e Hantsholm e a est dalle linee che uniscono Lubecca e Trelleborg.
Proseguimento per Kiel.
Zona 'E'
Approcci mediterranei delimitati a nord da 043 gradi nord, a sud da 026 gradi nord e a ovest da 026 gradi ovest.
Procedere verso un rendez-vous in posizione 'A' 036 gradi 00 minuti Nord 011 gradi 00 minuti Ovest e attendere la scorta che riporta l'orario previsto di arrivo in linguaggio semplice all'ammiraglio Gibilterra su 500 kc/s.
Arrivare in posizione 'A' tra l'alba e mezzogiorno G.M.T.
Zona 'F'
Il Nord e il Sud Atlantico Ovest di 026 gradi Ovest.
Procedere verso uno dei seguenti punti arrivando tra l'alba e 3 ore prima del tramonto:
W 043 gradi 30 min Nord 070 gradi 00 min Ovest
- avvicinamento da un punto a 15 miglia a est X 038 gradi 20 minuti Nord 074 gradi 25 minuti a ovest
- avvicinamento da un punto 047 gradi 18 minuti Nord 051 30 minuti Ovest
- su un percorso 270 gradi Z 043 31 minuti Nord 065 gradi 05 minuti Ovest
- avvicinamento dal punto 042 gradi 59 minuti Nord 054 gradi 28 minuti Ovest
- su un percorso di 320 gradi.

IMPRESA DATI DA ALCUNI EMISSARI TEDESCHI AGLI ALTI COMANDI ALLEATI

3. Gli emissari tedeschi sottoscritti convengono che arriveranno i seguenti ufficiali tedeschi in un luogo e in un momento designati dal Comandante Supremo, dal Corpo di Spedizione Alleato e dal Soviet L'Alto Comando si preparò, con poteri planari, ad eseguire una ratifica formale per conto della Alto Comando di questo atto di resa incondizionata delle forze

armate tedesche.
Capo dell'Alto Comando,
Comandante in Capo dell'Esercito,
Comandante in Capo della Marina,
Comandante in Capo delle Forze Aeree.
FIRMATO
JODL
in rappresentanza dell'Alto Comando tedesco.
DATATO 0241 7 maggio 1945
*Reims, Fr*ancia

8 maggio Alle ore 24.00 cessano le ostilità in tutta Europa.

Atto di resa militare firmato a Berlino l'8 maggio 1945
59 Stat. 1957; Accordo esecutivo Serie 502
1. Noi sottoscritti, agendo con l'autorità dell'Alto Comando tedesco, con la presente consegniamo incondizionatamente al Comandante Supremo della Forza di Spedizione Alleata e contemporaneamente all'Alto Comando Supremo dell'Armata Rossa tutte le forze di terra, in mare e in aria che sono in questa data sotto il controllo tedesco.
2. L'Alto Comando tedesco emetterà immediatamente ordini a tutte le autorità militari, navali e aeree tedesche e a tutte le forze sotto il controllo tedesco di cessare le operazioni attive alle ore 23:01 ora dell'Europa centrale dell'8 maggio 1945, di rimanere nelle posizioni occupate in quel momento e di disarmare completamente, consegnando le loro armi ed equipaggiamenti ai comandanti alleati locali o agli ufficiali designati dai rappresentanti dei Comandi Supremi Alleati. Nessuna nave, vascello o aeromobile deve essere affondato, né alcun danno deve essere arrecato al loro scafo, ai loro macchinari o attrezzature, e anche alle macchine di ogni genere, agli armamenti, agli apparecchi e a tutti i mezzi tecnici di prosecuzione della guerra in generale.
3. L'Alto Comando tedesco impartirà immediatamente ai comandanti appropriati e assicurerà l'esecuzione di ogni ulteriore ordine impartito dal Comandante Supremo, dal Corpo di Spedizione Alleato e dall'Alto Comando Supremo dell'Armata Rossa.
4. Il presente atto di resa militare non pregiudica e sarà sostituito da qualsiasi strumento generale di resa imposto dalle Nazioni Unite o per loro conto e applicabile alla Germania e alle forze armate tedesche nel loro insieme.
5. Nel caso in cui l'Alto Comando tedesco o una qualsiasi delle forze sotto il suo controllo non agisca in conformità con il presente Atto di resa, il Comandante Supremo, il Corpo di Spedizione Alleato e l'Alto Comando Supremo dell'Armata Rossa prenderanno le misure punitive o di altro tipo che riterranno appropriate.
6. La presente legge è redatta in lingua inglese, russa e tedesca. L'inglese e il russo sono gli unici testi facenti fede.
Firmato a BERLINO l'8 maggio 1945.
VON FRIEDEBURG
KEITEL
STUMPF
A nome dell'Alto Comando tedesco ALLA PRESENZA DI: A nome del Comandante Supremo della Forza di Spedizione Alleata A. W. TEDDER

A noe dell'Alto Comando
Supremo dell'Armata
Rossa G. ZHUKOV
Alla firma erano presenti come testimoni:
F. DE LATTRE-TASSlGNY
Generale Comandante in Capo della Prima Armata
Francese CARL SPAATZ
Generale, Comandante delle Forze Aeree Strategiche degli Stati Uniti

Proclamazione del presidente Truman - 8 maggio 1945

DAL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA UN PROCLAMA

Gli eserciti alleati, con sacrificio e devozione e con l'aiuto di Dio, hanno strappato alla Germania una resa definitiva e incondizionata. Il mondo occidentale è stato liberato dalle forze del male che per cinque anni e più hanno imprigionato i corpi e spezzato la vita di milioni e milioni di uomini nati liberi. Hanno violato le loro chiese, distrutto le loro case, corrotto i loro figli e assassinato i loro cari. I nostri eserciti di liberazione hanno restituito la libertà a questi popoli sofferenti, il cui spirito e la cui volontà gli oppressori non avrebbero mai potuto schiavizzare.

Resta ancora molto da fare. La vittoria ottenuta in Occidente deve ora essere ottenuta in Oriente. Il mondo intero deve essere purificato dal male da cui metà del mondo è stato liberato. Unite, le nazioni amanti della pace hanno dimostrato in Occidente che le loro armi sono di gran lunga più forti della potenza dei dittatori o della tirannia delle cricche militari che un tempo ci chiamavano molli e deboli. La capacità dei nostri popoli di difendersi da tutti i nemici sarà provata nel Pacifico come è stata dimostrata in Europa.

Per la grazia di spirito e di armi che abbiamo conquistato, e per la sua promessa ai popoli di tutto il mondo che si uniscono a noi nell'amore per la libertà, è giusto che noi, come nazione, rendiamo grazie a Dio Onnipotente, che ci ha rafforzati e ci ha dato la vittoria.

***ORA, QUINDI, IO, HARRY S. TRUMAN,** Presidente degli Stati Uniti d'America, con la presente stabilisco che domenica 13 maggio 1945 sia un giorno di preghiera.*

Invito il popolo degli Stati Uniti, qualunque sia la sua fede, ad unirsi nell'offrire gioiosi ringraziamenti a Dio per la vittoria che abbiamo ottenuto e a pregare affinché Egli ci sostenga fino alla fine della nostra attuale lotta e ci guidi sulla via della pace.

Invito anche i miei connazionali a dedicare questa giornata di preghiera alla memoria di coloro che hanno dato la vita per rendere possibile la nostra vittoria.

***In fede di che**, ho posto la mia mano e ho fatto apporre il sigillo degli Stati Uniti d'America.*

[IL GRAN SIGILLO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA]
Dal Presidente:
Harry S. Truman

9 maggio La guerra nel Pacifico prosegue.

11-14 maggio Le truppe russe entrano a Praga.

Sbarchi australiani a Wewak, in Nuova Guinea; entro il 23 termina la

27 maggio resistenza organizzata in zona.

10 giugno Viene occupata Naha, capitale di Okinawa.

17 giugno Sbarchi alleati nella baia del Brunei.

22 giugno Crolla la resistenza giapponese.

22-23 luglio L'imperatore Hirohito comunica al consiglio supremo che devono essere intraprese iniziative di pace.

24 luglio Il porto coreano di Najin viene minato nel corso della più lunga missione di bombardamento della guerra.

1-2 agosto La base navale di Kure viene attaccata da 1747 aerei di marina americani.

6 agosto Centinaia di B-29 vengono impiegati in massicce missioni di bombardamento.

9 agosto Bomba atomica su Hiroshima; 78 mila persone muoiono all'istante.

Viene sganciata la seconda bomba atomica su Nagasaki; nella deflagrazione muoiono 35.000 persone.

15 agosto I sovietici invadono la Manciuria.

28 agosto L'imperatore Hirohito comunica via radio la resa del suo popolo, ma alcuni combattimenti sporadici continuano.

8 agosto Gli americani raggiungono il Giappone.

CONSIDERANDO che *le Nazioni Unite hanno di tanto in tanto dichiarato la loro intenzione che i criminali di guerra siano assicurati alla giustizia;*
E CONSIDERANDO *che la Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 sulle atrocità tedesche nell'Europa occupata affermava che gli ufficiali e gli uomini tedeschi e i membri del partito nazista che sono stati responsabili o hanno preso parte consenziente ad atrocità e crimini saranno rimandati nei paesi in cui sono state compiute le loro azioni abominevoli in modo che possano essere giudicati e puniti secondo le leggi di questi paesi liberati e dei liberi Governi che vi si creeranno;*
E CONSIDERANDO che *questa dichiarazione non pregiudica il caso dei grandi criminali i cui reati non hanno una particolare collocazione geografica e che saranno puniti con la decisione congiunta dei governi degli alleati;*
ORA DUNQUE *il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo Provvisorio della Repubblica Francese, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (qui di seguito denominati "i Firmatari"), agendo nell'interesse di tutte le Nazioni Unite e per mezzo dei loro rappresentanti ad esse debitamente autorizzati, hanno concluso il presente Accordo.*

Articolo 1.
Previa consultazione con il Consiglio di Controllo per la Germania, sarà

istituito un Tribunale Militare Internazionale per giudicare i criminali di guerra i cui reati non hanno una particolare collocazione geografica, sia che siano accusati individualmente o in qualità di membri di organizzazioni o gruppi, sia che siano accusati in entrambe le funzioni.

Articolo 2.
La costituzione, la giurisdizione e le funzioni del Tribunale militare internazionale sono quelle stabilite nella Carta allegata al presente Accordo, la quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3.
Ciascuno dei firmatari prenderà le misure necessarie per mettere a disposizione delle indagini e del processo i principali criminali di guerra da loro detenuti che devono essere giudicati dal Tribunale militare internazionale. I Firmatari faranno inoltre del loro meglio per mettere a disposizione delle indagini e del processo dinanzi al Tribunale Militare Internazionale i maggiori criminali di guerra che non si trovino nei territori di nessuno dei Firmatari.

Articolo 4.
Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica le disposizioni stabilite dalla Dichiarazione di Mosca relative al ritorno dei criminali di guerra nei paesi in cui hanno commesso i loro crimini.

Articolo 5.
Ogni Governo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può aderire al presente Accordo mediante notifica per via diplomatica al Governo del Regno Unito, il quale informa gli altri Governi firmatari e aderenti di ciascuna di tali aderenze.

Articolo 6.
Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica la giurisdizione o i poteri di qualsiasi tribunale nazionale o di occupazione istituito o da istituire in qualsiasi territorio alleato o in Germania per il processo di criminali di guerra.

Articolo 7.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma e rimane in vigore per il periodo di un anno e successivamente continua, fatto salvo il diritto di ogni Firmatario di dare, per via diplomatica, un preavviso di un mese dell'intenzione di denunciarlo. Tale risoluzione non pregiudica i procedimenti già avviati o le conclusioni già effettuate ai sensi del presente accordo.

***IN FEDE DI CHE**, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.*
Fatto in quadruplice copia a Londra l'8 agosto 1945 ciascuno in inglese, francese e russo, e ogni testo deve avere uguale autenticità.
Per il Governo degli Stati Uniti d'America
Robert H. Jackson
Per il governo provvisorio della Repubblica francese
Robert Falco
Per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Jowitt C.
Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

I. Nikitchenko
A. Trainin.

2 settembre Resa formale del Giappone a bordo della USS Missouri; i giapponesi si arrendono in modo discontinuo.

Primo strumento di resa
STRUMENTO DI RESA
Noi, agendo per ordine e per conto dell'Imperatore del Giappone, del Governo giapponese e del Quartier Generale Imperiale Giapponese, accettiamo le disposizioni contenute nella dichiarazione emessa dai capi dei Governi degli Stati Uniti, della Cina e della Gran Bretagna il 26 luglio 1945 a Potsdam, e successivamente rispettata dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, le quali quattro potenze sono in seguito denominate Potenze Alleate.
Con la presente proclamiamo la resa incondizionata alle Potenze Alleate del Quartier Generale Imperiale Giapponese e di tutte le forze armate giapponesi e di tutte le forze armate sotto il controllo giapponese ovunque si trovino.
Con la presente ordiniamo a tutte le forze giapponesi ovunque si trovino e al popolo giapponese di cessare immediatamente le ostilità, di preservare e salvare da danni tutte le navi, gli aerei e le proprietà militari e civili e di rispettare tutti i requisiti che saranno imposti dal Comandante Supremo delle Potenze Alleate o dalle agenzie del governo giapponese sotto la sua direzione.
Con la presente ordiniamo al Quartier Generale Imperiale Giapponese di impartire immediatamente ordini ai Comandanti di tutte le forze giapponesi e di tutte le forze sotto il controllo giapponese, ovunque si trovino, di arrendersi incondizionatamente a se stessi e a tutte le forze sotto il loro controllo.
Con la presente ordiniamo a tutti i funzionari civili, militari e navali di obbedire e far rispettare tutti i proclami, gli ordini e le direttive ritenuti appropriati dal Comandante Supremo per le Potenze Alleate per effettuare questa resa ed emessi da lui o sotto la sua autorità e ordiniamo a tutti questi funzionari di rimanere al loro posto e di continuare a svolgere i loro doveri non combattenti a meno che non siano specificamente sollevati da lui o sotto la sua autorità.
Con la presente ci impegniamo per l'Imperatore, il Governo giapponese e i loro successori ad eseguire le disposizioni della Dichiarazione di Potsdam in buona fede, e ad emettere tutti gli ordini e intraprendere qualsiasi azione possa essere richiesta dal Comandante Supremo per i Poteri Alleati o da qualsiasi altro rappresentante designato delle Potenze Alleate allo scopo di dare effetto a tale Dichiarazione.
Con la presente ordiniamo al Governo Imperiale Giapponese e al Quartier Generale Imperiale Giapponese di liberare immediatamente tutti i prigionieri di guerra alleati e gli internati civili ora sotto il controllo giapponese controllo e provvedere alla loro protezione, cura, manutenzione e trasporto immediato nei luoghi indicati.
L'autorità dell'Imperatore e del Governo giapponese di governare lo Stato sarà soggetta al Comandante Supremo delle Potenze Alleate, che prenderà le misure che riterrà opportune per attuare questi termini di resa.

Firmato a TOKYO BAY, GIAPPONE alle 0904 I il SECONDO giorno di SETTEMBRE 1945

MAMORU SHIGMITSU
Per ordine e per conto dell'Imperatore del Giappone e del Governo Giapponese
YOSHIJIRO UMEZU
Per comando e per conto del Quartier Generale Imperiale Giapponese

Accettato a TOKYO BAY, GIAPPONE alle 0903 I il SECONDO giorno di SETTEMBRE 1945, per gli Stati Uniti, la Repubblica di Cina, il Regno Unito e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e nell'interesse delle altre Nazioni Unite in guerra con il Giappone.

DOUGLAS MAC ARTHUR Comandante
Supremo delle Potenze Alleate
C.W. NIMITZ
Rappresentante degli Stati Uniti
HSU YUNG-CH'ANG
Rappresentante della Repubblica Cinese
BRUCE FRASER
Rappresentante per il Regno Unito
KUZMA DEREVYANKO
Rappresentante dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
THOMAS BLAMEY
Rappresentante del Commonwealth d'Australia
L. MOORE COSGRAVE
Rappresentante del Dominion del Canada
JACQUES LE CLERC
Rappresentante del governo provvisorio della Repubblica francese
C.E.L. HELFRICH
Rappresentante del Regno dei Paesi Bassi
LEONARD M. ISITT
Rappresentante del Dominio della Nuova Zelanda.

L'imperatore Hirohito riceve la resa

Traduzione dei documenti di ricezione della resa dell'imperatore Hirohito

PROCLAMAZIONE
Accettando i termini stabiliti nella Dichiarazione emessa dai Capi dei Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Cina il 26 luglio 1945 a Potsdam e successivamente rispettata dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, abbiamo ordinato al Governo Imperiale Giapponese e al Quartier Generale Imperiale Giapponese di firmare a Nostro nome lo Strumento di Resa presentato dal Comandante Supremo per le Potenze Alleate e di emettere l'Ordine Generale Ordini alle Forze Militari e Navali in conformità con le direttive del Comandante Supremo delle Potenze Alleate. Noi comandiamo tutti i Nostri il popolo di cessare immediatamente le ostilità, di deporre le armi e di eseguire fedelmente tutte le disposizioni dello Strumento di resa e degli Ordini Generali emessi dal Quartier Generale Imperiale Giapponese in virtù del presente documento.
*Questo secondo giorno del nono mese del ventesimo anno di Syo*wa

Sigillo dell'Impero |
Firmato: HIROHITO
Controfirmato: Naruhiko-o Primo Ministro
Mamoru Shigemitsu Ministro degli Affari Esteri
Iwao Yamazaki Ministro dell'Interno
Juichi Tsushima Ministro delle finanze
Sadamu Shimomura Ministro della Guerra
Mitsumasa Yonai Ministro della Marina
Chuzo Iwata Ministro della giustizia
Tamon Maeda Ministro dell'istruzione
Kenzo Matsumura Ministro del Welfare
Kotaro Sengoku Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Chikuhei Nakajima Ministro del Commercio e dell'Industria
Naoto Kobiyama Ministro dei Trasporti
Fumimaro Konoe Ministro senza portafoglio
Taketora Ogata Ministro senza portafoglio
Binshiro Obata Ministro senza portafoglio

3 settembre *Secondo Documento di Atto di Consegna*

STRUMENTO DI RESA

delle Forze armate giapponesi e controllate dai giapponesi nelle Isole Filippine al Generale Comandante Forze dell'esercito degli Stati Uniti, Pacifico occidentale

Camp John Hay
Baguio, Provincia di Montagna, Luzon, Filippine,
Isole 3 settembre 1945

Ai sensi e in conformità con il proclama dell'Imperatore del Giappone che accetta i termini stabiliti nella dichiarazione emessa dai capi dei governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Cina il 26 luglio 1945; a Potsdam e successivamente aderito dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; e allo strumento formale di resa del Governo Imperiale Giapponese e del Quartier Generale Imperiale Giapponese firmato a Toyko Bay alle 09:08 del 2 settembre 1945:
1. Agendo per ordine e per conto dell'Imperatore del Giappone, del Governo Imperiale Giapponese e del Quartier Generale Imperiale Giapponese, con la presente ci arrendiamo incondizionatamente al Comandante generale delle forze dell'esercito degli Stati Uniti, del Pacifico occidentale, di tutte le forze armate giapponesi e controllate dai giapponesi, aeree, marittime, terrestri e ausiliarie, nelle Isole Filippine.
2. Con la presente ordiniamo a tutte le forze giapponesi ovunque si trovino nelle Isole Filippine di cessare immediatamente le ostilità, di preservare e salvare da danni tutte le navi, gli aerei e le proprietà militari e civili e di rispettare tutti i requisiti che possono essere imposti dal Comandante Generale, Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, Pacifico Occidentale, o dai suoi rappresentanti autorizzati.
3. Con la presente ordiniamo ai comandanti di tutte le forze giapponesi nelle Isole Filippine di ordinare immediatamente a tutte le forze sotto il loro comando di arrendersi incondizionatamente a se stesse e a tutte le forze sotto il loro comando. il loro controllo, come prigionieri di guerra, al più vicino Comandante delle Forze degli Stati Uniti.

4. Con la presente ordiniamo ai comandanti di tutte le forze giapponesi nelle Isole Filippine di consegnare intatti e in buon ordine al più vicino Comandante delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, nei tempi e nei luoghi da lui indicati, tutte le attrezzature e i rifornimenti di qualsiasi natura sotto il loro controllo.
5. Con la presente ordiniamo ai comandanti di tutte le forze giapponesi nelle Isole Filippine di liberare immediatamente tutti i prigionieri di guerra alleati e gli internati civili sotto il loro controllo, e di provvedere alla loro protezione, cura, mantenimento e trasporto immediato nei luoghi indicati dal più vicino comandante della forza dell'esercito degli Stati Uniti.
6. Con la presente ci impegniamo a trasmettere immediatamente le direttive di cui ai paragrafi da 1 a 5 di cui sopra a tutte le forze giapponesi nelle Isole Filippine con tutti i mezzi in nostro potere, e inoltre a fornire al Comandante Generale, Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, Pacifico Occidentale, tutti gli emissari giapponesi necessari pienamente autorizzati a provocare la resa delle forze giapponesi nelle Isole Filippine con le quali non siamo in contatto.
7. Con la presente ci impegniamo a fornire immediatamente al Comandante Generale delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, Pacifico Occidentale, una dichiarazione della designazione, dei numeri, delle posizioni e dei comandanti di tutte le forze armate giapponesi, terrestri, marittime o aeree, nelle Isole Filippine.
8. Con la presente ci impegniamo fedelmente ad obbedire a tutti gli ulteriori proclami, ordini e direttive ritenuti dal Comandante Generale delle Forze Armate degli Stati Uniti, nel Pacifico Occidentale, appropriati per l'ef- Fecondare questa resa.
Firmato a Camp John Hay, Baguio, Mountain Province, Luzon, Isole Filippine, alle ore 1210 del 3 settembre 1945:
TOMOYUKI YAMASHITA, Generale, Comandante Supremo dell'Esercito Imperiale Giapponese Esercito Imperiale Giapponese nelle Filippine.
DENHICI OKOCHI, Vice Ammiraglio, Marina Imperiale Giapponese, Comandante Supremo, Marina Imperiale Giapponese nelle Filippine.
Per ordine e per conto del Quartier Generale Imperial Giapponese
Accettato a Camp John Hay, Baguio, Mountain Province Luzon
Filippine Islands, alle ore 12:10 del 3 settembre 1945: Per il Comandante in Capo delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, Pacifico:
EDMOND H. LEAVY, Maggiore Generale, Vice Comandante USA, Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, Pacifico Occidentale.

9 settembre Resa formale

UNITO FORZE DELL'ESERCITO DEGLI STATI IN COREA QUARTIER GENERALE XXIV CORPO D'ARMATA

UNITO FORZE DELL'ESERCITO DEGLI STATI IN COREA QUARTIER GENERALE XXIV CORPO D'ARMATA

UFFICIO DEL COMANDANTE GENERALE APO 235 c/o POSTMASTER SAN FRANSICO, CALIFORNIA

RESA FORMALE DA PARTE DEI COMANDI DELLE FORZE TERRESTRI, MARITTIME, AEREE E AUSILIARIE GIAPPONE-

SI ALL'INTERNO DELLA COREA A SUD DELLA LATITUDINE NORD 38 AL COMANDANTE GENERALE DELLE FORZE DELL'ESERCITO DEGLI STATI UNITI IN COREA, IN NOME E PER CONTO DEL COMANDANTE IN CAPO DELLE FORZE DELL'ESERCITO DEGLI STATI UNITI, PACIFICO

CONSIDERATO che il 2 settembre 1945 è stato firmato uno strumento di resa per ordine e per conto dell'Imperatore del Giappone, del Governo giapponese e del Quartier Generale Imperiale Giapponese, firmato dal Ministro degli Esteri Mamouru Shigemitsu per ordine e per conto dell'Imperatore del Giappone, del Governo Giapponese e di Yoshijiro Umezu per ordine e per conto del Quartier Generale Imperiale Giapponese e

CONSIDERANDO che i termini dell'atto di resa sono stati successivamente i seguenti:

"1. Noi, agendo per ordine di un rappresentante dell'Imperatore del Giappone, del Governo giapponese e del Quartier Generale Imperiale Giapponese, accettiamo le disposizioni contenute nella dichiarazione emessa dai capi dei Governi degli Stati Uniti, della Cina e della Gran Bretagna il 26 luglio 1945 a Potsdam, e successivamente rispettata dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, le quali quattro potenze sono in seguito denominate Potenze Alleate.

"2. Con la presente proclamiamo la resa incondizionata alle Potenze Alleate del Quartier Generale Imperiale Giapponese e di tutte le forze armate giapponesi e di tutte le forze armate sotto il controllo giapponese ovunque si trovino.

"3. Con la presente ordiniamo a tutte le forze giapponesi ovunque si trovino e al popolo giapponese di cessare immediatamente le ostilità, per preservare e salvare da danni tutte le navi, gli aerei e le forze militari e civili proprietà e di conformarsi a tutti i requisiti che possono essere imposti dal Comandante Supremo delle Potenze Alleate o da agenzie del Governo giapponese sotto la sua direzione.

"4. Con la presente ordiniamo al Quartier Generale Imperiale Giapponese di impartire immediatamente ordini ai Comandanti di tutte le forze giapponesi e di tutte le forze sotto il controllo giapponese ovunque si trovino di arrendersi incondizionatamente se stessi e tutte le forze sotto il loro controllo.

"5. Con la presente ordiniamo a tutti i funzionari civili, militari e navali di obbedire e far rispettare tutti i proclami, gli ordini e le direttive ritenuti appropriati dal Comandante Supremo per le Potenze Alleate per effettuare questa resa ed emessi da lui o sotto la sua autorità e ordiniamo a tutti questi funzionari di rimanere al loro posto e di continuare a svolgere i loro doveri non combattenti a meno che non sia specificamente da lui sollevato o sotto la sua autorità.

"6. Con la presente ci impegniamo per l'Imperatore, il Governo giapponese e i loro successori ad eseguire le disposizioni della Dichiarazione di Potsdam in buona fede, e ad emettere qualsiasi ordine e prendere qualsiasi azione possa essere richiesta dal Comandante Supremo delle Potenze Alleate o da qualsiasi altro rappresentante designato delle Potenze Alleate allo scopo di dare effetto a tale Dichiarazione.

"7. Con la presente ordiniamo al Governo Imperiale Giapponese e al Quartier Generale Imperiale Giapponese di liberare immediatamente tutti i prigionieri di guerra alleati e gli internati civili ora sotto il controllo giapponese controllo e provvedere alla loro protezione, cura, manuten-

zione e trasporto immediato nei luoghi indicati.
"8. L'autorità dell'Imperatore e del Governo giapponese di governare lo Stato sarà soggetta al Comandante Supremo delle Potenze Alleate, che prenderà le misure che riterrà opportune per attuare questi termini di resa.
CONSIDERATO che i termini della resa erano, il 2 settembre 1945, come stabilito dagli Stati Uniti, dalla Repubblica di Cina, dal Regno Unito, dall'Unione Sovietica delle Repubbliche Socialiste e da altri Stati Uniti, potenze alleate, accettate dal governo imperiale giapponese, e
CONSIDERATO che il 2 settembre 1945 il Quartier Generale Imperiale, per ordine dell'Imperatore, ha ordinato a tutti i suoi comandanti in Giappone e all'estero di far sì che le Forze Armate giapponesi e le forze giapponesi controllate sotto il loro comando di cessare immediatamente le ostilità, di deporre le armi e rimanere nelle loro posizioni attuali e di arrendersi incondizionatamente ai comandanti che agiscono per conto degli Stati Uniti, della Repubblica di Cina, del Regno Unito, dell'Impero britannico e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste, e
CONSIDERANDO che il Quartier Generale Imperiale, i suoi comandanti superiori e tutte le forze terrestri, marittime, aeree e ausiliarie nelle isole principali del Giappone, nelle isole minori adiacenti, nella Corea a sud di 38 a nord latitudine e le Filippine ricevettero l'ordine di arrendersi al comandante in capo delle forze dell'esercito degli Stati Uniti, del Pacifico e del Pacifico
CONSIDERANDO che il Comandante in Capo delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, Pacifico ha nominato il Comandante Generale del XXIV Corpo d'Armata come Comandante Generale delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti in Corea, e lo ha incaricato come tale di agire per conto del Comandante in Capo delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, Pacifico nel ricevere la resa degli alti comandanti giapponesi di tutto il territorio giapponese, forze marittime, aeree e ausiliarie in Corea a sud di 38 latitudine nord e in tutte le isole adiacenti. Ora, dunque,
Noi, i sottoscritti, alti comandanti giapponesi di tutte le forze terrestri, marittime, aeree e ausiliarie giapponesi in Corea a sud di 38 latitudini nord, con la presente riconosciamo:
a. Che siamo stati debitamente informati e pienamente informati del contenuto del Proclama dall'Imperatore del Giappone, dello Strumento di Resa e degli ordini qui sopra menzionati.
b. Che accettiamo i nostri doveri e obblighi ai sensi di detti strumenti e ordini e riconosciamo la necessità della nostra stretta osservanza e aderenza ad essi.
c. Il Comandante Generale delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti in Corea, è il rappresentante debitamente autorizzato del Comandante in Capo delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti del Pacifico e che eseguiremo e metteremo in atto le sue istruzioni in modo completo e immediato.
Infine, con la presente ci arrendiamo formalmente e incondizionatamente al Comandante Generale delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti in Corea, a tutte le persone in Corea a sud di 38 gradi di latitudine nord che fanno parte delle Forze Armate del Giappone, e a tutte le installazioni militari, ordigni, navi, aerei e altre attrezzature militari o proprietà di ogni tipo o descrizione in Corea, comprese tutte le isole adiacenti, a sud di 38 gradi Latitudine nord su cui esercitiamo la giurisdizione o il controllo.
In caso di conflitto o ambiguità tra il testo inglese di questo documento e qualsiasi sua traduzione, prevarrà l'inglese.

Firmato a SEOUL, COREA, alle ore 16:30 del 9 settembre 1945.
YOSHIO SOZUKI
Comandante giapponese di tutte le
Forze terrestri e aeree giapponesi in Corea a sud di 38 nord latitudine.
GISABURO YAMAGUCHI
Comandante giapponese di tutte le forze navali giapponesi in Corea a sud di 38 latitudine nord.

Certificato di ricezione da parte del Governatore Generale facente funzione della Corea

Io, Nobuyuki Abe, il Governatore Generale della COREA, debitamente nominato, qualificato e facente funzioni, con la presente certifico di aver letto e compreso appieno il contenuto del suddetto Strumento di Resa e di tutti i documenti a cui si fa riferimento in esso.
Con la presente riconosco i doveri e gli obblighi impostimi da tali documenti, nella misura in cui si applicano a tutte le questioni sotto la mia giurisdizione o il mio controllo come Governatore Generale della Corea, e riconosco la necessità della mia stretta osservanza e aderenza ad essi.
In particolare, riconosco che il Comandante Generale delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti in Corea è il rappresentante debitamente autorizzato del Comandante in Capo delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti nel Pacifico e che devo eseguire e mettere in atto le sue istruzioni in modo completo e immediato.
Firmato a SEOUL, COREA, alle ore 16:30 del 9 settembre 1945.
NOBUYUKI ABE
(Governatore Generale della COREA)

Accettato a SEOUL, COREA, alle ore 16:30 del 9 settembre 1945 in nome e per conto del Comandante in Capo delle Forze dell'Esercito degli Stati Uniti, Pacifico.
JOHN R. HODGE JOHN R. HODGE
Tenente Generale Comandante Generale dell'Esercito
*degli Stati Uniti Forze dell'Esercito degli Stati Uniti in Cor*ea
THOMAS C. KINCAID T. C. KINCAID
Ammiraglio, Rappresentante della Marina degli Stati Uniti

12 settembre Resa formale delle forze giapponesi nel sudest asiatico a Singapore.

Strumento di resa

SUPREMO COMANDANTE ALLEATO DEL SUD-EST ASIATICO

STRUMENTO DI RESA DELLE FORZE GIAPPONESI SOTTO IL COMANDO O IL CONTROLLO DEL COMANDANTE SUPREMO, FORZE DI SPEDIZIONE GIAPPONESI, REGIONI MERIDIONALI, ALL'INTERNO DEL TEATRO OPERATIVO DEL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO, SUD-EST ASIATICO
1. Ai sensi e nel rispetto di:
(a) l'Atto di resa firmato dai plenipotenziari giapponesi per ordine e per conto dell'Imperatore del Giappone, del Governo giapponese e del Quartier Generale Imperiale Giapponese a Toyko il 2 settembre 1945;

b) l'ordinanza generale n. 1, promulgata nello stesso luogo e nella stessa data;
(c) l'Accordo Locale stipulato dal Comandante Supremo delle Forze di Spedizione Giapponesi, Regioni Meridionali, con il Comandante Supremo Alleato del Sud-Est Asiatico a Rangoon il 27 agosto 1945;
a tutti i quali Strumento di Resa, Ordine Generale e Accordo Locale il presente Strumento è complementare e che non sostituisce in alcun modo, il Comandante Supremo, Forze di Spedizione Giapponesi, Regioni Meridionali (Feldmaresciallo Conte Terauchi) con la presente si arrende incondizionatamente al Comandante Supremo Alleato, Sud-Est Asiatico (Ammiraglio Lord Louis Mountbatten) stesso e a tutto il mare giapponese, forze terrestri, aeree e ausiliarie sotto il suo comando o controllo e all'interno del teatro operativo del Comandante supremo alleato del Sud-Est asiatico.
2. Il Comandante Supremo delle Forze di Spedizione Giapponesi, Regioni Meridionali, si impegna a garantire che tutti gli ordini e le istruzioni che possono essere emessi di volta in volta dal Comandante Supremo Alleato del Sud-Est asiatico, o da uno qualsiasi dei suoi comandanti subordinati della Marina, dell'Esercito o dell'Aeronautica di qualsiasi grado che agiscano in suo nome, siano scrupolosamente e prontamente obbediti da tutto il mare giapponese, terra, aria e forze ausiliarie sotto il comando o il controllo del Comandante Supremo, Forze di Spedizione Giapponesi, Regioni Meridionali, e all'interno del teatro operativo del Comandante Supremo Alleato, Sud-Est Asiatico.
3. Qualsiasi disobbedienza, ritardo o mancato rispetto degli ordini o delle istruzioni emessi dal Comandante Supremo Alleato del Sud-Est asiatico o emessi per suo conto da uno dei suoi subordinati Navali, I Comandanti Militari o Aerei di qualsiasi grado, e qualsiasi azione che il Comandante Supremo Alleato del Sud-Est Asiatico, o i suoi Comandanti subordinati possano determinare dannosa per le Potenze Alleate, saranno trattati come il Comandante Supremo Alleato del Sud-Est Asiatico potrà decidere.
4. Gli effetti del presente strumento decorrono dalla data e dalla data della firma.
5. Il presente atto è redatto in lingua inglese, che è l'unica versione facente fede. In caso di dubbio sull'intenzione o sul significato, la decisione del Comandante Supremo Alleato, Sud Est L'Asia è definitiva. È responsabilità del Comandante Supremo delle Forze di Spedizione Giapponesi, Regioni Meridionali, fare le traduzioni in giapponese di cui ha bisogno.
***Firmato a Singapore alle ore 03:41 (G.M.T.) del 12 settembre 1945**.*
SEISHIRO ITAGAKI (per) COMANDANTE
SUPREMO DELLE FORZE DI SPEDIZIONE GIAPPONESI,
REGIONI MERIDIONALI
LOUIS MOUNTBATTEN
COMANDANTE SUPREMO ALLEATO DEL SUD-EST ASIATICO .

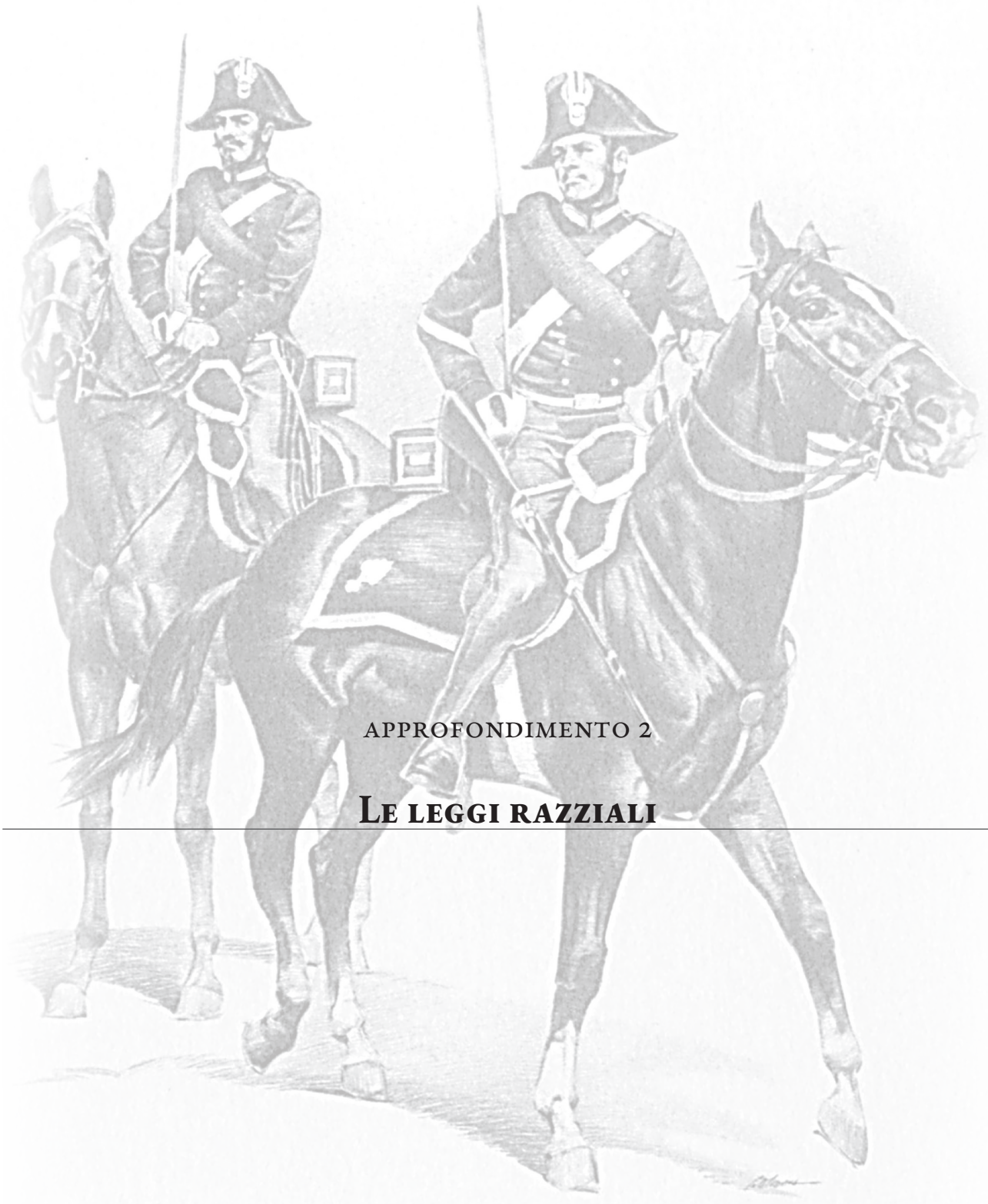

APPROFONDIMENTO 2

Le leggi razziali

Il manifesto degli scienziati razzisti

La rivista *La difesa della razza*, diretta da Telesio Interlandi, ebbe carattere ufficiale e fu l'organo più coerente e intransigente nel propagandare il razzismo fascista. Il numero 1, uscito il 5 agosto 1938, ospitava tra gli altri articoli programmatici anche il manifesto intitolato *Il fascismo e i problemi della razza*, steso da Guido Landra, rivisto dallo stesso Mussolini, ma ora firmato da dieci scienziati italiani fedeli al regime.
Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle università italiane, che hanno, sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista.
1. *Le razze umane esistono*. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi.
Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.
2. *Esistono grandi razze e piccole razze*. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.
3. *Il concetto di razza è concetto puramente biologico*. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
4. *La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana*. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.
5. *È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici*. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.
6. *Esiste ormai una pura "razza italiana"*. Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.
7. *È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti*. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
8. *È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra*. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
9. *Gli ebrei non appartengono alla razza italiana*. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è

rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.
10. *I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo*. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

(R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo,* Torino, Einaudi, 1988, pp. 555-556)

Dichiarazione sulla razza

Approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938, la "Dichiarazione sulla razza" è considerata il documento che dà il via alla persecuzione anti-ebraica, e in generale razzista, in Italia. Il successivo 17 novembre 1938 la dichiarazione è trasformata in regio decreto legge (n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana).
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale – specie dopo l'abolizione della massoneria – è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato – in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri –accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili – secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie – è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sarà applicata – escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine

e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano per altri motivi demeritato – i quali appartengono a:

1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19-20-21-22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

Gli altri ebrei

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

Cattedre di razzismo

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Alle camicie nere

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

Le leggi antiebraiche in Italia dal 1938 al 1945

Il *Manifesto degli scienziati razzisti*, sottoscritto da numerosi scienziati e docenti universitari, sotto l'egida del Ministero della cultura, fissò i punti fondamentali della posizione del fascismo nei confronti della razza, enucleando i concetti che sono stati alla base di un complesso di regi decreti, leggi e circolari che in un brevissimo lasso di tempo hanno tentato di cancellare la comunità ebraica in Italia, in quanto "gli ebrei non appartengono alla razza italiana".

Tutta la legislazione, accompagnata da una forte campagna di stampa, fu pertanto articolata partendo dalla definizione di "ebreo", fondata sul legame di sangue coerentemente con un'impostazione biologica dell'appartenenza al popolo e alla Nazione italiana. Da questa assunzione derivarono in rapida successione una serie di divieti per i cittadini italiani ebrei che andavano dall'impedimento ad insegnare o a frequentare scuole e università, con conseguente allontanamento degli studenti e dei docenti da tutti gli istituti, al divieto di contrarre matrimonio con cittadini non ebrei, di possedere aziende importanti per la difesa nazionale o di possedere aziende, terreni fabbricati che superassero certe dimensioni, di prestare servizio alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, civili e militari, di iscrizione ai vari albi delle libere professioni.

Furono vietate inoltre la macellazione rituale e la pubblicazione della stampa ebraica, fattori caratterizzanti il vivere secondo i dettami della religione ebraica. L'applicazione delle leggi fu capillare grazie anche alla meticolosità di un'intera catena burocratica.

Elenco dei principali documenti e regi decreti legge in chiave antisemita

MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI RAZZISTI, Pubblicato sul "Giornale d'Italia" il 14 luglio 1938.

DICHIARAZIONE SULLA RAZZA, approvata da Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938 e pubblicata sul "Foglio d'ordine" del Partito nazionale fascista il 26 ottobre 1938.

****

REGIO DECRETO Legge 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GU n. 209, 13 settembre 1938), convertito senza modifiche con L 5 gennaio 1939, n. 99, (GU n. 31, 7 febbraio 1939).

REGIO DECRETO 5 settembre 1938, n. 1531, Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza (GU n. 230, 7 ottobre 1938).

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938, n. 1539, Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (GU n. 231, 8 ottobre 1938), convertito senza modifiche con L 26 gennaio 1039 (GU n. 24, 30 gennaio 1939).

REGIO DECRETO LEGGE 7 settembre 1938, n. 1381, Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri (GU n. 208, 12 settembre 1938). Il REGIO DECRETO LEGGE non venne mai 'convertito in legge', ma le sue disposizioni vennero riprese nel REGIO DECRETO LEGGE 1728/1938.

REGIO DECRETO LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GU n. 245, 25 ottobre 1938), convertito, senza modifiche, con L 5 gennaio 1939, n. 94 (GU n. 31, 7 febbraio 1939)

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1938, n. 1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana (GU n. 272, 29 novembre 1938), convertito senza modifiche con L 5 gennaio 1939, n. 98 (GU n. 31, 7 febbraio 1939).

REGIO DECRETO LEGGE 17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana (GU n. 264, 19 novembre 1938), convertito senza modifiche L 5 gennaio 1939, n. 274 (GU n. 48, 27 febbraio 1939).

REGIO DECRETO 21 novembre 1938, n. 2154, Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista (GU n. 36, 13 febbraio 1939). [Si propone solo la parte riguardante gli ebrei.]

REGIO DECRETO LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2111, Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica (GU n. 30, 6 febbraio 1939), convertito senza modifiche dalla L 2 giugno 1939, n. 739 (GU n. 131, 5 giugno 1939).

REGIO DECRETO LEGGE 9 febbraio 1939, n. 126, Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica (GU n. 35, 11 febbraio 1939), convertito con modifiche dalla L 2 giugno 1939, n. 739 (GU n. 131, 5 giugno 1939).

REGIO DECRETO 27 marzo 1939, n. 665, Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (GU n. 110, 10 maggio 1939).

LEGGE 29 giugno 1939, n. 1054, Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica (GU n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 13 luglio 1939, n. 1024, Norme integrative deLEGGER. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana (GU n. 174, 27 luglio 1939).

LEGGE 13 luglio 1939, n. 1055, Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GU n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 13 luglio 1939, n. 1056, Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno (GU n.179, 2 agosto 1939).

LEGGE 23 maggio 1940, n. 587, Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto- legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo (GU n. 143,19 giugno 1940).

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940, Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica (GU n. 12,16 gennaio 1941).

LEGGE 28 settembre 1940, n. 1403, Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 (GU n. 245, 18 ottobre 1940).

LEGGE 23 settembre 1940, n. 1459, Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli

appartenenti alla razza ebraica (GU n. 256, 31 ottobre 1940).

LEGGE 24 febbraio 1941, n. 158, Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti (GU n. 79, 2 aprile 1941).

LEGGE 19 aprile 1942, n. 517, Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo (GU n. 126, 28 maggio 1942).

LEGGE 9 ottobre 1942, n. 1420, Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia (GU n. 298, 17 dicembre 1942).

****

Circolare1/9/1938 - Prot. n. 12722. Riservata - Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in materia di difesa della razza.

Circolare 22/12/1938 - Prot. 9270/Demografia e Razza - R.D.L. 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Circolare 20/6/1941- Prot. N 2251/30 R. Circolare - Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici.

Ordinanza di polizia 30/11/1943 - N. 5 [Internamento di tutti gli Ebrei].

Ordinanza di polizia 28/1/1944 - N. 459 - [Scioglimento Comunità israelitiche].

****

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 gennaio 1944, n. 2, Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica (GU-RSI n. 6,10 gennaio 1944).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944, n. 109, Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (GU-RSI n. 81, 6 aprile 1944).

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944, n. 136, Trasformazione della direzione generale per la demografia e la razza in direzione generale per la demografia (GU-RSI n. 93, 20 aprile 1944).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944, n. 171, Istituzione dell'Ispettorato Generale per la razza (GU-RSI n. 111, 11 maggio 1944).

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944, n. 685, Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) (GU-RSI n. 251, 26 ottobre 1944).

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944, n. 1036, Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I. ed istituzione del posto di Direttore Generale (GU-RSI n. 58, 10 marzo 1 945).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945, n. 47, Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza (GU-RSI n. 52, 3 marzo 1945).

Fonte: *Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC*
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=558&son=1&figlio=877&level=2;

Comune di Varese
http://www2.varesenews.it/articoli/2003/giornomemoria2003/memoria/memoria/leggi/provvedimenti.htm

Provvedimenti e comunicazioni

Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in materia di difesa della razza.

Roma, 1 settembre 1938 – Anno XVI
Ministero dell'Educazione Nazionale – Gabinetto
All'On.le Ministero dell'Interno
Direzione Generale per la Demografia e la Razza
Roma
Prot. N 12722. Riservata

Giusta la richiesta avanzata da codesto On.le Ministero con nota dell'11 corrente [recte: agosto], si comunicano le direttive impartite ed i provvedimenti finora adottati da questo Ministero in materia di difesa della razza.

Per quanto concerne il corpo insegnante, si è vietato, con la circolare n. 12336 del 9 corrente [recte: agosto], che si allega in copia, il conferimento delle supplenze e degli incarichi per il nuovo anno scolastico, nelle scuole elementari e medie, ad insegnanti di razza ebraica.

Lo stesso criterio di esclusione sarà adottato nei confronti degli aspiranti ad incarichi universitari, quando si tratterà di approvare le proposte già avanzate al riguardo, ai sensi delle disposizioni in vigore, dalle Università del Regno.

Per quanto concerne gli scolari, è stato disposto, con circolare n. 12495 del 18 agosto u.s. (allegata in copia), il divieto di iscrizione ad ogni ordine di scuole degli studenti stranieri ebrei anche se abbiano frequentato le nostre scuole negli anni precedenti.

Con circolari n. 12380 del 12 agosto u.s. e n. 12608 del 24 successivo (allegate in copia) è stato disposto il

divieto di adozione nelle scuole medie ed elementari di libri di testo di autori di razza ebraica, precisando le modalità con cui dovrà procedersi alla eventuale sostituzione di testi già adottati dal Consiglio dei professori dei singoli Istituti.
Per quanto riguarda la partecipazione di studiosi italiani a congressi e manifestazioni culturali all'estero, si è disposto, con circolare n. 5680 in data 3 agosto u.s. (allegata in copia) diretta ai rettori delle Università, che solo i cittadini di razza italiana potranno, sia a titolo ufficiale che privato, prendervi parte.
Si è infine disposto, a mezzo della circolare n. 12336 in data 9 agosto (pure unita in copia), il censimento di tutto il personale dipendente, ai fini dell'appartenenza o meno alla razza ebraica: il personale è tenuto a riempire e sottoscrivere la scheda di censimento, di cui si unisce qui un esemplare.
Si è anche provveduto, con circolari dirette alle autorità scolastiche dipendenti, ad illustrare i fini e l'importanza della rivista "La Difesa della Razza", in modo da diffonderla tra la gioventù studiosa ed invitare questa ad interessarsi ai problemi della tutela della stirpe.
Si fa riserva di dar comunicazione di ulteriori provvedimenti.

D'ordine del Ministero
il Capo del Gabinetto
Calamaro

Archivio Centrale dello Stato – Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 15, sf.c.
La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 172-173

R.D.L. 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

N. 9270/ Demografia e Razza

Il giorno 4 corrente è entrato in vigore il R.D.L. 11 novembre 1938 – XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Allo scopo di dare direttive precise ed uniformi agli uffici, ai quali sono assegnati compiti per l'attuazione del provvedimento in parola, si ritiene opportuno, dopo le necessarie intese con gli altri Ministeri interessati, fornire qualche cenno illustrativo sulle varie parti del provvedimento stesso ed impartire norme provvisorie di esecuzione, in attesa del regolamento.
Tutte le disposizioni contenute nel capo I, concernente provvedimenti relativi al matrimonio, sono d'immediata attuazione:
Art. 1 – La sanzione della nullità stabilita dall'art. 1 – tenuto conto del divieto fatto all'Ufficiale dello Stato Civile di celebrare matrimoni in contrasto col divieto sancito dallo stesso articolo – può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in cui, non risultando, per difetto delle necessarie cautele da parte dell'Ufficiale di Stato Civile o anche senza sua colpa, l'appartenenza dei nubendi a razze diverse, l'Ufficiale predetto abbia proceduto alla celebrazione.
Ad eguale risultato di inefficacia civile del matrimonio si giunge anche nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia celebrato da un Ministro del Culto cattolico, perché l'art. 6 della legge fa divieto di trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione avvenisse, essa dovrebbe essere annullata.
Nell'uno e nell'altro caso la nullità può essere fatta valere anche d'ufficio, dal Pubblico Ministero.
Art. 2 e 4 – L'obbligo del preventivo consenso del Ministero dell'Interno è stabilito per i matrimoni tra cittadini italiani (qualunque sia la razza alla quale appartengono) e persone di nazionalità straniera. Non possono ritenersi di nazionalità straniera, avuto presente il disposto dell'articolo in esame e quello dell'art. 4, nonché le disposizioni della legge sulla cittadinanza italiana:

a) gli italiani non regnicoli: quelli cioè che, pur non avendo la cittadinanza italiana, siano originari di territori etnicamente italiani, ma politicamente non facenti parte del Regno;
b) gli italiani per nascita e i loro figli, anche se avessero acquistato una cittadinanza straniera.

Debbono, altresì, essere subordinati al consenso del Ministro dell'Interno i matrimoni di cittadini italiani con stranieri di origine, che abbiano successivamente acquistato, per concessione personale, la cittadinanza italiana.
La richiesta del consenso per la celebrazione del matrimonio tra un cittadino italiano ed una persona di nazionalità straniera deve essere fatta prima della richiesta delle pubblicazioni.
La richiesta deve essere fatta dal cittadino italiano, mediante istanza da presentarsi all'ufficio comunale, corredata delle copie degli atti di nascita degli interessati e di quei documenti che valgano a comprovare le dichiarazioni fatte.
Dalla istanza dovranno espressamente risultare, oltre le consuete indicazioni di generalità, la razza, lo stato di cittadinanza, la professione, il luogo di residenza e l'attuale recapito delle parti. Della presentazione della istanza dovrà essere rilasciata ricevuta con l'indicazione della data.

Il Podestà trasmetterà immediatamente l'istanza al Prefetto, il quale, premessa una rapida indagine circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese e circa l'opportunità del chiesto consenso in base alle singole situazioni, trasmetterà di urgenza l'istanza stessa, con le proprie osservazioni, al Ministero dell'Interno – Direzione Generale per la Demografia e la Razza – in piego raccomandato.
Il Ministero comunicherà il provvedimento al Comune e, per notizia, al Prefetto.
Il Podestà che ha avuto comunicazione del provvedimento ministeriale, ne darà immediata notizia all'interessato.
Dovrà porsi ogni cura perché gli adempimenti di cui sopra non rechino pregiudizio al normale e sollecito svolgimento delle procedure matrimoniali e perché gli accertamenti da parte dei Prefetti siano precisi nei riguardi degli elementi suscettibili di diretto e rapido controllo, mentre là dove non sia possibile una rapida indagine dovrà farsene espressamente avvertito il Ministero.
È, poi, evidente che non dovranno essere inviate al Ministero quelle istanze dalle quali chiaramente risulti che il matrimonio dovrebbe avvenire in contrasto col divieto di cui all'art. 1 della legge e quelle dalle quali risulti in maniera indubbia la nazionalità italiana di entrambi i nubendi, a termini dell'art. 4 della legge. Nei casi dubbi, le istanze dovranno essere sempre inoltrate al Ministero.
Art. 3 – 11 divieto, per tutti i dipendenti di Enti Pubblici, di contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera importa – salvo che nei casi e per il periodo transitoriamente previsti dall'art. 18 della legge – la perdita dell'impiego e del grado.
Tale perdita ha luogo de iure, e non deve essere, pertanto, preceduta da un procedimento disciplinare né da una pronunzia del consiglio di amministrazione; deve essere, soltanto, dichiarata dal capo dell'amministrazione dalla quale dipende chi ha contravvenuto al divieto.
L'accertamento dell'infrazione prevista dall'art. 3 è facile, ove si consideri che essa può avvenire, di regola, solo nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato senza il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; del qual caso – a termini dell'art. 7 – l'Ufficiale dello Stato Civile che ha proceduto alla trascrizione del matrimonio religioso è tenuto a fare denuncia.
Art. 5, 6, 7 – L'obbligo imposto all'Ufficiale di Stato Civile di accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni di parte, la razza e lo stato di cittadinanza di coloro nel cui riguardo si chiedono le pubblicazioni di matrimonio ha lo scopo di fornire, all'Ufficiale predetto, gli indispensabili elementi di giudizio per stabilire se, nel caso, ricorra l'applicabilità degli art. 1 e 2 della legge.
L'Ufficiale dello Stato Civile che abbia dubbi circa l'appartenenza di una persona ad una determinata razza deve prospettare il caso al Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza) trasmettendo ogni utile documento prodotto dalle parti.
È, poi, frequente il caso che le richieste di pubblicazioni riguardino cittadini italiani residenti all'estero e che siano fatte, perciò, per il tramite delle Autorità Consolari italiane: in tali circostanze le predette Autorità hanno l'obbligo di accertare la razza dei nubendi prima di trasmettere le richieste di pubblicazioni agli uffici dello Stato Civile competenti e di non dar corso alle richieste che risultino in contrasto con l'art. 1 della legge, inoltrando, invece, le altre, alle quali sarà unita l'eventuale richiesta di consenso, a termini dell'art. 2, corredata dal proprio motivato parere, se trattasi di italiani residenti temporaneamente all'estero. Per i cittadini residenti stabilmente (cioè da oltre tre anni) all'estero, è delegato a provvedere il Ministero degli Affari Esteri, per mezzo delle proprie Rappresentanze.
Nel caso di richieste pervenute per il tramite delle Autorità Consolari e dalle quali risultino già effettuate le indagini sulla razza, l'Ufficiale dello Stato Civile non è tenuto ad effettuare alcun ulteriore accertamento al riguardo.
Nell'accertamento dello stato di cittadinanza, deve aversi riguardo non solo alla situazione attuale, ma anche al modo di acquisto de]la cittadinanza, affinché si possa dedurre con esattezza la nazionalità delle parti.
Gli accertamenti da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile devono essere preceduti dalle dichiarazioni, da parte di coloro che richiedono le pubblicazioni, circa la razza e la cittadinanza degli sposi: tali dichiarazioni debbono essere fatte a termini dell'art. 67, ultimo comma, del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile potrà richiedere alle parti la produzione di documenti atti a comprovare le loro dichiarazioni e dovrà, inoltre, verificare le risultanze dei registri di popolazione. E' da tener presente, però, che la richiesta di documenti probatori (certificati di battesimo, ecc), può avvenire solo in casi di dubbio, e che nessun intralcio deve essere recato al sollecito corso delle pratiche.
Per i matrimoni non ancora celebrati, le richieste di pubblicazioni ricevute prima dell'entrata in vigore della legge dovranno essere completate nei sensi anzidetti.
Qualora, dalle dichiarazioni di coloro che richiedono le pubblicazioni o dagli accertamenti eseguiti,

l'Ufficiale dello Stato Civile rilevi che il matrimonio debba essere preceduto dal consenso del Ministero dell'Interno, egli deve farne avvertire le parti, redigendo apposito verbale da sottoscriversi, oltre che da lui, dalle parti stesse e dai testimoni. Se, nonostante tale avvertimento, le parti insistessero nella richiesta di pubblicazioni, egli vi darà corso, avvertendo immediatamente il Prefetto della Provincia, il quale riferirà at Ministero dell'Interno.
Nel caso, infine, in cui l'Ufficiale dello Stato Civile fosse egli stesso richiesto della celebrazione del matrimonio senza il consenso o contro il provvedimento negativo del Ministro dell'Interno, egli non procederà alla celebrazione se prima non avrà fatto constare da apposito verbale, da firmarsi da tutti gli intervenuti, la consapevolezza degli sposi di unirsi in matrimonio contro il disposto dell'art. 2 della legge.
L'Ufficiale dello Stato Civile trasmetterà quest'ultimo verbale al Procuratore del Re, insieme con la denunzia prevista dall'art. 7, informando, della denunzia stessa, il Prefetto della Provincia.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge l'Ufficiate dello Stato Civile, il quale riceva per la trascrizione l'atto relativo ad un matrimonio religioso che non sia stato preceduto dalle pubblicazioni, deve, prima di procedere alla trascrizione, fare gli accertamenti di cui at primo comma dell'art. 5; e non procederà alla trascrizione nel caso di matrimonio che risulti celebrato in contrasto con l'art. 1, mentre procederà alla trascrizione, facendo la denunzia di cui all'art. 7 ed informando il Prefetto delta Provincia, nel caso di matrimonio che risulti celebrato senza l'osservanza dell'art. 2.
Sulle disposizioni recate dal capo II, relativo agli appartenenti alla razza ebraica, si fa rilevare quanto segue:
Art. 8 – I criteri contenuti in questo articolo per determinare l'appartenenza della razza ebraica hanno carattere fondamentale e, conseguentemente, sono di portata più ampia dell'attuale provvedimento; ad essi, pertanto, occorre fare riferimento nell'applicazione di qualsiasi disposizione di legge che presupponga la nozione dell'appartenenza alla razza ebraica.
Per la lett. a), chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l'origine razziale.
Per la lett. b), il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) è sempre considerato ebreo – anche in questo caso prescindendo dalla religione professata – se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. In questo caso, dunque, è necessario che l'indagine risalga a stabilire la nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito – per concessione o per matrimonio – la cittadinanza italiana.
Per la lett. d), il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni di ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo devesi intendere qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.
Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1 ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall'ebraica: se, invece, alla data del 1 ottobre 1938 – XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.
Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nell'applicazione dell'art. 8 – applicazione dalla quale, come è evidente, discendono notevoli conseguenze giuridiche – e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposti, previa una diligente istruttoria da parte delle Prefetture, al Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza), a termini dell'art. 26 della legge.
Art. 9 – In attesa dell'emanazione di apposite norme, si segnala la necessità che, nella formazione di tutti i nuovi atti di Stato Civile ed in occasione di ogni nuova variazione nei registri di popolazione, sia richiesta l'indicazione della razza alla quale appartengono le persone cui gli atti si riferiscono. Qualora venga denunziata l'appartenenza alla razza ebraica, dovrà eseguirsi apposita annotazione nel contesto degli atti medesimi, in maniera che tutti gli estratti e le certificazioni ad esso relativi possano, poi, farne espressa menzione; nessuna annotazione, invece, dovrà, per ora, farsi per l'appartenenza ad altre razze.
Su questo articolo, la cui precisa attuazione costituisce presupposto indispensabile perché abbiano piena efficacia tutte le disposizioni di legge nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si chiama la speciale attenzione delle LL. EE. i Prefetti, con preghiera di far presente ai Podestà l'importanza e la delicatezza del compito loro affidato e di volere attentamente vigilare per l'esatto adempimento.
Si chiarisce, intanto, che l'ammenda prevista nell'art. 9, è comminata sia nei confronti del privato che faccia inesatte o false dichiarazioni circa la razza, sia nei confronti del pubblico funzionario (salvo, per questi, l'eventuale procedimento disciplinare) che ometta di richiedere tali dichiarazioni o di farne annotazione, nei casi in cui gli incomberebbe l'obbligo, negli atti che è incaricato di compilare.
Di tutte le denunzie relative agli appartenenti alla razza ebraica dovrà essere tenuto conto nella compilazione delle liste di leva, ai fini dell'applicazione

dell'art. 10 lett. a) della legge.
Il 3 comma dell'articolo in esame prevede, inoltre, l'obbligo, da parte della pubblica autorità, di accertarsi e far constare, in tutti gli atti relativi a pubbliche concessioni o autorizzazioni, della eventuale appartenenza degli interessati alla razza ebraica. Tale accertamento si compie attraverso l'esame degli atti menzionati nel 2 comma dell'articolo di cui trattasi.
Art. 10 – Mentre, per l'immediata attuazione delle disposizioni recate dalle lett. a) e b), i Ministeri competenti adotteranno tempestivamente le opportune misure, l'entrata in vigore delle limitazioni giuridiche di cui alle lett. c), d) ed e), è rinviata sino a quando non saranno emanate le norme di attuazione.
Art. 11 – Il provvedimento che privi il genitore di razza ebraica della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, nel caso previsto nell'art. 11 della legge, può essere provocato anche dall'autorità politica, la quale deve, in questo caso, prima di interessare il Pubblico Ministero, riferire al Ministero dell'Interno.
Art. 12 – Ai fini dell'applicazione di questo articolo deve aversi riguardo, per determinare quali persone rientrino nella categoria dei domestici, alla natura manuale dei servizi di fatto prestati dai dipendenti alla famiglia nel suo complesso, o ai singoli membri di essa, qualunque sia la denominazione loro attribuita. Un indizio della qualità di domestico è, evidentemente, costituito dal possesso del libretto di assicurazione obbligatoria per gli addetti ai servizi familiari; ma là dove questo indizio manchi, devesi vigilare perché la disposizione dell'art. 12 non sia frustrata mediante l'attribuzione, al personale di cui trattasi, di qualifiche non rispondenti alla natura delle mansioni effettivamente esercitate.
L'Autorità di Pubblica Sicurezza può, peraltro, discrezionalmente valutare speciali motivi di opportunità per consentire il mantenimento di domestici ariani al servizio di famiglie miste, composte, cioè, di un coniuge ariano e dell'altro ebreo: ciò soprattutto quando i figli siano da considerarsi ariani e sia, perciò, consigliabile che essi restino affidati a persone di servizio o di vigilanza ariane.
Per i bambini, inoltre, che a norma di legge debbano considerarsi non appartenenti alla razza ebraica pur essendo nati da matrimonio misto, è ammessa la prestazione di nutrici ariani.
I Prefetti delle Provincie, infine, per delega del Ministero dell'Interno, potranno autorizzare caso per caso, per comprovato bisogno di speciale assistenza a causa dell'età avanzata o di malferma salute, e quando non vi sia possibilità di assistenza familiare e sia impossibile ricorrere a prestazioni di infermiere professionali, il mantenimento di domestici già in servizio presso famiglie ebree.
Art. 13 – Questo articolo non ha bisogno di particolari illustrazioni. E' d'uopo, tuttavia, avvertire che, come le amministrazioni ivi elencate non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica, così le stesse amministrazioni non dovranno d'ora in poi affidare incarichi, appalti ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano, pertanto, vietati anche i semplici rapporti di lavoro (nel senso che la più recente dottrina ha dato a questo termine) fra gli appartenenti alla razza ebraica e le amministrazioni di cui trattasi, nonché gli appalti di pubblici servizi o di singole opere o forniture a persone di tale razza.
Per ciò che concerne gli appalti già in corso, il Ministero dell'Interno si riserva di impartire disposizioni, previe intese con i Ministeri interessati.
Art. 14,15,16 – Il riconoscimento di eventuali titoli di discriminazione nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica è rimesso alla discrezionalità del Ministro dell'Interno, che lo concederà (in base all'esame della documentazione trasmessa dagli interessati e, nel caso del numero 6 dell'articolo in esame, sentito il parere dell'apposita commissione) previa una istruttoria intesa ad accertare che non sussistano motivi di demerito. Tale istruttoria è affidata alle LL.EE. i Prefetti, i quali vorranno sentire anche l'avviso dei Segretari Federali, e deve, evidentemente, riguardare anche i componenti la famiglia a favore dei quali è richiesta l'estensione della discriminazione.
L'annotazione del provvedimento, da effettuarsi negli atti dello Stato Civile ed in quelli del Registro di popolazione su richiesta degli interessati, ha luogo mediante l'apposizione, accanto all'indicazione della razza, della dicitura: "discriminato: Decreto Ministro Interno. . . (data). . . ", seguita dalla firma dell'ufficiale che ha proceduto alla annotazione. Tale annotazione deve essere sempre riportata negli estratti e nei certificati richiesti dagli interessati
Art. 17, 24 – Se, a norma dell'art. 17, è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, non è ad essi vietato di recarsi nel Regno e di fermarvisi temporaneamente per ragioni di turismo, diporto, cura o affari.
Il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Pubblica Sicurezza) ha già impartito, al riguardo, le necessarie disposizioni agli organi dipendenti, con circolare del 24 ottobre u.s., n. 443/79790.
Lo stesso Ministero ha, inoltre, con la citata circolare, impartito istruzioni circa le modalità per l'uscita dal Regno degli ebrei stranieri, o che abbiano perduto la cittadinanza italiana a norma dell'art. 23, ai quali sia inibito di continuare il loro soggiorno nel Regno oltre il 12 marzo 1939-XVIII.

Si deve avvertire, peraltro, che le disposizioni recate dalla predetta circolare – emanata in seguito al R. D. L. 7 settembre 1938, XVI, n. 1381, il cui contenuto è stato, successivamente, trasfuso con le necessarie modifiche nel R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 – debbono intendersi modificate, in base a quest'ultimo provvedimento legislativo, nella parte che concerne la concessione di restare in Italia fatta agli ebrei che hanno superato il 65 anno di età (in quanto tale requisito dev'essere posseduto alla data del 1 ottobre 1938-XVI, e non al 12 marzo 1939-XVII) e nella parte relativa alla definizione degli appartenenti a]la razza ebraica.

Circa le disposizioni transitorie e finali, recate dal capo III si ritiene opportuno notare quanto segue:

Art. 18 – La dispensa, che il Ministro dell'Interno può transitoriamente concedere, in casi speciali, agli impiegati che sarebbero soggetti al divieto dell'art. 3 della legge, deve essere richiesta per il tramite dell'Amministrazione interessata, la quale, nell'inoltrare l'istanza al Ministero dell'Interno, esprimerà il suo avviso in merito, tenuto conto del valore dei motivi che giustificherebbero la deroga al decreto.

Il provvedimento del Ministro dell'Interno sarà comunicato agli interessati per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono.

Art. 19 – L'obbligo della denunzia dell'appartenenza alla razza ebraica incombe a tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della legge. E' ovvio, però, che l'obbligo della predetta denunzia, nei riguardi di minori od incapaci, spetti a chi abbia di essi la legale rappresentanza. Inoltre, il capo famiglia può essere tenuto responsabile dell'omissione della denunzia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico.

L'Ufficiale dello Stato Civile annoterà l'appartenenza alla razza ebraica a margine di ogni atto dello Stato Civile e trasmetterà copia del processo verbale agli uffici di Stato Civile di altro Comune in cui si trovassero atti riguardanti le stesse persone.

Curerà, inoltre, che della denunziata appartenenza alla razza ebraica sia presa nota nelle schede individuali e nei fogli di famiglia del Registro di popolazione.

Delle denunzie ricevute, gli uffici comunali dovranno dare immediata comunicazione ai distretti militari competenti, se esse si riferiscano a persone già soggette ad obblighi di leva; ne terranno conto nella formazione delle liste di leva, se le denunzie si riferiscano a persone che non sarebbero ancora soggette a tali obblighi.

Art. 20, 21, 22 – La dispensa del personale ebraico attualmente in servizio presso le amministrazioni di cui all'art. 13 della legge, discendendo direttamente dalla legge stessa, non deve essere subordinata ad alcun provvedimento preliminare: in particolare, non sono applicabili né la procedura di dispensa stabilita dall'art. 1 dal R. D. L. 6 gennaio 1927, n. 57, per il personale statale, ne le speciali procedure eventualmente previste per gli altri personali.

Non ricorre, infatti, nel caso, la necessità di un giudizio sulla capacità del dipendente o sulle esigenze del servizio: constatata, in base ad elementi assolutamente obbiettivi, l'appartenenza alla razza ebraica, la dispensa ne consegue immediatamente, ope legis , e non occorre, per pronunziarla, che una semplice declaratoria del capo dell'amministrazione.

Le disposizioni circa il trattamento di quiescenza, stabilite dall'art. 21, riguardano esclusivamente il personale di ruolo delle amministrazioni statali; al personale non di ruolo, saranno corrisposte le normali indennità di licenziamento previste dagli ordinamenti vigenti, salvo il diverso trattamento che fosse eventualmente per esso previsto da speciali disposizioni.

La disposizione recata dal 1 comma dell'art. 22 si riferisce a quelle Amministrazioni i cui ordinamenti prevedono per il proprio personale un trattamento di pensione, a carico dell'ente, simile a quello del personale statale.

A tutti i dipendenti ai quali non spetti alcun trattamento di quiescenza è applicabile il 2 comma dell'art. 22.

Art. 23 – Sulla materia dell'art. 23 sono state già diramate ai Prefetti precise istruzioni dal Ministero dell'Interno – Ufficio del Personale – con la circolare 26 novembre u.s., n. 8300 – 81/27057, alla quale si fa, pertanto, richiamo.

Art. 25 – La concessione, fatta agli ebrei di nazionalità straniera che abbiano compiuto il 65 anno di età, di poter continuare il loro soggiorno nel Regno, è personale; casi di eccezionali situazioni di famiglia meritevoli di particolare considerazione potranno, peraltro, essere segnalati al Ministero dell'Interno.

All'istanza con la quale si chiede la concessione di cui trattasi devono essere uniti tutti i documenti atti a comprovare il titolo del richiedente per godere di tale concessione.

Art. 26 – Questo articolo stabilisce la competenza del Ministro dell'Interno a risolvere le questioni relative all'applicazione del provvedimento.

Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l'applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell'Interno e risolta da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie dipendenze l'unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la Demografia e la Razza.

La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall'applicazione della legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implichino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche: tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell'art. 20 della legge.
Le Autorità alle quali la presente circolare è diretta vorranno prendere buona nota delle disposizioni impartite e diramare con la massima urgenza per la parte di rispettiva competenza – le occorrenti istruzioni agli organi dipendenti.

Pel Ministro, Buffarini

Archivio Centrale dello Stato – Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 17 (circolare a stampa di 9 pagine).
La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 174-183.

Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici

Roma, 20 Giugno 1941-XIX
Ministero dell'Interno
Direzione Generale per la Demografia e la Razza
Divisione Razza
Prot. N 2251/30 R. Circolare
Ai Prefetti del Regno

Come è noto è stata disposta la eliminazione dei nominativi degli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati e delle ditte ebraiche dagli elenchi telefonici e da altre pubblicazioni analoghe.
In relazione a tale disposizione ed allo scopo di facilitarne l'attuazione si prega di disporre che sia consentito alle Società telefoniche italiane di consultare presso gli uffici comunali i dati relativi alle denunce di razza di cui agli art. 9 e 19 del R.D.L. 17.11.1938 N 1728.
Detta consultazione può, del pari, essere consentita a ditte o persone, che curino la compilazione di guide, almanacchi, indicatori ecc. ecc. di notevole interesse.
Qualora qualche Prefettura abbia dei dubbi sulla importanza di queste ultime pubblicazioni e, quindi, sull'opportunità di lasciare consultare gli atti di cui sopra dagli incaricati delle ditte che tali pubblicazioni curano, potrà prospettare il caso al Ministero per le occorrenti istruzioni.
Si gradirà un cenno di assicurazione.

Pel Ministro, LE PERA

Archivio Centrale dello Stato – Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 3, f. 14, sf. 4.
La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p. 184.

Questioni ebraiche varie - massime

Domestici di razza ariana alle dipendenze di famiglie miste
Le famiglie miste possono tenere alle proprie dipendenze domestici ariani solo se ricorrono speciali condizioni da valutarsi dall'Autorità di P.S. e con preventiva autorizzazione dell'Autorità Prefettizia.

Portieri
L'esercizio del portierato è stato vietato agli ebrei, anche se discriminati e può essere consentito soltanto in servizio di stabili occupati esclusivamente da ebrei.
Il divieto non è da estendersi agli ariani, coniugati con ebree e con prole ariana.

Commercio ambulante
L'esercizio del commercio ambulante è stato vietato agli ebrei di tutte le categorie.
Nessuna discriminazione è stata stabilita per quanti avessero coniuge e prole ariana.
D'ordine Superiore la Direzione Generale di P.S. nel dicembre del 1940 aveva consentito una proroga fino al 31 marzo 1941 . Venuto a scadere tale termine, la questione, che presenta carattere d'urgenza, date le misere e precarie condizioni di tale categoria di commercianti, è, tuttora, in corso di riesame (Il Partito avrebbe espresso parere contrario ad una nuova proroga).

Commercio stabile
Nell'ottobre del 1938 in attesa dei provvedimenti legislativi razziali il Ministero delle Corporazioni emanava una circolare con la quale si disponeva il divieto del rilascio di nuove licenze agli ebrei e la sospensione delle domande di trasferimento da ariani ad ebrei.
Non avendo il R.D.L. 9.2.1939 n 126 disposto nulla in materia ed avendo, anzi, confermato la libera attività commerciale degli ebrei purché venga esplicata in aziende di meno di cento dipendenti, la suddetta circolare avrebbesi dovuto ritenere superata ed il Ministero delle Corporazioni, più volte, ha sollecitato la definizione di tale materia con un provvedimento legislativo speciale.
La Direzione Generale per la Demografia e la Razza

intendendo risolvere tale problema aveva richiesto un elenco delle singole licenze di commercio non potendosi adottare in merito, data la varia natura della materia, un criterio univoco.
Il Ministero delle Corporazioni, fece, però, presente di non essere in grado di fornire un tale elenco e la Demorazza si riservò, quindi, di esprimere il proprio parere, caso per caso, su ogni singola voce, tutte le volte che ne veniva richiesta.
Tale prassi è stata adottata con alquanto rigore anche per le autorizzazioni di P.S.
Numerosissime sono state, difatti, le autorizzazioni di P.S. vietate agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, e il divieto è stato esteso anche a quegli ariani che siano coniugati con persone di razza ebraica. A quegli ariani coniugati con ebrei, però, che siano già titolari, può essere concessa la rinnovazione dell'autorizzazione, fermo restando il divieto di trapasso dal coniuge ebreo al coniuge ariano.

Attività commerciali ed affini precluse agli ebrei discriminati o non
Commercio ambulante
Agenzie d'affari, di brevetti e varie
Commercio dei preziosi
Esercizio arte fotografica
Mediatorato, piazzisti, commissionari
Esercizio tipografie
Vendita oggetti antichi e d'arte, antiquari
Commercio libri
Vendita oggetti usati
Vendita articoli per bambini
Vendita apparecchi radio
Vendita carte da gioco
Diploma di ottico ed attività commerciale ottica
Deposito e vendita carburo di calcio
Licenza pescatore dilettante
Impiego gas tossici
Esercizi pubblici di mescita di alcoolici
Raccolta rottami metallici e metalli
Raccolta lana da materassi
Ammissione all'esportazione della canapa
Ammissione all'esportazione di prodotti ortofrutticoli
Vendita di oggetti sacri
Vendita di oggetti di cartoleria
Raccolta di rifiuti
(Nota del curatore. Un "Elenco delle attività commerciali inibite agli ebrei", conservato accanto al documento qui riprodotto, contiene una parte delle attività qui citate e ad esse aggiunte quelle di: Raccolta e vendita indumenti militari fuori uso, Licenze per scuole di ballo, Licenze per scuole di taglio, Esercizio noleggio film).

Agenti e rappresentanti di commercio
Allo stato attuale della legislazione non esistono norme dirette a limitare l'esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio da parte di ebrei italiani od apolidi o stranieri.
Dovrebbesi quindi concludere che tale ramo di attività sia libero da limitazioni per gli ebrei di tutte le categorie.
(Nota del curatore. Il dattiloscritto originale conteneva la seguente frase, poi barrata con tratti di penna: Tuttavia sono state impartite disposizioni perché non sia consentita l'iscrizione ex-novo nelle anagrafi consiliari di ebrei che intendano iniziare l'attività di rappresentante di commercio).

Licenze autoveicoli
A tutti gli ebrei, discriminati o non e comunque coniugati, non può essere consentito di prestare la loro opera in qualità di conducenti di autoveicoli da piazza o da rimessa presso le ditte esercenti pubblici servizi.

Pubblicità
Le ditte o persone di razza ebraica non possono ricorrere alla pubblicità sulla stampa nazionale.
Il divieto si estende alle inserzioni di avvisi mortuari ed alle affissioni murali, recanti annunzi del genere.

Telefoni
Dagli elenchi telefonici, dagli annuari, almanacchi, etc., debbono essere eliminati i nominativi degli appartenenti alla razza ebraica anche se discriminati.
Le ditte che abbiano provveduto ad arianizzarsi, ma che abbiano mantenuto l'antica denominazione ebraica, non possono inserire il proprio nominativo negli elenchi telefonici.

Toponomastica
I provvedimenti razziali devono trovare applicazione anche nel campo della toponomastica mediante la sostituzione di nomi ebraici a luoghi, vie, istituzioni, moli ecc. e con la rimozione di lapidi, ricordanti ebrei.
I provvedimenti relativi debbono essere adottati tempestivamente, quando se ne presenti cioè l'occasione e senza dare speciale rilievo.

Fondazioni
Le fondazioni costituite da appartenenti alla razza ebraica il cui scopo vada a beneficio di ariani o di ariani ed ebrei debbono essere disciolte ed il relativo patrimonio deve essere restituito al fondatore o ai suoi eredi ed aventi causa; in mancanza di questi il patrimonio deve essere devoluto alle comunità israelitiche della circoscrizione per il conseguimento di

fini analoghi a quelli propostisi dal fondatore.
Se si tratti invece di fondazioni costituite esclusivamente a favore di ebrei le medesime potranno essere mantenute nella forma, nella sostanza e nella denominazione salvoché particolari circostanze locali o esigenze di pubblico interesse non consiglino di promuovere lo scioglimento e la devoluzione patrimoniale nei modi sopra indicati.
Un provvedimento legislativo da predisporsi in tal senso è in corso di studio e di esame.

Soccorsi militari
Il genitore di razza ebraica, che abbia il figlio ariano richiamato alle armi, è ammesso al godimento del beneficio del soccorso giornaliero militare di cui alla legge 25. 1.1934, n 115.

Assistenza e.C.A.
Le famiglie bisognose di razza ebraica non debbono essere ammesse all'assistenza invernale degli E.C.A. (salvo casi eccezionali).

Industria alberghiera
Gli appartenenti alla razza ebraica, discriminati o non, non possono esplicare qualsiasi attività nel settore dell'industria alberghiera.
Il divieto deve estendersi anche ai mestieri più umili: uomo di fatica, facchino, ecc.

Industria affittacamere
Agli ebrei non è consentito di esercitare l'industria del mestiere di affittacamere.
All'ariano coniugato con persona di razza ebraica è fatto divieto dell'esercizio di tale mestiere anche se già fosse titolare della relativa autorizzazione qualora il coniuge ebreo sia seco lui convivente.

Forniture statali
Ai sensi dell'art. 72 del R.D.L. del 9.2.1939 n. 126 i discriminati possono avere rapporti di affari o forniture con pubbliche amministrazioni. In tal senso aveva disposto il Sottosegretario in data 3 giugno 1939. Tale indirizzo è stato mutato dalla prassi successiva che non consente agli ebrei discriminati di avere rapporti di qualsiasi genere con le pubbliche amministrazioni

Riserve di caccia
Agli ebrei, anche se discriminati, non debbono essere rilasciate o rinnovare concessioni di riserva di caccia.
Tale divieto è stato ispirato dalla considerazione che la riserva di caccia costituisce una manifestazione di ricchezza e di ostentazione di lusso.

Uso apparecchi radio
Gli ebrei non possono detenere apparecchi radio-riceventi
Eccezionalmente il Ministero dell'Interno (Dir. Gen. P.S.), su proposta delle Prefetture, potrà consentire l'uso della radio ad ebrei, che abbiano innegabili benemerenze verso il Regime ed il Paese.
Le famiglie miste possono detenere la radio se i componenti ariani risultino di sentimenti fascisti.

Villeggiature
(Disposizioni per l'estate 1941)
Gli ebrei, anche se discriminati, non possono recarsi in località marine o montane di villeggiatura.
Tale divieto non deve applicarsi l) nei confronti di coloro che abbiano necessità di recarsi in detti luoghi per motivi di salute purché non siano località di lusso; 2) nei confronti di proprietari di case purché non site in località di lusso; 3) nei confronti di famiglie miste anche se non accompagnate, temporaneamente, dal componente ariano.
(Nota del curatore. Nel dattiloscritto originale a fianco del testo di questa disposizione è stato aggiunto a mano: Abrogata).

Stato civile
l) Annotazioni su certificati
Come è noto l'art. 9 della legge per la Difesa della Razza dispone l'annotazione e la menzione dell'appartenenza alla razza ebraica sui registri di stato civile e di popolazione e sui relativi estratti e certificati.
Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate da pubbliche autorità devono recare uguale menzione. Tale disposizione è stata estesa a tutti i titoli di polizia.
2) Indicazione della razza
Il nuovo ordinamento dello stato civile, prescrive agli articoli 73, 46, 126, 140 che nel testo di alcuni atti di stato civile deve essere indicata indistintamente per tutti la razza di appartenenza.
In relazione a tale disposto sorge la questione, tuttora insoluta, circa la qualifica di razza da adoperare al riguardo.
Poiché il disposto dell'art. 9 della Legge prescrive l'annotazione e la menzione dell'appartenenza alla razza ebraica nei registri di stato civile e della popolazione e nei relativi certificati, si riterrebbe opportuno che le annotazioni da esporre dovessero essere le seguenti:
1 – appartenenti alla razza ebraica per gli ebrei di razza o dichiarati tali;
2 – non appartenenti alla razza ebraica per tutti indistintamente i discendenti da matrimonio misto dichiarati non appartenenti alla razza ebraica con decreto del Ministero dell'Interno.
Poiché agli effetti razziali gli attestati di stati civile

hanno valore probatorio e l'accertamento razziale di tutti i misti deve essere fatto dal Ministero è opportuno che la decisione risulti annotata. Ciò anche per evitare che gli ebrei possano sfuggire comunque al controllo, ciò che potrebbe verificarsi qualora le annotazioni fossero limitate soltanto ad alcuni casi.
3) Annotazioni di ufficio
Nei confronti di ebrei italiani trasferitisi all'Estero senza ottemperare all'obbligo della denuncia può disporsi l'annotazione in base alle risultanze del censimento?
Si riterrebbe che dovrebbesi disporre l'annotazione nei confronti di quanti nella scheda di censimento si siano dichiarati ebrei e che si debba richiedere ai Comuni l'elenco dei censiti che non si siano dichiarati ebrei e disporre l'accertamento d'ufficio.
4) Omesse denunce di razza
È stato disposto che gli Uffici di stato civile non debbono rifiutare l'accettazione di denunce di razza presentate tardivamente.
Detti Uffici provvederanno, peraltro, a promuovere a carico degli inadempimenti o degli adempimenti tardivi l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, sempreché non siano evidenti la buona fede degli interessati o la forza maggiore che abbia loro impedito di ottemperare tempestivamente all'obbligo in questione.
5) Certificati di arianità. Conseguenze dell'omessa denuncia
Molte amministrazioni statali e parastatali in occasione di bandi di concorsi, di aste ecc. richiedono spesso, tra gli altri documenti, certificati di arianità.
Con apposita circolare il Ministero dell'Interno ha fatto presente che, a norma delle disposizioni vigenti, gli Ufficiali dello stato civile non sono tenuti a rilasciare un attestato del genere in quanto lo stato della non appartenenza alla razza ebraica deve ritenersi comprovato, a tutti gli effetti di legge, dalla mancanza dell'annotazione di razza ebraica sui certificati e sugli estratti degli atti dello stato civile, rilasciati in data posteriore al 10 marzo 1939.
In conseguenza di tale circolare potrebbe verificarsi che l'ebreo che non abbia ottemperato all'obbligo delle denuncia, può celare la propria appartenenza di razza ed ovviare, quindi, alle limitazioni previste dalle leggi razziali con la semplice esibizione di un certificato di nascita non recante l'annotazione.

Scuole
Nel campo dell'insegnamento privato deve essere eliminata ogni e qualsiasi influenza ebraica.
Agli insegnanti di razza ebraica non è, quindi, consentita qualsiasi attività didattica privata nei confronti di alunni ariani.
Nelle biblioteche di stato non possono accedere appartenenti alla razza ebraica.
Agli studenti ammessi, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 15.11.1938 n. 1728, a proseguire gli studi può essere consentito l'accesso a musei, gallerie e biblioteche.

Professionisti stranieri di razza ebraica
La legge 29 giugno 1939 n. 1054, che regola l'esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, non ha alcuna norma che si riferisce all'esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno.
Ovviando a tale lacuna legislativa, presi gli ordini Superiori, è stato disposto che gli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, possono, soltanto, essere iscritti negli elenchi speciali dei professionisti ebrei non discriminati qualora appartengano a stato che abbia stipulato col Governo del Re accordo di trattamento di reciprocità.

Farmacisti di razza ebraica
I farmacisti di razza ebraica discriminati possono esercitare, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1054, la propria professione anche nei confronti di ariani.
D'intesa con la Direzione Generale della Sanità Pubblica è stata proposta l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che limiti l'esercizio della professione di farmacista per tutti gli ebrei ai casi previsti dall'art. 21 lett. B della citata legge.
Il Gabinetto del Ministro ha aderito alla proposta.

Collaborazione professionale
Si verificano in pratica casi di collaborazione professionale nella stretta familiare ossia tra padre e figlio, l'uno ebreo e l'altro ariano, nonché tra coniuge ebreo e coniuge ariano.
D'ordine Superiore è stato disposto che tali casi potranno essere risolti di volta in volta che si presenteranno.

Spettacolo
Gli ebrei, anche se discriminati, non possono esplicare qualsiasi attività nel settore dello spettacolo; detto divieto deve trovare la più lata applicazione, sia che si riferisca alla partecipazione finanziaria di imprese industriali, sia che si riferisca ai più umili mestieri (operai, uomini di fatica, personale di pulizia ecc.).
In proposito è in corso di emanazione un provvedimento legislativo, predisposto dal Ministero della Cultura Popolare. (Nota del curatore. Una aggiunta manoscritta corregge la prima affermazione in: È stato emanato).

Cooperative
I soci di razza ebraica, anche se discriminati, di coo-

perative aderenti o dipendenti dall'E.N.C. dovranno essere eliminati da detti enti assicurando loro il rimborso del capitale versato.

Sodalizi
Gli ebrei, in omaggio al principio della separazione delle razze, sono stati eliminati da tutti i sodalizi aventi carattere culturale, morale, sportivo, sociale, ecc.

Credito assicurazione borse
Nel settore del Credito e delle Assicurazioni gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non possono esplicare qualsiasi attività.
Gli ebrei non possono accedere nei locali delle Borse.

Ammissione ai contingenti d'importazione
Ai contingenti di importazione possono essere ammesse soltanto quelle
ditte ebraiche i cui titolari siano stati discriminati.
Le ditte miste, ossia quelle formate da soci ariani ed ebrei, possono essere ammesse ai contingenti di importazione soltanto se i soci di razza ebraica siano stati discriminati.

Donazioni
L'art. 6 del R.D.L. 9.2.1939 n. 126, entro un termine di sei mesi, ha consentito ai cittadini di razza ebraica di donare i loro beni immobili ai propri discendenti di razza ariana, al coniuge non considerato ebreo oppure ad enti ed istituti di educazione e di assistenza.
Di tale facoltà han fatto largo uso gli ebrei frequentemente riservandosi a proprio favore l'usufrutto o sottoponendo la donazione a condizione e modalità varie.
Il Ministero dell'Interno ha, costantemente, espresso parere che le donazioni sottoposte a riserva di usufrutto non dovessero essere ritenute valide.
Il Ministero delle Finanze e quello della Giustizia, diversamente opinando, hanno insistito sulla validità di siffatte donazioni ed hanno fatto presente che, allo stato attuale della legislazione, non possa farsi a meno dall'emanare una norma legislativa apposita, che sancisca il divieto di consentire donazioni sottoposte a riserva di usufrutto e disposte da ebrei valendosi della facoltà di cui al citato art. 6.
Il Sottosegretario ha disposto che fosse emanata una norma legislativa specifica.
La decisione del Sottosegretario non ha avuto seguito.

Ebrei stranieri
Gli ebrei stranieri non sono soggetti alle limitazioni patrimoniali previste dall'art. 10 del R.D.L. 17.11.1938, n. 1728 e dal R.D.L. 9.2.1939, n.126.

Ebrei alle dipendenze di stabilimenti ausiliari
Gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, debbono essere senza indugio estromessi dagli stabilimenti ausiliari sia che si tratti di dirigenti o di impiegati, o di semplici operai.

Rilascio di permesso per ricerche minerarie
Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non possono essere rilasciati permessi per ricerche minerarie.

Amministrazioni di stabili o di condominio
Gli ebrei, anche se discriminati, non possono essere amministratori di case o condomini anche parzialmente di proprietà di ariani e da questi abitate. (Circolare telegrafica della P.S. n. 442/21167 del 6 aprile 1941).

Elenchi di agenti marittimi raccomandatari
Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati non può essere consentita l'iscrizione negli elenchi autorizzati di agenti marittimi raccomandatari.

Attività doganali
Gli appartenenti alla razza ebraica non possono esplicare qualsiasi attività doganale, compresa quella di spedizioniere doganale.

Elenchi commercianti di leganti idraulici ecc.
Gli ebrei anche se discriminati non possono essere iscritti negli elenchi dei commercianti di leganti idraulici, lampade, pile tascabili e marmi.

Brevetto piloti civili
Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non può essere rilasciato il brevetto di pilota civile. Ai medesimi dev'essere inibita qualsiasi attività di volo.

Allevamento colombi viaggiatori
Agli appartenenti alla razza ebraica, discriminati o non, stranieri od apolidi non può essere concessa l'autorizzazione per l'allevamento di colombi viaggiatori.

Esecuzione di opere edili
Il nulla osta per la esecuzione di opere edilizie da parte di ebrei può essere rilasciato purché con esse non vengano ad oltrepassarsi i limiti di proprietà immobiliare stabiliti dall'art. 10 del R.D.L. 17.11.1938 XVII n. 1728 e dall'art. 3 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, salvo si tratti di discriminati nel qual caso il detto nulla osta può rilasciarsi senza limitazione.

Assegnazioni di prodotti occorrenti per l'agricoltura
I commercianti di razza ebraica, anche se discriminati, non possono essere ammessi alla ripartizione dei contingenti di prodotti occorrenti per l'agricoltura.

Consorzi agrari provinciali
Gli ebrei, anche se discriminati, non possono essere soci di Consorzi Agrari provinciali.

Biblioteche
Alle persone di razza non ariana è inibito l'accesso nelle biblioteche pubbliche e governative.
In casi di dubbio dovranno essere eseguiti gli opportuni accertamenti, mediante l'esame dei documenti di identità personale (circolare del Ministero dell'Educazione Nazionale in data 10 febbraio 1942).

Albo nazionale dei commercianti grossisti di tessili
Nell'albo nazionale dei commercianti grossisti di tessili non possono essere iscritti gli appartenenti alla razza ebraica non discriminati.

* Nel testo sono riportate in corsivo le aggiunte effettuate al testo originario del documento e sono segnalate con apposite note le correzioni e le varianti.
Archivio Centrale dello Stato-Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 2, f. 6 (dattiloscritto di 15 pagine, privo di firma e di data ma risalente sicuramente all'aprile 1942).

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 185-196.

Campi di concentramento

30 novembre 1943

A tutti i Capi delle Provincie Libere

Nr. 5. Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di Polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:
1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
2. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia.
Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.

Ministro Interno Buffarini

Archivio Centrale dello Stato-Roma, RSI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto b. 57, cat. 3.2.2, f. 2012 (cfr. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, quarta edizione, Torino 1988, p. 447). Il documento è conservato nei Fondi Prefettura di vari Archivi di Stato provinciali con la data di ricevimento 1 dicembre 1943.
La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p. 198.

Scioglimento delle comunità ebraiche

8 gennaio 1944

A tutti i Capi delle Provincie Libere

459. Riferimento recenti provvedimenti emessi a carico appartenenti alla razza ebraica disponete che tutte le Comunità israelitiche siano sciolte et i beni vengano sottoposti a sequestro.

Tamburini Capo Polizia

Archivio di Stato di Genova, Fondo Prefettura, Atti ex Repubblica Sociale Italiana, p. 35, f. 10; e altri Archivi di Stato provinciali, Fondi Prefettura.
La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p. 197.

A seguire alcune Gazzette Ufficiale dal 1938 al 1944, recanti provvedimenti nei confronti degli ebrei.

G.U. del 5 settembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1390. Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 13 settembre 1938 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1386.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali. Pag. 3874

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.
Norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti . . . . . Pag. 3874

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.
Norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici . . . . . Pag. 3876

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1938-XVI, n. 1389.
Istituzione del Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei filmi cinematografici provenienti dall'Estero . . . . . Pag. 3877

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390.
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Pag. 3878

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1391.
Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari . . . . . Pag. 3878

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1392.
Trasformazione del fine dei Regi istituti clinici di perfezionamento, con sede in Milano . . . . . Pag. 3879

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1393.
Dichiarazione formale dei fini della Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino). Pag. 3879

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1394.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia) . . . . Pag. 3879

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1395.
Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona . . . . . Pag. 3879

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1396.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia). Pag. 3879

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1397.
Approvazione dello statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto . . . . . Pag. 3879

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffide per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906) . . . . . Pag. 3879
Rettifiche d'intestazione . . . . . Pag. 3880
Diffide per smarrimenti di quietanze. . . . . Pag. 3882
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3886

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Estrazione di titoli rappresentanti **obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova », ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma »**; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3886

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 5 %; distruzione di titoli al portatore rimborsati . . . . . Pag. 3887

CONCORSI

Ministero dell'interno: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Pag. 3887

Regia prefettura di Viterbo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto. Pag. 3888

Regia prefettura di Reggio Calabria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 3888

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 XVI, n. **1390.**
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. **1391.**
Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Facoltà di magistero presso la Regia università di Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Regia università di Cagliari è istituita una Facoltà di magistero a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 2.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà determinato il ruolo organico dei posti di professore assegnati alla nuova Facoltà e saranno stabilite le norme necessarie per il funzionamento della Facoltà medesima, ferma, tuttavia, restando, per quanto riguarda la determinazione dell'ordinamento didattico, l'applicazione delle modalità stabilite dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

G.U. del 12 settembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1381. Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.

Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 12 settembre 1938 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 3865

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. **1380.**
Istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori . . . . . Pag. 3868

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. **1381.**
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri. Pag. 3871

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. **1382.**
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principe Umberto », in Triuggio (Milano) . . . . . Pag. 3872

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. **1383.**
Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero di mendicità Sillitti Ignazio e Giovanni », con sede in Campobello di Licata . . . . . Pag. 3872

REGIO DECRETO 30 giugno 1938-XVI, n. **1384.**
Trasformazione del fine inerente al patrimonio della fondazione « Villaggio Regina Elena » a favore dell'ospedale « Regina Margherita », in Messina . . . . . Pag. 3872

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. **1385.**
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del « Fondo medicinali ai poveri » in Lonigo, a beneficio della locale « Casa di ricovero » . . . . . Pag. 3872

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1938-XVI.
Contingentamento dell'alcole di 1ª categoria da liberare dalla destinazione a carburante nel bimestre settembre-ottobre 1938. Pag. 3872

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici:
R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione della energia elettrica . . . . . Pag. 3872
R. decreto 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche. Pag. 3872

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 23 *giugno* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *agosto* 1938-XVI, *registro* 27 *Africa italiana, foglio n.* 357.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Barbieri Domenico di Tommaso e di Merlo Pasqualina, nato a Parodi Ligure (Alessandria) il 25 marzo 1913, caporale (25524) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, 2° gruppo. — Pilota del carro d'assalto del comandante di compagnia, venuto a conoscenza che due carri di un plotone impegnati contro nemici appostati in caverne erano rimasti immobilizzati, si offriva spontaneamente per portare cavi e bombe a mano per il soccorso. Agganciato uno dei carri e sfilatosi il cavo, sotto il tiro della fucileria avversaria, rimetteva in efficienza il cavo riuscendo con altri compagni a portare a termine la sua opera. In altra occasione portava concorso di fuoco a carri pure immobilizzati e, benchè ferito ad un dito, pilotava il proprio mezzo fino alla posizione di raccolta. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

Bertini Ferdinando di Riccardo e fu Manin Clelia, nato a Santa Fè (Argentina) il 13 novembre 1908, tenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, lo guidava con impeto travolgente all'attacco di due successive posizioni fortemente difese da mitragliatrici e cannoncini. Nonostante la violenta reazione avversaria, piombava arditamente con i suoi ascari sulle trincee nemiche fugandone gli ultimi difensori alla baionetta. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Capasso Gennaro di Vincenzo e di Sasso Brigida, nato a Cautano (Benevento) il 20 agosto 1897, 1° tenente s. p. e. del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia mitraglieri, coordinava con perizia le azioni di fuoco dei suoi plotoni, durante l'attacco di due successive posizioni saldamente difese da mitragliatrici e cannoncini. Caduto un ufficiale della compagnia, lo sostituiva nel comando di plotone accompagnando efficacemente l'avanzata dei fucilieri. Fatto segno a ripetute violenti raffiche di mitragliatrici, continuava la sua azione dando prova di calma e coraggio ammirevoli. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Brahanù Nasser, muntaz (40638) della Banda della Dancalia settentrionale. — In un'azione contro soverchiante numero di razziatori, circondato con pochissimi del suo buluc da numerosi cavalieri nemici, ferito da una sciabolata alla mano sinistra, riusciva ad uccidere l'avversario che tentava strappargli l'arma di mano. Rimaneva sul posto fino al termine del combattimento, riuscendo a ricondurre i pochi superstiti del buluc al posto avanzato donde era partito. — Airori (Dancalia settentrionale) 21 febbraio 1936-XIV.

Per i compensi dovuti al personale addetto ai corsi che non siano attuati presso scuole ed istituti regi di istruzione tecnica saranno tenute presenti, di norma, le tabelle delle retribuzioni per il personale di dette scuole ed istituti.

Art. 21.

Nelle località, dove sono istituiti:

i corsi di primo addestramento industriale ed i corsi per operai qualificati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8 ed ai nn. 2, 3, 4 dell'art. 12;

i corsi di primo addestramento commerciale di cui alla lettera *a*) dell'art. 9;

gli apprendisti, di età inferiore ai 18 anni, che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all'azienda presso la quale lavorano, sono tenuti a chiedere la iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli se ammessi.

I datori di lavoro, presso i quali gli apprendisti suddetti sono occupati, hanno l'obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso.

Per gli apprendisti, che risiedano a distanza superiore a 3 chilometri dal centro abitato in cui si attua il corso, gli obblighi predetti non sussistono nè per i lavoratori, nè per i datori di lavoro.

Art. 22.

La inosservanza degli obblighi di cui all'articolo precedente, dà luogo alle seguenti sanzioni:

a) agli apprendisti, che non frequentano regolarmente le lezioni sarà trattenuto dal datore di lavoro un quinto del salario giornaliero per ogni assenza non giustificata;

b) per i datori di lavoro, che non concedano la libertà necessaria ai giovani obbligati alla frequenza dei corsi, una ammenda da L. 5 a L. 50 per giovane, raddoppiabili in caso di recidiva.

Per l'applicazione delle ammende di cui alla lettera *a*) la Direzione del corso notificherà settimanalmente al datore di lavoro presso il quale l'apprendista è occupato, il numero delle assenze non giustificate. Il datore è obbligato a versare la somma corrispondente alla Direzione del corso.

Per l'applicazione delle ammende di cui alla lettera *b*) verranno elevate contravvenzioni dall'Ispettorato corporativo, su indicazione della Direzione del corso.

Le somme versate alla Direzione del corso saranno devolute agli Enti di cui all'art. 3, o, in mancanza, agli Enti finanziatori dei corsi.

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381.
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 4.

Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P. S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5.

Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 72. — MANCINI.

G.U. del 5 ottobre 1938. Regio Decreto n.1531. Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza.

Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 7 ottobre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganşi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1525.
Modificazioni di talune norme del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica. Pag. 4210

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1526.
Modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma . . . . . Pag. 4211

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1527.
Finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII . . . . . Pag. 4211

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1528.
Utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 4212

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1529.
Modificazione della denominazione delle Direzioni generali dell'agricoltura e dei piani della produzione agricola e del suo finanziamento . . . . . Pag. 4212

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1530.
Norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi in terzo grado in materia di tributi locali . . . . . Pag. 4213

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1531.
Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza . . . . . Pag. 4214

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1532.
Approvazione dello statuto del Centro di studi Manzoniani, con sede in Milano . . . . . Pag. 4214

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1533.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Prandini Innocente » con sede in Lodrino (Brescia) . . . . . Pag. 4214

REGIO DECRETO 19 agosto 1938-XVI, n. 1534.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo dei Lombardi, in Napoli . . . Pag. 4214

REGIO DECRETO 27 agosto 1938-XVI, n. 1535.
Modificazioni allo statuto organico della « Fondazione Enrico Garda » a favore dei sottufficiali e militari di truppa della Scuola centrale di alpinismo . . . . . Pag. 4214

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1938-XVI.
Esonero dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi di partite di grano iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » . . . . . Pag. 4214

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1938-XVI.
Sospensione dall'esercizio professionale dell'agente di cambio presso la Borsa di Roma sig. Renato Sacerdoti . . . Pag. 4215

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1938-XVI.
Caratteristiche dei titoli di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti 4,50 % . . . . . Pag. 4215

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, che proroga la validità del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, portante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere . . . . . Pag. 4217

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del comune di Livigno. Pag. 4217

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione . . . Pag. 4217

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1531.
Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, sulla istituzione alla dipendenza del Ministero dell'interno, dell'Ufficio centrale demografico;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio centrale demografico, istituito col R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, è trasformato in « Direzione generale per la demografia e la razza », costituente una delle ripartizioni organiche del Ministero dell'interno.
Alla Direzione generale predetta è preposto un prefetto, scelto fra quelli a disposizione del Ministero dell'interno, a termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2.

Alla Direzione generale istituita con l'art. 1 sono devolute tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza, salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre Amministrazioni statali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1532.
Approvazione dello statuto del Centro di studi Manzoniani, con sede in Milano.

N. 1532. R. decreto 23 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione dello statuto del Centro di studi Manzoniani, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1533.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Prandini Innocente » con sede in Lodrino (Brescia).

N. 1533. R. decreto 8 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Prandini Innocente », con sede in Lodrino (provincia di Brescia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 19 agosto 1938-XVI, n. 1534.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo dei Lombardi, in Napoli.

N. 1534. R. decreto 19 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo dei Lombardi, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 agosto 1938-XVI, n. 1535.
Modificazioni allo statuto organico della « Fondazione Enrico Garda » a favore dei sottufficiali e militari di truppa della Scuola centrale di alpinismo.

N. 1535. R. decreto 27 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, vengono modificati gli articoli 1, 3 e il primo alinea dell'art. 4 del vigente statuto organico della « Fondazione Enrico Garda », approvato col R. decreto 3 febbraio 1938, n. 60, a favore dei sottufficiali e militari di truppa della Scuola centrale di alpinismo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1938-XVI.
Esonero dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi di partite di grano iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1939-XVII, non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano provenienti da coltivazione di varietà diverse da quelle iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3810)

G.U. dell'8 ottobre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1539. Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 8 ottobre 1938 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1536.
Contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale . . . . . Pag. 4234

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1537.
Istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale . . . . . Pag. 4235

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1538.
Autorizzazione alla spesa di L. 30.000.000 per l'esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della Città penitenziaria in Roma . . . . . Pag. 4236

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539.
Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza . . . . . Pag. 4236

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1540.
Modificazioni al R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1438, relativo all'attuazione nei confronti della Regia università di Catania, delle norme di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071 . . . . . Pag. 4236

REGIO DECRETO 2 settembre 1938-XVI, n. 1541.
Aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento e sullo stato degli ufficiali della Regia guardia di finanza. Pag. 4237

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1542.
Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XX Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo; che si terrà a Milano dal 19 al 31 gennaio 1939-XVII . . . Pag. 4238

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1543.
Approvazione della modificazione dello statuto della Cassa mutua infortuni agricoli di Messina . . . . . Pag. 4238

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1544.
Approvazione del piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per la zona compresa tra il viale Loreto, la via Brianza, la via Settembrini, la via Battaglia ed il viale Monza, con variante al piano regolatore di massima . . . . Pag. 4239

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1545.
Aggiornamento del regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 4239

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1546.
Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di massima della città di Milano per l'apertura della via dei Giardini in prolungamento della via Principe Amedeo dalla via Montebello alla via Croce Rossa, con variante al piano regolatore di massima . . . . . Pag. 4240

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI.
Approvazione degli elenchi suppletivi delle acque pubbliche della provincia di Torino . . . . . Pag. 4241

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1938-XVI.
Riconoscimento della piana di Rieti quale zona tipica per la produzione di grano da seme . . . . . Pag. 4242

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.
Applicazione al prodotto antiparassitario E.I.A. (Emulsione Italiana Antiparassitaria) della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio . . . . . Pag. 4242

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.
Applicazione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario « Solforamica S.P.A. ». Pag. 4243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Prezzi di vendita per i rottami di ghisa . . . . Pag. 4243
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare un appezzamento di terreno in comune di Gibellina . . . . . Pag. 4243

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1538.

Autorizzazione alla spesa di L. 30.000.000 per l'esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della Città penitenziaria in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per l'esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della Città penitenziaria in Roma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per l'esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della Città penitenziaria in Roma.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze la suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartita come segue: per lire 8.000.000 nell'esercizio 1938-1939; per L. 12.000.000 nell'esercizio 1939-1940; per L. 10.000.000 nell'esercizio 1940-1941.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539.

Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza.

Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio:

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

il direttore generale per la Demografia e la razza;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia;

il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;

due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;

i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1540.

Modificazioni al R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1438, relativo all'attuazione nei confronti della Regia università di Catania, delle norme di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

G.U. del 25 ottobre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1630. Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 25 ottobre 1938 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 4442

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1626.**
Proroga fino al 30 giugno 1939-XVII del termine per l'attuazione del piano di risanamento della zona Dantesca in Ravenna e delle relative agevolazioni tributarie . . . . . Pag. 4442

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1627.**
Conferimento dell'autonomia amministrativa e contabile agli enti del Regio esercito dislocati nelle Isole italiane dell'Egeo. Pag. 4443

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1628.**
Militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale o parziale . . . . . Pag. 4444

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. **1629.**
Approvazione del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, stipulato in Tokio, fra l'Italia ed il Manciukuò, il 5 luglio 1938 . . . . . Pag. 4444

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. **1630.**
Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. Pag. 4446

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. **1631.**
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali . . . . . Pag. 4446

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1632.**
Norme riguardanti le espropriazioni occorse per la costruzione della Casa Littoria in Roma . . . . . Pag. 4460

REGIO DECRETO 24 luglio 1938-XVI, n. **1633.**
Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli » per i ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, ad accettare un legato . . . Pag. 4460

REGIO DECRETO 29 luglio 1938-XVI, n. **1634.**
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cardinale Diomede Falconio », con sede in Pescocostanzo (Aquila) . Pag. 4460

REGIO DECRETO 17 agosto 1938-XVI, n. **1635.**
Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare un legato. Pag. 4460

DECRETO DEL DUCE 17 ottobre 1938-XVI.
Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta dalla Società anonima Puricelli . . . . . Pag. 4460

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri:

R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1582, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 14 luglio 1938 . . Pag. 4461

R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1578, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 28 maggio 1938, inteso a prorogare al 24 giugno 1938 la data di denunzia prevista dagli Accordi italo-romeni del 13 febbraio 1937 . . . . . Pag. 4461

R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1581, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 23 giugno 1938, inteso a prorogare al 31 luglio 1938, l'Accordo commerciale e l'Accordo per regolare i pagamenti, conclusi in Roma fra i due Paesi il 13 febbraio 1937 . . . Pag. 4461

R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1576, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 17 maggio-12 giugno 1938 per la importazione in franchigia di libri, giornali, riviste ed altro. Pag. 4461

Ministero della guerra:

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari . . . . . Pag. 4461

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'amministrazione della guerra e il comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria. Pag. 4461

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata tra l'amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria. Pag. 4461

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n, 1495, che consente dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di Credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie . . . . . Pag. 4461

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII . . . . . Pag. 4461

Art. 4.

The High Contracting Parties have agreed to regulate the general intercourse between them according to the following principles:

(1) Each of the High Contracting Parties shall, according to its laws and regulations, give to the nationals of the other (*a*) liberty to enter, travel and reside in its territories and (*b*) complete protection and constant security for their persons and property.

(2) Each of the High Contracting Parties shall, in its territories, according to its laws and regulations, give as a rule to the nationals of the other, concerning matters of commerce and navigation, matters of freedom to engage in industry, commerce and other peaceful occupations, matters of imposition of taxes and charges and matters of property, the same treatment as accorded to the nationals of the most favoured nation.

Art. 5.

The High Contracting Parties shall cooperate with each other to adjust and promote the intercourse between them and to facilitate the increase of mutual trade on a basis of equilibrium and reciprocity.

Art. 6.

The present Treaty shall be ratified and the ratifications shall be exchanged at Rome as soon as possible.

It shall enter into operation on the date of the exchange of ratifications and shall remain in force until it shall have been terminated by either of the High Contracting Parties on giving twelve months' notice to that effect to the other.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed this Treaty and hereunto affixed their respective seals.

Done at Tôkyo, in duplicate, in English language, this fifth day of July of the year 1938 of the Christian Era-XVI° E. F., corresponding to the fifth day of the seventh month of the fifth year of Kangte.

E. CONTI — YUAN CHEN-TUO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630.
Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato, salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3.

Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

G.U. del 19 novembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1728. Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 19 novembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Provvedimenti per la difesa della razza italiana . Pag. 4794

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1729.
Modificazione alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande . . . . . Pag. 4797

REGIO DECRETO-LEGGE 13 settembre 1938-XVI, n. 1730.
Autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura . . . . . Pag. 4799

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 novembre 1938-XVII.
Nomina del prof. Fodale Ernesto a membro della Corporazione della previdenza e del credito . . . . . Pag. 4800

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 novembre 1938-XVII.
Nomina del dott. Pellegrini Giampietro Domenico a membro della Corporazione della previdenza e del credito . . Pag. 4800

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 novembre 1938-XVII.
Nomina del dott. D'Amelio Mario a membro della Corporazione della previdenza e del credito . . . . . Pag. 4800

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1938-XVI.
Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni della provincia di Asti . . . . . Pag. 4800

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1938-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma . . . . . Pag. 4801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Novantatreesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 . Pag. 4801

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 4801
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 4802
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato di rendita consolidato 3,50 % . . . . . Pag. 4802
Rettifiche d'intestazione . . . . . Pag. 4803

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Chiusa Sclafani (Palermo), in liquidazione . . . . . Pag. 4806
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta) . . . . . Pag. 4806
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia (Caltanissetta) . Pag. 4807

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di aggiunto di procura di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato . . . . . Pag. 4807

Ministero dell'educazione nazionale: Diario delle prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e dattilografia nelle Regie scuole e Regi istituti di istruzione media . . . . . Pag. 4807

Ministero delle corporazioni: Varianti al concorso a posti di sostituto direttore aggiunto negli Uffici provinciali delle corporazioni . . . . . Pag. 4807

Ministero delle comunicazioni: Varianti al concorso a 6 posti di alunno d'ordine nel ruolo della marina mercantile. Pag. 4808

Ministero dell'interno: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Bari . . . . . Pag. 4808

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 19 NOVEMBRE 1938-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 573: **Società generale esplosivi e munizioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1938-XVI. — **« F.I.L.P. » Società anonima Fabbrica Italiana Lime di Precisione, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1938-XVII. — **Società anonima ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani), in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima italiana per le strade ferrate della Sardegna, in Torino:** Elenco delle azioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora pre-

sentate per il rimborso. — **Societé anonyme de Consommation, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII. — **Comune di Salò:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1938-XVII. — **« S.A.C.R.A.S. » Società Anonima Compere Rivendita Amministrazione Stabili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1938-XVII. — **Società anonima emiliana di ferrovie tramvie ed automobili (ex ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale), in Modena:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1938-XVII. — **Società anonima « Reggiane » Officine meccaniche italiane, in Reggio Emilia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima padovana Francesco Petrarca, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1938-XVI. — **Città di Legnano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « La Centrale » per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI.

Art. 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2.

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3.

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5.

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6.

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.

CAPO II.

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA.

Art. 8.

Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9.

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*.

Art. 11.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principî religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12.

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13.

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera *e)* o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonchè dell'art. 13, lett. *h)*:

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. *b)*, il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16.

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. *b)*, n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17.

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 18.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20.

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22.

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 13.

Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24.

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25.

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 76. — MANCINI.

G.U. del 29 novembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1779. Integrazione e coordinamento in un unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 29 novembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 settembre 1938-XVI, n. **1777.**
Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma e norme per la sua esecuzione . . . . . Pag. 4922

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1938-XVI, n. **1778.**
Trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica . . . . . Pag. 4924

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. **1779.**
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana. Pag. 4927

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI.
Revoca del sig. Edoardo Orefice dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 4928

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.
Nomina del liquidatore unico della Cassa agricola operaia di Pontedera (Pisa) . . . . . Pag. 4928

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.
Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico (Catanzaro) . . Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Rabello Piero dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Carlo Foà dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Di Veroli Manlio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova. Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Colonna Ferdinando dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino. Pag. 4930

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Ratto Giuseppe Giulio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova. Pag. 4930

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero per gli scambi e per le valute:
R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, contenente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute . . . . . Pag. 4930

R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, concernente l'istituzione del Monopolio per l'acquisto, la importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei filmi cinematografici provenienti dall'estero . . . . . Pag. 4930

Ministero dell'Africa Italiana:
R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense . . . . . Pag. 4930

R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie . . . . . Pag. 4930

R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.). Pag. 4930

Ministero della guerra:
R. decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare . . Pag. 4930

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio di armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo . . . . . Pag. 4930

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto. Pag. 4930

Corso superiore:

a) Esame di integrazione	L.	15
b) Immatricolazione	»	10
c) Frequenza, per ciascun anno di corso	»	30
d) Frequenza del laboratorio, per ciascun anno della sezione tecnica	»	15
e) Esame di licenza	»	25
f) Diploma di licenza	»	25

Corso di magistero:

a) Immatricolazione	L.	30
b) Frequenza per ciascun anno di corso	»	50
c) Frequenza del laboratorio, per ciascun anno della sezione tecnica	»	25
d) Esame di licenza	»	50
e) Diploma di licenza	»	50

Corsi speciali di educazione professionale:

a) Immatricolazione	L.	60
b) Frequenza per ogni trimestre	»	100
c) Diploma di licenza del corso speciale	»	50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3.

Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.

E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Art. 4.

Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonchè alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6.

Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.

Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a' sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl'insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7.

Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 9.

Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10.

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.

Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11.

Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12.

I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, sono abrogati.

E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio n.* 99. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI.

Revoca del sig. Edoardo Orefice dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925-III, col quale il sig. Edoardo Orefice fu Graziadio venne nominato agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Viste le dimissioni dalla carica di agente di cambio presentate dal predetto sig. Edoardo Orefice il 29 marzo 1938-XVI dopo essere stato dichiarato insolvente nella liquidazione dello stesso mese di marzo;

Visto che le autorità di Borsa ed il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano hanno espresso il parere che il suindicato sig. Edoardo Orefice venga cancellato dal ruolo degli agenti di cambio mediante la revoca dalla carica anzichè l'accettazione delle sue dimissioni, per essergli venuto a mancare il requisito di cui al n. 3 dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti gli articoli 9 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Edoardo Orefice fu Graziadio è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Milano con effetto dal 29 marzo 1938-XVI.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 274. — PIRRONE

(4567)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.

Nomina del liquidatore unico della Cassa agricola operaia di Pontedera (Pisa).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

G.U. del 6 febbraio 1939. Regio Decreto-Legge n. 2111. Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 6 febbraio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2110.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 564, concernente la ratizzazione decennale di prestiti agrari di esercizio concessi dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna . . . . . Pag. 618

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111.
Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica. . . . . . Pag. 618

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2112.
Approvazione della convenzione con la « Cable and Wireless Ltd » per la cessione, al Governo Italiano, di metà dei due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo (Sicilia) con Malta e per l'esercizio dei cavi medesimi . . . . . Pag. 621

REGIO DECRETO 8 dicembre 1938-XVII, n. 2113.
Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad applicare le imposte di consumo con la tariffa stabilita per i Comuni di classe G . . . . . Pag. 623

1939

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 75.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 648, riguardante l'indicazione nei decreti Reali, contenenti norme giuridiche, del parere delle Corporazioni e dei rispettivi Comitati consultivi o tecnici. . . . . . Pag. 623

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 76.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, contenente provvedimenti per il personale statale e degli altri enti pubblici richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente . . . . . Pag. 624

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 77.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati. Pag. 624

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 78.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 578, recante norme per accelerare la trattazione delle pratiche per concessione di sussidi ai danneggiati da terremoti. Pag. 624

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 79.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1538, col quale si autorizza la spesa di L. 30.000.000 per la esecuzione di un primo lotto dei lavori di costruzione della città penitenziaria in Roma . . . Pag. 624

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 80.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1125, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Nicolina Dusevich vedova Fabris . . . . Pag. 625

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 81.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1062, riguardante l'assegnazione di un contributo statale all'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 625

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 82.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1078, riguardante l'assegnazione di una pensione straordinaria alla vedova di Fernando Agnoletti . . . . . Pag. 625

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 83.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 827, riguardante il requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 625

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII. n. 84.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, che detta norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito . . . . . Pag. 625

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 85.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dallo Stato in occasione di missioni e trasferimenti . . . . . Pag. 626

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 86.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli. Pag. 626

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 87.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, concernente l'istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato. Pag. 626

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 88.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della « Casa Littoria » in Roma. Pag. 626

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 89.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1636, concernente la devoluzione alla provincia di Verona del patrimonio dell'Opera pia « Ospizio degli esposti della provincia di Verona ». . . . . . Pag. 627

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 90.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni. Pag. 627

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 91.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno . . . . . Pag. 627

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1939-XVII.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia . Pag. 627

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova . . . Pag. 628

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio diretto del credito agrario alla Cassa rurale ed artigiana di Villa Opicina (Trieste). Pag. 628

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione al Banco di Napoli a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in diversi Comuni della provincia di Frosinone . . . . . Pag. 628

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla Banca agricola industriale cooperativa, con sede in Sulmona (Aquila), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Aquila . . . . . Pag 629

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Macerata-feltria (Pesaro) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Maceratafeltria (Pesaro). Pag. 629

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino (Pescara), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio della provincia di Pescara . . . . . Pag. 629

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1939-XVII.
Determinazione dei prezzi di vendita dello zafferano di produzione 1938 . . . . . Pag. 630

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1939-XVII.
Ordinanza di sanità marittima concernente l'elenco delle località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, la febbre gialla, il tifo esantematico e il vaiuolo . . . . . Pag. 630

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1939-XVII.
Norme per l'importazione a dazio ridotto del cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche . . Pag. 630

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 631

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 631

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Gagliano Castelferrato (Enna) . . . . . Pag. 631

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Verona . . . . . Pag. 632
Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Udine. Pag. 632
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Verona. Pag. 632

CONCORSI

Ministero dell'interno: Aumento dei posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, messi a concorso con decreto Ministeriale 31 ottobre 1938-XVII e proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso. Pag. 632

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 30 DEL 6 FEBBRAIO 1939-XVII:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Aggiunta di nuove tariffe derivate introdotte nei prospetti delle tariffe d'estimo dei comuni di Campiglia Marittima e Piombino della provincia di Livorno.

(444)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2110.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 564, concernente la ratizzazione decennale di prestiti agrari di esercizio concessi dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 564, concernente la ratizzazione decennale di prestiti agrari di esercizio concessi dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111.

Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nonchè il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante, tra l'altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni;

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l'approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all'istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-III, n. 1466, relativo all'istituzione della Milizia postale-telegrafica; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l'approvazione del nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto.

Art. 2.

Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 — fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l'indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito.

La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente.

All'atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l'ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell'assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo.

Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 4.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di « fuori quadro », « a disposizione », « congedo speciale », « fuori organico », « aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio », « congedo provvisorio » e « ausiliaria », appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728.

Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l'indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.

La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l'ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, inscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7.

Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme.

L'uso dell'uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8.

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9.

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell'ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

Art. 10.

Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l'aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero.

I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell'aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.

Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 12 del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11.

I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12.

Gli inscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell'indennità prevista dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13.

Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14.

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l'aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese intero.

Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.

Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di

custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l'aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15.

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Art. 17.

Quando l'accertamento dell'appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1° gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione dal servizio.

Art. 18.

Il presente decreto, le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2112.

Approvazione della convenzione con la « Cable and Wireless Ltd » per la cessione, al Governo Italiano, di metà dei due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo (Sicilia) con Malta e per l'esercizio dei cavi medesimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2096, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 926, col quale le convenzioni stipulate fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la « Eastern Telegraph Company » in data 12 marzo 1910 e 22 febbraio 1921 per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia medesima fra l'Italia e le Isole di Malta, Zante e Corfù, sono state prorogate fino al 31 maggio 1937;

Riconosciuta l'opportunità di consentire alla « Eastern Telegraph Company » attualmente denominata « Cable and Wireless Ltd » di continuare ad esercitare soltanto i due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo (Sicilia) con Malta, alla condizione che la metà nordica dei due cavi suddetti venga ceduta in vendita al Governo Italiano;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di procedere all'acquisto della metà dei due cavi suddetti e stabilire le norme relative al loro esercizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 9 dicembre 1938-XVII fra il Ministero delle comunicazioni del Regno d'Italia e la « Cable and Wireless Ltd » di Londra, per la cessione al Governo Italiano della metà nordica di ciascuno dei due cavi telegrafici sottomarini di proprietà della Compagnia suddetta, colleganti Pozzallo con Malta, a partire dal punto medio fissato a 36° 18' di latitudine nord, nonchè la cessione del casotto di approdo, dei ripari e meccanismi in opera per la protezione dei cavi stessi e della linea di collegamento dal casotto suddetto all'Ufficio telegrafico di Pozzallo, al prezzo complessivo di lire sterline 1600, e per le norme di esercizio dei cavi medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 7. — MANCINI.

H. DE PINNA AND JOHN VENN.

Notaries public & translators of languages.
Gresham House Court - 38, Gresham House old Broad Street
LONDON. E. C. 2.

Io sottoscritto John Venn, notaio pubblico nella città di Londra, per Autorità Regia ammesso e giurato,

Certifico ed attesto col presente:

Che in questo giorno il sigillo sociale della Società anonima inglese denominata « Cable and Wireless Limited », stabilita in questa città, Electra House, Victoria Embank-

G.U. dell'11 febbraio 1939. Regio Decreto-Legge n. 126. Norme ... ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.

Conto corrente con la posta — Anno 80° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 febbraio 1939 - ANNO XVII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . . Pag. 730

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 730

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2141.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, riguardante la concessione alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, a titolo di riconoscenza nazionale, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali comandanti superiori in Africa Orientale . . . . . Pag. 731

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2142.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 732

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2143.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, relativo al conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in s. p. e. Ettore Bastico . . . . . Pag. 732

1939

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica . Pag. 732

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di lepri e di starne a scopo di ripopolamento in provincia di Reggio Emilia . . . . Pag. 747

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento in provincia di Aosta . . . . . Pag. 747

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 2074, recante disposizioni integrative del R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali. Pag. 747

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni:
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze . . . . . Pag. 747
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano . . . . . Pag. 747
Sostituzione del delegato del Governo presso il Consiglio di amministrazione dell'E.I.A.R. . . . . Pag. 747
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Autorizzazione al Credito Romagnolo, con sede in Bologna, a sostituirsi alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Borello, frazione del comune di Cesena (Forlì) . . . . . Pag. 748

CONCORSI

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di gruppo A, B e C nei ruoli del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato . . . Pag. 748
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di n. 250 allievi militi forestali . . . . . Pag. 748
Proroga del termine per la presentazione delle domande al concorso a premi per la costruzione di piccoli battelli da pesca. Pag. 748

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 35 DELL'11 FEBBRAIO 1939-XVII:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

Concorso a 20 posti di grado 10° di 1ª categoria (ingegneri specializzati).
Concorso a 50 posti di grado 11° di 1ª categoria (personale direttivo postale telegrafico).
Concorso a 700 posti di impiegato ausiliario postale telegrafico a contratto.
Concorso a 630 posti di agente subalterno postale telegrafico a contratto.
Concorso a 70 posti di agente subalterno a contratto con mansioni di guardafili.
(666)

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2142.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2143.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, relativo al conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in s. p. e. Ettore Bastico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, relativo al conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in s.p.e. Ettore Bastico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

LIMITAZIONI DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere *d*) ed *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni posseduti:

a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;

b) a titolo di concessione enfiteutica.

Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 45.

Art. 3.

Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all'art. 1:

a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare della azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;

b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;

c) i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Ai beni menzionati alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4.

La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.

Art. 5.

Fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.

Se però ricorrono esigenze e circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.

Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.

Gli atti compiuti, in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi, posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di cui all'art. 11, avranno validità limitatamente all'anno in corso al momento dell'acquisto del bene locato da parte dell'Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.

La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.

Le donazioni debbono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall'atto di donazione.

Art. 7.

Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.

Art. 8.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:

a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;

b) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;

c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.

In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.

Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.

Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.

Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell'articolo seguente.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un'attestazione del competente ufficio dello stato civile dalla quale risulti se vi sia o no, nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.

Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.

Art. 10.

Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma, lettera *d*).

CAPO II.

Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Art. 11.

E' istituito un Ente denominato « Ente di gestione e liquidazione immobiliare » avente sede in Roma, col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all'art. 4.

All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.

Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, dall'Ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista degli industriali.

Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su pro-

posta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.

L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all'approvazione del Ministro per le finanze.

Per l'assistenza, rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 12.

Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l'Ente di cui al precedente articolo 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.

Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.

Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO III.

Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare.

Art. 13.

I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all'ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.

Se siano residenti all'estero, la denunzia dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel Regno.

Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà l'invio in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.

La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto (allegato A).

Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all'accertamento.

Art. 14.

Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.

Art. 15.

Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 16.

L'Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma.

Art. 17.

L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939 e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.

Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:

a) l'estimo o imponibile per la nuda proprietà si desume dall'estimo o imponibile dell'immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;

b) la ripartizione dell'estimo o dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente;

c) l'estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quello risultante dai registri catastali.

Art. 18.

L'Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all'intendente di finanza, il quale rilascia all'interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di tali beni l'avente diritto riacquista la piena disponibilità.

L'attestazione è trascritta.

Art. 19.

Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di cui all'art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.

I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.

Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente, una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabiliti dalla legge.

Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa

effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

Art. 20.

L'Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per ottanta l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati.

Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio ed il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.

Art. 21.

L'Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell'intero immobile indivisibile, ne dà notizia all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia.

Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.

L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 22.

L'Ente, dopo avere effettuato le operazioni di cui all'articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:

a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;

b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonchè delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera *b*).

Capo IV.

Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni.

Art. 23.

In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell'articolo seguente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

1) dal presidente del Tribunale, o da un magistrato dello stesso Tribunale da lui delegato con funzioni di presidente;

2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale;

3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.

I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.

Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente, due esperti.

I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.

Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 24.

Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all'estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:

a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;

b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;

c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.

Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Nel caso di cui alla precedente lettera *a*) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 %.

La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall'art. 494, n. 4, del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 25.

Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.

Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l'udienza di comparizione delle parti.

Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.

Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.

Capo V.

Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Art. 26.

Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immo-

biliare richiede all'Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica.

Il decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.

Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei cui diritti l'Ente è sostituito.

Art. 27.

I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono nè l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, nè il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.

Art. 28.

Dopo il decreto di attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme dell'articolo 18.

Art. 29.

I beni passano all'Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.

Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.

Art. 30.

Se i beni denunziati pervengano in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4.

Art. 31.

Nel caso che sui beni trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

CAPO VI.

Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori.

Sezione I. — Certificati speciali.

Art. 32.

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I certificati frutteranno l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 33.

I titoli di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.

Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34.

L'Ente ha facoltà:

a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;

b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.

Art. 35.

Decorsi i trenta anni dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.

Sezione II. — Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.

Art. 36.

Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente.

Gli interessi del 4% a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 37.

Nel caso di trasferimento all'Ente di un immobile indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti.

L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta, un immobile.

Art. 38.

Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell'art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall'Ente, soltanto:

a) per crediti di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Il relativo pagamento è fatto in contanti.

CAPO VII.

Gestione e vendita dei beni trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Art. 39.

La vendita degli immobili trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità.

Art. 40.

I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti agli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al Tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.

Art. 41.

Le disponibilità del conto di cui all'articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.

Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

CAPO VIII.

Restituzione degli immobili.

Art. 42.

Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell'immobile trasferito a norma dell'art. 26, purchè l'immobile non sia stato venduto dall'Ente.

Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento.

Eguali diritti spettano: *a*) alle persone indicate nell'articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; *b*) al denunziante, se la denunzia è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del detto art. 8.

Art. 43.

Durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita di beni trasferiti all'Ente.

CAPO IX.

Aumenti di patrimonio immobiliare.

Art. 44.

I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio immobiliare verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all'estero.

Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente, con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.

E' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all'Ente sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.

Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista nell'art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l'aumento di patrimonio si è verificato.

E' applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6.

A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell'art. 15.

Art. 45.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:

a) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà;

b) la devoluzione del fondo enfiteutico;

c) le nuove costruzioni edilizie;

d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure esecutive immobiliari;

e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili.

Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti d'estimo o d'imponibile verificatisi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.

Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile rispetto agli estimi o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.

Art. 46.

Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni immobili appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

TITOLO II.

LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

CAPO I.

Denunzia delle aziende.

Art. 47.

I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa:

a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;

b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.

Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 48.

La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.

La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto (allegato *B*).

CAPO II.

Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi.

Art. 49.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunzie presentate dagli interessati.

Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d'ufficio.

Art. 50.

Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 51.

Agli effetti del presente decreto e dell'art. 10, lettera *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano appartenente alla razza ebraica.

Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell'azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.

Art. 52.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo:

a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;

b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall'art. 10, lettera *c*), del R. decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.

Nella categoria di cui alla lettera *c*) sono comprese possibilmente le aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.

Gli elenchi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono trasmessi in copia ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Gli elenchi di cui alla lettera *c*) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.

Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.

Art. 53.

Gli elenchi di cui all'art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere *a*) e *b*) gli interessati possono presentare ricorso al Ministro per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.

Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.

Le decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CAPO III.

Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione.

Art. 54.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell'art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse nè cedere le quote sociali.

Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all'attrezzatura delle aziende medesime nè costituire ipoteche sugli immobili.

Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 52; rimangono fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona fede.

Art. 55.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell'art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

CAPO IV.

Vigilanza, amministrazione e liquidazione delle aziende

Art. 56.

Divenuta definitiva l'assegnazione di un'azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo dei revisori dei conti.

Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

Art. 57.

Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell'inventario.

In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.

Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l'esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche con provvedimento insindacabile disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell'azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 56.

Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58.

Il titolare di un'azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all'ultimo comma dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l'azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.

I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.

Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.

Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi e prestiti.

I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata di razza ebraica, può essere fatto, a richiesta dell'interessato, il tramutamento in titoli al portatore.

Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica.

Art. 59.

Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Art. 60.

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 56, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, stabilisce insindacabilmente, con suo decreto, quali delle aziende che non siano state alienate a norma dell'art. 58 debbono, per motivi di pubblico interesse, essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 61.

Nei casi di cui all'art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e provvede alla cessione dell'azienda alle società di cui all'articolo stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.

Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell'azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.

Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevatario e il terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.

Nell'atto di opposizione deve, a pena d'inammissibilità, essere nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.

Il Collegio decide anche sulle spese.

Art. 62.

Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell'articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l'azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e per l'impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell'art. 58.

Il trasferimento dell'azienda può essere attuato, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente giudicherà dovuto.

Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.

Art. 63.

Il commissario di vigilanza di un'azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l'azienda stessa.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.

La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.

Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito del prezzo.

Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta in liquidazione.

Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 64.

La liquidazione di cui all'articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l'osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto.

Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall'art. 58.

Art. 65.

L'amministratore o il liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza del commissario di vigilanza e con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell'inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda, osservato, in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57, 2° comma. Compiute dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.

L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'azienda; con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.

Art. 66.

La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 67.

Cessa l'applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell'art. 47:

a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino italiano di razza ebraica, il gestore viene sostituito;

b) nel caso di dichiarazione di fallimento;

c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.

Nel caso di cui alla lettera *a*) del comma precedente, la cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall'autorità che lo ha nominato.

Nei casi di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.

Capo V.

Disposizioni varie.

Art. 68.

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell'art. 10, lettera *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d'impiego.

Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all'azienda le disposizioni di questo decreto.

I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all'art. 47.

Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può, su istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.

Art. 69.

Le Amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità i contratti di appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.

La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione concedente o appaltante.

Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all'Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.

Art. 70.

Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza.

Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.

Art. 71.

Se le aziende comprese nella categoria *a*) dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell'art. 10 della lettera *c*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni.

Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.

Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente titolo.

. . . . . .

TITOLO III

. . . . . .

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 72.

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.

Art. 73.

Le denuncie e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell'Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.

Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 23 ed i Collegi arbitrali di cui all'art. 61, nonchè i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d'inserzione, come fatte nell'interesse dello Stato.

Art. 74.

Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.

Art. 75.

Gli atti di retrocessione dei beni immobili dall'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.

Art. 76.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.

Art. 77.

. . . . . .

Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell'articolo 60, in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Art. 78.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

. . . . . .

Art. 79.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 80.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

. . . . . .

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 32. — MANCINI.

Allegato A

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

DENUNCIA

dei diritti pertinenti ai cittadini italiani di razza ebraica sugli immobili di cui alle lettere *d* ed *e* dell'art. 10 del R. Decreto-Legge 17-11-1938-XVII N. 1728

(TERRENI E FABBRICATI)

A) *Quando il titolare dei diritti è anche il denunziante:*

Nome, Cognome e paternità del titolare dei diritti immobiliari denunziati con la presente . . . . . .
Luogo e data di nascita. . . . . .
Domicilio fiscale . . . . . .
Domicilio eventualmente eletto dal denunziante. . . . . .

B) *Quando il denunziante è il rappresentante legale di minori od incapaci titolari dei diritti:*

Nome, Cognome e paternità del titolare dei diritti immobiliari denunziati con la presente . . . . . .
Luogo e data di nascita . . . . . .
Domicilio fiscale . . . . . .
Nome, Cognome e paternità del denunziante . . . . . .
Luogo e data di nascita del medesimo . . . . . .
Domicilio eventualmente eletto . . . . . .
Il titolare dei diritti denunziati con la presente è anche titolare di diritti su Aziende Industriali e Commerciali, o di diritti come imprenditore edile su fabbricati costruiti per vendere, denunziati al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di . . . . . in data . . . . . .

Data e luogo della denunzia . . . . . .

Firma del denunziante . . . . . .
In proprio, o in qualità di legale rappresentante del suddetto
Sig. . . . . incapace

RISERVATO AGLI UFFICI FINANZIARI

Presentata all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di . . . . . *addì* . . . . . *e registrata nel* . . . . . *al n.* . . . . . *Rilasciata ricevuta n.* . . *Fogli aggiuntivi n.* . .

L'Ufficiale Ricevente
. . . . . .

Pervenuta all'Ufficio Tecnico Erariale di . . . . . *addì* . . . . . *e allibrata al n.* . . . *dello schedario dei proprietari di razza ebraica Fogli aggiuntivi n.* . . . . .

Il Funzionario Incaricato
. . . . . .

Allegato A (Interni)

TERRENI

TERRENI

Numero d'ordine	UBICAZIONE DEL TERRENO (si indichino la Provincia, il Comune, la contrada o la via)	Coltura attuale o destinazione; in caso di uso non agrario indicare se trattasi di terreno di bonifica	È area fabbricabile *sì* o *no*	DATI DEL VECCHIO O DEL NUOVO CATASTO									NATURA DEL DIRITTO SUL TERRENO		Quota di condominio	Immobili dei quali è preferita la conservazione in caso di eccedenza - scrivere *sì* o *no*	RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE									
				Numero del foglio	Numero delle particelle	Subalterni	Coltura		Superficie			Estimo se esente indicare il motivo, la durata e la decorrenza dell'esenzione	Indicare se piena o nuda proprietà o se enfiteusi	Indicare gli estremi del titolo relativo al diritto			Dati catastali								*Osservazioni* sulle revisioni o accertamenti in corso
							Qualità	Classe	Ettari	Are	Centiare						Numero del foglio	Numero della particella	Subalterni	Coltura		Superficie			Estimo	
																				Qualità	Classe	Ettari	Are	Centiare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Altre dichiarazioni OBBLIGATORIE del denunziante.

Indicare, facendo riferimento agli immobili sopra elencati mediante richiamo del numero d'ordine: *a)* gli oneri reali, le servitù o gli altri diritti gravanti sugli immobili; *b)* i contratti di locazione o di mezzadria; *c)* l'eventuale soggezione a patti di riscatto; *d)* le controversie, i giudizi e le esecuzioni immobiliari eventualmente in corso; *e)* le passività ipotecarie o privilegiate, indicando sempre gli estremi dei relativi atti o contratti. Indicare inoltre la consistenza ed il valore delle scorte vive e morte di pertinenza del titolare dei diritti sugli immobili. Segnalare i beni donati o che si intendono donare a norma dell'articolo 6 del R. D. Legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Firma del dichiarante

.....

Osservazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

Il Funzionario addetto

.....

Allegato A (Interni)

FABBRICATI . . . . . **FABBRICATI**

Numero d'ordine	UBICAZIONE DEL FABBRICATO (si indichino la Provincia, il Comune, la via ed il numero)	Natura uso e destinazione del fabbricato *oppure:* indicazione sommaria delle opere non ancora ultimate	Consistenza attuale		Dati catastali						Ammontare delle somme investite nelle opere non ultimate	Natura del diritto sul fabbricato		Quota di condominio	Immobili dei quali è preferita la conservazione scrivere *sì* o *no*	Riservato all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette						
								Consistenza								Dati catastali						
			Numero piani	Numero vani	Numero del foglio di mappa	Numero della particella	Subalterni	Numero piani	Numero vani	Imponibile in Lire e centesimi Se esente indicare il motivo la durata e la decorrenza dell'esenzione		Indicare se piena o nuda proprietà o se enfiteusi	Estremi del titolo relativo ai diritti			Numero del foglio di mappa	Numero delle particelle	Subalterni	Consistenza: Numero piani	Consistenza: Numero vani	Imponibile	*Osservazion*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Altre dichiarazioni OBBLIGATORIE del denunziante

Indicare, facendo riferimento agli immobili sopra elencati mediante richiamo del numero d'ordine: *a*) gli oneri reali, le servitù e gli altri diritti gravati sugli immobili: *b*) i contratti di locazione; l'eventuale soggezione a patti di riscatto; *d*) le controversie, i giudizi e le esecuzioni immobiliari eventualmente in corso: *e*) le passività ipotecarie e privilegiate; indicando sempre gli estremi dei relativi atti o contratti. Segnalare i beni donati o che si intendono donare a norma dell'art. 6 R. D. legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Firma del dichiarante

. . . . . .

Osservazioni dell'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette

Il Funzionario addetto

. . . . . .

Allegato B

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

DENUNCIA

delle aziende di cui alla lettera c) dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII; n. 1728 (1).

(AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI)

Generalità complete (cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita) del titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata . . . . . .

Generalità complete (come sopra) del denunziante che presenta la denunzia quale legale rappresentante di incapace . . . . . .

Domicilio eventualmente eletto . . . . . .

La denunzia comprende n. . . . . aziende. Agli effetti degli art. 51 e 52 del R. D. L. 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, si dichiara di voler conservare gli attuali diritti nei riguardi delle aziende descritte in denunzia coi nn. d'ordine . . . . .

Data e luogo della denuncia . . . . . .

Firma del denunziante . . . . . .

in proprio o in qualità di legale rappresentante del suddetto sig. . . . . .

. . . . . .incapace.

RISERVATO AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

La presente denuncia è stata presentata al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di . . . . . .

. . . . . *in data* . . . . . .

Registrata nel . . . . . *n.* . . . . . .

Fogli aggiuntivi n. . . . . . .

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

. . . . . .

(1) Sono escluse dalla denunzia solo le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani.

Allegato B (Interni)

Spazio riservato alle osservazioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni

AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI

N° d'ordine . . . . . (non si debbono introdurre in una pagina le dichiarazioni concernenti più di una azienda)

Intestazione o denominazione dell' azienda . . . . . .

Estremi dell'iscrizione all'albo del Consiglio Provinciale delle Corporazioni . . . . . .

Ubicazione dell'Azienda (Provincia – Comune – Contrada o via – numero) . . . . . .

Natura dell'Azienda (Commerciale, Industriale) *e specie della produzione o del commercio* . . . . . .

Proprietari (Nome, cognome, paternità, domicilio e residenza) . . . . . .

Socio a responsabilità illimitata (Cognome, nome, paternità, domicilio, residenza e analoghe indicazioni per gli altri soci) . . . . . .

Gestore (nome, cognome, paternità, domicilio) . . . . . .

Numero d'ordine	PROPRIETARIO	IMMOBILI ADIBITI ALL'AZIENDA										PERSONALE IMPIEGATO NELL'AZIENDA								MACCHINE IMPIEGATE NELL'AZIENDA					
		DATI CATASTALI										ALLA DATA DEL R. D. L. 9-2-39 n. 129				NEL CORSO DEL 1938				MACCHINE MOTRICI		MACCHINE OPERATRICI			
		TERRENI					FABBRICATI																		
	Nome, cognome, paternità, domicilio	Numero del foglio	Numero della particella	Subalterni	Superficie			Numero del foglio	Numero della particella	Subalterni	Consistenza		Tecnici	Amministrativi	Operai	Diversi	Tecnici	Amministrativi	Operai	Diversi	Numero	Specie	Potenza HP	Numero	Specie	Potenza HP
					ettare	are	cent.				vani	piani														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

SPAZIO RISERVATO ALLE CONFERME O RETTIFICHE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

Firma del dichiarante

. . . . . .

Il Funzionario incaricato

. . . . . .

G.U. del 13 febbraio 1939. Regio Decreto n. 2154. Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista.

Conto corrente con la posta — Anno 80° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 13 febbraio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2144.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, recante norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito . . . . . Pag. 750

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2145.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1300, contenente norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana. . . . . . Pag. 750

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2146.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 531, relativo all'aumento del ruolo organico dei ragionieri di artiglieria. . . . . . Pag. 750

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2147.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1185, riguardante l'aumento del premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate rimasti in servizio in Africa Orientale Italiana dopo il 5 maggio 1936-XIV. Pag. 751

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2148.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2033, che reca norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti o gli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento . . . . . Pag. 751

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2149.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 969, riguardante la concessione dell'autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate del Regio esercito. Pag. 751

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2150.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1197, contenente disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze armate dello Stato . . . . . Pag. 751

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2151.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 835, che modifica i premi di arruolamento per i carabinieri ausiliari . . . . . Pag. 752

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1938-XVII, n. 2152.
Modificazioni al R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni . . . . . Pag. 752

REGIO DECRETO 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.
Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni . . . . . Pag. 753

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154.
Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista. Pag. 775

1939

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 127.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1428, recante provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione. Pag. 776

REGIO DECRETO 19 gennaio 1939-XVII, n. 128.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Livorno nella Cassa di risparmio di Livorno . . . . . Pag. 776

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 febbraio 1939-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Apriano, con sede nel comune di Abbazia (Fiume). Pag. 776

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 febbraio 1939-XVII.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza . Pag. 776

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 febbraio 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. della Neve » di Francofonte (Siracusa) . . . . . Pag. 777

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Errata-corrige . . . . . Pag. 777
Ministero delle corporazioni: Prezzo dei fertilizzanti . Pag. 777
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Torrente Favazzina » in provincia di Reggio Calabria . . . . . Pag. 778
Ministero delle comunicazioni: Avviso di rettifica . . Pag. 778

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154.
Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 8 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

« La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l'appartenenza al P.N.F.

« Non possono essere iscritti al P.N.F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica ».

L'art. 10 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

« Il P.N.F. è costituito dai Fasci di combattimento.

« I Fasci di combattimento sono inquadrati nelle Provincie del Regno, nei Governi dell'Impero, nelle Provincie della Libia e nel possedimento italiano delle Isole dell'Egeo, in Federazioni dei Fasci di combattimento.

« Presso i Fasci di combattimento possono essere costituiti Gruppi rionali fascisti, Settori e Nuclei.

« I Fasci di combattimento di ciascuna Federazione dei Fasci di combattimento si raggruppano, in ogni provincia, in zone.

« Sono organizzazioni del P.N.F.:

« L'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione; i Gruppi dei fascisti universitari; la Gioventù italiana del Littorio; i Fasci femminili; l'Associazione fascista della scuola; l'Associazione fascista del pubblico impiego; l'Associazione fascista dei ferrovieri dello Stato; l'Associazione fascista dei postelegrafonici; l'Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato; l'Opera nazionale Dopolavoro; l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; il Comitato olimpico italiano; la Lega navale italiana.

« Dipendono direttamente dal P.N.F.:

« L'Unione nazionale fascista del Senato; l'Istituto nazionale di cultura fascista; l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; l'Associazione nazionale combattenti; la Legione volontari d'Italia; la Legione garibaldina; i Reparti arditi d'Italia; i Reparti d'arma; l'Associazione mussulmana del Littorio; il Comitato nazionale forestale; l'Ente radio rurale.

« Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento sono costituiti:

« Un Comando federale della Gioventù italiana del Littorio; un gruppo dei Fascisti universitari; una Federazione dei Fasci femminili; le Sezioni dell'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione, delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende industriali dello Stato; un Dopolavoro provinciale; un Gruppo dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; una Sezione della Lega navale; un Comitato provinciale del C.O.N.I.; una Sezione dell'Istituto nazionale di cultura fascista; una Sezione del Comitato nazionale forestale e un Comitato provinciale dell'Ente radio rurale ».

L'art. 14 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

« Il Segretario del P.N.F. è nominato e revocato con decreto Reale su proposta del DUCE ed è responsabile verso il DUCE degli atti e dei provvedimenti del P.N.F.

« Al Segretario del P.N.F. spettano il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

« Il Segretario del P.N.F. è Segretario del Gran Consiglio del Fascismo ai termini della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, e fa parte della Commissione suprema di Difesa, del Consiglio nazionale delle corporazioni, del Comitato corporativo centrale, del Comitato permanente del grano, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale; è Segretario dei Gruppi dei Fascisti universitari; è comandante generale della Gioventù italiana del Littorio; è presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione, dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, dell'Opera nazionale Dopolavoro, del Comitato olimpico nazionale, della Lega navale italiana, dell'Ente radio rurale; ha alle sue dirette dipendenze i Gruppi dei fascisti universitari, la Gioventù italiana del Littorio, i Fasci femminili, le Associazioni del P.N.F. (Associazione fascista della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende dello Stato), l'Unione nazionale fascista del Senato, l'Istituto nazionale di cultura fascista, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti, la Legione volontari d'Italia, la Legione garibaldina, i Reparti arditi d'Italia, i Reparti d'arma, l'Associazione mussulmana del Littorio, il Comitato nazionale forestale.

« Il Segretario del P.N.F. rappresenta il P.N.F. a tutti gli effetti ».

L'art. 17 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale del P.N.F. è costituito dal Segretario del P.N.F., dal Direttorio nazionale, dagli ispettori del P.N.F., dai segretari federali, dal segretario, dal vice segretario e da due ispettori dei Fasci italiani all'estero, dal presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti.

« E' convocato e presieduto dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, che fissa l'ordine del giorno.

« Il Consiglio nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive su iniziativa del Segretario del P.N.F. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 35. — MANCINI

G.U. del 10 maggio 1939. Regio Decreto n. 665. Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Conto corrente con la posta — Anno 80° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 10 maggio 1939 - ANNO XVII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2218

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII, n. 664.
Aggiunta dell'abitato di Mergo, in comune di Rosora-Mergo (Ancona), a quelli da consolidare a totale carico dello Stato. Pag. 2220

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 665.
Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare . . . . . Pag. 2220

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 666.
Aggiunta dell'abitato di Cerda, in provincia di Palermo, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato. . . Pag. 2223

REGIO DECRETO 12 aprile 1939-XVII, n. 667.
Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Santa Margherita Belice . . . . . Pag. 2223

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 668.
Approvazione della convenzione 3 aprile 1939-XVII per la concessione della filovia Anzio-Nettuno . . . . . Pag. 2223

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 669.
Modificazioni all'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Pag. 2224

REGIO DECRETO 9 febbraio 1939-XVII, n. 670.
Assegni del Consigliere e del Primo segretario dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. . . . . . Pag. 2224

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 671.
Erezione in ente morale della « Fondazione di beneficenza Piccolomini-Sereni » con sede in Sorano (Grosseto). Pag. 2224

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. 672.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Pia Associazione laicale del Purgatorio », in Bitetto (Bari). Pag. 2224

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. 673.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, in Comonte di Seriate (Bergamo). Pag. 2225

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 674.
Approvazione dello statuto della Fondazione scientifica « Querini-Stampalia », in Venezia . . . . . Pag. 2225

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 aprile 1939-XVII.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma . . Pag. 2225

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 aprile 1939-XVII.
Conferma in carica di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma. Pag. 2225

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1939-XVII.
Proroga per l'anno 1939 del decreto Ministeriale 12 agosto 1938 e dei decreti Ministeriali 6 giugno 1938 relativi alla determinazione di misure dei contributi sindacali per l'anno 1938. Pag. 2225

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale della Società anonima cooperativa di Noto e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Siracusa . . . . . Pag. 2226

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale di alcuni Consorzi agrari cooperativi e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale in provincia di Trapani . . . . . Pag. 2226

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1939-XVII.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1938-39 . . . . . Pag. 2227

ziativa, precedeva alla testa di pochi uomini, un sottogruppo, partecipando animosamente all'azione e contribuendo efficamente a frustare il tentativo avversario. — Ciccio-Dilla, 18 novembre 1936-XV.

Sambalino Federico di Luigi e di Anna Maria Ploech, nato a Firenze il 25 luglio 1908, sottotenente medico complemento del X battaglione arabo-somalo. — Medico di battaglione indigeni, durante importante ciclo operativo, si prodigava infaticabilmente per assolvere la sua missione. In più azioni di guerra esercitava le sue mansioni in condizioni particolarmente difficili, portando la sua opera nei punti più esposti, incurante del pericolo, animato solo da grande fede e da alto sentimento del dovere. — Ciclo operativo dei Laghi, 14 ottobre-29 novembre 1936-XIV-XV.

Tominz Bruno fu Oscar e di Antonietta Simon, nato a Trieste il 29 giugno 1908, tenente complemento del VII autoreparto Ford. — Facente parte di un'autocolonna improvvisamente attaccata da nuclei ribelli, appostati nella boscaglia, e trovatosi isolato con macchine impossibilitate a proseguire, con calma, coraggio e sprezzo del pericolo assumeva il comando dei pochi uomini disponibili reagendo animosamente e volgendo in fuga il nemico. — Dilla, 15 novembre 1936-XV.

Valente Giuseppe fu Enrico e fu Generosa Cristallina, nato il 13 ottobre 1894 a Bellizzi (Avellino), 1° capitano s.p.e. del IX battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia mitraglieri, durante tutta l'azione esplicava la sua opera per il migliore sfruttamento delle sue armi, cooperando con calma e capacità al successo finale. Nei momenti più critici del combattimento, sempre presente nei posti più pericolosi era d'esempio per coraggio e sprezzo del pericolo. — Giabassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

Vitale Simone fu Simone e di Amato Anna, nato il 19 marzo 1908 a Balestrate (Palermo), tenente cappellano del Raggruppamento mitraglieri autocarrato « Zambon ». — Cappellano militare di un raggruppamento mitraglieri, partecipava a lungo ciclo di operazioni, prestando efficace resistenza morale alle truppe. In tre successivi combattimenti, spontaneamente si recava più volte, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, a raccogliere i feriti ed animava i combattenti, dando prova di alto senso del dovere, abnegazione e sprezzo del pericolo. — A.O.I., ottobre-novembre 1936-XIV-XV.

(1867)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII, n. 664.

Aggiunta dell'abitato di Mergo, in comune di Rosora-Mergo (Ancona), a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 gennaio 1939-XVII, n. 131;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Mergo, in comune di Rosora-Mergo, in provincia di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 665.

Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito col R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Detto statuto, composto di n. 26 articoli, sarà, d'ordine Nostro, firmato dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 26. — MANCINI

Statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, un ente denominato « Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare » (E.G.E.L.I.) col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni immobili eccedenti, a norma dei Regi decreti-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i limiti di patrimonio consentito ai cittadini italiani di razza ebraica.

L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti milioni, da stanziare, con provvedimenti del Ministro per le finanze, sul bilancio del Ministero stesso.

Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

L'E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
la Giunta esecutiva.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del DUCE, su proposta del Ministro per le finanze, per un triennio e può essere confermato.

Egli è capo dell'Amministrazione dell'Ente e ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta stessi.

Il presidente ha la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.

In caso di urgenza il presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5.

Uno dei membri del Consiglio di amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.

Il presidente è coadiuvato dal vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di nove membri nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato:

— un consigliere su proposta del Ministro per le finanze;

— un consigliere su proposta del Ministro per l'interno;

— un consigliere su proposta del Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato;

— un consigliere su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

— un consigliere su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

— un consigliere su proposta del Ministro per le corporazioni;

— un consigliere su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

— un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli agricoltori;

— un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le indennità assegnate al presidente e ai competenti il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina il segretario.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.

Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le finanze, per stabilire la consistenza numerica del personale, nonchè le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale medesimo.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno sette componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.

La Giunta è composta di cinque membri, fra i quali il presidente e il vice presidente.

Assiste alle riunioni della Giunta, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente.

Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 10.

La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione ed entro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:

a) sulla formazione del bilancio;

b) sulla emissione dei certificati di cui all'art. 13;

c) sulla emissione dei titoli obbligazionari di cui all'art. 15;

d) sulla delega ad Istituti di credito fondiario a norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 126, e convenzioni relative;

e) sugli atti indicati nell'art. 16.

Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticati con la firma del presidente e del segretario.

Le deliberazioni prese dal presidente, in via di urgenza a norma dell'art. 4, sono trascritte in apposito registro e firmate dal presidente.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del presidente, il segretario del Consiglio di amministrazione può, con l'autorizzazione del presidente, rilasciare copie od estratti.

Art. 12.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i magistrati della Corte dei conti ed ha funzioni di presidente; uno è nominato su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza della disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.

Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio sulla gestione dell'Ente.

Art. 13.

L'Ente è autorizzato ad emettere certificati speciali da destinare quale corrispettivo per i beni trasferiti all'Ente stesso, a norma degli articoli 26 e 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

I certificati fruttano l'interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio, tenuto conto dell'eventuale parte di semestralità dovuta a norma del capoverso dell'art. 36 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

I certificati sono trentennali a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII e allo scadere del triennio saranno ritirati ed annullati a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge anzidetto.

I titoli anzidetti portano la firma del presidente dell'Ente e del presidente del Collegio sindacale, sono segnati col bollo a secco dell'Ente e portano la dicitura « Il presente certificato è garantito dai beni costituenti il patrimonio immobiliare dell'E.G.E.L.I. e dal fondo titoli costituito a norma dell'art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 126 ».

Art. 14.

I certificati speciali di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone di razza ebraica.

E' vietata la loro cessione, per atto tra vivi, a persone non appartenenti alla razza ebraica.

Le cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, può essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ovvero derivante da fatto illecito.

Art. 15.

L'Ente è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari al portatore, fruttanti l'interesse del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Tali titoli sono destinati esclusivamente a sostituire, nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i certificati speciali, dei quali conservano la scadenza.

Art. 16.

Nel caso di comprovata necessità del titolare, l'Ente ha facoltà di effettuare operazioni di anticipazione sui certificati, a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze.

L'Ente ha altresì facoltà di riscattare i certificati speciali da esso emessi, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 17.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli Istituti indicati dal Consiglio di amministrazione, dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del Ministro per le finanze il bilancio dell'Ente accompagnandolo con una particolareggiata relazione sull'attività svolta.

Art. 19.

Il prezzo netto, risultante dall'applicazione degli articoli 20 , 21, 22 e 24 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, rappresenta il valore di carico degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26 del R. decreto-legge stesso.

Art. 20.

All'inizio di ogni esercizio l'Ente sottopone al Ministro per le finanze, per l'approvazione, il piano generale delle vendite di beni immobili che si propone di effettuare durante l'esercizio medesimo, accompagnandolo con una documentata relazione.

Il Ministro per le finanze può, inoltre, autorizzare la vendita di determinati immobili stabilendone le modalità.

Le vendite sono, di regola, fatte per contanti. In casi particolari, l'Ente può, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, concedere dilazioni per il pagamento del prezzo.

Art. 21.

I ricavi netti delle vendite degli immobili di proprietà dell'Ente sono tenuti contabilmente in evidenza e versati mensilmente al Tesoro dello Stato per essere investiti, a mezzo del contabile del Portafoglio, in titoli del Debito pubblico, a norma dell'art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126. Tali titoli, di pertinenza del Tesoro che ne riscuote i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, sono custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

Art. 22.

I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri dell'esercizio e le spese generali e di amministrazione, sono registrati nel conto spese e proventi. Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio dell'entrata dello Stato, dopo l'approvazione del bilancio, a' sensi dell'art. 40 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Art. 23.

L'Ente tiene separata contabilità della gestione realizzi, registrando partitamente l'importo dei valori realizzati durante ciascun esercizio mediante l'alienazione dei beni di pertinenza dell'Ente rispetto al prezzo di carico in bilancio determinato a norma dell'art. 19 e maggiorato delle spese di carattere patrimoniale occorse per la conservazione, riparazioni e migliorie dei beni di proprietà dell'Ente, e non considerate nel conto spese e proventi di cui all'art. 22.

In base alle risultanze di cui sopra, per ciascun quinquennio è determinata la situazione patrimoniale, la quale, accompagnata da una relazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposta all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 24.

Un mese prima di ciascuna scadenza delle semestralità dei certificati speciali e dei titoli obbligazionari, l'Ente ne comunica al Tesoro dello Stato l'ammontare complessivo e l'elenco degli Istituti autorizzati al relativo pagamento.

Art. 25.

Gli uffici dell'Ente sono retti dal direttore generale.

La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dall'Ente e, comunque, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.

I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 666.
Aggiunta dell'abitato di Cerda, in provincia di Palermo, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cerda in provincia di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 26. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 aprile 1939-XVII, n. 667.
Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Santa Margherita Belice.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;
Visto l'art. 248 del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, con la tabella allegata, col quale venne soppressa la pretura del mandamento di Santa Margherita Belice;
Ritenuto che la soppressione del mandamento importa la soppressione dell'Archivio mandamentale innanzi detto;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Archivio notarile mandamentale di Santa Margherita Belice è soppresso.

Gli atti ed i documenti in esso conservati passeranno in deposito nell'Archivo notarile distrettuale di Sciacca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 668.
Approvazione della convenzione 3 aprile 1939-XVII per la concessione della filovia Anzio-Nettuno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 3 aprile 1939-XVII stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società trasporti per l'Italia e l'Oltremare, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Anzio-Nettuno.

G.U. del 27 luglio 1939. Legge n. 1024. Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana.

Conto corrente con la posta — Anno 80° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 27 luglio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Cessazione e conferma nella carica di Membri del Gran Consiglio del Fascismo. Pag. 3418

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1021.
Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere . . . . . Pag. 3418

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1022.
Aumento dei posti di addetto stampa all'estero . Pag. 3420

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1023.
Disciplina dell'uso della sigla « E 42 » . . . . Pag. 3420

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024.
Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana . . . . . Pag. 3421

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 1025.
Aggregazione del comune di Taurano, in provincia di Avellino a quello di Lauro . . . . . Pag. 3421

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1026.
Trattamento da farsi ai sergenti del C.R.E.M. in materia di vestiario agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 24 aprile 1935, n. 767 . . . . . Pag. 3422

REGIO DECRETO 9 luglio 1939-XVII, n. 1027.
Modificazione dell'art. 17 dello statuto del Partito Nazionale Fascista concernente l'inclusione nel Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista del Segretario del Partito Fascista Albanese . . . . . Pag. 3422

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII.
Applicazione dei benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, per la ricostruzione del tratto di strada Oschiri-Berchidda e per la ricostruzione del ponte sul rio Mannu (Sassari) . . . . . Pag. 3422

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie . . . . . Pag. 3423

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Belluno . . . . . Pag. 3423

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII.
Regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo . Pag. 3424

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 luglio 1939-XVII.
Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Luigi Visconti. Pag. 3432

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 luglio 1939-XVII.
Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione quadriennale d'arte in Roma » . . . . . Pag. 3432

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale dell'Unione agraria cooperativa di Fontanarosa e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Avellino . . . . . Pag. 3433

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1939-XVII.
Autorizzazione alla Mutua assicurazione Enti cooperativi italiani all'esercizio del ramo « garanzia di fedeltà » e la riassicurazione nel ramo infortuni . . . . . Pag. 3433

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1939-XVII.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Belluno come Istituto fascista autonomo provinciale . . . . Pag. 3433

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1939-XVII.
Modificazione alle designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. Pag. 3434

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine . . . . . Pag. 3434

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Imperia . . . . . Pag. 3434

Art. 4.

La concessione della sigla « E 42 » per altre attività, a norma dell'art. 2, lascia parimenti la esplicazione dell'attività stessa alla responsabilità dei richiedenti.

Art. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere trascritti ai sensi e per gli effetti della legge 30 agosto 1868, n. 4577, marchi di fabbrica e di commercio contenenti la sigla « E 42 » se gli interessati non dimostrino di avere ottenuto la concessione di cui al predetto art. 2.

La revoca della concessione fa cessare gli effetti della trascrizione del marchio.

Copia dell'atto di revoca deve essere comunicato dall'Ente autonomo Esposizione universale di Roma al Ministero delle corporazioni (Ufficio della proprietà intellettuale), per l'annotazione nel registro dei marchi.

Chiunque contravviene alla disposizione dell'art. 2 o continua a far uso della sigla « E 42 » dopo che la concessione gli è stata revocata, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024.

Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è in facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.

Art. 3.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini della istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.

Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.

Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del Codice penale.

Il parere della Commissione è motivato.

Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.

Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine all'atto di nascita della persona cui si riferisce.

Art. 5.

E' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 1025.

Aggregazione del comune di Taurano, in provincia di Avellino a quello di Lauro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che la situazione finanziaria del comune di Taurano, in provincia di Avellino, rende necessario di aggregarlo al contermine comune di Lauro;

Vedute le deliberazioni 18 maggio 1938-XVI, n. 34, del Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Taurano e 28 maggio stesso, n. 43, del podestà di Lauro;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Avellino in adunanza 18 luglio successivo, con deliberazione n. 69;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 25 aprile 1939-XVII, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Taurano, in provincia di Avellino, è aggregato a quello di Lauro.

G.U. del 2 agosto 1939.
Legge n. 1054. Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.
Legge n. 1055. Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.
Legge n. 1056. Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Conto corrente con la posta — Anno 80° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 2 agosto 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2° del volume VII anno 1938 e del fascicolo 1°, volume I anno 1939 dell'edizione normale; dei fascicoli 12° e 13° del volume I e dei fascicoli dal 1° al 6° del volume II dell'edizione economica anno 1939.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. **1054.**
Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica . . . . . Pag. 3578

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. **1055.**
Disposizioni in materia testamentaria nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. Pag. 3582

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. **1056.**
Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno . Pag. 3583

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. **1057.**
Finanziamento all'Azienda autonoma statale della strada per nuovi lavori di miglioramento e sistemazione delle strade statali . . . . . Pag. 3583

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. **1058.**
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Padova. Pag. 3584

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. **1059.**
Costituzione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 3598

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. **1060.**
Classificazione degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia, agli effetti del R. decreto 25 novembre 1937, n. 2360. Pag. 3598

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. **1061.**
Approvazione della convenzione 18 ottobre 1935-XIII e dell'atto 16 maggio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione stessa per la concessione delle filovie urbane di Perugia . . . Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona . . . . . Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1939-XVII.
Revisione delle autorizzazioni ad imbarcare come medico di bordo . . . . . Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1939-XVII.
Determinazione della data di presentazione delle denuncie e delle planimetrie di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano . . . Pag. 3600

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1939-XVII.
Inquadramento sindacale dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 3600

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.
Approvazione di un accordo relativo al servizio ferroviario internazionale delle merci . . . . . Pag. 3600

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pesaro . . . . . Pag. 3601

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo . . . . . Pag. 3601

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione della donazione della Casa della G.I.L. disposta dal comune di Saronno . . . . . Pag. 3602

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione della donazione della Casa della G.I.L. con annesso campo sportivo disposta dal comune di Mercato Saraceno . . . . . Pag. 3602

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione della donazione, a favore della G.I.L., del ricreatorio laico « Giuseppe Bolchini » in comune di Marchirolo. Pag. 3602

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione della donazione di un immobile a favore della G.I.L. disposta dal comune di Tizzano Val Parma . . Pag. 3603

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione dell'acquisto di un fabbricato con orto annesso per l'ampliamento dell'Accademia femminile di Orvieto. Pag. 3603

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno in Gavorrano . . . . . Pag. 3604

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno . . . . . Pag. 3604

Sostituzione di membri del Consiglio provinciale di sanità di Milano . . . . . Pag. 3604

Ministero delle corporazioni: Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « L'Agricola » in Torino. Pag. 3604

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3604

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Belvi (Nuoro) . . . . . Pag. 3604

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta) e Villalba (Caltanissetta) . . . . . Pag. 3605

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari) . . . . . Pag. 3605

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Roccaraso (Aquila) da parte del Banco di Napoli . . . . . Pag. 3605

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Termoli (Campobasso) da parte del Banco di Napoli . . . . . Pag. 3605

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) . . . . . Pag. 3605

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, in liquidazione, con sede nel comune di Fiamignano (Rieti). Pag. 3605

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Graduatoria del concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica . . . . . Pag. 3606

Regia prefettura di Reggio Emilia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 3607

Regia prefettura di Varese: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 3607

Regia prefettura di Rovigo: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 3607

Regia prefettura di Foggia: Graduatoria del concorso al posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia . . . . Pag. 3608

Regia prefettura di Taranto: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 3608

Regia prefettura di Ascoli Piceno: Graduatoria del concorso al posto di direttore del mattatoio di Fermo . . . Pag. 3608

Regia prefettura di Sondrio: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 3608

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. **1054.**
Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro.

Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato l'esercizio della professione di giornalista.

Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Art. 3.

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in « elenchi aggiunti », da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge.

Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati.

Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

Art. 4.

I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitino una delle professioni indicate nell'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

Art. 5.

Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati.

Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.

I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila.

La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica.

Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento.

La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine.

La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

CAPO II.

Degli elenchi speciali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 7.

Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro.

Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.

Art. 8.

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:

a) essere cittadini italiani;

b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;

c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;

d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.

Art. 10.

Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali.

Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 11.

Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;

f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;

g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.

Art. 12.

Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.

Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni, nonchè dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Art. 13.

I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 14.

La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore generale presso la Corte di appello, nonchè al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.

Art. 15.

Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonchè ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione centrale che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16.

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste e per le corporazioni, nonchè dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.

Capo III.

Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali.

Art. 17.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'articolo 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.

Art. 18.

La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:

1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commessi nell'esercizio della professione;

2° per motivi di manifesta indegnità morale e politica.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) censura;

b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

c) cancellazione dall'elenco.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri.

I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 19.

La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:

a) di perdita della cittadinanza;

b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;

c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.

Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.

Art. 20.

La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale.

L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione.

La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

CAPO IV.

Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali.

Art. 21.

L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;

b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;

c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, nè può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli « elenchi aggiunti ».

Art. 22.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 23.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 24.

I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

E' vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

Art. 26.

L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.

La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 27.

I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo.

Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale.

Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.

E' tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.

Art. 28.

I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonchè tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonchè dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

Art. 29.

I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascun anno di servizio.

Art. 30.

Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Arnaldo Mussolini » provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 31.

Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno

inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.

Art. 32.

Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.

Art. 33.

Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'articolo 26 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 34.

Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.

Art. 35.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

Disposizioni in materia testamentaria nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica.

La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.

Art. 2.

I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati a' termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.

Art. 3.

I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre.

Art. 4.

I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.

Art. 5.

I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3 e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.

I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.

Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.

Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056.

Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel ruolo del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è istituito un posto di grado 7° di gruppo *A*, con la qualifica di capo ufficio studi per i servizi della demografia e della razza, da conferire, mediante concorso per titoli, a persona fornita di libera docenza in materie attinenti alla demografia e alla razza.

Il titolare del posto anzidetto potrà conseguire la promozione ai gradi 6° e 5°, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo la permanenza di 3 e 8 anni rispettivamente nei gradi 7° e 6°.

Art. 2.

E' aumentato di due posti di grado 11° il ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, il posto di grado 7° di cui all'art. 1 potrà essere conferito dal Ministro per l'interno mediante scelta, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione dello stesso Ministero, a persona in possesso del titolo di cui all'articolo medesimo, che abbia particolare competenza e rinomanza in materia di demografia e di razza.

Con le stesse modalità di potrà provvedere al primo conferimento dei posti di grado 11° di cui all'art. 2, mediante scelta fra persone di età non superiore ai 35 anni e in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che dimostrino di essere versate nella materia anzidetta.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1057.

Finanziamento all'Azienda autonoma statale della strada per nuovi lavori di miglioramento e sistemazione delle strade statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È assegnato all'Azienda autonoma statale della strada, per ulteriori lavori di sistemazione generale di strade statali, un concorso straordinario che sarà corrisposto in rate semestrali anticipate per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1946-47 nelle somme come appresso indicate:

Esercizio	1939-40	L. 2.000.000
»	1940-41	» 8.000.000
»	1941-42	» 14.000.000
»	1942-43	» 20.000.000
»	1943-44	» 26.000.000
»	1944-45	» 35.000.000
»	1945-46	» 22.000.000
»	1946-47	» 5.000.000

Art. 2.

Il contributo fisso annuo a favore dell'Azienda e di cui all'art. 16, lettera *c*), della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, sarà corrisposto all'Azienda medesima, anche dopo la scadenza del ventennio ivi stabilito e fino a tutto l'esercizio 1964-65.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le occorenti variazioni nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 4.

Per le strade di pertinenza delle Amministrazioni provinciali che saranno classificate statali entro un quinquennio dalla data di pubblicazione della presente legge, è stabilito a carico delle Amministrazioni stesse un eventuale contributo annuo, da versarsi alla Azienda autonoma statale della strada, contributo che verrà determinato volta per volta con decreto dei Ministri per i lavori pubblici, interno e finanze, tenuta presente la media delle spese manutentorie occorse nell'ultimo biennio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

G.U. del 18 ottobre 1940. Legge n. 1403. Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343.

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 18 ottobre 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 3850

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1398.
Matrimonio degli ex militari pensionati di guerra nei riflessi della riversibilità della pensione alla vedova e agli orfani. Pag. 3851

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1399.
Risarcimento dei danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani . . . . . Pag. 3851

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1400.
Autorizzazione della spesa di L. 76.000.000 per la riparazione di opere pubbliche, di impianti per pubblici servizi e di case anche di proprietà privata nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato . . . . . Pag. 3852

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1401.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da L. 2 e da L. 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da L. 0,50 e da L. 0,20 . . Pag. 3852

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1402.
Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi . . . . . Pag. 3852

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403.
Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343. Pag. 3852

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione dei membri tecnici ordinari del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per la risoluzione delle controversie derivanti dal terremoto del 28 dicembre 1908. Pag. 3853

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società « Successori di Faustino Ricci » con sede a Milano e nomina del sequestratario. Pag. 3853

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Fabbrica Italiana Lime di precisione, con sede a Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 3853

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1940-XVIII.
Disciplina della distribuzione degli olii e dei grassi alimentari . . . . . Pag. 3854

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1940-XVIII.
Razionamento della distribuzione degli olii e dei grassi commestibili . . . . . Pag. 3854

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1940-XVIII.
Assimilazione agli effetti doganali della gomma elastica sintetica alla gomma elastica naturale . . . . . Pag. 3855

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Scioglimento d'ufficio di società cooperative inadempienti. Pag. 3855
Canoni sul riscaldamento 1940-41 . . . . . Pag. 3856

Ministero dei lavori pubblici: Conferma in carica del presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo. . . . . Pag. 3856

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 3857
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3859
Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo . . . . . Pag. 3859

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Monterotondo (Roma) . Pag. 3860

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso a 24 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche . . . . . Pag. 3860

Regia prefettura di Piacenza: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 3864

G.U. del 31 ottobre 1940. Legge n. 1459. Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 31 ottobre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1940-XVIII, n. 154, all'art. 3, secondo comma, linea prima, ove è detto: « L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri dei Sindacati... », ecc., deve leggersi: « L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri *dei direttorii* dei Sindacati... », ecc.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompenso al valor militare. Pag. 4150

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1457.
Estensione al personale avente la qualifica di squadrista del beneficio del computo del periodo di iscrizione al P.N.F. anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini della liquidazione della pensione normale . . . . . Pag. 4152

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.
Estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra . . Pag. 4152

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.
Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica . . . . . Pag. 4152

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1460.
Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio da lire due e da lire una ritirate dalla circolazione in base al R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII. n. 743 . . . . . Pag. 4153

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII, n. 1461.
Contributo annuo dello Stato per il rimboschimento dei terreni e boschi deteriorati nella provincia di Alessandria Pag. 4153

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1462.
Autorizzazione al comune di Cremona ed Uniti a modificare la propria denominazione in « Cremona » . . . . . Pag. 4154

RELAZIONE e R. DECRETO 24 settembre 1940-XVIII, n. 1463.
5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . . Pag. 4154

RELAZIONE e R. DECRETO 25 settembre 1940-XVIII, n. 1464.
6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . . Pag. 4155

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1465.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41 . . . . . Pag. 4155

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 1466.
Cessione a condizioni di favore di aree demaniali site in Bengasi alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari . . . . . Pag. 4155

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 1467.
Cessione a condizioni di favore di aree demaniali site in Barce alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari . . . . . Pag. 4156

REGIO DECRETO 5 settembre 1940-XVIII, n. 1468.
Erezione in ente morale dell'Istituto « Giannina Gaslini », con sede in Genova-Quarto . . . . . Pag. 4156

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 28 ottobre 1940-XVIII.
Determinazione delle zone di operazioni nei territori del Regno d'Albania e dei Possedimenti . . . . . Pag. 4156

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Vetreria Italiana Balzaretti e Modigliani, con sede a Livorno, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 4156

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Ellermann e Wilson, con sede a Trieste, e nomina del sequestratario. Pag. 4157

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tessitura Serica Piemontese, con sede a Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 4157

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1457.

Estensione al personale avente la qualifica di squadrista del beneficio del computo del periodo di iscrizione al P.N.F. anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini della liquidazione della pensione normale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli impiegati e salariati dello Stato « squadristi » iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2215.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato « squadristi » iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 882.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani e agli altri congiunti dei cittadini caduti nell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 3.

Agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati.

Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nell'attuale guerra concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — « I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini

dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi ».

Art. 4. — « I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1460.

Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio da lire due e da lire una ritirate dalla circolazione in base al R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII. n. 743.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È concesso un nuovo termine, fino al 31 ottobre 1940-XIX, per il cambio al valore nominale delle monete di nichelio da lire due e da lire una, ritirate dalla circolazione ai sensi del R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° settembre 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII, n. 1461.

Contributo annuo dello Stato per il rimboschimento dei terreni e boschi deteriorati nella provincia di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 10 gennaio 1929, n. 244, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Alessandria per i lavori di rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella detta Provincia, col quale veniva fissato in L. 25.000 (venticinquemila) il contributo annuo dello Stato a partire dall'esercizio 1928-29;

Visto il Nostro decreto 7 novembre 1935, n. 2041, con cui veniva ridotto a L. 16.500 (sedicimilacinquecento) il suddetto annuo contributo dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1936;

Visto il Nostro decreto 24 marzo 1938, n. 460, col quale il contributo annuo dello Stato da L. 16.500 (sedicimilacinquecento) è stato elevato sino alla somma di L. 20.000 (ventimila) a decorrere dal 1° gennaio 1938;

Vista la deliberazione 20 ottobre 1939 dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, approvata con decreto del Ministero per gli affari dell'interno in data 5 aprile 1940, n. 5560, con cui viene elevato a L. 35.000 (trentacinquemila) il contributo annuo di quella Provincia a decorrere dall'esercizio 1940-1941;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato determinato col Nostro decreto 24 marzo 1938, n. 460, in L. 20.000 (ventimila) è elevato sino alla somma di L. 35.000 (trentacinquemila) annue, onde provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella provincia di Alessandria.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di lire 35.000 (trentacinquemila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 e la spesa stessa è impegnata sul cap. 46 del bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste per l'esercizio finanziario in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa di L. 35.000 (trentacinquemila) annue resta a carico della provincia di Alessandria, giusta l'anzidetta deliberazione 20 ottobre 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, *foglio* 75. — MANCINI

G.U. del 16 gennaio 1941. DM 30 luglio 1940-XVIII. Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica.

Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 16 gennaio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	68	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare . Pag. 186

LEGGI E DECRETI

1940

REGIO DECRETO 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1808.
Facoltà di concedere decorazioni al valor militare sul campo. Pag. 187

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1809.
Norme esecutive della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185, riguardante la reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare . . . . . Pag. 188

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1810.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Brusnengo (Vercelli) . . . . . Pag. 189

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1811.
Trasformazione del fine del Pio istituto derelitti in Brescia e approvazione della nuova intitolazione di « Fondazione provinciale Bresciana per l'assistenza minorile » . . . . . Pag. 189

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1812.
Erezione in ente morale dell'« Ospizio dott. Edoardo Latour », con sede in Moncalieri (Torino) . . . . . Pag. 190

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1813.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Pescara dell'Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Istituto Ravasco) . . . . . Pag. 190

REGIO DECRETO 3 dicembre 1940-XIX, n. 1814.
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia medico-chirurgica del Piceno, con sede in Ancona . . . . . Pag. 190

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1815.
Approvazione del nuovo statuto dell'Opera d'istruzione universitaria « Carmelo La Rocca », in Scicli . . . . . Pag. 190

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria degli Schiavi » sito nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 190

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.
Modificazioni al R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite. Pag. 191

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.
Modificazioni al R. decreto 29 novembre 1940-XIX, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite. Pag. 191

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite . . . . Pag. 192

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite . . . . Pag. 192

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 gennaio 1941-XIX.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Milano . . . . . Pag. 192

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 novembre 1940-XIX.
Riconoscimento ai signori Corneo e Stucchi del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del fiume Adda . . . Pag. 193

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 novembre 1940-XIX.
Riconoscimento e conferma alla Società anonima per la bonifica delle paludi di Fondi del diritto esclusivo di pesca su un tratto del canale S. Anastasia (emissario del lago di Fondi). Pag. 193

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Filatura di Voghera, con sede a Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 193

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Mohandas & Sons, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario. . . . . Pag. 194

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Ehrhard, con sede a Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 194

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della Ditta Thomas L. Carr e Son, con sede a Genova, e nomina del liquidatore . Pag. 194

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1941-XIX.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Venezia, e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 194

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1941-XIX.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Littoria e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 195

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.
Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica . . . . . Pag. 195

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.
Autorizzazione alla « Farmaceutici Italia S. A. » di Milano a produrre saccarina destinata ad uso farmaceutico e ad altri usi consentiti . . . . . Pag. 196

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.
Costituzione in zona venatoria di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII della zona di Ripatransone (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 196

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1941-XIX.
Restrizioni all'esercizio venatorio in alcuni Comuni della provincia di Pistoia. . . . . . Pag. 196

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Camera dei Fasci e delle Corporazioni: Avviso-diffida. Pag. 197
Ministero dell'interno: Cambiamento di cognome . . Pag. 197
Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 197
Ministero delle corporazioni:
Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. Pag. 197
Elenco n. 8 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1940-XVIII . . . . . Pag. 198
Controllo sui prezzi dei prodotti destinati all'abbigliamento. Pag. 199
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto dei Consorzi di bonifica riuniti di Este. . . Pag. 199
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione del commissario liquidatore della Compagnia Bancaria Commerciale, in liquidazione, con sede in Napoli. Pag. 200
Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno « Sant'Agata », con sede in Catania . . . . . Pag. 200

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Diario delle prove scritte del concorso a 12 posti di allievo assistente in prova nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 200
Regia prefettura di Viterbo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 200

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 24 settembre 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1940-XVIII, registro 40 Guerra, foglio n. 302.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Molino Secondo di Andrea e di Gamba Luigia, da Ferrera d'Asti (Asti), caporale 3° reggimento alpini. — Capo arma di squadra mitraglieri, accortosi che la postazione nella quale si trovava, pur essendo coperta, non era la più adatta per contrastare il fuoco di una mitragliatrice avversaria, si portava risolutamente in avanti, benchè fatto segno a tiri di artiglieria e di mitragliatrici, per scegliere altra postazione. Colpito la prima volta, continuava nel movimento finchè non riportava altre ferite gravissime. — La Montà (Abries), 20 giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Adami Enrico di Luciano e di Eugenia Carron Leva, da Varallo Sesia (Novara), tenente 3° reggimento alpini. — Aiutante maggiore di battaglione alpini, alla testa degli esploratori, si prodigò instancabile in rischiose ispezioni della linea e ricerche di collegamento sotto incessante fuoco dell'artiglieria nemica, cooperando così al buon esito dell'avanzata. — Conca di Abries, 22-25 giugno 1940-XVIII.

Cian Ugo, da Bovolenta (Padova), sergente 3° reggimento alpini. — Con mirabile slancio avanzava con la sua squadra mitraglieri sotto intensissimo fuoco di artiglieria nemica. Visto un reparto al suo fianco minacciato, si portava a soccorrerlo e, benchè ferito ad una mano, non abbandonava la posizione che 48 ore dopo, dietro ordine di un suo comandante. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

Cianola Antonio, da Ivrea, sergente 3° reggimento alpini. — Sotto violento bombardamento si esponeva allo scoperto per assicurarsi che tutti i componenti della sua squadra fossero ai loro posti e li animava con l'esempio e con la parola. Ferito gravemente, incitava ancora i propri uomini a fare il loro dovere. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

Lazzarini Lazzaro, da Mazzoldo (Bergamo), sottotenente 3° reggimento alpini. — Comandante di un reparto, nonostante l'incessante e violento fuoco della artiglieria nemica, conduceva il proprio plotone all'occupazione della posizione indicatagli. Ferito in più parti, continuava con il suo comportamento ad essere di incitamento ai dipendenti. — Foresta di Peimyan, 24 giugno 1940-XVIII.

Martin Felice di Celestino e di Charrier Virginia, da Pragelato, caporale 3° reggimento alpini. — Comandante di una pattuglia esplorante di reparto che agiva di notte in terreno rotto e boscoso, riusciva per primo a penetrare di sorpresa nel dispositivo avversario, facendo conoscere nel più breve tempo la dislocazione di due postazioni di armi automatiche. Malgrado il terreno percorso fosse di continuo battuto da intensi tiri di artiglieria, non ebbe esitazioni per assolvere l'importante compito affidatogli, dimostrando molto coraggio, tenacia e dedizione completa al dovere. — Valle del Guil, 23 giugno 1940-XVIII.

Sabaino Dante, da Robbio Lomellina, sottotenente medico 3° reggimento alpini. — Durante un intenso bombardamento delle posizioni occupate dalla compagnia, incurante del pericolo al quale si esponeva, compiva impassibile la sua missione umanitaria, incitando con l'esempio e con la parola i suoi portaferiti, anche quando, fatto segno al tiro nemico, che non risparmiava neppure gli evidenti distintivi della croce rossa, venivano colpiti i portaferiti stessi. — Conca di Abries - Foresta di Peimyan, 24 giugno 1940-XVIII.

Vedani Livio di Riccardo e di Martinucci Lucia, da Chiavenna (Sondrio), sottotenente 3° reggimento alpini. — Infiltrandosi audacemente col suo plotone tra i ridottini avversari, riusciva, spiegando abilità, sangue freddo e coraggio, ad espugnarne uno, catturando prigionieri. — Conca di Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Bertalmio Emilio, da Inverso Pinasca (Torino), caporal maggiore 3° reggimento alpini. — Si offriva volontario per una ricognizione che portava a termine nonostante il violento fuoco nemico e rientrava al reparto riportando notizie di fondamentale importanza per l'azione in corso. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

Bisagno Ulrico, da Torino, sottotenente 3° reggimento alpini. — Durante una avanzata in terreno impervio per l'occupazione di importanti posizioni nemiche, sottoposto costantemente col reparto ad intenso fuoco di artiglierie e di mitragliatrici, fu sempre primo ad offrirsi per ricercare e sorprendere postazioni delle difese avversarie, sprezzante di ogni pericolo, instancabile trascinatore pieno di coraggio e di ardimento. — Torrente de la Combetta, 23 giugno 1940-XVIII.

Boato Alberto, da Monselice (Padova), tenente 3° reggimento alpini. — Incaricato di una manovra di aggiramento lontano dal battaglione, riusciva a portarla in atto con minime perdite, nonostante le difficoltà del terreno e le reazioni del nemico, conquistando posizioni avanzate e dominanti di particolare importanza per il successivo svolgimento dell'azione. — Conca di Abries, 22-25 giugno 1940-XVIII.

Boccardo Mario di Giuseppe e di Fongo Lucia, da Quarto d'Asti, sergente 3° reggimento alpini. — Accorreva in località molto battuta dal fuoco a medicare un soldato della sua squadra ferito e provvedeva personalmente, in mancanza di portaferiti, e trasportarlo a spalla percorrendo un lungo tratto scoperto ed intensamente battuto dall'artiglieria nemica. — Conca di Abries, 24 giugno 1940-XVIII.

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Venezia è sciolto, ed il dott. Tullo Busignani è nominato commissario dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1941-XIX.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Littoria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, per la costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Littoria;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni del presidente del Consorzio, per attuare nuove direttive nei servizi dell'Ente è opportuno affidarne l'amministrazione a un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Littoria è sciolto e il comm. Luciano Rambelli è nominato commissario dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(148)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.

Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 15 della legge stessa;

Di concerto con il Ministro per l'interno, col Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I professionisti che aspirano all'iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, debbono versare un contributo di lire duecento.

Art. 2.

I professionisti iscritti negli elenchi speciali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di lire cento, che deve essere eseguito nel gennaio di ogni anno.

Quando l'iscritto risulti moroso nel versamento, è disposta la sua cancellazione dall'elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante lettera raccomandata con assegnazione di un termine non maggiore di giorni quindici per il versamento stesso.

Art. 3.

Il ricorso alla Commissione centrale indicato all'art. 15 della legge 29 giugno 1939 citata, quando non sia proposto dal Procuratore generale o dal prefetto, deve esere accompagnato dal versamento di lire cento.

Art. 4.

I versamenti delle somme stabilite dagli articoli precedenti sono eseguiti presso il locale ufficio del registro con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto debbono essere allegate alla domanda di iscrizione nell'elenco o al ricorso; quella del versamento di cui all'art. 2 deve essere presentata alla Commissione.

Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati irricevibili se non risulti la prova dell'eseguito versamento.

Art. 5.

Il contributo di lire duecento di cui all'art. 1 è dovuto anche dai professionisti che hanno ottenuto l'iscrizione negli elenchi speciali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. La Commissione pronuncierà la cancellazione dall'elenco in confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento della somma dopo una interpellanza notificata a norma dell'art. 2, comma secondo.

Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno dell'iscrizione, in aggiunta a quello di lire duecento di cui all'art. 1, fermo il disposto del comma precedente.

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziate annualmente in due appositi capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a norma del presente decreto, le somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939 e a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Segretario del P.N.F.
MUTI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(200)

G.U. del 2 aprile 1941. Comunicato del Ministero delle Corporazioni. Variazione all'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 2 aprile 1941 - ANNO XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 151.
Integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione dei nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna Pag. 1342

LEGGE 30 gennaio 1941-XIX, n. 152.
Posizione del personale borghese imbarcato su Regie navi in tempo di guerra . . . . . Pag. 1342

LEGGE 3 febbraio 1941-XIX, n. 153.
Disposizioni relative agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato. Pag. 1343

LEGGE 11 febbraio 1941-XIX, n. 154.
Aumento del contributo concesso dallo Stato all'Istituto di studi filosofici con sede in Roma . . . . . Pag. 1343

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 155.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee . . . . . Pag. 1344

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 156.
Cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-Confine Svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata . . . . . Pag. 1344

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 157.
Proroga di disposizioni per l'applicazione della imposta sulle fibre tessili artificiali . . . . . Pag. 1344

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158.
Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti . . . . Pag. 1345

LEGGE 27 febbraio 1941-XIX, n. 159.
Avanzamento, durante il periodo di guerra, degli ufficiali in congedo speciale di talune categorie in congedo della Regia aeronautica . . . . . Pag. 1345

LEGGE 27 febbraio 1941-XIX, n. 160.
Modificazione alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, riguardante il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica . . . . . Pag. 1346

LEGGE 11 marzo 1941-XIX, n. 161.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo. Pag. 1346

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Masseriella Sambuco» nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 1346

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Gli Schiavi» nel bacino del Volturno. Pag. 1347

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 marzo 1941-XIX.
Disciplina della demolizione di automezzi . . . Pag. 1347

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 marzo 1941-XIX.
Nomina di un membro effettivo, di un membro supplente del Comitato esecutivo e di due sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento; di un consigliere e di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde; di un consigliere e di due sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria . . . . . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Industria Cucirini, già Ricci Marconcini, con sede a Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società internazionale Berlitz School, con sede a Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Nicolas Catsicas, con sede a Catania, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1349

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1928-VI, che autorizza il Monte di pietà di Ferrara ad istituire ed esercitare in Ferrara (località Darsena) Magazzini generali, pel deposito di merci varie, estere e nazionali;

Visto il R. decreto 28 novembre 1929, n. 2235, che dispone l'assorbimento del Monte di pietà di Ferrara da parte della Cassa di risparmio di Ferrara;

Considerato che i fabbricati dei Magazzini generali della Cassa di risparmio sono stati espropriati da quel Comune e demoliti e che, è quindi, opportuno far luogo alla revoca dell'autorizzazione all'istituzione e all'esercizio, salvo a concedere nuovamente detta autorizzazione se e quando saranno ricostruiti i locali all'uopo occorrenti, semprechè i nuovi locali risultino idonei al deposito di merci in regime di Magazzini generali;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

È revocata l'autorizzazione concessa col decreto Ministeriale 31 luglio 1928-VI alla Cassa di risparmio di Ferrara (o per essa al Monte di pietà di Ferrara), per l'istituzione e l'esercizio, in Ferrara, di Magazzini generali pel deposito di merci varie, estere e nazionali.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1160)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1941-XIX.

Norme per il pagamento dei buoni ordinari del Tesoro acquistati in Africa Italiana e nei Possedimenti dell'Egeo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Senatore dott. Pietro Lissia Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 15 della legge 6 giugno 1940, n. 646, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme che saranno da esso stabilite anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per i territori dove lo stato di guerra impedisce l'invio dei titoli definitivi da consegnarsi agli acquirenti dei detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

Le filiali dell'Istituto di emissione operanti nell'Africa Italiana e nei Possedimenti dell'Egeo sono autorizzate a scontare o a consentire anticipazioni sulle ricevute provvisorie mod. 49-T rilasciate ai sensi dell'art. 1041 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro agli acquirenti dei buoni del Tesoro ordinari presso le Sezioni di Regia tesoreria esistenti nei detti territori. A tal fine le ricevute provvisorie dovranno essere debitamente quietanzate dall'intestatario.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, le ricevute provvisorie rilasciate per i buoni del Tesoro ordinari acquistati presso le Sezioni di Regia tesoreria dell'Africa Italiana e dei Possedimenti dell'Egeo non sono girabili.

Il relativo rimborso sarà effettuato contro quietanza dell'intestatario delle ricevute stesse e previo controllo da parte delle Sezioni di Regia tesoreria che le ha emesse della perfetta loro corrispondenza con le matrici del bollettario da cui sono state staccate.

Quando gli intestatari delle ricevute provvisorie non abbiano la libera disponibilità dei buoni da esse rappresentati non si potrà procedere al rimborso senza l'autorizzazione della Direzione generale del Tesoro da unire in copia alle ricevute stesse.

Art. 3.

Le Sezioni di Regia tesoreria dell'Africa Italiana e dei Possedimenti dell'Egeo sono autorizzate a comprendere nelle loro contabilità, anche ai fini del controllo della Corte dei conti, le ricevute provvisorie regolarmente quietanzate, annullate e perforate in luogo e vece dei titoli definitivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(1196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Noghere in provincia di Trieste

Con decreto Ministeriale 1806 del 26 marzo 1941-XIX, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del torrente Noghere nel comune di Muggia (Trieste), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Trieste, in data 24 febbraio 1940-XVIII.

(1167)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI NAPOLI

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, letti gli atti prodotti dalla ditta « A. Pontecorboli » e la nota 2 settembre 1940, n. 22579, del Ministero degli interni, ha deliberato che venga annotato a margine dell'elenco « C » delle ditte ebraiche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII, il consolidamento della ditta medesima nei signori Giovanni, Giorgio e Federica Eminente di Aldo, ed Anna Maria de Giorgio fu Luigi, tutti cittadini italiani, non appartenenti nè da considerarsi appartenenti alla razza ebraica, e per l'effetto dichiararsi nulla e di niun ulteriore effetto la iscrizione della ditta nel citato elenco « C » dal quale se ne autorizza di fatto la cancellazione.

(1164)

G.U. del 28 maggio 1942. Legge n. 517. Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo.

Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 28 maggio 1942 - ANNO XX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'aeronautica: Ricompense al valor militare. Pag. 2179

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare. Pag. 2181

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare . . . . . Pag. 2182

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGE 26 marzo 1942-XX, n. 513.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1093, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, relativo alla presentazione da parte del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, dello stato di consistenza patrimoniale dell'Istituto medesimo . . Pag. 2183

LEGGE 15 aprile 1942-XX, n. 514.
Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica integrale . . . . . Pag. 2183

LEGGE 15 aprile 1942-XX, n. 515.
Norme per la colonizzazione del latifondo siciliano e per la preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole nei comprensori di bonifica . . . . . Pag. 2184

LEGGE 15 aprile 1942-XX, n. 516.
Proroga delle agevolazioni tributarie accordate con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1976, per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma . . . . . Pag. 2184

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517.
Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo . . . . . Pag. 2184

LEGGE 4 maggio 1942-XX, n. 518.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941 provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 2185

REGIO DECRETO 11 maggio 1942-XX, n. 519.
Cessazione al 30 giugno 1942-XX del funzionamento delle Commissioni nominate per le controversie dipendenti dalla conversione in lire dei dinari circolanti nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi all'Italia . . Pag. 2190

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Fiume Morto» nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 2191

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Spartivento» o «Masseria Cercola» nel Tavoliere di Puglia . . . . . Pag. 2191

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Chiancata» nel Tavoliere di Puglia . . . . . Pag. 2192

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Masseria della Cercola» nel Tavoliere di Puglia . . . . . Pag. 2192

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 18 maggio 1942-XX.
Cessazione della Commissione preveduta dall'articolo 3 del bando 6 ottobre 1941-XIX, n. 83 . . . . Pag. 2193

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 ottobre 1941-XIX.
Concessione di piscicoltura su un tratto del Colatore Tormo al Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Migliavacca e Sira . . . . . Pag. 2193

In diminuzione:

Capitolo 119. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . L. 1.070.000

Capitolo 120. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc. . . . . » 190.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 aprile 1942-XX, n. 515.

Norme per la colonizzazione del latifondo siciliano e per la preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole nei comprensori di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, sono sostituiti dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di 400.000.000, erogabili entro otto anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessità per importi non superiori, in ogni caso, a L. 100.000.000 in un unico esercizio finanziario ».

Art. 2.

I premi previsti dall'art. 40 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, possono essere concessi anche a favore di consorzi di bonifica ed enti di colonizzazione che si propongano, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, di provvedere alla preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole, in determinati comprensori di bonifica nei quali lo sviluppo delle opere pubbliche e private consentirebbe l'introduzione dei nuovi ordinamenti produttivi, ma questi incontrino ostacoli nelle tradizioni e nella deficiente preparazione tecnica dell'ambiente agrario.

In difetto di iniziative di questi enti, i premi possono essere concessi anche a società esercenti industrie agrarie nel comprensorio di bonifica o a filiazioni di esse appositamente costituite, quando nelle condizioni previste dal precedente comma, si propongano di promuovere la preparazione tecnica necessaria alla coltivazione di piante industriali, utili alla introduzione dei nuovi ordinamenti previsti per la bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 aprile 1942-XX, n. 516.

Proroga delle agevolazioni tributarie accordate con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1976, per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1976, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza del biennio previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge anzidetta e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517.

Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonchè a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.

Art. 2.

Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.

Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.

Art. 3.

È vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonchè impiegare e utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di postsincronizzazione, personale artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.

Art. 4.

Per i film da importare dall'estero l'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero, l'acquisto dei film esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori del Regno in relazione alle disposizioni della presente legge.

A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.

Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell'accordare o meno ai film importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell'interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.

Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nell'elenco dovrà essere preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell'interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Tali elenchi sono pubblici.

Art. 6.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall'art. 63 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 7.

Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 maggio 1942-XX, n. 518.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1941-42, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Ammini-

G.U. del 17 dicembre 1942. Legge n. 1420. Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia.

Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 17 dicembre 1942 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420.
Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia . . . . . Pag. 4986

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1421.
Disciplina della raccolta e del commercio della digitale. Pag. 4990

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1422.
Modificazioni agli articoli 9 e 10 del vigente testo unico delle disposizioni legislative sugli ufficiali di complemento della Regia marina . . . . . Pag. 4992

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1423.
Norme circa il deposito di oggetti e denaro appartenenti ad infermi ricoverati e deceduti negli ospedali . Pag. 4992

LEGGE 13 novembre 1942-XXI, n. 1424.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 645, riguardante disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia . . . . . Pag. 4993

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425.
Istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli . . . . . Pag. 4993

REGIO DECRETO 16 dicembre 1942-XXI.
Nomina dell'Ammiraglio di Squadra Falangola Mario ad Alto Commissario militare per il porto di Napoli. Pag. 4993

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dei motopescherecci « Agata Madre » e « Balear » . . . . . Pag. 4994

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1942-XXI.
Temporanea importazione di acido carbonico compresso (ghiaccio secco) . . . . . Pag. 4994

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1942-XXI.
Temporanea importazione di tritolo, gommalacca sintetica, paraffina bianca, acido nitrico, sughero, carta e lavori di carta . . . . . Pag. 4994

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1942-XXI.
Disciplina del trasporto degli effetti postali, dei bagagli e dei pacchi agricoli sugli autoservizi di linea . . Pag. 4995

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1942-XXI.
Disciplina del mercato delle castagne e delle relative farine . . . . . Pag. 4995

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 565 del 3 dicembre 1942 relativo ai prezzi degli imballaggi di legno . . Pag. 4996

152° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 4996

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4997

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 4997
Divieto di caccia alla starna in provincia di Forlì. Pag. 4997

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorso ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 4998

Ministero dell'aeronautica: Proroga del concorso a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri . . . . . Pag. 5000

Ministero della marina:
Varianti al concorso a quattro posti di primo aiutante disegnatore (grado 10°, gruppo C) . . . . . Pag. 5000
Varianti al concorso a sei posti di aiutante disegnatore (grado 11°, gruppo C) . . . . . Pag. 5000

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420.

Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Contenuto della legge.

La presente legge stabilisce le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia per la parte che non sia già regolata da disposizioni ivi vigenti.

Art. 2.

Definizione degli ebrei.

Con la parola ebrei sono denominati nella presente legge i cittadini italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica.

Art. 3.

Appartenenza di cittadini italiani libici alla razza ebraica.

Ad ogni effeto di legge è considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico:

1° che, alla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelitica della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;

2° che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione mussulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX;

3° che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione mussulmana.

Per quanto riguarda l'appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

Art. 4.

Denunzia di appartenenza alla razza ebraica.

L'appartenenza alla razza ebraica del cittadino italiano libico, fermo per l'ebreo cittadino italiano metropolitano il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve essere denunciata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sia dall'interessato che dal presidente della comunità israelitica competente per territorio ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Contro il provvedimento di attribuzione del cittadino italiano libico alla razza ebraica, è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica della annotazione suddetta, al Governatore generale che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.

Tutti gli estratti dei registri indicati nel comma primo ed i certificati relativi debbono fare menzione della annotazione di appartenenza alla razza ebraica.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o ad autorizzazioni della pubblica autorità.

I presidenti delle comunità israelitiche e tutti coloro che contravvengono agli obblighi imposti dal presente articolo sono puniti con l'arresto fino ad un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 5.

Esclusione dal servizio militare. Precettazione civile.

Gli ebrei in Libia, tanto cittadini italiani metropolitani che libici, possono, in tempo di guerra o in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente, secondo le leggi ivi vigenti, e precettati a scopo di lavoro, fermo rimanendo il divieto di prestare servizio militare in pace ed in guerra ai sensi dell'art. 10, lettera *a*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6.

Limitazione della tutela, della curatela e della patria potestà.

Fermo restando il disposto dell'art. 10 lettera *b*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e libici non possono esercitare in Libia l'ufficio di tutore o curatore di minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che siano cittadini italiani metropolitani e libici.

La privazione della patria potestà nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del Regio decreto-legge suddetto è disposta dal giudice tutelare anche per i figli cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, o qualora trattisi di figli appartenenti alla religione mussulmana, del Cadi.

Art. 7.

Domestici di ebrei.

Oltre il divieto di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei in Libia non possono avere alle proprie dipendenze domestici professanti la religione mussulmana.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 8.

Cognomi e nomi.

La legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, concernente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si applica anche ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani libici di razza ebraica sono disposti con decreto del Governatore generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani metropolitani di razza ebraica residenti in Libia, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

I genitori cittadini italiani libici di razza ebraica non possono imporre ai loro figli nomi non ebraici.

I cittadini italiani libici di razza ebraica non possono tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana.

Coloro che avessero già assunto nomi non ebraici debbono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, riassumere l'originario nome ebraico.

S'intendono per nomi ebraici i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall'ebraica.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 9.

Limitazioni aziendali e immobiliari.

Gli ebrei in Libia non possono:

a) essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate, a termini del R. decreto-legge 18 novembre 1939-XVIII, n. 2488, e del R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1455, interessanti la difesa dello Stato;

b) essere proprietari o gestori di aziende di qualunque natura che impieghino oltre venti persone, nè avere di dette aziende la direzione o, trattandosi di società, esercitarvi le funzioni di amministratore o di sindaco;

c) essere proprietari di terreni il cui valore complessivo ecceda le lire trecentomila (300.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani;

d) essere proprietari di fabbricati o di aree edilizie il cui valore complessivo ecceda le lire cinquecentomila (500.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani;

e) prestare comunque la loro opera in aziende che interessano la difesa della Nazione;

f) essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie.

Le concessioni in corso di esecuzione sono revocate.

Ai concessionari è rimborsata la somma spesa utilmente, da determinarsi ad insindacabile giudizio del Governo, in base a calcolo estimativo effettuato dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o forestali e per le concessioni minerarie.

Art. 10.

Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare.

È istituito un ente, al quale deve essere trasferita la parte di patrimonio immobiliare eccedente ai limiti consentiti agli ebrei.

L'ente anzidetto è denominato « Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare », ha la sede in Tripoli, ed ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel primo comma.

L'Ente è amministrato da un consiglio così composto:

dal presidente, nominato dal Ministro per l'Africa Italiana, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;

dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata;

dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli;

dall'Ispettore del Partito Nazionale fascista per la Libia;

dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari;

dall'avvocato dello Stato della Libia;

dal direttore della Banca d'Italia di Tripoli.

Il collegio dei sindaci è formato da un consigliere della Corte dei conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia.

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma del primo comma del presente articolo, è fatto con speciali certificati trentennali all'interesse del quattro per cento che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I titoli avranno corso soltanto in Libia.

Le norme per il funzionamento dell'Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 11.

Altre limitazioni di attività economiche.

In Libia gli ebrei non possono:

a) essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione;

b) essere proprietari o gestori di aziende di navigazione, di trasporti e di spedizione;

c) esercitare il commercio di importazione ed esportazione;

d) esercitare il commercio all'ingrosso;

e) far parte di cooperative;

f) essere proprietari di case di produzione, di noleggio e distribuzioni di pellicole cinematografiche;

g) essere proprietari di imprese ed agenzie di teatri e di spettacoli;

h) essere proprietari di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali;

i) esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.

Per ragioni di pubblico interesse il Governatore generale, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) di durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esercizio da parte degli ebrei delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari, nonchè di rappresentante ai sensi degli articoli 2203 e 2209 del Codice civile, è sottoposto a speciale autorizzazione del Governo. Uguale autorizzazione è necessaria per gli enti in cui siano rappresentati interessi ebraici e che esercitano le suddette attività.

Le società nelle quali siano comunque rappresentati interessi ebraici non possono esercitare le attività elencate nel primo comma del presente articolo.

I contravventori alle norme suddette sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 12.

Controllo di società ed enti.

L'esercizio in Libia di ogni altra attività industriale e commerciale da parte di società e altri enti in cui siano rappresentati notevoli interessi di ebrei, nonchè l'esercizio delle stesse da parte di ebrei, oltre che alle limitazioni previste ed alle condizioni poste da leggi e disposizioni vigenti in Libia, è sottoposto al controllo del Governo.

Art. 13.

Disciplina dell'esercizio delle professioni.

La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, integrata per quanto riguarda la professione di attuario dall'art. 20 della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194, è estesa alla Libia con le seguenti modificazioni ed adattamenti:

1° le norme riguardanti i cittadini italiani metropolitani di razza ebraica sono estese ai cittadini italiani libici di razza ebraica;

2° per due anni dall'entrata in vigore della presente legge è consentito ai professionisti di razza ebraica di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio mussumano ed i cittadini italiani libici di religione mussulmana, oltre le persone appartenenti alla razza ebraica;

3° la Commissione distrettuale prevista dall'art. 12 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, è composta dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli o da un magistrato della Corte medesima da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da un rappresentante dell'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Governatore generale.

4° oltre che nei casi previsti dall'art. 20 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti di razza ebraica è effettuata anche in seguito all'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104;

5° le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali della Libia, per il funzionamento della Commissione di cui al precedente n. 3 e di quella di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, sono emanate dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli;

6° ai componenti la Commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ne è aggiunto uno, designato dal Ministro per l'Africa Italiana, quando si tratti di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione di cui ai commi precedenti;

7° i termini previsti dagli articoli 6 e 24 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, decorrono dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Art. 14.

Pubblicazioni di ebrei.

È proibita agli ebrei qualsiasi pubblicazione di carattere non strettamente confessionale anche su periodici.

Le pubblicazioni fatte in deroga al precedente comma sono confiscate ed i contravventori, nonchè coloro che le stampano, le mettono in commercio o le diffondono, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 15.

Difesa della razza nella scuola.

Il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, concernente l'integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98, si applica in Libia, anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica, con i seguenti adattamenti;

1° nelle scuole per mussulmani della Libia non possono essere iscritti ebrei;

2° le scuole elementari di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verranno istituite in Libia nelle località in cui il numero dei fanciulli di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori abbiano conservata la cittadinanza o la sudditanza straniera, sia superiore a 20;

3° le attribuzioni deferite dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, al Ministro per l'educazione nazionale e al Provveditore agli studi, sono esercitate per la Libia rispettivamente dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Sopraindente scolastico;

4° la concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verrà deliberata dal Ministro per l'Africa Italiana, a favore delle scuole ebraiche che si trovino nelle condizioni stabilite, limitatamente agli alunni interni, senza che peraltro si richieda alle stesse la qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio, la quale non è prevista per le scuole della Libia, e fatta ecce-

zione per gli esami di maturità e di abilitazione che hanno luogo solo negli istituti governativi;

5° in deroga all'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a istituire un ruolo locale riservato a maestri di razza ebraica per provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari della Libia per alunni di razza ebraica.

Nelle scuole suddette, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo, provvede, di anno in anno, il Governo della Libia mediante maestri provvisori.

Art. 16.

Esercizio del culto. Comunità israelitiche.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche in Libia secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia:

1° è soppresso il terzo comma dell'art. 4 delle norme per il funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica, approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957;

2° è inibito alle comunità israelitiche della Libia l'acquisto a qualunque titolo di beni immobili fuorchè per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità stesse, previo consenso del Governo della Libia;

3° è soppresso il terzo comma dell'art. 1 delle norme approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957, per il quale le comunità israelitiche della Libia fanno parte della Unione delle comunità israelitiche italiane;

4° le attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi comprendono fra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici. Il loro rabbino capo deve essere un cittadino italiano libico;

5° per gli ebrei cittadini italiani metropolitani residenti in Libia è costituita in Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata dalle norme che saranno emanate con decreto Reale ai sensi dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

6° oltre alle attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi ed a quella prevista al n. 5, nessuna altra comunità israelitica può essere creata in Libia;

7° il Governatore generale è autorizzato a revocare le deleghe date alle comunità israelitiche per l'esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.

Art. 17.

Personale di razza ebraica dipendente da enti pubblici.

Fermo il disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nulla è innovato in ordine alle cariche ebraiche ed ai ruoli locali di ebrei sia metropolitani che libici, occorrenti in Libia per l'Amministrazione civile e giudiziaria e per l'istruzione delle collettività ebraiche.

Previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, il Governatore generale può autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d'ordine e salariato, il quale sarà iscritto in speciali ruoli locali.

Art. 18.

Discriminazione.

Per i cittadini italiani libici di razza ebraica, la discriminazione prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è disposta, secondo i criteri ivi indicati, e tenendo conto anche di speciali benemerenze acquisite durante l'attuale stato di guerra, dal Governatore generale, e la dichiarazione relativa è fatta con suo decreto non soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale, udita una Commissione costituita dal Segretario generale del Governo, che la presiede, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista, dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari.

La discriminazione conferita dal Ministro per l'interno a tenore degli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dal Governatore generale a norma del comma precedente, esclude in Libia il discriminato dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 13, lettera *h*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dell'art. 9, esclusa la lettera *a*), della presente legge.

Il Governatore generale ha la facoltà, caso per caso, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, di sospendere nei riguardi dei discriminati le limitazioni previste dall'art. 11 della presente legge.

Art. 19.

Risoluzione delle controversie.

Le controversie relative all'applicazione della presente legge sono risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 20.

Ebrei stranieri e apolidi.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri e apolidi assimilando i cittadini ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica, e i sudditi e protetti ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

Art. 21.

Prima denuncia e valutazione degli immobili.

Per la prima applicazione dell'art. 9 gli ebrei, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno denunziare agli uffici delle imposte del luogo ove hanno la residenza gli immobili di loro pertinenza, sia a titolo di proprietà piena o nuda, sia a titolo di concessione perpetua, secondo i contratti di natura locale. Non sono compresi tra gli immobili quelli adibiti ad uso industriale o commerciale, se il proprietario o il concessionario sia anche il titolare dell'azienda cui essi sono destinati nonchè quelli per cui sono in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Il valore del patrimonio immobiliare è accertato da due Commissioni di nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli, per le provincie di Tripoli e Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le provincie di Bengasi e Derna, composte dai rispettivi procuratori delle imposte, titolari degli uffici, dai procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un tecnico degli uffici fondiari.

La valutazione viene effettuata in base alla media dei valori venali in comune commercio risultanti dalle contrattazioni dell'ultimo triennio precedente il 10 giugno 1940-XVIII, riflettenti gli immobili oggetto di stima o, in mancanza, da quelle relative ad altri immobili ubicati nella stessa località ed in analoghe condizioni dei primi o ad essi comparabili. A tal fine sarà tenuto conto dei documenti autentici esistenti presso pubblici uffici.

Tale valutazione è fatta con riguardo alla consistenza complessiva dei beni alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui successivamente vi siano stati trapassi di proprietà a titolo oneroso o gratuito — salvo per questi ultimi, le eventuali deroghe previste da particolari disposizioni — per atti tra vivi, o *mortis causa*, o per espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 22.

Ricorsi contro le valutazioni.

Contro le valutazioni fatte in base all'art. 21 è ammesso ricorso da parte degli interessati entro sessanta giorni dalla notificazione di esso.

Il ricorso è giudicato insindacabilmente da una Commissione di nomina governatoriale con sede presso la Corte di appello di Tripoli, e composta dal Primo presidente della Corte medesima, o da un suo delegato, che la presiede, da un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche del Governo e da un ingegnere designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia, se trattisi di immobili urbani; se trattisi di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell'Ispettorato agrario del Governo ed un dottore in agraria designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia. Alla Commissione possono in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal presidente.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante e vengono liquidate con provvedimento del Presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 23.

Decorrenza e sfera territoriale di applicazione della legge.

La presente legge, che si applica anche nel territorio del Sahara libico, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1421.

Disciplina della raccolta e del commercio della digitale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le date d'inizio e di fine della raccolta delle foglie di digitale (*Digitalis purpurea L.*) che segnano il periodo di « tempo balsamico », sono annualmente stabilite, per le diverse zone, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentiti l'esperto erborista provinciale ed un farmacologo. Tali date sono rese pubbliche a cura dei Comuni interessati.

Fuori del periodo suddetto la raccolta è vietata.

Art. 2.

Il raccoglitore, che deve essere munito della carta di autorizzazione prevista dalla legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99, è obbligato a consegnare giornalmente il prodotto raccolto alle persone, ditte od enti di cui al successivo art. 4.

E' vietato l'insaccamento delle foglie, le quali debbono essere tenute in cesti e non pressate, dal momento della raccolta a quello della consegna.

Art. 3.

L'essiccamento delle foglie di digitale, anche di quelle che saranno eventualmente stabilizzate, deve farsi al coperto, al riparto dei raggi del sole, o mediante essiccatoio, a cura delle persone, ditte od enti autorizzati all'acquisto. Ogni altro sistema è vietato.

L'attrezzatura tecnica prescritta per lo essiccamento delle foglie di digitale è accertata annualmente dallo ispettore provinciale dell'agricoltura di concerto con l'esperto erborista provinciale.

Avvenuto l'accertamento, l'ispettore provinciale dell'agricoltura nel fissare il « tempo balsamico » provvede a comunicare ai Comuni interessati per la relativa pubblicazione, i nominativi delle persone, ditte od enti che sono stati autorizzati all'acquisto delle foglie fresche di digitale, di cui al successivo art. 4, nonchè a precisare le località ove la consegna deve avvenire.

Art. 4.

Possono acquistare il prodotto:

a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;

b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato o un diplomato di cui alla lettera precedente.

L'Ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura può organizzare nelle provincie produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente legge, e sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.

G.U. del 9 febbraio 1944. Regio Decreto-legge n. 25. Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85' — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 9 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200—
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. Pag. 25

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una sezione distaccata di Corte d'Appello . . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V collocati a riposo negli ultimi due anni. . . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 29.

Temporanea modifica agli art. 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario. . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 28

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390;
Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381;
Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C. C.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti leggi:

R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R.D.L. 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma, Cod. Civ.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

Art. 2

Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

Art. 3

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della Autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Art. 4

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art. 1 ed all'art. 3, comma primo, del R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per tali riammissioni col R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 5

Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro dell'Educazione Nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Disposizioni transitorie e di attuazione

Art. 7

Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia giuridica.

Le schede riguardanti tali condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario giudiziario nel termine in un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una Sezione distaccata di Corte d'Appello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle annesse;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra;

Ritenuta la opportunità che si svolgano senza ulteriore ritardo i processi in grado di appello in materia penale, relativi alle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Foggia e Lucera, compresi nella zona controllata dalle truppe dei governi alleati;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia di concerto con il Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita temporaneamente in Lucera una sezione distaccata di Corte di Appello, avente giurisdizione sui Tribunali di Foggia e di Lucera per la trattazione dei processi penali decisi in primo grado da detti Tribunali e non ancora trasmessi per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Bari.

Art. 2

Alla sezione di Corte di Appello di cui all'art. 1 sono destinati un Consigliere di Cassazione con le funzioni di Presidente di sezione di corte di appello e 5 consiglieri di corte di appello.

Art. 3

All'ufficio del Pubblico Ministero è destinato un Sostituto Procuratore Generale di Cassazione, con le funzioni di avvocato generale e può esservi addetto un Sostituto Procuratore del Re.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi della sezione suddetta sono distaccati presso di essa da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari giudiziari nel numero strettamente indispensabile per il regolare andamento degli uffici.

Art. 5

La sezione distaccata di corte di appello di Lucera cesserà di funzionare con il ritorno della zona di Foggia al governo italiano.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO— DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V° collocati a riposo negli ultimi due anni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 - I - 1941, n. 12, sull'Ordinamento Giudiziario;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere a causa delle attuali contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

APPROFONDIMENTO 3

Dai campi di concentramento alla Soluzione finale

Nazione e razza
Adolf Hitler
(Main Kampf)

Ci sono infiniti esempi nella storia che mostrano con terribile chiarezza come ogni volta che il sangue Ariano si è mescolato con quello di popolazioni inferiori, il risultato è stato la fine della razza che sostiene la cultura. Il Nord America, le cui popolazioni consistono per la maggior parte di elementi Tedeschi, che si mescolarono molto poco con le nazioni colorate inferiori, mostrano umanità e cultura molto diversi da quelli dell'America Centrale e Meridionale, in cui i coloni, principalmente di origine Latina, mescolarono molto liberamente il loro sangue con quello degli aborigeni. Se si prende quanto sopra come esempio, riconosciamo chiaramente gli effetti della mescolanza razziale. L'uomo di razza Tedesca nel continente Americano, poiché si è mantenuto puro e non si è mescolato, si è innalzato fino ad essere il suo padrone, fintanto che non cade nella vergogna di mescolare il sangue.
Forse l'idea umana e pacifista sarebbe piuttosto buona nei casi in cui l'uomo al comando avesse prima di tutto conquistato e sottomesso il mondo fino al punto di rendere se stesso il solo dominatore. Quindi tale principio, se applicato nella pratica, non influenzerà le masse popolari in maniera dannosa. Per cui prima la battaglia e poi il pacifismo. Diversamente, significherebbe che l'umanità ha superato il punto più alto del suo sviluppo, e che la fine non sarebbe il dominio da parte di nessuna idea etica, ma ne conseguirebbero il barbarismo ed il caos. Alcuni naturalmente rideranno di questo, ma questo pianeta ha viaggiato nell'etere per milioni di anni anche senza l'umanità, e potrà farlo ancora se gli uomini dimenticheranno che devono la loro esistenza superiore non alle idee di un pazzo ideologo, ma alla comprensione ed alla inflessibile applicazione di antiche leggi naturali.
Tutto ciò che ammiriamo su questa terra – la scienza, l'arte, la tecnologia e l'invenzione – è il prodotto creativo soltanto di un piccolo numero di nazioni, ed in origine forse di una sola razza. Tutta questa cultura deve a loro la sua stessa esistenza. Se venissero rovinati, porterebbero con loro nella tomba tutta la bellezza di questa terra.
Se dividiamo la razza umana in tre categorie – fondatori, mantenitori, e distruttori della cultura – il blocco Ariano potrebbe essere considerato il solo rappresentativo della prima categoria.
Le razze Ariane – spesso in numero assurdamente piccolo – detronizzarono le nazioni straniere e, favorite dal numero di persone di grado inferiore che sono a loro disposizione per aiutarle, cominciarono a sviluppare, secondo le particolari condizioni di vita nei territori acquisiti – fertilità clima, etc. – le qualità dell'intelletto e dell'organizzazione che erano in loro dormienti. Nel corso di pochi secoli, crearono le culture, che in origine avevano impresse soltanto le loro caratteristiche, e le svilupparono per adattarsi al particolare carattere della terra e del popolo che avevano conquistato. Tuttavia più il tempo passa, e più i conquistatori sbagliarono contro il principio di mantenere il sangue puro (un principio a cui inizialmente aderivano), e cominciarono a fondersi con gli abitanti originali che avevano soggiogato, e finirono per esistere come un popolo particolare.
In tutti i tempi le nazioni creative sono state creative in ogni dove, mentre gli osservatori superficiali possono sia rendersene conto, come no. Essi riconoscono soltanto degli obiettivi completi, perché la maggior parte degli uomini in questo mondo è incapace di percepire il genio in sé, e vede soltanto i segni esteriori di essi sotto forma di invenzioni, scoperte, costruzioni, dipinti, etc. Anche allora, ci vuole del tempo prima che arrivino a comprenderlo. Proprio come il genio individuale lotta, sotto la spinta di molti incentivi, per creare espressioni di sé in maniera pratica, così, nella vita delle nazioni, l'applicazione reale delle forze creative che sono in loro non viene prodotta eccetto sotto la chiamata di alcune circostanze precise. Vediamo questo con più chiarezza nella razza, che era ed è il portatore dello sviluppo culturale umano – quella Ariana.
Per lo sviluppo della cultura superiore era necessario che esistessero uomini con un livello di civilizzazione inferiore, perché soltanto loro potevano essere un sostituto per gli strumenti tecnici senza i quali uno sviluppo superiore non era concepibile. Ai suoi albori, la cultura umana di certo dipendeva meno dalla bestia addomesticata e di più dall'impiego di materiale umano inferiore.
Fu soltanto quando le razze conquistate vennero schiavizzate che un simile destino cadde sul mondo animale; non accadde il contrario, come a molti piacerebbe credere. Perché era lo schiavo che per primo portava l'aratro, e dopo di lui il cavallo. Soltanto gli sciocchi pacifisti possono vedere tutto questo come un altro segno della depravazione umana; gli altri possono chiaramente vedere che questo sviluppo doveva inevitabilmente accadere in modo da giungere ad uno stato di cose in cui questi apostoli siano in grado di cospargere il mondo dei loro sciocchi discorsi.
Il progresso umano è simile ad una scala infinita; un uomo non può salire in alto se non ha prima montato i pioli inferiori. Quindi, l'Ariano deve seguire la strada che lo porta alla realizzazione, e non quella che esiste nei sogni di un moderno pacifista.
Ma la strada che l'Ariano deve percorrere era chiaramente delineata. In veste di conquistatore, soggiogò

l'uomo inferiore, ed il lavoro di quest'ultimo venne fatto sotto il suo controllo, secondo la sua volontà e per i suoi scopi. Ma mentre estraeva un lavoro utile, faticoso, dai suoi soggetti, non solo proteggeva le loro vite, ma forse dava anche loro un'esistenza migliore della loro precedente cosiddetta libertà. Fintanto che continuò a vedere se stesso come il signore padrone, non solo mantenne il suo dominio, ma fu anche sostenitore e diffusore della cultura. Ma non appena le persone assoggettate cominciarono ad innalzare loro stesse e – probabilmente – ad assimilare il loro linguaggio con quello del conquistatore, la sottile barriera tra signore e servitore cadde. L'Ariano rinunciò alla purezza del suo stesso sangue e con esso il suo diritto di restare nel paradiso che aveva creato per se stesso. Affondò, sopraffatto dalla mescolanza delle razze, e perse gradualmente e per sempre la sua capacità di civilizzare finché non cominciò ad assomigliare alle razze aborigene molto più dei propri padri, sia nella mente che nel corpo. Per un certo periodo poteva ancora godersi la benedizione della civiltà, ma prima giunse l'indifferenza, ed infine l'oblio. E' così che le civiltà e gli imperi vanno in pezzi, per dare spazio a nuove creazioni.

La mescolanza del sangue e l'abbassamento del livello razziale che lo accompagna è l'unica e la sola ragione *per cui le antiche civiltà scompaiono. Non sono le guerre che vengono perse a rovinare il genere umano, ma la perdita del potere di resistenza, che appartiene soltanto al sangue puro.*

Nella nostra lingua Tedesca c'è una parola che descrive completamente – la prontezza di obbedire alla chiamata del dovere (pflichterfullung) – il servizio per l'interesse comune. L'idea che sta alla base di tale atteggiamento la chiamiamo 'idealismo' al contrario di 'egoismo', e per mezzo di essa comprendiamo la capacità di sacrificio dell'individuo per la comunità, per i suoi simili.

E' nei momenti in cui gli ideali minacciano di scomparire che siamo in grado di osservare una diminuzione immediata di tale forza che è l'essenza della comunità ed è una condizione necessaria per la cultura. Quindi l'egoismo diventa la forza che governa una nazione, e nella rincorsa alla felicità i legami dell'ordine vengono allenatati e gli uomini cadono dritti verso la loro distruzione.

L'esatto contrario dell'Ariano è l'Ebreo. In quasi nessuna nazione del mondo l'istinto di autoconservazione è sviluppato in maniera più forte che nel 'popolo eletto'. La prova migliore di questo è il fatto che la razza continua ad esistere. Dov'è un altro popolo che negli ultimi duemila anni ha mostrato così pochi cambiamenti delle caratteristiche interne come la razza Ebraica? Quale razza, nei fatti, è stata coinvolta nei grandi cambiamenti rivoluzionari più di questa, ed è anche sopravvissuta intatta dopo le catastrofi più terribili? Quanto esprimono questi fatti la loro volontà determinata di vivere e di mantenere la loro specie!

Le qualità intellettuali dell'Ebreo si sono sviluppate nel corso dei secoli. Oggi pensiamo a lui come 'scaltro' ed in certo senso era così in ogni epoca. Ma la sua capacità intellettuale non è il risultato dello sviluppo personale, ma dell'educazione da parte degli stranieri. Quindi, poiché l'Ebreo non ha mai posseduto una propria cultura, le basi della sua attività intellettuali sono sempre state fornite da altri. Il suo intelletto è stato in ogni momento sviluppato per mezzo del contatto con le civiltà circostanti. E mai il contrario.

E' estremamente scorretto puntare al fatto che gli Ebrei lottino tutti insieme con i loro simili – o piuttosto li saccheggiano – e concludere da questo che essi abbiamo una certa idea del sacrificio di sé.

Anche in questo l'Ebreo è guidato da null'altro che un più o meno puro egoismo; ed è per questo che lo Stato Ebraico – che si suppone sia l'organismo vivente per mantenere ed incrementare una razza – è interamente senza frontiere. Perché il concetto di uno Stato con dei confini prestabiliti implica sempre il sentimento idealista di una razza all'interno dello Stato, ed anche un concetto del significato di lavoro come un'idea. Per volere di questo concetto, manca l'ambizione di formare o anche solo mantenere uno Stato con dei confini definiti. Non esiste quindi alcuna base su cui sia possibile costruire una cultura.

Quindi la nazione Ebraica, con tutte le sue ovvie qualità intellettuali, non ha una vera cultura – di certo nessuna che sia peculiare in sé. Perché qualsiasi cultura che l'Ebreo sembri possedere oggi è principalmente proprietà di altri popoli, ed è divenuta corrotta sotto la sua manipolazione.

In origine l'Ariano era probabilmente un nomade e quindi, man mano che il tempo passava, divenne stabile; questo, se non altro, prova che non è mai stato un Ebreo! No, l'Ebreo non è un nomade, perché persino il nomade possiede già un atteggiamento definito verso il concetto di 'lavoro', destinato a servire come base di ulteriore sviluppo, finché è un possesso delle necessarie qualifiche intellettuali. Ma possedeva il potere di dar forma agli ideali, in maniera molto raffinata, in modo che il suo concetto di vita possa anche essere alieno, ma pur sempre simpatetico verso la razza Ariana. Nell'Ebreo tuttavia tale concetto non trova alcun posto; non è mai stato un nomade ma sempre un parassita nel corpo delle altre nazioni. Il fatto che in alcune occasioni egli abbia abbandonato la sua sfera vitale precedente non accadde di sua intenzione, ma fu la conseguenza di essere stato in diversi momenti espulso dalle nazioni della cui ospitalità aveva abusato. La sua diffusione nel mondo è un fenomeno tipico di tutti

i parassiti; sta sempre cercando cibo fresco per la sua razza.

La sua esistenza all'interno di altre nazioni si può mantenere costante soltanto se egli ha successo a convincere il mondo che quando si parla di lui non è una questione di razza, ma di 'legame religioso' che tuttavia è peculiare solo a lui stesso. Questa è la prima grande bugia!

Per poter continuare ad esistere come parassita nella nazione, l'Ebreo deve mettersi al lavoro per negare la sua vera natura interiore. Più è intelligente il singolo Ebreo, e meglio riuscirà nel suo inganno – fino al punto di fare credere seriamente a gran parte della popolazione che l'Ebreo è in maniera genuina un Francese, un Inglese, un Tedesco o un Italiano, anche se ha una religione differente.

L'attuale vasto sviluppo economico sta portando ad un cambiamento della stratificazione sociale della nazione. Le piccole industrie stanno gradualmente morendo, rendendo più raro per il lavoratore assicurarsi un'esistenza decente, e lo stanno guidando visibilmente a diventare uno della classe proletaria. Il risultato di tutto questo è il 'lavoratore di fabbrica' il cui segno distintivo essenzialmente è che non è in grado di mantenere la propria dignità e la propria individualità nell'ultima parte della sua vita. Nel senso più vero della parola è senza possedimenti; l'anzianità significa per lui sofferenza e si può difficilmente definire vita. In un periodo precedente una volta accadde lo stesso, ed era necessaria una soluzione urgente; venne scoperta una soluzione. Accanto a coltivatori ed artigiani stava nascendo un nuovo Stato, i cui ufficiali erano servi dello Stato e senza possedimento nel vero senso della parola. Lo Stato trovò una via d'uscita da questo insano stato di cose; si assunse la responsabilità del benessere dei suoi servitori che non erano in grado di provvedere a loro stessi nella vecchiaia, e creò la pensione. Quindi un'intera classe, lasciata senza alcuna proprietà, venne abilmente recuperata dalla miseria sociale e venne incorporata nel corpo della nazione.

Negli ultimi anni lo Stato ha dovuto affrontare la stessa questione su scala molto più ampia. Le nuove masse popolari, che erano milioni, si erano costantemente spostate dai villaggi verso le città più grandi, per potersi guadagnare da vivere come lavoratori in fabbrica nelle nuove industrie.

Quindi nacque realmente una nuova classe a cui è stata prestata scarsa, o nessuna, attenzione, e verrà il giorno in cui ci si chiederà se la nazione ha ancora una volta la forza, con i propri sforzi, di incorporare nuovamente la nuova classe nella comunità generale o piuttosto se la distinzione tra classe e classe si deve allargare fino ad una rottura.

Mentre la borghesia ha ignorato questa difficilissima questione ed ha lasciato che le cose andassero avanti come preferiva, l'Ebreo ha preso in considerazione infinite possibilità che si presentano riguardo al futuro. Da una parte sta facendo uso dei metodi capitalisti per sfruttare appieno l'umanità, e all'altra si sta preparando a sacrificare la sua influenza e presto uscirà fuori come loro leader nella lotta contro lui stesso. 'Contro lui stesso' è ovviamente soltanto un'espressione figurata perché il grande maestro di buge sa molto bene come emergere con le mani in apparenza pulite, e seppellire gli altri sotto la colpa. Poiché ha l'impudenza di guidare le masse di persona, a queste ultime non viene mani in mente che egli sia il più infame traditore di tutti i tempi.

La procedura dell'Ebreo è la seguente: si rivolge ai lavoratori, sostiene di avere pietà per loro o di essere indignato per la loro miseria e la loro povertà, in maniera da guadagnarsi la loro fiducia. Si prende la briga di studiare la vera o immaginaria durezza delle loro vite e di suscitare il desiderio di un cambiamento esistenziale. Con immensa intelligenza, intensifica la domanda di giustizia sociale in tutti gli uomini di origine Ariana e quindi marchia la battaglia per la rimozione dei mali sociali con un carattere abbastanza definito di importanza mondiale. Trova le dottrine del Marxismo.

Mescolandolo in maniera inestricabile con un'intera massa di richieste, che sono socialmente giustificabili, assicura la popolarità della dottrina, mentre dall'altra parte fa sì che le persone decenti non vogliano supportare le richieste che, presentate in tale forma, appaiono errate sin dall'inizio, anzi no, impossibili da realizzare. Perché sotto il mantello delle idee puramente sociali giacciono nascoste intenzioni realmente malvagie, e queste vengono portate alla luce con impudente franchezza e nella loro totalità. Negando in maniera categorica l'importanza della personalità, e quindi della nazione e del suo significato razziale, distruggono i principi elementari di tutta la cultura umana.

L'Ebreo divide l'organizzazione del suo insegnamento mondiale in due categorie che, sebbene siano in apparenza divise, in realtà formano un'unità inseparabile; il movimento politico e del lavoro.

I sindacati sono quelli che corteggiano di più. Offrono al lavoratore aiuto e protezione in questa dura lotta per l'esistenza, per la quale deve ringraziare l'avidità e la visione ristretta di molti datori di lavoro, ed anche la possibilità di ricavare con la forza migliori condizioni di vita. Se il lavoratore evita di credere al cieco capriccio degli uomini, spesso senza cuore e con poco o nessun senso di responsabilità, con la difesa del suo diritto di vivere come uomo, nel momento in cui lo Stato – ossia la comunità organizzata – non gli sta dando prati-

camente alcuna attenzione, dovrà proteggere da solo i suoi interessi. Adesso che la cosiddetta borghesia nazionale, accecata dagli interessi economici, sta mettendo ogni possibile ostacolo sulla via di questa battaglia per la vita, e non solo si sta opponendo, ma sta lavorando attivamente ed universalmente contro ogni tentativo di accorciare le lunghe ed inumane ore di lavoro, mettere fine al lavoro dei bambini, proteggere le donne, e produrre sane condizioni di lavoro nelle fabbriche e nelle abitazioni – l'Ebreo più intelligente si identifica con lo sfavorito. Assume gradualmente il comando dei sindacati – sempre più facilmente perché ciò che a lui importa non è tanto la genuina rimozione di tutti i mali sociali, quando la formazione di una forza di combattimento che obbedisce ciecamente allo scopo di distruggere l'indipendenza economica nazionale.

L'Ebreo induce fuori strada a forza tutti gli antagonisti. Aiutato dalla sua innata brutale avidità, mette i sindacati sul piede di guerra con la forza bruta. Qualsiasi persona dotata di intelligenza sufficiente a resistere all'esca Ebraica viene spezzata per mezzo dell'intimidazione, non importa quanto intelligente e determinata essa sia. Questi metodi hanno un grande successo.

Per mezzo dei sindacati, che potrebbero aver salvato la nazione, l'Ebreo in realtà distrugge le basi dell'economia della nazione.

L'organizzazione politica procede su linee parallele con quanto detto sopra. Lavora con i sindacati, perché questi ultimi preparano le masse per l'organizzazione politica, e nei fatti li guida a forza verso di essa. Sono inoltre la costante fonte di denaro di cui l'organizzazione politica nutre la sua grande macchina. Sono l'organo di controllo per il lavoro politico ed agiscono come fustigatori per tutte le grandi manifestazioni di carattere politico. Infine perdono tutti insieme il loro carattere economico, perché servono l'idea politica con la loro arma principale, lo sciopero generale.

Creando una stampa che è al livello intellettuale della persona meno istruita, le organizzazioni politica e sindacale ottengono un mezzo di compulsione, che li rendono in grado di preparare gli strati più bassi della popolazione per le imprese più pericolose.

E' la stampa Ebraica che, in una campagna di calunnia assolutamente fanatica, demolisce tutto ciò che può essere visto come un mezzo per l'indipendenza nazionale, la sua civilizzazione, e la sua autonomia economica. Grida principalmente contro quelli che hanno sufficiente forza di carattere per non piegarsi al dominio Ebraico o la cui capacità intellettuale appare agli Ebrei come una minaccia per loro stessi.

L'ignoranza mostrata dalle masse popolari verso la vera natura degli Ebrei e la mancanza di percezione istintiva da parte delle nostre classi superiori rende il popolo una facile preda di questa campagna di bugie Ebraica. Mentre la naturale timidezza delle classi superiori fa sì quindi che si allontanino da un uomo che viene attaccato dagli Ebrei con bugie e calunnie, la stupidità delle masse che ragionano con semplicità fa sì che essi credano a tutto ciò che sentono. Le autorità di Stato sia tremano in silenzio sia – più frequentemente – in maniera da mettere fine alla campagna di stampa Ebraica, perseguitano le persone che vengono ingiustamente attaccate, e questo, agli occhi di tali factotum al lavoro, stanno per la vendetta dell'autorità di Stato ed il mantenimento di pace e ordine.

Quindi, se rivediamo tutte le cause del collasso Tedesco, quella finale e decisiva è il fallimento nel rendersi conto del problema razziale e, in particolare, la minaccia Ebraica.

Le sconfitte sul campo di battaglia dell'Agosto 1918 avrebbero potuto essere sopportate con grandissima facilità. Non sono state loro a rovesciarci; ciò che ci ha rovesciato era la forza che ci preparò per tali sconfitte derubando la nazione di tutto l'istinto e la forza politici e morali, attraverso dei piani che si sono svolti per molti decenni. Ignorando la questione dei mantenimento delle basi razziali della nostra nazionalità, il vecchio Impero disgregò l'unica e la sola legge che rende la vita possibile su questa terra.

La perdita della purezza razziale rovina per sempre le fortune di un razza; essa continua ad affondare sempre più in basso e le conseguenze di questo non possono più essere espulse dal corpo e dalla mente.

Per cui tutti i tentativi di riforma, e tutto il lavoro sociale, gli sforzi politici, ogni aumento della prosperità economica ed ogni apparente aggiunta alla conoscenza scientifica non servirono a nulla. La nazione e l'organismo che rese possibile la vita di essa su questa terra – ossia lo Stato – non crebbero più in salute, ma si affievolirono visibilmente e sempre più. Lo splendore del vecchio Impero non riuscì a nascondere la debolezza interna, e tutti i tentativi di aggiungere forza al Reich caddero nel nulla ogni volta, perché insistevano ad ignorare la questione più essenziale di tutte.

È per questo motivo che nell'Agosto del 1914 una nazione non si gettò in battaglia piena di determinazione; fu soltanto l'ultima scintilla di un istinto nazionale di autoconservazione faccia a faccia con le forze del Marxismo e del pacifismo che avanzavano, rovinando il corpo della nostra nazione. Ma poiché in quei giorni di fede nessuno si rese conto del nemico in casa, la resistenza fu vana, ed il Destino scelse di non ricompensare la spada vittoriosa, ma seguì la legge dell'eterna punizione.

La falsità del federalismo
Adolf Hitler
(Main Kampf)

Nell'inverno del 1919 ed ancor di più nella primavera e nell'estate del 1920, il giovane partito fu obbligato ad adottare un atteggiamento verso una questione che era diventata importante anche durante la Guerra. Nella Parte I di questo libro, ho brevemente descritto i segni che mi erano visibili della minaccia del collasso della Germania, con riferimenti particolari al sistema di propaganda diretto dagli Inglesi, ed anche dai Francesi, allo scopo di inspessire il vecchio muro tra il Nord ed il Sud della Germania. Fu nel 1915 che questo sistema di articoli e di opuscoli contro la Prussia, come unica causa della Guerra, comparvero per la prima volta. Fino al 1916 questo venne sviluppato e perfezionato in maniera astuta e vergognosa. Faceva leva sui più bassi istinti del genere umano, e cominciò ad agitare il Tedesco del Sud contro il Tedesco del Nord, ed i frutti dell'agitazione si manifestarono presto. I capi, sia del governo che dell'esercito (specialmente l'esercito Bavarese), potrebbero essere benissimo rimproverati; non poterono sfuggire alla colpa di aver fallito, con cecità criminale e negligenza, nel prendere azione conto di essa con la necessaria determinazione. Non fu fatto nulla! Al contrario, alcuni di essi sembravano guardare ad essa senza grande dispiacere, e forse non erano abbastanza intelligenti da immaginare che tale propaganda potrebbe non solo aggiungere un bullone nell'unificazione della nazione Tedesca, ma potrebbe addirittura rinforzare automaticamente le forze di ribellione. Difficilmente accadde nella storia che una tale negligenza ricevette una punizione più dura. L'indebolimento che patì la Prussia afflisse l'intera Germania. Accelerò il collasso che rovinò non solo la Germania, ma più certamente gli stessi singoli Stati.
Nel paese in cui l'odio artificialmente scatenato contro la Prussia esplose in maniera più violenta, la rivolta contro la Casa regnante fu l'inizio della Rivoluzione. Sarebbe sbagliato immaginare che la propaganda del nemico fosse la sola responsabile del sentimento anti-Prussiano. I metodi incredibili dei nostri organizzatori di guerra che radunarono – ed ingannarono – l'intero Impero sotto un sistema assolutamente folle di centralizzazione a Berlino fu la causa principale di questo sentimento anti-Prussiano.
L'Ebreo era fin troppo astuto per non rendersi conto che l'infame campagna di saccheggio che aveva organizzato contro la nazione Tedesca sotto il velo delle società di Guerra era destinata a scatenare un'opposizione. Finché questo non usciva dalla sua gola, non aveva motivo di preoccuparsi. Quindi gli venne in mente che non potrebbe esistere miglior ricetta per evitare una rivolta delle masse portate alla disperazione ed all'esasperazione, che lasciare che la loro rabbia si infiammi e si sfoghi in qualche altra direzione.
Poi venne la Rivoluzione.
L'Ebreo Internazionale Kurt Eisner cominciò a mettere la Baviera contro la Prussia. Indirizzando il movimento rivoluzionario della Baviera contro il resto del Reich, non stava agendo neanche un po' dal punto di vista della Baviera, ma come una persona incaricata dall'Ebraismo di fare tutto questo. Sfruttò gli istinti preesistenti e le antipatie del popolo Bavarese come mezzi per smembrare più facilmente la Germania. Il Reich, una volta che sarebbe stato gettato in rovina, sarebbe caduto facilmente sotto il Bolscevismo.
L'arte degli agitatori bolscevichi, che rappresentava l'avanzata dei contingenti di liberazione per mettere fine alla Repubblica dei Comitati come una vittoria del militarismo Prussiano contro l'antimilitarismo e gli elementi anti-Prussiani, portò grossi frutti. Sebbene al tempo delle elezioni per l'Assemblea Legislativa Bavarese, Kurt Eisner non aveva nemmeno diecimila sostenitori a Monaco ed il Partito Comunista ne aveva meno di tremila, dopo il collasso della Repubblica dei Comitati i due partiti si fusero insieme e contavano quasi centomila persone.
Penso di non aver mai cominciato nella mia vita un lavoro più impopolare di quello che feci nella mia lotta contro l'incitamento anti-Prussiano. A Monaco durante il periodo dei Comitati si tenne il primo raduno di massa, in cui l'odio contro il resto della Germania, in particolare la Prussia, venne spinto ad un livello tale che se un Tedesco del Nord fosse stato presente all'incontro avrebbe messo a rischio la sua vita. Queste dimostrazioni di solito finivano con 'Vattene Prussia!' 'Abbasso la Prussia!' 'Guerra contro la Prussia!' – un sentimento riassunto nel Reichstag Tedesco da un brillante difensore degli interessi sovrani della Baviera, nel grido di battaglia 'Meglio morire come Bavarese, che marcire come Prussiano!"
La lotta che avevo intrapreso, prima da solo, e poi con il supporto dei miei camerati di Guerra, adesso veniva portata avanti quasi, potrei dire, come un dovere sacro da parte del giovane movimento. Sono orgoglioso di essere stato in grado di dire oggi che noi – dipendendo quasi esclusivamente dai nostri sostenitori in Baviera – fummo responsabili di aver messo fine, lentamente ma con certezza, a tale combinazione di follia e tradimento.
E' quindi ovvio che l'agitazione contro la Prussia non aveva nulla a che fare con il Federalismo. Le attività federali sono le più inappropriate quando il loro obiettivo è quello di rompere o smembrare un'altra Confederazione. Perché un Federalista genuino, per cui il concetto di Impero di Bismarck non è una frase

vuota, non potrebbe allo stesso tempo desiderare di dividere delle parti dello Stato Prussiano, che fu creato e perfezionato da Bismarck, né potrebbe supportare pubblicamente tale aspirazione separatista. Ed è la più incredibile, perché la battaglia di questi cosiddetti Federalisti veniva mossa contro l'elemento in Prussia, che potrebbe essere considerato connesso alla Democrazia di Novembre. Perché le loro calunnie ed i loro attacchi non erano diretti contro i padri della Costituzione di Weimar, che consistevano principalmente in Ebrei e Tedeschi del Sud, ma contro i rappresentanti della vecchia Prussia Conservatrice, l'esatto contrario della Costituzione di Weimar. Non dobbiamo stupirci che fossero particolarmente attenti a non invadere il terreno degli Ebrei; ma questo forse ci dà la chiave per risolvere l'intero enigma. L'obiettivo dell'Ebreo era mettere gli elementi 'Nazionali' in Germania uno contro l'altro – mettere la Baviera Conservatrice contro la Prussia Conservatrice. Ed ebbe successo.

Nell'inverno del 1918 l'antisemitismo cominciò a radicarsi in Germania. L'Ebreo ritornò ai suoi vecchi metodi. Con stupefacente prontezza, scatenò la disputa nel movimento popolare, e diede inizio ad una nuova rottura. Nel mettere in piedi la questione Ultramontana, e nel contenzioso che nasceva da essa, stavano allora i fatti che erano l'unica possibilità di tenere impegnata l'attenzione popolare con altri problemi, e di smorzare l'attacco concentrato sugli Ebrei. L'uomo che infettò la nostra nazione con questo problema non potrà mai riparare al male che commise contro di essa. L'Ebreo ha certamente avuto successo nel suo scopo; si illumina nel vedere i Cattolici ed i Protestanti che lottano l'uno contro l'altro; il nemico dell'umanità Ariana e della Cristianità ride segretamente.

Le due Chiese Cristiane stanno guardando a questo inquinamento ed a questa distruzione di una nobile ed unica esistenza, garantita dalla grazia di Dio su questa terra, con occhi indifferenti. Per il futuro del mondo, tuttavia, tutta la sua importanza non sta nel fatto se i Protestanti battano i Cattolici, ma piuttosto se l'uomo Ariano resista o muoia. Ed ancora oggi le due confessioni stanno lottando, non contro il distruttore dell'Ariano, ma stanno cercando di annientarsi l'una con l'altra.

In Germania non è ammissibile promuovere una lotta contro l'Ultramontanismo o il clericalismo, come potrebbe accadere nei paesi puramente Cattolici, perché i Protestanti avrebbero certamente un ruolo in essa. La difesa che i Cattolici in altri paesi alzerebbero contro gli attacchi di carattere politico, per i loro leader religiosi assumerebbe in Germania in una colpo solo la forma di un attacco del Protestantesimo contro il Cattolicesimo.

Per quanto riguarda il resto i fatti parlano da soli. Gli uomini che nel 1924 scoprirono improvvisamente che la missione principale del movimento Nazionalista era una lotta contro 'l'Ultramontanismo' non ebbero successo a spezzare l'Ultramontanismo, ma ebbero successo a dividere il movimento Nazionalista. Devo aggiungere il mio ammonimento, nel caso qualche mente immatura del movimento Nazionalista dovesse immaginare che questo sia in grado di fare ciò che Bismarck non fu in grado di fare. Sarà il dovere principale di quelli che guidano il movimento Nazionalsocialista opporsi assolutamente ad ogni tentativo di offrire i servigi del loro movimento per qualsiasi simile battaglia, ed espellere su due piedi dai loro ranghi quelli che fanno propaganda per tale obiettivo. Come dato di fatto, abbiamo avuto in questo un successo continuo nell'autunno del 1923. I ferventi protestanti potrebbero stare fianco a fianco dei ferventi Cattolici nelle nostre fila senza alcun pensiero di coscienza che riguardi le loro convinzioni religiose.

Gli Stati della Repubblica Americana non fecero l'Unione, ma fu l'Unione che creò la maggior parte dei cosiddetti Stati. I diritti molto comprensivi garantiti ai vari territori esprimono non solo il carattere essenziale di tale Unione di Stati, ma sono in armonia con la vastità dell'area che coprono, che ha quasi le dimensioni di un continente. Quindi, parlando degli Stati dell'Unione Americana, non ci si può riferire ad essi come aventi sovranità di Stato, ma come godenti di diritti o, forse meglio, di privilegi determinati e garantiti dalla Costituzione.

Tuttavia in Germania i singoli Stati erano in origine Stati sovrani, e l'Impero venne

creato a partire da essi. Ma la formazione dell'Impero non si verificò per libera volontà ed uguale cooperazione dei singoli Stati, ma perché uno stato, la Prussia, ottenne l'egemonia sugli altri. La grande differenza in dimensione del territorio fra gli Stati Tedeschi in sé impedisce un qualche confronto con l'Unione Americana. Inoltre la differenza di dimensione fra il più piccolo ed il più grande di essi, o piuttosto quello più grande in assoluto, dimostra l'ineguaglianza degli obiettivi e della partecipazione alla fondazione dell'Impero, e nella formazione della confederazione di Stati. Non si può dire che nessuno degli Stati abbia mai goduto di una vera 'sovranità'.

I diritti di sovranità, a cui gli Stati rinunciarono per rendere possibile l'Impero, vennero ceduti in scarsa misura di loro spontanea volontà. Nella maggior parte dei casi erano inesistenti, o erano semplicemente stati persi sotto la pressione della forza superiore della Prussia. Il principio seguito da Bismarck era di non dare allo Stato semplicemente quello che era stato tolto dagli Stati minori, ma di chiedere agli Stati ciò di cui l'Impero aveva assolutamente bisogno. Ma è piuttosto

errato attribuire questa decisione di Bismarck a qualsiasi convinzione da parte sua che lo Stato stesse quindi acquisendo per sempre tutti i diritti di sovranità di cui avrebbe bisogno; al contrario, intendeva lasciare al futuro ciò che sarebbe stato difficile ottenere al momento. E la sovranità dello Stato è, nei fatti attuali, continuamente aumentata a spese degli Stati individuali. Il trascorrere del tempo ottenne ciò che Bismarck sperava avrebbe ottenuto.

Il collasso Tedesco e la distruzione dello Stato monarchico necessariamente accelerarono questi sviluppi.

La stessa causa diede un duro colpo al carattere federale del Reich; un colpo ancora più duro venne dato anche dall'accettazione degli obblighi sotto il Trattato di Pace.

Era sia naturale che ovvio che i paesi persero il controllo delle loro finanze e dovettero rinunciare ad esse in favore del Reich, dal momento che il Reich, avendo perso la Guerra, era soggetto ad obblighi finanziari che non erano mai stati presi in considerazione per essere coperti dai contributi dei singoli Stati. L'ulteriore decisione che portò alla presa da parte del Reich delle ferrovie e dei servizi postali, fu un passo necessario e successivo nella graduale schiavizzazione della nostra nazione sotto il Trattato di Pace.

L'Impero di Bismarck era libero e senza legami. Non era appesantito da tutti gli improduttivi obblighi economici, mentre l'attuale Germania di Dawes deve portarseli sulle spalle. Le sue spese erano limitate a pochi beni di assoluta e necessaria importanza locale. Era quindi in grado di esistere senza una supremazia finanziaria, e di vivere sul denaro versato dagli Stati confederati; naturalmente il fatto che gli Stati mantenessero il loro diritto di sovranità ed avessero in confronto poco da pagare all'Impero contribuì alla loro soddisfazione di essere membri dell'Impero. Ma è sia scorretto che disonesto desiderare di fare propaganda con l'affermazione che qualsiasi scontento che esisteva fosse attribuibile soltanto al legame finanziario sofferto dagli Stati per mano dell'Impero. No, questo non era decisamente il caso. Il declino della gioia in tutto l'Impero non deve essere attribuito alla perdita dei diritti di sovranità, ma è piuttosto il risultato della maniera miserabile in cui la nazione Tedesca veniva allora rappresentata dal suo Stato. Quindi oggi lo Stato è obbligato per ragioni di autoconservazione a ridurre sempre più i diritti sovrani di ogni singolo paese, non solo dal punto di vista materiale generico, ma anche del principio. Perché, vedendo che sta prosciugando le ultime gocce di sangue dei suoi cittadini con la sua politica di spremitura economica, è obbligato a ritirare l'ultimo dei suoi diritti, a meno che non sia preparato a vedere lo scontento generale infiammarsi in una rivolta.

Noi Nazionalsocialisti dobbiamo quindi ammettere il seguente principio fondamentale:

Un potente Reich nazionale, che guarda e protegge gli interessi dei suoi cittadini all'estero nel senso più ampio della parola, è in grado di offrire la libertà in patria; quindi non deve avere alcuna preoccupazione per la solidità dello Stato. D'altra parte, un potente governo nazionale deve prendersi la responsabilità di pesanti incursioni nella libertà degli individui così come dello Stato senza rischio di indebolire l'idea di Impero, se solo ogni cittadino riconosce che tali misure sono misure tese a rendere grande la sua nazione.

E' un dato di fatto che tutti gli Stati del mondo si stiano muovendo nella direzione dell'unificazione della loro politica nazionale, e che la Germania non sarà fuori dai giochi sotto questo aspetto.

Per quanto una certa misura di unificazione possa apparire naturale, specialmente nell'area della comunicazione, non è da meno del dovere dei Nazionalsocialisti di opporre una forte resistenza contro un tale sviluppo nello Stato di oggi, dato che l'unico obiettivo di tali misure è coprire e rendere possibile una politica estera disastrosa. Per il semplice motivo che il Reich di oggi propone di mettere sotto di sé le ferrovie, il servizio postale, l'economia, etc. per ragioni che non sono di alta politica nazionale, ma per avere nelle sue mani i mezzi e le garanzie per far fronte in maniera illimitata ai suoi obblighi, noi Nazionalsocialisti dobbiamo prendere ogni misura che sembri pianificata per bloccare e, se possibile, evitare una tale politica. Un'altra ragione per opporsi ad una centralizzazione di questo tipo è che il Reich Ebraico-Democratico, che è diventato una vera maledizione per la nazione Tedesca, sta cercando di rendere nulle le obiezioni sollevate dagli Stati, che finora non sono permeati dallo spirito dell'età, schiacciandoli al punto da renderli completamente senza importanza.

Il nostro punto di vista deve sempre essere quello di un'alta politica nazionale, e non deve mai essere ristretto o paternalista. Questa ultima osservazione è necessaria, per paura che i nostri sostenitori giungano ad immaginare che noi Nazionalsocialisti pensiamo di negare che il Reich abbia il diritto di assumere una sovranità superiore di quella dei singoli Stati. Non dovrebbe né potrebbe esserci nessun dubbio su tale diritto. Poiché per noi lo Stato in sé non è che una formalità, mentre l'essenza è quella che include la nazione ed il popolo – è chiaro che ogni altra cosa deve essere subordinata agli interessi della nazione; ed in particolare non possiamo permettere a nessun singolo Stato all'interno della nazione e del Reich (che rappresenta la nazione) di godere di una sovranità politica indipendente come Stato. L'enormità di permettere agli Stati della Confederazione di mantenere le legislazioni deve essere e sarà fermata.

Finché questo continua ad essere possibile, non abbiamo alcun diritto di stupirci che gli stranieri continuino a dubitare della stabilità della struttura del nostro Stato e prendano di conseguenza delle misure.
L'importanza degli Stati individuali sarà in futuro più spostata sul lato culturale. Il monarca che fece di più per la reputazione della Baviera non era un ostinato paternalista con sentimenti anti-Tedeschi, ma uno che era altrettanto simpatizzante della Germania di quanto lo era per l'arte – Ludovico I.
L'esercito deve essere mantenuto strettamente separato da tutte le singole influenze di Stato. Lo Stato Nazionalsocialista che sta arrivando non deve scivolare nell'errore del passato di obbligare l'esercito a correre un rischio che non è e non sarà mai adatto ad esso. L'esercito Tedesco non sta li allo scopo di fornire una scuola per mantenere le peculiarità razziali, ma piuttosto per insegnare a tutti i Tedeschi a capirsi e misurarsi l'uno con l'altro. Tutto ciò che tende verso le divisioni nella vita della nazione deve essere trasformato dall'esercito in un'influenza unificante. Deve sollevare ogni giovane sopra l'ampio orizzonte del suo piccolo paese, e metterlo al suo posto nella nazione Tedesca. Deve imparare a guardare ai confini, non di casa sua, ma della sua Madrepatria; perché sono quelli che dovrà un giorno proteggere. E' quindi follia permettere al giovane Tedesco di stare a casa sua, ma una cosa buona mostrargli la Germania durante il periodo del suo servizio militare. Oggi questo è tutto maggiormente essenziale, perché i giovani Tedeschi non viaggiano e così non allargano il loro orizzonte come facevano una volta.
Le dottrine del Nazionalsocialismo non hanno lo scopo di servire gli interessi politici dei singoli Stati della Confederazione, ma di guidare la nazione Tedesca. Devono determinare la vita di un'intera nazione, e darle una nuova forma; devono quindi prontamente reclamare il diritto di varcare i confini, disegnati secondo agli sviluppi politici che noi abbiamo respinto.

Campi di concentramento

Poco dopo l'ascesa al potere nel 1933, i nazisti elaborarono un nuovo strumento di persecuzione politica: il sistema dei campi di concentramento. Il primo di questi campi fu Dachau, venne aperto nel marzo del 1933, a seguito del riempimento delle prigioni da parte di prigionieri politici e ideologici avversi al regime. I primi prigionieri dei campi erano in particolare comunisti, socialdemocratici e altri avversari politici del nazismo, per i quali si pensava fosse necessaria la rieducazione politica.
Tra il 1933 e il 1945, la Germania nazista e i suoi alleati crearono più di 44.000 campi e altre strutture dedicate all'incarcerazione (tra cui i ghetti). I responsabili dei crimini usarono tali strutture per diversi scopi, tra i quali i lavori forzati, la detenzione di persone considerate "nemiche dello stato" e l'omicidio di massa. In queste strutture milioni di persone soffrirono e morirono a causa delle condizioni di vita oppure vi furono uccise. Tra queste strutture ci fu Dachau, il campo di concentramento che fu operativo più a lungo. Fonte: Enciclopedia dell'Olocausto.

Dachau (cronologia)

1933
Dopo la nomina di Adolf Hitler a cancelliere del Reich tedesco (Reichskanzler) in data 30 gennaio 1933 i nazionalsocialisti, adoperando misure terroristiche, instaurarono in poche settimane la dittatura nel Reich tedesco. Un ruolo centrale ebbe la persecuzione e l'eliminazione dell'opposizione politica. In tutto il territorio tedesco vennero aperti campi di concentramento per la detenzione di massa degli oppositori politici come anche il campo di concentramento di Dachau. A partire dal 22 marzo 1933 i primi trasporti di detenuti raggiunsero il lager collocato sull'area di una fabbrica di munizione e polvere da sparo non più in uso.
Il comandante del lager, Theodor Eicke, introdusse nell'ottobre del 1933, un regolamento punitivo particolarmente feroce nei confronti dei detenuti e disposizioni riguardanti il servizio delle SS (Schutzstaffel - squadre di protezione). Tale quadro normativo istituzionalizzò un dominio delle SS sui detenuti caratterizzato da libero arbitrio e terrore.

1934
Con il pretesto che le SA (Sturmabteilung - reparto d'assalto) stessero progettando un colpo di stato, Adolf Hitler le fece assassinare dalle SS; funzionari di alto rango delle SA e altri oppositori politici furono uccisi, tra questi 21 nel lager di Dachau. Il ruolo che giocarono le SS in questo massacro contribuì alla loro ascesa, tanto che alcune unità presero il controllo di altri campi di concentramento che fino a quel momento erano stati sorvegliati dalle SA. Theodor Eicke, che nel mentre era stato nominato "ispettore dei campi di concentramento", applicò il "modello Dachau" da lui stesso elaborato in tutti gli altri campi di concentramento.

1935
Nel 1935 Adolf Hitler decise di usare i campi di concentramento come strumento permanente di terrore, ampliandoli ulteriormente e preparando così

il terreno per uno stato di emergenza permanente rafforzando sia il regime arbitrario della Gestapo (Geheime Staatspolizei - polizia segreta di stato) che quello delle SS nelle mani di Heinrich Himmler.

1936
Vengono chiusi tutti i campi di concentramento della fase iniziale, tranne quello di Dachau e vengono aperti nuovi luoghi di detenzione più grandi. Insieme agli oppositori del regime vengono arrestate sempre più persone, per motivi di ideologia razziale e di "igiene sociale"; tra queste gli omosessuali e le minoranze etniche come i sinti e i rom. Furono rinchiusi nei campi anche persone che avevano ripetutamente commesso dei reati o che conducevano una vita da disadattati, perseguitati come "criminali" e "asociali".

1937
Nel 1937, il campo delle SS fu ampliato e fu costruito un nuovo campo dei detenuti con una capacità di 6.000 prigionieri. I detenuti dovevano eseguire i lavori di costruzione nelle condizioni fisiche più difficili. Il decreto del 1937 sulla "lotta preventiva contro la criminalità da parte della polizia" sistematizza l'azione contro le persone perseguitate come gli "asociali" e i "criminali di professione". Il regolamento costituisce la base per gli arresti di massa che avvengono l'anno successivo nell'ambito dell'"Operazione contro i renitenti al lavoro del Reich".

1938
Dopo l'occupazione dell'Austria e dei Sudeti, migliaia di prigionieri politici, rom, sinti e ebrei dei territori occupati vengono deportati nel campo di concentramento di Dachau. Nel corso dei pogrom antisemiti del novembre 1938, quasi 11.000 uomini ebrei furono mandati nel campo di concentramento di Dachau. Le SS li maltrattarono e li ricattarono per costringerli a rinunciare alle loro proprietà ed emigrare.

1939
Il 1° settembre 1939 inizia la seconda guerra mondiale con l'attacco della Polonia da parte dell'esercito tedesco. A fine settembre le SS sgombrano temporaneamente il campo di Dachau per formare e addestrare sull'area la divisione SS "teste di morte" (Totenkopf). Più di 5.000 detenuti vengono trasferiti, fino alla primavera del 1940, nei campi di concentramento di Flossenbürg, Mauthausen e Buchenwald dove le loro condizioni di detenzione peggiorano drammaticamente.

1940
Dal 1940, sempre più prigionieri provenienti dai paesi occupati dall' esercito tedesco furono internati nel lager di Dachau. Nell'estate del 1940 il numero dei detenuti aumenta fino ad arrivare a quasi 10.000 persone. Con l'inizio della guerra, le condizioni di vita dei prigionieri nel lager di Dachau peggiorano drammaticamente. Le difficili condizioni di lavoro, l'alimentazione insufficiente e la mancanza di igiene hanno come conseguenza un forte aumento del tasso di mortalità.

1941
Dopo l'invasione dell'Unione Sovietica nel giugno 1941, il campo di concentramento di Dachau viene utilizzato come luogo di esecuzione per i prigionieri di guerra sovietici. I militari dell'Armata Rossa "separati" dalla Gestapo come intellettuali, ebrei o funzionari comunisti vengono fucilati dalle SS del campo. Le esecuzioni di massa avvengono in un primo tempo nel cortile del "Bunker" del campo dei detenuti e poi spostati al poligono di tiro ad Heberts-hausen. In questo luogo, nel 1941/42, le SS uccisero oltre 4.000 prigionieri di guerra sovietici.

1942
Nell'ambito delle azioni di eutanasia del regime nazista, i medici delle SS "selezionarono", a partire dal 1942, nel lager di Dachau detenuti malati e inabili al lavoro. Più di 2.500 detenuti vengono portati con i cosiddetti "trasporti per invalidi" in un "centro di eliminazione" (Tötungsanstalt) presso il castello austriaco di Hartheim. Qui vengono uccisi dal personale dell'istituto con gas tossici. A partire dal 1942, i medici delle SS del lager di Dachau, condussero crudeli esperimenti medici sui prigionieri del campo.

1943
Nel febbraio 1943 la dirigenza nazista proclama la "guerra totale". L'attivazione di tutte le risorse disponibili per raggiungere la "vittoria finale" radicalizza la decisione presa dal regime nazista già nel 1942, di impiegare sistematicamente i detenuti dei campi di concentramento come lavoratori forzati per la produzione bellica. Le SS allestiscono, così, numerosi campi esterni vicino alle fabbriche di armamenti. Fino alla fine della guerra, il lager di Dachau dispone di una rete di 140 campi esterni soprattutto nella zona della Baviera meridionale. Il lager centrale subisce un cambiamento nella sua funzione e diventa un punto di raccolta e smistamento per i lavoratori schiavi per i campi esterni.

1944
Dal 1944 si delinea sempre più evidente una sconfitta dell'esercito tedesco. L'Armata Rossa e le forze

alleate occidentali avanzano verso i confini del Reich tedesco. Nel campo principale di Dachau arrivano costantemente "trasporti di evacuazione" dai campi vicino al fronte, che poi vengono chiusi dalle SS. Con 30.000 detenuti il lager Dachau è drammaticamente sovraffollato. Le condizioni di vita catastrofiche causano un'epidemia di tifo. Nei campi esterni i detenuti sono sottoposti a condizioni di detenzione e di lavoro micidiali. Delle circa 41.500 persone che perdono la vita tra il 1933 e il 1945, più di un terzo muore negli ultimi sei mesi di guerra.

1945

Verso la fine di aprile 1945 anche dal lager di Dachau le SS iniziano ad evacuare i detenuti per evitare la liberazione da parte delle truppe alleate. Dal sistema dei lager di Dachau almeno 25.000 detenuti vengono mandanti verso il Tirolo in marce forzate a piedi o trasportati su treni merce; migliaia di detenuti persero la vita duranti questi trasporti. Il 29 aprile 1945, le unità dell'esercito americano liberarono il campo di concentramento di Dachau. Lo stesso giorno della liberazione i sopravvissuti costituiscono un comitato internazionale del lager. Per migliaia di ex prigionieri l'aiuto arriva troppo tardi – muoiono di debolezza, malattie o per i postumi della prigionia.

(Fonte: *Storia del campo di concentramento di Dachau 1933-1945 - KZ Gedenkstätte Dachau (kz-gedenkstaette-dachau.de*).

Nel volgere di un anno, le SS diventano forza dominante nella conduzione dei campi di concentramento, dopo ave estromesso la polizia regolare dalla funzione di supervisione e di avere allestito centri di detenzione separati dalle prigioni. Nel 1934 il capo delle SS Heinrich Himmler, ottenne il controllo dei campi e istituì un sistema uniforme per quanto riguardava l'ammissione e la supervisione dei prigionieri. Le SS diedero ai comandanti dei campi assoluta autorità per l'assegnazione delle punizioni, compresa la pena di morte.

Tra il 1936 e il '41, nuovi obiettivi economici e nuove categorie di prigionieri portarono a un aumento considerevole del numero degli internati, che erano circa 7.000 all'inizi del 1937 e divennero quasi 25.000 all'inizio della guerra e 75.000 alla metà del '41.

Durante questo periodo le condizioni di vita nei campi di concentramento deterioravano rapidamente, soprattutto là dove i prigionieri erano costretti al lavoro forzato nelle cave nella costruzione di altri campi come Buchenwald e Mauthausen.

Con lo scoppio della guerra, l'impiego indiscriminato di manodopera in questi campi, dettato dalla speranza di ottenere una vittoria rapida, portò alla morte migliaia di prigionieri, specialmente quelli che venivano considerati di razza inferiore, come ebrei e i polacchi.

Dal 1938 in poi, schiere di prigionieri ebrei vennero portate nei campi di concentramento, in modo particolare dopo la "*Notte dei Cristalli*".

La popolazione all'interno dei campi di concentramento cambia: gli "asociali" e i "criminali" vengono sostituiti dagli ebrei, e la vita all'interno dei campi di concentramento sia fa sempre più drammatica e disumana. Inoltre, nel 1942 si assiste ad un cambio di orientamento dei campi, quando prevalsero le considerazioni economiche e il potenziale lavorativo dei campi fu integrato nel settore centrale della produzione.

Le grandi famiglie che dirigevano le industrie situate all'interno o nelle vicinanze dei campi di concentramento si assunsero il compito di provvedere ai pasti e all'alloggio dei prigionieri e pertanto condivisero le responsabilità della sorte di milioni di detenuti.

Al riguardo, inoltre, con l'espulsione degli ebrei dal Reich, quelli nei campi di concentramento vennero trasferiti in Polizia, soprattutto nei centri di sterminio o di lavoro forzato.

Si evidenzia altresì, che nel periodo finale della guerra vennero istituti in tutta la zona dei Reich i campi di concentramento. Addirittura, verso la fine della guerra, oramai compromesso e persa, le SS tentarono di preservare il sistema dei campi di concentramento e cercarono, di istituirne, uno nuovo alla fine del '44.

Campi di sterminio

I sei centri di uccisione fissi costituiti dai nazisti nella Polonia occupata tra il 1941 e la metà del '42 erano chiamati campi di sterminio.

Più di tre milioni di ebrei persero la vita tra l'inverno del '41 e l'autunno del '44. La serie dei centri di uccisione fu parte integrante del sistema di governo della Germania nazista e venne usata come strumento per realizzare i progetti politici. Due di questi centri – Auschwitz Birkenau e Majdanek – erano nati come campi di concentramento anche per prigionieri politici; gli altri – Chelmno (in tedesco, Kulmhof), Sobibòr, Treblinka e Belzec – vennero aperti unicamente per funzionare come fabbriche di morte. I sei campi fecero tutto parte dello "Stato delle SS", capeggiato dal Reichsführer Heinrich Himmelr, e tre di essi (Treblinka, Belzec e Sobibòr) furono istituti direttamente all'interno della struttura dell'Operazione Reinhard – che prendeva il nome da Reinhard Heydrich, il capo dell'SD che era stato assassinato –,

nome in codice per la liquidazione del mondo ebraico dell'Europa dell'est e l'approvazione da parte del Generalgouvernement della proprietà dei beni degli ebrei.
I capi di sterminio furono amministrati esclusivamente dalle SS, che in alcuni, per le attività quotidiane, ebbero la collaborazione di ausiliari ucraini.
Nonostante i nazisti avessero ucciso molte migliaia di ebrei nei primi ventuno mesi dallo scoppio della seconda guerra mondiale, solitamente viene citata come "Soluzione Finale" l'invasione tedesche dell'Unione Sovietica avvenuta il 22 giugno 1941.
Unitamente all'esercito tedesco la struttura di morte tedesca si era dotata anche di quattro squadre mobili per il massacro, o Einsatzgruppen, con il compito specifico di uccidere gli ebrei. Funzionari del partito comunista, commissari politici dell'Armata Rossa, zingari.
In particolare, gli Einsatzgruppen, assistiti da collaboratori locali, rastrellavano gli uomini, i bambini e le donne, li radunavano in luoghi vicino le loro case e li fucilavano. Dove esistevano burroni naturali e trincee anticarro erano usati come fosse comuni; in altri casi agli ebrei veniva ordinato di scavarsi enormi fosse prima di essere trucidati.
La decisione di istituire centri di uccisioni fissi derivò in parte dalle difficoltà psicologiche e pratiche di attuare lo sterminio di massa servendosi degli Einsatzgruppen.
Si sottolinea, altresì, che un altro fattore che risulterà determinante che la creazione di campi di sterminio fissi furono gli esprimenti compiuti nell'ambito del cosiddetto programma di eutanasia, che comportava l'uso del monossido di carbonio come mezzo per uccidere. Fu deciso di situare questi campi nella Polonia occupata principalmente per la grand concentrazione di ebrei nell'Europa orientale.
Alla fine del 1941, i gerarchi dell'Operazione Reinhard iniziarono i preparativi per lo sterminio degli ebrei nel Generalgouvernement, la zona della Polizia centrale sotto l'amministrazione tedesca, ma non previdero quanti campi di sterminio si sarebbero dovuti costruire e far funzionare per raggiunge la realizzazione di tale disegno criminale.
Ma questo processo di sterminio doveva essere reso dalle autorità tedesche più rapido possibile. In base a esperimenti fatti a Belzec venne elaborato il metodo più efficiente e rapido per smaltire i convogli di ebrei dall'arrivo al massacro e dal massacro all'eliminazione dei cadaveri.
La struttura base dei campi e i procedimenti cui erano sottoposti le vittime appena scendevano dai treni avevano lo scopo di fare in modo che fino all'ultimo minuto esse non si rendessero conto che sarebbero state eliminate; l'intento era quello di dare alle vittime l'impressione di essere state mandate in un campo adibito a lavori forzati o in un campo di transito.
Per essere sicuri che non capissero, doveva svolgersi tutto con la massima rapidità, Alle vittime veniva ordinato di correre, in modo di non avere i, tempo di riflettere su quello che stata accadendo; l'inganno avveniva in un momento choc per prevenire ogni impulso di fuga o di resistenza. Accelerando il processo di sterminio era inoltre possibile aumentare l'efficienza omicida dei campi ed eliminare un numero maggiore di ebrei al giorno.
Alla fine il sistema di eliminazione degli ebrei risultò in quasi in tutti i campi di sterminio il medesimo. In ognuno di essi venivano prelevati dai convogli alcune centinaia di ebrei per compiere lavori manuali che il processo di sterminio richiedeva. Queste unità speciali, o Sonderkommando, si occupavano degli ebrei vivi all'arrivo. Degli averi che essi avevano portato con sé – ceglievano e preparavano vestiti e oggetti di valore che sarebbero stati spediti in Germania –, e dell'eliminazione dei corpi degli ebrei uccisi. Normalmente, dopo un paio di mesi di questa attività venivano essi stessi messi a morte.
Al riguardo, un ulteriore gruppo di ebrei – di solito saldatori, elettricisti, e altri lavoratori specializzati – veniva scelto per fare i lavori di manutenzione nei campi; costoro erano tenuti rigorosamente separati dagli ebrei scelti all'arrivo dei convogli e impegnati nel processo di sterminio.
Tuttavia, anche gli addetti alla manutenzione venivano infine mandati nelle camere a gas.
Auschwitz-Birkenau, chiamato ufficialmente Konzentrationslager Auschwitz, si estendeva per un'area di 40 chilometri quadrati ed era situato a 60 chilometri a ovest di Cracovia.

Approfondimenti

Auschwitz-Birkenau

Il complesso di campi di concentramento di Auschwitz fu il più grande realizzato dal regime nazista. Esso comprendeva tre campi principali, tutti destinati inizialmente ai prigionieri selezionati per i lavori forzati. Uno di essi, però, funzionò anche come centro di sterminio per un periodo piuttosto lungo. I campi erano situati circa 45 chilometri ad ovest di Cracovia, vicino a quello che, prima della guerra, era il confine tra la Germania e la Polonia; quest'area si trovava in Alta Slesia, una regione che la Germania Nazista si era annessa nel 1939, dopo aver e conquistato la Polonia. Le autorità delle SS crearono tre campi principali vicino alla città polacca di Oswiecim: Au-

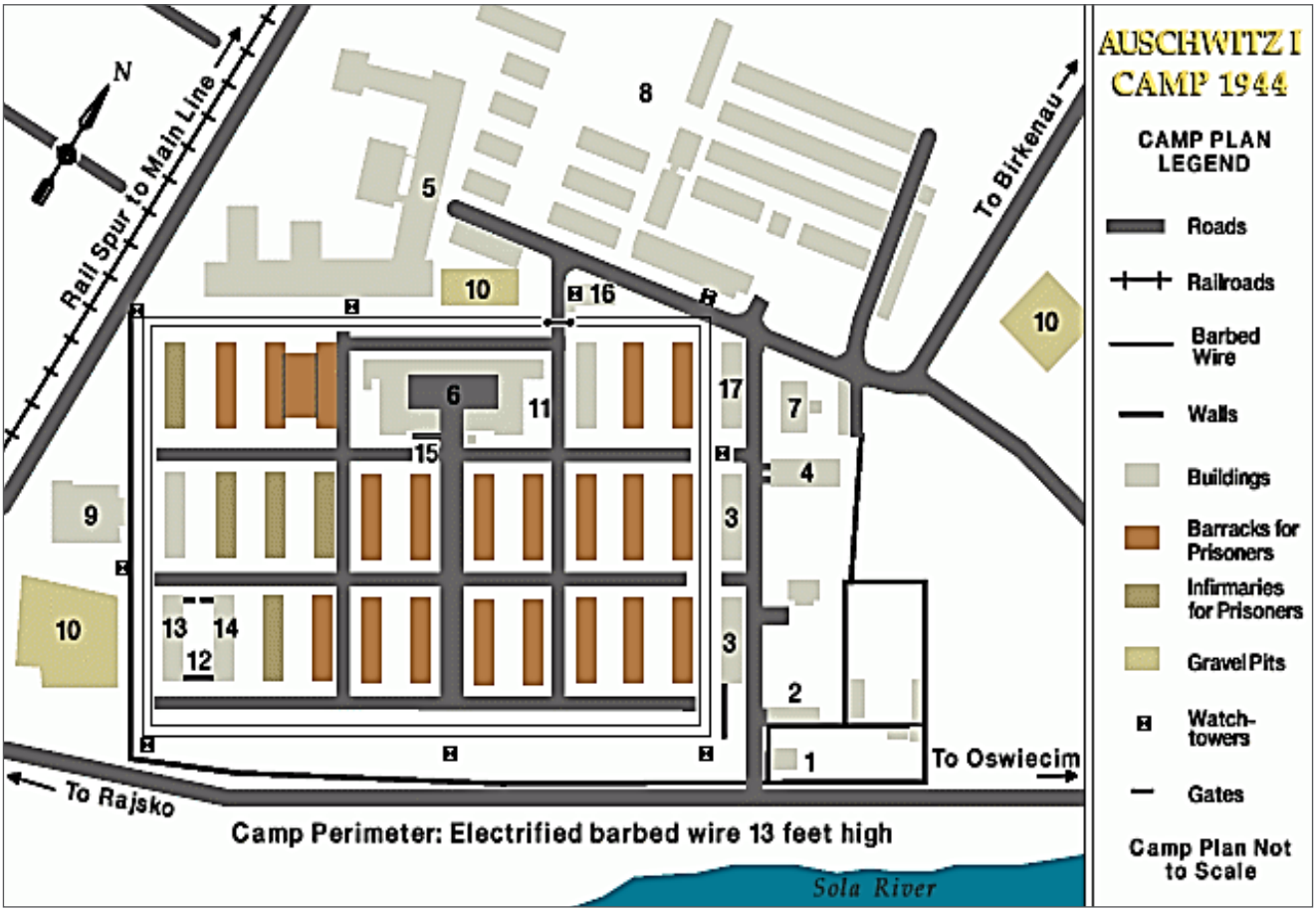

Il campo Auschwitz I (Birkenau): estate 1944.
Fonte: *US Holocaust Memorial Museum.*

schwitz I, nel maggio del 1940; Auschwitz II (anche chiamato Auschwitz-Birkenau) all'inizio del 1942; e Auschwitz III (o Auschwitz-Monowitz) nell'ottobre del 1942.

Il complesso di Auschwitz veniva amministrato dall'Ispettorato dei Campi di Concentramento. Durante gli anni, l'Ispettorato fu sempre sotto la responsabilità delle SS, pur cambiando spesso l'ufficio al quale era subordinato. Fino al marzo del 1942, infatti, l'Ispettorato fu amministrato dall'Ufficio Centrale delle SS, mentre a partire dal 1941 dall'Ufficio Operativo Centrale. Successivamente, dal marzo del 1942 fino alla liberazione di Auschwitz, l'Ispettorato dipese invece dall'Ufficio Centrale Economico-Amministrativo.

Nel novembre del 1943 le SS decisero che Auschwitz-Birkenau e Auschwitz-Monowitz dovessero essere trasformati in campi di concentramento autonomi. Il comandante di Auschwitz I era anche il comandante di guarnigione di tutte le unità delle SS assegnate ad Auschwitz ed era di fatto l'ufficiale in comando di tutti e tre i campi. Ad Auschwitz I si trovavano gli uffici che gestivano i dati dei prigionieri e assegnavano questi ultimi ai lavori forzati. Nel novembre del 1944, Auschwitz II fu unita ad Auschwitz I. Auschwitz III, invece, venne poi ribattezzato campo di concentramento di Monowitz.

I comandanti del complesso furono, nell'ordine, il Tenente Colonnello delle SS Rudolf Hoess, dal maggio 1940 fino al novembre del 1943; il Tenente Colonnello delle SS Arthur Liebehenschel, dal novembre 1943 sino a metà del maggio 1944; e, infine, il Maggiore delle SS Richard Baer, dalla metà del maggio 1944 fino al 27 gennaio 1945. Comandanti di Auschwitz-Birkenau, nel periodo in cui fu autonomo (novembre 1943-novembre 1944) furono: il Tenente Colonnello delle SS Friedrich Hartjenstein, dal novembre 1943 fino a metà maggio 1944, e poi il Capitano delle SS Josef Kremer fino al novembre 1944. Comandante del campo di concentramento di Monowitz dal novembre 1943 al gennaio 1945 fu il Capitano delle SS Heinrich Schwarz.

Auschwitz I – il campo principale – fu il primo a essere realizzato vicino a Oswiecim. La costruzione cominciò nel maggio del 1940 in una caserma abbandonata dell'artiglieria polacca, situata nei sobborghi della città. Per poter allargare i confini del campo, le autorità delle SS continuarono ad aumentare il numero di prigionieri da destinare ai lavori forzati. Durante il primo anno di esistenza di Auschwitz I, le SS e la polizia liberarono un'area di circa 40 chilometri quadrati e la decretarono "zona di sviluppo" ad esclusivo uso del campo. I primi prigionieri di

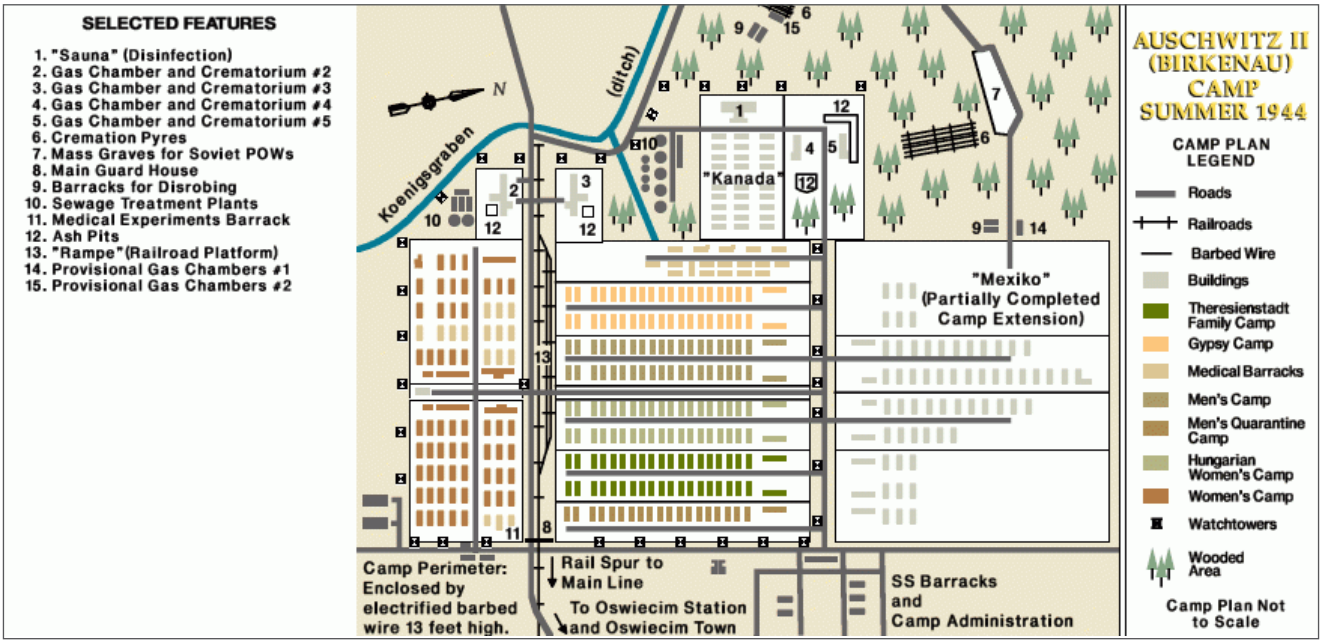

Il campo Auschwitz II (Birkenau): estate 1944.
Fonte: *US Holocaust Memorial Museum.*

Auschwitz inclusero sia Tedeschi trasferiti dal campo di concentramento di Sachsenhausen, in Germania, dove erano stati incarcerati come criminali recidivi, sia prigionieri politici Polacchi provenienti da Lodz e che erano già stati detenuti a Dachau e a Tarnow. Entrambi questi campi erano situati nel distretto di Cracovia, all'interno del Governatorato Generale, cioè quella parte di Polonia occupata dai Tedeschi ma non formalmente annessa alla Germania Nazista; questo territorio in parte era sotto l'amministrazione della Prussia Orientale, in parte era stato incorporato nella zona di Unione Sovietica a sua volta occupata dai Tedeschi.

Come la maggior parte dei campi di concentramento tedeschi, anche Auschwitz I era stato costruito con tre obiettivi: 1) incarcerare a tempo indeterminato nemici veri e presunti del regime nazista e delle autorità tedesche d'occupazione in Polonia; 2) avere rifornimento continuo di manodopera da destinare ai lavori forzati nelle imprese – per la maggior parte edili – di proprietà di membri delle SS (e più tardi negli impianti per la produzione di armamenti e di altri prodotti bellici); 3) eliminare fisicamente piccoli gruppi all'interno della popolazione, la cui morte veniva ritenuta essenziale da parte delle SS e delle autorità di polizia per la sicurezza della Germania Nazista. Come molti altri campi di concentramento, Auschwitz I aveva una camera a gas e un crematorio. Inizialmente, gli ingegneri delle SS costruirono un'improvvisata camera a gas, sotto al blocco dei prigionieri, il Blocco 11. Più tardi, una camera a gas più grande e permanente venne costruita come parte di quello che in origine era solo il crematorio, in un edificio separato e al di fuori della zona occupata dai prigionieri.

Nell'ospedale di Auschwitz I, nel Blocco (o Edificio) 10, i medici delle SS effettuarono esperimenti pseudo-scientifici su neonati, su gemelli, su pazienti affetti da nanismo, sottoponendo molti adulti alla sterilizzazione, alla castrazione e a prove di ipotermia. Tra uqei medici, il più tristemente famoso divenne il Capitano delle SS Josef Mengele.

Tra il crematorio e l'edificio destinato agli esperimenti si trovava il cosiddetto "Muro Nero" dove le guardie delle SS effettuarono le esecuzioni di migliaia di prigionieri.

La costruzione di ***Auschwitz II***, o Auschwitz-Birkenau, cominciò nei pressi di Brzezinka nell'ottobre del 1941. Dei tre campi creati vicino a Oswiecim, Auschwitz-Birkenau fu quello che ebbe il maggior numero di prigionieri. Il campo era costituito da oltre una dozzina di settori, separati da recinti di filo spinato elettrificato e, come Auschwitz I, pattugliati dalle guardie delle SS e, a partire dal 1942, anche da soldati accompagnati da cani. Il campo includeva un settore femminile, uno maschile, uno per le famiglie Rom (Zingare) deportate dalla Germania, dall'Austria e dal Protettorato di Boemia e Moravia, e un campo per le famiglie ebree trasferite dal ghetto di Theresienstadt.

Auschwitz-Birkenau aveva anche le strutture e le attrezzature di un centro di sterminio e, infatti, il campo svolse un ruolo centrale nel piano tedesco per assassinare gli Ebrei d'Europa. Durante l'estate e l'autunno del 1941, il gas Zyklon B cominciò a venir usato nei

campi di concentramento che i Tedeschi avevano creato per l'assassinio in massa dei prigionieri. Ad Auschwitz I, in settembre, le SS testarono per la prima volta il gas Zyklon B come strumento di sterminio: il "successo" di questi esperimenti portò all'adozione di quel particolare tipo di sostanza in tutte le camere a gas del complesso di Auschwitz. Inizialmente, le SS usarono come camere a gas due fattorie nei pressi di Birkenau. La prima camera a gas "provvisoria" cominciò ad operare nel gennaio del 1942 e venne poi smantellata. La seconda camera provvisoria funzionò dal giugno 1942 fino a tutto l'autunno 1944. Le SS però ritennero che queste strutture non fossero sufficienti a portare a termine il numero di esecuzioni previste ad Auschwitz-Birkenau e quattro grandi crematori vennero quindi costruiti tra il marzo e il giugno 1943. Ognuno era costituito da tre parti: uno spogliatoio, una grande camera a gas e un'area che conteneva i forni crematori. Le SS utilizzarono le camere a gas ad Auschwitz-Birkenau fino al novembre del 1944.

Le deportazioni

Campo di concentramento di Auschwitz, vialetto Campo nazista Auschwitz, Polonia 1945. Ingresso dopo la liberazione, equipaggiamento lasciato in primo piano dalle guardie.

Ad Auschwitz-Birkenau arrivavano con regolarità i treni carichi di Ebrei, provenienti da tutti i paesi europei, che o erano occupati dai tedeschi o erano loro alleati. Questi trasporti continuarono ininterrottamente dal 1942 fino alla fine dell'estate 1944. I calcoli effettuati sul numero di deportati dai singoli paesi hanno prodotto le seguenti cifre, per quanto approssimative: Ungheria, 426.000; Polonia, 300.000; Francia, 69.000; Olanda, 60.000; Grecia, 55.000; Boemia e Moravia, 46.000; Slovacchia, 27.000; Belgio, 25.000; Yugoslavia, 10.000; Italia, 7.500; Norvegia, 690; altri (inclusi altri campi di concentramento), 34.000.

Con l'inizio delle deportazioni dall'Ungheria, l'uso di Auschwitz-Birkenau come strumento centrale del piano tedesco per assassinare gli Ebrei d'Europa raggiunse la sua massima capacità. Tra la fine d'aprile e l'inizio di luglio del 1944, circa 440.000 Ebrei ungheresi furono deportati, dei quali circa 426.000 ad Auschwitz. Le SS ne mandarono circa 320.000 direttamente alle camere a gas di Auschwitz-Birkenau e ne destinarono invece circa 110.000 ai lavori forzati nei campi di concentramento del resto del complesso. I responsabili delle SS trasferirono poi in altri campi in Germania e Austria molti degli Ebrei ungheresi assegnati ai lavori forzati, appena poche settimane dopo l'arrivo ad Auschwitz.

In totale, circa un milione e centomila Ebrei furono deportati ad Auschwitz dalle SS e dalla polizia insieme a circa 200.000 altre vittime, inclusi 140.000-150.000 Polacchi non-Ebrei, 23.000 Rom e Sinti (Zingari), 15.000 prigionieri di guerra sovietici e 25.000 civili di diverse nazionalità (Sovietici, Lituani, Cecoslovacchi, Francesi, Yugoslavi, Tedeschi, Austriaci e Italiani).

Appena arrivati ad Auschwitz-Birkenau i prigionieri dovevano subire il processo di selezione durante il quale le SS generalmente decidevano immediatamente che la maggior parte non era adatta al lavoro forzato, destinandola di conseguenza subito alle camere a gas; queste ultime erano camuffate da grandi locali docce per ingannare le vittime e tenerle tranquille. I beni e gli effetti personali di coloro che venivano uccisi venivano confiscati e smistati all'interno del magazzino "Kanada" (Canada) ed erano poi spediti in Germania. Il nome Canada era stato scelto perché per i prigionieri esso simboleggiava la ricchezza.

In totale, almeno 960.000 Ebrei vennero trucidati ad Auschwitz. Tra le altre vittime vi furono circa 74.000 Polacchi, 21.000 Rom (Zingari), 15.000 prigionieri di guerra sovietici e 10.000-15.000 cittadini di altri paesi (Sovietici, Cecoslovacchi, Yugoslavi, Francesi, Tedeschi e Austriaci).Il 7 ottobre 1944, diverse centinaia di prigionieri assegnati al lavoro forzato al Crematorio IV di Auschwitz-Birkenau si ribellarono, dopo che si era sparsa la voce che i Tedeschi si preparavano a eliminarli tutti. Durante la rivolta, i prigionieri uccisero tre guardie e fecero saltare il crematorio e la camera a gas annessa. L'esplosivo usato nell'azione era stato introdotto di nascosto nel campo da alcune donne ebree assegnate ai lavori forzati in una vicina fabbrica di armamenti. I Tedeschi schiacciarono rapidamente la rivolta e uccisero quasi tutti i prigionieri che vi avevano partecipato. Le donne ebree che avevano procurato l'esplosivo vennero impiccate pubblicamente, all'inizio del gennaio 1945.

Le operazioni di sterminio con il gas continuarono, tuttavia, fino al novembre del 1944 quando le SS,

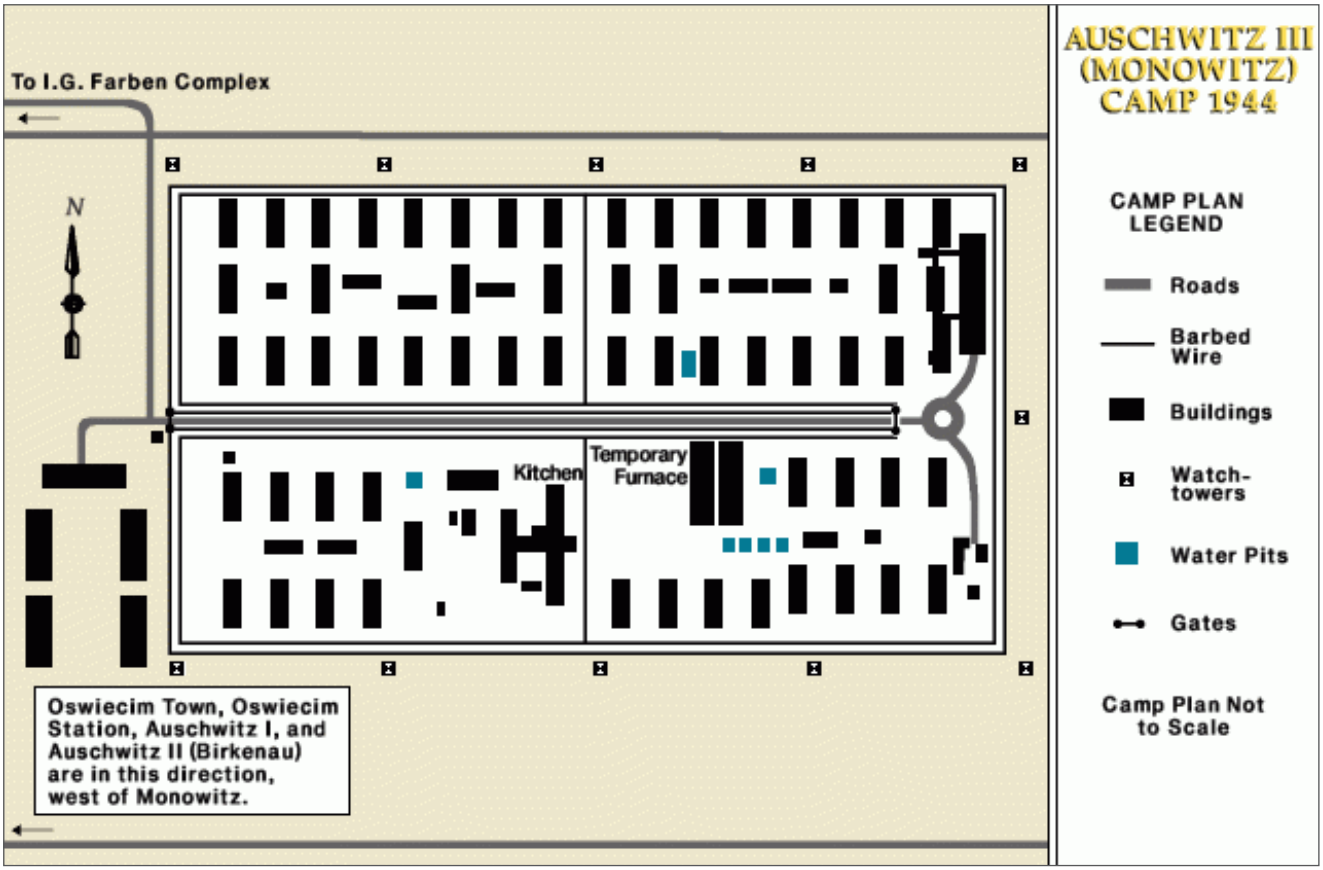

Il campo Auschwitz III (Monowitz): 1944.
Fonte: *US Holocaust Memorial Museum*.

seguendo gli ordini di Himmler, cominciarono a smantellare le camere a gas ancora funzionanti. Successivamente – all'avvicinarsi delle truppe sovietiche durante il mese di gennaio del 1945 – le SS cercarono di distruggere tutte le strutture rimaste.

Auschwitz III, anche chiamato Buna o Monowitz, venne creato nell'ottobre del 1942 per ospitare i prigionieri assegnati al lavoro forzato nello stabilimento di gomma sintetica di Buna, il quale si trovava alla periferia della città polacca di Monowice. Nella primavera del 1941, una delle più grandi aziende tedesche, la I.G. Farben, creò uno stabilimento per la produzione di gomma sintetica e di combustibili, per il quale i dirigenti dell'azienda intendevano sfruttare i prigionieri del campo di concentramento. La I.G. Farben investì più di 700 milioni di marchi (circa 1,4 milioni di dollari dell'epoca) ad Auschwitz III. Dal maggio 1941 fino all'ottobre del 1942, le SS portarono prigionieri da Auschwitz I al "Distaccamento Buna", prima a piedi e poi con i treni. Più tardi, nell'autunno del 1942, non appena iniziarono i lavori per la costruzione di Auschwitz III, i detenuti destinati al lavoro forzato a Buna vi furono trasferiti stabilmente.
All'interno di Auschwitz III si trovava anche un campo chiamato di Educazione al Lavoro per i prigionieri

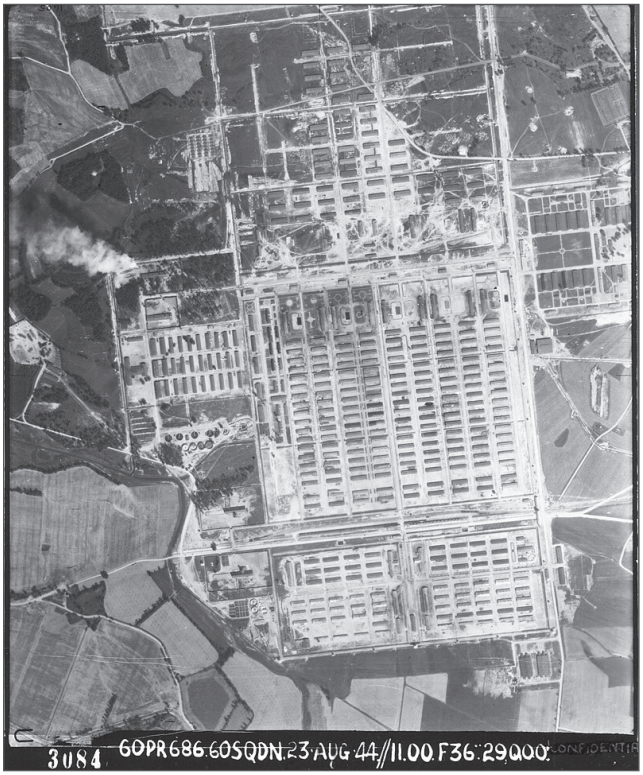

Foto aerea del campo, scattata nel 1944, in cui si nota il fumo dei roghi umani di Birkenau.

non-ebrei che erano stati riconosciuti colpevoli della violazione delle leggi tedesche che regolavano la disciplina sul posto di lavoro.
Verso la metà di gennaio del 1945, all'avvicinarsi delle

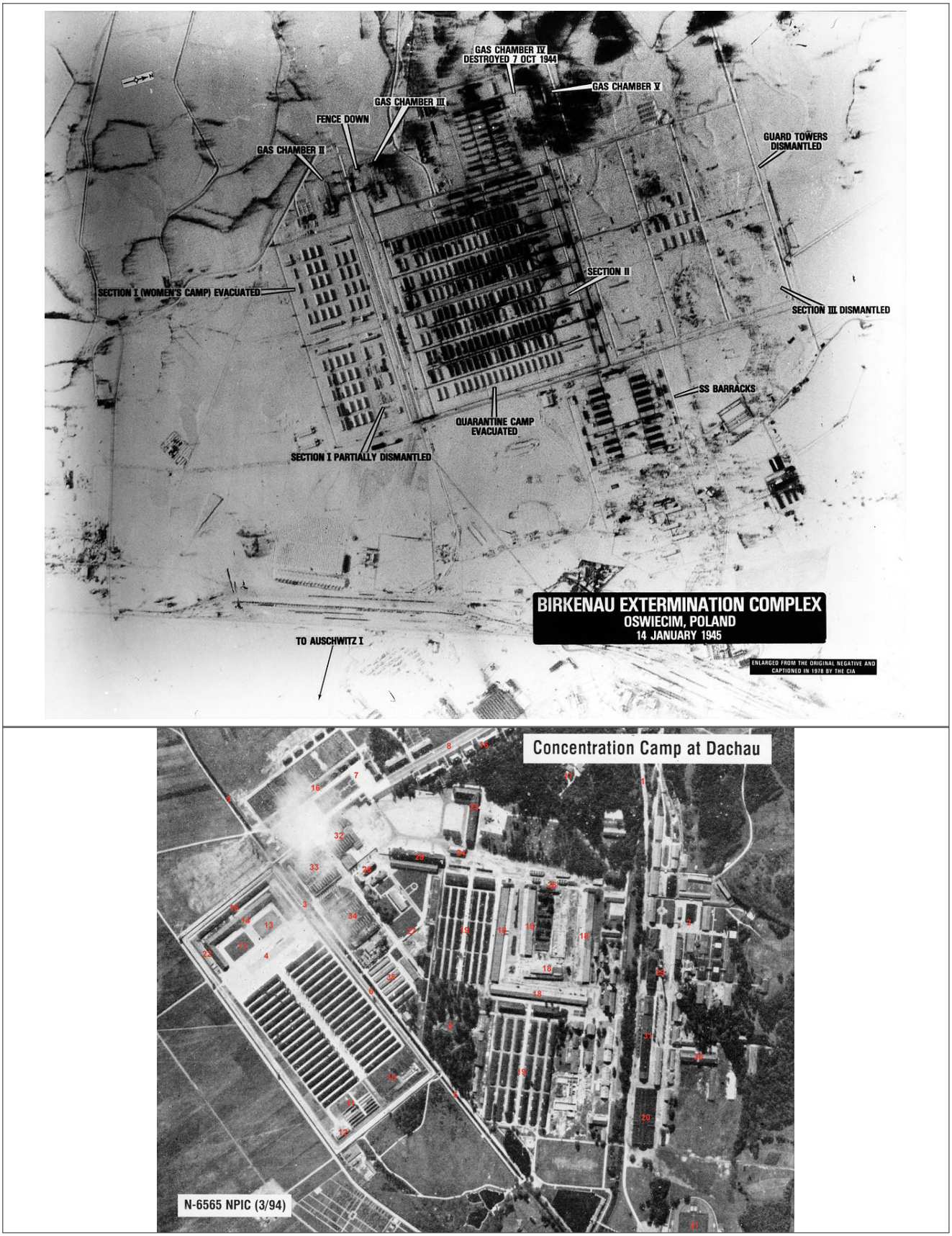

Ripresa aerea del campo di Dachau (la parte in basso dell'immagine corrisponde al nord geografico). Nel campo furono realizzati degli esperimenti sui detenuti per testare le cure mediche e i sistemi di rianimazione, come ad esempio le ricerche sul congelamento del corpo umano in acqua. Si usarono come cavie gli internati e dopo un certo periodo si decise di spostare questa attività nel campo di Auschwitz perché nelle procedure, come nelle prove di congelamento, le persone urlavano. Si decise quindi che Auschwitz sarebbe stato più idoneo per questo scopo. Sulla sinistra è visibile il campo di concentramento vero e proprio, con le baracche per i prigionieri e, separati dal cortile per l'appello, i locali di servizio, con i depositi di materiale per gli internati, gli uffici interni e il bunker. A destra, nell'immagine, il comando, le zone delle caserme delle SS, i depositi automezzi. Al centro, nell'area alberata tra le baracche delle SS, le strutture dei crematori.

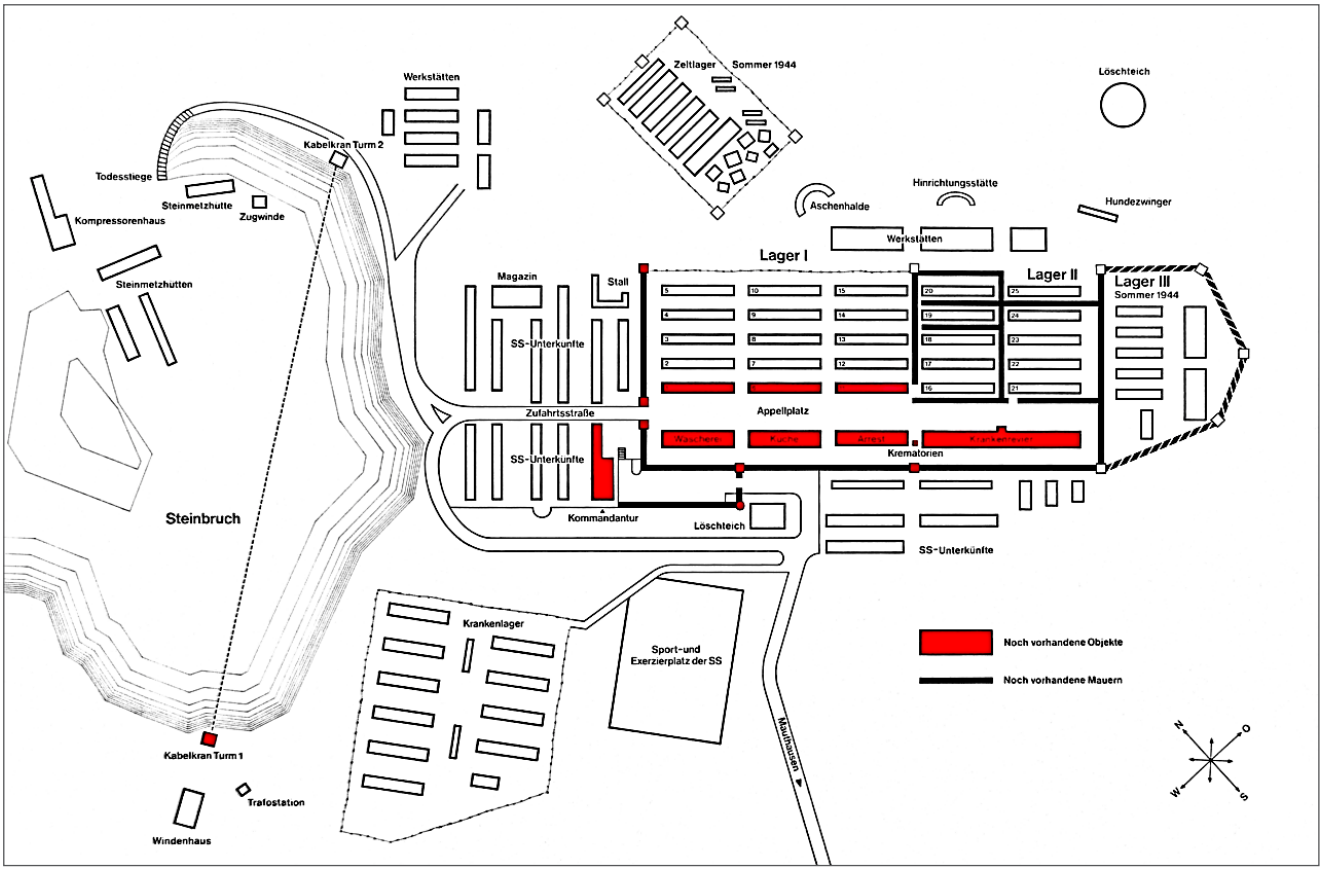

Planimetria del campo di Mauthausen. In rosso e nero, rispettivamente, gli edifici e le murature ancora esistenti al 28 maggio 2010. A sinistra in alto, la cava di pietra con la *Scala della morte*.

truppe sovietiche al complesso di Auschwitz, le SS cominciarono ad evacuare sia i campi principali che quelli secondari. Unità delle SS obbligarono circa 60.000 prigionieri a lasciare Auschwitz e a marciare verso ovest. Migliaia di questi prigionieri, però, furono uccisi quando ancora erano all'interno dei campi, nei giorni precedenti queste marce forzate (poi divenute famose anche conosciute come "marce della morte"). In tutto, decine di migliaia di detenuti, per la maggior parte Ebrei, vennero obbligati a unirsi alle marce, le quali procedevano in due diverse direzioni: la prima prevedeva un percorso verso nordovest di circa 55 chilometri, fino a Gliwice; a questa marcia si univano, lungo il cammino, anche i prigionieri dei sottocampi dell'Alta Slesia Orientale, come Bismarckhuette, Althammer e Hindenburg. La seconda via invece si dirigeva ad ovest per 63 chilometri, verso Wodzislaw, nella parte occidentale dell'Alta Slesia; anche in questo caso, lungo il percorso, venivano raccolti altri prigionieri, provenienti dai campi secondari a sud di Auschwitz, come Jawischowitz, Tschechowitz e Golleschau. Durante le marce della morte, le SS sparavano a chiunque rallentasse o non fosse più in grado di continuare a camminare. I prigionieri, inoltre, erano inermi di fronte al freddo, la fame e gli altri disagi che li affliggevano lungo il cammino. Si calcola che, solo sulla via di Gliwice, morirono almeno 3.000 prigionieri; in tutto, si pensa che circa 15.000 prigionieri siano morti durante queste evacuazioni forzate da Auschwitz e dai suoi sottocampi.

Una volta giunti a Gliwice e a Wodzislaw, i prigionieri venivano caricati su treni merci privi di riscaldamento e trasportati nei campi di concentramento in Germania, in particolare a Flossenbürg, Sachsenhausen, Gross-Rosen, Buchenwald, Dachau e Mauthausen (quest'ultimo si trovava in Austria). Il viaggio durava diversi giorni, senz'acqua, cibo, riparo o coperte e molti prigionieri non riuscirono a sopravvivere.

Verso la fine di gennaio del 1945, le SS e la polizia obbligarono 4.000 prigionieri ad abbandonare a piedi Blechhammer, un campo satellite del complesso di Auschwitz-Monowitz. Le SS assassinarono 800 prigionieri durante quella marcia verso il campo di concentramento di Gross-Rosen. Gli uomini delle SS uccisero anche almeno 200 prigionieri che erano rimasti nel campo o perché malati o perché erano riusciti a nascondersi. Così, con un breve ritardo sulle previsioni, le SS trasportarono i circa 3000 prigionieri di Blechhammer da Gross-Rosen al campo di concentramento di Buchenwald, in Germania.

Il 27 gennaio 1945, l'esercito sovietico entrò ad Auschwitz, a Birkenau e a Monowitz liberando cira 7.000 prigionieri, la maggior parte dei quali era gravemente ammalata e ridotta in fin di vita. Si stima che le

SS e le forze di polizia abbiano deportato almeno un milione e trecentomila persone nel complesso di Auschwitz, tra il 1940 e il 1945. Di questi, i responsabili dei campi ne uccisero un milione e centomila.

(Fonte: Enciclopedia dell'Olocausto).

Campo di concentramento di Buchenwald

Insieme ai suoi numerosi campi satellite, Buchenwald costituì uno dei più grandi campi di concentramento nazisti. Le autorità delle SS aprirono Buchenwald nel luglio 1937, circa 8 chilometri a nordovest di Weimar, nella Germania centro orientale. I prigionieri vennero confinati nel settore nord del campo (chiamato il "campo principale") mentre gli alloggi dei sorveglianti e gli edifici amministrativi si trovavano nella zona sud. Il campo principale era chiuso da filo spinato elettrificato, lungo il quale erano state costruite torrette e postazioni di guardia, tutte dotate di mitragliatrici. La maggior parte dei primi detenuti consistette di prigionieri politici. Nel novembre del 1938, all'indomani della Notte dei Cristalli, le SS e le forze di polizia mandarono quasi 10.000 Ebrei, tutti uomini, a Buchenwald dove vennero sottoposti a un trattamento particolarmente duro. A Buchenwald, le SS internarono anche Testimoni di Geova, Rom e Sinti (Zingari), criminali comuni e disertori dell'esercito tedesco. Più avanti, le SS vi rinchiusero anche prigionieri di guerra di varie nazionalità (inclusi alcuni Americani), combattenti della Resistenza, e funzionari dei governi dei paesi occupati dai Tedeschi.
A partire dal 1941, a Buchenwald medici e scienziati cominciarono a condurre esperimenti sui prigionieri. Questi esperimenti, che riguardavano principalmente alcune malattie infettive, causarono centinaia di vittime. Il complesso di Buchenwald diventò poi una fonte importante di lavoro forzato da impiegare nello sforzo bellico tedesco. Nel 1942, la ditta Gustloff creò un sottocampo di Buchenwald per la propria produzione di armi. Le autorità delle SS e i dirigenti di varie aziende (sia private che statali) trasferirono i prigionieri selezionati in almeno 88 campi satellite, per la maggior parte in fabbriche di armamenti, cave di pietra e cantieri edili. Il numero dei detenuti cresceva rapidamente e nel febbraio del 1945 arrivò a contare 112.000 persone. Periodicamente, le SS effettuavano la "selezione" in tutto il complesso di Buchenwald inviando i più deboli nelle strutture preposte alla cosiddetta "eutanasia", dove venivano uccisi con il gas. A Buchenwald, inoltre, molti prigionieri non più in grado di lavorare vennero assassinati dai medici delle SS tramite un'iniezione letale di fenolo.
Quando le truppe Sovietiche cominciarono l'avanzata in Polonia, i Tedeschi evacuarono migliaia di prigionieri dai campi di concentramento. Nel gennaio del 1945, dopo lunghe ed estenuanti marce, più di 10.000 prigionieri di Auschwitz e Gross-Rosen, la maggior parte Ebrei, arrivarono a Buchenwald. All'inizio dell'aprile dello stesso anno, all'avvicinarsi delle forze americane, i Tedeschi evacuarono circa 30.000 prigionieri da Buchenwald e dai suoi sottocampi. Circa un terzo morì per sfinimento o fucilato dalle SS. Un'organizzazione clandestina di prigionieri creata all'interno di Buchenwald salvò molte vite grazie ad azioni di ostruzionismo e ad altre tattiche per rallentare le evacuazioni. L'11 aprile 1945, sentendo che la liberazione era vicina, i prigionieri affamati presero d'assalto le torrette di guardia e riuscirono a conquistare il controllo del campo. Più tardi, quello stesso giorno, le forze americane della Sesta Divisione Corazzata entrarono a Buchenwald trovandovi più di 21.000 sopravvissuti. In tutto, tra il luglio del 1937 e l'aprile del 1945, le SS imprigionarono a Buchenwald circa 250.000 persone provenienti da tutta Europa. La mortalità del campo può solo essere stimata approssimativamente in quanto le autorità del campo non tennero una documentazione regolare, ma si calcola che le SS abbiano assassinato almeno 56.000 prigionieri, tutti uomini, all'interno del complesso di Buchenwald, dei quali circa 11.000 Ebrei.

Dalla sentenza del processo di Norimberga

Omicidio e maltrattamento dei prigionieri di guerra
L'articolo 6, lettera b) della Carta definisce i crimini di guerra con queste parole:
"Crimini di guerra: vale a dire, violazioni delle leggi o delle consuetudini di guerra, Tali violazioni includeranno, ma non saranno limitate a, l'omicidio, il maltrattamento o la deportazione ai lavori forzati o per qualsiasi altro scopo della popolazione civile di o nei territori occupati, l'omicidio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di persone in mare, l'uccisione di ostaggi, il saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione indiscriminata di città, paesi o villaggi, o devastazione non giustificata da necessità militari".
Nel corso della guerra, molti soldati alleati che si erano arresi ai tedeschi furono fucilati immediatamente, spesso per una questione di politica deliberata e calcolata. Il 18 ottobre 1942, l'imputato Keitel fece circolare una direttiva autorizzata da Hitler, che ordinava che tutti i membri delle unità " Commando " alleate, spesso in uniforme e armati o meno, dovevano essere " massacrati fino all'ultimo uomo ", anche se avessero

tentato di arrendersi. Era inoltre previsto che se tali truppe alleate fossero finite nelle mani delle autorità militari dopo essere state prima catturate dalla polizia locale, o in qualsiasi altro modo, avrebbero dovuto essere consegnate immediatamente all'SD. Questo ordine fu integrato di volta in volta e rimase in vigore per tutto il resto della guerra, anche se dopo lo sbarco alleato in Normandia nel 1944 fu chiarito che l'ordine non si applicava ai " Commandos " catturati nelle immediate vicinanze della battaglia. In base alle disposizioni di quest'ordine, le truppe alleate " Commando " e altre unità militari che operavano in modo indipendente, persero la vita in Norvegia, Francia, Cecoslovacchia e Italia. Molti di loro furono uccisi sul posto, e in nessun caso coloro che furono giustiziati in seguito nei campi di concentramento furono mai processati di alcun tipo. Ad esempio, una missione militare americana che sbarcò dietro il fronte tedesco nei Balcani nel gennaio 1945, contando circa dodici o quindici uomini e indossando l'uniforme, fu portata a Mauthausen sotto l'autorità di questo ordine e, secondo la dichiarazione giurata di Adolf Zutte, l'aiutante del campo di concentramento di Mauthausen, furono tutti fucilati.

Nel marzo 1944, l'OKH emanò il decreto " Kugel " o " Bullet ", che stabiliva che ogni ufficiale e sottufficiale di guerra fuggito che non fosse stato messo a lavorare, con l'eccezione dei prigionieri di guerra britannici e americani, al momento della ricattura dovesse essere consegnato al SIPO e all'SD. Questo ordine è stato distribuito dal SIPO e dall'SD ai loro uffici regionali. Questi ufficiali e sottufficiali fuggiti dovevano essere inviati al campo di concentramento di Mauthausen, a. essere giustiziato all'arrivo, per mezzo di un proiettile sparato al collo.

Nel marzo del 1944, cinquanta ufficiali della Royal Air Force britannica, fuggiti dal campo di Sagan dove erano stati rinchiusi come prigionieri, furono fucilati al momento della ricattura, su ordine diretto di Hitler. I loro corpi furono immediatamente cremati e le urne contenenti le loro ceneri furono restituite al campo. Gli imputati non hanno sostenuto che si trattasse di un semplice omicidio, in completa violazione del diritto internazionale.

Quando gli aviatori alleati furono costretti ad atterrare in Germania, a volte furono uccisi immediatamente dalla popolazione civile. La polizia è stata istruita a non interferire con queste uccisioni, e il Ministero della Giustizia è stato informato che nessuno dovrebbe essere perseguito per aver preso parte ad esse.

Il trattamento dei prigionieri di guerra sovietici era caratterizzato da una particolare disumanità. La morte di tanti di loro non fu dovuta solo all'azione di singole guardie, o alle esigenze della vita nei campi. Era il risultato di piani sistematici di omicidio. Più di un mese prima dell'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, l'OKW stava facendo piani speciali per trattare con i rappresentanti politici in servizio con le forze armate sovietiche che avrebbero potuto essere catturati. Una proposta era che "i commissari politici dell'esercito non sono riconosciuti come prigionieri di guerra, e devono essere liquidati al più tardi nei campi di prigionia temporanei". L'imputato Keitel ha fornito la prova che le istruzioni che incorporavano questa proposta erano state impartite all'esercito tedesco.

L'8 settembre 1941 furono emanati i regolamenti per il trattamento dei prigionieri di guerra sovietici in tutti i campi di prigionia, firmati dal generale Reinecke, capo del dipartimento dei prigionieri di guerra dell'Alto Comando. Questi ordini affermavano:

"Il soldato bolscevico ha quindi perso ogni diritto al trattamento come avversario onorevole, in conformità con la Convenzione di Ginevra. L'ordine di un'azione spietata ed energica deve essere dato al minimo segno di insubordinazione, specialmente nel caso dei fanatici bolscevichi. L'insubordinazione, la resistenza attiva o passiva, deve essere spezzata immediatamente con la forza delle armi (baionette, calci e armi da fuoco) . . . Chiunque esegua l'ordine e non usi le armi, o lo faccia con energia insufficiente, è punibile . . . I prigionieri di guerra che tentano di fuggire devono essere fucilati senza previa contestazione. Nessun colpo di avvertimento deve mai essere sparato.... L'uso delle armi contro i prigionieri di guerra è di regola legale".

I prigionieri di guerra sovietici furono lasciati senza indumenti adeguati. I feriti senza cure mediche; Morirono di fame e in molte oasi furono lasciati morire.

Il 17 luglio 1941 la Gestapo emanò un ordine che prevedeva l'uccisione di tutti i prigionieri di guerra sovietici che erano o potevano essere pericolosi per il nazionalsocialismo. L'ordinanza recitava:

"La missione dei comandanti del SIPO e dell'SD di stanza negli Stalag è l'indagine politica di tutti i detenuti del campo, l'eliminazione e l'ulteriore ' trattamento ' (a) di tutti gli elementi politici, criminali o in qualche altro modo insopportabili tra di loro, (b) di quelle persone che potrebbero essere utilizzate per la ricostruzione dei territori occupati. Inoltre, i comandanti devono fare rapporti fin dall'inizio per cercare tra i prigionieri elementi che appaiano affidabili, indipendentemente dal fatto che ci siano comunisti interessati o meno, al fine di utilizzarli per scopi di intelligence all'interno del campo e, se opportuno, anche in seguito nei territori occupati. Con l'uso di questi informatori, e con l'uso di tutte le altre possibilità esistenti, la scoperta di tutti gli elementi da

eliminare tra i prigionieri deve procedere passo dopo passo in una volta ...
"Soprattutto, bisogna scoprire: tutti i funzionari importanti dello Stato e del Partito, specialmente i rivoluzionari di professione ... tutti i commissari del popolo dell'Armata Rossa, personalità di spicco dello Stato ... personalità di spicco del mondo degli affari, membri dell'intelligence sovietica russa, tutti ebrei, tutte le persone che si trovano ad essere agitatori o fanatici comunisti. Le esecuzioni non devono essere tenute nel campo o nelle immediate vicinanze del campo ... I prigionieri devono essere portati per un trattamento speciale, se possibile, nel territorio dell'ex Russia sovietica".
La dichiarazione giurata di Warlimont, vice capo di stato maggiore della Wehrmacht, e la testimonianza di Ohlendorf, ex capo dell'Amt III della RSHA, e di Lahousen, capo di una delle sezioni dell'Abwehr, il servizio di intelligence della Wehrmadbt, indicano la scrupolosità con cui questo ordine fu eseguito.
L'affidavit di Kurt Lindown, un ex ufficiale della Gestapo, afferma:
" ... Nei campi di prigionia del fronte orientale esistevano piccole squadre di controllo (commando Einsatz) guidate da membri di rango inferiore della polizia segreta (Gestapo). Queste squadre erano assegnate ai comandanti dei campi e avevano il compito di separare i prigionieri di guerra che erano candidati all'esecuzione secondo gli ordini che erano stati dati, e di riferirli all'ufficio della polizia segreta.
Il 23 ottobre 1941, il comandante del campo di concentramento di Gross Rosen riferì a Meer, capo della Gestapo, un elenco dei prigionieri di guerra sovietici che erano stati giustiziati lì il giorno precedente.
Un resoconto delle condizioni generali e del trattamento dei prigionieri di guerra sovietici durante i primi otto mesi dopo l'attacco tedesco alla Russia fu fornito in una lettera che l'imputato Rosenberg inviò all'imputato Keitel il 28 febbraio 1942:
"La sorte dei prigionieri di guerra sovietici in Germania è, al contrario, una tragedia della più grande portata ... Gran parte di loro è morta di fame o è morta a causa dei pericoli del tempo. Migliaia di persone morirono anche di febbre maculosa.
"I comandanti dei campi hanno proibito alla popolazione civile di mettere cibo a disposizione dei prigionieri, e li hanno piuttosto lasciati morire di fame.
In molti casi, quando i prigionieri di guerra non riuscivano più a tenere il passo con la marcia a causa della fame e della stanchezza, venivano fucilati davanti agli occhi della popolazione inorridita, e i cadaveri venivano lasciati.
In numerosi campi non fu fornito alcun riparo per i prigionieri di guerra. Giacevano sotto il cielo aperto durante la pioggia o la neve. Non sono stati messi a disposizione nemmeno gli strumenti per scavare buche o grotte".
In alcuni casi i prigionieri di guerra sovietici furono marchiati con uno speciale marchio indelebile. Vi fu messo in evidenza l'ordine dell'OKW datato 20 luglio 1942, che stabiliva che:
"Il marchio deve assumere la forma di un angolo acuto di circa 45 gradi, con il lato lungo 1 cm. di lunghezza, rivolto verso l'alto e bruciato sulla natica sinistra ... Questo marchio è realizzato con l'ausilio di una lancia disponibile in qualsiasi unità militare. Il colorante utilizzato è l'inchiostro cinese".
L'esecuzione di questo ordine era responsabilità delle autorità militari, anche se il capo del SIPO e l'SD lo fecero circolare ampiamente ai funzionari della polizia tedesca per informazioni.
I prigionieri di guerra sovietici furono anche oggetto di esperimenti medici del tipo più crudele e disumano. Nel luglio 1943 iniziarono i lavori sperimentali in preparazione di una campagna di guerra batteriologica; I prigionieri di guerra sovietici furono utilizzati in questi esperimenti medici, che il più delle volte si rivelarono fatali. In connessione con questa campagna di guerra batteriologica, furono fatti anche i preparativi per lo spargimento di emulsioni batteriche dagli aerei, con l'obiettivo di produrre diffusi fallimenti dei raccolti e conseguente fame. Queste misure non furono mai applicate, probabilmente a causa del rapido deterioramento della posizione militare tedesca.
L'argomento a difesa dell'accusa relativa all'assassinio e al maltrattamento dei prigionieri di guerra sovietici, secondo cui l'U.R.S.S. non era parte della Convenzione di Ginevra, è del tutto privo di fondamento.
Il 15 settembre 1941 l'ammiraglio Canaris protestò contro il regolamento per il trattamento dei prigionieri di guerra sovietici firmato dal generale Reinecke l'8 settembre 1941. Ha poi dichiarato:
La Convenzione di Ginevra per il trattamento dei prigionieri di guerra non è vincolante nei rapporti tra la Germania e l'U.R.S.S. Pertanto si applicano solo i principi del diritto internazionale generale sul trattamento dei prigionieri di guerra. A partire dal XVIII secolo queste sono state gradualmente stabilite secondo le linee che la prigionia di guerra non è né vendetta né punizione, ma solo custodia protettiva, il cui unico scopo è quello di impedire ai prigionieri di guerra di partecipare ulteriormente alla guerra. Questo principio è stato sviluppato in conformità con l'opinione sostenuta da tutti gli eserciti che è contrario alla tradizione militare uccidere o ferire persone inermi. I decreti per il trattamento dei prigionieri di guerra sovietici rinchiusi si basano su un punto di vista fondamentalmente diverso".

Questa protesta, che esprimeva correttamente la posizione giuridica, è stata ignorata. L'imputato Keitel ha fatto una nota su questo memorandum:
Le obiezioni sorgono dal concetto militare di guerra cavalleresca. Questa è la distruzione di un'ideologia. Pertanto approvo e sostengo le misure".

Omicidi e maltrattamenti della popolazione civile

L'articolo 6, lettera b), della Carta stabilisce che "i maltrattamenti...della popolazione civile del territorio occupato o in territorio occupato...uccisione di ostaggi...distruzione indiscriminata di città, paesi o villaggi" sarà un crimine di guerra. Nella maggior parte dei casi, queste disposizioni sono semplicemente dichiarative delle leggi di guerra esistenti, come espresso dall'articolo 46 della Convenzione dell'Aia, che affermava:
"L'onore e i diritti della famiglia, la vita delle persone e la proprietà privata, così come le convinzioni e le pratiche religiose devono essere rispettati".
I territori occupati dalla Germania furono amministrati in violazione delle leggi di guerra. L'evidenza è abbastanza schiacciante di un dominio sistematico di violenza, brutalità e terrore. Il 7 dicembre 1941, Hitler emanò la direttiva da allora nota come "Nacht und Nebel Erlass" (Decreto notte e nebbia), in base alla quale le persone che avevano commesso reati contro il Reich o le forze tedesche nei territori occupati, tranne quando la condanna a morte era certa, dovevano essere portate segretamente in Germania e consegnate al SIPO e all'SD per essere processate o punite in Germania. Questo decreto è stato firmato dall'imputato Keitel. Dopo l'arrivo di questi civili in Germania, non fu permesso a nessuna notizia di loro di raggiungere il paese da cui provenivano, né i loro parenti; Anche nei casi in cui sono morti in attesa di processo, le famiglie non sono state informate, allo scopo di creare ansia nella mente della famiglia della persona arrestata. Lo scopo di Hitler nell'emanare questo decreto fu dichiarato dall'imputato Keitel in una lettera di accompagnamento, datata 12 dicembre 1941, come segue:
"Un'intimidazione efficace e duratura può essere ottenuta solo con la pena capitale o con misure con le quali i parenti del criminale e la popolazione non conoscono il destino del criminale. Questo obiettivo viene raggiunto quando il criminale viene trasferito in Germania".
Anche persone che erano solo sospettate di opporsi a una qualsiasi delle politiche delle autorità di occupazione tedesche furono arrestate, e al momento dell'arresto furono interrogate dalla Gestapo e dall'SD nel modo più vergognoso. Il 12 giugno 1942 il capo del SIPO e dell'SD pubblicò, tramite Mueller, il capo della Gestapo, un ordine che autorizzava l'uso di metodi di interrogatorio di " terzo grado ", in cui le indagini preliminari avevano indicato che la persona poteva fornire informazioni su questioni importanti, come le attività sovversive, anche se non allo scopo di estorcere confessioni sui crimini del prigioniero. L'ordine prevedeva:
"Il terzo grado può, in base a questa ipotesi, essere impiegato solo contro comunisti, marxisti, testimoni di Geova, sabotatori, terroristi, membri di movimenti di resistenza, agenti paracadutisti, elementi antisociali, fannulloni o vagabondi polacchi o sovietici russi; In tutti gli altri casi devo prima ottenere il mio permesso . . . Il terzo grado può, a seconda delle circostanze, consistere, tra gli altri metodi, in una dieta molto semplice (pane e acqua), in una cuccetta dura, in una cella buia, nella privazione del sonno, in un'esercitazione estenuante, anche nella fustigazione (per più di venti colpi deve essere consultato un medico)".
La brutale repressione di ogni opposizione all'occupazione tedesca non si limitò a misure severe contro gli stessi presunti membri dei movimenti di resistenza, ma si estese anche alle loro famiglie. Il 19 luglio 1944, il comandante della SIPO e dell'SD nel distretto di Radom, in Polonia, pubblicò un ordine, trasmesso attraverso i capi superiori delle SS e della polizia, secondo il quale in tutti i casi di assassinio o tentato assassinio di tedeschi, o in cui i sabotatori avevano distrutto installazioni vitali, non solo il colpevole, Ma anche tutti i suoi parenti maschi dovrebbero essere fucilati, e le parenti femmine di età superiore ai sedici anni messe in un campo di concentramento.
Nell'estate del 1944, il Commando Einsatz del SIPO e dell'SD a Lusemburg fece rinchiudere le persone nel campo di concentramento di Sachsenhausen perché erano parenti di disertori, e quindi "ci si aspettava che mettessero in pericolo gli interessi del Reich tedesco se fossero state lasciate libere".
I tedeschi ricorsero alla pratica di tenere ostaggi per prevenire e punire ogni forma di disordine civile; un'ordinanza emessa dall'imputato Keitel il 16 settembre 1941, parlava di cinquanta o cento vite dalle zone occupate dell'Unione Sovietica per una vita tedesca tolta. L'ordine affermava che "si dovrebbe ricordare che una vita umana in paesi instabili spesso non conta nulla, e un effetto deterrente può essere ottenuto solo con una severità insolita". Il numero esatto di persone uccise a seguito di questa politica non è noto, ma un gran numero di persone sono state uccise in Francia e negli altri territori occupati dell'Ovest, mentre nell'Est il massacro è stato ancora

più esteso. Oltre all'uccisione di ostaggi, in alcuni casi sono state distrutte intere città, massacri come quelli di Oradour-sur-Glane in Francia e di Lidice in Cecoslovacchia, entrambi descritti dettagliatamente al Tribunale, sono esempi dell'uso organizzato del terrore da parte delle forze di occupazione per abbattere e distruggere ogni opposizione al loro dominio.
Uno dei mezzi più noti per terrorizzare la popolazione nei territori occupati era l'uso dei campi di concentramento. Furono istituiti per la prima volta in Germania al momento della presa del potere da parte del governo nazista. Il loro scopo originario era quello di imprigionare senza processo tutte quelle persone che si opponevano al governo, o che erano in qualche modo odiose all'autorità tedesca. Con l'aiuto di una forza di polizia segreta, questa pratica si estese ampiamente e nel corso del tempo i campi di concentramento divennero luoghi di omicidi organizzati e sistematici, dove milioni di persone furono distrutte. Nell'amministrazione dei territori occupati i campi di concentramento sono stati utilizzati per distruggere tutti i gruppi di opposizione. Le persone arrestate dalla Gestapo venivano di regola inviate nei campi di concentramento. In molti casi furono trasportati nei campi senza alcuna cura per loro, e un gran numero di loro morì durante il tragitto. Coloro che arrivavano al campo erano soggetti a crudeltà sistematica. Erano sottoposti a lavori fisici duri, cibo, vestiti e riparo inadeguati, ed erano soggetti in ogni momento ai rigori di un regime senz'anima e ai capricci privati delle singole guardie. Nel rapporto della Sezione Crimini di Guerra della Sezione Avvocati del Giudice del 3° Esercito degli Stati Uniti, sotto la data del 21 giugno 1945, furono indagate le condizioni del campo di concentramento di Flossenburg, e si può citare un passaggio:
Il campo di concentramento di Flossenburg può essere descritto come una fabbrica di morte. Sebbene questo campo avesse in vista l'obiettivo primario di mettere al lavoro gli schiavi di massa, un altro dei suoi obiettivi primari era l'eliminazione di vite umane con i metodi impiegati nel trattamento dei prigionieri. La fame e le razioni da fame, il sadismo, l'abbigliamento inadeguato, l'incuria medica, le malattie, le percosse, le impiccagioni, il congelamento, i suicidi forzati, le fucilazioni, ecc., hanno tutti giocato un ruolo importante nell'ottenere il loro scopo. I prigionieri venivano uccisi a caso, le uccisioni per dispetto contro gli ebrei erano comuni, le iniezioni di veleno e le fucilazioni al collo erano all'ordine del giorno; Le epidemie di tifo e di febbre maculosa dilagavano come mezzo per eliminare i prigionieri, la vita in questo campo non significava nulla. L'uccisione divenne una cosa comune, così comune che una morte rapida era ben accolta dagli sfortunati".
Un certo numero di campi di concentramento erano dotati di camere a gas per la distruzione totale dei detenuti e di forni per bruciare i corpi. Alcuni di essi furono infatti utilizzati per lo sterminio degli ebrei come parte della " soluzione finale " del problema ebraico. La maggior parte dei detenuti non ebrei erano usati per il lavoro, anche se le condizioni in cui lavoravano rendevano il lavoro e la morte quasi sinonimi. I detenuti che si ammalavano e non erano in grado di lavorare venivano distrutti nelle camere a gas o mandati in infermerie speciali, dove ricevevano cure mediche del tutto inadeguate, cibo peggiore se possibile rispetto ai detenuti che lavoravano, e lasciati morire.
L'omicidio e il maltrattamento delle popolazioni civili raggiunsero il loro apice nel trattamento dei cittadini dell'Unione Sovietica e della Polonia. Circa quattro settimane prima dell'inizio dell'invasione della Russia, su ordine di Himmler furono formate task force speciali del SIPO e dell'SD, chiamate Gruppi Einsatz, allo scopo di seguire le armate tedesche in Russia, combattere i partigiani e i membri dei gruppi di resistenza e sterminare gli ebrei, i leader comunisti e altri settori della popolazione. All'inizio si formarono quattro di questi gruppi Einsatz, uno operante negli Stati baltici, uno verso Mosca, uno verso Kiev e uno operante nel sud della Russia. Ohlendorf, ex capo dell'Amt III dell'RSHA, che guidava il quarto gruppo, dichiarò nella sua dichiarazione giurata:
"Quando l'esercito tedesco invase la Russia, ero a capo dell'Einsatzgruppe D, nel settore meridionale, e nel corso dell'anno in cui ero a capo dell'Einsatzgruppe D si liquidarono circa 90.000 uomini, donne e bambini. La maggior parte dei liquidati erano ebrei, ma tra loro c'erano anche alcuni funzionari comunisti".
In un'ordinanza emessa dall'imputato Keitel il 23 luglio 1941 e redatta dall'imputato Jodl, si affermava che:
"In considerazione della vastità delle aree occupate nell'Est, le forze disponibili per stabilire la sicurezza in queste aree saranno sufficienti solo se ogni resistenza sarà punita, non con il perseguimento legale dei colpevoli, ma con la diffusione di quel terrore da parte delle forze armate che è l'unico appropriato per sradicare ogni inclinazione a resistere tra la popolazione . . . I comandanti devono trovare i mezzi per mantenere l'ordine applicando adeguate misure draconiane".
Le prove hanno dimostrato che questo ordine è stato eseguito spietatamente nel territorio dell'Unione Sovietica e in Polonia. Un'illustrazione significativa delle misure effettivamente applicate si trova nel documento che fu inviato nel 1943 all'imputato

Rosenberg dal Commissario del Reich per i Territori Orientali, che scrisse:
"Dovrebbe essere possibile evitare atrocità e seppellire coloro che sono stati liquidati. Rinchiudere uomini, donne e bambini in granai e dar loro fuoco non sembra essere un metodo adatto per combattere le bande, anche se si vuole sterminare la popolazione. Questo metodo non è degno della causa tedesca e danneggia gravemente la nostra reputazione".
Il Tribunale ha davanti a sé una dichiarazione giurata di un certo Hermann Graebe, datata 10 novembre 1945, che descrive gli immensi omicidi di massa di cui è stato testimone. Dal settembre 1941 al gennaio 1944 fu direttore e ingegnere responsabile della filiale della ditta di Solingen di Josef Jung a Spolbunow, in Ucraina. Prima di tutto descrisse l'attacco al ghetto ebraico di Rowno:
"... Poi furono accesi i proiettori elettrici che erano stati eretti tutt'intorno al ghetto. Le SS e i miliziani di quattro o sei membri entrarono o almeno tentarono di entrare nelle case. Dove le porte e le finestre erano chiuse, e gli abitanti non aprivano quando bussavano alla porta, le SS e i miliziani rompevano le finestre, forzavano le porte con travi e piedi di porco ed entravano nell'abitazione. I proprietari sono stati portati in strada così com'erano, indipendentemente dal fatto che fossero vestiti o che fossero stati a letto. Un'auto dopo l'altra è stata riempita. Sopra di esso pendevano le urla di donne e bambini, lo schiocco delle fruste e dei colpi di fucile".
Graebe ha poi descritto come fu eseguita un'esecuzione di massa a Dubno, a cui assistette il 5 ottobre 1942:
"... A questo punto sentimmo degli spari in rapida successione provenire da dietro uno dei cumuli di terra. Le persone che erano scese dai camion, uomini, donne e bambini di tutte le età, dovevano spogliarsi per ordine di un uomo delle SS, che portava una frusta da equitazione o da cane. Senza urlare né piangere, queste persone si spogliarono, rimasero in piedi accanto alle famiglie, si baciarono, si salutarono e attesero l'ordine di un altro SS, che stava vicino allo scavo, anche lui con una frusta in mano. In quel momento l'uomo delle SS allo scavo chiamò qualcosa al suo compagno. Quest'ultimo contò circa 20 persone e ordinò loro di camminare dietro il tumulo di terra. Camminai intorno al tumulo e mi trovai di fronte a una tomba tremenda; Strettamente premute l'una sull'altra, le persone erano sdraiate l'una sull'altra in modo che fossero visibili solo le loro teste. Lo scavo era già completo per due terzi; Ho stimato che conteneva circa un migliaio di persone....Già il gruppo successivo si avvicinò, scese nello scavo, si schierò contro le vittime precedenti e fu fucilato".
I suddetti crimini contro la popolazione civile sono sufficientemente spaventosi, eppure le prove dimostrano che, almeno nell'Est, gli omicidi di massa e le crudeltà non sono stati commessi al solo scopo di soffocare l'opposizione o la resistenza alle forze di occupazione tedesche. In Polonia e in Unione Sovietica questi crimini facevano parte di un piano per sbarazzarsi di intere popolazioni indigene attraverso l'espulsione e l'annientamento, in modo che il loro territorio potesse essere utilizzato per la colonizzazione da parte dei tedeschi. Hitler aveva scritto nel " Mein Kampf " su queste righe, e il piano fu chiaramente dichiarato da Himmler nel luglio 1942, quando scrisse:
"Il nostro compito non è quello di germanizzare l'Est nel senso antico, cioè di insegnare alla gente di lì la lingua tedesca e la legge tedesca, ma di fare in modo che solo le persone di sangue puramente germanico vivano nell'Est".
Nell'agosto del 1942, la politica per i Territori Orientali stabilita da Bormann fu riassunta da un subordinato di Rosenberg come segue:
"Gli slavi devono lavorare per noi. Nella misura in cui non ne abbiamo bisogno, possono morire. Pertanto, la vaccinazione obbligatoria e i servizi sanitari germanici sono superflui. La fertilità degli slavi è indesiderabile".
Fu ancora Himmler ad affermare nell'ottobre del 1943:
"Quello che succede a un russo, a un ceco, non mi interessa minimamente. Ciò che le nazioni possono offrire in termini di buon sangue del nostro tipo, lo prenderemo. Se necessario, rapendo i loro figli e crescendoli qui con noi. Che le nazioni vivano nella prosperità o muoiano di fame mi interessa solo nella misura in cui ne abbiamo bisogno come schiavi per la nostra Kultur, altrimenti non mi interessa".
In Polonia l'intellighenzia era stata condannata allo sterminio già nel settembre del 1939, e nel maggio del 1940 l'imputato Frank scrisse nel suo diario di aver "approfittato della focalizzazione dell'interesse mondiale sul fronte occidentale, liquidando in massa migliaia di polacchi, primi rappresentanti di spicco dell'intellighenzia polacca". In precedenza, Frank aveva ricevuto l'ordine di ridurre " l'intera economia polacca al minimo indispensabile per la nuda esistenza. I polacchi saranno gli schiavi del Grande Impero Mondiale tedesco". Nel gennaio del 1940 annotò nel suo diario che "la manodopera a basso costo deve essere rimossa dal Governo Generale di centinaia di migliaia. Questo ostacolerà la propagazione biologica autoctona". I tedeschi attuarono questa politica in Polonia con tale successo che alla fine della guerra un terzo della popolazione era stato ucciso e l'intero paese devastato.

Era la stessa storia nella zona occupata dell'Unione Sovietica. Al momento del lancio dell'attacco tedesco nel giugno 1941, Rosenberg disse ai suoi collaboratori:
"L'obiettivo di nutrire il popolo tedesco è quest'anno senza dubbio in cima alla lista delle rivendicazioni della Germania sull'Est, e qui i territori meridionali e il Caucaso settentrionale dovranno servire da equilibrio per l'alimentazione del popolo tedesco. Sarà necessaria un'evacuazione molto estesa, senza alcun dubbio, ed è sicuro che il futuro sarà molto duro per i russi".
Tre o quattro settimane dopo Hitler discusse con Rosenberg, Goering, Keitel e altri il suo piano per lo sfruttamento della popolazione e del territorio sovietico, che includeva tra l'altro l'evacuazione degli abitanti della Crimea e il suo insediamento da parte dei tedeschi.
Una sorte in qualche modo simile fu pianificata per la Cecoslovacchia dall'imputato von Neurath, nell'agosto del 1940; l'intellighenzia doveva essere "espulsa", ma il resto della popolazione doveva essere germanizzata piuttosto che espulsa o sterminata, poiché c'era carenza di tedeschi per sostituirla.
In Occidente la popolazione dell'Alsazia fu vittima di una "azione di espulsione" tedesca. Tra il luglio e il dicembre del 1940, 105.000 alsaziani furono deportati dalle loro case o fu loro impedito di farvi ritorno. Un rapporto tedesco catturato datato 7 agosto 1942, a proposito dell'Alsazia, afferma che:
"Il problema della razza sarà preso in considerazione per primo, e questo in modo tale che le persone di valore razziale saranno deportate in Germania propriamente detta, e le persone razzialmente inferiori in Francia".
IL PRESIDENTE: Il Tribunale si aggiornerà per dieci minuti.
(Si è presa una pausa.)
IL PRESIDENTE: Chiedo ora al generale Nikitochenko di continuare la lettura della sentenza.
Generale NIKTOCHENKO: L'articolo 49 della Convenzione dell'Aja prevede che una potenza occupante possa prelevare un contributo di denaro dal territorio occupato per pagare i bisogni dell'esercito di occupazione e per l'amministrazione del territorio in questione. L'articolo 52 della Convenzione dell'Aja stabilisce che una potenza occupante può fare requisizioni in natura solo per i bisogni dell'esercito di occupazione, e che queste requisizioni devono essere proporzionate alle risorse del paese. Questi articoli, insieme all'articolo 48, che tratta della spesa del denaro raccolto in tasse, e agli articoli 53, 55 e 56, che trattano della proprietà pubblica, chiariscono che, secondo le regole di guerra, l'economia di un paese occupato può essere tenuta a sostenere solo le spese dell'occupazione, e queste non dovrebbero essere superiori a 1000 anni. Ci si può ragionevolmente aspettare che l'economia del paese possa reggere. L'articolo 56 recita:
"Alla proprietà dei comuni, delle istituzioni religiose, caritative, educative, artistiche e scientifiche, sebbene appartenga allo Stato, deve essere accordata la stessa dignità della proprietà privata. Tutto sequestro premeditato, distruzione. o il danneggiamento di tali istituzioni, monumenti storici, opere d'arte e di scienza, è vietato e dovrebbe essere perseguito".
Le prove in questo caso hanno stabilito, tuttavia, che i territori occupati dalla Germania sono stati sfruttati per lo sforzo bellico tedesco nel modo più spietato, senza considerazione dell'economia locale, e in conseguenza di un disegno e di una politica deliberati. C'era in realtà un sistematico " saccheggio di proprietà pubbliche o private ", che era criminale ai sensi dell'articolo 6 (b) della Carta. La politica di occupazione tedesca fu chiaramente dichiarata in un discorso fatto dall'imputato Goering il 6 agosto 1942 alle varie autorità tedesche responsabili dei territori occupati:
Dio sa che non siete stati mandati là fuori per lavorare per il benessere delle persone che vi sono affidate, ma per ottenere il massimo da loro, in modo che il popolo tedesco possa vivere. Questo è ciò che mi aspetto dai vostri sforzi. Questa perenne preoccupazione per gli stranieri deve cessare ora, una volta per tutte. Ho qui davanti a me delle relazioni su ciò che ci si aspetta da voi. Non è niente di niente, se considero i vostri territori. A questo proposito, per me non fa alcuna differenza se dici che il tuo popolo morirà di fame".
I metodi impiegati per sfruttare appieno le risorse dei territori occupati variavano da paese a paese. In alcuni dei paesi occupati dell'Est e dell'Ovest, questo sfruttamento è stato effettuato nel quadro della struttura economica esistente. Le industrie locali furono poste sotto la supervisione tedesca e la distribuzione del materiale bellico fu rigidamente controllata. Le industrie ritenute utili per lo sforzo bellico tedesco furono costrette a continuare, e la maggior parte delle altre furono chiuse del tutto. Sia le materie prime che i prodotti finiti sono stati confiscati per soddisfare le esigenze dell'industria tedesca. Già il 19 ottobre 1939, l'imputato Goering aveva emanato una direttiva che dava istruzioni dettagliate per l'amministrazione dei territori occupati, che prevedeva:
"Il compito per il trattamento economico delle varie regioni amministrative è diverso, a seconda che si tratti del paese che sarà incorporato politicamente nel Reich tedesco, o se si tratterà del Governo Generale, che con ogni probabilità non farà parte

della Germania. Nei primi territori menzionati, ... La salvaguardia di tutte le loro strutture produttive e di approvvigionamento deve essere finalizzata, così come ad una completa incorporazione nel sistema economico della Grande Germania, il più presto possibile. D'altra parte, devono essere tolte dai territori del Governo Generale tutte le materie prime, i materiali di scarto, le macchine, ecc., che sono utili per l'economia di guerra tedesca. Le imprese che non sono assolutamente necessarie per il magro mantenimento della nuda esistenza della popolazione devono essere trasferite in Germania, a meno che tale trasferimento non richieda un periodo di tempo irragionevolmente lungo e renda più praticabile lo sfruttamento di tali imprese dando loro ordini tedeschi, da eseguirsi nella loro posizione attuale.

Come conseguenza di questo ordine, i prodotti agricoli, le materie prime necessarie alle fabbriche tedesche, le macchine utensili, le attrezzature per il trasporto, altri prodotti finiti e persino i titoli esteri e le partecipazioni in valuta estera furono tutti requisiti e inviati in Germania. Queste risorse sono state requisite in modo sproporzionato rispetto alle risorse economiche di quei paesi, e hanno provocato carestia, inflazione e un mercato nero attivo. In un primo momento le autorità di occupazione tedesche tentarono di sopprimere il mercato nero, perché era un canale di distribuzione che teneva i prodotti locali fuori dalle mani dei tedeschi. Quando i tentativi di soppressione fallirono, fu organizzata un'agenzia di acquisto tedesca per effettuare acquisti per la Germania sul mercato nero, eseguendo così l'assicurazione fatta dall'imputato Goering che era "necessario che tutti sapessero che se ci deve essere carestia da qualche parte, non sarà in nessun caso in Germania".

In molti dei paesi occupati dell'Est e dell'Ovest, le autorità hanno mantenuto la presenza di pagare per tutte le proprietà che hanno sequestrato. Questa elaborata presenza di pagamento mascherava semplicemente il fatto che le merci inviate in Germania da questi paesi occupati erano pagate dagli stessi paesi occupati, sia con l'espediente di costi di occupazione eccessivi, sia con prestiti forzati in cambio di un saldo a credito su un "conto di compensazione" che era un conto solo di nome.

Nella maggior parte dei paesi occupati dell'Est anche questa presenza di legalità non è stata mantenuta, lo sfruttamento economico è diventato un saccheggio deliberato. Questa politica è stata attuata per la prima volta nell'amministrazione del Governo Generale in Polonia. Lo sfruttamento principale delle materie prime in Oriente era incentrato sui prodotti agricoli e grandi quantità di cibo venivano spedite dal Governo Generale in Germania.

L'evidenza della fame diffusa tra il popolo polacco nel Governatorato Generale indica la spietatezza e la severità con cui è stata condotta la politica di sfruttamento.

L'occupazione dei territori dell'U.R.S.S. fu caratterizzata da saccheggi premeditati e sistematici. Prima dell'attacco all'U.R.S.S., fu organizzato uno stato maggiore economico, Oldenburg, per garantire il più efficiente sfruttamento dei territori sovietici. Le armate tedesche dovevano essere alimentate fuori dal territorio sovietico, anche se "molti milioni di persone sarebbero morte di fame". Una direttiva dell'OKW emessa prima dell'attacco diceva:

"Ottenere la maggior quantità possibile di cibo e petrolio greggio per la Germania: questo è il principale scopo economico della campagna".

Allo stesso modo, una dichiarazione dell'imputato Rosenberg del 20 giugno 1941, aveva sostenuto l'uso dei prodotti della Russia meridionale e del Caucaso settentrionale per nutrire il popolo tedesco, dicendo: "Non vediamo assolutamente alcun motivo per un obbligo da parte nostra di nutrire anche il popolo russo con i prodotti di quel territorio in eccedenza. Sappiamo che si tratta di una dura necessità, priva di qualsiasi sentimento".

Quando il territorio sovietico fu occupato, questa politica fu messa in atto; Ci fu una confisca su larga scala di forniture agricole, con completo disprezzo per i bisogni degli abitanti del territorio occupato.

Oltre al sequestro di materie prime e manufatti, in tutti i paesi invasi è stato effettuato un sequestro all'ingrosso di tesori d'arte, mobili, tessuti e articoli simili.

L'imputato Rosenberg fu designato da Hitler il 29 gennaio 1940 a capo del Centro per la ricerca ideologica ed educativa nazionalsocialista, e da allora in poi l'organizzazione nota come "Einsatzstab Rosenberg" condusse le sue operazioni su larga scala. Originariamente concepito per la creazione di una biblioteca di ricerca, si è sviluppato in un progetto per il sequestro di tesori culturali. Il 1° marzo 1942, Hitler emanò un ulteriore decreto, autorizzando Rosenberg a perquisire biblioteche, logge e istituti culturali, per sequestrare materiale da questi istituti, così come tesori culturali di proprietà di ebrei. Indicazioni analoghe sono state date nei casi in cui non è stato possibile stabilire chiaramente la proprietà. Il decreto dirigeva la cooperazione dell'Alto Comando della Wehrmacht e indicava che le attività di Rosenberg in Occidente dovevano essere condotte in qualità di Reichsleiter, e in Oriente in qualità di Ministro del Reich. In seguito, le attività di Rosenberg furono estese ai paesi occupati. Il rapporto di Robert Scholz, capo dello staff speciale per l'arte pittorica, affermava:

"Durante il periodo dal marzo 1941 al luglio 1944, il personale speciale per l'arte pittorica portò nel Reich 29 grandi spedizioni, tra cui 137 vagoni merci con 4.174 casse di opere d'arte".
Il rapporto di Scholz si riferisce a 25 cartelle di immagini delle opere più preziose della collezione d'arte sequestrate in Occidente, che sono state presentate al Führer. Trentanove volumi, preparati dall'Einsatzstab, contenevano fotografie di dipinti, tessuti, mobili, candelabri e numerosi altri oggetti d'arte, e illustravano il valore e la grandezza della collezione che era stata fatta. In molti dei paesi occupati le collezioni private sono state derubate, le biblioteche sono state saccheggiate e le case private sono state saccheggiate.
Musei, palazzi e biblioteche nei territori occupati dell'URSS furono sistematicamente saccheggiati. L'Einsatzstab di Rosenberg, il "Battaglione" speciale " di Ribbentrop, i commissari del Reich e i rappresentanti del Comando Militare sequestrarono oggetti di valore culturale e storico appartenenti al popolo dell'Unione Sovietica, che furono inviati in Germania. Così, il Reichscommissar dell'Ucraina rimosse dipinti e oggetti d'arte da Kiev e Kharkov e li inviò nella Prussia orientale. Rari volumi e oggetti d'arte provenienti dai palazzi di Peterhof, Tsarskeye Selo e Pavlovsk furono spediti in Germania. Nella sua lettera a Rosenberg del 3 ottobre 1941, il commissario del Reich Kube affermò che il valore degli oggetti d'arte sottratti alla Bielorussia ammontava a milioni di rubli. L'entità di questo saccheggio può essere vista anche nella lettera inviata dal dipartimento di Rosenberg a von Milde-Schreden in cui si afferma che solo durante il mese di ottobre 1943 furono trasportati nel Reich circa 40 vagoni merci carichi di oggetti di valore culturale.
Per quanto riguarda l'insinuazione che lo scopo del sequestro dei tesori d'arte fosse protettivo e destinato alla loro conservazione, è necessario dire qualche parola. Il 1º dicembre 1939, Himmler, in qualità di commissario del Reich per il " rafforzamento del germanesimo ", emanò un decreto agli ufficiali regionali della polizia segreta nei territori orientali annessi, e ai comandanti del servizio di sicurezza a Radom, Varsavia e Lublino. Tale decreto conteneva le istruzioni amministrative per l'esecuzione del programma di sequestro delle opere d'arte, e nella clausola 1 si afferma:
"Per rafforzare il germanesimo nella difesa del Reich, tutti gli articoli menzionati nella sezione 2 di questo decreto sono confiscati. Vengono confiscati a beneficio del Reich tedesco e sono a disposizione del Commissario del Reich per il rafforzamento del germanismo".
L'intenzione di arricchire la Germania con i sequestri, piuttosto che proteggere gli oggetti sequestrati, è indicata in un rapporto non datato del Dr. Hans Posse, direttore della Pinacoteca di Stato di Dresda:
"Ho avuto modo di acquisire alcune conoscenze sulle collezioni pubbliche e private, nonché sulle proprietà clericali, a Cracovia e Varsavia. È vero che non possiamo sperare troppo di arricchirci con l'acquisizione di grandi opere d'arte di pittura e scultura, ad eccezione dell'altare Veit-Stoss e delle tavole di Hans von Kulnback nella chiesa di Maria a Cracovia. e diverse altre opere del museo nazionale di Varsavia".

Politica del lavoro schiavista

L'articolo 6 (b) della Carta stabilisce che «il maltrattamento o la deportazione ai lavori forzati o per qualsiasi altro scopo della popolazione civile di o in territorio occupato» costituisce un crimine di guerra. Le leggi relative al lavoro forzato da parte degli abitanti dei territori occupati si trovano nell'articolo 52 della Convenzione dell'Aia, che prevede:
"La requisizione in natura e in servizi non sarà richiesta ai comuni o agli abitanti se non per i bisogni dell'esercito di occupazione. Esse devono essere proporzionate alle risorse del paese e di natura tale da non coinvolgere gli abitanti nell'obbligo di prendere parte alle operazioni militari contro il proprio paese".
La politica delle autorità di occupazione tedesche era in flagrante violazione dei termini di questa Convenzione. Un'idea di questa politica può essere ricavata dalla dichiarazione fatta da Hitler in un discorso del 9 novembre 1941:
"Il territorio che ora lavora per noi contiene più di 250.000.000 uomini, ma il territorio che lavora indirettamente per noi comprende ora più di 350.000.000. Nella misura in cui riguarda il territorio tedesco, il dominio che abbiamo preso sotto la nostra amministrazione, non c'è dubbio che riusciremo a imbrigliare l'ultimo uomo in quest'opera".
I risultati effettivi raggiunti non furono così completi, ma le autorità di occupazione tedesche riuscirono a costringere molti degli abitanti dei territori occupati a lavorare per lo sforzo bellico tedesco e a deportare almeno 5.000.000 di persone in Germania per servire l'industria e l'agricoltura tedesche.
Nelle prime fasi della guerra, la manodopera nei territori occupati era sotto il controllo di varie autorità di occupazione, e la procedura variava da paese a paese. In tutti i territori occupati fu prontamente istituito il servizio di lavoro obbligatorio. Gli abitanti dei paesi occupati furono arruolati e costretti a lavorare nelle occupazioni locali, per aiutare l'economia di guerra tedesca. In molti casi furono costretti a lavorare su

fortificazioni e installazioni militari tedesche. Poiché le forniture locali di materie prime e la capacità industriale locale divennero inadeguate a soddisfare le esigenze tedesche, fu messo in vigore il sistema di espulsione dei lavoratori in Germania. Verso la metà di aprile del 1940, la deportazione forzata dei lavoratori in Germania era stata ordinata dal Governatorato Generale; e una procedura simile è stata seguita in altri territori orientali man mano che venivano occupati. Una descrizione di questa deportazione forzata dalla Polonia fu data da Himmler. In un discorso agli ufficiali delle SS ricordò come con un clima di 40 gradi sotto zero dovettero "portare via migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia". In un'occasione successiva Himmler affermò:

"Che diecimila donne russe cadano per sfinimento mentre scavano un fossato anticarro mi interessa solo nella misura in cui il fossato anticarro per la Germania è finito... Dobbiamo renderci conto che abbiamo 6-7 milioni di stranieri in Germania... Nessuno di loro è pericoloso fintanto che prendiamo misure severe per le più piccole sciocchezze".

Durante i primi due anni dell'occupazione tedesca della Francia, del Belgio, dell'Olanda e della Norvegia, tuttavia, si cercò di ottenere i lavoratori necessari su base volontaria. Quanto ciò sia stato infruttuoso può essere visto dal rapporto della riunione del Consiglio centrale di pianificazione del 1° marzo 1944. Il rappresentante dell'imputato Speer, un certo Koehrl, parlando della situazione in Francia, disse:

"Durante tutto questo tempo un gran numero di francesi furono reclutati e si recarono volontariamente in Germania".

Fu interrotto dall'imputato Sauckel:

"Non solo volontariamente, alcuni sono stati reclutati con la forza".

Al che Koehrl ha risposto:

"Le convocazioni sono iniziate dopo che il reclutamento non ha più dato risultati sufficienti".

Al che l'imputato Sauckel ha risposto:

"Dei cinque milioni di lavoratori che arrivarono in Germania, nemmeno 200.000 arrivarono volontariamente".

e Koehrl replicò:

"Dimentichiamo per il momento se è stata usata o meno una leggera pressione. Almeno formalmente erano volontari".

Furono istituiti comitati per incoraggiare il reclutamento e fu iniziata una vigorosa campagna di propaganda per indurre i lavoratori a offrirsi volontari per il servizio in Germania. Questa campagna di propaganda includeva, ad esempio, la promessa che un prigioniero di guerra sarebbe stato restituito per ogni lavoratore che si fosse offerto volontario per andare in Germania. In alcuni casi è stato integrato ritirando le tessere annonarie dei lavoratori che si rifiutavano di andare in Germania, o licenziandoli dal loro posto di lavoro e negando loro l'indennità di disoccupazione o l'opportunità di lavorare altrove. In alcuni casi i lavoratori e le loro famiglie sono stati minacciati di rappresaglie dalla polizia se si fossero rifiutati di andare in Germania. Fu il 21 marzo 1942 che l'imputato Sauckel fu nominato plenipotenziario generale per l'utilizzazione del lavoro, con autorità su "tutta la manodopera disponibile, compresa quella dei lavoratori reclutati all'estero, e dei prigionieri di guerra".

L'imputato Sauckel era direttamente sotto l'imputato Goering come Commissario del Piano Quadriennale, e un decreto Goering del 27 marzo 1942 trasferì tutta la sua autorità sulla manodopera a Sauckel. Anche le istruzioni di Sauckel erano che la manodopera straniera dovesse essere reclutata su base volontaria, ma prevedeva anche che " dove, tuttavia, nei territori occupati l'appello per i volontari non fosse sufficiente, si doveva in ogni circostanza ricorrere al servizio obbligatorio e alla leva ". Le norme che richiedevano il servizio di lavoro in Germania furono pubblicate in tutti i territori occupati. Il numero di operai da fornire era fissato da Sauckel, e le autorità locali erano istruite a soddisfare queste esigenze con la coscrizione, se necessario. Che la coscrizione fosse la regola piuttosto che l'eccezione è dimostrato dalla dichiarazione di Sauckel già citata, il 1° marzo 1944.

L'imputato Sauckel ha spesso affermato che i lavoratori appartenenti a nazioni straniere erano trattati umanamente e che le condizioni in cui vivevano erano buone. Ma qualunque fosse l'intenzione di Sauckel, e per quanto egli desiderasse che i lavoratori stranieri fossero trattati umanamente, le prove davanti al Tribunale dimostrano il fatto che la coscrizione del lavoro fu compiuta in molti casi con metodi drastici e violenti. Gli " errori e gli errori " erano su larga scala. Le cacce all'uomo si svolgevano nelle strade, nei cinema, persino nelle chiese e di notte nelle case private. A volte le case venivano bruciate e le famiglie prese in ostaggio, pratiche che l'imputato Rosenberg descrisse come originarie "nei periodi più bui della tratta degli schiavi". I metodi utilizzati per ottenere il lavoro forzato dall'Ucraina emergono da un ordine emesso agli ufficiali dell'SD che affermava:

"Non sarà sempre possibile astenersi dall'usare la forza... Quando si perquisiscono i villaggi, specialmente quando è stato necessario bruciare un villaggio, l'intera popolazione sarà messa a disposizione del Commissario con la forza. Di regola non verranno fucilati altri bambini.... Se limitiamo le misure dure attraverso gli ordini di cui sopra per il momento, lo facciamo solo per il seguente motivo. La cosa più

importante è il reclutamento dei lavoratori".
Le risorse e i bisogni dei paesi occupati sono stati completamente ignorati nell'attuazione di questa politica. Il trattamento degli operai era regolato dalle istruzioni di Sauckel del 20 aprile. 1942. nel senso che:
"Tutti gli uomini devono essere nutriti, protetti e trattati in modo tale da sfruttarli al massimo grado possibile, al minor grado di spesa concepibile".
Le prove mostrarono che i lavoratori destinati al Reich venivano inviati sotto scorta in Germania, spesso stipati in treni senza riscaldamento, cibo, vestiario o servizi igienici adeguati. Le prove hanno inoltre dimostrato che il trattamento dei lavoratori in Germania in molti casi è stato brutale e degradante. Le prove relative agli stabilimenti Krupp di Essen hanno dimostrato che agli operai sono state inflitte punizioni della specie più crudele. Almeno in teoria, i lavoratori erano pagati, alloggiati e nutriti dalla DAF e persino autorizzati a trasferire i loro risparmi e a spedire posta e pacchi al loro paese d'origine; ma le norme restrittive prendevano una parte della paga; i campi in cui erano ospitati erano insalubri; e il cibo era molto spesso inferiore al minimo necessario per dare agli operai la forza di fare il loro lavoro. Nel caso dei polacchi impiegati nelle fattorie in Germania, i datori di lavoro avevano l'autorità di infliggere punizioni corporali e avevano l'ordine, se possibile, di alloggiarli nelle stalle, non nelle loro case. Erano soggetti a una costante supervisione da parte della Gestapo e delle SS, e se tentavano di lasciare il lavoro venivano mandati nei campi di correzione o nei campi di concentramento. I campi di concentramento furono utilizzati anche per aumentare l'offerta di manodopera. Ai comandanti dei campi di concentramento fu ordinato di far lavorare i loro prigionieri al limite delle loro forze fisiche. Durante le ultime fasi della guerra i campi di concentramento erano così produttivi in certi tipi di lavoro che la Gestapo fu effettivamente istruita ad arrestare certe classi di lavoratori in modo che potessero essere utilizzati in questo modo. Anche i prigionieri di guerra alleati erano considerati una possibile fonte di manodopera. Furono esercitate pressioni sui sottufficiali per costringerli ad acconsentire al lavoro, trasferendo nei campi disciplinari coloro che non acconsentivano. Molti dei prigionieri di guerra furono assegnati a lavori direttamente connessi alle operazioni militari, in violazione dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra. Furono messi a lavorare nelle fabbriche di munizioni e persino costretti a caricare bombardieri, a trasportare munizioni e a scavare trincee, spesso nelle condizioni più pericolose. Questa condizione si applicava in particolare ai prigionieri di guerra sovietici. Il 16 febbraio 1943, in una riunione del Central Planning Board, alla quale erano presenti gli imputati Sauckel e Speer, Milch disse:
"Abbiamo fatto una richiesta per un ordine che una certa percentuale di uomini nell'artiglieria Ack-Ack deve essere russa; Ne saranno presi 50.000 in tutto. 30.000 sono già impiegati come artiglieri. Questa è una cosa divertente, che i russi debbano usare le armi".
E il 4 ottobre 1943, a Posen, Himmler, parlando dei prigionieri russi, catturati nei primi giorni della guerra, disse:
"A quel tempo non valutavamo la massa dell'umanità come la valutiamo oggi, come materia prima, come lavoro. Ciò che, dopo tutto, in termini di generazioni, non è da deplorare, ma è ora deplorevole a causa della perdita di lavoro, è che i prigionieri sono morti a decine e centinaia di migliaia di sfinimenti e di fame".
La politica generale alla base della mobilitazione del lavoro schiavo fu dichiarata da Sauckel il 20 aprile 1942. Ha detto:
"Lo scopo di questa nuova gigantesca mobilitazione operaia è quello di utilizzare tutte le ricche e tremende risorse conquistate e assicurate per noi dalle nostre forze armate combattenti sotto la guida di Adolf Hitler, per l'armamento delle forze armate e anche per la nutrizione della Patria. Le materie prime, così come la fertilità dei territori conquistati e la loro forza lavoro umana, devono essere utilizzate completamente e coscienziosamente a vantaggio della Germania e dei suoi alleati. Tutti i prigionieri di guerra provenienti dai territori dell'Ovest, come pure dell'Est, in realtà in Germania, devono essere completamente incorporati nelle industrie tedesche degli armamenti e della nutrizione. Di conseguenza, è una necessità immediata utilizzare al massimo le riserve umane del territorio sovietico conquistato. Se non riuscissimo ad ottenere la quantità necessaria di manodopera su base volontaria, dovremmo immediatamente istituire la coscrizione obbligatoria o il lavoro forzato. L'impiego completo di tutti i prigionieri di guerra, così come l'impiego di un numero gigantesco di nuovi lavoratori civili stranieri, uomini e donne, è diventato una necessità indiscutibile per la soluzione del programma di mobilitazione del lavoro in questa guerra.
Bisogna anche fare riferimento alla politica che era in vigore in Germania nell'estate del 1940, in base alla quale tutte le persone anziane, pazze e incurabili, "mangiatori inutili", venivano trasferite in istituti speciali dove venivano uccise e i loro parenti informati che erano morti per cause naturali. Le vittime non erano limitate ai cittadini tedeschi, ma includevano lavoratori stranieri, che non erano più in grado

di lavorare, ed erano quindi inutili per la macchina da guerra tedesca. È stato stimato che almeno circa 275.000 persone sono state uccise in questo modo nelle case di cura, negli ospedali e nei manicomi, che erano sotto la giurisdizione dell'imputato Frick, nella sua qualità di ministro dell'Interno. Quanti lavoratori stranieri siano stati inclusi in questo totale è stato del tutto impossibile da determinare.

Persecuzione degli ebrei

La persecuzione degli ebrei da parte del governo nazista è stata provata nei minimi dettagli davanti al Tribunale. È un record di disumanità coerente e sistematica su vasta scala. Ohlendorf, capo dell'Amt III nell'RSHA dal 1939 al 1943, e che era al comando di uno dei gruppi Einsatz nella campagna contro l'Unione Sovietica, testimoniò sui metodi impiegati nello sterminio degli ebrei. Disse che impiegava plotoni d'esecuzione per fucilare le vittime al fine di diminuire il senso di colpa individuale da parte dei suoi uomini; e i 90.000 uomini, donne e bambini che furono uccisi in un anno dal suo particolare gruppo erano per lo più ebrei.
Quando al testimone Bach Zelewski fu chiesto come Ohlendorf avesse potuto ammettere l'omicidio di 90.000 persone, egli rispose:
"Sono dell'opinione che quando, per anni, per decenni, viene predicata la dottrina che la razza slava è una razza inferiore, e gli ebrei non sono nemmeno umani, allora un tale risultato è inevitabile".
Ma l'imputato Frank pronunciò le ultime parole di questo capitolo della storia nazista quando testimoniò in questa corte:
"Abbiamo combattuto contro l'ebraismo, abbiamo combattuto contro di esso per anni: e ci siamo permessi di fare dichiarazioni e il mio diario è diventato un testimone contro di me a questo proposito, affermazioni che sono terribili... Passeranno mille anni e questa colpa della Germania non sarà cancellata".
La politica antiebraica fu formulata al punto 4 del programma del partito, che dichiarava: "Solo un membro della razza può essere un cittadino. Un membro della razza può essere solo uno che è di sangue tedesco, senza considerazione del credo. Di conseguenza, nessun ebreo può essere un membro della razza". Altri punti del programma affermavano che gli ebrei dovevano essere trattati come stranieri, che non dovevano essere autorizzati a ricoprire cariche pubbliche, che dovevano essere espulsi dal Reich se fosse stato impossibile nutrire l'intera popolazione dello Stato, che doveva essere loro negata ogni ulteriore immigrazione in Germania e che doveva essere loro proibito di pubblicare giornali tedeschi. Il partito nazista ha predicato queste dottrine nel corso della sua storia. "Der Stuermer" e altre pubblicazioni furono autorizzate a diffondere l'odio verso gli ebrei, e nei discorsi e nelle dichiarazioni pubbliche dei leader nazisti, gli ebrei furono esposti al pubblico ludibrio e al disprezzo.
Con la presa del potere, la persecuzione degli ebrei si intensificò. Furono approvate una serie di leggi discriminatorie, che limitavano gli uffici e le professioni consentite agli ebrei; e sono state imposte restrizioni alla loro vita familiare e ai loro diritti di cittadinanza.
Nell'autunno del 1938, la politica nazista nei confronti degli ebrei aveva raggiunto lo stadio in cui era diretta verso la completa esclusione degli ebrei dalla vita tedesca. Furono organizzati pogrom che includevano l'incendio e la demolizione di sinagoghe, il saccheggio di attività commerciali ebraiche e l'arresto di importanti uomini d'affari ebrei. Agli ebrei fu inflitta una multa collettiva di un miliardo di marchi, fu autorizzato il sequestro dei beni ebraici e la circolazione degli ebrei fu limitata da regolamenti a determinati distretti e orari specifici. La creazione di ghetti fu effettuata su vasta scala, e per ordine della Polizia di Sicurezza gli ebrei furono obbligati a indossare una stella gialla da portare sul petto e sulla schiena.
L'accusa sostenne che alcuni aspetti di questa politica antisemita erano connessi con i piani di guerra di aggressione. Le misure violente prese contro gli ebrei nel novembre 1938 erano nominalmente una rappresaglia per l'uccisione di un funzionario dell'ambasciata tedesca a Parigi. Ma la decisione di impadronirsi dell'Austria e della Cecoslovacchia era stata presa un anno prima. Fu comminata una multa di un miliardo di marchi e fu decretata la confisca dei beni finanziari degli ebrei, in un momento in cui le spese tedesche per gli armamenti avevano messo in difficoltà le casse tedesche e si stava pensando alla riduzione delle spese per gli armamenti. Questi passi sono stati presi, inoltre, con l'approvazione dell'imputato Goering, al quale era stata affidata la responsabilità di questioni economiche di questo tipo, e che era il più forte sostenitore di un vasto programma di riarmo nonostante le difficoltà finanziarie.
È stato inoltre affermato che la connessione della politica antisemita con la guerra di aggressione non si limitava alle questioni economiche. La circolare del Ministero degli Esteri tedesco, in un articolo del 25 gennaio 1939, intitolato «La questione ebraica come fattore nella politica estera tedesca nell'anno 1938», descriveva la nuova fase della politica antisemita nazista con queste parole:
Non è certo un caso che il fatidico 1938 abbia avvicinato la soluzione della questione ebraica contempo-

raneamente alla realizzazione dell'idea della Grande Germania, poiché la politica ebraica è stata sia la base che la conseguenza degli eventi dell'anno 1938. L'avanzata dell'influenza ebraica e lo spirito distruttivo ebraico nella politica, nell'economia e nella cultura paralizzarono il potere e la volontà del popolo tedesco di risorgere, forse anche più dell'opposizione politica di potenza delle ex potenze alleate nemiche della prima guerra mondiale. La guarigione di questa malattia tra il popolo era quindi certamente uno dei requisiti più importanti per esercitare la forza che, nell'anno 1938, ha portato all'unione della Grande Germania a dispetto del mondo".

La persecuzione nazista degli ebrei in Germania prima della guerra, per quanto severa e repressiva, non può essere paragonata, tuttavia, alla politica perseguita durante la guerra nei territori occupati. Originariamente la politica era simile a quella che era stata in vigore in Germania. Gli ebrei erano tenuti a registrarsi, erano costretti a vivere nei ghetti, a indossare la stella gialla e venivano utilizzati come schiavi. Nell'estate del 1941, tuttavia, furono fatti piani per la "soluzione finale" della questione ebraica in tutta Europa. Questa "soluzione finale" significò lo sterminio degli ebrei, che all'inizio del 1939 Hitler aveva minacciato sarebbe stata una delle conseguenze di uno scoppio della guerra, e una sezione speciale della Gestapo sotto Adolf Eichmann, come capo della Sezione B4 della Gestapo, fu formata per attuare la politica.

Il piano per lo sterminio degli ebrei fu sviluppato poco dopo l'attacco all'Unione Sovietica. Le Einsatzgruppen della Polizia di Sicurezza e dell'SD, formate allo scopo di spezzare la resistenza della popolazione delle zone che si trovavano dietro le armate tedesche nell'Est, ricevettero il compito di sterminare gli ebrei in quelle zone. L'efficacia del lavoro delle Einsatzgruppen è dimostrata dal fatto che nel febbraio 1942 Heydrich fu in grado di riferire che l'Estonia era già stata liberata dagli ebrei e che a Riga il numero degli ebrei era stato ridotto da 29.500 a 2.500. Complessivamente le Einsatzgruppen che operavano negli Stati baltici occupati uccisero oltre 135.000 ebrei in tre mesi.

Né queste unità speciali operavano in modo completamente indipendente dalle forze armate tedesche. Ci sono prove evidenti che i capi delle Einsatzgruppen ottennero la cooperazione dei comandanti dell'esercito. In un caso i rapporti tra un Einsatzgruppe e le autorità militari furono descritti all'epoca come "molto stretti, quasi cordiali"; in un altro caso la fluidità dell'operazione di un commando Einsatz fu attribuita alla "comprensione per questa procedura" mostrata dalle autorità dell'esercito.

Alle unità della Polizia di Sicurezza e dell'SD nei territori occupati dell'Est, che erano sotto amministrazione civile, è stato affidato un compito simile. Il carattere pianificato e sistematico delle persecuzioni ebraiche è meglio illustrato dal rapporto originale del generale di brigata delle SS Stroop, che fu incaricato della distruzione del ghetto di Varsavia, avvenuta nel 1943. Il Tribunale ricevette come prova quel rapporto, illustrato con fotografie, recante sul frontespizio: "Il ghetto ebraico di Varsavia non esiste più". Il volume riporta una serie di rapporti inviati da Stroop alle SS superiori e al Führer di polizia dell'Est. Nell'aprile e nel maggio del 1943, in un rapporto, Stroop scrisse: "La resistenza opposta dagli ebrei e dai banditi poteva essere repressa solo dalle energiche azioni delle nostre truppe giorno e notte. Il Reichsführer SS ordinò quindi il 23 aprile 1943 la pulizia del ghetto con assoluta spietatezza e spietata tenacia. Decisi quindi di distruggere e bruciare l'intero ghetto, senza riguardo per le fabbriche di armamenti. Queste fabbriche sono state sistematicamente smantellate e poi bruciate. Gli ebrei di solito lasciavano i loro nascondigli, ma spesso rimanevano negli edifici in fiamme e saltavano fuori dalle finestre solo quando il caldo diventava insopportabile. Hanno poi cercato di strisciare con le ossa rotte dall'altra parte della strada in edifici che non erano in fiamme. La vita nelle fogne non era piacevole dopo la prima settimana. Molte volte potevamo sentire voci forti nelle fogne... Bombe lacrimogene furono lanciate nei tombini, e gli ebrei cacciati dalle fogne e catturati. Un numero incalcolabile di ebrei fu liquidato nelle fogne e nei bunker attraverso l'esplosione. Più a lungo la resistenza continuava, più duri diventavano i membri delle Waffen SS, della polizia e della Wehrmacht, che svolgevano sempre i loro doveri in modo esemplare".

Stroop scrisse che la sua azione a Varsavia eliminò "un totale provato di 56.065 persone. A questo dobbiamo aggiungere il numero di coloro che sono stati uccisi da esplosioni, incendi, ecc., che non possono essere contati". Prove macabre di omicidi di massa di ebrei furono presentate al Tribunale anche in film cinematografici che raffiguravano le fosse comuni di centinaia di vittime che furono successivamente scoperte dagli Alleati.

Queste atrocità erano tutte parte integrante della politica inaugurata nel 1941, e non sorprende che ci siano prove che uno o due ufficiali tedeschi abbiano protestato invano contro il modo brutale in cui le uccisioni sono state eseguite. Ma i metodi impiegati non si sono mai conformati a un unico modello. I massacri di Rowno e Dubno, di cui parlò l'ingegnere tedesco Graebe, furono esempi di un metodo, lo sterminio sistematico degli ebrei nei campi di concentramento,

fu un altro. La loro condizione fisica era la prova della vita o della morte. Tutti coloro che erano abili al lavoro venivano impiegati come schiavi nei campi di concentramento; Tutti coloro che non erano in grado di lavorare venivano distrutti nelle camere a gas e i loro corpi bruciati. Alcuni campi di concentramento come Treblinka e Auschwitz furono riservati a questo scopo principale. Per quanto riguarda Auschwitz, il Tribunale ascoltò la testimonianza di Höss, comandante del campo dal 1° maggio 1940 al 1° dicembre 1943. Egli stimò che nel solo campo di Auschwitz in quel periodo furono sterminate 2.500.000 persone, e che altre 500.000 morirono di malattie e fame. Hoess descrisse lo screening per lo sterminio affermando in evidenza:
"Avevamo due medici delle SS in servizio ad Auschwitz per esaminare i trasporti di prigionieri in arrivo. I prigionieri venivano fatti marciare da uno dei medici che prendeva decisioni precise al loro passaggio. Coloro che erano abili al lavoro venivano mandati nel campo. Altri furono inviati immediatamente agli impianti di sterminio. I bambini in tenera età venivano invariabilmente sterminati poiché a causa della loro giovane età non erano in grado di lavorare. Un altro miglioramento che abbiamo fatto rispetto a Treblinka è stato che a Treblinka le vittime sapevano quasi sempre che sarebbero state sterminate e ad Auschwitz abbiamo cercato di ingannare le vittime facendole credere che sarebbero passate attraverso un processo di disinfestazione. Naturalmente, spesso si rendevano conto delle nostre vere intenzioni e a volte avevamo rivolte e difficoltà a causa di questo fatto. Molto spesso le donne nascondevano i loro figli sotto i vestiti, ma naturalmente quando li trovavamo li mandavamo a sterminare".
Ha descritto l'uccisione vera e propria affermando:
Ci volevano dai tre ai quindici minuti per uccidere le persone nella camera della morte, a seconda delle condizioni climatiche. Sapevamo quando le persone erano morte perché le loro urla cessavano. Di solito aspettavamo circa mezz'ora prima di aprire le porte e rimuovere i corpi. Dopo che i corpi sono stati rimossi, i nostri commando speciali hanno tolto gli anelli ed estratto l'oro dai denti dei cadaveri".
Le percosse, la fame, la tortura e l'uccisione erano all'ordine del giorno. I detenuti furono sottoposti a crudeli esperimenti a Dachau nell'agosto del 1942, le vittime furono immerse in acqua fredda fino a quando la loro temperatura corporea non fu ridotta a 28 gradi centigradi, quando morirono immediatamente. Altri esperimenti includevano esperimenti ad alta quota in camere a pressione, esperimenti per determinare per quanto tempo gli esseri umani potevano sopravvivere nell'acqua gelida, esperimenti con proiettili avvelenati, esperimenti con malattie contagiose ed esperimenti sulla sterilizzazione di uomini e donne con raggi X e altri metodi.
Sono state fornite prove del trattamento dei detenuti prima e dopo il loro sterminio. Ci sono testimonianze che i capelli delle donne vittime venivano tagliati prima di essere uccisi e spediti in Germania, per essere utilizzati nella produzione di materassi. Anche i vestiti, il denaro e gli oggetti di valore dei detenuti sono stati recuperati e inviati alle agenzie competenti per lo smaltimento. Dopo lo sterminio, i denti d'oro e le otturazioni venivano prelevati dalle teste dei cadaveri e inviati alla Reichsbank.
Dopo la cremazione le ceneri venivano utilizzate come fertilizzanti, e in alcuni casi si tentava di utilizzare il grasso dei corpi delle vittime nella produzione commerciale di sapone. Gruppi speciali viaggiarono attraverso l'Europa per trovare gli ebrei e sottoporli alla "soluzione finale". Missioni tedesche furono inviate in paesi satelliti come l'Ungheria e la Bulgaria, per organizzare l'invio di ebrei nei campi di sterminio ed è noto che alla fine del 1944, 400.000 ebrei ungheresi erano stati uccisi ad Auschwitz. Sono state anche fornite prove dell'evacuazione di 110.000 ebrei da una parte della Romania per la "liquidazione". Adolf Eichmann, che era stato incaricato di questo programma da Hitler, ha stimato che la politica perseguita ha portato all'uccisione di 6.000.000 di ebrei, di cui 4.000.000 sono stati uccisi negli istituti di sterminio.

Soluzione finale

Le circostanze e le decisioni che condussero alla distruzione del mondo ebraico europeo continuarono a essere al centro di indagini e accesi dibattiti.
In merito la documentazione è scarsa. Il sistema nazista era molto reticente: molte discussioni non furono registrate e ordini importanti vennero impartiti verbalmente. La scarsa documentazione tedesca esistente fu in massima distrutta alla fine della seconda guerra mondiale. Al riguardo, alcuni documenti rimasti, in particolare quelli recuperati dall'Armata Rossa nell'Europa dell'Est e a Berlino, finirono in archivi rimasti inaccessibili per i ricercatori sino alla fine della guerra fredda. Molti archivi non hanno ancora messo a disposizione degli studiosi documenti in loro possesso. Tuttavia, nonostante la documentazione mancante o dispersa, esiste una quantità enorme di prove scritte che testimoniano di come si giunse a decidere e a organizzare la "Soluzione finale" e come avvenne lo sterminio di massa.
Un crimine di tali proporzioni non poteva essere

tenuto del tutto segreto. Anche nel corso della sua realizzazione, diversi personaggi come Adolf Hitler, rilasciarono dichiarazioni pubbliche sul "destino degli ebrei" che lasciavano chiaramente
Presagire la loro completa distruzione.
I Nazisti utilizzarono l'espressione "Soluzione Finale" per indicare il piano di annientamento della popolazione ebraica. La Soluzione Finale prevedeva l'assassinio di tutti gli ebrei europei per mezzo di gas asfissiante, di fucilazioni di massa e altri metodi ancora.
Circa sei milioni di ebrei, uomini, donne e bambini, furono uccisi nell'Olocausto, cioè i due terzi degli Ebrei che vivevano in Europa prima della Seconda Guerra Mondiale.
Il genocidio e la distruzione di massa degli ebrei rappresentarono il culmine di un decennio caratterizzato da misure discriminatorie sempre più dure. Dopo l'invasione della Polonia da parte della
Germania, avvenuta nel settembre del 1939 – invasione che segnò l'inizio della Seconda Guerra Mondiale – le politiche antiebraiche vennero intensificate, fino a comprendere la carcerazione prima e, l'assassinio, poi, della popolazione ebraica in Europa.
Nel giugno 1941, dopo l'invasione dell'Unione Sovietica da parte dei tedeschi, le SS, insieme ad unità speciali di polizia (vere e proprie squadre mobili addette allo sterminio) cominciarono ad attuare operazioni di eliminazione di massa di intere comunità ebraiche.
Nell'autunno del 1941, le SS e l polizia introdussero l'uso delle camere a gas mobili: queste erano montate su autocarri il cui sistema di scappamento era stato modificato in modo da pompare monossido di carbonio all'interno, uccidendo così gli occupanti.
Le SS tedesche e le unità di polizia uccisero quasi 2.700.000 Ebrei nei campi di sterminio, tramite asfissia con gas tossico o tramite fucilazione. Tre centri di sterminio, creati esclusivamente per l'eliminazione di massa, furono costituiti in Polonia, nell'ambito dell'Operazione Reinhard: Belzec, Solibor e Treblinka. Anche altri campi nazisti furono teatro di assassini di massa e presero quindi parte alla soluzione Finale. Nelle camere a gas del campo di Majdanek le SS uccisero decine di migliaia di ebrei, principalmente prigionieri precedentemente assegnati ai lavori forzati e divenuti ormai troppo deboli per continuare a lavorare.
Nel centro di sterminio di Chelmno, le SS e le forze di polizia usarono le camere a gas mobili per assassinare almeno 152.000 persone, per la maggior parte Ebrei, ma anche alcune migliaia di Rom (Zingari).
Ad Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) le SS assassinarono approssimativamente un milione di Ebrei provenienti da diverse nazioni europee.

Camere a gas

Il termine "camere a gas" è stato sempre associato alla Soluzione finale e ai crimini commessi dai nazisti ai danni di altri popoli dei paesi occupati, nonché dei cittadini tedeschi selezionati per la cosiddetta eutanasia nell'ambito del programma denominato T4.
Una camera a gas consiste in una stanza, o un corridoio, situati all'interno di una struttura mobile o stabile, all'interno della quale le persone venivano asfissiate per mezzo di gas tossici.
Le principali vittime dell'assassinio nelle camere a gas furono i tedeschi con handicap fisici o disturbi mentali, omosessuali, i cosiddetti asociali (Asoziale), zingari ed ebrei. Le camere a gas permisero ai tedeschi di perpetrare lo sterminio di massa e il genocidio in una condizione di segretezza. Segretezza, quest'ultima che era di fondamentale importanza al fine di vincere ogni tentativo di resistenza da parte delle vittime e dei loro familiari, per portare a termine il compito con il minimo indispensabile di personale di guardia e pe ingannare le vittime fino all'ultimo.
Inoltre, il ricorso alla costruzione ed utilizzo delle camere a gas contribuì a risolvere tre dei problemi con cui i nazisti si erano scontrati nell'estate del 1941, quando decisero di ricorrere alla fucilazione di massa di civili all'interno dei territori occupati dell'Unione Sovietica. La fucilazione di massa richiedeva troppo tempo, era costosa – in termini di spesa e di munizioni – e dal punto di vista psicologico risultava molto logorante per i boia. Con le camere a gas era possibile uccidere in pochi minuti centinaia di persone attraverso un mezzo tossico relativamente poco costoso. Ma il vantaggio principale e che esse permettevano al boia di prendere le distanze dalle conseguenze dirette delle proprie azioni; le SS che radunavano i civili condannati a morte non erano costretti a mirare a una donna o a un bambino, premere il grilletto e assistere alla loro morte.
Lo sterminio di massa condotto attraverso i più avanzati metodi industriali rappresentò un'innovazione peculiare del regime nazista.
L'enormità stessa di questo crimine era uno dei motivi per cui le persone stentavano molto ad ammettere l'esistenza delle camere a gas. Persino di fronte all'evidenza inequivocabile dei fatti, persino quando sapevano che forse anche loro sarebbero state uccise in quel modo, le potenziali vittime si ostinavano a respingere l'idea che la verità fosse così terrificante e che un paese così civile come la Germania fosse capace di commettere un crimine così abominevole.
Lo sterminio di massa tramite gas è stato realizzato principalmente di due composti: il monossido di carbonio e il cianuro di idrogeno (noto anche come

acido cianidrico o acido prussico).
Il regime nazista adottò sistematicamente il gas per eliminare gli indesiderabili nell'ambito dell'Operazione eutanasia, avviata nel gennaio 1940. All'inizio di quell'anno fu eseguita una prova a beneficio dei dirigenti dell'operazione presso l'ex carcere di Brandenburg-Havel. Le vittime erano degenti psichici. Per dimostrare i vantaggi del gas, alcune delle vittime furono assegnate a un gruppo di controllo e vennero loro somministrate varie dosi di farmaci; gli altri furono eliminati con il gas. Alla fine del test, anche coloro che avevano ricevuto i farmaci vennero eliminati con il gas poiché il primo sistema si era dimostrato inefficiente.
In seguito a questo esperimento e alla successiva approvazione di Hitler, i capi dell'operazione eutanasia - Philipp Bouhler (capo della segreteria dello staff del Führer), Viktor Brack (membro dello staff dell'ufficio), Hans Calmeyer (chimico), Leonardo Conti e Karl Brandt decisero di utilizzare regolarmente il monossido di carbonio ma solo sotto stretta "supervisione medica".
Il comandante dell'Einsatzgruppe B, Arthur Nebe, che dirigeva il Dipartimento V della polizia criminale dell'RSHA, fece sperimentare l'iniezione di gas di scappamento originati dal motore di un camion in una stanza sigillata. Il successo dell'esperimento spinse l'RSHS a decidere di applicare il metodo allo sterminio di gruppi selezionati di popolazione.
L'efficienza dei primi furgoni a gas venne sperimentata su prigionieri di guerra sovietici nel campo di concentramento di Sachsenhausen nel settembre 1942. I chimici delle SS che assistettero all'esperimento raccontarono di cadaveri che ruzzolarono fuori dal furgone dopo l'operazione avevano il caratteristico colore roseo delle vittime dell'avvelenamento da monossido di carbone.
Entro il 23 giugno 1942 circa venti furgoni erano stati modificati per questo uso se ne stavano attrezzando altri dieci.
Le unità mobili a gas consistevano in abitacoli-rimorchio montati su grossi camion, per impedire infiltrazioni di gas all'esterno, l'abitacolo era chiuso ermeticamente da portiere con guarnizioni di gomma.
Il gas di scarico veniva convogliato all'interno dell'abitacolo attraverso un tubo collegato al normale tubo di scappamento del camion.
Per impedire che le vittime cercassero di bloccare il meccanismo di asfissia, gli ingegneri tedeschi installarono un congegno che precludeva ogni tentativo di interferire con l'afflusso di gas.
Ciascun camion disponeva di un conducente fisso incaricato del suo funzionamento; alcuni dei conducenti resero testimonianza dopo la guerra.
Le prime unità mobili di massacro entrarono in azione non più tardi del novembre 1941. Tra il dicembre 1941 e il giugno 1942 in Ucraina vennero utilizzati tre furgoni che consentirono di massacrare 97.000 ebrei.
I furgoni a gas vennero utilizzati tra l'altro nelle seguenti aree: Bielorussia, Estonia, Lettonia, Minsk e il campo di sterminio di Maly Trostenec, Crimea e Caucaso meridionale.
In tutto furono circa 700.000 le persone morte nei furgoni – di cui circa la metà sul suolo sovietico occupato e il resto nel campo di sterminio di Chelmno.
Il primo sterminio di massa di ebrei tramite gas ebbe luogo nel capo di sterminio di Chelmno 60 chilometri a ovest di Lòdz. Chelmno è anche il primo sito. al di fuori dei territori sovietici occupati dalla Germania, in cui furono eliminati moltissimi ebrei nell'ambito della Soluzione finale.
le camere a gas, a differenza degli altri campi di sterminio, erano mobili e comprendevano due o tre furgoni Renault. All'inizio le persone che veniva uccise venivano radunate nel cortile di un castello nel villaggio di Chelmno, dove, per tranquillizzarle, era detto loro che dovevano essere sottoposte ad una doccia e a una disinfestazione in attesa di essere trasferite in un campo di lavoro.
Tra il primo trasporto a Chelmno (7 dicembre 1941) e l'ultimo (14 luglio 1944), nelle3 camere a gas mobili del campo furono uccise circa 320.000 persone, quasi tutte ebree.
L'eliminazione in base alla cosiddetta Operazione Reinhard fu avviata nel febbraio 1942 in tre campi di sterminio situati in Polizia.
Tra il primo giorno in cui venne avviato il processo di sterminio (12 marzo 1942) e il dicembre di quello stesso anno, a Belzec furono uccisi 600.000 ebrei. Ad eccezione forse si alcuni migliaia di zingari, tutte le vittime erano ebree.
A Belzec, come a Chelmno e in tutti gli altri campi di sterminio, le vittime venivano ingannate.
agli ebrei era riferito che si trovavano in un campo di transito in attesa di essere trasferiti in altri campi di lavoro, e che per motivi igienici dovevano lavarsi, disinfettarsi e consegnare tutto il denaro e gli oggetti di valore che avessero portato con sé. Dopo aver separato le donne e i bambini dagli uomini, si ordinava alle vittime di svestirsi e di correre, spinte con urli e botte, verso le "docce".
Poi le camere venivano sigillate, veniva avviato il motore diesel e iniettarono il monossido di carbonio.
Nel giro di 20-30 minuti all'interno delle camere erano tutti morti.
Al momento della conferenza di Wannsee (20 gennaio 1942), in cui si decise di porre in atto la Soluzione

finale, in tedeschi non avevano ancora scelto la tecnica di annientamento da utilizzare.
le conoscenze pratiche sull'uso dei gas letali che il regime nazista aveva acquisito nel corso dell'Operazione eutanasia e a Chelmno erano ancora insufficienti a determinare lamnt4ecnologian per condurre lo sterminio per milioni di ebrei europei.
Il secondo capo attrezzato con camere a gas permanenti fu Sobibòr. Qui le uccisioni di massa iniziarono nel maggio del 1942, dopo una serie di prove condotte nel mese di aprile.
Anche a Sobibòr gli ebrei venivano ingannati.
Anche il campo di Treblinka era dotato di camere a gas permanenti. In questo campo le operazioni ebbero inizio il 23 luglio 1942, con i primi convogli di deportati provenienti dal ghetto di Varsavia. Entro il 21 settembre 1942 furono uccisi 254.000 ebrei e fino al momento che il campo venne smantellato (agosto 1943) il Generalgouvernement vi fece uccidere 738.000 ebrei. Altri 107.000 ebrei provenienti dal distretto di Bialystok furono sterminati nelle camere a gas di Treblinka tra il novembre 1942 e il gennaio 1943, dato che provenivano da paesi diversi dalla Polonia e decine di migliaia di altri ebrei provenienti da altre parti del territorio.
Belzec, Sobibòr e Treblinka erano campi di sterminio costruiti nell'ambito dell'Operazione Reinhard.
Pare che in questi tre campi per uccidere le persone sia stato usato il monossido di carbonio.
L'unico campo di sterminio in cui vennero impiegati sia il monossido di carbonio sia il cianuro di idrogeno fu Majdanek, situato alla periferia di Lublino.
Lo Zyklon B veniva invece gettato nelle camere da fori presenti nel soffitto. A differenza di Belzec, Sobibòr e Treblinka i corpi delle vittime venivano bruciati in forni crematori, il maggiore dei quali fu costruito nel settembre 1943. Alcuni corpi venivano prima sottoposti a "interventi chirurgici" alla ricerca di oggetti di valore nascosti.
Le testimonianze storiche indicano che l'uso dei gas letali a Majdanek iniziò nell'ottobre 1942 e fu interrotto nell'autunno del '43. A differenza degli altri campi di sterminio, il numero preciso delle vittime del gas a Majdanek è difficile da stabilire in quanto i prigionieri venivano uccisi in diversi modi e senza alcuna registrazione automatica. In tutto, a Majdanek furono uccise 360.000 persone, il 40 per cento delle quali (144.000) attraverso metodi di sterminio di massa (camera a gas e plotoni di esecuzione). la maggior parte dei detenuti non ebrei erano prigionieri di guerra polacchi e sovietici, e internati provenienti da altri campi di concentramento situati in Germania e in Polonia.
Gli ebrei di Majdanek provenivano da polonia, Germania, Cecoslovacchia, Belgio, Olanda, Francia e Ungheria. La maggior parte degli ebrei fu sterminata con il gas.
Il 3 settembre 1941, nel sotterraneo del Blocco II del campo principale di Auschwitz, 600 prigionieri di guerra sovietici e 250 detenuti polacchi ammalati vennero asfissiati per mezzo per mezzo di cianuro di idrogeno rilasciato da palline di Zyklon B – un composto comunemente usato come pesticida e disinfestante – una volta che entravano in contatto con l'aria. Soddisfatto del risultato dell'esperimento, Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, scelse l'avvelenamento da Zyklon B come metodo principale per lo sterminio di massa all'interno del suo campo.
le ultime operazioni di sterminio all'interno del Crematorio I avvennero nel dicembre 1942, quando i membri del Sonderkommando che avevano trasportato i cadaveri di migliaia di vittime vennero a loro volta messi a morte nella stessa camera. Da quel momento le operazioni furono trasferite nelle nuove strutture costruite a Birkenau, sebbene i forni siamo rimasti operativi al luglio 1943.
All'inizio del 1942 la capacità di smaltimento del Crematorio I venne messa a dura prova causa dell'arrivo incessante di migliaia di deportati ebrei condannati a morte, nonché dal continuo aumento del numero degli internati morti a causa di malattie, della fame dell'esaurimento fisico e dei maltrattamenti, di cui era necessario smaltire le salme. Conseguentemente si incominciò a dirottare le salme verso Birkenau.
Ad Auschwitz, il maggiore dei tre campi di concentramento e di sterminio, le uccisioni di massa tramite gas su scala industriale raggiunsero i massimi vertici dell'efficienza. È impossibile stabilire con certezza quante persone siano morte nelle camere a gas di Auschwitz. Negli archivi del campo non è stato ritrovato alcun documento che registrasse il numero preciso delle persone inviate direttamente ai crematori non appena scese dai treni in arrivo.
Tuttavia si può tentare di fare una stima abbastanza attendibile del numero delle vittime uccise con il gas sulla base di prove indirette ma piuttosto solide. In vari paesi è stato registrato il numero degli ebrei inviati ad Auschwitz. Inoltre, la documentazione rimasta ad Auschwitz riporta il numero preciso dei deportati di ciascun convoglio selezionati appena arrivati al campo come "abili al lavoro", e pertanto trattati come detenuti anziché destinati a morte immediata; in tal modo è possibile calcolare la differenza, ossia il numero di coloro che furono spediti direttamente alle camere a gas.
Con questo sistema gli storici sono riusciti a stabilire che il numero delle persone morte per intossicazione da gas ad Auschwitz è compreso tra 1,1 e 1,5 milioni,

e l'opinione della maggioranza è che la cifra esatta si aggiri introno a 1,25 milioni. Tra le vittime non ebree vi furono circa 90.000 polacchi, 21.000 zingari, 15.000 prigionieri di guerra sovietici e 10.000-15.000 persone di altra nazionalità. la grande maggioranza di coloro che vennero uccisi – circa il 90 per cento – era rappresentata da ebrei.

Per quanto riguarda Mauthausen, un campo di concentramento situato a Linz, in Austria, la camera a gas venne costituita nell'autunno del 1941 all'interno del sotterraneo che in precedenza era stato un carcere. La camera a gas, che era stata camuffata da sala docce, era dotata di un sistema di aereazione per eliminare le tracce di gas dopo ciascuna operazione. Il funzionamento della camera a gas era assicurato, a Mauthausen, da una squadra di prigionieri del campo, tra cui alcuni ebrei, tre dei quali riuscirono a salvarsi.

L'esistenza e il funzionamento di questa camera a gas sono state confermate dalle testimonianze di vari uomini delle SS che prestarono servizio al campo, le quali indicarono che in questo campo vennero assassinati migliaia di prigionieri. Il comandante del crematorio, Martin Roth delle SS, testimoniò di aver preso parte all'uccisione tramite Zyklon B di 1692 prigionieri tra il marzo 1942 e la fine di aprile '45. Altri riscontri inequivocabili dell'esistenza di una camera a gas a Mauthausen fono forniti dai "tredici registri di morte" che le SS non ebbero il tempo di distruggere prima di abbandonare il campo.

le testimonianze dei sopravvissuti del ghetto di Theresienstadt, confermate anche da altri documenti storici, indicano che all'inizio del 1945 i pochi internati di Theresienstadt rimasti in vita erano stati destinati alla camera a gas. Adolf Eichmann, direttore della Sezione ebraica dell'RSHA, responsabile della realizzazione della Soluzione finale, aveva preso questa decisione. Erano stati proposti diversi metodi per sterminare gli internati di Theresienstadt prima della liquidazione del ghetto; uno di questi era il gas.

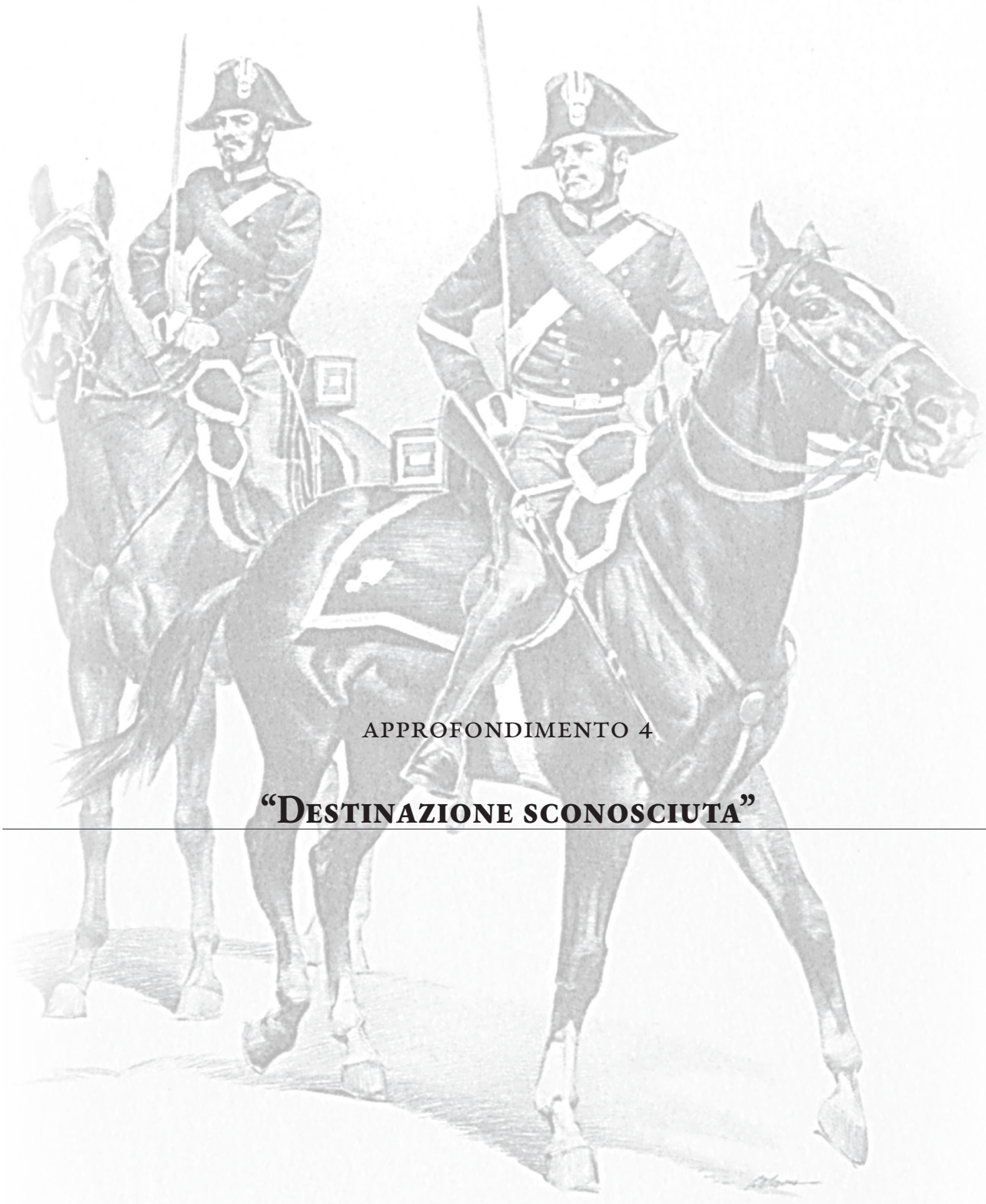

APPROFONDIMENTO 4

"Destinazione sconosciuta"

Fonte: *Actes et documents du Saint Siege relatifs à la seconde guerre mondiale*
9. Le Saint Siège et les victimes de la guerre
Janvier - decembre 1943 - Libreria Editrice Vaticana, 1975

Introduction
...

Destination inconnue
(pp. 37-43)

Le mot de «déportation» trainait avec soi dès 1942 et plus encore en 1943, les relents d'une tragédie sans nom. Quel était le sort réel des victimes, au terme de leur déportation? Dès 1942 le chargé d'Affaires du Saint Siège à Bratislava, Mgr Burzio écrivait que la déportation «équivalait à une mort certaine»[1]. Quelques semaines plus tard, le nonce à Budapest, Angelo Rotta, relatait de la même façon la conviction des cercles juifs de Hongrie, que les déportés slovaques étaient «destinés en grande partie à une mort certaine»[2]. Un an plus tard, dans sa conversation avec le ministre Tuka, Mgr Burzio aurait fait allusion «aux tristes nouvelles qui courent sur le sort des Juifs déportés en Pologne et en Ukraine»[3].
Dans l'entretemps les nouvelles sur les traitements infligés aux Polonais juifs ou non juifs dans les camps de concentration avaient été largement diffusées par les soins du gouvernement polonais en exil. Est-ce à dire que le monde, y compris les représentants du Pape dans les pays de l'Est, fussent au courant du fait qu'un traitement spécial était réservé aux Juifs, qu'ils étaient exterminés dès leur arrivée, ceux au moins qui étaient incapables de fournir aucun travail? Les instructions pressantes du Saint Siege à Burzio en Slovaquie, où la déportation prit d'abord des proportions visibles, aussi bien que les protestations adressées au ministre slovaque au Vatican, Sidor, indiquent la gravité que le Saint Siege, en dépit du manque de précisions sur le sort des déportés, attachait au mouvement de déportation. Il en est de même pour les instructions analogues qu'il adressa au visiteur apostolique en Croatie, Dom Marcone, tout comme les échanges entre le nonce Valeri à Vichy et le ministre Laval, toujours au sujet des déportations, en 1942. En Roumanie les déportations vers la Pologne n'eurent pas lieu, mais les massacres qui se produisirent sur place conduisirent à une collaboration du nonce apostolique avec la communauté juive locale, dans une atmosphère d'inquiétude commune.
Mais il est pareillement évident, d'après ces correspondances, que la destination réelle des déportés demeurait enveloppée de mystère, même aux yeux des chefs des communautés hébraïques de ces pays. L'impression la plus vive, le sentiment de catastrophe, demeuraient négatives: le silence, le manque absolu de messages de la part des déportés une fois qu'ils savaient franchi la frontière polonaise, silence interrompu à l'occasion par une lettre trompeuse, expédiée par la direction des camps dans le but de diminuer la résistance et de susciter une nouvelle vague d'espoir. Cette situation d'incertitude et de crainte, alternant avec des bouffées d'espoir, devait se continuer pendant des mois, même jusqu'en 1944. Apparemment, les représentants pontificaux et les communautés juives avec lesquelles ils étalent en rapport ne possédaient aucune information concrète à communiquer. Quelques informations de détail vinrent de Burzio à Bratislava, de Roncalli à Istanbul, de Bernardini à Berne, de Cassulo à Bucarest, de Rotta à Budapest, de Marcone à Zagreb ou de Valeri à Vichy. A Berlin le nonce Orsenigo ne savait rien de précis, ou rien qu'il se crut en mesure de garantir. Des diplomates alliés demeurant au Vatican, seul l'ambassadeur de Pologne semblait en position pour fournir des précisions relativement plus concrètes sur les atrocités allemandes. Restent les informations apportées au Vatican par des voyageurs et les conclusions que l'on pouvait en tirer.
Un memorandum de la Secrétairerie d'État du 5 mai 1943 illustre à la fois le caractère incomplet de l'information d'alors et l'interprétation donnée l'énigme de la disparition des déportés: «Juifs. Situation épouvantable. En Pologne ils étaient avant la guerre environ 4.500.000; on calcule aujourd'hui avec tous ceux qui sont venus des autres pays occupés par les Allemands qu'il n'en reste que 100.000. A Varsovie on avait formé un ghetto qui en contenait environ 650.000; il y en aurait aujourd'hui 20 à 25.000. Naturellement quelques-uns ont échappé au contrôle. Mais il n'y a pas de doute que la plus grande partie n'ait été supprimée. Après des mois et des mois de transport, des milliers et des milliers de personnes n'ont plus rien fait savoir d'elles. Chose qui ne s'explique pas autrement que par la mort, attendu surtout le caractère entreprenant du Juif, lequel s'il vit, d'une façon ou d'une autre se manifeste. Camps spéciaux de la mort à Lublin (Treblinka) et près de Brest Litvosk. On raconte qu'ils sont enfermés par centaines dans des chambres, où ils finiraient par l'action des gaz. Transportés dans des wagons à bestiaux hermétiquement clos avec un plancher de chaux vive»[4]. L'information, apportée probablement par un homme d'affaires italien, semblerait assez ancienne, puisqu'elle ne mentionne ni Birkenau, ni Auschwitz, où se concentrait alors la plus grande partie de l'extermination.

[1] *Actes* VIII, p. 453.
[2] *Ibid*., p. 470.
[3] *Actes* IX, p. 249.
[4] Nr. 174.

En ces mois d'interrogation incessante, le Saint Siège suivait la politique de ne publier aucune de ses démarches diplomatiques. Publicité et surtout publicité prématurée n'eut fait que fournir à la partie adverse le renseignement nécessaire pour préparer la contre-intervention[5]. Si discrets qu'ils fussent, les appels du Saint Siège à la Slovaquie, à la Croatie, à la Roumanie parvenaient à la connaissance des diplomates allemands, qui renouvelaient alors leurs pressions dans le sens opposé. Pour la même raison, le Saint Siège précisait rarement aux personnalités ou aux organisations privées l'action qui avait été entreprise, ou qui allait l'être, à la suite de leur appel au secours. La phrase, «le Saint Siège a fait, fait et fera encore ce qu'il peut» n'était peut-être pas très satisfaisante pour ceux qui adressaient un appel, mais c'était une précaution nécessaire pour assurer une chance de succès à l'intervention. Cependant dans un discours aux cardinaux, prononcé le 2 juin, soit un mois après la rédaction du memorandum du 5 mai cité plus haut, Pie XII laissa entendre quelque chose de sa pensée et de son action relativement à la déportation. Le discours visait directement les Polonais, mais il s'appliquait aussi aux Juifs. Le Pape expliquait que chaque mot de ses déclarations publiques «devait être considéré et pesé avec un sérieux profond, dans l'intérêt même de ceux qui souffrent, de façon à ne pas rendre leur position encore plus difficile et plus intolérable qu'auparavant, même par inadvertance et sans le vouloir»[6].

Déjà plus haut Pie XII avait déclaré en se référant aux Juifs: «Ne vous étonnez pas, Vénérables Frères et chers Fils, si nous répondons avec une sollicitude particulièrement empressée aux prières de ceux qui se tournent vers Nous, les yeux pleins d'une imploration angoissée, en butte comme ils le sont à cause de leur nationalité ou de leur race, à des catastrophes encore plus grandes et à des douleurs plus vives, et sont parfois destines, même sans faute de leur part, à des contraintes exterminatrices. Que les chefs des peuples n'oublient pas, pour employer le langage de l'Écriture, que celui qui porte le glaive ne peut disposer de la vie et de la mort des hommes que selon la loi de Dieu, de qui vient toute puissance»[7]. Ces phrases rappellent de très près l'allusion faite six mois plus tôt dans le message de Noel 1942, aux «centaines de milliers de personnes... vouées à la mort ou à une élimination progressive»[8].

Ce en quoi consistaient réellement ces «contraintes exterminatrices», ou cette «élimination progressive», ne sera pleinement connu qu'après la guerre. Après les premiers assassinats sur place par les Einsatzkommandos, en des conditions qui ne pouvaient are dissimulées, les déportations pour une destination inconnue furent adoptées par les nazis comme le moyen le mieux adapté à réaliser l'élimination projetée. Les rapports qui arrivaient d'un observateur à l'œil aigu, comme Burzio, suggéraient, sans pouvoir le confirmer, ce qu'était la réalité. Il communiquait par exemple le 7 mars une lettre qu'il avait reçue d'un prêtre de Bratislava, qui écrivait: «Aussi bien les Juifs que les officiers allemands et hommes des SS affirment unanimement qu'on fabrique du savon avec les corps des Juifs déportés et massacres là-bas. Ce ne sont pas des fables. Un officier allemand a confirmé la chose froidement et cyniquement et en présence d'une personne de ma connaissance. Là-bas les Juifs sont massacrés avec des gaz asphyxiants ou à la mitrailleuse ou autrement»[9]. A cette époque également Margit Slachta venant de Hongrie, disait des Juifs slovaques déportés l'année précédente: «La plus grande partie de ceux-ci, 65 à 70.000 ne sont plus en vie. La majeure partie a perdu la vie par suite des privations physiques endurées, ou en conséquence des atrocités subies»[10].

Elle ne mentionnait donc pas de camps d'extermination proprement dits; mais elle ajoutait que les trains qui les transportaient étaient enduits d'une substance chimique et que les gaz les faisaient mourir dans les trains. Très peu d'entre eux donnaient encore de leurs nouvelles, ajouta-t-elle[11]. D'Istanbul, où Mgr Roncalli occupait un carrefour par on passaient les informations pour la Palestine, il ne semble pas que soit arrivé un seul rapport sur les camps de concentration. Le 13 mars le Délégué transmettait un memorandum de l'Agence juive, qui envisageait la situation dans les termes les plus sombres: «La situation en Pologne, on environ les deux tiers de la population juive ont été anéantis d'une façon cruelle, n'exige pas de commentaires». Aucune indication claire, cependant, que les organisations juives aient été informées de la «destination inconnue»[12].

C'est peut-être ce memorandum cependant qui inspira la réponse du Délégué Apostolique à l'ambassadeur Franz von Papen, lequel parlait très fort de milliers d'officiers polonais tués par les Soviets et découverts dans la fora de Katyn. Roncalli écrivait le 8 juillet à Mgr Montini: «Je répondis avec un sourire

5 Nr. 127.

6 Nr. A.A.S. 35 (1943), 168.

7 Nr. 213. *Ibid*., p. 167.

8 *Acts* VIII, p. 4. A.A.S. 35 (1943) p. 23.

9 Nr. 85.

10 Nr. 86.

11 Nr. 96.

12 *Actes* VII, p. 474.

triste qu'il faudrait d'abord faire oublier les millions de Juifs envoyés et supprimés en Pologne»[13]. Le 19 décembre 1942 l'ambassadeur de Pologne, Casimir Papée relatant la crise du ghetto de Varsovie, soulignait que les déportés n'étaient pas envoyés au travail, puisqu'on expulsait aussi les infirmes, les vieillards et les enfants: «Les déportés sont mis à mort par différents procédés dans des lieux spécialement préparées à cette fin»[14]. Paroles d'une portée tragique, mais, comme toujours, sans détails. En France et en Italie, même ceux qui s'y trouvaient le plus intéressés n'arrivaient pas à pénétrer la réelle signification de la déportation.

Un exemple typique de l'incertitude qui régnait en cette période se voit dans les rapports que le capucin français, le P. Marie Benoit, présenta au Pape lors d'une audience privée le 15 juillet. Le mémoire contenait des requêtes et des informations que le religieux avait recueillies à l'intention du Pape auprès des personnalités juives. Un document porte le titre: «Renseignements sur les camps de Haute Silésie». On penserait que c'était-la des camps de travail. Des camps situés sur une ligne Katovice-Birkenau (Auschwitz) - Wadowice, on déclare: «Le moral parmi les déportés est généralement bon et ils sont confiants dans l'avenir»[15]. Un autre rapport «Sur les camps et les déportations en France» ne fait nulle mention du sort réel de ceux qui sont déportés de France «vers des lieux inconnus». Après un long silence, dit ce rapport, depuis le 13 mars quelques lettres arrivent à quelques familles[16]. Est-ce là tout ce que savait la communauté juive? Se refusait-elle à croire aux rapports qui lui arrivaient?

Dans l'entretemps, la propagande alliée, qui s'étendait largement sur les atrocités allemandes, se taisait complétement, pour des raisons qui n'ont jamais été suffisamment analysées, sur Auschwitz. Les Polonais de Londres, si bien informés, rencontrèrent après Katyn, un scepticisme croissant. Une pareille réticence, soit doute, soit mauvaise information, semble avoir régné aussi dans les communautés juives de Rome et d'Italie. Le 27 octobre, le substitut du rabbin de Rome, David Panzieri écrivait au Pape au nom de la communauté israélite sans paraitre avoir été au courant du péril dont leurs proches étaient déjà les victimes dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Si l'on vivait dans la crainte sur le sort des déportés, c'était plutôt à cause des rigueurs de l'hiver auxquelles seraient exposés les corps fragiles des vieillards, des malades et des enfants. Le Pape ne pourrait-il faciliter l'envoi de vêtements pour les déportés?[17] Le manque général d'informations semble confirmé par beaucoup de lettres parvenues alors au Vatican, et qui forment aujourd'hui un épais dossier dans les archives. La préoccupation majeure est là aussi celle des rigueurs de l'hiver, et la santé fragile de beaucoup de déportés; il n'est pas fait mention de leur brutale extermination. Dans tout le dossier, qui respire pourtant de partout l'anxiété et le désespoir, il est difficile de trouver un indice que l'on soupçonna alors ce que la terminologie nazie appelait «la solution finale».

En Suisse, autre centre d'informations, le nonce reçut en différentes occasions les informations des représentants de l'Agence juive et du World Jewish Congress. S'il ne reçut jamais des informations sur les camps d'extermination, il ne les mentionna pas dans ses dépêches. Les appels qui lui arrivèrent des organismes juifs ne venaient pas lui dénoncer une situation, sur laquelle ils étaient eux-mêmes très mal informés, mais requéraient son intervention en des cas où son influence pourrait avoir du poids. Le 23 mars le Conseil Œcuménique des Églises, en relation avec le World Jewish Congress, adressait aux gouvernements britanniques et américains un appel à relâcher les restrictions imposées à l'émigration. Une copie de ce document fut remise un peu plus tard à la nonciature, qui le transmit, comme elle en était priée, au Vatican[18]. Le document mentionnait seulement en passant que les signataires avaient en main «des indications très sures que la campagne d'extermination délibérée des Juifs organisée par les dirigeants nazis est maintenant à son comble dans presque tous les pays d'Europe qui se trouvent en leur pouvoir».

Quand s'acheva l'année 1943, la situation réelle dans les camps de concentration était bien loin d'être clairement connue et beaucoup moins admise par les gouvernements américains et britannique. Un dirigeant protestant en Suisse, William Visser t'Hooft, secrétaire du Conseil Œcuménique des Églises, cite aussi l'exemple des résistants hollandais, eux-mêmes en contact constant avec les Juifs de leur pays, et qui lui dirent simplement que les déportés étaient pris pour travailler dans les camps, tandis que les plus âgés étaient envoyés aux ghettos: «Telle était, conclut Visser t'Hooft, l'étrangeté de la situation en 1942 et en 1943. Quantité de gens en Allemagne, dans les pays occupés, dans les pays neutres et allies, entendirent des histoires de massacres en masse. Mais l'information était sans effet, parce qu'elle semblait trop improbable... Il est possible de se refuser à réaliser

[13] *Actes* VIII, p. 755.

[14] Nr. 164, Annexe C.

[15] Nr. 164, Annexe C.

[16] *Ibid*., Annexe D.

[17] Nr. 394.

[18] Nr. 173.

pleinement des faits parce que on se sent incapable de faire face aux implications de ces faits»[19].

Document 22
Le délégué apostolique à Istanbul Roncalli au cardinal Maglione
Rap. nr. 4129 (A.E.S. 1036143, orig.)
Istanbul, 22 janvier 1943

Demande d'une intervention du Saint Siège en faveur des juifs pour leur faire quitter l' Allemagne et les pays occupés.
L'altro ieri mi venne presentato il signor Bader[20] della «Jewish Agency for Palestine». Ho creduto bene metterlo in contatto col rev.mo padre Hughes[21] che regge la Delegazione Apostolica di Palestina, tanto più che questo signore non parla che l'inglese. Si intesero bene ed il risultato di quel colloquio lo compiego in questo manoscritto[22] fatto poi pervenire a P. Hughes, d'intelligenza col quale lo faccio pervenire a Vostra Eminenza Reverendissima. Quanto si riferisce in questo rapporto del signor Bader è del resto noto a tutti e non domanda altri commenti[23].

Domande rivolte alla Santa Sede, per il tramite del padre Hughes,
Dal sig. Bader della Jewish Agency for Palestine

1) sentire i Governi delle Nazioni neutrali se sono disposti a concedere un asilo temporaneo agli ebrei che si trovano nei Paesi occupati dai nazisti, qualora gli Stati Uniti provvederebbero al mantenimento degli ebrei stessi e garantissero che questi non rimarranno, dopo la guerra, a carico dei Paesi che li hanno ospitati;
2) sentire il Governo tedesco se è disposto a concedere il permesso agli ebrei di uscire dai Paesi occupati (in Palestina possono trasferirsi circa 5.000 persone e inoltre per circa 700 tra donne e fanciulli attualmente in Polonia, che hanno in Palestina i rispettivi mariti e padri)[24];
3) dichiarare in un eventuale appello radiofonico che l'aiuto ai perseguitati ebrei è considerato dalla Chiesa come una buona azione.

Annexe
M. Barlas au P. Hughes
Sans nr. (A.S.S. 1036/43, orig.)
Istanbul, 20 janvier 1943

Projet de secourir les juifs en Europe.
It is with great pleasure that I heard of the expressing of your sympathy towards the Jewish victims of terror in Europe and that you are prepared to raise the question in High Quarters of the Holy Seat. The facts are summarized in the joined declaration of the Allied Nations, which declaration was announced by Mr. Eden in Parliament on the 18-12-42[25] (the text published in "Informations de Palestine" of the 24-12-42 is attached herewith)[26].
In this connection I beg to submit to your Eminence the following proposal:
1. In view of the terror and slaughter of Jews that goes on unintermittently in the occupied territories, it would be of great importance to undertake an action to save the Jews before it is too late, with a view to enabling them to leave the countries of persecutions, where they are threatened to be wholly exterminated. It would be, therefore, appreciated if an effort could be made to secure a temporary asylum for Jews from the mentioned countries in some of the neutral countries: Portugal, Sweden etc. The suggestion has been made that the Vatican should be approached with a view to sounding the Governments of the neutral countries, as to whether they would be prepared to admit a certain number of Jews from Nazi occupied territories, if the United States guaranty to provide for their feeding and gives an assurance that after the war they would not become a charge on these countries. The conditions under which the refugees might stay in the neutral countries would, of course, depend on the decision of their respective Governments. They might be put in refugee camps, such as Switzerland has set up for this purpose since the war, unless the Governments agree to more liberal terms. This would mean that the neutral countries would not have to provide for the refugees anything beyond the air which the refugees breath and the soil on which their camps would be set up. The financial side, the provision of food etc. would, of course, have to be borne by the Jewish Communities of the free countries, especially the United States. It is anticipated that social and philanthropic bodies such as the International Red Cross etc. might be induced to give assistance on the technical side.
2. The actual position with regard to the possibilities

[19] W.-A. Visser t'Hooft, *Memoirs*, Londres 1973, p. 166.

[20] Sic; il s'agit de Chaim Barlas.

[21] Arthur Hughes, chargé d'affaires de la Délégation apostolique en Égypte, se trouvait à Istanbul du 22 au 21 janvier, appelé par Maglione pour y rencontrer le courrier venant du Vatican; voir *Actes* 7, 167, 189-195, 320-325.

[22] Voir l'annexe.

[23] Voir infra nr. 241.

[24] Voir infra nr. 270 et 352.

[25] Voir *Actes* 8, nr. 578, p. 758.

[26] Non publié.

of emigration is that the Jews in Germany, Austria, Czechoslovakia and Poland are not allowed to leave the country. On the other hand there is no objection to Jews leaving Holland, Belgium and the Balkan countries. The position in France is still indefinite. That at least is the latest information in our possession[27]. The Jewish Agency for Palestine have at their disposal a number of immigration certificates granted by the Government of Palestine, which would enable the entry of about 5.000 immigrants (including children) into Palestine. Besides there are about 700 Jewish women and children, mostly in Poland, whose husbands and fathers respectively, are residing in Palestine. For these families the Government of Palestine approved the entry into Palestine to join their relatives. We would appreciate it very much, if the High Authorities of the Holy Seat would agree to approach the German Government with a view to grant the exit permission for those Jewish immigrants, who have the opportunity of immigrating into the Holy Land.
3. The highly humanitarian attitude of His Saintety [sic] expressing His indignation against racial persecutions, was a source of moral comfort for our brethren. May we venture to suggest that an opportunity should be found by Radio, or as it may be deemed useful, to declare that rendering help to persecuted Jews is considered by the Churches a good deed. This would, undoubtedly, strengthen the feelings of those Catholics, who, as we know and appreciate, render help to Jews doomed to starvation in the occupied territories in Europe. In submitting these suggestions we do not underestimate the difficulties which are evident enough. We feel, however, the position is so terrible, that anything that may offer an avenue of escape to even a fraction of the Jewish Communities in Europe, will be considered as a great humanitarian action towards the Nation of Israel[28].

Document 49
Le cardinal Maglione au nonce en Italie Borgongini Duca
(A.S.S. 58377, minute)
Vatican, 13 février 1943

Demande d'une intervention en faveur de juifs croates réfugiés à Split.
Secondo notizie testé giunte a questa Legazione di Jugoslavia[29], circa 1.700 israeliti di Croazia, che avevano trovato rifugio a Spalato, ed ai quali le autorità italiane avevano fatto sperare di potervi rimanere senza pericolo, sarebbero stati frescamente trasferiti a Kraljevica (Porto Re).
Essi sarebbero stati inoltre informati che, tutti quelli che non abbiano parenti o beni in Italia, o non vantino speciali benemerenze verso questo paese, verranno espulsi, e, poiché sono ben pochi coloro che possano esibire tali titoli, la maggioranza dei detti rifugiati verrebbe ad essere colpita dal minacciato provvedimento, che li esporrebbe a grandissimi pericoli. A richiesta della menzionata Legazione interesso l'Ecc. V. Rev.ma a volersi adoperare presso le competenti autorità affinché la grave misura non venga applicata[30]. In attesa di conoscere i risultati delle Sue caritatevoli premure profitto...

Document 55
Le cardinal Maglione au nonce en Italie Borgongini Duca
(A.E.S. 886/43, minute)
Vatican, 17 février 1943

Demande d'une intervention en faveur des juifs polonais internés à Ferramonti Tarsia.
È stato riferito[31] a questa Segreteria di Stato che alcuni cittadini polacchi, che si trovano internati a Ferramonti di Tarsia, sarebbero stati minacciati di «rimpatrio», e cioè di consegna alle autorità tedesche. Si tratterebbe, a quanto sembra, di persone di «razza» ebraica. Prego Vostra Eccellenza Reverendissima di volere, nella forma che Ella giudicherà più opportuna, assumere informazioni circa quelle voci di forzato rimpatrio, e, se del caso, adoperarsi in favore di coloro che potrebbero venir colpiti[32].

Document 60
Le cardinal Maglione au chargé d'affaires au Caire

[27] En même temps l'Ambassade de Grande Bretagne A. Washington écrivit au State Department qu'il y avait à ce moment peut-être la possibilité de libérer des Juifs: «There is a possibility that the Germans or their satellites may change over from the policy of extermination to one of extrusion and aim as they did before the war at embarrassing other countries by flooding them with alien immigrants» (FRUS 5943 I, p. 134).

[28] Voir infra nr. 60.

[29] Nous ne savons pas si les informations furent communiquées par écrit ou oralement.

[30] Le Nonce répondit le 21 mars avoir appris par la direction générale de la police «... che la notizia non corrisponde a verità» (rapp. nr. 11700, A.E.S. 2903/43).

[31] Par l'Ambassade de Pologne dans sa Note verbale nr. 708/SA/53 du 10 février 1943, non publiée (A.E.S. 886/43).

[32] Le Nonce répondit le 27 février avoir appris «che, almeno per ora, non vi è alcuna richiesta delle autorità tedesche per il rimpatrio dei polacchi non ariani, internati a Ferramonti Tarsia» (rapp. nr. 11697, A.E.S. 1420/43).

Hughes
(A.E.S. 1036/43, minute)
Vatican, 23 février 1943

Le Saint Siège a fait tout le possible en faveur des juifs. Leur émigration vers des pays neutres est maintenant impossible; on doit tenir compte des Lieux saints en Palestine.
L'Ecc.mo Monsignor Delegato Apostolico in Turchia[33] mi ha trasmesso lo scritto, diretto alla Paternità Vostra Reverendissima dal signor Ch. Barlas della «Jewish Agency for Palestine» circa alcuni problemi concernenti gli ebrei[34]. Come alla P. V. è certamente noto, la Santa Sede, in omaggio alla missione di universale carità della Chiesa, non ha mancato di fare quanto era in suo potere per rendere meno penosa la grave condizione in cui si trovano le popolazioni ebraiche di alcuni paesi.
Essa, inoltre, si è vivamente adoperata presso i governi di varie Nazioni, per ottenere agli ebrei il permesso di emigrare nelle medesime; e ne ha anche facilitato, con notevoli sussidi, l'emigrazione, nei casi in cui questa è stata possibile. Purtroppo, però, tale opera di soccorso e di aiuto ha, successivamente, incontrato non lievi difficoltà, le quali sono, ora, divenute insormontabili. In tale condizione di cose, quindi, la Santa Sede non è attualmente in grado di interessarsi, con speranza di esito felice, circa il desiderato trasferimento degli ebrei nei paesi neutrali. Per quanto, poi, riguarda il trasferimento degli ebrei in Palestina, come Ella ben comprende, non può prescindersi dal suo stretto rapporto con il problema dei Luoghi Santi, alla cui libertà la Santa Sede è così vivamente interessata. Tale osservazione è, naturalmente di carattere confidenziale per Vostra Paternità.

Document 65
Le nonce à Budapest Rotta au cardinal Maglione
Rap. nr. 8686/43 (n. pr. 744) (A.E.S. 1376/43, orig.)
Budapest, 26 février 1943

Demande d'une intervention en faveur des juifs slovaques menacés d'être déportés.
Da parecchie parti mi si prega d'invocare l'aiuto della Santa Sede in favore dei più di 20 mila ebrei (dei quali la metà circa battezzati) ancora rimasti in Slovacchia[35], che dopo essere stati risparmiati dalla deportazione, come mi si assicura, per l'intervenzione della Santa Sede, ora invece sono in pericolo imminente di tale triste sorte, che equivale ad un prolungato martirio ed alla morte.
All'uopo accludo un memoriale[36], che mi è stato consegnato dal vicario generale di Budapest per incarico della Associazione della Santa Croce fra gli ebrei di Budapest convertiti al Cattolicismo.
Io so benissimo che non è certo la buona volontà che manca alla Santa Sede di venire in aiuto a quei disgraziati e che senza dubbio avrà di già fatto in merito quanto Le era possibile. Ma non ho potuto rifiutarmi d'inviare a Vostra Eminenza Reverendissima il memoriale, anche per mostrare a chi s'interessa della sorte di tanti infelici che la Nunziatura non è sorda alla loro voce implorante l'aiuto del Santo Padre, di cui ben si conosce la bontà e la carità veramente paterna verso coloro che soffrono.
Note de Mgr Tardini:
2-3-43. Eae.
Interessare Mgr Burzio[37].

Sans nr. (A.E.S. Fondo Pio XII, Germania, Vescovi, autogr.)
Berlin, 26 février 1943

L'évêque transmet un exposé sur la séparation imposée aux couples mixtes.
Darf ich Euerer Heiligkeit im Nachgang zu meinem letzten Schreiben eine Darstellung betr. zwangsweise Trennung rassisch gemischter Ehen, an deren Richtigkeit ich zu zweifeln keinen Grund habe, ehrfurchtsvollst unterbreiten[38]. Ich erlaube mir Abdruck meiner Predigt am Papstsonntag und eines Pastorale's an meine Geistlichkeit beizufügen[39].

Document 72
Le nonce à Bucarest Cassulo au cardinal Maglione

[33] Mgr Angelo Roncalli.

[34] Peu de temps après le p. Hughes s'adressa de nouveau au Saint Siege pour lui demander un appui en faveur des Juifs internés en Italie. On lui répondit le 4 mai (A.E.S. 2686/43): «... Come alla Paternità Vostra Rev.ma è noto, la Santa Sede si è già interessata a favore di tali ebrei e continuerà a farlo con ogni premura anche in avvenire». Voir aussi infra nr. 191.

[35] Voir *Actes* 8, nr. 492, p. 664 sv.

[36] Non publié.

[37] Voir infra nr. 81.

[38] Non publié. Il s'agit d'un promemoria anonyme de deux pages sur un projet de loi selon laquelle les mariages mixtes seront dissous dans les trois mois; on estime qu'il y avait Berlin 8-10.000 mariages de ce genre, à Vienne 5.800. En fait, cette mesure ne fut pas prise; voir H. KRAUSNICK, *Judenverfolgung*, in *Anatomie des SS-Staates* II, 335 et FAUCK, *Behandlung von deutsch-jüdischen Mischehen*, in *Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte* II, p. 26-29.

[39] Non publiés. Le Pape s'y réfère dans sa réponse publiée dans *Actes* 2, nr. 105, p. 327.

Rap. nr. 9654/43 (A.E.S. 1756/43, copie)
Bucarest, 2 mars 1943

Renseignements sur la situation des juifs internés; secours en leur faveur; remerciements du grand Rabbin.
Ho ricevuto il venerato foglio dell'Eminenza Vostra Rev.ma n. 61437, in data 15 febbraio ora scorso. Ringrazio, innanzi tutto, il S. Padre che, nella sua grande, paterna bontà si è degnato volgere il Suo generoso cuore anche verso gl'internati civili non ariani. Il provvedimento, e più il pensiero paterno, non possono che produrre una salutare e santa influenza sull'animo di tanti miseri che, abbandonati e sottoposti a tante difficoltà, sanno apprezzare col più alto senso di gratitudine, la protezione che ad essi viene dalla Chiesa Cattolica, Madre di tutti i popoli.
Proprio ieri, è stato da me il dr. Safran, gran Rabbino di Bucarest per pregarmi di trasmettere al S. Padre l'omaggio di devozione e gli auguri sinceri, deferenti dell'intera comunità che sa di essere oggetto di tanta paterna sollecitudine da parte dell'augusto Pontefice.
Naturalmente io non ho creduto opportuno, per il momento, accennare alla generosa elargizione del S. Padre, volendo prima intendermi col governo rumeno circa la modalità della distribuzione che dovrebbe esser fatta in occasione di una visita del Nunzio nei luoghi ove si trovano concentrati civili: cosa non facile, tanto più che essi sono in Transnistria, verso il Bug, regione per il momento non ancora sicura.
Avendo però chiesto, in modo generico, notizie dei concentrati, egli si è mostrato sensibilissimo di questa mia attenzione dicendomi che aveva interpretato il suo pensiero perché mi aveva portato una memoria riguardante in modo speciale i poveri bambini abbandonati, i più orfani dei genitori, morti in questi ultimi tempi. La piccola fotografia, da lui datami colla memoria, fa vedere la misera condizione degli orfani[40].
Se potrò, a suo tempo portarmi sul posto, non mancherò di far prendere fotografie onde avere un'idea più chiara dei luoghi e del modo con cui sono trattate quelle famiglie. Posso, peraltro, dire che il governo rumeno dimostra buoni sentimenti anche al riguardo dei concentrati civili, per quanto le circostanze politiche impediscano qualche volta anche quelle nobili iniziative che sono suggerite dal naturale sentimento di umanità. Mi pare però, che le cose vadano migliorando. Così ho potuto comprendere da quello che mi diceva il Ministro M. Antonesco ed è stato opportunissimo il provvedimento del S. Padre perché so che i protestanti si lavorano [sic] per venire in aiuto di quelli che sono passati alle loro sette.

[40] Non publié.

Fra pochi giorni penso di iniziare le pratiche presso il governo per vedere se sarà possibile attuare il desiderio espresso dall'augusto Pontefice. Una visita verso la Pasqua[41], forse meglio un po' più tardi, per trovare le strade praticabili, sarebbe certo un grande conforto per quei miseri. Farò del mio meglio, come è stato fatto per i prigionieri di guerra[42], per compiere quest'opera di carità, tanto preziosa quanto quella dei prigionieri. Si degni il Signore assistermi sempre perché la fatica e il disagio sono gravi; ma, *caritas vincit omnia* e rende leggera ogni fatica sostenuta per amore del prossimo e per la gloria del Signore.

Document 74
Le nonce à Berlin Orsenigo au cardinal Maglione
Rap. nr. 2413/51398 (A.E.S. 1547/43, orig.)
Berlin, 3 mars 1943

La persécution des juifs en Allemagne s'est accentuée; les protestations du Nonce restent sans succès.
Mi faccio un dovere di inviare a Vostra Eminenza Reverendissima una copia del proclama che il Fuhrer ha fatto leggere a Monaco il 24 febbraio ultimo scorso, in occasione di una assemblea del partito nazional-socialista tenuta per la ricorrenza del 230° anniversario della fondazione del partito stesso.
Il proclama si distingue per una accentuazione di insolita veemenza contro il giudaismo di tutto il mondo, eccitando tutte le nazioni europee ad imitare la Germania nella caccia agli ebrei.
Realmente il 28 febbraio ed il 1° marzo p.p. furono due giorni particolarmente feroci per la deportazione degli ebrei da Berlino per... ignote destinazioni. Vi furono inclusi anche ebrei battezzati e coniugati con ariani, distruggendo cosi le famiglie. È l'esecuzione delle leggi, che io già segnalavo con il mio rispettoso rapporto n. 2247 (49.962), in data 7 novembre ultimo scorso[43].
Io ne ho preso occasione, per esprimere ancora una volta al Ministero degli Affari Esteri l'ingrata impressione di tutti i cattolici; fui ascoltato, ma so anche che nessuno qui può opporsi alla forza materiale e sfrenata della cosi detta «Gestapo», alla cui direzione, dopo l'uccisione di Rinaldo [sic] Heydrich, sta ora

[41] Le Nonce fera sa visite à la fin d'avril, voir infra nr. 180.

[42] Voir le rapport dans *Actes* 8, nr. 581, p. 762-764.

[43] Voir *Actes* 8, nr. 536, p. 708 sv. Quelque temps plus tard le Nonce écrivit à propos d'un cas particulier: «... Non ho mancato di prendere in attento esame il pietoso caso, ma, purtroppo, non vedo come un mio intervento possa essere efficace: il Governo germanico non dà alcuna evasione a domande per non ariani; altre vie clandestine non sono consigliabili» (rapp. nr. 2588/52944 du 30 juin 1943, A.E.S. 4374/43).

un efferato viennese[44].

Document 76
Le cardinal Maglione au nonce à Berne Bernardini
(A.E.S. 1333/43, minute)
Vatican, 4 mars 1943

L'œuvre du Saint Siege en faveur des juifs persécutés.
Mi è pervenuto il pregiato rapporto n. 17454, in data 24 febbraio u.s.[45], con il quale Vostra Eccellenza Reverendissima mi ha trasmesso una lettera del Comitato Centrale della «Ligue Suisse des droits de l'homme et du citoyen», relative al trattamento fatto agli ebrei in alcuni Paesi[46]. In merito posso assicurare Vostra Eccellenza che la Santa Sede la quale già in passato – come Ella ben sa – si è ripetutamente interessata in favore degli ebrei, tuttora continua a fare tutto il possibile per lenire la loro sorte e migliorarne le condizioni.

Document 81
Le cardinal Maglione au chargé d'affaires à Presbourg Burzio
(A.E.S. 1376/43, minute)
Vatican, 6 mars 1943

Demande d'une démarche en faveur des juifs slovaques.
L'Ecc.mo Monsignor Nunzio Apostolico in Ungheria ha trasmesso a questa Segreteria di Stato uno scritto pervenutogli, per il tramite del Vicario Generale di Budapest, dall'«Associazione della Santa Croce fra gli ebrei cattolici» di quella città[47]. In detto scritto si fa presente che si sta predisponendo in Slovacchia la deportazione di 20.000 ebrei, la metà dei quali sarebbe cattolica. Qualora la notizia rispondesse a realtà, prego la Signoria Vostra ill.ma e rev.ma di voler vivamente adoperarsi presso cotesto Governo, affinché venga risparmiata a tanti infelici una così dura sorte[48].

Document 83
Le délégué apostolique à Washington Cicognani au cardinal Maglione
Tel. nr. 1027 (A.E.S. 1499/43)
Washington, 6 mars 1943 12 h 49
reçu 7 mars 18 h

Demande d'une intervention en faveur des juifs yougoslaves en Italie, menacés d'être déportés.
Sua Eccellenza Taylor, pregato dal presidente congresso ebraico americano[49] et questo Ambasciatore Jugoslavia[50], mi ha incaricato di riferire quanto segue: si dice che circa 15.000 jugoslavi origine ebraica ora in Italia e paesi da lei occupati saranno consegnati al Governo tedesco a sua richiesta e poi deportati in Polonia. Ciò significa loro condanna a morte. Supplicano vivamente intervento della Santa Sede perché non avvenga tale consegna[51].

Document 85
Le chargé d'affaires à Presbourg Burzio au cardinal Maglione
Rap. nr. 1517 (A.E.S 2754/43, Copie)
Presbourg, 7 mars 1943

Renseignements sur la situation des juifs en Slovaquie; interventions du Chargé d' affaires et des évêques en leur faveur.
Corre voce insistente che sono in preparazione misure per la totale deportazione degli ebrei ancora rimasti in Slovacchia. Queste voci furono occasionate da un discorso del Ministro degli Interni (allegato n. 1)[52]. Le inumane deportazioni dell'anno passato fanno temere che le dichiarazioni del suddetto Ministro non siano vuote minacce. Tuttavia non è possibile sapere se esiste realmente tale progetto e le autorità competenti si mostrano assolutamente riservate a tale riguardo. Presidente della Repubblica[53], a cui accennai grande ansia causata dal discorso del Ministro degli Interni, mi rispose che non bisogna prendere troppo alla lettera quelle dichiarazioni, ma mi parve che parlasse senza convinzione.
Del resto atteggiamento del presidente della Repubblica nella questione ebraica è poco chiaro. Si sperava che in virtù dei suoi ampi poteri avrebbe liberato i battezzati dalle inique disposizioni del codice ebraico[54], invece le dispense sono relativamente poche. Si parla di molta corruzione nella concessione delle

[44] Ernst Kaltenbrunner (1903-1946); l'attentat contre Reinhard Heydrich avait eu lieu le 29 mai 1942, il mourut le 5 juin 1942; cet attentat donna lieu aux représailles les plus brutales.

[45] Non publié.

[46] Le promemoria non daté donne des renseignements sur la situation des Juifs en Pologne, à Theresienstadt, en Allemagne et en Roumanie.

[47] Voir nr. 65.

[48] Voir infra nr. 89 et 147.

[49] Stephen S. Wise.

[50] Constantin Fotitsch.

[51] Voir infra nr. 146. On répondit au Délégué le 17 mars: «...che Santa Sede, come ha già fatto recentemente, continua interessarsi vivamente favore ebrei segnalati» (tél. 898, A.E.S. 1499/43).

[52] Alexandre Mach; discours non publié.

[53] Joseph Tiso, voir *Actes* 8, p. 40 sv.

[54] Voir *Actes* 8, nr. 153, p. 279-285.

dispense da parte dell'entourage del presidente della Repubblica; naturalmente gli ebrei sono disposti a sborsare qualunque somma pur di evitare deportazione che significa morte.
Questo episcopato ha già presentato ricorso al governo (allegato n. 2)[55].
In questi ultimi tempi si ha l'impressione che le deportazioni non siano imminenti. Prego Vostra Eminenza Reverendissima darmi istruzioni circa eventuale passo presso questo Governo. L'allegato 3 è una lettera del vescovo di Presov dei Ruteni[56], il 4 è

[55] Le Chargé d'affaires transmit une traduction italienne de la lettre datée du 17 février 1943 (nr. 403/1/1943, A.E.S. 2754/43): «I Vescovi cattolici della Slovacchia già ripetutamente avevano pregato il Supremo Governo, affinché le misure antisemite non fossero applicate agli ebrei battezzati. L'ultima volta, con istanza nr. 628/42 dello scorso agosto, a nome dell'Episcopato richiesi il Supremo Governo, che i battezzati non venissero deportati dalla Slovacchia e ciò senza riguardo al tempo in cui furono battezzati. Stando alle notizie dei giornali (per es. "Gardista" del 9.11.1943), gli ebrei, "siano o no battezzati, abbiano o non abbiano una qualsiasi tessera tutti perseguono lo stesso fine. Ma verrà marzo, verrà aprile e i trasporti saranno ripresi ". I Vescovi della Slovacchia considerano loro dovere intervenire per gli ebrei battezzati e reiterare la loro ripetuta istanza, perché gli ebrei battezzati non vengano deportati. Allo stesso tempo ripetono i loro motivi, che sono i seguenti: 1. Gli ebrei battezzati sono membri della Chiesa cattolica; dal momento che la Chiesa li ha accettati nel suo seno, riconosce loro gli stessi diritti e impone gli stessi doveri, come a tutti gli altri membri. Perché la Chiesa non fa distinzione fra i suoi membri solo per il fatto che sono di diversa nazionalità e di diversa stirpe. Ciò è confermato dall'Apostolo S. Paolo, quando scrive: "Non vi è distinzione fra giudeo e greco, poiché lo stesso è il Signore di tutti, ricco per tutti coloro che lo invocano" (*Rom*. 10, 12). 2. Il popolo cattolico slovacco, che sente davvero cattolicamente, mal sopporta che un governo cristiano cacci via dalla cristiana Slovacchia i cristiano-cattolici. Il popolo cattolico slovacco, al vedere tali cose, si è rivolto a noi con le parole: "Facciamo offerte per le Missioni, affinché l'opera di Cristo si propaghi nelle lontane terre, e da noi in paese cristiano si deportano i cristiano-cattolici. È difficile a comprendersi e penoso a sopportarsi". 3. La Chiesa cattolica non amministra mai il battesimo a persone adulte, senza una completa preparazione. Perciò anche i Vescovi slovacchi ammisero al Santo Battesimo solo quelle persone che ebbero serio proposito di diventare cattolici, che riconobbero le verità cattoliche e ruppero ogni rapporto col giudaismo. Si diede il caso che alcune persone dovettero attendere uno e due anni per il S. Battesimo. 4. In questi tempi l'opera missionaria si è felicemente propagata in tutto il mondo. Susciterebbe una sfavorevole impressione sulla nostra situazione, se nell'epoca di grande sviluppo missionario, dei cattolici fossero costretti ad abbandonare uno stato cristiano. La nostra futura generazione slovacca proverà certamente gran pena, quando, nello studio della storia mondiale tanto in patria che all'estero, sentirà che dal nostro Stato cristiano furono espulsi degli uomini ricevuti regolarmente nel seno della Chiesa».

[56] Mgr Paul Pierre Gojdic (1888-1960), évêque de Prjasev depuis 1940; l'évêque écrivit le 16 mai 1942 au Chargé d'affaires: «Summo moerore affecerunt nos atrocitates, quae in orientali plaga Slovachiae, occasione deportationis Judaeorum ex parte organorum sic dictae "guardiae Hlinka", quorum erat decretum deportationis infelicis plebis judaicae executioni mandare, evenerunt. Barbarismus in hanc miserabilem plebem commissus exsuperavit omnem inhumanitatem et in memoriam nobis revocat res gestas bolschevicorum-communistarum Russiae, Hispaniae, Mexico. Quae omnia eo magis deploranda sunt, cum in vicinis statibus, ubi aeque ac apud nos, influxus nacionalis socialismi viget, eiusmodi barbariae non committebantur. Et in Hungaria, et in ipsa Germania organa potestatis publicae a supramemoratis atrocitatibus in evacuatione Judaeorum se abstinebant. Quae tamen statum memoratum tristissimum reddunt sunt adiuncta, vi quorum – prout fertur – dolendae atrocitates ea intentione in ipsa Slovachia evocatae sunt, ut hisce communi omnium existimationi demonstretur, dictas atrocitates nec in Hungaria, ubi gubernium tenet vir protestanticus, eo minus in Germania, quae regitur viris civilibus, imo factioni nacionalis socialisticae adhaerentibus, sed solummodo in Slovachia, ubi gubernium tenet sacerdos catholicus, ubi summus rerum principatus in manibus factionis clericalis a decesso protonotario apostolico Hlinka denominatae habetur, evenire possunt. Quae cum una ex parte summa tristitia afficiant omnem mansuetioris animi hominem, altera ex parte gravem in rem catholicam inferunt iniuriam, cum adsint non pauci, qui putant, S. Sedem Apostolicam de deplorandis barbariis non satis esse informatam, ideoque nec vocem suam adversus eiusmodi crudelitates attulisse. Quapropter officio meo duxi Excelsae Nuntiaturae Apostolicae de hac re, quam maxime in catholicum clerum odiosa, summa cum sinceritate et discretione referre, humillime rogans, dignetur apud S. Sedem Apostolicam benigne efficere, velit eadem S. Sedes sua clementissima intercessione movere Exc. D. Praesidentem Reipublicae nostrae, qua sacerdotem catholicum, ut supramemoratae crudelitates in Judaeos commissae auferantur, et iniuriae in eos perpetratae, in quantum possibile est, reparentur et Judaeis, qui jam baptizati – et quidem sine respectu temporis baptisationis – vel solummodo adhuc baptisandi sunt, et in Republica Slovaca commorantur, plena immunitas et jura humana redderentur, qui vero in iudaismo permanserunt, illi apud deportationem ab omni crudelitate spiritui christiano contraria, parcerentur. Quodsi nihilominus hoc impossibile esset, dignetur S. Sedes Apostolica Exc. D. Praesidentem invitare, ut muneri suo abdicet, illudque viro cuidam civili tradat, ne ex continuata ordinationum s.d. "codicis iudaici" exsecutione odium cadat in clerum catholicum, resp. in totam Ecclesiam Catholicam. Quodsi vero adiuncta et res Ecclesiae postulent ut Exc. D. Praesidens Dr. Tiso, ad maiora

di un parroco di Bratislava[57].

Document 87
Le cardinal Maglione au chargé d'affaires à Presbourg Burzio
Tel. nr. 34 (A.E.S. 1494/43)
Vatican, 9 mars 1943

Le Chargé d'affaires doit entreprendre des démarches en faveur des Juifs en Slovaquie.
Facendo seguito dispaccio 1376/43 del 6 corrente[58], poiché giungono nuove segnalazioni relative imminente deportazione 20.000 ebrei dalla Slovacchia interesso Vostra Signoria fare presso codesto governo, qualora notizia sia vera, passi che riterrà possibili ed opportuni per impedire attuazione misura progettata. Attendo sollecite informazioni[59].

Document 89
Le chargé d'affaires à Presbourg Burzio au cardinal Maglione
Tél. nr. 34 (A.E.S. 1596/43)
Presbourg, 11 mars 1943 11 h 10
reçu 20 h 15

Informations sur la situation des juifs en Slovaquie.
Ricevuto telegramma n. 34.1[60]. Già spedito rapporto sull'argomento[61]. Deportazione degli ultimi 20.000 ebrei rimasti in (Slovacchia?) è molto probabile, ma non sembra imminente né è possibile ottenere informazioni sicure presso autorità governative che sono assai riservate et rispondono evasivamente[62].

Document 91
Les rabbins nord-américains au cardinal Maglione
(A.E.S. 5550/43)
New York, 12 mars 1943
reçu 16 mars 9 h 30

Demande insistante d'une démarche en faveur des juifs en Pologne menacês d'être exterminés.
In our anguish we call the attention of His Holiness to the following cable from Warsaw which came to us via London: "January Germans started liquidation of remnants Warsaw Ghetto. All over Poland liquidation proceeding. Liquidation of remnants planned for middle of February. Alarm the world. Apply to Pope for official intervention. We suffer terribly. Remaining few hundred thousand threatened with immediate annihilation. Only you can rescue us, responsibility towards history rests with you". As religious leaders of American Jewry in solemn convocation we plead to His Holiness in the name of humanity for positive action in this zero hour[63].

Document 92
Notes du cardinal Maglione
(A.E.S. 1499/43, autogr.)
Vatican, 13 mars 1943

Démarches en faveur des juifs croates.
Come scrissi nell'appunto del 22-1-43[64] Mussolini aveva fatto sospendere gl'invii di ebrei dalla Croazia. Ora so che i tedeschi hanno fatto nuove insistenze per

mala bono Ecclesiae imminentia evitanda, ulterius quoque loco suo maneat munereque praesidentis fungatur, optatum esset ut ipse ad statum reducatur laicalem, ut hoc quoque modo demonstretur, Ecclesiam nullo modo consentire, neve probare velle supramemoratam Gubernii in Iudaeos agendi rationem».

57 La lettre ne porte ni date ni signature. Sa teneur est la suivante: «Alcuni ebrei sono riusciti a fuggire dalla Polonia e si tengono nascosti qui in città. Tanto questi ebrei quanto ufficiali tedeschi e uomini delle SS affermano unanimi (ciò che io ho già sentito da parecchie altre fonti fra loro indipendenti) che coi corpi degli ebrei, deportati in Polonia e colà massacrati, si fabbrica del sapone. Non sono favole: un ufficiale tedesco ha confermato la cosa freddamente e cinicamente in presenza di una persona che io conosco. Colà gli ebrei vengono uccisi con gas asfissianti o con mitragliatrici o con altri mezzi. Le ragazze e le donne, dopo aver sofferto ogni sorta di umiliazioni e violenze, vengono spogliate e freddamente uccise. Dai cadaveri viene cotto del sapone. Un ebreo ha descritto il suo viaggio in Polonia, le sue esperienze cola e la sua fuga; la sua relazione fu inviata al Presidente della Repubblica. Fra gli ebrei e naturalmente anche fra i battezzati regna ora una grande ansietà, perché il Ministro Mach minaccia altre deportazioni. Ho pregato Tirnavia di prendere a cuore la causa di questa povera gente. Tirnavia mi ha mandato la copia di un memorandum dei Vescovi al Governo, in difesa dei battezzati. Ma anche i non battezzati sono uomini, anche essi vogliono vivere. Voglia anche la S. V. fare tutto il possibile per quella povera gente. In Slovacchia sono rimasti circa 20.000 persone di nazionalità ebraica. Di esse, circa 12 mila sono più o meno protetti dalla legge, i rimanenti non hanno alcuna protezione». Voir infra nr. 147.

58 Voir nr. 81.

59 Voir infra nr. 89.

60 Voir nr. 87.

61 Voir nr. 85.

62 Voir infra nr. 147.

63 Le télégramme est signé de l'«Union of Orthodox Rabbis of United States and Canada: Rabbis Israel Rosenberg, Eliezer Silver, Bar Levinthal presidium». On télégraphe le 19 mars au Délégué à Washington de communiquer aux rabbins ... che Santa Sede si adoperata e continua adoperarsi a favore ebrei (tél. nr. 902, A.E.S. 5550/43).

64 Non retrouvé.

ottenere dall'Italia un'attitudine più ferma contro gli ebrei (!) Si può quindi (senza fare allusione a quanto precede) incaricare Nunzio (o il P. Tacchi Venturi) d'intercedere ancora una volta[65]. Intanto nulla vieta di telegrafare a Cicognani che ci occuperemo ancora della questione[66]. (Si può parlare anche all'Ambasciatore[67]. Mgr Tardini scelga).

Document 95
Le délégué apostolique à Istanbul Roncalli au cardinal Maglione
Tél. nr. 99 (A.E.S. 1584/43)
Istanbul, 13 mars 1943 14 h 39
Reçu 18 h 50

Demande d'une intervention pour faire émigrer des enfants juifs slovaques en Palestine.
Agenzia ebraica Palestina per mezzo rappresentante Kapl[68] prega comunicare quanto segue: Circa 20.000 ebrei rimasti Slovacchia corrono pericolo deportazione in Polonia fine marzo[69]. Supplicano Santo Padre intervento presso quel Governo per evitare misura... ottenere che 1000 (?) fanciulli ebrei possano emigrare Palestina conforme autorizzazione inglese... et permesso transito Turchia. Chiedesi condiscendenza Governo Slovacchia et eventualmente Ungheria per soggiorno temporaneo fanciulli durante pratiche indispensabili. Agenzia ebraica provvederà tutto; urge intervento[70]. Segue rapporto. Micossi[71] proseguirà lunedì viaggio Beirut.

Document 96
Le délégué apostolique à Istanbul Roncalli au cardinal Maglione
Rap. nr. 4180 (A.E.S. 2794/43, orig.)
Istanbul, 13 mars 1943

Les juifs font confiance à l'intervention du Saint Siège.
Faccio seguito al dispaccio odierno[72] compiegando il promemoria che mi sono fatto dare dai signori Kaplan e Barlas de la «The Jewish Agency for Palestine» come a riassunto della conversazione che ebbero qui alla Delegazione[73]. Ancora una volta la descrizione delle sofferenze a cui i loro connazionali vengono sottoposti ha qualcosa di tragico e di commovente. Non occorre dire come la loro fiducia nell'intervento benefico del Santo Padre sia profonda, e l'abbandono del loro spirito in questa provvidenza appaia sincero. Mi hanno voluto aggiungere copia di una lettera già indirizzata al rev.mo P. Hughes e che forse a quest'ora sarà arrivata, o nel suo testo o nel suo contenuto, alla conoscenza di Vostra Eminenza Reverendissima[74]. Credo bene di unire anche questo argomento che contiene informazioni forse utili nello studio caritatevole di allievare un poco le tristezze del popolo eletto e tanto sventurato[75].

Document 98
Le visiteur apostolique á Zagreb Marcone au cardinal Maglione
Rap. nr. 739/43 (A.E.S. 2433/43, orig.)
Zagreb, 13 mars 1943

Démarches en faveur des juifs croates.

---

[65] Voir infra nr. 104.

[66] Voir nr. 83.

[67] Le comte Ciano, nommé ambassadeur près le Saint Siege le 5 février 1943.

[68] On doit lire Kaplan; Eliezer Kaplan était chef de la section financière du «Jewish Agency for Palestine».

[69] Voir nr. 85 et 87.

[70] Voir infra nr. 172.

[71] Giuseppe Micossi, secrétaire à la Délégation apostolique à Beyrouth.

[72] Une erreur; lire «telegramma odierno», voir nr. 95.

[73] Les points principaux du dit memorandum sont: «... Selon les informations qui nous sont parvenues, le reste de la population juive de Slovaquie, environ 20.000 Ames, court le danger d'être déporté avant la fin de ce mois en Pologne. La situation en Pologne, où environ 2/3 de la population juive ont été anéantis d'une façon cruelle, n'exige pas de commentaire. Nous nous sommes donc permis de prier, Votre Excellence, de présenter au Saint Siège notre prière de vouloir bien intervenir auprès du Gouvernement Slovaque pour éviter ces mesures cruelles qui signifieraient la mort du reste d'une communauté juive. Nous réitérons en même temps notre seconde prière, que le Vatican veuille bien intervenir auprès du Gouvernement Slovaque en faveur d'environ 2.000 enfants de Slovaquie, pour lesquels nous avons la possibilité d'accorder des certificats d'immigration en Palestine dans le cadre de la Quote mise à notre disposition par le Gouvernement Britannique, pour leur permettre de séjourner en Slovaquie jusqu'à ce qu'ils seront en état de continuer leur voyage... A cette occasion nous nous permettons de vous remettre ci-inclus copie d'un memorandum du 20.1.a.c. [voir nr. 22] adressé à S. E. le Révérend Arthur Hughes, Délégué Apostolique en Égypte et Palestine, Istanbul, dans lequel nous avons traité les problèmes en général et par lequel nous avons prié humblement le Saint Siège de leur accorder une attitude bienveillante. Malheureusement la situation dans les pays occupés s'est aggravée depuis lors, de sorte que le contenu de ce mémorandum est toujours actuel. Nous vous saurions gré si vous auriez l'obligeance d'attirer l'attention du Saint Siège sur la situation insupportable des communautés juives en Europe en le priant d'intervenir de la façon qui lui semblera la meilleure».

[74] Voir nr. 22, annexe.

[75] Voir infra nr. 172.

Non poche volte[76] ho dovuto occuparmi degli ebrei croati presso il Capo dello Stato, presso vari ministeri e presso il Capo della Polizia. In ogni allarme gli ebrei affollano la mia abitazione. Ripetute volte, a voce ed anche in iscritto, ho insistito presso il Poglavnik[77], affinché innanzi tutto non siano molestate le famiglie sorte da matrimoni misti ed in genere tutti gli ebrei battezzati. Il Poglavnik mi ha sempre promesso di rispettare gli ebrei divenuti cattolici o sposati con cattolici.
In questi ultimi giorni vi è stato un altro allarme nell'ambiente ebraico a causa di un manifesto della Polizia, che invitava quegl'infelici a presentarsi presso gli uffici di pubblica sicurezza. Mosso dal desiderio di salvare almeno gli ebrei cattolici, ho scritto una lettera[78] al Poglavnik, pregandolo di non molestare gli ebrei cattolici. Gli ricordai inoltre che io, fondandomi sulle sue promesse, avevo già dato in questo senso assicurazioni alla S. Sede. Non desideravo trovarmi in contradizione coi fatti.
Intanto sono venuto a sapere che il Poglavnik un giorno, alla presenza di alcune autorità affermò chiaramente al ministro del Reich[79] che egli non intendeva perseguitare gli ebrei battezzati, avendo già dato assicurazioni in questo senso al rappresentante della S. Sede presso l'episcopato. Ma per mezzo di un ufficiale, buon cattolico addetto all'ambasciata tedesca, sono ora informato che il ministro del Reich Sigfrido Kasche, protestante e fanatico nazista, dopo l'affissione del manifesto riguardante gli ebrei, abbia esclamato: «La S. Sede comincia a diventare troppo potente in Croazia; voglio vedere se questa volta vince essa o io». Prego il Signore che conceda al Poglavnik la forza di resistere[80].

Document 100
Notes de la Secrétairerie d'Etat
(A.S.S. Uff. Inform., orig.)
Vatican, 16 mars 1943

Renseignements sur la situation dans la Russie occupée et sur le traitement des prisonniers de guerre par les Russes.
II cappellano militare Marcolini Ottorino[81] ben conosciuto – credo – a S. E. Mons. Sostituto, reduce dalla Russia e recentemente dalla regione di Odessa, ha riferito stamane che mentre è grandissimo l'odio dei russi contro i tedeschi (per il contegno di quest' ultimi, specialmente contro gli ebrei, e anche verso i prigionieri), ora è molto umano il trattamento dei russi verso i prigionieri italiani; li tengono bene, trattano bene anche gli ufficiali, e molti ne lasciano andare liberi.
Il medesimo cappellano ha aggiunto che se ora la Santa Sede volesse tentare di avere notizie (liste ecc.) dai russi circa i prigionieri italiani (di questi soli, però, e non accomunare la pratica per quelli tedeschi), se la Santa Sede insistesse e facesse grandi sforzi, forse in questo momento otterrebbe.
Il cappellano ha detto che gli italiani si sono comportati bene verso la popolazione russa del territorio occupato, verso gli ebrei, che quando hanno potuto hanno salvato e sottratto alle mani dei tedeschi, e verso i prigionieri. Del trattamento dei tedeschi verso gli ebrei ha raccontato episodi raccapriccianti. Nella sola Transnistria – gli ha detto mons. Glaser – 245.000 ebrei sono stati condotti in una località e uccisi. A Vorosciloff (?) 1.500 ebrei – uomini, donne, bambini, lattanti, donne incinte – sono stati condotti in una grande fossa anticarro, spogliati e uccisi.
Note de Mgr Tardini:
Se le cose stanno cosi, non si potrebbe, per es., attraverso a mons. Roncalli, far sapere al governo russo che la S. Sede per compiere la sua missione di carità gradirebbe avere le liste dei prigionieri italiani in Russia? Mons. Roncalli è ... un pacioccone è in buoni rapporti con i diplomatici e anche con i russi è capace di presentarsi al rappresentante russo e dirgli, come cosa sua, che sarebbe lietissimo di poter mandare alla S. Sede la lista dei prigionieri italiani. Egli – cosi – farebbe (e potrebbe dichiararsene sicuro) cosa gradita alla S. Sede...
Note du cardinal Maglione:
Avevo avuto io pure questa idea e dissi a S. E. Mgr Montini di scrivere a Mgr Roncalli di procurare d'ottenere per cominciare notizie del genero del Gen. Baistrocchi[82]. Vedo che è meglio scrivergli per tutti.

Document 104
Le cardinal Maglione au père Tacchi Venturi
(A.E.S. 1565/43, minute)
Vatican, 17 mars 1943

Demande d'une démarche en faveur des juifs croates.
Sono fatte da varie parti vive istanze alla Santa Sede di volersi adoperare a favore degli ebrei residenti in Croazia, di cui si minaccerebbe la deportazione. Affido, pertanto, al buon cuore sacerdotale di Vostra

[76] Voir *Actes* 8, nr. 537, p. 709 sv. et supra nr. 62.
[77] Ante Pavelich.
[78] Non retrouvé.
[79] Siegfried Kasche était «SA-Ober Gruppenführer».
[80] Voir infra nr. 126.
[81] Non retrouvé.
[82] Le général Federico Baistrocchi, ancien sous-secrétaire au Ministère de la guerre 1933-1936.

Paternità e al Suo ben noto tatto di intercedere, nel modo che crederà più opportuno, presso le competenti autorità italiane, affinché venga risparmiata a tante persone una così dura sorte[83]. Nella speranza che i passi della Paternità Vostra siano coronati da esito favorevole, ...

Document 105
Notes de Mgr Montini
Vatican, 18 mars 1943

Démarche du Nonce en Italie en faveur des juifs en France.
Occorre che S. Ecc. Monsignor Nunzio[84] chieda ancora questa sera per domani mattina un'udienza al segretario di S. Ecc. Bastianini, Ortona[85], per chiedergli d'intervenire nella questione degli ebrei in Francia[86]. Dato a Mons. Marchioni[87] 18-3-43[88].

Document 107
Le nonce à Berne Bernardini au cardinal Maglione
Rap. nr. 17709 (A.E.S. 2224/43, orig.)
Berne, 20 mars 1943

Transport projeté d' enfants juifs de Suisse aux États Unis.
Mi permetta l'Eminenza Vostra Reverendissima di trasmetterLe l'acclusa lettera con la quale il rev.do Sprecher[89] di Bienne sollecita l'intervento della Santa Sede affin di facilitare il viaggio in America di alcune centinaia di bambini israeliti, che si trovano attualmente in Svizzera e hanno già ottenuto il permesso di entrare negli Stati Uniti.
Note de Mgr Tardini:
26-3-43 Eae.
La S. Sede ha fatto, fa, farà del tutto... Ma questi bambini sono al sicuro... Non è un rischio farli partire? Non si creano tante questioni? È difficile organizzare, ottenere autorizzazioni ecc. Non meglio attendere? Il Nunzio dica[90].

Document 112
Le chargé d'affaires à Athènes Testa au cardinal Maglione
Rap. nr. 1959/S (A.E.S. 2065/43, orig.)
Athènes, 23 mars 1943

Demande d'une intervention en faveur de la communauté israélite à Salonique.
Mi reco a premura di trasmettere a Vostra Eminenza Rev.ma un documento che la comunità degli Israeliti di Atene ha voluto portare alla Delegazione Apostolica perché lo si facesse pervenire al Santo Padre[91]. Si tratta della situazione degli ebrei di Salonicco e l'esposizione corrisponde alla realtà dei fatti, almeno fino a ieri 22 corr., poiché oggi pare che ci sia speranza di un piccolo accomodamento.
Si dice, infatti, che sarà forse evitata la deportazione in massa dopo che gran parte degli uomini di quella comunità si sono messi a disposizione della locale autorità tedesca per andare a lavorare in Germania. So che da parte dell'autorità italiana (Salonicco è territorio occupato dai tedeschi) s'è fatto il possibile per evitare l'applicazione delle gravi misure di cui parla l'annesso documento, ma tale trattamento s'è potuto evitare solo per gli israeliti di cittadinanza italiana, abbastanza numerosi. Il caso di Salonicco ha prodotto gravi preoccupazioni anche per gli ebrei di Atene e di altre città greche. Sperano però che l'autorità italiana non applichi eguali misure nel territorio da lei occupato[92].

Document 117
Le délégué apostolique à Washington Cicognani au cardinal Maglione
Tél. nr. 1056 (A.E.S. 1989/43)
Washington, 26 mars 1943 20 h 51
reçu 27 mars 13 h

Nouvelle demande d'une intervention en faveur des juifs, particulièrement polonais, menacés d'être exterminés.
Dopo telegrammi Vostra Eminenza Reverendissima

[83] Voir infra nr. 152.

[84] Mgr Borgongini Duca.

[85] Egidio Ortona (1910-1996).

[86] Le Nonce répondît le 19 mars (rapp. nr. 11839, A.E.S. 1762/43); on en accusa réception le 24 mars: «... Ho appreso con viva soddisfazione le tranquillizzanti assicurazioni che in proposito Le furono date da S. E. Bastianini...» (A.E.S. 1762/43)

[87] Mgr Ambrogio Marchioni, secrétaire à la Nonciature en Italie.

[88] Voir infra nr. 122.

[89] Otto Sprecher, du diocèse de Bâle, né en 1900, ordonné prêtre en 1935, était en 1935-1943 vicaire à Bienne (canton de Berne).

[90] Voir infra nr. 142.

[91] Sans date ni numéro. Le grand rabbin d'Athènes Elie P. Barzilai donne des renseignements sur les mesures prises contre les Juifs de Salonique, particulièrement sur la déportation, commencée le 15 mars, de 15.000 Israélites. Il conclut: «Le Gouvernement grec se montre impuissant à protéger ses propres sujets. Les Israelites de Salonique n'espèrent plus qu'en Dieu et en ceux qui, sur terre, peuvent parler en son nom».

[92] Voir infra nr. 132.

n. 887, 898 et 902[93], non dovrei osare presentare nuovamente appello, ma tre Rabbini rappresentanti varie loro associazioni dietro notizie allarmanti provenienti specialmente da Londra di sistematico rapido sterminio che si dice decretato recentemente da Hitler e inesorabilmente iniziato specialmente in Polonia, sono venuti oggi da me supplicando con lacrime che Santo Padre possa con pubblico appello e preghiera arrestare massacro et deportazione. Ho dovuto promettere questa trasmissione[94].

Document 122
Notes de la Secrétairerie d'Etat
(A.S.S. 63687, orig.)
Vatican, 30 mars 1943

Entretien du Nonce en Italie avec Bastianini à propos des juifs de France en zone d'occupation italienne et à propos des informations sur les prisonniers de guerre en Russie.
Mons. Marchioni, venuto stamane in Segreteria di Stato, mi ha detto quanto appresso:
1. Il R. Governo italiano ha confermato che la questione degli ebrei residenti nel territorio presidiato dalle truppe italiane è stata risolta favorevolmente.
2 Avendo Mons. Nunzio Apostolico accennato a S. E. Bastianini[95] che secondo voci raccolte in Segreteria di Stato sembra che i russi non trattino male i prigionieri italiani per il fatto che gli italiani si sono dimostrati umani verso gli ebrei, lo stesso Bastianini ieri ha fatto chiedere a Mons. Nunzio se la Segreteria di Stato fosse in grado di dare qualche assicurazione al riguardo (in via riservata). Ciò sarebbe di grande giovamento per la tesi sostenuta dal Governo italiano circa la questione «razziale». Mons. Marchioni desidererebbe una risposta in proposito da riferire al Ministero degli Esteri.
Note du cardinal Maglione: 30-3-43
S. E. Mgr Montini potrà forse dire qualche cosa di più preciso. Si è detto che i russi trattano meglio i prigionieri italiani, forse anche perché gl'italiani si mostrano qui e fuori umani verso gli ebrei. Ma conferma di ciò non abbiamo.

Document 123
Le cardinal Maglione au visiteur apostolique à Zagreb Marcone
Tel. nr. 17 (A.E.S. 2090/43)
Vatican, 30 mars 1943

Demande d'intervention en faveur des juifs de Croatie.
Viene riferito Santa Sede che ebrei rimasti liberi in Croazia, di cui 80% battezzati, correrebbero pericolo deportazione[96]. Interesso Vostra Paternità fare, qualora notizia corrisponda a verità, passi possibili ed opportuni per impedire tale grave misura[97].

Document 126
Le visiteur apostolique à Zagreb Marcone au cardinal Maglione
Rap. nr. 764/43 (A.E.S. 2091/43, orig.)
Zagreb, 31 mars 1943

Nouvelles sur la situation des juifs en Croatie.
In risposta al telegramma n. 17 del 30 c. m.[98] pregiomi riferire quanto segue: Come ebbi a rilevare nel foglio n. 739/43 del 13 marzo scorso[99] io sorveglio continuamente la situazione ebraica. Sono gli ebrei stessi che mi tengono desto, i quali ogni giorno vengono a chiedermi notizie. Nelle alte sfere governative mi assicurano che non vi è nulla di nuovo circa gli ebrei e che in ogni caso i matrimoni misti e gli ebrei battezzati saranno risparmiati. Ma io diffido di queste assicurazioni. Perciò in pari data ho scritto un'altra lettera al Poglavnik per confermarlo negli eventuali buoni propositi[100].

Document 127
Notes de la Secrétairerie d'Etat
(A.E.S. 6741743, orig.)
Vatican, 1er avril 1943

Précis des démarches et des efforts du Saint Sage en faveur de juifs menacés d'être déportés.
Circa i passi fatti dalla Santa Sede riguardo alla deportazione degli ebrei e la risposta da inviare al qui unito telegramma di S. E. Mons. Cicognani[101]. Per evitare la deportazione in massa degli ebrei, che si verifica attualmente in vari paesi d'Europa, la Santa Sede ha interessato Nunzio d'Italia[102], l'Incaricato di affari in Slovacchia[103] e l'Incaricato della S. Sede in Croazia[104]. Mgr. Nunzio d'Italia ha comunicato che

[93] Du 7, 17 et 19 mars 1943, non publiés; voir nr. 83 et nr. 91.
[94] On répondit au Délégué le 3 avril ... che Santa Sede continua occuparsi favore ebrei» (tél. nr. 914, A.E.S. 670/43).
[95] Giuseppe Bastianini, sous-secrétaire au Ministère des Affaires étrangères depuis le 6 février 1943.
[96] Voir nr. 92.
[97] Voir infra nr. 126.
[98] Voir nr. 123.
[99] Voir nr. 98.
[100] Non publiée.
[101] Du 26 mars, voir nr. 117.
[102] Mgr Borgongini Duca, voir nr. 49 et 55.
[103] Mgr Burzio, voir nr. 81 et 87.
[104] L'abbé Marcone, voir nr. 123.

il Governo italiano ha stabilito di non consegnare alle autorità tedesche gli ebrei residenti nel territorio francese occupato dalle truppe italiane[105]. Mgr. Incaricato d'affari in Slovacchia ha comunicato che la deportazione è molto probabile, ma non imminente[106]. Mgr. Marcone ha comunicato che il Poglavnik prima dell'attuale ordine agli ebrei di presentarsi agli uffici della Pubblica Sicurezza, lo aveva assicurato di «rispettare» gli ebrei cattolici o uniti in matrimonio con cattolici[107].

Document 127
Notes de la Secrétairerie d'Etat
(A.E.S. 6741743, orig.)
Vatican, 1er avril 1943

Précis des démarches et des efforts du Saint Sage en faveur de juifs menacés d'être déportés.
Circa i passi fatti dalla Santa Sede riguardo alla deportazione degli ebrei e la risposta da inviare al qui unito telegramma di S. E. Mons. Cicognani[108]. Per evitare la deportazione in massa degli ebrei, che si verifica attualmente in vari paesi d'Europa, la Santa Sede ha interessato Nunzio d'Italia[109], l'Incaricato di affari in Slovacchia[110] e l'Incaricato della S. Sede in Croazia[111]. Mgr. Nunzio d'Italia ha comunicato che il Governo italiano ha stabilito di non consegnare alle autorità tedesche gli ebrei residenti nel territorio francese occupato dalle truppe italiane[112]. Mgr. Incaricato d'affari in Slovacchia ha comunicato che la deportazione è molto probabile, ma non imminente[113]. Mgr. Marcone ha comunicato che il Poglavnik prima dell'attuale ordine agli ebrei di presentarsi agli uffici della Pubblica Sicurezza, lo aveva assicurato di «rispettare» gli ebrei cattolici o uniti in matrimonio con cattolici[114].
Poiché l'interessamento della Santa Sede ha avuto, quantunque solo relativamente, qualche efficacia, non sarebbe opportuno farne un accenno, sia pure vago, nel telegramma di risposta all'ultimo telegramma di S. E. Mgr Cicognani? Un accenno aperto non sembrerebbe conveniente, non solo perché non si sa mai che cosa può avvenire da un momento all'altro..., ma anche per impedire che la Germania, venendo a conoscenza delle dichiarazioni della S. Sede, renda ancor più gravi le misure antiebraiche nei territori da essa occupati e faccia nuove e più forti insistenze presso Governi aderenti all'Asse. Si potrebbe, pertanto, rispondere a Mgr Cicognani come segue nel qui unito progetto di telegramma.

Document 131
Le cardinal-archevêque de Vienne Innitzer au pape Pie XII
Sans nr. (A.E.S 2649/43, orig.)
Vienne, 3 avril 1943

Renseignements sur les mesures prises contre les juifs à Vienne; demande d'une intervention en leur faveur.
Schon mehrere Male hatte ich mir erlaubt, mich wegen der bedrängten Lage der nichtarischen Katholiken meiner Diözese an Eure Heiligkeit zu wenden[115], und ich habe stets das vollste Verständnis, die väterliche Güte und Hilfe Eurer Heiligkeit erfahren. Das gibt mir den Mut, mich nochmals ganz ergebenst an Eure Heiligkeit zu wenden. Die bisherigen Aktionen gegen die Nichtarier in Wien sind zu einemgewissen Abschluss gekommen. Es sind in den Jahren 1941 und 1942 insgesamt circa 50.000 Juden von Wien nach dem Osten evakuiert worden, darunter etwa 1.600 Katholiken. Zurzeit sind in Wien noch etwa 7.000 Nichtarier, davon sind rund 2.800 Katholiken. Der größte Teil der hier verbliebenen Nichtarier lebt in rassischer Mischehe.
Zu allen bisherigen harten Maßnahmen gegen die Juden scheint nunmehr auch als letzte die zwangsweise Scheidung aller bestehenden Mischehen unmittelbar bevorzustehen[116]. Davon würden in Wien circa 5.000 Mischehen betroffen, von denen gut die Hälfte katholisch sind. Die Durchführung der Ehescheidung, die auf Grund eines neuen Gesetzes erfolgen soll, bedeutet für den nichtarischen Teil Evakuierung in den Osten, ein Zerreißen der bestehenden, zumeist kirchlich geschlossenen Ehe, ein unsicheres Schicksal der vielen Mischlingskinder aus diesen Ehen, natürlich auch in vielen Fällen für den zurückbleibenden arischen Teil schwere wirtschaftliche und seelische Not. Umso härter trifft alle Beteiligten dieses Los, weil sie sich durch die Mischehe einmal bisher irgendwie für gesichert gehalten haben, wenn sie auch oft in den letzten Jahren viel seelische Not durchmachen mussten. Dazu wurden sie in der letzten Zeit noch durch die Heranziehung des nichtarischen Teiles

105 Voir nr. 122.
106 Voir nr. 89.
107 Voir nr. 98.
108 Du 26 mars, voir nr. 117.
109 Mgr Borgongini Duca, voir nr. 49 et 55.
110 Mgr Burzio, voir nr. 81 et 87.
111 L'abbé Marcone, voir nr. 123.
112 Voir nr. 122.
113 Voir nr. 89.
114 Voir nr. 98.
115 Voir *Actes* 8, nr. 3, p. 78 sv.; nr 14, p. 90 sv; nr. 33, p. 116-119; nr. 196, p. 340-342.
116 Voir nr. 67.

zum Arbeitseinsatz in ihrer ganzen Lebensführung aufs schwerste betroffen.
Ich gestatte mir, die vorher gemachte Mitteilung Eurer Heiligkeit zur persönlichen Information zu unterbreiten. Das mir stets nahegehende herzzerreißende Leid so vieler meiner Diözesanen und ihr namenloses Elend lässt mich Eure Heiligkeit innigst und inständigste bitten und anflehen, alles, was etwa in der Macht Eurer Heiligkeit steht, zu veranlassen und [zu] versuchen, dass die geplanten Maßnahmen wenn möglich unterbleiben oder durch Ausführungsbestimmungen wenigstens die kirchlich geschlossenen Ehen vor dem drohenden Unheil bewahrt bleiben[117].

Document 132
Le cardinal Maglione au chargé d'affaires à Athènes Testa
(A.E.S. 2065/43, minute)
Vatican, 4 avril 1943

Situation des juifs à Salonique.
Mi è pervenuto il pregiato rapporto della S. V. Rev.ma, n. 1959/S, in data del 23 marzo u. s.[118], col quale Ella mi trasmetteva una relazione sulla situazione degli ebrei in Salonicco, redatta dal gran rabbino di Atene Elia P. Barzilai, inviando altresì sue informazioni in proposito. Ho rilevato con piacere come ad opera delle autorità italiane le gravi misure, cui si accenna nella surriferita relazione, non siano state finora applicate nei riguardi degli ebrei di cittadinanza italiana, residenti nella stessa città, e che lo stesso si spera riguardo agli altri ebrei residenti nel territorio greco occupato dalle truppe italiane[119].

Document 136
Notes de Mgr Tardini (A.E.S. 2754/43, autogr.)
Vatican, 7 avril 1943

Précis sur la persécution des juifs, particulièrement en Slovaquie, et sur l'action du Saint Siège.
La questione ebraica è questione di umanità. Le persecuzioni cui sono sottoposti gli ebrei in Germania e nei paesi occupati o... sottomessi sono una offesa alla giustizia, alla carità, alla umanità. Lo stesso brutale trattamento viene esteso anche agli ebrei battezzati. Quindi la Chiesa Cattolica ha pienamente ragione di intervenire sia in nome del diritto divino sia in nome del diritto naturale.

[117] Voir infra nr. 167.

[118] Voir nr. 112.

[119] Voir infra nr. 222.

In Slovacchia è capo dello Stato un sacerdote[120]. Quindi lo scandalo è maggiore e maggiore è anche il pericolo che la responsabilità possa esser riversata sulla stessa Chiesa Cattolica. Per questi motivi sembrerebbe opportuno che la S. Sede elevasse ancora una volta la sua protesta, ripetendo in forma anche più chiara quanto già fu esposto l'anno scorso, in una nota diplomatica a S. E. Sidor[121].
Siccome, specialmente in quest'ultimo periodo, i capi degli ebrei si sono rivolti alla S. Sede per implorarne l'aiuto[122], non sarebbe fuor di luogo far poi discretamente conoscere al pubblico questa nota diplomatica della S. Sede (il fatto dell'invio, il contenuto del documento, più che il testo). Cie) per far vedere al mondo che la S. Sede adempie il suo dovere di carità più che per attirarsi la simpatia degli ebrei qualora fossero tra i vincitori (dato che gli ebrei a quanto può prevedersi non saranno mai troppo... amici della S. Sede e della Chiesa Cattolica). Ma ciò renderà più meritoria l'opera caritatevole.
8-4-43 Eae.
Si prepari bene la nota[123].

Document 141
Le cardinal Maglione au délégué apostolique à Sofia Mazzofi
Tél. nr. 43 (A.E.S 2365/43)
Vatican, 8 avril 1943

Demande d'une démarche en faveur des juifs de Bulgarie.
Secondo notizie pervenute Santa Sede si sarebbe iniziata deportazione ebrei residenti Bulgaria[124].

[120] Joseph Tiso, voir *Actes* 8, p. 40.

[121] La note de protestation est datée du 12 novembre 1941; voir *Actes* 8, nr. 199, p. 345- 37; la protestation fut répétée le 11 avril 1942, voir *ibid*., nr. 346, p. 504.

[122] Voir nr. 65, 81, 86, 89, 95.

[123] Voir infra nr. 176.

[124] Nous ne connaissons pas la source de ces informations. En mars 1943 on pensait l'émigration de 30.000 Juifs bulgares en Turquie; voir FRUS 1943 I, p. 292. Plus tard, on réduisit le projet à l'émigration de 4000 enfants et 500 adultes (*ibid*., p. 303 sv), mais ces tentatives n'aboutirent pas (*ibid*., p. 307, 319 sv). En même temps on informa le Délégué qui avait demandé le visa italien pour une famille bulgare: «... che purtroppo, un eventuale passo della S. Sede a tal fine, non avrebbe nelle presenti circostanze esito favorevole. Invero, da qualche tempo le autorità italiane non rilasciano alcun visto, neppure di semplice transito, sul passaporto di persone di discendenza israelitica» (A.E.S. 2256/43 du 9 avril 1943). Voir FAUCK, *Das deutsch-bulgarische Verhältnis 1939-1944 und seine Rückwirkung auf die bulgarische judenpolitik*, in *Gutachten des Instituts für Zeit-*

Qualora notizia sia vera prego Vostra Eccellenza Reverendissima compiere presso codesto governo passi che riterrà possibili ed opportuni favore tanti infelici. Attendo informazioni precise in proposito[125].

Document 142
Le cardinal Maglione au nonce à Berne Bernardini
(A.E.S. 2224/43, minute)
Vatican, 8 avril 1943

Le Saint Siege fait tout le possible en faveur des juifs.
Col pregiato rapporto n. 17709, in data 20 marzo u. s.[126], Vostra Eccellenza Rev.ma mi trasmetteva, in copia, una lettera del rev.do sac. Sprecher, di Bienne, il quale domanda l'interessamento della Santa Sede perché venga facilitata la partenza per l'America del Nord di alcune centinaia di bambini, i quali sono attualmente rifugiati in cotesto Paese e che hanno già ottenuto il visto per entrare negli Stati Uniti.
Come all'Eccellenza Vostra Rev.ma è ben noto, la Santa Sede ha fatto, fa e farà tutto il possibile per aiutare gli ebrei nella loro attuale dolorosa condizione. Per quanto, però, concerne il caso segnalatomi dalla stessa Eccellenza Vostra, sembrerebbe più conveniente soprassedere, almeno per ora, alla progettata partenza, sia perché, come Vostra Eccellenza ben comprende, il viaggio non è immune da rischi, sia per le non poche né facili difficoltà relative alla organizzazione, ai permessi di transito ecc.; tanto più, poi, che detti fanciulli si trovano già al sicuro in cotesta Nazione.

Document 146
Mgr Montini au nonce en Italie Borgongini Duca
(A.S.S. 63077, minute)
Vatican, 10 avril 1943

Le Nonce doit intervenir en faveur des juifs polonais et yougoslaves internés en Italie.
È stato qui riportato[127] che sarebbe prossima la deportazione in Polonia di un certo numero di ebrei polacchi e jugoslavi che si trovano ora nel campo di concentramento di Ferramonti Tarsia. Oltre che informarmi dell'esattezza della notizia, vorrei pregare l'E. V. R. di voler anche intervenire, nel caso deprecato che si intendesse adottare tale misura, presso le competenti autorità italiane[128].

Document 147
Le chargé d'affaires à Presbourg Burzio au cardinal Maglione
Rap. nr. 1558 (A.E.S. 3084/43, orig.)
Presbourg, 10 avril 1943

Renseignements sur la situation des juifs en Slovaquie; déclaration des évêques et intervention du Chargé d' affaires auprès du gouvernement en faveur des juifs, mais sans résultat.
Facendo seguito al mio rispettoso rapporto nr. 1517 del 7 marzo u. s.[129], ho l'onore di riferire a Vostra Eminenza Reverendissima, che le temute misure di nuove deportazioni di ebrei dalla Slovacchia non sono ancora state portate ad effetto, ma che tuttavia il pericolo non è scomparso, anzi pare che sia solo questione di tempo e di mezzi.
Perdurando la situazione di inquietudine e di ansia causata dalle dichiarazioni del Ministro degli Interni, di cui ho riferito nel mio precedente rapporto, ed essendo rimasta senza risposta o apparente effetto la lettera inviata al Capo del governo dal vescovo di Nitra[130], l'episcopato slovacco credette necessario di emanare una dichiarazione collettiva, per ribadire ancora una volta i principii del diritto naturale e della legge divina in rapporto alla questione ebraica e alle misure di deportazione degli ebrei.
Il documento in parola, di cui allego copia con traduzione, fu letto in tutte le chiese della Slovacchia la seconda Domenica di Quaresima (21 marzo), anzi gli ascoltatori della radio hanno potuto sentirne la lettura dalla stazione di Presov, che ogni domenica trasmette le funzioni religiose. Come mi è stato riferito, il signor Presidente della Repubblica[131], come parroco di Banovce, ha letto lui stesso ai fedeli la lettera dei vescovi.
Siccome era prevedibile che la riproduzione tipografica del documento sarebbe stata impedita dalla censura, le copie da rimettersi alle parrocchie furono riprodotte col poligrafo, anche allo scopo di prevenire possibili indiscrezioni, che avrebbero potuto compromettere il buon esito della cosa.
Tuttavia, il Ministro dell'Interno ne ebbe conoscenza quattro giorni prima della data fissata per la lettura, anzi ebbe nelle sue mani una traduzione tedesca del documento, col testo alquanto alterato, a quanto mi si disse, trasmessogli da una di queste

geschichte II, p. 46-59.

[125] Voir infra nr. 148.

[126] Voir nr. 107.

[127] Voir nr. 83.

[128] Le Nonce répondit le 13 avril (nr. 11966, A.S.S. Guerra Varia 42/4) «... che la voce è destituita di ogni fondamento, come ho avuto l'onore di riferire all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato, in pari data e con il nr. 11955 [non publié]».

[129] Voir nr. 85.

[130] Mgr Karol Kmetko (1875-1948), évêque de Nitra depuis 1920.

[131] Joseph Tiso.

Legazioni. Lo stesso giorno il vescovo di Nitra riceveva una telefonata dal Ministro dell'Interno, che lo pregava di impartire ordini, perché la lettura della dichiarazione collettiva dei vescovi non avesse luogo. Monsignor Kmetko scrisse subito al vescovo ausiliare di Tirnavia, monsignor Buzalka, incaricandolo di recarsi personalmente dal signor Ministro per chiarire la cosa(allegato Nr. 2)[132].

Presa conoscenza del testo originale del documento e udite le spiegazioni date dal prelodato monsignor vescovo, il Ministro dell'Interno sembrò soddisfatto e non sollevò ulteriori obbiezioni alla lettura della dichiarazione dei vescovi, la quale ebbe luogo alla data stabilita e produsse ottima impressione nell'opinione pubblica slovacca.

Come ebbi l'onore di accennare più sopra, sebbene la minaccia di nuove deportazioni, annunziata dal discorso del Ministro dell'Interno, sia rimasta fino ad oggi incompiuta, questo non significa che il proposito del governo sia mutato (Mi permetto di sottolineare che, quando parlo di governo, intendo riferirmi principalmente al Capo del governo e Ministro degli Affari Esteri, dr. Adalberto Tuka, e al Ministro degli Interni, signor Alessandro Mach[133]: essi portano la maggiore responsabilità di quanto è stato fatto in Slovacchia contro gli ebrei). Una settimana fa, fui informato confidenzialmente che il Capo del governo aveva convocato presso di sé una riunione di vari funzionari da lui dipendenti, per trattare delle misure da prendersi per le prossime deportazioni.

Pertanto, credetti giunto il momento opportuno per eseguire le venerate istruzioni datemi da Vostra Eminenza, con dispaccio nr. 1376/43 del 6 marzo u. s.[134], e cioè di adoperarmi presso questo governo, affinché sia risparmiata agli ebrei ancora dimoranti in Slovacchia la dura sorte della deportazione. Chiesi un'udienza al signor Ministro degli Affari Esteri; mi fu accordata per il giorno 7 c. m., alle ore 11.

Non c'è cosa più antipatica e umiliante che sostenere una conversazione con questo personaggio, che altri chiama sfinge, altri maniaco, altri fariseo cinico. Quando gli ebbi esposto l'oggetto della mia visita, si alterò visibilmente e disse seccato: «Monsignore, io non comprendo che ha da vedere il Vaticano con gli ebrei della Slovacchia. Fate comunicare alla Santa Sede che io respingo questo passo». Non reagii alla scortese e volgare risposta e gli feci presente che la Santa Sede non si immischiava e non intendeva immischiarsi nelle cose interne della Slovacchia; lo pregai di considerare il passo, che io compievo per incarico della Santa Sede, come dettato unicamente da motivi di umanità e di carità cristiana; aggiunsi che non mi sembrava inopportuna intromissione parlare di sentimenti umani e cristiani ai dirigenti di uno Stato, il quale, secondo le parole della sua stessa Costituzione, «riunisce sulle basi del diritto naturale tutte le forze morali e economiche del popolo in una comunità cristiana e nazionale».

«Lo Stato non è e non può essere cristiano! – sentenziò il dr. Tuka – non c'è nessun articolo della Costituzione che dichiari la Slovacchia uno Stato cristiano. E poi, quando si tratta di ebrei, è vano invocare principii di cristianesimo e di umanità. Io non comprendo perché mi si vuole impedire di portare a compimento la mia missione, che è quella di sbarazzare la Slovacchia da questa peste, da questa banda di malfattori e di gangsters».

Osservai al signor Ministro che non era giusto considerare e trattare come malfattori le migliaia di donne e bambini innocenti, che fecero parte delle deportazioni dello scorso anno.

«Quando si tratta di provvedimenti di tanta importanza e portata per una nazione, il governo non può andare per il sottile. Gli ebrei sono una razza asociale,

---

[132] Non publie. Mgr Kmelko demanda le 18 mars 1943 à l'évêque auxiliaire, Mgr Michel Buzalka (1885-1962) de dire au Ministre de l'Intérieur: «1. La dichiarazione è già stata inviata ai parroci, si deve leggere la prossima domenica ed è materialmente impossibile revocarla. 2. Anche per ragioni morali non è possibile revocarla (il prestigio dell'episcopato di fronte al clero). 3. È una dichiarazione comune di tutti i vescovi, quindi tutti dovrebbero decidere della revoca. 4. La dichiarazione non persegue affatto lo scopo, che le si vuole ascrivere. I fedeli e il clero hanno insistito perché l'episcopato prendesse posizione in tale questione; specialmente dopo il discorso di Ruzomberok e la nota dichiarazione fatta colà, l'episcopato aveva il dovere di formulare il suo punto di vista. 5.Il meglio sarà di lasciare che la cosa abbia il suo corso e che non venga trattata pubblicamente. Fra una settimana non se ne parlerà più. 6. L'episcopato slovacco è decisamente contrario al bolscevismo e non crede nella sua vittoria. Ma anche ammettendo per caso ipotetico tale eventualità, l'episcopato sa, quali gravi conseguenze ciò avrebbe per la Chiesa, ed è convinto che la dichiarazione in parola non cambierebbe per nulla l'atteggiamento dei bolscevichi contro la Chiesa. Perciò non c'è fondamento per dare alla dichiarazione dei vescovi una simile interpretazione. 7. Il testo della dichiarazione comune è tale, che non può offendere nessuno. Mette in rilievo quello che è anche contenuto nella nostra Costituzione: i principii di diritto naturale. 8. Il Signor Presidente della Repubblica fu anche informato nel senso che i circoli governativi non si pronuncino in questo affare. Se necessario, Vostra Eccellenza si rechi dal Sig. Presidente. Voglia anche informare il Rappresentante della Santa Sede» (A.E.S. 3084/43).

[133] Voir *Actes* 8, nr. 334, p. 486-489.

[134] Voir nr. 81.

inassimilabile; sono elementi perniciosi e deleteri, che bisogna sradicare e eliminare senza riguardi. Ma, insomma, mi dica, monsignore, se mai la Chiesa o la Santa Sede hanno protestato, quando il nostro popolo slovacco, abbrutito e ridotto alla miseria dagli sfruttatori ebrei, fu costretto ad emigrare in massa verso le Americhe? E perché non hanno protestato, quando vi fu lo scambio delle popolazioni italiane e tedesche del Tirolo e in altri casi consimili? Anche i vescovi e il clero slovacco si sono immischiati oltre bisogno in questo affare e prendono le difese degli ebrei; questo dimostra che l›elemento ebraico è ancora molto influente in Slovacchia ed è una ragione di più per farla finita una volta per sempre».

«Vostra Eccellenza è, senza dubbio, a conoscenza delle tristi notizie che corrono sulla sorte atroce degli ebrei deportati in Polonia e Ucraina. Tutto il mondo ne parla. Ammettendo per un istante che uno Stato possa prescindere dalle norme del diritto naturale e dai dettami del cristianesimo, non mi pare che possa, per il proprio prestigio e per il bene futuro della propria nazione, disinteressarsi dell›opinione internazionale e del giudizio della storia».

«Io non ho informazioni dirette che mi autorizzino a credere a simili dicerie, diffuse dalla propaganda ebraica. Però, è mio proposito di inviare una commissione a informarsi di presenza della condizione degli ebrei deportati dalla Slovacchia. Se queste notizie di atrocità risultassero vere, non permetterei che un ebreo di più varcasse la frontiera slovacca. Avete accennato al giudizio della storia: se la storia parlerà un giorno della Slovacchia attuale, ricorderà che vi fu alla testa del Governo un uomo dabbene e coraggioso, il quale ebbe la forza di liberare la sua patria dal più grande dei flagelli. Quanto all›opinione internazionale, sappiamo che è divisa in due correnti: l›una non mi preoccupa e l'altra non mi interessa, perché diretta o influenzata dalla propaganda ebraica. Lamento – ebbe l'impudenza di aggiungere – che anche il Vaticano non sia del tutto immune da simile influsso».

Vale la pena che io continui a riferire a Vostra Eminenza il seguito della mia conversazione con un demente? Né è da sperare che con tal superuomo possano valere argomenti toccanti la coscienza. Egli li previene e ripete quello che disse anche a me, che pure mi sarei guardato di toccare quel punto: «So che cosa è bene e che cosa è male; sono cattolico convinto e praticante; assisto ogni giorno alla Santa Messa e mi comunico con molta frequenza. E sono tranquillo del mio operato; per me la suprema autorità spirituale, più che i vescovi, più che la Chiesa, è la mia coscienza e il mio confessore».

Gli posi un'ultima questione: «Posso almeno, essendo questa l'opinione anzi la convinzione corrente, comunicare alla Santa Sede che la deportazione degli ebrei dalla Slovacchia non avviene per iniziativa del governo slovacco, ma sotto una pressione esterna?». «Vi assicuro sul mio onore di cristiano, che è nostra volontà e nostra iniziativa. Questo, sì, è vero, che mi è stata offerta la possibilità di realizzare il mio piano ed io, per certo, non la ho rifiutata».

Aggiunse, poi, che gli ebrei battezzati prima del termine fissato dalla legge non saranno deportati; così pure non saranno allontanati gli elementi utili allo Stato e quelli che hanno ottenuto la discriminazione. Che, però, per quanto riguarda questi ultimi, si dovranno rivedere le concessioni, perché sono stati falsificati molti documenti e vi è stata non poca corruzione.

Poscia, volle ancora sottolineare la sua assoluta convinzione, che per liberare la Slovacchia dalla «peste ebraica» non vi è altro mezzo che la deportazione forzata e in massa. Avendogli osservato che per i delinquenti vi sono le leggi, i tribunali, le condanne e il carcere, ma che è diritto primordiale e inviolabile di ciascuno di non essere punito senza previo giudizio o per delitti di altri mi rispose: «La prigione non basta, la prigione non migliora nessuno, creda pure a me che ne ho fatto l'esperienza per nove anni». Senza volerlo, il signor Tuka disse la più grande verità e l'unica cosa sincera di tutto il colloquio.

Finalmente, con vero sollievo, potei andarmene, accompagnato da queste parole di commiato, che riassumono l'esito dell'intervista: «Come funzionario del Vaticano, avete fatto il vostro dovere ed io farò il mio; resteremo amici, ma gli ebrei partiranno».

Tuttavia il passo ha prodotto qualche buon effetto. Il primo a reagire è stato il Presidente della repubblica il quale, informato del colloquio, mi fece chiamare e mi espresse il suo rammarico per l'atteggiamento e risposta del Ministro degli Esteri. Mi fece anche qualche dichiarazione confidenziale, che però mi pregava istantemente di non comunicare per iscritto ma eventualmente solo di viva voce.

Questa mattina il Ministro dei Culti[135] ha inviato alla Nunziatura Apostolica un suo rappresentante per comunicarmi che ieri il dr. Tuka riferì nella riunione del Consiglio dei Ministri circa il colloquio avuto con me e che tutti i Ministri protestarono e dissero che consideravano un onore per la Slovacchia lo intervento della Santa Sede. Mi riferì pure che il Consiglio dei Ministri ha subito deciso che sia sospesa la deportazione dei 4000 ebrei per la quale il Ministero degli Interni aveva già dato le relative disposizioni; che gli ebrei battezzati non saranno più deportati qualunque sia la data del battesimo; e che per quanto

[135] Joseph Sivák.

riguarda gli altri ebrei si dovrà procedere con discernimento e allontanare solo gli elementi veramente nocivi allo Stato. Spero che i fatti confermeranno queste informazioni[136].

Document 148

Le délégué apostolique à Sofia Mazzoli au cardinal Maglione
Tel. nr. 45 (bis) (A.E.S. 4943/43)
Sofia, 11 avril 1943 18 h 39
reçu 12 avril 8 h 10

Mesures prises en Bulgarie contre les juifs.
Ricevuto telegramma n. 43[137]. In seguito a richiesta del Reich germanico questo governo dal 4 al 24 mese scorso ha evacuato zona di operazioni Tracia Macedonia da circa 11.300 ebrei ex sudditi greci, jugoslavi et li ha consegnati 4000 nella frontiera Danubio, gli altri territorio serbo alle autorità tedesche che li hanno deportati Polonia...[138]
20 marzo ho avuto un colloquio Ministro Interni[139] che mi ha confessato(?) che... provvedimento obbedisce esigenze politica interna estera. Camera dei Deputati ha discusso 24 mese scorso mozione 40 deputati tendente all'abolizione restrizioni contro israeliti. Dopo lunga discussione in cui governo chiese voto di fiducia, mozione venne respinta ma poi già in decisis [sic] deportazione 6000 ebrei residenti Bulgaria fu sospesa. Per ora nulla di nuovo[140].

Document 152

Le père Tacchi Venturi au cardinal Maglione
Sans nr. (A.E.S. 2568/43, orig.)
Rome, 14 avril 1943

Entretien avec Bastianini sur la politique raciale d'Italie: «séparation, non persécution des juifs!»; situation tolérable dans les territoires occupés par les Italiens, mais impossibilité d'intervenir auprès du gouvernement allemand en faveur des juifs.
II 17 marzo (n. 1565/43)[141] Vostra Eminenza Rev.ma commettevami di adoperarmi nel modo che avessi creduto più opportuno per ottenere che agli ebrei residenti in Croazia, fosse risparmiata la deportazione, primo passo, come è noto, di una non lontana stentatissima morte.
A tal fine non indugiai di rivolgermi al sottosegretario di Stato per l'Interno, e lo feci con la lettera che qui Le unisco[142]. N'ebbi non tarda risposta ii 22 dello stesso mese, quando mi fu significato che, non essendo la questione di competenza di quel suo dicastero, la mia lettera era stata trasmessa al suo collega l'Eccellenza Bastianini, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri.
Non prima di ieri sera fui ricevuto dal Bastianini che mi trattenne in lunga udienza per tre quarti d'ora. Egli voile partitamente espormi interessanti particolari concernenti la questione ebraica; particolari la cui conoscenza, per quanto sommaria, penso possa riuscire non sgradita a Vostra Eminenza e perciò mi fo a compendiarla in brevi parole.
Il governo italiano nella questione di che si tratta, dicevami dunque l'onorevole sottosegretario, non ha voluto imitare il suo alleato germanico; anzi ha nettamente ricusato di adottare i suoi procedimenti. Mussolini ha stabilito questa massima: con gli ebrei separazione, non persecuzione. Non vogliamo (mi usò precisamente questo forte termine) essere carnefici. I fatti fin qui sono stati in piena armonia con l'enunciato principio; anche la Chiesa tenne sempre alla separazione dalla sinagoga. Gli ebrei croati, emigrati in più di quattromila nella Dalmazia, non vennero ricacciati donde erano venuti, per salvarli dalla dura sorte loro riserbata in qualche inospite landa della Polonia; ma dalle città dalmate, dove si erano sparsi e facevano perniciosissima propaganda (qui mi contò particolari orribili circa il male fatto tra le giovani da due ebree) furono raccolti nell'isola Curzola[143]. È questa la terza delle isole dell'arcipelago meridionale dalmata; civilissima, di ottimo clima, dove non mancano alberghi di prima, seconda e terza classe.
Gli ebrei poi di Francia, che dai territori occupati dai tedeschi passarono nelle regioni presidiate dall'Italia, vennero si anch'essi istantemente richiesti per la deportazione, ma l'Italia si oppose; si pretese allora di contestare il suo diritto di opporsi per ciò che essa è potenza presidiante non occupante. Ma l'Italia tenne duro anche di fronte al Governo francese che, probabilmente costrettovi dalla Germania, sosteneva la stessa tesi, e invece di cedere, sta concentrando nella Savoia gli immigrati di stirpe ebraica[144].
Ma quanto ai Croati dei territori sloveni annessi dalla Germania, e a quelli del nuovo stato croato, purtroppo, dicevami l'ecc.mo sottosegretario, il nostro governo non può far nulla mancandogli ogni legittimo titolo di disporre in casa altrui. Qualunque

[136] Voir infra nr. 196.

[137] Voir nr. 141.

[138] Le *Lexikon des Judentums*, col. 136 donne le nombre total de 7.000 Juifs déportés de Bulgarie pendant la guerre.

[139] P. Gabrowski.

[140] Voir infra nr. 231.

[141] Voir nr. 104.

[142] La lettre adressée à Umberto Albini n'est pas publiée.

[143] Situé dans l'Adriatique entre Split et Raguse sur la côte de Dalmatie.

[144] Voir nr. 122.

intercessione (come si è veduto in alcuni casi degnissimi di compassione) non venne purtroppo accolta.
Dolente che non mi sia riuscito ottenere nulla per gli infelici figli d'Abramo da Vostra Eminenza affidati al mio «buon cuore sacerdotale», La prego di gradire i sensi del mio profondo religioso ossequio coi quali mi confermo[145].

Document 160
Le délégué apostolique à Sidney Panico au cardinal Maglione
Tel. nr. 140 (A.E.S. 5538/43)
Sidney, 22 avril 1943 13 h 20
reçu 20 h

Demande d'une intervention en faveur des juifs en Allemagne et dans les pays occupés par les Allemands.
Ebrei australiani i quali dicono che ebrei Germania e Paesi occupati saranno esterminati in questa primavera, implorano Santa Sede intervenire in favore di essi[146].

Document 172
Le cardinal Maglione au délégué apostolique à Istanbul Roncalli
Tél. nr. 153 (A.E.S. 2794/43)
Vatican, 4 mai 1943

Démarches du Saint Siège en faveur des juifs slovaques.
Mi riferisco suo telegramma n. 99 et rapporto n. 4180[147]. Ripetutamente Santa Sede è intervenuta presso governo slovacco favore non ariani con speciale riguardo gioventù[148].
Tuttora sta interessandosi perché si sospenda ogni trasferimento ebrei residenti Slovacchia. Circa fanciulli da Lei segnalati Santa Sede è disposta intervenire presso governo ungherese qualora circostanze lo rendessero necessario[149]. Vostra Eccellenza Reverendissima mi tenga informato[150].
Note du cardinal Maglione:
Approvato dal S. Padre.

Document 174
Notes de la Secrétairerie d'État
(A.E.S. 347443, orig.)
Vatican, 5 mai 1943

Situation terrible des juifs en Pologne.
Ebrei. Situazione orrenda[151].
In Polonia stavano, prima della guerra, circa 4.500.000 di ebrei; si calcola ora che non ne rimangano (con tutto che ne vennero dagli altri paesi occupati dai tedeschi) neppure 100.000. A Varsavia era stato creato un ghetto che ne conteneva circa 650.000 ora ce ne saranno 20-25.000. Naturalmente parecchi ebrei sono sfuggiti al controllo; ma non da dubitare che la maggior parte sia stata soppressa.
Dopo mesi e mesi di trasporti di migliaia e migliaia di persone, queste non hanno fatto sapere più nulla: cosa che non si spiega altrimenti che con la morte, atteso soprattutto il carattere intraprendente degli ebrei, che in qualche modo, se vive, si fa vivo.
Speciali campi di morte vicino a Lublino (Treblinka) e presso Brest Litowski. Si racconta che vengono chiusi a parecchie centinaia alla volta in cameroni, dove finirebbe sotto l'azione di gas[152].
Trasportati in carri bestiame, ermeticamente chiusi, con pavimento di calce viva. Nel ghetto di Varsavia erano state inchiuse anche chiese, che qualche tempo dopo dovettero essere sgombrate in due ore di tempo. Ora queste chiese servono a magazzini, ecc.

Document 176
La Secrétairerie d'État à la Légation de Slovaquie
(A.E.S. 2731/43, minute)
Vatican, 5 mai 1943

Protestations du Saint Siège contre les mesures antisémites du gouvernement slovaque.
La Segreteria di Stato di Sua Santità si crede in dovere di sottoporre alla considerazione dell'eccellentissima

[145] On répondit au p. Tacchi Venturi le 26 avril (A.E.S. 2568/43) en le remerciant «di tale suo caritatevole interessamento come pure delle ampie notizie inviatemi riguardo all'atteggiamento del Governo italiano nella attuale questione ebraica». Quelques semaines plus tard, le p. Tacchi Venturi, occupé en un autre cas particulier, écrivit au cardinal Maglione: «... È evidente che agli israeliti stranieri, siano pure cristiani e per speciali doti commendevoli, è presentemente chiusa a doppio chiavistello l'entrata e il soggiorno in Italia» (datée du 16 mai 1943, A.E.S. 2990/43). Voir H. HEIBER, *Die deutsche Beeinflussung der Rassenpolitik des faschistischen Italiens*, in *Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte* II, p. 80-92.

[146] On répondit au Délégué le 26 avril: «Santa Sede ha fatto e continuerà fare tutto il possibile a favore ebrei» (tél. nr. 104, A.E.S. 5538/43).

[147] Voir nr. 95 et 96.

[148] Voir nr. 81 et 87 et infra nr. 176.

[149] Voir nr. 95.

[150] Voir infra nr. 208.

[151] Voir *Actes* 8, nr. 496 et 497, p. 669 sv.

[152] Voir infra nr. 255. Même en août 1943 on n'avait pas encore de preuves sures; voir la communication du 30 août du Secrétaire d'État des États Unis: «... there is insufficient evidence to justify the statement regarding execution in gas chambers», FRUS 1943 I, p. 416 sv.

Legazione della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede quanto segue: Con nota n. 8355/41, in data 12 novembre 1941[153], la Segreteria di Stato portava a conoscenza della Legazione slovacca il vivo rincrescimento della Santa Sede per la pubblicazione, da parte del Governo slovacco, di una «Ordinanza»[154] la quale stabiliva una particolare legislazione «razziale» contenente numerose disposizioni in aperto contrasto con i principi cattolici, ed esprimeva la fiducia che fino a quando l'anzidetta Ordinanza non fosse stata revocata od opportunamente rimaneggiata, le accennate norme fossero interpretate ed applicate in misura e in modo tali da renderle il meno possibile lesive delle esigenze della coscienza cattolica.
La Santa Sede, poi, nutriva la ferma speranza che il governo slovacco, interpretando anche i sentimenti del suo popolo, cattolico nella quasi totalità, non avrebbe mai proceduto all'allontanamento forzato delle persone appartenenti alla cosiddetta «razza ebraica».
Con vero dolore, quindi, la Santa Sede ha appreso che trasferimenti di tal genere sono stati effettuati dal territorio della Repubblica.
Tale dolore si accresce ora perché, secondo notizie giunte da varie parti, sembrerebbe che il governo slovacco intenda procedere al totale trasferimento degli ebrei residenti in Slovacchia non risparmiando donne e bambini, non esclusi quelli che professano la religione cattolica.
Una conferma di ciò si potrebbe ravvisare nel discorso che il signor Ministro dell'Interno ha tenuto ii 7 febbraio u.s. in Ruzenberok, nel quale egli avrebbe dichiarato che «essendosi proceduto all'eliminazione degli ebrei nella misura dell'80%, occorrerà ora trasferire gli altri 20.000 ebrei rimasti in Slovacchia»[155].
Un così grave pericolo pone la Segreteria di Stato nella necessità di richiamare l'attenzione della Legazione di Slovacchia su le considerazioni esposte nella citata nota, in cui - fra l'altro - si faceva rilevare che la Chiesa cattolica come accoglie nel proprio grembo persone di qualsiasi stirpe, così riguarda con materna sollecitudine l'umanità intera per suscitare e sviluppare fra tutti gli uomini sentimenti di fraternità e di amore, secondo l'insegnamento del Vangelo.
La Santa Sede, pertanto, verrebbe meno al suo mandato divino se non deplorasse quelle disposizioni e quelle misure che colpiscono gravemente degli uomini nei loro naturali diritti, per il semplice fatto di appartenere ad una determinata stirpe.
Soprattutto non può la Chiesa cattolica rimanere indifferente alla penosa situazione di tanti suoi figli che allontanati, spesso violentemente, dal proprio focolare sono posti in condizioni particolarmente pietose e talvolta perfino senza la necessaria assistenza religiosa, venendo così ad essere messa in grave pericolo la medesima loro fede.
Il dolore della Santa Sede è anche più vivo considerando che siffatte misure sono attuate in una nazione profonde tradizioni cattoliche e da un governo che di tali tradizioni si dichiara seguace e custode.
Ciò non di meno, la Santa Sede non vuole deporre la speranza che il governo slovacco intenda convenientemente rivedere ed opportunamente modificare le disposizioni «razziali» in vigore, togliendo da esse quanto contrasta con i principi del diritto naturale e divino-positivo e sospendendo, nel frattempo, i su menzionati trasferimenti[156].
Note du cardinal Maglione:
N.B. Sabato scorso – 1 maggio corr. – esposi verbalmente al Ministro di Slovacchia[157] le idee contenute in questo progetto di nota, aggiungendo che gli avrei anche scritto in proposito. Il Ministro mi disse che ne avrebbe parlato al suo governo in questi giorni, dovendo egli recarsi in patria. Volle intanto assicurarmi che i provvedimenti minacciati del ministro degli interni non saranno tradotti in atto. 3-5-43.

Document 182
Le visiteur apostolique à Zagreb Marcone au cardinal Maglione
Rap. nr. 812/43 (A.E.S. 3200/43, orig.)
Zagreb, 10 mai 1943

L'extermination des Juifs croates est due a l'intervention directe de Himmler.
Nei primi giorni del c. m. il Capo della Polizia tedesca Himmler è stato a Zagabria[158]. Dimorando lui qui, sono stati ricercati gli ultimi ebrei residenti nella Capitale e in tutta la Croazia e deportati in Germania. Si calcola che ne siano stati catturati circa 600. Ora non restano che pochi ebrei nascosti e fuggiaschi.
La Gestapo dirigeva le operazioni di ricerca coadiuvata dalla polizia croata. Tanto io, quanto l'arcivescovo[159] non abbiamo trascurato di recarci presso il ministro degli interni[160] per perorare la causa ebraica. Questi ci ha dichiarato che egli ha tenacemente difeso gli ebrei di fronte ad Himmler, ma ha potuto solo ottenere che fossero risparmiati i matrimoni misti. Si

153 Voir *Actes* 8, nr. 199, p. 345-347.
154 Voir *ibid*. nr. 253, p. 279-285.
155 Voir nr. 85.
156 Voir infra nr. 206.
157 Charles Sidor.
158 Heinrich Himmler dirigeait la persécution des Juifs.
159 Mgr Alois Stepinac.
160 Andrija Artukovic.

teme però che in seguito anche tali famiglie saranno molestate. Tra gli ebrei catturati e deportati in Germania si trovano purtroppo non pochi cattolici. Il fermento nella cittadinanza è forte.

Document 196
Le cardinal Maglione au chargé d'affaires à Presbourg Burzio
(A.E.S. 3084/43, minute)
Vatican, 23 mai 1943

Situation des juifs en Slovaquie.
Con i relativi allegati mi è regolarmente pervenuto il pregiato rapporto della S. V. Rev.ma in data 10 aprile pp., n. 1558[161], avente per oggetto: «Circa deportazione ebrei». Ho preso conoscenza con interesse delle ampie e particolareggiate informazioni cortesemente trasmesse e mi compiaccio con la S. V. per l'azione spiegata, pur fra tanta dolorosa incomprensione, per alleviare le sofferenze di numerosi infelici. Non dubito che Ella continuerà ad adoperarsi perché ogni altra deportazione di non ariani sia sospesa. PregandoLa, infine, di continuare a tenermi informato in proposito[162], profitto etc...

Document 205
Le cardinal Maglione au nonce à Berlin Orsenigo
(A.E.S. 3251/43, minute)
Vatican, 28 mai 1943

Demande d'intervention en faveur de juifs.
Il Molto Reverendo Padre Hughes, Reggente della Delegazione Apostolica di Palestina e di Egitto, in data 22 corrente mese, ha inviato alla Segreteria di Stato il seguente telegramma: «Prie intéresser cas suivant: parmi 75 enfants juifs quittant Roumanie 14 mars pour Palestine transit Bulgarie Turquie munis visas consulaires trois garçons sujets polonais nommés Gold Julian, Fin Ofaei, Winter Benjamin furent arrêtés par agents allemands a Zwilingrad [sic] frontière bulgaro-turque 17 mars et déporté camp concentration de Nich Serbie malgré que la sortie de Roumanie on les laissa entrer en Bulgarie après avoir examiné tous documents. Prie donner tout appui possible». Prego l›Eccellenza Vostra Reverendissima di volersi compiacere, nella sua grande carità, di esaminare il caso e vedere se sia possibile compiere un passo in proposito[163].
Note d'office:
Mons. Nunzio di Berlino non potrà far nulla: d'altra parte non vedo chi possa essere interessato: l'arcivescovo di Belgrado[164] potrà fare ancor meno. Ad ogni modo l'essersi interessati è sempre buona cosa...

Document 206
Le ministre de Slovaquie Sidor au cardinal Maglione
Nr. 68/dov/1943 (A.E.S. 3361/43, orig.)
Rome, 28 mai 1943

Mesures prises contre les juifs en Slovaquie.
Il sottoscritto Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede ha l'onore di comunicare a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità che il Ministero degli Affari esteri della Repubblica Slovacca in risposta alla Nota della Segreteria di Stato di Sua Santità n. 2.731/43 del 5 maggio 1943[165] con sua Nota del 20 maggio 1943 n. 6.625/1-43 ha fatto sapere alla nostra Legazione la seguente dichiarazione:
«In seguito e con riferimento alla suddetta Nota il Ministero degli Affari esteri della Repubblica ci tiene a precisare il proprio punto di vista, nei termini seguenti:
La dichiarazione del Ministero degli Interni, Mach, fatta in Ruzomberok il 7 febbraio 1943[166] è da intendersi nel senso del decreto già emanato dal governo della Repubblica slovacca in riguardo all'espatrio degli ebrei[167], e cioè:
1. Gli ebrei pericolosi alla sicurezza dello Stato saranno espatriati dalla Slovacchia.
2. Gli ebrei che rimangono estranei alla vita della nazione nel campo economico e culturale, saranno mandati in campi di concentramento in Slovacchia. Questi campi di concentramento saranno distinti per i battezzati e per i non battezzati, e sarà data ad essi la possibilità di lavorare.
3. Gli ebrei ammessi al beneficio dell'eccezione dal Presidente della Repubblica slovacca oppure dai Ministri dei diversi dicasteri, potranno liberamente esercitare la loro professione e non saranno disturbati nella loro vita privata.
Vi autorizziamo pertanto a far presente questo nostro punto di vista ai competenti organi della Segreteria di Stato di Sua Santità con la clausola, che il governo slovacco d'accordo con le autorità del Reich avrà cura di costituire una speciale commissione slovacca di cui saranno chiamati a far parte un sacerdote cattolico, un ministro protestante, un funzionario dello

[161] Voir nr. 147.
[162] Voir infra nr. 217.
[163] Voir infra nr. 236.
[164] Mgr Joseph Ujcic.
[165] Voir nr. 176.
[166] Voir nr. 85.
[167] Voir *Actes* 8, p. 334, p. 486-489.

Stato e un giornalista[168]. Questa commissione avrà il compito di visitare gli ebrei già sudditi di Slovacchia dimoranti in Polonia, prendere informazioni a loro riguardo e costatare ufficialmente in quali condizioni di vita essi si trovano e particolarmente se agli ebrei battezzati provenienti dalla Slovacchia è data la possibilità di praticare i loro doveri cristiani nei campi di concentramento. In seguito vi comunicheremo i risultati di questa commissione».

Document 222
Notes de la Secrétairerie d'État (A.E.S. 3768/43, orig.)
Vatican, 9 juin 1943

On ne petit pas secourir les juifs grecs dans le territoire occupé par les Allemands.
Non vedo che cosa si possa fare per gli ebrei greci residenti nel territorio occupato dalle truppe tedesche[169] dal momento che le misure sono già state messe in esecuzione. Il pro-memoria[170] si limita a riferire quello che è avvenuto. E poi, se non si è riusciti ad aiutare gli ebrei tedeschi e di altri paesi attualmente occupati dalle truppe tedesche, che si potrà sperare per la Grecia?...
A me pare, quindi, che convenga dire alla signora X, quando verrà in Segreteria di Stato per parlare dei prigionieri politici greci in Italia, che la Santa Sede si è tanto interessata della sorte degli ebrei nei vari paesi e continuerà ad interessarsene, pur prevedendo tante e tante difficoltà[171].

Document 225
Le cardinal Maglione au délégué apostolique à Londres Godfrey
(A.E.S. 3625/43, minute)
Vatican, 11 juin 1943

Action du Saint Siege en faveur des juifs.
Mi è regolarmente pervenuto il pregiato rapporto di Vostra Eccellenza Rev.ma n. 288/43, in data 22 febbraio u.s.[172], col quale Ella mi trasmetteva una lettera in cui il dottor Temple, arcivescovo anglicano di Canterbury, domandava al compianto e.mo cardinale Hinsley[173] se non era il caso che l'episcopato cattolico inglese umiliasse all'Augusto Pontefice una supplica riguardo alla questione ebraica.
L'Eccellenza Vostra riferiva, altresì, che lo stesso arcivescovo aveva chiesto il parere di Vostra Eccellenza sull'opportunità di una domanda dell'episcopato anglicano al Santo Padre, perché intervenga in favore dei popoli perseguitati, cui sarebbe dovuta seguire la relativa risposta di Sua Santità, rendendosi, poi, di pubblica ragione ambedue i documenti.
È all'Eccellenza Vostra ben noto come la Santa Sede stia svolgendo a favore degli ebrei una molteplice e vasta azione. Essa non desisterà dal proseguire in tale opera con tutto l'interesse e la premura che merita il grave problema.
Per quanto, poi, concerne l'idea espressa dall'arcivescovo di Canterbury a Vostra Eccellenza, di una supplica, cioè, dell'episcopato anglicano al Santo Padre relativa ai popoli attualmente oppressi, come Ella ha già fatto rilevare, ed egli stesso ne ha convenuto, per ovvii motivi non si vede l'opportunità di una tale supplica. La Santa Sede, come lo ha fatto finora, così non mancherà, anche in avvenire, di rivendicare i diritti dei popoli oppressi con tutti i mezzi di cui essa dispone e nelle forme più convenienti.

Document 228
Le cardinal Maglione au nonce en Italie Borgongini Duca
(A.E.S. 3679/43, minute)
Vatican, 13 juin 1943

Demande d'une démarche en faveur des juifs yougoslaves internés en Italie.
La Legazione di Iugoslavia presso la Santa Sede ha segnalato[174] a questa Segreteria di Stato che le autorità germaniche avrebbero domandato al Governo italiano di consegnar loro per poi deportarli in Polonia tutti gli ebrei iugoslavi che si trovano in Italia o nei territori occupati dalle truppe italiane.
Quantunque Vostra Eccellenza abbia già comunicato[175] a questa Segreteria di Stato che il Governo italiano è contrario alle deportazioni degli ebrei, al fine tuttavia di poter rispondere con maggior sicurezza alla Legazione suddetta, La prego di volersi informare circa le attuali disposizioni del Governo, relative agli ebrei iugoslavi in genere, internati in Italia o nei territori da essa occupati[176].

---

[168] Voir nr. 147 on les mêmes garanties sont énumérées.

[169] Voir nr. 112.

[170] Non publié, voir nr. 112.

[171] Voir nr. 132.

[172] Texte publié dans *Actes* 7, Document nr. 124, pp. 239-240.

[173] Mort à Londres le 17 mai 1943.

[174] Avec Note verbale nr. 110 du 29 mai 1943: «...user de toute son influence auprès du Gouvernement italien pour prévenir toute remise des Juifs yougoslaves entre les mains des Allemands» (A.E.S. 3679/43).

[175] Voir nr. 49, nr. 55, nr. 146.

[176] Le Nonce répondit le 14 juin 1943 après avoir parlé avec le directeur des affaires politiques au Ministère des Affaires étrangères: «... Sono stato assicurato che non vi è nulla di mutato

Document 231
Le délégué apostolique à Sofia Mazzoli au cardinal Maglione
Rap. nr. 22013826 (A.E.S. 3954/43, orig.)
Sofia, 15 juin 1943

Renseignements sur les mesures prises contre les juifs en Bulgarie et à Sofia.
Facendo seguito alla mia precedente rispettosa comunicazione[177] relativa alla deportazione dei 11.300 ebrei dalle regioni della Tracia e Macedonia in territorio polacco, avvenuta nella meta dell'aprile scorso, mi reco a premura di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima che dal 23 maggio in poi circa 23.000 israeliti sono stati costretti ad evacuare la città di Sofia, in conformità al regolamento già trasmesso. Essi sono stati inviati e distribuiti in provincia: Karnobat, Rasgrad, Pasargik, e campi di concentramento di Somavit.
A Sofia sono rimasti un duemila ebrei ripartiti nelle categorie di industriali, commercianti, tecnici ritenuti necessari alla mobilitazione civile ed alla difesa dello Stato. Con essi sono potuti restare anche alcuni cattolici convertiti prima del '42. Ma è opinione generale che anche questi duemila dovranno lasciare almeno provvisoriamente la capitale. Anzi mi è stato assicurato che il Presidente del Consiglio Filoff[178] li avrebbe consigliati ad andarsene di loro iniziativa.
La partenza degli ebrei da Sofia ha dato luogo a delle scene di panico indescrivibile e a qualche caso veramente pietoso. Va rilevato che circolavano le voci più strane e terroristiche: deportazione in Polonia considerata da essi la G.P.U.[179], fucilazione o annegamento in massa nel Mar Nero, privazioni e torture disumane. Come in precedenza, molti vennero a sollecitare l'appoggio della Delegazione o meglio della Santa Sede. Il Delegato non ha mancato di accogliere tutti caritatevolmente, di facilitare alcune loro pratiche, e, soprattutto, di intervenire per assicurare agli ebrei cattolici l'assistenza religiosa, coadiuvato in questo dalla principessa Eudossia[180], ed anche dal direttore dei Culti al Ministero degli Esteri[181].
Per scongiurare l'odiosa misura, gli israeliti hanno messo in valore tutte le loro risorse: ricchezze, amicizie, aderenze, posizione sociale. E bisogna riconoscere che, nonostante i torti loro rimproverati, sono riusciti a conciliarsi molte simpatie in tutti i ranghi della società sofiota: dalla Corte ai Ministeri, al clero ortodosso, ai magistrati e deputati al Parlamento.
Mi hanno riferito che anche gli ebrei delle città di Varna e Burgas, zone di guerra, verranno mandati nelle località del centro, dove verranno adibiti ai lavori manuali ed agricoli in armonia con il regolamento per la mobilitazione civile.
Non sembra che il Governo bulgaro abbia l'intenzione di deportare gli israeliti compresi nell'antico territorio del Regno. Infatti non si accordano i visti di uscita che in casi eccezionalissimi. Mi hanno assicurato che presso il Commissariato generale per le questioni ebraiche sono giacenti più di cinquecento domande di persone che già hanno ottenuto dagli inglesi, a mezzo della Legazione svizzera, il visto di entrata in Palestina. A tali ebrei fanno eccezione i sudditi stranieri che dovranno lasciare al più presto questo paese.

Document 233
Le nonce à Bogotà Serena au cardinal Maglione
Tel. nr. 226 (A.E.S 4944/43)
Bogotà, 17 juin 1943 20 h 50
reçu 18 juin 13 h

Demande d'une intervention en faveur des juifs bulgares.
Delegato Congresso ebraico mondiale supplica intervento Santo Padre per evitare deportazione ebrei dalla Bulgaria[182]. Arcivescovo Bogotà[183] si associa supplica.

Document 236
Le nonce à Bucarest Cassulo à Mgr Montini
Rap. nr. 10044 (A.S.S. 68826, orig.)
Bucarest, 21 juin 1943

Déportation de trois enfants polonais juifs.
Il 14 marzo u.s., un gruppo di 75 ragazzi ebrei, dei quali 72 erano rumeni e tre polacchi, partivano da Bucarest per la Palestina, muniti tutti dai visti neces-

nell'atteggiamento assunto dal Governo italiano al riguardo. Pertanto, nessuna consegna di ebrei sarà effettuata alle autorità germaniche» (rapp. nr. 12216, A.E.S. 3839/43). On en informa la Légation de Yougoslavie le 22 juin (A.E.S. 3839/43). La Légation remercia le 4 septembre par la Note verbale nr. 322 (A.E.S. 5641/43).

177 Voir nr. 148.

178 Bogdan Filoff (2883-1945), président du Conseil 1943-1944.

179 La police secrète russe.

180 La princesse Eudoxie, sœur du roi Boris III.

181 Dr. K. Sarafoff.

182 Voir nr. 231.

183 Mgr Ismaele Perdomo (1872-1950), archevêque depuis 1928. On répondit au Nonce le 20 juin: «Pur tra gravi difficoltà Santa Sede ha fatto e continuerà fare tutto il possibile a favore ebrei» (tél. nr. 175, A.E.S. 4944/43).

sari per attraversare la Bulgaria, la Turchia ecc[184].
Arrivati a Svilengrad, città bulgara di frontiera verso la Turchia, i tre ragazzi polacchi furono arrestati dalle autorità tedesche e, mentre i loro compagni romeni varcavano indisturbati il confine turco, furono deportati a destinazione ignota.
Come risulta dall'annesso documento confidenziale[185], i passi fatti dall'autorità bulgara in favore di questi infelici non ebbero successo. Apprendo ora che neppure il Governo rumeno è in grado di intervenire, non essendo i tre giovanetti soggetti romeni.
Mi sono rivolto ripetutamente alla Delegazione Apostolica in Sofia, ma dato l'esito negativo dei passi intrapresi dal Governo bulgaro, non fa meraviglia che neppure quella rappresentanza pontificia non abbia potuto ottenere qualche cosa.
Ora le madri di questi tre ragazzi mi supplicano di segnalare il caso pietoso dei loro figliuoli alla Santa Sede, affinché sia fatto del tutto per rintracciarli e, farli rientrare in Romania. Ed io, pur conoscendole difficoltà dell'impresa, mi permetto di interessare al riguardo la carità dell'Eccellenza Vostra Reverendissima che, meglio di me, conosce la possibilità ed opportunità di tali interventi, e saprà quindi quale corso dare all'istanza[186].

Document 247
Le chargé d'affaires au Caire Hughes au cardinal Maglione
Tel. nr. 995 (A.E.S. St. Eccl. 575)
Le Caire, 29 juin 3943
reçu, 29 juin 20 h

Demande d'intervention en faveur des juifs internée à Ferramonti.
From Grand Rabbi Egypt[187]: «Egyptian Jews express profound gratitude Holy See for generous charitable activity continually exercised in protection their European coreligionists and alleviation their sufferings. Have learned with anxiety measures contemplated for deporting refugee Jews at present interned Ferramonti and beg Holy See intervene in order these may remain in Italy under vigilant protection Holy See whom Jews of world consider their historic protector in oppression»[188].

Document 249
Mgr Montini au nonce à Bucarest Cassulo
(A.S.S. 68029, minute)
Vatican, 30 juin 1943

Demande d'une intervention en faveur des trois enfants juifs polonais enlevés par les Allemands à un groupe de juifs roumains.
Come potrà vedere dai qui uniti fogli[189], settantacinque bambini lasciarono la Rumania per essere condotti in Palestina. Arrivati però alla frontiera bulgaro-turca, tre di essi, di razza ebraica, furono trattenuti dalle autorità tedesche ed inviati a Nisch[190] per essere pare portati poi in Polonia.
Questi tre bambini, i cui nomi sono Fin Ofsei, Gold Julian e Winter Benjamin, erano muniti del passaporto rilasciato loro dalla Legazione Cilena, quale incaricata della protezione degli interessi dei sudditi Polacchi in Romania, ma di fatto, secondo quanto afferma la «Roumanian Jewish Immigrants Association in Palestine» essi sarebbero «children of

[184] Voir nr. 205. En même temps le Vatican fut informé sur le cas des trois garçons juifs par la Délégation à Jérusalem (nr. 1644/P) et par le Délégué á Istanbul Mgr Roncalli (A.S.S. Guerra Varia 4318) «Viene segnalato e raccomandato a questa Delegazione Apostolica il caso dei tre giovanetti polacchi ... Si vorrebbe ottenere che i tre giovanetti in parola siano restituiti almeno alle loro famiglie, se non è possibile che essi intraprendano il viaggio verso la Palestina ...».

[185] De la Légation suisse en Roumanie, du 16 juin 1943, non publié.

[186] Voir infra nr. 249.

[187] Israel Herzog, voir *Lexikon des Judentums* col. 287. Presque en même temps, la Légation de Grande Bretagne adressa un aide-mémoire à la Secrétairerie d'État pour l'intéresser au sort des Juifs internés à Ferramonti: «Les Gouvernements de Pologne et de Tchécoslovaquie, ainsi que les organisations israélites de Londres, s'inquiètent de nouveau au sujet de la probable déportation en Pologne, dans un très proche avenir, d'un certain nombre de Juifs de naissance polonaise, tchèque et yougoslave, se trouvant dans un camp de concentration à Ferramonte en Italie Méridionale. La Légation de Sa Majesté Britannique a reçu, en réponse à son aide-mémoire à ce sujet No. 3/27/43 du 20 mars dernier, adressé à la Secrétairerie d'État de Sa Sainteté, une communication verbale qui lui fit comprendre que le Gouvernement italien s'engageait à ne pas déporter ces malheureux. Il est cependant à craindre que l'attitude des autorités italiennes puisse changer et Sir D. Osborne saurait gré à la Secrétairerie d'État de s'intéresser de nouveau à cette question» (du 1er juillet, sans nr., A.E.S. 4347/43). Le 3 juillet, la Légation de Grande Bretagne ajouta encore le nom d'un autre camp de concentration à Valdobbiadene, province de Treviso (nr. 3/61/43, A.S.S. 68431).

[188] On répondit le 3 juillet au p. Hughes: «Prego la Paternità Vostra di voler assicurare il suddetto Gran Rabbino che la Santa Sede si è già vivamente interessata presso le competenti autorità affinché gli ebrei internati in Italia non siano deportati, e continuerà a farlo con ogni premura nell'avvenire» (A.E.S. 4157/43)

[189] Non publiés.

[190] Nis, situé en Yougoslavie.

Roumanian citizens».
Dalla Delegazione Apostolica in Gerusalemme, in seguito a preghiera del rabbino di Terra Santa, si domanda il benevolo intervento della Santa Sede, affinché i tre bambini anzidetti siano restituiti almeno alle loro famiglie, se non è possibile che intraprendano il viaggio perla Palestina[191].
Segnalo il caso all'Eccellenza Vostra Reverendissima con preghiera di voler fare i passi che nella sua prudenza e carità, riterrà possibile e opportuni per raggiungere lo scopo desiderato[192].

Document 255
Notes de la Secrétairerie d'État
(A.E.S. 4324/43, orig.)
Vatican, 7 juillet 1943

Renseignements sur la persécution des juifs en Pologne.
Nel maggio scorso fu consegnato al sig. X[193] un elenco di ebrei, già abitanti a Varsavia e a Lodz, perché assumesse, per i buoni uffici di S. E. mons. Adamski[194], notizie.
Stamane la signora X, proveniente da Varsavia, ha detto per incarico di mons. Adamski, che purtroppo non si possono avere notizie. Dal maggio scorso il ghetto di Varsavia non esiste più. 800 case furono bruciate. Gli ebrei o perirono o furono deportati altrove. O, se liberi, vivono sotto altri nomi: impossibile rintracciarli[195].
La stessa signora informa che nel maggio scorso mille polacchi furono uccisi nel ghetto di Varsavia. I polacchi, nonostante certe voci sparse, non si sono prestati per ingiuste misure contro gli ebrei[196].
Note de Mgr Montini:
7-7- 43. Visto.

Document 262
Le nonce à Bucarest Cassulo au cardinal Maglione
Rap. nr. 10099 (A.E.S. 5037/43, orig.)
Bucarest, 14 juillet 1943

La situation des juifs en Roumanie a empiré; on ne peut pas faire grand-chose en leur faveur.
Ho ricevuto il venerato foglio dell'Eminenza V. Rev.ma n. 3979/43, in data 25 giugno 1943[197], con l'elenco di famiglie di «razza ebraica» residenti in Transnistria, raccomandate dall'ecc.mo Delegato Apostolico di Istambul[198].
Potrei affidare il caso pietoso alla carità di S. E. mons. Glaser, Visitatore apostolico di quella regione[199], ma, date le attuali circostanze credo che la sua opera non tornerebbe efficace. Meglio mi pare, sia presentare il caso all'ufficio speciale che funziona presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ove ho persone che possono, più che ogni altro, esaminare lo stato delle cose e riferire. Debbo, peraltro, dire che in questi ultimi giorni, molte famiglie di razza ebrea, sono state trasferite al di là del Bug per regioni ignote. Temo quindi che poco si possa fare. In ogni modo sarà mia cura di portare alla preghiera che mi viene fatta, tutto l'interessamento. Se mi perverranno informazioni al riguardo, mi recherò a premura di comunicarle all'Eminenza V. Rev.ma[200].

Document 265
Le nonce en France Valeri au cardinal Maglione
Rap. nr. 7809/251 (A.E.S. 4886,43, orig.)
Vichy, 16 juillet 1943

Renseignements sur la déportation des juifs non français.

[191] Voir nr. 236.

[192] Le Nonce répondit le 21 juillet: «... Mentre debbo, purtroppo ripetere quanto già scrissi all'E. V. che, cioè, qui in Romania non sembra possibile intraprendere dei passi in favore degli infelici giovani, posso aggiungere che essi – secondo informazioni avute dalla Legazione di Svizzera che difende in Romania gli interessi polacchi – sono stati condotti effettivamente dalla Gestapo nella città di Nisch (che però non si trova in Bessarabia ma in Serbia). Non è però soltanto il fatto che i giovanotti non hanno la cittadinanza romena, che rende estremamente difficile un passo in loro favore: Risulta, inoltre, alla Nunziatura che due dei tre ragazzi in questione... avevano già compiuto i sedici anni alla data della loro partenza da Bucarest...» (nr. 10125, A.S.S. 68029). On s'adressa aussi au Nonce à Berne le 25 août (A.S.S. 70200) pour libérer ces enfants juifs; Mgr Bernardini répondit le 8 septembre: «... non vedo quali passi potrebbe far questa Nunziatura per arrivare alle autorità tedesche...» (rapp. nr. 19219, A.S.S. Guerra Varia 43/8).

[193] Dans un cas particulier de secours à quelques Juifs polonais Mgr Montini avait annoté: «Ex Aud. SS.mi 3.V.43. Mons. Samoré. Vedere se si può fare qualcosa». Mgr Samoré, alors chargé des affaires de Pologne à la Secrétairerie d'État, ajouta: «Consegnata la lista al sig. X con preghiera di passarla a S. E. Mgr Adamski [évêque de Katowice, alors à Varsovie] per le possibili ricerche» (A.E.S. 2743/43).

[194] Mgr Stanislas Adamski, évêque de Katowice; voir *Actes* 3, passim.

[195] Voir nr. 174.

[196] Voir *Actes* 8, nr. 573, p. 755.

[197] Non publié.

[198] Mgr Angelo Roncalli.

[199] Mgr Marco Glaser du diocèse de Iasi.

[200] Nous n'avons pas retrouvé de rapport de Mgr Cassulo à propos de ces Juifs.

Il venerato dispaccio n. 4179/43 del 4 luglio c.m.[201], insieme alla supplica diretta al Santo Padre dalla signora X, mi è regolarmente pervenuto e sarei ben lieto se mi trovassi in grado di poter fare qualche cosa in favore del signor X. Purtroppo, però, non posso che confermare all'Eminenza Vostra Reverendissima quanto ebbi occasione di riferirLe con i miei rispettosi rapporti n. 6278/1132 del 22 novembre 1942 e n. 7476/193 del 27 maggio u.s.[202]
Devo aggiungere, a questo proposito, che anche questo Ministro di Germania, sig. Krug von Nidda[203], cui avevo chiesto notizie su altre persone arrestate dalla Gestapo, mi confermò che la polizia continua ad usare la misura della deportazione solamente per i non francesi. Tra questi sono da considerarsi, senza dubbio e forse principalmente, i non ariani. Essi, infatti, a quanto pare, dopo aver passato qualche tempo al tristamente famoso campo di Drancy, vengono convogliati, sotto scorta tedesca, per ignote destinazioni in modo che se ne perdono completamente le tracce, tanto più che le medesime autorità germaniche dichiarano di non saperne nulla.
Né questo Governo, la cui polizia doveva, almeno fino a qualche tempo fa, arrestare i non ariani per consegnarli a quella tedesca, è meglio informato.
Pertanto, per questo come per altri casi analoghi non resterebbe, forse, che interessare in proposito la Nunziatura Apostolica di Berlino per vedere se si può sapere qualche cosa. Io stesso vi sono ricorso in questi ultimi giorni, senza, per altro, nutrire grandi speranze al riguardo[204].

Document 271
Le délégué apostolique à Londres Godfrey au cardinal Maglione
Rap. nr. 867/43 (A.E.S. 4947/43, orig.)
Londres, 20 juillet 1943

Demande d'une intervention en faveur des juifs en Italie.
Mi pregio comunicare a Vostra Eminenza Reverendissima che il Segretariato del " World Jewish Congress " mi ha pregato di umiliare al Santo Padre l'acclusa petizione a favore degli ebrei in Italia[205]. Lascio la cosa al benigno ed illuminato giudizio della Santa Sede.

Annexe
M. Easterman à Mgr Godfrey
ALE/MF/186 (arch. Délég. Londres, orig.)
Londres, 19 juillet 1943

Demande d'une démarche en faveur des juifs en Italie.
May we again invite Your Grace's kind assistance in relation to the Jews in Italy, Nationals as well as Refugees?
These Jews, numbering about 20,000, are now chiefly concentrated either in internment camps or otherwise in Northern Italy and notably in the regions of Fiume and Trieste, Milan, Como, Bologna, Modena and Parma. It will be apparent to Your Grace that as the War develops in the Italian peninsula, the position of these Jews will become progressively precarious. Should the Allied invasion of Italy progress, there is every danger that these Jews may be either subject to persecution, similar to that which has befallen Jews in other Axis-occupied countries, or that they may be deported to Eastern Europe, where they may suffer the same fate of extermination as the many hundreds of thousands who have already perished there at the hands of the Nazis.
There is only one hope for our people in Italy – that they be removed as speedily as possible to Southern areas of Italy where, in the event of an Allied invasion, they may come under the protection of the Allied Forces.
We would therefore ask, as a matter of extreme urgency, if Your Grace would be so kind as to communicate with the Holy See with a view of His Holiness's intervention with the Italian Government to secure the removal of the Jews from the danger areas of Northern Italy to the South where there are already a considerable number of Jewish refugees, for example in the internment camp at Ferramonti.
We take the opportunity, also, of asking Your Grace's intervention in the case of 2,500 Jews who are now concentrated in the Yugoslavian coast areas of Kraljevica (Porto Re), Split (Spalato), Korcula, Kupari, Dubrovnik (Ragusa). These places are in an area constituted since the Italian occupation as "Croatian" territory, but they are under Italian military control.
These Jews, also, are in imminent peril as the military position in Italy deteriorates. Should Italy capitulate

[201] Non publié.
[202] Non publiés. Le dernier rapport cité (A.E.S. 3966/43) dit: «...Come, però, ebbi l'onore di riferire ... appena questi poveri disgraziati hanno lasciato la Francia se ne perdono le tracce in modo che riesce impossibile sapere anche se sono vivi o deceduti. Né in questi ultimi tempi la dolorosa situazione ha registrato miglioramenti di sorta. So che nemmeno la Croce Rossa ha potuto ottenere alcune facilitazioni dalle autorità germaniche».
[203] Roland Hans Krug von Nidda, chef de la délégation allemande auprès du gouvernement de Vichy 1941-1942, sous les ordres de Otto Abetz, ambassadeur allemand à Paris.
[204] Voir infra nr. 279.
[205] La lettre est signée par A. L. Easterman.

to the Allies, they are likely to be left to the mercy of the Axis-controlled " Croatian " authorities who are notoriously anti-Semitic.
Our suggestion, for the sympathetic consideration of Your Grace, is that these Jews may also be removed to the Southern part of Italy, so that they may have some chance of escape from persecution and probably murder.
In this case, also, may we ask Your Grace's aid in communicating with the Holy See[206]?

Document 282
M. Easterman au Pape Pie XII
Tel. nr. 115 (A.E.S 4946/43)
Londres, 2 août 1943 13 h 26
reçu 2 août 19 h

Demande d'intervention en faveur des juifs italiens et étrangers internés ou résidant en Italie du Nord.
World Jewish Congress[207] respectfully expressing gratitude to Your Holiness for your gracious concern for innocent peoples afflicted by calamities of war appeals to Your Holiness to use your high authority by suggesting Italian authorities may remove as speedily as possible to Southern Italy or other safer areas twenty thousand Jews refugees and Italian nationals now concentrated in internment camps and residing in Northern Italy vicinity Trieste, Fiume, Parma, Modena and so prevent their deportation and similar tragic fate which has befallen Jews in Eastern Europe[208]. Our terror-stricken brethren look to Your Holiness as the only hope for saving them from persecution and death[209].

Document 291
Le chargé d'affaires d'Italie Babuscio Rizzo au cardinal Maglione
Sans nr. (A.E.S. 5068/43, orig.)
Rome, 12 août 1943

Il n'y a pas de camps de concentration de juifs en Italie du Nord.

In relazione all'accenno fattomi stamane circa la preoccupazione di alcuni gruppi israeliti residenti nell'Italia del Nord[210], mi affretto ad informarLa che, fatti gli opportuni accertamenti, non mi è risultata l'esistenza di alcun campo di concentramento per ebrei. Si tratta probabilmente dell'allarme determinatosi, in seguito agli ultimi avvenimenti, nella regione di Trieste[211]. Posso assicurarLa che da parte delle autorità italiane sono state date tutte le possibili assicurazioni agli interessati e che ne viene facilitato anche lo spostamento in zone che possano destare in essi minore preoccupazione.

Document 325
Notes de la Secrétairerie d'État
(A.E.S. 5383/43, orig.)
Vatican, 6 septembre 1943

Le gouvernement allemand n'admet aucune intervention du nonce en faveur de non-allemands, particulièrement des juifs.
Il Nunzio di Berlino[212] ha comunicato che il Ministro degli esteri ha contestato il diritto di quella Nunziatura apostolica di intervenire presso il governo del Reich per un suddito non germanico; soprattutto quando si tratti di ebrei[213]. Parecchie volte, però, quel Ministero degli esteri ha accettato domande relative a sudditi stranieri; qualcuna, anzi, ha avuto esito felice. Comunque, atteso il fatto che il Ministro degli esteri ha respinto il pro-memoria della Nunziatura apostolica[214], sembrerebbe non essere più il caso, in avvenire, rivolgersi alla Nunziatura suddetta, quando si tratta di richieste di notizie relative ad ebrei. A quella Nunziatura non aperta alcuna altra via per espletare indagini del genere.

Document 336
Notes de la Secrétairerie d'État
(A.E.S. 5719/43, orig.)
Vatican, 27 septembre 1943

On craint des mesures contre les juifs en Italie.
Temuti provvedimenti contro gli ebrei in Italia. Mentre si ha notizia di sequestro di italiani atti alle armi, che dalle autorità tedesche sarebbero stati riuniti e sarebbero attualmente trattenuti nella colonia «IV

[206] Voir aussi infra nr. 291.

[207] Le «World Jewish Congress» était fondé en 1936 comme organisation mondiale de toutes les organisations juives; voir *Lexikon des Judentums* col. 886.

[208] Voir nr. 271.

[209] On répondit au Délégué à Londres le 6 aout 1943: «Prego Vostra Eccellenza comunicare, nella forma che crederà più opportuna, signor Alessio Easterman, segretario del "World Jewish Congress" British Section... che Santa Sede continuerà fare tutto il possibile favore ebrei» (tél. nr. 424, A.E.S. 4947/43). On s'adressa à l'Ambassade d'Italie, voir infra nr. 291.

[210] Voir nr. 282.

[211] En aout 1943 il y avait dans cette région une activité intense des partisans qui attaquaient aussi les forces allemandes et italiennes.

[212] Mgr Cesare Orsenigo.

[213] Voir nr. 74.

[214] Non publié.

Novembre» in Ostia, nella Villa Torlonia a Frascati, ed altrove, non si ha, invece, notizia di provvedimenti del genere già in atto, in maniera specifica, contro gli ebrei. Sta, però, di fatto che questi sono terrorizzati, e che corrono voci assai poco rassicuranti circa imminenti provvedimenti, specialmente contro i capi di famiglie ebraiche[215].

Document 338
Notes de la Secrétairerie d'État
(A.E.S. 5626/43, orig.)
Vatican, 18 septembre 1943

Les juifs à Rome sont alarmé; on leur suggère de quitter la ville.
Presentato dalla Legazione Svizzera, è ieri venuto in Segreteria di Stato un avvocato[216], dirigente dell'Associazione ebraica in Roma, per dire che un notevole numero di ebrei, affluito nella Capitale in questi ultimi tempi, è ora in ansia per la propria sorte. Molti hanno già lasciato Roma, diretti verso il Sud o gli Appennini. Ne sono rimasti, però, per il momento, un 150, i quali, non conoscendo la lingua italiana (la maggior parte sono francesi e polacchi) temono di allontanarsi, perché sarebbero facilmente riconosciuti. (È da prevedersi - egli aggiungeva - che un notevole numero di ebrei affluirà ancora a Roma in questi giorni). Essi attualmente sono alloggiati nelle «Scuole israelitiche», dove potrebbero esser ritrovati con ... straordinaria celerità.
Ad ovviare a tale pericolo, il su indicato avvocato domandava che la Santa Sede facesse accogliere detti ebrei, in piccoli gruppi, in vari istituti religiosi di Roma.
Gli ho risposto che, in tal modo, essi non sarebbero sfuggiti ad eventuali ricerche della polizia germanica! Poiché insisteva, ho creduto opportuno farlo parlare con l'ecc. monsignor Riberi[217], il quale pure gli ha fatto rilevare l'assoluta inopportunità di far restare a Roma tali ebrei, se si vuole che sfuggano al temuto pericolo di esser presi. Non vi era quindi altra via che di farli allontanare, possibilmente per gli Abruzzi o le Marche, inviando con i singoli gruppi un ebreo italiano o che conosca la lingua italiana.
Il su indicato signore non sembra esser rimasto soddisfatto di tale risposta!

Document 350
Le nonce à Berlin Orsenigo au cardinal Maglione
Rap. nr. 2706/54139 (A.S.S. 64708, orig.)
Berlin, 28 septembre 1943

On ne permet pas au Nonce de visite à Theresienstadt.
Mi onoro di riferire a Vostra Eminenza Reverendissima, a proposito della venerata segnalazione fattami con il pregiato dispaccio n. 64708, del 21 luglio, p. p.[218], di voler tentare un'eventuale visita nel campo degli internati non ariani a Theresienstadt in Boemia, onde corrispondere al desiderio dei coniugi Gutmann von Landau[219] ivi detenuti, che – nonostante la nessuna probabilità di veder accolta la mia richiesta ho pur voluto esprimerla al Ministero degli affari esteri; mi fu risposto categoricamente «Non è possibile».
Temevo infatti, per una precedente ripulsa al semplice desiderio di recarmi a Praga per un sopraluogo nel palazzo della Nunziatura apostolica, che un viaggio del Nunzio apostolico nel Protettorato non fosse gradito; più tardi poi ho anche appreso, confidenzialmente da Praga, che al portinaio della Nunziatura apostolica è stato imposto dalla Polizia di avvertire subito la Polizia stessa, qualora un membro della Nunziatura apostolica di Berlino si recasse con..
Da Friburgo poi mi giunge la notizia che una signorina di quell'Ufficio Cattolico di Carità[220], che per scopi caritatevoli osava ogni tanto recarsi a Theresienstadt per confortare quei poveri internati, stata arrestata.

Document 403
Le cardinal Maglione au nonce à Berlin Orsenigo
(A.E.S. 6378/43, minute)
Vatican, 30 octobre 1943

Demande d'informations sur le sort de religieux juifs déportés.

---

215 Voir infra nr. 338.

216 Non nommé, peut-être Ugo Foà; voir R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani* p. 455. Voir nr. 336. Ces notes sont écrites par Mgr Giuseppe di Meglio, attaché à la Ire Section de la Secrétairerie d'État.

217 Mgr Antonio Riberi, Délégué à Mombasa, qui avait dû quitter l'Afrique en 1940 (cfr. *Actes* 4, nr. 38, p. 99 sv.) et s'occupait alors du Bureau d'informations et de la Commission vaticane de secours.

218 Non publié.

219 Voir *Actes* 8, nr. 534, p. 706 sv.; Theresienstadt (Terezin) située en Tchécoslovaquie.

220 M. lle Gertrud Luckner, née en 1900 en Grande-Bretagne, domiciliée à Fribourg-en-Brisgau, s'occupait depuis 1933 (d'abord de son propre chef et plus tard par ordre spécial de l'archevêque de Fribourg, Mgr Gröber, qui était responsable, au nom de la conférence des évêques allemands, du Deutscher Caritasverband») de l'aide en faveur des Juifs en Allemagne. Elle fut arrêté le 24 mars 1943 et fut emprisonnée au camp de concentration de Ravensbrück jusqu'à la fin de la guerre.

Come l'Eccellenza Vostra reverendissima potrà rilevare dall'accluso appunto[221], la Santa Sede è stata pregata di adoperarsi per avere notizie di alcune religiose le quali, lo scorso anno, sarebbero state deportate dal monastero di Koningsoord perché d'origine non ariana[222].
Ho presente quanto l'Eccellenza Vostra ripetutamente mi comunicò[223] in merito alle difficoltà che incontra per avere informazioni del genere: mi permetto, tuttavia, di segnalarle il presente caso nella speranza che, trattandosi di religiose, Ella possa riuscire ad avere qualche notizia.

Document 441
Le cardinal Maglione à l'ambassadeur d'Allemagne von Weizsäcker
(A.E.S. 6916/43, minute)
Vatican, 26 novembre 1943

Demande d'une démarche en faveur des juifs en Vénétie julienne menacés d'être déportés.
Di recente l'eccellentissimo vescovo di Trieste[224] ha implorato l'interessamento della Santa Sede perché la situazione dei non ariani della Venezia Giulia non venga aggravata con l'applicazione di nuovi più severi provvedimenti.
Sembra, infatti, che le locali autorità germaniche abbiano proceduto all'arresto di alcuni ebrei, senza neppure far distinzione fra battezzati e non battezzati, o coniugati con persone cattoliche, e alla requisizione delle loro proprietà.
Da parte sua il menzionato eccellentissimo vescovo ha già scritto in proposito al Regierungspräsident del Litorale Adriatico[225] facendo, fra l'altro, notare quanto riuscirebbe provvido un tratto di misericordia verso quegli infelici.
La nobiltà d'animo dell'Eccellenza Vostra ed il prezioso ed efficace Suo intervento già esperimentato in analoghe occasioni, mi inducono ad informarLa in via confidenziale della domanda che Monsignor Vescovo di Trieste, nella sua sollecitudine pastorale, ha ritenuto doveroso avanzare alle autorità germaniche, nella sicurezza che essa troverà comprensione nel cuore di Vostra Eccellenza e l'autorevole Suo appoggio[226].

Document 443
Le cardinal Maglione au nonce à Berne Bernardini
Tél. nr. 162 (A.E.S. 7777/43)
Vatican, 27 novembre 1943

Demande d'une intervention pour secourir les juifs qui veulent s'enfuir en Suisse.
Prego Vostra Eccellenza Reverendissima interessare cotesto Governo facilitare ospitalità in Svizzera a ebrei italiani bisognosi rifugiarvisi, favorendo pratiche consolari loro passaggio frontiera[227]. Una rappresentanza di ebrei già si è rivolta Ministro svizzero Roma, il quale avrebbe promesso suo interessamento[228].

Document 455
Le cardinal Rossi au cardinal Maglione
Nr. 489/43 (A.E.S. 7065/43, orig.)
Rome, 6 décembre 1943

Demande d'intervention en faveur des juifs de Vénétie.
In una lettera inviatami recentemente l'em. card. Piazza, Patriarca di Venezia[229], mette in rilievo la situazione in cui si sarebbero potuti venire a trovare gli ebrei in seguito a sospettate disposizioni che ormai, in effetto, sono state emanate[230].
Mi affretto a rimettere in copia a Vostra Eminenza Rev.ma la parte della lettera dello stesso Em.mo[231] che

[221] Non publié.

[222] Il s'agit de cinq Trappistes; trois moines et deux religieuses, tus de parents juifs convertis, qui furent arrêtés le 2 aout 1942 et déportés. «Dopo d'allora non s'è saputo nulla» (A.E.S. 6378/43).

[223] Voir nr. 74.

[224] Mgr Antonio Santin (né 1895).

[225] Le dr. Wohlsegger, qui était substitut du Haut-Commissaire Friedrich Rainer, «Gauleiter» du parti nazi en Carinthie.

[226] Nous n'avons pas trouvé de réponse écrite de l'ambassadeur.

[227] Les autorités suisses comptaient déjà vers la fin de septembre 1943 un nombre de 21.860 réfugiés d'Italie; voir FRUS 5943 I, p. 359.

[228] Paul Ruegger, ministre de Suisse à Rome.

[229] Le cardinal Adeodato G. Piazza (1884-1957), patriarche de Venise depuis 1935.

[230] Voir nr. 441.

[231] Le cardinal avait écrit: «Mi permetta di accennare a Vostra Eminenza Rev.ma alla penosa situazione degli ebrei, che vengono tutti i giorni a chiedermi consiglio e aiuto, allarmati dalle dichiarazioni straniere e nemiche, e dalla prossima legge repubblicana che si dice sarà sulla falsariga della legge di Norimberga. In particolare apprensione sono i battezzati dichiarati già, o che saranno dichiarati, in base alla nuova legge, di razza ebraica. Sono certo che la S. Sede farà tutto il possibile per salvare questi infelici, la cui sorte non può non preoccupare la Chiesa. Per parte mia, ho accennato al penoso problema, suggerendo moderazione, al Console generale di Germania residente a Venezia, venuto a farmi visita "privata". Mi promise il suo interessamento, ma poi che farà? Mi sono fatto ardito a scriverne a V. Em. per il caso che credesse di prospettare la cosa all'Emo Card. Segretario di Stato o addirittura al S. Padre. È invero cosa di cui non possiamo disinteressarci». En fait le consul général

su l'argomento può interessare l'Em. V. Rev.ma[232].

Document 456
M. Barlas au délégué apostolique à Istanbul Roncalli
Sans nr. (Arch. Deleg., orig.)
Istanbul, 6 décembre 1943

Demande d'une intervention en faveur des juifs d'Italie septentrionale.
Après l'entretien avec Votre Excellence, pour lequel je tiens à réitérer mes remerciements, j'ai reçu un télégramme de S. Em. dr. J. Herzog, grand rabbin de Palestine (dont copie incluse)[233], m'informant du sort tragique des Juifs en Italie septentrionale[234].
J'ai déjà mentionné cette question lors de l'entretien avec Votre Excellence de ce jour, et me permets de Vous adresser la demande, et bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires pour que le message ci-haut mentionné soit transmis par télégramme à Sa Sainteté, pour éviter le malheur[235].

à Venise Koester intervint à Berlin (AA, Bonn, St.-S. Inland IIgA/E, 61/1, vol. 4). Dans son rapport du 7 décembre il n'osa pas révéler que c'était lui qui était engagé par le Patriarche à intervenir, se dissimulant derrière la figure d'un «ami personnel» («eine mir befreundete Persönlichkeit»). A en croire le consul, le patriarche priait cet «ami» afin que les Allemands prennent charge des Juifs: «wenn die Maßnahmen gegen die Juden durch deutsche Stellen durchgeführt würden, weil dann jedenfalls Gerechtigkeit gegenüber allen garantiert werde». Le cardinal Piazza aurait ajouté quelques considérations sur l'Allemagne désignée comme «la seule puissance en mesure de sauver l'Europe et, avec elle aussi le Vatican, contre le bolchévisme». On est fondé à classer le rapport de Koester, si bien intentionné qu'il soit, parmi les autres dépêches tendancieuses et fausses, que les représentants du Reich croyaient nécessaires d'envoyer à Berlin en ces derniers mois de la guerre. On le trouve citée tel quel, malgré son invraisemblance, dans FRIEDLÄNDER, *Pius XII und das dritte Reich* p. 146 sv.

[232] On répondit le 10 décembre: «Mi è grato assicurare l'Eminenza Vostra, perché a sua volta possa darne assicurazione all'Emo sig. Card. Piazza, che la Santa Sede, come ha fatto per il passato, anche nelle odierne circostanze non tralascia di adoperarsi, per quanto può, in favore di quegli infelici» (A.E.S. 7065/43). Le cardinal Rossi (1876-1948) était à la tête de la Congrégation Consistoriale.

[233] Du 2 décembre: «All Italian Jews in extreme danger about to be sent to concentration camps. Please contact his Eminence the papal Nuncio in Turkey view his cabling urgent petition to His Holiness the Pope use influence save our brethren. Greetings» (Arch. Dél. Turquie).

[234] Voir nr. 441 et 455.

[235] Nous n'avons pas trouvé si et quand le Délégué avait transmis cette demande.

Document 491
Le cardinal Maglione au nonce à Madrid Cicognani
Tel. nr. 477 (A.E.S. 5025/44)
Vatican, 31 décembre 1943

Demande de s'occuper des juifs polonais réfugiés en France.
Ecc.mo Delegato apostolico Washington comunica quanto segue[236]: «Rappresentanti Unione rabbini ortodossi Stati Uniti e Canada sono venuti delegazione apostolica per supplicare Santa Sede adoperarsi affinché sia scongiurato pericolo che alcune migliaia ebrei polacchi rifugiati in Vittel[237] Francia siano trasferiti Polonia. Motivo trasferimento è che Paraguay ora rifiuta riconoscere passaporti prima concessi da suoi consoli anzidetti ebrei. Medesima Unione prega Santa Sede intervenire quanto prima presso Governo Spagna che in Berlino cura affari Paraguay affinché persuada Governo tedesco differire tale trasferimento almeno finché Paraguay abbia chiarito situazione. Prego V. E. R. interessarsi senso desiderato[238].

Document 492
Le nonce à Berne Bernardini au cardinal Maglione
Sans nr. (A.E.S. 1027/44, orig. autogr.)
Berne, 31 décembre 1943

Sort des juifs qui avaient obtenu des visas d'immigration dans des pays de Amérique Latine, visas déclarés plus tard non valides; demande d'une intervention en leur faveur.
Mi perdoni se, come dovrei e vorrei, non posso fare oggetto di un rapporto quanto ho l'onore di esporre all'E. V. R. Si tratta ancora una volta dei poveri ebrei dei quali il S. Padre si è così paternamente interessato. Questi poveretti, internati nei campi di Germania, ottennero mesi fa, pagando enormi somme che non fanno certo onore al senso cristiano dei sigg. Consoli, passaporti da diverse nazioni dell'America Centrale e del Sud America[239]. Con questi passaporti essi non furono liberati, ma vennero trasferiti o in Francia o altrove e trattati abbastanza umanamente. In questi ultimi tempi però, non so bene il perché, questi pas-

[236] Tél. nr. 1601 du Délégué à Washington du 27 décembre 1943 (A.E.S. 1024/44).

[237] Camp de concentration situé dans le département des Vosges.

[238] Le 1er janvier 1944 on télégraphia au Chargé d'affaires à Asunción «prego informarsi in proposito e compiere passi che giudicherà opportuni» (nr. 19, A.E.S. 1026/44) Le 3 janvier on communiqua au Délégué à Washington la démarche effectuée (tél. nr. 1322, A.E.S. 1024/44).

[239] Voir *Actes* 8, nr. 266, p. 422.

saporti sono stati ritirati e la potenza protettrice – in molti casi la Spagna – ha sospeso la sua protezione. Mi dicono che l'iniziativa è partita dal Paraguay.
La conseguenza di tutto questo è che i poveri ebrei sono in pericolo imminente di essere massacrati[240]. Non si potrebbe far comprendere ai governi interessati che si tratta unicamente di salvare delle vite umane e che gli stessi governi avranno, a guerra terminata, mille mezzi per impedire a questi disgraziati l'ingresso nei loro paesi?
Io ne ho parlato al ministro di Spagna[241] e ne ho scritto a Mons. Nunzio di Madrid.
Nell'acclusa lettera scritta dal segretario del sig. Burckhardt[242], V. E. può vedere che anche la Croce Rossa è disposta ad agire a condizioni che la S. Sede faccia dei passi nel senso desiderato.
Il caso è urgente e sarei gratissimo a V. E., se volesse tenermi informato telegraficamente dello svolgersi della pratica[243].
Note du cardinal Maglione:
Si è telegrafato al Paraguay[244]. Che cosa si può fare ancora?[245]

[240] Voir nr. 491 et *Actes* 8, nr. 493.

[241] Luis Calderón y Martin.

[242] Carl Jacob Burckhard.

[243] Le Nonce insista les 14 et 15 janvier 1944, rapp. nr. 20725 et 20730, A.E.S. 1019/44 et 1030/44. Le Nonce communiqua «... che i ministeri degli Esteri britannico ed americano hanno fatto dei passi presso il Paraguay e altre repubbliche sud-americane perché vengano riconosciuti come validi i passaporti rilasciati a ebrei» (nr. 20725); avec son second rapport, le Nonce transmit une lettre du comité international de la Croix-Rouge: «désireux d'apprendre si le Saint Siège a estimé pouvoir intervenir auprès des différents gouvernements sud-américains...».

[244] Voir nr. 491.

[245] On demanda aux représentants respectifs en Amérique du Sud de faire les démarches nécessaires, tél. circulaire du 24 janvier 1944 (A.E.S. 1032/44). On communiqua au Nonce à Berne les réponses positives (Paraguay, Chili, Bolivie, Costarica, Nicaragua), évasives (Uruguay, Brésil) ou négatives (Pérou, Cuba, Guatemala, Salvador) aussitôt que les représentants eurent répondu (tél. nr. 195, 200, 207 du 24 janvier, 31 janvier et 7 février 1944, A.E.S. 3030/44, 1038/44, 1041/44). Le Délégué à Washington insista de nouveau: «pregano intervenire presso governo svizzero affine cooperi efficacemente per la buona soluzione questo problema» (tel. nr. 1766 du 7 mars, A.E.S. 1367/44). On lui répondit le 11 mars 1944 en lui communiquant les réponses reçues de la part des gouvernements sud-américains (tél. nr. 1450, A.E.S. 1367/44).

Approfondimenti

Notte dei lunghi coltelli

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 1934, le SS di Heinrich Himmler fanno irruzione in un albergo di Bad Wiessee, in Baviera, dove è in corso un raduno delle **SA** (Squadre d'Assalto), la milizia armata del partito nazionalsocialista, che ha sostenuto e aiutato Hitler nella sua ascesa.
È l'inizio di una mattanza che per tre giorni insanguina la Germania, passata alla storia con il nome di "Notte dei lunghi coltelli".
Alla fine si conteranno circa 200 persone uccise e oltre 1000 arrestate. Tra questi anche il capo delle SA Ernst Röhm, ucciso successivamente in carcere. A scatenare le ire di Hitler, i piani, considerati eversivi, di Röhm. Il comandante bavarese, amico e collaboratore della prima ora del Fuhrer, ha manifestato l'idea di fare delle SA la base di un nuovo esercito e di porsi a capo del Ministero della Difesa. Un'idea che gli altri gradi dell'esercito respingono con forza. Nel 1934 la Germania si trova in un momento particolarmente delicato. Il presidente von Hindenburg è morente e Hitler sta meditando di unificare le cariche di presidente e cancelliere. È una palese violazione della costituzione di Weimar, e per una forzatura del genere è necessario l'appoggio dell'esercito. I generali, che con la loro acquiescenza hanno permesso la salita al potere del Fuhrer, possiedono ancora la forza per schiacciarlo. Hitler prende subito le parti dell'esercito contro le ambizioni velleitaristiche di Röhm. Probabilmente Hitler aveva già deciso da tempo di far uscire le squadre d'assalto dalla scena politica e coglie al volo l'occasione del raduno delle SA, per regolare i conti.

Leggi di Norimberga

Sono approvate all'unanimità dal Reichstag nel settembre del 1935, durante il settimo congresso del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (NSDAP).
La prima, la «Legge per la cittadinanza del Reich», stabilisce l'esistenza di due gradi di cittadinanza. Soltanto chi abbia sangue tedesco può essere
considerato «cittadino del Reich» (Reichsbürger) e, come tale, beneficiare dei pieni diritti civili e politici; tutti gli altri sono declassati al rango di semplici «cittadini dello Stato» (Staatsangehöriger), cioè di sudditi.
La seconda, la «Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco», proibisce il matrimonio tra ebrei e non ebrei e lo sottopone a pene detentive severissime. Ad essere vietati sono pure i rapporti extraconiugali, sanzionati però con pene meno gravi. E il tutto

è esteso persino agli animali di proprietà degli ebrei! I tribunali distribuiranno senza distinzione pene per contaminazione razziale e la stessa giurisprudenza specificherà che pure semplici baci rientrano nella fattispecie prevista dal reato.

Legge sulla cittadinanza tedesca
15 Settembre 1935
Il Parlamento del Reich ha approvato all'unanimità la seguente legge:
Articolo I
1. Cittadino dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich Tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici doveri verso di esso.
2. Lo status di cittadino del Reich viene acquisito secondo le norme stabilite dai Decreti del Reich e dalla Legge sulla Cittadinanza dello Stato.
Articolo II
1. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco o affine e che dimostri, attraverso il suo comportamento, il desiderio di voler servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco.
2. Il diritto alla Cittadinanza viene acquisito attraverso la concessione di un Certificato di Cittadinanza del Reich.
3. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i diritti politici stabiliti dalla Legge.
Articolo III
Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, emanerà le ordinanze e i provvedimenti amministrativi necessari ad integrare ed attuare questa legge.
Norimberga, 15 Settembre 1935

Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco
15 Settembre 1935
Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:
Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.
Articolo II
Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.
Articolo III
Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni.
Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo V
1.Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.
2.Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.
Articolo VI
Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione della legge.
Articolo VII
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936.

Notte dei cristalli
La notte tra il 9 e il 10 di novembre del 1938 viene tristemente ricordata con il nome – dato dai nazisti stessi – di *Kristallnacht*, notte dei cristalli; in cui esplosero gli attacchi organizzati a sinagoghe, negozi e abitazioni di proprietà di ebrei.
In particolare, le violenze - portate avanti da squadre paramilitari di SA e Gioventù hitleriana - durarono fino alla sera del 10 novembre ma furono solo l'inizio del periodo di discriminazioni, persecuzioni e sterminio che i nazisti stavano pianificando per la popolazione ebraica.
Questa ondata di violenza si propagò in tutta la Germania, nell'annessa Austria e nelle regioni dei Sudeti della Cecoslovacchia, da poco occupata dalle truppe tedesche.
Gli atti di violenza furono istigati dagli ufficiali del Partito nazionale e dai membri delle SA (Reparti d'assalto, ma comunemente dette Truppe d'assalto) e della Gioventù hitleriana.
Il giorno seguente, gli ufficiali tedeschi dichiararono che la "notte dei cristalli" era scaturita come reazione emotiva dell'opinione pubblica all'assassinio di Enst vom Rath, morto il 9 novembre 1938. Quest'ultimo era un funzionario presso l'Ambasciata tedesca a Parigi.
Quella data per caso coincideva con l'anniversario del Putsch di Monaco del 1923, una ricorrenza im-

portante nel calendario nazionalsocialista. I dirigenti del Partito nazista, riuniti a Monaco per la commemorazione del Pusch, decisero di usare l'attentato come pretesto per scatenare una notte di violenze antisemite. Il ministro della propaganda, Joseph Goebbels, uno dei principali istigatori del pogrom della Kristallnacht, insinuò davanti ai nazisti della "vecchia guardia" che "la comunità ebraica internazionale" aveva cospirato per commettere l'omicidio.

Ne scaturì un'ondata di estrema violenza. In tutta la Germania e nelle regioni dei Sudeti, i rivoltosi distrussero 267 sinagoghe. Molte sinagoghe bruciarono sotto lo sguardo della gente e dei vigili del fuoco, che avevano ricevuto disposizioni di intervenire solo per evitare che gli incendi si estendessero nei palazzi vicini.

I membri della SA e della Gioventù hitleriana in tutto il paese danneggiarono circa 7.500 negozi che appartenevano a ebrei e ne saccheggiarono i magazzini. in altre regioni, cimiteri ebraici furono presi di mira e profanati.

Ma la dimostrazione di inaudita violenza si consuma a Berlino e a Vienna, sedei delle due maggiori comunità ebraiche del Reich. Squadre di uomini delle SA si resero protagonisti di episodi I scontri del 9 e del 10 novembre costarono la vita a 91 ebrei, oltre un elevato numero di stupri e di suicidi seguito delle violenze. Unità delle SS e delle Gestapo, a seguito delle direttive di Heydrich, arrestarono fino a 30.000 ebrei maschi e trasferendoli nelle prigioni locali di Dachau e Buchenwald, Sachsenhausen e ad altri campi di concentramento.

Nelle settimane successive, il governo tedesco promulgò dozzine di leggi e decreti volti a privare gli ebrei delle loro proprietà e dei mezzi di sostentamento. Molte di queste leggi imponevano la politica di "Arianizzazione": la cessione di imprese e proprietà di ebrei a proprietari "ariani", normalmente per una frazione del loro valore reale. Successivi provvedimenti esclusero gli ebrei, che già non erano ammessi nel settore pubblico, dalla pratica di molte professioni in campo privato. La legislazione fece un passo ulteriore allontanando gli ebrei dalla vita pubblica. I provveditori agli studi espulsero i bambini ebrei che ancora frequentavano le scuole. Gli ebrei tedeschi persero il diritto di avere la patente o di possedere un'automobile. La legge limitò l'uso dei mezzi pubblici. Gli ebrei non potevano più entrare nei teatri, nei cinema o nelle sale da concerto "tedesche".

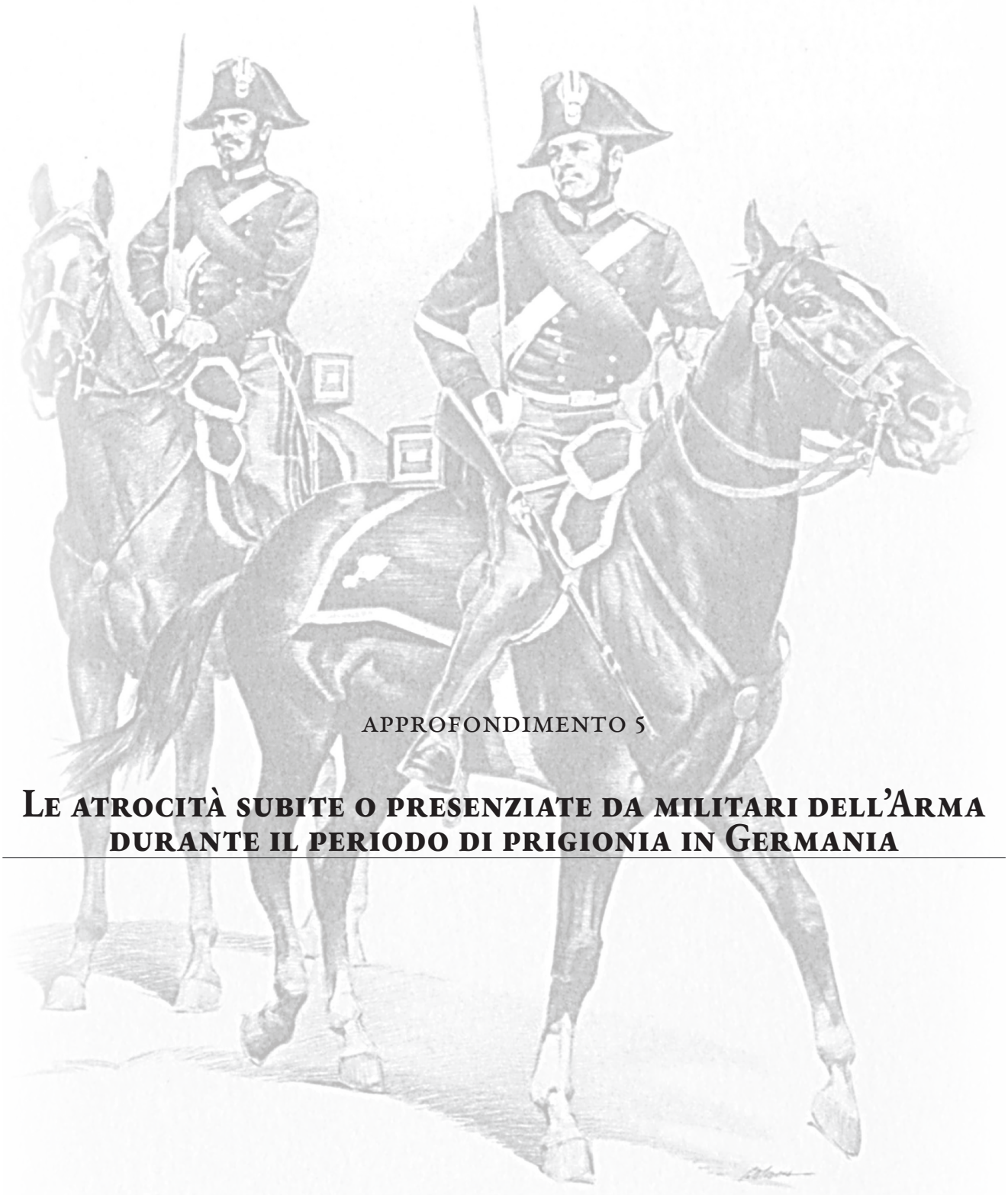

APPROFONDIMENTO 5

Le atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania

Fonte: Arrigo Petacco, Storia del Fascismo, Roma, Armando Curcio Editore, p.1999. Cfr. Documentazione custodita presso l'Archivio della Direzione dei beni Storici e Documentali dell'Arma dei carabinieri.

Il dramma dei prigionieri

L'Italia fu forse il Paese che pagò il più largo tributo di prigionieri di guerra, in rapporto con la popolazione. Durante la prima parte della guerra, soni all'armistizio, ne perdemmo 602.176 in totale, senza contare quella cifra sconosciuta ancora oggi che rimase in mano russa, in conseguenza della nostra infelice ritirata del 1942-43.

Questa grande massa di ufficiali e soldati in cattività ebbe sorti diverse a seconda della nazione che li ebbe in custodia: la grande maggioranza, cioè 411.971 uomini circa, finì in mano britannica. Ve ne furono 122.651 in quella americana e 67.554 in mano francese.

Con l'8 settembre, un'altra sterminata legione di militari cadde prigioniera dei tedeschi e di quei Paesi della penisola Balcanica che erano loro associati. Vi furono poi quelli catturati dai partigiani locali, quando, dopo un iniziale periodo di collaborazione, questi ultimi ritennero di doverli chiudere in impervi, campi di concentramento. I tedeschi, all'indomani dell'armistizio, caricarono nei loro vagoni piombati, diretti in Germania, una notevole parte dei nostri militari, sia in Italia che in Balcanica: in tutto si trattò di 630.000 uomini, cioè del 25 per cento circa della forza che le nostre truppe di cielo, terra e mare allineavano il girono prima dell'armistizio.

Come si è già detto, nella stessa occasione, gli iugoslavi, gli olandesi, i greci, i romeni e persino i bulgari presero per diverse ragioni, nostri prigionieri: in totale 106.678. Ci trovammo allora nella condizione di avere, sparsi ai quattro angoli del globo, esattamente 1.358.854 italiani oltre a quella frazione che poteva trovarsi in Russia: esperienza che nessuna nazione ha vissuto in maniera così ampia e soprattutto ancora così a lungo. Si deve anche aggiungere che una notevole parte delle nostre popolazioni delle colonie visse praticamente in cattività, tanto quanto i militari che vi erano stati presi prigionieri: e che moltissimi furono, come vedremo, i civili deportati dal territorio metropolitano in Germania.

Non vi è dubbio che le peggiori sofferenze toccarono, tra i militari, a quelli che finirono in Germania in conseguenza dell'Armistizio; secondo i dati dell'Associazione Nazionale Deportati, 33.000 di essi (oltre fonti fissano la cifra a 30.000) non torneranno a vedere la patria.

La maggior parte di questi caduti deve essere imputata alla barbara vita nei campi, alle privazioni, alle torture morali e materiali, alle uccisioni: una parte minore trovò la morte per i bombardamenti alleati.

Tutti i militari, dopo l'8 settembre, furono avviati ad appositi Stamlager, posti alle dipendenze dei comandi tedeschi: e poi vennero suddivisi, per ragioni di lavoro, tra varie fabbriche e cantieri, dipendenti da appositi uffici Arbeitskommando, nei quali soldati e ufficiali venivano contrassegnati da un numero. Quasi subito cominciavo le forti pressioni, esterne ed interne ai campi, perché i militari si arruolassero nelle formazioni della repubblica di Salò o comunque aderissero al nuovo regime: in alcuni campi, dietro la nostra truppa schierata, stavano le SS a baionetta inastata, col compito di spingere aventi le file, quando dall'altra parte, un ufficiale chiedeva chi volesse aderire. Nonostante questo, ed altre pressioni che vennero architettate, la percentuale di coloro che preferirono scegliere questo male minore fu veramente esigua: il Battaglia, storico della resistenza, accenna ad una quota del 98,97 per cento di "no", contro l'1,03 di adesioni.

In ogni modo, può essere affermato con sicurezza e coscienza che la stragrande maggioranza dei nostri prigionieri di guerra in Germania rifiutò ogni forma di collaborazione. Questo tipo di resistenza silenziosa e poco conosciuta ha un valore sostanziale che dovrebbe trovare più ampi riconoscimenti di quanti ne abbia avuti finora. Istintivamente, pur nella malinconia della lontananza, nell'avvilimento del lavoro forzato, nei gravi pericoli delle malattie sterminatrici e della ottusa furia dei carcerieri, i nostri soldati scelsero la via più nobile, e quella che comportava una maggiore ampiezza di riscatto: anche in quelle condizioni servirono bene la patria, quanto tanto chi, o chi, con le solite vecchie armi, affiancava gli alleati nella lunga e sfibrante marcia verso nord.

Nel luglio 1944, La Repubblica Sociale di Mussolini giunse ad un accordo con il governo tedesco, in conseguenza del quale i militari italiani furono inviati a prestar il lavoro come internati civili. I non moltissimi che scelsero questa strada divennero Internati Militari Italiani (IMI): la massa, anche qui, preferì resistere alla lusinga, e rimase chiusa nei campi, affrontando il periodo peggiore, quello che precedette il crollo della Germania.

La vita era già dura, divenne durissima, per la mancanza totale di assistenza igienica, sanitaria, morale. I campi affidati alle SS, rimanevano in pratica controllati da odiosi individui di ogni nazionalità, spesso delinquenti comuni, che avevano accettato di fare i carnefici al soldo dei loro stessi carnefici. Costoro amministravano i loro prigionieri con vera crudeltà, sottraendo persino il rancio, che poi rivendevano a 25 marchi per ogni piatto di brodaglia; i loro argomenti disciplinari erano racchiusi nella frusta, di cui facevano un uso inumano e gratuito.

Nonostante questo, gli animi non si piegarono: i nostri soldati, i nostri ufficiali scrissero pagine bel-

lissime, ancor oggi poco conosciute. Il 6 febbraio 1945 un gruppo di 214 ufficiali dell'Oflager 83 di Wietzendorf venne fatto uscire falle SS ed avviato al lavoro coatto, nonostante le proteste scritte che subito il colonnello Pietro Testa consegnò a nome di tutti. Il 17, il gruppo venne trasportato all'aeroporto dei Dedelsdorf, ed il 18 venne avviato ai lavori di disboscamento e di sterramento, che tutti rifiutarono di compiere. Fino al 24 febbraio non successe nulla, ma quel giorno arrivo all'aeroporto un funzionario della Gestapo, che fece schierare gli ufficiali e ne trasse fuori venti a caso, avvertendo che essi, come esempio agli altri, sarebbero stati avviati ad un campo di punizione. Immediatamente 44 ufficiali si staccarono dal gruppo rimanente; per bocca del più anziano, fecero presente come nelle loro qualità di prigionieri di guerra non avevano altro dovere che quello di non collaborare in alcun modo. Il poliziotto tedesco fece rientrare nelle file i 20 prima prescelti, ed entro tre ore inviò alla Straflager di Unterlub i 44 che si erano fatti avanti.

È difficile dire, in poche parole, quale inferno fosse Unterlub: due degli ufficiali, il tenente Giuliano Nicolini e il tenente Alberto Pepe vi morirono per le percosse e gli stenti: nello stesso breve periodo di 56 giorni, morirono altri 14 altri internati, e per le stesse ragioni. Tutti chiusero la loro vita senza alcuna assistenza medica, infestati dai pidocchi, senza neppure una benda pulita per fasciare le loro ferite. Gli altri furono salvati dal sopraggiungere delle forze anglo-americane che intanto stavano completando l'occupazione della Germania.

N. 131 di Prot.

Legione Terr. dei Carabinieri Reali di Bologna

Ufficio Comando

14

COPERTA

PER GLI ATTI DEL CARTEGGIO

CATEGORIA RISERVATO PERSONALE

SPECIALITA' 6

PRATICA 5

ANNO 1945

OGGETTO

ATROCITA' SUBITE O PRESENZIATE DA MILITARI DELL'ARMA DURANTE IL PERIODO DI PRIGIONIA IN GERMANIA

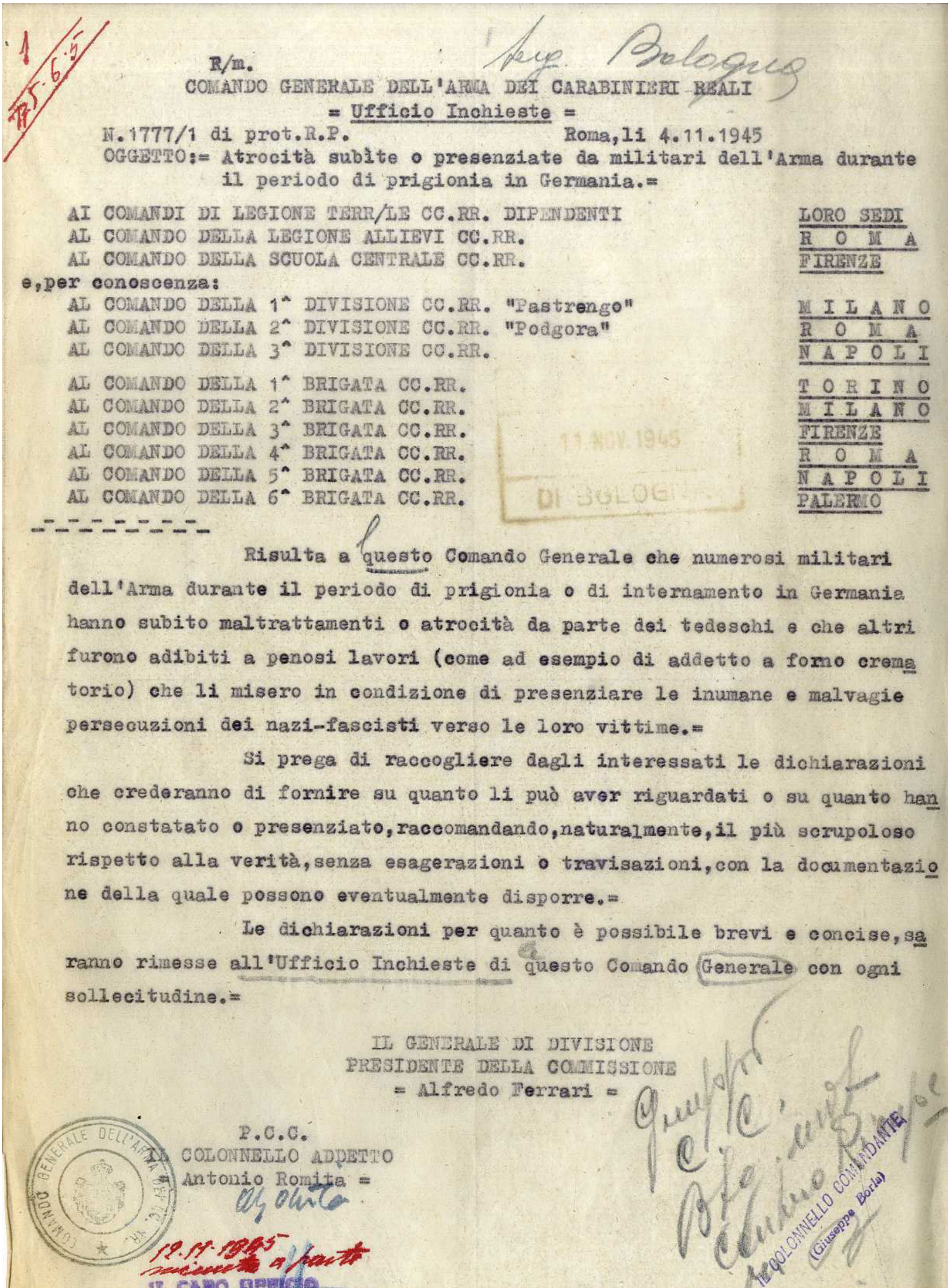

R/m.

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI

= Ufficio Inchieste =

N.1777/1 di prot.R.P. Roma,li 4.11.1945

OGGETTO:= Atrocità subìte o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

AI COMANDI DI LEGIONE TERR/LE CC.RR. DIPENDENTI	LORO SEDI
AL COMANDO DELLA LEGIONE ALLIEVI CC.RR.	R O M A
AL COMANDO DELLA SCUOLA CENTRALE CC.RR.	FIRENZE
e,per conoscenza:	
AL COMANDO DELLA 1^ DIVISIONE CC.RR. "Pastrengo"	M I L A N O
AL COMANDO DELLA 2^ DIVISIONE CC.RR. "Podgora"	R O M A
AL COMANDO DELLA 3^ DIVISIONE CC.RR.	N A P O L I
AL COMANDO DELLA 1^ BRIGATA CC.RR.	T O R I N O
AL COMANDO DELLA 2^ BRIGATA CC.RR.	M I L A N O
AL COMANDO DELLA 3^ BRIGATA CC.RR.	FIRENZE
AL COMANDO DELLA 4^ BRIGATA CC.RR.	R O M A
AL COMANDO DELLA 5^ BRIGATA CC.RR.	N A P O L I
AL COMANDO DELLA 6^ BRIGATA CC.RR.	PALERMO

-.-.-.-.-.-.-.-

Risulta a questo Comando Generale che numerosi militari dell'Arma durante il periodo di prigionia o di internamento in Germania hanno subito maltrattamenti o atrocità da parte dei tedeschi e che altri furono adibiti a penosi lavori (come ad esempio di addetto a forno crematorio) che li misero in condizione di presenziare le inumane e malvagie persecuzioni dei nazi-fascisti verso le loro vittime.=

Si prega di raccogliere dagli interessati le dichiarazioni che crederanno di fornire su quanto li può aver riguardati o su quanto hanno constatato o presenziato,raccomandando,naturalmente,il più scrupoloso rispetto alla verità,senza esagerazioni o travisazioni,con la documentazione della quale possono eventualmente disporre.=

Le dichiarazioni per quanto è possibile brevi e concise,saranno rimesse all'Ufficio Inchieste di questo Comando Generale con ogni sollecitudine.=

IL GENERALE DI DIVISIONE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
= Alfredo Ferrari =

P.C.C.
IL COLONNELLO ADDETTO
Antonio Romita =

IL CAPO UFFICIO

IL COLONNELLO COMANDANTE
(Giuseppe Borla)

Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bologna
Stazione di Ferrara Porta Reno

(DICHIARAZIONE) Ferrara li 15/Gennaio 1946.=

" IO sottoscritto Vicebrigadiere a.p.eff.Tonelli Cirillo, già appartenete al 6^Battaglione CC.RR.(Torino)deportato in Germania con tutto l'ntero reparto, l'8 Settembre 1943, quale prioniero di Guerra, dichiaro senza tema di smentita chè, in Berlino il 14 Maggio 1944, inseguito a maltrattamenti, percosse subiti da parte di soldati Tedeschi, costringendomi al lavoro, in fabbricati pericolanti per sinistramento a causa di bombardamento aereo, riportavo la frattura del piede sinistro e la lussazione del braccio destro.

In Hannover, feci presente ad un Sottufficiale Tedesco, il disumano trattamento che veniva usato, nei miei confronti, per questa ragione vinivo inviato nel Campo di disciplina N°2I, situato a Km.60 dalla città suddetta.

In seguito all'avvanzata delle truppe Americane, il Comando Tedesco, diede ordine ai dirigenti del Campo, di ripiegare sulla città di Hannover.=I4 militari italiani che si trovavano ricoverati nell'Infermeria, fra i quali diversi Carabinieri, venivano impiccati nel bagno dell'Infermeria stessa, perchè le condizioni fisiche non permettevano loro, di effettuare il ripiegamento.

Lungo il percorso, cioè dal Compo N°2I ad Hannover, Carabinieri e militari di eltre armi che si gettavano sul margine della strada, perchè esausti, sfiniti dalla stanchezza, venivano uccisi dai soldati Tedeschi, a colpi di pistola alla nuca.-Di detti militari non sono in grado di fornire i loro nomi, perchè appartenenti, a campi diversi.=

In fede di quanto sopra: Il V.Brig.

2
R.5.6.5

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
Ufficio Comando

n.131/2 di protocollo R.P. Bologna, li 12 Novembre 1945

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

AL COMANDO DEL GRUPPO DEI CARABINIERI REALI DI
INTERNO BOLOGNA = ESTERNO BOLOGNA = FORLI =
RAVENNA = FERRARA = MODENA = REGGIO EMILIA
AL COMANDO DEL BATTAGLIONE MOBILE CC.RR. + BOLOGNA
AL CENTRO RECUPERI CARABINIERI REALI + S E D E
ALLA COMPAGNIA COMANDO CARABINIERI REALI + S E D E

Riservato personale

Risulta al Comando Generale che numerosi militari dell'Arma durante il periodo di prigionia o di internamento in Germania hanno subito maltrattamenti o atrocità da parte dei tedeschi e che altri furono adibiti a penosi lavori (come ad esempio di addetto a forno crematorio) che li misero in condizione di presenziare ad inumane e malvagie persecuzioni dei nazi-fascisti verso le loro vittime.

Si prega di raccogliere dagli interessati le dichiarazioni che crederanno di fornire su quanto li può aver riguardati o su quanto hanno constatato o presenziato, raccomandando, naturalmente, il più scrupoloso rispetto alla verità, senza esagerazioni o travisazioni, con la documentazione della quale possono eventualmente disporre.

Le dichiarazioni per quanto é possibile brevi e concise, saranno rimesse a questo comando con ogni sollecitudine/=

IL COLONNELLO COMANDANTE
(Giuseppe Borla)

P._____C._____C.
IL CAPITANO AIUTANTE MAGGIORE IN PRIMO f.f.
(Max Ambrosi)

3.12.1945
Sollecitati tutti i comandi messi a 4.4

Sg.

IL CAPO UFFICIO

D I C H I A R A Z I O N E _

Io sottoscritto carabiniere a piedi effettivo celibe AMORE Giuseppe (7034-105-1920, in servizio alla stazione di Bologna Porta S. Vitale, dichiaro quanto segue:-- - - - -

Il giorno 6 giugno 1944 sono stato arrestato dalla polizia segreta tedesca di Bologna e tradotto in quel carcere militare. Fui denunciato al tribunale militare tedesco quale favoreggiatore di Bande armate partigiane e di renitenti alla leva.-

Il 21 settembre fui prelevato dal carcere e deportato in Germania

Arrivato nella bassa Slesia "Bunslau" fui assegnato a lavori di muratura presso una fabbrica in costruzione, con lavoro a cottimo.

Non riuscivo a portare a termine il lavoro, perchè il vitto molto poco e composto di gr. 250 di pane e una zuppa di rape al giorno.-

Poichè non riuscivo a portare a termine il lavoro assegnato, spesso mi bastonavano e mi riducevano la razione vitto alla metà. Ho dovuto lavorare anche per 12 ore consecutive di notte in pessime condizioni di vestiario.-

Il 10 gennaio 1945, all'avvicinarsi del fronte russo, fummo inquadrati e sotto scorta delle S. S. ci misero in cammino.-

Dopo 25 giorni di marcia a piedi arrivammo a "Rostenklin".-

Durante il tragitto ho visto prigionieri che non riuscivano a camminare per deperimento organico generale. Si sedevano ai margini della strada, ma subito si avvicinava ad essi uno della scorta invitandoli ad alzarsi. Alla risposta negativa perchè stremati nelle forze, il tedesco si allontanava di dieci metri e gli sparava addosso freddandoli sul posto.-

Tra gli uccisi vi era un marinaio italiano, da me sconosciuto.

Un suo amico, che non so come si chiama, raccolse il suo portafoglio contenente i soli documenti personali. In seguito ho saputo che il marinaio uccisio era di Messina o Catania, non ricordo con precisione.-

Tale fatto si è verificato nel tratto di strada "Rossattenglin-Mittertai".-

Bologna, li 21 gennaio 1946

Il carabiniere a piedi effettivo

Giuseppe Amore

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto maresciallo d'alloggio a piedi NALDI Paolo,della compagnia comando,durante la prigionia in Germania,mentre trovavasi a Sunder (Dormund) in campo di 80 uomini,ha presenziato a molti maltrattamenti usati da militari e civili tedeschi nei confronti di prigionieri italiani.

Il soldato FABBRI Giovanni,da Modigliana (Forlì) è deceduto nel dicembre o gennaio I943-I944,in seguito a bastonate e costrizioni al lavoro ammalato.

Il carabiniere richiamato ammogliato con quattro figli RINALDI, non meglio indicato,da Mercato Saraceno(Forlì),nei mesi di gennaio o febbraio I944,alle ore 7 del mattino,avendo i piedi gonfi,non poteva calzare gli zoccoli (tutti di legno anche il di sopra),,fu costretto a percorrere tre Km. scalzo sulla neve: maltrattato per diversi giorni, divenne seme infermo di mente e poscia inviato all'infermeria di dormund, da dove non seppi più nulla.

Altri casi di maltrattamenti ci sarebbero da citare, ma non ricordo più i nomi degli interessati.

Quanto sopra potrà essere confermato anche dal carabiniere in congedo TARTUFI Armando da Alfonsine(Ravenna) e dal soldato MONTANARI da Forlimpopoli(Forlì).

Bologna, I5 novembre I945

IL MARESCIALLO D'ALLOGGIO A PIEDI

Naldi Paolo

IL CAPITANO COMAND...
(De Lorenzis Francesco)

BATTAGLIONE MOBILE CC. RR.
BOLOGNA - Compagnia Motociclisti

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Brigadiere ap. BORTOLOTTI Domenico, appartenente al Battaglione Mobile della Legione CC.RR. di Bologna, reduce dalla prigionia in Germania, dichiara quanto segue:

- il 26 settembre 1943, assieme a tutti i carabinieri della 248ª Sezione CC.RR., giunse al campo di concentramento di Vienzendorf - Stammlager XB ed appena arrivati fummo spogliati di tutto quello che avevamo. Ci lasciarono solo la roba che avevamo indosso, dopo averci asportato orologi, anelli ed altri oggetti di valore.

Venimmo, quindi, accompagnati in una grande baracca a tenda, e lì rimanemmo, per più di un mese, senza coperte, senza paglia costretti a dormire sul fango, con una temperatura oscillante sui 15 - 20 gradi sotto zero.

Un soldato italiano venne ucciso da una sentinella perchè si era avanzato di un metro oltre il limite stabilito, per raccogliere una maglietta, precedentemente lavata, e che il vento gliela aveva trasportata via da dove l'aveva appesa per asciugare.

Altro soldato italiano, attendente di un ufficiale generale, dal quale aveva avuto ordine di comperare la sua cassetta perchè ne aveva smarrita la chiave, visto da un sergente tedesco, fu accusato di sabotaggio e passato subito per le armi dallo stesso sergente.

Nel gennaio 1944 - campo di Munster (Lager) n.585 - dopo che un'interpellanza per l'adesione al Governo repubblicano italiano, rimase negativa, a tutti gli italiani del campo furono strappate le mostrine, i gradi e perfino i distintivi delle campagne di guerra e quelli di medaglie al valore, nonchè le stellette. In tale circostanza il maresciallo tedesco, comandante del campo, minacciò di uccidermi puntandomi la pistola alla testa, perchè gli risposi che non intendevo aderire al governo repubblicano e passare nelle "SS", e perchè non volevo venir meno al mio giuramento e riconoscevo il governo di Badoglio e non quello repubblicano. Dopo di che mi dette una rabbiosa pedata nel sedere, che mi trasferì di lavoro mandandomi alle paludi, ossia a scavare fossi ove c'erano venti centimetri d'acqua e costretto a trascorrere l'intera giornata sotto la neve e la pioggia, piantotato nel fango fino alle caviglie.

-Il 10 settembre 1944 in Amburgo - campo 1595 - assieme ad altri 32 sottufficiali italiani, fui denunziato al tribunale militare tedesco per sabotaggio, non avendo voluto firmare per il passaggio a libero lavoratore civile e perchè essere stato incolpato di propaganda tra i militari del campo - circa 700 - di non firmare. Infatti solo 10 aderirono.

Dopo il verbale di denuncia compilato in una stanza del comando del campo, mi fecero passare in un'altra stanza ove c'era un sergente tedesco, il quale, a tutti quelli che passavano, menava calci, bastonate e vi aizzava contro un grosso cane lupo che ci attaccava alle natiche. Per le ferite e contusioni riportate, una diecina d'italiani furono ricoverati all'ospedale.

Inoltre ho avuto modo di presenziare in moltissimi casi ad inumane e malvagie persecuzioni dei nazisti verso i condannati politici: in un campo di 2000 ne facevano morire in media 20 al giorno; quando costoro erano ammalati venivano rinchiusi in una stanza per 4 giorni consecutivi; quando ritornavano ad aprire li trovavano già cadaveri ed allora, su autocarro, li trasportavano ai forni crematori, ove saranno andate a finire anche parecchie centinaia di ragazze ebree che pochi giorni prima della capitolazione della Germania lavoravano nel cantiere ove ero io e che quando fui liberato, di loro non esisteva più alcuna traccia.

Ai prigionieri italiani, durante i tremendi combattimenti di Amburgo, era vietato entrare nei rifugi e dovevano perciò raccomandarsi Dio e rifugiarsi nelle cantine dei palazzi crollati.=

Bologna, lì 14 gennaio 1946

Bortolotti Domenico

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
BTG. MOBILE = COMPAGNIA MOTOCICLISTI

d i c h i a r a z i o n e

Io sottoscritto maresciallo d'alloggio ALBERTI Giuseppe, appartenente alla compagnia motociclisti del Btg. Mobile CC.RR. di Bologna, reduce dalla prigionia in Germania, dichiaro quanto segue:

I°)- Verso la metà del mese di dicembre, 1943 nel campo di concentramento I003 (Saarbruchen) rimasto in barracca, perché ammalato. Racimolai un pò di carbone ed accesi una stufa per fare bollire alcuni indumenti personali nei quali vi erano degli insetti. Venni sorpreso dal caporal maggiore tedesco " MOCK ", il quale mi obbligò a prendere stretto con le mani il tubo della stufa rovente fino a bruciare la carne e quando cercavo di mollare la stretta del tubo, il predetto caporalmaggiore, mi picchiava fortemente nei fianchi ed alle spalle con una baionetta. (Tortura che si può immaginare senza descriverla più a lungo).

2°)- Nel febbraio o marzo I944, nel campo n°2065 (Saarbruchen) il feldwebel (maresciallo) comandante del campo, mi investì di botto con il calcio del fucile ed infine mi diede una baionettata al fianco sinistro producendomi una ferita da taglio che mi venne medicata dal sergente di sanità, italiano, a nome Cristofoletti, residente nei pressi di Salò (Brescia).=

3°)- La sera del 5 giugno I944, nel campo I003 (Saarbruchen), per rappresaglia contro di noi italiani, per l'avvenuta occupazione di Roma da parte delle truppe alleate. Tutti noi prigionieri italiani del suddetto campo fummo obbligati a passare ripetutamente per diverse ore, da un cancello all'interno ed all'esterno del quale vi erano cinque o sei soldati tedeschi, i quali con bastoni e con fucili, mon mano che noi passavamo distribuivano botte senza pietà. In tale circostanza io riportai una ferita alla mano sinistra ed altra ferita al viso (guancia sinistra) della quale porto ancora il segno, mentre tanti altri riportarono ferite più o meno gravi. -Testimone il S.Tenente Medico Italiano Dott. PUCCI, napoletano o salernitano.

Tanti altri casi di maltrattamento verso di noi prigionieri italiani sono stati commessi dai tedeschi, ed in special modo contro di me che sospettavano della propaganda che facevo fra i miei compagni di sventura, perché non si arruolassero nell'esercito tedesco e perché non firmassero l'adesione di passare operai civili in Germania.

Il 4/II/I944, al campo 2010, dal maresciallo tedesco comandante del campo; mi furono strappati con minaccia i distintivi di grado, gli alamari e le stellette.

Bologna li I2 gennaio I946

IL MARESCIALLO D'ALLOGGIO A PIEDI EFFETTIVO
Alberti Giuseppe

D I C H I A R A Z I O N E

A richiesta superiore, il Vicebrigadiere RIGHETTI Abramo, già appartenente al 13° Battaglione Autonomo CC.RR. Mobilitato-1^ Compagnia di Stanza in Albania e deportato in Germania dal 9.9.1943, dichiara:

""Dopo essere stato depredato di tutti gli effetti di vestiario, indumenti personali, valori etcc., all'ingresso del Campo di Concentramento di Bremeford (Brema), fu inviato ad Amburgo -Stamlager X B. Vedel. Una sera del febbraio 1944, trovandosi in altra camerata per acquistare pane da compagni, vide un soldato tedesco che vibrò ben 14 pugnalate ad un soldato italiano e solo perchè questi contrariamente ai suoi sentimenti aveva fatto il segno della santa croce coricandosi. L'italiano decedette poco dopo.

Il dichiarante non ricorda il nominativo del defunto essendo egli di altra compagnia.

Il tedesco per il fatto commesso fu solamente trasferito.

Il dichiarante invece, per conto proprio, lamenta di essere stato sottoposto a continui maltrattamenti, lavori gravosi-come facchino di porto etcc.

Maltrattamenti che incrudolirino negli ultimi giorni del mese di agosto 1944 fino al 2 settembre per provata propaganda contro l'adesione volontaria da parte degli I.M.I. al passaggio volontario a lavoratori civili, data in cui per lo stesso motivo fu trasferito al Campo n°414 in Moortweite Bahrenfeldt Altona Amburgo.

Egli per questa ragione fu lasciato senza razione viveri per 3 giorni consecutivi e ripetutamente bastonato a sangue con nervo nei locali del comando tedesco di Vedel.

A richiesta superiore, egli potrà produrre l'elenco dei 47 sottufficiali di ogni arma che assieme a lui furono trasferiti per la propaganda anzidetta.

Quanto sopra corrisponde a pura verità.

Imola, 18n novembre 1945.

Il Vicebrigadiere a piedi

Righetti Abramo

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto carabiniere a piedi eff. BREGOLATO Giuseppe, appartenente alla stazione di Reggio Emilia, S. Croce, della Legione Territoriale di Bologna, dichiara che nel campo di concentramento di HANDORF (Germania), quale prigioniero deportato nel mese di settembre 1944, essendo stato costretto dalla fame a rubare in un campo fuori di quello di concentramento e nei pressi del quale lavorava - circa un chilogrammo di patate, scoperto - al rientro al campo, in seguito a perquisizione - veniva colpito con cinque o sei frustate alla schiena.

Reggio Emilia li 16/II/1945.

IL CARABINIERE A PIEDI EFF.

Bregolato Giuseppe

IL CAPITANO
COMANDANTE della COMPAGNIA
(Vito Miele)

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Carabiniere a piedi eff. PEZZATI Pier Luigi, appartenente alla stazione di Reggio Emilia S. Croce, della Legione Territoriale di Bologna, dichiara che nel campo di concentramento di OSNABRUCH (Germania), quale prigioniero deportato, nel mese di gennaio 1945, non potendo lavorare perchè febbricitante e quindi costretto restare sulla branda, veniva da un graduato tedesco colpito con una bastonata al fianco sinistro per cui risentì dolore per vari mesi.

Dichiare inoltre che un di lui compagno di prigionia, il soldato SANVENERO Edmondo, da La Spezia, facente parte di altro reparto dello stesso campo di concentramento, nell'autunno del 1944, non sentendosi in condizioni di lavorare perchè indisposto, veniva colpito alla guancia sinistra con un pugno tale da riportare la perdita di cinque o sei denti e di rimanere con una profonda cicatrice circolare alla guancia stessa.

Reggio Emilia li 16/II/1945.

IL CARABINIERE A PIEDI

Pezzati Pier Luigi

IL CAPITANO
COMANDANTE della COMPAGNIA
(ito Mele)

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Vicebrigadiere a piedi richiamato SPIGONI Giuseppe dichiara di essere teste oculare dei maltrattamenti subiti in prigionia dal Carabiniere ausiliari LONGO Afro, da Vetto d'Enza (Reggio E.).

Il mattino del 5 o 6 giugno 1944, erano trascorsi pochissimi minuti dalla sveglia, quando il cap. magg. tedesco BUMERT, un prussiano che comandava il distaccamento dei prigionieri italiani occupati nella fabbrica di vagoni ferroviari "Josef Rathgeber, in Monaco di Baviera, aperta la porta della stanza ove dormiva il carabiniere Longo, senza proferire parola entrava nella camerata e vedendo che parecchi sonnecchiavano ancora, sfoderava la baionetta inferendone un colpo ad una natica al militare suddetto, ancora addormentato.

Svegliato si di soprassalto lo stesso si riparava con le coperte da ulteriori baionettate che il tedesco tentava di infliggergli. Il dichiarante, che dormiva accanto al carabiniere ferito, prestò le prime cure, disinfettandolo e fasciandolo con un pacchetto di medicazione che era riuscito a conservare. Poco dopo il Brumert mandava a chiamare il carabiniere Longo perchè si presentasse per la medicazione nella sua stanza, dove veniva accompagnato dallo scrivente e da altro militare poichè, lo stesso era profondamente ferito e non si sentiva di camminare da solo. Giunto che fu alla sua presenza lo fece spogliare e tolta la fasciatura in garza, senza neppure disinfettarlo lo rifasciò con una benda di carta. Ciò fatto rivolse un rimprovero al ferito, poscia gli ingiunse di recarsi al lavoro, proibendogli di presentarsi dal medico, se non voleva incorrere in più gravi punizioni.

Lo scrivente fa presente che il carabiniere Longo era adibito a lavoro pesantissimo, poichè da solo doveva alimentare due forni a carbone, che erano gli organi vitali della fabbrica.

Per circa quindici giorni, tempo che impiegò a guarire, il Longo dovette continuare a lavorare e sotto le continue minacce del tedesco.

Camposanto lì 29/I/1946.

Il vicebrigadiere a p. rich.

Spigoni Giuseppe

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto brigadiere a cav,eff.BANI Giuseppe,dichiara di essere rimasto in servizio dopo l'8settembre 1943 fino al 27 giugno 1944,per evitare rappresaglie da parte dei nazi-fascisti alla propria famiglia ed anche,perche era stato comunicato che coloro che desideravano di andarsene,sarebbero stati congedati,ma cio non avvenne.Allora cercò di potersi esimere dal servizio con una licenza di convalescenza,che ottenne dopo avere fatto prima una pratica medica presso l'Ospedale Civile di S&.Maria di Reggio E. Il 27 giugno 1944 si recò in licenza di convalescenza di giorni 30,rilasciata dal Comando Prov. G.N.R.di Reggio E.per esiti di lesioni ulcerose,prorogata poi dal Comando Regionale G.N.R.di Bologna di giorni 40 per deperimento organico e lesioni ulcerose alla grande curva del bulbo duodenale.

Durante la licenza di convalescenza,fruita a Villafranca di Forlì,presso la famiglia della moglie,colà sfollata da Ravenna,saputo che ai carabinieri che non desideravano restare nella G.N.R.gli veniva concesso il congedo,si recò al comando Prov.G.N.R.di Forlì ed ottenne il 13 settembre 1944 il congedo, senonché prima di lasciare l'ufficio,venne fatto arrestare dal colonnello e consegnato alle "SS" tedesche e deportato in Germania come civile.

Il 1° ottobre 1944 fu nel lager di Berlino e il 13 di detto mese fu nel lager di Treuenbrietzen,a 50 Km.dalla capitale,dove rimase fino alla liberazione.In questo paese fu alle dipendenze di una ditta a nome "GUSTAW GÖTNER " il cui schef era comandante della gioventù itleriana ed un ultimo del battaglione "Wolstrum",uno dei più accaniti nazisti del paese.

Questo schef lo faceva lavorare dalle ore 12 alle 17 ore al giorno,ed a volte fino a 24 ore in un giornata,facendolo restare sul lavoro anche durante la notte,senza concedergli riposo.Si trattava di scaricare in una sola giornata in quattro persone dalle 700 alle 800 quintali di carbone,e,se non veniva fatto non gli dava da mangiare.(Patate e carote).

Basta dire,tanto per fare risaltare la cattiveria di questo schef,che un giorno chiesto visita per dolori allo stomaco e sfinimento,il dottore,saputo il nome della Ditta,rimandò al lavoro il sottufficiale,senza averlo neppure visitato.

Verso gli ultimi giorni di gennaio 1945,mentre si trovava a lavorare allo scalo ferroviario,intento al lavoro di scaricatore,nell'accostare un rimorchio al carro ferroviario,veniva stretto fra i due convogli,riportando la rottura di una costa all'altezza della mammella destra.Nonostante il dolore dovette continuare il lavoro per tutta la giornata.

Al mattino del giorno successivo,chiesto visita,il dottore disse che avrebbe parlato con lo& schef.,ma questi non gli disse niente e quindi dovette lavorare ancora,mentre si sentiva pungere all'interno,sia nel tossire & nel curvarsi.

Una sera nel sollevare un peso,si sentì come strappare nella carne e subito gli venne la febbre.Piangendo,allora,si recò dallo schef per chiedergli se poteva andare al lager.Ottenuto cio',al mattino seguente,otteneva dal dottore giorni 12 di riposo,dopodiché doveva riprendere il lavoro anche se non stava bene.

% % %

Il I9 aprile I945 alle ore I8 il paese fu liberato dalle truppe sovietiche,e,il 2I di detto mese alle ore I le "SS" tedesche in contrattacco ripresero il paese ,senza che il sottufficiale e gli altri prigionieri potessero ripiegare nelle retrovie russe.

Alle ore 7 del 2I aprile le "SS" tedesche condussero il sottufficiale e gli altri italiani con francesi e una diecina di donne polacche in campagna, dove una quarantina di soldati russi,catturati nella notte gia stavano davanti alla mitraglia e sul margine di un fosso per essere fucilati.

Il sottufficiale e gli altri prigionieri furono posti per ore accanto ai russi e così posti il sottotenente che comandava i soldati delle "SS" diede la prima raffica di pistola mitragliatrice sui russi e poi la mitraglia li fini nel fosso.Era la sorte del sottufficiale e dei suoi compagni di sventura,una settantina in tutti,ma i russi che si trovavano ancora vicini,partiti con i carri armati dal contrattacco da liberavano,senza che venisse eseguita la fucilazione.

Alle ore I5 del 2I aprile I945,non ancora finita la battaglia per la occupazione del paese,partì con gli altri verso le retrovie russe,dirigendosi verso l'Italia.

A due Km.dal lager dove si trovava il sottufficiale,venivano fucilati i prigionieri russi,polacchi e I60 italiani che colà si trovavano.

Il I° luglio I945,giunse a piedi a Bad Tölz,a circa I40 km.da Insbruk.

Le notizie dei fatti di cui sopra possono essere confermate dal deportato civile LANZANI Gualtiero,via Eugenio Perro n.8.Milano;Brizzi Domenico,Mirteto di Massa Apuania,i quali furono allo stesso lager del sottufficiale in parola; mentre per la strada fatta a piedi fino a Bad Tölz,può essere confermata la notizia dal Sottocapo di Marina STANZIOLA Salvatore di Ischia Capri;DESTRI Ferruccio& da Collesalvetti (Pisa) e dal Brizzi Domenico.-

A S.Maria in Fabriago,li 30 gennaio I946

Il Brigadiere a cav.te

Gruppo Carabinieri Reali RAVENNA

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Biagio Argenziano)

Io sottoscritto carabiniere a piedi TARDINI Giovanni fu Antonio (matr. 20136-56-1911), della stazione di Piangipane, dichiaro quanto segue:

"" Sono stato deportato in Germania nel mese di settembre 1943 e sono rimasto prigioniero dei nazisti fino al 2 maggio 1945.

Ho trascorso i 22 mesi di prigionia in vari campi di concentramento in Germania.

Una volta per aver rubato delle patate in campagna, durante un all'arme aereo, sono stato colpito col nervo (circa 20 colpi) e con il calcio del moschetto in modo tale da non potermi più muovere. Dopo di questo mi hanno obbligato a spogliarmi, ci era nel mese di novembre e un sodato tedesco mi gettava acqua chiaccia addosso.

Vari miei compagni, di cui non ricordo il nome, sono stati bastonati a sangue, tenuti per più giorni senza mangiare solo perchè le loro forze a causa di mancanza di alimentazione, di cattiva sistemazione di alloggio e di sofferenze continue morali e materiali, non gli permettevano di eseguire faticosi lavori (trasporto di pesi superiori alle loro forze, lavori lunghi ed estenuanti).=

Un vicebrigadiere dell'Arma, di cui ignoro il nome, siccome apparteneva ad altra compagnia, per aver solo tentato di asportare qualche patata per potersi sfamare, fu costretto a far rotolare con la lingua una patata per circa 100 matri e, dopo questo, bastonato e obbligato ad eseguire esercizi ginnastici tenendo nelle mani 10 mattoni del peso complessivo di circa 12 chilogrammi.=

I nazisti escogitavano tutti i sistemi e ritrovati più impensati per renderci la prigionia più dura.

La S.S., poi, rendeva la vita degli internati civili insopportabile.

Era sufficiente un nonnulla per essere colpiti con il nervo, col calcio del moschetto in modo tale che venivano ridotti quasi in fin di vita.""=

Il Carabiniere a piedi eff.

Tardini Giovanni c.re a p. eff.

Compagnia Carabinieri

IL CAPITANO
Comandante la Compagnia
(Banco Banchi)

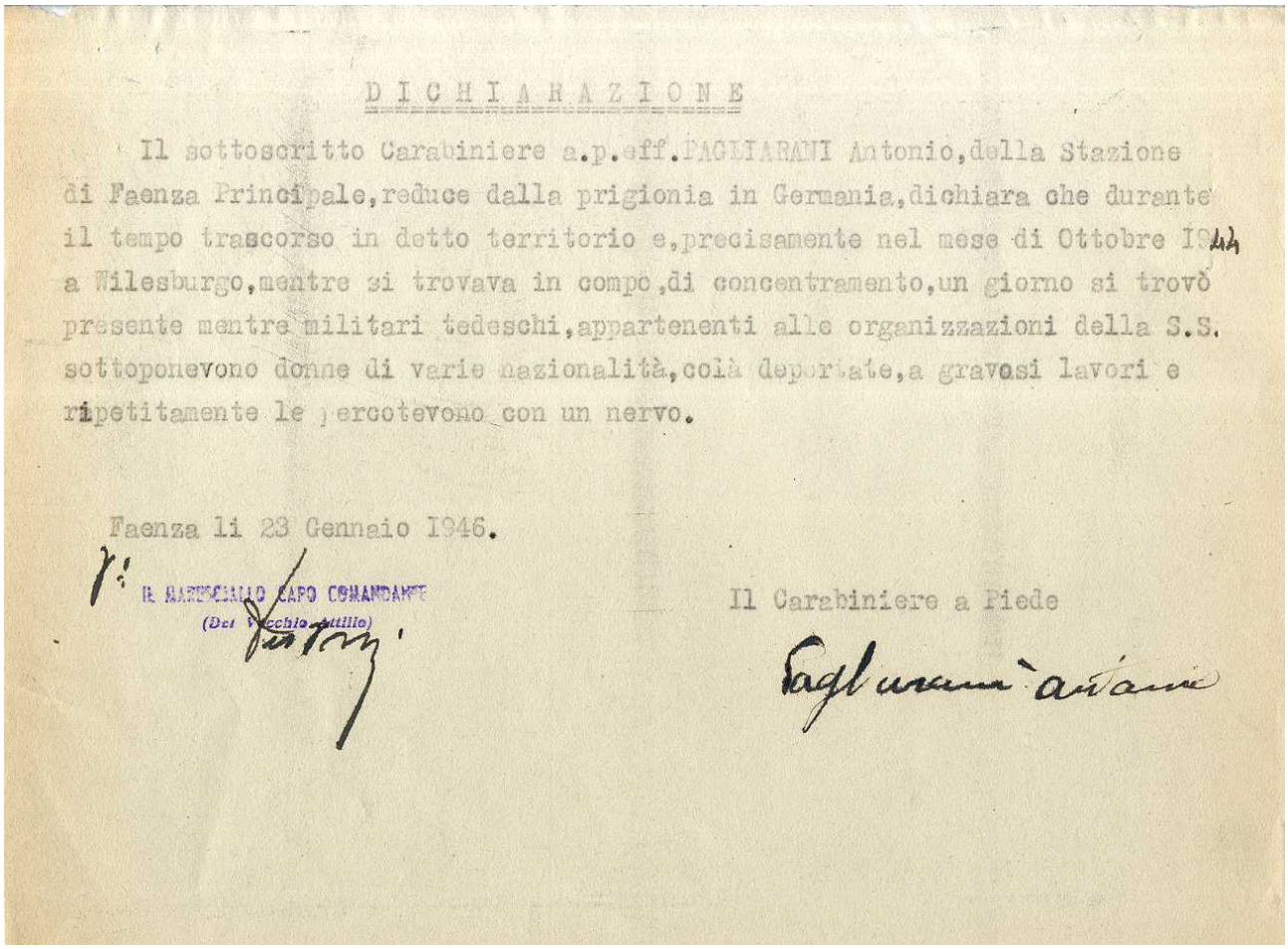

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Carabiniere a.p.eff. PAGLIARANI Antonio, della Stazione di Faenza Principale, reduce dalla prigionia in Germania, dichiara che durante il tempo trascorso in detto territorio e, precisamente nel mese di Ottobre 1944 a Wilesburgo, mentre si trovava in compo di concentramento, un giorno si trovò presente mentre militari tedeschi, appartenenti alle organizzazioni della S.S. sottoponevono donne di varie nazionalità, colà deportate, a gravosi lavori e ripetitamente le percotevono con un nervo.

Faenza li 23 Gennaio 1946.

p. IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE
(Dei Vecchi Attilio)

Il Carabiniere a Piede

Pagliarani Antonio

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto appuntato a piedi LIA VINCENZO appartenente alla stazione di Vezzano sul Crostolo(Reggio Emilia),dichiaro quanto segue:

Durante la mia deportazione nei campi di concentramento tedeschi,non venni mai adibito ai lavori del forno crematorio, però venni sottoposto a maltrattamenti,che mi causarono l'indebolimento dell'avambraccio destro a seguito di percosse ricevute dal caporale MINN=MANN,da Lipsia e già adetto al campo di concentramento del Messemburg nella Sassonia.

Faccio presente che verso le ore 16 del 15 Marzo 1945,mentre col badile eseguivo unitamente ad altri prigionieri italiani alcuni lavori di sterramento,per la costruzione di un barraccone per alloggiarvi i militari tedeschi,il suddetto caporale,mi piombava addosso con un bastone col quale si dava a colpirmi ripetutamente sull'avambraccio destro,con cui cercavo di parare la serie di colpi portatimi dal tedesco,che smise solo quando il randello fu spezzato.=

In fede di quanto sopra,mi sottoscrivo.

Lia Vincenzo appto

Vezzano sul Crostolo,14 Gennaio 1946

Comando Compagnia CC. RR. di Reggio Emilia Est

IL CAPITANO
Comandante la Compagnia
(Armando Mineo)

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto carabiniere a piedi [illegible] Armando (22842=6=1921) effettivo alla stazione di Rimini S. Giuliano in Viserba, Legione di Bologna, rimpatriato dalla Germania il 18 agosto 1945, ove era prigioniero fin dall'8 settembre 1943, dichiara che durante il periodo di prigionia fu sottoposto a lavori forzati presso il campo Dora V. 1 e V. 2, rimanendo rinchiuso in una galleria della profondita' di 100 metri per sette mesi consecutivi, uscendo solo 4 volte per la durata di 2 ore per volta, per l'appello generale e per farci assistere all'impiccagione di 2 prigionieri ed internati politici.- Quasi tutti i giorni ci facevano assistere alla cremazione.

Il 5 aprile 1945 dal campo Dora fui trasferito al Lagher di Enghel - sacsanausn- facendo il viaggio in un vagone ferroviario chiuso. Il viaggio duro' 15 giorni e nel vagone eravamo 96 prigionieri. Durante i 10 giorni di viaggio non cifu dato ne vitto ne acqua, subendo mitragliamento e bombardamento. A termine delviaggio 8 prigionieri che erano nel vagone ove viaggiavo morirono, colpiti da mitragliamento. Non ricordo i nome dei morti. In un'altro vagone dello stesso treno mori' l'appuntato dell'Arma MENGHEL Giuseppe nativo di Padova, fatto prigioniero in Croazia. Questo mori per fame.

Nel gennaio 1944 presso il campo Dora mori il carabiniere CAPUEI Antonio, che all'atto in cui fu fatto prigioniero prestava servizio presso la compagnia di Bressanone. Anche questo mori per mancanza di nutrimento. Pure nel mese di gennaio 1944 allo stesso campo Dora, mori il carabiniere DE MANDO (non ricordo il nome) cl. 1924, nativo di Trento, prestava servizio alla stazione di Bressanone. Questo mori per disturbi viscerali.-

A viserba, li 30 novembre 1945.-

IL CARABINIERE A PIEDI

Stefanelli Armando

N.

Il Maresciallo
Comandante la Stazione
(Nicola Aruanno)

3
R.P. 6.5

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
COMPAGNIA COMANDO

N° I/35 di prot.Ris.P Bologna li 15 novembre 1945
Risposta al foglio n°I3I/2 R.P/ del I2 and.
OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.-

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
(Uff.Comando)

Si trasmettono le dichiarazioni rilasciate da militari dipendenti, reduci dalla prigionia in Germania, riferendisi all'oggetto: Maresciallo d'alloggio NALDI Paolo.

Ripilogare

LEGIONE CC. RR. 17 NOV. 1945 DI BOLOGNA

LEGIONE CC. RR. - BOLOGNA - Comp. Comando

Il I° Capitano
Comandante della compagnia
(Paolo Di Giorgio)

LB.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
GRUPPO DI FERRARA

N°122/2 di prot.div.R.P.- Ferrara, li 2 dicembre 1945
Risposta al f.n°131/2 R.P.del 12-11-u/s.
OGGETTO:- Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CC.RR.-Ufficio Comando-
BOLOGNA

Si trasmette l'unita dichiarazione rilasciata dal vicebrigadiere a piedi TONELLI Cirillo riflettente l'oggetto.-

IL MAGGIORE COMANDANTE DEL GRUPPO
-Enrico Grillandini-

LEGIONE CC. RR. 4 DIC. 1945 DI BOLOGNA

Comando Gruppo

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
GRUPPO DI MODENA

n. 106/2 di prot.R.P. Modena, lì 7 dicembre 1945.-
Risp. al n. 131/2 R.P. del 12.II.1945.=

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CC.RR. DI
- Ufficio Comando -
BOLOGNA

LEGIONE CC.RR.
DIC. 1945
DI BOLOGNA

Si trasmette l'unita dichiarazione rilasciata dal Vicebrigadiere a piedi SPIGONI Giuseppe, della stazione di Mirandola, relativa ai maltrattamenti subiti durante la prigionia in Germania dal carabiniere ausiliario LONGO Alfio.=

de. IL MAGGIORE COMANDANTE
(Michele Stara)

CARABINIERI REALI
GRUPPO DI MODENA

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
Centro Recuperi

N°1/121 di prot. R.P. Bologna, li 4 dicembre 1945
Risp.al fg.n°131/2 R.P. del 12/11/u.s.
Oggetto: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO DELLA LEGIONE CC.RR.-Uff.Comando- SEDE

RISPOSTA N E G A T I V A

IL MAGGIORE COMANDANTE
-Felice Franco-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI BOLOGNA
GRUPPO DI REGGIO EMILIA

n.105/3 di prot.div.Ris.Pers. Reggio Emilia, li 7 dicembre 1945

R.al f.n.131/2 R.P.del 12 nov.u.s.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO DELLA LEGIONE CARABINIERI REALI

(Ufficio Comando) B O L O G N A

^ ^ ^

Si trasmettono le dichiarazioni dei sottonotati militari relative a maltrattamenti subiti durante la prigionia in Germania:

1°) App.LIA Vincenzo, della stazione di Vezzano sul Crostolo;
2°) C/re PEZZATI Pier Luigi " " Reggio Emilia S.Croce;
3°) " BREGOLATO Giuseppe " " " " "

COMANDO GRUPPO CC. RR. DI REGGIO EMILIA

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Abbate Donato)

Legione Territoriale Carabinieri Reali di Bologna

GRUPPO ESTERNO

7 DIC. 1945
DI BOLOGNA

N. 49/2-I di prot. R.P. Bologna, li 6 dicembre 194 5 - A.

Risposta al Foglio del I2.II.u.s. N. I3I/2 R.P.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

Carte annesse

Al COMANDO DELLA LEGIONE
Ufficio Comando
Bologna

Si trasmette l'unita dichiarazione rilasciata dal vicebrigadiere RIGHETTI Abramo, relativa al trattamento subito durante il periodo di prigionia in Germania.-

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Armando Giuliani)

Giuliani

Legione Territoriale Carabinieri Reali di Bologna

GRUPPO ESTERNO

7 DIC. 1945

DI BOLOGNA

N. 49/2-I di prot. R.P. Bologna, li 6 dicembre 1945 - A.

Risposta al foglio del 12.II.u.s. N. 131/2 R.P.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

Carte annesse

Al COMANDO DELLA LEGIONE
Ufficio Comando
Bologna

Si trasmette l'unita dichiarazione rilasciata dal vicebrigadiere RIGHETTI Abramo, relativa al trattamento subito durante il periodo di prigionia in Germania.-

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Armando Giuliani)

Giuliani

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
GRUPPO DI FORLI'

N°.I59/2 di prot/llo R.P. Forlì,lì I9 Dic. I945 - risposta al foglio n.I3I/2 R.P. del I2 Nov. u/s.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO DELLA LEGIONE CC.RR. - Uff. Comando -di BOLOGNA

Si trasmette una dichiarazione rilasciata dal carabiniere ap. STEFANELLI Armando della stazione di S.Giuliano in Viserba, già prigioniero in Germania, circa le atrocità subite e presenziate durante il pe= riodo di prigionia.

e nessun altro militare reduce dalla germania ha rilasciato dichiarazioni del genere.

Comando Generale
- ufficio Inchieste -

LEGIONE ... 22 DIC. 945 DI BOLOGNA

GRUPPO CARABINIERI REALI FORLI'

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Ferruccio Chiesa)

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
GRUPPO DI FORLI'

N°.159/2 di prot/llo R.P. Forlì, lì 5 Dic.1945-
risposta al f.n.131/2 R.P. del 3 corrente.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO LEGIONE CC.RR. - ufficio comando - di
BOLOGNA

Pregasi pazientare la risposta al foglio a margine segnato non avendo le compagnie ancora fornite le notizie richieste.

LEGIONE CC.RR.
8.DIC.1945
DI BOLOGNA

GRUPPO CARABINIERI FORLI'

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Ferruccio Chiesa)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
COMANDO BATTAGLIONE MOBILE

N.13/2 di prot. Ris. Bologna, lì 3 dicembre 1945

Ris. al f.n.131/2 del 12/11/1945

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante la prigionia in Germania.=

AL COMANDO DELLA LEGIONE TERR/LE DEI CC.RR. DI BOLOGNA
-Uff.Comando-

In esito al foglio sopracitato, si trasmettono le due unite dichiarazioni rilasciate dal maresciallo d'alloggio ALBERTI Giuseppe e dal brigadiere BORTOLOTTI Domenico, reduci dalla prigionia in Germania.=

LEGIONE CC.RR. DI BOLOGNA

BATTAGLIONE MOBILE CC.RR. - BOLOGNA - COMANDO

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Carlo Ferrari)

26.12.1945 Inviata a mezzo
IL CAPO UFFICIO

Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bologna

GRUPPO INTERNO

7 DIC. 1945

N. II2/2 di prot. div.R.P. Bologna, lì 6 Dicembre 1945

Risposta al foglio del I2/II/u.s. n. I3I/2 R.P.

OGGETTO: Atrocità subite e presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

Carte annesse 1

Al Comando della Legione dei CC.RR. (Ufficio Comando) di
B O I O G N A

Si trasmette l'acclusa dichiarazione rilasciata dal carabiniere a piedi effettivo AMORE Giuseppe, della stazione di S.Vitale, in merito all'oggetto.=

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Vincenzo Barile)

Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Palermo

BOLOGNA

GRUPPO DI RAVENNA

N. 105/1 di prot. Ris.Per. Ravenna, addì 12 dicembre 1945 - a.

Risposta al foglio del 12.II.1945 n. 131/2. ufficio Ris.Pers.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

Carte annesse

Al COMANDO DELLA LEGIONE TERR/LE DEI CARABINIERI REALI DI
-Ufficio Comando-
BOLOGNA

RISERVATO PERSONALE

Si trasmettono le unite dichiarazioni rilasciate dai sottonotati militari rimpatriati dalla Germania, relative a maltrattamenti subiti o presenziati durante la prigionia.

- Brigadiere a cav. BANI Giuseppe della stazione di S.Maria in Fabriago;
- Carabiniere a p. PAGLIARANI Antonio della stazione di Faenza Principale;
- Carabiniere a p. TARDINI Giovanni, della stazione di Piangipane.=

LEGIONE CC.RR. 15 MAG. 1945 DI BOLOGNA

IL MAGGIORE COMANDANTE
- Biagio Argenziano-

Af.

Trattare per ogni lettera un solo argomento ed indicare nella risposta il num. di prot. e l'ufficio cui si risponde.
Indirizzo telegrafico: Carabinieri

4
P.P. 6.5

I3I/4 26 dicembre I945

foglio 4 novembre u.s. I777/I.

Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.-

I4.-

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CC.RR.(Ufficio Inchieste)

R O M A

Si trasmettono le unite I4 dichiarazioni - relative all'oggetto - rilasciate dai sottonotati militari.

Maresciallo d'alloggio	1	ALBERTI	Giuseppe
" "	2	NALDI	Paolo
Brigadiere	3	BANI	Giuseppe
"	4	BORTOLOTTI	Domenico
Vicebrigadiere	5	RIGHETTI	Abramo
"	6	SPIGONI	Giuseppe
"	7	TONELLI	Cirillo
Appuntato	8	LIA	Vincenzo
Carabiniere	9	STEFANELLI	Armando
"	10	PACLIARANI	Antonio
"	11	TARDINI	Giovanni
"	12	PEZZATI	Pier Luigi
"	13	BREGOLATO	Giuseppe
"	14	AMORE	Giuseppe.-

p.IL COLONNELLO COMANDANTE a.p.s.
(Giuseppe Borla)
IL TEN.COLON.V.COMANDANTE=RELATORE
(Romeo Tortorella)

Pu.

IL CAPO UFFICIO

5
R.P. 65

R/m.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali

UFFICIO INCHIESTE

N. 1777/13-1945 di prot. R.P. Roma, li 4.1.1946

Risposta al ::: del ::: n. ::: Allegati n. :::

OGGETTO: = Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

AL COMANDO DELLA LEGIONE TERR.CC.RR. DI BOLOGNA
(risp.f.n.131/4 del 26/12-945)-Uff.Comando-
AL COMANDO DELLA LEGIONE TERR.CC.RR. DI TORINO
(risp.f.n.98/6 S.del 17/12-945)-Uff.Mob/ne-

Si prega trasmettere altra copia delle dichiarazioni inviate col foglio sopradistinto.=

d'ordine
IL COLONNELLO ADDETTO
= Antonio Romita =

LEGIONE CC.
9.GEN.1946
DI BOLOGNA

10.1.1946
minuta a parte
IL CAPO DELLO

6
Tr.P.6.5

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA

UFFICIO COMANDO

n.131/6-1945 di prot.R.P. Bologna, 9 gennaio 1946

OGGETTO: Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO DEL GRUPPO DEI CARABINIERI REALI (risp.al f.n.112/2 R.P. del 6 dicembre 1945) INT.BOLOGNA

AL COMANDO DEL GRUPPO DEI CARABINIERI REALI (risp.al f.n.49/2-I R.P. del 6 dicembre 1945) EST.BOLOGNA

AL COMANDO DEL GRUPPO DEI CARABINIERI REALI (risp.al f.n.103/I R.P. del 13 dicembre 1945) RAVENNA

AL COMANDO DEL GRUPPO DEI CARABINIERI REALI (risp.al f.n.159/2 R.P. del 19 dicembre 1945) FORLI'

AL COMANDO DEL GRUPPO DEI CARABINIERI REALI (risp.al f.n.103/3 R.P. del 7 dicembre 1945) R.EMILIA

AL COMANDO DEL GRUPPO DEI CARABINIERI REALI (risp.al f.n.106/2 R.P. del 7 dicembre 1945) MODENA

AL COMANDO DEL GRUPPO DEI CARABINIERI REALI (risp.al f.n.122/2 R.P. del 2 dicembre 1945) FERRARA

AL COMANDO DEL BATTAGLIONE MOBILE CC.RR. (risp.al f.n.13/2 R. del 3 dicembre 1945) BOLOGNA

AL COMANDO DELLA COMP.COM.DELLA LEGIONE CC.RR. (risp.al f.n.1/35 R.P. del 19 novembre 1945) BOLOGNA

Riservato personale

Si prega trasmettere altre due copie delle dichiarazioni inviate col foglio sopradistinto.

IL COLONNELLO COMANDANTE
-Giuseppe Dorla-

28.1.1946
sollecitati i gruppi di Modena e Ravenna.
IL CAPO UFFICIO

R.P. 6-9

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI BOLOGNA
GRUPPO DI FORLI'

N°.I59/2-3-I945 prot. R.P. Forlì, lì 22/I/I946 - risposta al f.n.I9I/6-I945 R.P. del 9 andante.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CC.RR. DI
- Ufficio Comando -
BOLOGNA

N°. 2 copie della dichiarazione rilasciata dal carabiniere

STEFANELLI Armando;

-----x-----

....in esito al foglio sopradistinto.

LEGIONE CC.RR.
25.GEN.1946
GRUPPO CARABINIERI REALI FORLI'

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Ferruccio Chiesa)

3.2.1946
IL CAPO UFFICIO

IL COLONNELLO COMANDANTE
(Giuseppe Borla)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARAB.REALI DI BOLOGNA
Compagnia Comando

N°I/35-I di prot. Bologna, li II gennaio 1946
(r.f.n.I3I/6-945 R.P. del 9 corrente)

OGGETTO: Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARAB.REALI DI
=Ufficio Comando =

B O L O G N A

Si trasmette l'acclusa dichiarazione - in dop= pio - richiedta col foglio sopradistinto.

LEGIONE CC. RR.
12 GEN 1946
DI BOLOGNA

IL CAPITANO COMANDANTE LA COMPAGNIA
(Francesco De Lorenzis)

LB.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
GRUPPO DI FERRARA

N°122/4-1945 di prot.div.R.P.- Ferrara, li 18 gennaio 1946

Risposta al f.n°131/6-1945 R.P.del 9 corr.

OGGETTO:- Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CC.RR.-Ufficio Comando-

BOLOGNA

Poichè il vicebrigadiere TONELLI Cirillo non ricorda esattamente tutti i particolari descritti nella dichiarazione trasmessa con foglio n°122/2 R.P. del 2-12-1945, ha riprodotto la dichiarazione stessa in triplice copia che si acclude alla presente.-

IL MAGGIORE COMANDANTE DEL GRUPPO
-Enrico Grillandini-

20 GEN. 1946 DI BOLOGNA

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
COMANDO BATTAGLIONE MOBILE

N.13/4-1945 di prot. Bologna, li 16/1/1946
R. a f.n.131/6-1945 del 9/1/1946.
OGGETTO: Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

ALLA LEGIONE TERR/LE CC.RR.
-Uff.Comando SEDE

Si trasmettono altre due copie delle dichiarazioni richieste col foglio sopradistinto.

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Carlo Ferrari)

18 GEN. 1946 DI BOLOGNA

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
GRUPPO DI MODENA

nº 106/5-945 di prot. R.P. Modena, lì 31 gennaio 1946.-
Risp. al n. 131/6-945 R.P. del 9 corrente.-

O G G E T T O: Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo della prigionia in Germania.=

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CC.RR. DI
-ufficio comando-
B O L O G N A

-_-_-_-_-_-_-

Si trasmette l'unita dichiarazione -in duplice copia- rilasciata dal vicebrigadiere SPIGONI Giuseppe, relativa all'oggetto.-

CC.RR.
DI BOLOGNA

CARABINIERI REALI
GRUPPO DI MODENA

IL MAGGIORE COMANDANTE
-Michele Stara-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
GRUPPO DI REGGIO EMILIA

N°105/5=1945 di P/11o RIS.PERS. Reggio Emilia, li 24 gennaio 1946
Risp.al n°131/6=1945 R.P. del 9 and.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.

LEGIONE CC.RR.
26 GEN 1946
DI BOLOGNA

AL COMANDO DELLA LEGIONE CARABINIERI REALI
(Uff° Comando)
BOLOGNA

Si trasmettono l'unita dichiarazione - in triplice copia - rilasciata dal Maggiore ABBATE Donato, relativa a maltrattamenti subiti durante la prigionia in Germania, ed altre due copie delle dichiarazioni rilasciate a suo tempo dai sottonotati militari:

1°) App. LIA Vincenzo - della stazione di Vezzano sul Crostolo;
2°) C/re PEZZATI Pier Luigi - della stazione di Reggio S.Croce;
3°) C/re BREGOLATO Giuseppe - della stazione di Reggio S.Croce.

COMANDO GRUPPO CC. RR. DI REGGIO EMILIA

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Abbate Donato)

Ae.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA
Gruppo Esterno

N° 49/3-1-945 di prot.div.Ris.P. Bologna,li 17 gennaio 1946

r.f.n. 131/6-1945-R.P. del 9 and.

OGGETTO:Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI REALI
-Ufficio Comando-

B O L O G N A

Si trasmettono altre due copie della dichiarazione rilasciata dal vicebrigadiere a piedi RIGHETTI Abramo.=

LEGIONE CC.RR.
19.GEN.1946
DI BOLOGNA

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Armando Giuliani)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI BOLOGNA

GRUPPO DI RAVENNA

N. 105/2-I / 1945 di prot. div. R.P. Ravenna, li I° febbraio 1946

Risposta al foglio del 9 corr. N. 131/6 div. R.P.-1945 sez.

OGGETTO: Atrocità subite o presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.-

RISERVATO PERSONALE

Al COMANDO DELLA LEGIONE TERR/LE DEI CC.RR.
_ Ufficio Comando _ BOLOGNA

Si trasmettono le accluse dichiarazioni - in duplice copia - rilasciate dai sottonotati militari relative all'oggetto:

I°)-Brig.a cav.eff/vo BANI Giuseppe;
2°)-C/re a p. " PAGLARANI Antonio;
3°)- " " " " CARDINI Giovanni.-

Gruppo Carabinieri Reali RAVENNA

IL MAGGIORE COMANDANTE
-Argenziano Biagio-

LEGIONE CC.RR.
2 FEB. 1946
DI BOLOGNA

Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bologna

GRUPPO INTERNO

N. II2/4-945 di prot. div. R.P. Bologna, lì 24 gennaio 1946

Risposta al foglio del 9 andante n. I3I/6-1945

OGGETTO: Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.=

Carte annesse 2

Al Comando del la Legione dei CC.RR. (Ufficio Comando)

B O L O G N A

Si trasmettono altre due copie della dichiarazione già rilasciata dal carabiniere AMORE Giuseppe.=

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Vincenzo Barile)

LEG. CC.RR.
25. GEN. 1946
DI BOLOGNA

8/R.T. 6-5

I3I/8-I945 R.P. 3 febbraio I946

foglio 4 genn.I946 I777/I3-I945 R.P.

Atrocità subite e presenziate dai militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.-

I4-

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI
-Ufficio Inchieste-

Riservato personale

R O M A

Si trasmette altra copia delle dichiarazioni relative al= l'oggetto rilasciate dai sottonotati militari:

Maresciallo d'alloggio	ALBERTI	Giuseppe
" "	NALDI	Paolo
Brigadiere	BANI	Giuseppe
"	BORTOLOTTI	Domenico
Vicebrigadiere	RIGHETTI	Abramo
"	SPIGONI	Giuseppe
"	TONELLI	Cirillo
Appuntato	LIA	Vincenzo
Carabiniere	STEFANELLI	Armando
"	PAGLIARANI	Antonio
"	TARDINI	Giovanni
"	PEZZATI	Pier Luigi
"	BREGOLATO	Giuseppe
"	AMORE	Giuseppe.-

IL COLONNELLO COMANDANTE
(Giuseppe Borla)

Pu.

IL CAPO UFFICIO

R.S.

I3I/9 R.P. 3 febbraio 6
I945 foglio I4-II-I945 I777/I R.P.

Atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania.-
2-

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CC.RR.
(Ufficio Inchieste)

R O M A

Riservato personale

A seguito del foglio di questo comando numero I3I/4 R.P. in data 26 dicembre I945 si trasmette - in duplice copia - l'unita dichiarazione rilasciata dal maggiore ABBATE Domenico relativa all'oggetto.-

IL COLONNELLO COMANDANTE
(Giuseppe Borla)

Pu.

IL CAPO UFFICIO

9/15/

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto maggiore A B B A T E D o n a t o, comandante gruppo carabinieri reali di Reggio Emilia, dichiaro quanto segue:

Alle ore 8 del I4 febbraio I945, in seguito ad ordine del comando tedesco del campo di Lichterfeld Sud (Berlino), una colonna di 500 ufficiali superiori era pronta ai posti di controllo per effettuare il trasferimento in altro campo. L'esercito russo incalzava e minacciava seriamente la capitale tedesca, il che provocò un certo nervosismo nel personale tedesco che con modi tutt'altro che umani procedette a minuziose perquisizioni personali. Il bagaglio, d'ordine del comando tedesco, venne quasi interamente abbandonato e pertanto gli ufficiali, dovendo percorrere oltre I20 Km. a piedi, si limitarono a portare addosso qualche valigia o sacco da montagna. La marcia venne iniziata lentamente = Si videro ufficiali di grado elevato che, per salvare parte dei loro indumenti personali, si misero in movimento con bagagli in spalla, furono poi quasi tutti abbandonati lungo la strada, non avendo la forza sufficiente di potersi trascinare in avanti a causa della impressionante denutrizione in cui erano venuti a trovarsi.

A pochi chilometri dal campo di partenza anch'io, stanco e dolente per lo sforzo compiuto, buttai via tutto, ma anche senza bagaglio non ero più in grado di proseguire oltre. Mi sdraiai quindi a terra, ma, anziché riprendere le mie deboli forze, venni assalito da uno strano malore che mi fece perdere finanche la coscienza. Dopo alcuni minuti, riaprii gli occhi, notai a me intorno un sottufficiale tedesco che nella sua lingua mi strillava nelle orecchie per indurmi a raggiungere la colonna oramai lontana, ma alle mie proteste perché non mi sentivo in condizioni di alzarmi da terra, mi afferrò con un braccio e mi trascinò per alcuni metri sulla strada fangosa, colpendomi poi alla schiena con poderosi calci.

Successivamente, aiutato e sorretto da alcuni colleghi accorsi, riuscii ad alzarmi ed a raggiungere la colonna, ferma a qualche centinaio di metri.

Con l'intervento del capitano di vascello PARMEGGIANI che mi fece

visitare da un ufficiale medico, mi fu data la possibilità di montare su di un carretto e proseguire così la marcia in avanti.

I maltrattamenti subiti e lo stato di forte denutrizione in cui mi trovavo furono le cause del mio urgente ricovero nell'infermeria del nuovo campo di Altengrabow, diretta da ufficiale medico francese, nella quale rimasi degente fino a tutto l'8 maggio 1945, giorno in cui fummo liberati dall'esercito russo.

A Reggio Emilia, li 24 gennaio 1946

IL MAGGIORE

Abbate Donato

ti a causa della impressionante denutrizione in cui erano venuti a trovarsi.

A pochi chilometri dal campo di partenza anch'io, stanco e dolente per lo sforzo compiuto, buttai via tutto, ma anche senza bagaglio non ero più in grado di proseguire oltre. Mi sdraiai quindi a terra, ma, anziché riprendere le mie deboli forze, venni assalito da uno strano malore che mi fece perdere finanche la coscienza. Dopo alcuni minuti, riaprii gli occhi, notai a me intorno un sottufficiale tedesco che nella sua lingua mi strillava nelle orecchie per indurmi a raggiungere la colonna oramai lontana, ma alle mie proteste perché non mi sentivo in condizioni di alzarmi da terra, mi afferrò con un braccio e mi trascinò per alcuni metri sulla strada fangosa, colpendomi poi alla schiena con poderosi calci.

Successivamente, aiutato e sorretto da alcuni colleghi accorsi, riuscii ad alzarmi ed a raggiungere la colonna, ferma a qualche centinaio di metri.

Con l'intervento del capitano di vascello PARMEGGIANI che mi fece

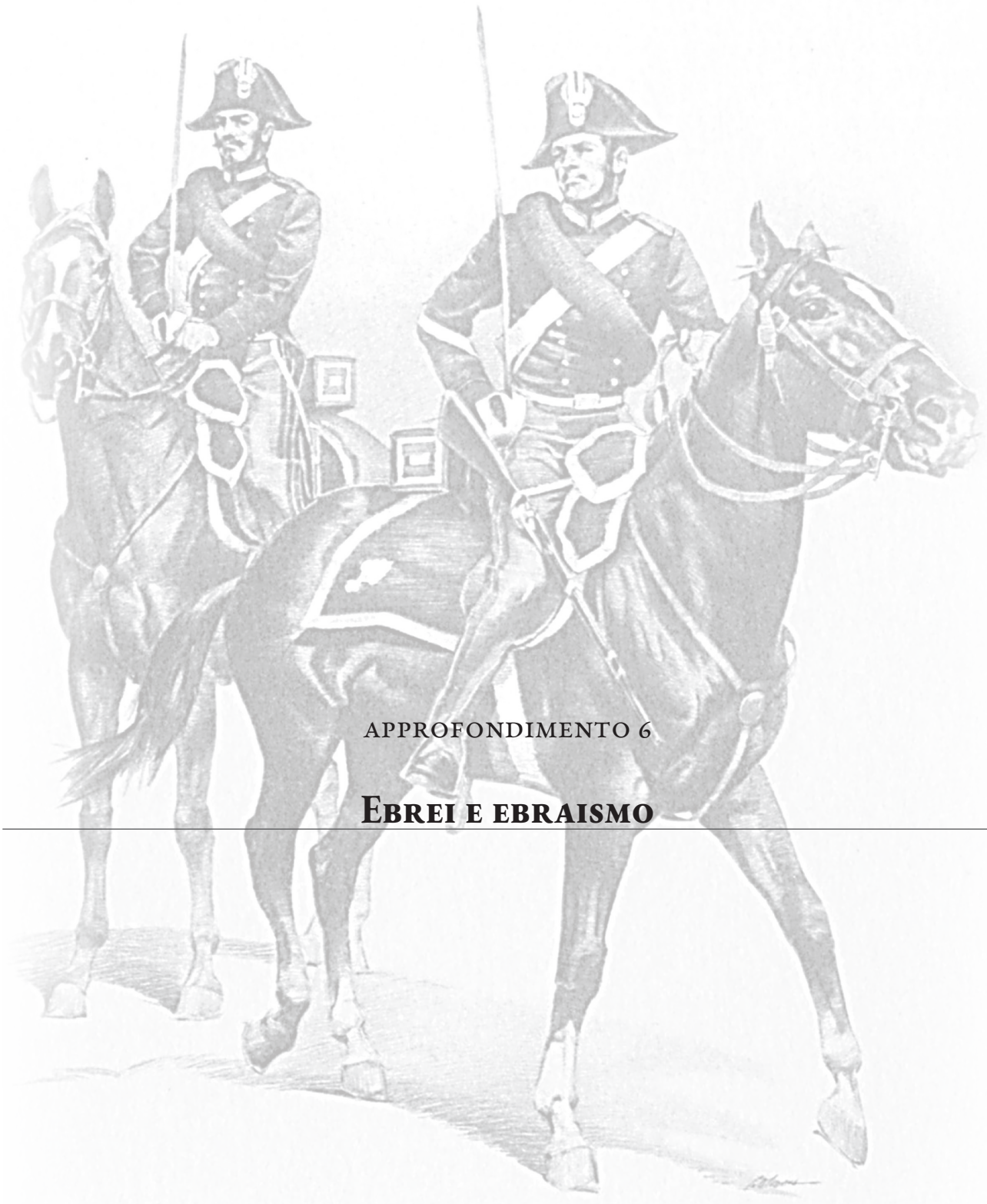

APPROFONDIMENTO 6

Ebrei e ebraismo

Il "Manifesto" degli scienziati razzisti

Il Manifesto degli scienziati razzisti venne pubblicato sul "Giornale d'Italia" il 14 luglio 1938 e sottoscritto da 180 scienziati del Regime.
Si trattava di posizioni nuove per il fascismo e per la cultura italiana, che conosceva sì correnti razziste al proprio interno ma era rimasta fino a quel momento estranea alle elaborazioni del nazismo. Per queste ragioni il Manifesto suscitò forti perplessità tra gli intellettuali italiani, che tuttavia non tardarono ad aderirvi, e nel mondo cattolico.

1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché' essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché' la costituzione razziale di questi popoli e' diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

4. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

6. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni

semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché' essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

Le leggi razziali in Italia.
Dal 1938 alla Repubblica Sociale Italiana

Secondo lo storico Renzo De Felice il R.D.L. 17 novembre 1938, n.1728 è stato da qualcuno considerato la "magna charta" del razzismo italiano. In realtà esso non aveva che gettato le basi della concreta trasformazione in legge dello Stato delle decisioni di Gran Consiglio del fascismo del 6 ottobre, alle quali neppure spetta veramente di essere considerate la "magna charta" del razzismo italiano.
La prima legge di attuazione fu il D.L. 9 febbraio 1939, n.126 relativo alle Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica. Con essa era dettagliatamente disciplinata la proprietà degli ebrei, si stabiliva che la parte del loro patrimonio eccedente i limiti consentiti dalla legge del novembre antecedente dovesse essere trasferita ad un apposito ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli), che avrebbe provveduto a sua volta a pagare agli ex proprietari il corrispettivo con speciali certificati trentennali al 4 per cento annuo; si stabiliva a questo scopo una particolare denuncia (entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L.) di tutto il patrimonio immobiliare ebraico e, infine, si stabiliva l'obbligo di alienare entro sei mesi tutte le aziende interessanti la difesa nazionale e quelle impieganti cento o più persone e di reinvestire il prezzo ricavatone in titoli nominativi di consolidato.
A questa prima legge di attuazione ne seguiranno altre tre in giugno-luglio. Con la legge 29 giugno 1939, n.1054 si disciplina l'esercizio delle professioni da parte degli ebrei. In sostanza con tale legge il fascismo vietò a tutti gli ebrei indistintamente la professione di notaio e a quelli discriminati quella di giornalista (l'insegnamento privato era già stato ammesso solo nei confronti degli alunni di "razza ebraica"); quanto alle professioni di medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrico, avvocato, procuratore, patrocinante legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, agronomo, perito agrario, perito industriale il loro esercizio fu "regolato" secondo i seguenti criteri:
cancellazione dai rispettivi albi professionali;
istituzione di elenchi aggiuntivi, per i discriminati, e di elenchi speciali, per i non discriminati;
gli iscritti negli elenchi speciali erano esclusi dalle associazioni sindacali di categoria, pur rimanendo soggetti alle normative inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;
gli iscritti negli elenchi speciali erano esclusi, "salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza", dall'esercizio della professione a favore di persone non appartenenti alla "razza ebraica"; a tutti indistintamente, poi, non potevano essere conferiti incarichi comportanti funzioni di pubblico ufficiale e simili;
era vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione tra professionisti ebrei e no.
Con la legge del 13 luglio vece le norme relative alla materia testamentaria (era dichiarata nulla qualsiasi condizione subordinante il conseguimento di una eredità o di un legato all'appartenenza del beneficiario alla religione israelitica) e ai cognomi (possibilità o meno di cambiare quelli tipicamente ebraici).
La più importante delle nuove leggi fu però la n.1024, anch'essa datata 13 luglio 1939. Presentata come una semplice "norma integrativa" del D.L. 17 novembre 1938, essa in realtà introduceva nella legislazione antisemita fascista una nuova figura, quella dell'"arianizzato", contro ogni logica, razzista, religiosa o politica che si volesse.
la legge in questione stabiliva infatti che era facoltà del ministro dell'Interno di dichiarare, su conforme parere di una commissione composta di tre magistrati e di due funzionari del ministero stesso (il tribunale della razza), "la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile".

Se tutta la legislazione antisemita era immorale e antigiuridica, questa legge, questa legge lo fu certamente più di ogni altra; essa infatti non si fondava che sull'arbitrio più assoluto e non aveva altro scopo che di favorire coloro che neppure da un punto di vista strettamente fascista aveva altrimenti titoli per essere discriminati e, addirittura, di metterli in una situazione di netto privilegio rispetto agli stessi discriminati.
In meno di un anno l'antisemitismo fascista diveniva anch'esso - così come ogni altra cosa di quegli anni tragici e grotteschi al tempo stesso - fonte di immoralità, di corruzione, di favoritismo e di lucro.
A questo complesso di leggi si vennero rapidamente aggiungendo numerosissime disposizioni particolari relative alla pratica realizzazione di quanto esse (ed in particolare prima del 17 novembre 1938) stabilito. Contro questo complesso di disposizioni, spesso ridicole e sempre gravemente lesive dei diritti e della dignità di coloro ai quali si applicavano (divieto di frequentare luoghi di villeggiatura, di tenere personale di servizio "ariano", di inserire sui giornali avvisi pubblicitari e mortuari, di possedere apparecchi radio, di godere di prestiti agricoli, di pubblicare libri, di collaborare alla stampa sotto pseudonimo, di tenere pubbliche conferenze, di avere il proprio nominativo negli elenchi telefonici, di accedere negli uffici pubblici, ecc.) si sono appuntati il sarcasmo e l'indignazione degli italiani d'allora e della pubblicistica che, caduto il fascismo, ha rievocato quegli anni.
In realtà la maggioranza di quelle disposizioni rientrava pienamente nel razzismo e, se mai, dimostra solo come fosse impossibile discriminare
senza perseguitare.
Importante che cosa volesse significare per il legislatore fascista la figura dell'"ebreo".
Per il Gran Consiglio del Fascismo erano di "razza ariana" i nati da genitori entrambi ebrei, i nati da padre ebreo e da madre non italiana, i misti professanti la religione israelitica alla data del 1° ottobre 1938.
Il D.L. 17 novembre 1938 (art. 8) specificava ulteriormente che era di "razza ebraica" "colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera"; aggiungeva tra i casi positivi quello dei figli di madre ebrea e di padre ignoto; nonché, per i misti, considerava ebrei coloro che fossero iscritti ad una Comunità e coloro che avessero fatto "in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo".
L'entrata in vigore del D.L. 17 novembre 1938 fu accompagnata a sua volta da una circolare riservata della Demografia e Razza (n.9270, del 22 dicembre 1938) nella quale a proposito dell'art. 8 osservava:

I criteri contenuti in questo articolo per determinare l'appartenenza della [sic] razza ebraica hanno carattere fondamentale e, conseguentemente, sono di portata più ampia dell'attuale provvedimento; ad essi, pertanto, occorrono fare riferimento nell'applicazione di qualsiasi disposizione di legge che presupponga la nozione dell'appartenenza alla razza ebraica.

Seguiva poi l'illustrazione dell'articolo stesso:

Per la lett.a), chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l'origine razziale.
Per la lett.b), il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) è sempre considerato ebreo - anche in questo caso prescindendo dalla religiosità professata - se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. In questo caso, dunque, è necessario che l'indagine risalga a stabilire la nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito - per concessione o per matrimonio - la cittadinanza italiana.
Per la d), di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni di ebraismo devesi intendere qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.
Il nato da genitori italiani, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del I° ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall'ebraica: se, invece, alla data del I° ottobre 1938 XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.

Le norme per gli "accertamenti della razza" elaborata dal ministero dell'Interno nella prima metà del 1939 ad uso di coloro che dovevano risolvere i casi controversi e dubbi stabilivano - infine - una casistica che allargava ancora di più il numero di coloro che dovevano essere considerati ebrei.
In meno di dieci-dodici mesi la figura dell'ebreo venne dilatando, notevolmente i suoi confini e vi furono incluse categorie di cittadini che al principio non erano considerate tali. Contemporaneamente, si venne restringendo il numero degli ebrei che, sempre in base alla dichiarazione del 6 ottobre, avrebbero potuto essere discriminati.

Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale.
Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso,

con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: a. il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b. il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c. il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d. dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri accentuatasi fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica e l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l'espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
a. abbiano un'età superiore agli anni 65;
b. abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue: a. è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; b. è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera; c. è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica; d. non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sarà applicata, escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana, quando non abbiano per altri motivi demeritato, i quali appartengono a:
1. famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2. famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
3. famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
4. famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5. famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6. famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani.
7. famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno: a. essere iscritti al Partito Nazionale Fascista; b. essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone; c. essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno; d. prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti. Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1. che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
2. che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
3. che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4. che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibi-

lità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

Il Gran Consiglio aveva parlato genericamente di "famiglie".
Il D.L 17 novembre 1938 (art. 14) parlava ancora di famiglie solo per i caduti in guerra e per la causa fascista; per le altre categorie di discriminabili parlava invece solo die diretti interessati, aggiungendo che "il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia" del discriminabile anche se questo fosse premorto.

***Art. 14**. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):*
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2. combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3. mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4. iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5. legionari fiumani;
6. abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Il beneficio poteva essere esteso ai familiari, non "doveva", come invece risultava dalla dichiarazione del 6 ottobre.
E ancora (art. 15), componenti della famiglia erano considerati, oltre il coniuge, solo gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

***Art. 15**. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.*

Come evidenzia lo storico Renzo de Felice appare dunque evidente che, pur non adottando un criterio rigidamente razzista e tenendo conto di elementi di elementi anche religiosi e politici, la tendenza che ben presto si venne affermando tra i responsabili della politica antisemita fu quella di allargare al massimo la figura dell'ebreo da separare dalla collettività nazionale e al tempo stesso di ridurre al minimo il numero degli ebrei discriminati, cioè rimessi in qualche modo nella stressa collettività nazionale
Il 9 febbraio 1940 il capo della polizia dell'Unione delle comunità israelitiche, l'ex prefetto Dante Almansi, comunicandogli che Mussolini aveva stabilito che, "siccome ormai i tempi precipitavano", gli ebrei italiani dovevano lasciare l'Italia. L'Almansi, colto di sorpresa e dolorosamente colpito dalla notizia, replicò che era impossibile proibire agli ebrei italiani, che vivevano nella penisola da secoli lavorando onestamente e che l'avevano difesa, in più occasioni, con il loro sangue, di continuare a restare in Italia. *In che cosa, chiese a Bocchini - hanno demeritato perché possa essere loro inflitto un così iniquo trattamento?*
Fece poi presente che mentre in quel momento, da qualche settimana le questure avevano ricevuto l'ordine di non rilasciare più passaporti agli ebrei e di ritirare quelli già concessi. D'altra parte, le disposizioni patrimoniali dell'anno innanzi avevano messo gli ebrei, ove fosse stato possibile emigrare, nella condizione di non poter disporre neppure del minimo necessario per crearsi all'estero una nuova esistenza di lavoro. Senza dire, concluse, che voler emigrare non voleva dire poterlo fare, dato che bisognava ottenere prima i relativi visti d'ingresso in un altro paese e ciò era notoriamente molto difficile. Davanti a questi

argomenti Bocchini rispose che avrebbe riferito a Mussolini e riconvocò l'Almansi per il giorno 16.
Quando torno al Viminale il giorno 16, come stabilito precedentemente, il presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche si sentì riconfermare l'ordine del 9 febbraio 1940: per i passaporti sarebbero state date le istruzioni, quanto alla questione dei beni, la loro esportazione non poteva essere consentita che nei ristretti limiti permessi dalla bilancia commerciale. Quanto ai termini nei quali l'emigrazione avrebbe dovuto aver luogo, Bocchini gli comunicò che Mussolini intendeva avvenisse con il ritmo di dieci unità al giorno.
Dell'ordine di Mussolini approfittarono nei mesi successivi migliaia di ebrei, specie giovani. Al ritmo di dieci al giorno l'emigrazione sarebbe durata dai dieci ai quindici anni e non è detto che si sarebbe potuta realizzare senza difficoltà. I disposti a partire erano soprattutto dei giovani, pronti, pur di rifarsi una vita, a incominciare dal nulla o quasi, nonché coloro che erano riusciti a porre in salvo in tempo parte dei loro capitali o che avevano all'estero parenti, amici, un punto qualsiasi d'appoggio; no era di escludere però che la massa si rifiutasse di seguirli spontaneamente, abbandonando ciò bene o male aveva in Italia di beni e di affetti e affrontando un futuro tutt'altro che roseo. In considerazione della lentezza dell'esodo degli ebrei italiani, questo modo si potevano risolvere problemi, come appunto quello dei matrimoni "misti", drammaticamente vivi e attuali. In particolare, di queste difficoltà Mussolini e i suoi collaboratori dovettero ben presto rendersi conto dopo l'entrata in guerra dell'Italia contro la Francia e l'Inghilterra.
Per quanto concerne l'applicazione dei provvedimenti antisemiti si deve fare un distinguo: quelli che vengono applicati nel periodo 1938-41 e quelli posti in essere dal 1942-43.
L'influenza della politica nazista di Berlino su Roma si ebbero solamente con la seconda metà del 1942: *i tedeschi sostenevano che alcuni scacchi dell'Asse, per esempio l'affondamento del D'Annunzio, fossero da attribuirsi allo spionaggio ebraico, particolarmente attivo nella Francia meridionale; inoltre, i nazisti erano indignati dalla protezione che le truppe italiane in Francia, in Croazia, Slovenia, Dalmazia, Grecia davano agli ebrei che si rifugiavano nelle zone di occupazione italiane.*
Nell'aspetto più propriamente politico dell'applicazione dei provvedimenti antisemiti rientrano le direttive generali impartite dalla Demografia e Razza per la realizzazione della politica antisemita.
La linea politica della Demografia della Razza fu costantemente ispirata ad una estrema severità, accentuatasi mano a mano che appariva più chiaramente il fallimento pratico della persecuzione e l'opposizione popolare ad essa: severità che, per altro, non impediva che proprio a Roma, nell'entourage della Demografia e Razza, si sviluppassero e prosperassero in casi più clamorosi di favoritismo e di corruzione: le discriminazioni e in particolar modo le arianizzazioni furono oggetto a Roma di un vero e proprio mercato. la cosa divenne di dominio pubblico per quanto riguarda l'operato della Demografia e Razza, nonostante l'omertà così diffusa quei tempi nelle gerarchie fasciste, oggetto di violentissime negli stessi ambienti di partito. Alcuni di questi casi furono clamorosi al punto tale da dover, per evitare lo scandalo, revocare l'arianizzazione.
Al riguardo, si deve osservare che mentre le autorità locali dimostrarono in generale una tendenza a non infierire troppo contro gli ebrei e a non applicare alla lettera le disposizioni che venivano emanate a livello centrale, La demografia e Razza sostenne sempre una linea di estrema intransigenza e, per imporre meglio questa intransigenza, cercò ben presto, laddove fosse possibile, di accentrare a sé l'esecuzione della politica antisemita. A conferma di quanto detto vale il discorso sugli "accertamenti di razza", prima lasciati alla competenza dei vari organi centrali e periferici a seconda del rapporto di dipendenza o della circoscrizione, in un secondo tempo (verso la fine del 1940) sono di competenza esclusiva della Demografia e Razza. Inoltre, nel 1942 la linea della Demografia e Razza si fece estremamente oppressiva, tanto da eliminare in ogni settore l'attività degli ebrei ancora presenti dagli appunti per la relazione per la discussione del bilancio 1943-44 risulta chiara cosa la Demografia e Razza volesse perseguire se non fosse intervenuta la caduta del fascismo:

Legislazione razziale
La legislazione razziale presenta varie lacune che sarà opportuno forse colmare. Notevoli settori di attività sfuggono quindi ad ogni controllo legale. Tale è il settore delle borse, quello del commercio all'ingrosso, della navigazione, delle società anonime di capitali ebraici, ecc. Nel settore delle successioni non è stato posto alcun limite agli ebrei di ereditare dagli ariani, come nel settore patrimoniale non è stato posto alcun limite al diritto di proprietà immobiliare per gli ebrei apolidi.
nel settore familiare nessuna penalità è stata comminata per i casi di rapporti extraconiugali fra ebrei e ariani, talchè si arriva all'assurdo di dover dichiarare ariani figli battezzati di un ebreo che abbia vissuto more uxurio o che abbia sposata solo religiosamente una ariana, in violazione alla legge razziale che vieta il matrimonio fra ariani ed ebrei. Lo stesso dicasi dei rapporti sessuali. Una recente sentenza assolveva un

ebreo che aveva rovinata una diciottenne ariana.

Al fine di attuare la sua politica repressiva la Demografia e Razza non si fermò dinanzi a nessun ostacolo. Quando nel 1939 venne stabilito che tutto il personale di servizio "ariano" dovesse lasciare le famiglie ebree, non solo non si preoccupò del disagio economico di questi ma, anche a seguito di ritirare la licenza ai cenciaioli e robivecchi ebrei, dove in alcune località rappresentavano la grande maggioranza della categoria (Roma erano oltre il 75 per cento e i migliori). Tale situazione provocò delle lamentele tanto che tale situazione venne portata all'attenzione Demografia e Razza, potendo il settore avere delle ripercussioni a livello locale e, addirittura nazionale.
la situazione viene messa in evidenza dal prefetto in una lettera alla Demografia e razza datata 1° giugno 1942:
Attualmente, perciò, eserciscono in Roma soltanto cenciaiuoli e i bottegai ariani, in quali sono degli improvvisati be quindi, dei mestieranti, privi dell'esperienza non comune che tale lavoro richiede, e allettati soltanto dalla possibilità di immediati e facili guadagni. La spietata e incosciente concorrenza tra essi, nonché l'introduzione di speculatori ed incettatori, fa raggiungere ai rifiuti domestici prezzi iperbolici, al punto che le fabbriche incominciano a rifiutare l'acquisto. Con l'eliminazione degli ebrei dalla raccolta del commercio di rifiuti domestici, si è verificata una dannosissima contrazione nella raccolta dei rifiuti medesimi, con quale grave danno per l'autarchia e facile immaginare.
Alla data del 28 ottobre 1941 risultavano aver lasciato definitivamente il regno 5966 ebrei di nazionalità italiana. Il problema degli ebrei stranieri in Italia fu uno degli aspetti più difficili e delicati di tutta la politica antisemita fascista. Al momento delle prime applicazioni delle prime disposizioni essi erano circa 10.000 (compresi quelli italiani ai quali era stata revocata la cittadinanza); di questi, potevano rimanere in Italia quelli che anteriormente al 1° ottobre 1938 che, sempre entro lo stesso termine, avessero contratto matrimonio con cittadini italiani; tutti gli altri avrebbero dovuto abbandonare l'Italia, la Libia, l'Egeo entro il marzo 1939.Alla data in riferimento erano partiti spontaneamente 3720. Al 20 settembre 1939 gli ebrei stranieri che erano partiti erano saliti a 6480; alla data del 28 ottobre 1941 erano presenti circa 7000 ebrei stranieri.
Con l'entrata in guerra dell'Italia furono emessi dei provvedimenti amministrativi che aggravarono notevolmente la situazione degli ebrei, italiani e stranieri.
Il 4 giugno 1940, in considerazione dell'imminente entrare in guerra del paese, il ministero dell'Interno (direzione generale di PS) richiese a tutti i prefetti di fornire una dettagliata situazione degli ebrei residenti nelle rispettive circoscrizioni in merito alla loro eventuale capacità propagandista, disfattista e spionistica, al fine dell'emanazione di provvedimenti di internamento in casi di emergenza. Molti prefetti tardarono a rispondere, molti, invece, risposero che di "ebrei pericolosi" nelle loro province non vene erano; gli elenchi trasmessi furono pochi e con un numero esiguo di soggetti di interesse. L'elenco più corposo fu quelle redatto dal prefetto di Roma. Il 6 giugno la Demografia e Razza invio nuovamente un altro telegramma, invitante i prefetti a riesaminare la situazione con maggiore severità. La Demografia e Razza a sua volta il 10 giugno 1940 fornì un elenco di ottantacinque nominativi di ebrei le cui domande di discriminazione erano state respinte "per motivi di demerito". In seguito ai nuovi accertamenti richiesti l'elenco degli "ebrei italiani pericolosi" internati fu di 200 unità, di cui trentasei in base all'elenco della Demografia e Razza.
I contingenti più numerosi furono forniti da Roma (45 internati in comuni di terra ferma e 26 in campo di concentramento), da Torino (15), da Trieste (11), da Padova (10).
Di gran lunga più rilevante fu il numero degli ebrei internati. Con il D.L. 4 settembre 1940 fu stabilito il concentramento e l'internamento di tutti i sudditi nemici.
In pratica, con procedimento amministrativo e discrezionale, la maggior parte degli ebrei stranieri fu progressivamente internata e concentrata. nella relazione per la discussione di bilancio dell'Interno 1941-42 si legge a questo proposito: *Per quanto concerne l'espulsione degli ebrei stranieri, il loro esodo che aveva già assunto un ritmo accelerato ha necessariamente subito ima sosta in seguito al conflitto internazionale, essendo rimaste precluse quasi tutte le vie d'uscita. Si è reso quindi necessario intensificare su di essi servizi di vigilanza, integrato dalle misure di internamento in località prescelte ed in zone di concentramento predisposte.*
Ai confinati era corrisposto (quindicinalmente) un sussidio giornaliero di 8 lire per il capo famiglia, di lire 4 per la moglie e di tre lire per ognuno dei figli, oltre ad un'indennità di lire cinquanta al mese per l'alloggio; di tanto in tanto venivano concesse brevi licenze per recarsi nei centri di maggiori per il disbrigo di affari personali.

In data 6 maggio 1942 venne ordinata la precettazione civile a scopo di lavo da parte del ministero dell'Interno d'intesa con quello delle Corporazioni, che andava a colpire i soggetti appartenenti alla razza

ebraica, anche se discriminati, di età compresa dai 18 ai 55 anni. I retinenti sarebbero stati denunciati ai tribunali militari.
Grazie alla caduta del fascismo, oltre allo scarsissimo impegno delle prefetture nell'attuare gli ordini ricevuti da Roma, gli ebrei effettivamente
avviati al lavoro furono pochi e spesso per un periodo limitato.

La caduta del fascismo
Il governo Badoglio
La Repubblica Sociale Italiana

A seguito della riunione del Gran Consiglio del fascismo e dell'approvazione dell'ordine del giorno di Grandi, svoltasi tra il 24/25 luglio 1943, venne decretato la fine del regime fascista. Mussolini fu arrestato e il re Vittorio Emanuele III darà l'incarico di formare il nuovo governo al Maresciallo Pietro Badoglio.

Ordine del giorno Grandi
1· IL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO
riunendosi in questi giorni di supremo cimento, volge innanzi tutto il suo pensiero agli eroici combattenti d'ogni arma che, fianco a fianco con la fiera gente di Sicilia in cui più alta risplende l'univoca fede del popolo italiano, rinnovano le nobili tradizioni di strenuo valore e d'indomito spirito di sacrificio delle nostre gloriose Forze Armate.
Esaminata la situazione interna e internazionale e la condotta politica e militare della guerra:
proclama
il dovere sacro per tutti gli italiani di difendere ad ogni costo l'unità, l'indipendenza, la libertà della Patria, i frutti dei sacrifici e degli sforzi di quattro generazioni dal Risorgimento ad oggi, la vita e l'avvenire del popolo italiano;
afferma
la necessità dell'unione morale e materiale di tutti gli italiani in quest'ora grave e decisiva per i destini della Nazione;
dichiara
che a tale scopo è necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle Corporazioni i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali,
invita
il Governo a pregare la Maestà del Re, verso il quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la Nazione, affinché Egli voglia per l'onore e per la salvezza della Patria assumere con l'effettivo comando delle forze armate di terra, di mare e dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a Lui attribuiscono e che sono sempre state in tutta la nostra storia nazionale il retaggio glorioso della nostra Augusta Dinastia di Savoia.

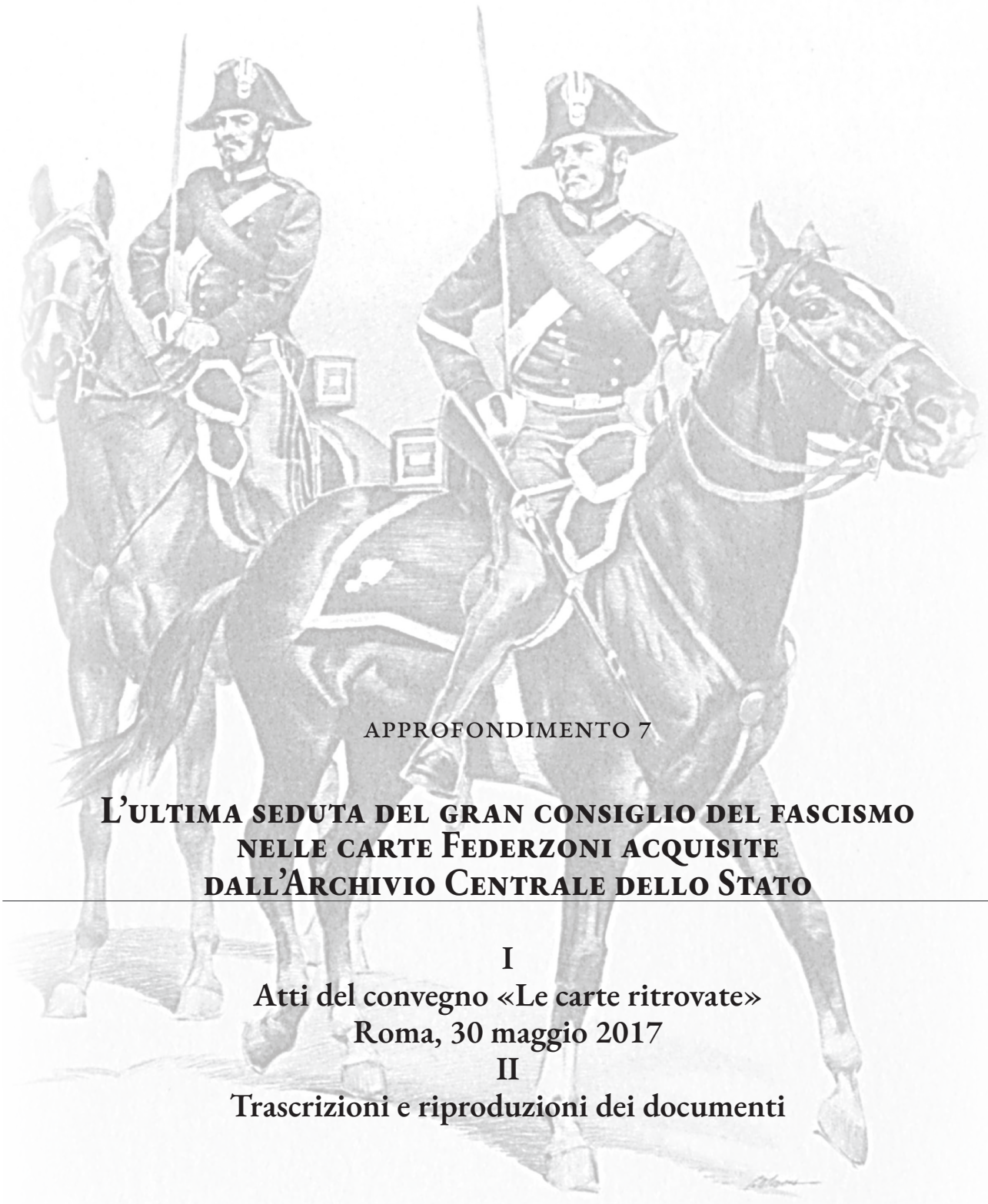

APPROFONDIMENTO 7

L'ultima seduta del gran consiglio del fascismo nelle carte Federzoni acquisite dall'Archivio Centrale dello Stato

I
Atti del convegno «Le carte ritrovate»
Roma, 30 maggio 2017
II
Trascrizioni e riproduzioni dei documenti

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale Archivi, 2020.

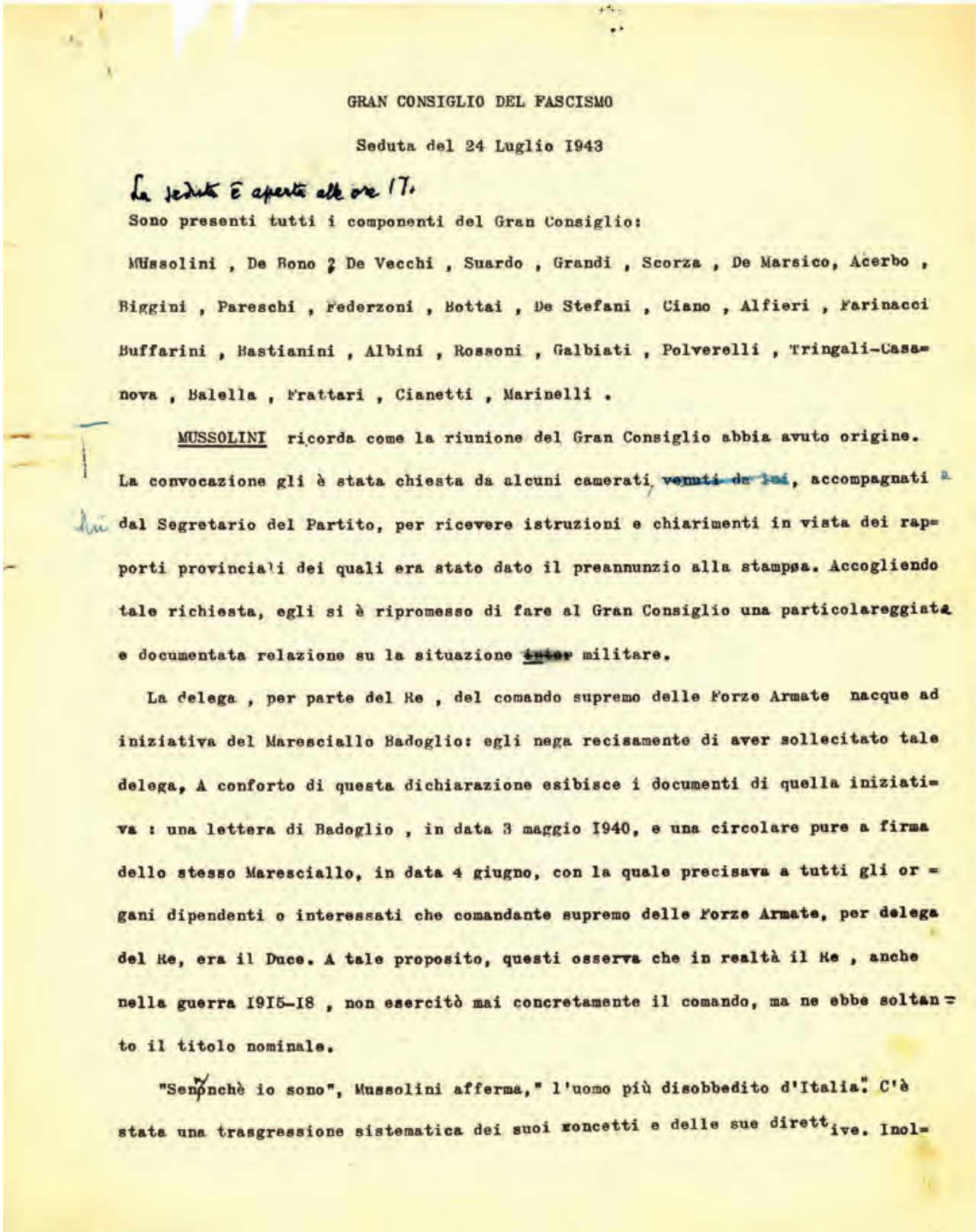

GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO

Seduta del 24 Luglio 1943

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti tutti i componenti del Gran Consiglio:

Mussolini , De Bono , De Vecchi , Suardo , Grandi , Scorza , De Marsico, Acerbo , Biggini , Pareschi , Federzoni , Bottai , De Stefani , Ciano , Alfieri , Farinacci Buffarini , Bastianini , Albini , Rossoni , Galbiati , Polverelli , Tringali-Casanova , Balella , Frattari , Cianetti , Marinelli .

MUSSOLINI ricorda come la riunione del Gran Consiglio abbia avuto origine. La convocazione gli è stata chiesta da alcuni camerati, ~~venuti da lui~~, accompagnati da dal Segretario del Partito, per ricevere istruzioni e chiarimenti in vista dei rapporti provinciali dei quali era stato dato il preannunzio alla stampa. Accogliendo tale richiesta, egli si è ripromesso di fare al Gran Consiglio una particolareggiata e documentata relazione su la situazione ~~inter~~ militare.

La delega , per parte del Re , del comando supremo delle Forze Armate nacque ad iniziativa del Maresciallo Badoglio: egli nega recisamente di aver sollecitato tale delega, A conforto di questa dichiarazione esibisce i documenti di quella iniziativa : una lettera di Badoglio , in data 3 maggio 1940, e una circolare pure a firma dello stesso Maresciallo, in data 4 giugno, con la quale precisava a tutti gli organi dipendenti o interessati che comandante supremo delle Forze Armate, per delega del Re, era il Duce. A tale proposito, questi osserva che in realtà il Re , anche nella guerra 1915-18 , non esercitò mai concretamente il comando, ma ne ebbe soltanto il titolo nominale.

"Senonchè io sono", Mussolini afferma," l'uomo più disobbedito d'Italia." C'è stata una trasgressione sistematica dei suoi concetti e delle sue direttive. Inol-

N.72 cartelle dattiloscritte conservate nel fondo *Luigi Federzoni* (IEI, *Fondo Luigi Federzoni, 1865-1987*, serie 2, sottoserie 1, b. 7. fasc. 93.

tre , da parte dei suoi collaboratori, nel settore militare, gli sono state spes= sp riferite cose inesatte. " Questa è una guerra", aggiunge testualmente, "nella quale la menzogna è all'ordine del giorno".

Egli sa che si fanno risalire a lui molte responsabilità; ma in sostanza egli non ha mai comandato le operazioni belliche: ha esplicato quasi esclusivamente ~~un~~ un'azione di coordinamento nel campo logistico. Soltanto ~~una~~ battaglia ha diretto, in assenza del maresciallo Cavallero: quella aeronavale di Pantelleria.

Circa la successione degli avvenimenti, dalla ritirata di El Alamein allo sgom= bro di gran parte della Sicilia, dichiara che la situazione dell'Africa settentrio= nale sarebbe stata diversa, qualora fosse stata consentita l'occupazione della Tu= nisia, allorchè fu stipulato l'armistizio con la Francia. Il fallimento dell'of = fensiva Rommel è stato cagionato principalmente dagli affondamenti eseguiti dai sommergibili nemici a danno del nostro naviglio mercantile, sia nel golfo di Taran= to, che in aperto Mediterraneo. Le perdite più esiziali furono quelle delle petro= liere. Dal fallimento di quella offensiva , e precisamente dal 23 ottobre, comin= cia una nuova fase del conflitto, con la quale l'iniziativa passa decisamente al nemico. Da allora, salvo le ~~occasioni costituite dalle~~ imprese della guerra sot = tomarina, i nemici continuano a conseguire successi. A proposito della guerra sot= tomarina, come attualmente siano stati escogitati, da parte avversaria, nuovi ap= parati di difesa. A loro volta i ger anici stanno studiando sistemi di contro mi= sura.

Il Duce accenna quindi alla nostra ritirata dall'Egitto alla Tripolitania. Fa presente come egli avesse più volte invitato il Maresciallo Cavallero, dopo lo scacco di El Alamein, a ripristinare le posizioni difensive sul vecchio confine libico-egiziano. Ma il generale Rommel non ne volle sapere, sostenendo che anche

le posizioni che i germanici occupavano presso El Alamein erano difendibili. Al contrario, "dovemmo ritirarci precipitosamente per la preponderanza delle forze nemiche Per fortuna le perdite di uomini e di materiale furono limitate."

Successivamente il Duce aveva dato disposizioni affinchè si resistesse verso l'altopiano di Homs, la cui posizione geografica avrebbe permesso di difendere Tripoli. "Qui scoppiò il dissidio tra Bastico e Rommel, che vedeva sempre la manovra avvolgente dei carri nemici. Egli si ritirò con le sue truppe verso la Tunisia, e di conseguenza perdemmo anche Tripoli".

Esprimendo il suo pensiero su Rommel, il Duce lo qualifica un combattente coraggioso, sempre nella prima linea con i suoi soldati. Riconosce che è pure un grande tattico, ma che, dal punto di vista strategico, non ha nulla da insegnare ai nostri generali. Insiste sull'intrepidezza di Rommel e sul sistema di comando, molto diverso da quello adottato dal Maresciallo Graziani, il quale aveva stabilito il suo quartiere Generale a 450 Km dalle linee, ed osserva che, quando egli, Mussolini, si recò in Libia e fece spostare di 50 Km in avanti il quartiere generale, fu considerato un temerario.

" In quei giorni avveniva intano un altro fatto storico di capitale importanza: lo sbarco delle truppe anglo-americane in Africa Settentrionale. Dovemmo quindi fronteggiarle in Tunisia, ove incontrammo sempre più serie difficoltà". Constata che le truppe italiane in Tunisia si sono battute veramente bene, mentre altrettanto non si può dire per ciò che è accaduto altrove.

Il Duce parla poi della caduta di Pantelleria. Dopo aver messo in evidenza che egli aveva " inventato" quell'isola, fa la storia dei contrasti che sorsero tra lui e i suoi collaboratori militari per le opere di fortificazioni da attuare colà: sopra tutto il generale Valle, sottosegretario all'Aeronautica, non condivideva il

pensiero di lui. " Tuttavia Pantelleria fu munita di tutti i mezzi moderni per ospitare incaverne gli aerei e perchè fosse in grado di difendersi. Era un'isola assolutamente inespugnabile, e lo dimostrano le pochissime perdite che si ebbero in un mese: due morti civili e 58 morti militari". Da un rapporto dell'Ammiraglio Jachino si aprende che i 58 morti militari si devono ridurre a 38." ~~Le ebbi~~ durante i bombardamenti navali ed aerei dell'isola dall'ammiraglio Pavese, che era comandante della piazzaforte, prima due telegramma nei quali assicurava che l'isola affrontava ~~perfettamente~~ fermamente il bombardamenti e si difendeva . Alle 3 del mattino di pochi giorni dopo, ebbi un altro telegramma con il quale lo stesso ammiraglio mi segnalava che non avrebbe più potuto resistere,e chiedeva di essere autorizzato alla resa". Il Duce dichiara di averla autorizzata, perchè soltanto due uomini al mondo possono oggi dare dispósizione ai loro soldati e al loro popolo di morire sul posto: questi sono Stalin e il Mikado. Confessa con dolore che egli avrebbe visto volentieri diventare Pantelleria la Stalingrado del Mediterraneo;ma questo suo desiderio non si è realizzato. L' esperienza ha dimostrato che, per un divario inevitabile tra la mentalità marinara e quella dei combattenti terrestri, gli ammiragli non possono tenere il comando a terra. Ciò che è accaduto poi ad Augusta ne è la conferma.

Passa poi ad esaminare la situazione della Sicilia. Per essa non si erano prospettate eccessive preoccupazioni; asserisce che, tuttavia egli non era tranquillo, tanto che aveva stabilito di recarsi colà; ma il suo viaggio dovette essere rinviato per ragioni di salute. La difesa affidata a divisioni costiere composte di soldati e d ufficiali isolani, non poteva dare serio affidamento. Egli aveva proposto di sostituire tutti gli ufficiali siciliani con altrettanti padani; l'ordine non fu eseguito, forse perchè ne mancò il tempo.

" In Sicilia al momento dell'invasione vi erano circa 230 mila uomini del R.Esercito , più reparti della Marina, più reparti di Aviazione, più forze armate germaniche. Erano oltre 300mila uomini che si trovavano nell'Isola . Lo stato maggiore era convinto che in 48 ore l'aggressione all'isola sarebbe stata respinta: contro tale previsione stanno i fatti e purtroppo, 70mila prigionieri, fra i quali 5 generali e 2 ammiragli.

" Augusta" , prosegue il Duce, " è stata presa intatta. L'ammiraglio Leonardi ha fatto saltare la piazzaforte , quando ancora non si delineava il pericolo. Il nemico ha annunziato la ripresa di Augusta; ma non vi è stata alcuna ripresa , perchè Augusta non era ancora stata espugnata, il che è succeduto in seguito con ogni facilità e comodità. In tutta la Sicilia è avvenuto un terribile sbandamento. Dietro quelle unità costituita prevalentemente da Siciliani era il caos sociale prodotto dai bombardamenti , con la sospensione di tutti i servizi pubblici, con la distruzione di innumerevoli abitazioni, con la mancanza di viveri, e col conseguente errare qua e là di forse un milione e mezzo di persone, datesi alla campagna perchè private improvvisamente di ogni risorsa.

" Così è rimasta delusa la speranza che nella difesa del suolo della Patria potesse manifestarsi finalmente una resistenza efficace. E' importante notare che la stessa propaganda inglese, la quale tende a valutare altamente gli avversari, perchè ciò le giova tanto in caso di vittoria come in caso disconfitta, e che già aveva messo lo strenuo valore dell'armata italiana nella battaglia di Tunisia, esprimeva la sua sorpresa per il vuoto di qualsiasi consistenza difensiva da parte nostra in Sicilia. E' avvenuto uno sbandamento terribile: prima i marinai hanno abbandonato i loro posti, poi gli avieri, alla fine i soldati, sopra tutto i nativi dell'Isola; costoro si toglievano l'uniforme e rivestiti alla peggio raggiungevano i loro paesi, e talvolta si davano al saccheggio.

Numerosi ufficiali in borghese si sono affollati al traghetto dello Stretto di Messina. Dei tanti che hanno abbandonato i loro posti, uno solo è stato fucilato, un capomanipolo della Milmart, per ordine dello stesso Duce." Che volete che ci faccia io, quando gli italiani non si vigliono battere?"

Tuttavia egli osserva che nel complesso la popolazione si è portata abbastanza bene. Comunque essa si accorgerà presto del peso dell'occupazione, anche per la requisizione di tutte le riserve di derrate. Dell'invasione hanno profittato solo quegli antifascisti che si sono prodigati nel rendere servizi all'invasore.

" Allo stato attuale, secondo quanto comunica il generale Guzzoni, sulla nuova linea che comprende Sanfratello, Bronte, Randazzo e Acireale, è possibile una seria resistenza."

Quanto alla Sardegna, il Duce informa che ivi le nostre forze assommano a circa 160mila uomini."Secondo le previsioni dello stato maggiore non è pensabile uno sbarco in Sardegna, e neppure un ulteriore sbarco sulla penisola".

Espone poi i dati su ciò che la Germania ha fornito all'Italia in materie prime e materiale bellico, e dà la dislocazione delle unità germaniche in Corsica, in Sardegna, in Sicilia e sul Continente? Per di più accenna che, nell'ultimo colloquio avuto con Hitler, questi ha dichiarato che qualche altra divisione potrà essere inviata in Italia, e dà lettura di una lettera inviatagli dal Fuhrer circa maggiori possibilità di aiuto da parte della Germania.

Considerando i coefficienti del riuscito sbarco in Sicilia, taluno potrà domandare perchè là non fu effettuata una difesa sul mare. Il Duce obbietta che in quel momento una sola nave da 35000 tonnellate era disponibile alla Spezia. Le due corazzate"risuolate " saranno pronte a Taranto verso la fine di Agosto. Se sarà tentato l'attacco alla Sardegna, avremo tre grandi navi da battaglia da impegnare nel

combattimento.

A questo punto MUSSOLINI pone al Gran Consiglio il dilemma: - Guerra o pace? Resa a discrezione o resistenza ad oltranza? Non vi è dubbio che mai nessuna guerra fu popolare, a cominciare da quelle del Risorgimento. Nella Guerra 1915-18 ~~vi furono~~ il numero dei disertori (fu tale, da potere) fino ad un certo punto dare ragione all'amnistia nittiana. Nella campagna etiopica avemmo pochi, troppo pochi morti; ad ogni modo è da ricordare il momento di depressione causata dall'episodio di Debenguinà. La guerra attuale , poi ,ha ragioni e caratteri che non possono essere facilmente compresi dal popolo. Per giudicare la situazione attuale conviene tener presente che l'Inghilterra fa la guerra all'Italia non al Fascismo. Pertanto occorre guardarsi dalla politica del l'opportunismo dell'ultima ora, perchè essa non potrebbe produrre alcun mutamento del la situazione.

Aperta la discussione, DE BONO , con voce commossa, protesta contro l'asserzione del Duce circa una diffusa contrarietà a combattere, attribuita ingiustamente ai sol= dati italiani, come causa della disgraziate vicende di questa guerra. Si tratta invece di un complesso di cause molto diverse, e non soltanto militari. Fra queste l'oratore indica la crisi degli alti comandi , determinata da una selezione spesso poco felice, come nel caso del generale ~~G.~~ (Cavallero), che ha sorpreso e disgustato tutto l'Esercito.

Formula poi alcune domande sull'efficienza delle forze attualmente disponibili, particolarmente aeree.

MUSSOLINI risponde che sono stati ordinati 4000 apparecchi. Dalla Germania ne verranno 2000, dei quali 500 dovrebbero essere in Italia entro il mese. 100 sono distrutti a terra. In conclusione ora, tra apparecchi da combattimento ed apparecchi da scuola abbiamo un totale di 2100 unità : in realtà, efficienti 400-500.

FARINACCI propone che sia invitato ad intervenire all'adunaza , per fornire dati tecnici precisi, il Capo di Stato Maggiore Generale Ambrosio. Osserva che i soldati tedeschi in Italianon sono bene accolti e cita un episodio in prova.

DE VECCHI ribatte di aver assistito ad un episodio opposto: alcuni tedeschi in treno dicevano " macaroni" agli Italiani. Osserva che la difesa del Regio Esercito, assunta da De Bono, è potuta sembrare insufficiente, per la stessa profonda commozione con cui il Maresciallo ha protestato contro l'affermazione di Mussolini doversi attribuire l'infausta sorte delle nostre armi alla mala voglia dei soldati.

L'oratore respinge fermamente la tesi mussoliniana .Asserisce che un certo disorientamento ~~di~~ di fronte ad una guerra non sentita, perchè priva di idealità, deriva dai gravi difetti dell'educazione ricevuta dai giovani. Ricorda che un tale argomento è stato da lui trattato più volte, precedentemente, con Mussolini e nel Gran Consiglio, e che anche Balbo ebbe a dichiararsi nel medesimo ordine di idee, nell'ultima seduta del Gran Consiglio stesso. In prova del cattivo indirizzo formativo delle giovani Camicie Nere ricorda lo spettacolo frequente dei grappoli umani appesi agli autocarri tra urli e canti screanzati, come se quelle volgari parodie dei reparti di assalto potessero influire utilmente per la preparazione spitituale delle nuove leve ai cimenti ed ai sacrifici di una guerra.

Afferma che tutta l'intonazione data da Starace a quella azione è stata sostanzialmente soltanto di esteriore disciplina e di effettivo disordine morale. Aggiunge che tuttavia in guerra , là dove i comandi hanno funzionato, la gioventù si è rifatta un'anima con facilità e rapidità sorprendenti, così da offrire splendidi esempi di eroismo, certamente non meno luminosi dei tanti che ammirammo durante la guerra 1915-18.

Non è dunque vero che gli Italiani non si sono voluti battere. Egli sostiene che nella ~~passata~~ presente guerra si è trattato più che mai di una questione di quadri. Se ~~chi~~

chi comandava difettava di spirito militare, come potevano dimostrarlo i gregari? Anche nelle nomine dei generali è stata attuata molte volte una selezione alla rovescia, perchè la Commissione suprema di Avanzamento si è trovata spesso di fronte a proposte di promozioni o di rimozioni suggerite da criteri politici, ossia per motivi che non avevano nulla da vedere con l'apprezzamento delle capacità militari .

Conclude ripetendo che, dove sono stati destinati capi male scelti, i gregari non hanno fatto buona prova, mentre egli è ben sicuro dello strenuo valore di questi nei molti casi nei quali i capi hanno corrisposto alle gravi esigenze della situazione bellica.

BOTTAI dichiara che, date la sua esperienza militare di semplice subalterno, non entrerà in disquisizioni di carattere tecnico. Egli, politico, si atterrà a sole considerazioni di carattere, appunto, politico. E queste sono : I° che egli non crede alla ipotesi prospettata dal Duce , secondo considerazioni attribuite allo Stato Maggiore, che il nemico, nella prosecuzione della lotta contro l'Italia, non attaccherà direttamente il Continente, preferendo seguire orientamente di più vasto raggio strategico, quale in particolar modo la marcia in direzione dei Balcani; perchè , se è vero che questa sembra militarmente più redditizia , è innegabile che il nemico non saprà resistere alla tentazione politica di una occupazione totale dell'Italia, ivi compresa Roma. II° Data questa sua convinzione, egli ne detrae che la risposta al quesito posto dal Duce l'abbia data egli stesso, perchè le cifre prospettate sull'entità delle forze necessarie a parare l'attacco dimostrano le difficoltà di una resistenza efficiente; le speranze di lui, Bottai, come è da ritenere degli altri, hanno ricevuto proprio dall'esposizione del Duce la mazzata definitiva. III° Che i documenti da Duce letti a riprova della inesecuzione dei suoi ordini circa l'apprestamento di questa o di quella arma, di questo o di quell'apparecchio difensivo, dimostrano l'inefficienza organica del nostro Comando Supremo , dove l'elemento politico non ha avuto e non ha , a quel che il Duce stesso ha detto, il necessario prestigio, per imporre le sue decisioni; dunque, c'è nel nostro organismo di comando militare un tarlo , che ne impedisce il pieno rendimento e funzionamento.

GRANDI

~~Ho~~ sottopone al Gran Consiglio il seguente ordine del giorno il quale porta, oltre la ~~sua~~ firma, quella ~~dei camerati~~ Federzoni, De Bono, De Vecchi, De Marsico, Acerbo, Pareschi, Cianetti, Ciano, Balella, Gottardi, Bignardi, De Stefani, Rossoni, Bottai, Marinelli, Alfieri, Albini, Bastianini.

L'ordine del giorno dice: "Il Gran Consiglio - riunendosi in questi giorni di supremo cimento - volte innanzi tutto il suo pensiero agli eroici combattenti d'ogni arma che, fianco a fianco con la fiera gente di Sicilia in cui più alta risplende l'univoca fede del popolo italiano, rinnovano le nobili tradizioni di valore e spirito di sacrificio delle nostre gloriose Forze Armate. Esaminata la situazione interna ed internazionale e la condotta politica e militare della guerra, proclama il dovere sacro per tutti gli italiani di difendere ad ogni costo l'unità, l'indipendenza, la libertà della Patria, i frutti dei sacrifici e degli sforzi di quattro generazioni dal Risorgimento ad oggi, la vita e l'avvenire del popolo italiano: afferma la necessità dell'unione morale e materiale di tutti gli italiani in quest'ora grave e decisiva per i destini della Nazione; dichiara che a tale scopo è necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle Corporazioni i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali; invita il Capo del Governo a pregare la Maestà del Re, verso la quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la Nazione, affinchè Egli voglia per l'onore e per la salvezza della Patria as-

sumere con l'effettivo comando delle forze armate di terra, di mare e dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a Lui attribuiscono, e che sono sempre state in tutta la nostra storia nazionale il retaggio glorioso della nostra Augusta Dinastia di Savoia".

~~Illustrerà il più brevemente possibile l'ordine del giorno, le ragioni che lo hanno determinato, non celando le impressioni che la relazione del Capo del Governo, testè comunicatoci, ha suscitato in lui quale Presidente della Camera, come italiano e come soldato.~~

Nulla dirà di nuovo che il Capo del Governo già non sappia: ciò che egli ha avuto già occasione di dichiarare al Duce a tu per tu con lealtà e franchezza, ripeterà esattamente oggi di fronte al Gran Consiglio che la legge dello Stato definisce l'"organo supremo del Fascismo", ~~alle cui autorità e deliberazioni i suoi membri, dal Duce che lo presiede a noi tutti, siamo tenuti ad obbedire.~~

~~Sicuro di interpretare il pensiero di tutti noi,~~ l'oratore esprime anzitutto il profondo rammarico che il Gran Consiglio non sia stato convocato da quasi quattro anni e cioè da sei mesi prima dello scoppio della guerra, quando, senza sentire il Gran Consiglio e neppure il Consiglio dei Ministri, venne irrevocabilmente presa la fatale decisione di entrare in guerra a fianco della Germania.

L'ultima volta che il Gran Consiglio si riunì fu infatti il 7 dicembre 1939: in quella occasione il Gran Consiglio espresse la sua convinzione che gli interessi della Nazione esigevano una politica di neutralità di fron-

te al tremendo cataclisma scatenatosi fra i Tedeschi, che sono i Sassoni della terra e gli Inglesi che sono i Sassoni del mare.

Il Gran Consiglio confermò solennemente in quella sua ultima riunione la nostra attitudine di "non belligeranti", già deliberata dal Consiglio dei Ministri il 1° settembre 1939, e diede mandato al Ministro degli Esteri di illustrare in Parlamento le ragioni di quella decisione cui si impegnavano il Consiglio dei Ministri quale organo supremo del Governo e il Gran Consiglio quale organo supremo del Regime.

Da allora in poi ~~è stata più volta~~ domandata al Capo del Governo, sempre purtroppo inutilmente, la convocazione del Gran Consiglio, convocazione che la legge riserva come facoltà e diritto soltanto al Capo del Governo.

Taluno ha osato insinuare che tale richiesta ~~nuovamente formulata in quei giorni da un numeroso gruppo di camerati sulla quale hanno di nuovo recentemente insistito molti membri del Gran Consiglio~~ a seguito dei gravi avvenimenti militari in Sicilia, può essere fraintesa come un "pronunciamento". d'altra parte

Dichiaro subito che sarebbe stato più facile il rifugiarsi nell'alibi effettivo della non responsabilità da parte del Gran Consiglio stesso così come del Consiglio dei Ministri nelle decisioni dell'entrata in guerra dell'Italia.

E infatti ~~noi, quei~~ Ministri del Re e membri del Gran Consiglio appresero attraverso la radio la notizia che la nostra Patria era entrata in guerra

il 10 giugno 1940 contro la Francia e l'Inghilterra e altrettanto dicasi per quando l'Italia un anno dopo entrò in guerra contro la Russia e gli Stati Uniti. Nè il Consiglio dei Ministri nè il Gran Consiglio, i quali erano stati interpellati nel settembre e nel dicembre 1939 per la decisione di neutralità e non belligeranza, furono interpellati per la decisione di entrare in guerra. Nè vennero mai interpellati successivamente per quanto concerne la condotta politica e militare della guerra, di cui la dittatura ha voluto assumersi tutte le iniziative e tutte le responsabilità.

"In quest'ora drammatica che la Nazione attraversa, mentre il nemico ha invaso già il sacro suolo della Patria, noi intendiamo invece che il Gran Consiglio assuma le responsabilità che attraverso la legge lo stesso Duce del Fascismo gli ha affidate.

"Nè si dica, come taluno ha osato sussurrare, che così facendo noi rischiamo di venire meno al giuramento di fedeltà e di obbedienza fatto al Duce del Fascismo. Questa non può essere che l'interpretazione di qualche pretoriano ignorante. Il giuramento fatto al Duce del Fascismo altro non è se non il giuramento fatto alle leggi che lo stesso Duce del Fascismo ha voluto e che il Re e il Parlamento hanno approvato. Nè mai il Duce ha detto o fatto alcunchè possa indurre noi fascisti a pensare che egli abbia inteso diversamente il significato di questo giuramento, il quale è tutt'uno col giuramento di fedeltà che Mussolini e noi abbiamo prestato come Ministri, come cittadini e come soldati al Re il quale impersona, nell'ambito della Costituzione e delle Leggi, l'Italia."

L'on. Grandi respinge un'altra grossolana accusa, secondo cui col suo ordine del giorno di auspicare

~~Taluno ha detto inoltre che noi vogliamo~~ la resa a discrezione al nemico. Non è vero. Il nemico che avanza ha dichiarato ~~brutalmente~~ che esso intende distruggere soltanto un regime politico. Ma noi non ci facciamo illusioni: sono in pericolo l'unità, l'indipendenza, la libertà della Patria, i frutti dei sacrifici e degli sforzi di quattro generazioni, dal Risorgimento ad oggi, la vita e l'avvenire del popolo italiano. L'oratore osserva che

~~Non è pertanto alla salvezza del regime cui pensiamo. Un regime e un partito altro non sono e non furono per noi che un mezzo ed uno strumento per la fortuna e per la grandezza del paese.~~

I partiti e i regimi sono effimeri, o quanto meno transitori: solo la Patria è eterna. E soltanto ed esclusivamente all'Italia si rivolgono in questo momento la preoccupazione e l'ansia dei convenuti. E se per salvare la Patria essi dovessero sacrificare e regime e partito e le medesimi, non avremmo per certo un solo attimo di esitazione.

Passando a parlare della relazione del Duce, l'oratore dichiara

~~Debbo dichiarare con onestà~~ che - all'oscuro come ogni cittadino italiano sulla effettiva situazione della guerra - egli riteneva, fino al momento in cui ha ascoltato quella relazione, ~~testè fattaci dal Capo del Governo~~, che la nostra situazione militare non fosse così disperata come l'ha descritta il Duce stesso, comandante supremo delle Forze Armate, ~~e l'ha descritta~~.

Mussolini ha lasciato chiaramente intendere di dubitare che una valida resistenza sia umanamente e materialmente possibile; ma allora bisogna avere il coraggio di guardare freddamente in faccia la situazione e agire con audaci decisioni, ~~oserei dire colla temerarietà che~~

che può suggerire soltanto la coscienza del pericolo, e nell'esclusivo quadro degli interessi supremi della Nazione.

Il Capo del Governo, nel suo discorso, ha parlato di imperdonabili errori commessi dai capi militari e dalle Forze Armate che egli stesso personalmente comanda. ~~Mentre egli parlava risovveniva tristamente alla mia memoria le sfortunato comunicato del Generale Cadorna sugli avvenimenti militari di Caporetto negli ultimi giorni dell'ottobre del 1917. Il Capo di S.M. Generale dell'Esercito italiano in quell'occasione additava pubblicamente le II.AA. come responsabile del nostro disgraziato insuccesso militare. Quel triste comunicato di Cadorna ha pesato per molti decenni sul nostro prestigio politico e militare. Quale quel Comandante di Forze Armate che accusa i propri dipendenti ed i propri soldati! E Cadorna non aveva avuto se non pochi mesi a propria disposizione per organizzare e preparare quell'Esercito che diede subito dopo prove superbe di valore sul Podgora, sul Sabotino, sugli Altipiani.~~ Mussolini, Capo del Governo e Ministro dei Dicasteri Militari, ha avuto ben diciassette anni per creare, formare, preparare, selezionare le forze armate nei quadri, nelle truppe, nei materiali. ~~Diciassette anni bastano ad un capitano per essere promosso generale.~~ Gli Stati Maggiori che il Capo del Governo oggi accusa come responsabili della sconfitta ~~altro non~~ sono quelli ~~che gli Stati Maggiori~~ che egli ha formato e preparato attraverso esperienze e selezioni durante 17 anni. Non è possibile separare in questo momento la responsabilità dei quadri da quella del comandante supremo: non è possibile e non sarebbe generoso attribuire la fortuna a sè ed ad altri la sfortuna Mussolini denuncia oggi le gravi deficienze nella nostra organizzazione militare. ~~Ma di chi la colpa?~~ Non si può

"~~soggettivare" il successo e "oggettivare" la sconfitta~~.
~~Nè si può~~ dire certo che il conflitto mondiale ~~è~~ sia scoppiato all'improvviso cogliendo l'Italia di sorpresa.

Da molti anni il conflitto era preveduto, e ~~Mussolini~~ il Duce stesso aveva persino indicato profeticamente l'anno della crisi definitiva, affermando che l'Italia non avrebbe potuto esimersi dal partecipare, come protagonista, all'immane dramma che andava maturando. ~~Il dovere della~~ La preparazione militare costituiva pertanto il dovere massimo per chi aveva ~~la fortuna e~~ l'onore di dirigere le sorti della Nazione.

Disorganizzazione nei quadri, insufficienza nella preparazione dei mezzi materiali necessari, deficienze nella direzione strategica e tattica. A ciò si ~~aggiungono~~ è aggiunta una serie di errori elementari nella condotta politica e morale della guerra. L'oratore nota che dal giorno ~~errori che per essere essi di natura squisitamente politica, rimangono incomprensibili ed aggravano la responsabilità della dittatura fascista.~~

~~Noi abbiamo udito il Duce parlarci testè di guerra ideologica, di guerra di religione. Egli ha aggiunto, A spiegare l'innegabile malcontento della Nazione, che "nessuna guerra fu mai popolare". Questo errore capitale che la dittatura ha compiuto è alla radice della situazione drammatica in cui il Paese si trova.~~

~~Anzitutto non è vero che nessuna guerra fu popolare. L'intera storia d'Italia, sta a dimostrare il contrario. Popolari furono le guerre del Risorgimento, nelle quali gli eserciti piemontesi e garibaldini vennero costantemente sorretti dal consenso delle rivoluzioni popolari in tutte le regioni italiane. Popolare fu la guer-~~

ra del 1914-1918 e nessuno meglio di Mussolini, che fu uno degli animatori dell'intervento, può ricordarlo. Popolare è stata la guerra d'Etiopia che ha trovato tutto il popolo italiano in piedi pronto a lottare, a resistere, a vincere contro il blocco nemico di 50 Nazioni. I popoli avvertono e "sentono" sempre nella loro coscienza la giustizia ovvero l'ingiustizia della causa per la quale sono chiamati a combattere. Con pari istintiva lucidità la coscienza popolare si rende immediatamente conto se una guerra è necessaria ovvero inutile, se essa risponde ovvero no agli interessi vitali della Nazione. L'Italia intervenne in questa guerra in cui il popolo italiano ha immediatamente sentito che questa non era la "sua" guerra, non era la guerra alla quale la Nazione era chiamata dall'imprescindibile necessità di difendere la sua unità, la sua indipendenza, la sua libertà ovvero per raggiungere i fini ideali che animano sempre la vita collettiva di un popolo. Il popolo italiano ha subito compreso, prima ancora che i vari propagandisti della guerra si incaricassero di confermarlo pubblicamente dimostrando una mancanza assoluta di senso politico e pedagogico nonchè della psicologia popolare, che questa era una guerra cui il popolo era trascinato senza la fede in un ideale, senza la coscienza di una causa giusta, senza la consapevolezza di una necessità imprescindibile e inevitabile. Una guerra dalla quale noi saremmo usciti battuti e coi nostri interessi nazionali gravemente compromessi da qualsiasi parte vi fosse stata la vittoria. Il popolo italiano non ha creduto e non crede in questa guerra, alla quale esso ha preso parte non colla fede di un esercito,

bensì colla paziente rassegnazione di un gregge.

Gli episodi luminosi di eroismo di cui hanno dato prova le nostre forze armate, episodi di valore tanto più luminosi quando si consideri la povertà e inadeguatezza dei nostri mezzi militari, rimarranno a dimostrazione perenne delle virtù militari del popolo italiano e della sua grandezza nella ~~sfortuna e nella~~ sventura. Ad avvalorare la ~~contrarietà~~ istintiva del popolo, sono venuti i propagandisti nazi-fascisti ~~della guerra~~ a spiegare che questa è una guerra ideologica, ~~è una guerra rivoluzionaria, è una guerra di partito, è la guerra della dittatura,~~ è la guerra di Mussolini, ~~la guerra fascista.~~

~~Quale imperdonabile errore, e quale~~ ~~grave~~ incomprensione della storia d'Italia. Vi sono, è vero, popoli che furono mossi o "portati" alla guerra perchè animati da una causa religiosa o ideologica, ma questo non si è mai verificato nella storia d'Italia. Il popolo italiano ha dimostrato di possedere sempre una ~~eccezionale~~, lucida, equilibrata coscienza dei propri interessi nazionali. Il popolo italiano ha sempre accettato senza esitazione rischi e sacrifici, ma ciò sempre e soltanto quando il suo buon senso storico e il suo istinto pratico lo ha convinto che ciò era inevitabile per necessità ovvero giovevole agli interessi della Nazione. ~~Giammai l'attaccamento ad una ideologia e gli interessi vitali della Nazione si sono rivelati in contrasto nello spirito pratico degli italiani.~~ Parlare di una ideologia fascista come molla, ragione e fine della guerra attuale è disconoscere le doti peculiari della nostra razza e la nostra esperienza storica millenaria. E' stato precisamente questo assurdo concetto di "guerra ideologica, guerra di partito, guerra fascista" il tarlo roditore della resistenza del paese. Le innumere-

voli giovani vite sacrificate in Italia, in Africa, in Russia, in Albania, in Grecia, in Jugoslavia, nel Mediterraneo, hanno tutti una madre, una vedova, una sorella, un'amante.

"Orsene", dice l'oratore,

"Nessuna fra le madri dei seicentomila caduti della nostra guerra del 1915-1918 fu indotta giammai a pensare che il proprio congiunto fosse morto per Salandra, o per Orlando; esso era morto per la Patria! Questo era il sublime conforto al dolore, il quale ha lenimento soltanto nella speranza che il sacrificio della vita sia frutto di bene per coloro che rimangono.

Le donne in gramaglie di questa guerra, anche se vengono ad applaudire per le strade inquadrate dai gerarchi, sono intimamente persuase che i loro morti non siano caduti per la Patria, ma sacrificati per la volontà di Mussolini. Quale triste retaggio di rancori ciò porterà alle future generazioni!

Si è detto che i nostri soldati non si battono oggi col fervore con cui si erano battuti i loro padri nella prima guerra mondiale, e si è data come spiegazione il fatto che i nostri soldati non "odiano" abbastanza il nemico. Si è cercato in conseguenza di instillare artificialmente quest'odio mediante una stupida propaganda la quale ha dato risultati precisamente contrari. Nessun popolo fa la guerra perchè mosso dall'odio. Neppure le guerre provocate dal fanatismo mussulmano erano giustificate dall'odio verso l'infedele. Maometto predicava: "Uccidete per amore". Ed infatti soltanto l'amore per una causa, per un ideale, per una bandiera possono giustificare nel cuore degli uomini il sacrificio supremo della vita.

"Si è irriso alle nostre gloriose tradizioni, nella credulità sciocca di poter fare incominciare la nostra storia nazionale dal 28 ottobre 1922. E' soltanto di qualche giorno fa una disposizione del Ministero per la Cultura Popolare emanata a due riprese con cui si proibisce alla stampa di ricordare per nessuna ragione, proprio in questi giorni di tragico pericolo per l'Italia mentre il nemico sta penetrando nel suolo di Sicilia, le epiche resistenze dell'esercito italiano durante le guerre del Risorgimento e durante la prima guerra mondiale sulle rive del Piave. Il ricordo del Risorgimento e del Piave, dell'eroismo di cui dettero prova i nostri padri e la nostra generazione di fronte al nemico incalzante, appare oggi un sacrilegio, mentre esso avrebbe potuto costituire un prezioso stimolo morale a risollevare gli spiriti dubbiosi, a fare brillare le ultime speranze, a chiamare a raccolta sull'esempio dei nostri maggiori lo spirito e il cuore dei nostri soldati sfiduciati, rianimandoli al sacrificio come supremo dovere nazionale."

Il richiamo, proibito da parte dei nostri inefficienti servizi ministeriali di propaganda, alle gloriose pagine militari del Risorgimento e del Piave, il Segretario del Partito ha sostituito una serie di "rapporti" regionali ossia di "adunate" regionali delle gerarchie del Partito. L'ordine di recarsi a Bologna a parlare nel "rapporto" alle gerarchie fasciste di Emilia e Romagna. Egli ha ricevuto l'ordine (apprendendolo dai giornali, come di consueto) rifiutato, e questo rifiuto di obbedienza è sembrato uno scandalo per non dire un atto di ribellione,

~~temeraria. Il mio rifiuto non è stato determinato - il che sarebbe pur stato comprensibile e umano - dalla circostanza innegabile che dall'ormai lontanissimo 1924, ossia da 20 anni a questa parte, le somme autorità del Partito non mi hanno giammai consentito di parlare ai fascisti della mia terra.~~

"Ma che cosa, vivaddio, si domanda l'oratore, "avrei io potuto dire oggi in coscienza serena nell'assemblea dei Fasci di Combattimento di Emilia e Romagna da me fondati venti~~cinque~~tre anni or sono, quando il fascismo era, sì, una fede, un ideale, ed i nostri gagliardetti raccoglievano il fiore della gioventù italiana ansiosa di combattere e di vincere il nemico interno, restaurando i valori minacciati o dimenticati della Nazione e dello Stato?

Quei miei compagni di allora e le giovani leve sopraggiunte dopo, dal fascismo educate e inquadrate, avrebbero avuto ben ragione di domandarmi di spiegare loro il perchè della contraddizione stridente tra la nostra accesa e sincera predicazione d'allora e gli opposti risultati di venti~~cinque~~tre anni di rivoluzione e di regime.

"Perchè sorgemmo in piedi venti~~cinque~~tre anni or sono? Perchè da pochi che eravamo divenimmo in breve volgere di tempo un popolo in armi che consegnò al Fascismo, attraverso un plebiscito unanime, il governo della Nazione?

Proclamammo allora che eravamo contro ~~la~~ ogni dittatura e scrivemmo sulla nostra bandiera il motto "Libertà e Patria" quale solenne pegno di restaurazione delle libertà civiche conculcate. Abbiamo finito collo instaurare una nuova dittatura sostituendo all'antico motto

della nostra giovinezza entusiasta e gagliarda quello del conformismo grigio "Credere, obbedire, combattere". Contro il sindacalismo politico, ~~abbiamo~~ aggravato i sistemi ~~del sindacalismo politico~~, soffocando sul nascere quel sistema corporativo che, restaurando la libertà nella Costituzione rinnovata, avrebbe potuto risolvere in una sintesi fortunata il conflitto fatale tra il secolo liberale e il secolo socialista. ~~e rimanere come il maggior titolo di aristocrazia e di giustificazione storica del fascismo.~~

~~Siamo~~ insorti contro una burocrazia statale pletorica, impigrita e imbaldanzita dalla sua irresponsabilità; e accresciuto i difetti sino a trasformarla in strumento della dittatura nell'opera di distruzione degli ultimi residui della classe politica e parlamentare, ~~che di tirannia e burocrazia insieme hanno inteso dapprima di soffocare e poscia di sopprimere.~~

~~Siamo insorti~~ contro una classe dirigente che si era dimostrata ~~incapace di organizzare la forza armata e lo~~ spirito militare della Nazione; e ~~ci troviamo oggi alla soglia di~~ perdendo quello che la generazione ~~dei nostri nonni e dei nostri padri~~ aveva guadagnato all'Italia in territori, provincie, prestigio internazionale. ~~Noi, vissuti nella giovinezza in un clima antimilitarista, antiguerriero, pacefondaio a tutti i costi, ci arruolammo volontari alla guerra in un impeto di entusiasmo e di emulazione dei nostri nonni, volontari delle guerre della Indipendenza, ignorando persino quando corremmo alle armi la notte del 24 maggio 1915 il funzionamento del fucile 91 (questo fucile 91 che ancor oggi nell'età delle macchine, dei carri armati, dei quadrimotori,~~

la gioventù attuale,

~~dei fucili mitragliatori è rimasta l'arma di cui è provveduto l'Esercito italiano, quel fucile 91 che ha compiuto il suo cinquantenario durante la guerra sul fronte greco).~~

La gioventù di ~~oggi~~, assuefatta ~~educata~~ sin dall'infanzia al gioco delle armi, ~~alla suggestiva retorica del militarismo~~ e delle uniformi, ha smarrito a poco a poco la poesia del semplice dovere militare compiuto umilmente nella disciplina e nel silenzio.

In politica estera, i fascisti avevano ~~criticato~~ aspramente una attitudine di asservimento ad un determinato gruppo di Potenze, ~~per cadere, alla fine nell'asservimento ad altre Potenze,~~ e proclamato essere la libertà ~~d'Italia~~ da qualsiasi legame di alleanza militare il canone fondamentale della nostra politica estera; ~~per cui~~ ecco l'Italia ~~legata alla~~ legata alla Germania Nazista in una posizione di vassallo, tollerata quando non addirittura disprezzata. Avevano

~~Insegnammo contro la dittatura del proletariato per rivolgere a poco a poco, da un~~ regime provvisorio ~~"di emergenza" alla dittatura~~ ovvero "dei pieni poteri", che era una provvisoria dittatura di governo giustificata dall'eccezionalità delle circostanze, ad una dittatura di partito, basata su una pseudo-dottrina presa a prestito dal nazismo tedesco nello stesso momento in cui questo ultimo, copiando l'ordinamento gerarchico del comunismo russo dava ad intendere a noi di assumere come modello il fascismo italiano e gli insegnamenti del nostro Duce.

Abbiamo creduto nel fascismo quale ~~movimento~~ forza politica rinnovatrice, restauratrice di tutti i valori nazionali, matrice di una nuova classe politica diri-

gente consapevole dei suoi doveri, ~~antidittatoria, realizzatrice~~. Così il fascismo nacque, maturò e fu, infatti, prima che la dittatura lo uccidesse. ~~Quando si operò~~ "Quando si operò questo distacco, questa "uccisione" del fascismo? Nel 1932, in occasione del decennale della Rivoluzione, ~~quando~~ allorché venne soppresso il Partito quale organo politico governato dalle proprie gerarchie liberamente elette nelle assemblee e nei congressi, quando al principio fondamentale che aveva sino allora guidato la nostra attività internazionale ("il fascismo non è un articolo di esportazione") venne sostituito il principio apocalittico e sovvertitore dell'"universalismo fascista" e di un fascismo matrice di una nuova rivoluzione mondiale. Fu in quello stesso anno in cui Hitler e il Nazismo si affermarono in Germania come partito politico preponderante, e questo avvenimento segnò l'inizio della corruzione del nostro fascismo italiano, nazionale, di quel fascismo che tutto il mondo ci aveva sino allora invidiato così come ~~tutto il mondo~~ ci aveva a ragione invidiato Mussolini. Da quel momento nasce la dittatura di Partito, il capovolgimento di tutto ~~quello~~ ciò che era stato il fascismo nei suoi primi gloriosi dieci anni di vita, l'involuzione del fascismo, la decadenza della rivoluzione. Il Partito, da movimento politico animatore e creatore, divenne a poco a poco una cattiva polizia e una cattiva burocrazia. ~~È assurdo credere che una classe dirigente possa formarsi annichilò nelle Assemblee politiche del Parlamento e dei partiti, nelle scuole burocratiche dei gerarchi! Grottesco tentativo il quale prova la incapacità della dittatura di intendere quali sono le esigenze pro-~~

fondo di un popolo come il popolo italiano, povero di materie prime e di beni materiali, ma ricco, straordinariamente ricco di tutte le esperienze politiche e spirituali; abituato a soffrire, ma anche a risorgere; pronto ad accettare i benefici di un regime che gli arrideva la buona stella e la buona fortuna, ma non per questo persuaso nell'intimo che esso potrebbe durare, perchè tarlato e corroso nelle radici e nel tronco.

La classe dirigente di un paese deve tener conto non solo delle virtù ma anche dei difetti di una stirpe, equilibrarli, conciliarli, fonderli insieme senza rimanere prigionieri di schemi dottrinari che sono agli antipodi colla mentalità italiana.

" La dittatura ha ucciso la rivoluzione continuando a parlare demagogicamente di "rivoluzione permanente", frase la più pericolosa di tutte, la più abusata di tutte, la più antirivoluzionaria e reazionaria fra tutte, inquantochè crea essa stessa la sensazione sulla provvisorietà delle leggi promosse ed emanate.

Quando una rivoluzione ha preso possesso dello Stato, è lo Stato e soltanto lo Stato che essa deve difendere, a pena di smarrire il senso storico che ne ha giustificato la esistenza. Una rivoluzione che si dice permanente è una rivoluzione che non crede in sè stessa, è l'incitamento perenne alla demagogia risorgente, è, infine, l'eccitamento alla disobbedienza civile. "

Ve sono, stati abimè, i tedeschi corruttori dello spirito italiano:

Carlo Marx, che ha corrotto il vecchio e glorioso socialismo patriottico italiano di Giuseppe Garibaldi e di Andrea Costa facendolo deviare nell'arido pseudo-scientifico internazionalismo senza patria; Federico Nietzsche, che ha corrotto il buono spirito provinciale di Benito Mussolini facendogli credere che l'Übermensch può sostituirsi a quelle che sono le insopprimibili forze collettive della Storia ed alla volontà della Nazione; Adolfo Hitler che ha corrotto lo spirito del fascismo italiano.

Perchè italiano e "nostro" è stato fino al 1939 il fascismo, da noi creato e tanto amato un tempo dal popolo italiano con cui si identificava, prima che Hitler, scimmiottando il saluto romano - l'unica cosa che il Nazismo ha copiato dal Fascismo - ci ha regalato l'attrezzatura militaresca del nazismo tedesco.

L'on. Grandi rileva che il Fascismo del secondo Decennio nulla ha a che fare col Fascismo del primo Decennio, così come nulla ha a che fare il Mussolini del secondo Decennio col Mussolini che i fascisti della vigilia elessero loro capo nel 1919, nel 1920, nel 1921 e che, quale capo del Governo e primo Ministro del Re, portò l'Italia ad essere il paese ammirato e invidiato da tutti i visitatori e osservatori stranieri. Di quel Mussolini i vecchi fascisti sentono il rimpianto, è quel Mussolini che ancora oggi vorrebbero, se fosse possibile. Non il Mussolini dalle uniformi, dalla greca di Maresciallo dell'Impero, dalle manifestazioni e adunate coreografiche alle quali non crede nessuno. Non è questo

~~Non è questo~~ il Mussolini ~~che abbiamo~~ a cui essi hanno obbedito e che hanno seguito.

~~Strappati, o Duce, la greca di Maresciallo e ritorna quello che eri: il Capo di un Partito politico e il primo Ministro del Re.~~

L'oratore dichiara che ~~un~~ il

~~La dittatura ha ucciso la rivoluzione, ha ucciso il fascismo e una frattura insanabile e ognora vieppiù profonda si è a poco a poco operata tra il fascismo e la Nazione, tra il fascismo e il Popolo italiano. Il~~ Partito è ~~la Dittatura~~ in peccato mortale verso la stessa Rivoluzione fascista. Una ~~regime di~~ dittatura, quando è eretta a dottrina e sistema, quando non è più giustificata da necessità nazionali straordinarie e impellenti, diventa ~~[illegible]~~ storicamente immorale. Soltanto il successo può giustificarne la sopravvivenza. Ora essa ~~[illegible]~~ è sconfitta e sulla scia della propria caduta, rischia ~~minaccia~~ di trascinare la Nazione nel ~~[illegible]~~ precipizio.

~~Perchè - mi si domanderà - questo crudo e tardivo processo alla Dittatura, al Partito, al Regime fatto stasera in Gran Consiglio? Per dividere le nostre dalle altrui responsabilità? Per un tentativo di sopravvivere e di salvare noi stessi, a guisa di topi i quali cercano di evadere dalla nave che minaccia di affondare? Per crearci di fronte al destino incalzante un nostro alibi? No.~~

Il Duce sa e conosce perfettamente il ~~nostro~~ pensiero ~~e quale fu sempre il "nostro fascismo"~~ dell'oratore sin dal 1921, quando questi per un imperativo della ~~nostra~~ sua fede ~~e della nostra sua coscienza~~ non esitò a pubblicamente esprimere nelle as-

semblee del Partito il suo aperto dissenso. E così parimente fu nel 1922 nel congresso di Napoli alla vigilia della Marcia di Roma. Perciò fascisti furono torturati allora dall'eventualità che l'insurrezione potesse degenerare in guerra civile, e la guerra civile è stata sempre fatale agli italiani. Si sbagliavano. Non avevano preveduto e soppesato la pusillanimità dell'antifascismo parlamentare, il quale non esitò un istante a fare causa comune col capo dell'insurrezione vittoriosa, dandogli senza esitare quali collaboratori in ostaggio i propri uomini e i pieni poteri. Nascevano così, per diretta colpa dell'antifascismo parlamentare, i germi e la giustificazione della dittature future. L'autore venne da fuori allontanato da ogni attività politica, ma ciò non gli impedì tuttavia di schierarsi più tardi, nel 1924, al fianco di Mussolini, tra i pochissimi rimasti fedeli a lui, nell'ora triste del delitto Matteotti. Quando la tempesta parve crescere in un gorgo di odi e di rancori antifascisti, la fortuna del fascismo e la persona stessa del Duce,

nel 1925,

Un anno dopo l'ala estremista e intollerante del Partito prendeva il sopravvento, e l'autore fu trasferito dal suo posto di Sottosegretario agli interni alle funzioni di Sottosegretario agli Esteri, con l'obbligo di disinteressarsi di problemi di politica interna e di abbandonare ogni attività di Partito. Era la terza sconfessione. Obbedii. Scomparvi dalla politica interna. Come Sottosegretario e Ministro degli Esteri tentai, in dissenso con l'indirizzo da Mussolini seguito, di attuare una politica rivolta alla pacificazione europea, alla stretta unione colle Nazioni anglosassoni, riuscendo a conciliа-

re il fascismo col laburismo britannico e colla democrazia francese. Mi accusò di "ginevrino", di "societario", di "pacifista", soltanto perchè sostenevo che la pace era il maggiore interesse dell'Italia e che la questione italiana doveva essere presentata con metodo cavouriano, nei Consessi internazionali come uno dei grandi ed inevitabili problemi collettivi della ricostruzione e della pace europea. Hitler guadagnò nel 1933 le elezioni generali in Germania. Venne la quarta sconfessione e il congedo da Ministro degli Esteri. La politica estera mutò sostanzialmente indirizzo. L'Italia entrò a poco a poco nell'orbita del nazismo tedesco. Rimanemmo, sia pure da lontano, fedeli a Mussolini, ~~ostaggio della Dittatura, ma pieni di fiducia e di~~ speranza che il senso della realtà e delle proporzioni e l'indiscusso amore di Mussolini per l'Italia avrebbe finito col prevalere sui suoi disegni di potenza e di grandezza.

Tornato, alla vigilia della guerra europea, come Guardasigilli, dopo otto anni di assenza, trascorsi quale Ambasciatore a Londra, non riconobbi più nulla di quello che era stato il vecchio Fascismo e lo stesso Consiglio dei Ministri di cui era stato già membro dal 1929 al 1932.

La dittatura aveva corroso ed eroso i nostri istituti costituzionali, pur lasciando formalmente intatti i pilastri della Costituzione.

~~I miei~~ tre anni di Ministro Guardasigilli sono stati indubbiamente i tre anni più penosi della ~~mia~~ sua vita di uomo politico, nel tentativo quotidiano di di-

fendere gli istituti della tradizione e della Costituzione e di limitare al massimo le ingerenze e le interferenze che le gerarchie irresponsabili del Partito esercitavano ad ogni momento nelle attività degli organi dello Stato, creando confusione, disordine, e determinando il congelamento delle iniziative e delle responsabilità negli organi statali.

~~Contavano nel tempo apparivano ormai i programmi antichi approvati nei Congressi fascisti del 1920-1921 quando il Partito era inteso e definito come un'associazione politica con un solo duplice compito: l'educazione politica del popolo e la formazione delle classi dirigenti. Questa è infatti la [illegible] funzione che legittima la vita di un Partito nello Stato moderno.~~

Nel Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1939, a giustificare la nostra deliberazione sulla non belligeranza, che era di fatto neutralità, il Capo del Governo ~~[illegible]~~ dichiarò (esattamente) che il Nazismo tedesco ci aveva tradito, che non era rimasto fedele ai suoi patti, che Hitler aveva fatto scoppiare il conflitto senza neppure preavvertirci, (lo stesso Mussolini) facendoci trovare (l'Italia) davanti al fatto compiuto. L'on. Farinacci prese allora la parola per dire

~~Mi permisi allora di prendere la parola in quella seduta dicendo~~ che ciò non mi meravigliava, in quanto ~~[illegible]~~ era la ripetizione esatta della condotta tedesca nel 1914. ~~Aggiunsi che mi auguravo che non si ripetessero nel 1939 gli errori compiuti dalla nostra diplomazia nel 1914, quando, dopo avere saggiamente proclamato la neutralità dell'Italia, non si ebbe contempo-~~

Egli domandò pertanto che fosse denunciato il

~~mancanto il coraggio di pubblicamente giustificarla davanti agli occhi del mondo.~~

~~Non si disse abbastanza al mondo che allora, come oggi, la Germania del Kaiser aveva tradito i suoi patti con l'Italia alleata. E così è accaduto che per trent'anni il nostro Paese è stato a torto accusato di essere venuto meno ai suoi obblighi di Nazione alleata.~~

~~Durante la seduta del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1939 domandai pertanto di denunciare~~ il tradimento del Nazismo giustificando con ciò, e per colpa tedesca, la fine dell'alleanza militare italo-tedesca e la ripresa della nostra libertà internazionale. Così come nel 1914, una seconda volta nel 1939, la condotta tedesca avrebbe provvidenzialmente aiutato l'Italia di riguadagnare la propria indipendenza.

Nè poche settimane prima che la guerra fosse dichiarata di additare al Duce i pericoli di un nostro intervento prematuro, insistendo nella ferma convinzione che era nell'interesse dell'Italia di mantenere la nostra posizione di neutralità armata di fronte all'uno e all'altro dei contendenti.

"Non abbiamo rimorsi, sentiamo di avere verso la persona del nostro Capo adempiuto il nostro dovere di fedeltà e di franchezza da venticinque anni a quest'oggi.

Ma non per questo ci sentiamo esenti da responsabilità. I regimi politici sono, nelle ore gravi e difficili, dei blocchi inscindibili che non permettono il "distinguo" delle discussioni in tempi di bonaccia.

-32-

~~Nelle ore~~ drammatiche della storia è puerile di pensare di dosare e sceverare le proprie dalle altrui responsabilità. Siamo tutti fascisti, ~~tali~~ fummo, ~~tali~~ siamo e ~~tali~~ saremo nella buona e nella cattiva fortuna.

Questa è l'ora delle responsabilità collettive, e ~~ecco~~ appunto per questo ~~che~~ abbiamo insistito per la convocazione del Gran Consiglio, ~~e che insistiamo perchè il Gran Consiglio, organo supremo del Fascismo, prenda stasera deliberazioni gravi e definitive che dovranno impegnarci tutti, dal Capo all'ultimo gregario.~~

~~Non si tratta di salvare noi stessi, le nostre persone, e neppure il regime o il partito. Si tratta di salvare l'Italia e di salvare in pari tempo gli ideali che animarono la nostra giovinezza fascista e la nostra generazione, ideali che non potranno giammai morire anche se provvisoriamente soffocati dalla ostilità avversaria, dalla deviazione ideologica, dall'interpretazione o applicazione errata, dalla crudeltà degli eventi.~~

~~Quali se il Gran Consiglio dovesse stasera uscire da questa riunione discorde e diviso. Qualunque saranno per essere le nostre deliberazioni, ad esse obbediremo.~~

Il nostro ordine del giorno)

~~Giunti a questo punto taluno potrà domandare: sta bene: accettiamo per un momento la vostra diagnosi di malattia mortale: credete forse di rimediare a questa malattia con la medicina di un ordine del giorno?~~

~~Che cosa significa il nostro ordine del giorno?~~ Significa che il Gran Consiglio, (deve) ~~organo supremo del fascismo~~ delibera decaduto il regime di dittatura, perchè esso ha compromesso i vitali interessi della Nazione, ha

portato l'Italia sull'orlo della ~~sconfitta~~ disfatta militare, ha tarlato e corroso nel tronco la rivoluzione e il fascismo medesimo. Il Gran Consiglio deve delibera nello stesso tempo che siano ripristinati nella loro autorità e responsabilità insostituibili tutte le funzioni statali alle quali la Dittatura si era ~~una dopo l'altra~~ via via sostituita, attribuendo anzitutto alla Corona, al Gran Consiglio, al Parlamento, alle Corporazioni i compiti ~~e le responsabilità~~ stabiliti dalle nostre leggi statutarie e costituzionali.

"Alla Corona anzitutto, restituendo ad essa le prerogative ~~e le responsabilità~~ di comando, di iniziativa, di decisione suprema che lo Statuto ~~alla Corona~~ le attribuisce, ~~nelle ore in cui è in gioco il destino della Nazione~~. La Corona, privata ~~delle sue alte~~ di quelle prerogative, ~~e responsabilità~~, altro non è oggi se non un ostaggio in prigionia della dittatura. Il Duce ci ha testè rivelato la parte determinante che il Maresciallo Badoglio, Capo ~~di~~ dello Stato Maggiore Generale, ~~insieme cogli~~ con l'acquiescenza degli alti ~~capi~~ generali militari, ha svolto alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia per strappare al Sovrano le ~~prerogative~~ funzione costituzionale di Comandante ~~effettivo~~ supremo delle nostre forze armate, ~~rendendo così inefficaci la lettera e lo spirito dello Statuto, al trasferire proprio essi, i custodi della tradizione militare del Risorgimento, alla Dittatura le prerogative e i poteri che lo Statuto affidava esclusivamente alla persona del Capo dello Stato.~~ ~~Questa attitudine~~ tale atteggiamento di servilità alla Dittatura da parte degli alti capi militari ~~dell'esercito~~ rimarrà nella storia a loro perenne vergogna ~~per tutta la storia avvenire~~. Attorno al Re Soldato, simbolo di

~~Attorno al Re soldato, simbolo di unità e di~~ concordia nazionale, potranno raccogliersi ~~in quest'ora suprema di cimento nazionale~~, tutti gli Italiani senza distinzione di fede politica, fascisti e antifascisti, non più separati dalle odiose discriminazioni che la dittatura ha operato, animati nell'ora del pericolo da un solo sentimento, quello di salvare la Nazione. ~~Le nostre forze armate, oggi sfiduciate e compresse dalla angusta prigionia di una guerra di partito ritroveranno sotto il comando del Re la fiducia e il coraggio di cui diedero già prova sul Piave, di fronte al nemico incalzante sul territorio nazionale, le armate della nostra passata guerra vittoriosa. Non è la prima volta che un Principe, un Re di Casa Savoia, da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo II, da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele II, a Vittorio Emanuele III, in testa alle loro truppe e sorretti dalla concorde fiducia dei cittadini e del coraggio dei soldati, hanno sfidato e piegato il destino delle armi avverso. Le lagrime delle madri sui figli caduti non hanno colore politico. Tutti i cittadini sono uguali nel sacrificio della vita e degli averi per la Patria.~~

L'oratore riafferma che bisogna ~~Occorre~~ ritornare allo Statuto, ~~alla Costituzione~~, alle leggi dello Stato mai pienamente osservate, ~~nè quelle emanate prima nè quelle emanate durante la Dittatura per iniziativa della Dittatura medesima. Le leggi corporative e la mancata funzionalità della Camera Corporativa forniscono l'esempio tipico dell'inosservanza delle leggi da parte della Dittatura che le ha promosse. L'ordinamento corporativo per funzionare e per svi-~~ a cominciare da quelle che la dittatura stessa ha promosse: esempio tipico l'ordinamento corporativo, ~~[illegible]~~ ridotto a un mero organo burocratico e strumento di arbitrio nelle mani del Partito. Qui sorge la domanda se

~~Dapparsi aveva come presupposto insostituibile la libertà politica, ma dappoichè la libertà era in contrasto colla Dittatura si è preferito anemizzare a poco a poco l'ordinamento corporativo, privarlo delle sue attribuzioni essenziali, ridurlo ad un mero organo burocratico e strumento d'arbitrio nelle mani del Partito.~~

~~Occorre restituire al Consiglio dei Ministri le funzioni di organo supremo esecutivo collegiale incaricato di dirigere effettivamente la politica dello Stato e non più, come purtroppo è oggi ridotto, un strumento intermediario tra lo strapotere della burocrazia e lo strapotere della dittatura, entrambe dirette alla soppressione definitiva delle nostre libertà costituzionali e del residuo controllo del Parlamento.~~

~~Il Parlamento sopratutto deve tornare ad essere quello che fu dall'Unità d'Italia in poi, strumento libero e consapevole del potere legislativo entro i limiti e l'armonia dei poteri sanciti dalla Costituzione, espressione permanente attraverso libere elezioni della effettiva volontà popolare, controllore e coadiuvatore del potere esecutivo.~~

~~Reggeranno~~ i tessuti connettivi della Nazione reggeranno all'inevitabile contraccolpo che il trapasso dalla dittatura alla Costituzione potrà determinare? ~~Dobbiamo~~ L'oratore dice che si deve sperarlo, confidando nel coraggio e nella saggezza del ~~nostro~~ Re, nel coraggio e nel patriottismo di tutti gli Italiani. Non ~~abbiamo~~ si presenta peraltro alternativa o scelta. Il ripristino della libertà nel quadro dell'autorità e della responsabilità costituzionale, appare come l'estremo tentativo, l'ultima possibile ancora di salvezza. Non ~~abbiamo~~ si presenta scelta, col nemico che ha invaso il territorio nazionale, col l'esercito che ha perduto la fiducia nei suoi capi, col popolo

che ha condannato la dittatura e domanda di essere governato e guidato a salvamento al di là delpericoloso e difficile guado.

" Nell'ormai lontano 1924, Mussolini, parlando dal balcone di palazzo Chigi al popolo di Roma acclamante per i risultati plebiscitari delle elezioni generali politiche del 1924, insorgeva contro coloro che pretendevano vedere in quelle elezioni una mancanza di libertà ed una coartazione della coscienza del popolo italiano.

Mussolini disse:

"Periscano tutte le fazioni! Anche la nostra. Purchè "si salvi la Patria. Questo è il comandamento del do- "vere."

"E' venuto il momento di tener fede alla promessa di allora! ~~Non è mai troppo tardi per compiere il proprio dovere verso il Re e verso la Patria~~.

ra , di mare e dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono e che sono sempre state, in tutta la nostra storia nazionale, il retaggio glorioso della nostra augusta Dinastia di Savoia."

POLVERELLI parla per fatto personale.

CIANO con citazioni precise di circostanze e di documenti prova che la Germania dalla dichiarazione di guerra in poi, ha agito sempre con totale noncuranza dei suoi doveri di lealtà verso l'Italia alleata. E' stata la Germania che ha voluto e provocato , nell'Agosto del 1939, lo scoppio della guerra che Mussolini aveva cercato di evitare. Particolarmente grave è stato il comportamento del Governo Nazista nella duplice occasione dell'attaco alla Francia e al Belgio(Maggio 1940) edella dichiarazione di guerra alla Russia (Giugno 1941) . Nell'una e nell'altra circostanza il Governo Italiano ricevette soltanto un preavviso di qualche ora.

FARINACCI espone varie considerazioni sulle cause politiche della situazione attuale, criticando l'azione svolta negli ultimi anni dal Partito. Fa riferimenti precisi all'alleanza germanica e alla necessità di rispettarla fino all'eventuale creazione del Comando unico nelle mani dell'alleato. Attribuisce al Re , non l'intera iniziativa di decisione anche politica, secondo la formula dell'ordine del giorno Grandi, ma i soli poteri militari. Presenta e legge il seguente ordine del giorno:

" Il Gran Consiglio del Fascismo, udita la relazione su la situazione interna ed internazionale e su la condotta politico-militare del a guerra sui fronti dell'Asse,

" rivolge il suo fiero e rivonoscente saluto alle eroiche forze armate italiane e a quelle alleate, unite nello sforzo e nel dacrificio per la difesa della civiltà europea; alle genti della Sicilia invasa , oggi più che mai vicina al cuore delle altre genti; alle masse lavoratrici dll'industria e dell'agricoltura che potenziano col

38

lavoro la Patria in armi, alle Camicie Nere ed ai Fascisti di tutta Italia che si ser rano nei ranghi con la immutata fedeltà al Regime;

" afferma il dovere sacro degli italiani di difendere fino allo estremo il sacro suolo della Patria, rimanendo fermi nell'osservanza delle alleanze concluse;

" dichiara che a tale scopo è necessario e urgente il ripristino integrale di tutt le funzioni statali, attribuendo al Re, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, al Partito, alle Corporazioni i compiti e le responsabolità stabilite dal nostro Statuto e dalla nostra legislszione;

" invita il Capo del Governo a chiedere alla Maestaà del Re, verso il quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la Nazione, perchè voglia assumere l'effettivo comando di tutte le Forze Armate e dimostrare così al mondo intero che tutto il popolo combatte serrato ai suoi ordini, per la salvezza e la dignità d'Italia."

MUSSOLINI interviene per dichiarare che questa serie di critiche al Partito non è da lui approvata. Non bisogna dimenticare tutto ciò che il Fascismo ha fatto in vent'/ 30 anni. Ormai ci si vergogna di indossare la camicia nera. Se si vuole, si può di = chiarare questa sera stessa che la rivoluzione è finita. Il ritorno allo Statuto albertino, oltre ad essere un anacronismo, darebbe luogo al rinascere dei vecchi partiti.

DE MARSICO afferma che, nelle congiunture presenti, non vi è altro mezzo, per riavvicinare la Nazione alla guerra, che l'appello al Sovrano.

Osserva che la relazione del Duce, essendosi ridotta ad una frammentaria illustrazione di alcuni momenti della guerra, non ha potuto rispondere neppure ai più gravi interrogativi che questa solleva. Anche se si fosse estesa a molti altri avrebbe fino a un certo punto chiarito questo o quel lato materiale della nostra situazione bellica ma non avrebbe nè spiegato la catena lunga ed ininterrotta dei nostri rovesci nè indicato i mezzi per spezzarla nè ispirato una ragionevole speranza di meglio.

Il processo alla guerra e la ricerca completa delle responsabilità non potrà esser fatto che dall'avvenire, quando, chiusa la conflagrazione, tutto il materiale necessario sarà definito, raccolto, valutato. Quale importanza può avere oggi deplorare che questo o quel consiglio non sia stato seguito? se in questo o in quell'episodio di un vastissima conflagrazione la radice delle sventure potrebbe essere l'errore dell'inizio, nel tempo o nello spazio? o, scavando più nel profondo, la insufficienza della preparazione tecnica o diplomatica, od il calcolo sbagliato della forze da impegnare in tutta una fase della campagna? o, scavando più nel profondo ancora, nella convenienza della partecipazione al conflitto? Mentre la guerra dura non si ha il diritto di occuparsi di questo ultimo che, fra tutti, è il compito supremo di ogni processo in guerra. Il campo della discussione è dunque ristretto al problema della capacità delle forze politiche attuali a guidare la guerra, sodisfarne le esigenze.
Troppi segni avevano già mostrato che alla sufficienza, almeno, della preparazione tecnica non può avere giovato il lungo, oneroso cumulo di portafogli politici e militari nelle mani di un uomo solo, anche se dotato di eccezionale attitudine alla sintesi dei problemi ed all'esercizio del comando. Questo cumulo, utile in principio per coordinare la tecnica della politica, doveva poi fatalmente nuocere, poichè la

tecnica è specializzazione , e con la specializzazione riescono a vedersi, tutte ed esattamente, le necessità di un ramo del governo. Cavour , che fra il '52 e il '59 gettò le basi dello Stato unitario, non sacrificò i diritti della specializzazione a questo suo programma di lavoroche pur richiedeva unità di vedute nella politica e nell'amministrazione, e si limitò a tehere il ministero dell'agricoltura, e per sei mesi soltanto anche il ministero della marina, per istituirlo e passarlo subito in alter mani. Ed era uno stato tanto più modesto, erano tempi tanto meno irti di complicazioni internazionali!

Ma l'inconveniente più grave derivato dai cumuli dei portafogli si è ripercosso proprio sul terreno delle responsabilità, ed è un nodo che viene precisamente ora al pettine. Per la legge sul Primo Ministro, i ministri sono della loro attività responsabili verso di lui ed egli é di tutti responsabile verso il Re: in frangenti di crisi, quindi, il mutamento di un ministro può ancora salvare il primo ministro verso il Re e verso la Nazione,e ispirare alla nazione una benevola attesa per l'attività di un successore. Quando invece è il Primo Ministro che ha assommato nelle proprie mani parecchi portafogli, la responsabilità dell'insuccesso colpisce personalmente lui. Tanto più quando il cumulo dei ministeri, che la legge costituzionale prevede nel suo spirito essere una eccezione, é divenuta una realtà, e il Primo Ministro si é reso responsabile non solo della esecuzione di un piano militare ma della sua più lontana e graduale preparazione.

Sicché,ora, resta solo da vedere se ricorre uno di quei momenti in cui si ha il dovere di rendere il conto politico della propria attività, di sollecitare un giudizio costituzionale sulle responsabilità. Ciò appare indiscutibile all'oratore. Il divario tra le previsioni, anzi le promesse, ~~appare enorme~~ fatte nel corso della guerra , e gli avvenimenti é stato enorme. Nel febbraio 1941, dopo le sconfitte in Grecia

cia , il Duce aveva , in un discorso che voleva essre scarnamente logico, elevato addirittura le ragione per cui l'Inghilterra non avrebbe potuto aspirare alla vittoria ed aveva concluso che, se taluno avesse creduto possibile una invasione sul continente, colui sarebbe stato un folle. L'invasione invece é adesso un fatto compiuto. Saltando molte tappe, dopo le perdite dell'Etiopia non solo non si é mantenuto e si é dimostrato inattuabile l'impegno di ritornarvi, ma si é perduta la Libia, e per rialzare il cuore della Nazione , si peannunzia prima una resistenza infrangibile prima in tutta la Tunisia, poi, rapidamente occupate le zone meridionalie centrali , nella parte nordica montuosa, ed anche là il valore del Generale Messe e delle sue truppe hanno salvato il nostro prestigio; ma, impari i mezzi allo scopo, abbiamo sofferto un'altra disfatta. Il 5 luglio, rivelatosi inutile il decantato paracarro di Pantelleria, il Duce fece pubblicare un suo discorso al direttorio nazionale del Partito, nel quale discorso non solo prometteva di dire"un giorno" le ragioni di questa guerra avvalorando il motivo essenziale della propaganda disfattista, che il popolo combatte senza saperne il perchè, ma lanciava una vera sfida alnemico di tentare lo sbarco, "unico mezzo che gli restava per salvare il suo amor proprio " e la minaccia di ~~rebderle~~ stenderlo orizzontalmente sulla zona del " bagnasciuga". Il nemico é invece , da ventiquattr'ore a Palermo, senza che il popolo abbia ritrovato la sua anima garibaldina, senza che un colpo, a quanto si dice, sia stato sparato da un'intera divisione posta a sua difesa.

Se una frattura profonda si é quindi aperta fra Nazione e regime, é forse colpa della Nazione? Colpa della Nazione può essere ed é non aver dato sempre alla guerra l'adesione che avrebbe dovuto dare, ed essersi concesso in molte occasioni il diritto della critica quando non v'era che il dovere di agire, ma, anche senza osservare che le ragioni di questo sviamento micidiale possono risalire alle responsabilità del

Governo (massima fratutte la identificazione tra fascismo e patriottismo che, se si aveva in mente una guerra come questa, ne é stata la più infausta premessa), ora bisogna pensare ai modi di provvedere,non a giudicare ; ad eliminare errori , non ad aggrvarli.

E' possibile che la frattura sia colmata, che la fusione tra partito e Nazione sia operata, dalle forze costitutive, Partito e Governo? o non bisogna superare il regime é richiamarsi alla Nazione? E chè potrebbe farlo se non il Re, che, se ha accettato il regime , rappresenta però la Nazione, e avendolo accettato solo per il bene della Nazione,è il solo che possa fare appello al popolo quando il regime non basti?
In questa crisi molte cose che si era creduto seppellite rinascono. Rinasce sopra tutto il diritto del popolo a far sentire la sua voce. Se gl'istituti parlamentari, ed ecco il motivo della nostra mozione,fossero esistiti, ne sarebbero stati gli strumenti e gli interpreti. In mancanza di loro , il Gran Consiglio non può che constatare la sua insufficienza ed inidoneità a risolvere la crisi di oggi, ch'era morale e politica , della guerra e degli spiriti , poichè essa organo della rivoluzione, creato per coordinare le forze, nulla può fare per problemi che presuppongano la sosta, se non la fine della rivoluzione.stessa.Soluzione necessaria quindi rivolgersi al Re, unico, ultimo organo e garante dei destini di tutto il paese.
L'oratore si augura,concludendo,che gl'intenti dei firmitatri della mozione non si siano travisati. Essi non sono di pace immediata , di pace ad ogni costo, di pace a prezzo anche di vergogna, travisamento subìto in altra sede, un mese e mezzo innanzi, dalle richiesta di due ministri (uno dei quali proprio oggi, in accoglimento alla sua domanda, é stato sostituito nel Governo) le quali richieste possono considersi il primo inizio del dibattito di oggi e meritavano essere accolte subito, senza un lungo ritardo. I nostri intenti sono invece di tempida cura degli interessi morali

della Nazione che deve essere richiamata , nei suoi strati civili e nelle sue forze armate, dal solo che lo può ad una virile comprensione del momento, al dovere di re - sistere e di combattere, alla giusta fiducia di un governo sollecito non solo degli obbilghi verso l'alleato, ma del sacro diritto della Patria di non perire, e dei modi di assicurarne per le vie dell'onore la ~~[illegible]~~ salvezza.

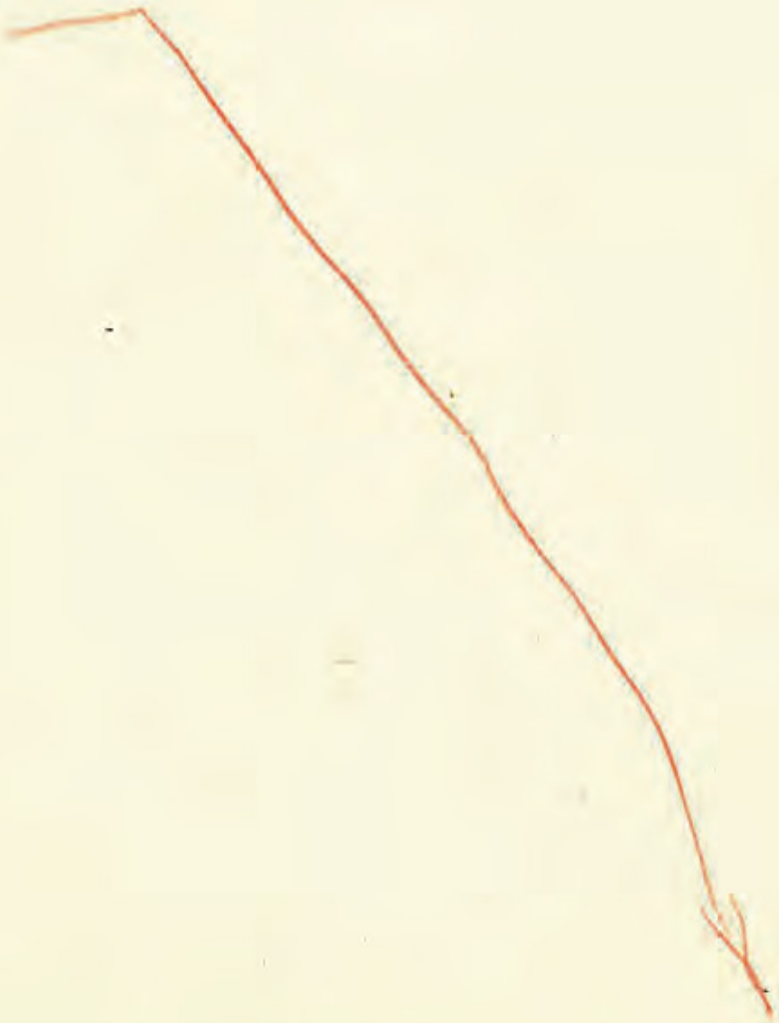

FEDERZONI afferma che on l'ordine del giorno Grandi si vuol far finire l'ormai intollerabile equivoco della masse travestite in camicia nera. Si è insistito talmente in tre anni nel ~~dire che questa guerra è una guerra~~ fascista, che il Partito è andato pubblicando le statistiche dei suoi caduti e feriti, come se anche i morti per interessare dovessero avere la tessera. Ora il falso mito della guerra fascista ha accelerato il distacco fra il Paese ed il Fascismo, e molti italiani hanno pensato che soltanto coloro che si suppone abbiano voluto questa guerra abbiano il dovere di farla.

"Mussolini ha dichiarato che mai nessuna guerra è stata popolare. Ciò non è affatto vero. Popolare fu la prima guerra d'Africa, nonostante la sobillazione demagogica che culminò nelle calunnie lanciate contro il nostro Esercito, [illegible] Popolarissima fu la guerra di Libia, primo slancio della volontà italiana di là dal mare: di tale guerra il Duce serbò forse un ricordo impreciso, perchè allora egli era dall'altra parte della barricata, provocando le dimostrazioni di piazza e incitando le donne ad impedire le partenze dei treni militari sdraiandosi sui binari. E' strano poi che proprio Mussolini voglia contestare l'imponenza del movimento interventista degli anni 1914-15, nel quale ebbe viceversa tanta parte. La verità è che, quando si parla della popolarità della guerra, bisogna sempre riferirsi al sentimento di una " élite" , ossia all'influenza degli elementi direttivi che possono illuminare e guidare le masse. Ora, stavolta tale influenza è mancata, anche perchè si è fatto tutto il possibile per impedire che l'Italia avesse una "élite" , vale a dire un gruppo socialmente , moralmente e intellettualmente dotato dell'autorità necessaria per influire sul paese.

L'oratore prosegue notando come il regime in vent'anni abbia raggiunto molti obbiettivi singoli, ma sia fallito in uno dei punti essenziali: mentre con la propaganda spingeva continuamente alla guerra, a qualsiasi guerra, esso non ha provveduto alla preparazione spirituale e materiale della Nazione , e non poteva provvedervi, perchè tale preparazione presupponeva come prima necessaria condizione l'unità degli animi. Per contro, la politica del Partito, principalmente negli ultimi otto o dieci anni, ha mirato sopra tutto a dividere gli animi degli Italiani. Esempio tipico, la stolta campagna antiborghese, scatenata alla vigilia ~~della~~ di questa guerra che, per poter essere accettata dalla Nazione , avrebbe dovuto innanzi tutto affratellare i ceti sociali. Ci si illudeva forse di guadagnare al fascismo , con quelle importate [illegible]

denigrazioni, il favore delle correnti operaie? Risolvere la formula storica della " nazione proletaria" in un pericoloso sofisma, che equivaleva ad un programma di proletarizzazione di tutto il popolo italiano, servì soltanto a mettere in apprensione ed in diffidenza questo modesto , laborioso, patriottico ceto medio, che non è una classe chiusa o privilegiata, ma il complesso di valori tecnici e morali che praticamente regge la vita del Paese. Dalla borghesia si traggono infatti i quadri delle forze Armate e di ogni altro settore dell'attività nazionale: soprattutto dalla media e anche piccola borghesia.

" Si pensi" , osserva Federzoni, " allo stato d'animo dei giovani ufficiali di complemento, i quali con il loro entusiasmo erano stati uno dei maggiori coefficienti alla nostra vittoria nella prima guerra mondiale. Stavolta sono partiti per i vari fronti portando un'inquietudine nel cuore, prodotta dal vilipendio e dalle sia pur vuote minaccie contro il ceto sociale da cui essi uscivano, e sentendo anche, come è umano, l'ngosciosa incertezza del domani , se Dio metta conceda poi loro di tornare. Ora bisogna tener presente che quei giovani stanno a diretto contatto con la massa dei combattenti. Il così detto "morale" dei soldati è il "morale" dei loro comandanti di compagnia e di plotone. Quale entusiasmo, stavolta, hanno potuto essi trasfondere? Si sono battuti valorosamente, moltissimi sono caduti da prodi, per sentimento dell'onore e del dovere; ma la fede che arde e che trascina, quella che fa affrontare con serenità l'olocausto, stavolta, non ci poteva essere.

" Quando si impegna un paese nella guerra, non bisogna costringere i combattenti a distinguere tra il regime politico che l'ha dichiarata, e che si può non amare, e la Patria che si deve amare e per cui ogni sacrificio è necessario e santo. In un paese in guerra deve alzarsi un unica bandiera: quella della Patria. Stavolta si è preteso condurre il popolo al cimento parlandogli di rivoluzione anzichè di Patria, di parti-

to anzichè di Stato, di fascismo anzichè d'Italia."

Federzoni afferma che anche i fini concreti di una guerra , per essere compresi e sentiti , non avrebbero dovuto essere quelli di un partito, ma nazionali , come avvenne nel 1915. Giacchè si trattava di chiamare un intero popolo alla lotta e al sacrificio, il partito totalitario avrebbe dovuto cedere il posto alla concordia operante di tutte le energie migliori del popolo stesso.

Sopratutto occorrevano anime , non tessere .Così come si è fatto si è ottenuto l'unico risultato di mettere in evidenza l'effettivo isolamento del fascismo nel Paese. Invano si è cercato di mascherare questo fenomeno con le grandiose manifestazioni obbligatorie. Al contrario esse, come tutto il rituale affaticante del partito, hanno aumentato l'impressione irrimediabile di sazietà e di stanchezza.

" Adesso, dinanzi alle più gravi prove che ci attendono", conclude Federzoni, " è urgente greare finalmente l'unione di tutti gli italiani. Ciò non può farsi che sulle basi istituzionali, richiamando alle loro funzioni e alle loro responsabilità tutti gli organi dello Stato. E' inutile svalutare il ritorno allo Statuto come un'ipotesi anacronistica. Sì , noi invochiamo il ritorno allo Statuto , in ciò che questo ha di più vitale ed attuale: il principio di uno Stato di tutti gli italiani senza distinzione di partito. Del resto anche le leggi fasciste che hanno modificato la Carta Albertina sono cadute in rapida desuetudine. Perfino questo Gran Consiglio non fu più convocato dal 7 Dicembre 1939, ossia dalla solenne riconferma della non-belligeranza italiana. Ma, principalmente, per ridare fiducia e unità alla Nazione, è indispensabile fare appello alle forze vive e sane senza pregiudiziali esclusioni. Solo formando un tale blocco potremo resistere o almeno cadere con onore.

" Con la nostra iniziativa noi non abbiamo agito a cuor leggero. Ne intendiamo tutta la responsabilità e non ci nascondiamo la gravità delle possibili conseguen-

e noi ci troviamo dinanzi al fatto compiuto della dichiarazione di guerra alla quale la maggior parte degli italiani contrari

il 10 giugno 1940

ze per il Regime e anche per noi stessi. ma ciò ha poca importanza quando si sente di avere un alto dovere da compiere verso la Patria."

SCORZA propone un rinvio a domani sera.

GRANDI si oppone." Per la Carta del Lavoro, Duce, ci tenesti qui fino all'alba. Data l'importanza straordinaria del problema di cui si discute, propongo che la riunione sia proseguita fino alla sua conclusione".

L'adunanza è sospesa alle 22 e ripresa alle 22,30

BASTIANINI parlerà chiaro e franco, come del resto ha sempre fatto. Il Duce lo sa bene, perchè durante questi mesi, da quando l'oratore fu chiamato al sottosegretariato degli affari esteri, forse non è passato un giorno senza che egli abbia espresso al Capo i suoi timori e le sue preoccupazioni per le sorti della Patria. Quel che egli dirà ai membri del Gran Consiglio sarà dunque un riassunto di ciò che egli ha detto in questi mesi al Duce.

" E' mia ferma convinzione " dichiara Bastianini, " che fra la Nazione e il Partito esiste e non da ora soltanto una frattura. Urge che questa frattura sia colmata. Resistere innanzi al nemico è necessario e deve essere fatto. Nessuno ha pronunciato questa sera parole di resa, e tutti hanno invece proclamato alta la suprema necessità di far fronte all'invasione con qualsiasi mezzo; ma il primo di questi mezzi mi pare che sia lo spirito che invece fa difetto nel Paese, il quale si mostra rassegnato dinanzi a un destino spaventoso. Il Paese fa da tempo lo sciopero bianco. Bisogna fargli comprendere che questa guerra non si combatte per mantenere ai gerarchi del Partito le loro posizioni, ma per dare al popolo italiano la libertà del suo pane, del suo lavoro, del suo commercio e cioè del suo avvenire. Bisogna dunque riunire tutti gli

italiani agitando una sola bandiera che è quella della Patria, quella che noi risollevammo dal fango nel 1919. L'unione degli italiani può sola salvare il Paese, non la rivoluzione che il nemico auspica, non l'intransigenza per le forme che troppo spesso sono tate confuse con i princìpi.

" Le forme stupide e meschine hanno allontanato gli Italiani dal fascismo e da voi. E' stato un errore che è durato troppi anni e del quale anche stando all'estero , come me ,ci si accorgeva benissimo. Il Conte Ciano si ricorderà come la sera del 31 dicembre 1937 io andai da lui per fargli una specie di epilogo dell'anno solare che spirava e gli dissi , a proposito di alcuni negoziati che erano in corso con la Francia, che se io fossi stato ambasciatore francese avrei spinto il mio Paese a resistere ad ogni richiesta italiana, perchè l'Italia mai avrebbe potuto impugnare le armi contro la Francia dato lo svolgimento della politica interna italiana volta non ad unire tutti gli italiani in vista di uno sforzo comune, ma piuttosto a dividere la Nazione a pacchetti, come si andava facendo senza ragione, colpendo a dritta e a manca le varie categorie che compongono il popolo italiano, che un anno prima aveva dato lo spettacolo più commovente della sua capacità di unione durante le sanzioni e la guerra d'Etiopia."

L'oratore si domanda che cosa si volesse con quella polemica astiosa, sistematica, di continuo ribadita , e resa sempre più aspra fra il regime e il popolo italiano: nessuno lo ha mai compreso. In tutto questo , nell'obbligo del voi, nell'abolizione delle strette di mano, nelle affermazioni stolte di certi dirigenti nazionali e provinciali,i princìpi del fascismo non erano mai in causa. Non per questioni di principio si divideva l'Italia a pacchetti, ma per la stoltezza di confondere certe esosità formali con le grandi idee che ci avevano condotto a Roma. Così si soffocava inconsapevolmente ciò che di meglio ognuno aveva nell'anima e in parte ci si è

riusciti. Siamo ancora in tempo per ~~rimediare~~ rimediare all'attuale grave crisi della nostra rivoluzione. Non imprigioniamo questa rivoluzione in forme abusate o peggio ancora detestate. Quello che impota è l'idea da cui siamo partiti, la quale è viva , anche se il sogno che volevamo realizzare è infranto. Per ciò ha firmato l'ordine del giorno e esorto il gran Consiglio ad accoglierlo. Guardiamo alla Patria e mettiamo da parte ogni altra cosa.

" Circa la situazione dell'Italia in guerra il Duce", prosegue Bastianini, " da da tempo il mio pensiero. Quando mi sono reso conto che la vittoria solare e totale dell'Asse non appariva più possibile, e l'Italia costituiva il punto di minor resistenza dove il nemico avrebbe con tutta certezza concentrato il massimo del suo sforzo, io ritenni che sarebbe stato nell'interesse dell'alleato e nostro, cercare di mettre a punto in qualche maniera le idee nostre e quelle del nemico. Per tale ragione l'aprile scorso mentre ci recavamo a Salisburgo, io dissi al Duce che il risultato del suo incontro con il Fuhrer avrebbe dovuto essere un accordo, per il quale la Germania prendesse contatti con l'U.R.S.S. e che l'Italia ne prendesse con gli Anglo-Americani. Come vedete, non vi era nella mia mente e nán vi è alcun proposito di tradimento verso l'alleato, anche se dopo quanto il Conte Ciano ha detto in questa assemblea poco fa, il nostro ritiro dall'alleanza potrebbe apparire giustificato. Naturalmente, anche se si debbono iniziare contatti discreti col nemico nel senso da me indicato e dalle due parti, la resistenza dell'esercito e del Paese ne è il presupposto. La Germania occupa il territorio del Paese suo nemico, mentre noi abbiamo il nemico sul suolo italiano: ma la guerra è unica e le due situazioni militari si compensano. Resistere dunque è necessario prima di ogni altra cosa, se si vuole ottenere di discutere col nemico e non di farci imporre condizioni disonoranti. Perciò ho dato il mio nome a quell'ordine del giorno e ho fede che venga accolto.

BIGNARDI vuol aggiungere a quanto è stato detto sulla situazione militare, le sue più vive preoccupazioni per quella interna. Essa si sta aggravando minuto per minuto. La disciplina delle masse lavoratrici, nel loro sforzo produttivo, è stata fin ora ammirevole, ma sta per essere sopraffatta dagli avvenimenti: quelli bellici e quelli derivanti dalla trascuratezza e dall'abbandono delle cose interne. Manca alla gran massa la sensazione di essere validamente comandata. Alla propaganda della stampa, del Partito, e delle Organizzazioni essa risponde con prevenzione e incredulità.

Riallacciandosi al discorso del Duce relativo alla crisi mondiale, l'oratore afferma che ritorna di attualità il dilemma che Mussolini pose un quella circostanza: la crisi è " del" sistema o " nel" sistema? Egli ritiene che la stessa corporativa e sindacale abbia, soprattutto nel campo teorico, perchè molte riserve si devono fare nel campo dell'attuazione) portato un notevole progresso nell'evoluzione economica, politica e sociale delle masse. Se non si sono raggiunti gli scopi prefissi, e se i lavoratori non hanno risposto in tutto all'aspettazione , si può affermare che ciò sia dovuto a crisi " nel sistema". Crisi che si ebbe occasione di segnalare e lamentare in diverse occasioni e che riguarda l'insufficienza degli uomini, la svisata interpretazione del " dogma", l'incalzare degli avvenimenti, ma, sopra tutto , la mancata applicazione delle leggi fasciste. " Oggi" , dice l'oratore," manca la fiducia. Si lavora ancora , ma si critica aspramente tutto e tutti. Si stanno cioè, scontando gli errori del passato. Anche nel settore che mi è affidato si è arrivati ad una svolta decisiva.Occorre che al più presto si dica una parola precisa e perentoria che illumini la mente pericolosamente annebiata dei cittadini italiani. Le doti di ricupero del nostro popolo non dovrebbero essere esaurite: sopra tutto quando si tratta di salvare l'indipendenza e l'onore della Patria."

ACERBO, a proposito di qualche accenno dei precedenti oratori alla situazione finanziaria, dichiara che questa

~~L'on. Giacomo Acerbo, Ministro delle Finanze, riconosce come la situazione finanziaria~~

nel suo complesso è stata tenuta finora abbastanza ferma , con estremo rigore. Rinunziando al circuito monetario chiuso, ormai inefficiente ed ingombrante dopo tre anni di uso, e ridando una certa elasticità al mercato dei valori mobiliari ed immobiliari, egli ha cercato di imprimere una nuova sensibile vivacità al movimento degli affari, divenuto eccessivamente depresso. Ma le sue più assillanti cure quotidiane, attraverso un'azione improba e tetragona ad ogni genere di pressioni provenienti dagli ambienti parlamentari, sindacali e del Partito (particolarmente per gli aumenti delle indennità varie e la creazione di nuove gestioni autonome), sono state rivolte a ridurre il più che possibile il conto passivo del Tesoro e a contenere la circolazione dei biglietti di banca, allo scopo principale di impedire l'ulteriore aumento del costo della vita. E in effetti, per quanto riguarda le urgenti disponibilità del Tesoro, hanno molto giovato la riuscita manovra del marzo precedente nel mercato dei buoni ordinari, e poscia la operazione della nuova emissione di buoni novennali congegnata con un nuovo sistema finanziario, la quale, sebbene la sottoscrizione fosse stata effettuata nei giorni della perdita di Pantelleria, ha raggiunto un gettito effettivo di circa I4 miliardi . La circolazione della Banca d'Italia, al momento in cui egli parla, supera di poco i 90 miliardi di lire, ivi compresa una scorta di biglietti per tre miliardi, stampati ma non posti in circolazione, essendo accantonati nelle casse della Tesoreria come riserva per eventuali emergenze. Tutto questo dopo tre anni di guerra e quasi cinque di affrettato riarmo.

Tuttavia, ~~conclude l'on. Acerbo~~, dopo lo sbarco nemico in Sicilia e l'intensificarsi dei bombardamenti aerei nelle zone industriali del Paese, questa situazione , tenuta così faticosamente in piedi, presenta già numerosi sintomi di disgregazione. Afferma che il sostegno delle basi finanziarie dello Stato rappresenta un fattore di suprema importanza ai fini della nostra resistenza.

52

GALBIATI afferma che le camicie nere della Milizia, pronte alla battaglia, aspettano provvedimenti concreti e non ordini del giorno. Ammette che la situazione attuale è gravissima per le deficienze din un armamento"puerile" . A superare queste deficienze può bastare la volontà.

TRINGALI-CASANOVA fa una brevissima dichiarazione di voto contraria all'ordine del giorno Grandi.

BIGGINI si oppone allo stesso ordine del giorno con varie considerazioni intorno allo Statuto. Osserva che il Duce in quell'ordine del giorno non è nemmeno nominato.

MUSSOLINI rispondendo alle osservazioni e alle critiche mosse dai vari oratori, dichiara innanzi tutto che è inesatto quanto è stato da alcuni asserito che esista una frattura fra popolo italiano e regime fascista. " Esiste una frattura forse, tra fascisti e fascisti e in modo particolare , fra gerarchi e gerarchi, a proposito della quale occorre fare un esame di coscienza. Si sono determinate delle variazioni sulle situazioni economiche di alcuni gerarchi: si è esagerato in queste affermazioni, ma vi è una parte di verità, ed egli dichiara di averne in mano le prove. Si sono create delle fortune che non si giustificano; e allora il popolo , che deve tirare la cinghia fino all'ultimo buco, che, secondo l'ultima freddura, è oggi chiamato " fame Mussolini" protesta, dando l'impressione che sia determinata una frattura tra fascismo e popolo, ma non è cercando delle solidarietà nel campo avverso che ci si può salvare".

Egli rileva, inoltre, che molte fra le critiche espresse mosse dai membri del Gran Consiglio, toccano e feriscono la sua dignità personale; che l'ordine del giorno presentato dal camerata Grandi non ammette soluzioni intermedie; che non è possibile dividere il comando militare dal comando politico e che quanto con tale ordine del giorno si richiede, tendendo ad agganciare nella responsabilità dei fatti storici del momento la Monarchia, coinvolge in pieno la sua dignità e il suo onore.

Afferma che la persona Mussolini è legata da devota , cordiale stima e considerazione che del resto è reciproca, all'Augusta persona della Maestà del Re, il quale pochi giorni fa ebbe occasione di dirgli che, mentre il Duce andava incontro all'isolamento da parte di molti suoi amici e la sua stella era in declino, egli avrebbe sempre avuto nel Re stesso una persona amica.

" Se l'ordine del giorno Grandi fosse approvato", conclude Mussolini, " io restituirei domattina al Re la delega dei poteri militari. Il Re, che in ventun anni mi ha dato tante prove di benevolenza, potrebbe invitarmi a conservare la delega stessa; ma qualora Sua Maestà - di cui, ripeto , sono un servitore fedele - riprendesse quella delega, considererei finito (tutto) il mio compito".

SCORZA , dichiarando di parlare in nome del Partito, ne prende la difesa. Attacca lo Stato Maggiore e specialmente il criterio di selezione degli alti gradi. Legge e presenta il seguente ordine del giorno:

" Il Gran Consiglio del Fascismo convocato mentre il nemico - inbaldanzito dai successi e reso tracotante dalle sue ricchezze - calpestata la terra di Sicilia e dal cielo e dal mare minaccia la Penisola;

" afferma solennemente la vitale e incontrovertibile necessità della resistenza ad ogni costo.

" certo che tutti gli istituti e i cittadini - nella piena e consapevole responsabilità dell'ora - sapranno compiere ~~l'estremo di~~ il loro dovere sino all'estremo sacrificio, chiama a raccolta tutte le forze spirituali e materiali della Nazione per la difesa dell'unità, dell'indipendenza e della ~~suà~~ libertà della Patria.

" Il Gran Consiglio del Fascismo in piedi:

saluta le città straziate dalla furia nemica e le loro popolazioni che in Roma - madre del Cattolicesimo , culla e depositaria delle più alte civiltà - trovano l'espressione più nobile della loro fermezza e della loro disciplina;

"-rivolge il pensiero con fiera commozione alla memoria dei Caduti e alle loro famiglie che trasformano il loro dolore in volontà e resistenza di combattimento;

" saluta la Maestà del Re e nella dinastia Sabauda il simbolo e la forza della continuità della Nazione e l'espressione della virtù di tutte le Forze Armate che - insieme con i valorisi soldati germanici - difendono la Patria in terra, in mare, in cielo;

" si unisce reverente al corddglio del Pontefice per la distruzione di tanti insigni monumenti dedicati da secoli al culto della Religione e dell'Arte.

" Il Gran Consiglio del Fascismo è convinto che la nuova situazione creata dagli eventi bellici debba essere affrontata con metodi e mezzi nuovi.

" Proclama per tanto urgente la necessità di attuare quelle riforme ed innovazioni nel Governo, nel Comando Supremo, nella vita interna del Paese, le quali - nella piena funzionalità degli organi costituzionali del Regime - possono rendere vittorioso lo sforzo unitario del popolo italiano. "

FARINACCI interrompe, a proposito del saluto reverente al Pontefice, per osservare che una simile manifestazione non sarebbe politicamente opportuna, anche dal punto di vista dell'azione svolta dal Papa.

SCORZA conclude, dichiarandosi recisamente contrario all'ordine del giorno Grandi, in ispecie per quanto riguarda la restituzione dei poteri politici e militari al Re.

DE BONO fa un'energica difesa, contro le affermazioni di Scorza, dei generali; e [illegible] il profondo turbamento ingenerato nei quadri dell'esercito dalla continua intromissione controllatrice del Partito, anche sotto forma di spie politiche nei reparti dell'Esercito.

MUSSOLINI interviene per precisare che il regime fascista è l'unico, non solo nei

55

confronti dei regimi totalitari, ma anche degli altri, che mantenga una Commissione centrale di avanzamento, ispirata a princìpi e metodi nettamente democratici. La scelta è regolata in base all'annuario e alla votazione, e non secondo quei criteri di eccezionalità che lo stato di guerra impone. D'altra parte ricorda che detta Commissione è presieduta dal Principe Ereditario , e di essa fanno parte due altri Principi Reali. Gli altri componenti potrebbero diffivilmente far valere la propria volontà.

DE STEFANI : " Intendo ricondurre la discussione nei suoi termini concreti, lasciando da parte ogni considerazione politica e retrospettiva. Noi ci troviamo di fronte a una situazione che può precipitare di ora in ora o almeno di giorno in giorno. Due crisi, una spirituale e l'altra di mezzi, e soprattutto tutto quest'ultima, ci impediscono di poter ragionevolmente credere in una possibilità di efficadie resistenza. Non si tratta dolo della perdita pressochè totale della Sicilia,m a anche di una situazione logistica grandemente compromessa a mezzogiorno di Roma. Non si comunica più o in misura molto ridotta con Napoli e con Bari. Inodi ferroviari sono devastati. Anche le comunicazioni col settentrione sono sempre più precarie e meno facili. Qualcuno ha espresso l'opportunità che il Gran Consiglio oda l'opinione del Capo dello Stato Maggiore generale per essere informato intorno alla prospettiva della nostra resistenza militare. Egli sarebbe venuto a confermarvi che una nostra difesa costriera non potrà aver ragione delle preponderanti forze nemiche. Nè la brevità del tempo concessaci ci offre la speranza di modificare la presente realtà, neanche con l'aiuto della Gremania tanto impegnata da non potercelo offrire nella misura necessaria.

" Il Duce " osserva l'oratore, " ha fatto una relazione particolareggiata delle forze e dei mezzi disponibili. Abbiamo riportato la persuasione della loro assoluta insufficienza. Ciò non vuol dire che la resistenza non debba essere opposta; ma lo stato di fatto ci mette davanti a prospettive che dobbiamo seriamente considerare. Uno

sbarco a nord di Roma , ci potrebbe il dilemma se nei riguardi dei futuri sviluppi fosse preferibile in qualsiasi caso la permanenza a Roma del Re , o il suo trasferimento nel settentrione d'Italia, con le conseguenze che voi tutti potete immaginare.E' il pro = blema di Roma che peserà sulle decisioni da prendere, perchè riguarda insieme inscin = dibilmente L'Italia e il suoRe. Non è il momento di indugiarsi a analizzare i moventi lontani e complessi della nostra doppia crisi; la prontezza delle decisioni e l'elasti= cità dei criteri politici hanno in questo momento una importanza prevalente. Questo pensiero mi ha indotto a sottoscrivere l'o.d.g. Grandi.

" Duce , voi conoscete la mia lealtà. Noi con quell'ordine del giorno abbiamo volu = to offrirvi una possibilità di manovra forse utile nelle presenti circostanze.Anche il regime è fuori questione.L'Italia non può esser sacrificata alla forma.Aggiungo che in una eventuale antitesi tra Italia e Regime, io mi schiererei dalla parte dell'Italia. Soltanto lo sviluppo degli avvenimenti può consigliare criteri e metodi diversi da quelli fino ad oggi adottati.

" L'accettazione di questi criteri rientra nel vostro provato patriottismo. Ho udito parlare di onore nazionale. Io non credo che se ne debba parlare. Non abbiamo davanti a noi la Grecia, ma i due più potenti imperi del mondo che adoperano contro di noi la quasi totalità delle ricchezze delle terre che possiedono. La lotta è dell'Italia pic= cola e povera , dell'Italia proletaria contro una preponderanza di mezzi ai quali non è disonorevole esser soverchiati. I concreti interessi del popolo italiano, attuali e immanenti, devono guidare le nostre decisioni e la scelta delle nostre azioni. Il resto non conta se non subordinatamente ai fini da raggiungere. "

FARINACCI insiste nel sostenere i concetti espressi nel suo ordine del giorno.

FRATTARI si associa alle considerazioni di Scorza, dichiarando che voterà l'ordine del giorno presentato dal segretario del Partito.

57

ALFIERI ritiene di dovere chiaramente e fermamente sottolineare che il presupposto ed il sottinteso dell'ordine del giorno in discussione è la resistenza e l'inalterata linea di fedeltà verso l'alleata Germania: nel senso che eventuali decisioni, che il Governo, a seguito di nuovi sviluppi degli avvenimenti militari, intendesse di prendere, dovrebbero essere preventivamente comunicate alla Germania. Poichè durante la discussione molti hanno insistentemente chiesto di conoscere quali effettivi e tempestivi nuovi aiuti di carattere militare possa la Germania dare all'Italia, l'oratore crede di poter affermare sulla base di precisi dati di fatto a lui noti che la Germania ha, in questo senso, possibilità limitate.

Sommamente impegnata sul fronte russo, costretta a provvedere alla difesa contro possibili sbarchi, avendo molte truppe nei paesi occupati, la Germania che per verità ha inviato all'Italia notevoli aiuti e materie prime, non può ora - non per mancanza di buona volontà ma per le attuali sue esigenze - provvedere ad ulteriori invii. L'oratore in questi ultimi tre mesi non ha mancato, su istruzioni del ministero degli esteri italiano, di illustrare in ogni modo presso i capi germanici, le inderogabili necessità italiane.

I germanici hanno promesso: il Führer in occasione del recente incontro col Duce ha confermato tali promesse: ma Alfieri teme che esse avranno fatalmente una assai lenta realizzazione. Raccogliendo parole di alcuni precedenti oratori, Alfieri dichiara constargli che lo Stato Maggiore germanico ritiene che l'Esercito italiano, messo a così dura e lunga usura di uomini e materiali (sopra tutto di armamenti meccanizzati e di aviazione), non possa nella attuale situazione e di fronte alla schiacciante superiorità del nemico, opporre una lunga e valida difesa.
Come ha fatto presente nei suoi rapporti, il più eroico spirito di sacrificio e la più decisa volontà di combattere hanno bisogno delle necessarie possibilità materiali.

SUARDO dà ragione dell'adesione data all'ordine del giorno Grandi; ma scosso dalle dichiarazioni di Mussolini circa il dilemma che quell'ordine del giorno gli pone, ritira la sua firma per associarsi all'ordine del giorno Scorza, esortando gli altri firmatari a concentrare i loro voti su di esso. Accenna a una possibilità di fonderlo nelle parti sostanziali i due ordini del giorno.

POLVERELLI non considera utile nè tempestiva la critica al Partito. Date le considerazioni del Duce intorno all'o.d.g. Grandi, egli, mussoliniano ,(vivaci proteste di Bastianini e di altri dell'assemblea) non lo voterà.

CIANO afferma che l'o.d.g. cui ha aderito non mira a indebolire il regime, nè meno che mai, il Duce. Ricorda che il Gran Consiglio altre volte ebbe a fare riferimento alla persona del Re quando ebbe a offrirgli la corona d'Etiopia e quella d'Albania. Questi precedenti che testimoniano la prontezza del Fascismo a chiamare in causa il Sovrano per una partecipazione attiva agli avvenimenti del regime, legittimano il riferimento a lui in questa crisi.

DE MARSICO

DE MARSICO dichiara inaccettabile l'ordine del giorno Scorza, perchè rimpicciolisce i limiti del dibattito, ne elude le conseguenze necessarie, addita rimedi inadeguati. E' possibile fermarsi a chiedere riforme legislative , lente anche per le vie più brevi, mentre l'invasione del nemico incalza?

La crisi non é nel partito, ma del partito e del regime: lo scopo non é guarirne il partito, ma provvedere all'onore nazionale, riaccendere in tutto il paese il sentimento del dovere verso la Patria in guerra, rianimare in esso la volontà di resistenza, nell'esercito la combattività. Il Duce, senza escludere la frattura nel Paese, le ha assegnato cause cui oggi nessuno bada, tutti ponendo attenzione non alle malversazioni contro i gerarchi, sebbene in molti casi tutt'altro che ingiustificate , ma ai mille problemi della guerra , dai fini alla preparazione, dalle armi alla alimentazione, dalla finanza alla condotta dell'alleato. Ostinarci nell'aver fede solo in noi stessi, nel chiamare il paese ad obbedire ai nostri ordini senza riconoscerne i diritti, far finire lo Stato alle gerarchie e fermarci di qua dalla Nazione, renderebbe più acuto il male: la reazione del popolo si sfogherebbe scemandone ancor più i consensi.

Solo il Re , che lo riassume, potrebbe chiamarlo allo sforzo supremo e farsi seguire: il fascismo non potrebbe che ripetersi nei suoi appelli, ma ripetersi , tra una marea che sale è peggio che tacere. Inoltre, dobbiamo spingere lo sguardo verso il futuro, e decidere se i sacrifici e, occorrendo, la rinunzia possono arrestarci, quando la scelta è tra la speranza di salvare l'onore del paese e la quasi certezza di vederlo cadere nel baratro da cui si risolleverebbe, come ogni sconfitto, attraverso lo sfacelo, forse . altro sangue.

60

SCORZA insiste ancora sui suoi argomenti.

ALBINI ritiene doveroso prendere anch'egli la parola.

Intende richiamarsi alla tragica realtà e parlarne, oltre che per la carica che egli ricopre, quale vecchio fascista, che ha creduto e operato con purissima fede e con assoluto disinteresse.

Senza far processi al passato, va ricordato l'andamento disastroso di questa nostra guerra. Prima cadde l'Impero, poi la Libia, poi la Tunisia, poi Pantelleria, poi la Sicilia. "Abbiamo udito da voi, Duce, giustificazioni che lasciano tutti noi perplessi e addolorati. Le popolazioni civili, già da mesi in gravi difficoltà per il mancato rifornimento dal Continente di quasi tutti i generi di prima necessità, senza scorte in tempo predisposte, con i servizi civili sconvolti dai bombardamenti aerei nemici, o ridotti a limiti di assoluta insufficienza dalle requisizioni militari, si sono trovate nel momento dell'attacco nemico a dover subire, oltre ai disagi della guerra, le più dure privazioni. E' bene si sappia che nelle città e borgate siciliane, oltre ai morti per fatti di guerra, vi sono stati morti di fame! Questo può spiegare in parte quella relativa facilità dell'invasione, purtroppo non più arginabile."

L'oratore osserva che col bombardamento sistematico dei nodi ferroviari, eguale situazione tragica può verificarsi in qualsiasi regione d'Italia; in ispecie nel Mezzogiorno, essendo nota la nessuna autonomia economica di quelle provincie e la necessità quindi dei trasporti per colmare la deficienza della produzione locale. Questa prevedibile mancanza di viveri, oltre che la distruzione degli acquedotti e degli altri servizi pubblici, può portare alla frattura del fronte interno."

" Non spetta a me ", prosegue Albini; " parlare del settore militare; tuttavia è purtroppo nota la assoluta nostra inferiorità nei mezzi atti a combattere una guerra moderna e, data la imponenza sempre in aumento di tali mezzi da parte del nemico, il

Paese teme a breve scadenza altri sbarchi sul continente. Tutti noi, e tutti i buoni italiani vogliono che si resista a oltranza. Ma la domanda che ognuno si fa , e non per viltà, è questa: E' possibile ciò? Nessuno di noi può rispondere a questo ter = ribile interrogativo, ma penso che ognuno di noi ha il diritto di pretendere che la risposta sia data da chi ha gli elementi di giudizio, con visione fredda della realtà. E' in me e in ognuno di noi un tormento e una preoccupazione che non hanno e non deb= no avere nulla di personale. Pensé che tutti i presenti, avendo il mio stesso stato d'ahimo, abbiano dimenticato o siano pronti a dimenticare le loro persone per offrir= si , con un atto di fede alla Patria e a chi ha il dovere e il diritto dà parlarci in nome della Patria. Per queste ragioni credo si debba fare il tentativo indicato nel= l'o.d.g. , anche da me sottoscritto con coscienza di soldato e di italiano."

CIANETTI dichiara di aver firmato l'ordine del giorno Grandi sopra tutto per l'accenno al ripristino delle funzioni degli organi costituzionali, particolarmente di quelli corporativi. L'accenno al Re voleva dire soltanto riaccostamento della Corona alla condotta della guerra, tanto più necessario in un momento in cui molti generali dicono che non c'è più niente da fare.

BOTTAI dichiara di aver firmato consapevolmente l'~~ordine~~ ordine del giorno Grandi; e di mantenere quindi consapevolmente la sua firma. Egli vuol dissipare l'equivoco, da alcuni ingene= rato, che detto ~~ordine~~ ordine del giorno non si dichiari esplicitamente per la resistenza, poichè i suoi primi quattro capoversi vi fanno esplicito richiamo con un appello a tutti gli Italia= ni. La discussione in merito può vertere soltanto sui mezzi necessari alla resistenza. Contro l'invocazione di Scorza di " riforme " di organi costituzionali, dichiara più saggia la richiesta dell'~~ordine~~ ordine del giorno Grandi di " ripristino" del funzionamento di detti or= gani. In questo momento qualsiasi accenno a riforme sarebbe male accolto dal popolo italiano. Basta appunto il ripristino della Costituzione fascista in riferimento alle

parti ancora vive dello Statuto del Regno per sanare il divario tra stato di fatto e stato di diritto. L'Appello al Monarca non vuole che dare una visibile e plastica evidenza alla solidarietà tra tutti i poteri dello Stato in questa gravissima contingenza. E' necessario che il popolo ne abbia cognizione piena. Se ritirassi la mia firma, mostrerei di averla data senza il necessario discernimento.

ACERBO,

per dichiarazione di voto, dice che egli voterà l'ordine del giorno Grandi, al quale ha apposto la firma, poichè dalle dichiarazioni del Duce non è apparsa alcuna risoluzione e decisione, di qualsiasi specie e comunque rivolta, atta a indirizzare l'opinione del Governo o l'opinione pubblica verso una precisa e determinata linea di azione. In tale incertezza, data la estrema gravità del momento che esige immediate misure, chiare e decise, egli si è più che mai convinto essere il ritorno del Sovrano nella pienezza della potestà e degli attributi militari ormai l'unica via da seguire in questa tragica ora.

63

GRANDI

Desidero riprendere la parola perchè ritengo necessario ristabilire ordine nella discussione la quale ha deviato per viottoli ciechi i quali non possono portare ad alcuna conclusione, rischiando di fare smarrire quello che invece deve rimanere il problema centrale della nostra discussione. Bisogna

Mi oppongo risolutamente alla proposta di rinvio di questa nostra discussione la quale dura già da dieci ore ininterrottamente e che non può concludersi con un rinvio, nè con soluzioni di carattere ambiguo. Mentre noi qui discutiamo, in Sicilia si muore. La Nazione non può attendere oltre le decisioni del Gran Consiglio.

Ha domandato l'appello nominale sul suo ordine del giorno, ed insiste su questa domanda che è conforme alla prassi consuetudinaria di tutte le assemblee. Dacchè esistono Assemblee politiche non si è mai trovato, infatti, alcun sostitutivo alla procedura del voto, che è la sola che possa esprimere chiaramente l'opinione e la volontà dei membri di una Assemblea politica deliberanti.

Respinge l'ordine del giorno presentato dal Segretario del Partito e non accetta la proposta del camerata Suardo diretta a fare confluire in un solo testo sul l'ordine del giorno Grandi e l'ordine del giorno Scorza, il mio e quello del Segretario del Partito, che sono in palese contraddizione nelle premesse e nelle deduzioni.

Grandi Scorza, ci ha detto testè, intervenendo per la prima volta nella discussione, con l'illusione di concluderla, la sua che egli parlando porta qui stasera la voce e la volontà del Partito. L'oratore

64

Il Segretario del Partito

Contesta questa affermazione. Egli non è il Partito. Egli è semplicemente il Segretario del Partito, ed un membro del Gran Consiglio. Non gli riconosco il diritto di parlare a nome del Partito, il quale non è un uomo e neppure un gruppo di uomini, bensì un complesso di spiriti, di attività, di forze, di energie nazionali, di istituti fissati dalle leggi.

Il Partito, se mai, è rappresentato dal Gran Consiglio, definito dalla legge - giova ancora ripeterlo - "organo supremo del Fascismo". La voce del Partito altro non può e non deve essere che la voce della Nazione. l'oratore è parlamentare

contrario alla proposta fatta di invitare il Capo dello Stato Maggiore Generale ad intervenire alla discussione per avere da lui dirette informazioni sulla situazione della guerra. Il Capo del Governo e Presidente del Gran Consiglio è anche il comandante supremo delle Forze Armate e responsabile pertanto della condotta militare e politica della guerra.

~~Inutile e superflua è quindi la presenza del Capo di Stato Maggiore, che è agli ordini del Capo del Governo e che, secondo la legge, dipende dal Capo del Governo. D'altra parte il Gran Consiglio non è chiamato a discutere o ad esaminare questioni militari. Questi sono problemi che esulano dalla competenza del Gran Consiglio. Essi appartengono, a mente dell'art. 5 dello Statuto del Regno, all'alta responsabilità del Capo dello Stato e del suo Governo.~~

Il camerata Biggini ha detto che è improprio parlare oggi di Parlamento, ed ha aggiunto che lo

25

Statuto del Regno è ormai superato, ~~sorpassato~~, sostituito dalle leggi posteriori emanate dal Fascismo. Non è vero. Dico che tutto ciò non è vero.

Il Parlamento esiste, per quanto il suo funzionamento sia ridotto e costretto nei limiti in cui la dittatura lo ha posto. Ma esiste, ed appunto perchè costretto ed impedito dalla dittatura non può esprimersi, come certamente farebbe.

A sostituire ~~la volontà~~ quella che sarebbe la spontanea delle Assemblee legislative è chiamato stasera il Gran Consiglio, che è il Parlamento del Fascismo, è la suprema Assemblea politica del Regime, alla quale è giocoforza domandare ~~ciò~~ quello che alla Camera ed al Senato appare impossibile nelle attuali circostanze.

"La dittatura non si può opporre a che il Gran Consiglio, organo creato dalla dittatura medesima, ~~esprima~~ manifesti la sua volontà, il suo giudizio, e anche il suo voto di fiducia o di sfiducia. Siamo sì tornati ad una situazione tipicamente parlamentare, ed è questo che noi vogliamo.

Mussolini stesso nel 1922 fece sboccare la Marcia di Roma in una soluzione costituzionale. Domandiamo oggi che si ripeta lo stesso cammino.

Se l'ordine del giorno che ho presentato sarà respinto, ebbene, noi avremo perduto, e ciò significherà che la maggioranza del Gran Consiglio ~~ha~~ avrà dato un voto di fiducia alla Dittatura; se l'ordine del giorno da me presentato avrà, invece, la maggioranza, ciò significa che il Gran Consiglio ha espresso il suo voto di sfiducia alla Dittatura.

86

"E non si dica che lo Statuto del Regno è morto perchè sorpassato e sostituito dalle leggi fasciste.

E' falso! E ciò può essere detto soltanto da coloro che con la lettura della nostra Carta Costituzionale, emanata il 4 marzo del 1848 non hanno familiarità o dimestichezza. Lo Statuto del Regno, per quanto corroso, esse è tuttora saldo nei suoi pilastri basilari. Esso ha preveduto perfino la formazione della milizia nazionale, quale necessità derivata dalla rivoluzione liberale, così come la milizia volontaria per la sicurezza nazionale è stata una necessità derivata dalla rivoluzione fascista.

Le leggi emanate dal Fascismo hanno integrato, aggiunto, completato lo Statuto, ma non si sono ad esso sovrapposte.

La stessa legge del Primo Ministro, emanata nel 1926, non è in contrasto con lo Statuto del Regno. Il meccanismo della formazione delle leggi non è stato modificato formalmente nei suoi congegni costituzionali, bensì soltanto piegato, storto, fatto deviare dalla xxxxxxxxxxx prassi della dittatura. Non occorrono nuove leggi per ritornare nella Costituzione. Basta applicare quelle che vi sono. Il Re è tuttora, secondo la lettera della legge, Capo dello Stato.

Esiste formalmente un Consiglio dei Ministri, con Ministri responsabili verso il Re e "...verso il Capo del Governo".

Lo Statuto li definisce Ministri del Re e dello sono di diritto con la responsabilità non solo amministrativa, ma altresì politica che deriva dalla loro qualità di componenti il più alto Consesso dello Stato.

5)

67

~~Respingo, ho detto, l'ordine del giorno Scorza, ed insisto perchè sia messo in votazione per appello nominale l'ordine del giorno da me presentato, senza modificazioni di sorta.~~

L'oratore rileva che l'ordine del giorno Scorza domanda nuove riforme, nuovi ordinamenti: il che implicherebbe una nuova inflazione nella attività legislativa.

La decadenza dei regimi è denunziata sopratutto dalle troppe leggi, cui fa necessariamente rispondenza la materiale impossibilità di applicarle.

Perchè, ~~o Signori,~~ fare le leggi è assai facile, come assai facile è ~~quello di~~ fecondare per creare la vita: difficile e pesante e penoso è formare e educare. Pesante, difficile, paziente è il lavoro dei governanti nell'applicare le leggi che essi hanno create.

Basta ~~con~~ sempre con le riforme, basta con nuove leggi.

~~[illegible]~~

"Il Capo del Governo prosegue l'on. Grandi, ha testè pronunziato parole molto gravi alle quali io non posso a meno di rispondere con rispetto ma altresì con cruda lealtà.

"Egli ha detto in sostanza: "Vi siete ~~mai~~ domandati, ~~i Signori,~~ quali possono essere le conseguenze dell'ordine del giorno, ~~presentato dal camerata~~ Grandi? Supponiamo, per ipotesi, che esso raccolga la maggioranza dei voti del Gran Consiglio, e supponiamo che io porti domattina al Sovrano questo risultato. I casi allora sarebbero due: il Sovrano potrebbe invitarmi a restare al mio posto, ovvero ritirarmi la delega del Comando Supremo. Avete pensato alle possibili conseguenze di tutto questo?"

68

e continuate a dirigere le sorti della guerra e le sorti del Paese. Se i vostri vi abbandonano, il Re vi rimane vicino". Questo sono certo che Se il Re mi dirà questo, allora, o Signori, quale sarà il giudizio che spetterà ai firmatari dell'ordine del giorno Grandi? Oppure il Re mi dirà "Di fronte alla nuova situazione determinatasi col voto di sfiducia che il Gran Consiglio ha pronunziato contro di voi, Capo del Governo, io, quale Capo dello Stato, ritiro la delega con cui vi avevo ceduto all'inizio della guerra il Comando Supremo delle Forze Armate, lasciandovi soltanto nelle vostre funzioni di Primo Ministro." In tale uno caso, o Signori, anch'io ho la mia dignità, la mia suscettibilità. Del resto ho già sessant'anni. Questi venti anni sono stati per me una cosa bellissima, ma a quelle condizioni di minorazione io, [illegible], non potrei rimanere.

Avete voi, Signori del Gran Consiglio, pensato a tutto questo?"

Queste sono le parole testuali che il Capo del Governo ha pronunciato. Ed "Quelle parole hanno avuto un sapore [illegible] di minaccia. In seguito ad esse lo spirito di alcuni camerati, qui presenti, sta vacillando. Ebbene, nell'estrema gravità di questo momento,

Ebbene, io non esito a pronunziare parole gravi: queste parole di Mussolini sono una minaccia e un ricatto per il Gran Consiglio.

Sì, le tue parole, Presidente, ci arrivano col sapore di ricatto e di minaccia.

7)

69

~~In quest'ora così grave per le sorti della Patria,~~ mentre migliaia di giovani dànno alla Patria le loro vite in olocausto, ~~alla Patria~~, nessuno ~~senza venir meno ai propri doveri verso la Patria,~~ può cedere ~~sentirsi captato~~ da sentimenti capaci ~~suscettibili~~ di fare dimenticare i doveri che incombono a noi ~~membri~~ del Gran Consiglio, ~~incombono in questa ora dura~~, e le responsabilità che noi abbiamo assunte ed intendiamo assumere fino in fondo.

~~Nessun'altra alternativa io vedo possibile.~~

(conclude l'on. Grandi)

"Si è susurrato ~~parlato~~ anche" di tradimento e di infedeltà. Noi saremmo, dunque, i traditori e gli infedeli. ~~Taluno ha anche detto che noi siamo sempre gli stessi del Congresso dell'Augusteo del 1921. Ed è vero. Noi siamo sempre gli stessi. Ma a proposito di fedeltà e di tradimento non posso non ricordarmi in questo momento di quello che mi disse alcuni mesi or sono un pezzo grosso del Nazismo tedesco, al quale io cercavo di spiegare la profonda differenza fra Nazismo e Fascismo, differenze che erano rappresentate, del resto, dalla direzione opposta dei fiumi, in Germania ed in Italia che, nati dagli stessi ghiacciai alpini si dirigono gli uni verso i mari ghiacciati del Nord, gli altri verso i mari caldi del nostro Mediterraneo.~~

~~E' vero - egli rispondeva - deve essere vero, che noi siamo molto diversi, ed anche le nostre~~

Sia detta dunque la chiara e onesta verità: verità di ieri, d'oggi, di sempre: la nostra fedeltà

70

due rivoluzioni. Vi sono tuttavia alcune cose che noi tedeschi non comprendiamo: soprattutto nel funzionamento dello Stato Maggiore del Partito e del Regime fascista. Non crediate che il vostro battere i tacchi alla tedesca davanti al Duce e che questa vostra obbedienza "perinde ac cadaver" al vostro Capo sia da noi considerata come un fattore di forza! I rapporti tra noi e il Führer sono completamente diversi dai rapporti tra voi e il Duce. Fra noi e il Führer c'è un contratto di fedeltà che è il vecchio patto nibelungico della razza tedesca; noi siamo fedeli a lui nella stessa misura in cui egli è fedele a noi. E' Mussolini altrettanto fedele a voi quanto voi siete a lui?

Gli risposi: Vedete, voi non conoscete nè la storia del nostro popolo, nè la virtù della nostra razza. Quando voi eravate i tedeschi descritti da Tacito e da Svetonio, l'Italia era già da qualche secolo governata dal diritto romano e dall'arte di stato del Senato romano; poi venne la Chiesa e poi i Comuni e poi il Rinascimento: le borghesie del quattrocento, giammai superate se non dalla borghesia dell'ottocento, le borghesie che hanno fatto le rivoluzioni del Risorgimento e dato all'Italia la libertà, l'unità e l'indipendenza.

Ora noi italiani non abbiamo bisogno di contratto di fedeltà col nostro Capo, perchè la nostra fedeltà verso Mussolini non è in funzione del giuramento, che Achille Starace ha inserito nello Statuto del Partito, perchè è subordinato all'altro giuramento che Mussolini e noi tutti abbiamo fatto al nostro Re. La nostra

9)

71

La nostra fedeltà a Mussolini è stata sempre determinata dalla intima persuasione che egli era il primo servitore fedele del Re e della Patria e che, obbedendo a lui, noi obbedivamo al Re ed alla Patria.

"Questo, Duce, è il momento di dimostrare che noi possiamo rimanerti ancora fedeli. A te solo spetta di darci questa dimostrazione e questa possibilità."

SCORZA risponde brevemente ad uha osservazione di Bottai e rivendica di fronte a Grandi il diritto di parlare a nome del Partito.

MUSSOLINI mette in votazione per appello nominale l'ordine del giorno che porta il maggior numero di firme, ossia quello presentato da Grandi. Su di esso Grandi aveva chiesto l'appello nominale.

Rispondono sì:

De Bono , De Vecchi , Grandi , De Marsico , Acerbo , Pareschi , Federzoni , Cianetti Balella , Bigmardi, Gottardi , De Stefani , Rossoni , Bottai , Marinelli , Alfieri , Ciano, Bastianini, Albini.

~~Olai , Bastianini , Albini~~ .

Rispondono no :

corza , Biggini , Polverelli , Tringali - Casanova , Galbiati , Frattari , Farinacci,

(accompagna il suo voto, con la dichiarazione che intende votare per il proprio o.d.g.)

Buffarini.

Astenuto :

Suardo.

L'ordine del giorno presentato da Grandi è approvato.

L'adunanza è sciolta alle ore 2, 20

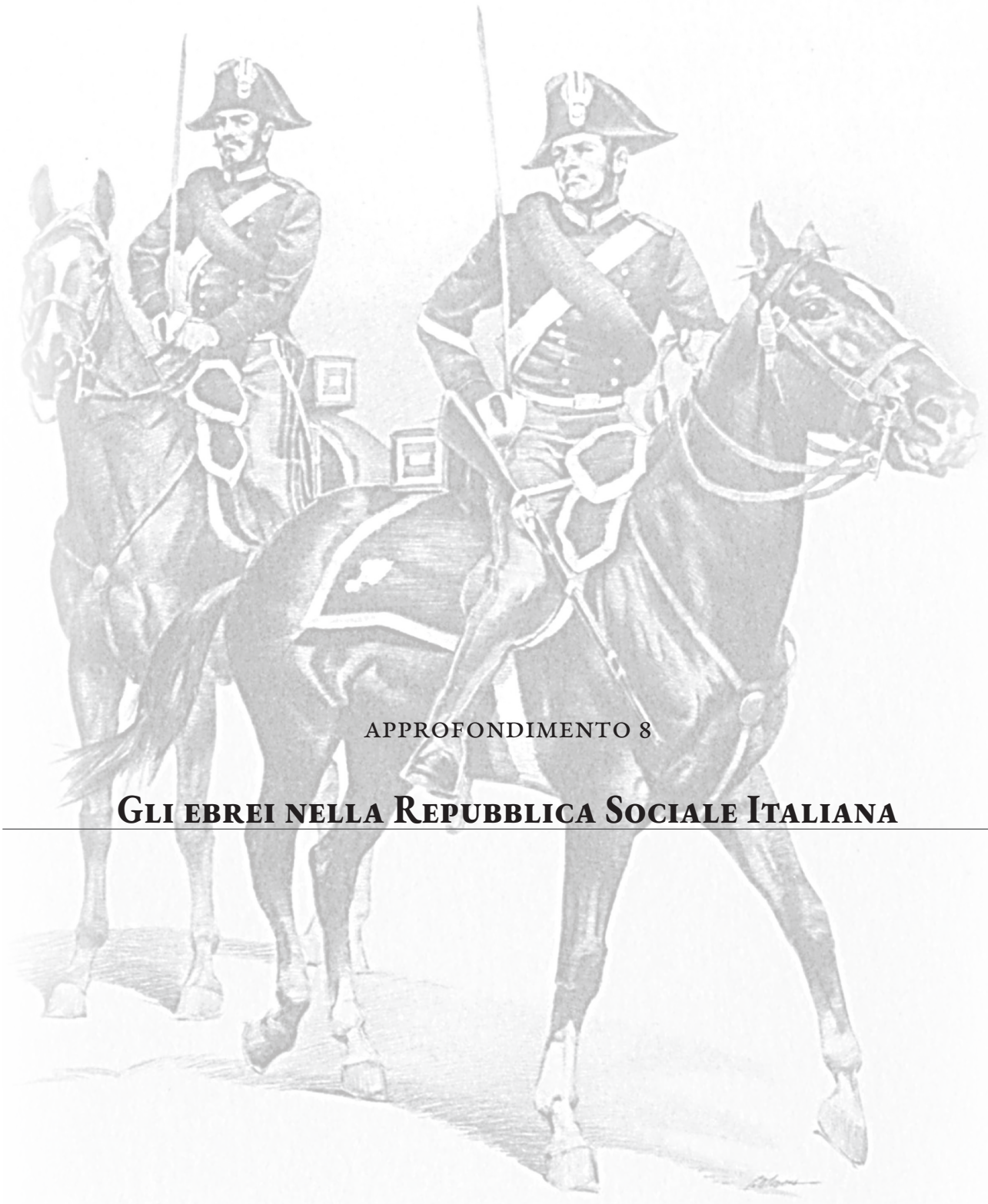

APPROFONDIMENTO 8

Gli ebrei nella Repubblica Sociale Italiana

Fonte: Petacco A., Storia del Fascismo, Roma, Armando Curcio Editore, p. 2019 e ss.

L'atteggiamento ambiguo di Mussolini verso gli ebrei

Per quanto riguarda la persona di Mussolini, primo responsabile della persecuzione degli israeliti in Italia, non si può fare a meno di sottolineare la costante duplicità della sua posizione nei confronti degli ebrei: dai primi anni oscuri della lotta politica alla Grande Guerra, dall'avvento al potere fino al crollo e alla crepuscolare Repubblica di Salò, il Duce continua a mutare opinione, secondo il proprio tornaconto o il proprio umore.

All'epoca in cui Mussolini è agitatore socialista a Predappio su *Il pensiero romagnolo* sostiene che *opera principale degli ebrei è stata l'inversione dei valori morali*; tre anni dopo, sul volumetto *Il Trentino visto da un socialista*, cambia idea e denuncia la follia razzista della Germania. Nel 1919, forse amareggiato dalla *dècable* elettorale del neonato movimento fascista, se la prende con gli ebrei, dice che sono loro il segreto nerbo della rivoluzione che divampa in Russia.
Un anno e mezzo dopo scrive, rovesciando le tesi opposte sottolinea in un altro articolo che *l'Italia non conosce l'antisemitismo e crediamo che non lo conoscerà mai*.
Nel 1921, eletto deputato, Mussolini torna sul tasto della razza e proclama che *per il fascismo la questione razziale ha una grande importanza; i fascisti devono preoccuparsi della salute della razza, perché la razza è il materiale con il quale intendiamo costruire la storia*.
Mussolini, presidente del Consiglio, nel novembre del 1923, si incontra con il rabbino di Roma, Angelo Sacerdoti, e gli dichiara formalmente che *il governo e il fascismo italiano non hanno mai inteso di fare e non fanno una politica antisemita, e che anzi deplorano che si voglia sfruttare dai partiti antisemiti esteri, ai loro fini, il fascino che il fascismo esercita nel mondo*.
Nel dicembre 1935 il Duce telegrafa agli studenti ebrei statunitensi e li informa che *non esiste in Italia una differenza tra ebrei e non ebrei, sia nel rapporto politico sia nel senso sociale...Per quanto dicano i nemici del fascismo, noi siamo tolleranti verso tutti. Io dichiaro che ideali italiani ed ebraici sono pienamente fusi in uno solo*.

Ma questo atteggiamento conciliante verso gli ebrei dura poco.

La sera del 23 dicembre 1935 Mussolini telefona al caporedattore del suo giornale, Giorgio Pini, dicendo che *non vuole più che i corsivi di prima pagina del Popolo d'Italia siano scritti da Adriano Grego: Quale impressione farebbe all'estero sapere che proprio la polemica politica è affidata sul giornale di Mussolini ad un ebreo?*
L'anno che è trascorso dalle sue dichiarazioni a favore degli ebrei italiani e non, Italia e Germania si sono avvicinate, per effetto sia della guerra in Etiopia che in quella di Spagna, e Hitler desideroso di giungere ad una alleanza politica e militare – non ha negato al Duce ciò che desidera, un ruolo (apparente) di maestro e capo del fascismo europeo ricevendo nell'ottobre 1936 il Fűhrer gli ha detto che *Mussolini è il primo uomo di Stato del mondo con il quale nessun altro ha diritto di misurarsi nemmeno da lontano.*
Così scoprendo all'improvviso che il troppo ebreo fa nascere l'antiebreo, Mussolini riprende penna in mano e in altro articolo anonimo sul Popolo d'Italia giustifica l'antisemitismo: *la gente distratta o che finge di esserlo* – scrive – *si domanda come e perché si diventa antisemiti, pur non avendo avuto dalla natura speciali indicazioni in materia. La risposta è semplicissima: l'antisemitismo è inevitabile laddove il semitismo esagera con la sua esibizione, la sua invadenza e quindi la sua prepotenza. Il troppo ebreo fa nascere l'antiebreo. Coloro che hanno visto una certa ripresa di antisemitismo in Francia vogliono la spiegazione del fenomeno?*
Leggano l'ultimo numero del Gringoire l'articolo di Bernard il quale dimostra, con nome e cognome, che in tutti i ministeri della Repubblica, capo del governo l'ebreo Blum, si è formata una cellula ebraica, la quale governa tranquillamente la Francia. Questa lista di nomi è eloquente. Sapete ora che cosa rappresentano gli ebrei nella massa della popolazione francese? Il due per cento...
È evidente che da questo momento, presa la decisione di seguire la Germania sul piano del razzismo, Mussolini ha già stabilito di adottare qualche misura restrittiva e discriminante nei confronti degli israeliti prima non ha ancora le idee chiare sulla strada da battere. Continua così la sua politica di doppiezza che lo porterà fino alle leggi razziali ed oltre: in pubblico, ampie dichiarazioni che gli ebrei non hanno nulla da temere dal fascismo; in privato, le direttive e propositi per la svolta in senso antisemita. Il 10 luglio 1938 una nota del Diario di Ciano rivela che *Mussolini intende creare un campo di concentramento per gli ebrei con sistemi più duri del confino di polizia. Una prima avvisaglia del giro di vite sarà data dai falò degli iscritti ebraici, massoneggianti, francofili. Scrittori e giornalisti ebrei saranno messi al bando da ogni attività*. E quattro giorni dopo: *Il Duce mi annuncia la pubblicazione da parte de Il Giornale d'Italia di uno statement sulle questioni della razza. Figura scritto da un gruppo di studiosi, sotto l'egida della Cultura popo-*

lare. Mi dice in realtà che l'ha quasi completamente redatto lui.
Ma pochi mesi più tardi Mussolini muta idea e si rimangia quello che ha scritto nel manifesto della razza: *Razze superiori e razze inferiori non ce ne sono. Non bisogna indulgere troppo, specie in questo campo, a suggestioni materialistiche...Tutte le razze passarono attraverso le tortuosità dell'alambicco italiano, acclimatandosi alla nostra concezione di vita...Un poco di sangue ebreo, non guasta presso alcuno...*
nell'ottobre del 1941, terzo anniversario delle leggi razziali, Mussolini torna sull'argomento degli ebrei: *la campagna verbale antisemita è stata forte – dice –. Personalmente sono contrario a simili eccessi. ho avuto conoscenti affezionati tra gli ebrei. ne ho avuti tra i sansepolcristi, tra i caduti della Rivoluzione. A Ferrara, Balbo li ha difesi con estremo coraggio civile. I matrimoni misti stanno stemperando lentamente le caratteristiche ebraiche. Una piccola percentuale di quelle non farà del tutto male nelle vene di quanti italiani futuri...Non posso dimenticare che quattro dei sette fondatori del nazionalismo italiano erano ebrei...*
ma nello stesso 1942, quando Himmler, in un colloquio a Roma, lo informa che *in Russia abbiamo dovuto fucilare un numero rilevante di ebrei uomini e donne e i bambini erano diventati informatori dei partigiani*, Mussolini risponde tranquillo: *Era l'unica soluzione possibile*.
Il Duce rimane sostanzialmente allineato alla politica tedesca di sterminio. Mussolini è perfettamente informato e al corrente della tragica sorte riservata agli ebrei europei (e, quindi, anche a quelli italiani) dal "Nuovo ordine" di Hitler.

La mattina del 1° dicembre 1943, un telegramma cifrato del ministero dell'Interno della Repubblica Sociale Italiana ordina che:

1) tutti gli ebrei anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale, devono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni mobili ed immobili devono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche;

2) tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia. Siano pertanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento attrezzati.

Quest'ordinanza firmata dal ministro dell'Interno Guido Buffarini-Guidi e che verrà conosciuta come l'ordine di polizia numero 5, segue a distanza di due settimane, l'approvazione, da parte del congresso fascista di Verona, del punto 7 del manifesto di Verona: *Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica*, e dà ufficialmente inizio alla deportazione degli ebrei italiani anche se, nei primi due mesi e mezzo della sua vita, la RSI ha già provveduto a perseguire gli ebrei senza attender la circolare del ministro dell'Intero Buffarini: in settembre, a Nonantola, nel Modenese, il reggente repubblichino Boni ha guidato personalmente i tedeschi alla caccia ai giovani ebrei della scuola agricola di Villa Emma. Al riguardo, spetta alla comunità israelitica di Firenze in triste primato nella deportazione, è cioè quello di aver visto catturare, condurre in carcere e poi alla morte un alto numero di bambini e di ragazzi, 23 su 248 vittime. In pratica, l'ordinanza emessa dal 1° dicembre codifica quindi un sistema che, sia pure in modo sporadico, è in atto da tempo.
Durante il periodo della RSI vengono deportati complessivamente 8.451 ebrei italiani e, di questi, soltanto 980 si salveranno. I morti ammonterebbero, quindi, a 7.471, ma poiché ad essi vanno aggiunti i 292 ebrei uccisi in Italia o deceduti durante la detenzione nelle carceri e nei campi di concentramento italiani, il totale raggiunge la tragica cifra di 7.763 vittime.

Le Transportlisten compilate dai comandi SS e il Kalendarium di Auschwitz, che è conservato al Service International des Récherches di Arolsen, nella Germani Federale consentono di ricostruire – con buona approssimazione – il numero e la consistenza dei treni di deportati partiti dall'Italia. Se si escludono gli 837 ebrei (soltanto 77 dei quali faranno ritorno) deportati direttamente da Trieste, che in quegli anni si trovava sotto l'amministrazione tedesca, partono i seguenti convogli:

1) convoglio del 18 ottobre 1943, lunedì, da Roma, con almeno 1.035 persone. Destinazione Auschwitz, 16 reduci;
2) convoglio del 9 novembre 1943, martedì, da Firenze e Bologna, con almeno 400 persone. Destinazione Auschwitz, nessun reduce;
3) convoglio del 21 novembre 1943, domenica, da Borgo San Dalmazzo (Cuneo) con almeno 350 ebrei, tutti stranieri fuggiti dalla Francia in Italia al momento dell'armistizio dell'8 settembre. Destinazione Auschwitz, 5 reduci;
4) convoglio del 6 dicembre 1943, lunedì, da

Milano e Verona con almeno 600 persone. Destinazione Auschwitz, 3 reduci;
5) convoglio del 30 gennaio 1944, domenica, da Milano e Verona con almeno 700 persone. Destinazione Auschwitz, 21 reduci;
6) convoglio del 19 febbraio 1944, venerdì, da Fossoli (Modena) con 141 ebrei libici di nazionalità inglese. Destinazione Bergen Belsen, tutti tornati;
7) convoglio del 22 febbraio 1944, da Fossoli (Modena) con 650 persone. Destinazione Auschwitz, 23 reduci;
8) convoglio del 5 aprile 1944, giovedì, da Fossoli (Modena), Mantova e Verona con 835 persone. Destinazione Auschwitz, 47 reduci;
9) convoglio del 16 maggio 1944, mercoledì, da Fossoli (Modena) con almeno 575 persone. Destinazione Auschwitz, 57 reduci. Su questo treno vi sono anche altre 163 persone, tra cui 141 libici inglesi: inviate a Bergen Belsen, torneranno in 158;
10) convoglio del 19 maggio 1944, da Milano, con 35 persone. Destinazione Bergen Belsen, 31 reduci;
11) convoglio del 26 giugno 1944, da Fossoli (Modena) e Verona con circa 1.000 persone. Destinazione Auschwitz. Nessuna notizia precisa sui reduci, forse una quarantina;
12) convoglio del 24 ottobre 1944, martedì, da Gries (Bolzano) con almeno 150 ebrei. Destinazione Auschwitz, 15 reduci;
13) convoglio del 14 dicembre 1944, giovedì, da Gries (Bolzano) con almeno 80 ebrei. Destinazione Flossenburg e Ravensbrűck, 4 reduci.

Le testimonianze presentate nel processo contro l'ex SS Bosshammer capo della sezione IV B 4 del RSHA per l'Italia (è l'ufficio diretto da Eichmann), riferivano in quali tremende condizioni si siano svolti questi viaggi.
Il convoglio da Fossoli, partito dalla stazione ferroviaria di carpi la mattina del 22 febbraio 1944, trasporta 650 ebrei di ambio i sessi, fra cui molti malati gravissimi e – come testimonierà Primo Levi –, che fa parte del gruppo degli sventurati – anche una donna di 90 anni moribonda. Sul treno che si compone di dodici carri bestiame e di una sola carrozza viaggiatori, occupata dalla delle SS – il più giovane dei deportati è un bimbo di tre mesi; uno fra i più vecchi, un uomo di 75 anni, muore poco prima di arrivare ad Auschwitz e la stessa sorte tocca ad altri due ebrei ultrasettantenni. Il convoglio si ferma una volta al giorno in aperta campagna e la scorta distribuisce pane, acqua e marmellata. Il tre arriva a destinazione dopo quattro giorni, la sera del 26 febbraio, alle 21. la selezione ha luogo l'indomani e 97 uomini e 29 donne entrano nel campo di Auschwitz come "idonei al lavoro"; gli altri 524 – fra cui tutti gli anziani e le madri con i loro bambini – vengono subito inviati alle camere a gas. Dei 126 ebrei selezionati torneranno quindici uomini e otto donne.
Per avere un quadro storico definito si deve osservare che i massimi dirigenti della Repubblica Sociale Italiana dovessero avere ben chiaro che il destino degli ebrei italiani, se ulteriormente discriminati e perseguitati, non avrebbe potuto essere sostanzialmente diverso da quello dei loro corregionali croati.
Già la stessa creazione, nel 1942, a Trieste, Ancona, Milano, e Firenze dei sinistri "Centri per lo studio del problema ebraico", ha costituito, più che un dichiarato strumento di propaganda antisemita e di penetrazione ideologica, una vera e propria base operativa per l'identificazione e la localizzazione degli ebrei italiani sicchè, dopo l'8 settembre, con l'occupazione dei tedeschi, i nominativi e i documenti anagrafici raccolti a "scopo di studio" da questi centri rappresentano la condanna a morte per centinaia e centinaia di israeliti. Alle responsabilità mdi Mussolini e del fascismo bisogna comunque aggiungere anche quelle di Vittorio Emanuele III e di Badoglio; il primo per non aver accettato il suggerimento di Dino Grandi, subito dopo il 25 luglio 1943, di sopprimere *motu proprio* le leggi razziali; il secondo per non aver fatto distruggere – durante i 45 giorni del suo governo – gli elenchi degli ebrei conservati nelle questure e, pur incaricando il ministro Guardiasigilli di "eliminare dal Codice i tratti caratteristici dell'ideologia fascista", per aver dimenticato il "tratto caratteristico" più infame e ignobile, quello razzista, sicchè non sono stati dichiarati nulli i cinque decreti legge, le quattro leggi e i sei articoli introdotti nel Codice civile nel 1939 in cui si compendia la legislazione razziale.
Ma, con il congresso di Verona e il documento che vi viene approvato, la politica antisemita del fascismo di Salò subisce una spinta determinante ed aberrante.
I documenti ritrovati negli anni e le ricerche compiute dal Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano e dagli Istituti storici della Resistenza di Milano, Torino, Firenze e Modena permettono di rivedere, almeno parzialmente, alcune di queste affermazioni e conclusioni. Premesso che Mussolini, come noi sappiamo, non ignorava il pericolo mortale cui andavano incontro gli ebrei una volta internati, un documento fascista dell'epoca, in particolare, contraddice la tesi del presunto "moderatismo" dei dirigenti di Salò.
Si tratta di una circolare riservata ed urgente della

questura di Firenze che, in data 14 dicembre 1943, a firma di manna, comunica ai dipendenti commissariati di Pubblica sicurezza i provvedimenti da adottare nei confronti degli ebrei "giusta ordini superiori – specifica – e di intesa col competente Comando di polizia tedesco".
Il ministro dell'Interno della RSI quindi, ha concertato l'internamento degli israeliti italiani d'accordo con le SS – l'organismo che, in maniera specifica, svolge compiti di persecuzione razziale – ma, curiosamente, volendo ottenere che questi ebrei possano rimanere nei campi italiani ed evitare così lo sterminio, non si è più rivolto alle SS, ma all'uomo sbagliato, al comandante tedesco del teatro di guerra mediterraneo, che – in fatto di deportazioni di ebrei – è poco probabile che possa dare ordini ad Eichmann il quale, come dirà la sentenza di Gerusalemme, *era il superiore di se stesso*.
Quanto poi alle misure prese nei confronti dei malati gravi e dei vecchi, che esse siano rimaste lettera morta lo conferma un altro documento relativo alla deportazione da Venezia, nell'aprile 1944, degli ebrei vecchi oltre i 70 anni e dei malati gravi ricoverati nella Casa di cura israelitica.
A questo scopo è stata scelta dalle autorità fasciste la Pia casa di riposo israelitica che avrà il nome di campo provinciale di concentramento ebraico. Al segretario viene fornito un lasciapassare valido fino alle ore 19 e gli viene comunicato che l'amministrazione del campo sarà affidata a un commissario prefettizio. In pochi giorni affluiscono alla Pia casa di riposo più di un centinaio di ebrei rastrellati nella zona.
Come osservato da Arrigo Petacco l'internamento deciso il 1° dicembre 1943 non è quindi, *la politica del minor male razziale*, ma una vera e propria persecuzione programmata.
Kappler (il boia delle Fosse Ardeatine) testimoniando al processo contro Eichmann, dirà che a Roma le autorità fasciste avevano dato ordine alla polizia, agli iscritti al partito fascista e persino ai civili, *di arrestate tutti gli ebrei che si potessero trovare*; una sentenza della Corte di assise di Roma contro imputati italiani stabilirà he, durante l'occupazione nazista, esistevano nella capitale sei bande che *si occupavano sia della cattura degli ebrei che del sequestro dei loro beni* e che i componenti di queste squadre venivano ricompensati con un premio in denaro per ciascun israelita catturato: 5.000 per ogni uomo; 2.000 lire per ogni donna; 1.000 lire per ogni bambino.
Strumenti per la caccia all'ebreo sono gli elenchi nominativi degli ebrei. Compilati già nel 1938-39, all'epoca dell'applicazione delle leggi razziali, e conservati negli uffici anagrafe delle questure, contrariamente a quanto generalmente si crede, questi elenchi sono stati aggiornati in continuazione; quello di Milano è a stampa e contiene 7.482 nominativi completi di paternità, generalità alla madre, luogo e data di nascita, stato civile, residenza, professione, richiami sui parenti ed eventuali mutamenti di indirizzo.
proprio a queste liste dettagliate, dopo la grande razzia di Roma del 16 ottobre 1943, i fascisti della capitale riescono ad arrestare e deportare, in otto mesi, altri 1086 ebrei, escludendo da questa cifra i 75 assassinati dalle SS alle Fosse Ardeatine: un record che supera di gran lunga quello della stessa Gestapo perché compiuto senza mezzi, in uomini e denaro, di cui dispongono i tedeschi e lavorando in condizioni molto più difficili.

In sostanza, quindi, la decisione fi internare gli ebrei è la più crudele e feroce disposizione della persecuzione ebraica e, senza dubbio, rappresenta uno dei fatti che rinsaldano – dopo l'8 settembre – la nuova tolleranza fra repubblichini e nazisti.
Durante i venti mesi della Repubblica di Salò il numero degli ebrei arrestati e deportati varia, mese per mese, in modo instabile, da una media di 600 al mese nel periodo settembre-dicembre 1943 alle punte altissime dell'estate 1944 (1.000 a giugno; 1.800 in luglio), scendendo poi al centinaio nel dicembre successivo.
Dai campi di concentramento provinciali – organizzati dalla RSI ad Asti, Mantova, Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Vò Vecchio (Padova), Secondigliano (Ascoli Piceno), Sforzacosta (Macerata), ecc. – gli ebrei vengono trasferiti a Fassoli di Carpi, in provincia di Modena, vera e propria anticamera della morte.
Le condizioni in cui vivono gli ebrei nelle prigioni di Salò sono crudeli da spingere le vittime al suicidio.
La persecuzione he, con questi metodi spietati, si abbatte sul piccolo ed inerme gruppo ebraico italiano e resa ancora più grave dalla confisca dei beni, decisa col decreto del Duce del 4 gennaio 1944.
Con tali provvedimenti – annota Guido Fubini – *gli ebrei venivano sottoposti ad una condizione peggiore di quelli di cittadini di paesi dichiaratamente in guerra con l'Italia, protetti dalle norme del diritto internazionale e per i quali la legge italiana di guerra prevedeva di regola non la confisca ma il solo sequestro di beni: agli ebrei (italiani) veniva infatti negato non solo il diretto di avere, ma anche si essere. I provvedimenti della Repubblica Sociale Italiana toglieva loro anche la tutela giuridica del diritto alla vita. Non si ravvisano precedenti né nel diritto romano pre e posto-giustinianeo, né nel diritto comune*.
A proposito delle confische alcuni studiosi ritengono che i provvedimenti di salò fossero determinati soprattutto dalle precarie condizioni finanziarie in

cui versava la RSI e che il decreto del gennaio 1944 fosse un espediente per procurare un po' di ossigeno alle esauste casse fasciste. Nel periodo tra la fine del 1943 e il 31 dicembre 1944 agli ebrei italiani vennero confiscati beni per circa due miliardi e settecento milioni (di allora) e altre proprietà valutate sul miliardo, m che la quota mensile del contributo di guerra preteso dalla Germania era di 10 miliardi, è evidente che i quattro-cinque miliardi rapinati agli ebrei nel periodo di Salò furono una goccia nel mare: in realtà le confische aprono la parta alle deportazioni poiché, spogliati dei loro averi anche i più miseri, braccati da ogni polizia, costretti a vivere alla macchia, gli ebrei italiani non hanno più via di scampo.

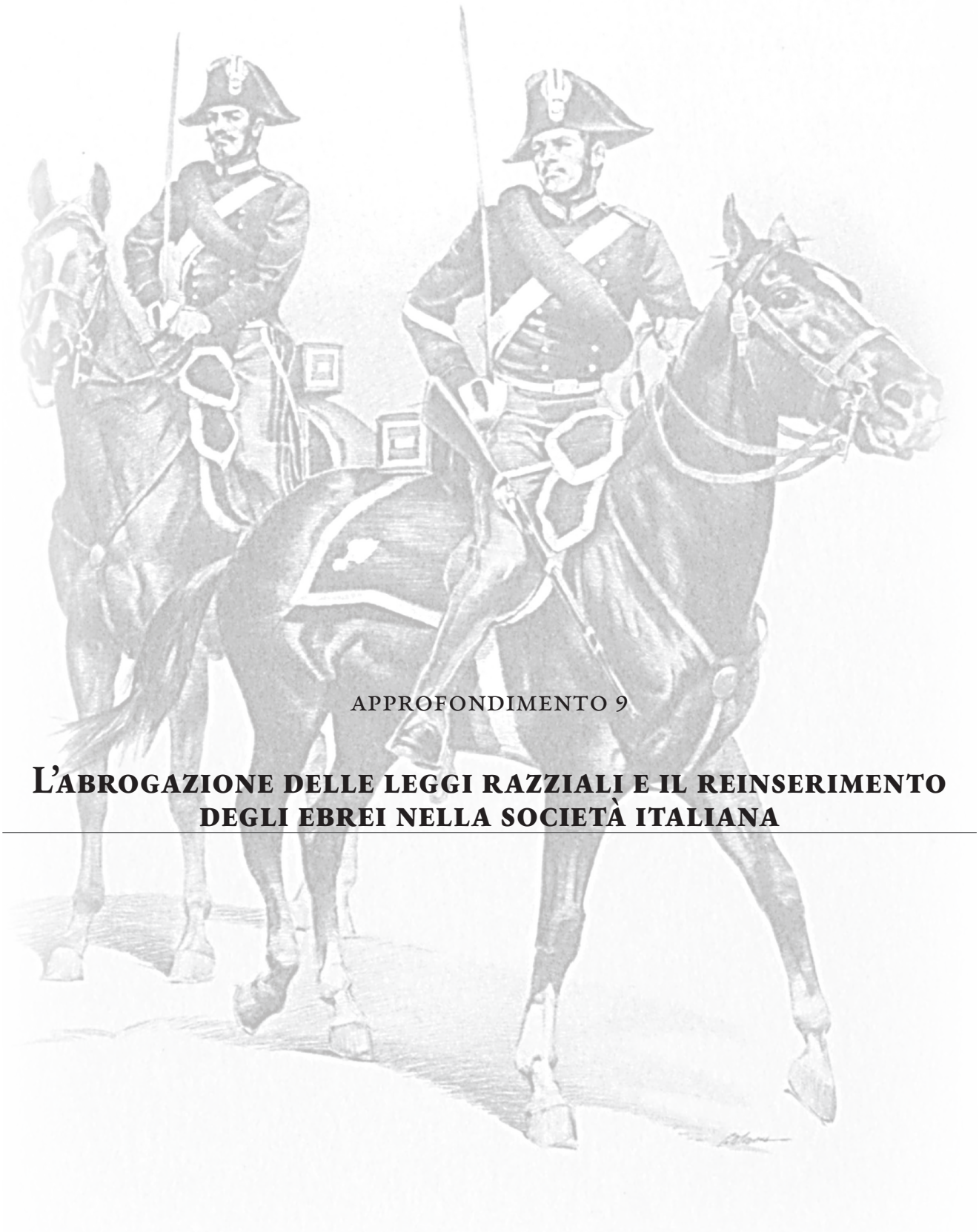

APPROFONDIMENTO 9

L'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana

Fonte: cfr. Senato della Repubblica, L'abrogazione delle leggi razziali in Italia, testimonianze, 2018.

PROBLEMI E PROFILI DEL NOSTRO TEMPO:
COLLANA DEL SERVIZIO STUDI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1

L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA (1943-1987)

REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E RITORNO AI VALORI DEL RISORGIMENTO

prefazione
di GIOVANNI SPADOLINI

a cura e con introduzione
di MARIO TOSCANO

ROMA 1988

La redazione del presente volume è stata coordinata da Silvio Benvenuto, direttore del Servizio studi, e da Mario Toscano il quale ha anche curato, con l'assistenza delle documentariste del Servizio stesso, la raccolta dei testi legislativi.

DALL'«ANTIRISORGIMENTO» AL POSTFASCISMO: L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI E IL REINSERIMENTO DEGLI EBREI NELLA SOCIETÀ ITALIANA

1. Premessa

Circa sei mesi dopo la caduta del regime fascista, i regi decreti legge 20 gennaio 1944, n. 25 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1944) e n. 26 (pubblicato e reso operante però con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252) sanzionavano l'abrogazione delle leggi razziali e avviavano il processo di reintegrazione dei cittadini ebrei nella vita e nella società italiana, dopo l'ostracismo decretato dai provvedimenti antisemiti del fascismo e le persecuzioni che ne erano scaturite. Come precisavano i testi dei decreti, queste disposizioni miravano a riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale, politico e patrimoniale «create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza»; esse, di fatto, venivano a rappresentare solo un primo passo nel lungo cammino necessario a sanare le profonde ferite arrecate da una tragedia che, agli inizi del 1944, si presentava viva e dolente nei pochi che avevano avuto la ventura di giungere nelle regioni meridionali già liberate dagli eserciti alleati, e stava vivendo la sua fase più acuta e sanguinosa nei territori ancora assoggettati alla Repubblica sociale italiana e all'occupazione tedesca (1).

---

(1) Per un inquadramento storico di queste problematiche, cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, 1988, 4ª ed., pp. XX-647; cfr. inoltre: M. Michaelis, *Mussolini e la questione ebraica*, Milano, 1982, pp. 572; G. Mayda, *Ebrei sotto Salò*, Milano, 1978, pp. 274; per un quadro della bibliografia più recente, cfr. M. Toscano, *Gli ebrei in Italia dall'emancipazione alle persecuzioni*, «Storia contemporanea», ottobre 1986, pp. 905-954.

A partire dal gennaio 1944, comunque, aveva inizio un'ampia produzione normativa che, nata dall'esigenza di abrogare le leggi razziali, avrebbe progressivamente allargato la sua portata (2).

Norme reintegrative, restitutorie e risarcitorie (3) non solo giunsero a costituire in breve tempo un *corpus* ragguardevole, ma aprirono inevitabilmente un ampio contenzioso e generarono anche posizioni apertamente polemiche: mentre a livello politico le disposizioni venivano emanate senza incontrare resistenze significative, queste emergevano nella giurisprudenza e nell'amministrazione (4):

> «Tale complesso di norme, – ha osservato A. Tabet – emanate in momenti particolarmente gravi della vita pubblica italiana, risente inevitabilmente del clima in cui furono redatte, sicché non sempre all'intenzione del legislatore corrispose pari chiarezza di disposizione. Come era inevitabile, mentre le pubbliche amministrazioni ottemperarono prontamente e spontaneamente alle leggi reintegrative, molte resistenze si ebbero da parte di privati, individui od enti, i cui interessi si trovarono in contrasto con le norme reintegrative e riparatorie, fra l'altro oscure e difettose. Fiorì così, nei primi anni del dopoguerra, una notevole congerie di cause tra privati, che ha dato vita a vivaci dispute dottrinali e che man mano si è venuta affievolendo sino ad estinguersi quasi del tutto, anche per effetto del carattere eccezionale e temporaneo di tutta la legislazione speciale in materia. È solo da avvertire che l'interpretazione giurisprudenziale data alle leggi reintegrative fu costantemente restrittiva in tema di azioni di annullamento e rescissione sicché in definitiva ben pochi furono i casi in cui il cittadino ebreo ebbe benefici concreti dalla legislazione riparatrice» (5).

Si tratta indubbiamente di indicazioni importanti che sottolineano l'esigenza di passare dalla constatazione delle controversie

---

(2) Cfr. al riguardo R. Botta, *L'attuazione dei principi costituzionali e la condizione giuridica degli Ebrei in Italia*, in *Il pregiudizio antisemitico in Italia*, Roma, 1984, p. 179, che fornisce anche un'ampia bibliografia sull'argomento; A. Tabet, *Ebrei*, «Enciclopedia forense», vol. III, Torino, 1960, pp. 395-397; C. Mirabelli, *Israeliti*, «Enciclopedia del diritto», vol. XXII, Milano, 1972, pp. 968-982; G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, pres. di A.C. Jemolo, Firenze, 1974, pp. 73 e segg.

(3) Per questa classificazione, cfr. A. Tabet, *op. cit.*, pp. 396-397; cfr. anche le osservazioni al riguardo di G. Fubini, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria - Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia postfascista*, «La Rassegna Mensile di Israel», gennaio-agosto 1988, pp. 478-479 (d'ora in avanti «RMI»).

(4) G. Fubini, *La condizione cit.*, p. 76.

(5) A. Tabet, *op. cit.*, p. 397.

dottrinali e delle contrastanti applicazioni giurisprudenziali ad un inquadramento storico complessivo del problema, strumento indispensabile per giungere ad una più piena valutazione delle complesse implicazioni della legislazione abrogativa e delle norme elaborate a partire dall'autunno del 1943 e per coglierne la valenza complessiva nell'ambito del rapporto tra la società italiana e i suoi cittadini ebrei, quale si era venuto configurando dagli anni del Risorgimento.

Numerosi motivi spingono in questa direzione: l'esigenza di una attenta valutazione del significato e delle conseguenze della legislazione razziale fascista rispetto alla precedente e successiva storia del paese; l'importanza di una puntuale considerazione del trauma subìto dall'ebraismo italiano e delle modalità del suo reinserimento nel tessuto del paese attraverso le esperienze dell'antifascismo, della resistenza, della nascita della Repubblica; la necessità di raccordare la legislazione abrogatrice e restitutoria alle vicende politiche, sociali, culturali dell'Italia postbellica, che impone anche una riflessione, in questa circostanza appena accennata in termini problematici, sulle capacità di mediazione sociale e di trasmissione culturale della intensa attività legislativa svolta, da parte di una classe politica proveniente in larga misura dall'antifascismo e dall'esperienza unitaria della resistenza.

Sulla base di queste premesse, appare chiaro quindi che la legislazione postfascista sugli ebrei non può essere presa in esame solo come fatto in sé, ma deve tenere conto delle numerose implicazioni storiche, politiche, culturali e morali ad essa connesse, e non può trascurare una riflessione sulle sue capacità di favorire il processo di reinserimento di una minoranza nella vita del paese e di rappresentare una svolta nella coscienza collettiva dopo le leggi razziali, che costituirono un fatto nuovo nella storia nazionale.

Le leggi razziali lacerarono infatti una duplice identità politica, culturale, morale, quella dello Stato unitario e quella, ad essa speculare, degli ebrei italiani; questa considerazione conferma indirettamente lo stretto rapporto esistente tra la legislazione antiebraica e la normativa postfascista che a quei provvedimenti cercò di porre riparo, e contribuisce a spiegare la convivenza di elementi apparentemente contrastanti ma di fatto compresenti nella realtà della vita quotidiana del paese dopo il 1938: l'estraneità della popolazione italiana nei confronti dell'antisemitismo e l'entusiasmo manifestato da cospicui settori di quella stessa società nei confronti

del razzismo; la diversità degli atteggiamenti collettivi (in diversi contesti politici) fino al 25 luglio e dopo l'8 settembre 1943, allorché emersero eroiche solidarietà e non mancarono penose delazioni. Distinzioni sostanziali e non contraddittorie, che sottolineano l'esigenza di giungere, al di là della stratificazione delle esperienze compiute e di superficiali constatazioni prive di consistenza scientifica, ad una più completa identificazione storiografica di ciò che fu l'antisemitismo fascista nella storia dell'Italia contemporanea e del rilievo dei traguardi conseguiti dalla classe dirigente che ad esso, attraverso varie fasi, si sostituì (6).

Sotto questo profilo, pertanto, quella storia minima e sovente subalterna dei rapporti tra la società italiana e la minoranza ebraica si conferma come interessante momento di verifica delle vicende del paese, di momenti particolari e delle linee di fondo della sua storia. Più in particolare, l'azione legislativa mirante ad abrogare i provvedimenti antiebraici e a sanare le loro conseguenze morali e materiali si configura come momento d'arrivo del tragico processo innescato dal fascismo e come punto d'avvio di una nuova fase storica di cui si offre in questa circostanza una prima ricostruzione, essenzialmente problematica.

La letteratura storica sul tema e sulle vicende dell'ebraismo italiano nel secondo dopoguerra è infatti praticamente inesistente, ma la disponibilità di una cospicua documentazione d'archivio, qui parzialmente utilizzata per la prima volta, consente di mettere a fuoco le linee generali che informarono l'azione delle autorità politiche del paese e le spinte provenienti da parte ebraica. Ma

---

(6) Si vedano al riguardo le importanti osservazioni formulate da R. De Felice nella *Introduzione* alla 4ª ed. della *Storia degli ebrei cit.* sulle valutazioni superficiali espresse da taluni a proposito dell'aiuto prestato dai militari e dalla popolazione italiana agli ebrei durante la seconda guerra mondiale, ove la carenza di inquadramento storico rischia di portare «a minimizzare la responsabilità del regime fascista e di Mussolini ... e a sfigurare talmente tutta la politica ebraica del fascismo da renderla praticamente inintelligibile» (pp. XII-XIII); e sulla necessità di tenere presenti quei contributi storiografici più recenti, in specie l'opera di G. Mosse, che hanno sottolineato l'«inscindibile nesso che nell'età contemporanea si è venuto stabilendo tra razzismo, antisemitismo e politica di massa e che ha pressochè completamente mutato il carattere dell'antisemitismo della nostra epoca rispetto a quello tradizionale, precedente la rivoluzione francese» (pp. XI-XII), indicazioni particolarmente stimolanti ai fini di una valutazione delle trasformazioni avvenute nella società italiana durante il fascismo anche nei confronti del «problema» ebraico.

tracciando questo primo quadro del problema, scaturiscono ulteriori spunti di riflessione e ipotesi di ricerca. Non si può infatti dimenticare, in una prospettiva più ampia, che, in quei primi anni del dopoguerra in cui si studiavano, discutevano ed elaboravano le norme per la reintegrazione degli ebrei nella società italiana, la «questione ebraica» visse una stagione assai intensa. Una società che usciva da venti anni di dittatura, dall'antisemitismo fascista, dalle contrapposte esperienze della resistenza e di Salò, e doveva fare i conti con le sue grandi ferite materiali e morali, comprese quelle non piccole patite dagli ebrei, accoglieva migliaia di altri ebrei provenienti dall'Europa centro-orientale e desiderosi di immigrare in Palestina, perché ritenevano impossibile ricostruire le proprie esistenze in quei luoghi ove la loro storia e la loro presenza erano state spazzate via nell'indifferenza e nell'ostilità dei loro vicini.

Gli ebrei italiani, al contrario, nonostante tutte le gravissime lacerazioni subìte, si sforzavano di reinserirsi nella vita del paese e di riannodare i fili di un antico discorso tragicamente interrotto: per essi, il rinnovamento della società italiana dopo il fascismo doveva significare anche un ritorno autentico ed effettivo ai valori liberali e democratici capace di sostituire a un'idea di nazione esclusivista e intollerante l'ideale delle libertà di tutti come fulcro del divenire civile del paese.

2. Dalla «nazionalizzazione parallela» all'«antirisorgimento»: le leggi razziali e la coscienza storica degli ebrei d'Italia

Il riferimento al processo di formazione della identità nazionale dell'ebraismo italiano in epoca risorgimentale appare certamente come uno dei fattori basilari per comprendere nella sua pienezza e nella sua gravità la portata della ferita che le leggi razziali infersero alla compagine israelitica della penisola, scardinandone il quadro dei valori politici e culturali, nel cui ambito gli originari motivi della tradizione religiosa e culturale giudaica ricoprivano, per i più, un ruolo decisamente subalterno rispetto alla acquisita coscienza dell'appartenenza nazionale italiana. Come indicò sin dal 1933 A. Momigliano in una celebre recensione a *Gli Ebrei in Venezia* di C. Roth, infatti,

> «... la storia degli Ebrei di qualsiasi città italiana... è essenzialmente... la storia della formazione della loro coscienza nazionale italiana. Né, si badi bene, questa formazione è posteriore alla formazione della coscienza nazionale italiana

in genere, in modo che gli Ebrei si sarebbero venuti a inserire in una coscienza nazionale già precostituita. La formazione della coscienza nazionale italiana negli Ebrei è parallela alla formazione della coscienza nazionale nei Piemontesi o nei Napoletani o nei Siciliani: è un momento dello stesso processo e vale a caratterizzarlo... Il che naturalmente non ha impedito che essi nella loro fondamentale italianità conservassero in misura maggiore o minore peculiarità ebraiche... Quando furono abbattuti i cancelli dei ghetti questo processo era nelle sue linee essenziali già compiuto (7).

Da queste premesse A. Gramsci deduceva le ragioni dell'inesistenza di antisemitismo nel paese, un tema che meriterebbe comunque maggiori approfondimenti rispetto alle attuali acquisizioni della ricerca storica (8). Sta di fatto, però, che nonostante la lunga sedimentazione di una antica diffidenza antiebraica di matrice cattolica, esemplificata dal sistema dei ghetti e perdurante in talune sue forme in alcune aree della società italiana dell'800 e del '900, nell'Italia postunitaria l'antisemitismo rimase un fatto del tutto marginale (9), non giunse mai ad avere quella funzione di strumento di mobilitazione politica che, specie negli ultimi decenni dell'800, riusciva a conquistare in Francia, Austria o Germania, ove il processo di emancipazione giuridica e civile degli ebrei aveva seguito strade ben differenti (10). Analogamente, il razzismo rimaneva sostanzialmente estraneo alla cultura italiana, che recepiva senza particolari problemi l'ingresso degli ebrei nella vita del nuovo Stato, limitandosi a qualche clamorosa ma limitata manifestazione di insofferenza (11) ed indirizzava piuttosto i suoi pregiudizi, specie nei primi decenni del '900, nei confronti del sionismo, soprattutto da parte di ambienti nazionalistici e cattolici. Certamente questo rapido processo di integrazione, che disponeva già di solide premesse, era facilitato dai caratteri e dai comportamenti degli ebrei italiani in quei primi decenni di vita dello Stato unitario: pochi, ricchi di una antica tradizione di insediamento storico e sociale in città e villaggi

---

(7) A. MOMIGLIANO, *Recensione* a Cecil Roth, *Gli Ebrei in Venezia*, in *Pagine Ebraiche*, a cura di S. Berti, Torino, 1987, p. 237. Per le osservazioni di Gramsci, cfr. le pp. 241-242.

(8) Cfr. ad es. G. TORTORELLI, *L'affare Dreyfus e i socialisti italiani*, «Società e storia», gennaio-marzo 1986, pp. 105-132.

(9) Cfr. R. DE FELICE, *op. cit.*, pp. 27 e segg.

(10) Cfr. G.L. MOSSE, *Il razzismo in Europa*, Roma-Bari, 1980, pp. 153-155, 168 e segg.

(11) A.M. CANEPA, *Emancipazione, integrazione e antisemitismo in Italia. Il caso Pasqualigo*, «Comunità», giugno 1975, pp. 166-203.

dell'Italia centro-settentrionale, privi di tratti esteriori immediatamente distintivi e caratterizzanti, avevano rapidamente relegato il culto delle proprie tradizioni religiose e culturali all'interno delle pareti domestiche, in favore di una immersione sempre più decisa e profonda in tutti gli aspetti, politici, economici, sociali, culturali della vita del paese. Emblema di questa simbiosi, diveniva, agli inizi del '900, allorché si delineavano importanti processi di risveglio e di rinnovamento della cultura tradizionale (12), l'ascesa di personalità di origine ebraica in posti delicati e importanti della vita del paese.

Momento culminante di questo processo era, nel 1915, il fremente patriottismo che scuoteva gli ebrei italiani di fronte all'ingresso del paese nella guerra mondiale, significativamente interpretata secondo moduli risorgimentali; essa diveniva un momento decisivo di quel processo di «snazionalizzazione ebraica e nazionalizzazione italiana» avviato dal Risorgimento: l'adesione alla guerra esprimeva «l'aspirazione a suggellare col sangue il rapporto con la patria e madre Italia e con casa Savoia, dispensatrice della loro uguaglianza e libertà», e diveniva la sanzione etica e ideologica della loro appartenenza nazionale italiana (13).

Gli ebrei erano e si sentivano cittadini italiani a pieno titolo, e come tali operavano le proprie scelte nei confronti dei gruppi e delle forze operanti nel paese. All'indomani della grande guerra, quindi, anche il fascismo, privo di quelle pregiudiziali antiebraiche che caratterizzavano altri movimenti affini, annoverò a lungo tra le proprie file degli israeliti; cosicché enorme fu nel 1938 lo smarrimento di gran parte dell'ebraismo italiano di fronte a quella che appariva come una svolta improvvisa della politica del regime. Le leggi razziali e l'antisemitismo scardinavano radicate certezze e più recenti illusioni; si contrapponevano radicalmente alla tradizione dello Stato unitario e ai moduli risorgimentali sui quali si era modellata negli ultimi decenni la coscienza ebraica; le leggi razziali, ha osservato significativamente A. C. Jemolo, rappresentarono «il

---

(12) Cfr. al riguardo, A. MILANO, *Gli Enti culturali ebraici in Italia nell'ultimo trentennio (1907-1937)*, «RMI», febbraio-marzo 1938, pp. 253-269; M. TOSCANO, *Fermenti culturali ed esperienze organizzative della gioventù ebraica italiana (1911-1925)*, «Storia contemporanea», dicembre 1982, pp. 915-961.

(13) M. TOSCANO, *Ebrei ed ebraismo nell'Italia della Grande Guerra. Note su una inchiesta del Comitato delle comunità israelitiche italiane del maggio 1917*, in *Israel - Saggi sull'Ebraismo italiano* a cura di F. Del Canuto, Roma, 1984, pp. 354-355; 392.

laceramento, senza più preoccupazioni di dissimulazione, dello Statuto, il rinnegamento del Risorgimento» (14).

I provvedimenti emanati a partire dal 1938 stabilivano una separazione tra cittadini italiani che capovolgeva le esperienze compiute nei primi settant'anni di vita dello Stato unitario: anche nella penisola, razzismo e antisemitismo divenivano ingredienti della «politica di massa», giacché alla loro valenza di politica estera si affiancava un progetto politico interno legato alla svolta totalitaria del regime nella seconda metà degli anni '30.

Il 14 luglio 1938 il «manifesto degli scienziati» rivelava agli italiani la loro appartenenza alla razza ariana e l'estraneità degli ebrei alla comunità nazionale; ai primi di settembre, veniva revocata la cittadinanza italiana agli ebrei stranieri che l'avevano ottenuta dopo il 1° gennaio 1919 e decretata la loro espulsione dal regno; professori e studenti ebrei erano esclusi dalle scuole di ogni ordine e grado; nella riunione del Gran Consiglio del 6 ottobre venivano tracciate le linee della politica ebraica del fascismo cui fecero presto seguito le leggi che dovevano trasformarla in parte integrante della legislazione dello Stato: il decreto-legge 15 novembre n. 1779 integrava le norme per la difesa della razza nella scuola; il decreto-legge 17 novembre n. 1728, tra l'altro, dichiarava nullo il matrimonio del cittadino di razza ariana con persona appartenente ad altra razza, escludeva gli ebrei, definiti in base a criteri razziali e religiosi, dal servizio militare, fissava rigidi limiti ai loro diritti di proprietà, stabiliva che non potevano essere alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, del Partito, degli enti locali, parastatali, etc. Tra i provvedimenti emanati nel corso dei mesi successivi, il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, stabiliva che i beni degli ebrei eccedenti i limiti fissati dalla legge del novembre dovevano essere trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare; la legge 29 giugno 1939, n. 1054, escludeva gli ebrei dall'esercizio delle professioni in favore di non appartenenti alla razza ebraica. La legge 13 luglio 1939, n. 1024, fissava la facoltà del Ministero dell'Interno di dichiarare «la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile». Alle leggi faceva seguito una miriade di circolari esplicative e di provvedimenti amministrativi che finivano per «ferire gli ebrei nelle loro credenze e

(14) A.C. Jemolo, *Anni di prova*, Vicenza, 1969, p. 163.

nei loro usi più sentiti», come nel caso della proibizione della macellazione rituale del bestiame (15).

Le conseguenze pratiche di questi provvedimenti erano assai pesanti: nel giro di poche settimane, su una popolazione di 47.252 ebrei italiani, dovevano trovare una soluzione ai problemi della vita quotidiana circa 200 professori, 400 funzionari e impiegati statali, 500 impiegati privati, 150 militari in servizio permanente, 2.500 liberi professionisti, decine di cenciaiuoli e mercanti ambulanti, espressione delle fasce più povere di alcune comunità. All'ottobre 1941, 5.966 ebrei italiani avevano lasciato il regno nella speranza di ricostruire altrove le proprie vite e le proprie fortune: tra essi, solo per ricordare pochi nomi significativi, erano Emilio Segrè, Emilio Servadio, Rodolfo Mondolfo, ma accanto agli scienziati di fama mondiale e ai docenti universitari stava una fascia medio borghese che dovette affrontare non poche difficoltà nei nuovi paesi di emigrazione. Tra il 1938 e il 1939, poi, si registrarono oltre 3.000 abiure e dissociazioni, sintomo dello smarrimento diffusosi nella compagine israelitica (16), perché se durissime furono le conseguenze materiali delle leggi razziali, che incisero talora irreparabilmente su situazioni professionali e patrimoniali, certamente gravissime furono le conseguenze morali. Significativamente Dante Lattes l'8 settembre 1938, nell'ultimo mirabile editoriale dell'«Israel», a proposito della chiusura delle scuole agli studenti e ai professori ebrei scriveva:

> «... il senso dell'italianità era ed è in tutti grande e profondo, succhiato non solo alle fonti del cielo e della storia di questa terra, ma col latte della madre, coi canti della culla, colle storie dei nonni e dei babbi, coi ricordi delle gesta degli eroi, colla lingua che si chiama materna ed è la lingua italiana. Grande, tragico dolore è che si possa mettere in dubbio la realtà di questo sentimento, la grandezza di questo affetto; o che si diminuisca la sincerità dello slancio con cui gli Ebrei viventi da secoli in Italia parteciparono, collo spirito e col sangue, come tutti gli altri cittadini, alle vicende di questa terra» (17).

Anche sotto questo profilo, se il quadro storico in cui si inserì la politica razziale e maturarono le disposizioni antiebraiche è stato

---

(15) R. De Felice, *op. cit.*, pp. 308-309; cfr. anche le pp. 278-279; 283-284; 304-307; 308, 344-348. Per un recente quadro d'insieme, vedi A. Canarutto, *La legislazione razziale del fascismo*, in A. Cavaglion-G.P. Romagnani, *Le interdizioni del Duce*, Torino, 1988, pp. 69-76.

(16) R. De Felice, *op. cit.*, pp. 334-335; 363-364.

(17) (D. Lattes), *Nell'ora della prova*, «Israel» 8 settembre 1938.

ampiamente lumeggiato nelle sue motivazioni internazionali e interne, è importante approfondire il significato dell'antisemitismo fascista nella storia dell'Italia contemporanea, un problema che scaturisce dalle contrastanti reazioni della società e della cultura del tempo di fronte a una propaganda martellante e a una legislazione pervasiva che finiva per permeare dei suoi nefasti effetti ogni settore della vita del paese.

Questo ribaltamento di esperienze e di moduli culturali sperimentati da decenni era una parte dell'eredità che la caduta del regime fascista lasciava ai governi presieduti dal maresciallo Badoglio e alla classe dirigente antifascista poi, che avrebbe mostrato i caratteri della propria volontà di rinnovamento e di recupero delle tradizioni liberali e democratiche anche nell'affrontare la «questione ebraica» e i problemi del reinserimento degli ebrei nella vita del paese, a partire dai provvedimenti emanati nel Sud in quegli stessi mesi in cui avevano inizio nelle regioni centro-settentrionali le razzie e le deportazioni e centinaia di ebrei mostravano con una massiccia partecipazione alla resistenza la qualità del rapporto e la forza del legame, dell'identificazione nei destini della terra nella quale erano nati.

3. L'abrogazione delle leggi razziali e la reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, politici e patrimoniali (1943-1947)

3.1 *L'atteggiamento governativo tra il 25 luglio e l'8 settembre 1943*

La caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 non modificò sostanzialmente la situazione degli ebrei italiani. Rispetto alla rapidità con cui dal settembre 1938 il regime fascista aveva sanzionato la loro esclusione dalla società italiana, il processo culminato nell'abrogazione delle leggi razziali e nell'emanazione delle misure riparatorie sarebbe stato lungo, faticoso e talora contraddittorio. Si trattava indubbiamente di un'operazione complessa, per l'ampiezza dei colpi inferti dalla legislazione fascista, per il groviglio di interessi che le limitazioni patrimoniali imposte agli ebrei avevano creato, per l'inevitabile penetrazione della normativa razzista nei comportamenti della burocrazia e, soprattutto, per la portata politica che una eventuale abrogazione delle leggi razziali avrebbe avuto in quel delicato momento della vita del paese in cui la

guerra «continuava» a fianco dell'alleato germanico. Quest'ultima argomentazione, avanzata da Badoglio per spiegare la mancata abrogazione delle leggi razziali durante i «quarantacinque giorni», appare «un fatto incontrovertibile», ma non risolve il problema del mancato annullamento almeno degli «effetti perversi» della normativa antiebraica, a cominciare dalle registrazioni anagrafiche presso i commissariati, continuamente aggiornate, che fornirono più tardi un notevole contributo all'organizzazione delle razzie naziste. Inoltre, l'inazione di questi mesi contribuì a rinsaldare l'impreparazione con cui gli ebrei italiani affrontarono i tragici eventi successivi all'8 settembre (18).

Alle speranze suscitate dalla caduta del fascismo, infatti, non faceva riscontro l'adozione di misure concrete miranti a modificare le condizioni degli ebrei. Il 27 luglio, veniva arrestato A. Le Pera, direttore della Direzione generale della Demografia e Razza del Ministero dell'Interno, perno della politica antiebraica del regime. Pur privata del suo capo, però, la Demografia e Razza sopravviveva, e con essa la legislazione razziale; neppure i contatti intercorsi tra il luglio e il settembre del 1943 tra esponenti del Governo Badoglio e rappresentanti dell'Unione conducevano a mutamenti sostanziali della situazione. Venivano diramate solo alcune disposizioni amministrative che stabilivano la revoca del divieto fatto agli ebrei di recarsi in villeggiatura in determinate località, la restituzione, a richiesta, degli apparecchi radio confiscati in precedenza, e la parificazione agli altri cittadini nelle pratiche per il rilascio dei passaporti, ma non si effettuava nessun mitigamento sostanziale né una neutralizzazione dei provvedimenti fascisti (19).

---

(18) Cfr. R. De Felice, *op. cit.*, pp. 441 e segg.; p. 463.

(19) R. De Felice, *op. cit.*, pp. 441-442; cfr. inoltre S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto della persecuzione: l'antisemitismo «amministrativo» del Ministero dell'Interno*, «RMI» gennaio-agosto 1988, che alle pp. 272-273 riproduce «la circolare con la quale ... vennero revocate le limitazioni che erano state imposte relativamente al rilascio delle autorizzazioni di polizia agli ebrei». La circolare, datata 28 agosto 1943, fissava la decorrenza del provvedimento dal 1° settembre e escludeva ogni retroattività.

P. Calamandrei, *Diario 1939-1945*, a cura di A. Agostì, tomo secondo, p. 161, in data 2 agosto 1943, a proposito della situazione politica romana, osservava: «Nessuno parla di abolizione delle leggi razziali: anche molti che si rallegrano o fingono, della caduta di Mussolini, sono filofascisti o germanofili».

Nell'agosto del 1943, si registrava anche una iniziativa della Santa Sede, promossa da padre Tacchi Venturi e avallata dal cardinale Maglione e da

Contemporaneamente, scarsi successi riscuotevano le sollecitazioni avanzate da esponenti ebraici per trasferire gli ebrei italiani e stranieri nelle regioni meridionali del paese per sottrarli ai pericoli derivanti dalla sempre più minacciosa presenza delle forze germaniche (20).

L'8 settembre trovava pertanto intatto l'apparato creato dalle leggi razziali e il sistema di discriminazione degli ebrei dagli altri cittadini italiani; al mancato allentamento della legislazione antiebraica faceva tragicamente riscontro l'illusione che, come molti altri italiani, aveva avvinto la maggioranza degli ebrei, che la situazione stesse migliorando (21).

3.2 *L'attività del governo di Brindisi (settembre 1943-gennaio 1944)*

Nei quarantacinque giorni di Badoglio erano comunque emerse anche chiare espressioni di condanna delle leggi razziali e precise

---

monsignor Tardini, mirante al riconoscimento «della piena arianità a tutta la famiglia mista», «del catecumenato quale segno di appartenenza alla religione cattolica», e alla «registrazione allo Stato civile dei matrimoni dopo l'ottobre 1938 celebrati dai coniugi uno dei quali, non ostante fosse cristiano, era di stirpe ebraica».

Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 24 agosto padre Tacchi Venturi effettuava un passo presso U. Ricci, ministro dell'Interno nel governo Badoglio; come riferiva il 29 agosto al cardinale Maglione, si era però guardato bene «dal pure accennare alla totale abrogazione di una legge la quale, secondo i principii e la tradizione della Chiesa Cattolica, ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne contiene pure altre meritevoli di conferma». Cfr. *Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale*, 9, *Le Saint Siège et les victimes de la guerre. Janvier-Décembre 1943*, Città del Vaticano, 1975, pp. 423-424 (doc. 289), 433-434 (doc. 296), 458-462 (doc. 317); cfr. inoltre G. Miccoli, *La Chiesa e le leggi antiebraiche*, relazione al Convegno «Le legislazioni antiebraiche in Europa», Roma 17-18 ottobre 1988, testo dattiloscritto, pp. 64-65 e *Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell'età contemporanea*, Casale M., 1985, pp. 329-332.

(20) Cfr. S. Sorani, *L'assistenza ai profughi ebrei in Italia (1933-1947)*, Roma, 1983, pp. 111-112, in particolare le lettere di Valobra ad Almansi del 5 agosto e di Sullam ad Almansi del 16 agosto 1943; M. Leone, *Le organizzazioni di soccorso ebraiche in età fascista*, Roma, 1983, pp. 226-229; R. De Felice, *op. cit.*, pp. 444-446.

(21) S. Zuccotti, *L'olocausto in Italia*, Milano, 1987, p. 95, e soprattutto la viva testimonianza di A. Segre, *Memorie di vita ebraica*, Roma, 1979, pp. 302-307.

richieste di abrogazione (22), ma solo dopo il trasferimento del governo a Brindisi e il suo primo consolidamento si avviava quell'attività di elaborazione e di studio necessaria per procedere all'effettiva abrogazione delle leggi razziali. Nonostante le contraddizioni e i ritardi dei quarantacinque giorni, si delineava così per il governo di Brindisi la possibilità di un'iniziativa politicamente ed eticamente rilevante, anche se nell'immediato i suoi effetti pratici avrebbero potuto essere molto modesti, riguardando solo i pochi ebrei che, passate le linee, avevano potuto dirigersi verso Bari e, a mano a mano che il governo del Sud allargava i confini della sua amministrazione, la minuscola comunità napoletana e i profughi che da tempo il regime aveva confinato nelle regioni meridionali del paese.

Se dopo il 25 luglio la minaccia tedesca era stata ritenuta una ragione sufficiente per non procedere all'immediata eliminazione delle misure antiebraiche, certamente le drammatiche condizioni in cui operava il governo di Brindisi non favorivano una rapida elaborazione delle norme necessarie (23). Dalla seconda metà di settembre, comunque, si avviavano a poco a poco le procedure per l'eliminazione dei provvedimenti antisemiti, sollecitata anche dall'«armistizio lungo», sottoscritto da Badoglio a Malta il 29 settembre, che all'articolo 31 prevedeva l'impegno da parte italiana alla cancellazione della legislazione razziale antiebraica (24). D'altronde, col passare delle settimane, la situazione rischiava di divenire addirittura paradossale: il 16 novembre, allorché Badoglio presentava il governo dei sottosegretari, di cui facevano parte due esponenti di origine ebraica (G. Jung e M. Fano), il processo di abrogazione delle leggi razziali era ancora lontano dalla conclusione (25).

---

(22) R. De Felice, *op. cit.*, p. 443. Cfr. anche P. Calamandrei, *op. cit.*, pp. 170-171, che in data 16 agosto 1943, riferendo di una riunione dedicata all'epurazione, svoltasi a Roma il 10 agosto presso il ministro Severi, scriveva: «Lavoro difficile e odioso. Comincio col premettere: reintegrare gli ebrei, sciogliere l'Accademia. Non si può, perchè le questioni razziali sono di pertinenza internazionale...». Cfr. anche p. 187. Cfr. anche V. Arangio Ruiz, *A proposito del «razzismo»*, «Roma» (Napoli), 17 agosto 1943, in V. Arangio Ruiz, *Scritti politici*, Roma, 1985, pp. 27-28. Cfr. anche le pp. 25-26.

(23) Cfr. ad es. A. degli Espinosa, *Il Regno del Sud*, Roma, 1973, pp. 51, 144-145, 149.

(24) C.R.S. Harris, *Allied Military Administration of Italy 1943-1945*, London, 1957, pp. 106-107; A. degli Espinosa, *op. cit.*, pp. 103 e 105.

(25) C.R.S. Harris, *op. cit.*, pp. 134-135; A. degli Espinosa, *op. cit.*, pp. 237-238.

Le sue origini, sulla base della documentazione disponibile, risalivano alla seconda metà di settembre; il 22, infatti, il capo del governo informava i prefetti di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto che era allo studio un provvedimento per abrogare «tutte le disposizioni limitative dell'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica», e li invitava a «darne conoscenza alle Autorità della Provincia e curarne la maggiore pubblicità» (26).

Significativamente, il linguaggio burocratico non riusciva ancora a liberarsi di quella fraseologia che da cinque anni distingueva, tra i cittadini italiani, gli appartenenti alla razza ebraica, ma finalmente qualcosa cominciava a muoversi in direzione di una rimozione della normativa antiebraica fascista.

Una ricostruzione puntuale delle varie fasi della elaborazione delle misure abrogative è resa difficile dalla lacunosità dei documenti relativi a questo periodo di attività del governo Badoglio; appare nondimeno possibile ricostruire in modo sufficientemente chiaro e articolato le tappe successive di questa iniziativa, le linee politiche e culturali generali che l'informarono, i ruoli svolti nell'occasione dalla Commissione Alleata di Controllo e dal governo italiano, in particolare la Presidenza del Consiglio e il Ministero di Grazia e Giustizia.

Mentre da parte alleata si sottolineava l'immenso interesse e il grande valore propagandistico della progettata abrogazione della legislazione antiebraica e si sollecitavano immediate informazioni al riguardo (27), l'elaborazione delle misure procedeva con un certa lentezza. Il 2 ottobre un appunto della Presidenza del Consiglio precisava che:

> «Le leggi che riguardano gli ebrei sono otto...
>
> Un'abrogazione pura e semplice delle stesse non è possibile perché occorre prevedere tutte le conseguenze che tali leggi hanno determinato nei patrimoni delle persone colpite ed il modo di rimetterle – per quanto oggi è possibile – nelle loro precedenti condizioni.

---

(26) *Archivio Centrale dello Stato Presidenza del Consiglio dei Ministri* (d'ora in avanti *A.C.S. P.C.M.*) *Salerno 1943-1944* cat. 3/16 - 1) *Disposizioni limitative dell'esercizio e reintegrazione dei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica,* telegramma 22 settembre 1943, n. 33/A.C. da Badoglio ai prefetti delle province pugliesi.

(27) *A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) cit.* appunto anonimo in lingua inglese, in data (manoscritta) 2 ottobre 1943; in fondo, quasi come richiamo è aggiunto: «Mr. Williamson Lovatelli».

Ciò importa un esame approfondito della complessa questione anche perché essa incide sugli interessi dei terzi resisi, nel frattempo, proprietari dei beni degli ebrei.

Lo studio è però molto avanzato ed appena ultimato formerà oggetto di un unico provvedimento legislativo (28).

La documentazione disponibile non consente di valutare, prima dell'8 dicembre 1943, la portata dell'intervento alleato nella preparazione di queste norme, così come appare difficile stabilire il livello di elaborazione del progetto di legge da parte italiana alla data del 2 ottobre 1943. La disponibilità di tre diverse stesure preparatorie di quelli che sarebbero divenuti i decreti-legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944, permette tuttavia di individuare alcuni importanti passaggi nella preparazione dei testi e taluni dei criteri che ne informarono la redazione, in un contraddittorio contesto in cui peraltro gli effetti della restituzione dei diritti civili agli ebrei sembravano precedere la codificazione normativa di questa situazione e l'abrogazione delle leggi razziali: il 28 novembre, infatti, il Ministero della Marina da Taranto interpellava l'Ufficio Affari Civili presso il capo del governo a Brindisi per sapere se la «comunicazione relativa al richiamo in servizio degli ufficiali di razza ebraica» disposta dal capo del governo fosse stata preceduta da un provvedimento di legge (29). La risposta al quesito della Marina partiva l'8 dicembre, lo stesso giorno in cui veniva sottoposto al Consiglio dei Ministri uno schema di decreto-legge per la reintegrazione «dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica» nei diritti civili, politici, e patrimoniali, preparato dal Ministero di Grazia e Giustizia, che si riallacciava «alle autentiche tradizioni del pensiero politico e giuridico italiano» e si ispirava «al criterio di eliminare al

---

(28) *A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) cit.* appunto anonimo P.M. 167 del 2 ottobre 1943. Una nota manoscritta, di difficile decifrazione, apposta su questo appunto, e datata 3 ottobre, precisava che doveva essere inviato al comm. Lovatelli per la consegna a Mr. Williamson, rappresentante anglo-americano.

(29) *A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) cit.*, cfr. il dispaccio del Ministero della Marina 28 novembre 1943, n. 5651 e il telegramma della Presidenza del Consiglio dell'8 dicembre 1943.

A. DEGLI ESPINOSA, *op. cit.*, p. 244, scrive che il 24 novembre 1943 si riunì il Consiglio dei Ministri che approvò un ordine del giorno che al punto 4 diceva: «rivedere la legislazione degli ultimi venti anni ...; revisione già iniziata con l'abolizione della pena di morte, delle leggi razziali e delle disposizioni che limitano il diritto di famiglia...».

più presto le traccie della iqua condizione fatta agli ebrei dalla legislazione fascista» (30).

I documenti disponibili non consentono di individuare tra i testi rinvenuti quello effettivamente presentato all'esame del Consiglio dei Ministri nè di stabilire in modo chiaro la successione cronologica dei tre documenti preparatori rintracciati, qui indicati per comodità e chiarezza di esposizione rispettivamente come testo *A* (31), *B*, *C* (32).

Un confronto tra i tre testi disponibili e i due decreti-legge 20 gennaio 1944 n. 25 e 26 che da essi scaturirono consente comunque di individuare una significativa evoluzione dell'impostazione e dei contenuti dei provvedimenti di legge in preparazione e di stabilire in modo sufficientemente (ma non assolutamente) attendibile, la progressione del lavoro. Nonostante la permanenza di un margine di incertezza nella classificazione di questi testi, essa appare nondimeno utile per cogliere i criteri politici e culturali che guidarono questa prima operazione mirante alla reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, politici e patrimoniali.

Prima di passare ad una analisi più particolareggiata delle tre differenti stesure, è necessario premettere che il testo *B* appare solamente una rielaborazione più accurata del testo *A*, nella quale venivano recepite, in un ambito identico, tutte le correzioni manoscritte apportate al testo *A*. Il testo *C*, invece, appare l'ultimo in ordine di tempo, per la sua impostazione propositiva e non meramente abrogativa come quella dei due testi precedenti, per la sua formulazione più avanzata e liberale rispetto ad essi e per la presenza di numerosi articoli che vennero direttamente travasati nel regio decreto-legge n. 26, a differenza di quanto avvenne per i testi precedenti.

Il testo *A* del progetto di legge per «la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica», era composto da 28 articoli, cui ne veniva aggiunto

---

(30) *A.C.S. P.C.M. Gab. Atti del Consiglio dei Ministri Salerno 1943-1944 b.9 f.20 Schema R.D.L. concernente la reintegrazione dei diritti civili politici dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica*, 7 dicembre 1943, appunto per il Capo del Governo 4075/Pres.

(31) In *A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) cit.*

(32) I due dattiloscritti tenuti insieme da un foglio recante la nota manoscritta «vecchi testi», in *A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit.*

uno, manoscritto, al n. 27, importante sia dal punto di vista dei contenuti (si riferiva all'estinzione dei procedimenti penali in corso per violazione delle leggi razziali) sia ai fini dell'ordinamento cronologico dei testi preparatori rintracciati: questo nuovo articolo aggiunto al testo *A*, successivamente riportato al numero 27 nel testo *B*, diveniva l'articolo 16 nel testo *C* e l'articolo 7 nel regio decreto-legge n. 25. Questo primo testo aveva un carattere essenzialmente abrogativo, ma anzichè puntare ad una cancellazione complessiva della legislazione fascista, si soffermava su singoli aspetti di essa. In particolare l'articolo 1 sanciva che

«I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica godono dei diritti civili politici e patrimoniali comuni a tutti gli altri cittadini italiani»;

in esso però permanevano molte disposizioni limitative dei diritti civili che sarebbero scomparse nel testo *C* e nei successivi decreti-legge. In particolare, l'articolo 3 stabiliva dei limiti precisi alla libertà di matrimonio dei dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, delle amministrazioni locali, degli enti parastatali, delle associazioni sindacali e enti collaterali, con persone di nazionalità straniera; l'articolo 23 manteneva in vigore il primo e l'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 che dicevano rispettivamente:

«L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione...

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila».

Identici a questo erano il contenuto e l'impostazione del testo *B*, che presentava solo lievi differenze all'articolo 18, ma significativamente all'articolo 1 parlava di cittadini italiani *considerati* appartenenti alla razza ebraica, che costituiva un passaggio ideologicamente e politicamente significativo verso una visione paritaria della posizione dei cittadini del paese e un distacco dalla impostazione, anche fraseologica, della legislazione fascista. Lo schema di progetto *C*, formato da soli 18 articoli, perdeva, rispetto ai precedenti, tutta la parte relativa alla cancellazione dei singoli articoli, e all'articolo 1 abrogava ogni legge, disposizione o norma di carattere razziale e reintegrava nei loro diritti quei cittadini italiani che «l'articolo 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica». Scomparivano inoltre, tra gli altri, gli articoli 3, sulla limitazione della libertà matrimoniale dei dipendenti

pubblici, e 23 sulla persistenza delle annotazioni razziali nei registri della popolazione. Certamente, i regi decreti-legge 25 e 26 del 20 gennaio 1944 avrebbero rappresentato una ulteriore evoluzione politica e culturale rispetto anche a quello che appare il più avanzato dei testi preparatori, soprattutto per quanto concerneva una maggiore chiarezza di formulazione circa la reintegrazione nei diritti civili; per quanto atteneva al campo patrimoniale, invece, gran parte del lavoro risultava già compiuto con questo testo preparatorio (33).

Negli stessi fascicoli d'archivio sono conservate le relazioni preparate per l'illustrazione dei testi *A* e *B* (34), le quali rappresentano documenti interessanti per valutare il significato politico e culturale attribuito ai provvedimenti in gestazione.

Nella relazione al testo *A* (35), infatti, l'esigenza dell'abrogazione delle leggi razziali veniva motivata esplicitamente sul piano politico e sul piano storico; nel primo caso ci si limitava a sottolineare che

> «l'importante crisi politica avvenuta in Italia il 25 luglio 1943 ha maggiormente posto in rilievo la iniquità della condizione giuridica fatta ai cittadini italiani di razza ebraica a seguito delle leggi approvate dallo Stato per la difesa della razza»;

quanto al rapporto storico tra la società italiana e gli ebrei si sottolineava come non ci fossero mai stati seri problemi di intolleranza religiosa in Italia nè fosse mai stato sollevato il problema di «una eccessiva e preoccupante invadenza degli ebrei nelle svariate attività politiche dello Stato». Era giunto invece il momento di ricordare il contributo di cultura e di patriottismo che gli ebrei avevano dato alla vita dell'Italia, considerazioni che nel loro complesso rendevano «improrogabile» l'abolizione di norme contrastanti con il nuovo clima del paese:

> «Il riconoscimento perciò della parità di condizione fra tutti gli italiani, senza distinzione di razza, è la più alta consacrazione di quei princìpi che rappresentarono il segnacolo della rivoluzione attuata dal nostro Risorgimento e consacrata dal sangue di numerosissimi italiani caduti per il suo trionfo, e che

---

(33) Da un raffronto tra i testi risulta che gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, corrispondevano rispettivamente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 14 del testo C.

(34) Lo si evince dall'aggiunta manoscritta dell'articolo 27 nel primo caso, dal numero degli articoli, 29, nel secondo.

(35) In *A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) cit.*

ora sono imitate dalle nuove generazioni vittime della cruente lotta per la liberazione del suolo d'Italia dai Tedeschi».

Passando poi alla illustrazione puntuale di tutte le problematiche politiche e patrimoniali investite dalla legge, la persistenza dell'obbligo di dichiarare l'appartenenza alla razza ebraica nei registri dello stato civile e della popolazione sancita dall'articolo 23 veniva considerata non offensiva per gli ebrei, mentre rispondeva

«all'interesse dello Stato conoscere sempre con precisione la qualità dei cittadini e determinare con disposizioni positive gli elementi necessari all'identificazione della qualità medesima».

Subito dopo, tuttavia, la relazione aggiungeva che non era stato riprodotto l'articolo 1° della legge 13 luglio 1939, n. 1024, che conferiva al Ministro dell'Interno la facoltà di dichiarare la non appartenenza di singoli alla razza ebraica «anche in difformità delle risultanze dei registri dello Stato civile»:

«non è, invero, un decreto del Ministro – osservava la relazione – che può cancellare una qualità che deriva dalla nascita da determinati genitori»;

lasciando trasparire dietro all'intenzione di riparare ad una delle misure più vergognose della legislazione antiebraica fascista quanto fosse penetrata nelle coscienze, anche inconsapevolmente, una mentalità che classificava gli ebrei in base a criteri di tipo biologico.

La relazione al testo *B* (36) non presentava differenze sostanziali rispetto alla precedente; oltre al tentativo di presentare una più articolata analisi del contesto storico, aggiungeva solamente che la persecuzione degli ebrei era stata un «errore» del fascismo, ma non modificava l'impostazione complessiva del discorso.

L'8 dicembre, comunque, il tema giungeva finalmente all'attenzione del Consiglio dei Ministri, ma le sue vicissitudini erano ancora lontane dalla conclusione. Come specificava il verbale della riunione dell'8 dicembre, gli schemi dei decreti-legge elaborati dal sottosegretario alla Grazia e Giustizia, iscritti all'ordine del giorno, venivano rinviati alla seduta successiva «allo scopo di dare tempo ad alcuni

(36) In *A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit.*

Membri del Governo di prendere visione». In particolare, sottolineava che

«Circa lo schema di R.D.L. relativo alla reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, il Capo del Governo è dell'avviso che:

a) – non si debba parlare di «razza», dato che nel nostro paese nessuna discriminazione è esistita in tal senso, ma soltanto di cittadini praticanti la religione ebraica;

b) – sia stabilito, con un articolo unico, che tutte le leggi e disposizioni razziali emanate dal governo fascista siano senz'altro abrogate;

c) – vengano date norme per la parte patrimoniale date le interferenze che in questo campo si sono ormai create nei confronti di terzi». (37).

Ma in quello stesso 8 dicembre, per il futuro delle norme di reintegrazione degli ebrei nei loro diritti si verificava un fatto importante, destinato a pesare significativamente sugli sviluppi della successiva legislazione in materia e a sollevare alcune schermaglie polemiche nell'estate del 1944. Come è infatti possibile evincere da un appunto anonimo in data 25 febbraio 1944, ripreso in una lettera inviata in quello stesso giorno da Salerno dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dino Philipson al Comitato Parlamentare Ebraico della Camera dei Comuni, l'8 dicembre 1943, in un incontro delle autorità italiane con la sottocommissione legale dell'A.C.C. si conveniva sulla opportunità di rendere subito pubbliche le disposizioni relative alla reintegrazione degli ebrei «nella pienezza dei loro diritti», ma di non pubblicare «per il momento» la parte patrimoniale,

«allo scopo di evitare possibili rappresaglie da parte dei tedeschi sugli ebrei viventi nei territori non ancora liberati». (38).

---

(37) *A.C.S. P.C.M. Salerno Atti del Consiglio dei Ministri b.8 Provvedimenti dal 24 novembre 1943 al 1° luglio 1944 f. Riunione Consiglio dei Ministri del 27 e 28 dicembre 1943.*

(38) *A.C.S. P.C.M. Gab. Atti del Consiglio dei Ministri Salerno 1943-1944 b.9 f.35 Schema di R.D.L. concernente la reintegrazione dei diritti patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica;* nella sua lettera, Philipson, tra l'altro, scriveva: «Ascrivo a grande privilegio che la trasmissione di questi storici documenti possa essere fatta da me che fui uno dei maggiormente colpiti dalle leggi razziali e che debbo la liberazione dal confino di polizia, dopo lunghissimi anni, all'avvento del primo Governo Badoglio.

Forse non ignorate che, in seguito a premure rivoltemi da Lord Balfour e dal mio ottimo amico Dr. Weitzman [sic], mi feci iniziatore – ero allora Deputato al Parlamento pel Collegio di Firenze – del riconoscimento per parte dei

Appare piuttosto difficile, allo stato attuale della documentazione, appurare con certezza la paternità di questa decisione che, come vedremo, fu oggetto più tardi di versioni contrastanti e polemiche da parte italiana e alleata, anche se Philipson esplicitamente aggiungeva che il provvedimento sui diritti patrimoniali non era stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* «per suggerimento della Commissione Alleata di Controllo».

Certamente la motivazione della decisione assunta appare piuttosto singolare, vista la piega presa dalla situazione degli ebrei nelle regioni della repubblica sociale occupate dai tedeschi che, almeno agli alleati, non poteva essere completamente ignota. Solo per citare alcuni fatti essenziali, il 16 ottobre era avvenuta la razzia degli ebrei di Roma; il 14 novembre il manifesto di Verona aveva dichiarato gli ebrei «stranieri» e appartenenti a «nazionalità nemica»; il 30 novembre Buffarini aveva ordinato l'internamento di tutti gli ebrei e il sequestro dei loro beni, cui avrebbe fatto seguito il 4 gennaio 1944 un decreto-legge sulla confisca dei beni mobili e immobili degli ebrei. Queste norme sono state oggetto di valutazioni storiche diversificate (39), ma certamente il loro senso immediato non poteva essere sottovalutato. Piuttosto, senza nulla togliere al valore delle preoccupazioni per le sorti degli ebrei ancora viventi nelle regioni centro-settentrionali – la quasi totalità della comunità italiana – appare evidente che le questioni patrimoniali, investite direttamente dalla legislazione fascista, avevano creato situazioni complesse che rischiavano di rendere ancora più aggrovigliata la già drammatica situazione di un paese occupato da eserciti contrapposti, diviso in diversi tronconi e scosso dalle opposte e laceranti scelte di coloro che avevano visto nella lotta al fascismo e ai tedeschi lo strumento per la rinascita e il riaggancio alle tradizioni liberali e democratiche e quanti avevano ritenuto di portare fino in fondo la loro scelta fascista.

---

rappresentanti delle Potenze convenute a San Remo, della tesi contenuta nella famosa dichiarazione di Lord Balfour a favore dell'Home Nazionale Ebraico.

L'onorevole Nitti, allora Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, fece sua la mia proposta e fin da allora si iniziò la realizzazione del secolare sogno dei nostri correligionari...».

(39) Cfr. al riguardo, R. De Felice, *op. cit.*, p. 446; M. Michaelis, *op, cit.*, pp. 335-336; L. Picciotto Fargion, *Gli ebrei in Italia tra persecuzione e sterminio*, «Notiziario dell'Istituto storico della resistenza in Cuneo e provincia», dicembre 1985, pp. 33 e segg.

Sull'immediato piano pratico la conseguenza principale della decisione presa dopo l'incontro con la Commissione Alleata di Controllo era la scissione del provvedimento in due separati decreti-legge (40); dopo il rinvio della riunione del Consiglio dei Ministri fissata per il 15 dicembre, il giorno successivo il Ministro di Grazia e Giustizia riproponeva l'iscrizione all'ordine del giorno dello schema, che rielaborava

«la prima parte di quella precedente in conformità delle discussioni svoltesi nel Consiglio dei Ministri dell'8...» (41).

Finalmente, secondo quanto è possibile dedurre dai testi dei verbali delle riunioni del Consiglio dei Ministri, ampiamente corretti e rimaneggiati, il 27 dicembre venivano approvati uno schema per la reintegrazione patrimoniale ed uno per la reintegrazione nei diritti civili e politici, ad eccezione di alcuni articoli sottoposti ad un nuovo esame da parte dei sottosegretari Cuomo, Jung, Siciliani e De Santis; il 28 si procedeva all'approvazione definitiva (42).

Finalmente il regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, del 9 febbraio 1944, disponeva «la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica»; secondo gli accordi stabiliti con la Commissione Alleata, invece, veniva rinviata (articolo 20) la pubblicazione del regio decreto-legge n. 26, relativo alla reintegrazione nei diritti patrimoniali, che sarebbe entrato in vigore dopo la cessazione delle ostilità con la Germania (articolo 21). Questi due decreti venivano quindi a costituire la base su cui si sarebbe sviluppata, nel corso degli anni successivi, tutta la legislazione mirante a riparare i danni cagionati dalle leggi razziali. Più in particolare, il regio decreto-legge n. 25 oltre a decretare l'abrogazio-

---

(40) *A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit., appunto manoscritto in data 27 dicembre 1943.*

(41) *A.C.S. P.C.M. b.8 f. Riunione 27-28 dicembre 1943 cit.*

(42) *A.C.S. P.C.M. b.8 f. Riunione 27-28 dicembre 1943 cit.* Nel verbale della riunione del 28 dicembre tra i redattori del testo definitivo, indicati in De Santis, De Caro, Siciliani, mancano i nomi di Jung e Cuomo. Nei giorni successivi, inoltre, in seguito ad una iniziativa del Ministero degli Esteri veniva sottoposta a revisione la normativa relativa ai limiti della facoltà di matrimonio dei funzionari pubblici con cittadini stranieri. Cfr. il telegramma del 3 gennaio 1944 da Innocenti al Ministero di Grazia e Giustizia in *A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit.*

ne della legislazione antiebraica del fascismo, restituiva le cittadinanze revocate nel 1938, dichiarava inesistenti le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile e in quelle della popolazione; riammetteva in servizio *d'ufficio* i dipendenti dello stato e degli enti locali radiati per la loro appartenenza alla «razza» ebraica, *a domanda* quelli delle altre amministrazioni; autorizzava il capo del governo ad emanare le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del decreto. Erano così tracciate le linee su cui avrebbe potuto muoversi il processo di reinserimento degli ebrei nella vita del paese; certo la mancata pubblicazione del decreto-legge sui diritti patrimoniali rischiava di vanificare in buona misura (e su un terreno drammaticamente pratico) le possibilità di reinserimento di cittadini che, nella migliore delle ipotesi, l'avanzata delle forze alleate faceva finalmente uscire da una vita di stenti, di pericoli e di fame. La limitata portata del decreto inoltre, rispetto alla molteplicità di problemi sollevati dalla normativa fascista, rischiava poi di aprire dubbi, questioni e difficoltà. Ma ciò che più contava era il fatto che finalmente fosse stato compiuto il primo passo; ad esso avrebbe fatto seguito, sei mesi più tardi, dopo la liberazione di Roma, in un contesto radicalmente mutato, un'intensa attività legislativa, sintomo di una più decisa volontà politica di estirpare le conseguenze del razzismo fascista; allora, però, si sarebbe aperto anche il problema della capacità della classe dirigente antifascista di conseguire una effettiva applicazione di disposizioni significative e importanti.

3.3. *La liberazione di Roma: una situazione nuova*

A partire dall'estate del 1944, all'isolata iniziativa badogliana del gennaio, fece seguito un'intensa attività legislativa per la reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, politici e patrimoniali, legata alla evoluzione della situazione politica ed al maggior peso organizzativo, anche ebraico, della realtà romana.

La costituzione del governo Bonomi, il 18 giugno, rappresentava indubbiamente una svolta politica significativa; col passare dei mesi ed il ritorno a Roma, inoltre, nonostante la perdurante subalternità nei confronti della Commissione Alleata e i ristretti margini consentiti dalle clausole armistiziali all'azione del governo italiano, era possibile procedere a una graduale riorganizzazione amministra-

tiva; dal punto di vista ebraico, poi, Roma era la sede della principale comunità della penisola e dell'Unione delle Comunità, un organismo che nella sua breve vita precedente si era rivelato spesso sin troppo burocratico e ligio alle direttive del regime, ma che in questa fase iniziale successiva alla liberazione, seppe svolgere un'importante opera di tutela degli interessi ebraici e di promozione di quelle misure necessarie a restituire ai cittadini ebrei quanto il fascismo, le razzie e l'occupazione tedesca avevano sottratto negli ultimi anni.

Con l'estate del 1944, pertanto, si apriva una stagione destinata a durare fino alla fine del 1947, nella quale l'opera legislativa per la reintegrazione degli ebrei nei loro diritti di cittadini fu particolarmente intensa (43). La stessa, cospicua documentazione d'archivio testimonia l'imponenza dei problemi aperti, l'importanza del lavoro preparatorio e di studio effettuato dai dicasteri interessati e offre spunti sui livelli di percezione della condizione ebraica postbellica da parte di taluni esponenti politici, qui accennati nei loro tratti generali.

All'interno di questo quadro generale, tuttavia, diversi elementi sembrano indicare la possibilità e l'utilità di cogliere i tratti specifici delle questioni emergenti e delle iniziative assunte nei mesi immediatamente successivi alla liberazione di Roma, ed in particolare nei mesi del primo governo Bonomi, durante i quali non solo giunsero in porto diversi provvedimenti, ma si delinearono iniziative particolarmente significative e si innescarono processi i cui effetti si protrassero, pur con fasi alterne, fino alla fine del 1947, quando la situazione politica del paese era radicalmente mutata e l'esperienza dei governi del CLN era decisamente tramontata (44).

All'indomani della liberazione della città, il giubilo per lo scampato pericolo da parte degli ebrei romani sottrattisi alle razzie naziste, si mescolava a sensazioni e situazioni contrastanti: tutto un mondo era stato travolto, ma in mezzo al caos e al dolore per i familiari e i fratelli deportati o uccisi emergevano nuovi motivi di fede e di speranza: nell'ansia di rinnovamento civile e morale dopo venti anni di fascismo sembravano sprigionarsi nuove energie atte a favorire il pieno reinserimento della componente ebraica nella vita

---

(43) G. FUBINI, *La condizione cit.*, p. 77.

(44) Cfr. S. COLARIZI, *La seconda guerra mondiale e la Repubblica*, Torino, 1984, pp. 495-502.

della città e del paese; tra le truppe liberatrici, poi, compariva la rivelazione inattesa e gratificante dei soldati della brigata palestinese (45). Le condizioni dell'ebraismo romano rimanevano tuttavia drammatiche; alle gravissime ferite morali, andavano aggiunte quelle provocate dalle conseguenze pratiche delle leggi razziali e di nove mesi di occupazione tedesca, durante i quali l'unica preoccupazione era stata quella di salvare la vita (46).

Gli aspetti particolari delle vicissitudini ebraiche si aggiungevano alle tremende condizioni di vita della stragrande maggioranza della cittadinanza, drammaticamente alle prese con i problemi essenziali della vita quotidiana (47). Per avviare un miglioramento della situazione ebraica, era necessaria non solo l'emanazione di direttive chiare e precise, ma soprattutto una difficile ma decisa azione per una loro effettiva applicazione. In questo contesto, in data 13 luglio il colonnello Poletti emanava un'ordinanza per la sollecita restituzione dei beni mobili e immobili ai perseguitati politici e razziali (48).

Obiettivo principale del provvedimento era la restituzione degli alloggi a coloro che erano stati costretti ad abbandonarli dopo l'8 settembre, una misura di difficile attuazione nella situazione della capitale all'indomani della liberazione. Come rilevava il 31 luglio una lettera della direzione centrale del Partito d'Azione al ministro Cianca, dopo più di due settimane l'ordinanza non aveva avuto ancora attuazione pratica; sembrava addirittura che il governo italiano avesse avanzato delle obiezioni, vedendo nel provvedimento di Poletti uno sconfinamento di competenze. Era piuttosto necessario, proseguiva la lettera, che le autorità italiane facessero proprio il

---

(45) G.J. PIPERNO, *I soldati di Erez Israel e la riapertura della scuola di Roma*, «RMI» luglio-settembre 1970, p. 323; cfr. anche F. DEL CANUTO, *La ripresa delle attività sionistiche e delle organizzazioni ebraiche alla liberazione (1944-1945)*, «RMI», gennaio-giugno 1981, pp. 174-220.

(46) Per un quadro generale della situazione cfr. *Relazione del Commissario straordinario della Comunità Israelitica di Roma Avv. Ottolenghi Silvio, letta nel salone della scuola «Vittorio Polacco» il giorno 19 ottobre 1944*, in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 Unione delle Comunità Israelitiche Italiane sf.1 Affari Generali.*

(47) Cfr. al riguardo, F. FIORENTINO, *La Roma di Charles Poletti (giugno 1944-aprile 1945)*, Roma, 1986, pp. 185.

(48) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 Restituzione dei beni mobili ed immobili dei perseguitati politici e razziali Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252.*

provvedimento, che rappresentava «un atto di giustizia riparatrice», e si adoperassero per la sua attuazione senza rimandare il tutto «alla giustizia ordinaria... lunga, costosa e faticosa» (49).

Estensore dell'ordinanza di Poletti era stato Edoardo Modigliani che, il 29 luglio, «come d'accordo», ne inviava copia al Consigliere di Stato Sorrentino, capo dell'ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio;

«Ti segnalo però – aggiungeva Modigliani – che per incarico del Partito d'Azione una commissione di giuristi ha redatto in questi giorni un completo progetto di legge, che si riserva di far pervenire alle competenti autorità, circa l'abrogazione delle leggi razziali» (50).

Le informazioni trasmesse da Modigliani, che si offriva come tramite tra la Presidenza del Consiglio e la commissione dei giuristi, e le sollecitazioni che provenivano da esponenti politici, specie azionisti, singoli ebrei e, più tardi, dall'Unione delle Comunità, provocavano indubbiamente una ripresa di interesse e di iniziativa da parte delle autorità politiche italiane. Il 31 luglio, Sorrentino, incaricato da Bonomi di rivedere la legislazione razziale fascista, riassumeva in un lungo appunto lo stato della situazione e delineava le linee dell'azione da svolgere. I due provvedimenti emanati dal governo Badoglio, osservava, avevano abrogato le disposizioni antisemite e avviato l'eliminazione «degli effetti pregiudizievoli» causati da quelle leggi, ma i problemi erano ancora molto complessi. Il provvedimento relativo alla reintegrazione nei diritti patrimoniali, poi, non era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per il timore, condiviso dalla Commissione di Controllo «d'intesa con la quale i due decreti sembra siano stati fatti», che potesse provocare reazioni nell'Italia ancora occupata.

I provvedimenti in questione presentavano certamente delle lacune, essi tuttavia, scriveva, avevano dato

«una disciplina della questione, che sembra abbastanza soddisfacente; riterrei pertanto che, meglio che ad una revisione integrale di tale legislazione, si addivenga all'emanazione di norme particolari...

---

(49) *A.C.S. P.C.M. b.3.2.2 f.11472 sf.2 cit.*, lettera di G. Piperno (?) a Cianca del 31 luglio 1944; ad essa era allegato un appunto da pubblicare su «L'Italia libera» che sviluppava i concetti espressi nel messaggio. Il 2 agosto, Cianca trasmetteva questo testo al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fenoaltea, che il 10 informava il consigliere Sorrentino.

(50) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.*

Nel frattempo potrebbe essere opportuno dare disposizioni affinchè siano attuate, nei limiti del possibile, le disposizioni del secondo decreto-legge...».

Sarebbe stata questa la linea concretamente adottata dalla Presidenza del Consiglio, cui era attribuita la facoltà di emanare le norme complementari, integrative e regolamentari necessarie per l'attuazione dei decreti 25 e 26; il 6 agosto, intanto, Bonomi annotava in calce all'appunto:

«Si diano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del secondo decreto legge.

Si esamini la convenienza di nominare una piccola Commissione di giuristi per eliminare dal Codice Civile tutte le disposizioni razziali. Ciò dovrebbe farsi di concerto col Guardasigilli» (51).

In questa situazione in movimento veniva alla luce l'iniziativa di studio promossa dal Partito d'Azione, preannunciata da E. Modigliani a Sorrentino nella lettera del 29 luglio.

I lavori di questa commissione incaricata di studiare un testo unico per l'abolizione delle leggi razziali e di predisporre le misure necessarie a sanare le loro conseguenze, si erano iniziati prima ancora della liberazione di Roma (52). Del gruppo facevano parte Edoardo Volterra, A.C. Jemolo, l'avvocato Volli di Trieste, F. Comandini e S. Ottolenghi, che in breve arco di tempo redigevano un progetto di testo unico da presentare alle autorità italiane e alleate.

Il 3 agosto Jemolo trasmetteva i risultati del lavoro della Commissione a Sorrentino; il ritardo con cui veniva consegnato lo schema di progetto di legge era motivato dalle sopraggiunte notizie delle «leggi del Mezzogiorno» e di «alcune disposizioni singole». Tuttavia, aggiungeva,

«Poichè credo sia ora allo studio uno schema di t.u., mi permetto, anche venendo incontro al desiderio degli amici che avevano partecipato a quel

---

(51) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1-0 R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.*

(52) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.1 cit.* Così dichiarava S. Ottolenghi nella relazione precedentemente citata. In altro punto del suo discorso, ringraziava il sig. Greenleigh, membro della A.C.C. e rappresentante del Joint, «la cui infaticabile opera si è estesa anche al controllo di tutte le leggi che debbono essere emanate per cancellare quella razziale».

comitato, di rassegnarle il nostro lavoro, affinchè ne tenga quel conto che crederà» (53).

Allo stato della documentazione, l'identificazione e l'individuazione del testo preparato dalla Commissione tra l'ampia e confusa mole documentaria conservata al riguardo nelle carte della Presidenza del Consiglio, presenta evidenti margini di incertezza, così come appare difficile ricostruire la misura effettiva del contributo che questo progetto fornì alla definizione delle nuove norme in corso di elaborazione. Al di là di queste incertezze documentarie, tuttavia, e dell'indirizzo politico-legislativo attuato sulla base delle linee particolaristiche tracciate da Sorrentino, si trattava di un fatto assai significativo, per il rilievo della sua matrice politica, per il valore degli intellettuali coinvolti nell'operazione, per l'importanza dell'impegno culturale e civile del lavoro della commissione. Il progetto presentato veniva accolto con «molto favore» da Sorrentino, che lamentava

«di non averlo potuto conoscere prima di prendere in esame un altro progetto che egli considera meno completo ed elaborato»;

rimaneva incerta, però, la possibilità che venisse preso «in seria considerazione dagli organi legislativi competenti prima di procedere all'emanazione della legge definitiva» (54).

---

(53) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1-0 cit.* Alla lettera di Jemolo citata nel testo non è allegato nessuno «schema di progetto di legge di riparazione alle leggi razziali». In *A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit.* è però conservato un lungo documento che nel margine della prima pagina reca un appunto a matita «Jemolo Modigliani»; nel testo, inoltre, sono presenti tre annotazioni manoscritte di A.C. Jemolo (debbo l'identificazione dell'autenticità di questi appunti alla cortesia ed alla competenza del prof. F. Margiotta Broglio che qui ringrazio). È difficile, allo stato attuale della documentazione, stabilire se si trattasse di osservazioni ad un testo sottoposto al suo esame per un parere o di note esplicative ad un lavoro effettuato da Jemolo e trasmesso da Modigliani; è necessario però ricordare, trattandosi di riferimenti ai decreti 25 e 26 del 20 gennaio 1944, che nel suo messaggio a Sorrentino, Jemolo motivava i ritardi nella trasmissione del suo testo scrivendo: «Poi si seppe delle leggi del Mezzogiorno e si videro alcune disposizioni singole». Non esistono quindi prove chiare per l'attribuzione di questo testo, ma nonostante la persistenza di questi margini di incertezza, si è ritenuto opportuno pubblicarlo in appendice per il suo indubbio interesse documentario.

(54) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1-0* appunto anonimo non datato. In esso, tra i membri della commissione, veniva aggiunto il nome del giudice L. Bianchi d'Espinosa.

Sull'esistenza e l'importanza di un progetto di legge in materia si

Probabilmente, lo schema presentato, utile strumento di riferimento e di comparazione per la elaborazione dei provvedimenti particolari adottati dal governo Bonomi, veniva per il resto tralasciato proprio per la logica diversa, «complessiva», che l'informava, la quale toccava anche tematiche già parzialmente affrontate dai primi decreti brindisini.

D'altronde la gravità della situazione richiedeva l'urgente adozione di provvedimenti che riuscissero almeno a tamponare le falle più evidenti e ad avviare a soluzione i problemi più drammatici; come stavano rivelando le vicende romane, era necessario affrontare soprattutto quelle questioni patrimoniali che il governo Badoglio si era illuso di poter procrastinare fino alla conclusione della guerra contro la Germania nazista. Sollecitazioni in questo senso giungevano anche da parte alleata: il 12 agosto, il commodoro Stone, capo della Commissione Alleata di Controllo, sottolineava a Bonomi la necessità di emanare rapidamente disposizioni per la restituzione dei beni sottratti ai perseguitati politici e razziali, particolarmente opportune

> «in un momento in cui il Governo sta dimostrando il suo deciso intendimento di liberare il paese dal fascismo e dalle conseguenze del fascismo» (55).

Il susseguirsi delle pressioni e la gravità della situazione imponevano un'accelerazione delle decisioni da parte governativa, almeno sul problema della reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali; il 17 agosto l'ufficio studi della Presidenza del Consiglio, riassumendo l'evoluzione della situazione dall'emanazione dei decreti del 20 gennaio all'ordinanza di Poletti del 13 luglio 1944, osservava che le ragioni che avevano suggerito la sospensione della pubblicazione del decreto n. 26 erano superate, ed appariva

---

soffermava anche una breve lettera inviata il 6 settembre 1944 dalla direzione centrale del Partito d'Azione al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fenoaltea, in cui si diceva: «Caro Sergio, ti unisco il progetto di legge relativo alla revoca delle disposizioni razziali di cui Volterra ebbe a farti cenno.

Questo testo è stato già rivisto dall'A.C.C. e Volterra vi ha apportato quelle lievi modifiche che l'A.C.C. ha suggerito; sotto questo profilo pertanto questo progetto può ritenersi definitivo». Cfr. *A.C.S. P.C.M. 1943-1944 b.9 f.35 cit.*

(55) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.*

opportuno chiedere alla Commissione Alleata di riesaminare la sua posizione. D'altronde, aggiungeva realisticamente,

«Il trattamento che vien fatto dai tedeschi e dai fascisti agli ebrei ad essi soggetti è già tanto grave, che non si può pensare ad un sensibile suo inasprimento come misura di rappresaglia per il favore che le disposizioni di carattere patrimoniale possono conferire agli ebrei per effetto della attuazione di un decreto-legge che riconduce all'autorità governativa italiana una reintegrazione di diritti già disposta e resa di pubblica ragione dalla Autorità Militare Alleata».

Era pertanto necessaria una decisione da parte della Presidenza del Consiglio, la quale veniva informata che erano in corso di elaborazione le norme integrative dei decreti 20 gennaio 1944 n. 25 e 26 (56).

Mentre sembrava delinearsi una sostanziale convergenza di intenti tra il governo Bonomi e la Commissione Alleata sulla opportunità di procedere, almeno sotto il profilo legislativo, alla reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali, la questione della attribuzione della responsabilità per la mancata pubblicazione del regio decreto-legge n. 26 suscitava una breve polemica tra le due parti. Il 19 agosto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio richiedeva alla Commissione Alleata l'abolizione della pregiudiziale negativa avanzata a suo tempo nei confronti della pubblicazione del decreto n. 26, e proponeva contemporaneamente la modificazione dell'articolo 21 del decreto che ne rinviava l'entrata in vigore al momento della cessazione delle ostilità con la Germania.

Gli stessi argomenti erano utilizzati nella lettera con la quale il 22 agosto Bonomi rispondeva alle richieste di Stone, il quale il 2 settembre, nell'esprimere il suo consenso alla proposta di Bonomi, aggiungeva:

«La Sua lettera del 22 agosto 1944, fu ricevuta nel momento in cui stavo esaminando uno schema di decreto proposto per restituire i diritti che, per motivi razziali, erano stati abrogati dal regime fascista. Ieri alcune proposte furono formulate al Comitato che esaminerà il proposto decreto e che mi risulta che in materia agisca direttamente con il Suo governo.

Nella Sua lettera ... Ella precisa che il secondo decreto, che fu approvato dal Governo Italiano nello scorso gennaio, non venne pubblicato perchè la

---

(56) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.* Nel documento si suggeriva infine di sollecitare i giornali a non menzionare l'avvenuta pubblicazione del decreto; un appunto manoscritto commentava: «mi sembra che questa sia la soluzione migliore».

Commissione Alleata di Controllo pensò che pubblicandolo si sarebbero potuti pregiudicare i diritti degli ebrei del settentrione ... Mi risulta che questo era il punto di vista del Governo Italiano, come era a quel tempo costituito, e non già della Commissione Alleata di Controllo. Questa non fece pressioni in materia, perchè si ritenne che scarse fossero le proprietà degli ebrei esistenti nel territorio in quell'epoca liberato dalla dominazione tedesca» (57).

Al di là della polemica nei confronti del governo Badoglio, la lettera di Stone rimuoveva ogni ostacolo da parte alleata alla pubblicazione del decreto n. 26; nel contempo si susseguivano richieste di interventi governativi anche da parte di organismi ebraici. Il 3 settembre il presidente dell'Unione D. Almansi, richiamava l'attenzione della Presidenza del Consiglio sulla grave situazione di quegli ebrei che, pur reintegrati nei loro diritti, non potevano rientrare in possesso delle proprie abitazioni forzatamente abbandonate nei mesi dell'occupazione tedesca (58); il 21, passando da problematiche particolari a questioni di portata generale, il presidente dell'Unione chiedeva la pubblicazione del regio decreto-legge n. 26, l'emanazione delle norme complementari, integrative e regolamentari già previste dal regio decreto-legge n. 25, che consentissero di chiarire i molti punti ancora controversi e formulava una timida richiesta di udienza affinchè queste norme integrative nascessero da una piena conoscenza delle reali condizioni e necessità degli ebrei italiani. In particolare richiedeva una piena reintegrazione «di ufficio» nelle «pristine posizioni sia di diritto pubblico (stato civile, cittadinanza, nome, pubblici uffici, licenze, ecc.) che di diritto privato (impieghi, professioni, ecc.)»; un «equo indennizzo per gli anni di sospensione dall'ufficio» e la rapida sistemazione delle situazioni irregolari causate dalle persecuzioni; la restituzione dei beni requisiti ai legittimi proprietari e l'annullamento di tutte le procedure civili, penali, amministrative e fiscali a carico di «persone che a causa della persecuzione non potevano valersi della libera e incoartata difesa delle proprie ragioni» (59). La lettera di Almansi, pacata ma ferma, lasciava trapelare la speranza degli

(57) Le tre lettere in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.*

(58) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.13684 Riammissione negli alloggi, dei perseguitati politici e razziali ed assegnazione delle case ai sinistrati politici israeliti,* 3 settembre 1944, lettera n. 61-*bis*/44 da Almansi a Presidenza del Consiglio.

(59) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.*, 21 settembre 1944, lettera n. 79/44 da Almansi a Presidente del Consiglio.

ebrei di poter lenire le proprie ferite anche attraverso quegli atti di riparazione che dovevano essere il simbolo di un rinnovamento della società italiana e di un recupero di quegli ideali di pacifica e feconda convivenza che avevano informato settant'anni di vita unitaria.

Sul finire di settembre del 1944, il lungo *iter* delle misure volte ad abrogare gli effetti delle leggi razziali anche in campo patrimoniale entrava in dirittura d'arrivo: il 26 settembre la Presidenza del Consiglio trasmetteva ai ministri lo schema di decreto predisposto per la pubblicazione e l'entrata in vigore del regio decreto-legge n. 26; la relazione che lo accompagnava faceva propri tutti gli elementi emersi negli ultimi due mesi a favore della pubblicazione e ricordava che essa era stata sollecitata anche dall'A.C.C.; il 29 settembre lo schema di decreto veniva approvato dal Consiglio dei Ministri (60). Presto sarebbero sorte polemiche e osservazioni da parte di taluni dicasteri e di privati, ma di certo, il decreto legislativo luogotenenziale n. 252, sulla «Pubblicazione ed entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, chiudeva, sul piano normativo, una prima, fondamentale fase del processo di abrogazione delle leggi razziali e di restituzione agli ebrei dei diritti di cui erano stati privati. Restavano però aperti innumerevoli problemi, che concernevano l'emanazione di norme integrative e complementari, il risanamento di situazioni particolari e soprattutto l'effettiva attuazione delle nuove disposizioni. Essi avrebbero occupato grande spazio negli anni successivi e si sarebbero evoluti in sintonia con le più ampie trasformazioni politiche della società italiana.

3.4. *Le iniziative legislative del 1945-1947: la devoluzione dei beni dei deportati*

Dall'autunno del 1944 al giugno del 1945, durante il primo e il secondo governo Bonomi, vennero emanate numerose altre norme miranti a porre riparo alle conseguenze delle leggi razziali (61). Le

---

(60) Cfr. al riguardo *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.*

(61) Per un quadro complessivo della produzione legislativa si rinvia ai testi legislativi pubblicati alle pp. 99-270.

questioni ancora aperte erano comunque innumerevoli e ad esse si aggiungevano le conseguenze della prolungata occupazione tedesca e delle attività della Repubblica sociale nelle regioni a nord della linea gotica.

I due provvedimenti di carattere generale disposti dal governo Badoglio, uno dei quali aveva per altro sollevato polemiche e obiezioni ed era rimasto a lungo ignoto e inoperante, non erano sufficienti a risolvere tutte le questioni che scaturivano dal progressivo reinserimento nella vita quotidiana dei perseguitati razziali; diveniva quindi opportuno emanare anche le norme integrative e regolamentari dei decreti suddetti. Un primo intervento in questo senso era rappresentato dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 306, che disponeva, tra l'altro, la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni religiosi vietati dall'articolo 6 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, la reiscrizione negli albi professionali di coloro che ne erano stati cancellati in seguito ai provvedimenti razziali, la revoca dei provvedimenti di annullamento della libera docenza. Il decreto legislativo luogotenenziale n. 222, del 12 aprile 1945 intendeva invece eliminare le «lacune e incompletezze» della normativa precedentemente adottata per risolvere i problemi della reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali (62).

Erano provvedimenti che tentavano di porre progressivamente rimedio a una situazione assai grave; le zone che venivano a mano a mano liberate dal dominio nazista e fascista presentavano problemi sociali e umani che le leggi, da sole, difficilmente potevano contribuire a sanare in tempi brevi. Nella sua relazione del 19 ottobre 1944, il commissario straordinario della Comunità di Roma, S. Ottolenghi, aveva delineato una situazione che, fatti salvi i problemi specifici e i tratti originali dell'ebraismo romano, si può ritenere caratteristica di tutte le comunità italiane all'indomani della liberazione:

> «La popolazione ebraica – dichiarava in quell'occasione – è uscita dall'incubo dei 9 mesi piena di riconoscenza per chi l'ha salvata ma colpita nello spirito e nel fisico dalle privazioni e dai lutti, e nella grande maggioranza, per non dire nella quasi totalità, il ceto commerciale depredato di tutti i propri averi ... Subito dopo la liberazione ci è stato fatto conoscere che con una legge del Governo Italiano ... le disposizioni razziali erano state abolite. È stato un

(62) Cfr. la relazione al Consiglio dei Ministri in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1.*

annuncio questo che ci ha fatto molto piacere ... Però non tutte le conseguenze ... potevano essere abolite di colpo. Le leggi razziali hanno scavato in questi anni dei solchi profondi nella nostra vita non solo in rapporto alla nostra compagine famigliare, ma in rapporto alla vita pubblica. Il ritorno alla normalità doveva presentarsi pertanto difficile e laborioso ...; i massimi sforzi sono stati fatti per cercare di eliminare e di riparare; ... Ma rimane ancora da fare ...».

Nel complesso, le autorità politiche avevano accordato benevola udienza alle istanze del mondo ebraico, ma ciò non era sufficiente a risolvere i tanti problemi aperti (63).

A mano a mano che si approssimava la fine della guerra diveniva evidente che il reinserimento morale e sociale degli ebrei nel tessuto del paese imponeva uno sforzo particolare nel più vasto ambito della ricostruzione politica, materiale e morale dell'Italia (64). All'indomani del 25 aprile 1945, nonostante gli sforzi già effettuati in tal senso dalla classe politica, la situazione era tutt'altro che incoraggiante: accanto agli ebrei, centinaia di migliaia di persone, reduci, ex partigiani, ex deportati che aspiravano ad un reinserimento nella società e nella vita attiva trovavano di fronte a sè distruzioni, povertà e gravi carenze assistenziali da parte dello Stato (65). Erano problemi che investivano larghi strati della popolazione italiana, ma non mancavano di acuire i disagi e le frustrazioni di quei non numerosi ebrei che, sopravvissuti alle persecuzioni e alle deportazioni, avvertivano ora l'indifferenza e il distacco delle istituzioni (66).

La difficile situazione interna ed internazionale dell'Italia postbellica, rendeva poi in talune circostanze ancora più amare, se possibile, le conseguenze delle leggi razziali; il 26 giugno 1945, ad esempio, il commissario dell'Unione G. Nathan illustrava al Presidente del Consiglio F. Parri le gravi e drammatiche condizioni

---

(63) S. OTTOLENGHI, *Relazione cit.* in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.1 cit.*

(64) Cfr. le interessanti osservazioni sulla situazione dell'ebraismo italiano alla vigilia della liberazione nella lettera del 17 aprile 1945 dal commissario dell'Unione Nathan al rabbino prof. E.S. Artom a Gerusalemme in *Archivio Unione delle Comunità Israelitiche Italiane* (d'ora in avanti *AUCII*), *b.91 B sf.1945.*

(65) Cfr. G. MAMMARELLA, *L'Italia contemporanea (1943-1985)*, Bologna, 1985, p. 63.

(66) Cfr. ad es., le testimonianze di A. TABET, *Venticinque anni di libertà costituzionale*, «RMI», giugno 1970, pp. 292-293; P. SERENI, *Della comunità ebraica a Venezia durante il fascismo*, in *La Resistenza nel veneziano*, Venezia, 1985, pp. 534-535.

degli ebrei triestini: tutte le loro case, «senza eccezione», erano state saccheggiate dai tedeschi, e coloro che erano riusciti a sottrarsi alle deportazioni non sapevano dove trovare alloggio; molti di essi, poi, a causa delle leggi razziali, erano divenuti apolidi. In una situazione generale di emergenza, l'incertezza del futuro della città rendeva ancora più drammatica la loro situazione ed imponeva la promozione di ogni iniziativa possibile atta a migliorarne le condizioni (67). Ma a giudizio dell'Unione era tutto il processo di reinserimento degli ebrei nella vita del paese che procedeva lentamente, senza slanci e in modo contraddittorio. Il 16 luglio 1945, una lettera a Parri sottolineava che gli ebrei

> «si attendevano ... da parte del Governo ... una parola di riconoscimento e di conforto, che aiuti ad isterilire i germi di odio largamente diffusi ... nel periodo fascista...
>
> ...un articolo di decreto abrogativo ha posto termine a tanta infamia; ma finora, invano, gli ebrei hanno atteso un'autorevole parola che dicesse loro con quale animo, con qual disposizione di cuore, essi sono riaccolti là donde furono cacciati».

Sul piano pratico, poi, appariva sempre più urgente «una revisione ed una integrazione della legislazione abrogativa e ancor più una pratica attuazione» delle misure predisposte (68).

Erano parole che esprimevano con pienezza la portata della tragedia vissuta dalla coscienza ebraica in Italia negli ultimi sette anni, rispetto alla quale si poneva l'ansia di una politica che restituisse continuità ad un'identità culturale e morale stravolta dall'emarginazione e dalle persecuzioni, che fosse strumento di purificazione collettiva ma non di facile e superficiale oblio. Certo, gli specifici risvolti della condizione ebraica dovevano essere riguardati nel quadro generale della difficile situazione del paese in quei primi mesi del dopoguerra, ma la capacità di superare la triste eredità del razzismo fascista diveniva un indicatore della capacità e della volontà di rinnovamento della nuova classe dirigente e di recupero effettivo dei valori più alti della tradizione liberale e democratica del paese.

---

(67) *A.C.S. P.C.M. Gab. De Gasperi b.3 f.21 Unione delle Comunità Israelitiche Italiane,* 26 giugno 1945, da Nathan a Parri n. 597.

(68) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.1 cit.,* 16 luglio 1945 lettera n. 683/45 da Nathan a Parri.

Nonostante gli sforzi fino allora effettuati dalle autorità politiche, una certa delusione cominciava a serpeggiare nell'ebraismo italiano, e l'Unione si preoccupava di canalizzarla e valorizzarla politicamente. Le stesse parole adoperate nella lettera a Parri del 16 luglio 1945, Nathan le ripeteva il 26 marzo 1946 nella sua relazione al primo congresso postbellico delle comunità israelitiche italiane, allorchè lamentava la persistente mancanza di una risposta adeguata a quel messaggio (69).

In quella circostanza rendeva noto anche che l'organismo rappresentativo degli ebrei italiani aveva promosso la costituzione di una consulta legale, composta da A.C. Jemolo, E. Modigliani, E. Orrei, S. Di Nola, R. Di Segni, G. Lombroso, G. Roccas, B. Ascarelli, «con l'obiettivo di coordinare la legislazione reintegratrice e riparatrice, colmando le eventuali deficenze che vi sono nella legislazione sin qui emanata» (70).

L'attività governativa in materia, comunque, proseguiva, pur in un quadro politico in progressivo mutamento (71): nuove norme venivano emanate in favore degli studenti cui le leggi razziali avevano reso impossibile la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami, sulla riammissione in servizio degli impiegati pubblici, sulla riassunzione dei professori universitari. Su questi temi, poi, proseguivano il dialogo e il confronto tra le istituzioni dello Stato e le comunità ebraiche: il 24 agosto (72) veniva presentato al Guardasigilli il testo delle «norme integrative delle disposizioni per l'abrogazione della legislazione razziale» compilato dalla consulta legale dell'Unione, assieme ad un promemoria esplicativo. Lo schema

---

(69) La relazione di Nathan in *AUCII b.15 B.* Il Congresso segnava una svolta importante nella storia dell'Ente con l'ascesa alla presidenza di R. Cantoni. Cfr. al riguardo, S. MINERBI, *Raffaele Cantoni,* pres. di G. Meir, intr. di G. Romano, Assisi/Roma, 1978, pp. 278 (in particolare il cap. V).

(70) E proseguiva dicendo: «Un testo unico delle norme integratrici, raccomandato dalla nostra Consulta legale che tengono in conto alcune rivendicazioni comprese nelle deliberazioni del Congresso Mondiale Ebraico, è stato elaborato e deve essere in questi giorni presentato al Guardasigilli e al Presidente del Consiglio per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri».

(71) G. MAMMARELLA, *op. cit.*, p. 64.

(72) Per questa data cfr. la lettera del 27 agosto 1946 da R. Levi al Ministro per l'Assistenza Postbellica in *AUCII b.65 A f. Rapporti coi Ministeri.*

elaborato dai consulenti dell'Unione evidenziava alcuni problemi di particolare rilievo e interesse (73).

Oltre alla richiesta di agevolazioni nei concorsi e di indennizzi per i dipendenti pubblici per compensare gli svantaggi e i danni arrecati dalle leggi razziali, e modifiche alle norme già emanate per la reintegrazione nei diritti patrimoniali, due punti dello schema risultavano particolarmente rilevanti: la richiesta formulata all'articolo 1 di estensione ai perseguitati razziali dei provvedimenti disposti per i perseguitati politici e quella esposta all'articolo 2 per l'assegnazione all'Unione dell'eredità di quegli ebrei morti per cause dipendenti dalle persecuzioni senza lasciare eredi, perchè, spiegava il promemoria,

«È evidente che lo Stato Italiano non potrebbe rendersi proprietario di beni che gli perverrebbero per le azioni delittuose compiute dal regime repubblichino».

Questo problema era stato sollevato da parte ebraica già da qualche mese (74); a questo proposito, il 12 settembre, Cantoni incontrava il ministro della Giustizia Gullo che prometteva il suo appoggio per la risoluzione della questione. La delicatezza dei problemi sollevati dalle richieste dell'Unione non mancava però di sollevare perplessità e resistenze (75): un appunto dell'ufficio studi della Presidenza del Consiglio, non datato ma presumibilmente posteriore al 28 settembre 1946, commentava lo schema dell'Unione, trasmessogli dal Ministero di Grazia e Giustizia, sottolineando che:

«Le singole proposte dello schema in esame vanno molto ponderatamente meditate, in quanto non apparrebbe opportuno che norme riparatrici per gli israeliti determinassero, al di là di una vera e propria reintegrazione, altresì una nuova persecuzione diretta a "non israeliti"».

---

(73) Copia del testo in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.2 Proposte della Unione per la emanazione di norme integrative sulla reintegrazione degli Israeliti nei diritti civili, politici e patrimoniali;* copia del promemoria esplicativo in *AUCII b.65 A cit.*

(74) S. MINERBI, *op. cit.*, p. 179.

(75) S. MINERBI, *op. cit.*, p. 180. Una interessante documentazione al riguardo in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.3 Schema di decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 364, concernente la successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili.*

Le preoccupazioni della burocrazia ministeriale per un attento esame di tutte le implicazioni delle norme proposte rischiavano tuttavia di stravolgere, a poco più di un anno dalla fine della guerra, il senso delle esperienze appena compiute. Dubbi e perplessità venivano espressi a proposito della richiesta di estensione agli ebrei delle disposizioni in favore dei perseguitati politici; soprattutto, però, dominava

«Una questione importante, sulla quale il Governo richiese il parere della Consulta Nazionale, ma senza ottenerlo, ... quella delle eredità vacanti di israeliti deceduti per effetto della persecuzione razziale»;

il consenso all'emanazione di un provvedimento in materia era subordinato alla limitazione della norma agli ebrei iscritti alle comunità (76).

Il 9 novembre, Sorrentino, trasmettendo una nuova, dettagliata analisi delle richieste dell'Unione ai dicasteri interessati informava che gli articoli relativi alle eredità degli ebrei scomparsi a causa delle persecuzioni erano stati stralciati e formavano oggetto di un provvedimento a parte in via di definizione (77). Il 26 novembre Cantoni richiedeva anche l'intervento del Congresso Mondiale Ebraico a sostegno della formula proposta dall'Unione (78), che veniva sostanzialmente accettata (79). Come spiegava la relazione (80) allo schema di decreto legislativo

«La Unione Internazionale delle Comunità israelitiche ha chiesto che le eredità dei cittadini deceduti per atti di barbarie compiuti dai tedeschi, senza lasciare eredi successibili, fossero devolute alla Unione delle Comunità israelitiche.

Lo scopo della richiesta è di dare alle Comunità israelitiche italiane la possibilità di avvalersi dei beni caduti nelle dette eredità nei compiti di assistenza

---

(76) Il documento dell'ufficio studi della Presidenza del Consiglio faceva proprie anche alcune critiche formulate dal Ministero di Grazia e Giustizia; forti ostilità suscitava tra l'altro la richiesta di annullamento di tutti i contratti stipulati dagli israeliti dal 15 settembre 1938 alla liberazione; cfr. *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.2 cit.*

(77) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.2 cit.*

(78) S. MINERBI, *op. cit.*, p. 180.

(79) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.3 cit.* cfr. il messaggio del 28 novembre 1946 dall'ufficio studi della Presidenza del Consiglio ai Ministeri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, del Tesoro, dell'Assistenza Postbellica.

(80) Le commissioni della Costituente per l'esame dei disegni di legge, vol. VI, *Relazioni al Governo*, Roma, 1985, p. 501.

ai propri rappresentanti, compiti ardui ed amplissimi, data la ferocia e la latitudine della persecuzione razziale attuata dai nazi-fascisti.

La suddetta Unione ha anche prospettato che la introduzione di un siffatto principio nell'ordinamento italiano avrebbe determinato la più favorevole impressione in ambienti internazionali oltre a costituire un precedente da invocare in altri Paesi, ove esso avrebbe una importanza indubbiamente molto maggiore.

L'accoglimento della proposta stessa comporterebbe ovviamente una grave deroga al principio accolto nell'articolo 586 del vigente codice civile, sulla devoluzione delle eredità allo Stato in mancanza di altri successibili. Per tale motivo lo schema predisposto lo profila come un trasferimento a titolo gratuito, dallo Stato alla Unione delle Comunità israelitiche italiane, delle eredità in questione».

Finalmente, la promulgazione del decreto 11 maggio 1947 n. 364 veniva a rappresentare il coronamento del notevole impegno dell'organismo rappresentativo degli ebrei italiani e una significativa manifestazione di disponibilità e di comprensione della tragedia della deportazione ebraica da parte delle autorità politiche.

Dal punto di vista legislativo, con il 1947 si concludeva di fatto una importante stagione della politica di reintegrazione; nuovi, ragguardevoli provvedimenti sarebbero stati emanati in quell'anno e nei decenni successivi, ma l'opera compiuta tra il 1944 e il 1947 costituiva una verifica fondamentale degli obiettivi, dei metodi, delle linee di fondo, delle spinte, delle contraddizioni e dei limiti che avevano caratterizzato l'azione mirante all'abrogazione delle leggi razziali e a favorire, con la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali, il reinserimento degli ebrei nella società italiana. Gli sviluppi della legislazione, specie a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, avrebbero rappresentato il tentativo di sviluppare questa normativa in sintonia con l'evoluzione complessiva della società italiana, ed appaiono certamente meritevoli di un'attenzione e di una disamina approfondite impossibili in questa sede. D'altronde, in una prospettiva storica, la genesi, i lineamenti culturali e politici dell'azione svolta nel primo dopoguerra evocano direttamente i caratteri delle sofferenze patite dall'ebraismo italiano e definiscono la portata dell'azione svolta nell'immediato dalla classe politica per ricucire la lacerazione apportata dal fascismo nel rapporto tra lo Stato unitario e la minoranza israelitica.

Dopo l'emanazione dei primi provvedimenti, inoltre, accanto agli sviluppi della legislazione, destinati a protrarsi ancora negli anni '80, si facevano evidenti le questioni derivanti dall'applicazione effettiva delle norme elaborate e le resistenze che scaturivano dal progressivo

mutamento del quadro politico del paese, segnato dalla svolta del 18 aprile e dal consolidamento della politica centrista.

Mentre si delineava un declino del clima e dei valori derivanti dall'esperienza dell'antifascismo e della resistenza, cominciava ad affiorare un principio di «normalizzazione» della vita del paese, e, con essa, dell'ebraismo italiano: emergevano a poco a poco problematiche nuove, ancora oggetto vivo del dibattito politico e culturale più che di riflessione storiografica.

4. Gli sviluppi dell'attività legislativa e il reinserimento degli ebrei nella vita della Repubblica

Il 1° gennaio 1948 l'entrata in vigore della Costituzione riaffermava il principio dell'uguaglianza dei cittadini «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», ed aggiungeva che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge» (81). Il cammino verso la riaffermazione dell'uguaglianza giuridica, civile e politica degli ebrei rispetto agli altri cittadini italiani compiva così un altro passo, e affidava il suo futuro alle garanzie offerte dal testo fondamentale posto alla base della Repubblica; molti problemi, però, permanevano ancora privi di soluzione.

Dalla fine del 1947, l'attività legislativa volta a sanare le conseguenze arrecate dall'applicazione delle leggi razziali si attenuava, fin quasi ad annullarsi, per circa sette anni (82); mentre le conseguenze della ferite provocate dalle persecuzioni continuavano a farsi sentire pesantemente, emergevano resistenze nell'applicazione delle leggi: il 24 marzo 1948, in una lettera al vicepresidente del Consiglio Pacciardi, Cantoni lamentava ritardi nell'attuazione di talune disposizioni e tornava a chiedere l'assimilazione dei perseguitati razziali ai reduci (83); nel contempo, cominciavano a delinearsi

---

(81) Cfr. al riguardo G. Fubini, *op, cit.*, pp. 71 e 73; C. Mirabelli, *op. cit.*, p. 977 e segg.; *Rilievi e proposte dell'Unione delle Comunità Israelitiche ai Deputati dell'Assemblea Costituente, 1947*, «RMI» settembre-dicembre 1985, pp. 467-476; UCII, IV Congresso delle Comunità (1951-5711), Relazione del Consiglio, bozze di stampa, p. 14 (d'ora in avanti UCII *Relazione*).

(82) G. Fubini, *La condizione cit.*, p. 78.

(83) In *AUCII b.65 C f. Ministeri sf. Presidenza Consiglio.*

con chiarezza tendenze all'interpretazione restrittiva delle norme emanate in favore dei perseguitati razziali;

«Si ha motivo di lamentarsi ... – dichiarava la relazione del Consiglio dell'Unione al Congresso del 1951 – di alcune pronuncie recenti della Suprema Corte che svuotano di contenuto le disposizioni stesse annullando la stessa intenzione del legislatore. Trattasi d'altro canto di casi singoli che fanno testo per le parti in causa, mentre nella maggior parte dei casi è stato possibile agli ebrei danneggiati di essere reintegrati nei loro diritti» (84).

Agli sforzi compiuti in sede legislativa dalla classe politica per sanare le piaghe aperte dall'antisemitismo fascista, facevano riscontro – a giudizio di Fubini – una scarsa sensibilità da parte di taluni settori della Magistratura e resistenze dell'apparato amministrativo dello Stato (85): la situazione richiedeva un'attenzione costante affinchè i provvedimenti governativi venissero applicati e «lo spirito del legislatore non venisse tradito in sede di applicazione ...» (86).

Le resistenze della burocrazia e le interpretazioni sfavorevoli delle norme reintegratrici si ricollegavano al nuovo quadro politico e culturale del paese determinato dall'esito delle elezioni del 18 aprile e divenivano negli anni successivi un interessante momento di verifica delle capacità della classe politica antifascista di incidere effettivamente sul rinnovamento delle istituzioni dello Stato e di trasmettere con la sua autorità e il suo prestigio i valori della rinnovata democrazia e delle esperienze scaturite dalla lotta contro il fascismo, che costituiscono problemi di grande rilievo del dibattito culturale e storiografico.

A dieci anni dalla resistenza, A. Battaglia esprimeva con lucida amarezza una diagnosi sulla mancanza «di energia politica e di vigore morale» dell'antifascismo democratico che, al di là dei segni del tempo e del suo carattere militante, costituisce un documento di grande interesse sul rapporto generale tra «giustizia e politica» nell'Italia del dopoguerra (87).

Nonostante tanti lodevoli sforzi e innegabili progressi, alla metà degli anni '50 molto doveva essere ancora fatto per un effettivo

---

(84) UCII *Relazione 1951 cit.*, p. 15.

(85) G. Fubini, *op. cit.*, pp. 76, 79, 80, 84.

(86) UCII *Relazione 1951 cit.*, p. 14.

(87) A. Battaglia, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in *Dieci anni dopo 1945-1955*, Bari, 1955, pp. 319, 335, 379-380.

rinnovamento democratico della società italiana dopo il fascismo; in questo quadro ricco di ombre e di luci, tuttavia, l'ebraismo italiano tornava ormai a vivere con pienezza la vita del paese (88): laddove erano emerse le insufficienze dell'azione legislativa o le resistenze di certi settori della burocrazia, avevano supplito gli sforzi individuali e collettivi che si univano a quelli della stragrande maggioranza del paese nel comune sforzo della ricostruzione economica, politica, morale: certo, le esperienze compiute tra il 1938 e il 1945 avevano fortemente inciso sull'identità degli ebrei italiani quale si era formata nel crogiuolo delle esperienze risorgimentali, ma il processo di rafforzamento delle istituzioni democratiche diveniva, nella naturale evoluzione storica del paese, lo stimolo per la costruzione di una visione nuova della realtà. A mano a mano che ci si allontanava dagli anni delle persecuzioni, i nuovi eventi della vita quotidiana, il trascorrere naturale del tempo contribuivano anch'essi a lenire le ferite di un passato non cancellabile e a produrre esperienze che proiettavano nel futuro l'eredità e le conseguenze degli anni delle persecuzioni. Nel succedersi delle generazioni, nella rapida e tumultuosa trasformazione del paese, al valore della memoria e della storia si affiancavano per gli ebrei italiani problemi nuovi che riguardavano la propria sopravvivenza culturale, l'evoluzione del rapporto con lo Stato d'Israele, il rinnovamento della chiesa cattolica, il riaffiorare dell'antisemitismo: le enormi trasformazioni della società italiana si accompagnavano a quelle della minoranza ebraica nel creare un nuovo quadro di problemi e di riferimenti (89). La stessa ripresa dell'attività legislativa dalla metà degli anni '50 traduceva l'evoluzione di questo rapporto e di questo quadro problematico; se la legge 10 marzo 1955, n. 96, allargava ai perseguitati razziali le provvidenze stabilite in favore dei perseguitati politici (90), lo sviluppo della democrazia e della coscienza antifascista nel paese portava ad una maggiore comprensione

---

(88) UCII V Congresso delle Comunità (1956-5716) *Relazione del Consiglio*, p. 13.

(89) M. Toscano, *Tra identità culturale e partecipazione politica: aspetti e momenti di vita ebraica italiana (1956-1976)*, «Annuario di Studi Ebraici» vol. XI 1985-1987, Roma, 1988, pp. 296-297.

(90) Cfr. G. Fubini, *La condizione cit.*, p. 79, che sottolinea come molte disposizioni successive facciano riferimento a questa legge, e il commento di UCII *Relazione 1956 cit.*, p. 27.

politica delle sofferenze patite dagli ebrei: significativamente la legge 16 gennaio 1978, n. 17, affermava il principio che l'emanazione delle leggi razziali aveva rappresentato un atto discriminatorio e persecutorio contro gli ebrei in quanto tali, che il danno patito aveva potuto essere di carattere fisico, economico o morale, e che questo era «comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici» (91); erano concetti che ribaltavano completamente le posizioni emerse nel corso dell'elaborazione dei primi provvedimenti brindisini e che avevano caratterizzato la posizione della burocrazia ancora nel primo dopoguerra. Gli sviluppi della legislazione negli anni più recenti costituiscono comunque ancora l'oggetto di un dibattito politico e giuridico estraneo a questa sede più che di ricerca storica, la quale consente però ulteriori e stimolanti riflessioni nell'analisi della legislazione abrogativa e delle prime norme miranti alla reintegrazione nei diritti degli ebrei. Certamente, nell'immediato dopoguerra, era stata svolta un'intensa e significativa azione politica e legislativa, animata, nonostante le contraddizioni, dall'intento di favorire il reinserimento degli ebrei nella vita del paese e dall'obiettivo di recuperare nella definizione dei rapporti tra la società italiana e la minoranza ebraica quei valori che avevano informato cospicui settori della società risorgimentale. Ma la rapida integrazione ottocentesca degli ebrei non era andata esente da limiti importanti, quelli genericamente riassumibili nella insufficienza ideologica dell'emancipazione illuminista, liberale e rivoluzionaria, tesa a riscoprire l'umanità dell'ebreo, tralasciando l'originalità delle sue caratteristiche culturali. Più in particolare, S. Berti ha evidenziato una «scarsa sensibilità degli intellettuali italiani verso il mondo ebraico», significativamente accompagnata – come ha osservato A. Momigliano – dall'ignoranza degli stessi ebrei nei confronti del loro giudaismo (92), una indifferenza che poteva rivelare in contingenze particolari la debolezza della propria identità da un lato e forme di incomprensione anche da parte di chi era ben lontano dal razzismo e dall'antisemitismo.

---

(91) Per gli sviluppi della legislazione negli anni settanta e per i commenti ufficiali da parte ebraica, cfr. UCII *Relazione del Consiglio* IX Congresso 1974-5734, pp. 3, 42, 43; UCII, *Relazione del Consiglio* X Congresso 1978-5738, p. 7; cfr. inoltre G. FUBINI, *Dalla legislazione cit.*, p. 493.

(92) S. BERTI, *Introduzione* a A. Momigliano, *op. cit.*, pp. IX e XVII; A. MOMIGLIANO, *op. cit.*, p. 142.

Se le leggi antiebraiche promosse dal fascismo avevano rappresentato una svolta lacerante nella tradizione risorgimentale, era comunque inevitabile, o meglio, indispensabile, che il risanamento di queste ferite avvenisse proprio attraverso il richiamo a questa tradizione. Ma queste considerazioni sull'insufficienza ideologica dell'emancipazione liberale e sulla disattenzione di ebrei e non ebrei per il mondo ebraico aprono altri interrogativi ed ulteriori ipotesi di ricerca, volti a comprendere le caratteristiche di questo rapporto in un più lungo periodo, che dai giorni dell'incubazione dello Stato unitario giunge fino alla nascita della Repubblica. Se l'antisemitismo fascista o la legislazione reintegratrice costituiscono episodi di grande rilievo e importanza, la continuità di questo rapporto offre la chiave per approfondire la comprensione di numerosi nodi della storia dell'Italia contemporanea.

Nel momento in cui la storicizzazione del fascismo, del significato dell'antisemitismo e del genocidio pone con forza l'ansia di conciliazione del lavoro scientifico con la preservazione di una memoria che sia parte integrante della coscienza democratica, lo specifico discorso sul significato storico della legislazione reintegratrice dell'Italia post-fascista rinvia all'esame e alla considerazione di problematiche generali, rimanda al fondo del dibattito culturale e storiografico sui caratteri del fascismo italiano, sul significato dell'antifascismo (93), induce ad approfondire il nesso tra razzismo, antisemitismo e politica di massa come nodo dell'età contemporanea, come un momento essenziale per il consolidamento di una società democratica, tollerante, capace di realizzare la convivenza libera e feconda di tutte le «culture» in essa presenti.

La questione specifica del significato dell'abrogazione delle leggi razziali finisce così per aprire squarci e problemi di fondamentale importanza: ma al di là dell'indicazione dei problemi aperti e degli spunti evidenziati, in un primo bilancio non può comunque essere sottovalutata la portata storica complessiva di questa normativa, come indicazione preminentemente politica di uno sforzo di rinnovamento democratico che, come tutto il processo di trasformazione dell'Italia postfascista, non andò esente da limiti, da contraddi-

---

(93) Cfr. al riguardo le osservazioni di F. COLOMBO, *Prefazione* a S. Zuccotti, *op. cit.*, e di F. CEREJA, *La deportazione italiana nei campi di sterminio: lettura storiografica e prospettive di ricerca*, in *La deportazione nei campi di sterminio nazisti*, a cura di F. Cereja e B. Mantelli, Milano, 1986, pp. 17-37.

zioni, da condizionamenti, ma riuscì comunque ad avviare una vicenda nuova, destinata a rafforzare attraverso le esperienze quotidiane, le istituzioni democratiche e l'aspirazione alla libertà, al pluralismo, alla tolleranza, obiettivi che trovano il loro sostegno e il loro alimento nella riflessione continua, nello sforzo incessante di indagare le possibili costanti, le eventuali fratture, le lacerazioni effettive delle vicende recenti, sostituendo agli inutili stereotipi tranquillizzanti lo sforzo incessante di giungere ad una comprensione sempre più piena ed articolata del proprio passato.

MARIO TOSCANO

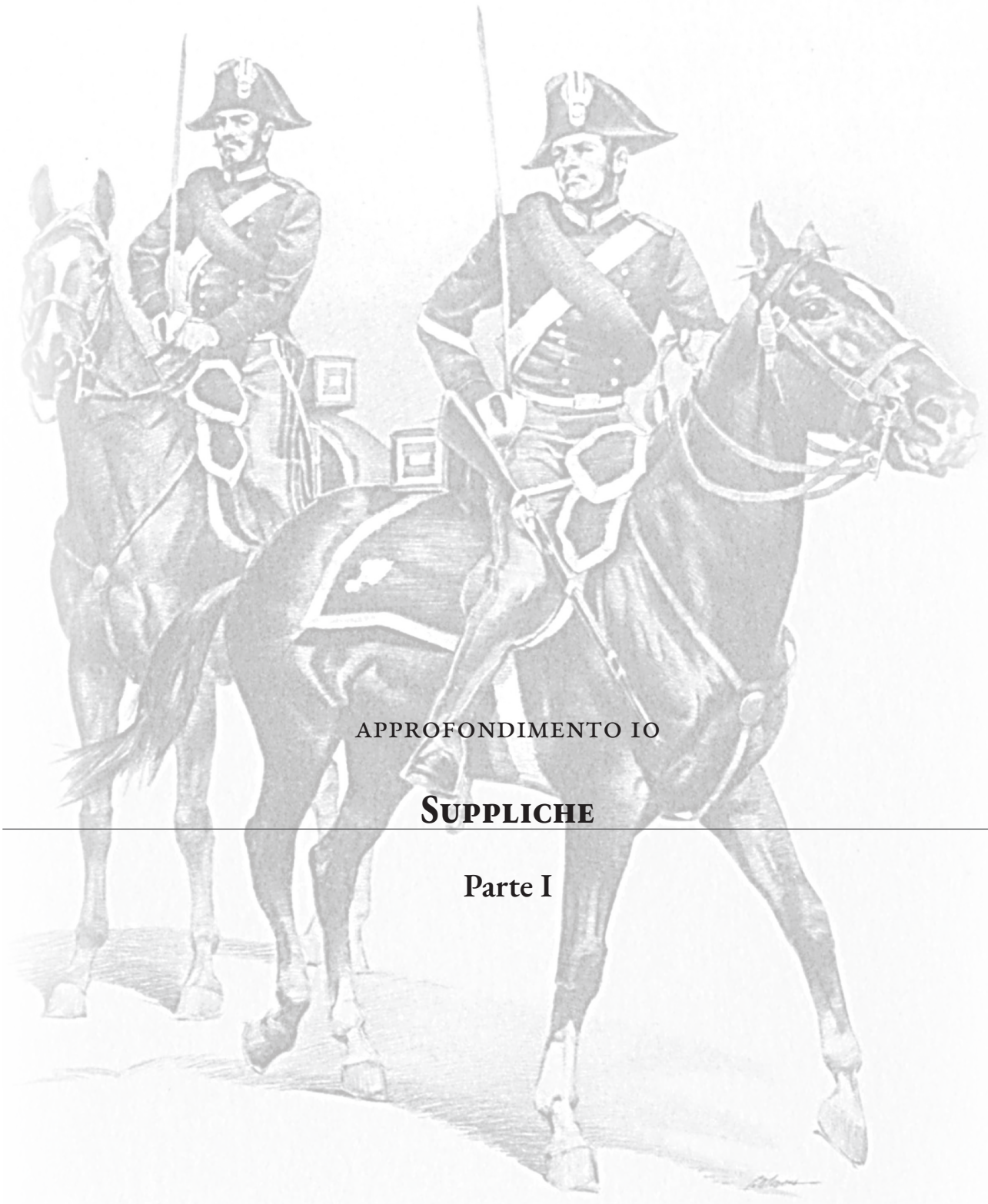

APPROFONDIMENTO 10

Suppliche

Parte I

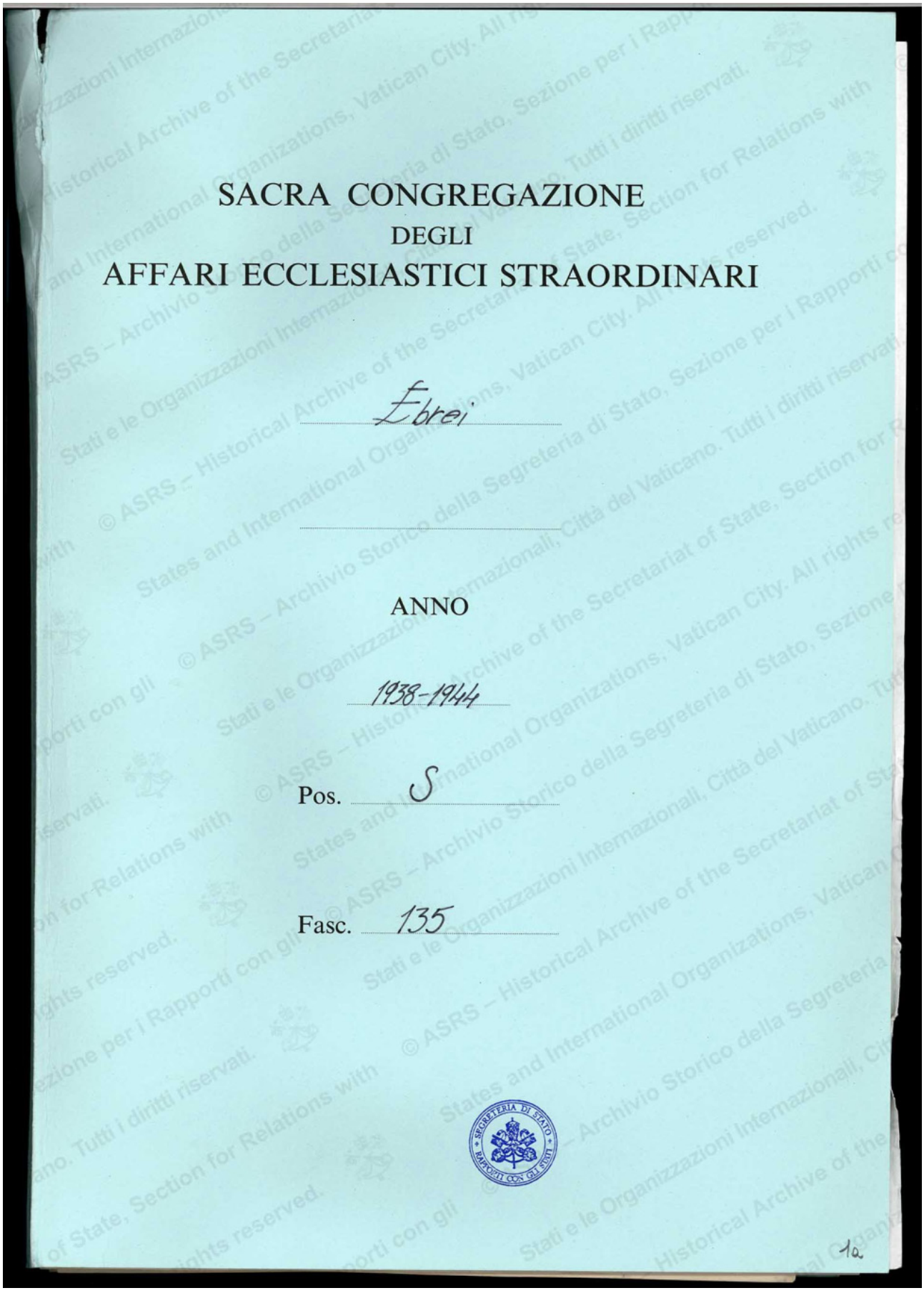

SACRA CONGREGAZIONE
DEGLI
AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Ebrei

ANNO

1938-1944

Pos. S

Fasc. 135

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

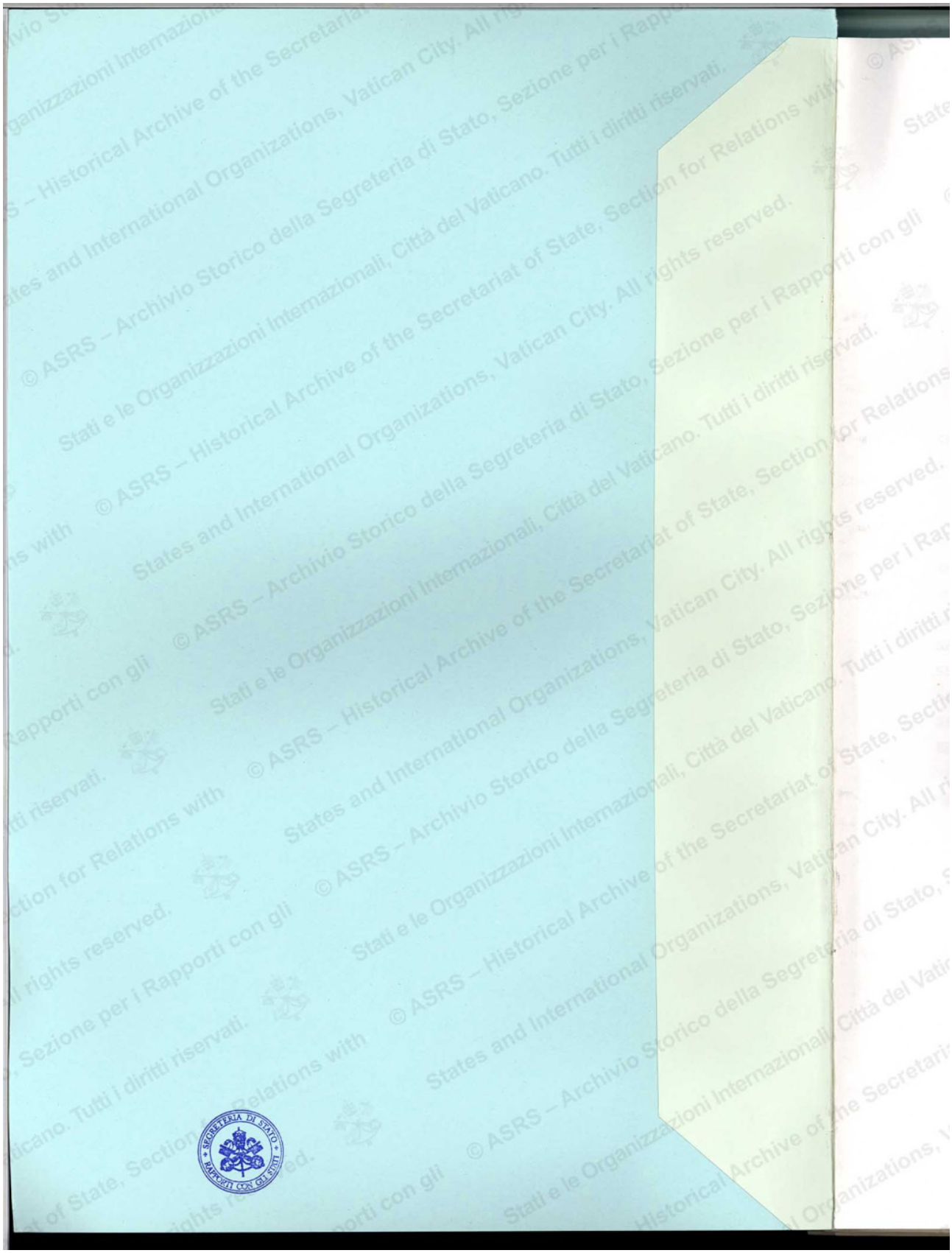
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

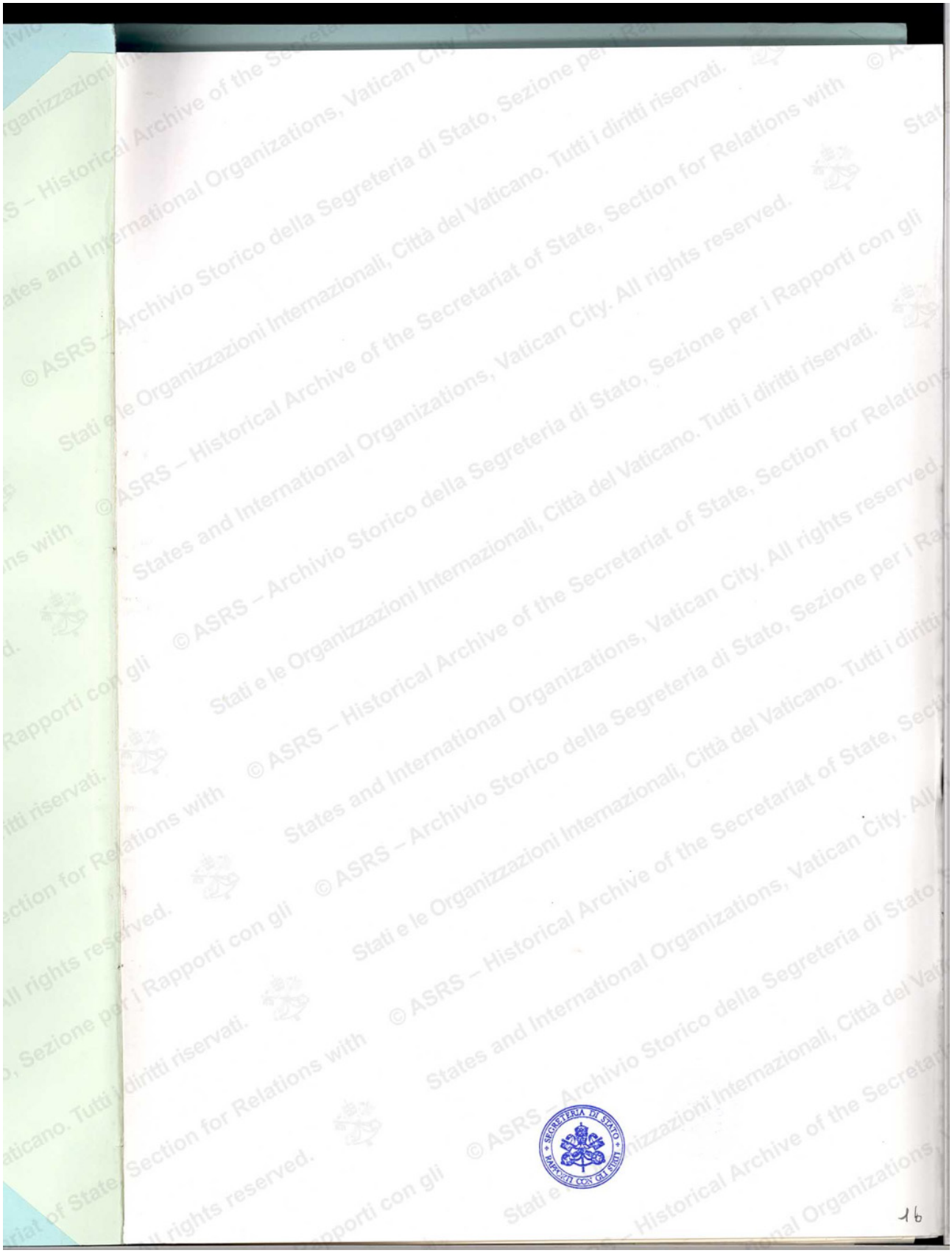
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

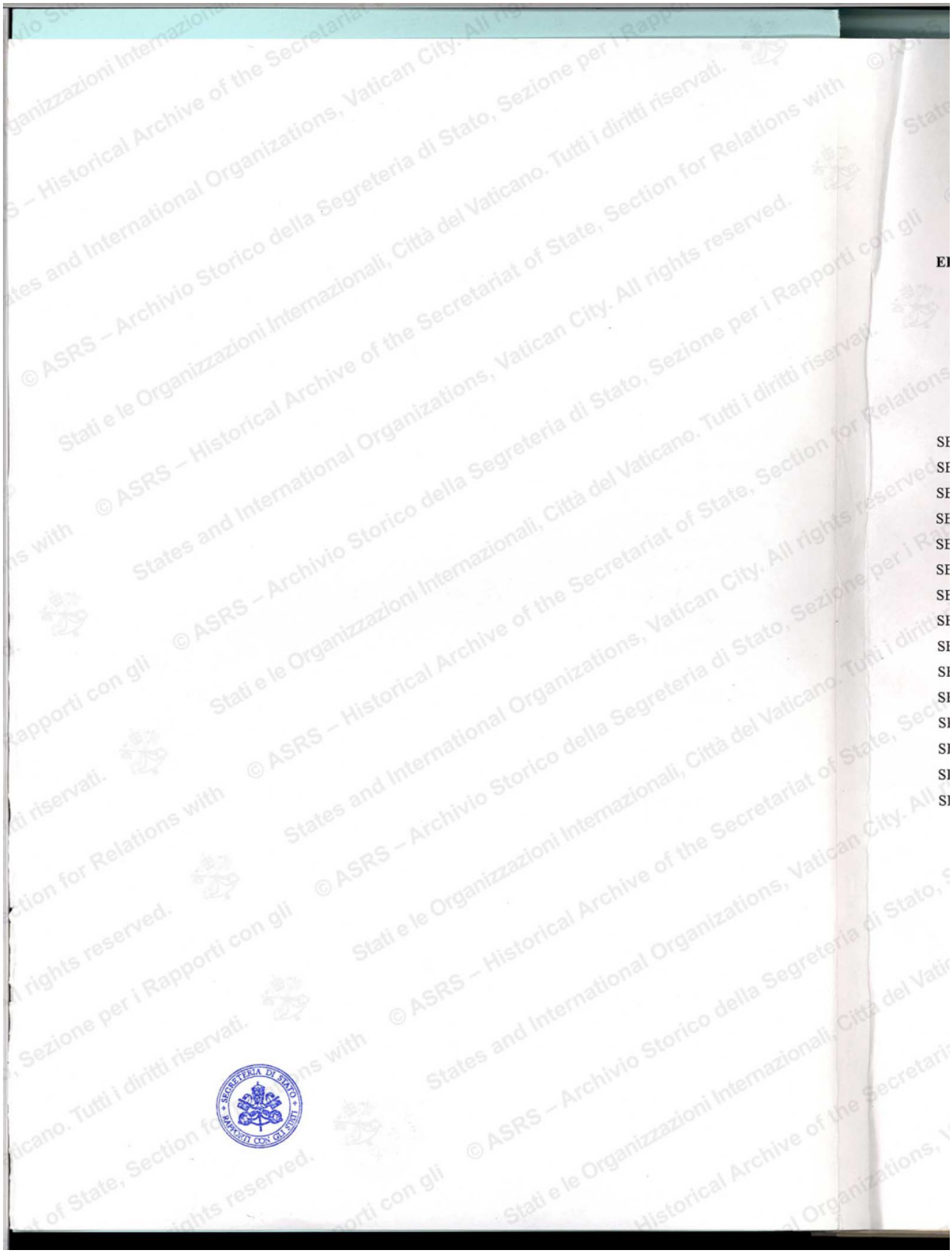

EBREI

1938 - 1944

SEIDEN Malcia
SEIDNER Carolina
SEIFERT Edoardo e Edith
SEKLER Giulio e Maria
SEMAH Frida
SEMO Emilia e figli
SENATTI Natale
SENCAMANIS Massimo
SEPPILLI famiglia
SERENI PIRANI Agnese
SERRAINO Fulvia
SERVADIO Lucio
SERVI Renato
SERVOS famiglia
SESSLER Giacomo

1c

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

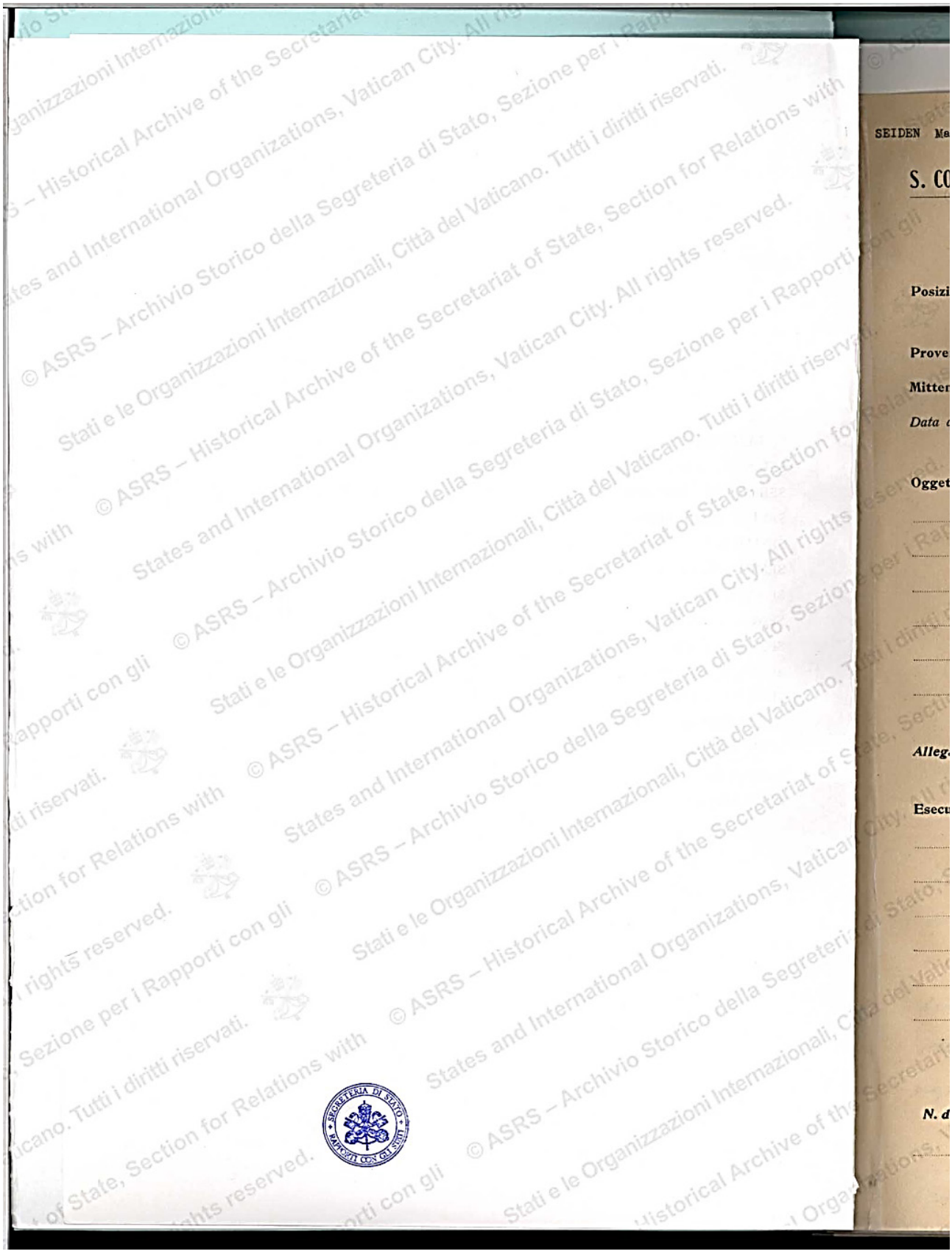

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

SEIDEN Malcia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione .....

Provenienza .....

Mittente .....

Data del documento .....

Oggetto .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allegati .....

Esecuzione .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N. di Protocollo

.....

2

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

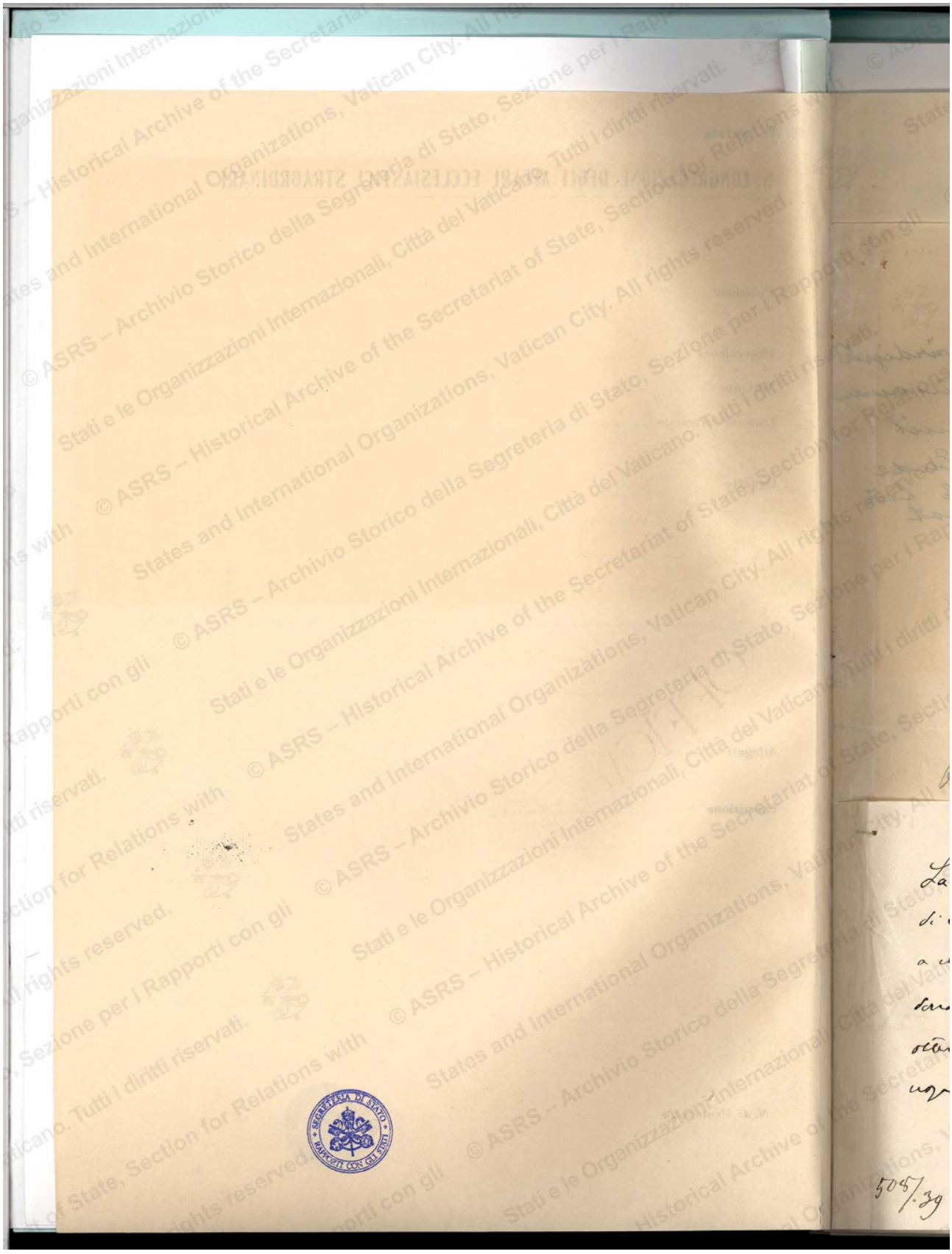

Milano, den 28 Jänner 1939

Hochwürdigste Eminenz!

Ich befinde mich in einer so verzweifelten Situation, daß dieser Brief meine und meiner Kinder einzige Hoffnung ist. Ich bin mosaischer Konfession.

Durch die Regierungsumbildung in Österreich mußte ich im Juni 1938 Wien

La scrivente, ebrea ha lasciato (dopo il cambio di regime in Austria) Vienna ed il marito e si è recata a Milano coi due suoi bambini. Ma col 12 marzo p.v. dovrà partire anche di qui. Nè lei nè il marito possono ottenere un permesso di immigrazione in qualche paese. All'uopo si rivolge alla V. Em.za.

— . —

3

505/39

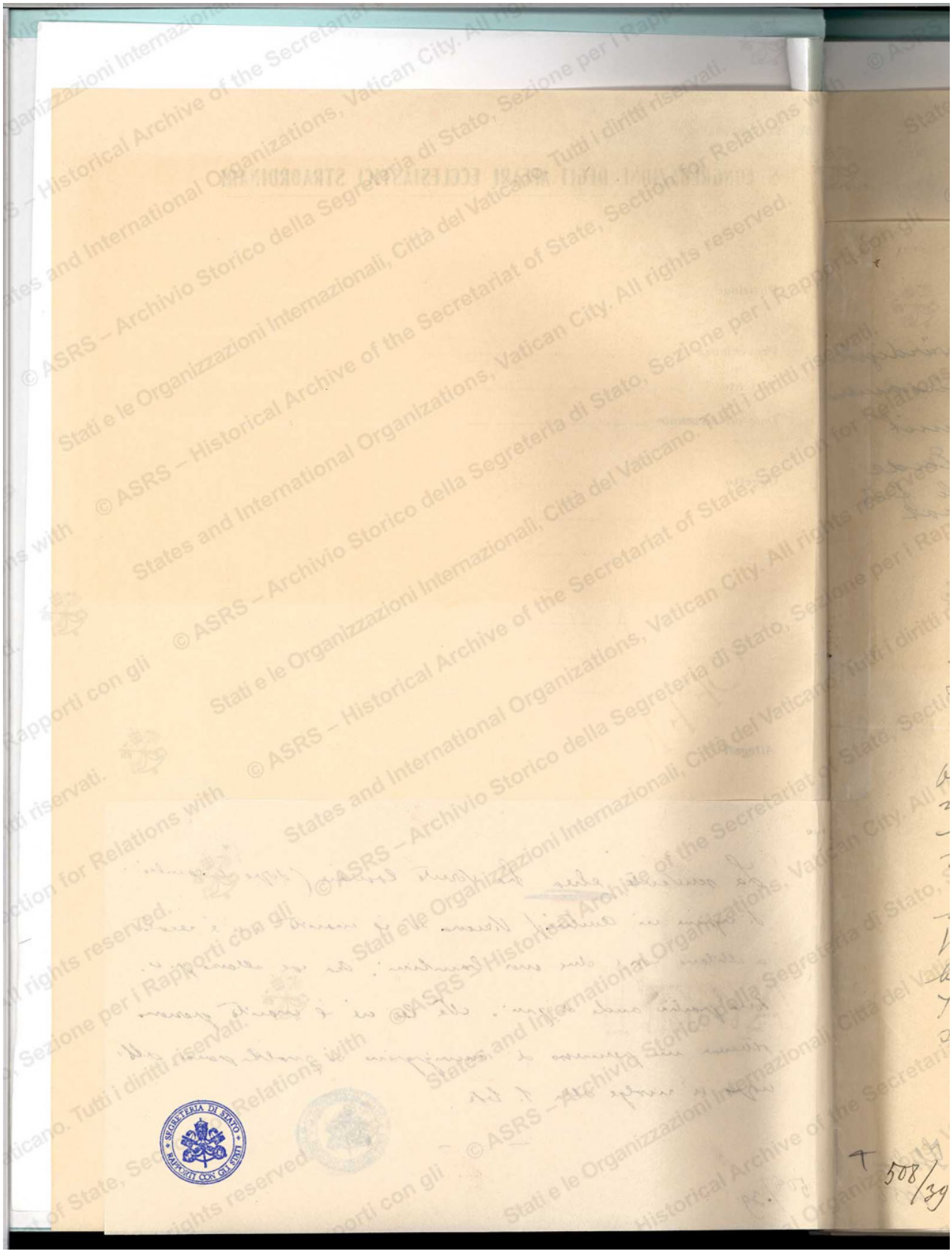
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

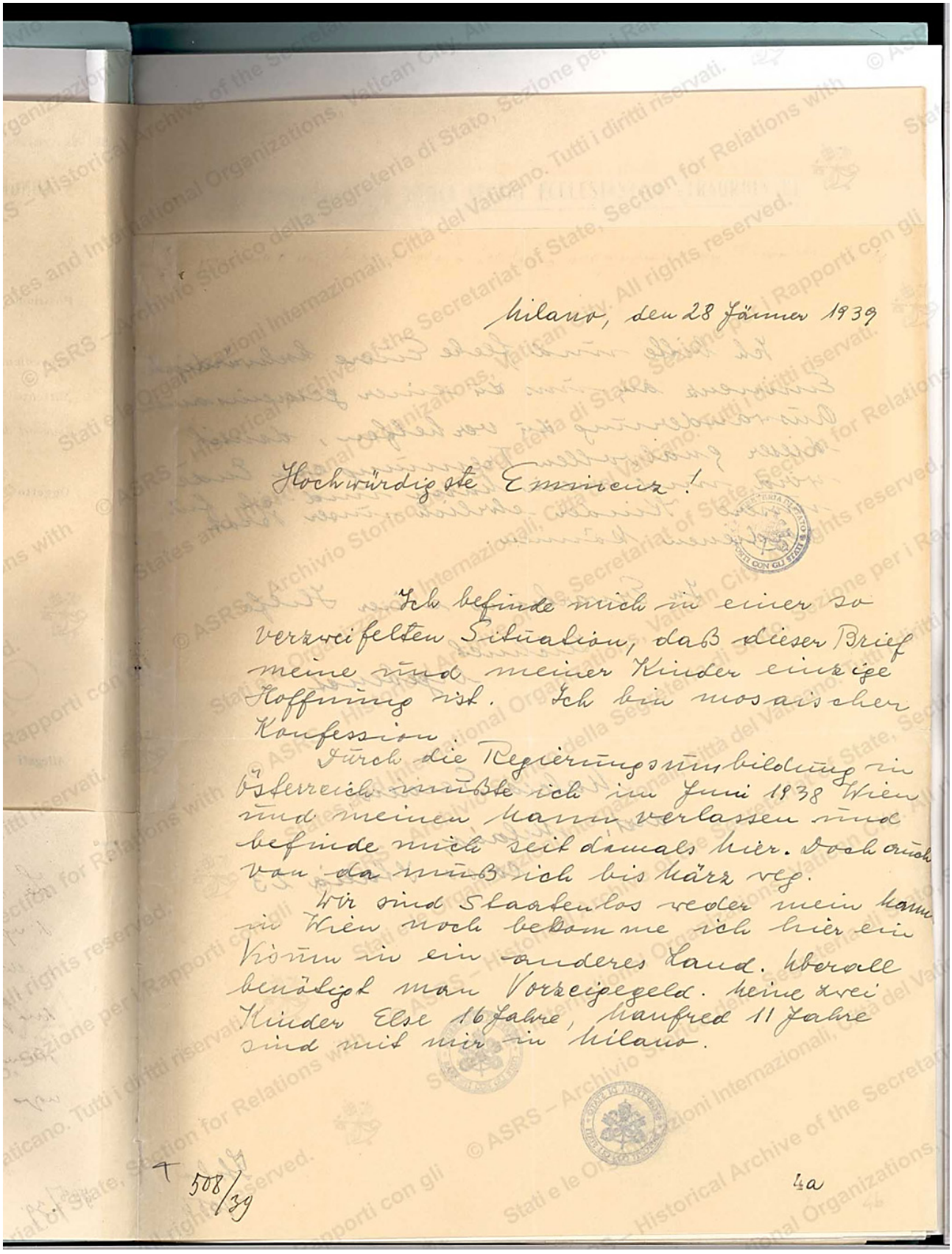

Milano, den 28 Jänner 1939

Hochwürdigste Eminenz!

Ich befinde mich in einer so verzweifelten Situation, daß dieser Brief meine und meiner Kinder einzige Hoffnung ist. Ich bin mosaischer Konfession.

Durch die Regierungsumbildung in Österreich mußte ich im Juni 1938 Wien und meinen Mann verlassen und befinde mich seit damals hier. Doch müßte von da muß ich bis März weg.

Wir sind staatenlos weder mein Mann in Wien noch bekomme ich hier ein Visum in ein anderes Land. Überall benötigt man Vorzeigegeld. Meine zwei Kinder Else 16 Jahre, Manfred 11 Jahre sind mit mir in Milano.

† 508/39

4a

Ich bitte und flehe Euere hochwürdigste Eminenz an, uns zu einer gemeinsamen Auswanderung zu verhelfen, damit dieser qualvollen Trennung ein Ende wird und mein Mann und ich für unsere Kinder ehrlich unser Brot verdienen können.

In Erwartung einer Hilfe

Zeichnet

ergebenst

Malcia Seiden,
dott. Milano,
corso Italia 23

Italia
1054

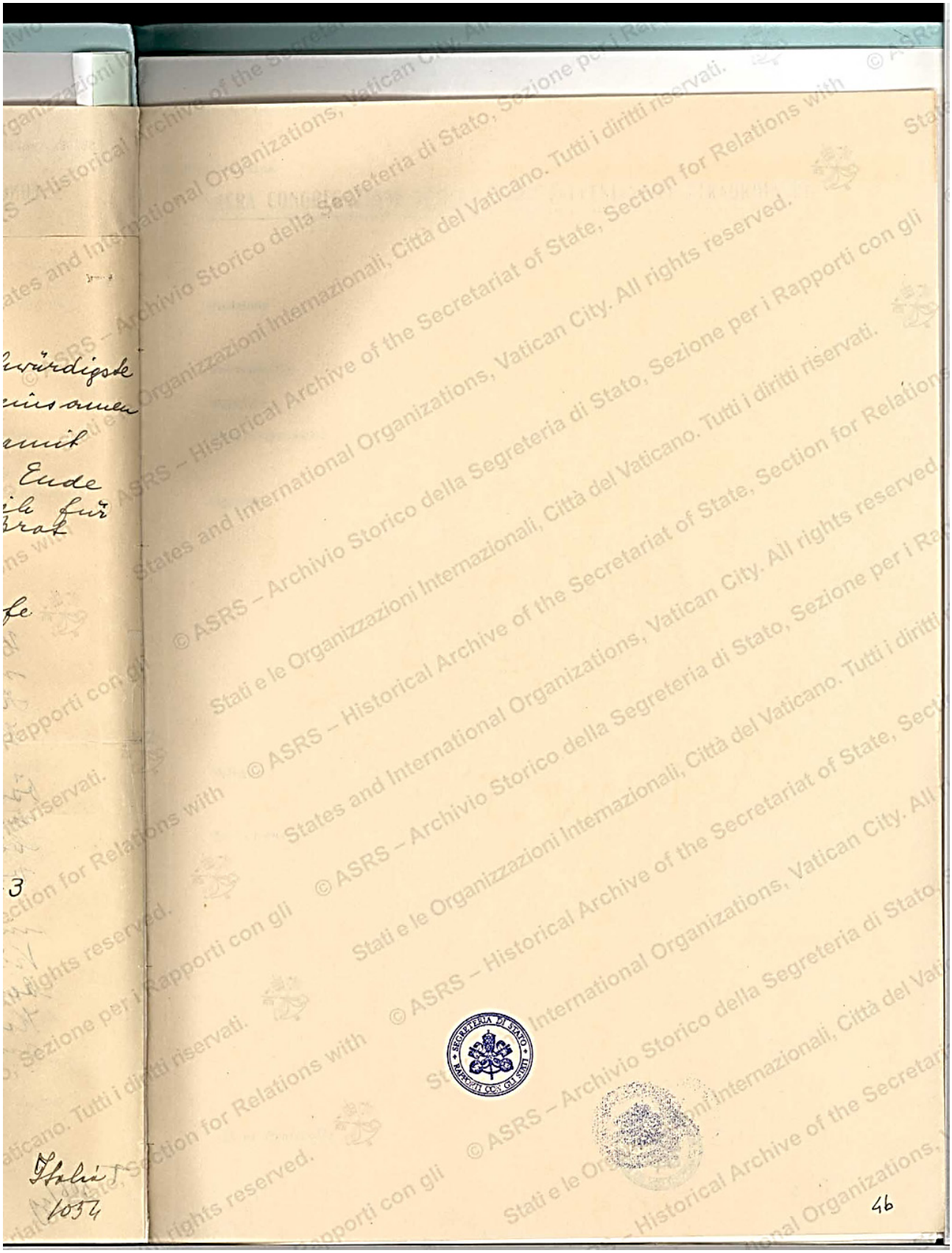

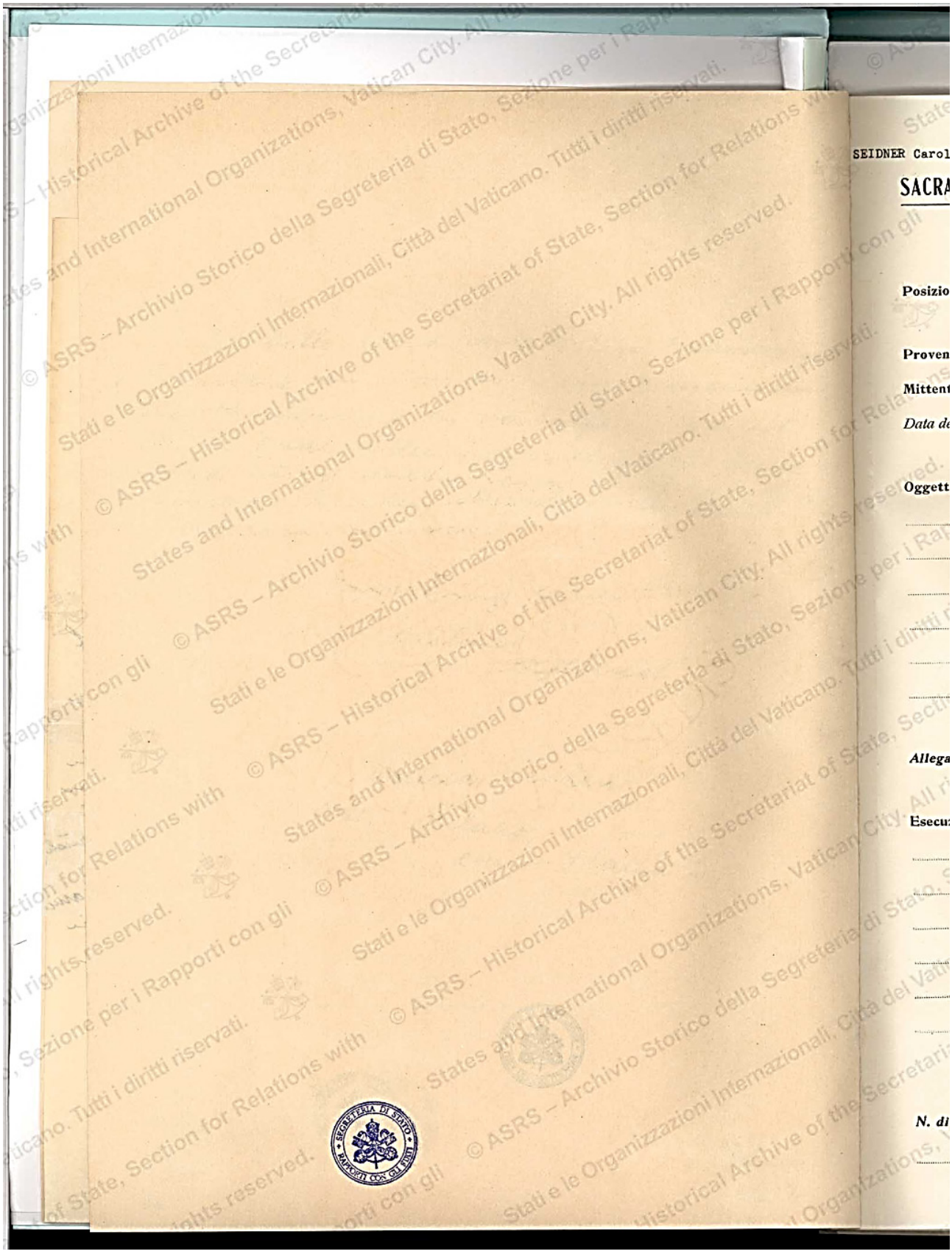
SEIDNER Carol
SACRA
Posizio
Proven
Mittent
Data de
Oggett
Allega
Esecu
N. di

SEIDNER Carolina

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione .....

Provenienza .....

Mittente .....

Data del documento .....

Oggetto .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allegati .....

Esecuzione .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N. di Protocollo

.....

5

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

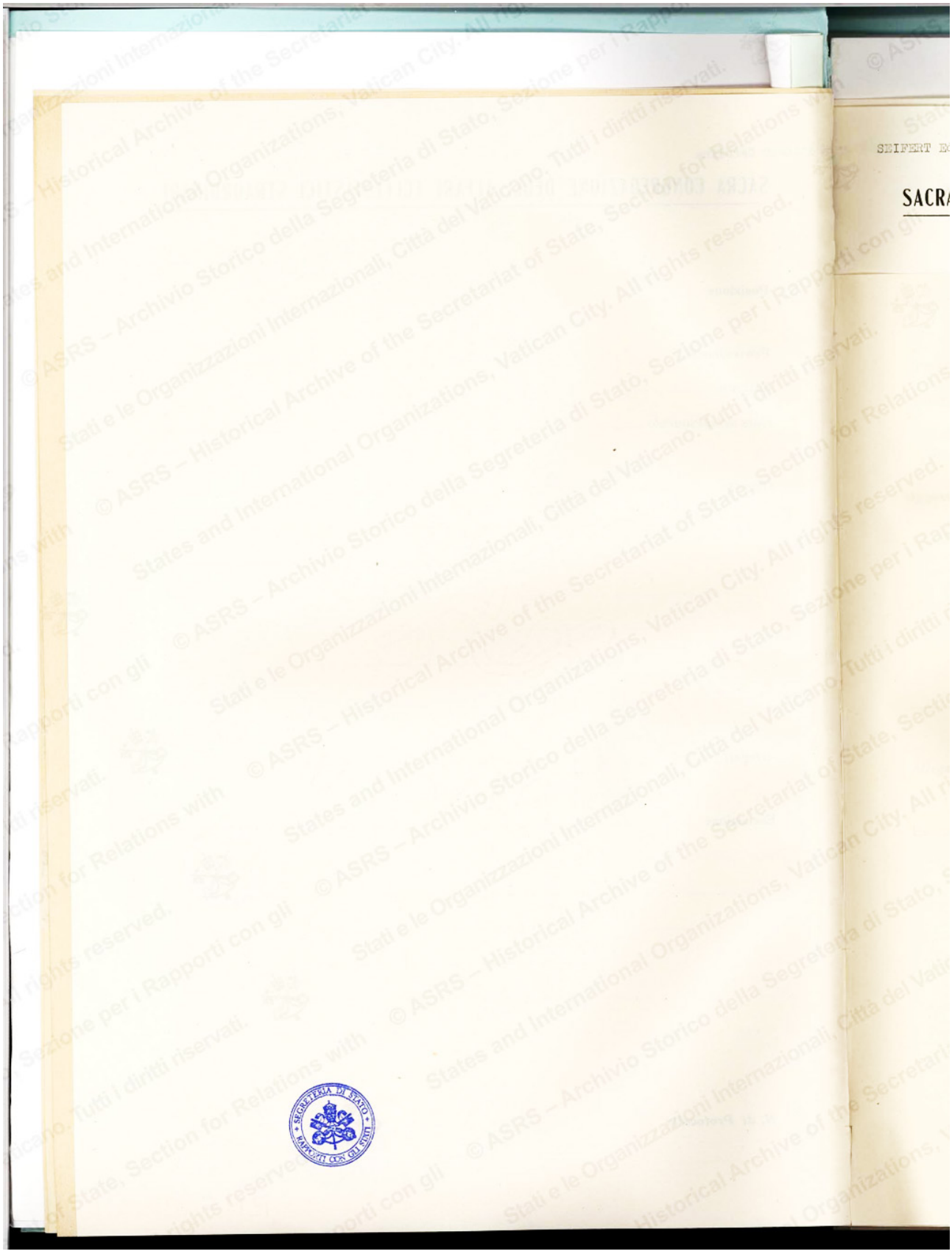

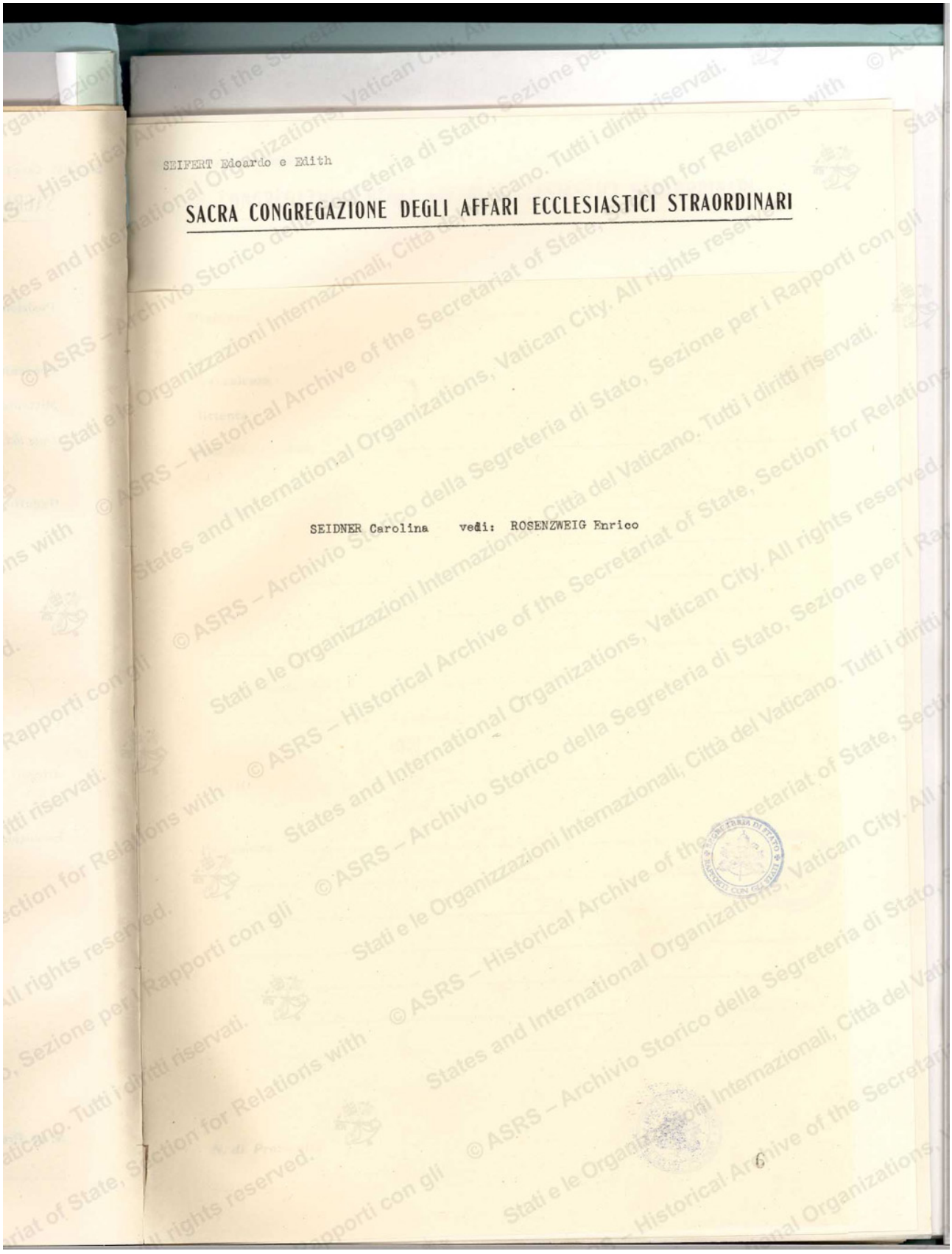

SEIFERT Edoardo e Edith

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

SEIDNER Carolina vedi: ROSENZWEIG Enrico

6

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

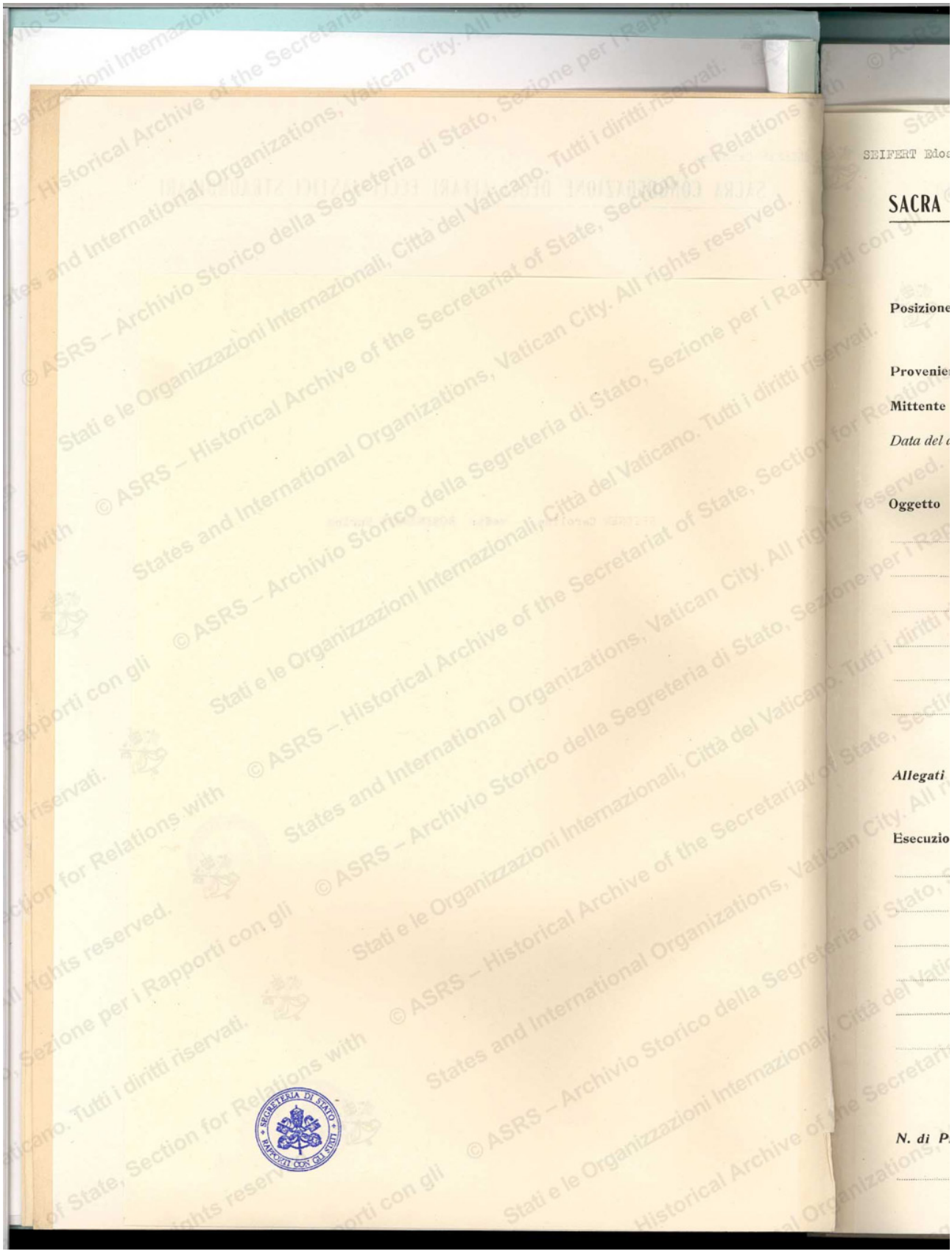
SEIFERT Edo
SACRA
Posizione
Provenie
Mittente
Data del
Oggetto
Allegati
Esecuzio
N. di P
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

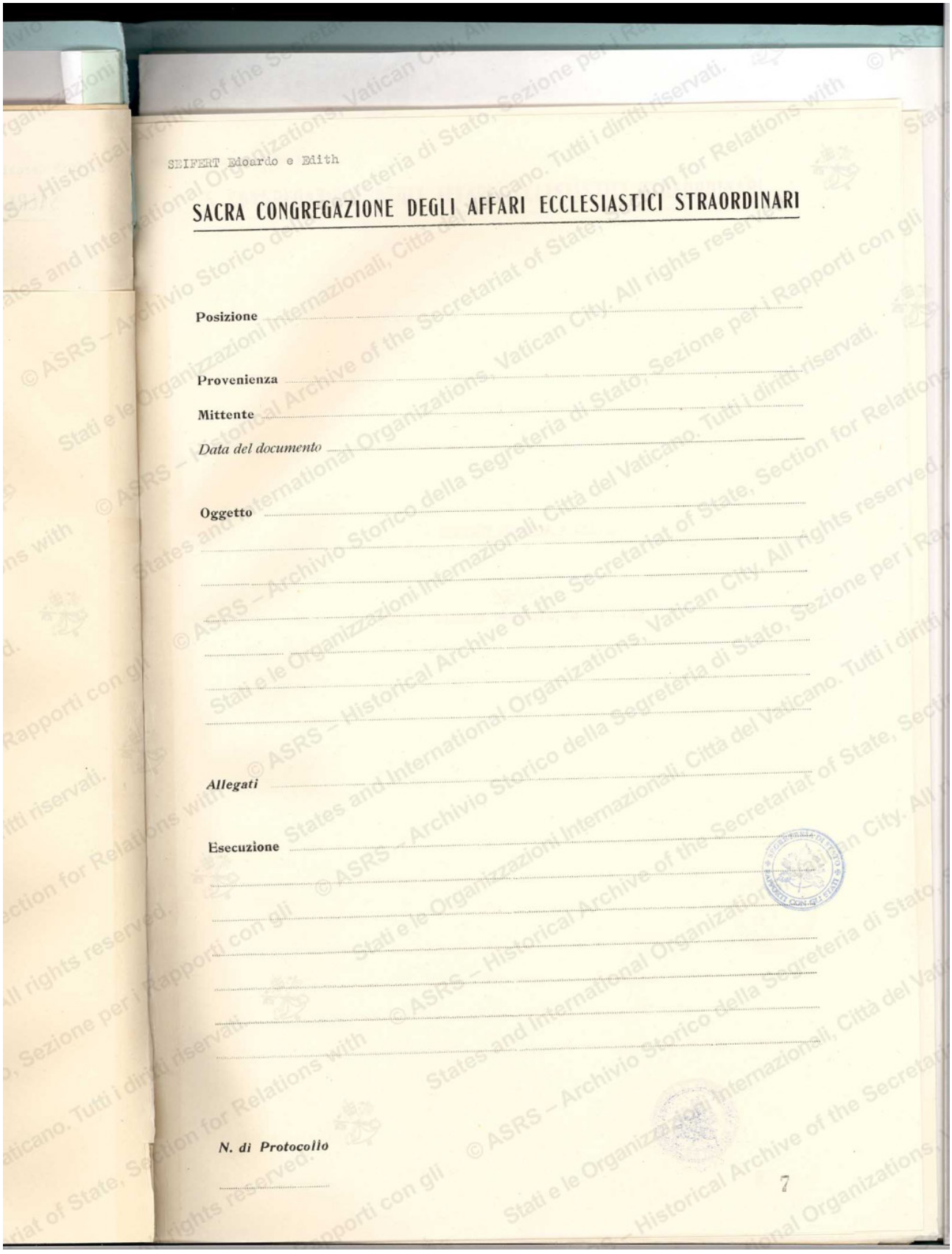

SEIFERT Edoardo e Edith

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione .....

Provenienza .....

Mittente .....

Data del documento .....

Oggetto .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allegati .....

Esecuzione .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N. di Protocollo

.....

7

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

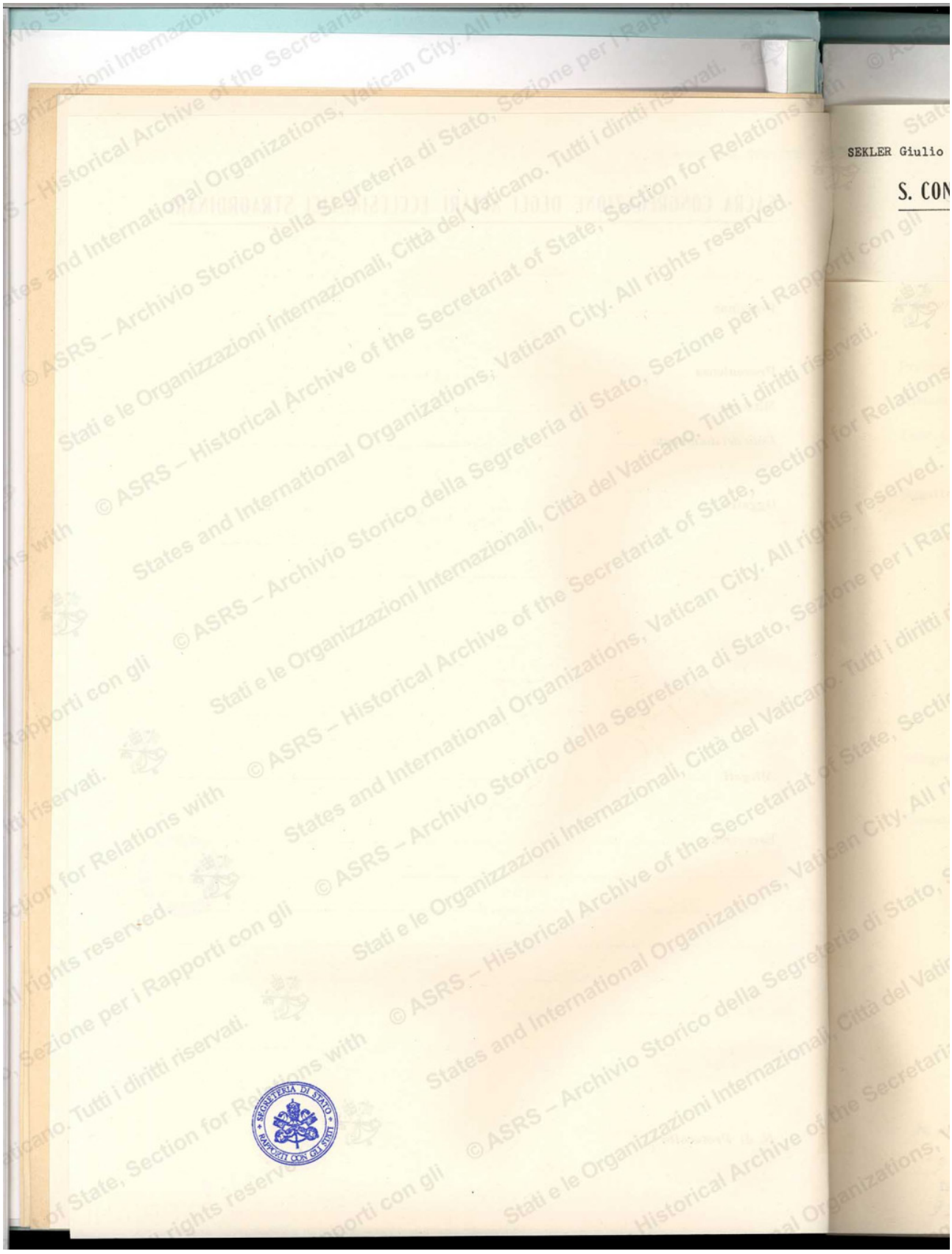
SEKLER Giulio
S. CON

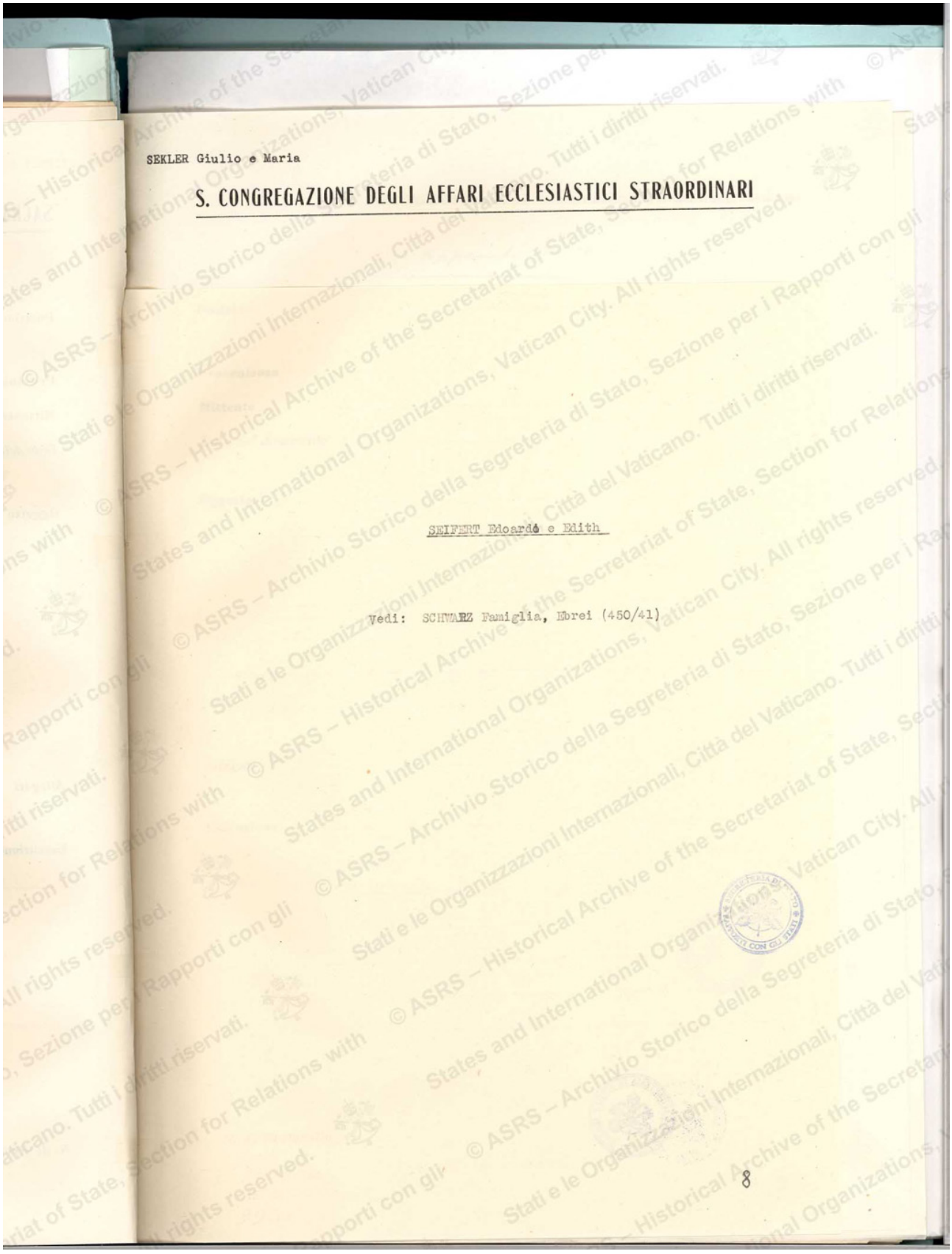

SEKLER Giulio e Maria

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

SEIFERT Edoardo e Edith

Vedi: SCHWARZ Famiglia, Ebrei (450/41)

8

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

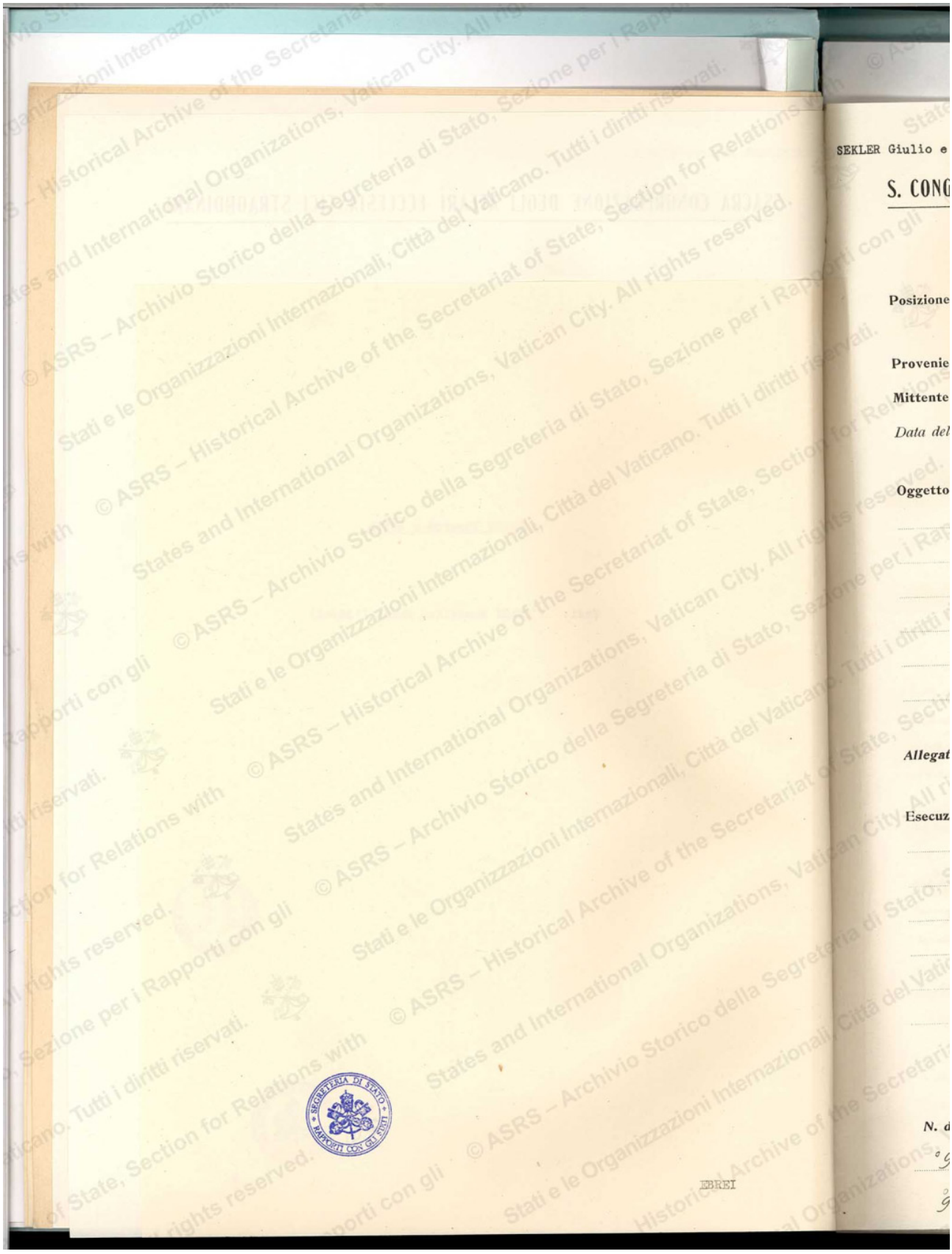
SEKLER Giulio e
S. CONG
Posizione
Provenie
Mittente
Data del
Oggetto
Allegat
Esecuz
N. d
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
EBREI

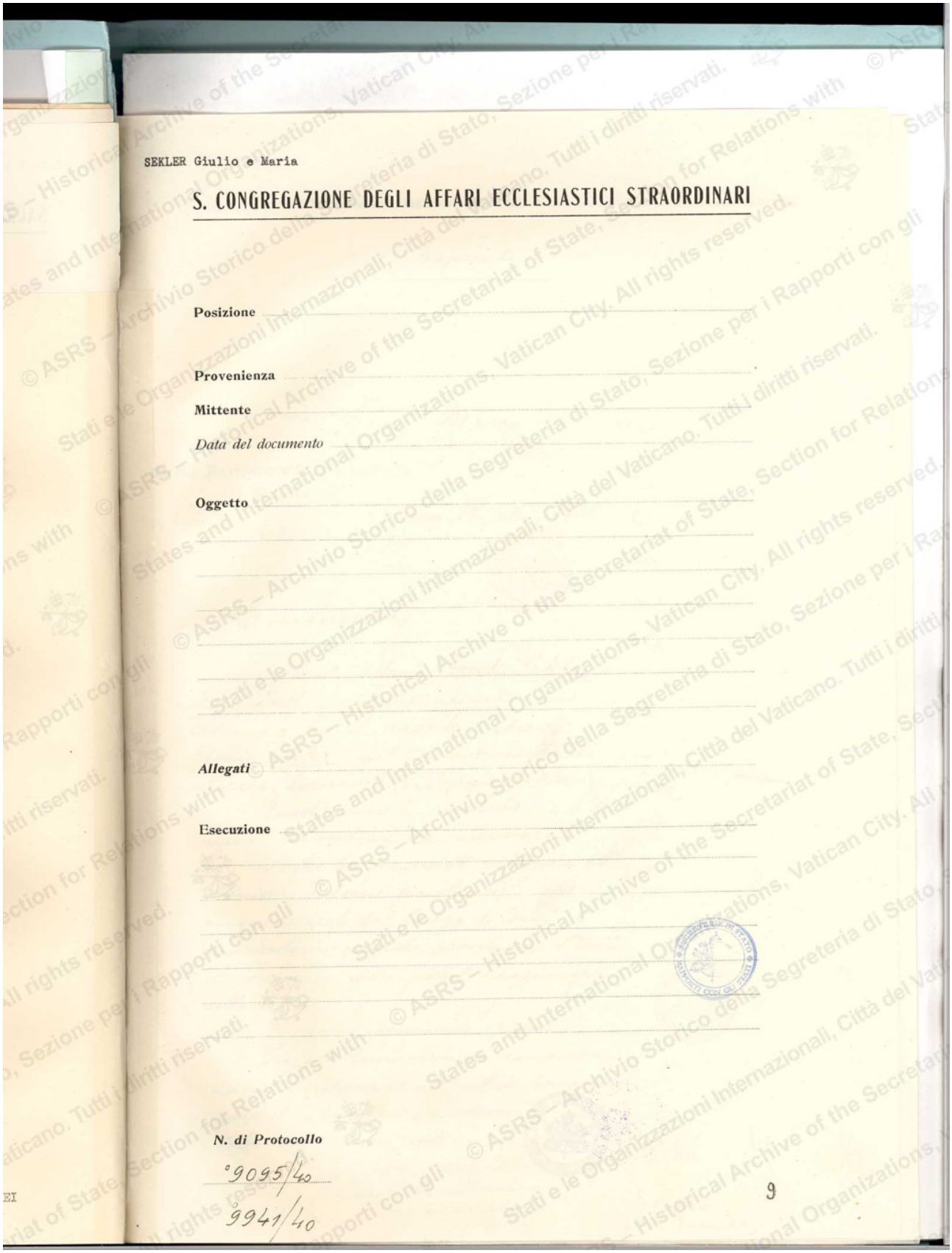

SEKLER Giulio e Maria

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo

°9095/40

°9941/40

9

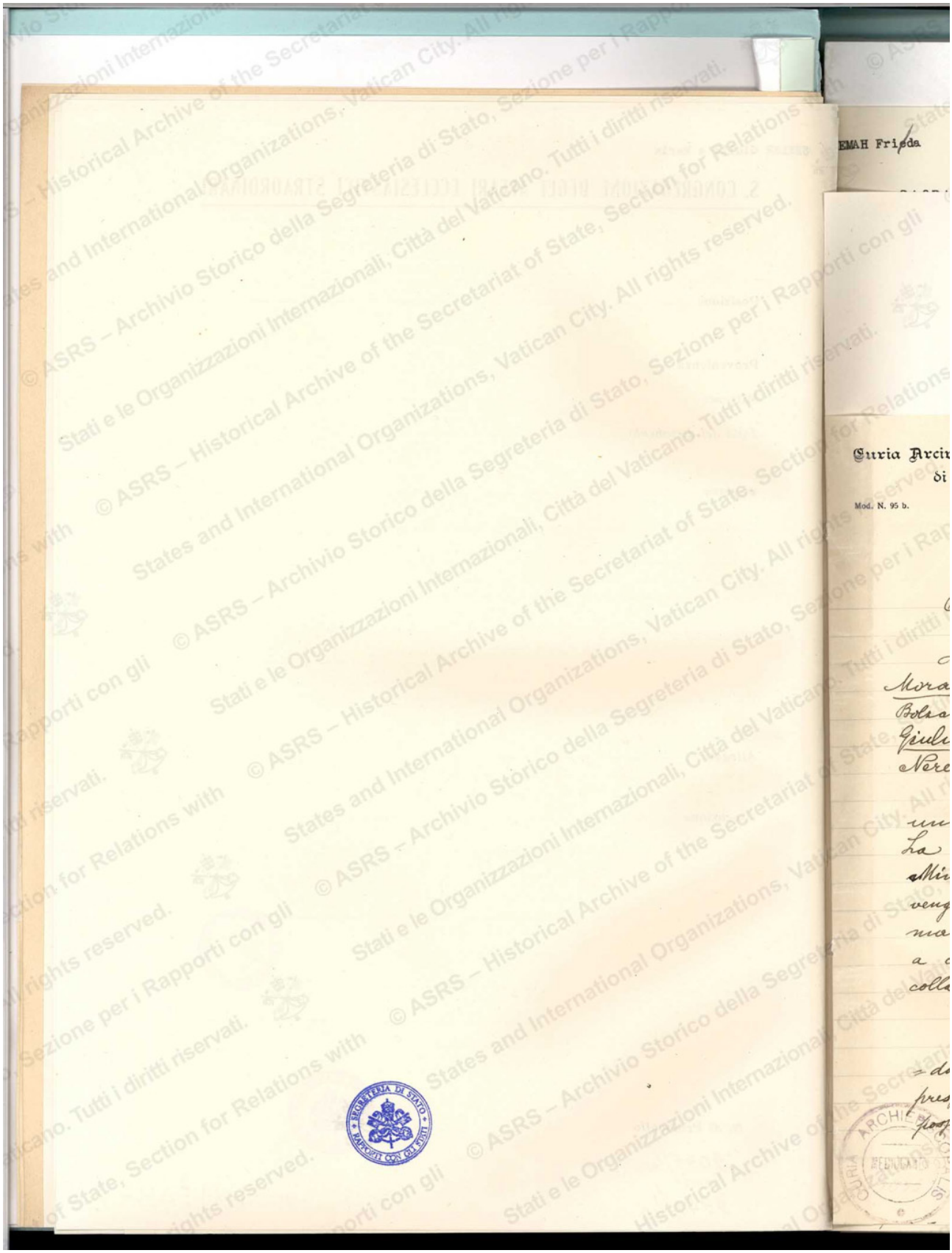

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.
Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

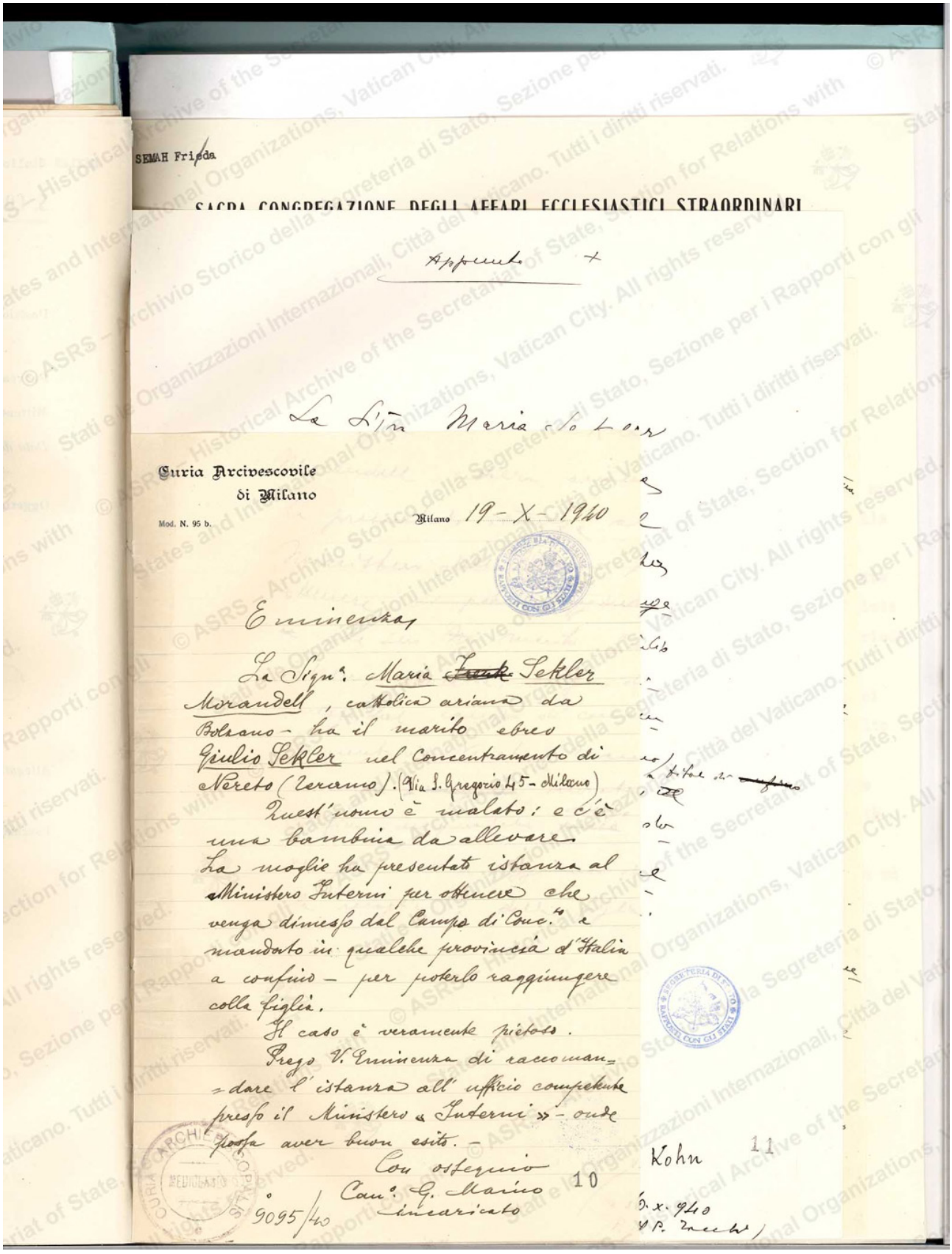

SEMAH Frieda

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Appunto +

La Sig.ra Maria Sekler

Curia Arcivescovile
di Milano

Mod. N. 95 b.

Milano 19-X-1940

Eminenza,

La Sig.ra Maria ~~Frank~~ Sekler Morandell, cattolica ariana da Bolzano - ha il marito ebreo Giulio Sekler nel Concentramento di Nereto (Teramo). (Via S. Gregorio 45 - Milano)

Quest'uomo è malato: e c'è una bambina da allevare. La moglie ha presentato istanza al Ministero Interni per ottenere che venga dimesso dal Campo di Conc.to e mandato in qualche provincia d'Italia a confino - per poterlo raggiungere colla figlia.

Il caso è veramente pietoso.

Prego V. Eminenza di raccomandare l'istanza all'ufficio competente presso il Ministero «Interni» - onde possa aver buon esito. -

Con ossequio

Can.co G. Marino
incaricato

9095/40

Kohn 11

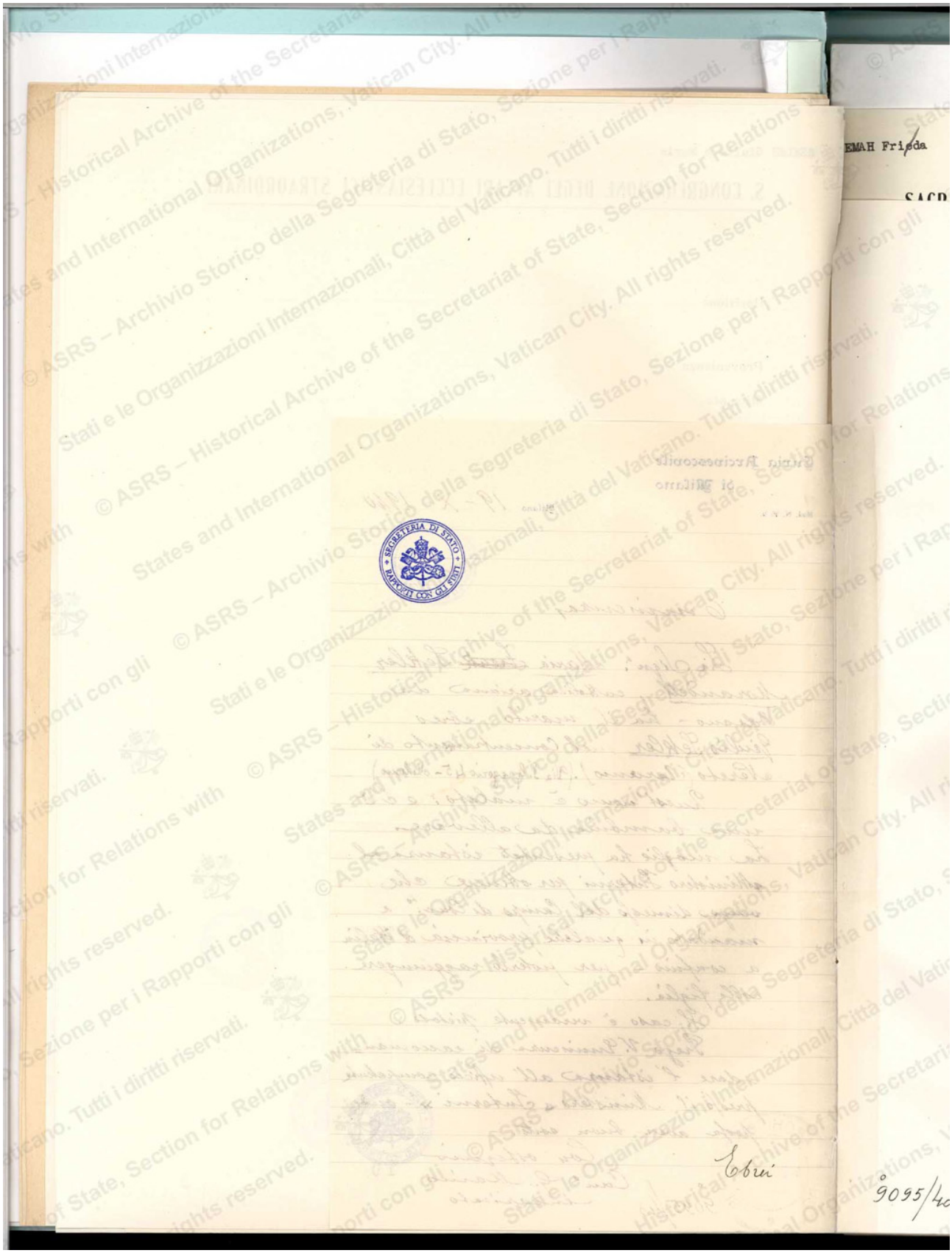
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei
9095/40

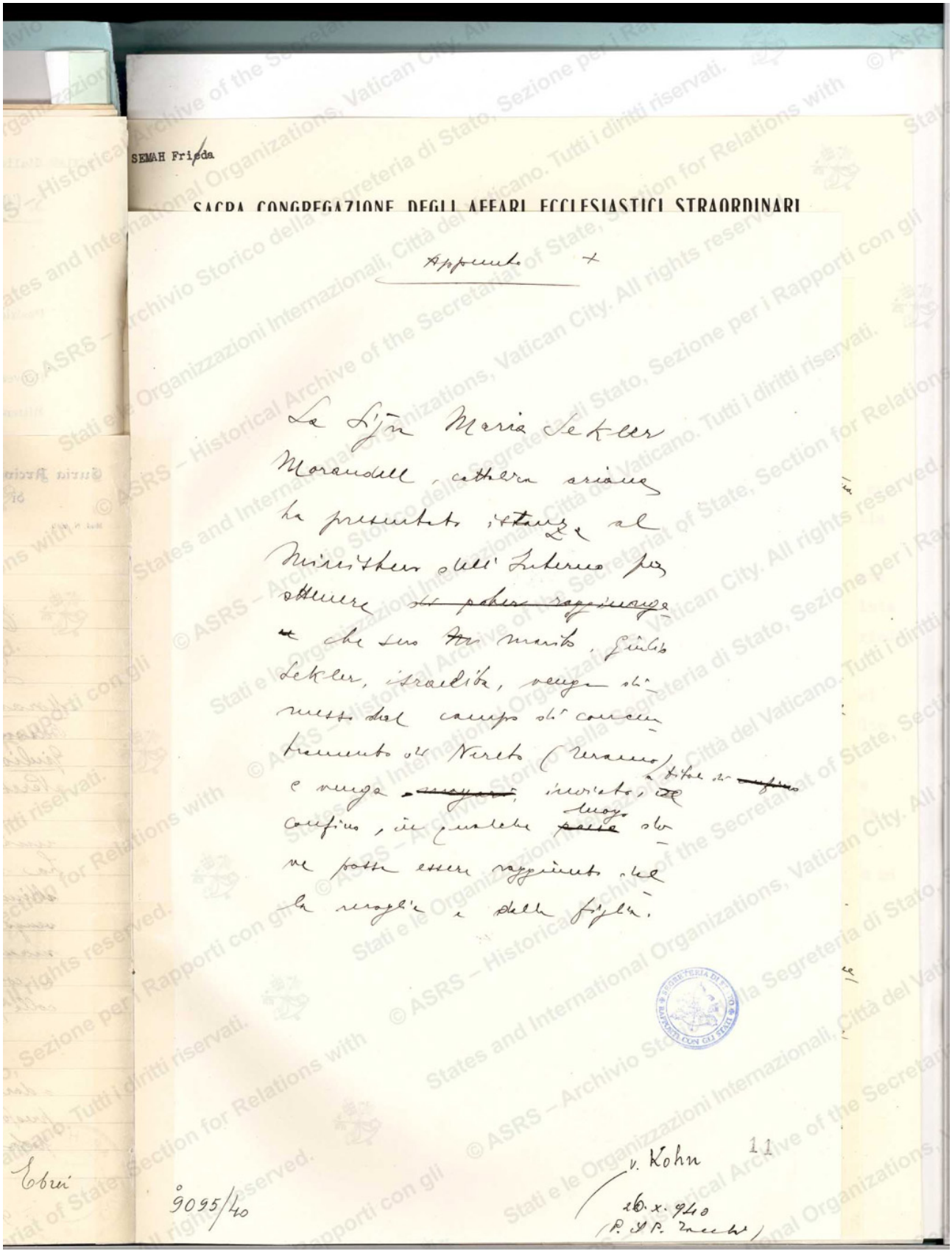

SEMAH Frieda

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Appunto +

La Sig.ra Maria Sekler Morandell, cattolica ariana ha presentato istanza al Ministero dell'Interno per ottenere ~~di poter raggiungere~~ che suo ~~Mr~~ marito, Giulio Sekler, israelita, venga dimesso dal campo di concentramento di Nereto (Teramo) e venga ~~mandato~~ inviato, a titolo di ~~confino~~ confino, in qualche ~~paese~~ luogo dove possa essere raggiunto dalla moglie e dalla figlia.

Ebrei

9095/40

v. Kohn

26.x.940

(P. I. P. Zacchi)

11

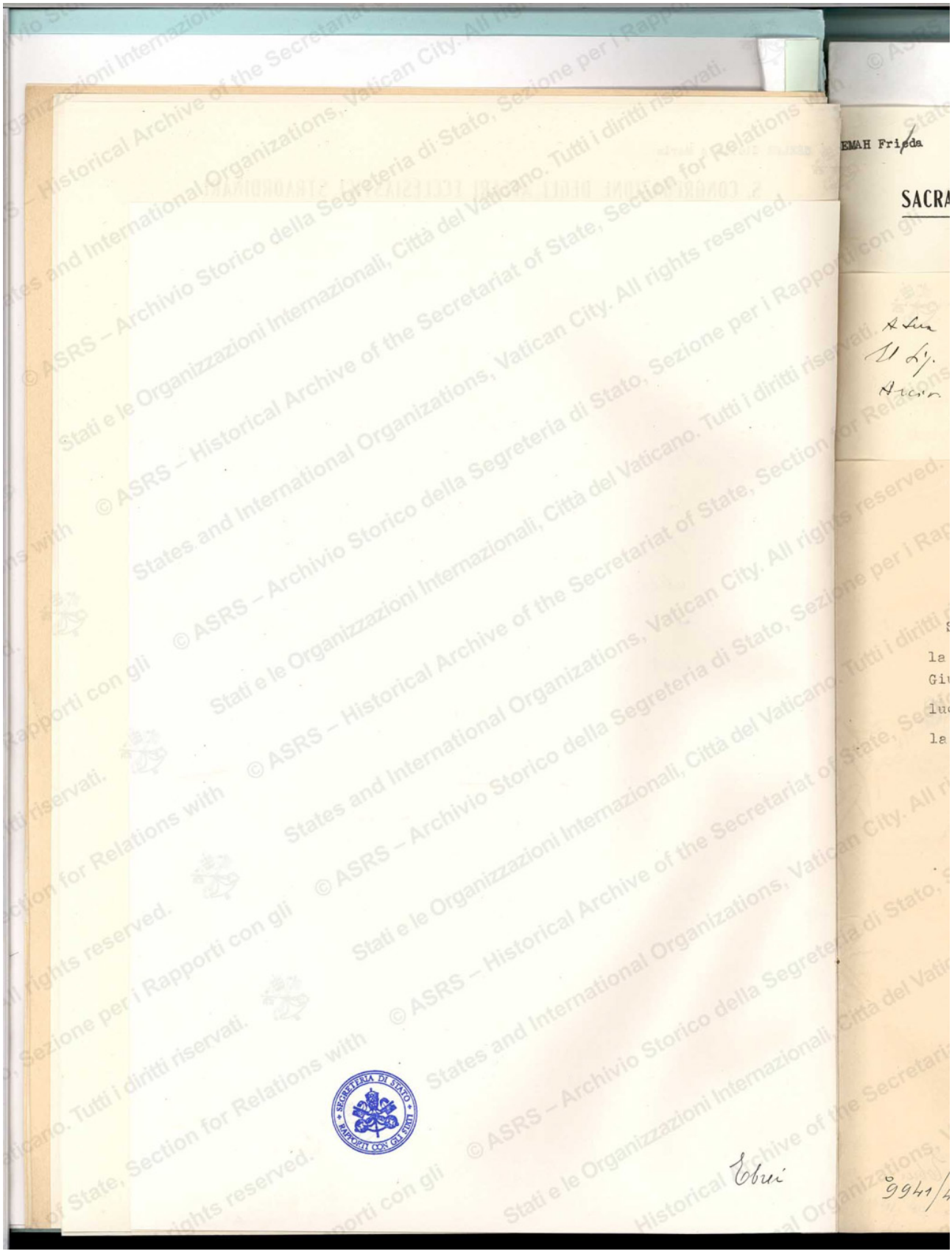
EMAH Frieda
SACRA
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

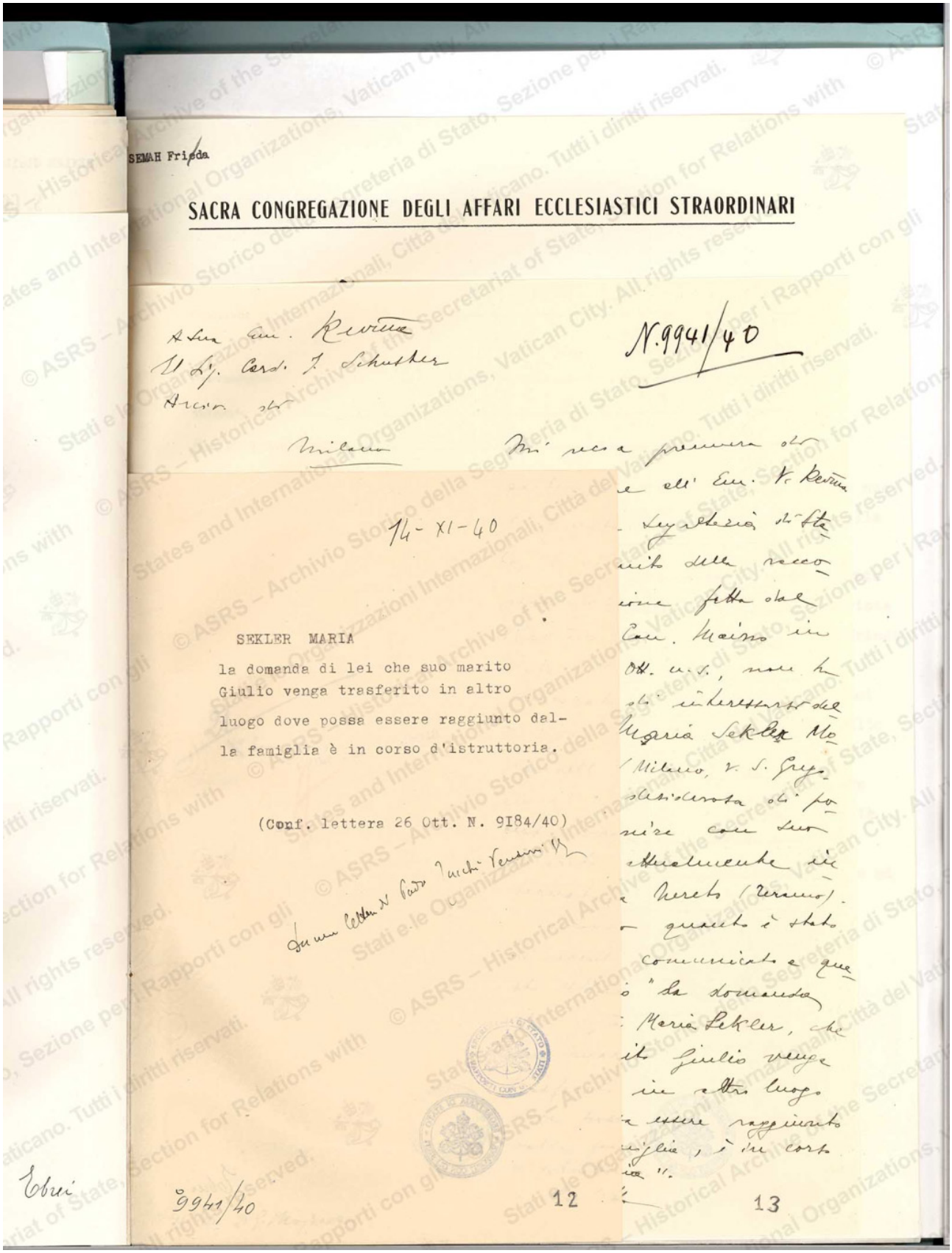

SEMAH Frieda

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

N. 9941/40

14 - XI - 40

SEKLER MARIA

la domanda di lei che suo marito Giulio venga trasferito in altro luogo dove possa essere raggiunto dalla famiglia è in corso d'istruttoria.

(Conf. lettera 26 Ott. N. 9184/40)

9941/40 12 13

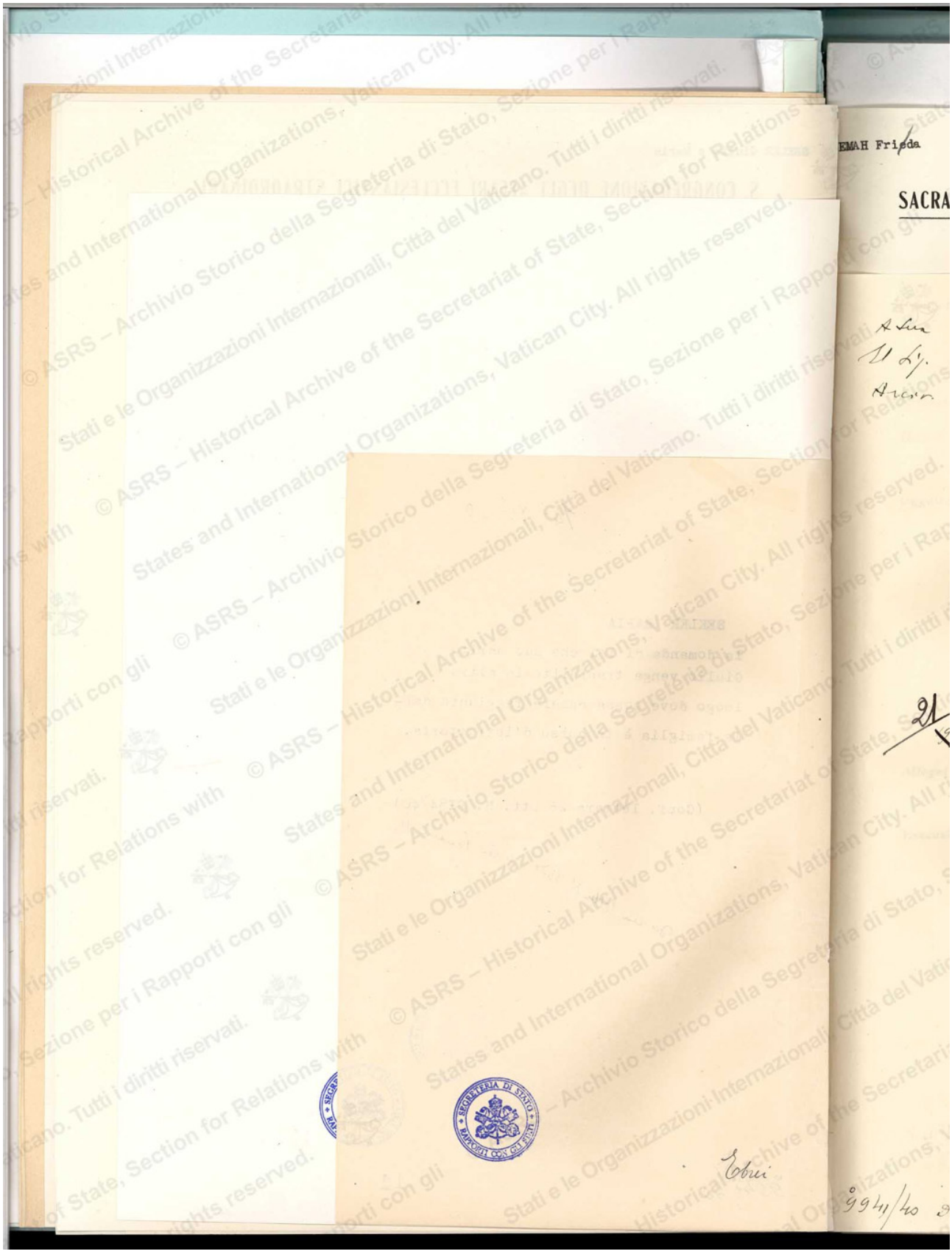
EMAH Frieda
SACRA
Ebrei
9941/40

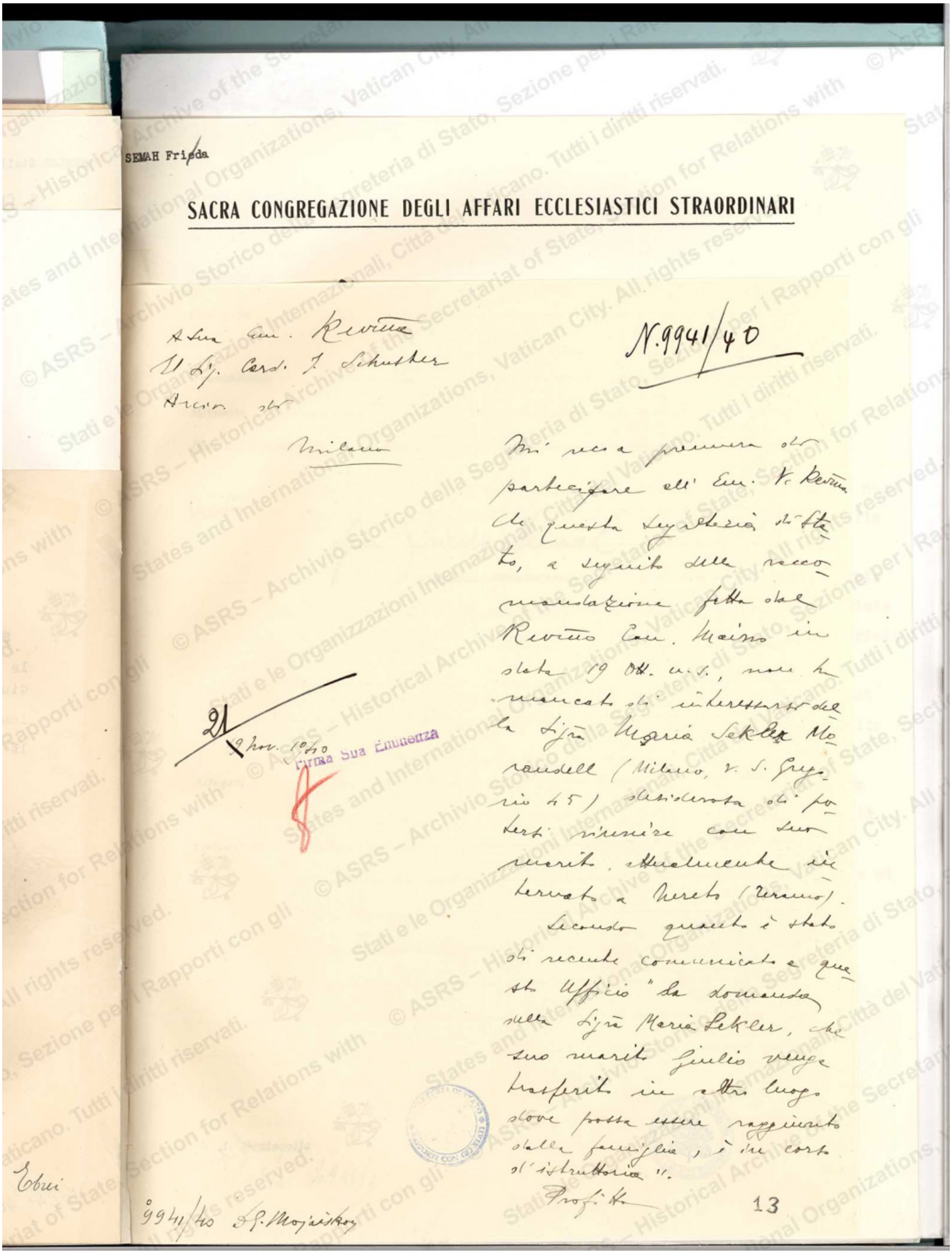

SEMAH Frida

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

A Sua Em. Rev.ma
Il Sig. Card. I. Schuster
Arcivescovo di
Milano

N. 9941/40

Mi reca premura di partecipare all'Em. V. Rev.ma che questa Segreteria di Stato, a seguito della raccomandazione fatta dal Rev.mo Can. Maino in data 19 Ott. u.s., non ha mancato di interessarsi della Sig.ra Maria Sekler Morandell (Milano, V. S. Gregorio 45) desiderosa di potersi riunire con suo marito, attualmente internato a Nereto (Teramo).

Secondo quanto è stato di recente comunicato a questo Ufficio "la domanda della Sig.ra Maria Sekler, che suo marito Giulio venga trasferito in altro luogo dove possa essere raggiunto dalla famiglia, è in corso d'istruttoria".

Profitto

21
9 nov. 1940
Firma Sua Eminenza

Ebrei

9941/40 D.G. Mojaisky

13

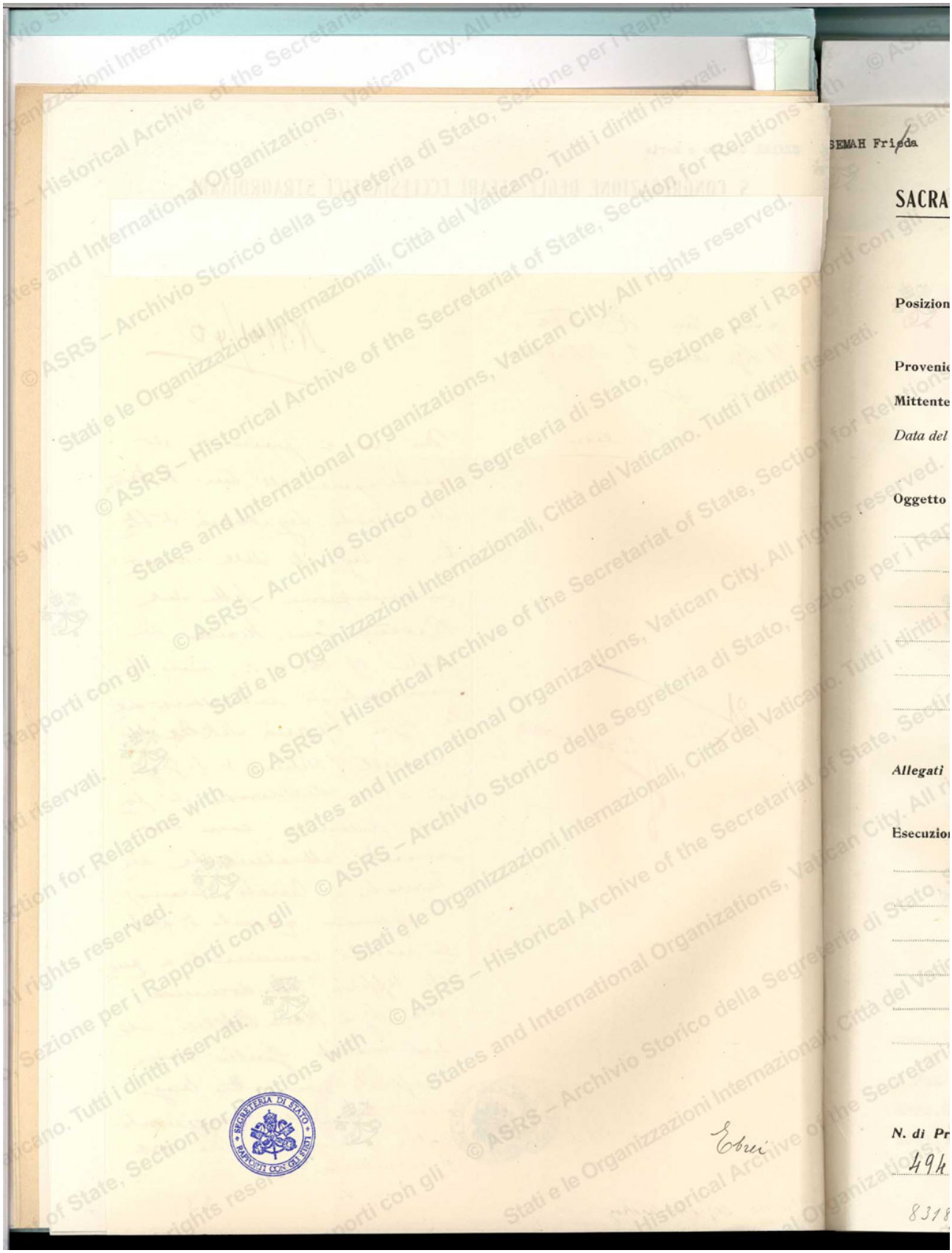
SEMAH Frieda
SACRA
Posizion
Provenie
Mittente
Data del
Oggetto
Allegati
Esecuzio
N. di Pr
494
8318
Ebrei

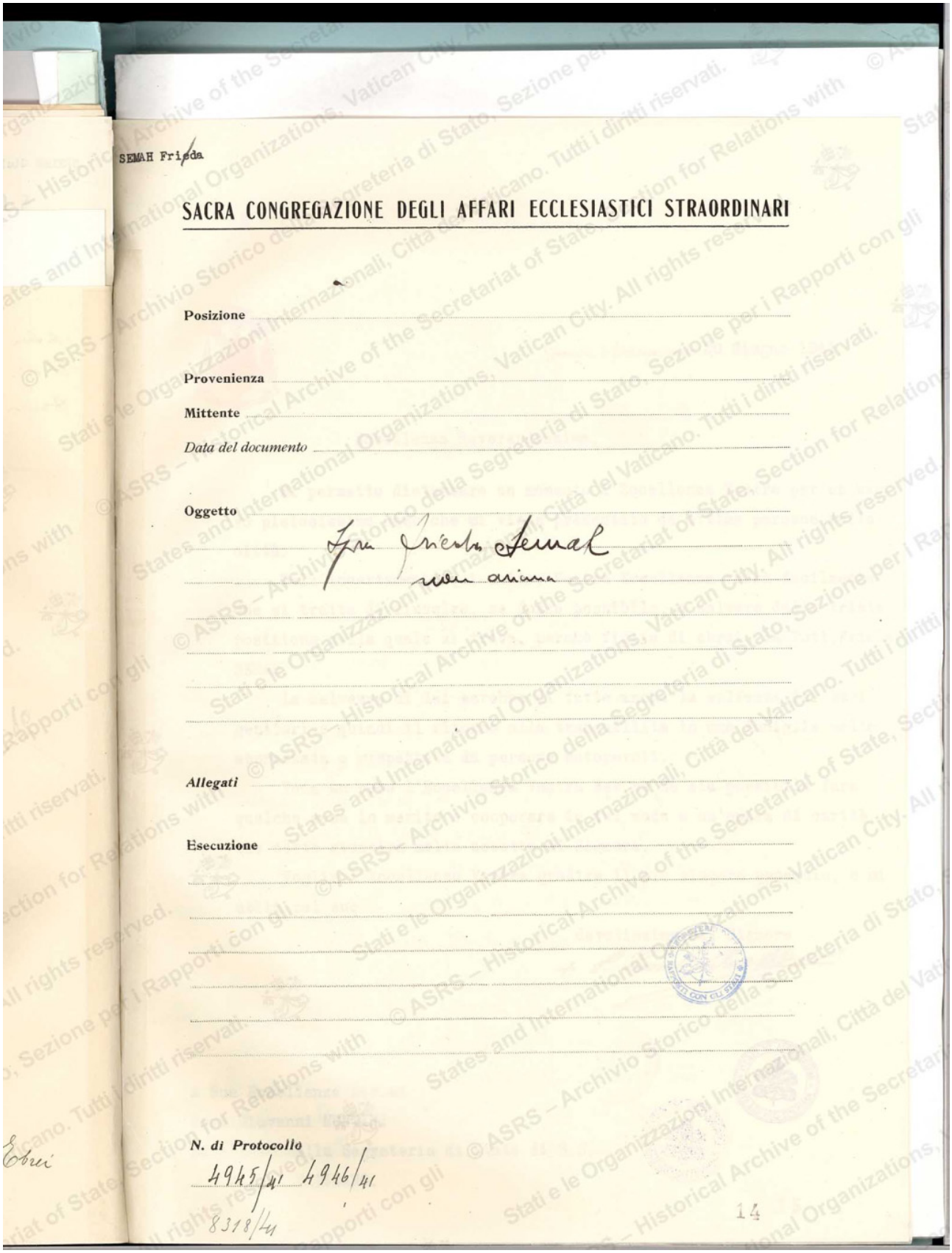

SEMAH Frieda

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Sra Frieda Semah
non ariana

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo

4945/41 4946/41
8318/41

14

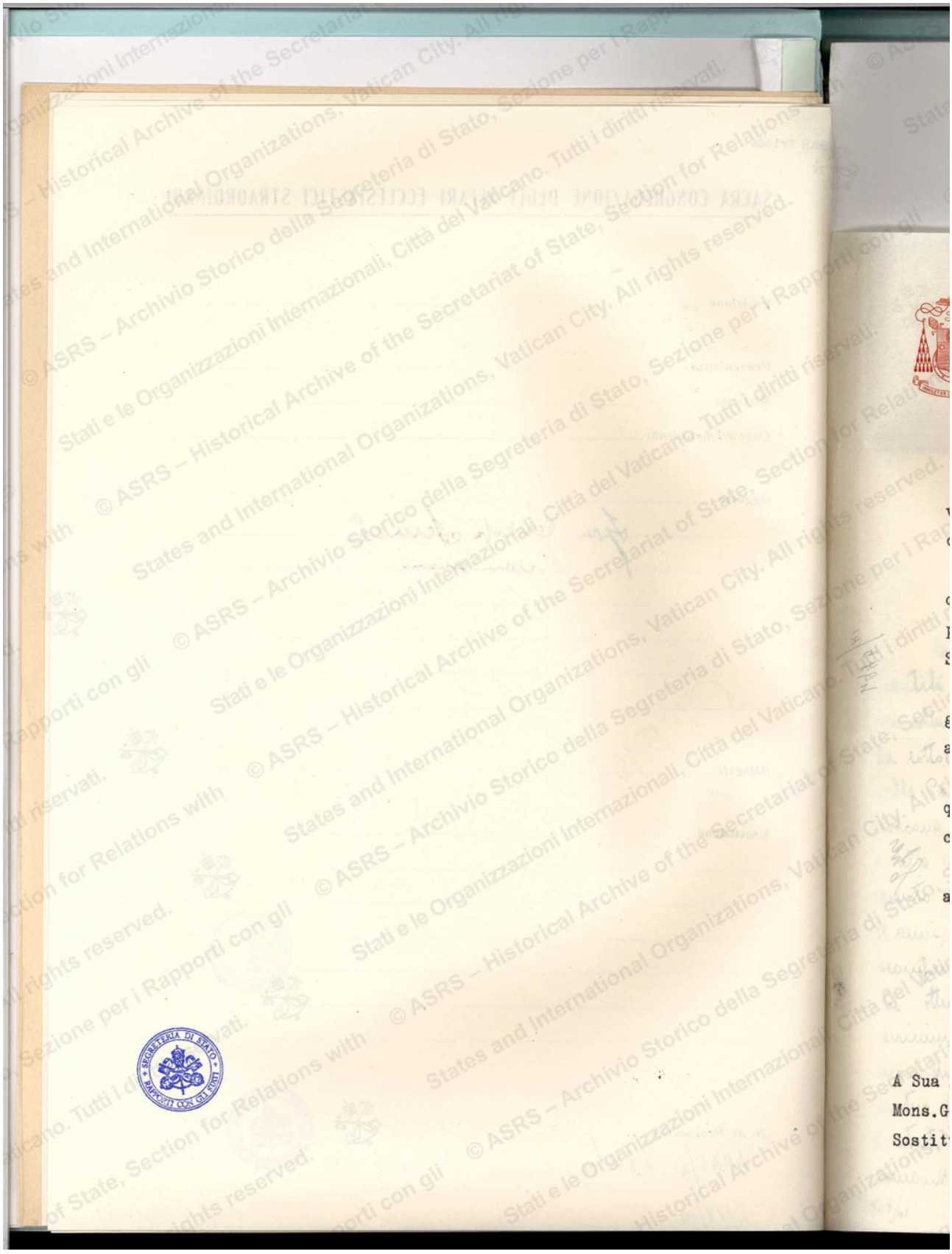
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

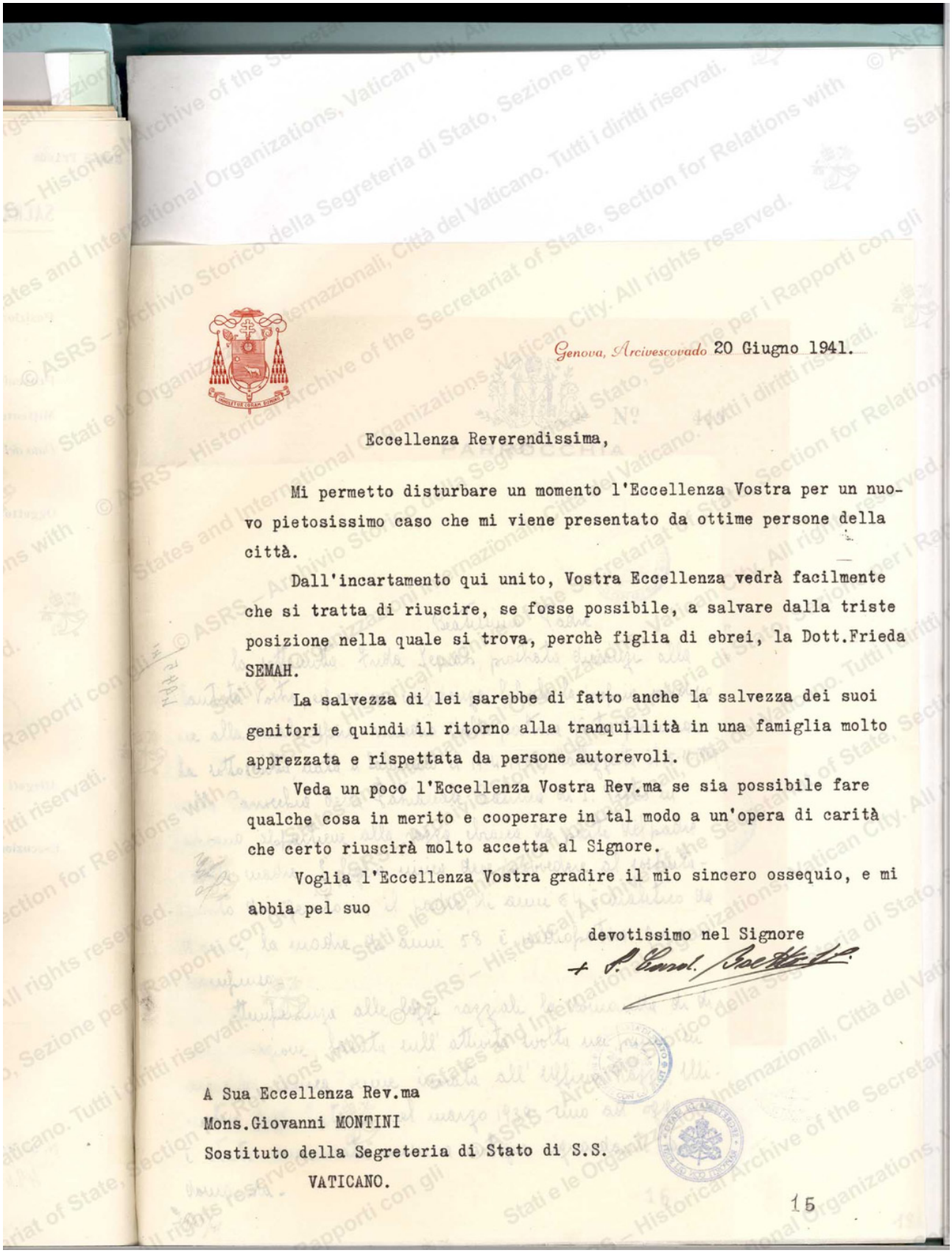

Genova, Arcivescovado 20 Giugno 1941.

Eccellenza Reverendissima,

Mi permetto disturbare un momento l'Eccellenza Vostra per un nuovo pietosissimo caso che mi viene presentato da ottime persone della città.

Dall'incartamento qui unito, Vostra Eccellenza vedrà facilmente che si tratta di riuscire, se fosse possibile, a salvare dalla triste posizione nella quale si trova, perchè figlia di ebrei, la Dott.Frieda SEMAH.

La salvezza di lei sarebbe di fatto anche la salvezza dei suoi genitori e quindi il ritorno alla tranquillità in una famiglia molto apprezzata e rispettata da persone autorevoli.

Veda un poco l'Eccellenza Vostra Rev.ma se sia possibile fare qualche cosa in merito e cooperare in tal modo a un'opera di carità che certo riuscirà molto accetta al Signore.

Voglia l'Eccellenza Vostra gradire il mio sincero ossequio, e mi abbia pel suo

devotissimo nel Signore

+ P. Card. Boetto

A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons.Giovanni MONTINI
Sostituto della Segreteria di Stato di S.S.
VATICANO.

15

20 Giugno 1941.

Eccellenza Reverendissima,

Mi permetto disturbare un momento l'Eccellenza Vostra per un nuovo pietoso caso che mi viene presentato da ottime persone della città.

Dall'incartamento qui unito, Vostra Eccellenza vedrà facilmente che si tratta di rimediare, se fosse possibile, a salvare dalla triste posizione nella quale si trova, perchè figlia di ebrei, la Dott.ssa Frieda SEMMAH.

La salvezza di lei sarebbe di fatto anche la salvezza dei suoi genitori e quindi il ritorno alla tranquillità in una famiglia molto apprezzata e rispettata da persone autorevoli.

Veda un poco l'Eccellenza Vostra Rev.ma se sia possibile fare qualche cosa in merito e cooperare in tal modo a un'opera di carità che certo rimarrà molto accetta al Signore.

Voglia l'Eccellenza Vostra gradire il mio sincero ossequio, e mi abbia pel suo

devotissimo nel Signore

4945/41

A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. Giovanni MONTINI
Sostituto della Segreteria di Stato di S.S.
VATICANO.

4945/41

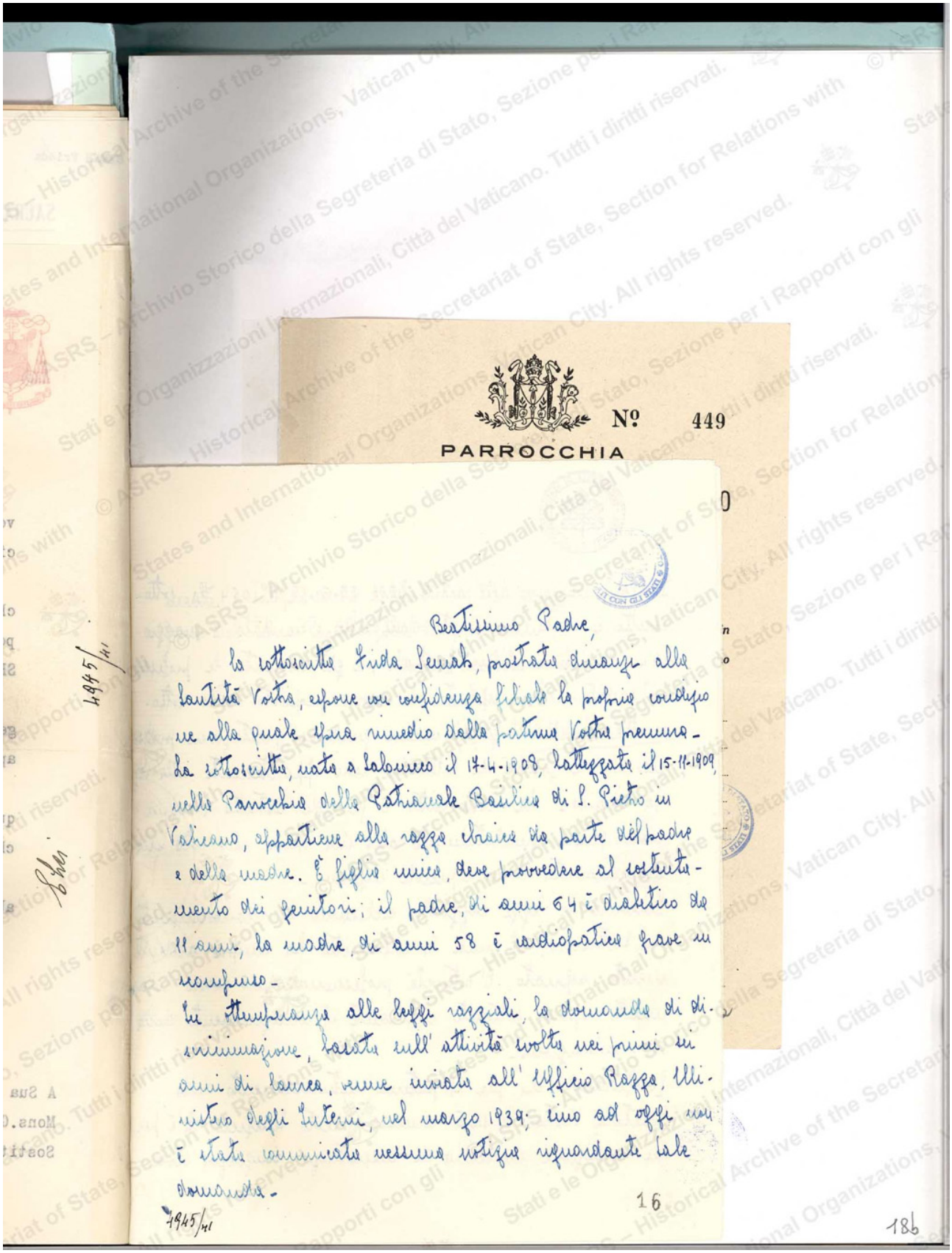

Nº 449

PARROCCHIA

Beatissimo Padre,

La sottoscritta Enda Lemah, prostrata dinanzi alla Santità Vostra, espone con confidenza filiale la propria condizione alla quale spera rimedio dalla paterna Vostra premura.

La sottoscritta, nata a Salonicco il 17-4-1908, battezzata il 15-11-1909 nella Parrocchia della Patriarcale Basilica di S. Pietro in Vaticano, appartiene alla razza ebraica da parte del padre e della madre. È figlia unica, deve provvedere al sostentamento dei genitori; il padre, di anni 64 è diabetico da 11 anni, la madre di anni 58 è cardiopatica grave in convalescenza.

In ottemperanza alle leggi razziali, la domanda di discriminazione, basata sull'attività svolta nei primi sei anni di laurea, venne inviata all'Ufficio Razza, Ministero degli Interni, nel marzo 1939; fino ad oggi non è stata comunicata nessuna notizia riguardante tale domanda.

16

1945/41

1945/41

186

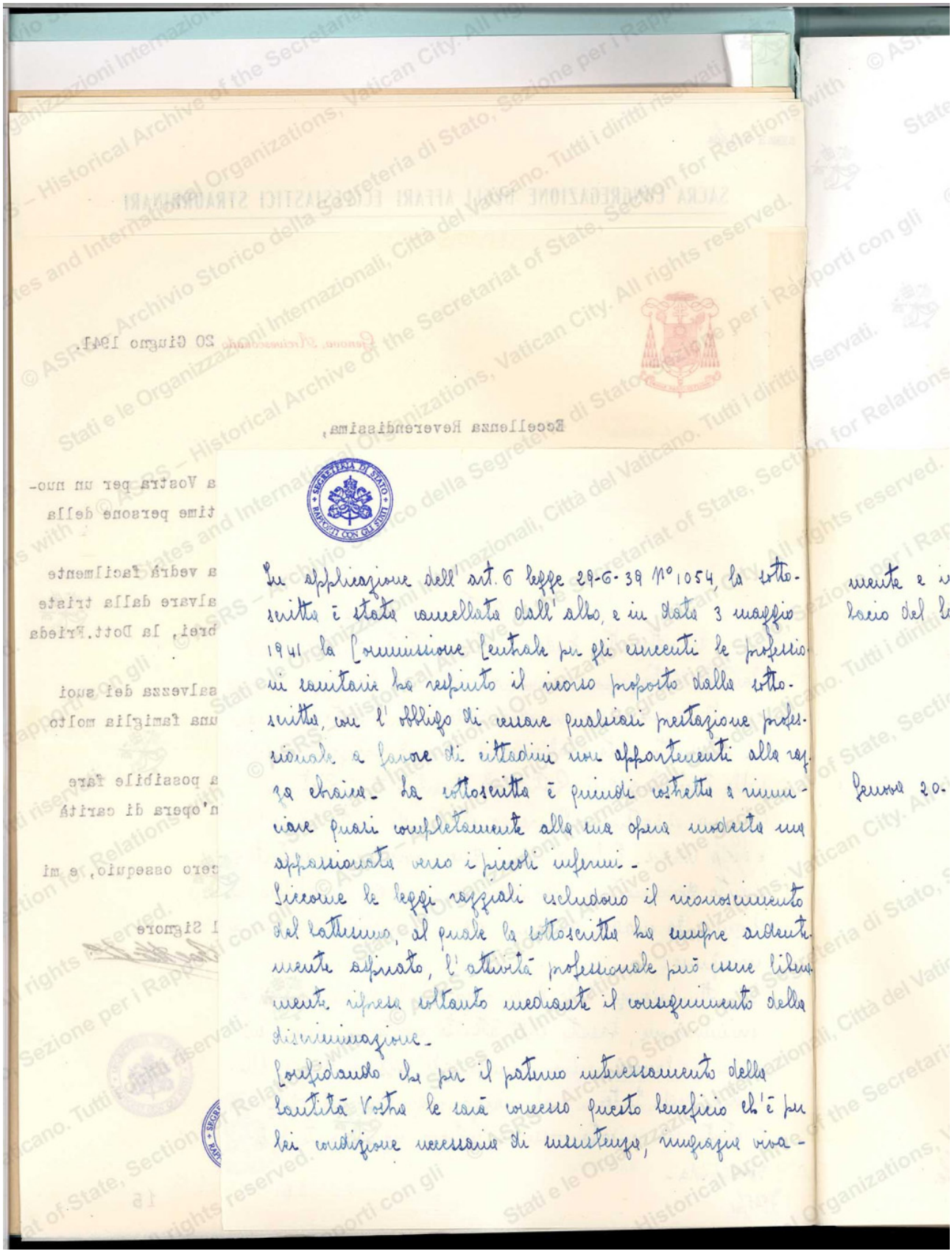

In applicazione dell'art. 6 legge 29-6-39 N° 1054, la sottoscritta è stata cancellata dall'albo, e in data 3 maggio 1941 la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto il ricorso proposto dalla sottoscritta, con l'obbligo di cessare qualsiasi prestazione professionale a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. La sottoscritta è quindi costretta a rinunciare quasi completamente alla sua opera modesta ma appassionata verso i piccoli infermi.

Siccome le leggi razziali escludono il riconoscimento del battesimo, al quale la sottoscritta ha sempre ardentemente aspirato, l'attività professionale può essere liberamente ripresa soltanto mediante il conseguimento della discriminazione.

Confidando che per il paterno interessamento della Santità Vostra le sarà concesso questo beneficio ch'è per lei condizione necessaria di sussistenza, ringrazia viva-

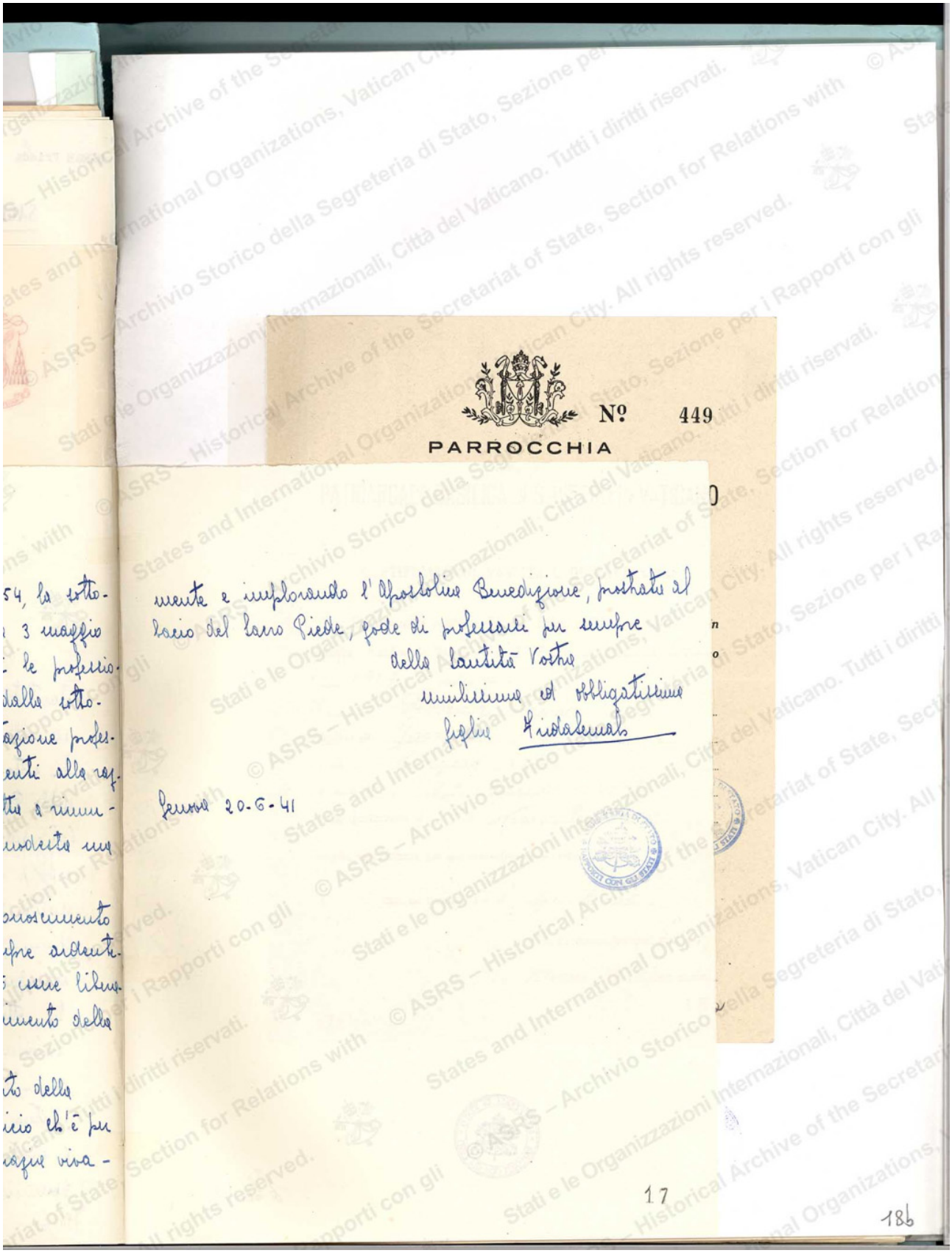

Nº 449

PARROCCHIA

mente e implorando l'Apostolica Benedizione, prostrata al bacio del Sacro Piede, gode di professarsi per sempre

della Santità Vostra

umilissima ed obbligatissima

figlia Fridalemah

Genova 20-6-41

17

186

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

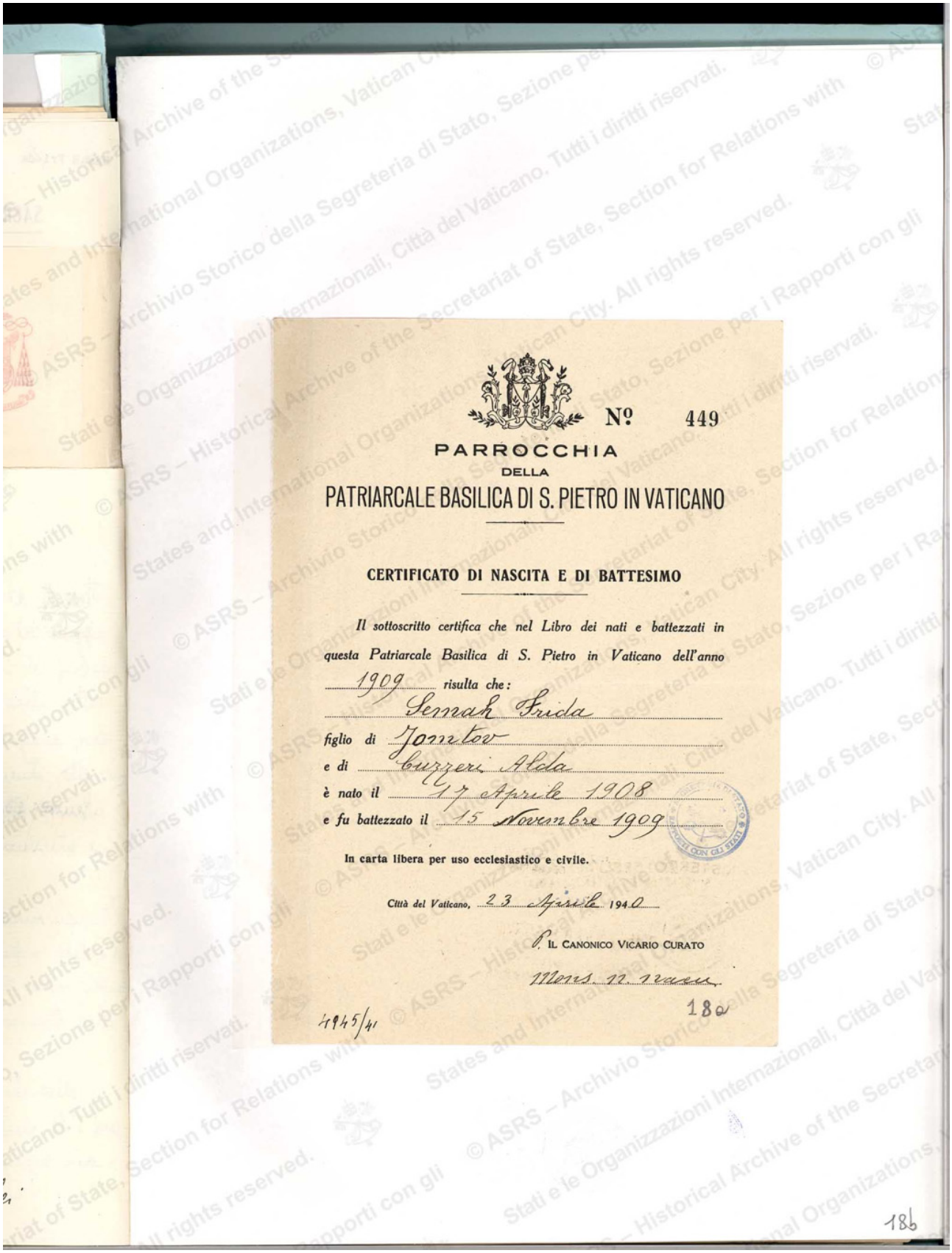

Nº 449

PARROCCHIA
DELLA
PATRIARCALE BASILICA DI S. PIETRO IN VATICANO

CERTIFICATO DI NASCITA E DI BATTESIMO

Il sottoscritto certifica che nel Libro dei nati e battezzati in questa Patriarcale Basilica di S. Pietro in Vaticano dell'anno 1909 *risulta che:*

Semah Frida

figlio di Jontov

e di Luzzeri Alda

è nato il 17 Aprile 1908

e fu battezzato il 15 Novembre 1909

In carta libera per uso ecclesiastico e civile.

Città del Vaticano, 23 Aprile 1940

IL CANONICO VICARIO CURATO

Mons. [illegible]

1945/41

180

18b

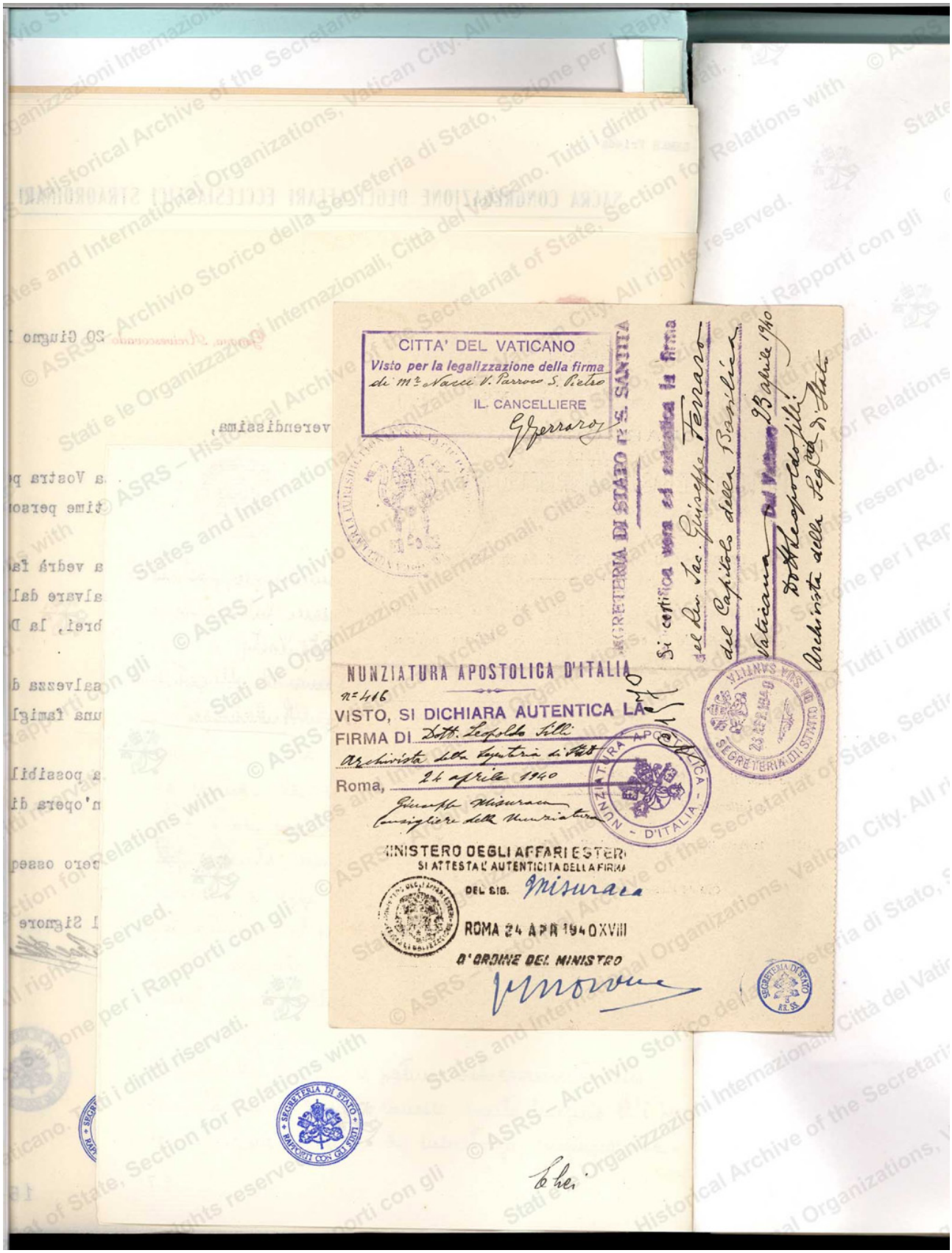
CITTA' DEL VATICANO
Visto per la legalizzazione della firma
di Mr Nacci V. Parroco S. Pietro
IL CANCELLIERE
G Ferraro
SEGRETERIA DI STATO DI S. SANTITA
Si certifica vera ed autentica la firma
del Rev. Sac. Giuseppe Ferraro
del Capitolo della Basilica
Vaticano, 23 aprile 1940
Dott. Leopoldo Silli
Archivista della Segreteria di Stato
NUNZIATURA APOSTOLICA D'ITALIA
N°416
VISTO, SI DICHIARA AUTENTICA LA
FIRMA DI Dott. Leopoldo Silli
Archivista della Segreteria di Stato
Roma, 24 aprile 1940
Giuseppe Misuraca
Consigliere della Nunziatura
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SI ATTESTA L'AUTENTICITA DELLA FIRMA
DEL SIG. Misuraca
ROMA 24 APR 1940 XVIII
D'ORDINE DEL MINISTRO
SEGRETERIA DI STATO
RR. SS.

SEGRETERIA DI STATO DI S. SANTITÀ
Si certifica vera ed autentica la firma
del Sac. Giuseppe Ferraro
del Capitolo della Basilica
Vaticana Dal Vaticano 23 aprile 1940
Archivista della Segreteria di Stato
NUNZIATURA APOSTOLICA - D'ITALIA -
SEGRETERIA DI STATO
SEGRETERIA DI STATO - SERVIZIO RAPPORTI CON GLI STATI
186

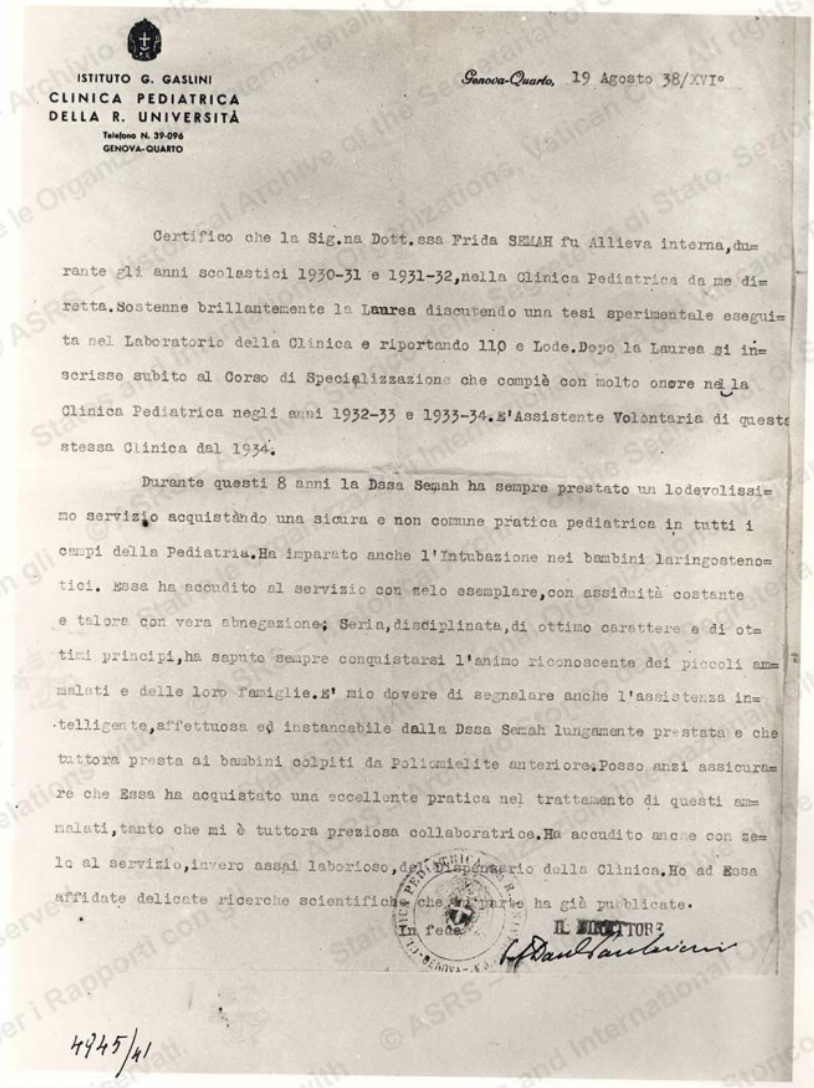

ISTITUTO G. GASLINI
CLINICA PEDIATRICA
DELLA R. UNIVERSITÀ
Telefono N. 39-096
GENOVA-QUARTO

Genova-Quarto, 19 Agosto 38/XVI°

Certifico che la Sig.na Dott.ssa Frida SEMAH fu Allieva interna, durante gli anni scolastici 1930-31 e 1931-32, nella Clinica Pediatrica da me diretta. Sostenne brillantemente la Laurea discutendo una tesi sperimentale eseguita nel Laboratorio della Clinica e riportando 110 e Lode. Dopo la Laurea si iscrisse subito al Corso di Specializzazione che compiè con molto onore nella Clinica Pediatrica negli anni 1932-33 e 1933-34. E' Assistente Volontaria di questa stessa Clinica dal 1934.

Durante questi 8 anni la Dssa Semah ha sempre prestato un lodevolissimo servizio acquistando una sicura e non comune pratica pediatrica in tutti i campi della Pediatria. Ha imparato anche l'Intubazione nei bambini laringostenotici. Essa ha accudito al servizio con zelo esemplare, con assiduità costante e talora con vera abnegazione; Seria, disciplinata, di ottimo carattere e di ottimi principi, ha saputo sempre conquistarsi l'animo riconoscente dei piccoli ammalati e delle loro famiglie. E' mio dovere di segnalare anche l'assistenza intelligente, affettuosa ed instancabile dalla Dssa Semah lungamente prestata e che tuttora presta ai bambini colpiti da Poliomielite anteriore. Posso anzi assicurare che Essa ha acquistato una eccellente pratica nel trattamento di questi ammalati, tanto che mi è tuttora preziosa collaboratrice. Ha accudito anche con zelo al servizio, invero assai laborioso, del Dispensario della Clinica. Ho ad Essa affidate delicate ricerche scientifiche che diligente ha già pubblicate.

In fede. IL DIRETTORE

4945/41

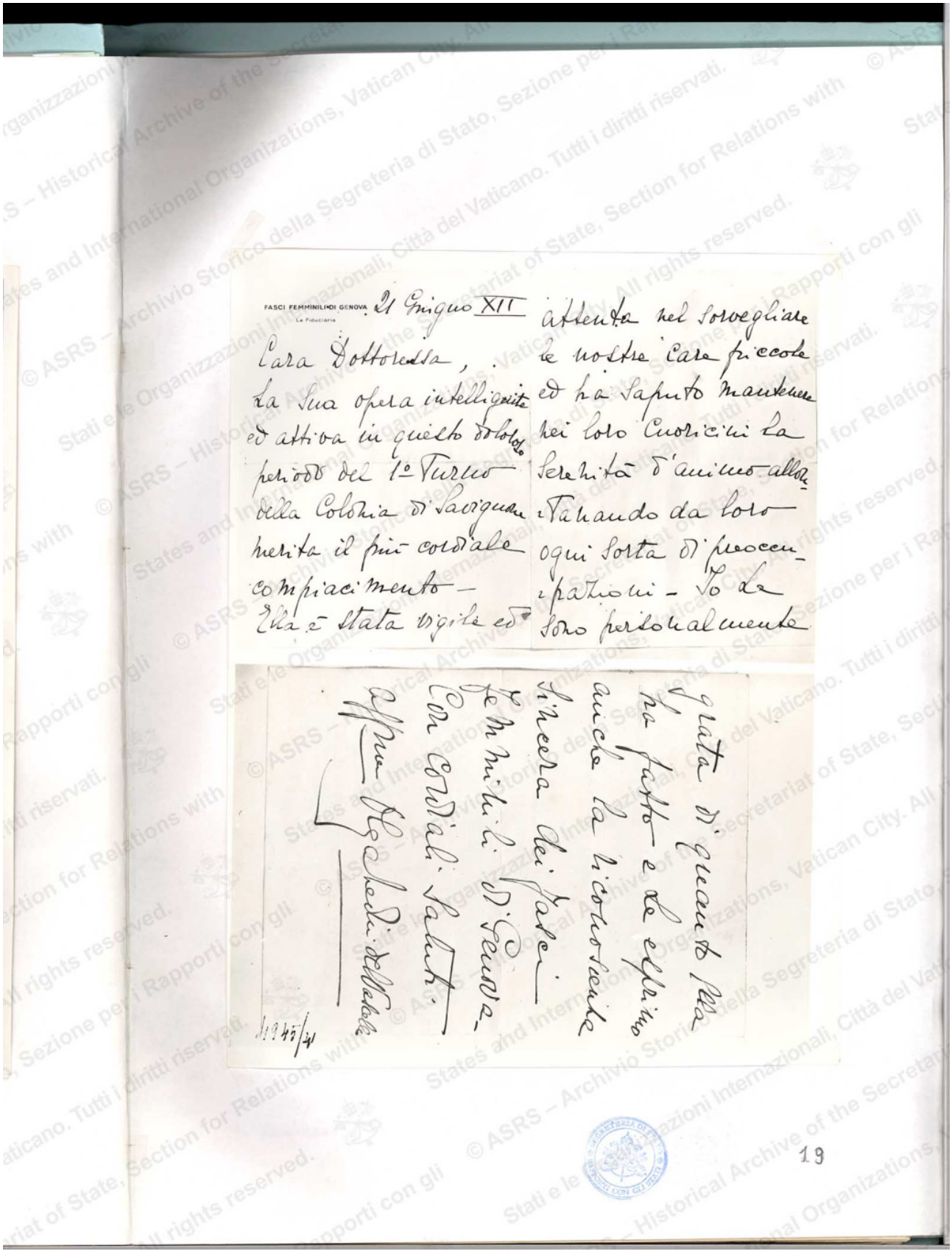

FASCI FEMMINILI DI GENOVA
La Fiduciaria

21 Giugno XII

Cara Dottoressa,

La sua opera intelligente ed attiva in questo doloroso periodo del 1° Turno della Colonia di Savignone merita il più cordiale compiacimento — Ella è stata vigile ed attenta nel sorvegliare le nostre care piccole ed ha saputo mantenere nei loro Cuoricini la serenità d'animo allontanando da loro ogni sorta di preoccupazioni — Io le sono personalmente grata di quanto Ella ha fatto e le esprimo anche la riconoscente sincera dei Fasci Femminili di Genova.

Con cordiali saluti.

Aff.ma Olga Ledri del Vascello

1945/41

19

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

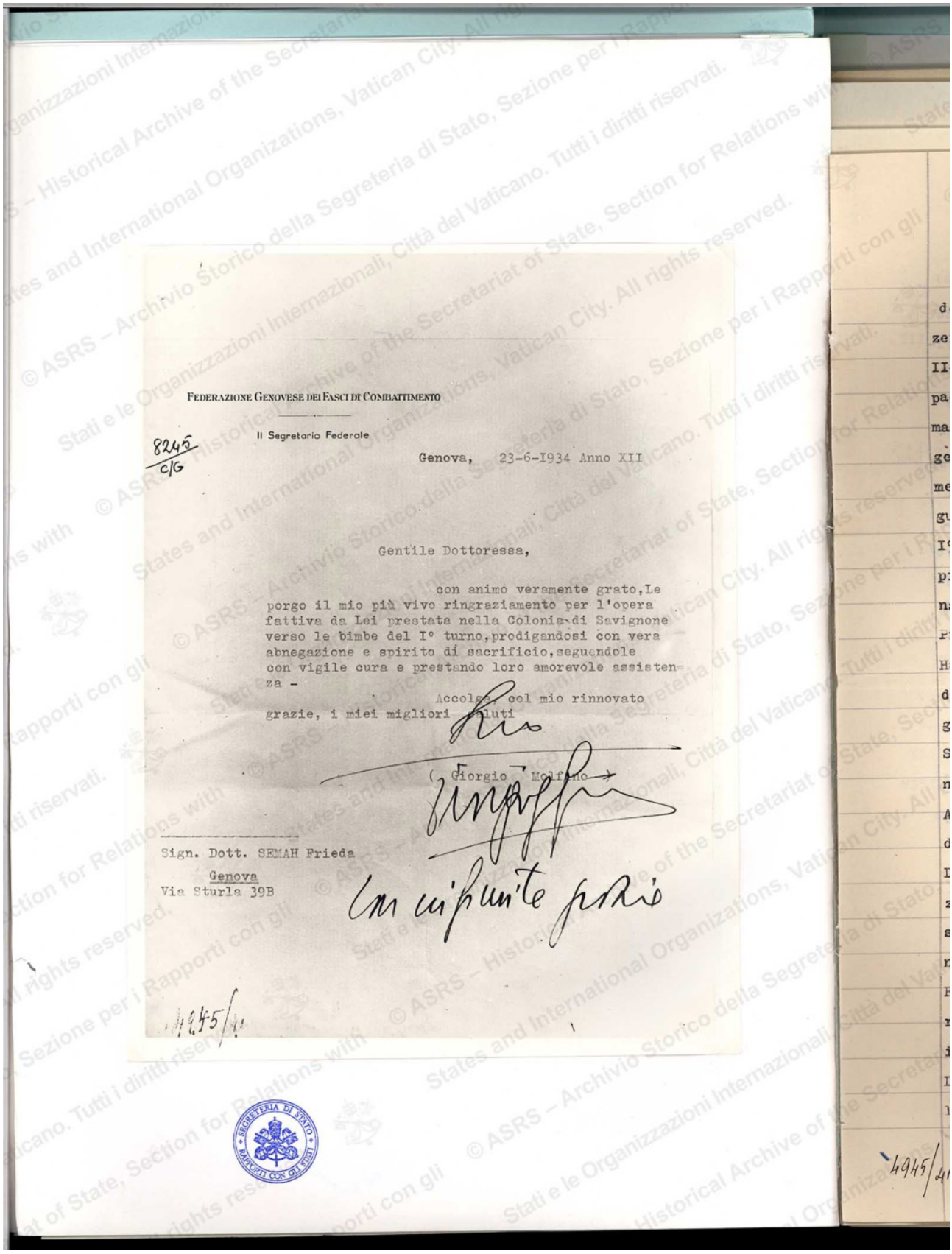

FEDERAZIONE GENOVESE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO

Il Segretario Federale

8245
C/G

Genova, 23-6-1934 Anno XII

Gentile Dottoressa,

con animo veramente grato, Le porgo il mio più vivo ringraziamento per l'opera fattiva da Lei prestata nella Colonia di Savignone verso le bimbe del I° turno, prodigandosi con vera abnegazione e spirito di sacrificio, seguendole con vigile cura e prestando loro amorevole assistenza -

Accolga, col mio rinnovato grazie, i miei migliori saluti

(Giorgio Molfino)

Sign. Dott. SEMAH Frieda
Genova
Via Sturla 39B

Con infinite grazie

4945/41

SEGRETERIA DI STATO RAPPORTI CON GLI STATI

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

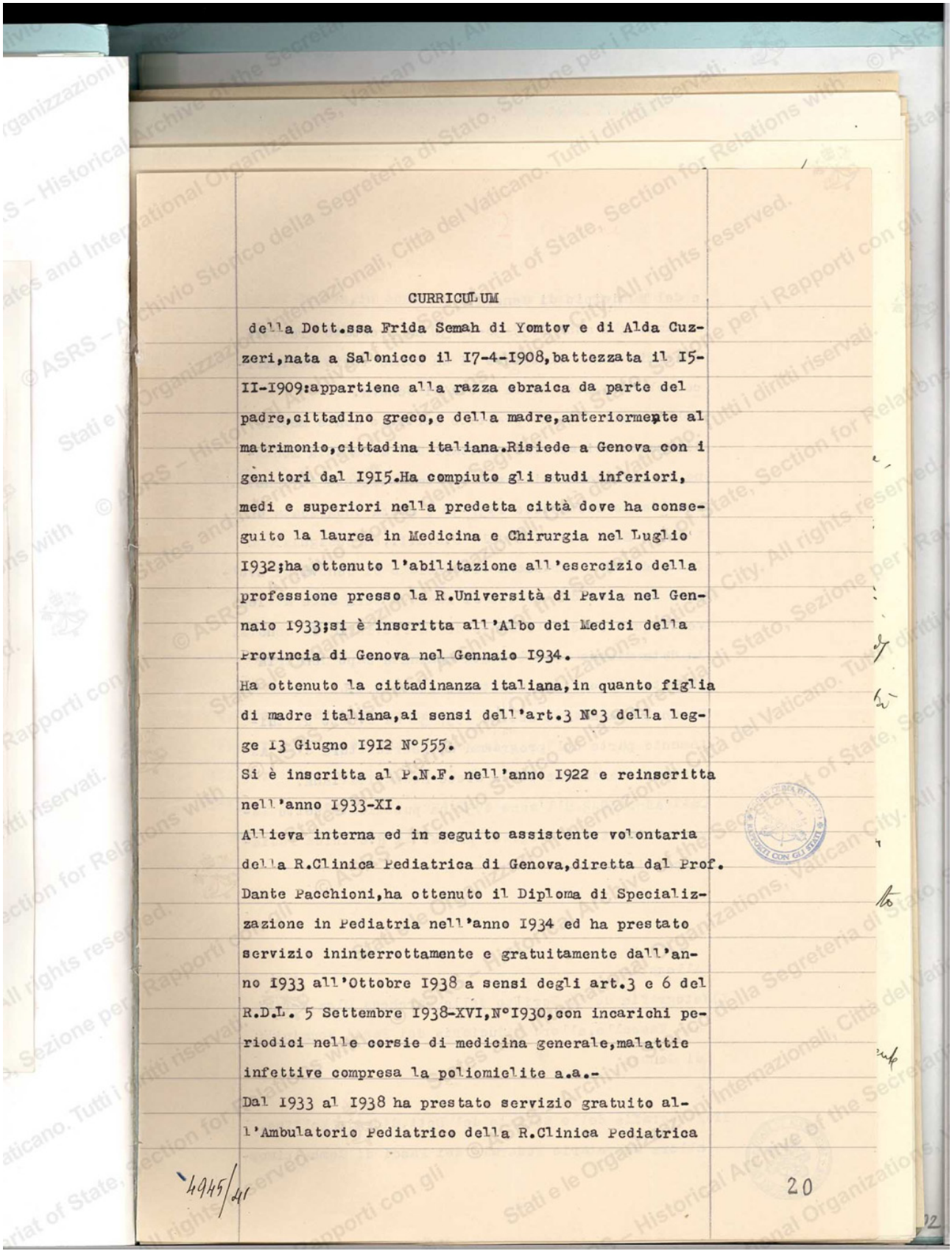

CURRICULUM

della Dott.ssa Frida Semah di Yomtov e di Alda Cuzzeri,nata a Salonicco il I7-4-I908,battezzata il I5-II-I909:appartiene alla razza ebraica da parte del padre,cittadino greco,e della madre,anteriormente al matrimonio,cittadina italiana.Risiede a Genova con i genitori dal I9I5.Ha compiuto gli studi inferiori, medi e superiori nella predetta città dove ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel Luglio I932;ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione presso la R.Università di Pavia nel Gennaio I933;si è inscritta all'Albo dei Medici della Provincia di Genova nel Gennaio I934.

Ha ottenuto la cittadinanza italiana,in quanto figlia di madre italiana,ai sensi dell'art.3 N°3 della legge I3 Giugno I9I2 N°555.

Si è inscritta al P.N.F. nell'anno I922 e reinscritta nell'anno I933-XI.

Allieva interna ed in seguito assistente volontaria della R.Clinica Pediatrica di Genova,diretta dal Prof. Dante Pacchioni,ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Pediatria nell'anno I934 ed ha prestato servizio ininterrottamente e gratuitamente dall'anno I933 all'Ottobre I938 a sensi degli art.3 e 6 del R.D.L. 5 Settembre I938-XVI,N°I930,con incarichi periodici nelle corsie di medicina generale,malattie infettive compresa la poliomielite a.a.-

Dal I933 al I938 ha prestato servizio gratuito all'Ambulatorio Pediatrico della R.Clinica Pediatrica

4945/41

20

e del Municipio di Genova.
Durante gli anni 1935-36-37-38 ha prestato gratuito servizio quale dirigente di un Consultorio Pediatrico dell'O.N.M.I. della città di Genova.
Nell'estate 1934 ha prestato servizio quale medico dirigente dei servizi sanitari della Colonia Montana di Savignone dei Fasci di Combattimento di Genova.
Per l'anno scolastico 1937-38 è stata incaricata dall'On.le Sede Centrale dell'O.N.M.I., su designazione fatta dalla Federazione Provinciale di Genova, di svolgere un corso di lezioni di Puericultura alle allieve di quattro scuole medie della Provincia di Genova.
In data Giugno 1938 è stata nominata Capo Centuria addetta al servizio sanitario della G.I.L.
Durante l'anno scolastico 1937-38 ha svolto gratuitamente parte del programma di Puericultura alle Assistenti Sanitarie della Croce Rossa Italiana.
Dall'anno 1933 all'anno 1938 ha pubblicato sette lavori scientifici eseguiti presso la R.Clinica Pediatrica di Genova.

Allegati:

I) Fotografia dello Scritto della Marchesa Olga Medici del Vascello, allora Fiduciaria dei Fasci Femminili di Genova

e

II) Fotografia dello Scritto del Dott.Giorgio Molfino, allora Segretario Federale dei Fasci di Combattimen-

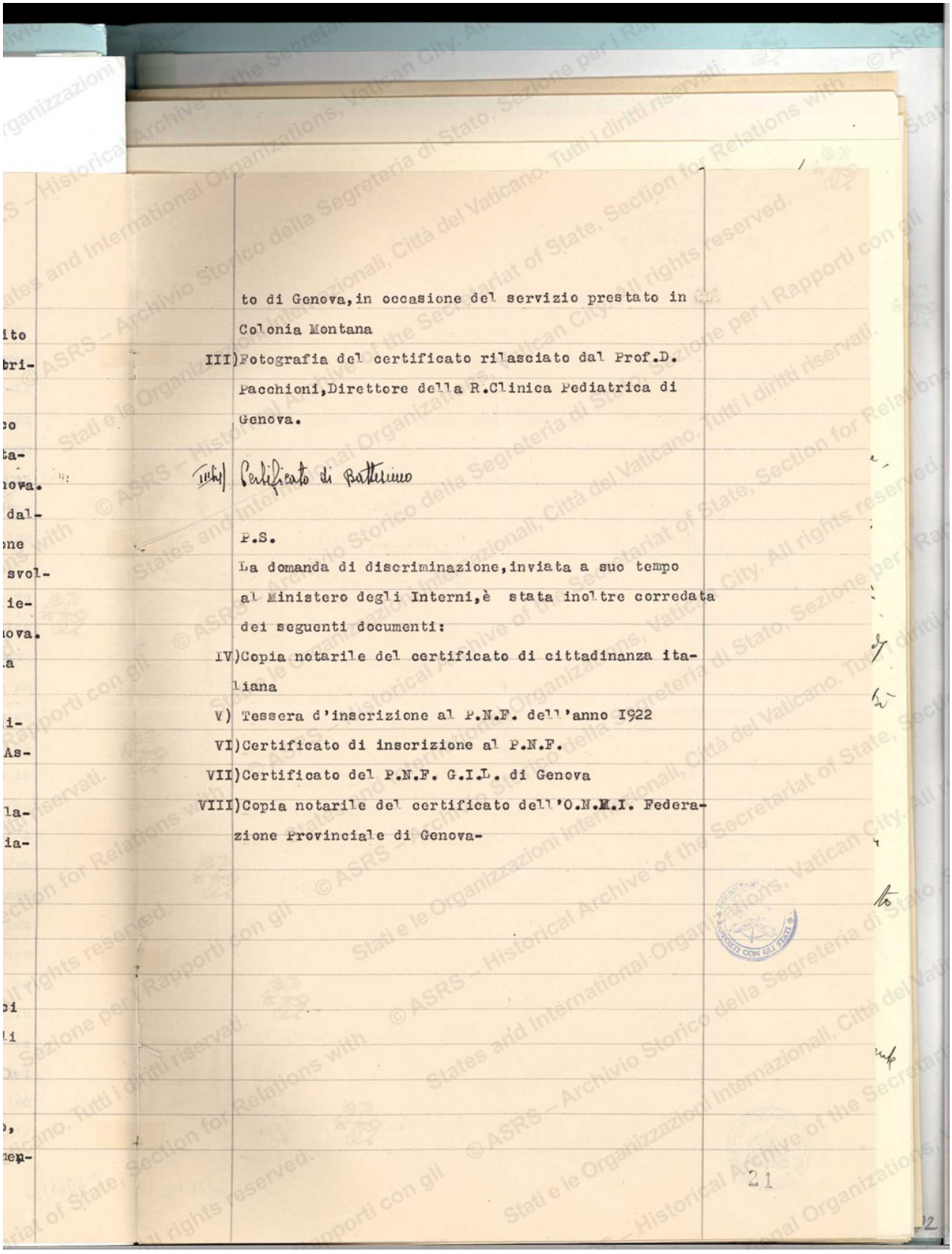

to di Genova, in occasione del servizio prestato in Colonia Montana

III) Fotografia del certificato rilasciato dal Prof. D. Pacchioni, Direttore della R. Clinica Pediatrica di Genova.

IIIbis) Certificato di Battesimo

P.S.

La domanda di discriminazione, inviata a suo tempo al Ministero degli Interni, è stata inoltre corredata dei seguenti documenti:

IV) Copia notarile del certificato di cittadinanza italiana

V) Tessera d'inscrizione al P.N.F. dell'anno 1922

VI) Certificato di inscrizione al P.N.F.

VII) Certificato del P.N.F. G.I.L. di Genova

VIII) Copia notarile del certificato dell'O.N.M.I. Federazione Provinciale di Genova-

21

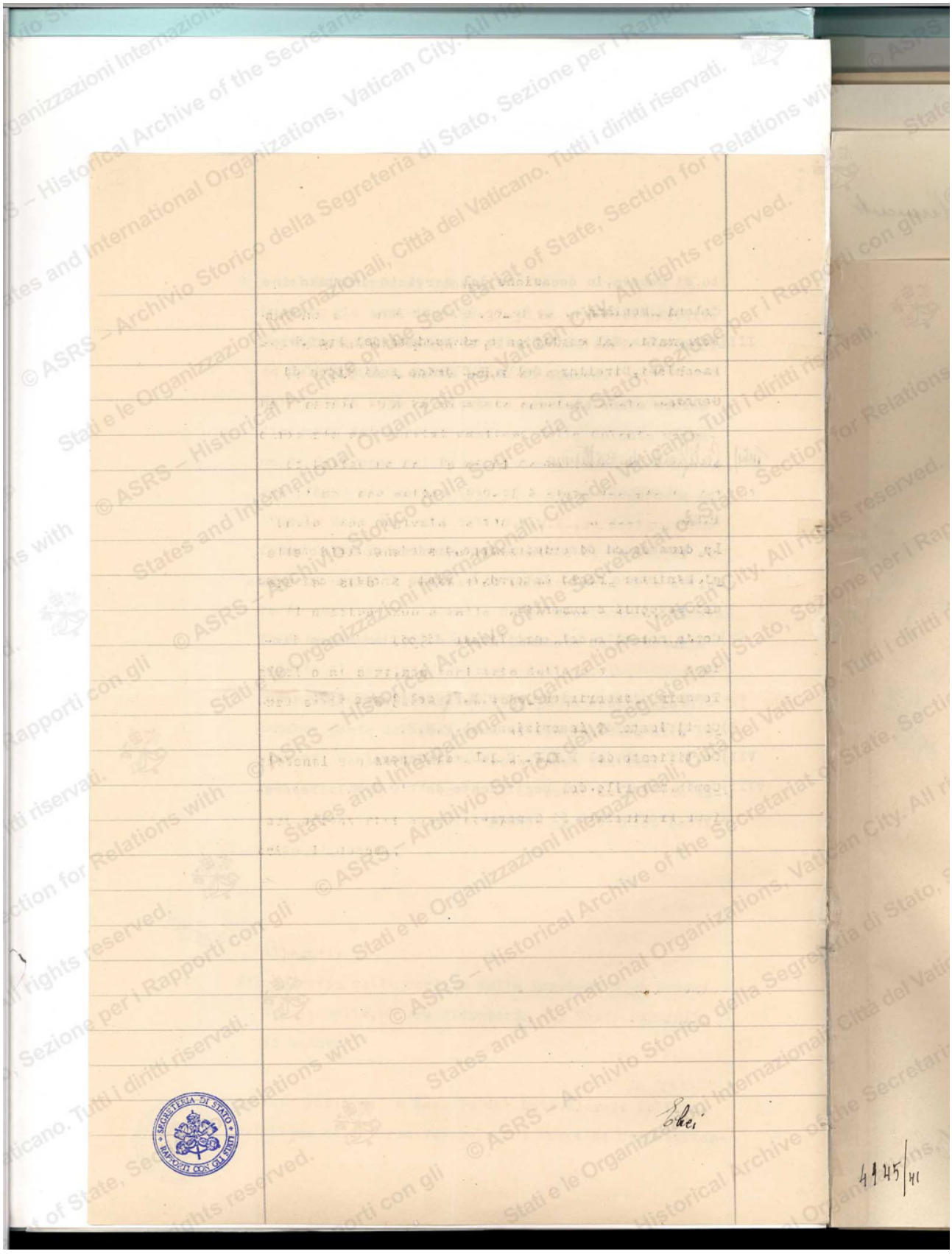
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
4145/41

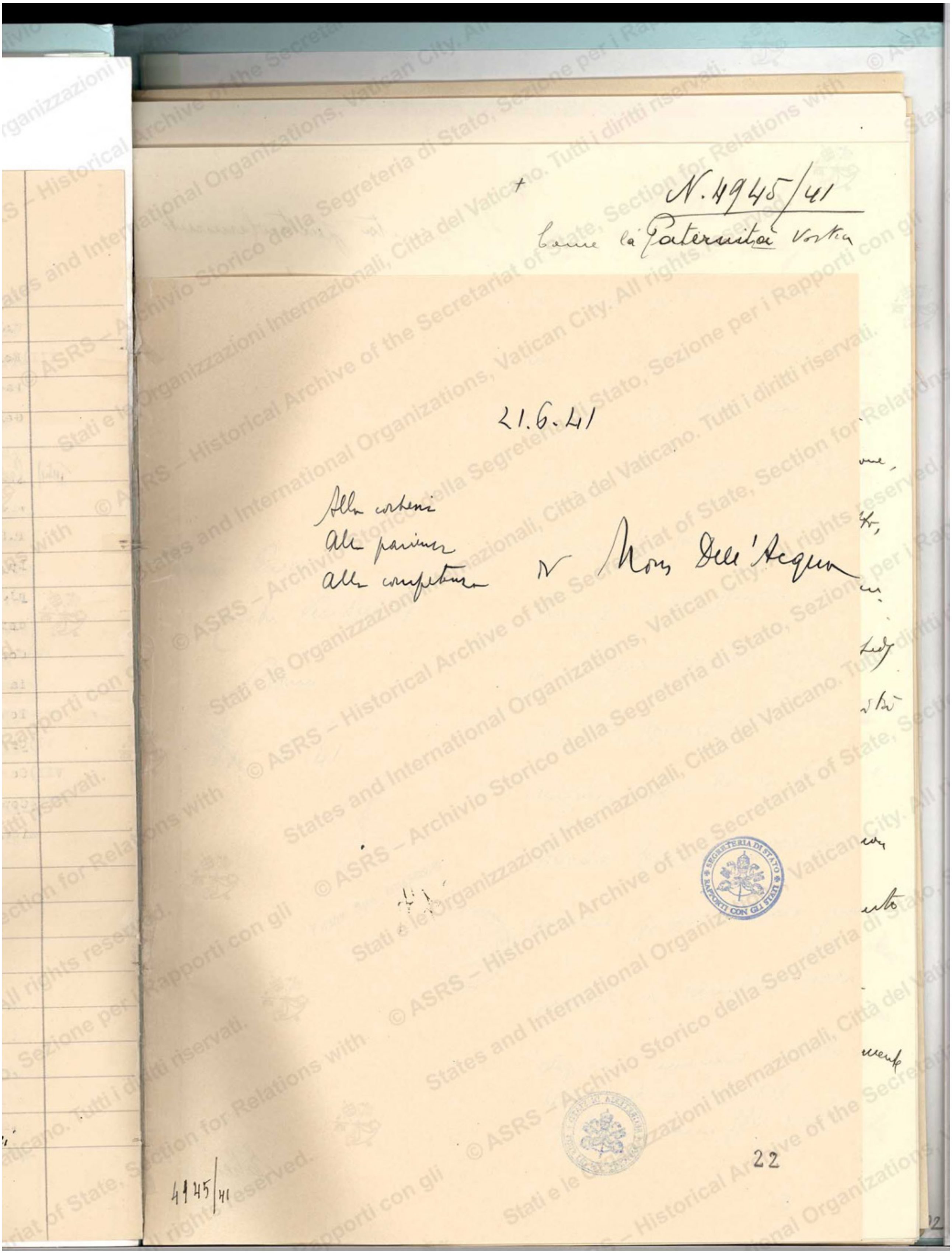
N. 4945/41

Come la Paternità Vostra

21.6.41

Alla cortesia
Alla pazienza
Alla competenza di Mons. Dell'Acqua

Segreteria di Stato – Rapporti con gli Stati

22

4945/41

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.
© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

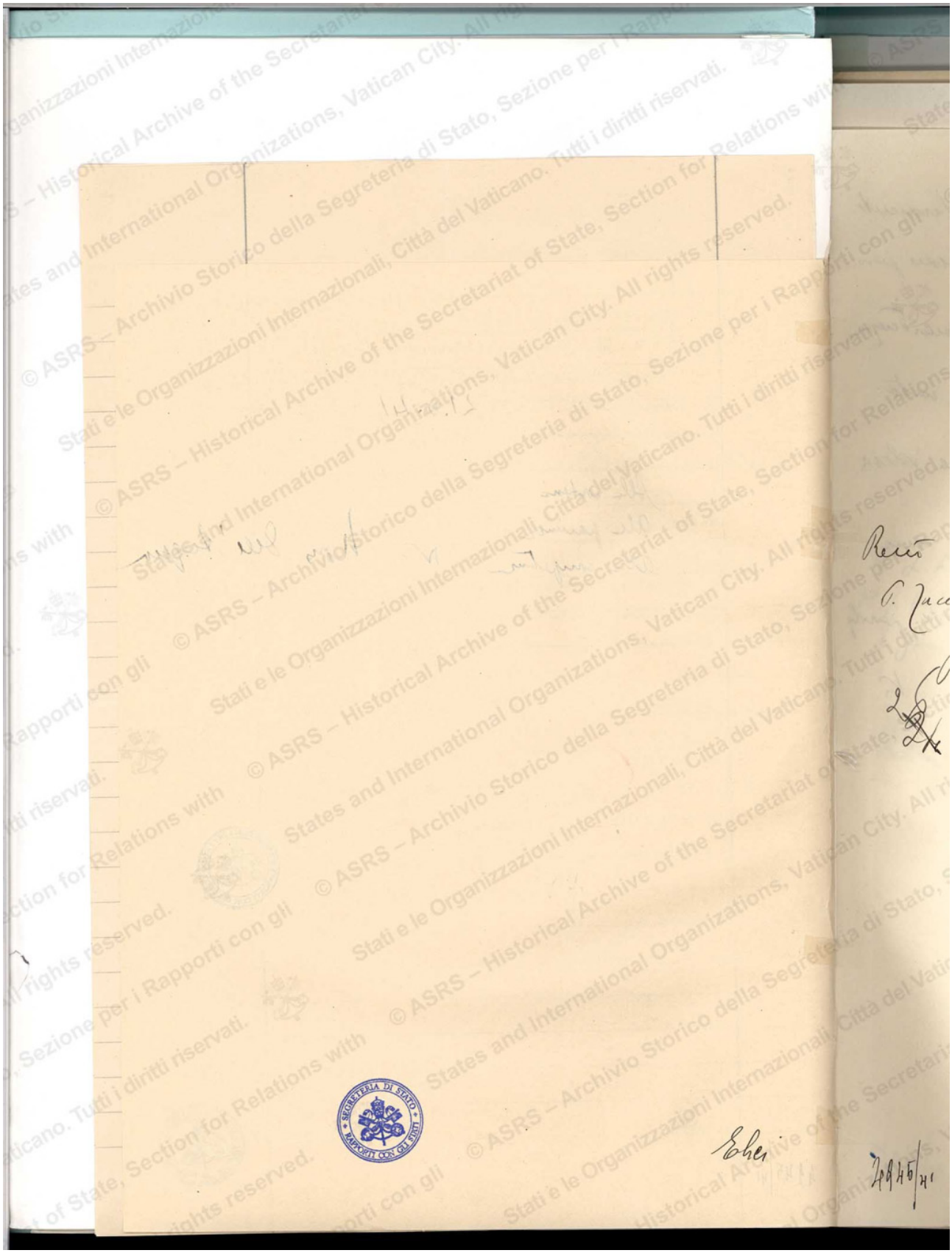

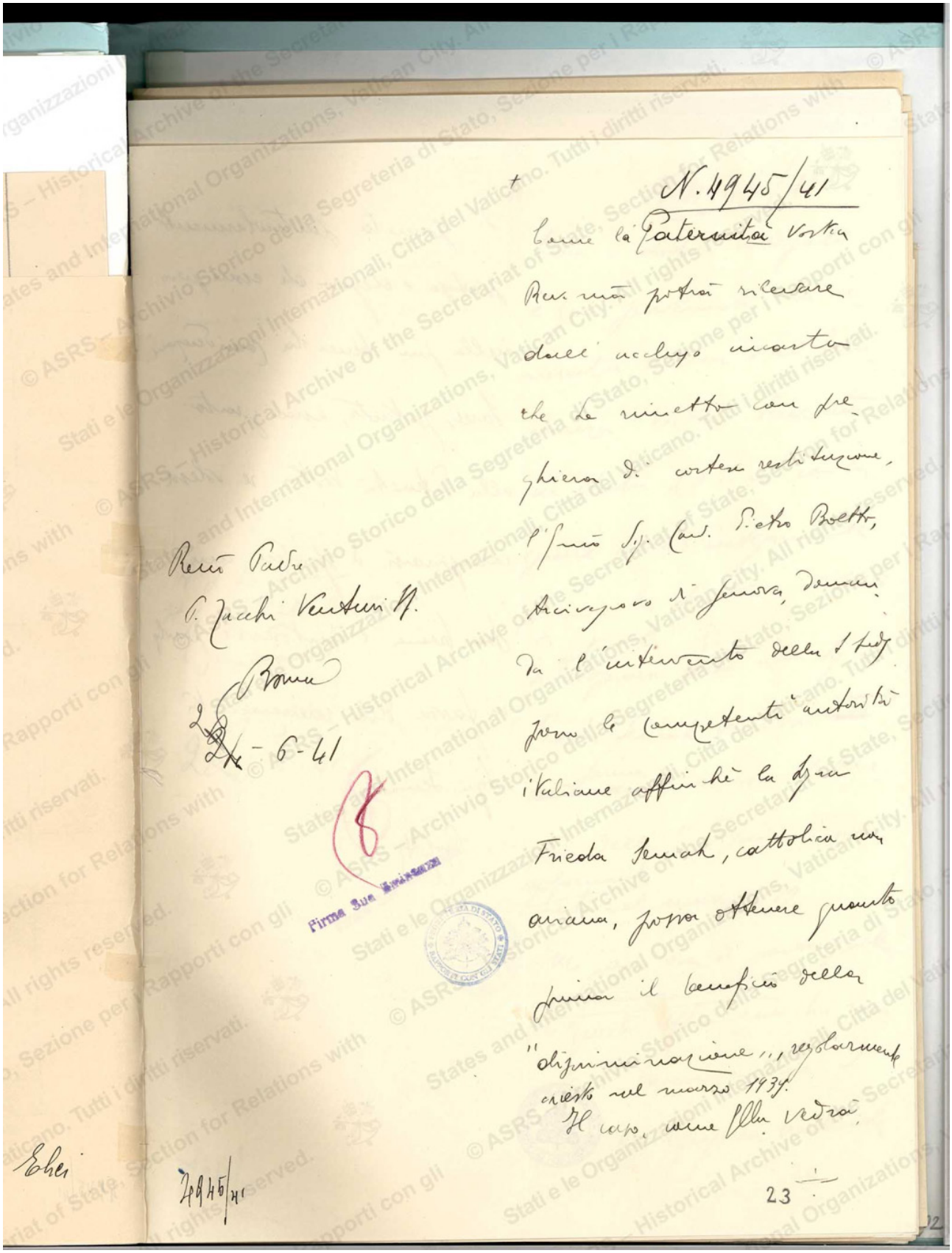

N. 4945/41

Come la Paternità Vostra Rev.ma potrà rilevare dall'accluso incarto che Le rimetto con preghiera di cortese restituzione, l'Ill.mo Sig. Card. Pietro Boetto, Arcivescovo di Genova, domanda l'intervento della S. Sede presso le competenti autorità italiane affinchè la Sig.ra Frieda Semah, cattolica non ariana, possa ottenere quanto prima il beneficio della "discriminazione", regolarmente chiesto nel marzo 1939.

Il caso, come Ella vedrà,

Reverendo Padre
P. Zucchi Venturi S.J.
Roma
24-6-41

Firma Sua Eminenza

Elei

4945/41

23

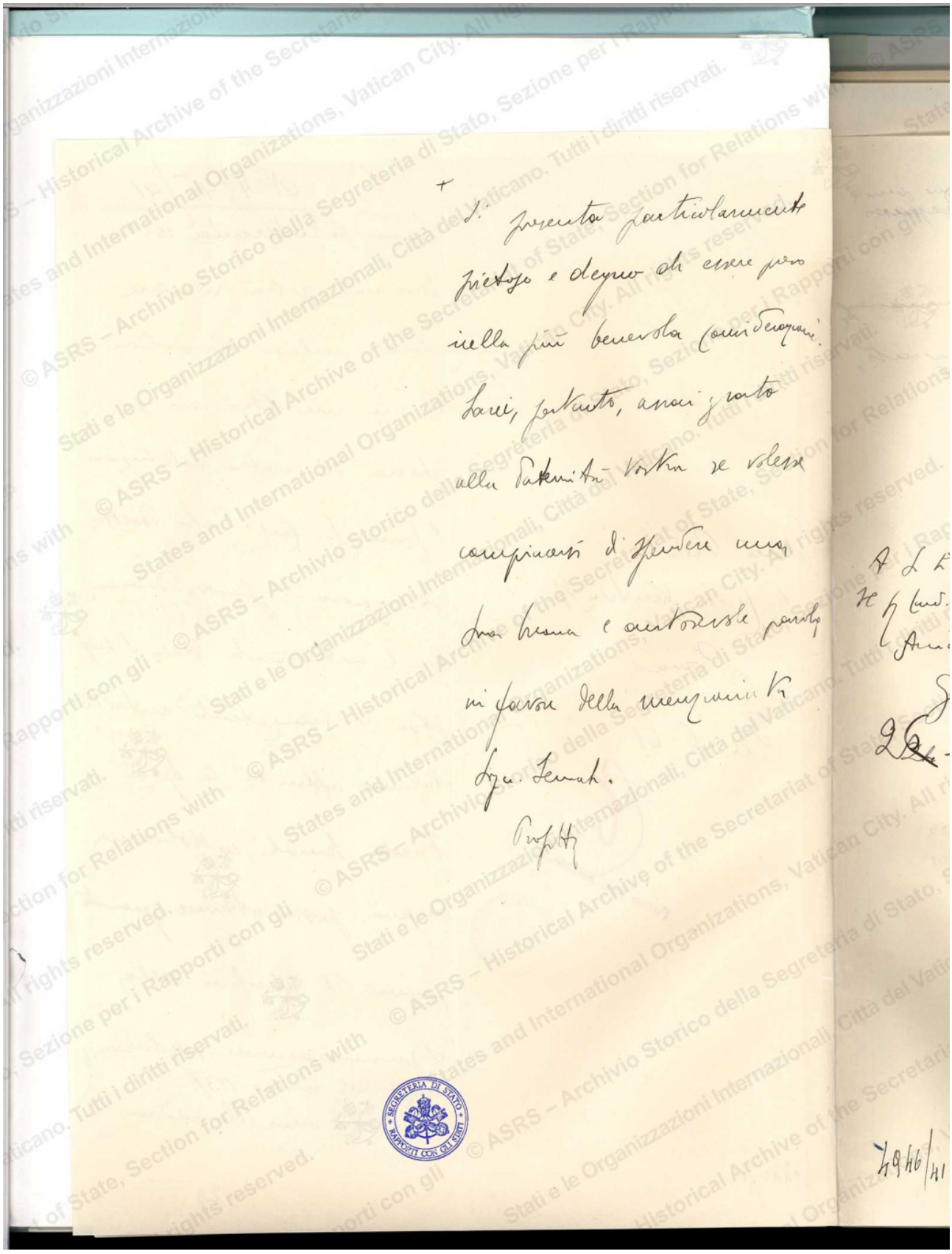

...lamente

essere però

considerazioni

grato

se volesse

una

... parola

umanità

N. 4946/41

Con i relativi allegati è qui pervenuta la venerata lettera dell'Eminenza Vostra Rev.ma in data 20 c. m. con la quale Ella cortesemente pregava la Segreteria di Stato di ~~adoperarsi~~ opportunamente adoperarsi affinché alla Sig.a Frieda Semah venisse quanto prima ~~sollecitamente~~ concesso il beneficio della "Discriminazione", regolarmente chiesto nel marzo 1939.

Mi pregio ora di ~~partecipare~~ partecipare all'Eminenza Vostra che questo Ufficio non ha mancato di raccomandare il pietoso caso della persona anzidetta

24

A S. E. Rev.ma
Il Sig. Card. Pietro Boetto
Arcivescovo di
Genova

26-6-41

Firma Sua Eminenza

4946/41

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

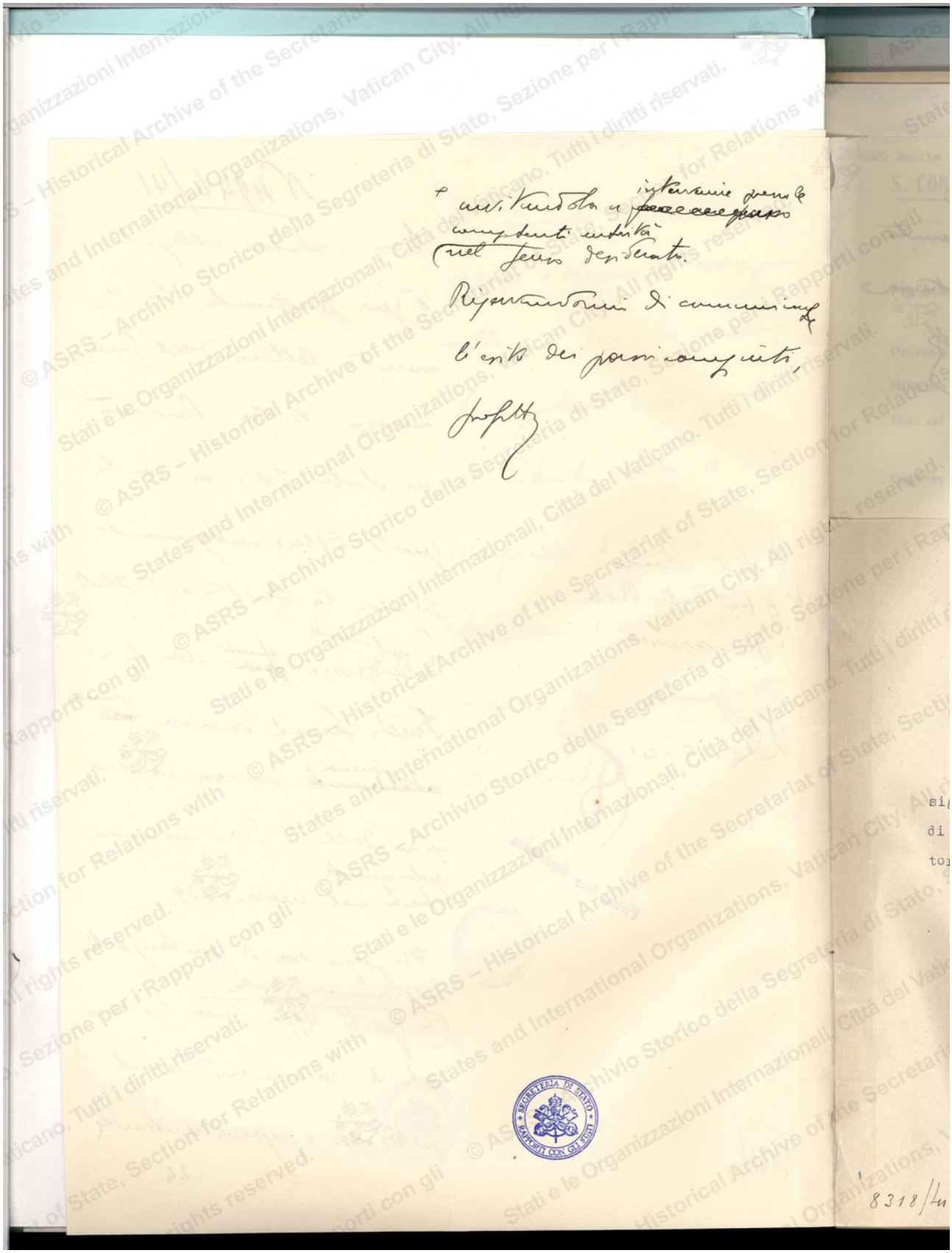

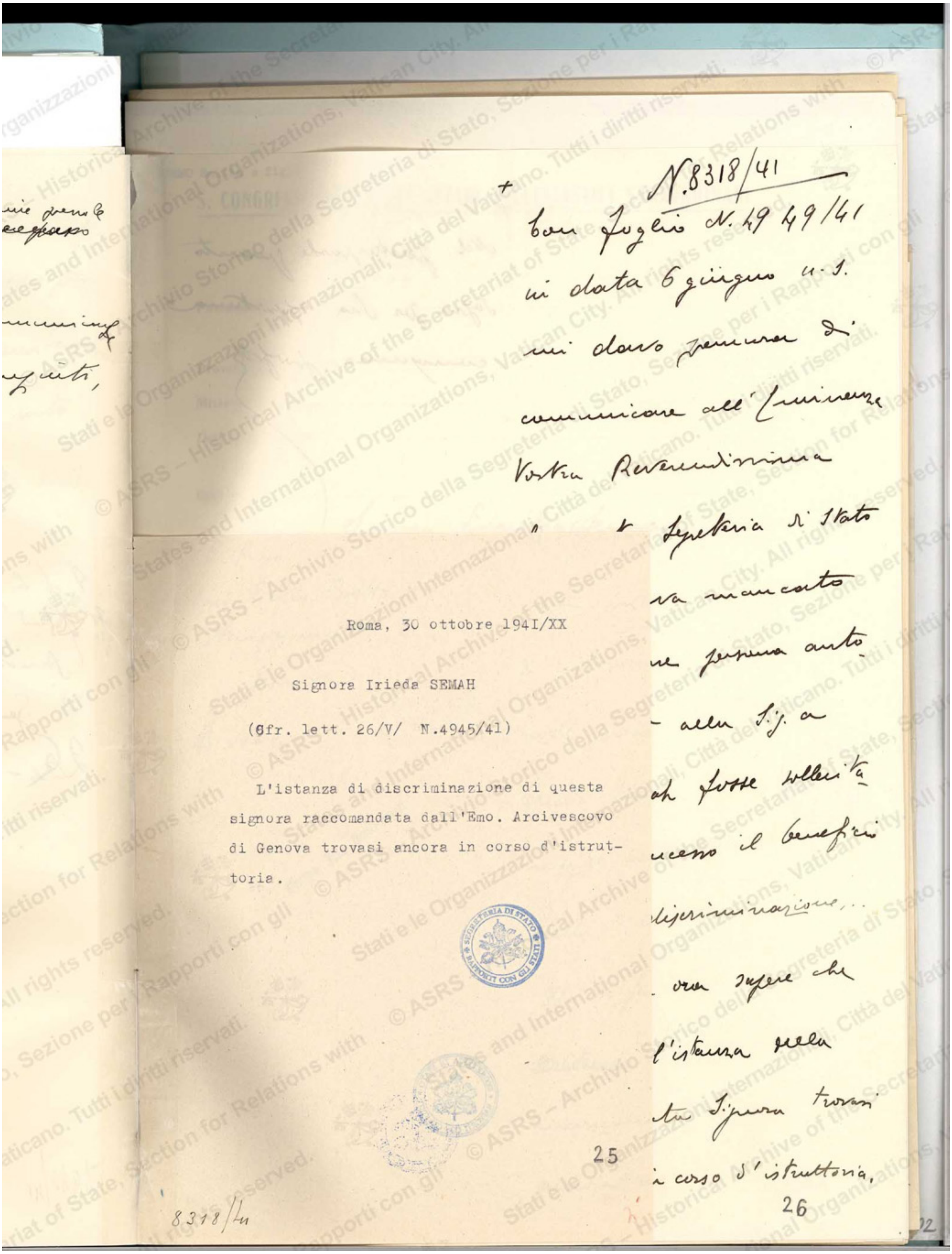

N.8318/41

Con foglio N. 4949/41 in data 6 giugno u.s. mi davo premura di comunicare all'Eminenza Vostra Reverendissima

Roma, 30 ottobre 1941/XX

Signora Irieda SEMAH

(Cfr. lett. 26/V/ N.4945/41)

L'istanza di discriminazione di questa signora raccomandata dall'Emo. Arcivescovo di Genova trovasi ancora in corso d'istruttoria.

25

8318/41

26

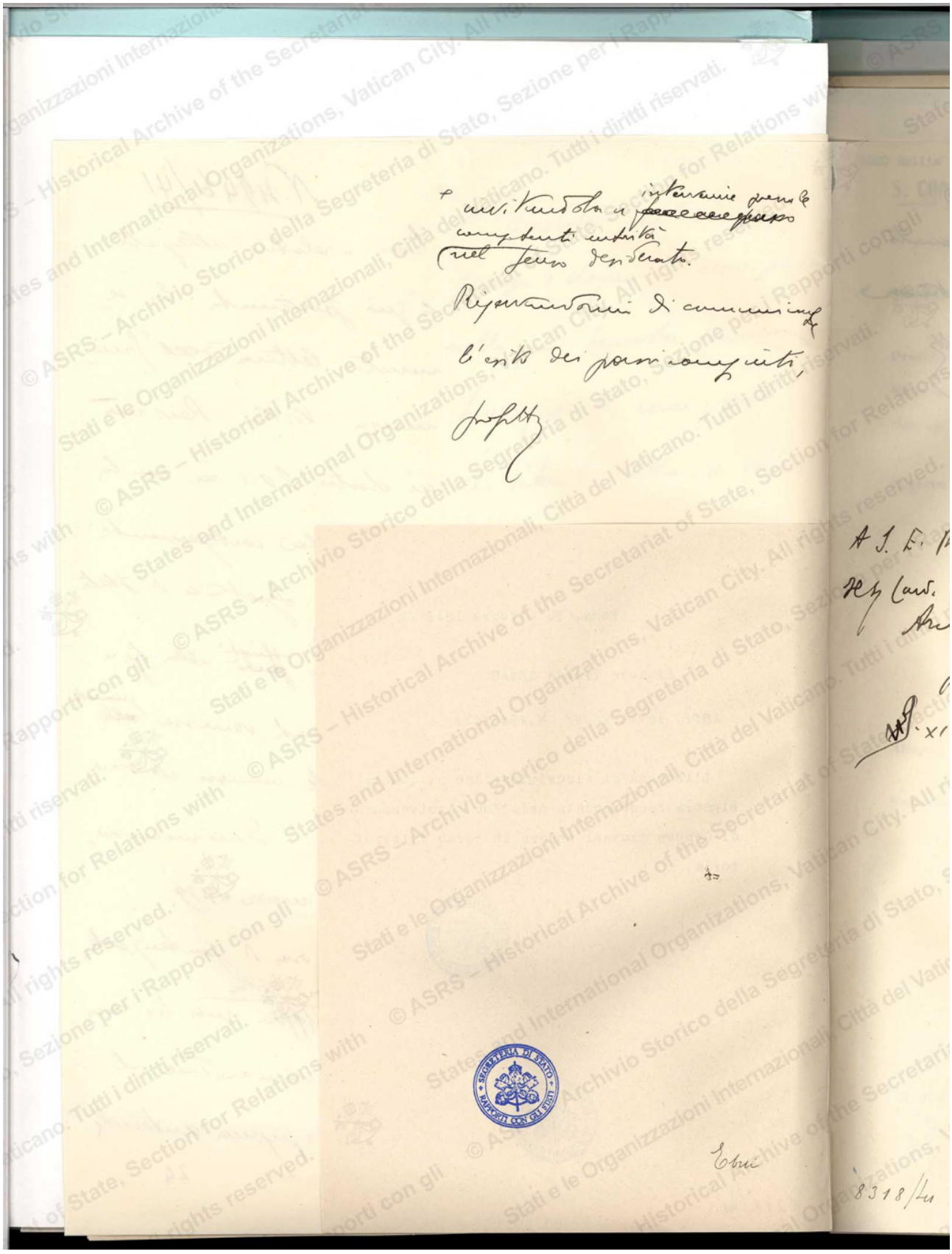

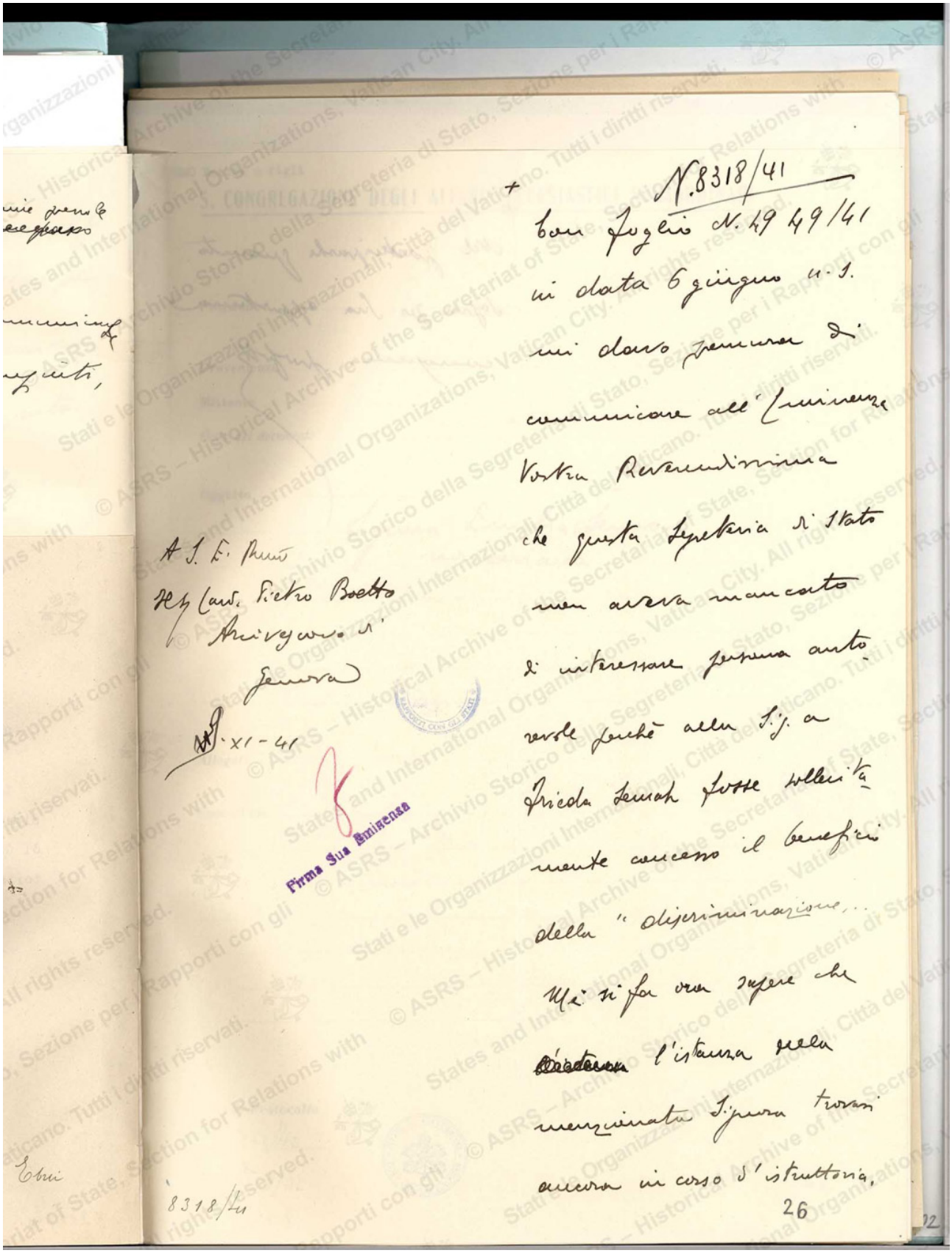

N. 8318/41

Con foglio N. 4949/41 in data 6 giugno u. s. mi davo premura di comunicare all'Eminenza Vostra Reverendissima che questa Segreteria di Stato non aveva mancato di interessare persona autorevole perchè alla Sig.a Frieda Semah fosse sollecitamente concesso il beneficio della "discriminazione,..

Mi si fa ora sapere che ~~[illegible]~~ l'istanza della menzionata Signora trovasi ancora in corso d'istruttoria.

A S. E. Rmo
Il Card. Pietro Boetto
Arcivescovo di
Genova

[illegible] XI-41

Firma Sua Eminenza

8318/41

26

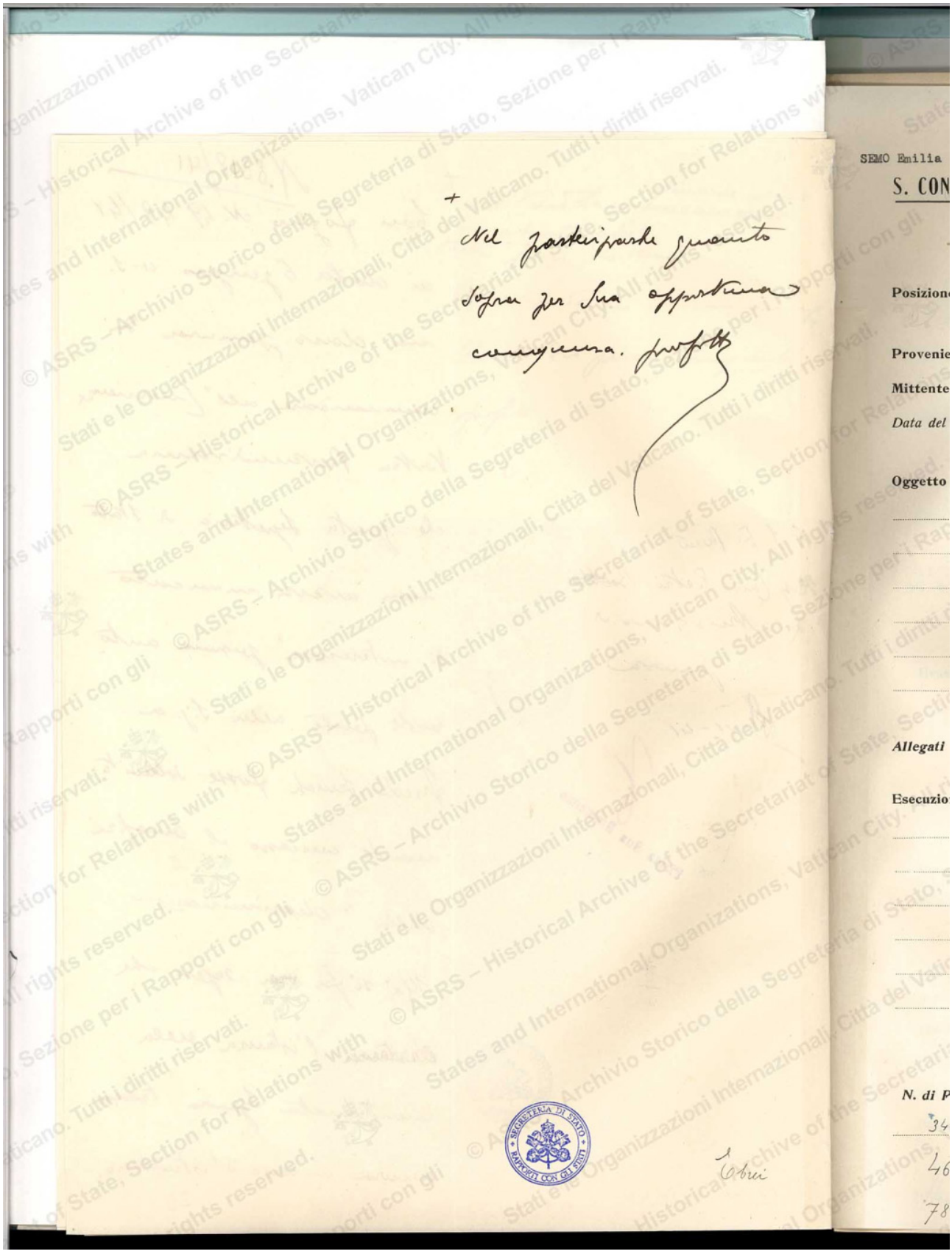

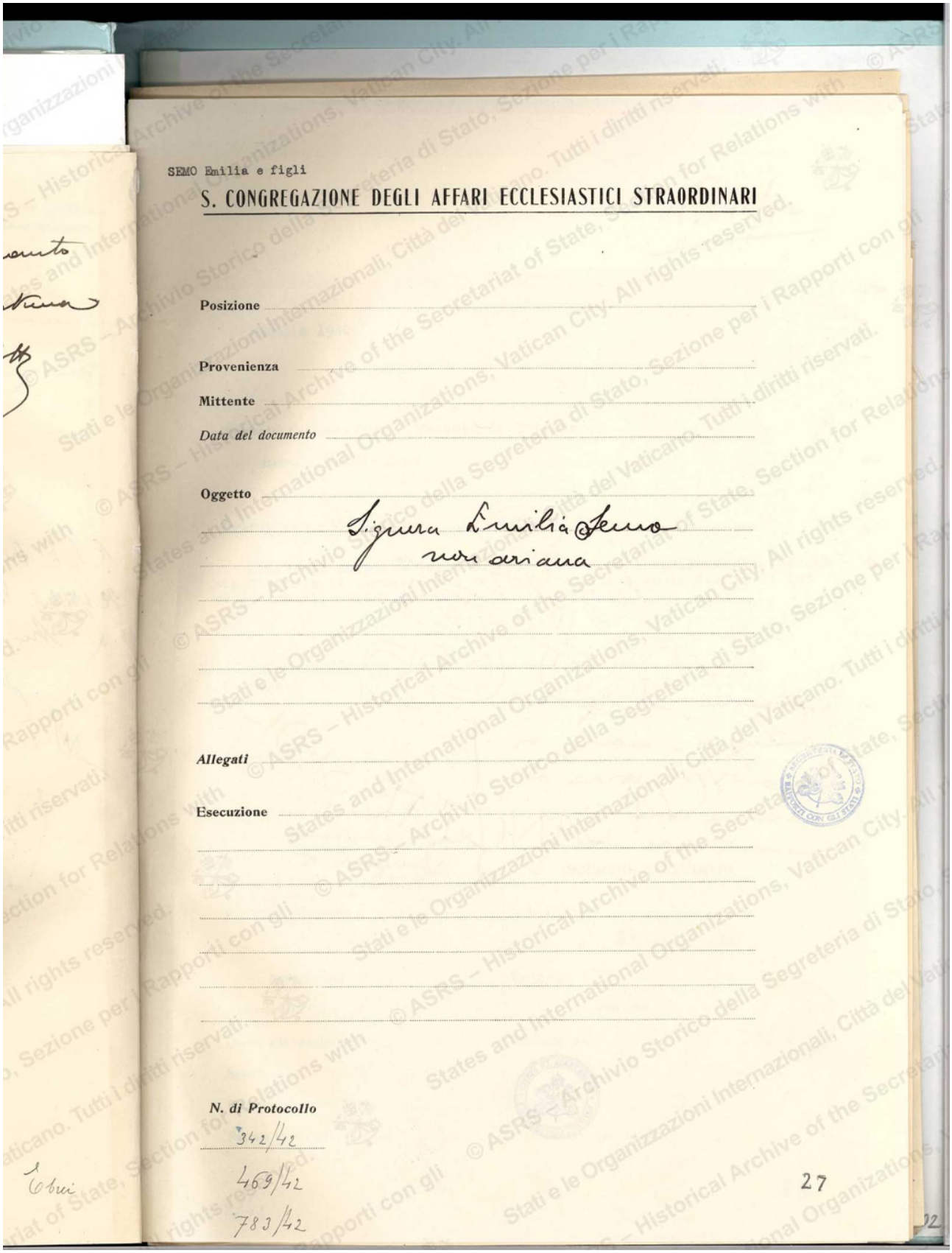

SEMO Emilia e figli

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Signora Emilia Semo
nee Ariana

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo

342/42
469/42
783/42

27

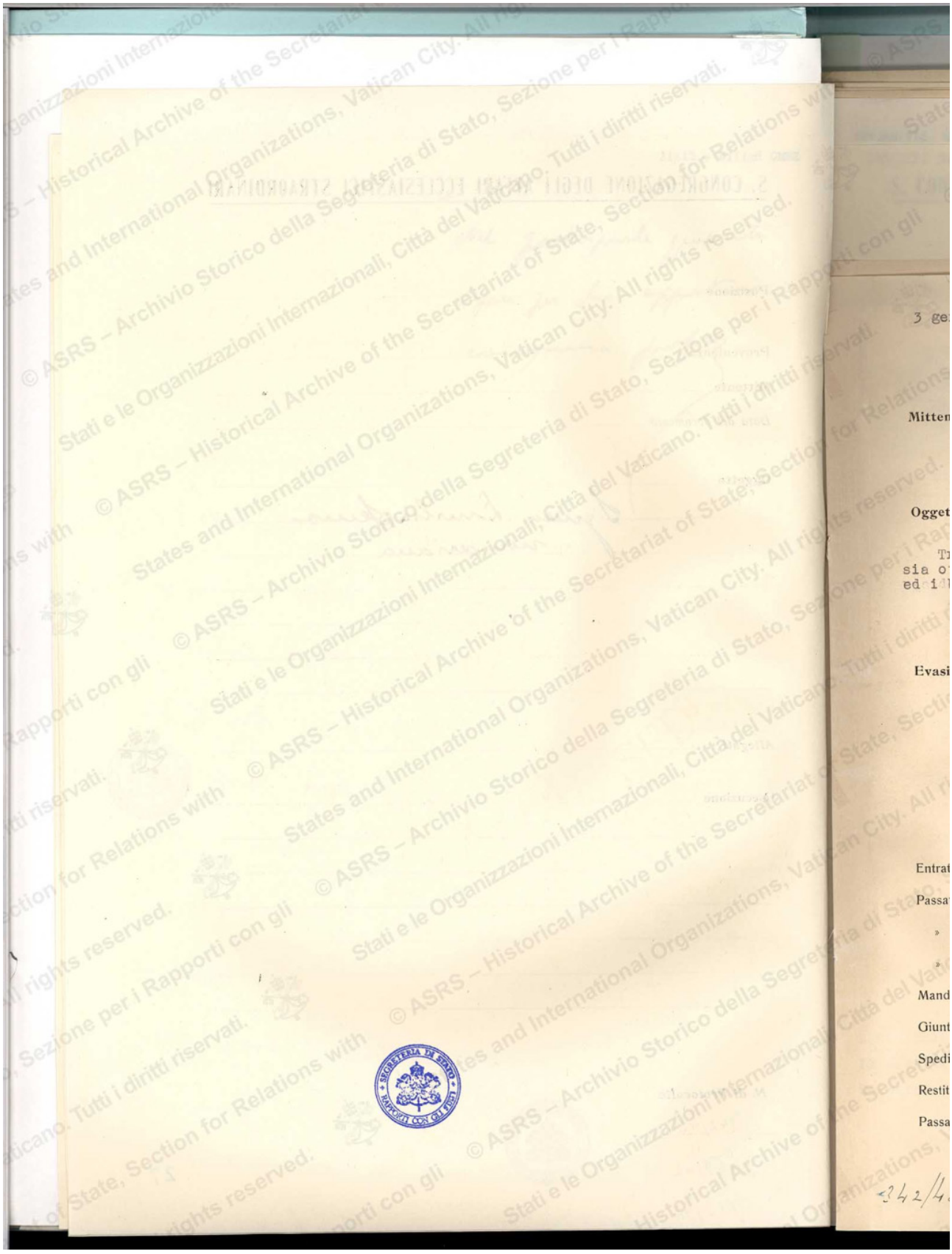

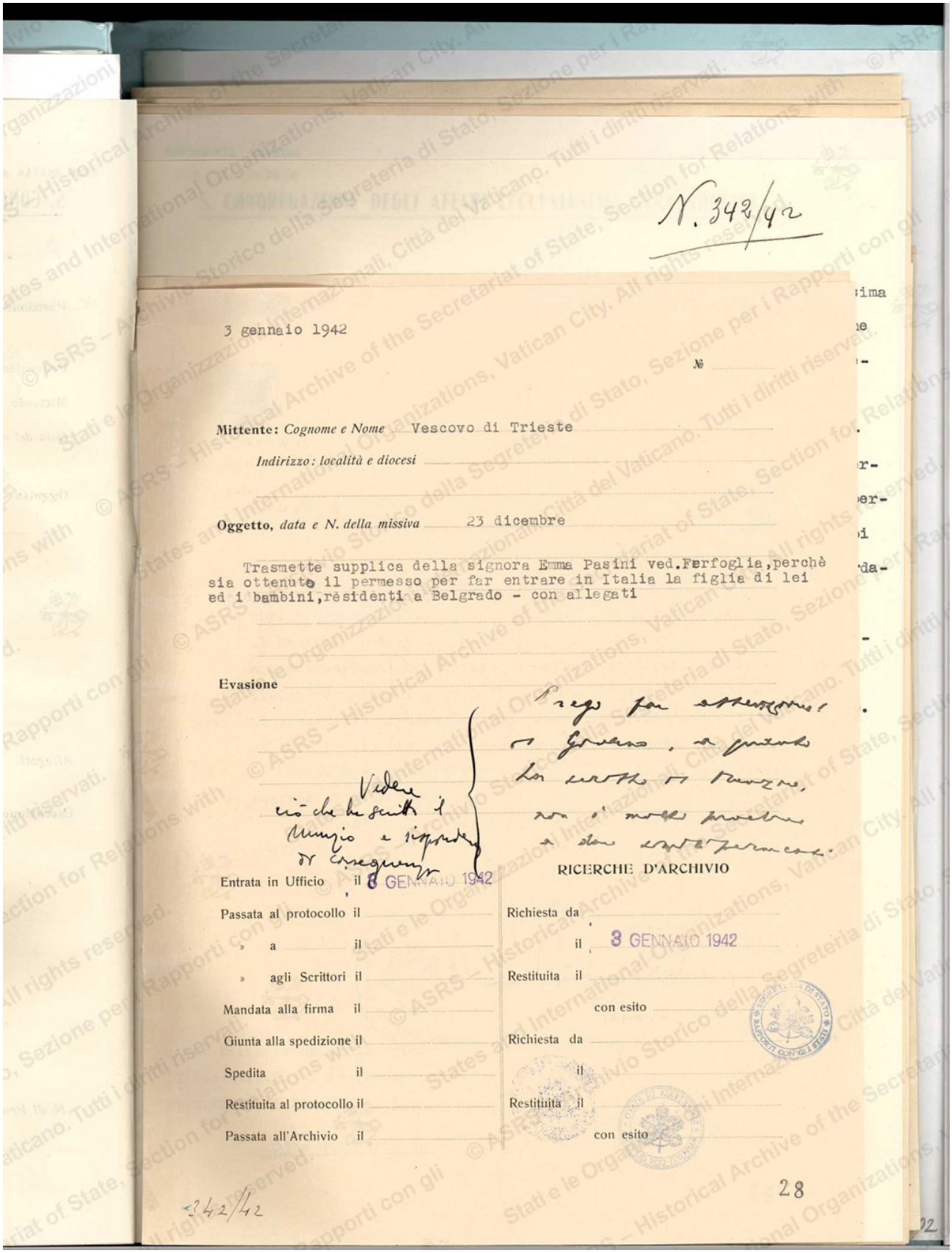

N. 342/42

3 gennaio 1942

№

Mittente: *Cognome e Nome* Vescovo di Trieste

Indirizzo: località e diocesi

Oggetto, *data e N. della missiva* 23 dicembre

Trasmette supplica della signora Emma Pasini ved.Ferfoglia,perchè sia ottenuto il permesso per far entrare in Italia la figlia di lei ed i bambini,residenti a Belgrado - con allegati

Evasione

Prego far attenzione! Il Governo, a quanto ha scritto il Nunzio, non è molto proclive a dare simili permessi.

Vedere ciò che ha scritto il Nunzio e rispondere di conseguenza

		RICERCHE D'ARCHIVIO	
Entrata in Ufficio	il 3 GENNAIO 1942		
Passata al protocollo	il	Richiesta da	
» a	il	il	3 GENNAIO 1942
» agli Scrittori	il	Restituita il	
Mandata alla firma	il	con esito	
Giunta alla spedizione	il	Richiesta da	
Spedita	il	il	
Restituita al protocollo	il	Restituita il	
Passata all'Archivio	il	con esito	

28

342/42

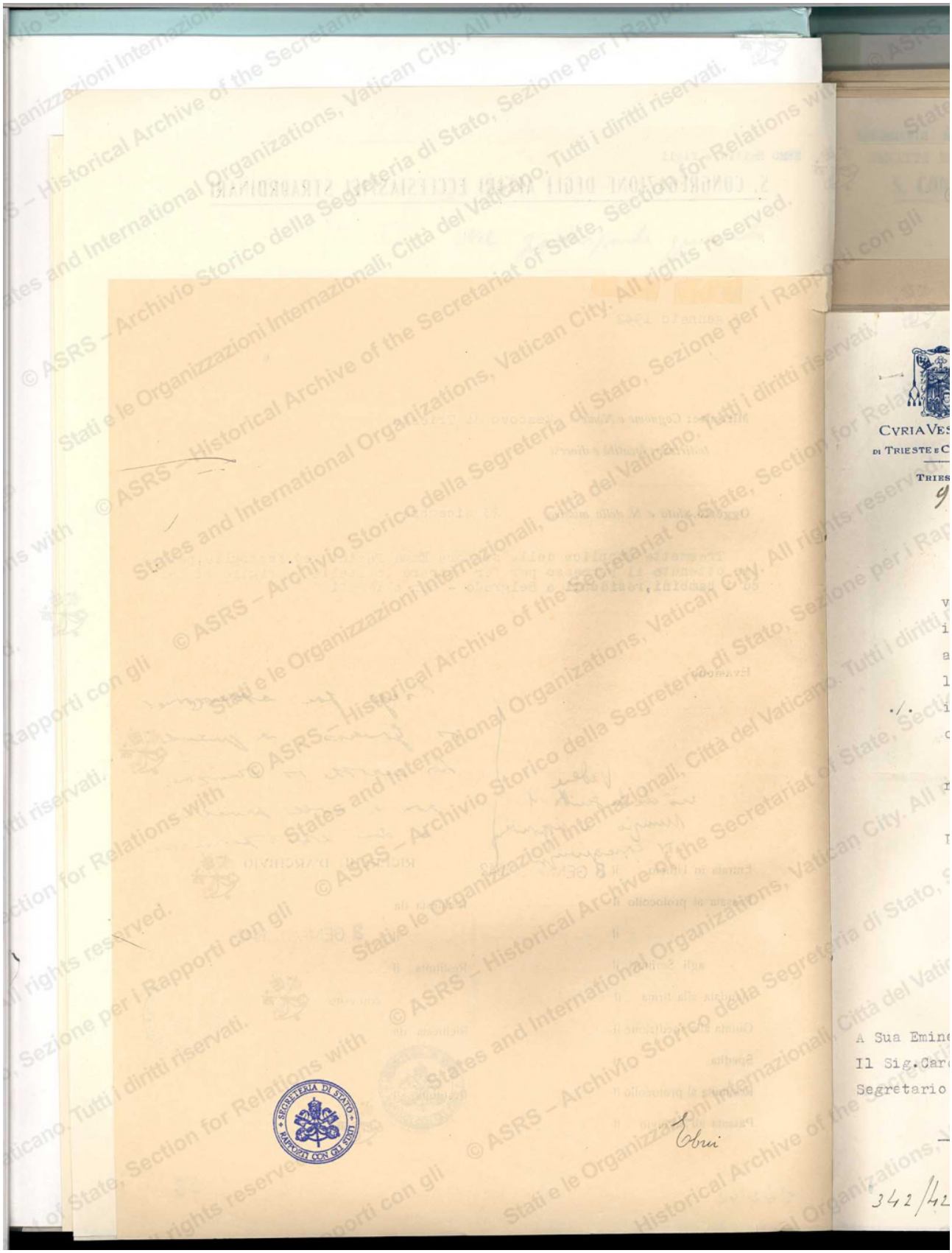
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
CVRIA VES
DI TRIESTE E C
TRIES
A Sua Emine
Il Sig.Car
Segretario
342/42

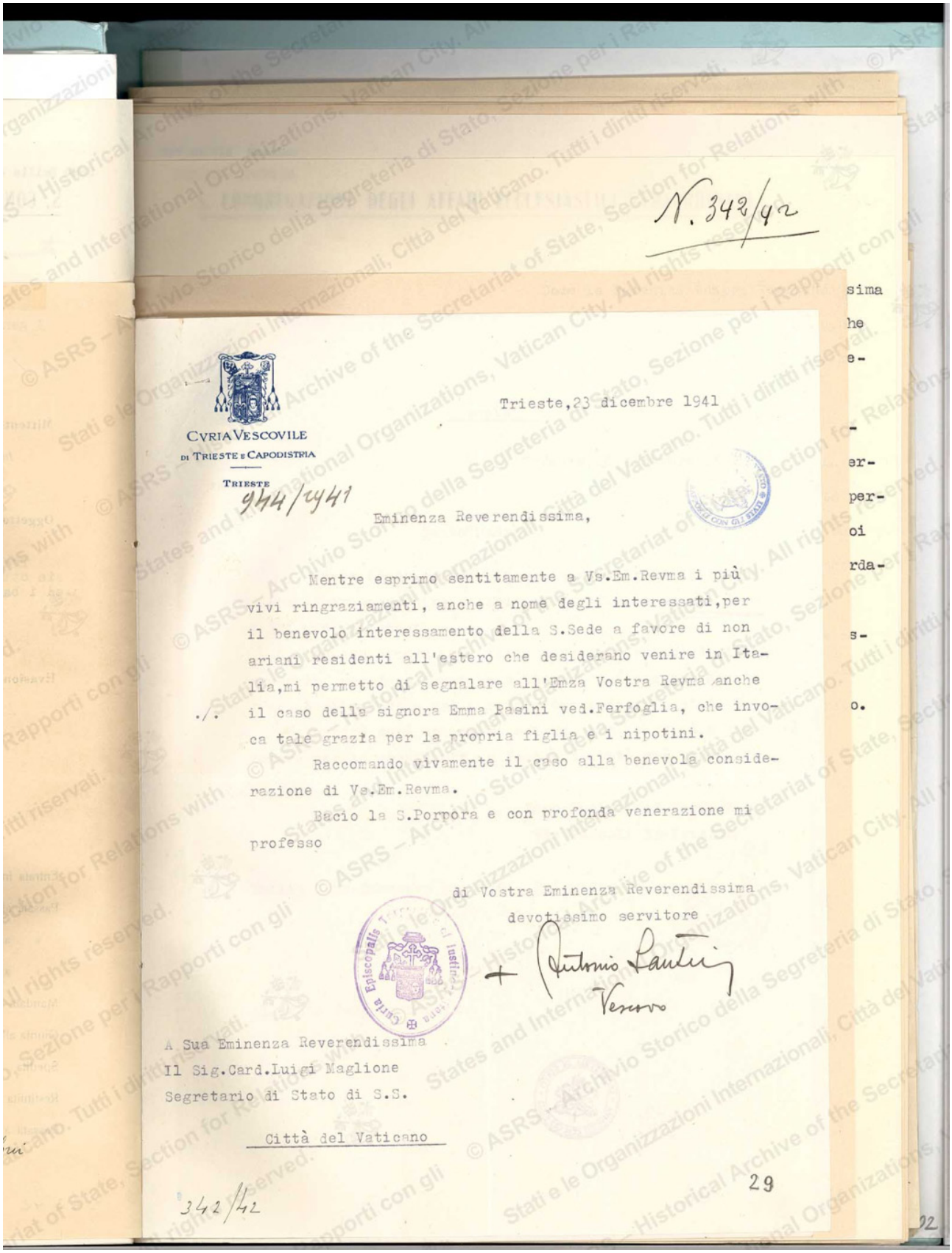

N. 342/42

CVRIA VESCOVILE
DI TRIESTE E CAPODISTRIA

TRIESTE
944/941

Trieste, 23 dicembre 1941

Eminenza Reverendissima,

Mentre esprimo sentitamente a Vs.Em.Revma i più vivi ringraziamenti, anche a nome degli interessati, per il benevolo interessamento della S.Sede a favore di non ariani residenti all'estero che desiderano venire in Italia, mi permetto di segnalare all'Emza Vostra Revma anche il caso della signora Emma Pasini ved.Ferfoglia, che invoca tale grazia per la propria figlia e i nipotini.

./.

Raccomando vivamente il caso alla benevola considerazione di Ve.Em.Revma.

Bacio la S.Porpora e con profonda venerazione mi professo

di Vostra Eminenza Reverendissima
devotissimo servitore
+ Antonio Santin
Vescovo

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Sig.Card.Luigi Maglione
Segretario di Stato di S.S.

Città del Vaticano

342/42

29

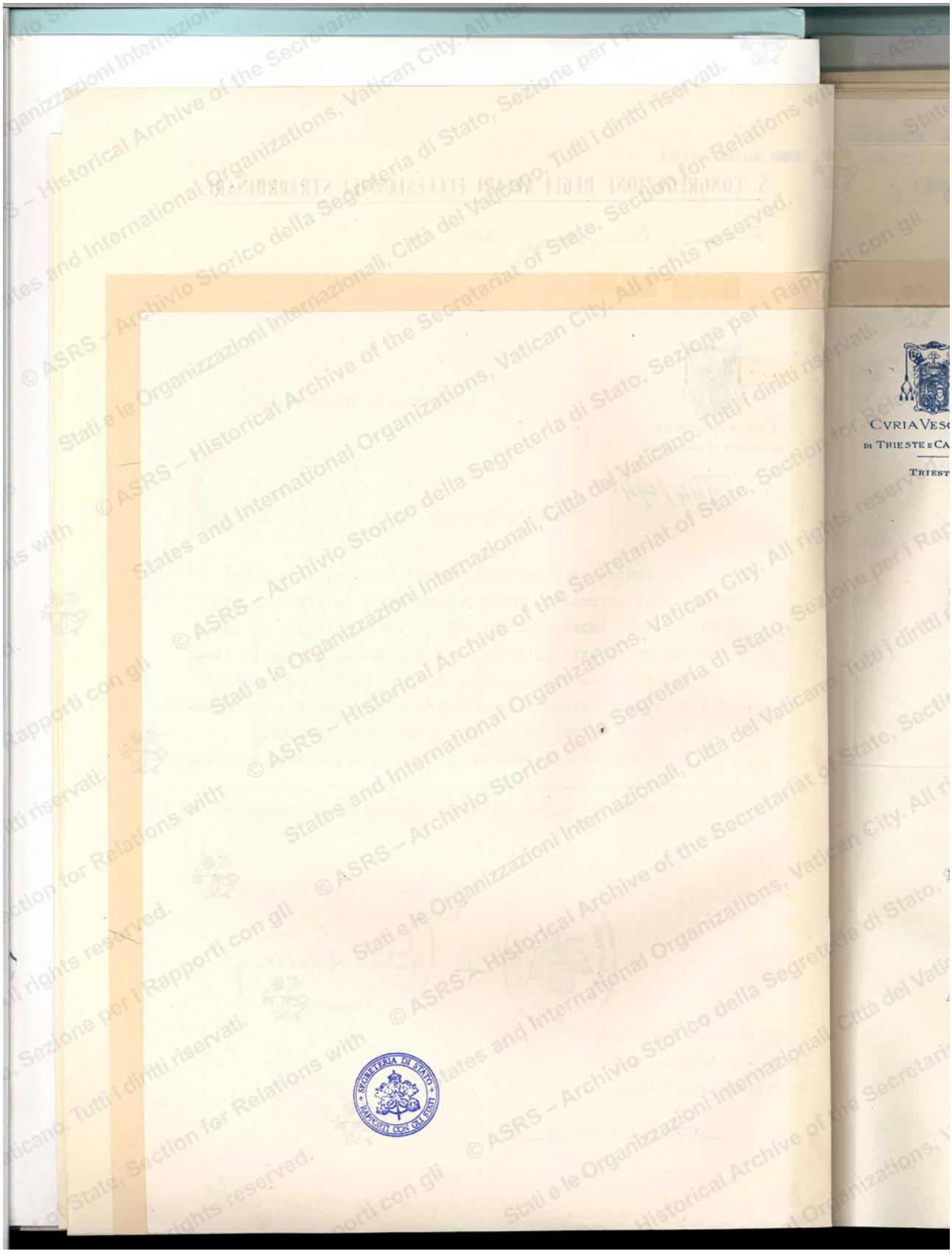
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

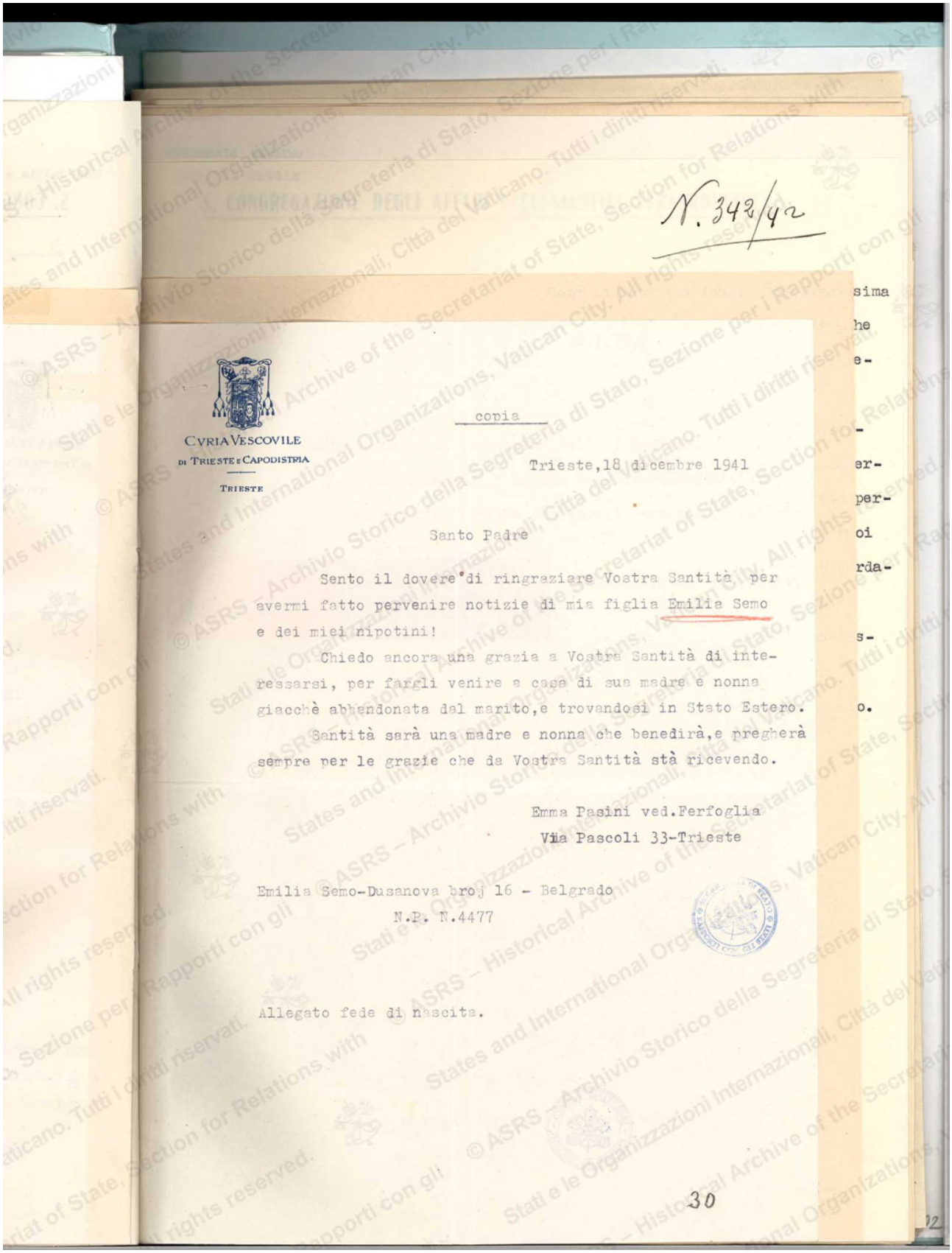

N. 342/42

CVRIA VESCOVILE
DI TRIESTE E CAPODISTRIA
TRIESTE

copia

Trieste, 18 dicembre 1941

Santo Padre

Sento il dovere di ringraziare Vostra Santità per avermi fatto pervenire notizie di mia figlia Emilia Semo e dei miei nipotini!

Chiedo ancora una grazia a Vostra Santità di interessarsi, per farli venire a casa di sua madre e nonna giacchè abbandonata dal marito, e trovandosi in Stato Estero.

Santità sarà una madre e nonna che benedirà, e pregherà sempre per le grazie che da Vostra Santità stà ricevendo.

Emma Pasini ved. Perfoglia
Via Pascoli 33-Trieste

Emilia Semo-Dusanova broj 16 - Belgrado
N.P. N.4477

Allegato fede di nascita.

30

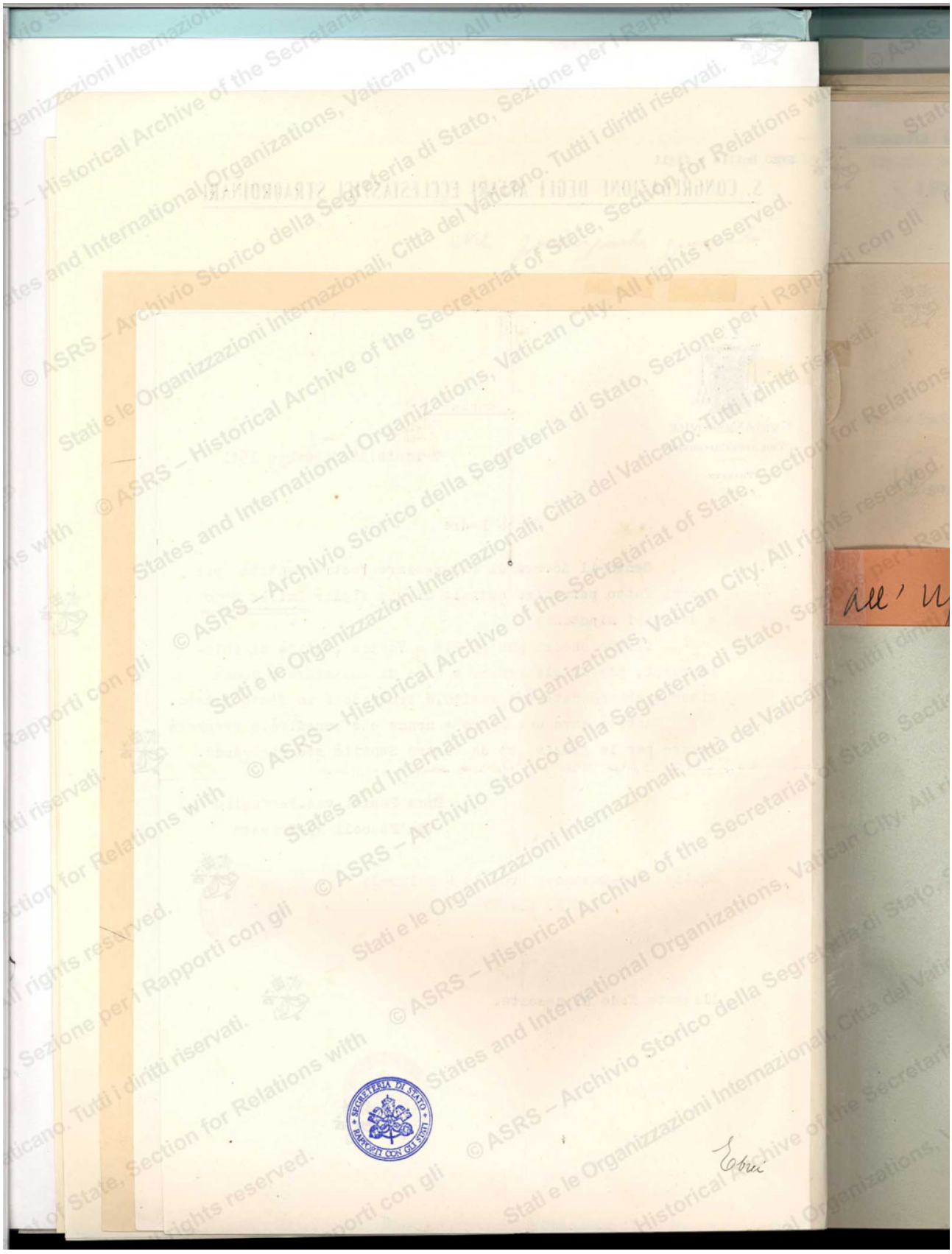

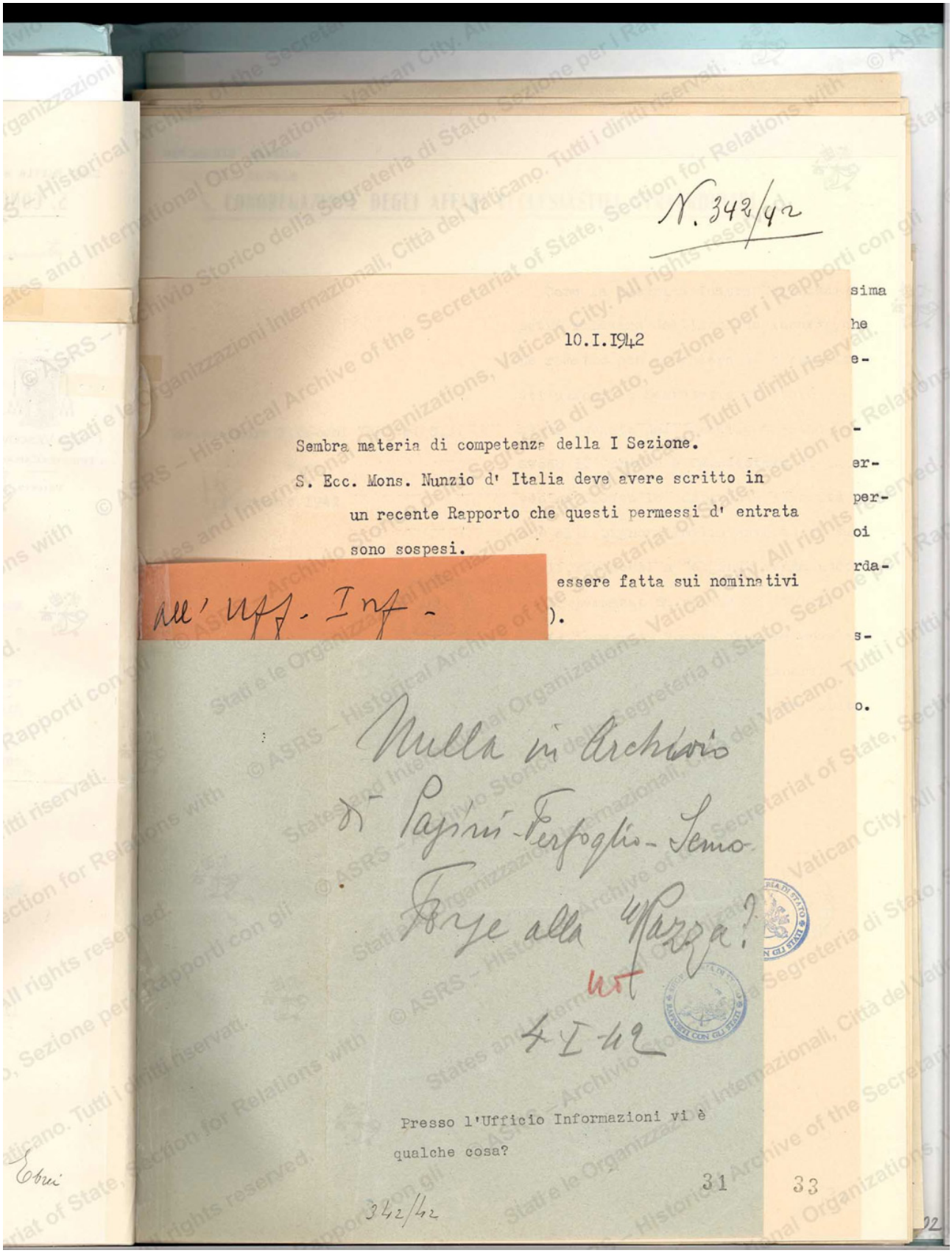

N. 342/42

10.I.1942

Sembra materia di competenza della I Sezione.

S. Ecc. Mons. Nunzio d' Italia deve avere scritto in un recente Rapporto che questi permessi d' entrata sono sospesi.

all' Uff. Inf. -

essere fatta sui nominativi

).

Nulla in Archivio di Pagini-Ferfoglio-Semo

Forse alla Mazza?

4 I 42

Presso l'Ufficio Informazioni vi è qualche cosa?

31

33

342/42

Ebrei

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

Rubrica
Il giorno
fu consegnata a
la posizione
la lettera
N°
SEGRETERIA DI STATO
342/42

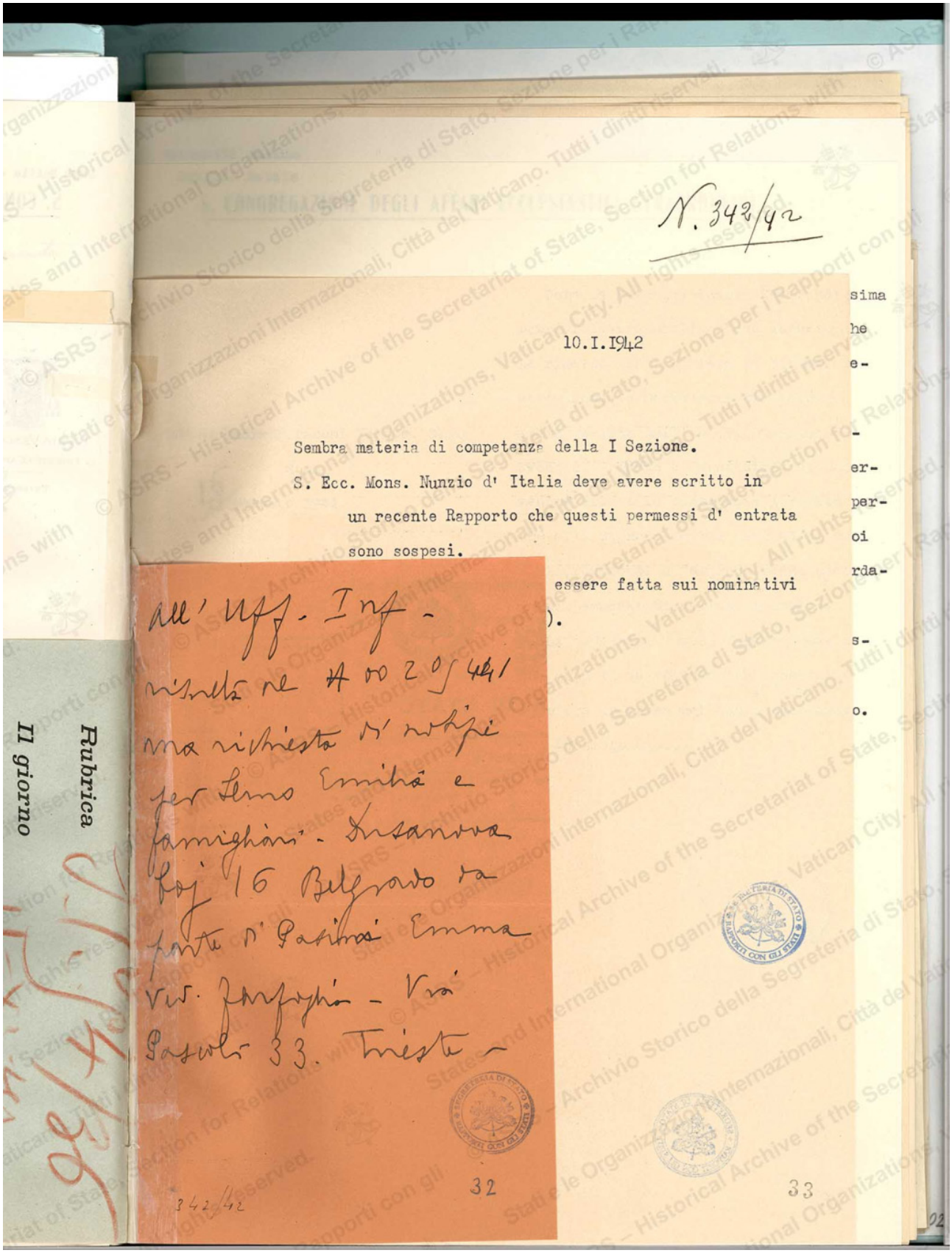

N. 342/42

10.I.1942

Sembra materia di competenza della I Sezione.

S. Ecc. Mons. Nunzio d' Italia deve avere scritto in un recente Rapporto che questi permessi d' entrata sono sospesi.

essere fatta sui nominativi

).

All' Uff. Inf. -
risulta al A 00 2 05 441
una richiesta di notizie
per Seno Emilia e
famigliari - Dusanova
Boj 16 Belgrado da
parte di Pasini Emma
ved. Zarfoglia - Via
Pascoli 33. Trieste -

342/42

32

33

Rubrica

Il giorno

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

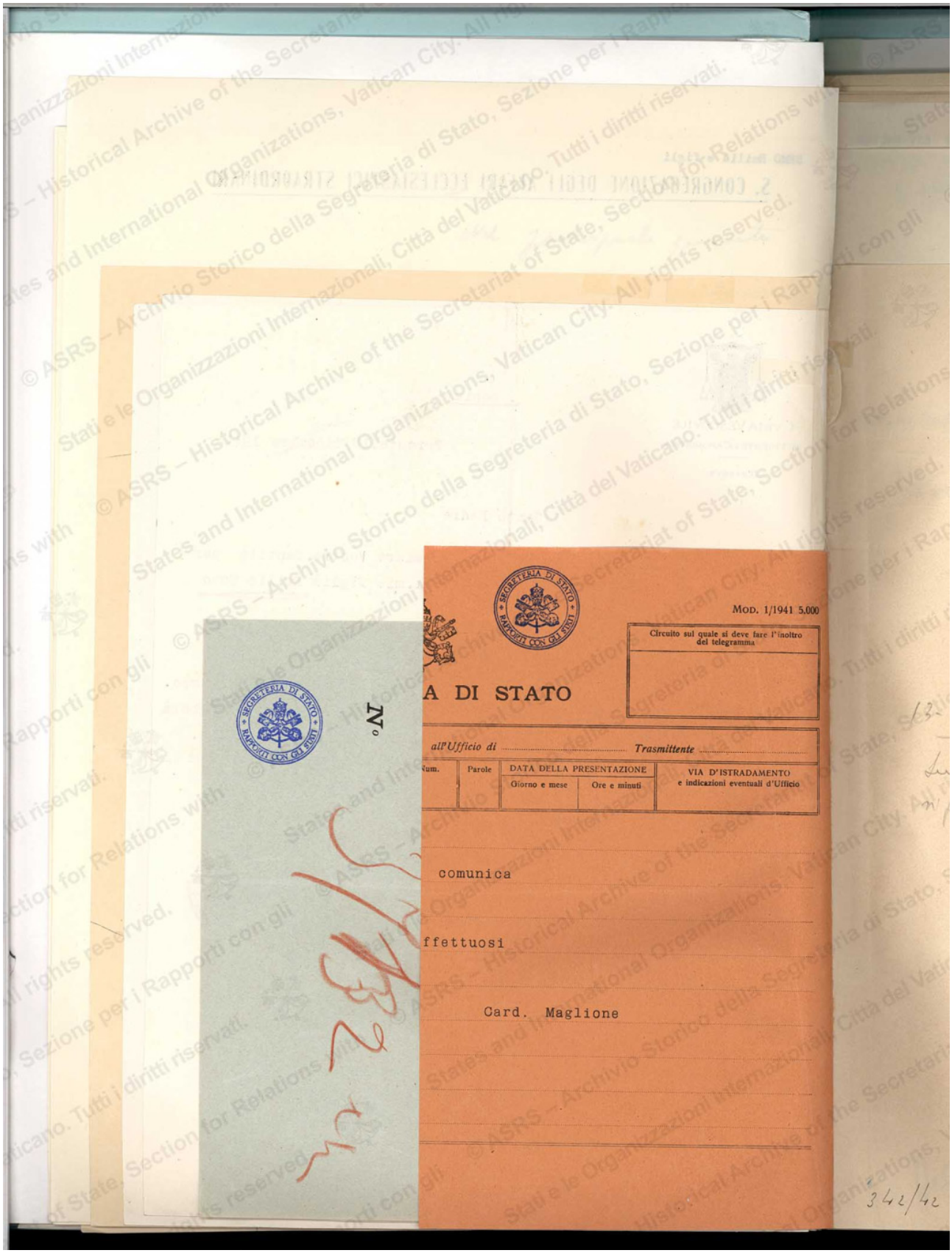
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
MOD. 1/1941 5.000
Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma
A DI STATO
all'Ufficio di
Trasmittente
Num.
Parole
DATA DELLA PRESENTAZIONE
Giorno e mese
Ore e minuti
VIA D'ISTRADAMENTO e indicazioni eventuali d'Ufficio
comunica
ffettuosi
Card. Maglione
N.
342/42

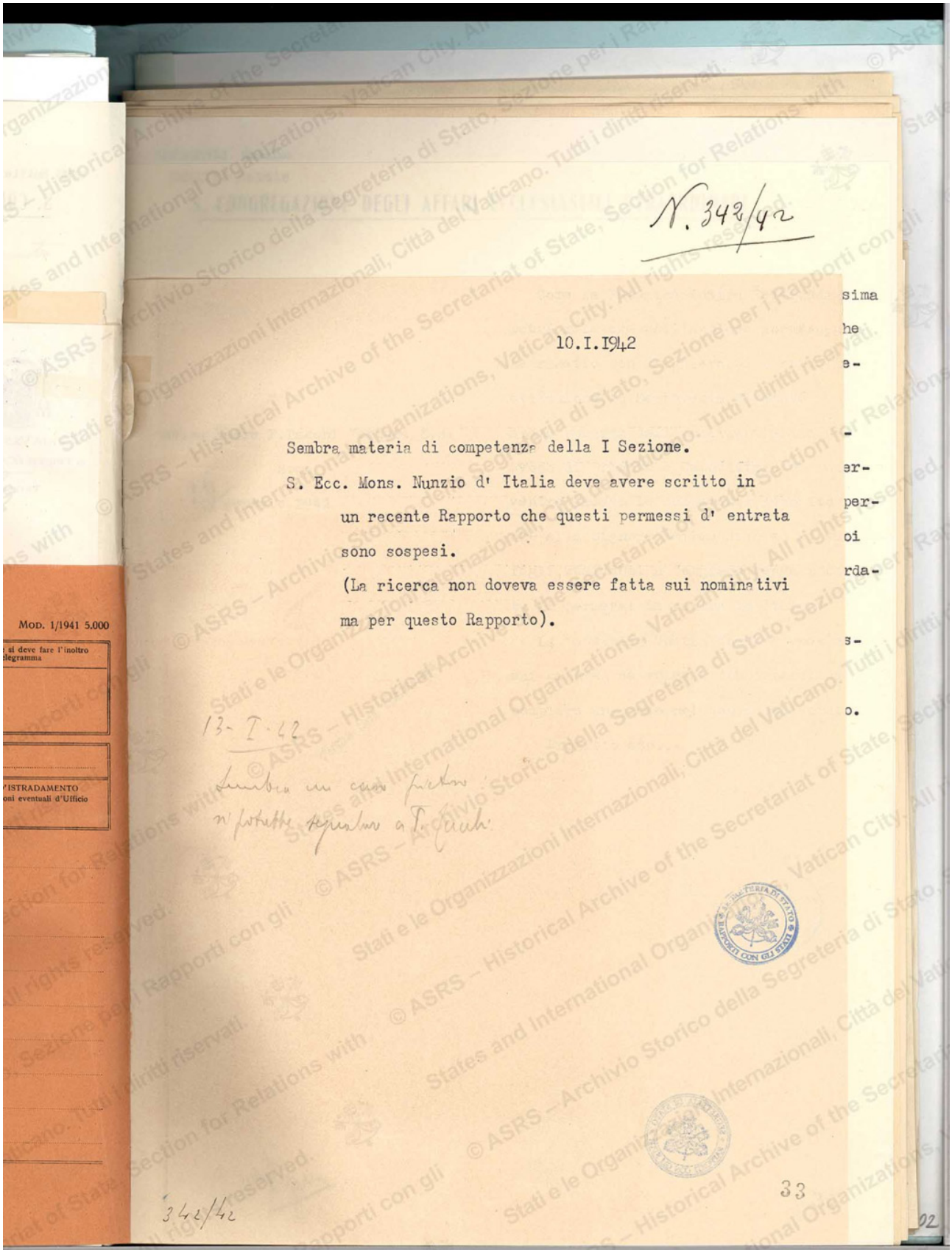

N. 342/42

10.I.1942

Sembra materia di competenza della I Sezione.
S. Ecc. Mons. Nunzio d' Italia deve avere scritto in un recente Rapporto che questi permessi d' entrata sono sospesi.
(La ricerca non doveva essere fatta sui nominativi ma per questo Rapporto).

13-I-42

342/42

33

N. 342/42

Rev.mo Padre P.Tacchi Venturi S.J.

Roma

15/13 gennaio 1942

Come la Paternità Vostra Reverendissima potrà rilevare dall'accluso incarto, che Le rimetto con preghiera di cortese restituzione, la Segreteria di Stato è stata pregata dall'Eccellentissimo Vescovo di Trieste e Capodistria di intervenire presso le competenti Autorità perchè alla Signora Emilia Semo ed ai suoi figli, residenti a Belgrado venga accordato il permesso di venire in Italia.

La Paternità Vostra farebbe cosa assai gradita se volesse compiacersi di compiere un passo nel senso desiderato.

Profitto etc...

Firma Sua Eminenza

342/42

34

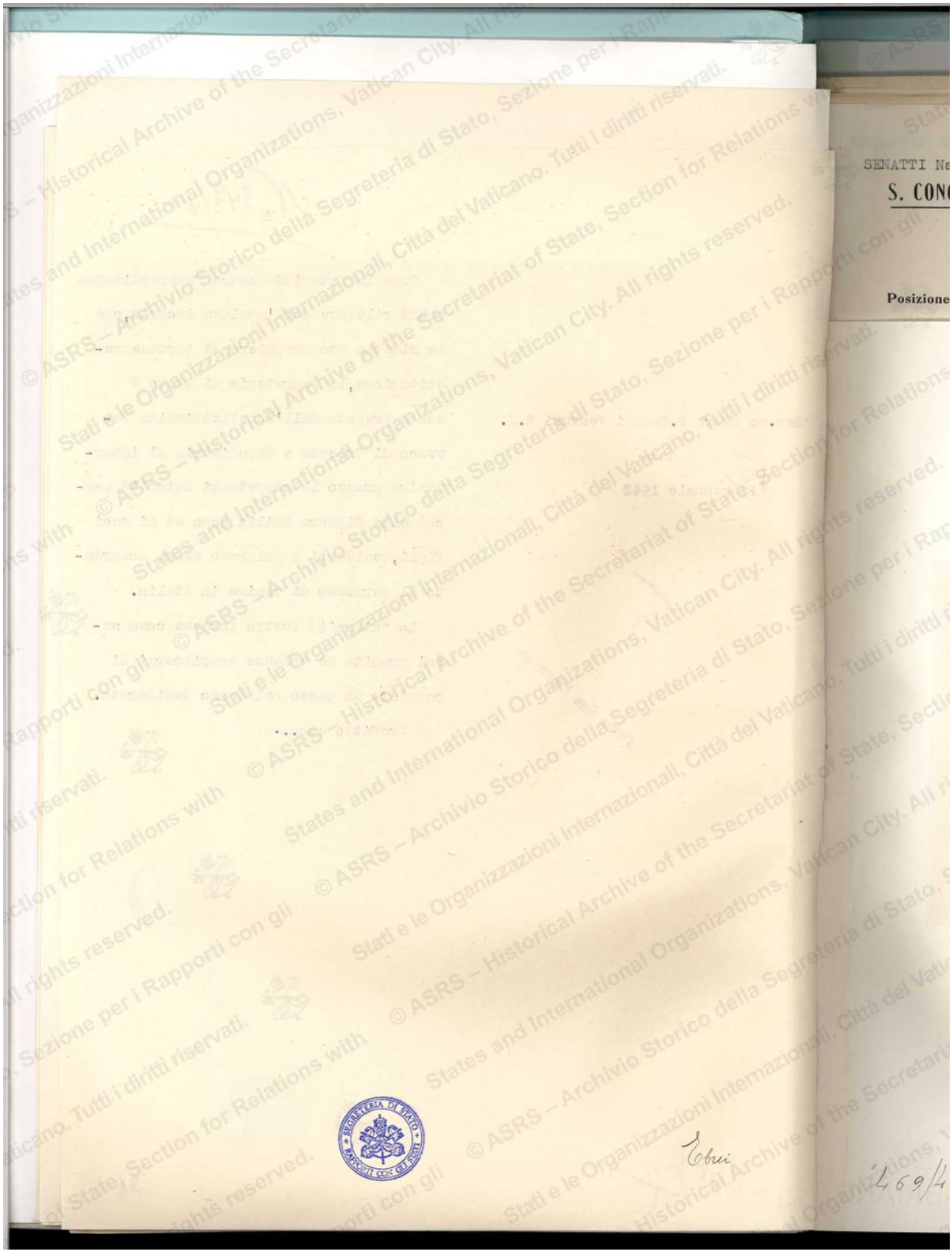
SENATTI Ne
S. CON
Posizione
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei
469/4

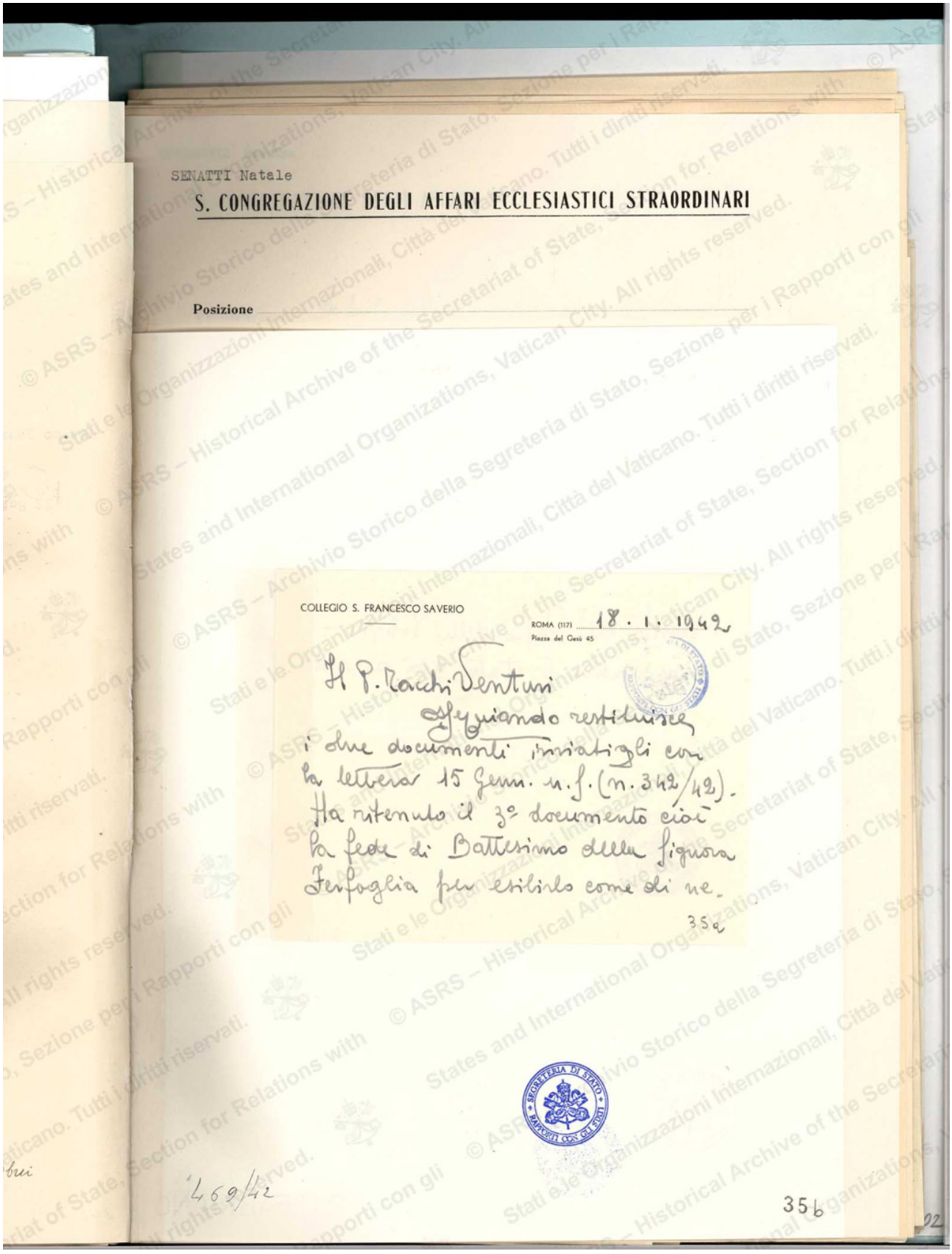

SENATTI Natale

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione .....

COLLEGIO S. FRANCESCO SAVERIO

ROMA (117) 18. 1. 1942
Piazza del Gesù 45

Il P. Rocchi Venturi
significando restituisce
i due documenti inviatigli con
la lettera 15 Genn. u.s. (n. 342/42).
Ha ritenuto il 3° documento cioè
la fede di Battesimo della signora
Terfoglia per evitarlo come di ne.

35a

469/42

35b

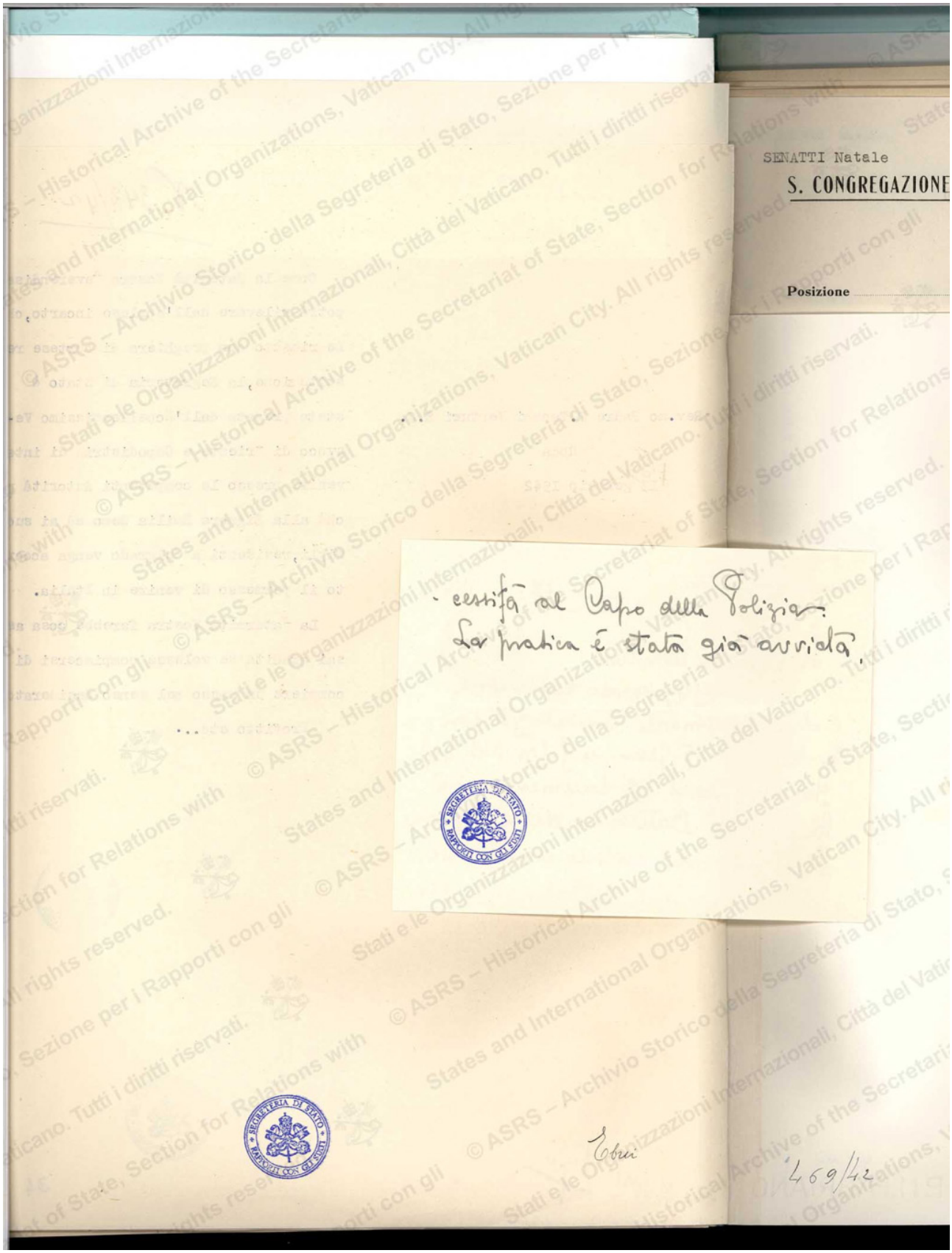
SENATTI Natale
S. CONGREGAZIONE
Posizione
Ebrei
469/42

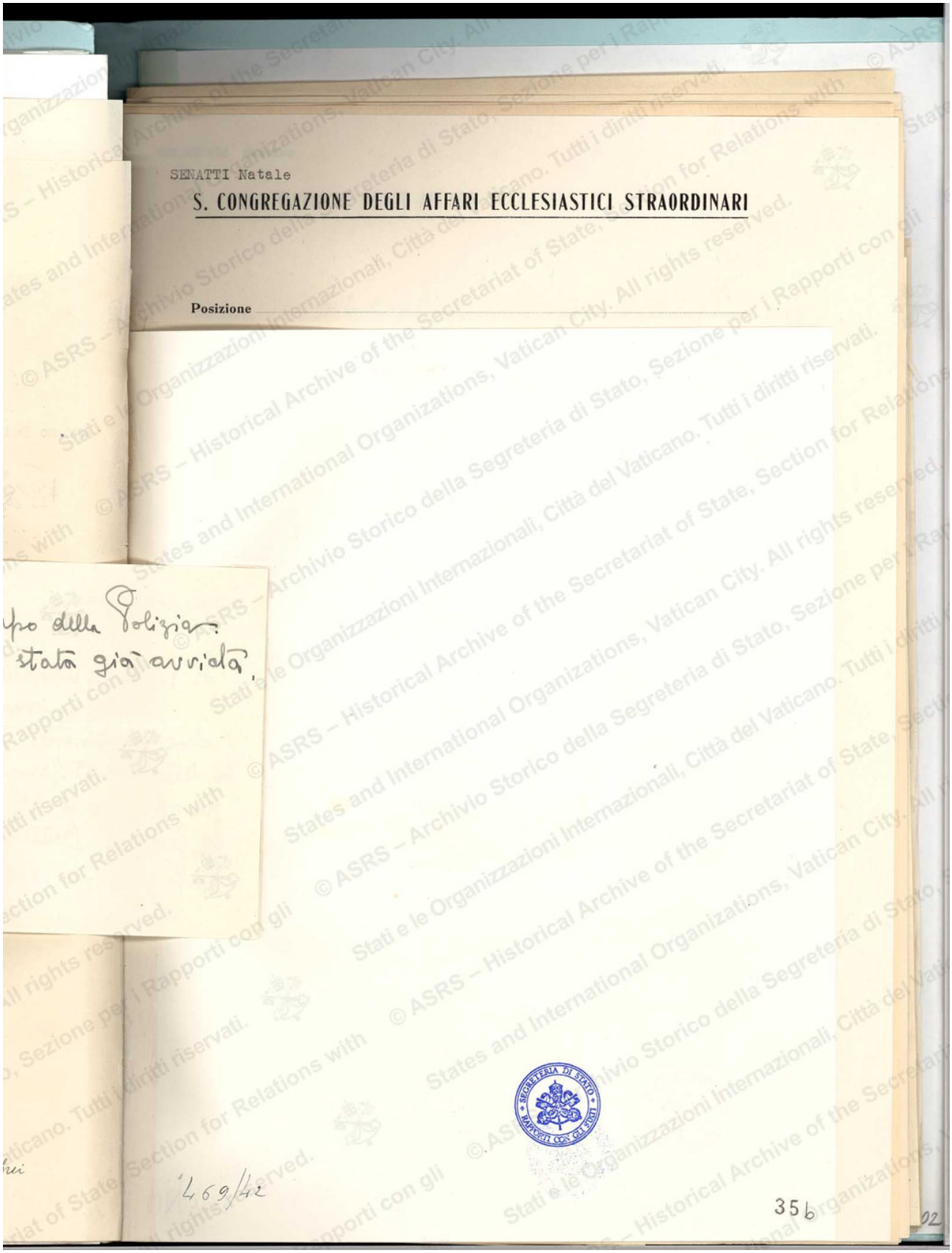

SENATTI Natale

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

...po della Polizia
stata già avviata.

469/42

35b

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

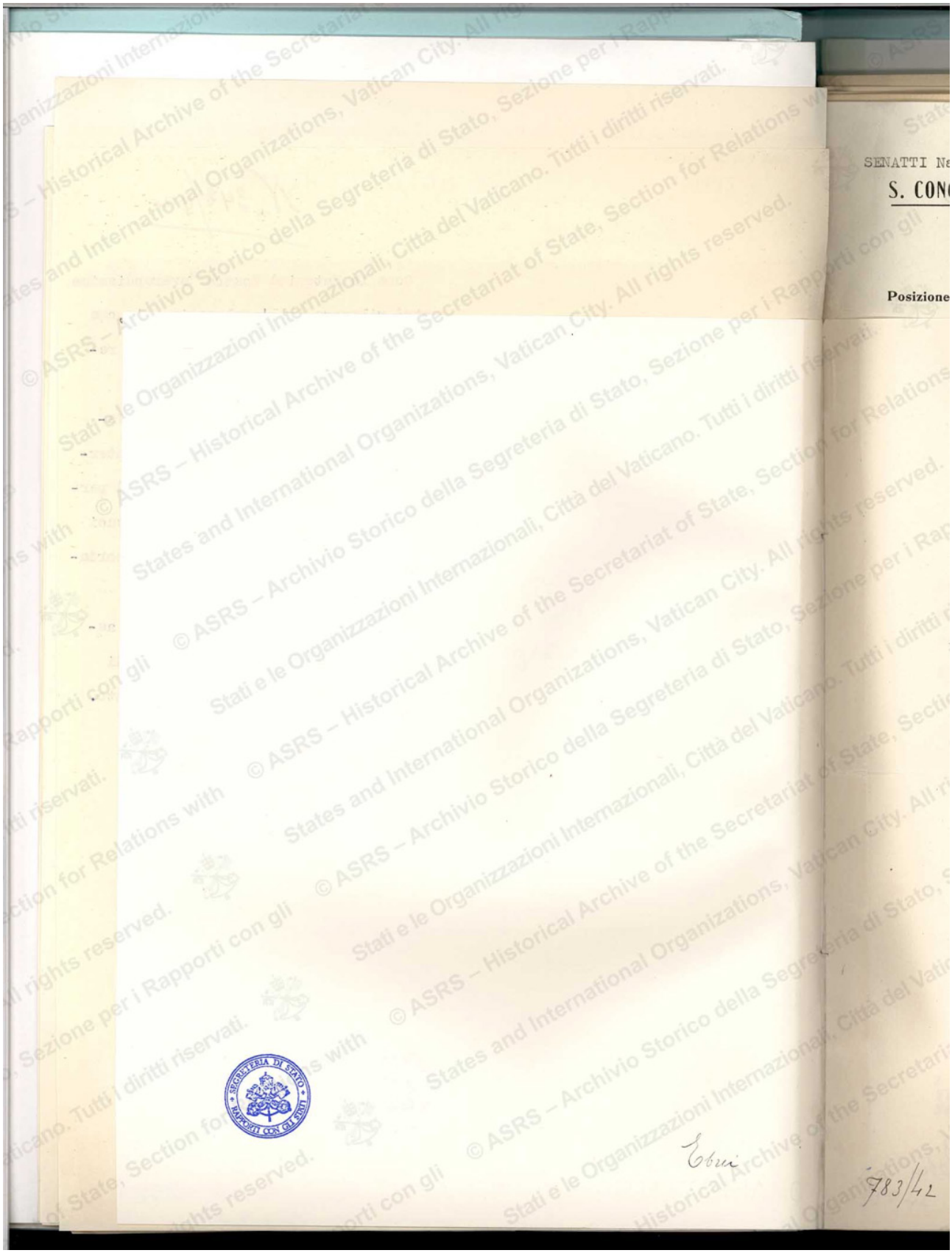
SENATTI Na
S. CON
Posizione
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei
783/42

SENATTI Natale

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione .....

Roma, piazza del Gesù, 45
25 gennaio 1942 / XX.

Eminenza Reverendissima,

Il Capo della Polizia, rispondendo alla domanda da me fattagli il 18 di questo mese per compiacere al desiderio dell'Eccellentissimo Vescovo di Trieste Capodistria, comunicatomi da Vostra Eminenza il 15 c.m. (n.342/42), mi partecipa di avere disposto che la richiesta d'ingresso nel Regno della Signora Emilia Ferfoglia, sia istruita con ogni possibile benevola sollecitudine: si riserva inoltre di darmi ulteriori notizie a questo riguardo.

Con profondo religioso ossequio mi professo

Di Vostra Eminenza Rev.ma

infimo servo in Xto.
Pietro Tacchi Venturi S.I.

A Sua Eminenza Rev.ma
Il Sig. Card. LUIGI MAGLIONE
Segretario di Stato di Sua Santità

CITTA' DEL VATICANO

783/42

36

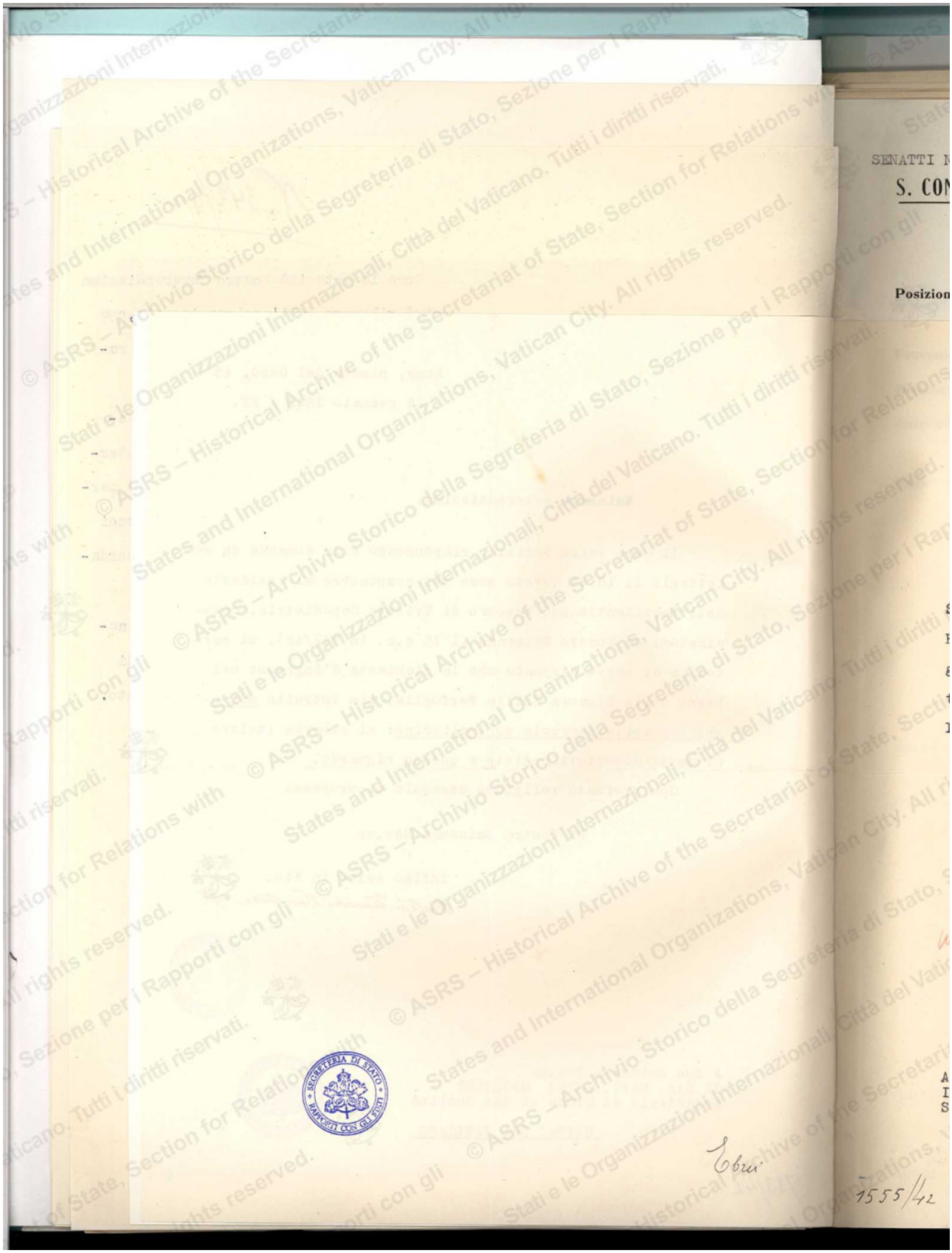
SENATTI
S. CON
Posizion
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei
1555/42

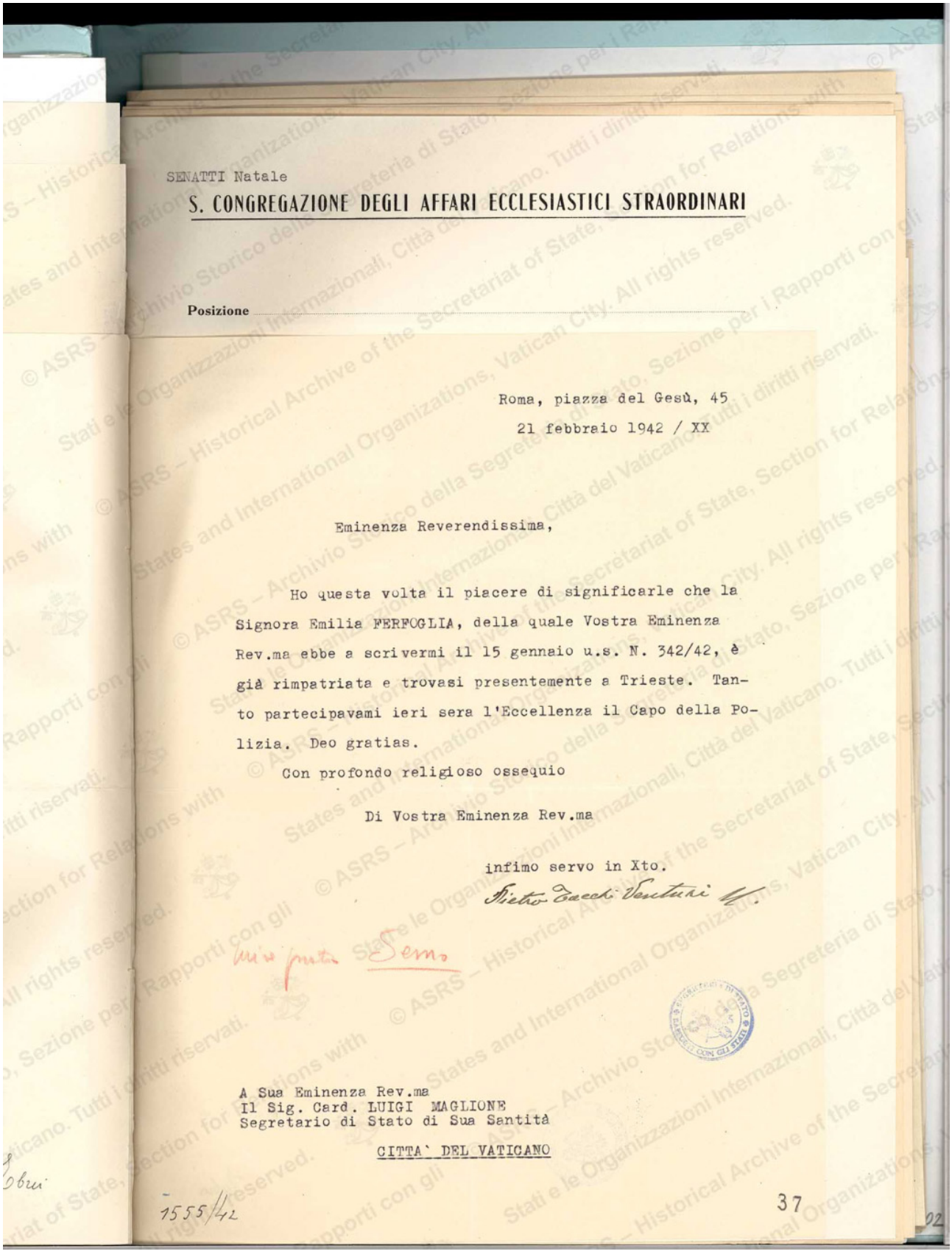

SENATTI Natale

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione .....

Roma, piazza del Gesù, 45
21 febbraio 1942 / XX

Eminenza Reverendissima,

Ho questa volta il piacere di significarle che la Signora Emilia FERFOGLIA, della quale Vostra Eminenza Rev.ma ebbe a scrivermi il 15 gennaio u.s. N. 342/42, è già rimpatriata e trovasi presentemente a Trieste. Tanto partecipavami ieri sera l'Eccellenza il Capo della Polizia. Deo gratias.

Con profondo religioso ossequio

Di Vostra Eminenza Rev.ma

infimo servo in Xto.

Pietro Pacelli Venturini

A Sua Eminenza Rev.ma
Il Sig. Card. LUIGI MAGLIONE
Segretario di Stato di Sua Santità

CITTA' DEL VATICANO

1555/42

37

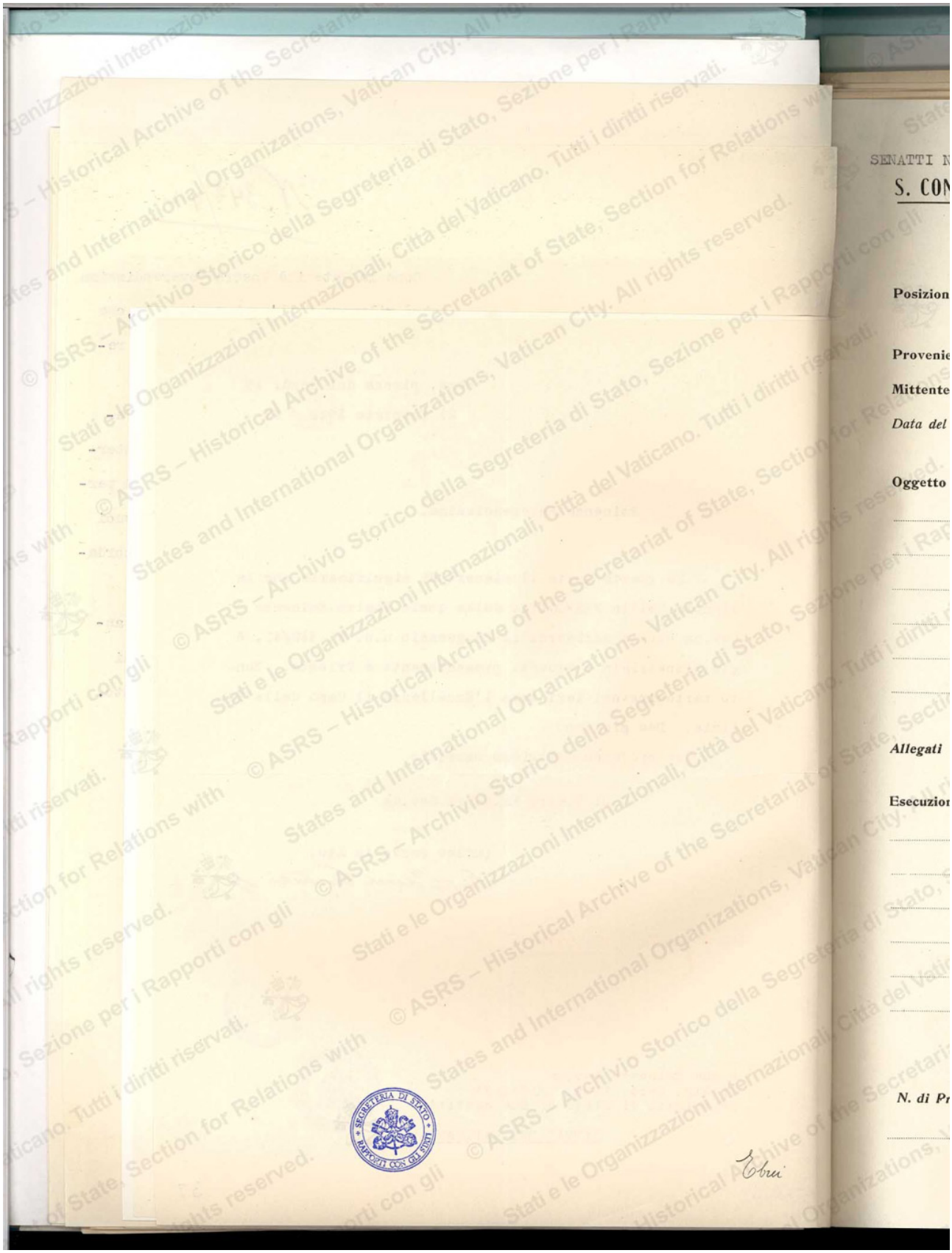
SENATTI N
S. CON
Posizion
Provenie
Mittente
Data del
Oggetto
Allegati
Esecuzion
N. di Pr
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

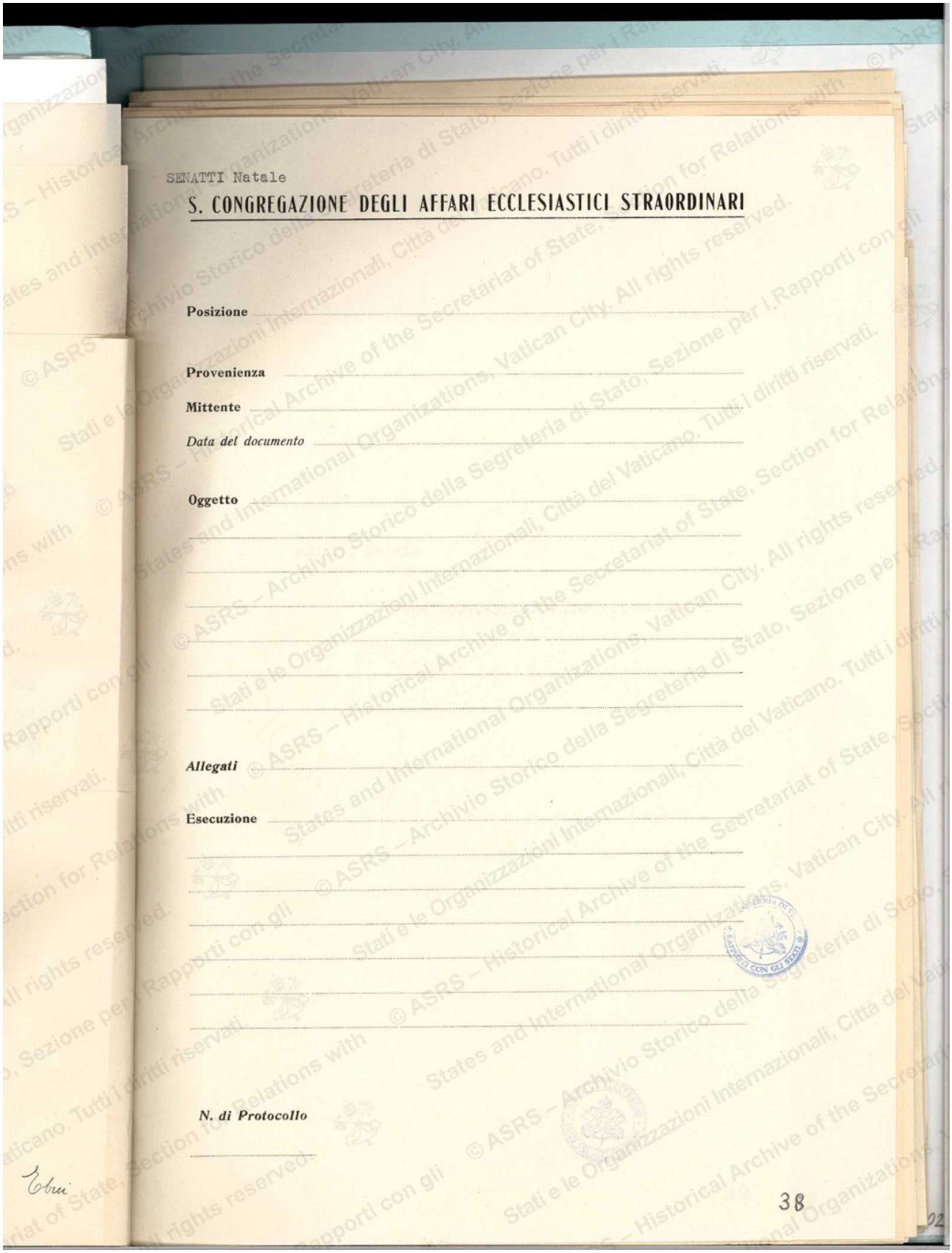

SENATTI Natale

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione .....

Provenienza .....

Mittente .....

Data del documento .....

Oggetto .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allegati .....

Esecuzione .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N. di Protocollo

.....

Ebrei

38

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati. © ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

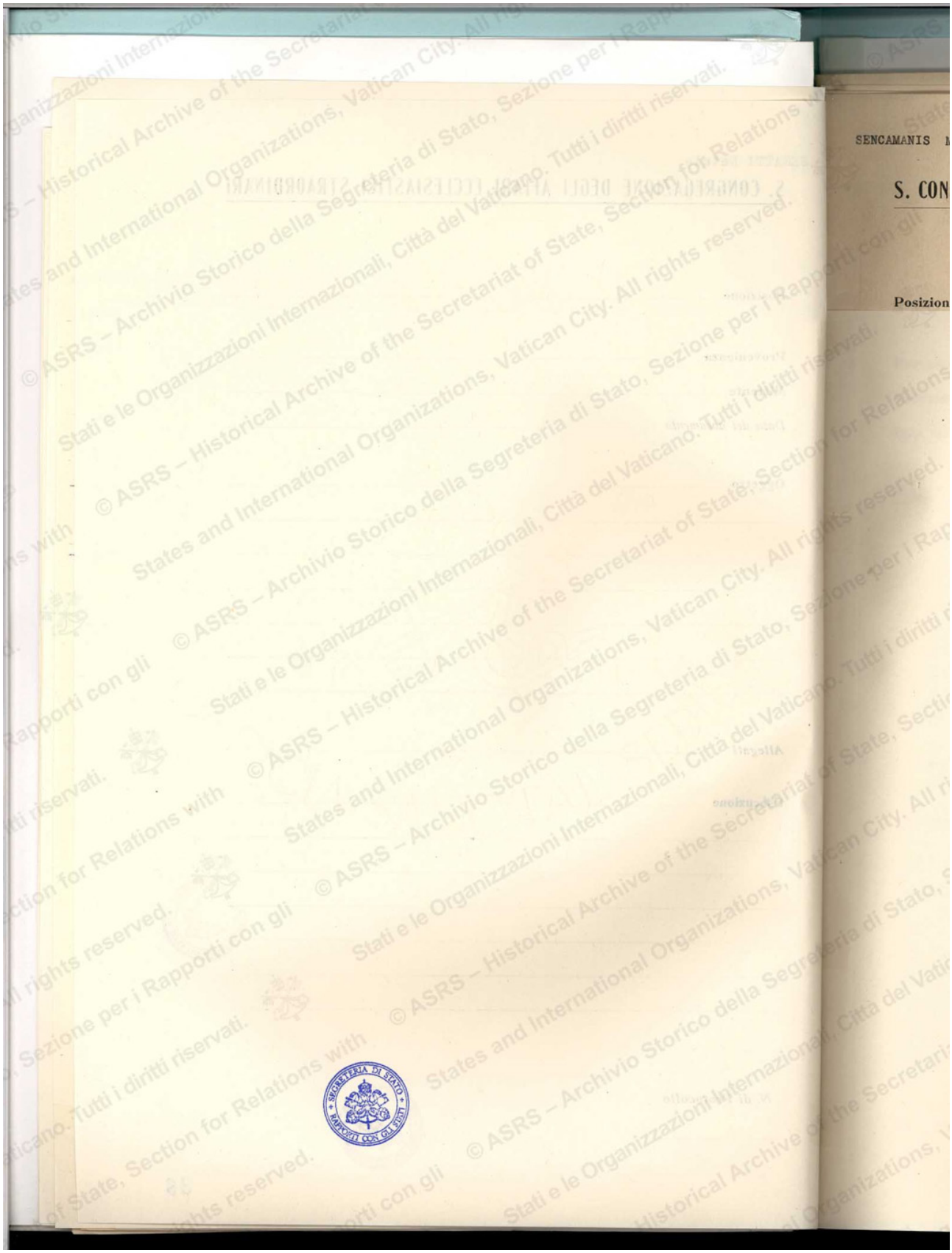
SENCAMANIS
S. CON
Posizion

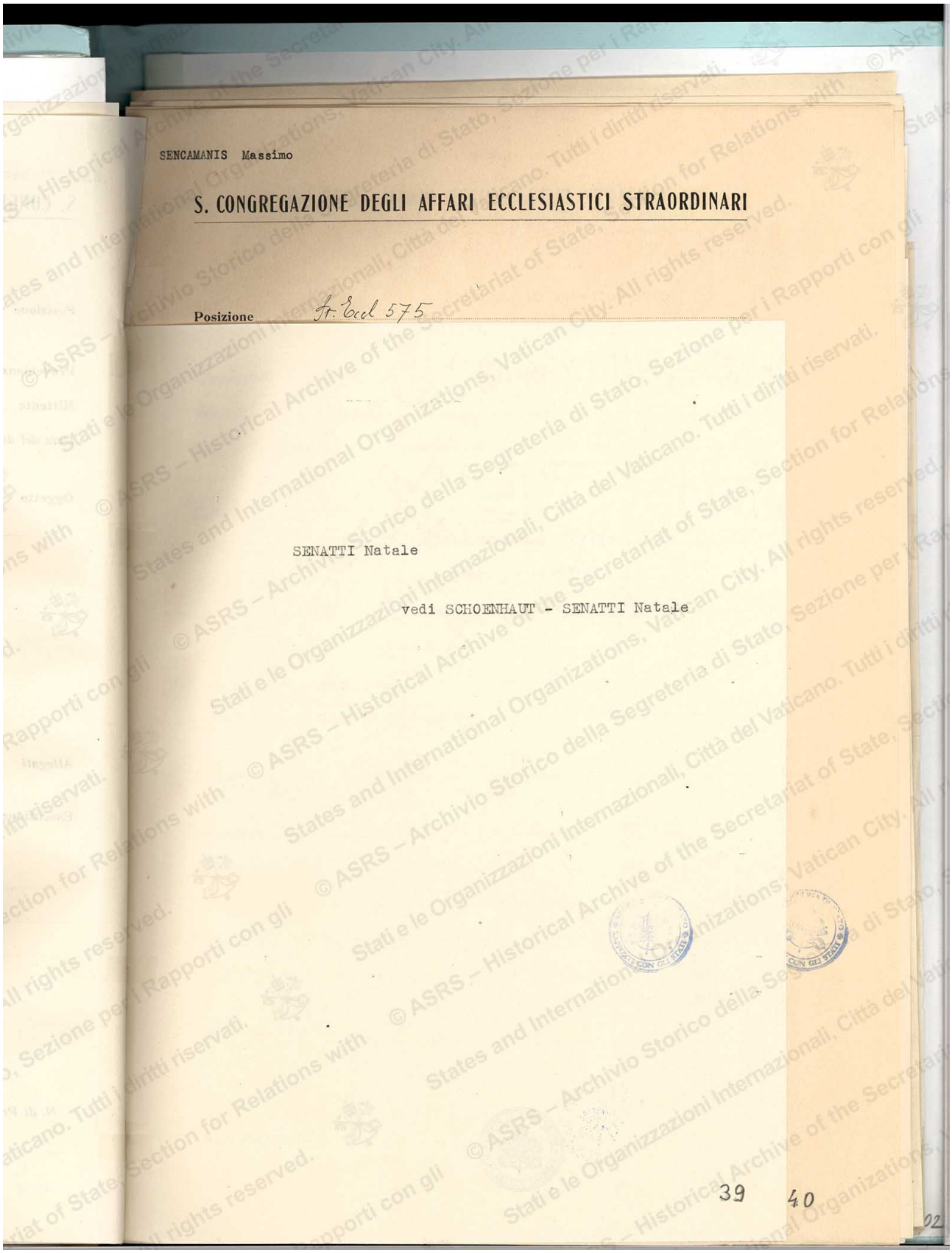

SENCAMANIS Massimo

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione Fr. Eccl 575

SENATTI Natale

vedi SCHOENHAUT - SENATTI Natale

39 40

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati. © ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

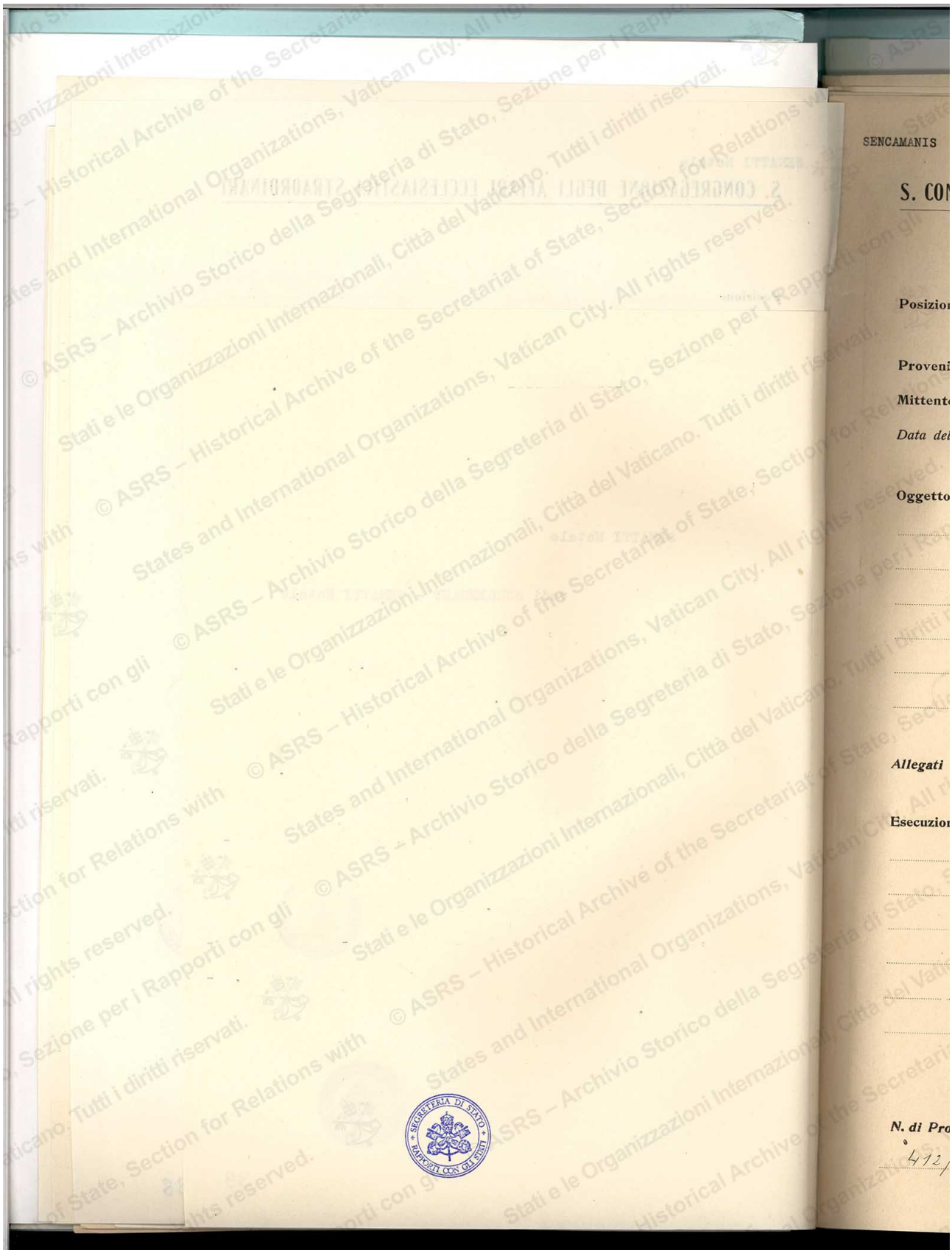
SENCAMANIS
S. CO
Posizio
Proveni
Mittent
Data de
Oggetto
Allegati
Esecuzio
N. di Pro
412/
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

SENCAMANIS Massimo

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione Fr. Eccl 575

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Signor Sencmanis Massimo
ebreo convertito
Si raccomanda alla S. Sede

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo

412/40

40

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

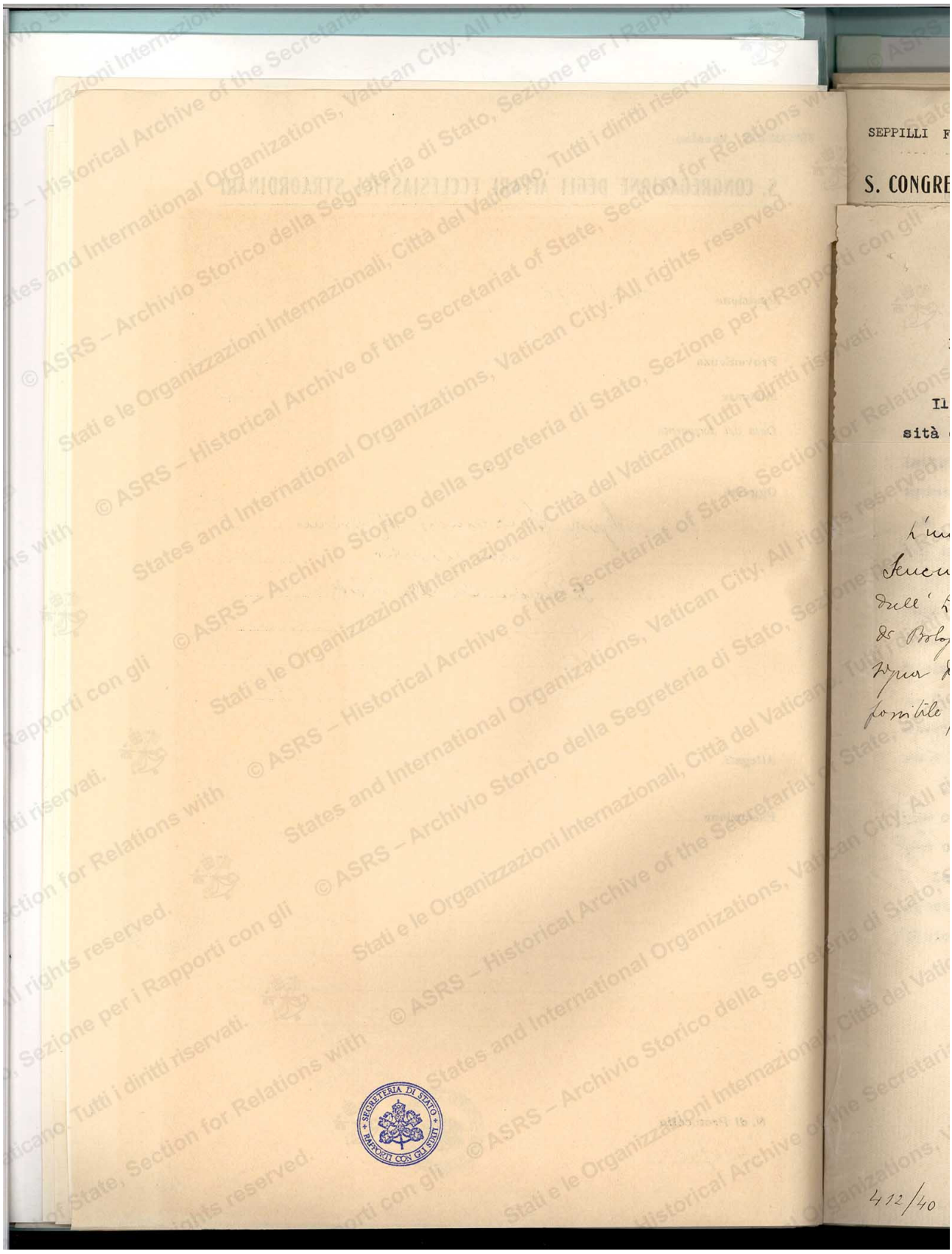
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

SEPPILLI Famiglia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Bologna, 10 Gennaio, 1940

Eminenentissimo Sig. Cardinale,

Il giovane Senomanis Massimo, si trova nella estrema necessità di trovare qualche autorevole appoggio per avère dalla

16-I-40

+ Appunto per l'Archivio

L'unita lettera riguardante il giovane Senomanis Massimo è stata mandata dall'Emo Sig. Card. Nasalli Rocca, Arcivescovo di Bologna, a cui era indirizzata, a Monsignor Dell'Acqua perchè vedesse se era possibile fare qualche cosa in merito.

Dell'Acqua

e per la
mbrano chiuse.
lo per mezzo
lto semplice.
abitante a
. Nunzio una
penderà in Let-
consegnare a
. givane Senomanis
. avvisato ver-
dal babbo.
i al Nunzio la
al babbo che
.
iane convertito.
la santa Bene-

nilissimo Servo
ri S.J.

C.T.

412/40

41

42 3

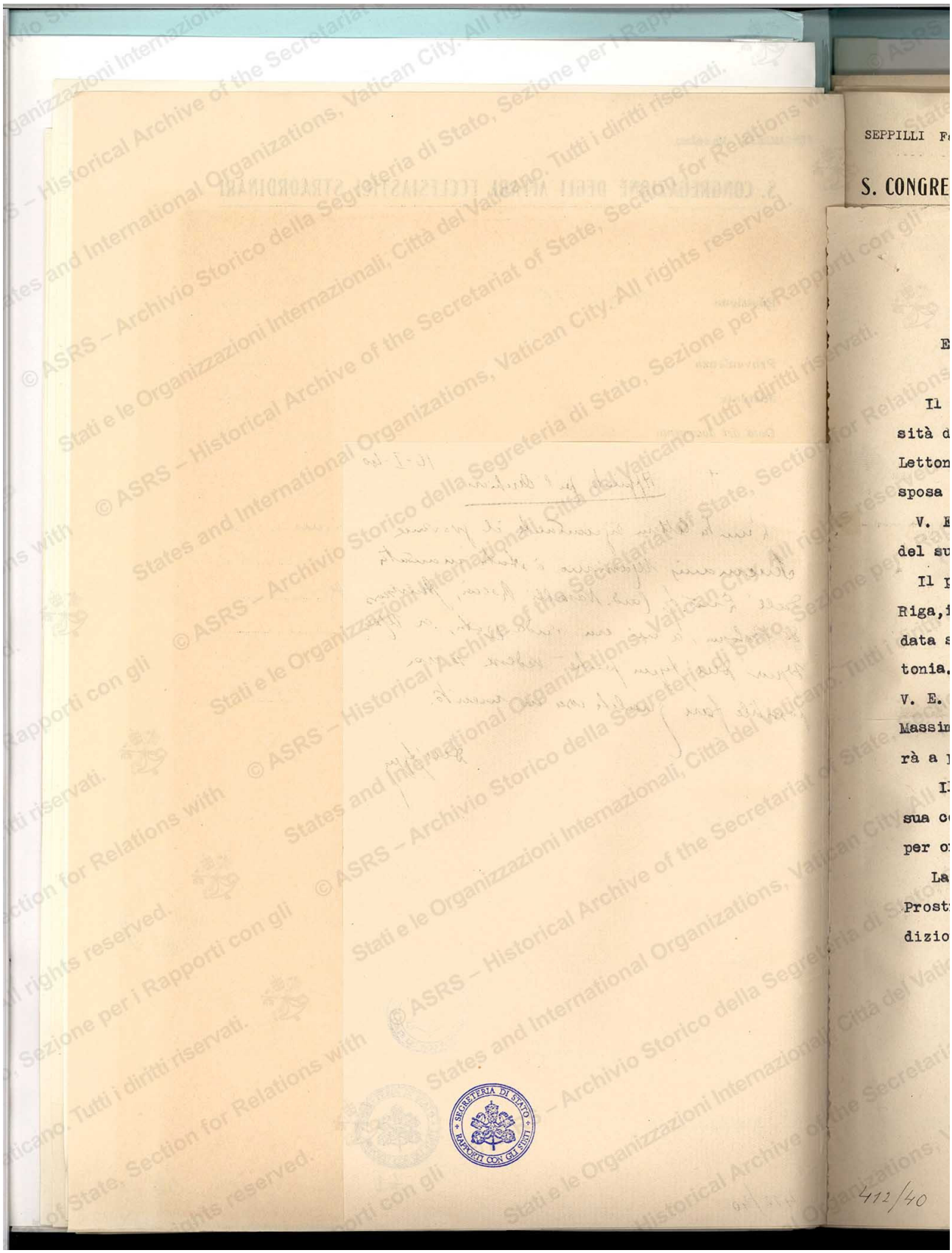
SEPPILLI
S. CONGRE
412/40

SEPPILLI Famiglia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Bologna, 10 Gennaio, 1940

Eminenentissimo Sig. Cardinale,

Il giovane Senomanis Massimo, si trova nella estrema necessità di trovare qualche autorevole appoggio per avère dalla Lettonia i mezzi di sostentamento necessarii per e per la sposa già in istato interessante. Tutte le vie sembrano chiuse.

V. E. ch'è tanto caritatevole potrebbe aiutarlo per mezzo del suo amico il Nunzio Arata. L'espediente è molto semplice.

Il padre del giovane, il Sig. Isacs Senkmanis, abitante a Riga, in via Marijas , 113 / 75 consegnerà al Sig. Nunzio una data somma. Il Sig. Nunzio la riterrà per se e spenderà in Lettonia. Poi auterizzerà o il Vaticano o altri a consegnare a V. E. una somma equivalente in lire italiane. Il givane Senomanis Massimo, abitante a Via Capo di Lucca, 9 da V. E. avvisato verrà a prelevare presso V. E. la somma mandatagli dal babbo.

Il giovane á mostrato piacere che si racconti al Nunzio la sua conversione a condizione che questi la celi al babbo che per ora non è disposte a sentre una talé notizia.

La ringrazio sentitamente anche a nome del giáne convertito. Prostrato al bacio della sacra porpora le chiedo la santa Benedizione

Di V. E. Revma umilissimo Servo
Salvatore Chisari S.J.

Chisari S.J.

412/40

42 3

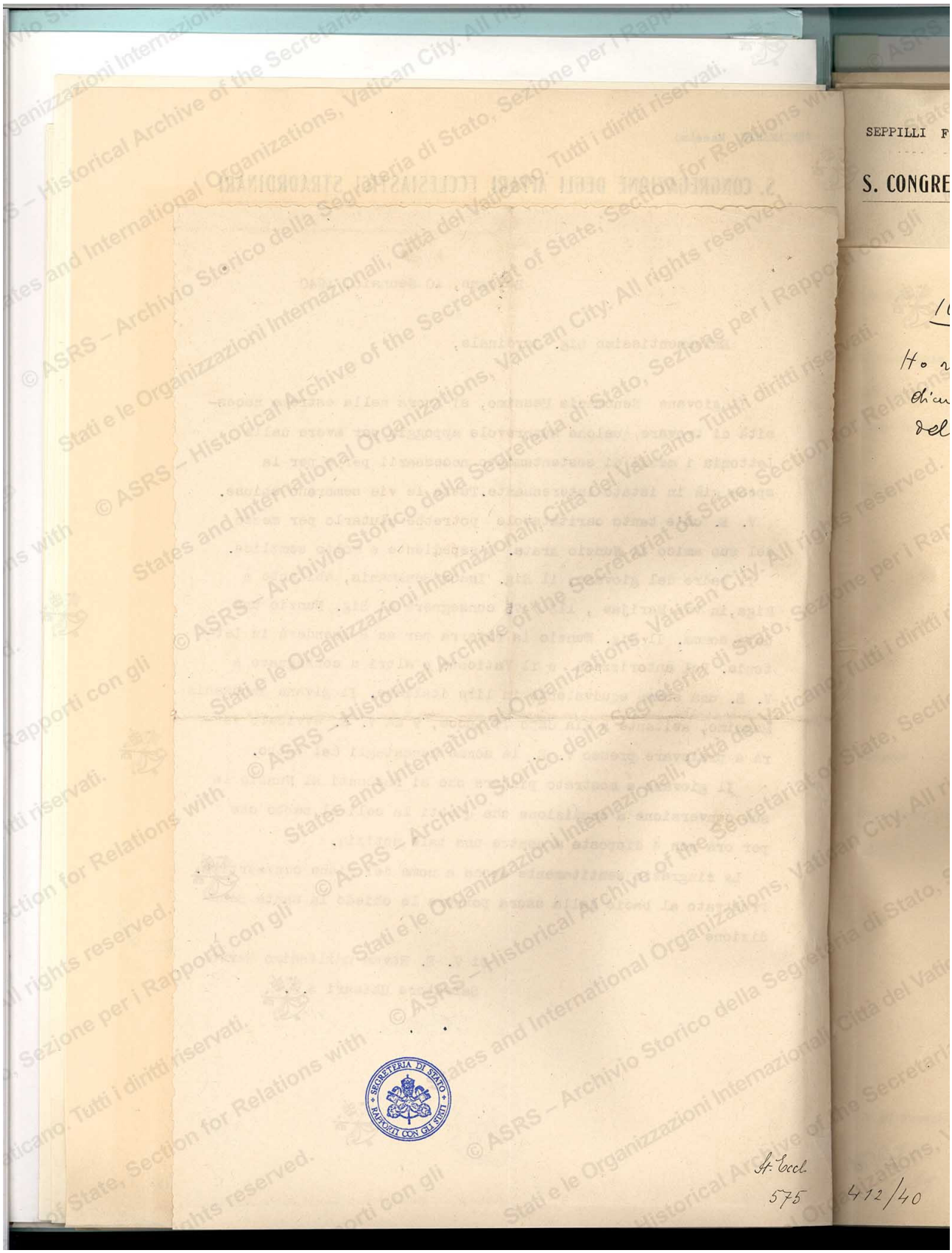
SEPPILLI F
S. CONGRE
SEGRETERIA DI STATO
A. Eccl.
575
412/40

SEPPILLI Famiglia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

+

16 - I - 40

Ho risposto una lettera all'Ill.mo Signor Card. Nasalli Rocca dicendogli che non è proprio possibile venire in aiuto del giovane raccomandato da P. Chisari S.J.

Dev.mo Sig.re

St. Eccl.
575

412/40

43

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

SEPPILLI Famiglia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto Famiglia Seppilli
di origine ebraica
[illegible] raccomandata alla Santa Sede

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo

7038/39

A. Eccl. 575

44

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati. © ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

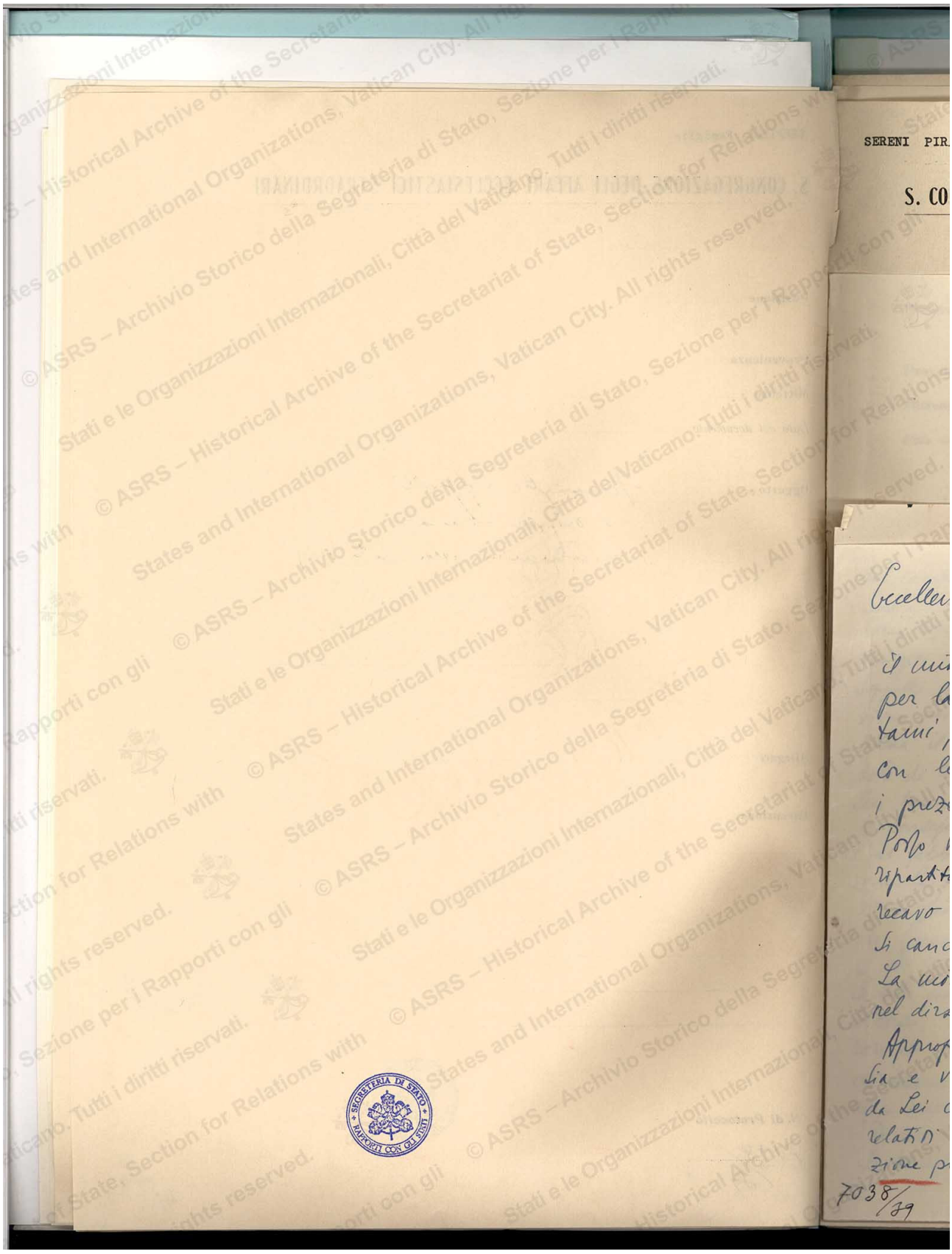
SERENI PIR
S. CO
Eccellen
7038/39

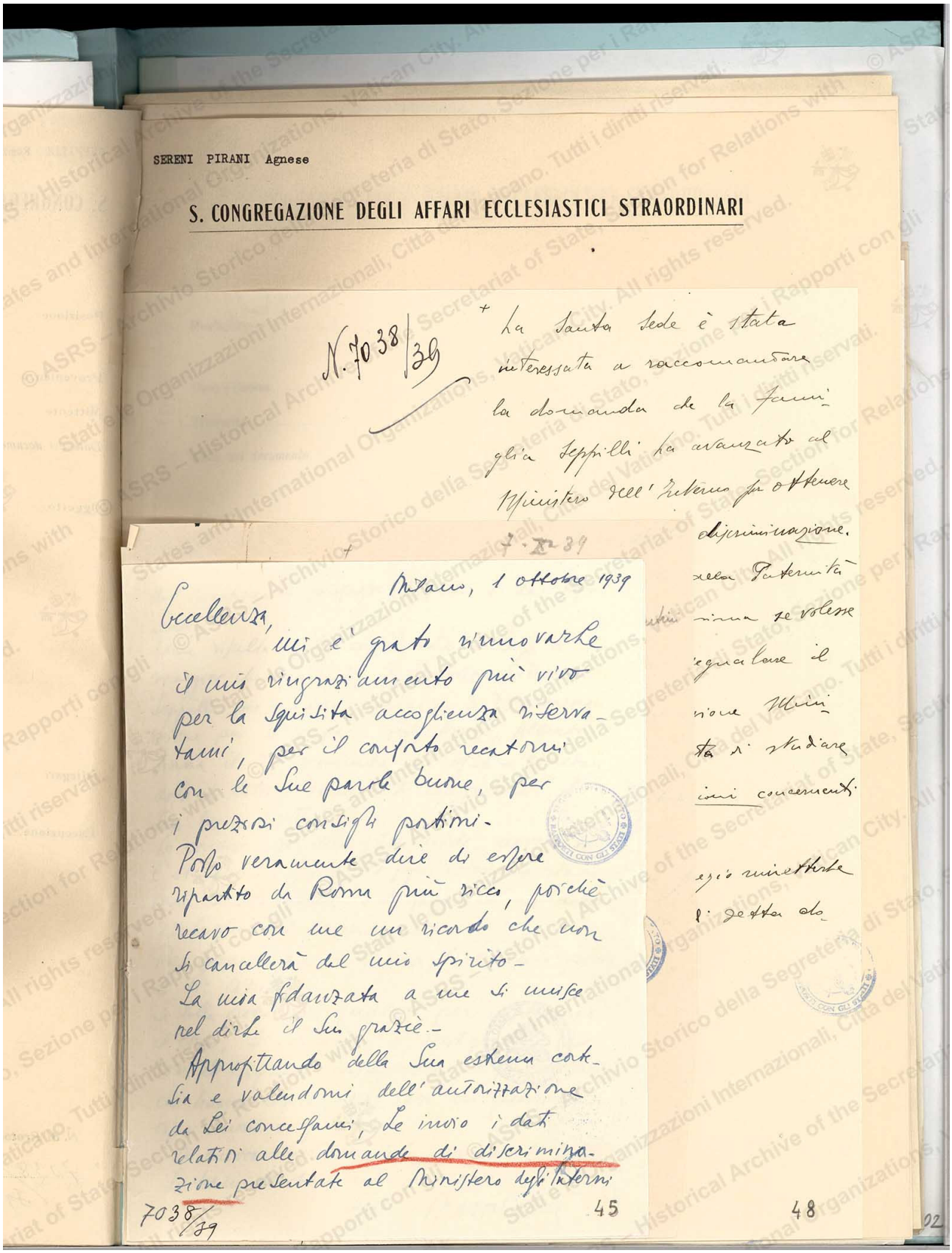

SERENI PIRANI Agnese

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

N. 7038/39

+ La Santa Sede è stata interessata a raccomandare la domanda che la famiglia Seppilli ha avanzato al Ministero dell'Interno per ottenere discriminazione.

7 X 39

Milano, 1 ottobre 1939

Eccellenza,

mi è grato rinnovarLe il mio ringraziamento più vivo per la squisita accoglienza riservatami, per il conforto recatomi con le Sue parole buone, per i preziosi consigli portimi.

Posso veramente dire di essere ripartito da Roma più ricco, poichè recavo con me un ricordo che non si cancellerà dal mio spirito.

La mia fidanzata a me si unisce nel dirLe il Suo grazie.

Approfittando della Sua estrema cortesia e valendomi dell'autorizzazione da Lei concessami, Le invio i dati relativi alle domande di discriminazione presentate al Ministero degli Interni

7038/39

45

48

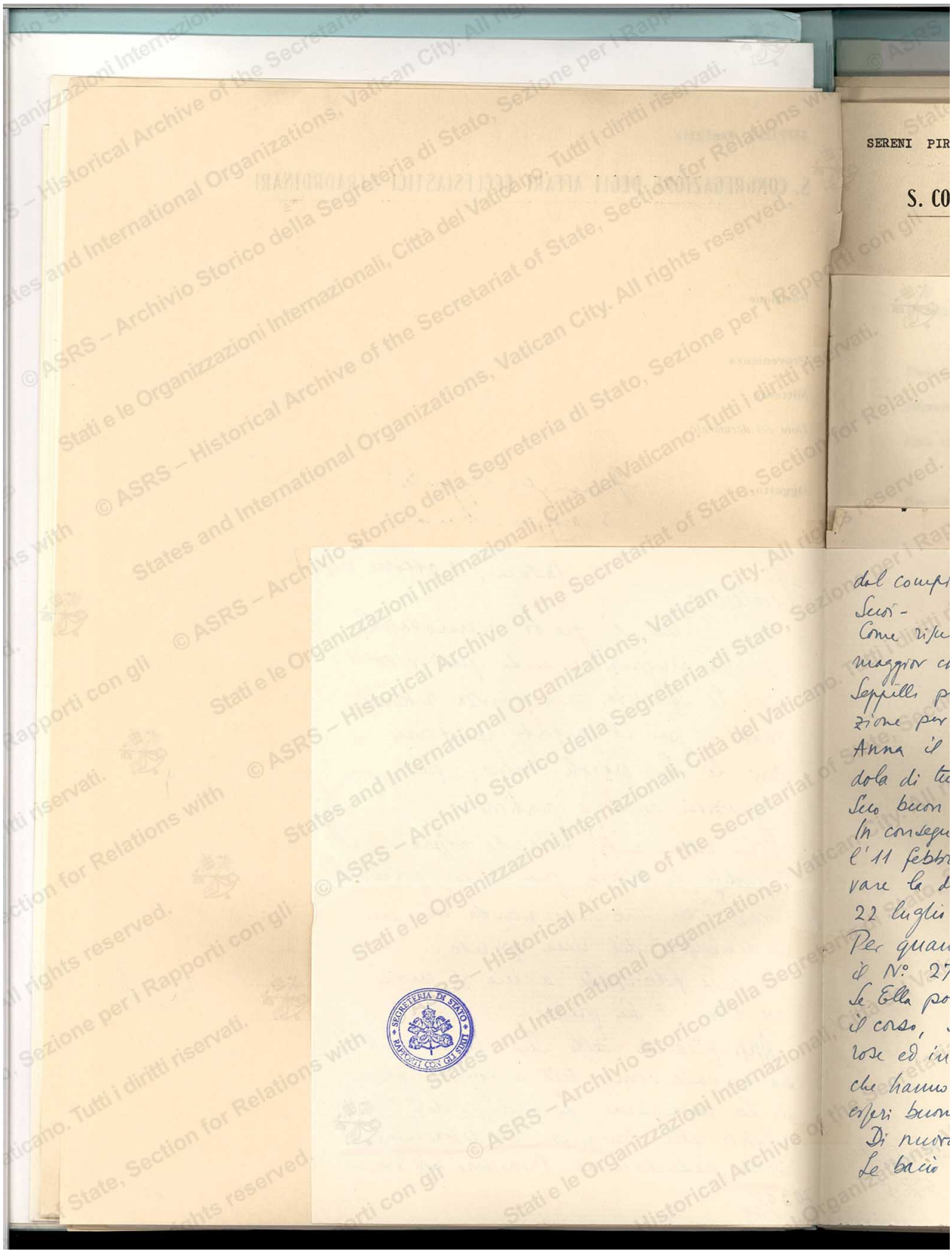
SERENI PIR
S. CO
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

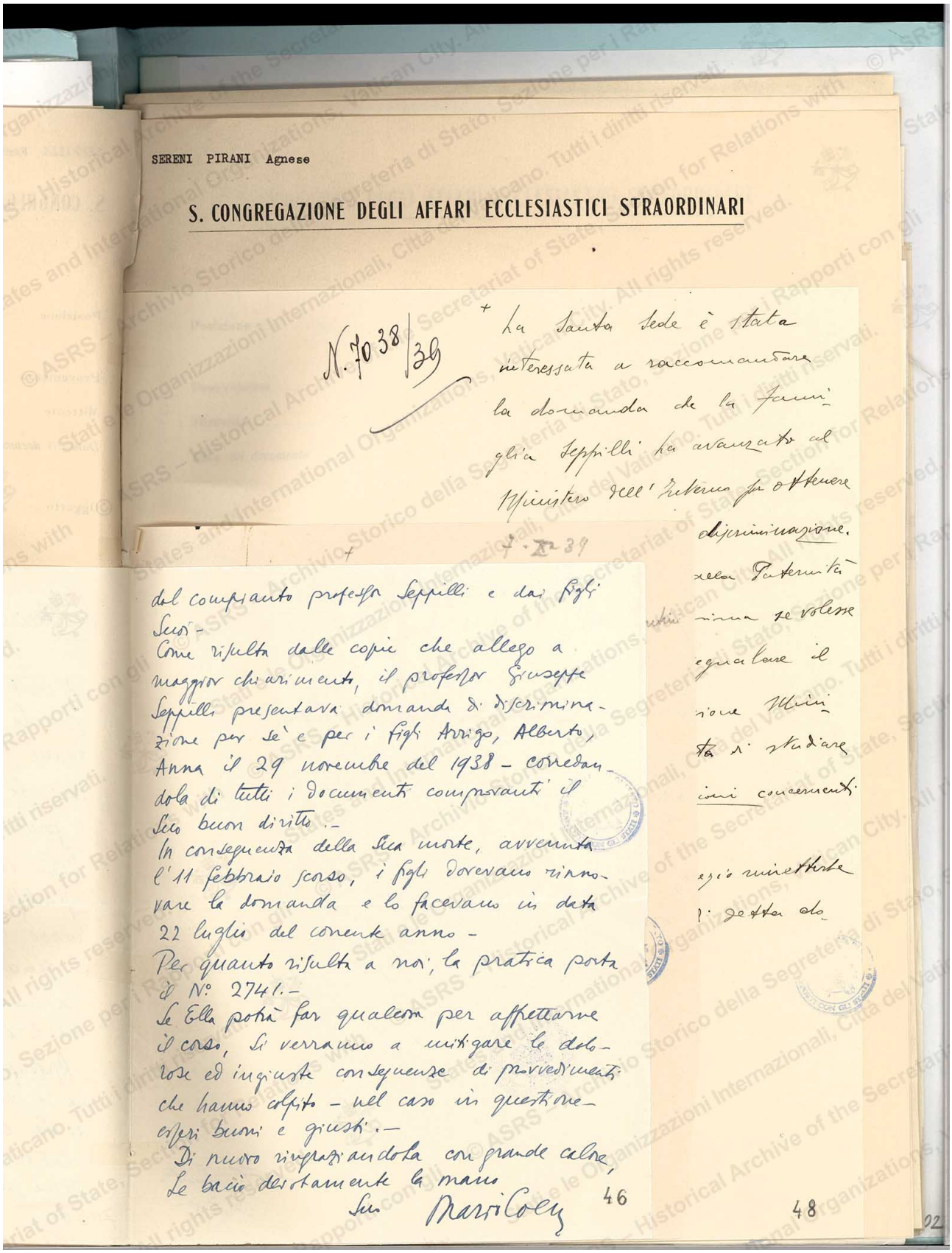

SERENI PIRANI Agnese

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

N. 7038/39

+ La Santa Sede è stata interessata a raccomandare la domanda che la famiglia Seppilli ha avanzato al Ministero dell'Interno per ottenere discriminazione.

7 · X · 39

dal compianto professor Seppilli e dai figli suoi -
Come risulta dalle copie che allego a maggior chiarimento, il professor Giuseppe Seppilli presentava domanda di discriminazione per sè e per i figli Arrigo, Alberto, Anna il 29 novembre del 1938 - corredandola di tutti i documenti comprovanti il suo buon diritto. -
In conseguenza della sua morte, avvenuta l'11 febbraio scorso, i figli dovevano rinnovare la domanda e lo facevano in data 22 luglio del corrente anno -
Per quanto risulta a noi, la pratica porta il N° 2741. -
Se Ella potrà far qualcosa per affrettarne il corso, si verranno a mitigare le dolorose ed ingiuste conseguenze di provvedimenti che hanno colpito - nel caso in questione - esseri buoni e giusti. -
Di nuovo ringraziandola con grande calore, Le bacio devotamente la mano

Suo Mario Coen

46

48

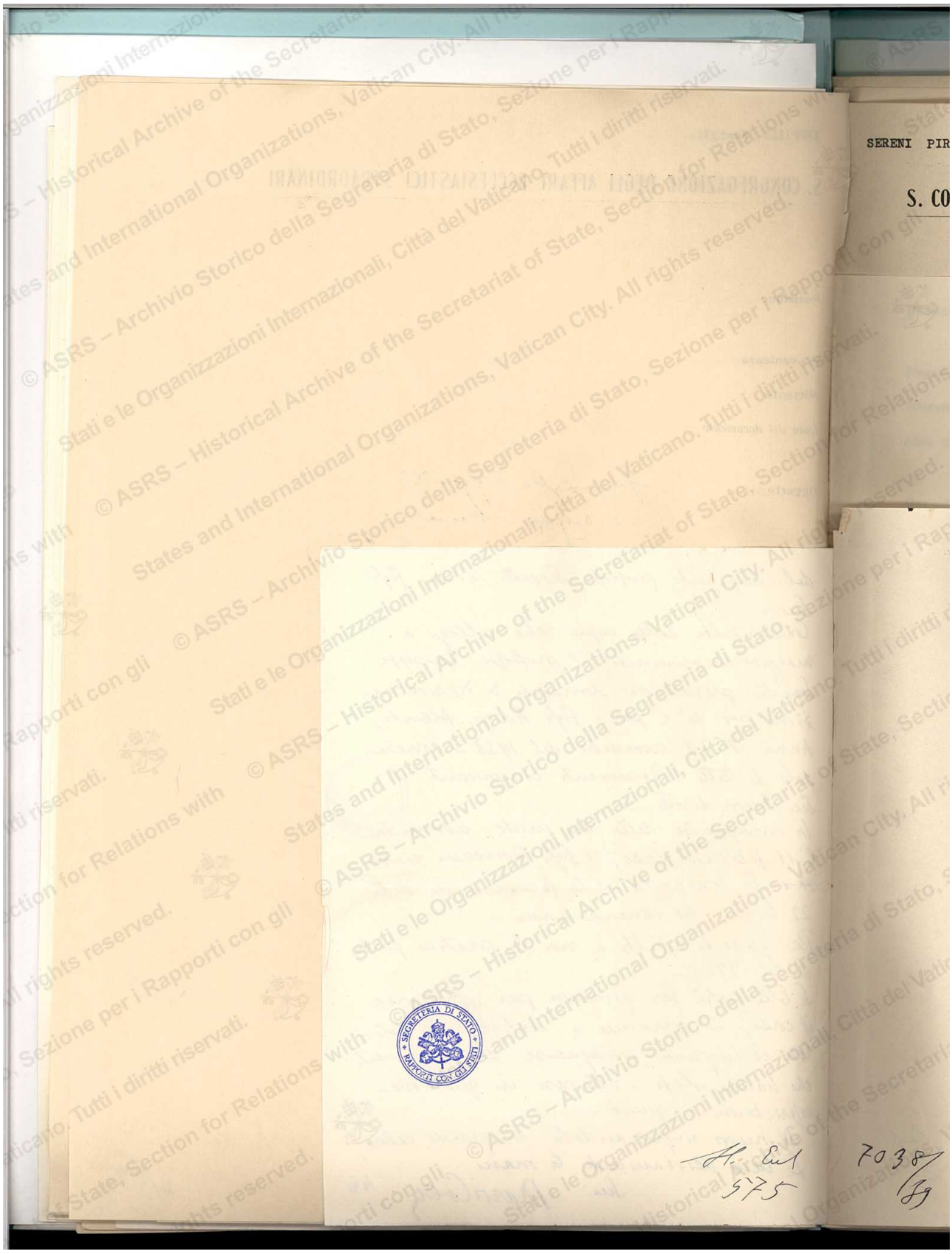
SERENI PIR
S. CO
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
7038

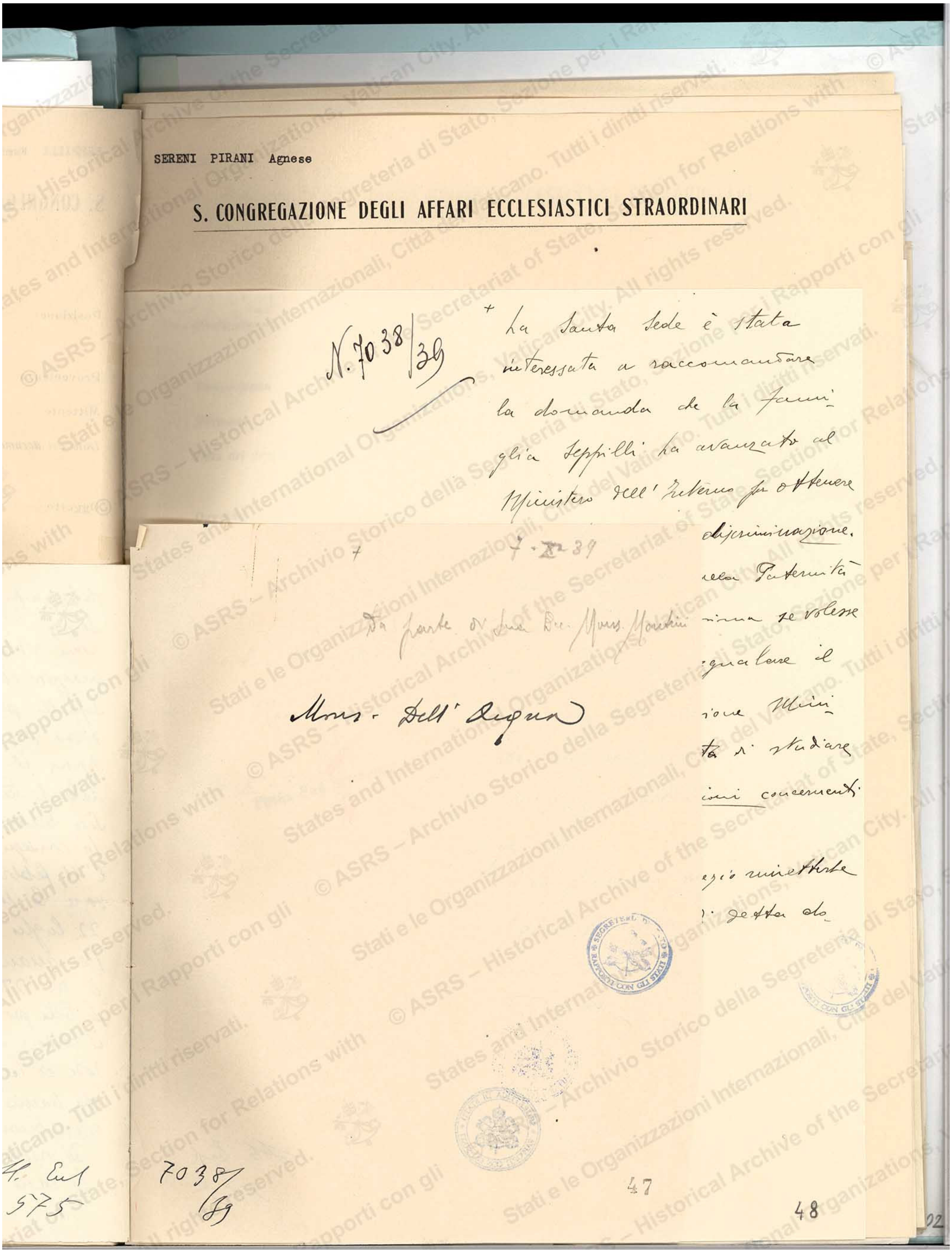

SERENI PIRANI Agnese

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

N. 7038/39

+ La Santa Sede è stata interessata a raccomandare la domanda che la famiglia Seppilli ha avanzato al Ministero dell'Interno per ottenere ... discriminazione. ... Paternità ... se volesse ... segnalare il ... Mini... studiare ... concernenti ... rimettete ... detta da

7 · X · 39

Da parte di Sua Ecc. Mons. Montini

Mons. Dell'Acqua

7038/39

47

48

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.
© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

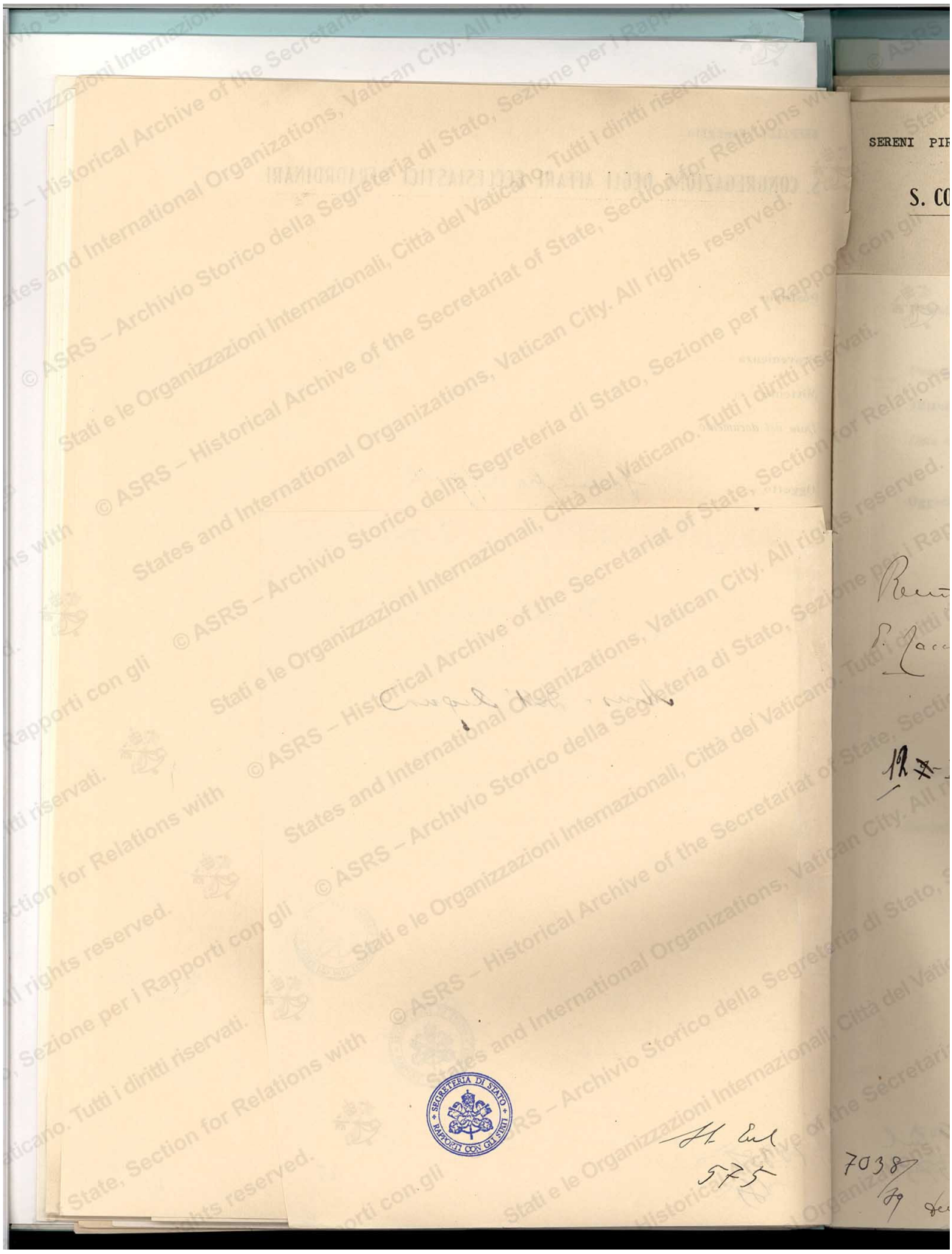
SERENI PIE
S. CO
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
575
7038/39

SERENI PIRANI Agnese

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

N. 7038/39

+ La Santa Sede è stata interessata a raccomandare la domanda che la famiglia Seppilli ha avanzato al Ministero dell'Interno per ottenere il beneficio della discriminazione. Sarei assai grato alla Paternità Vostra Reverendissima se volesse compiacersi di segnalare il caso alla Commissione Ministeriale incaricata di studiare le singole situazioni concernenti gli ebrei.

A tal fine mi pregio rimetterle l'acclusa copia di detta domanda.

Profitto

Rev.mo Padre
P. Zacchi Venturi S.J.
Roma

12-X-39

Firma Sua Eminenza

7038/39 Dev.mo Aug.

48

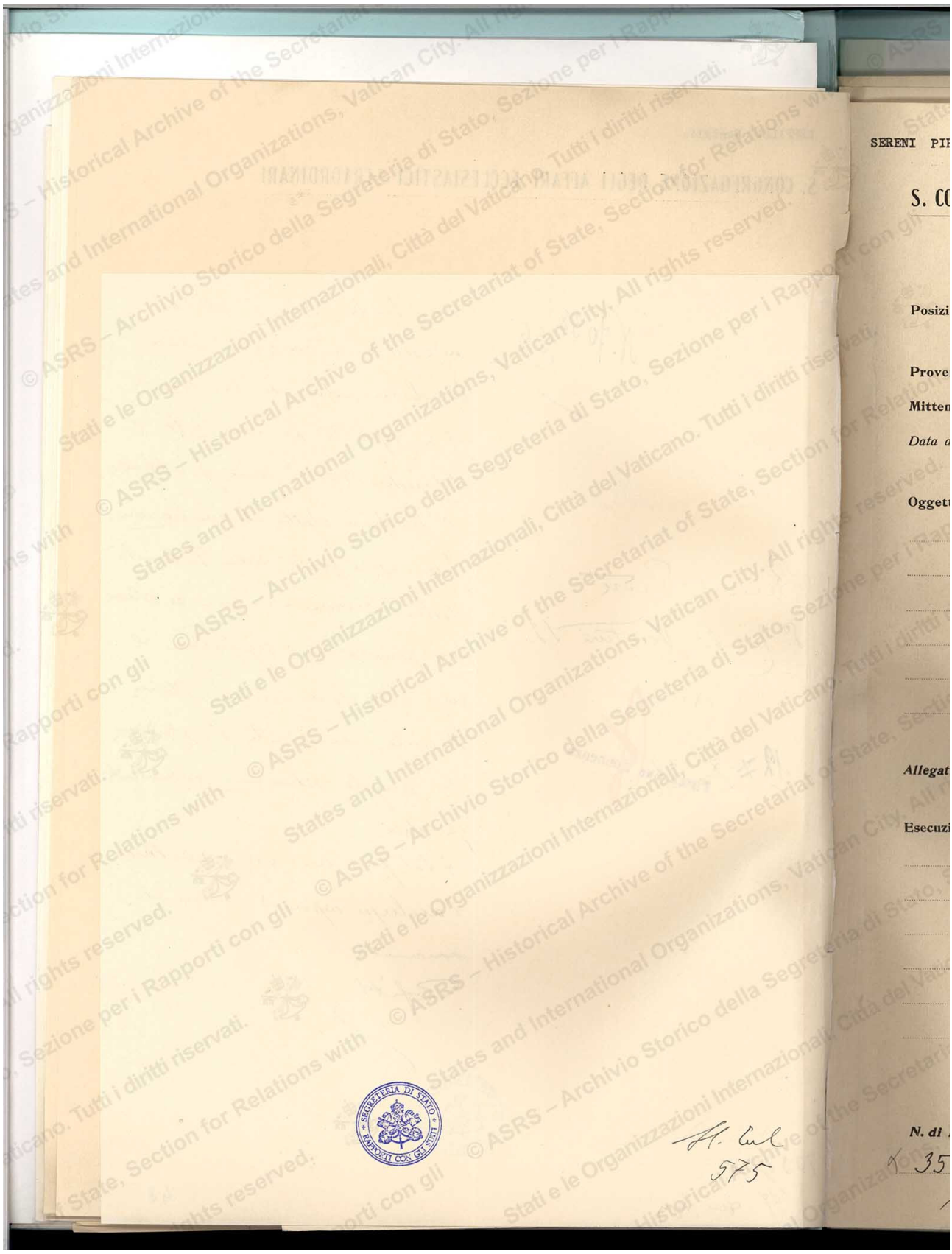
SERENI PIE
S. CO
Posizi
Prove
Mitten
Data a
Oggett
Allegat
Esecuzi
N. di
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
575

SERENI PIRANI Agnese

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Signora Agnese Pirani in Sereni
di origine ebraica
si raccomanda alla S. Sede

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo

n. 3587/39 - 8489/39 - 126/40

49

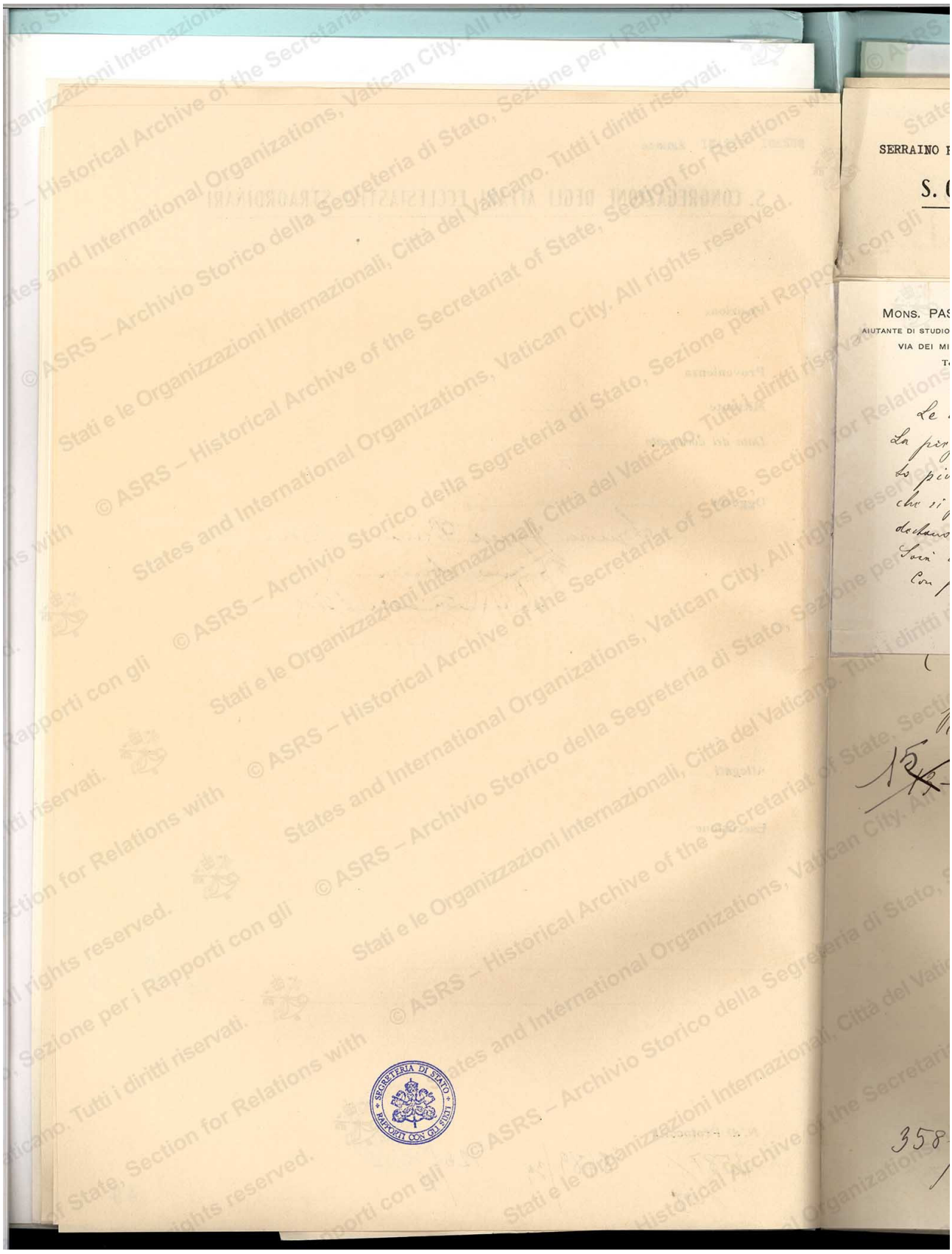
SERRAINO
S.
MONS. PAS
AIUTANTE DI STUDIO
VIA DEI MI
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

SERRAINO Fulvia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

MONS. PASQUALE CIOCIA
AIUTANTE DI STUDIO NELLA S. C. CONCISTORIALE
VIA DEI MILLE, 14 H - ROMA
Tel. 483222

9-VI-1939

Eccellenza,

Le unisco il pro memoria della Sig.ra Pirani. La prego di raccomandarla efficacemente, molto più per le condizioni mentali del marito che si fanno sempre più preoccupanti, e destano non lievi timori sulla di lui esistenza. Sarà una vera e grande carità.

Con profonda venerazione

Devmo
P. Ciocia

50e

di trasmettere
...nità Vostra Rev.ma
...pro memoria ri-
...te la Signora Agnese
... Pirani, d'origine
...tta Signora ha
... al Ministero
...rno regolare domanda
...re, per sè e la sua
Famiglia, il beneficio
della discriminazione.

Prego la P. V. di segnalare il caso all'apposita Commissione Ministeriale incaricata di studiare le singole situazioni concernenti gli ebrei.

Profitto

Roma
15-6-39

Firma Sua Eminenza

3587/39

50b

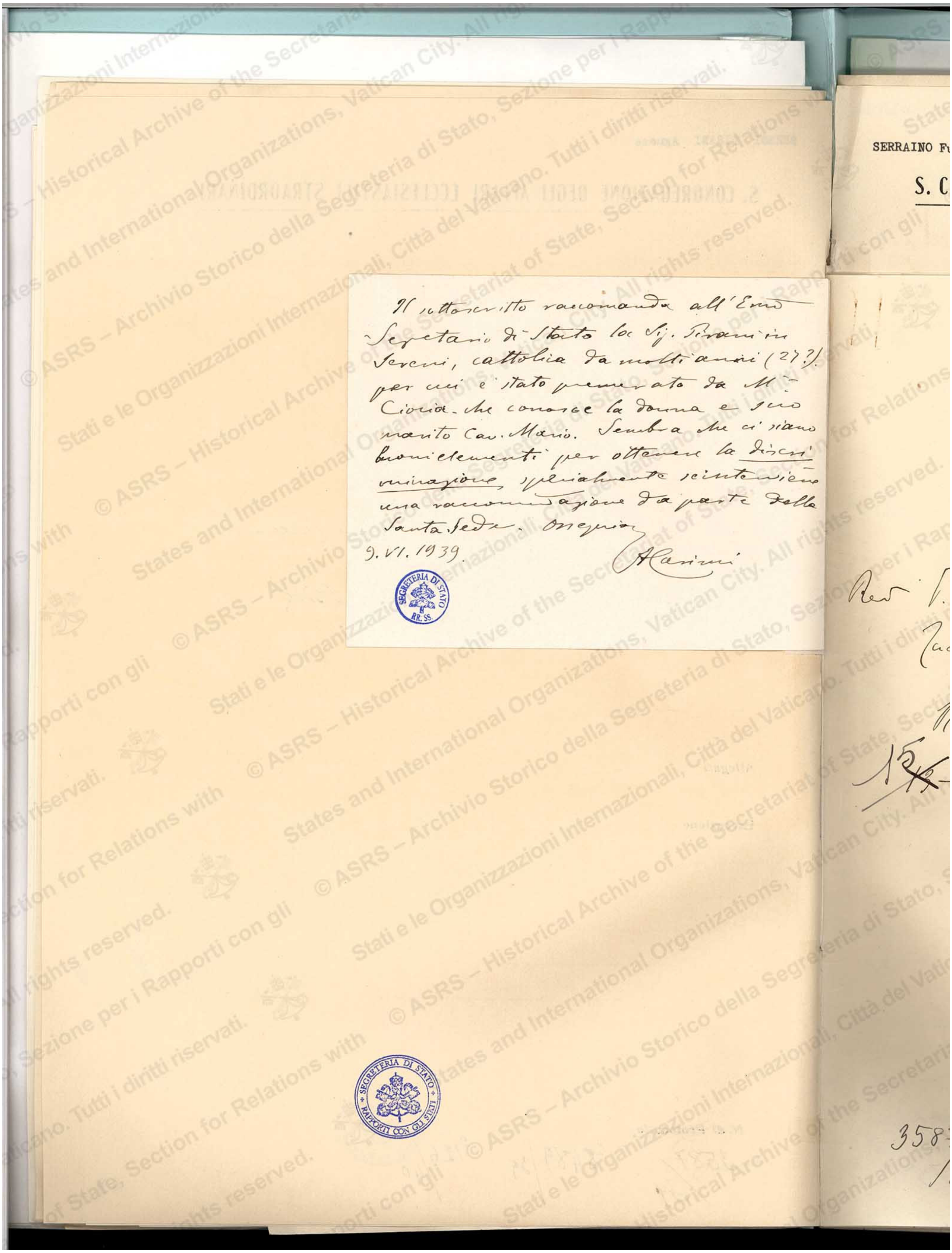

Il sottoscritto raccomanda all'Emo
Segretario di Stato la Sig. Piramini
Sereni, cattolica da molti anni (27?),
per cui è stato premurato da Mgr.
Ciocia che conosce la donna e suo
marito Cav. Mario. Sembra che ci siano
buoni elementi per ottenere la discri-
minazione, specialmente se intervenisse
una raccomandazione da parte della
Santa Sede. Ossequi
9. VI. 1939.
A Carinci

SEGRETERIA DI STATO RR. SS.

SEGRETERIA DI STATO RAPPORTI CON GLI STATI

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati. © ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

SERRAINO Fulvia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

N. 3587/39

+ Mi pregio di trasmettere alla Paternità Vostra Rev.ma l'accluso pro-memoria riguardante la Signora Agnese Pirani in Jeremi, d'origine ebraica.

La predetta Signora ha inoltrato al Ministero dell'Interno regolare domanda per ottenere, per sè e la sua Famiglia, il beneficio della discriminazione.

Prego la P. V. di segnalare il caso all'apposita Commissione Ministeriale incaricata di studiare le singole situazioni concernenti gli ebrei.

Profitto

Rev. P. Pietro
Tacchi Venturi S.J.
Roma

15-6-39

Firma Sua Eminenza

3587/39

50b

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

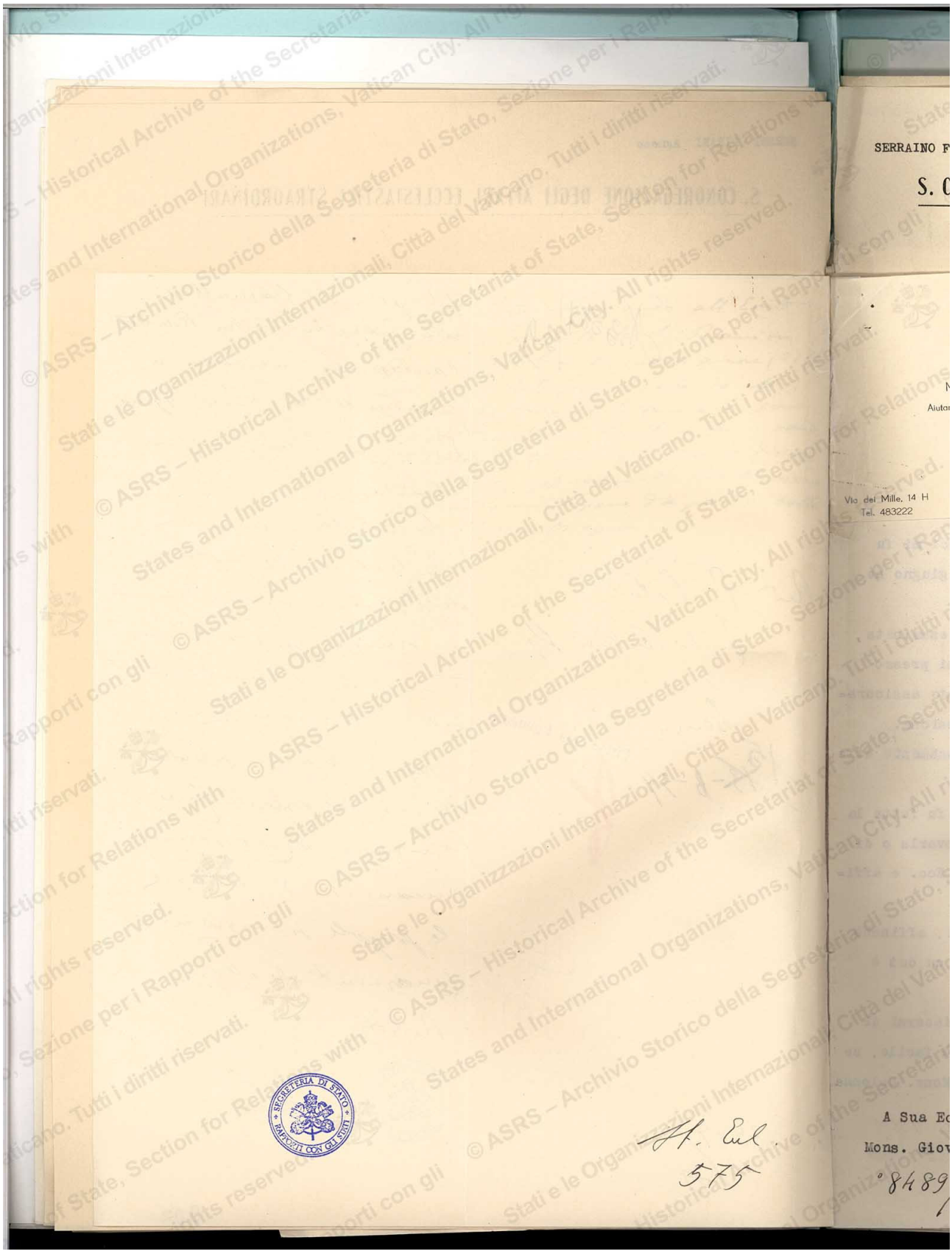
SERRAINO F
S. C
Via dei Mille, 14 H
Tel. 483222
A Sua Ec
Mons. Giov
°8489
575

SERRAINO Fulvia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Mons. PASQUALE CIOCIA
Aiutante di studio nella S. C. Concistoriale

Via dei Mille, 14 II
Tel. 483222

Roma 26 Ottobre 1939

51e

ROMA Revma,

Nel giugno scorso Sua Ecc. Mons. Carinci raccomandò a Sua Eminenza Revma il Card. Maglione la Signora Agnese Pirani, che, appartenente ad una distinta famiglia ebrea, avea fatto domanda al Ministero degli interni per ottenere la discriminazione per sè, pel marito e per il figlio.

Il marito è l'Avv. Mario Sereni, che fu volontario nella prima guerra e che, agli effetti della discriminazione, non fu riconosciuto per tale: da oltre un anno, sotto l'incubo di una rovina, è in condizione di salute molto pietose, assalito spesso da collassi pericolosi.

Il figlio era professore di diritto all'università di Ferrara e ha dovuto emigrare in America, con la moglie e due bambini, in cerca di lavoro.

Lei, la Pirani, che in età di pochi mesi era stata battezzata in pericolo di morte a premura delle camerière, è vissuta e sposata inconsapevolmente come ebrea, e ora non può regolarizzare il suo matrimonio e la sua coscienza se non vede tornata la calma nel suo marito, che passa tutte le notti agitatissimo.

A Sua Ecc.Revma
Mons. Giovanni B. Montini

°8489/39

516

Eul. 75

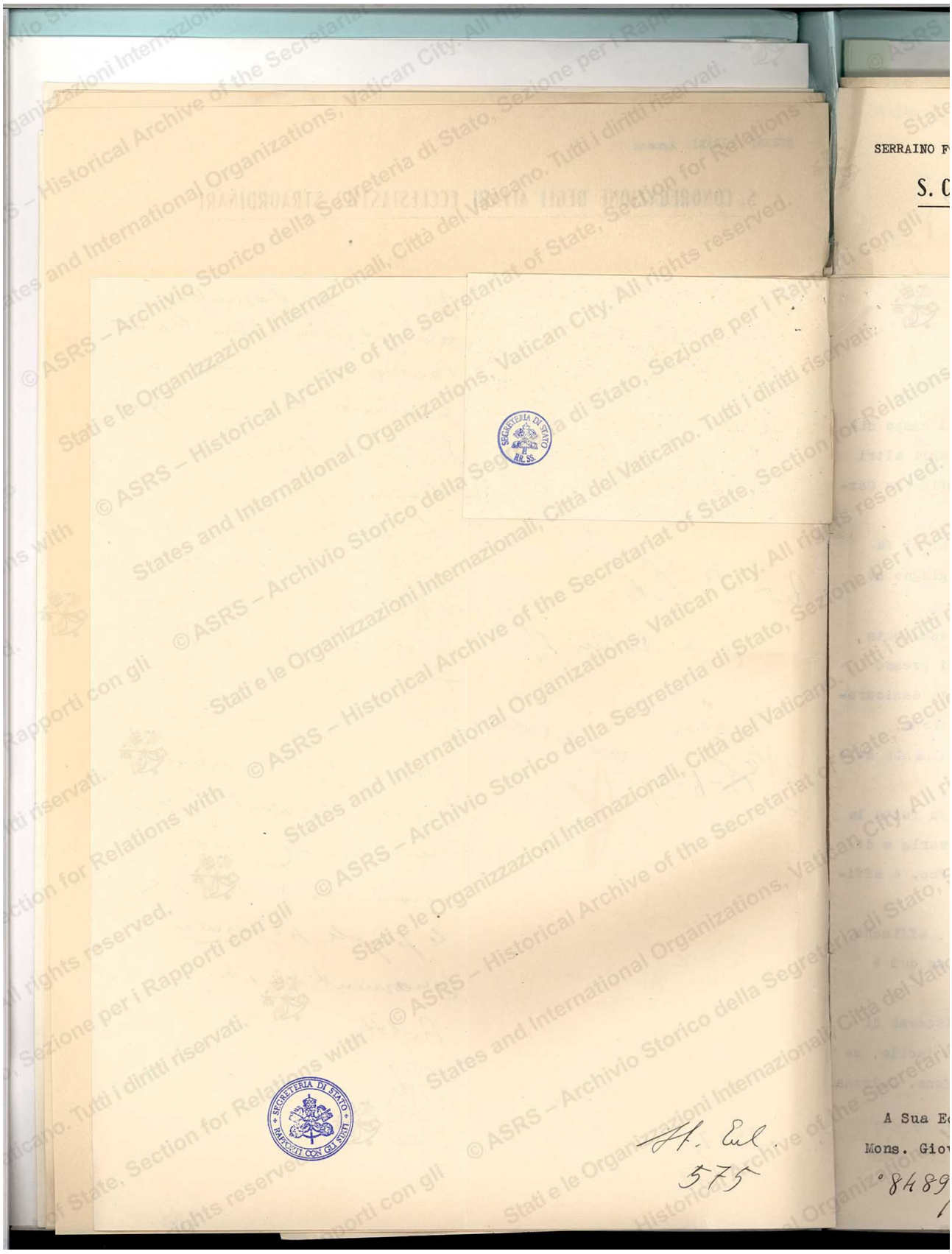
SERRAINO F
S. C
SEGRETERIA DI STATO
RR. SS.
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
A Sua E
Mons. Giov
°8489
575

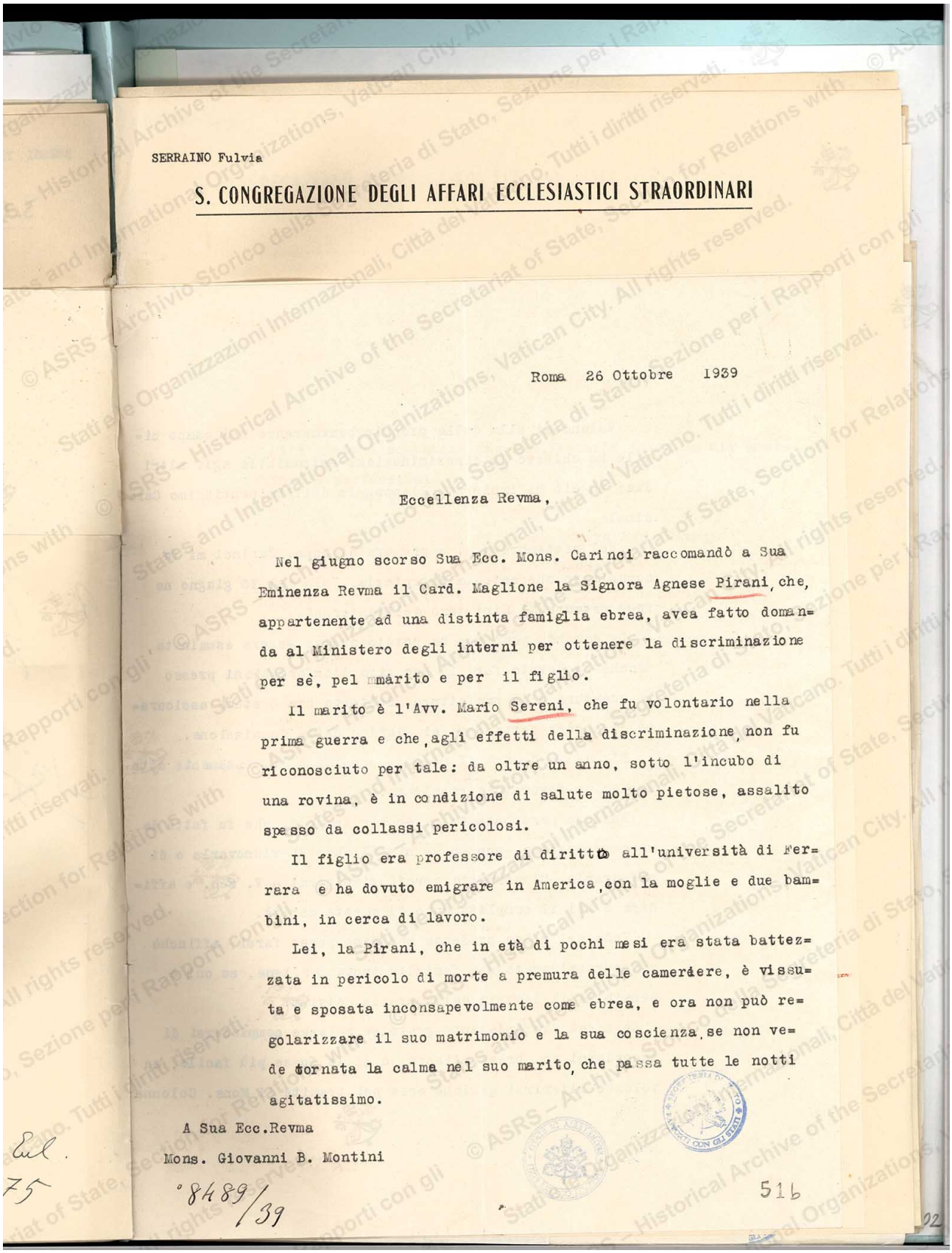

SERRAINO Fulvia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Roma 26 Ottobre 1939

Eccellenza Revma,

Nel giugno scorso Sua Ecc. Mons. Carinci raccomandò a Sua Eminenza Revma il Card. Maglione la Signora Agnese Pirani, che, appartenente ad una distinta famiglia ebrea, avea fatto domanda al Ministero degli interni per ottenere la discriminazione per sè, pel marito e per il figlio.

Il marito è l'Avv. Mario Sereni, che fu volontario nella prima guerra e che, agli effetti della discriminazione, non fu riconosciuto per tale: da oltre un anno, sotto l'incubo di una rovina, è in condizione di salute molto pietose, assalito spesso da collassi pericolosi.

Il figlio era professore di diritto all'università di Ferrara e ha dovuto emigrare in America, con la moglie e due bambini, in cerca di lavoro.

Lei, la Pirani, che in età di pochi mesi era stata battezzata in pericolo di morte a premura delle cameriere, è vissuta e sposata inconsapevolmente come ebrea, e ora non può regolarizzare il suo matrimonio e la sua coscienza, se non vede tornata la calma nel suo marito, che passa tutte le notti agitatissimo.

A Sua Ecc.Revma

Mons. Giovanni B. Montini

°8489/39

516

Eul.
75

SERRAINO Ful

S. CO

Valendosi ella delle proprie benemerenze nel campo civile, ha chiesto la discriminazione estensibile agli altri due; in ciò ha implorato l'appoggio dell'Eminentissimo Cardinale.

Nel settembre u.s., a premura di Mons. Carinci, mi fu comunicato che cotesta Segreteria, "sin dal I5 giugno ne fece premura al Ministero dell'interno".

La domanda però non ha potuto ancora essere esaminata, perchè ha dovuto fare il suo giro d'informazioni presso la questura e la prefettura. Soltanto ora è stato assicurato di essere sottoposta al giudizo della Commissione.

E' questo dunque il momento opportuno, ansiosamente atteso per un favorevole risultato.

Essendo però passato parecchio tempo da che fu fatta la raccomandazione, non so se sia il caso di rinnovarla o di premurarla. Mi permetto perciò rivolgermi a V. Ecc. e affidare a Lei il completamento di questa carità.

Veda nella Sua prudenza che cosa possa farsi, affinchè venga rassicurata una famiglia tanto per bene, su cui è sensibile il lavorio della grazia divina.

Le sarei profondamente grato se volesse compiacersi di accordarmi una breve udianza, o, se le fosse più facile, se volesse riferirmi qualche cosa pel tramite di Mons. Colonna.

SEGRETERIA DI STATO · SUA SANTITÀ · RAPPORTI CON GLI STATI

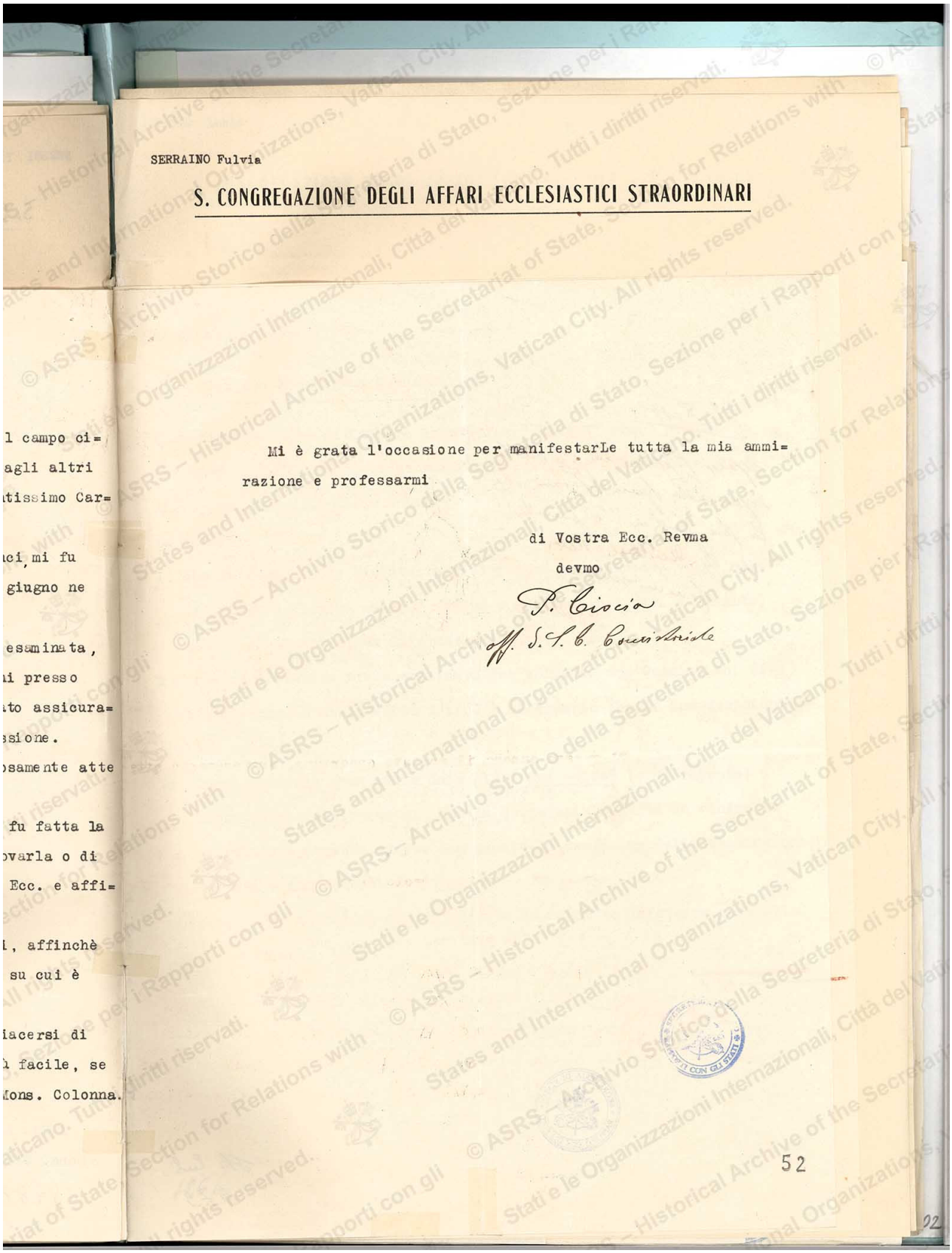

SERRAINO Fulvia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Mi è grata l'occasione per manifestarLe tutta la mia ammi=
razione e professarmi

di Vostra Ecc. Revma

devmo

P. Ciscia

off. S. S. C. Concistoriale

52

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

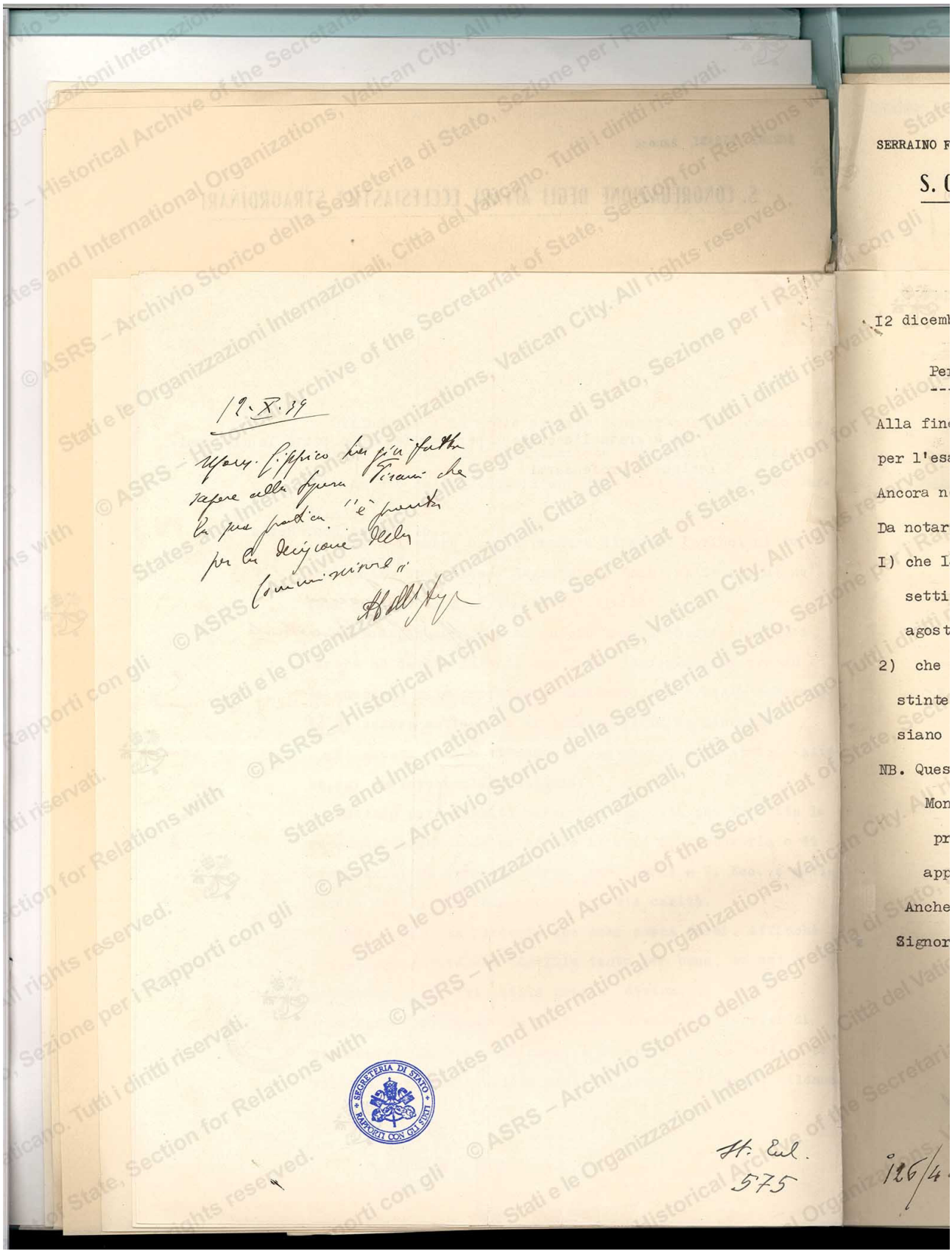

SERRAINO F

S. C

I2 dicem

Per

Alla fin

per l'es

Ancora n

Da notar

I) che l

setti

agost

2) che

stinte

siano

NB. Ques

Mon

pr

app

Anche

Signor

19.X.39

Mons. Lippico ha già fatto
sapere alla Segreteria di Stato che
la sua pratica è giunta
per la decisione della
Commissione

H. Eccl.
575

126/4

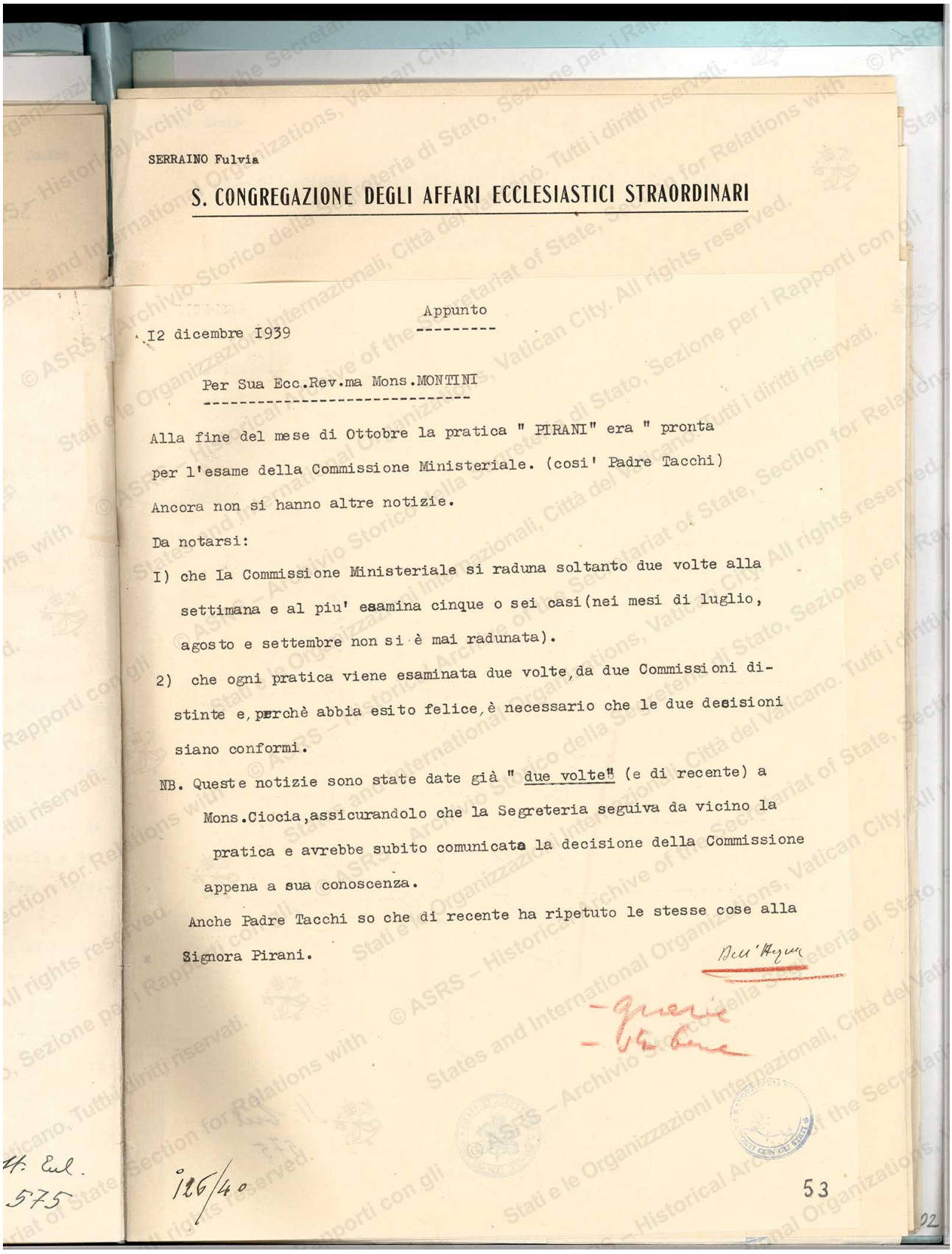

SERRAINO Fulvia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Appunto

I2 dicembre I939

Per Sua Ecc.Rev.ma Mons.MONTINI

Alla fine del mese di Ottobre la pratica " PIRANI" era " pronta per l'esame della Commissione Ministeriale. (cosi' Padre Tacchi)

Ancora non si hanno altre notizie.

Da notarsi:

I) che la Commissione Ministeriale si raduna soltanto due volte alla settimana e al piu' esamina cinque o sei casi(nei mesi di luglio, agosto e settembre non si è mai radunata).

2) che ogni pratica viene esaminata due volte, da due Commissioni distinte e, perchè abbia esito felice, è necessario che le due decisioni siano conformi.

NB. Queste notizie sono state date già " due volte" (e di recente) a Mons.Ciocia, assicurandolo che la Segreteria seguiva da vicino la pratica e avrebbe subito comunicata la decisione della Commissione appena a sua conoscenza.

Anche Padre Tacchi so che di recente ha ripetuto le stesse cose alla Signora Pirani.

53

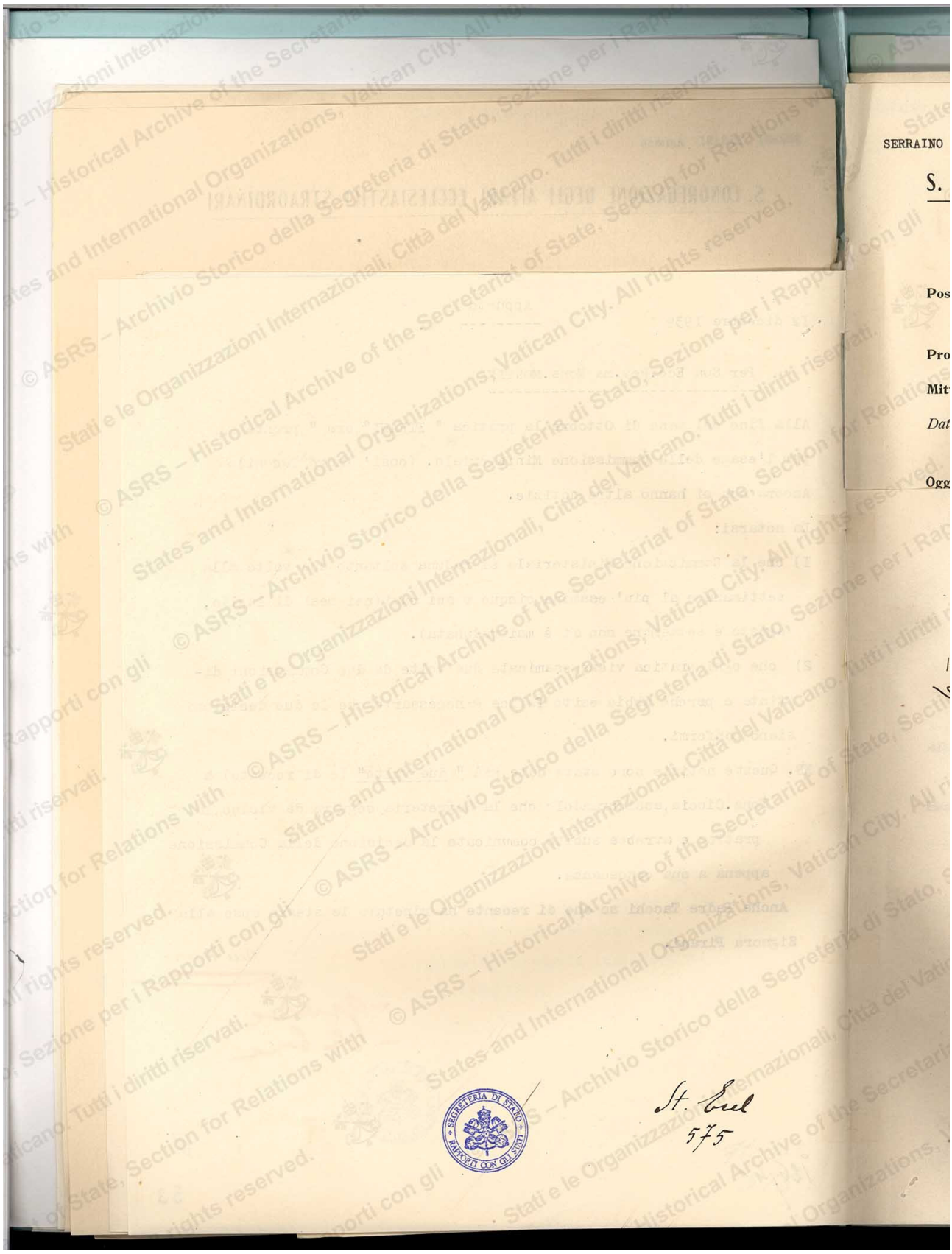
SERRAINO
S.
Pos
Pro
Mit
Dat
Ogg
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
St. Sul
575

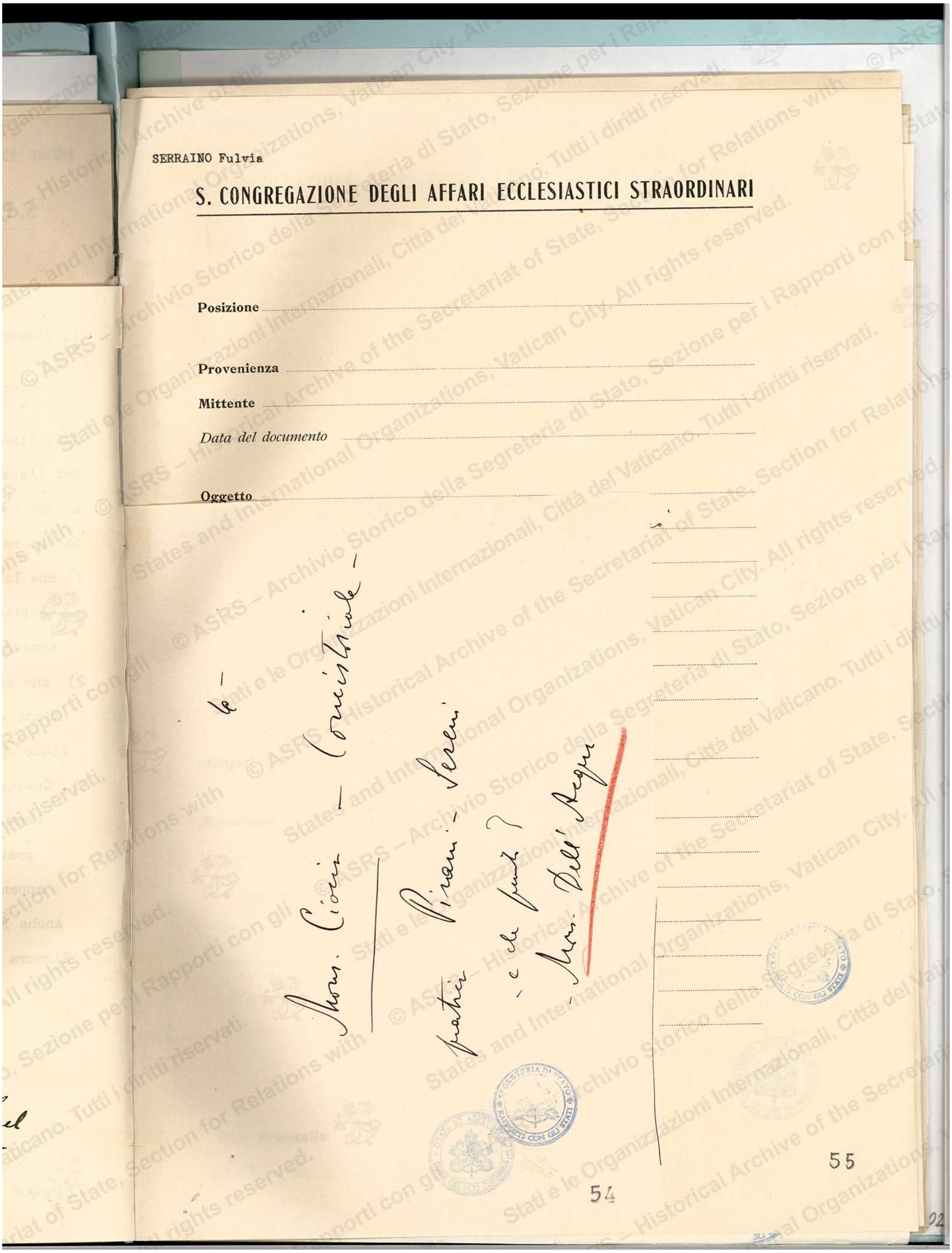

SERRAINO Fulvia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Mons. Cioci – Concistoriale –

6

pratica Pirani - Serrai

e che penso?

Mons. Dell'Acqua

54

55

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

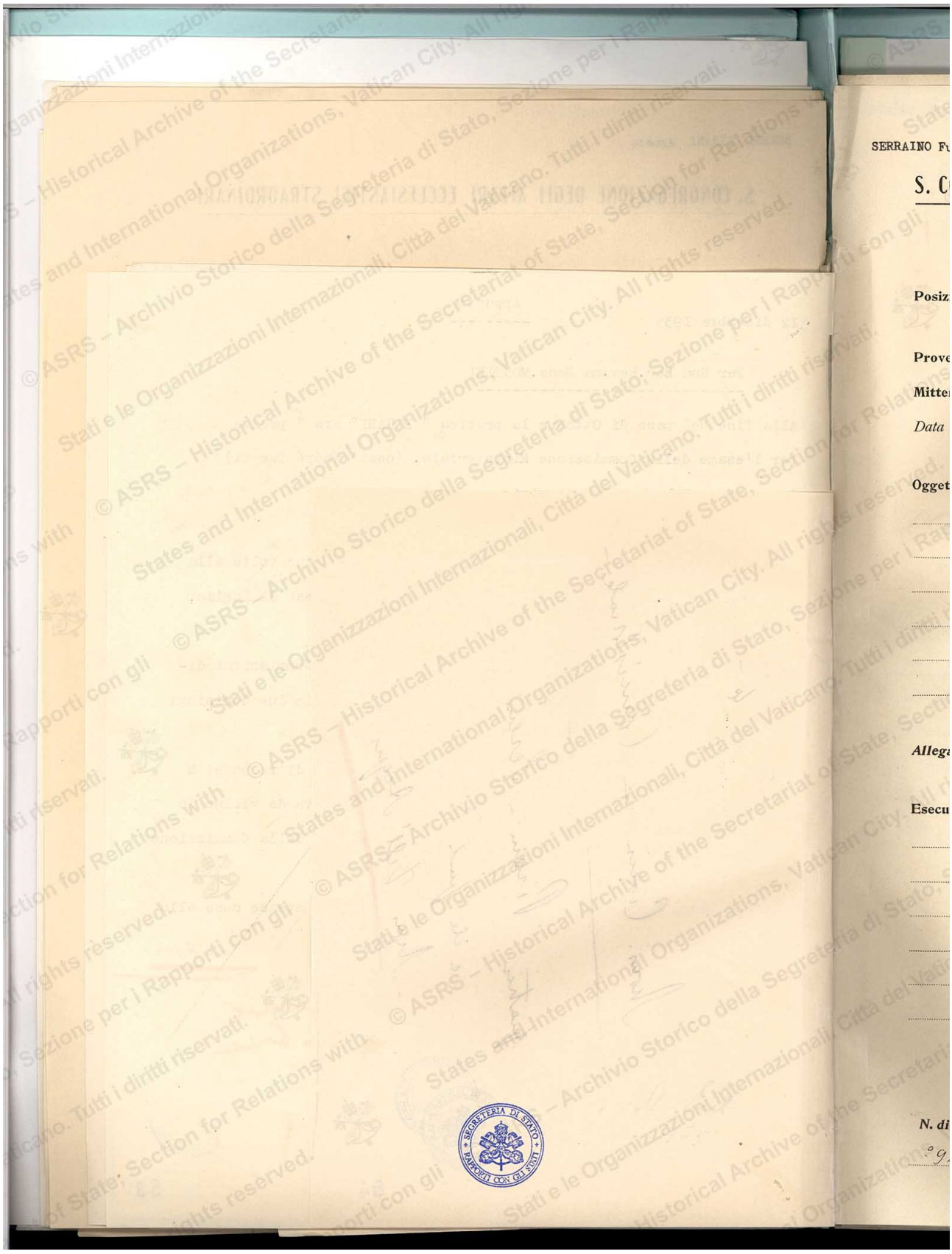
SERRAINO Fu
S. C
Posiz
Prove
Mitte
Data
Ogget
Allega
Esecu
N. di
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

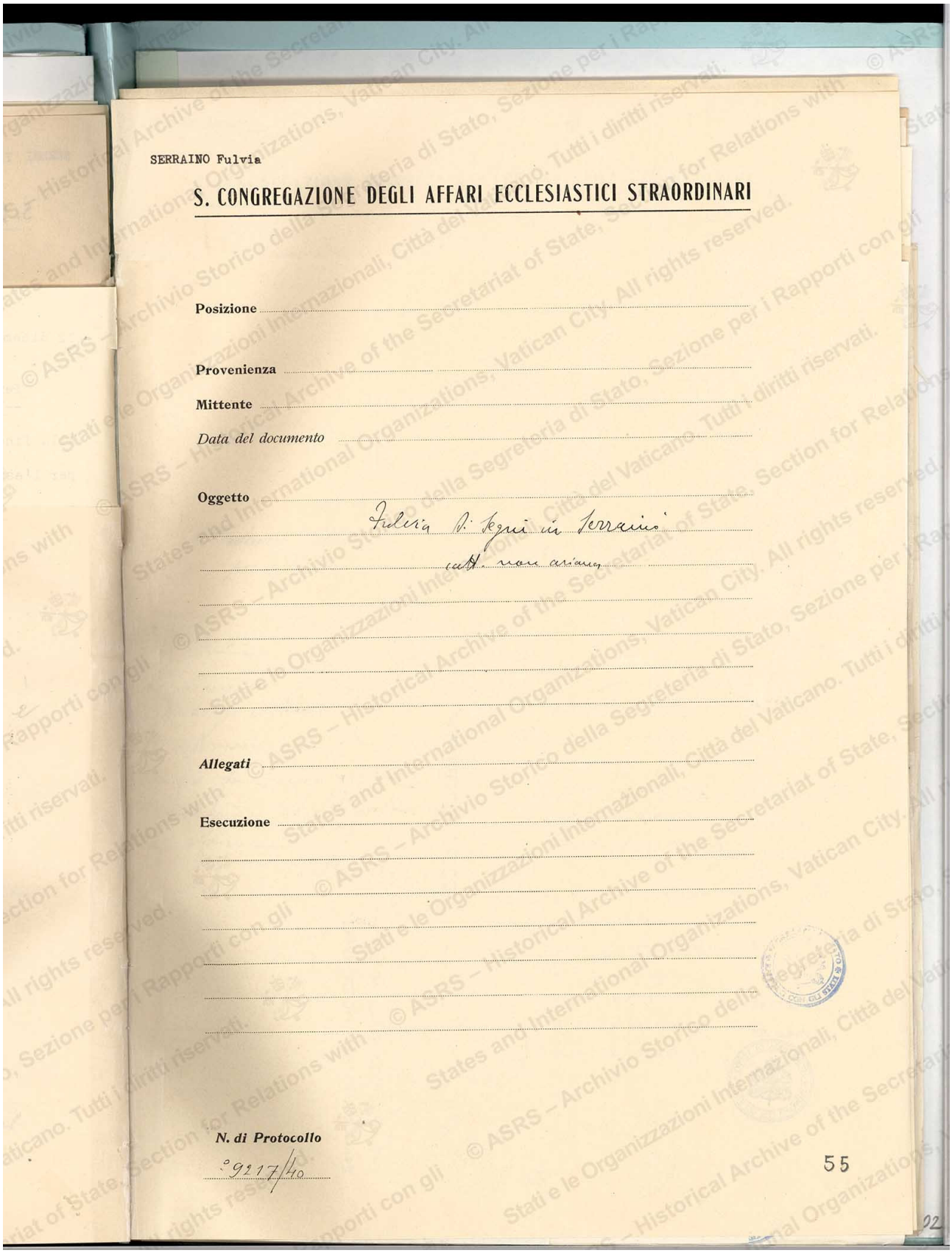

SERRAINO Fulvia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Fulvia Di Segni in Serraino

catt. non ariana

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo

°9217/40

55

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

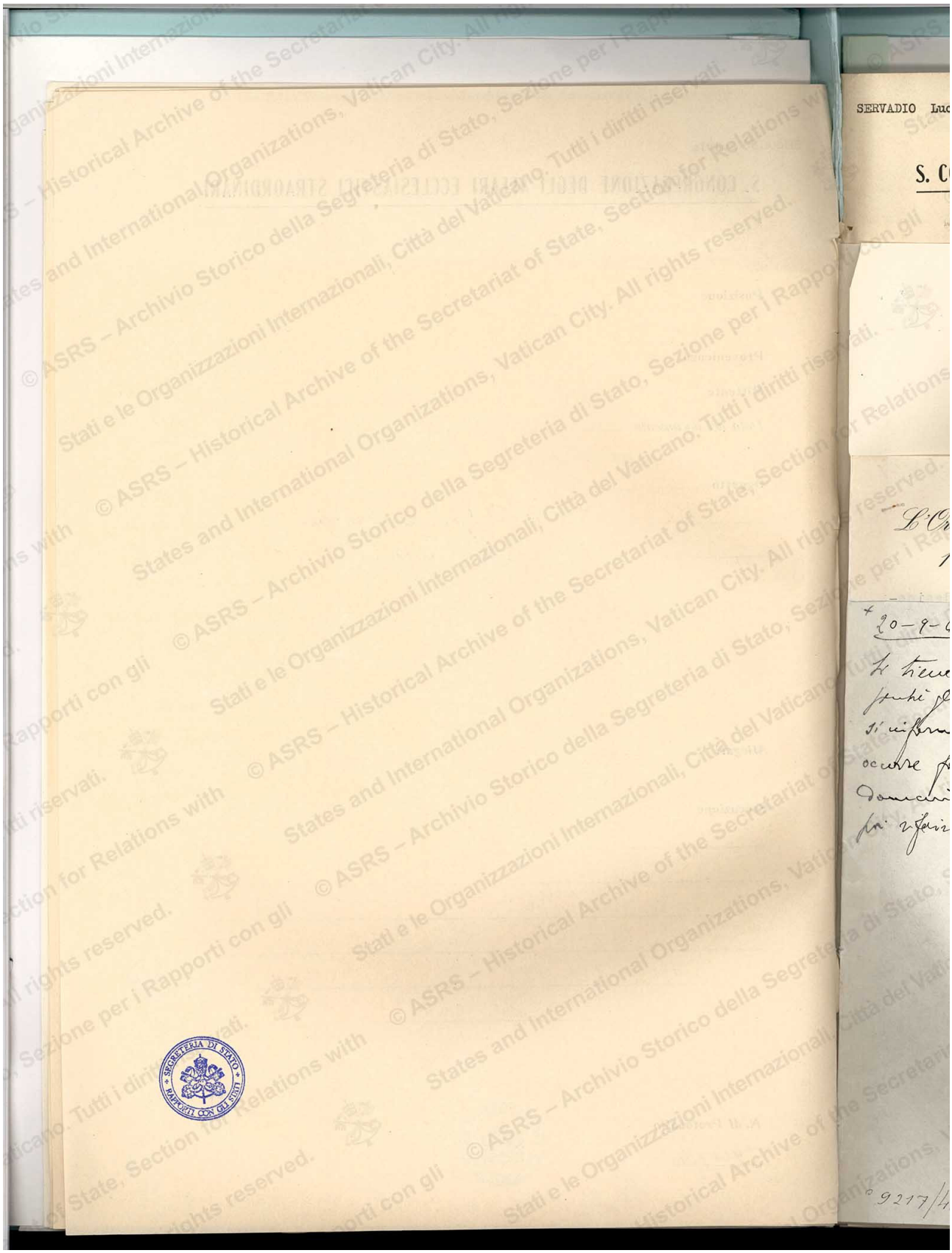
SERVADIO Luc
S. C
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

SERVADIO Lucio

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

PRO MEMORIA

L'Ordinario Militare per l'Italia

Roma I9 Settembre 1940 XVIII

20-9-40

Se tiene in sospeso perché gli interessati si informeranno se occorre fare una regolare domanda al Ministero: poi riferiremo

[signature]

CITTA' DEL VATICANO

Rev.mo Mons. DELL'ACQUA Angelo
Segreteria di Stato di S.S.

so codesta Segre-
n ufficio che si
oblemi relativi
e Ufficio.
caso degno di par
ento, sia per il
rsona che ne è l'og

, per bontà e per
merita tutto il
gale discriminazio-
e nel desiderio
o.
n tutta benevolen
rché l'aspirazione

/././

è nata in
religione
e cattolica.
tta da pic_
prima gio_
a religione
late di
periora
il Rev.

a sottoscrit_
Paolina
religione
ldi allo_

e Gianfran_

sentito o
ta dopo
d opera
a S.E.

56

57

58

9217/40

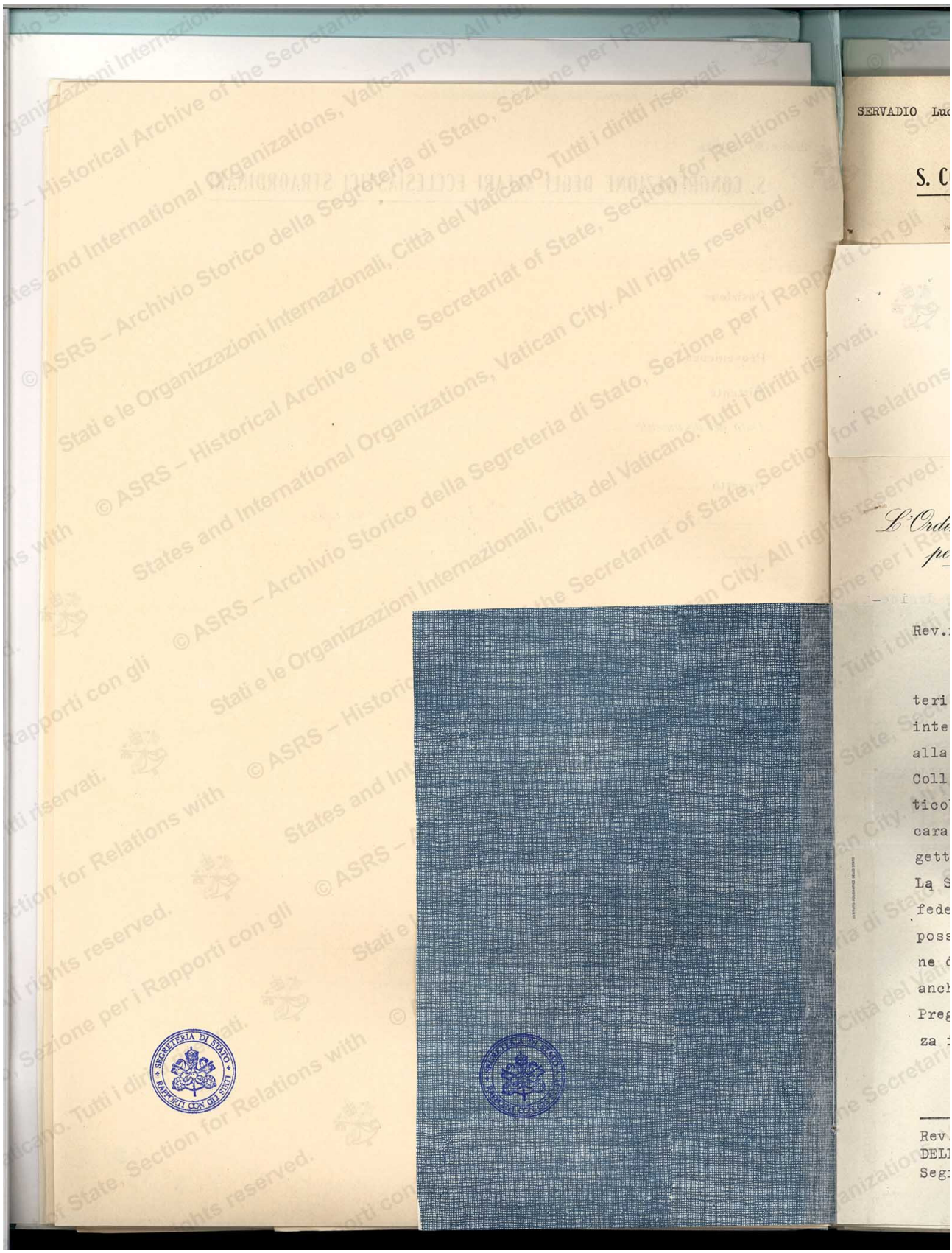
SERVADIO Luc
S. C
Rev.
teri
inte
alla
Coll
tico
cara
gett
La S
fede
poss
ne d
anch
Preg
za i
Rev
DELL
Segr

SERVADIO Lucio

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

PRO MEMORIA

L'Ordinario Militare per l'Italia

Roma 19 Settembre 1940 XVIII

Rev.mo Monsignore

Mi viene dato per certo che presso codesta Segreteria di Stato di S.S. è costituito un ufficio che si interessa alla felice soluzione di problemi relativi alla razza e che Ella fa parte di tale Ufficio.
Coll'unito pro memoria Le presento un caso degno di particolare considerazione ed interessamento, sia per il carattere del medesimo, sia per la persona che ne è l'oggetto.
La Sig.Serraino Fulvia, che battezzai, per bontà e per fede e vita schiettamente cristiana, merita tutto il possibile appoggio per ottenere la legale discriminazione di razza, che già aveva nell'animo e nel desiderio anche prima di ricevere il S.Battesimo.
Prego Lei, Monsignore, di esaminare con tutta benevolenza il pro-memoria e di adoperarsi perché l'aspirazione

/./.

è nata in
religione
e cattolica.
tta da pic_
prima gio_
a religione
late di
periora
il Rev.

a sottoscrit_
Paolina
religione
ldi allo_

e Gianfran_

sentito
ta dopo
d opera
a S.E.

Rev.mo Mons.
DELL'ACQUA Angelo
Segreteria di Stato di S.S.
CITTA' DEL VATICANO

57

58

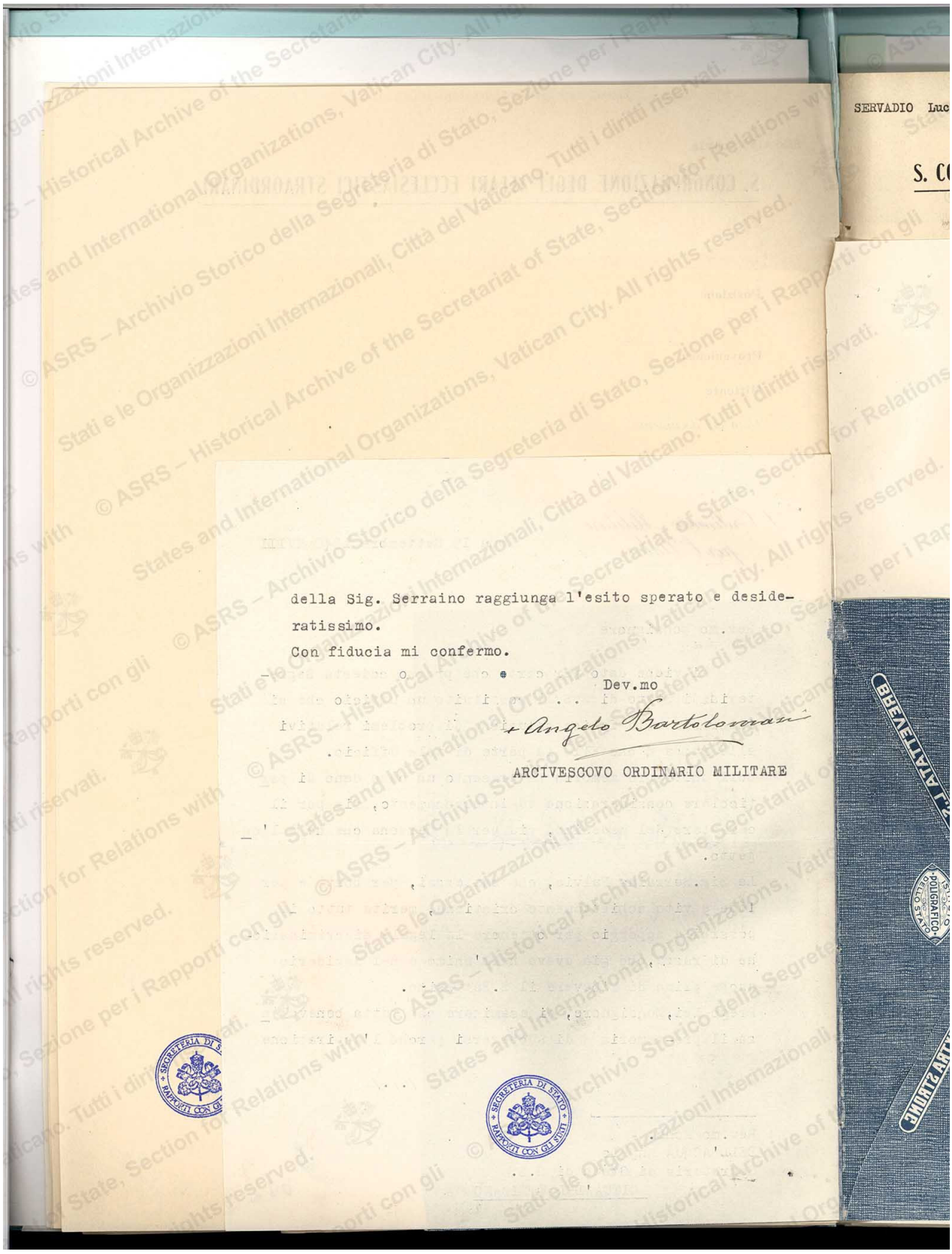

della Sig. Serraino raggiunga l'esito sperato e desideratissimo.

Con fiducia mi confermo.

Dev.mo

+ Angelo Bartolomeo

ARCIVESCOVO ORDINARIO MILITARE

SERVADIO Luc

S. C

SERVADIO Lucio

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

PRO MEMORIA

La sottoscritta Fulvia Di Segni in Serrainò è nata in Roma il 32 agosto 1913 da Settimio Di Segni di razza e religione ebraica e da Luigia Seraffi di razza ariana e religione cattolica.

Nonostante la sottoscritta fosse stata iscritta da pic_ cina alla Comunità israelitica di Roma, fino dalla sua prima gio_ ... inclinazione vesro la religione ... far fede le Suore Oblate di ... modo la Rev. Madre Superiora ... Matilde Ansaldi, nonche il Rev. ... Padre Baldini.

... il permesso paterno la sottoscrit_ ... so mediante dispensa Paolina ... raino di razza ariana e religione ... ebrata da Padre Sinibaldi allo_ ... armino.

... cevano due figli Paola e Gianfran_ ... alla nascita.

... re più approfondito e sentito o ... attolica la sottoscritta dopo ... i S. Francesca Romana ad opera ... ta il 13 aprile 1937 da S.E. ... rivata Cappella.

58

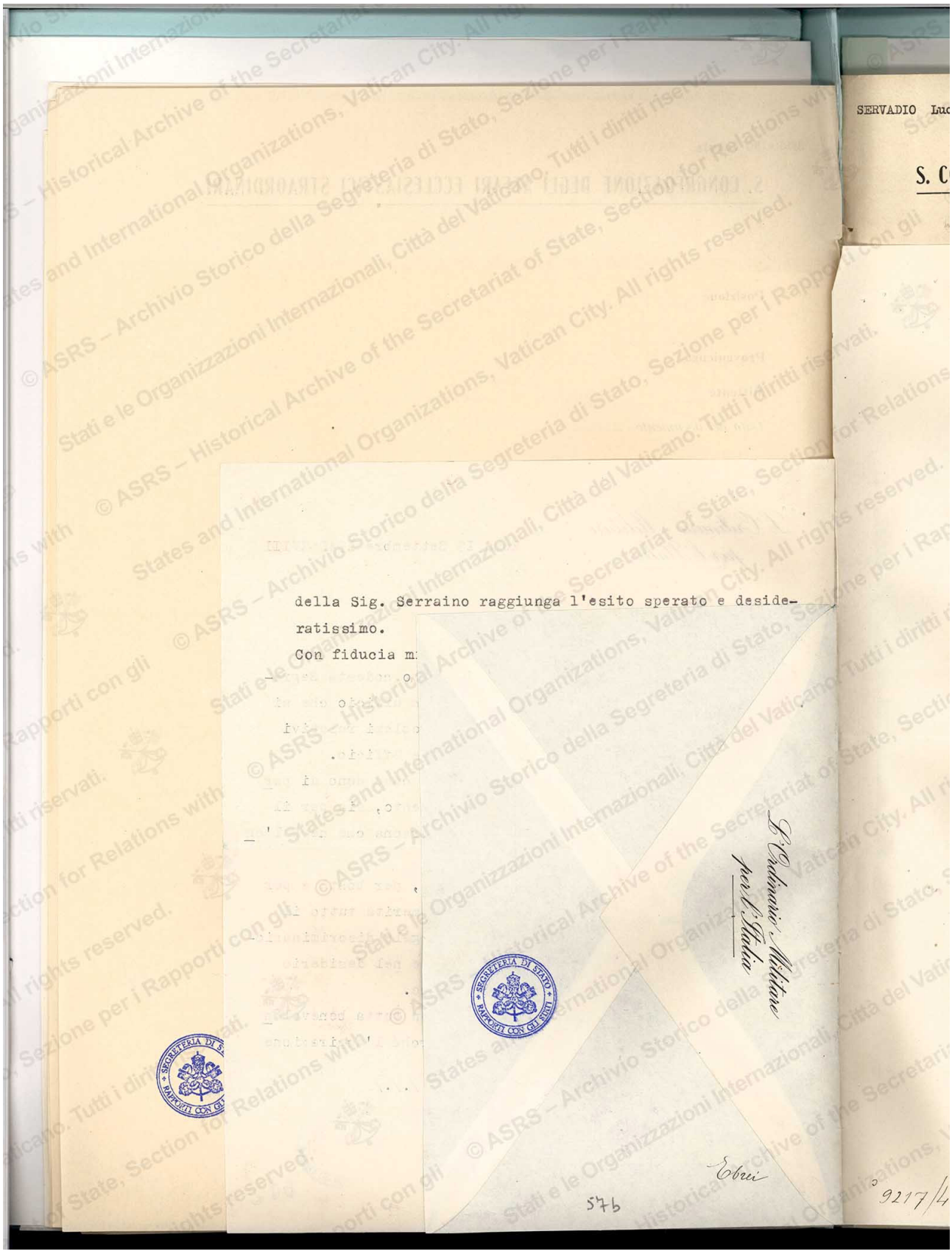
SERVADIO Luc
S. C
della Sig. Serraino raggiunga l'esito sperato e desideratissimo.
Con fiducia m
P. Ordinario Militare per l'Italia
Ebrei
576
9217/4

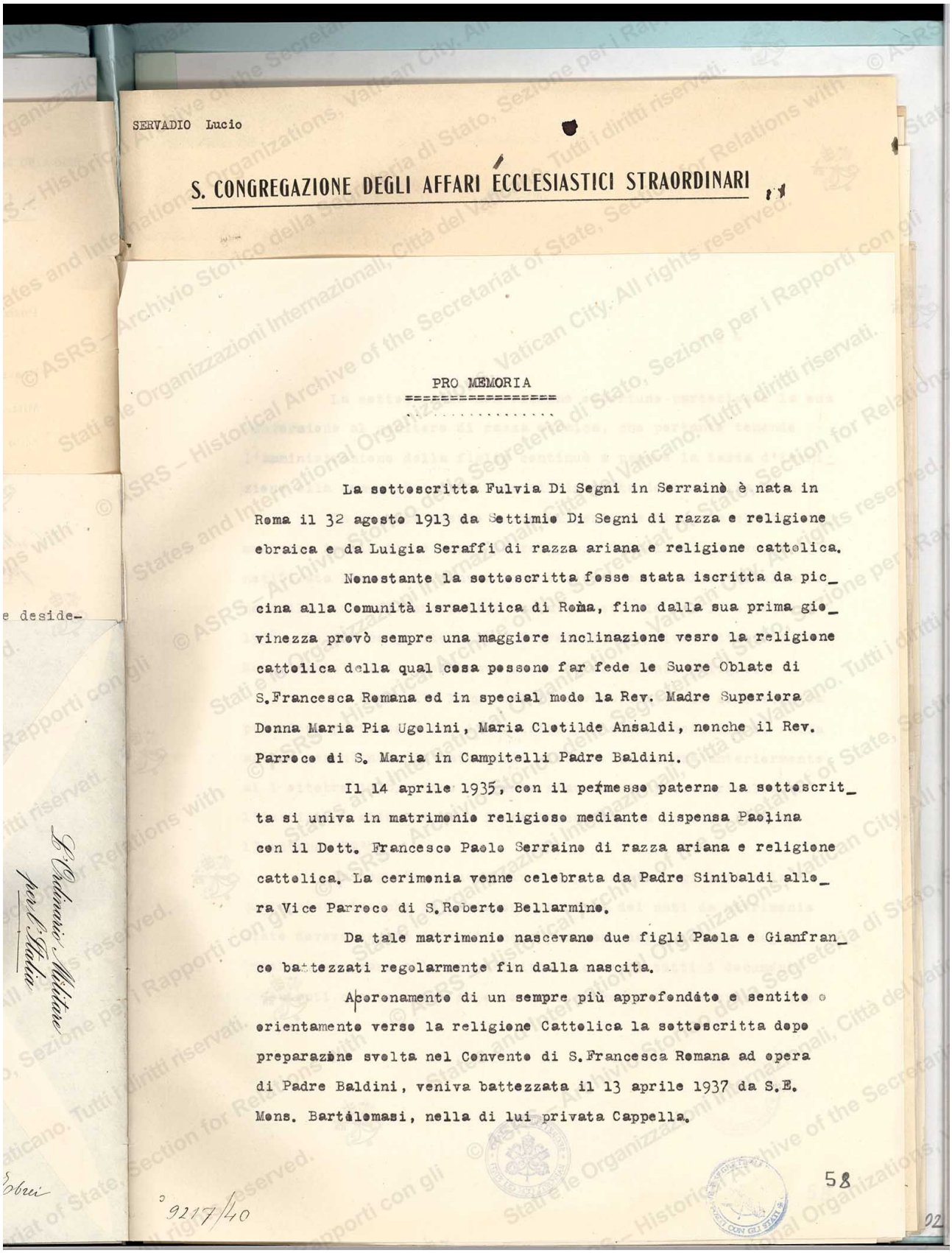

SERVADIO Lucio

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

PRO MEMORIA

La sottoscritta Fulvia Di Segni in Serrainò è nata in Roma il 32 agosto 1913 da Settimio Di Segni di razza e religione ebraica e da Luigia Seraffi di razza ariana e religione cattolica.

Nonostante la sottoscritta fosse stata iscritta da pic_ cina alla Comunità israelitica di Roma, fino dalla sua prima gio_ vinezza provò sempre una maggiore inclinazione vesro la religione cattolica della qual cosa possono far fede le Suore Oblate di S.Francesca Romana ed in special modo la Rev. Madre Superiora Donna Maria Pia Ugolini, Maria Cletilde Ansaldi, nonche il Rev. Parroco di S. Maria in Campitelli Padre Baldini.

Il 14 aprile 1935, con il permesso paterno la sottoscrit_ ta si univa in matrimonio religioso mediante dispensa Paolina con il Dott. Francesco Paolo Serraino di razza ariana e religione cattolica. La cerimonia venne celebrata da Padre Sinibaldi allo_ ra Vice Parroco di S.Roberto Bellarmino.

Da tale matrimonio nascevano due figli Paola e Gianfran_ co battezzati regolarmente fin dalla nascita.

Aperenamento di un sempre più approfondito e sentito o rientamento verso la religione Cattolica la sottoscritta dopo preparazione svolta nel Convento di S.Francesca Romana ad opera di Padre Baldini, veniva battezzata il 13 aprile 1937 da S.E. Mons. Bartolomasi, nella di lui privata Cappella.

58

° 9217/40

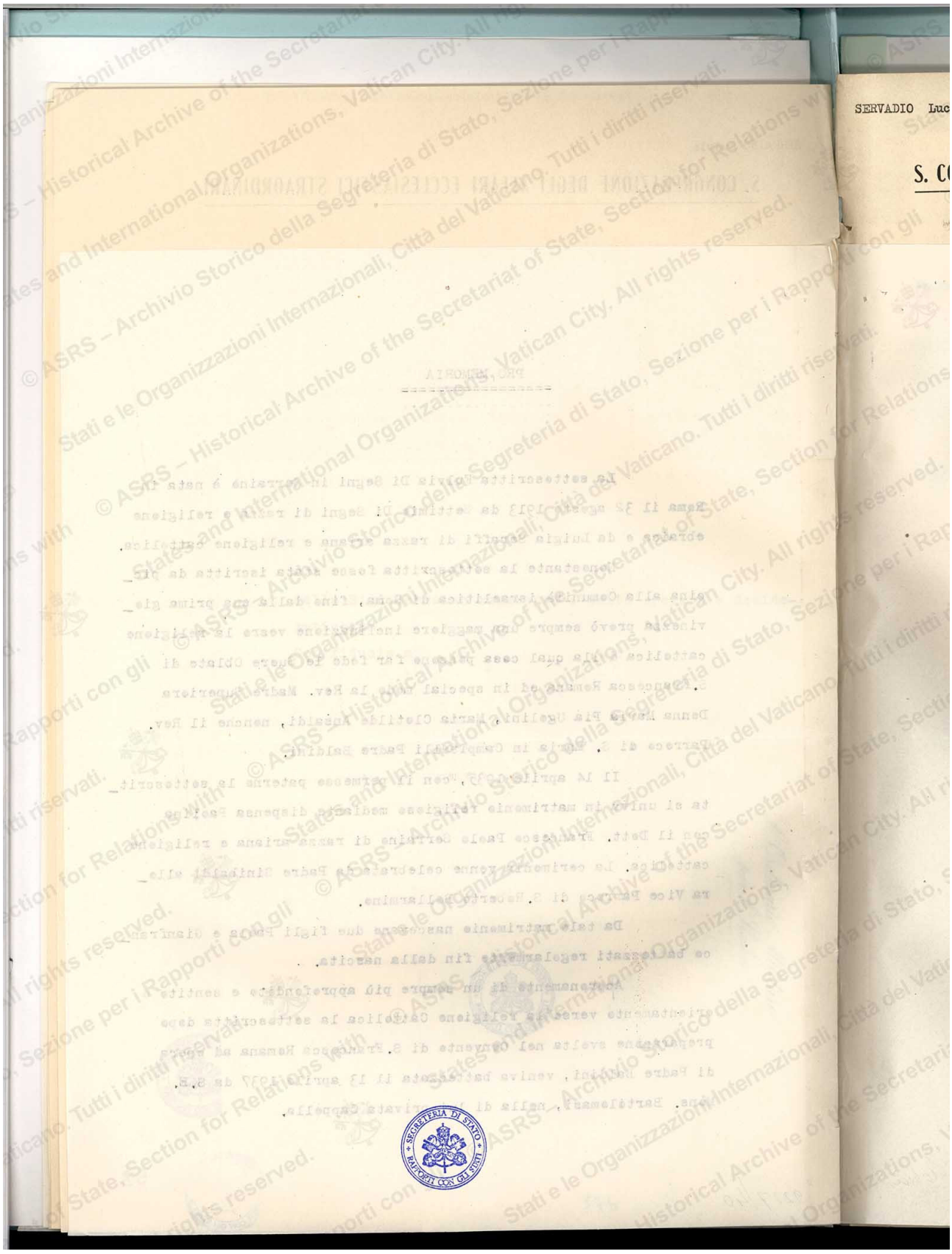
SERVADIO Luc
S. C

SERVADIO Lucio

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

= 2 =

La sottoscritta non ritenne opportuno partecipare la sua conversione al genitore di razza ebraica, che pertanto tenendo l'amministrazione della figlia continuò a pagare la tassa d'iscri_ zione alla Comunità israelitica all'insaputa della figlia stessa.

In seguito avendo anche il genitore di razza ebraica di_ mostrato inclinazione verso la religione Cattolica, gli veniva notificata l'avvenuta conversione e si procedeva alla cancellazio_ ne dalla Comunità israelitica con atto notarile del 17 ottobre 1938 . Lo stesso genitore il 9 febraio 1939 veniva battezzato da Mons. Bartolomasi e celebrava anche il matrimonio religioso.

In base alla legge del 17 novembre 1938 la sottoscritta possedeva pertanto tutti i requisiti per essere definita di razza ariana perchè nata da matrimonio misto e battezzata anteriormente al 1 ottobre 1938. Unico elemento sfavorevole poteva risultare l'iscrizione alla Comunità israelitica rimasta in atto fino al 17 ottobre 1938.

In seguito a successiva disposizione legislativa la quale stabiliva che la posizione razziale dei nati da matrimonio misto doveva essere definita caso per caso dal Ministero degli Interni, venivano alla sottoscritta richiesti tutti i documenti attestanti quanto sopra esposto e attualmente la questione è sub judice.

59

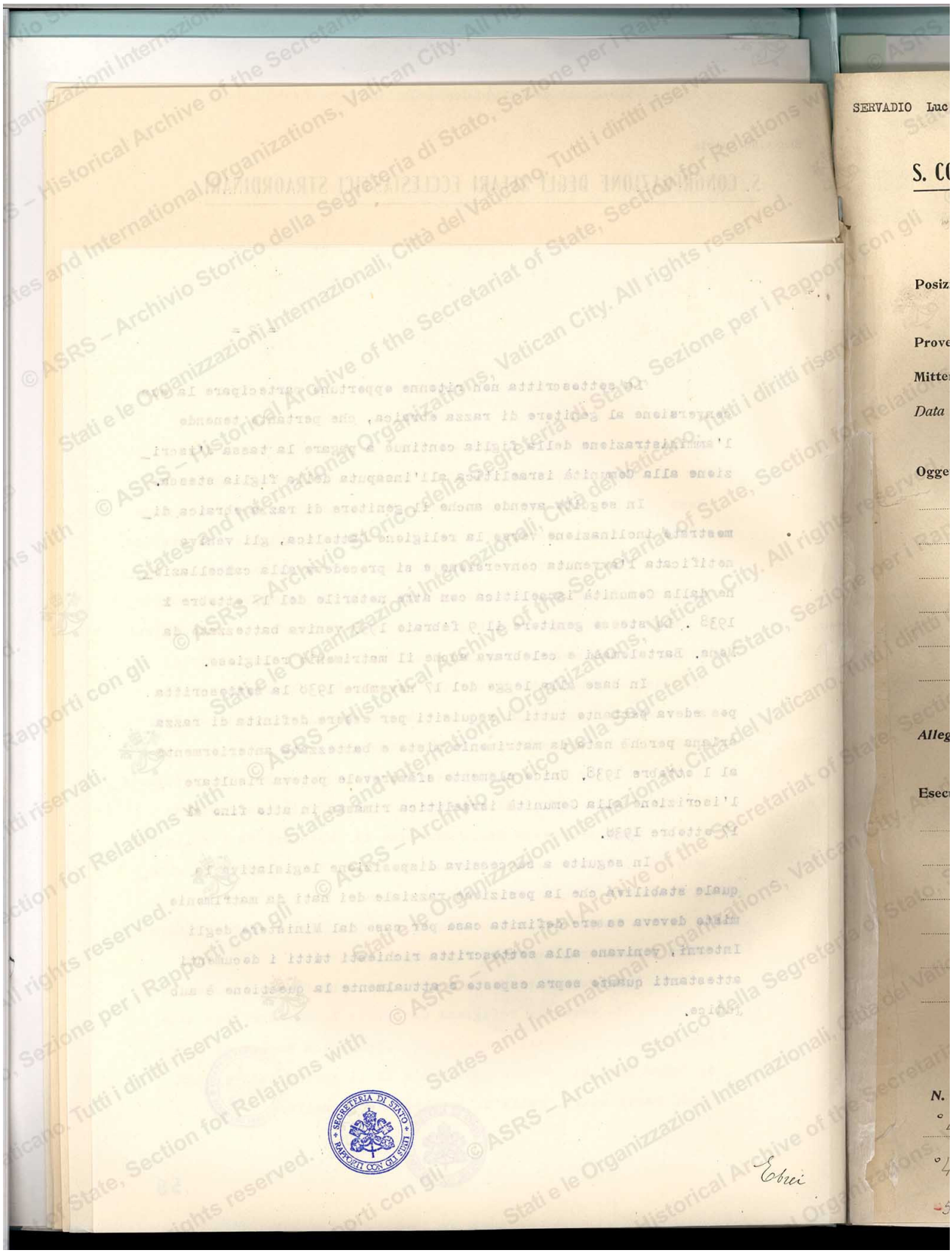
SERVADIO Luc
S. C
Posiz
Prove
Mitte
Data
Ogge
Alleg
Esec
N.
Ebrei

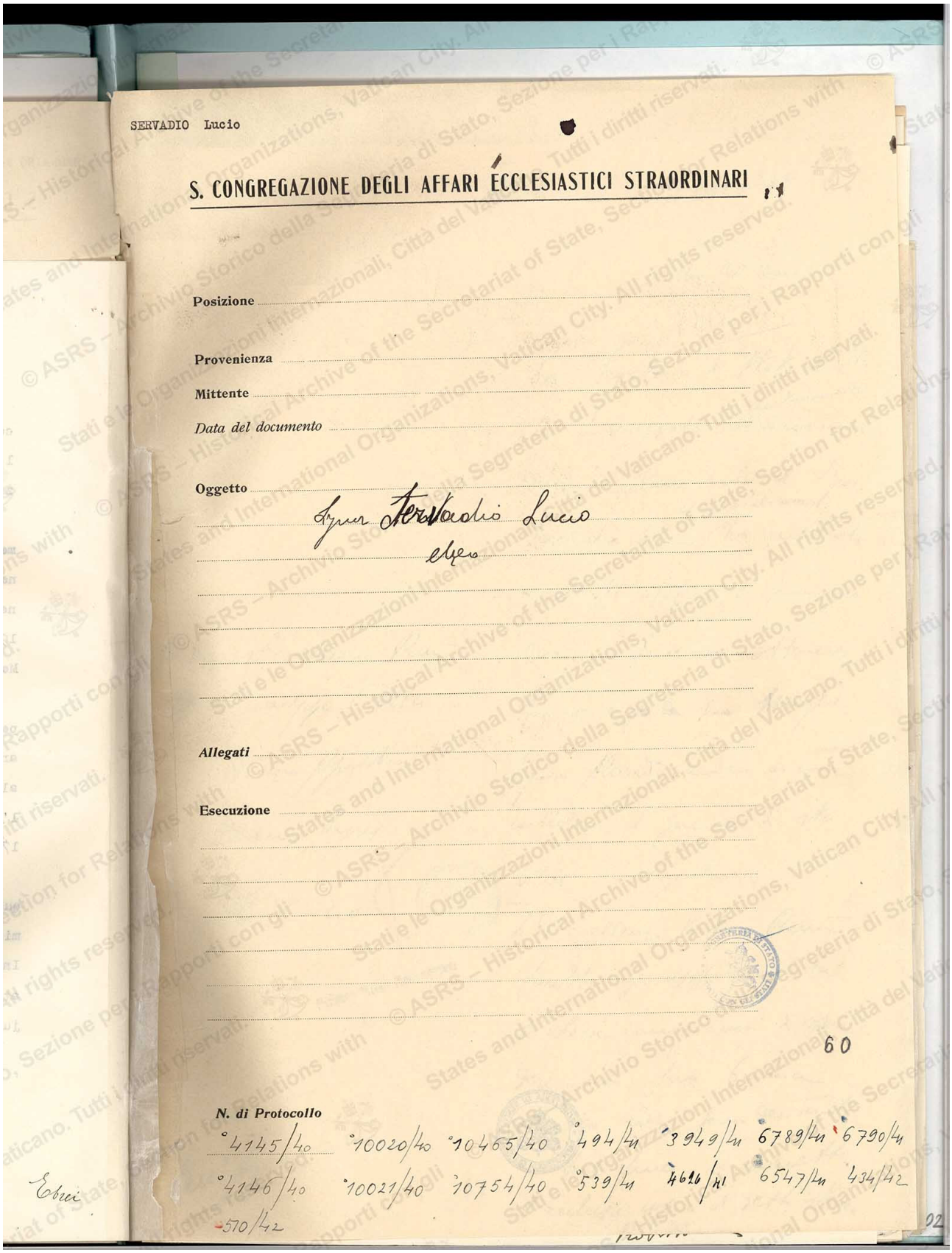

SERVADIO Lucio

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Sig.ra Servadio Lucio
ebrea

Allegati

Esecuzione

60

N. di Protocollo

°4145/40 °10020/40 °10465/40 °494/41 °3949/41 6789/41 6790/41
°4146/40 °10021/40 °10754/40 °539/41 4616/41 6547/41 434/42
570/42

Ebrei

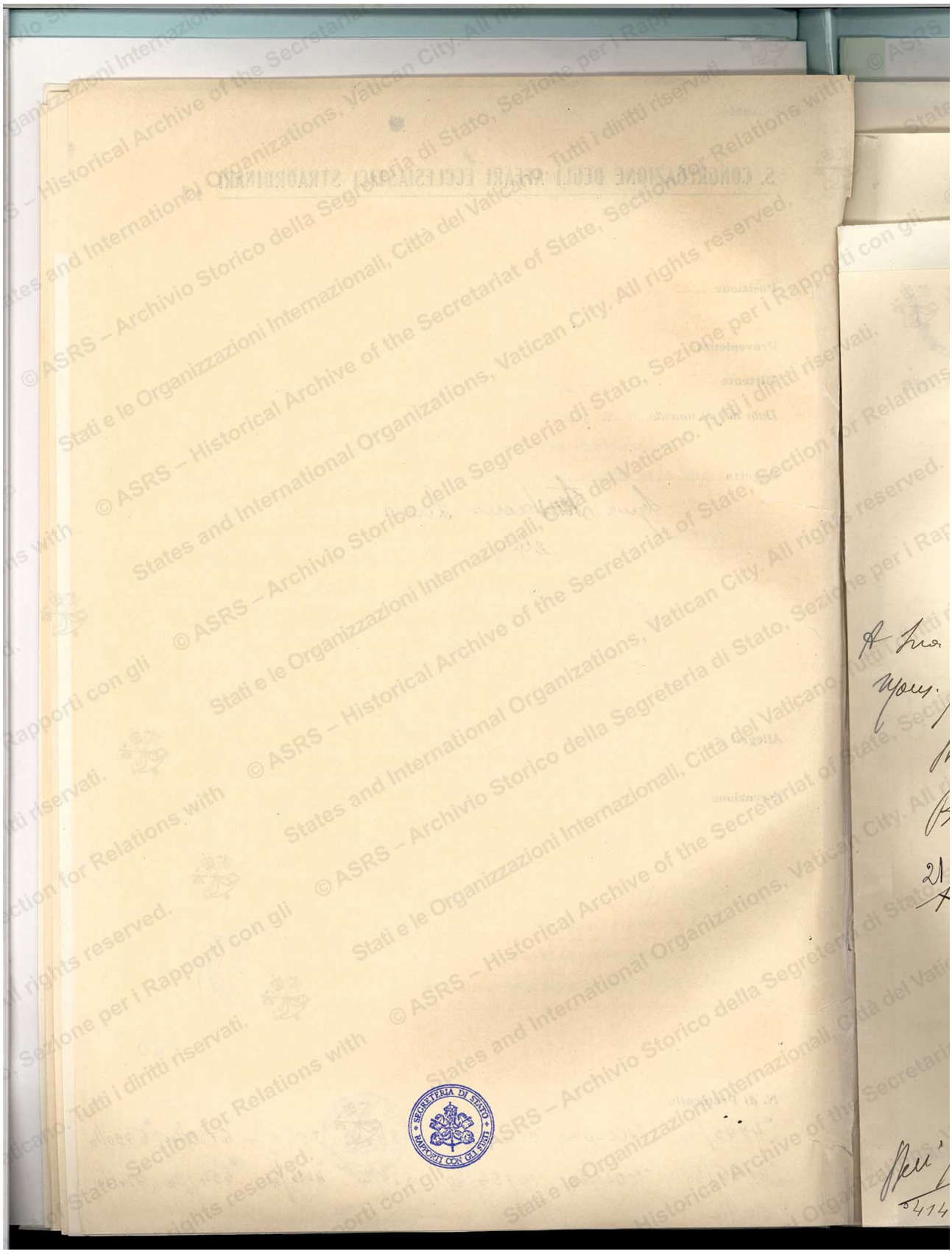
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

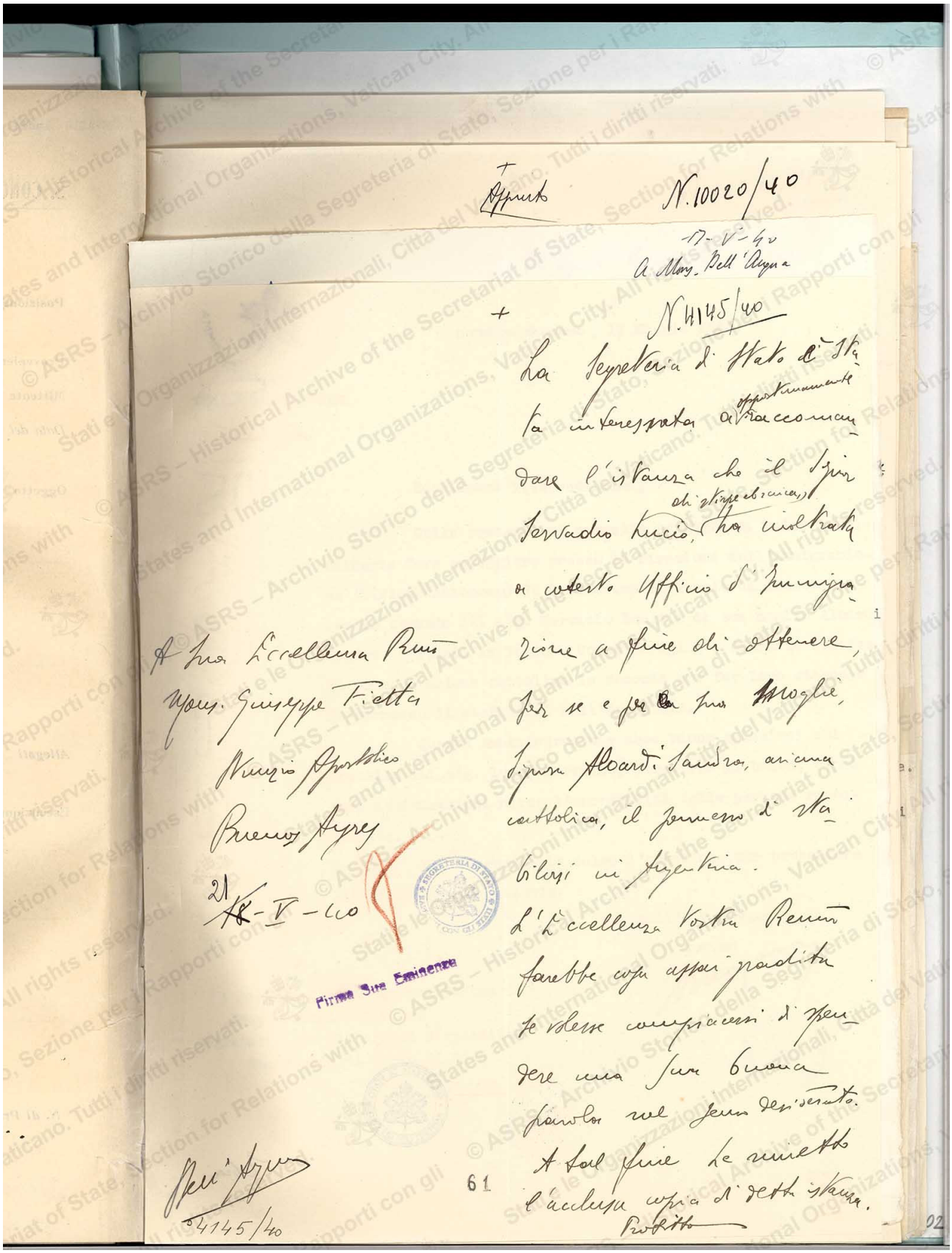

+ Appunto N. 10020/40

17-V-40

A Mons. Dell'Acqua

+ N. 4145/40

La Segreteria di Stato è stata interessata a opportunamente raccomandare l'istanza che il Signor Servadio Lucio, di stirpe ebraica, ha inoltrata a codesto Ufficio d'Immigrazione a fine di ottenere, per se e per la sua moglie, Signora Aloardi Sandra, ariana cattolica, il permesso di stabilirsi in Argentina.

L'Eccellenza Vostra Rev.ma farebbe cosa assai gradita se volesse compiacersi di spendere una sua buona parola nel senso desiderato.

A tal fine le rimetto l'acclusa copia di detta istanza.

Protetto

A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. Giuseppe Fietta
Nunzio Apostolico
Buenos Ayres

21 ~~18~~-V-40

Firma Sua Eminenza

Dell'Acqua

4145/40

61

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

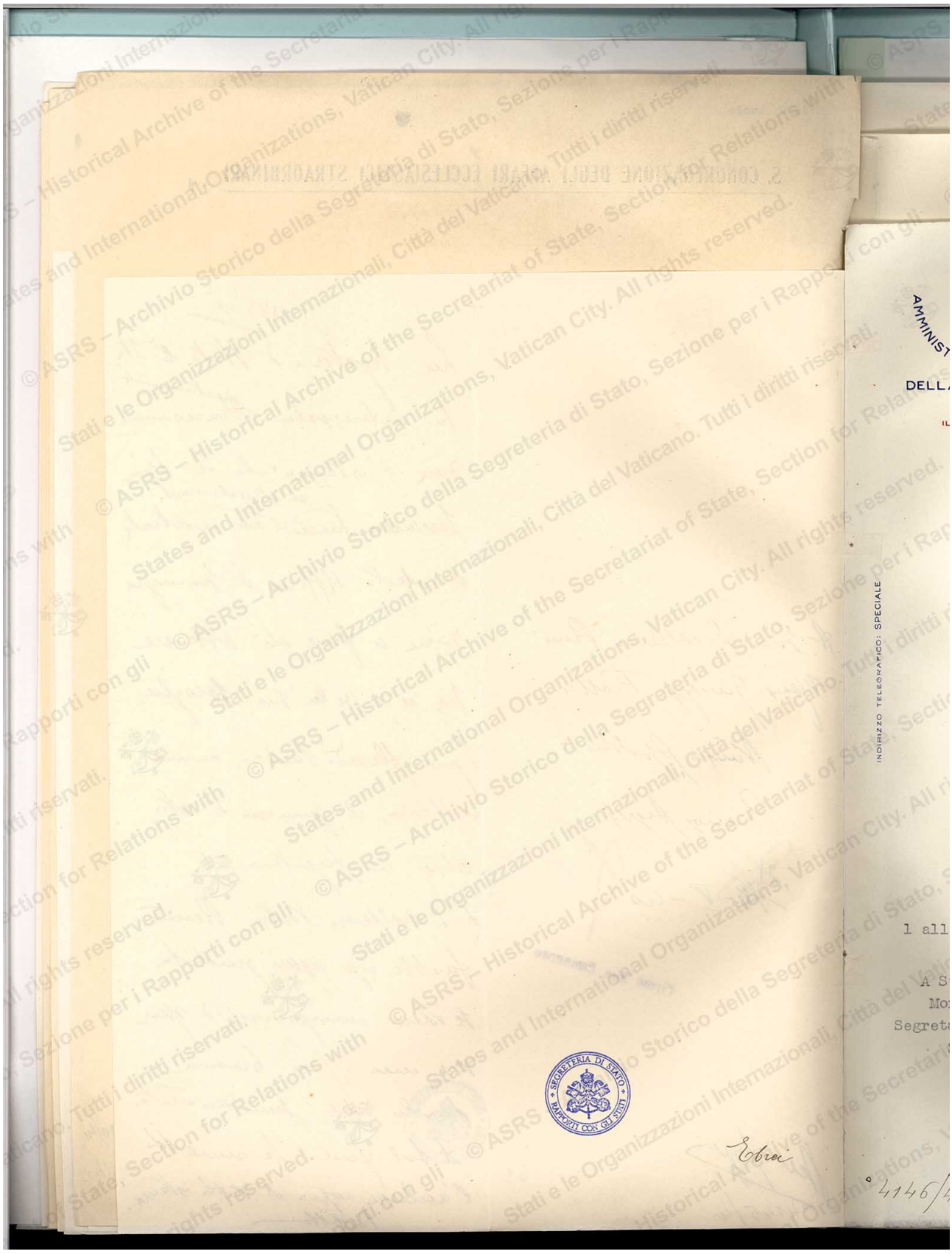
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei
4146/4

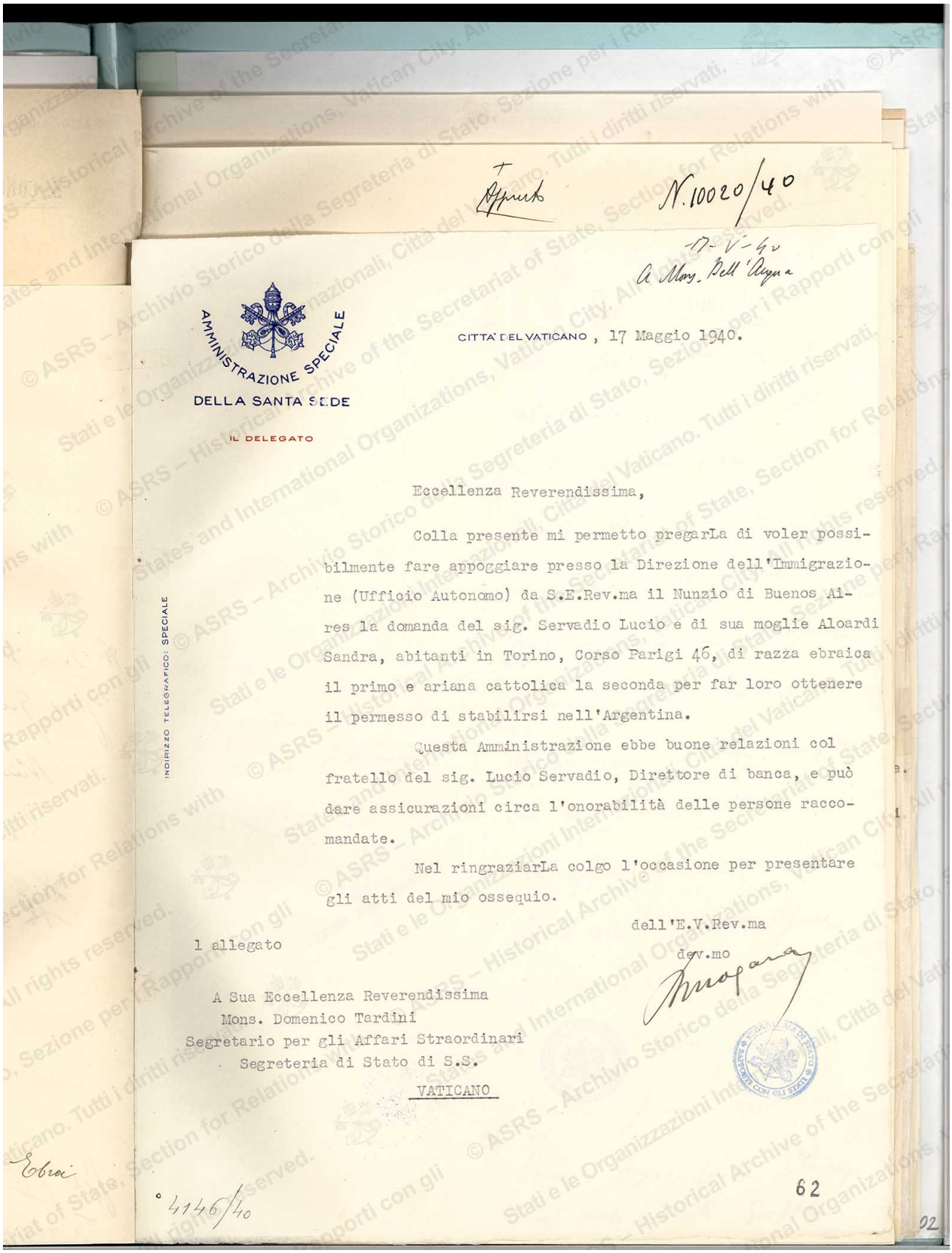

N. 10020/40

17-V-40

A Mons. Bell'Aqua

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
DELLA SANTA SEDE
IL DELEGATO

CITTA' DEL VATICANO, 17 Maggio 1940.

INDIRIZZO TELEGRAFICO: SPECIALE

Eccellenza Reverendissima,

Colla presente mi permetto pregarLa di voler possibilmente fare appoggiare presso la Direzione dell'Immigrazione (Ufficio Autonomo) da S.E.Rev.ma il Nunzio di Buenos Aires la domanda del sig. Servadio Lucio e di sua moglie Aloardi Sandra, abitanti in Torino, Corso Parigi 46, di razza ebraica il primo e ariana cattolica la seconda per far loro ottenere il permesso di stabilirsi nell'Argentina.

Questa Amministrazione ebbe buone relazioni col fratello del sig. Lucio Servadio, Direttore di banca, e può dare assicurazioni circa l'onorabilità delle persone raccomandate.

Nel ringraziarLa colgo l'occasione per presentare gli atti del mio ossequio.

dell'E.V.Rev.ma
dev.mo

1 allegato

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Domenico Tardini
Segretario per gli Affari Straordinari
Segreteria di Stato di S.S.
VATICANO

Ebrei

° 4146/40

62

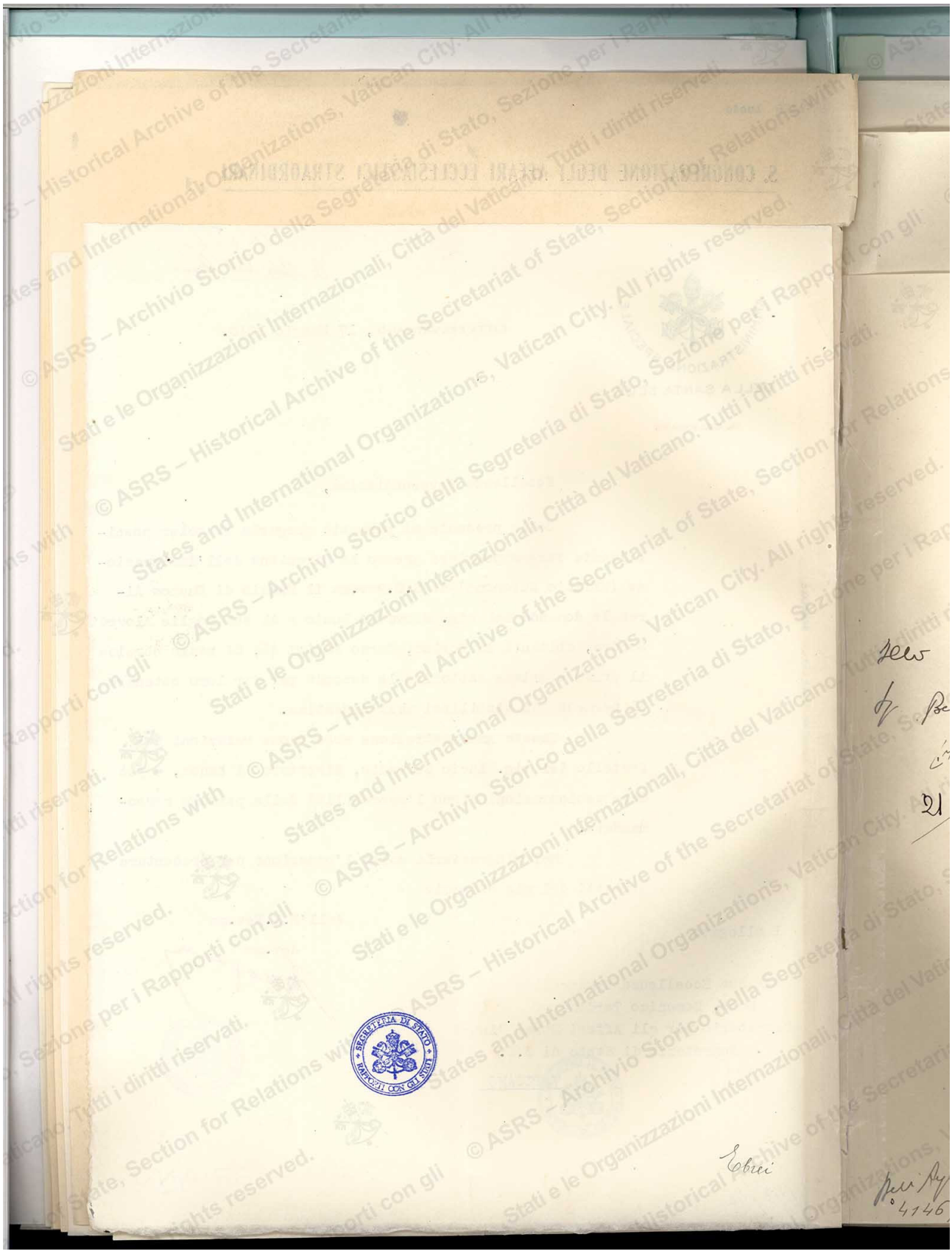
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei

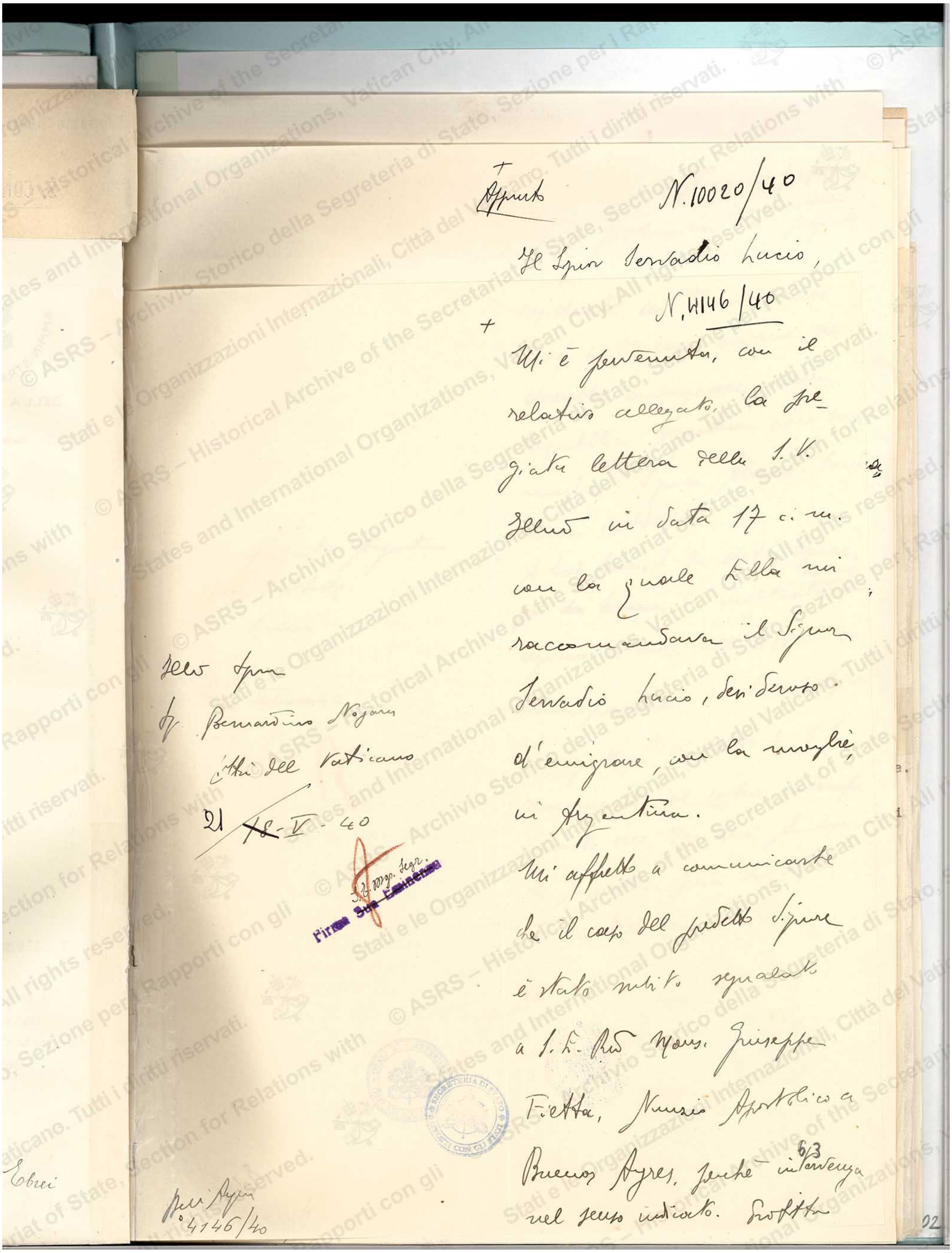

+ Appunto N. 10020/40

Il Signor Servadio Lucio,

\+ N. 4146/40

Mi è pervenuta, con il relativo allegato, la pregiata lettera della S. V. Illma in data 17 c. m. con la quale Ella mi raccomandava il Signor Servadio Lucio, desideroso d'emigrare, con la moglie, in Argentina.

Mi affretto a comunicarle che il caso del predetto Signore è stato subito segnalato a S. E. Rma Mons. Giuseppe Fietta, Nunzio Apostolico a Buenos Ayres, perchè intervenga nel senso indicato. Profitto

Illmo Signor
Sig. Bernardino Nogara
Città del Vaticano

21 ~~18~~-V-40

S. E. Mgr. Segr.
Firma Sua Eminenza

Ebrei

per Argen. 4146/40

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

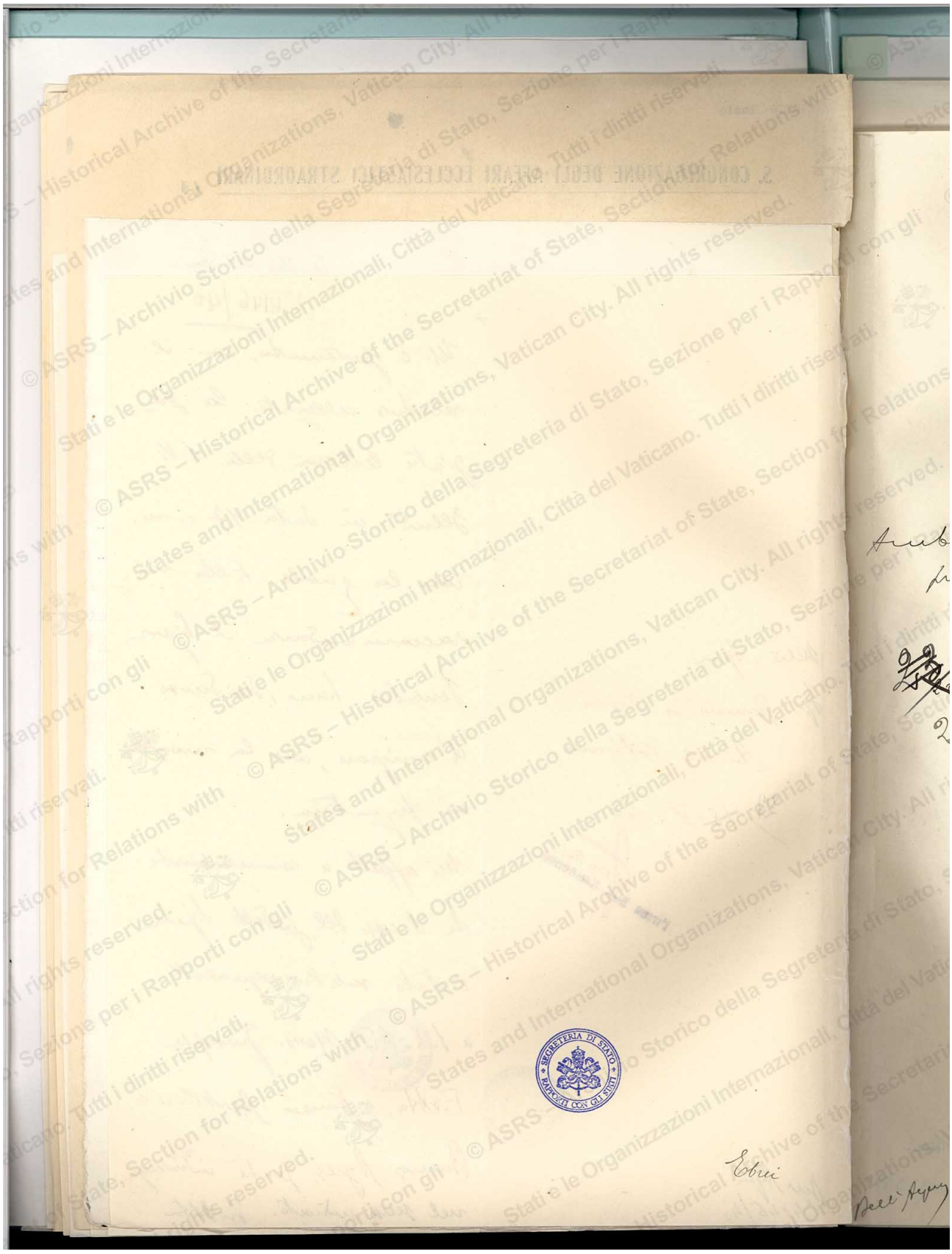
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei

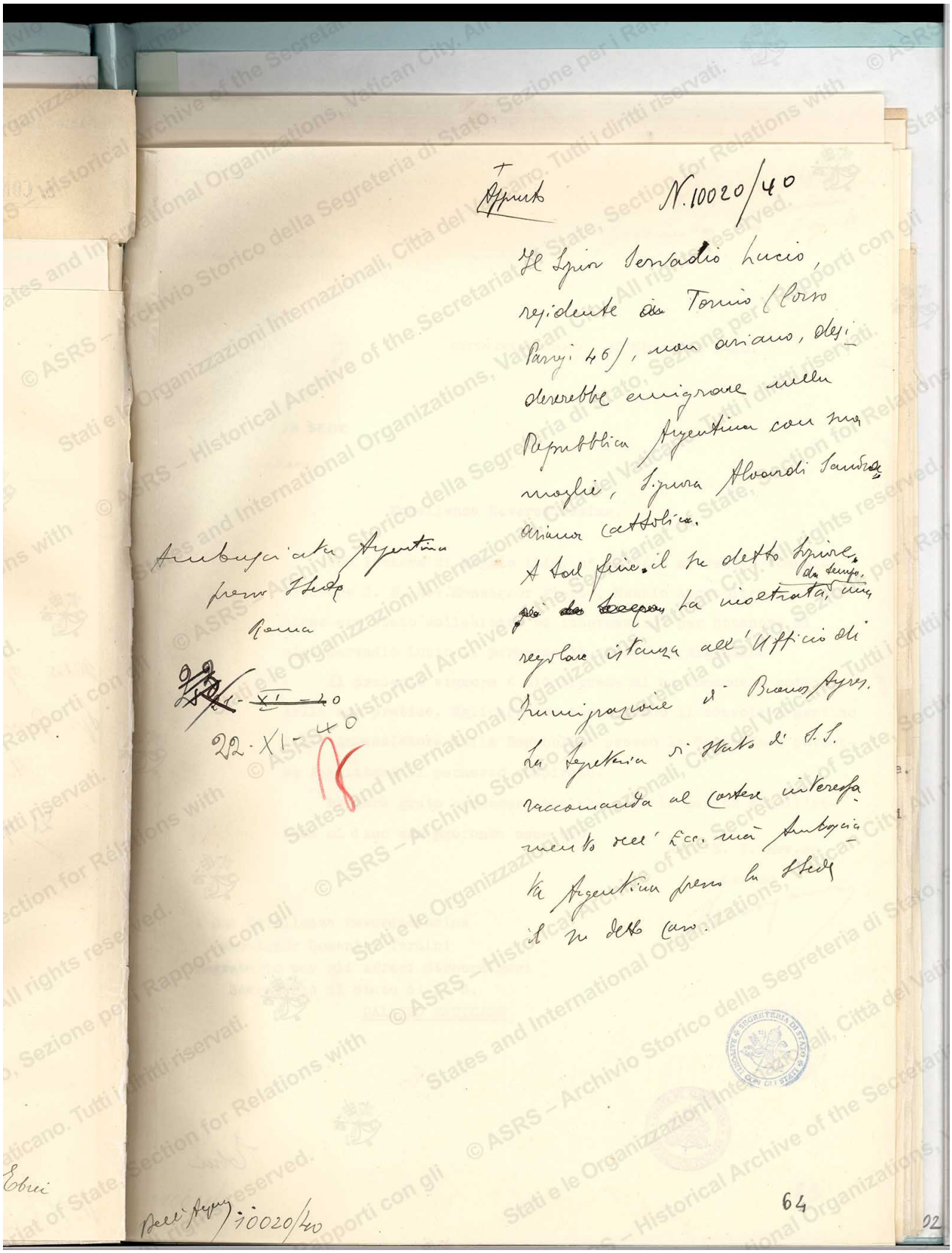

Appunto N. 10020/40

Il Signor Servadio Lucio, residente a Torino (Corso Parigi 46), non ariano, desidererebbe emigrare nella Repubblica Argentina con sua moglie, Signora Alvardi Sandra, ariana cattolica.

A tal fine il su detto Signore, ~~[illegible]~~ ha inoltrata, da tempo, una regolare istanza all'Ufficio di Immigrazione di Buenos Ayres.

La Segreteria di Stato di S.S. raccomanda al cortese interessamento dell'Ecc. mia Ambasciata Argentina presso la Sede il su detto caso.

Ambasciata Argentina presso Sede Roma

~~22-XI-40~~

22-XI-40

Dell'Appunto 10020/40

64

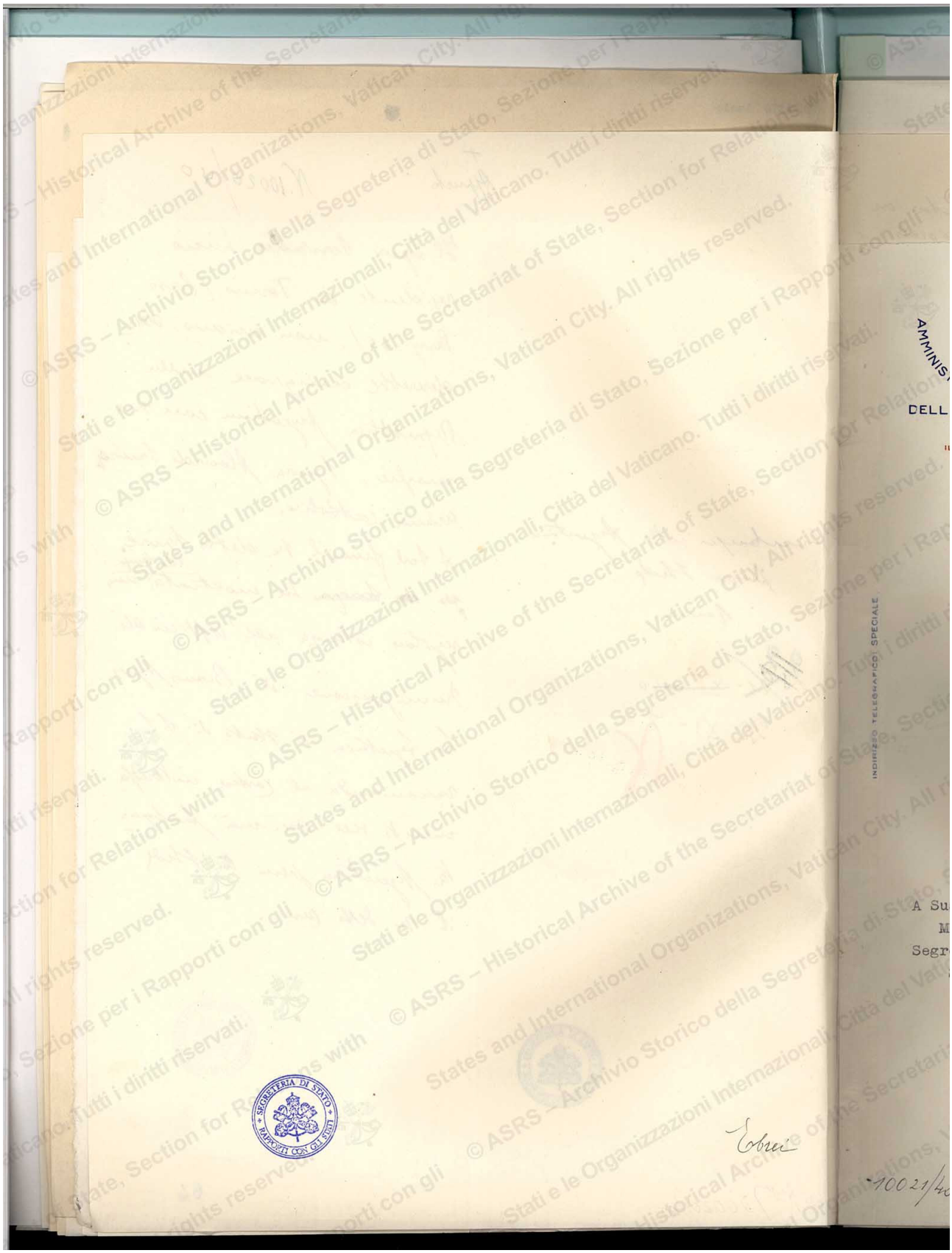
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei

N. 10021/40

Mi è pervenuta la pregiata

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
DELLA SANTA SEDE
IL DELEGATO

CITTA' DEL VATICANO, 20 Novembre 1940.

INDIRIZZO TELEGRAFICO SPECIALE

Eccellenza Reverendissima,

Con lettera 21 Maggio 1940, n° 4146/40 mi veniva comunicato che S. E. Rev.Monsignor Fietta, Nunzio Apostolico a Buenos Aires era stato sollecitato ad interessarsi per ottenere al sig. Servadio Lucio il permesso di sbarco in Argentina.

Il predetto signore a più riprese mi ha domandato notizie della sua pratica. Egli afferma che secondo il console Argentino S.E.l'Ambasciatore della Repubblica presso la Santa Sede potrebbe facilitare il permesso sospirato.

Mi sarà grato conoscere qualche cosa in merito e nell'attesa mi dico con profondo ossequio

dell'E. V. Rev.ma
dev.mo

A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Domenico Tardini
Segretario per gli Affari Straordinari
Segreteria di Stato di S. S.
PALAZZO VATICANO

Ebrei

10021/40

65

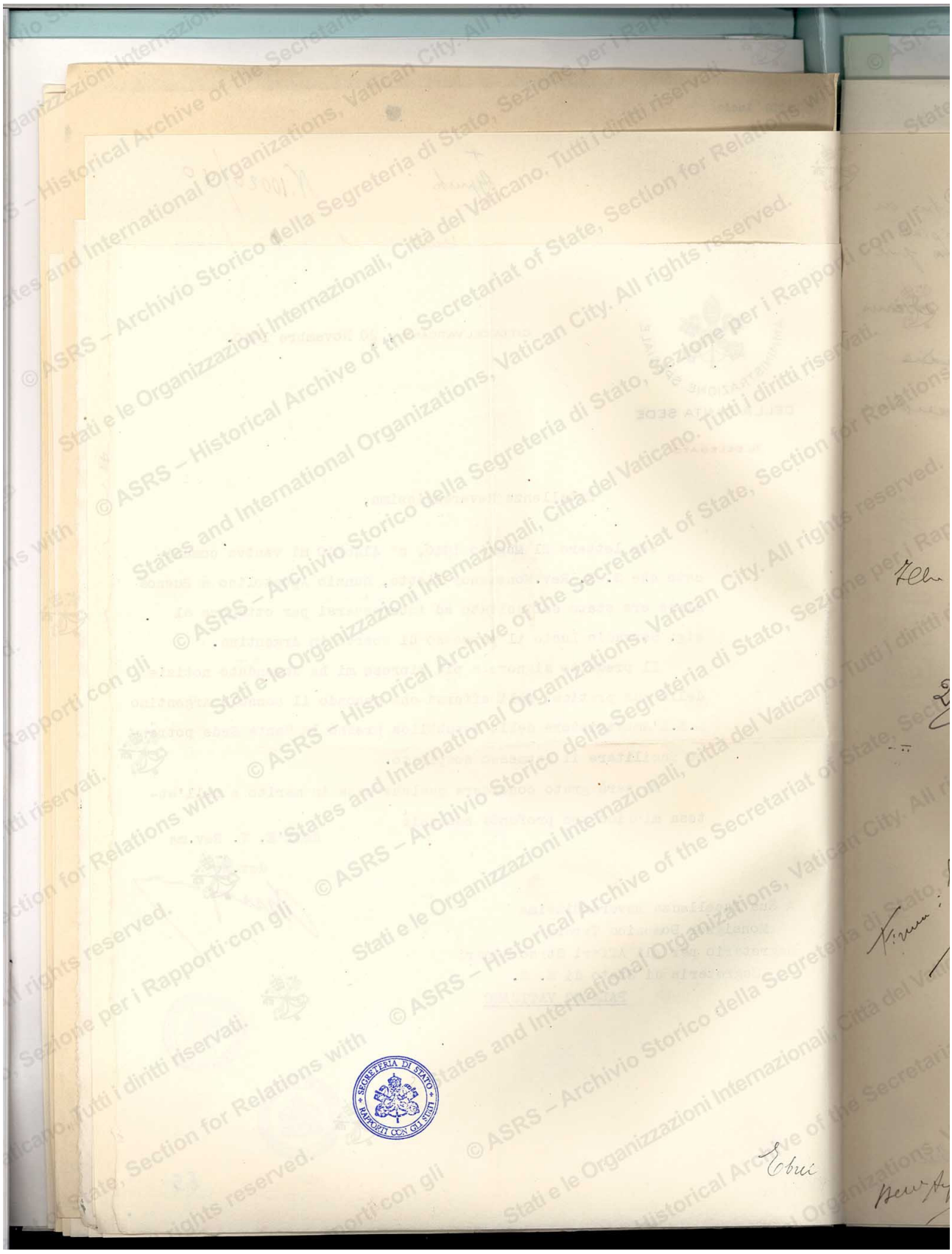
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

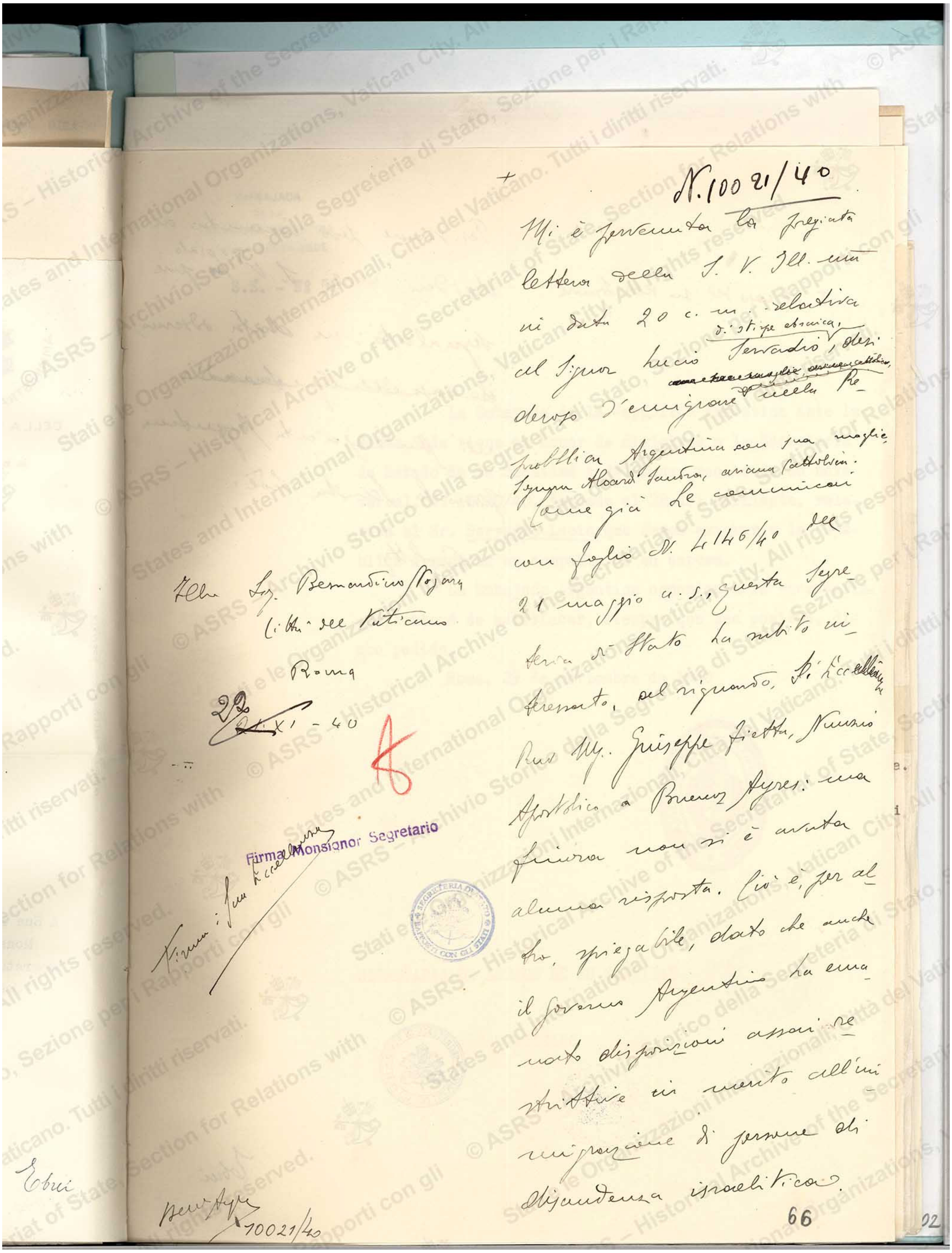
+

N. 10021/40

Mi è pervenuta la pregiata lettera della S. V. Ill.ma in data 20 c. m. relativa al Signor Lucio Servadio, di stirpe ebraica, desideroso d'emigrare nella Repubblica Argentina con sua moglie, Signora Alcardi Santina, ariana cattolica.

Come già Le comunicai con foglio N. 4146/40 del 21 maggio u. s., questa Segreteria di Stato ha subito interessato, al riguardo, S. Eccellenza Rev.ma Mons. Giuseppe Fietta, Nunzio Apostolico a Buenos Ayres: ma finora non si è avuta alcuna risposta. Ciò è, per altro, spiegabile, dato che anche il Governo Argentino ha emanato disposizioni assai restrittive in merito all'immigrazione di persone di discendenza israelitica.

Ill.mo Sig. Bernardino Nogara
Città del Vaticano
Roma

22 XI - 40

8

Firma Monsignor Segretario

Firma: Sua Eccellenza

Ebrei

Buenos Ayres 10021/40

66

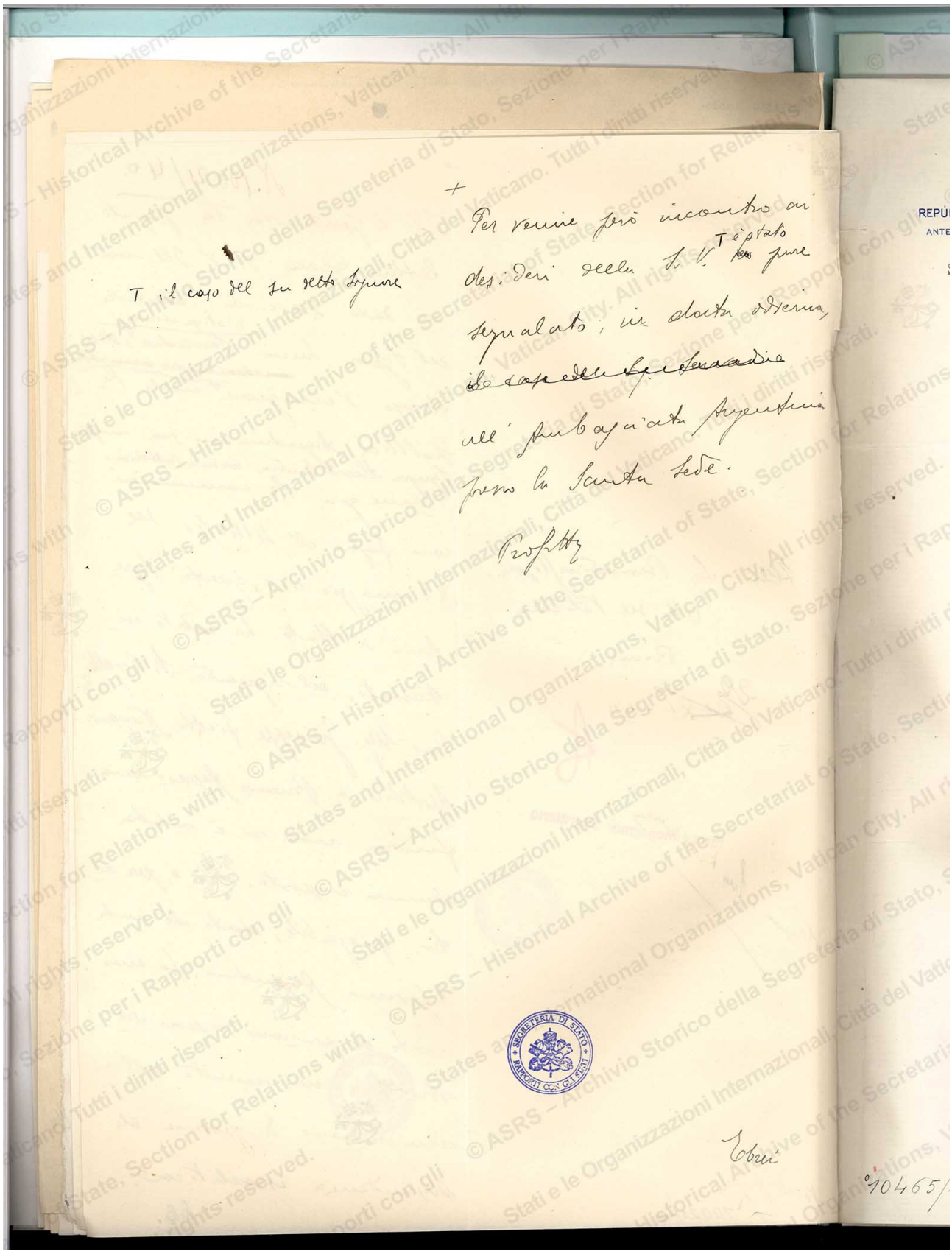

+

T il caso del su detto Signore

Per venire però incontro ai desideri della S. V. T è stato pure segnalato, in data odierna, ~~il caso del Sig. Saradie~~ all'Ambasciata Argentina presso la Santa Sede.

Profitto

SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

Ebrei

°10465/

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.
© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

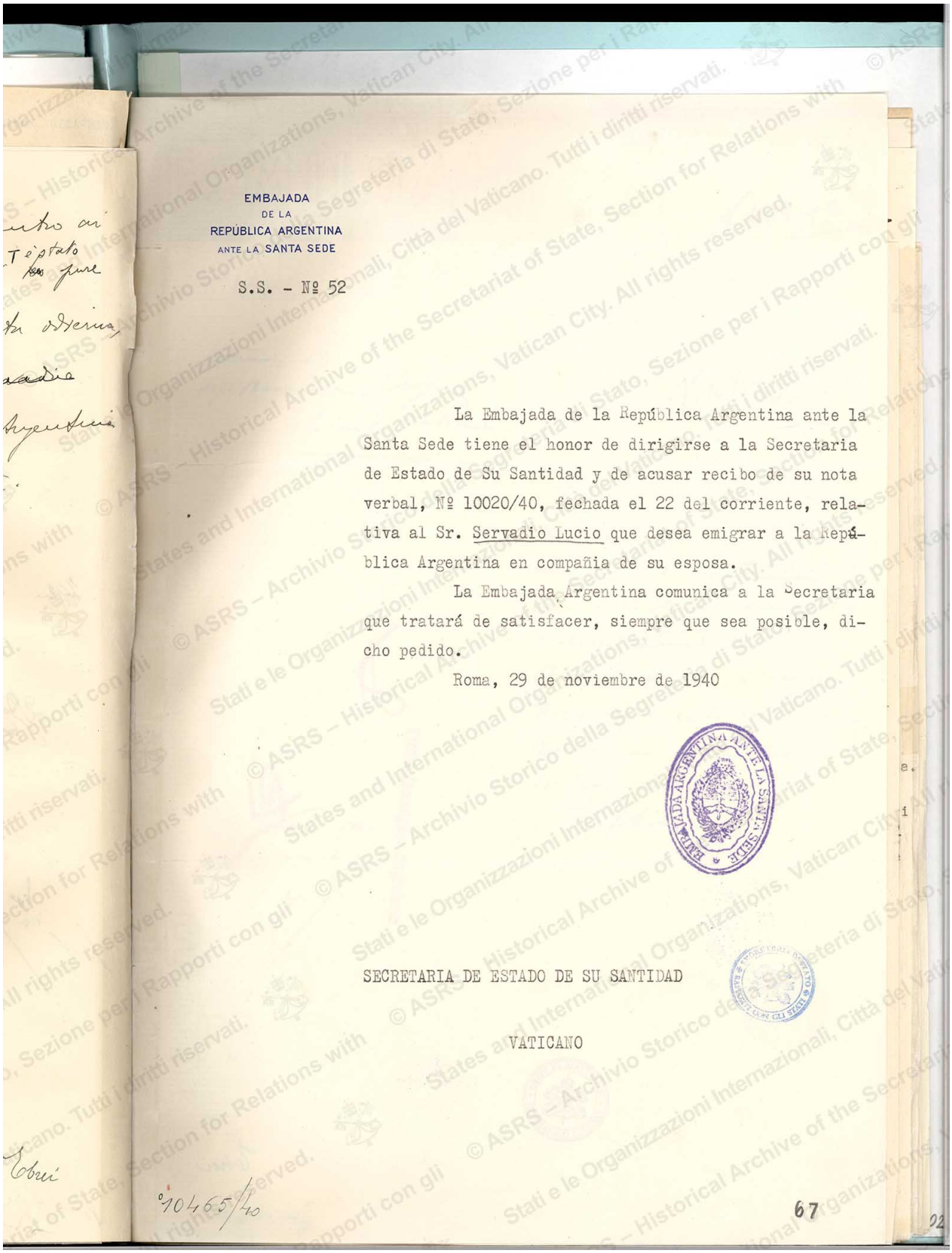

EMBAJADA
DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
ANTE LA SANTA SEDE

S.S. - Nº 52

La Embajada de la República Argentina ante la Santa Sede tiene el honor de dirigirse a la Secretaria de Estado de Su Santidad y de acusar recibo de su nota verbal, Nº 10020/40, fechada el 22 del corriente, relativa al Sr. Servadio Lucio que desea emigrar a la República Argentina en compañia de su esposa.

La Embajada Argentina comunica a la Secretaria que tratará de satisfacer, siempre que sea posible, dicho pedido.

Roma, 29 de noviembre de 1940

EMBAJADA ARGENTINA ANTE LA SANTA SEDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SU SANTIDAD

VATICANO

°10465/40

67

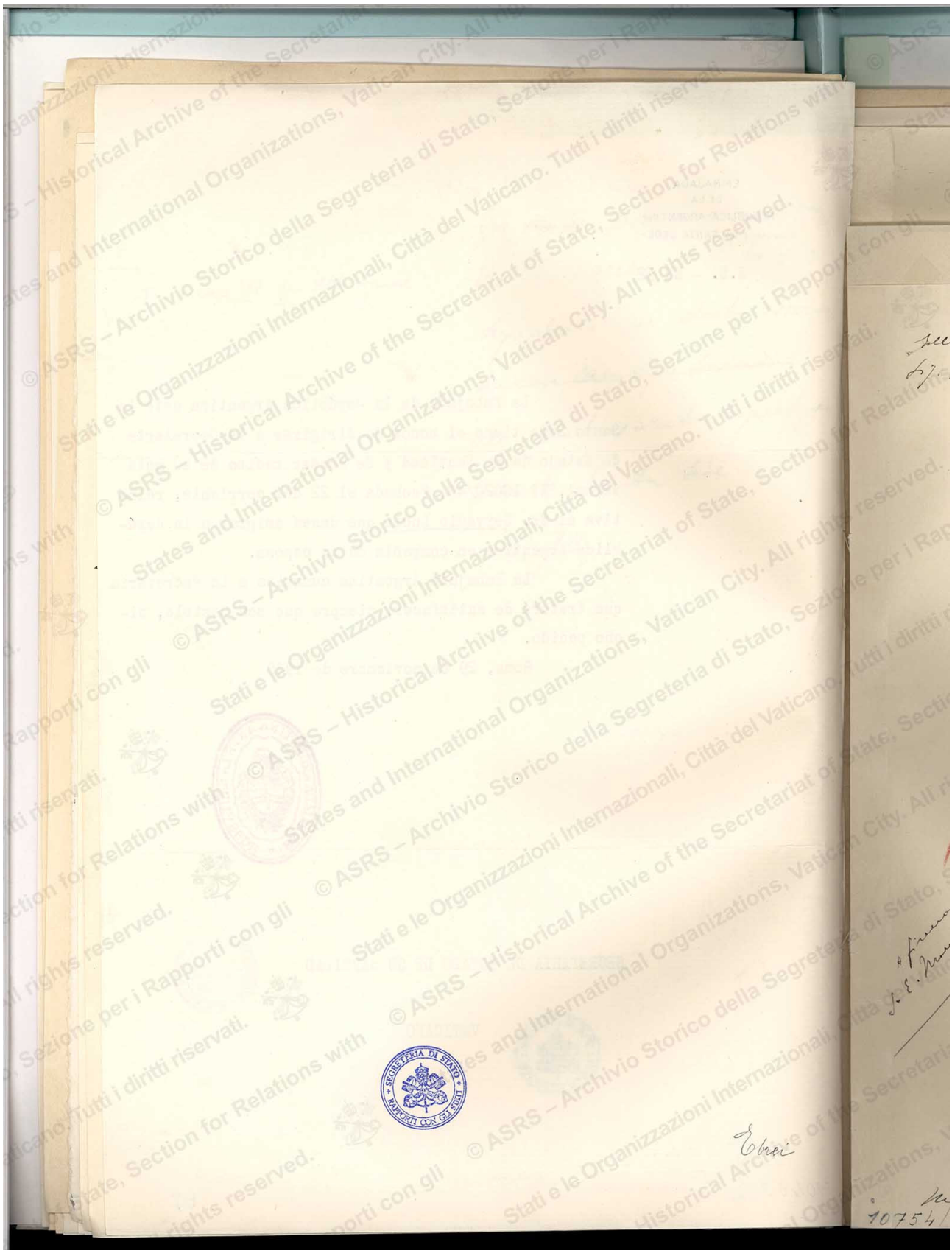
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei

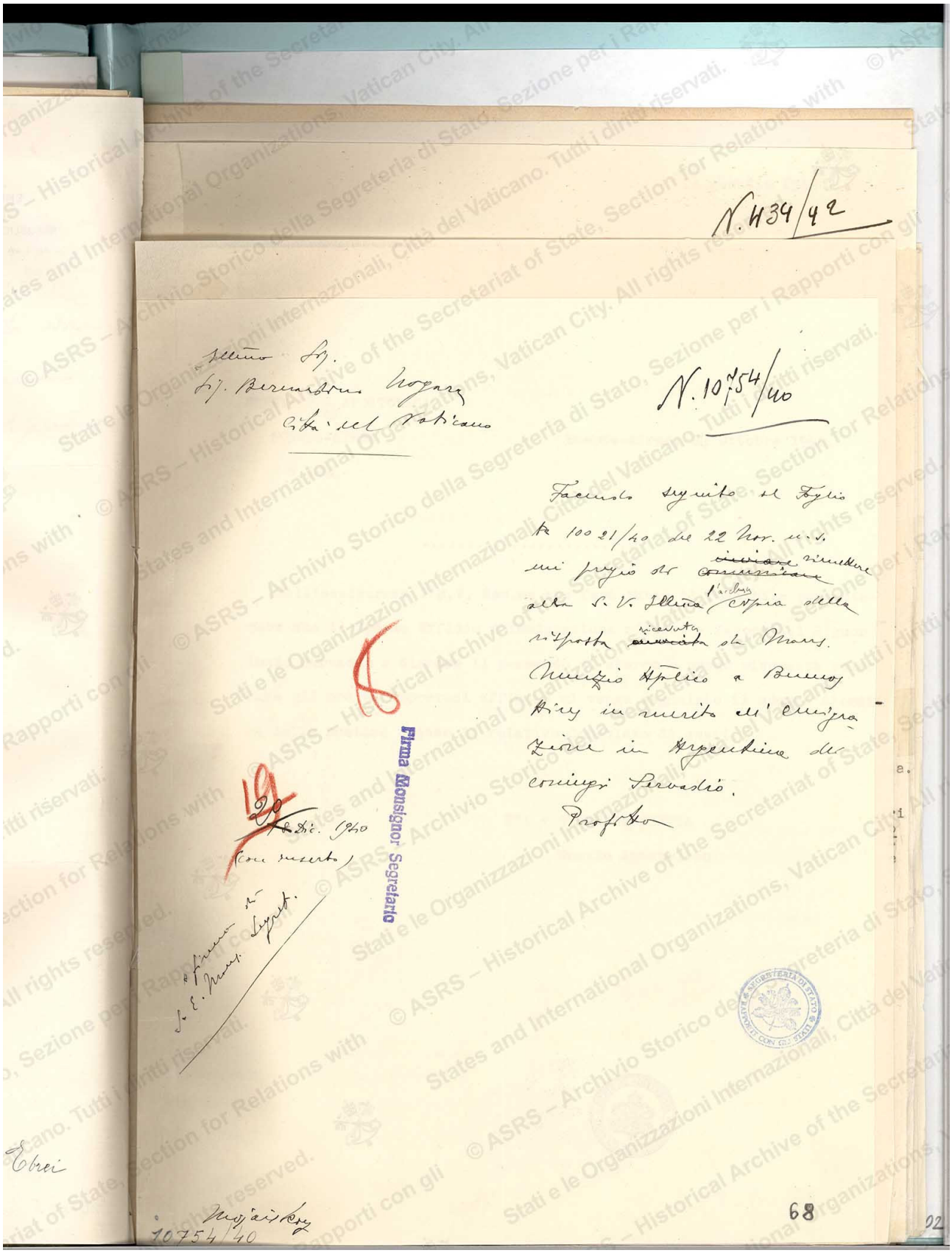

N. 434/42

Illmo Sig.
Sig. Bernardino Nogara
Città del Vaticano

N. 10754/40

Facendo seguito al Foglio
N. 10021/40 del 22 Nov. u. s.
mi pregio di ~~inviare~~ rimettere
alla S. V. Illma l'acclusa copia della
risposta ~~inviata~~ ricevuta da Mons.
Nunzio Apostolico a Buenos
Aires in merito all'emigra-
zione in Argentina dei
coniugi Servadio.
Profitto

Firma Monsignor Segretario

19
~~20~~ Dic. 1940
(con inserto)

a firma di
S. E. Mons. Segret.

Ebrei

Mojaiskoy
10754/40

68

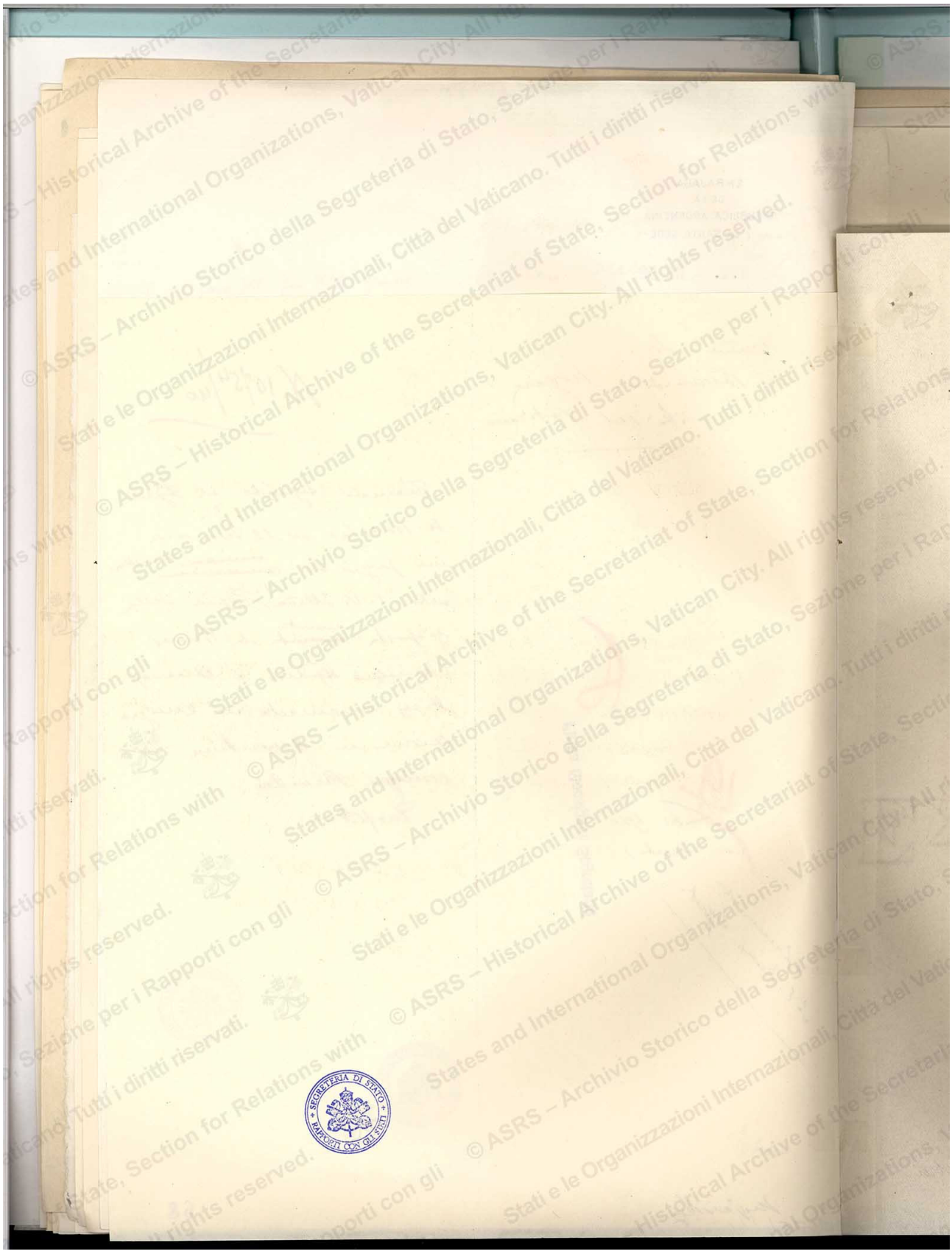

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

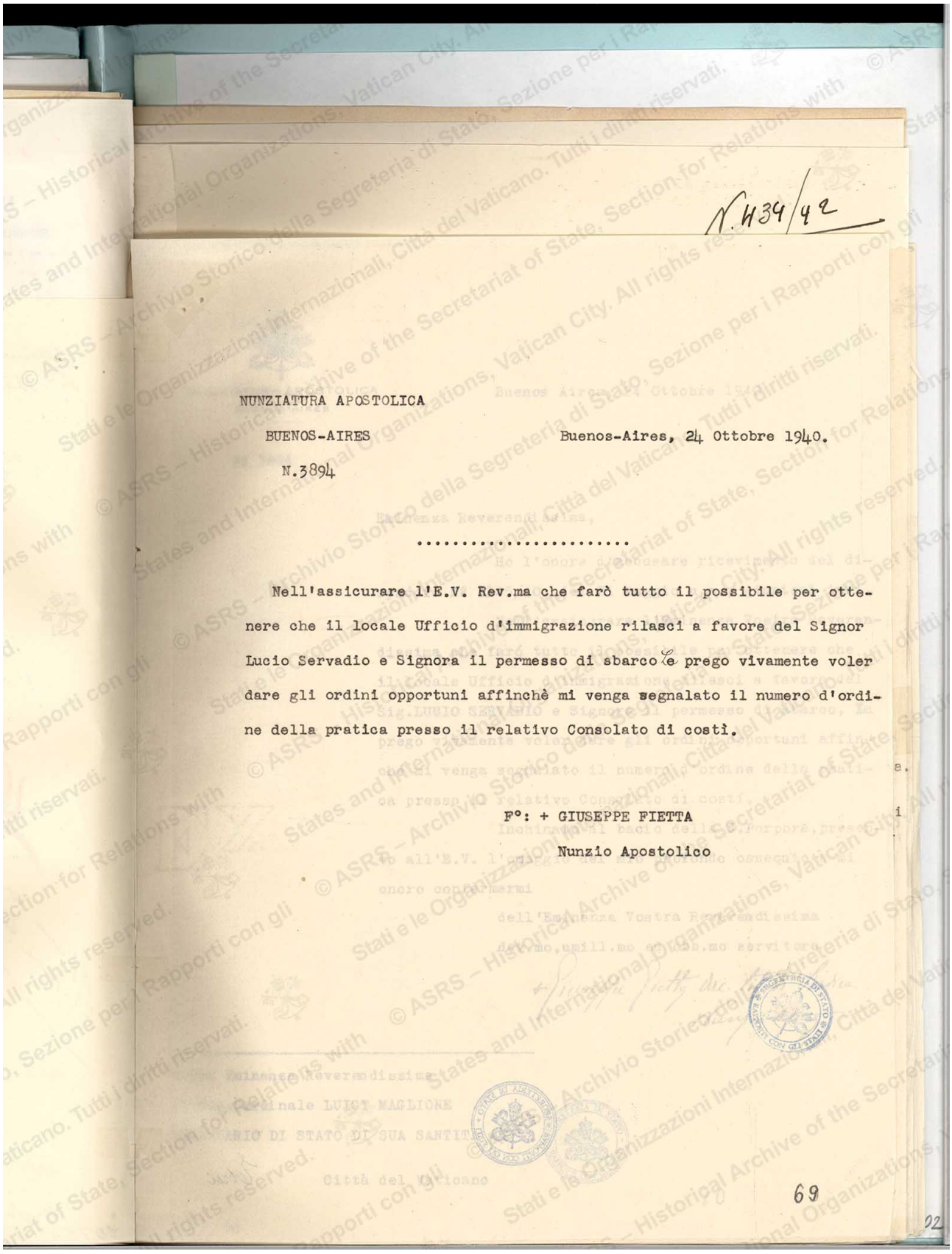

N.434/42

NUNZIATURA APOSTOLICA

BUENOS-AIRES

Buenos-Aires, 24 Ottobre 1940.

N.3894

.....

Nell'assicurare l'E.V. Rev.ma che farò tutto il possibile per ottenere che il locale Ufficio d'immigrazione rilasci a favore del Signor Lucio Servadio e Signora il permesso di sbarco Le prego vivamente voler dare gli ordini opportuni affinchè mi venga segnalato il numero d'ordine della pratica presso il relativo Consolato di costì.

P°: + GIUSEPPE FIETTA

Nunzio Apostolico

69

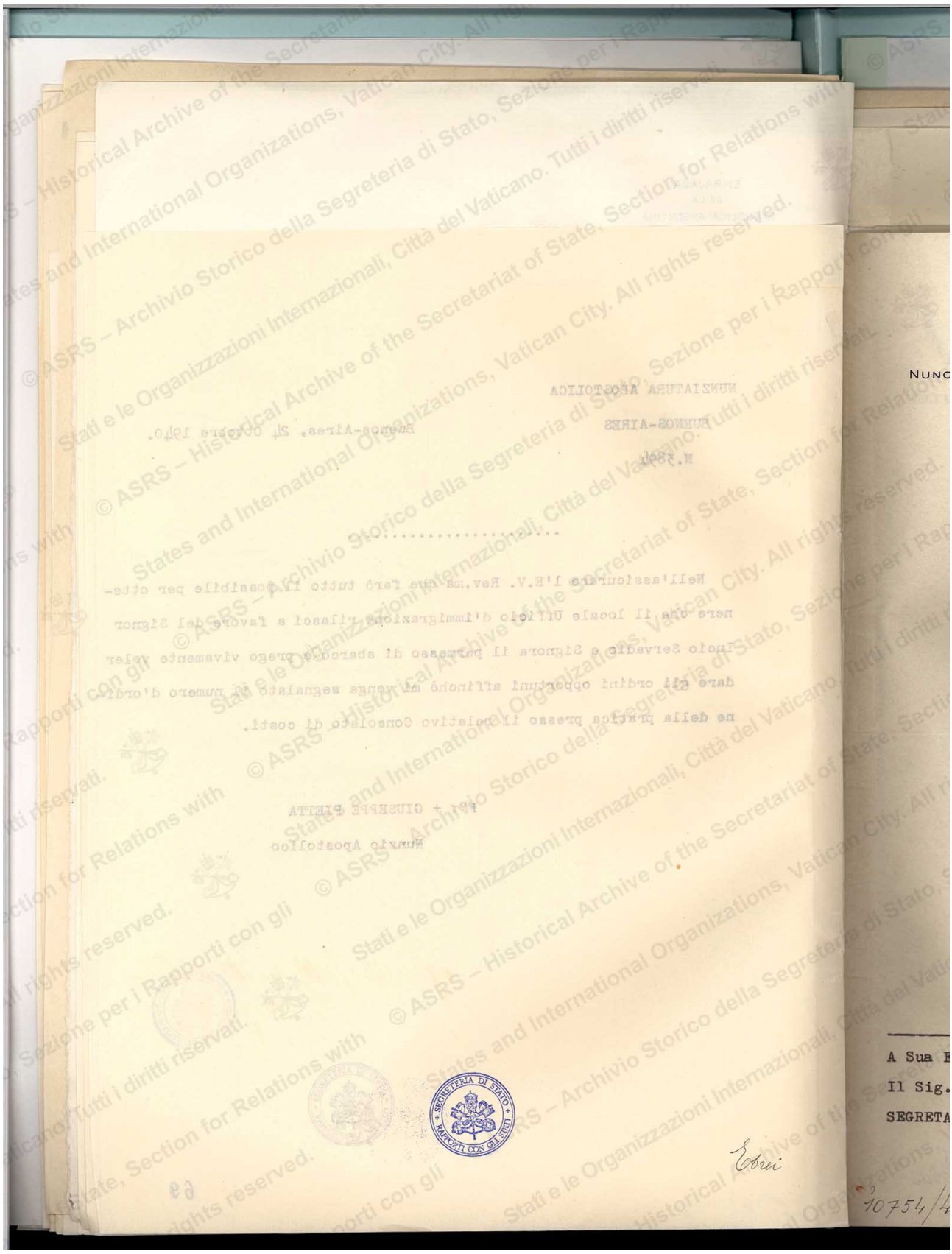

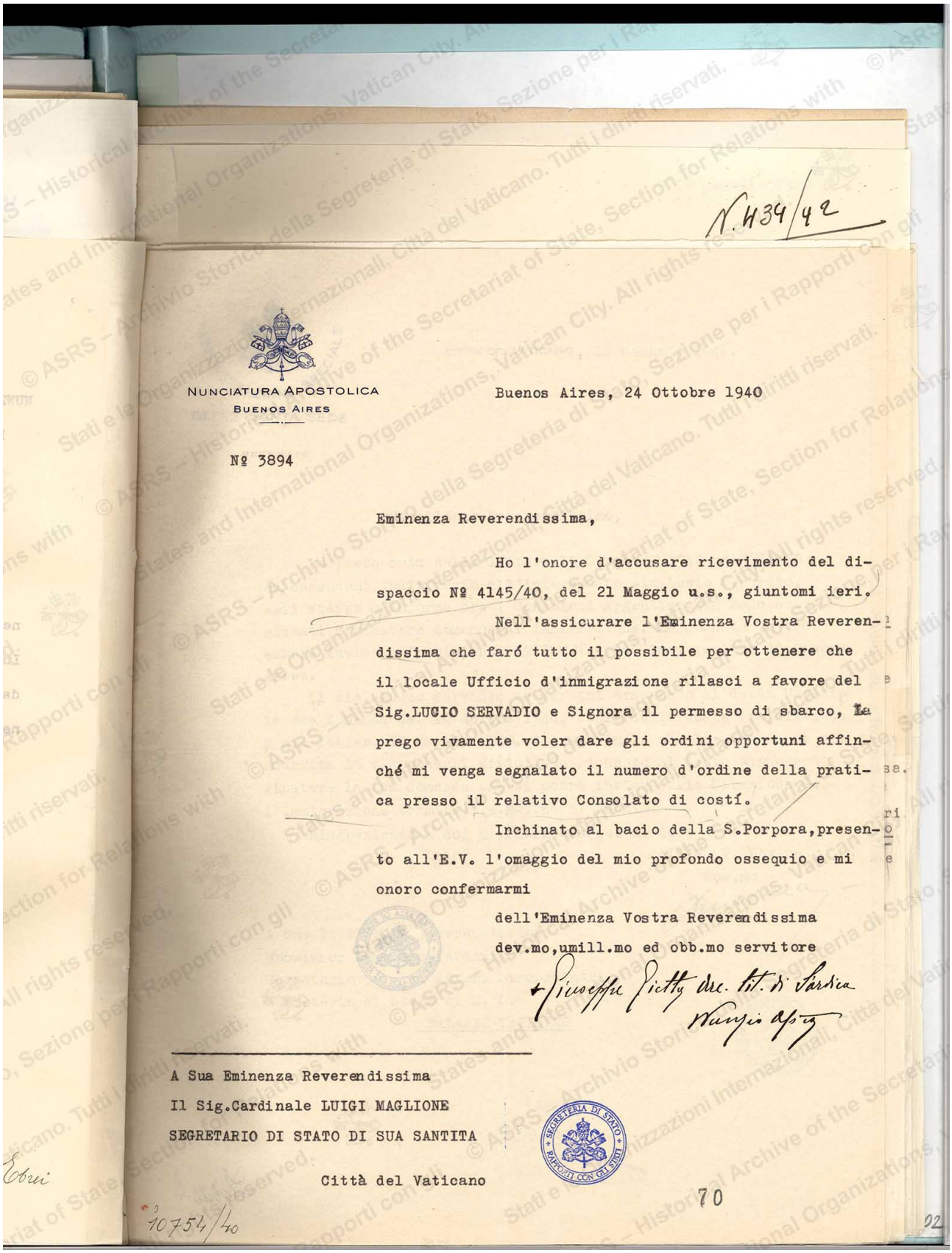

N. 434/42

NUNCIATURA APOSTOLICA
BUENOS AIRES

Buenos Aires, 24 Ottobre 1940

Nº 3894

Eminenza Reverendissima,

Ho l'onore d'accusare ricevimento del dispaccio Nº 4145/40, del 21 Maggio u.s., giuntomi ieri.

Nell'assicurare l'Eminenza Vostra Reverendissima che faró tutto il possibile per ottenere che il locale Ufficio d'inmigrazione rilasci a favore del Sig.LUCIO SERVADIO e Signora il permesso di sbarco, La prego vivamente voler dare gli ordini opportuni affinché mi venga segnalato il numero d'ordine della pratica presso il relativo Consolato di costí.

Inchinato al bacio della S.Porpora, presento all'E.V. l'omaggio del mio profondo ossequio e mi onoro confermarmi

dell'Eminenza Vostra Reverendissima

dev.mo,umill.mo ed obb.mo servitore

+ Giuseppe Pietro Dott. Tit. di Sardica
Nunzio Apost.

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Sig.Cardinale LUIGI MAGLIONE
SEGRETARIO DI STATO DI SUA SANTITA

Città del Vaticano

SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

70

10754/40

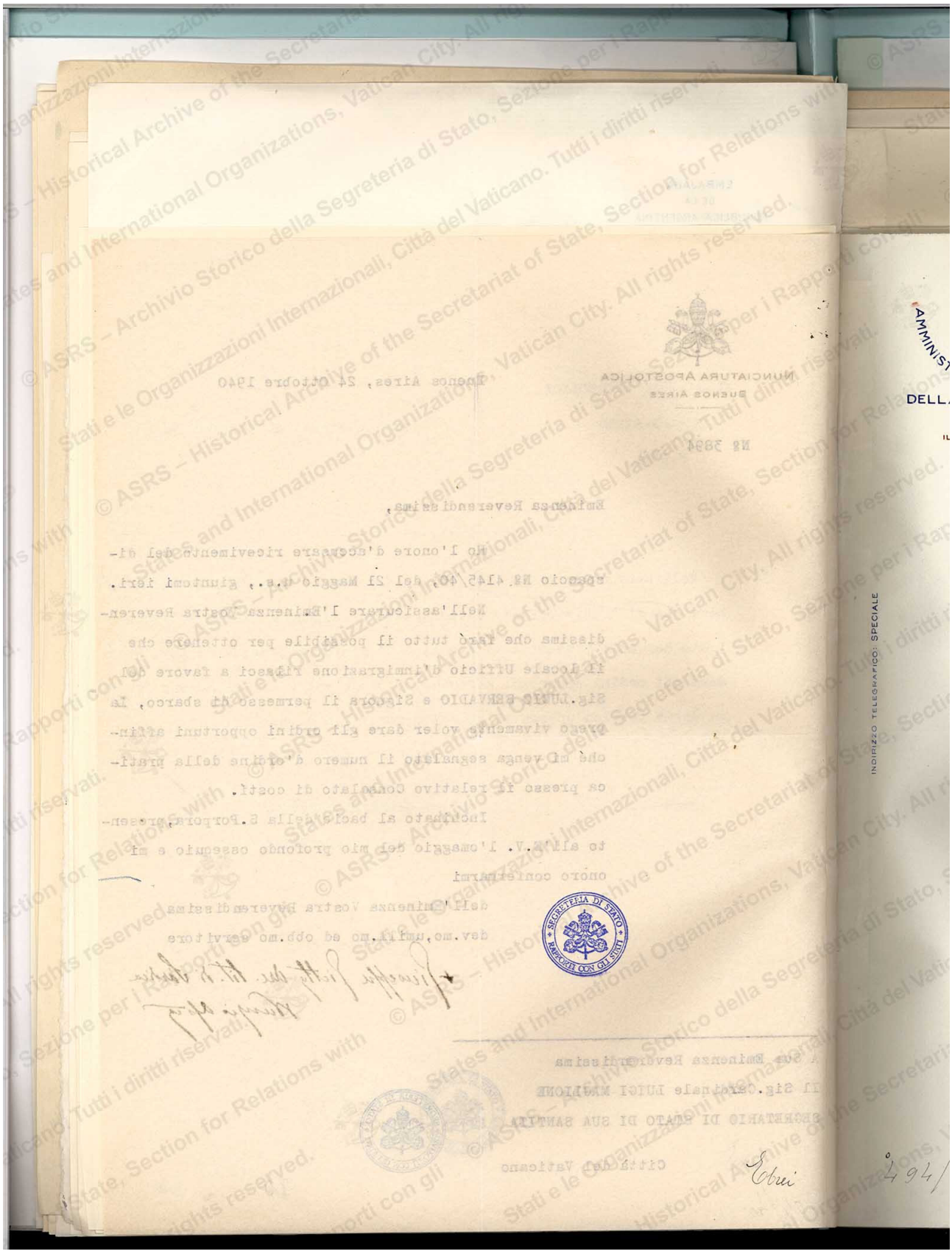

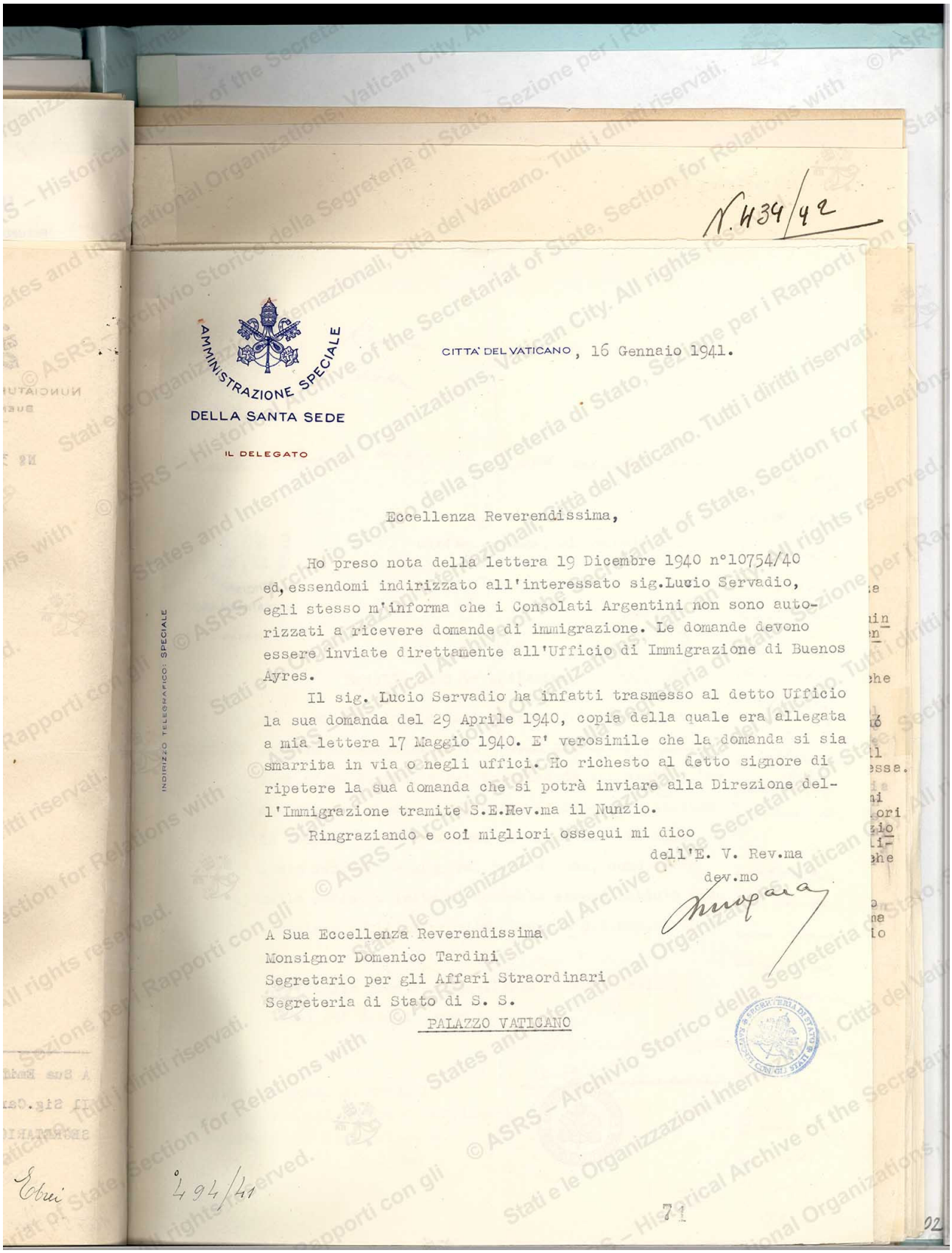

N. 434/42

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
DELLA SANTA SEDE
IL DELEGATO

CITTA' DEL VATICANO, 16 Gennaio 1941.

INDIRIZZO TELEGRAFICO: SPECIALE

Eccellenza Reverendissima,

Ho preso nota della lettera 19 Dicembre 1940 n°10754/40 ed, essendomi indirizzato all'interessato sig.Lucio Servadio, egli stesso m'informa che i Consolati Argentini non sono autorizzati a ricevere domande di immigrazione. Le domande devono essere inviate direttamente all'Ufficio di Immigrazione di Buenos Ayres.

Il sig. Lucio Servadio ha infatti trasmesso al detto Ufficio la sua domanda del 29 Aprile 1940, copia della quale era allegata a mia lettera 17 Maggio 1940. E' verosimile che la domanda si sia smarrita in via o negli uffici. Ho richesto al detto signore di ripetere la sua domanda che si potrà inviare alla Direzione dell'Immigrazione tramite S.E.Rev.ma il Nunzio.

Ringraziando e coi migliori ossequi mi dico

dell'E. V. Rev.ma
dev.mo

A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Domenico Tardini
Segretario per gli Affari Straordinari
Segreteria di Stato di S. S.
PALAZZO VATICANO

Ebrei

494/41

71

92

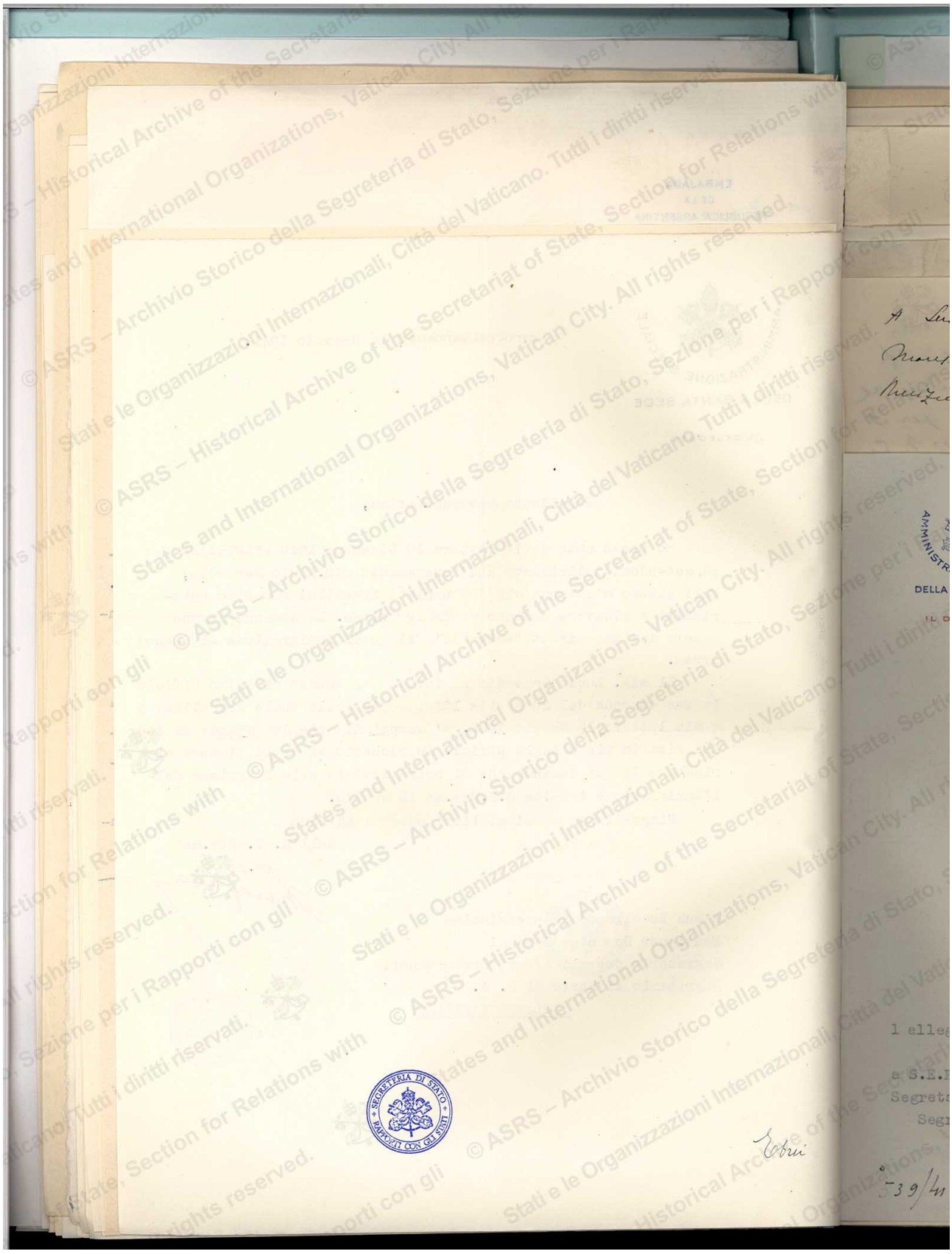

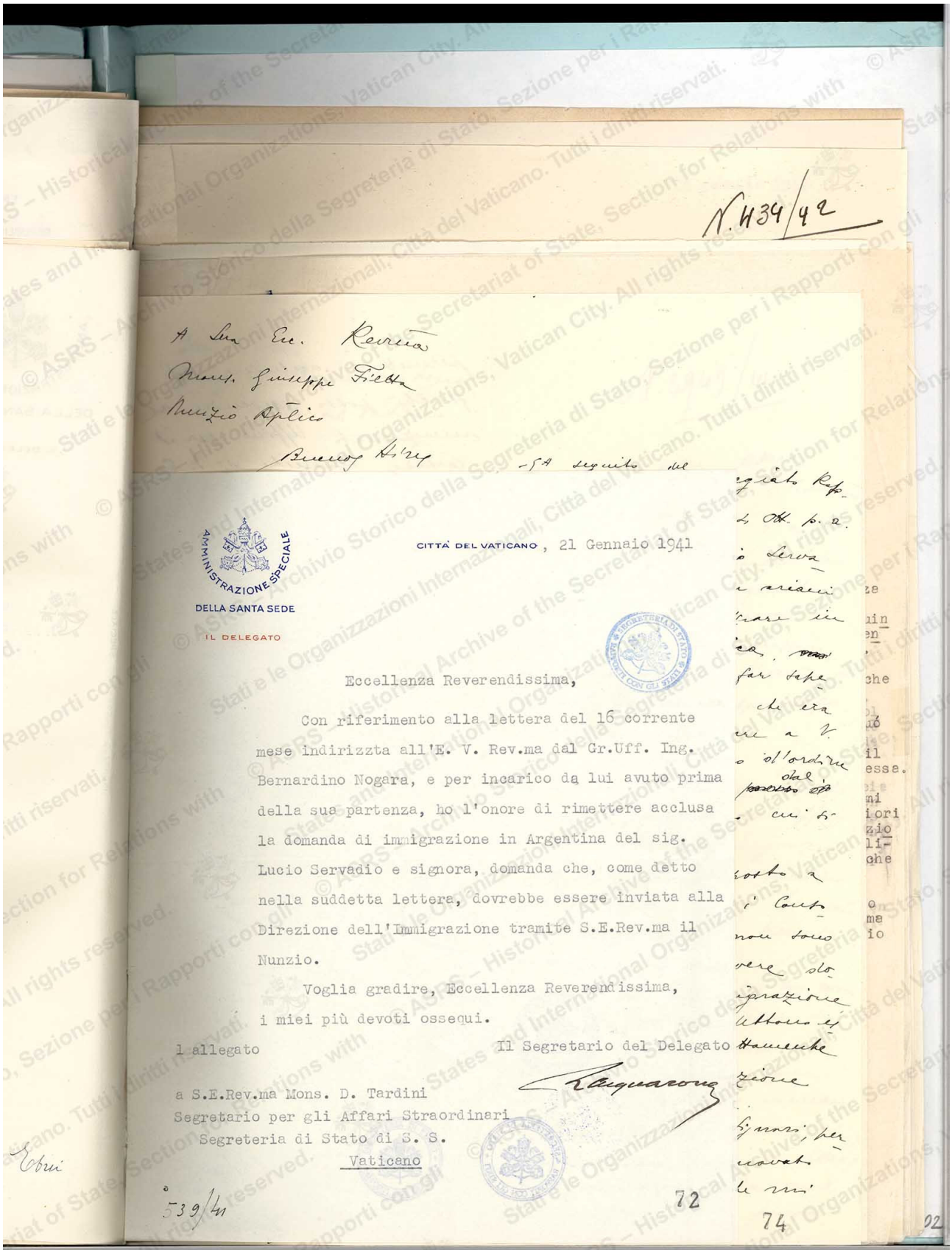

N. 434/42

A Sua Ecc. Revma
Mons. Giuseppe Fietta
Nunzio Aplico
Buenos Aires

-SA seguito de

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
DELLA SANTA SEDE
IL DELEGATO

CITTÀ DEL VATICANO, 21 Gennaio 1941

Eccellenza Reverendissima,

Con riferimento alla lettera del 16 corrente mese indirizzta all'E. V. Rev.ma dal Gr.Uff. Ing. Bernardino Nogara, e per incarico da lui avuto prima della sua partenza, ho l'onore di rimettere acclusa la domanda di immigrazione in Argentina del sig. Lucio Servadio e signora, domanda che, come detto nella suddetta lettera, dovrebbe essere inviata alla Direzione dell'Immigrazione tramite S.E.Rev.ma il Nunzio.

Voglia gradire, Eccellenza Reverendissima, i miei più devoti ossequi.

Il Segretario del Delegato

l allegato

a S.E.Rev.ma Mons. D. Tardini
Segretario per gli Affari Straordinari
Segreteria di Stato di S. S.
Vaticano

539/41

72

74

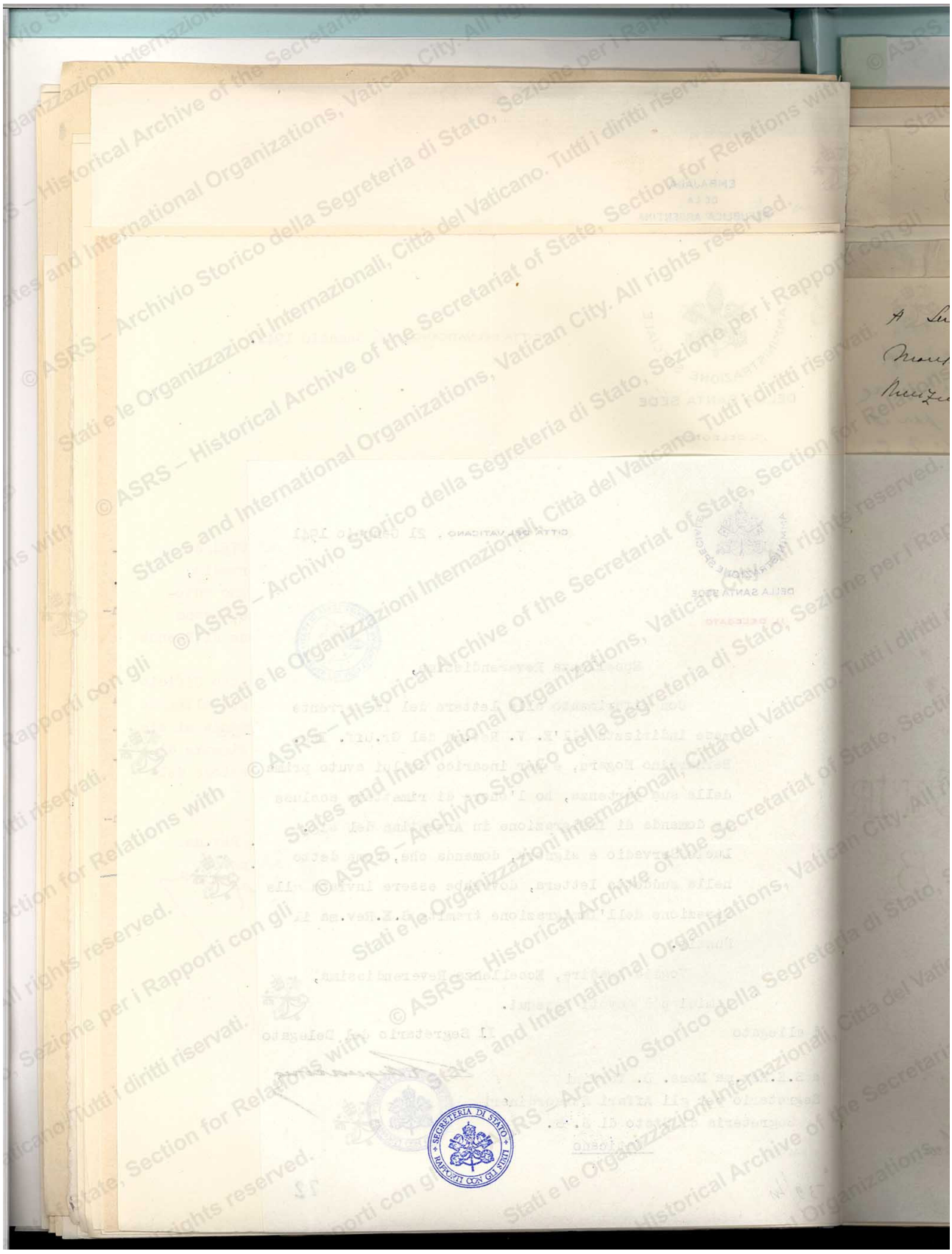

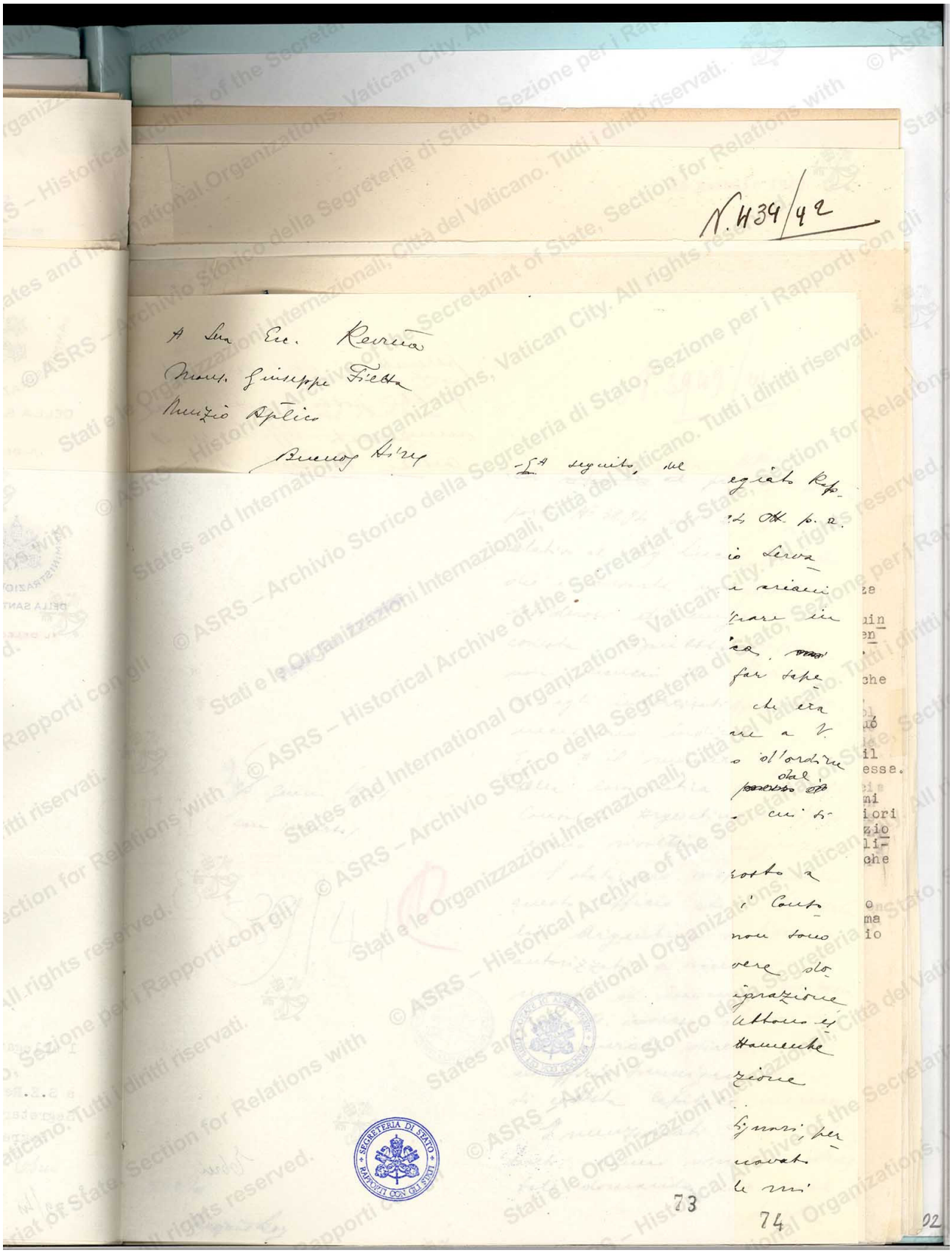

N. 4134/42

A Sua Ecc. Reverendissima
Mons. Giuseppe Fietta
Nunzio Apostolico
Buenos Aires

In seguito, mi
pregiato Rap-
to del 6. c.
io Servi-
e rinnovo
fare sa-
far sape-
che era
re a V.
o l'ordine
dal
cui si-

sotto a
i Cont-
non tanto
vere alc
ignazione
attorno a
Hanneke
zione
.
Gradisca, per
novate
le mi

73

74

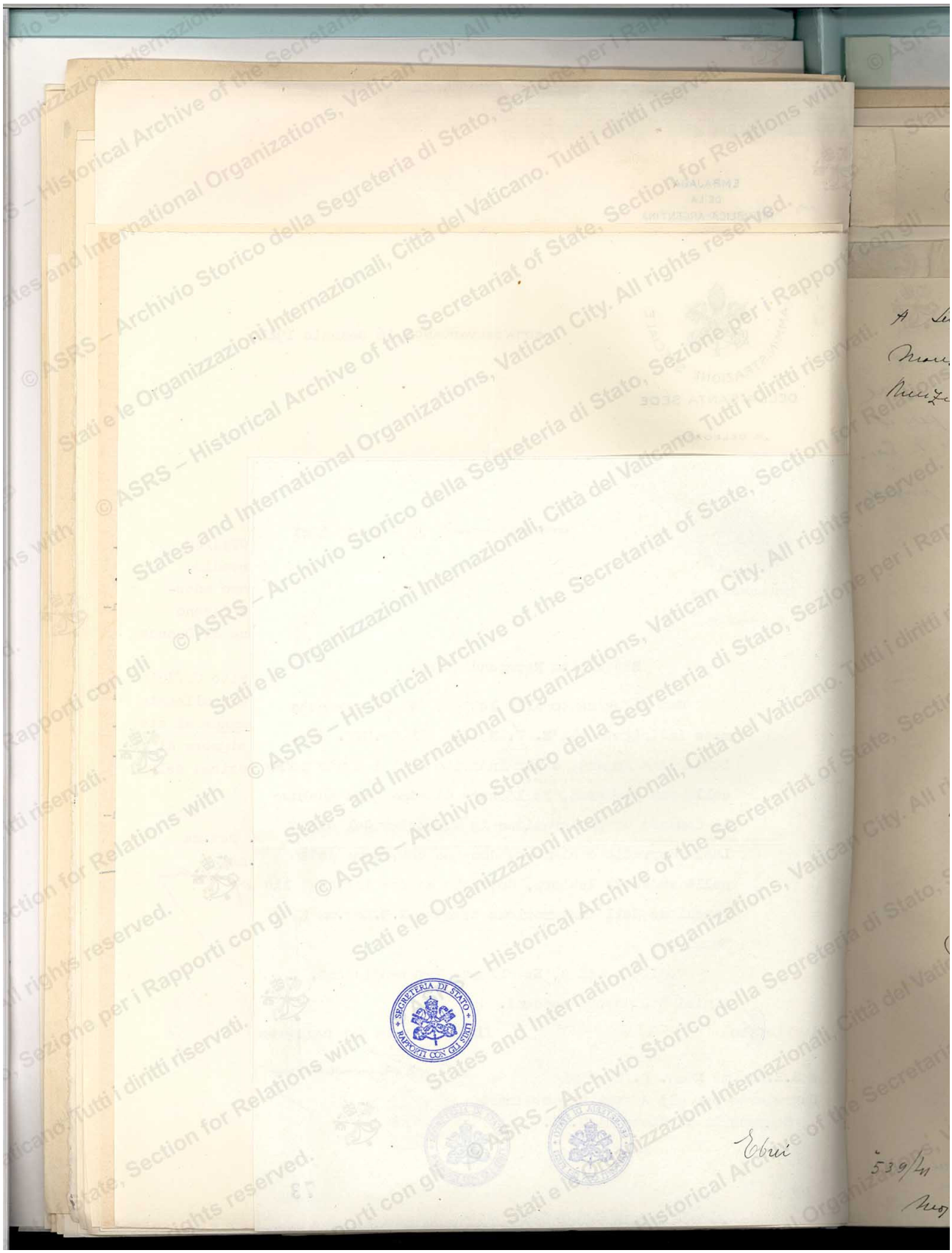
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei
539/41

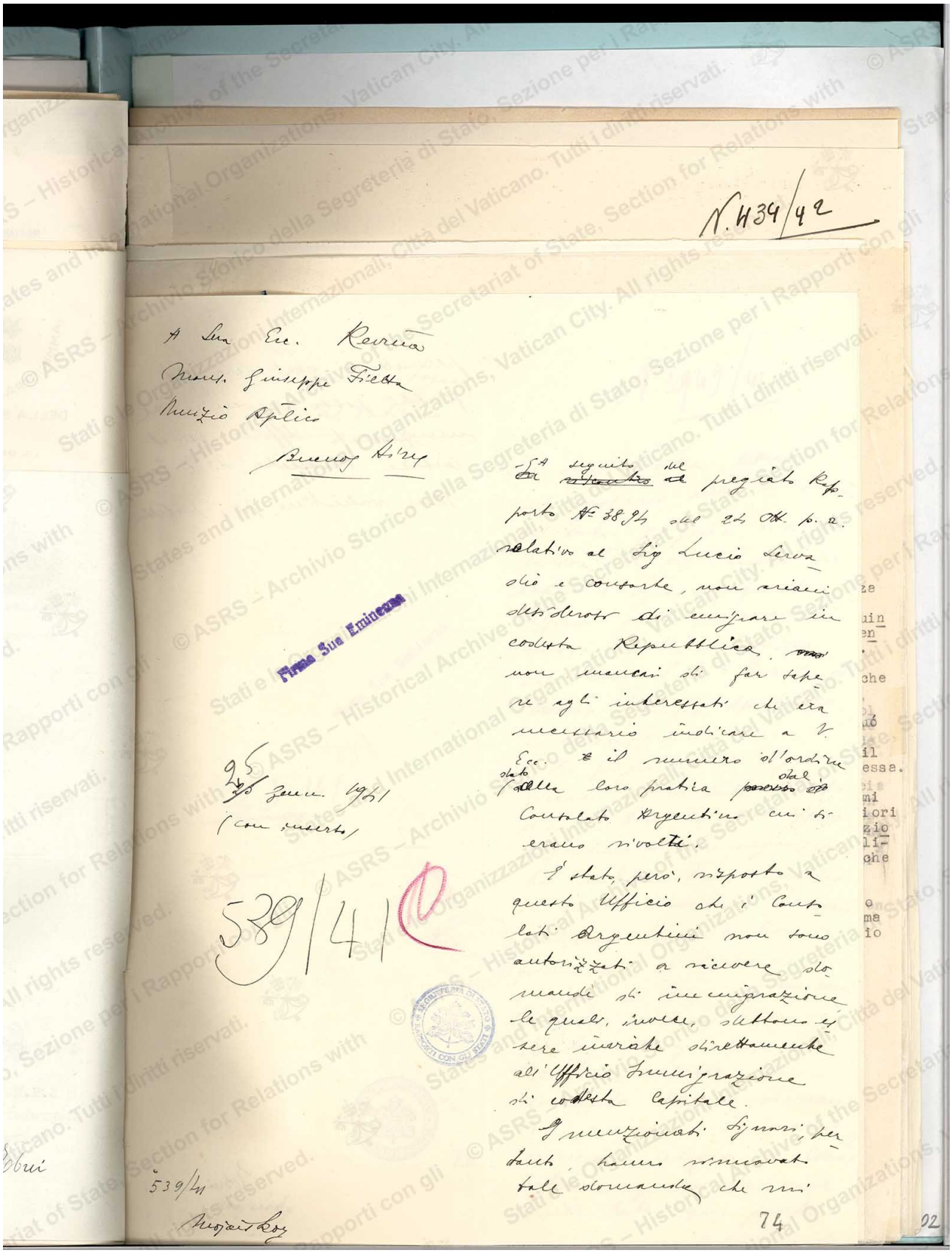

N. 434/42

A Sua Ecc. Revma
Mons. Giuseppe Fietta
Nunzio Aplico
Buenos Aires

Firma Sua Eminenza

25 Genn. 1941
(con inserto)

539/41

Mojaiskoy

Sa seguito del pregiato Rapporto N° 3894 del 24 Ott. p. a. relativo al Sig Lucio Servadio e consorte, non ariani desiderosi di emigrare in codesta Repubblica, non mancai di far sapere agli interessati che era necessario indicare a V. Ecc. il numero d'ordine dato dalla loro pratica dal Consolato Argentino cui si erano rivolti.

È stato, però, risposto a questo Ufficio che i Consolati Argentini non sono autorizzati a ricevere domande di immigrazione le quali, invece, debbono essere inviate direttamente all'Ufficio Immigrazione di codesta Capitale.

I menzionati Signori, pertanto, hanno rinnovato tale domanda che mi

74

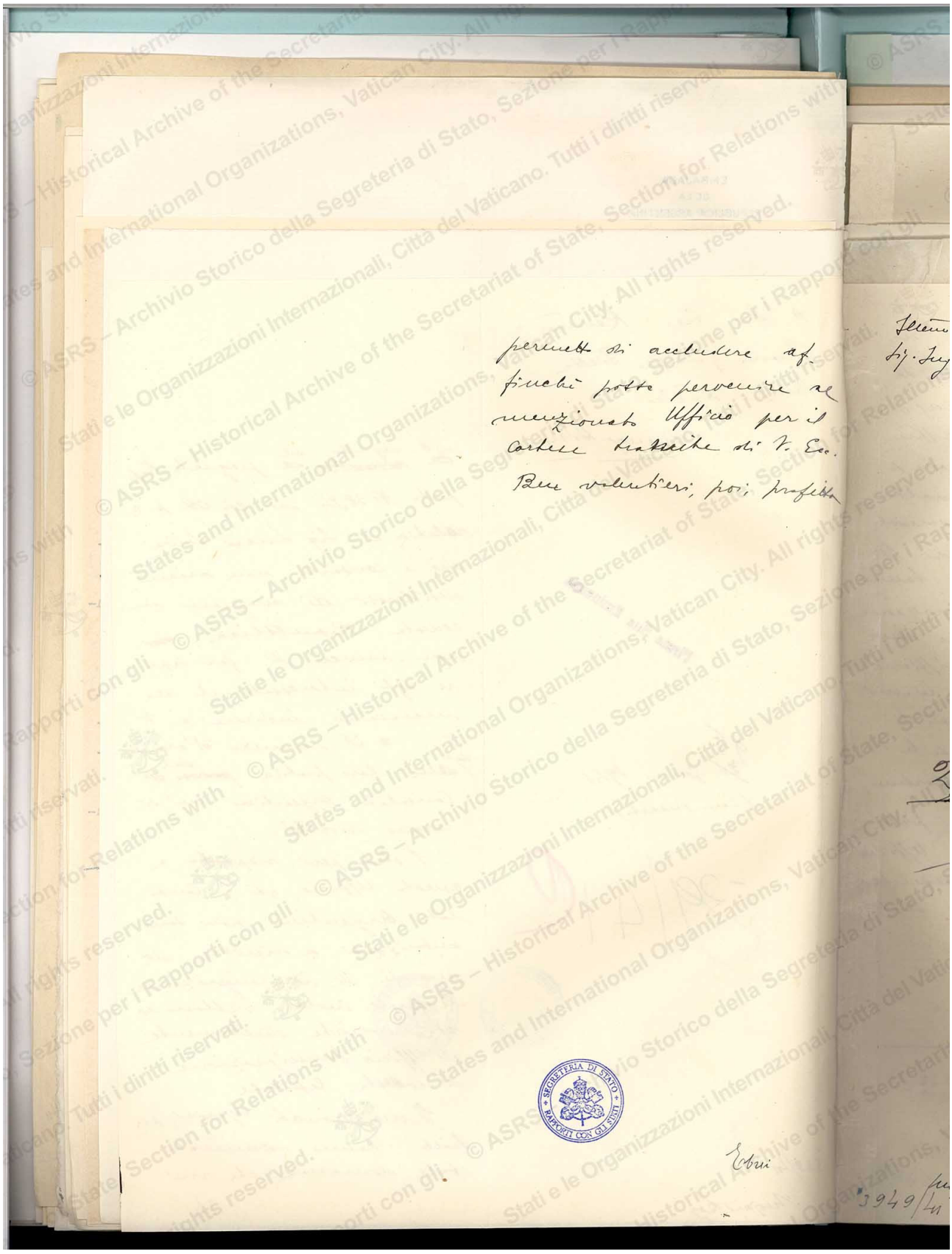

permetto di accludere af-
finchè possa pervenire al
menzionato Ufficio per il
cortese tramite di V. Ecc.
Ben volentieri, poi, profitto

Ebrei

SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.
© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

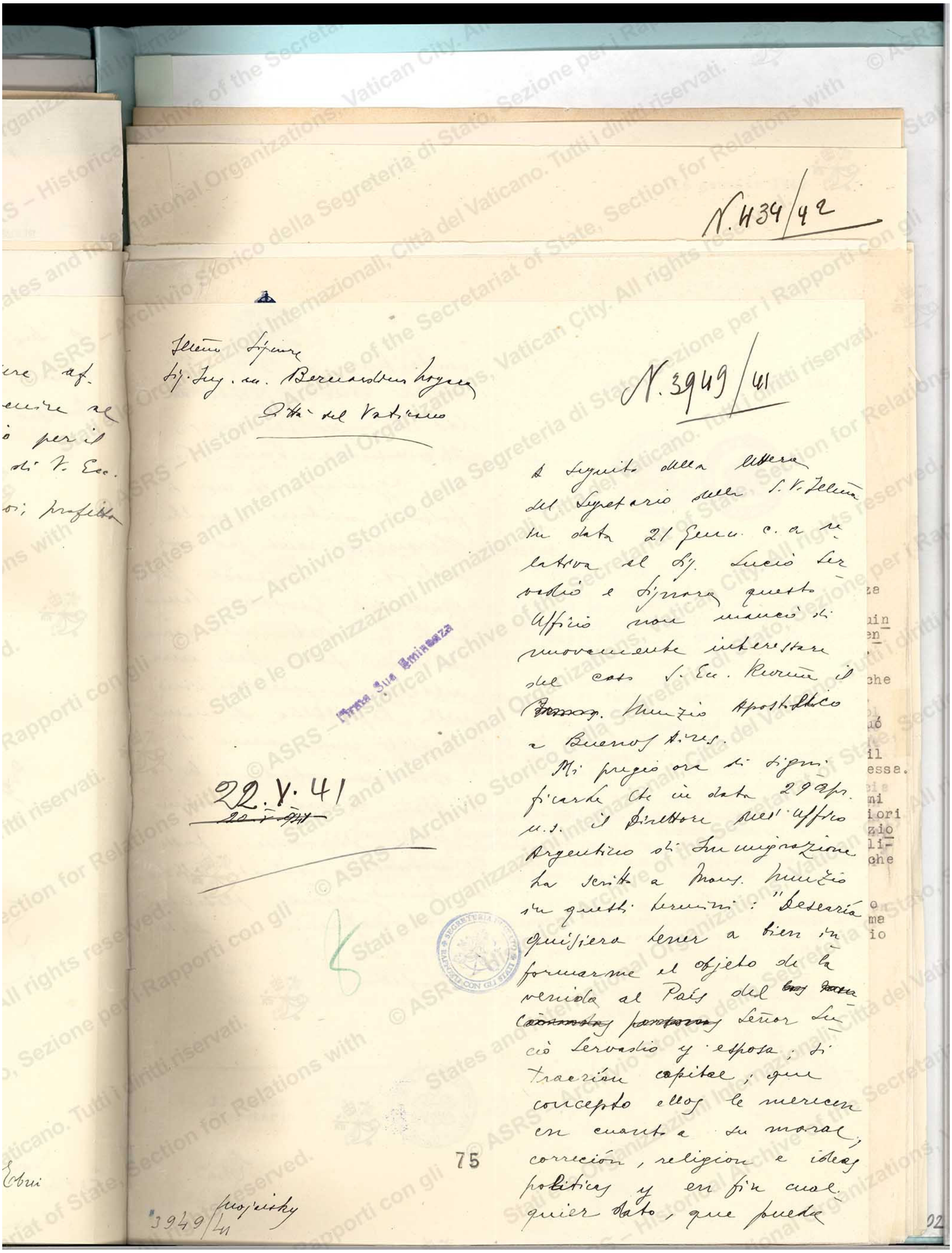
N. 434/42

Ill.mo Signore
Sig. Ing. cav. Bernardino Nogara
Città del Vaticano

N. 3949/41

A seguito della lettera del Segretario della S.V. Ill.ma in data 21 Genn. c.a. relativa al Sig. Lucio Servadio e Signora questo Ufficio non mancò di nuovamente interessare del caso S. Ecc. Rev.ma il ~~Mons.~~ Nunzio Apostolico a Buenos Aires.

Mi pregio ora di significarle che in data 29 Apr. u.s. il Direttore dell'Ufficio Argentino di Immigrazione ha scritto a Mons. Nunzio in questi termini: "Desearía quisiera tener a bien informarme el objeto de la venida al País del ~~los [illegible]~~ ~~[illegible] [illegible]~~ Señor Lució Servadio y esposa, si tracción capital, que concepto ellos le merecen en cuanto a su moral, corrición, religion e ideas politicas y en fin cualquier dato, que pueda

Firma Sua Eminenza

22. V. 41
~~20 [illegible]~~

75

3949/41 Mopsisky

contribuir a tener un
mejor conocimiento de
las mismas personas".
Il menzionato Ecc.mo Nun-
zio aggiunge che non si
possono nutrire molte
speranze di esito favorevole
dato che "i Superiori Or-
gani del Governo hanno
preso la determinazione
di non permettere una
ulteriore ammissione
nella Repubblica di immi-
granti non ariani".
Ciò non ostante, se la S.
V. Ill.ma lo crederà opportuno,
si cercherà di insistere presso
il ~~[illegible]~~ su indicato Ufficio
di Immigrazione presentan-
do le informazioni desiderate.
Profitto

SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

Ebrei

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.
© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.

N. 434/42

MUNCIATURA APOSTÓLICA

Buenos Aires, 3 Maggio 1941.-

Nº 4745.-

Eminenza Reverendissima,

in conformitá a quanto l' Eminenza Vostra Rev.ma si degnava communicarmi con la sua lettera Nº 539/41, del 25 Genn. u. s., qui giunta nella seconda quindicina di Aprile, ho provveduto a far pervenire al competente ufficio la domanda dei Signori Lucio e Sandra Servadio.

Le accludo in copia la risposta che ho avuto dalla Direzione di Immigrazione.

Come l' Eminenza Vostra Rev.ma puó conoscere dalla risposta stessa, i dati presentati non si considerano sufficienti e prego pertanto voglia inviarmi il supplemento di informazioni desiderato dalla Direzione stessa.

Inoltre, in via riservatissima, mi permetto informare l' Eminenza Vostra Rev.ma, che i Superiori Organi del Governo, segretamente, hanno preso la determinazione di non permettere un' ulteriore ammissione nella Repubblica di immigranti non ariani: credo quindi che tali pratiche siano condannate in precedenza a un certo fallimento.

Nella speranza di aver con questo corrisposto ai venerati ordini dell' Eminenza Vostra Rev.ma le confermo i sensi della mia venerazione e, chino al bacio della Sacra Porpora, con profondo ossequio mi professo

di Vostra Eminenza Rev.ma
dev.mo obblig.mo obbed.mo servo

+ Giuseppe Fietta dre.
N. Apost.

A Sua Eminenza Rev.ma
Il Signor Cardinale Luigi Maglione
Segretario di Stato di Sua Santitá.

3949/41

76

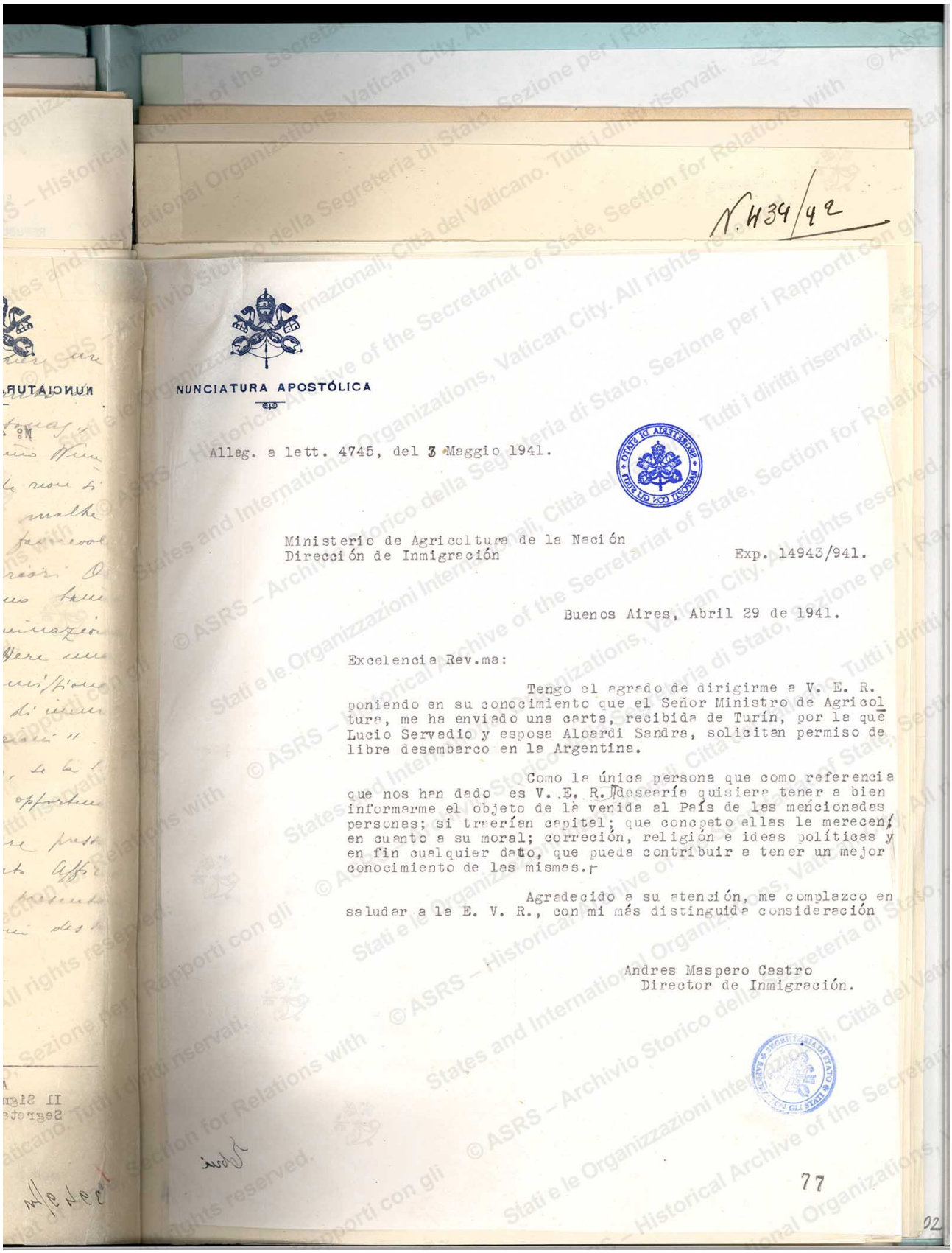

N. 434/42

NUNCIATURA APOSTÓLICA

Alleg. a lett. 4745, del 3 Maggio 1941.

Ministerio de Agricoltura de la Nación
Dirección de Inmigración

Exp. 14943/941.

Buenos Aires, Abril 29 de 1941.

Excelencia Rev.ma:

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. R. poniendo en su conocimiento que el Señor Ministro de Agricoltura, me ha enviado una carta, recibida de Turín, por la que Lucio Servadio y esposa Aloardi Sandra, solicitan permiso de libre desembarco en la Argentina.

Como la única persona que como referencia que nos han dado es V. E. R. desearía quisiera tener a bien informarme el objeto de la venida el País de las mencionadas personas; si traerían capital; que concepto ellas le merecen, en cuanto a su moral; correción, religión e ideas políticas y en fin cualquier dato, que pueda contribuir a tener un mejor conocimiento de las mismas.-

Agradecido a su atención, me complazco en saludar a la E. V. R., con mi más distinguida consideración

Andres Maspero Castro
Director de Inmigración.

77

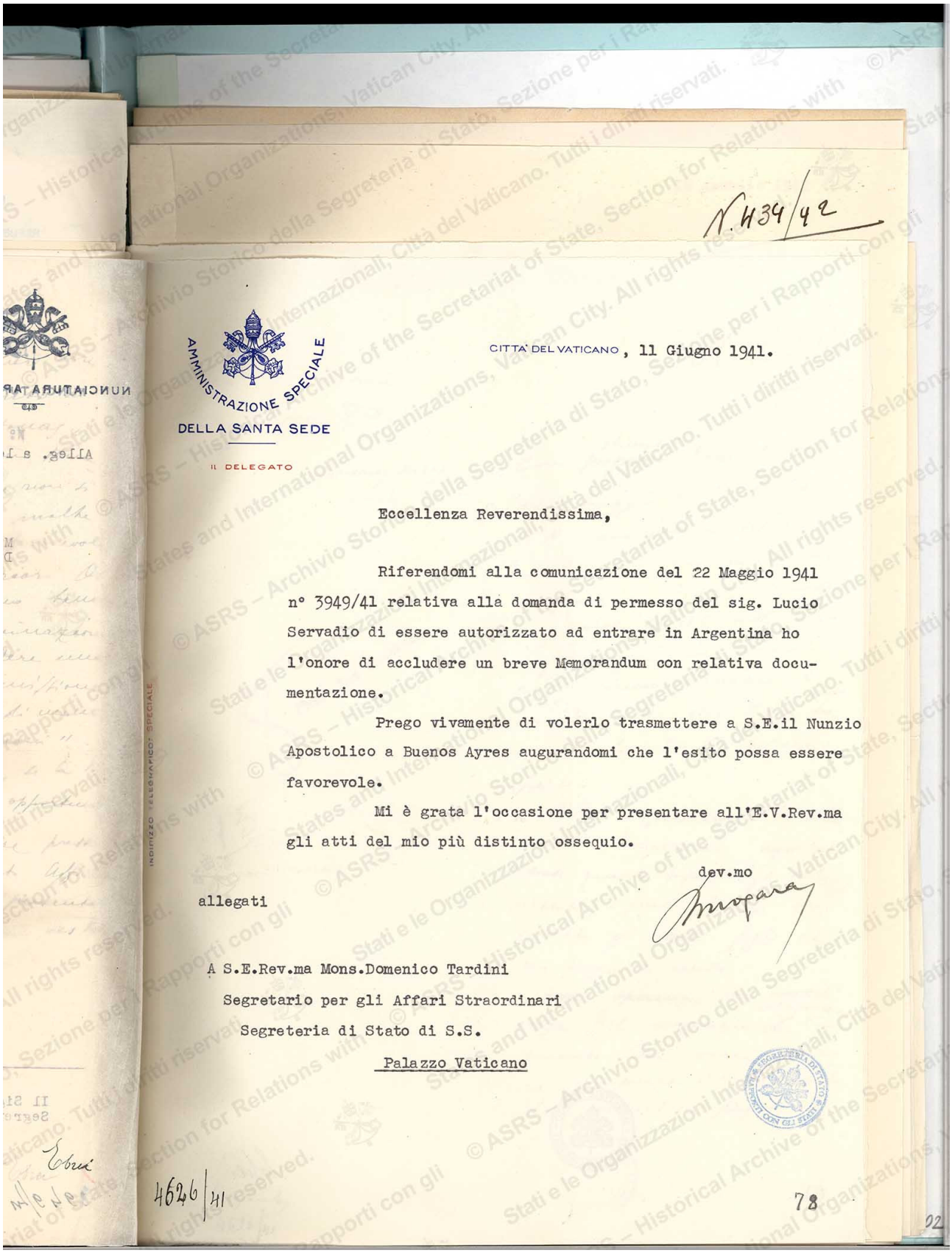

N. 434/42

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
DELLA SANTA SEDE
IL DELEGATO

CITTA' DEL VATICANO, 11 Giugno 1941.

Eccellenza Reverendissima,

Riferendomi alla comunicazione del 22 Maggio 1941 n° 3949/41 relativa alla domanda di permesso del sig. Lucio Servadio di essere autorizzato ad entrare in Argentina ho l'onore di accludere un breve Memorandum con relativa documentazione.

Prego vivamente di volerlo trasmettere a S.E.il Nunzio Apostolico a Buenos Ayres augurandomi che l'esito possa essere favorevole.

Mi è grata l'occasione per presentare all'E.V.Rev.ma gli atti del mio più distinto ossequio.

dev.mo

allegati

A S.E.Rev.ma Mons.Domenico Tardini
Segretario per gli Affari Straordinari
Segreteria di Stato di S.S.
Palazzo Vaticano

4626/41

78

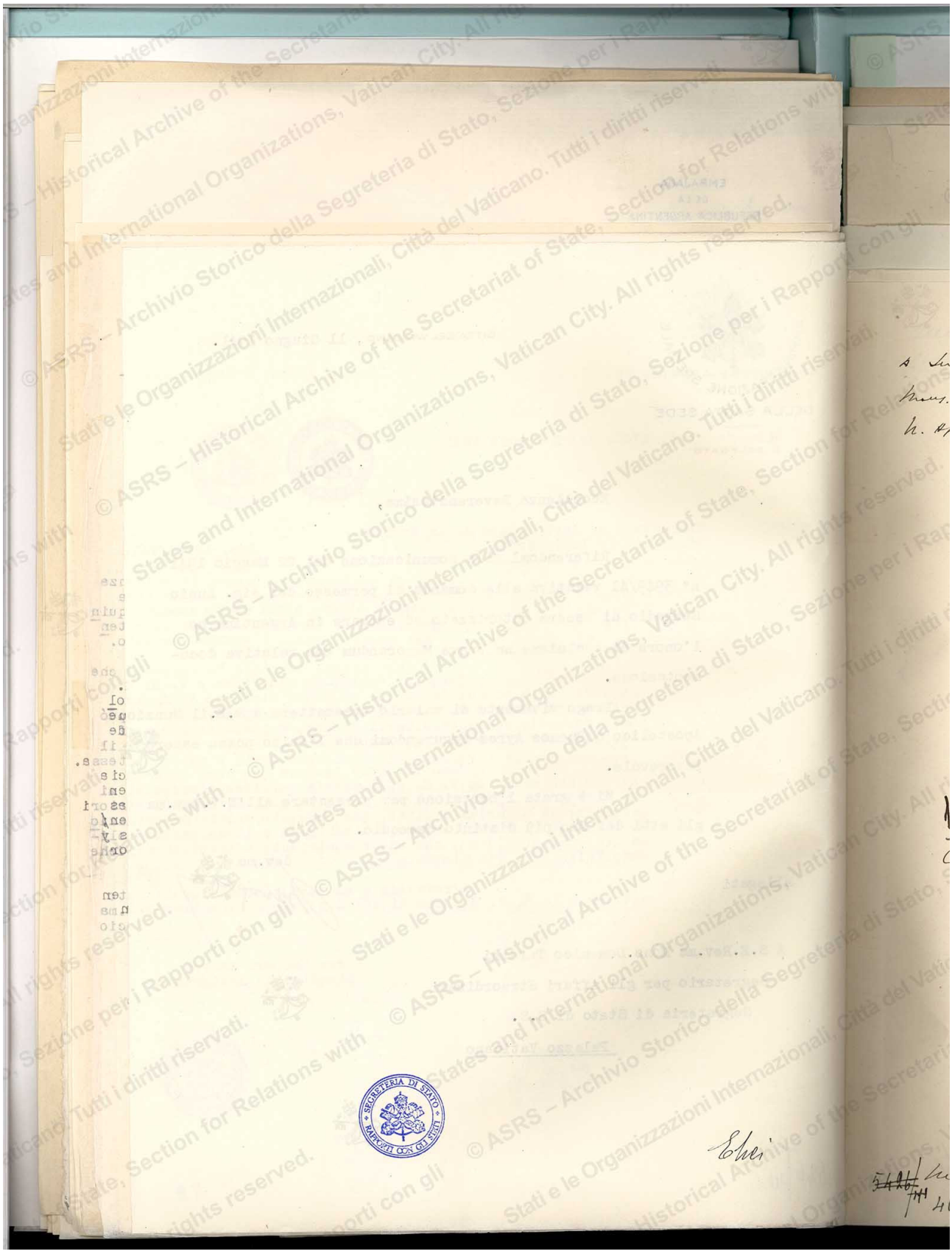

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

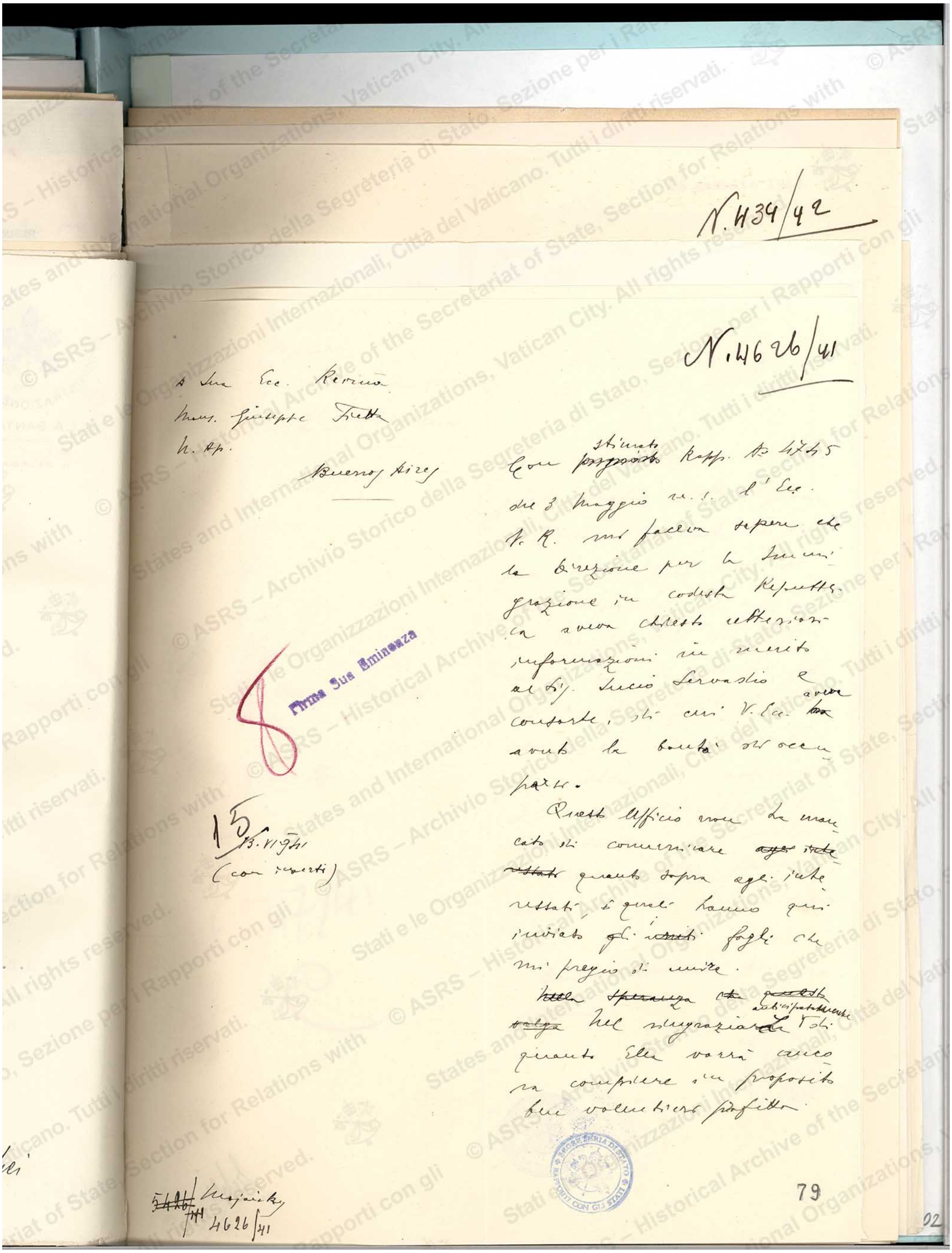

N. 434/42

N. 4626/41

A Sua Ecc. Revma
Mons. Giuseppe Fietta
N. Ap.
Buenos Aires

Con ~~pregiato~~ stimato Rapp. N. 4745 del 3 maggio u. s. l'Ecc. V. R. mi faceva sapere che la Direzione per la Immigrazione in codesta Repubblica aveva chiesto ulteriori informazioni in merito al Sig. Lucio Servadio e consorte, di cui V. Ecc. ~~ha~~ aveva avuto la bontà di occuparsi.

Questo Ufficio non ha mancato di comunicare ~~agli inte ressati~~ quanto sopra agli interessati, i quali hanno qui inviato gli ~~uniti~~ fogli che mi pregio di unire.

~~Nella speranza che questi valga~~ Nel ringraziarLa anticipatamente di quanto Ella vorrà ancora compiere in proposito, ben volentieri profitto

Firma Sua Eminenza

15 13.VI.941 (con inserti)

~~5426~~/41 Majaisky 4626/41

79

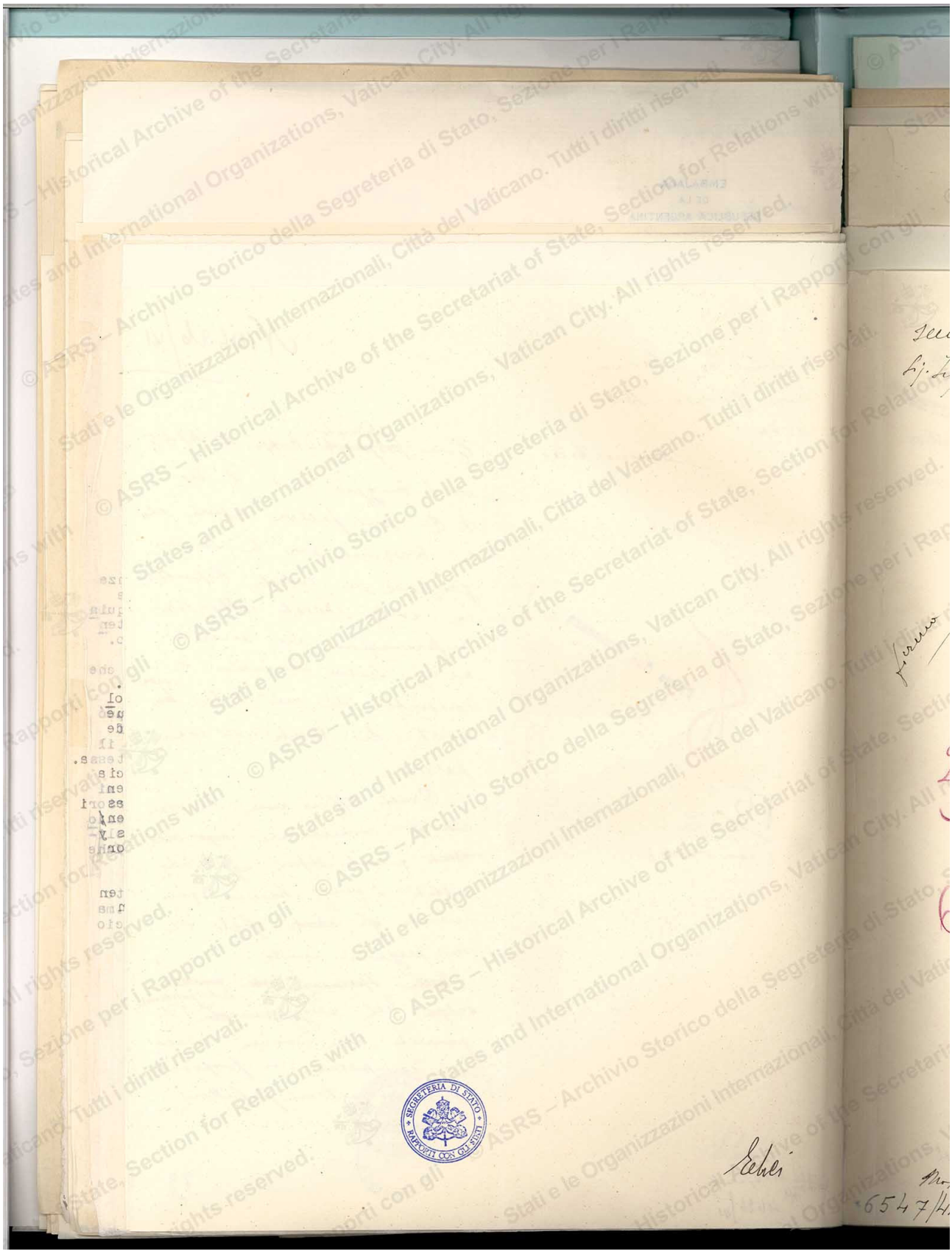

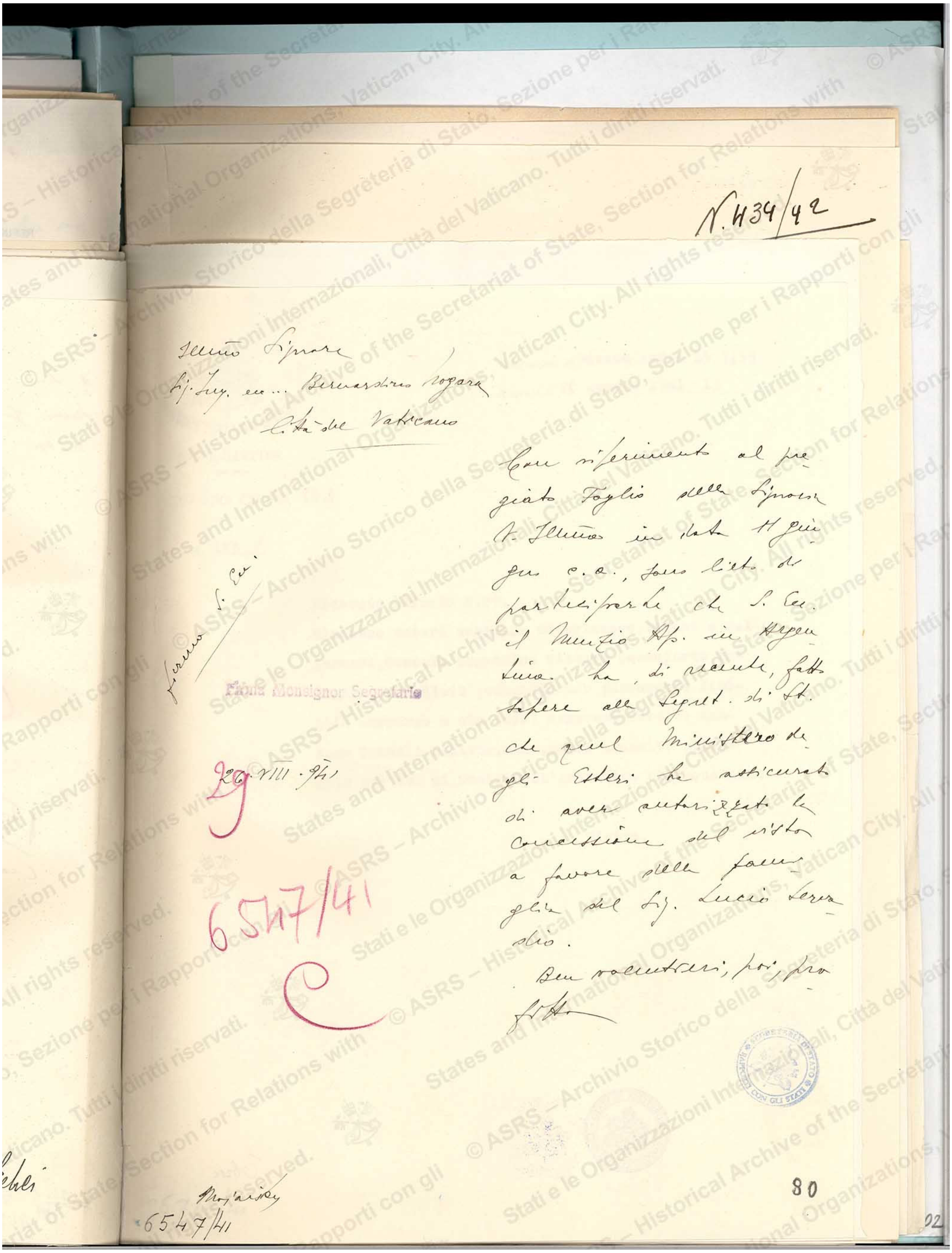
N. 434/42

Ill.mo Signore
Sig. Ing. ecc... Bernardino Nogara
Città del Vaticano

Con riferimento al pregiato Foglio della Signoria V. Ill.ma in data 11 giugno c.a., sono lieto di parteciparle che S. Ecc. il Nunzio Ap. in Argentina ha, di recente, fatto sapere alla Segret. di St. che quel Ministero degli Esteri ha assicurato di aver autorizzato la concessione del visto a favore della famiglia del Sig. Lucio Seradio.

Ben volentieri, poi, profitto

Firma S. Ecc.

Firma Monsignor Segretario

29.VIII.941

6547/41

80

Mosiarsky
6547/41

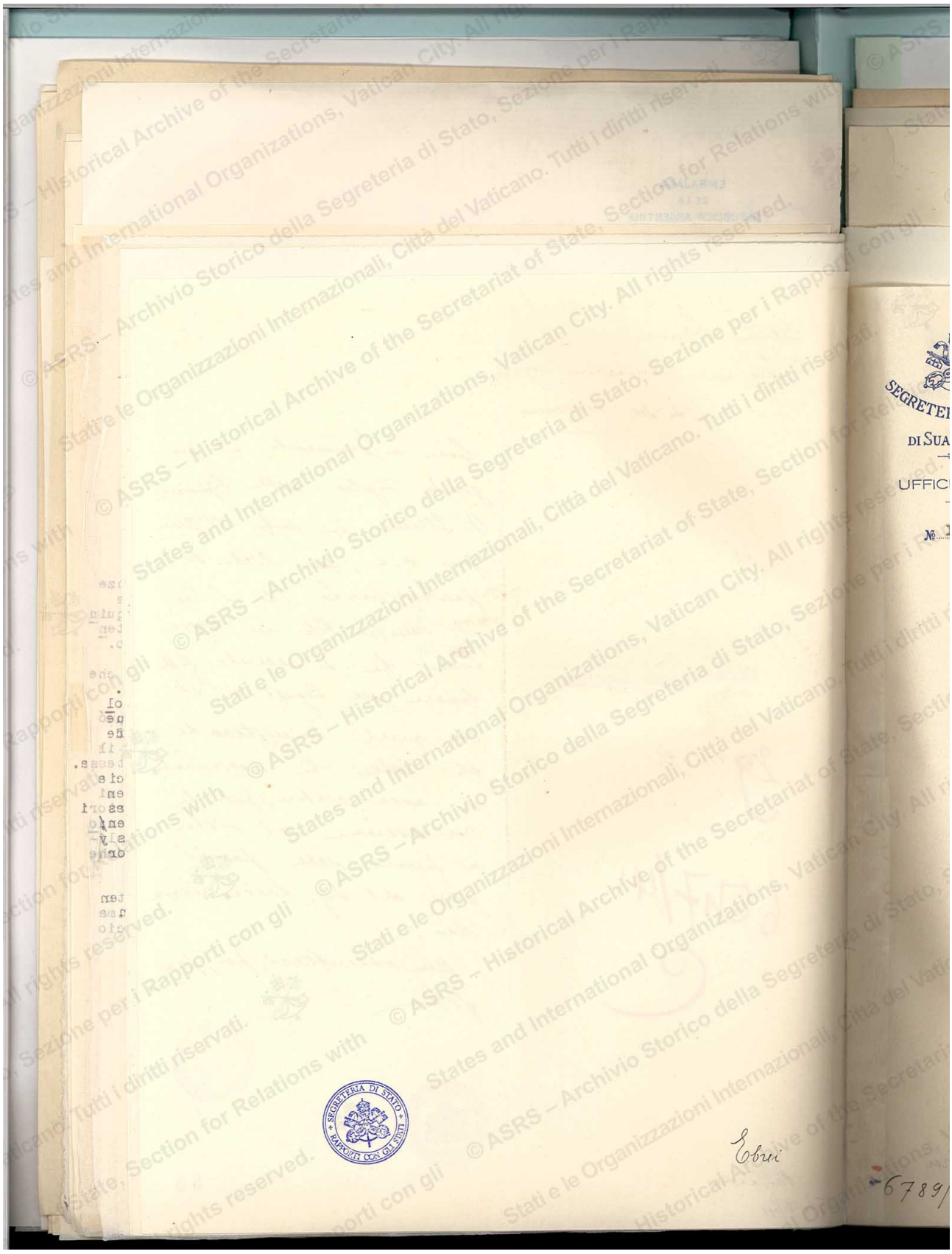

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

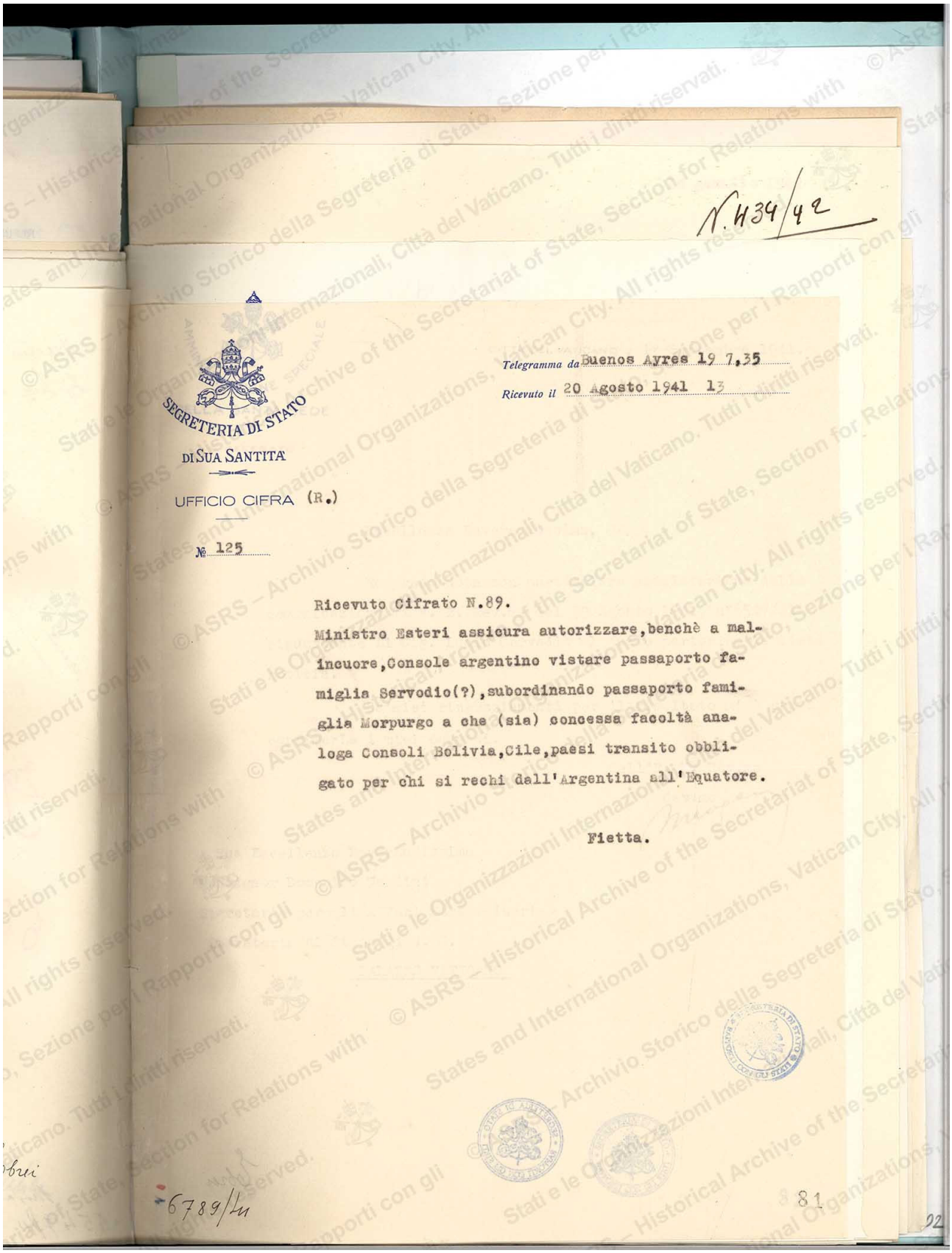

N. 434/42

SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITA'
UFFICIO CIFRA (R.)

Telegramma da Buenos Ayres 19 7,35
Ricevuto il 20 Agosto 1941 13

№ 125

Ricevuto Cifrato N.89.
Ministro Esteri assicura autorizzare,benchè a malincuore,Console argentino vistare passaporto famiglia Servodio(?),subordinando passaporto famiglia Morpurgo a che (sia) concessa facoltà analoga Consoli Bolivia,Cile,paesi transito obbligato per chi si rechi dall'Argentina all'Equatore.

Fietta.

6789/41

81

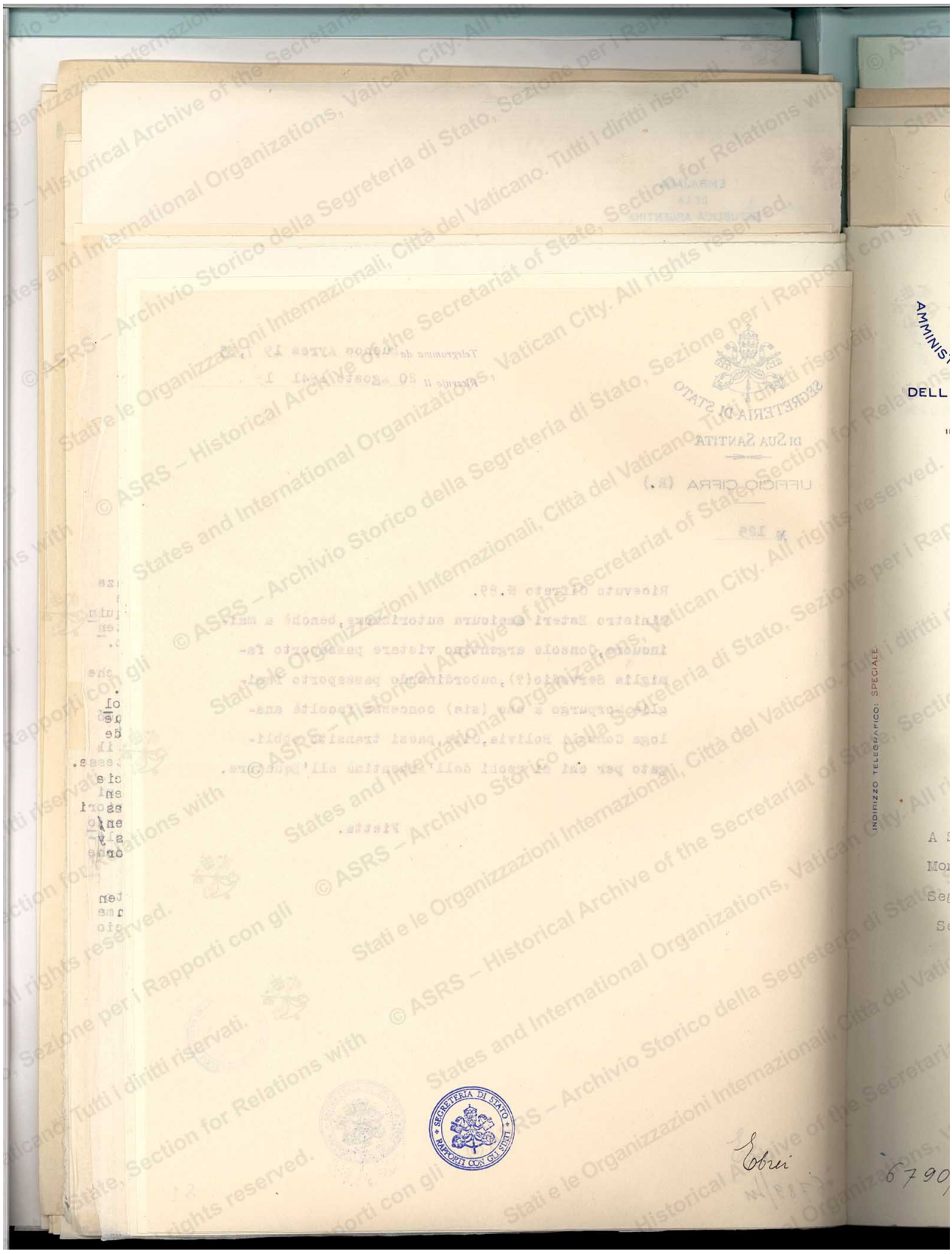

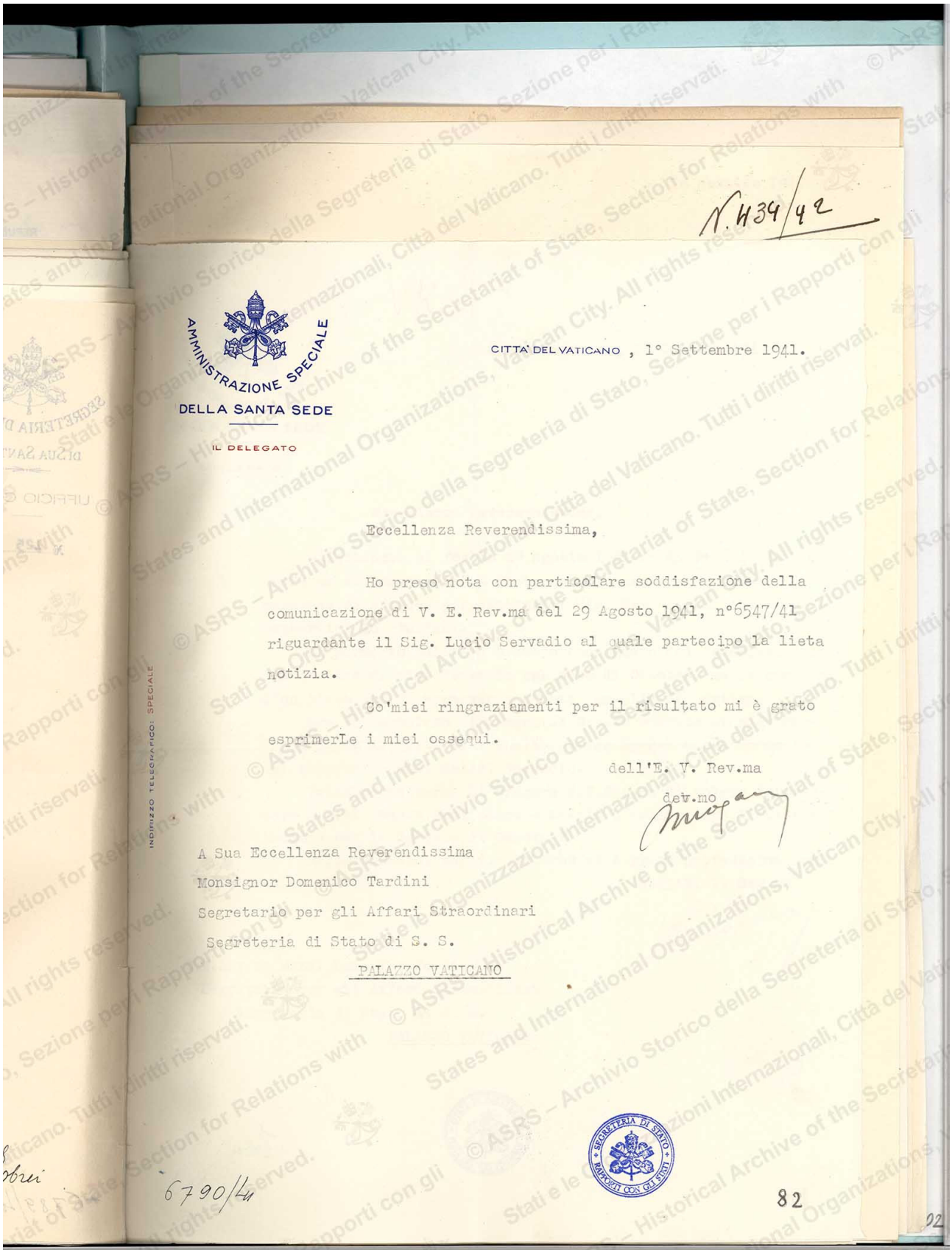

N. 434/42

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
DELLA SANTA SEDE
IL DELEGATO

CITTA' DEL VATICANO , 1° Settembre 1941.

Eccellenza Reverendissima,

Ho preso nota con particolare soddisfazione della comunicazione di V. E. Rev.ma del 29 Agosto 1941, n°6547/41 riguardante il Sig. Lucio Servadio al quale partecipo la lieta notizia.

Co'miei ringraziamenti per il risultato mi è grato esprimerLe i miei ossequi.

dell'E. V. Rev.ma

dev.mo

INDIRIZZO TELEGRAFICO: SPECIALE

A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Domenico Tardini
Segretario per gli Affari Straordinari
Segretaria di Stato di S. S.
PALAZZO VATICANO

SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

6790/41

82

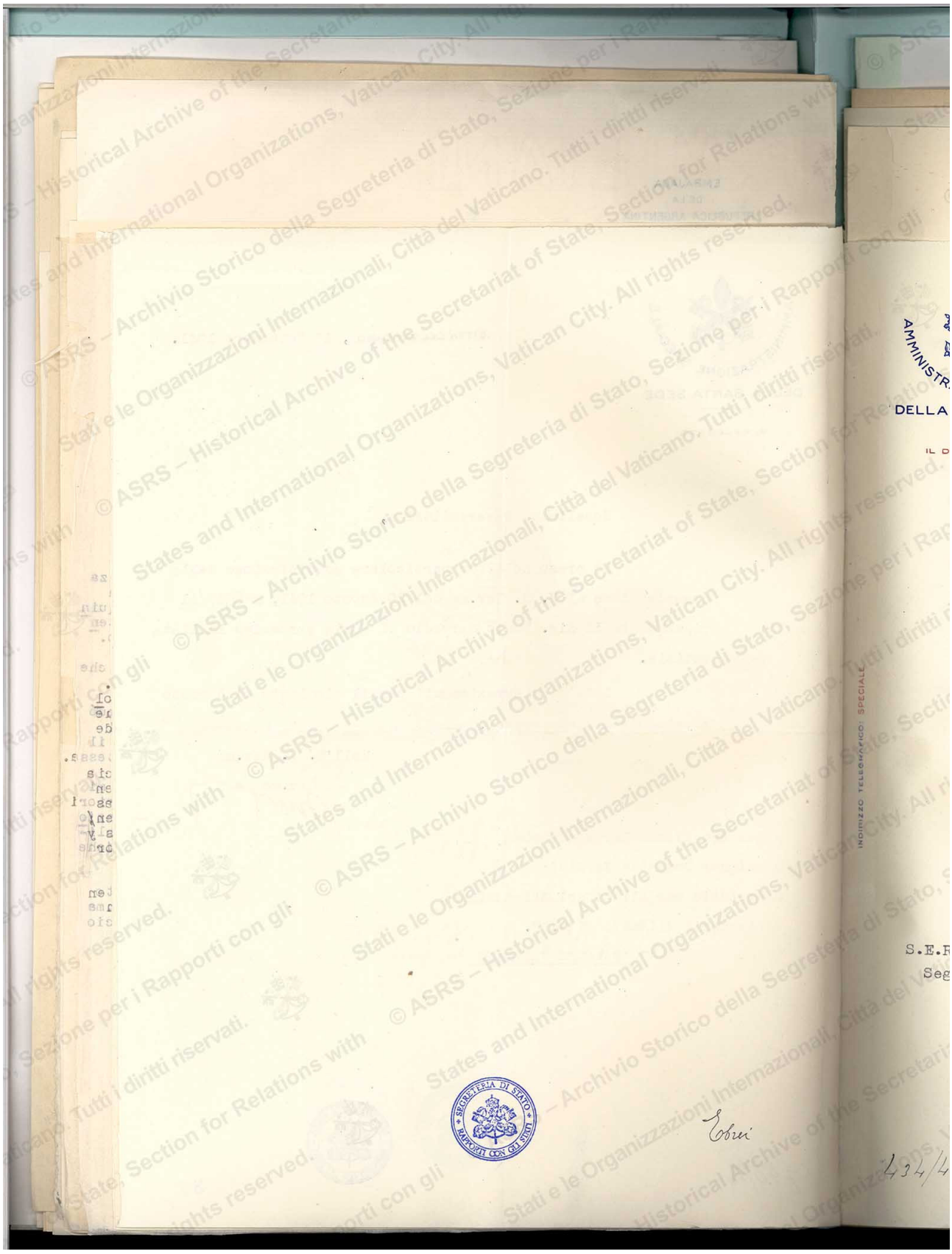
SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI ECCL. STRAORD.
RAPPORTI CON GLI STATI

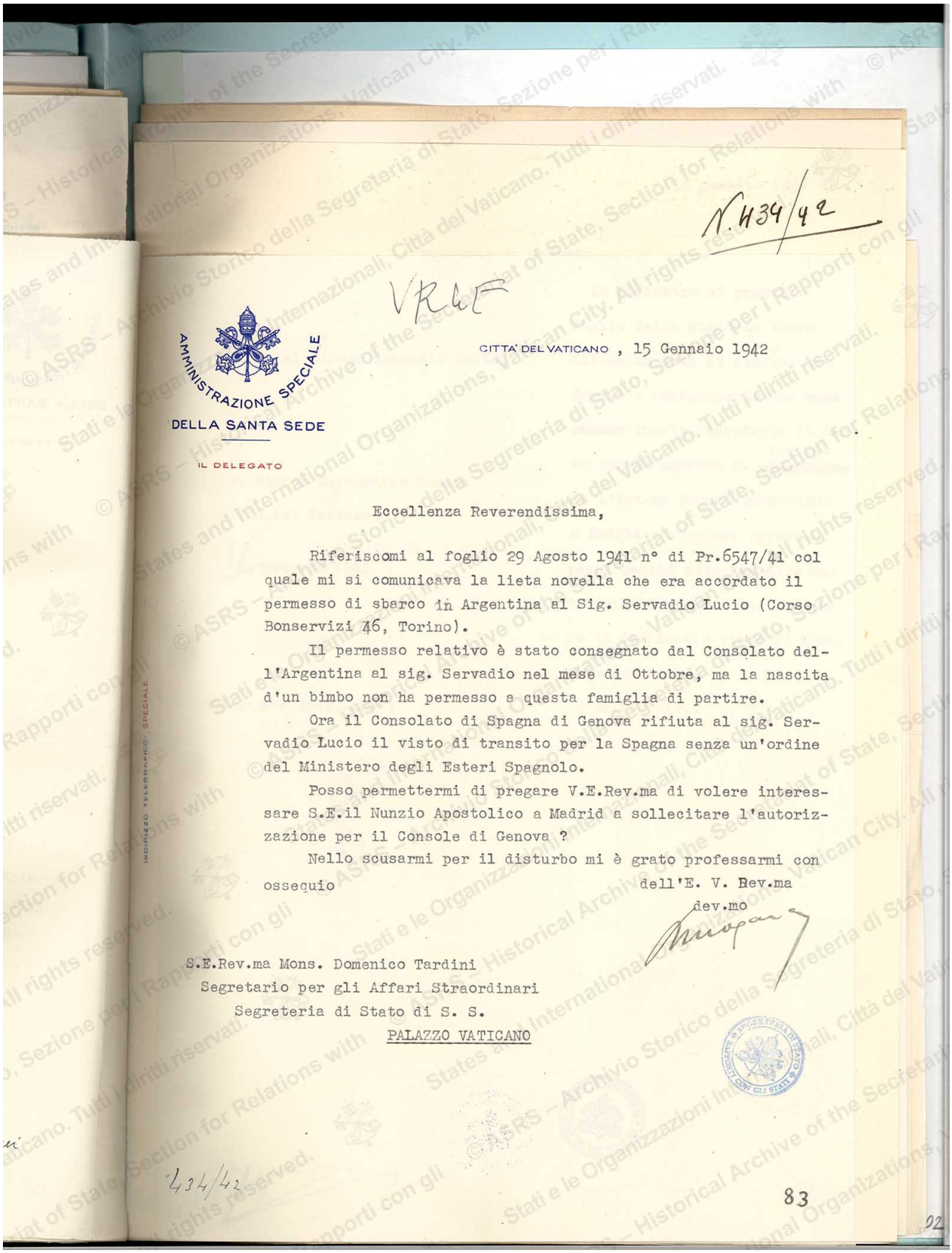

N. 434/42

VRHF

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
DELLA SANTA SEDE
IL DELEGATO

CITTA' DEL VATICANO , 15 Gennaio 1942

Eccellenza Reverendissima,

Riferiscomi al foglio 29 Agosto 1941 n° di Pr.6547/41 col quale mi si comunicava la lieta novella che era accordato il permesso di sbarco in Argentina al Sig. Servadio Lucio (Corso Bonservizi 46, Torino).

Il permesso relativo è stato consegnato dal Consolato dell'Argentina al sig. Servadio nel mese di Ottobre, ma la nascita d'un bimbo non ha permesso a questa famiglia di partire.

Ora il Consolato di Spagna di Genova rifiuta al sig. Servadio Lucio il visto di transito per la Spagna senza un'ordine del Ministero degli Esteri Spagnolo.

Posso permettermi di pregare V.E.Rev.ma di volere interessare S.E.il Nunzio Apostolico a Madrid a sollecitare l'autorizzazione per il Console di Genova ?

Nello scusarmi per il disturbo mi è grato professarmi con ossequio

dell'E. V. Rev.ma
dev.mo

S.E.Rev.ma Mons. Domenico Tardini
Segretario per gli Affari Straordinari
Segreteria di Stato di S. S.
PALAZZO VATICANO

434/42

83

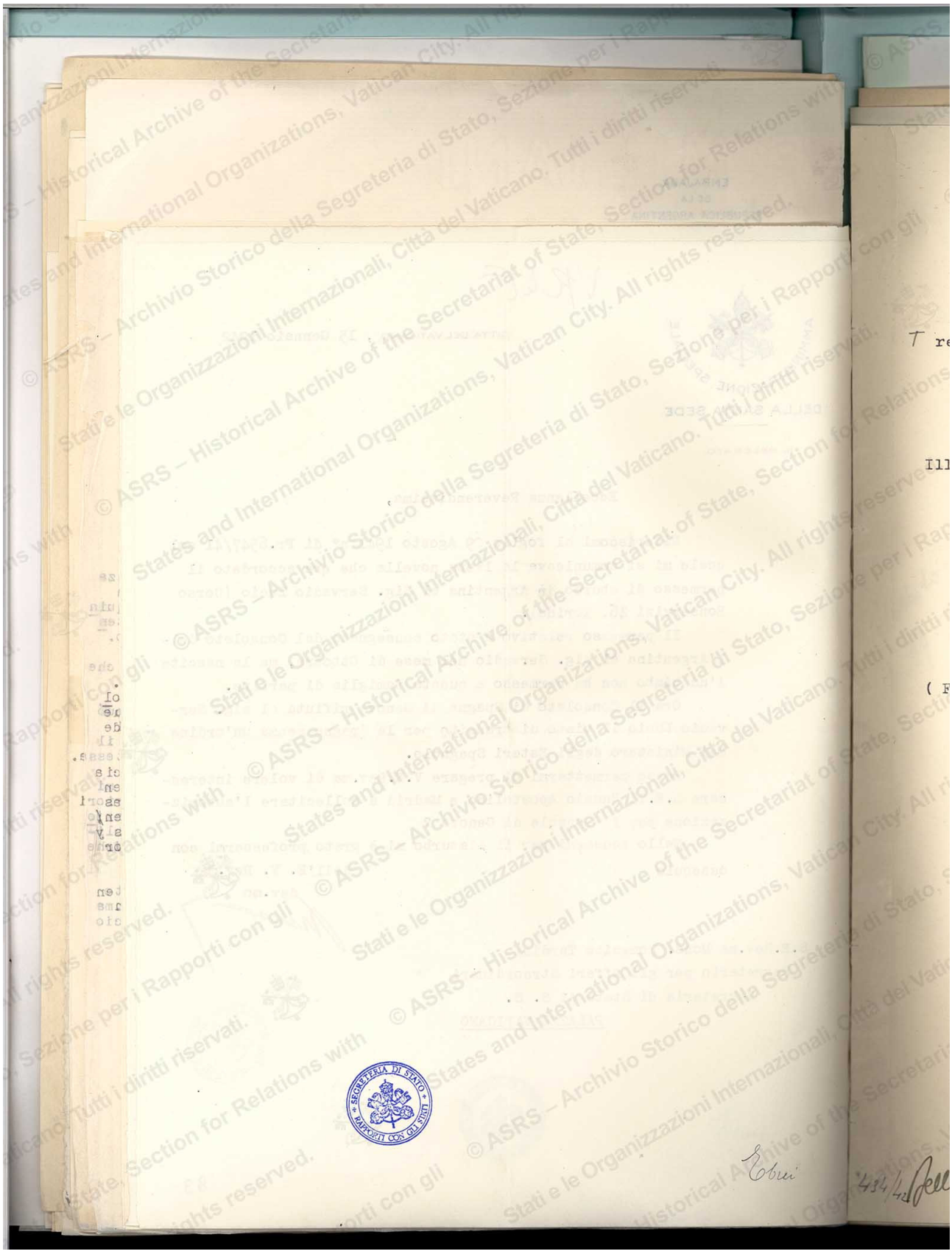

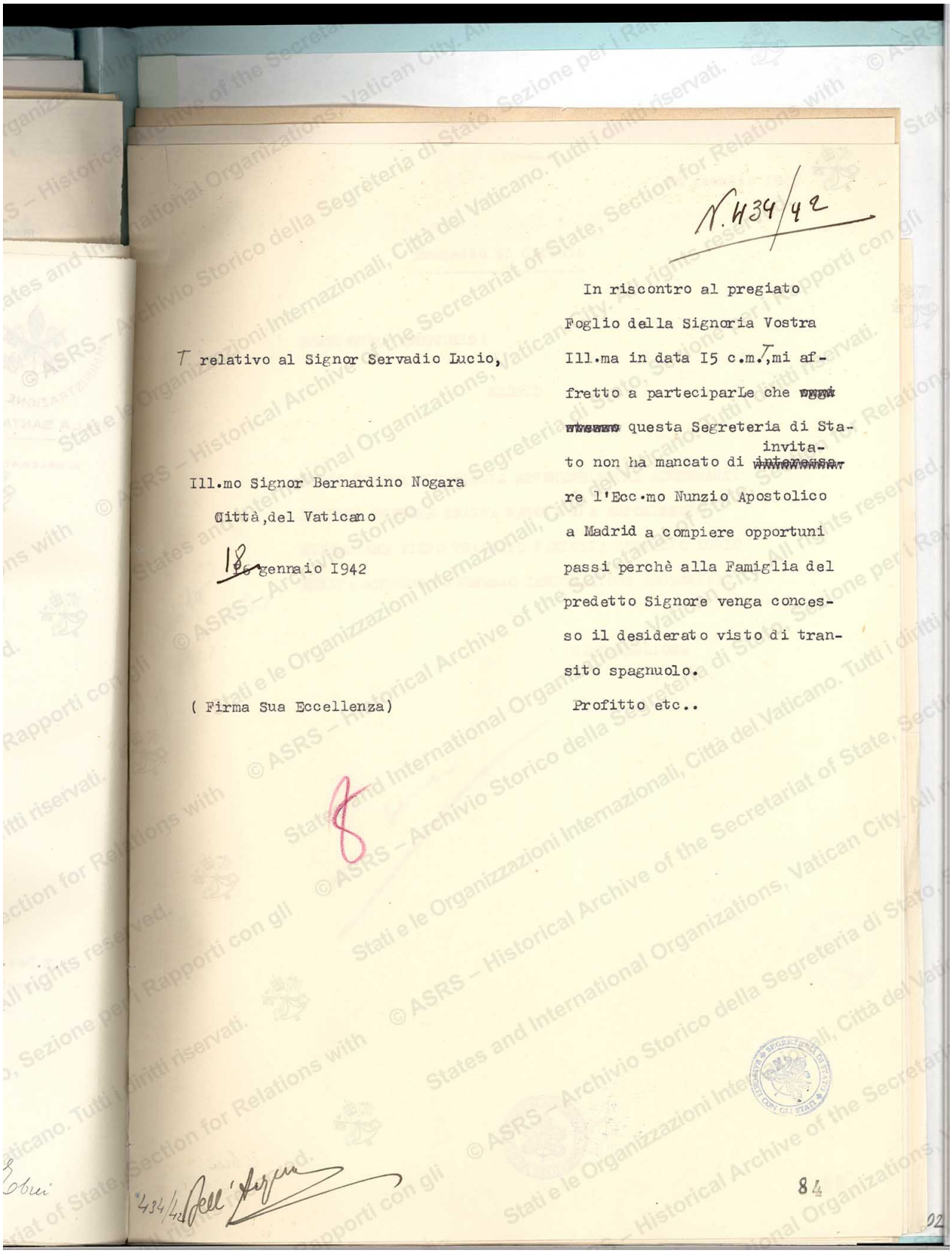

N. 434/42

T relativo al Signor Servadio Lucio,

Ill.mo Signor Bernardino Nogara

Città, del Vaticano

18 gennaio 1942

(Firma Sua Eccellenza)

In riscontro al pregiato Foglio della Signoria Vostra Ill.ma in data 15 c.m., mi affretto a parteciparLe che questa Segreteria di Stato non ha mancato di interessare l'Ecc.mo Nunzio Apostolico a Madrid a compiere opportuni passi perchè alla Famiglia del predetto Signore venga concesso il desiderato visto di transito spagnuolo.

Profitto etc..

8

434/42

84

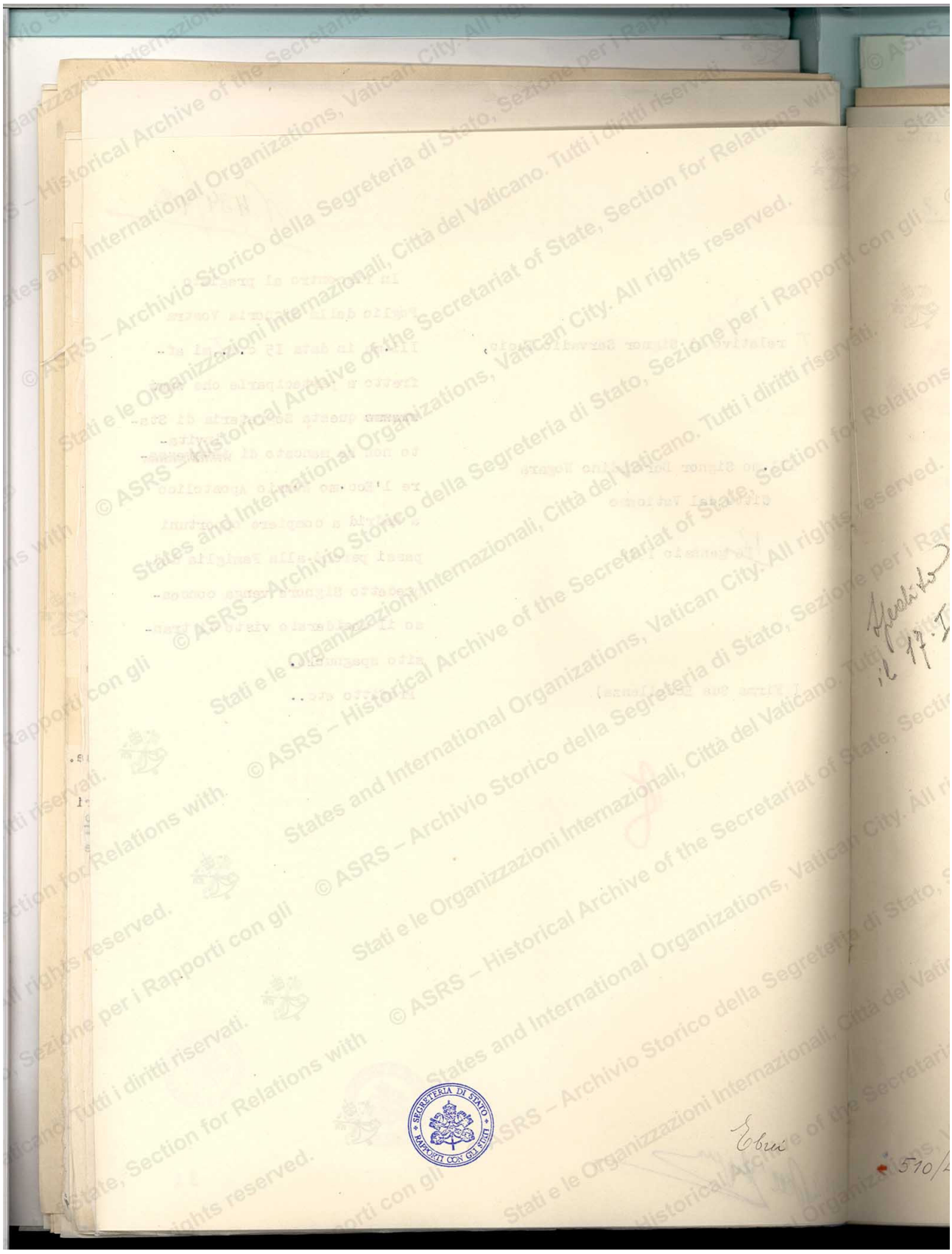
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

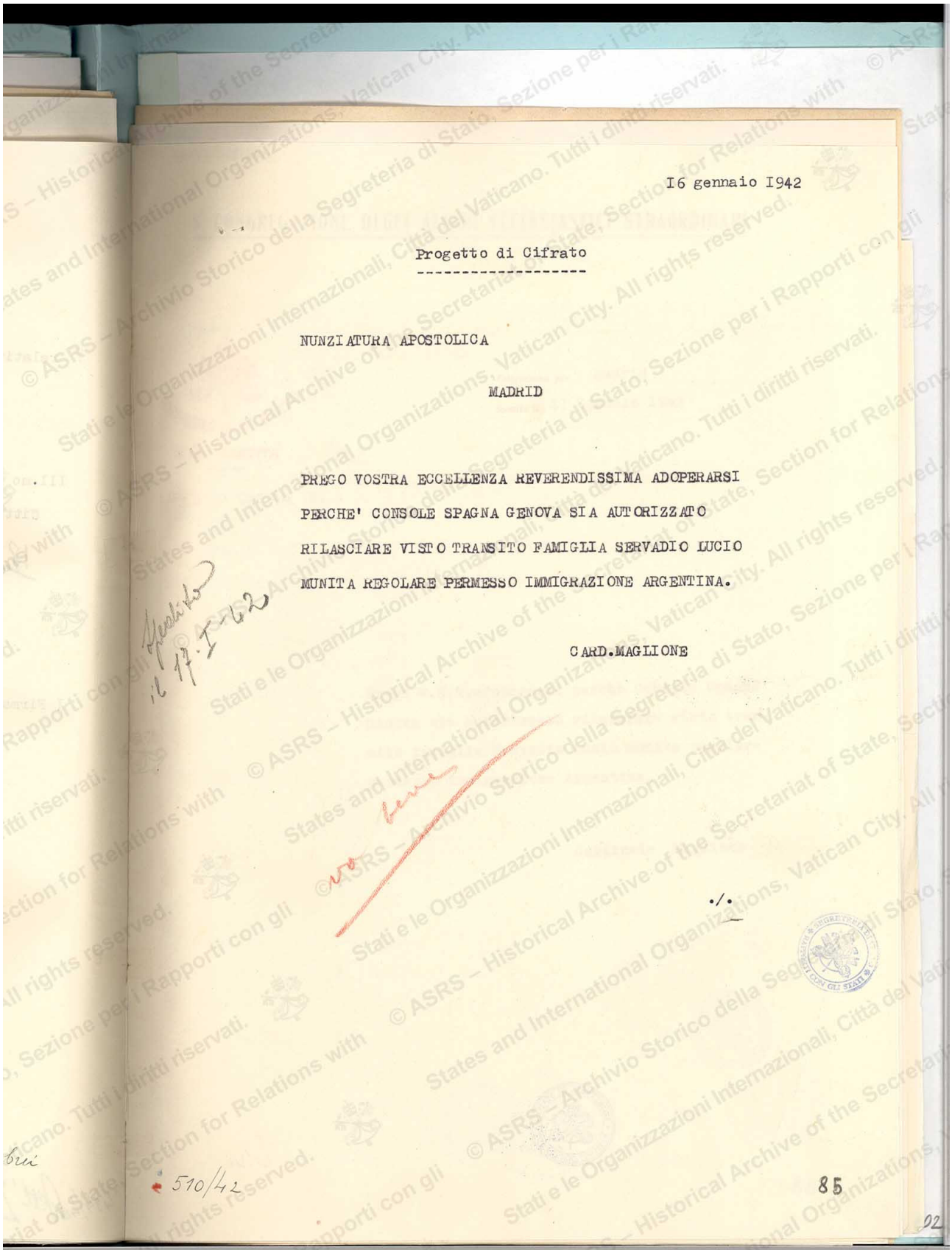

I6 gennaio I942

Progetto di Cifrato

NUNZIATURA APOSTOLICA

MADRID

PREGO VOSTRA ECCELLENZA REVERENDISSIMA ADOPERARSI PERCHE' CONSOLE SPAGNA GENOVA SIA AUTORIZZATO RILASCIARE VISTO TRANSITO FAMIGLIA SERVADIO LUCIO MUNITA REGOLARE PERMESSO IMMIGRAZIONE ARGENTINA.

CARD.MAGLIONE

Spedito il 17.I.42

vo bene

./.

510/42

85

92

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

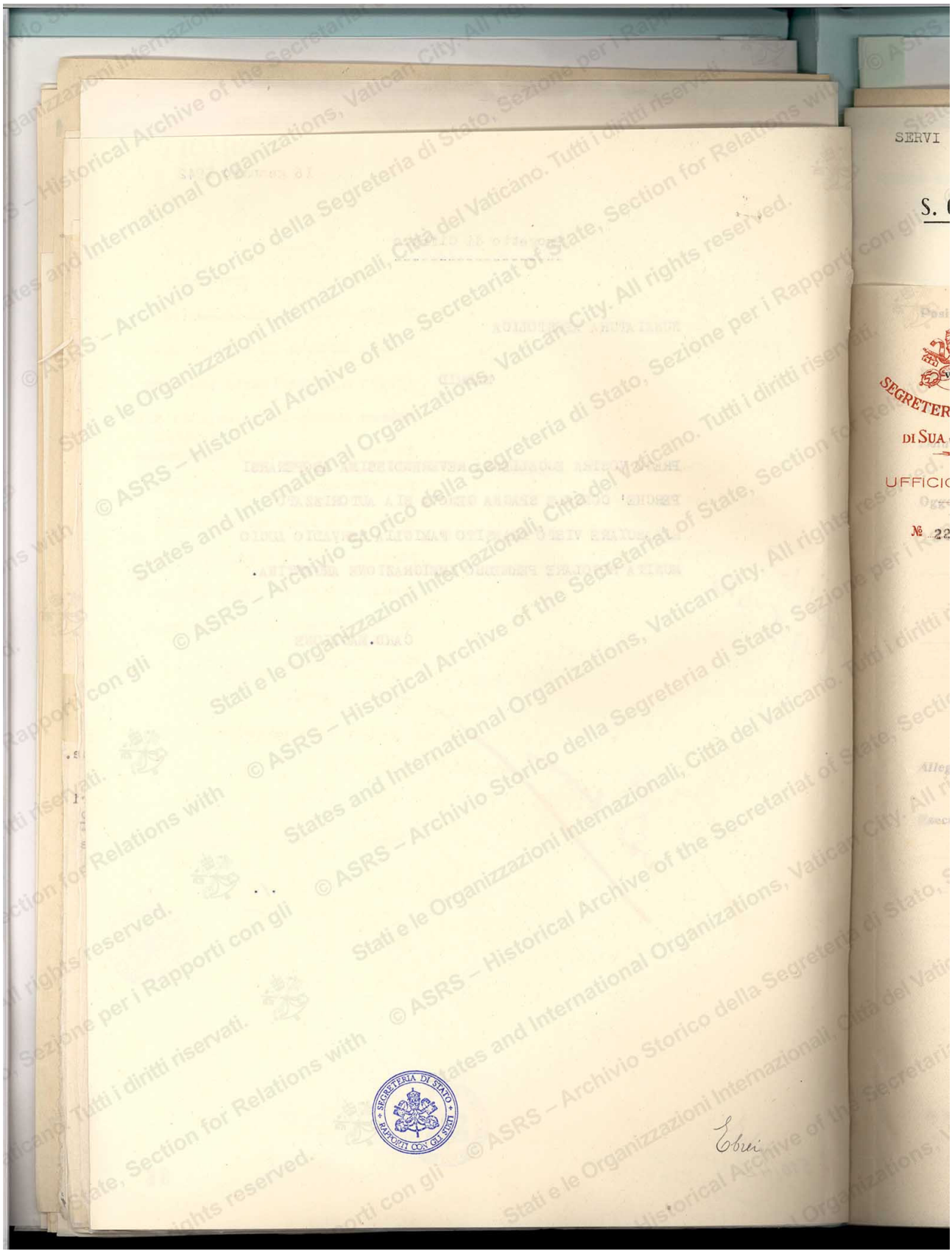
SERVI
SEGRETER
DI SUA
UFFICIO
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

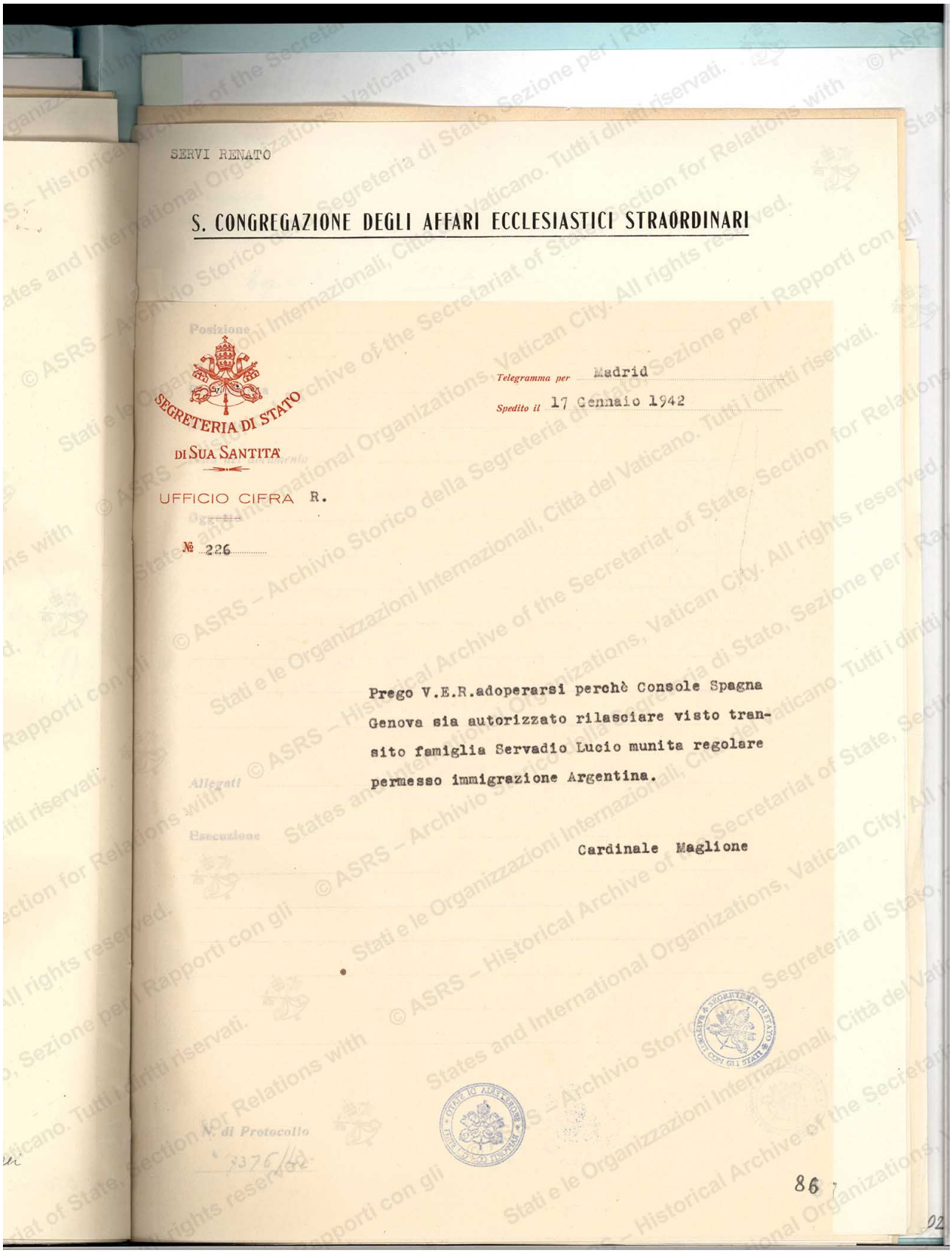

SERVI RENATO

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITÀ

UFFICIO CIFRA R.

№ 226

Telegramma per Madrid

Spedito il 17 Gennaio 1942

Allegati

Esecuzione

Prego V.E.R.adoperarsi perchè Console Spagna Genova sia autorizzato rilasciare visto transito famiglia Servadio Lucio munita regolare permesso immigrazione Argentina.

Cardinale Maglione

N. di Protocollo

376/42

86

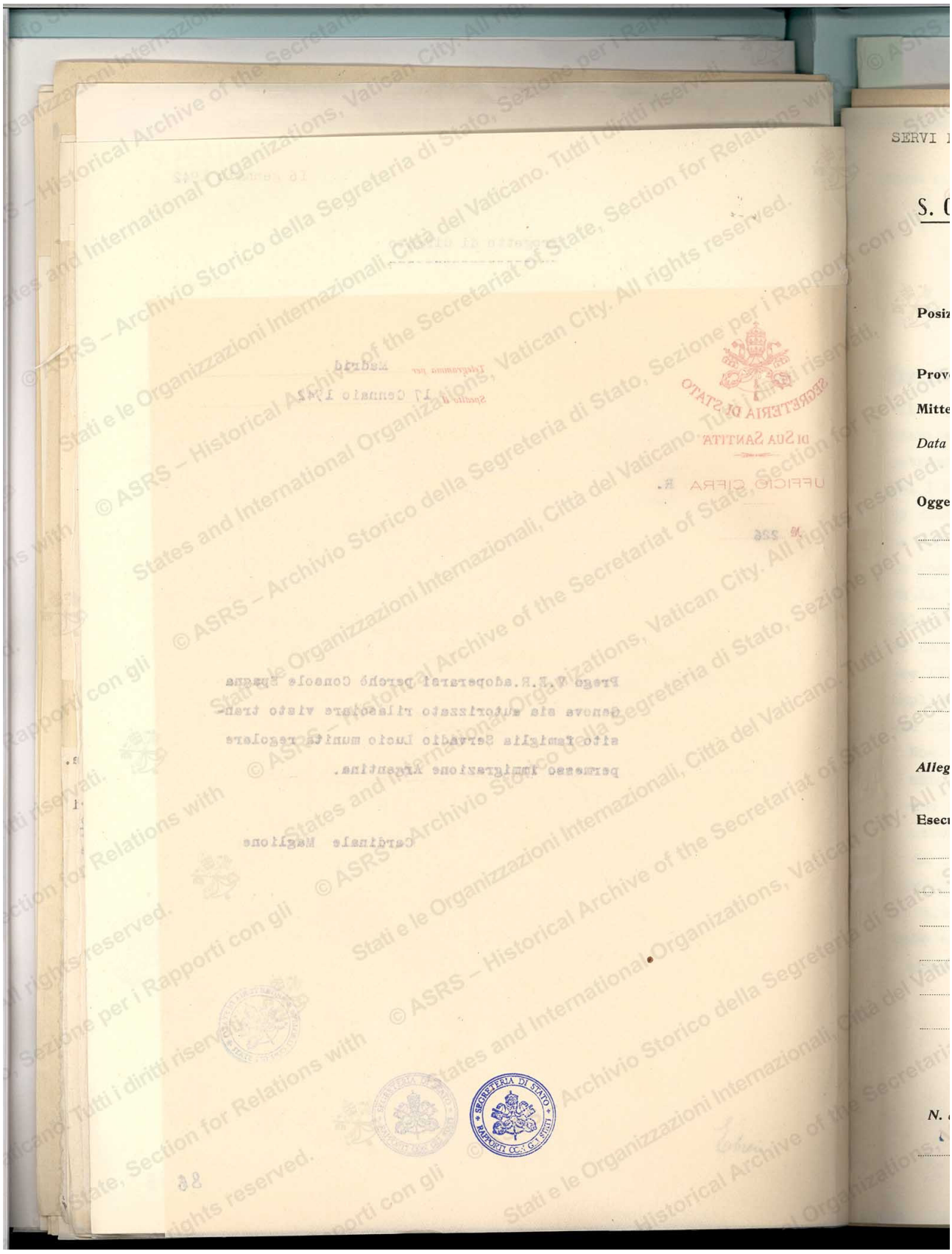

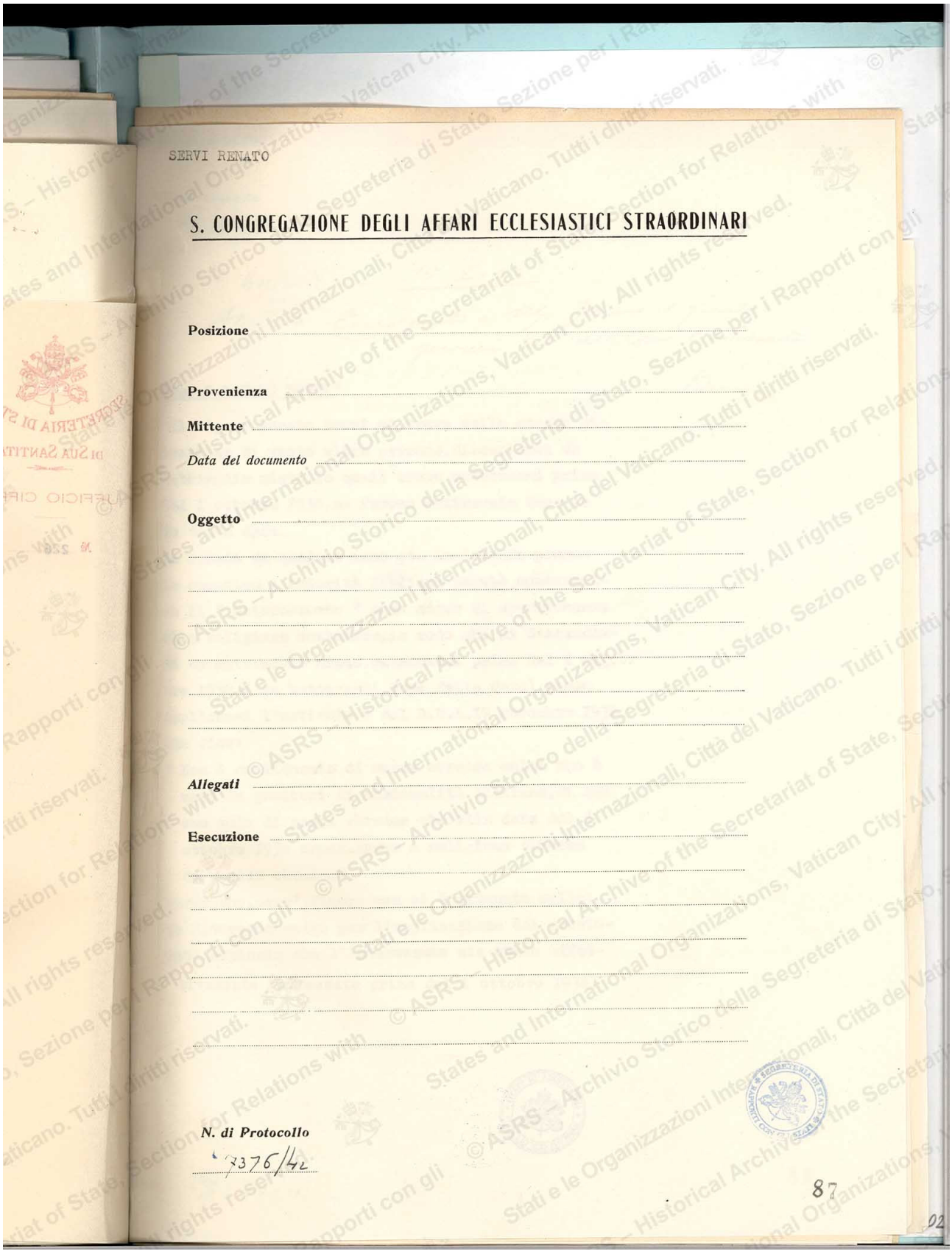

SERVI RENATO

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione .....

Provenienza .....

Mittente .....

Data del documento .....

Oggetto .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allegati .....

Esecuzione .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N. di Protocollo

3376/42

87

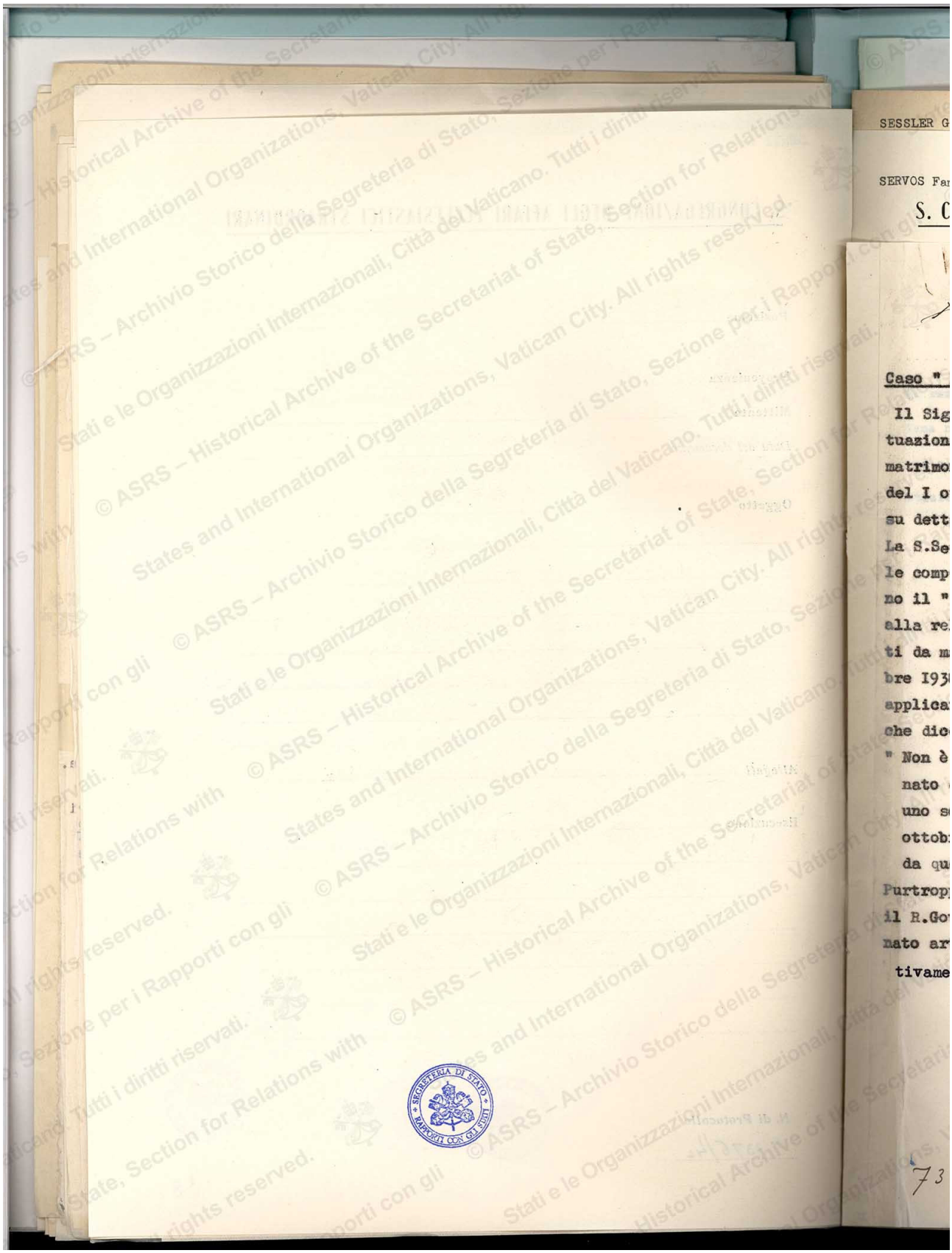
SESSLER G
SERVOS Fa
S. C
Caso "
Il Sig
tuazion
matrimo
del I o
su dett
La S.Se
le comp
no il "
alla re
ti da m
bre 193
applica
che dic
" Non è
nato
uno s
ottob
da qu
Purtrop
il R.Go
nato ar
tivame
73

SESSLER Giacomo

SERVOS Famiglia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Copia d' + 15-X-42
Appunto Consegnato a Mg. Sacco, il quale
perverrà ad avvisare l'interessato.

Caso " RENATO SERVI"

Il Signor Renato Servi si trova nella stessa situazione di varie altre persone, discenienti da matrimonio misto, le quali erano catecumeni prima del I ottobre I938, ma furono battezzate dopo la su detta data.

La S.Sede da qualche anno sta insistendo presso le competenti Autorità Italiane perchè considerino il " catecumenato " come segno di appartenenza alla religione cattolica, in modo che ai discendenti da matrimonio misto, catecumeni prima del I ottobre I938 (ma battezzati dopo detta data) possa applicarsi l'articolo 8 del R.D.L.I7 novembre I938 che dice:

" Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica che alla data del I ottobre I938 apparteneva a religione diversa da quella ebraica".

Purtroppo, pero', finora non si è ottenuto nulla: il R.Governo esige per l'applicazione del menzionato articolo che l'interessato sia stato effettivamente battezzato prima del I ottobre I938.

7376/42

88

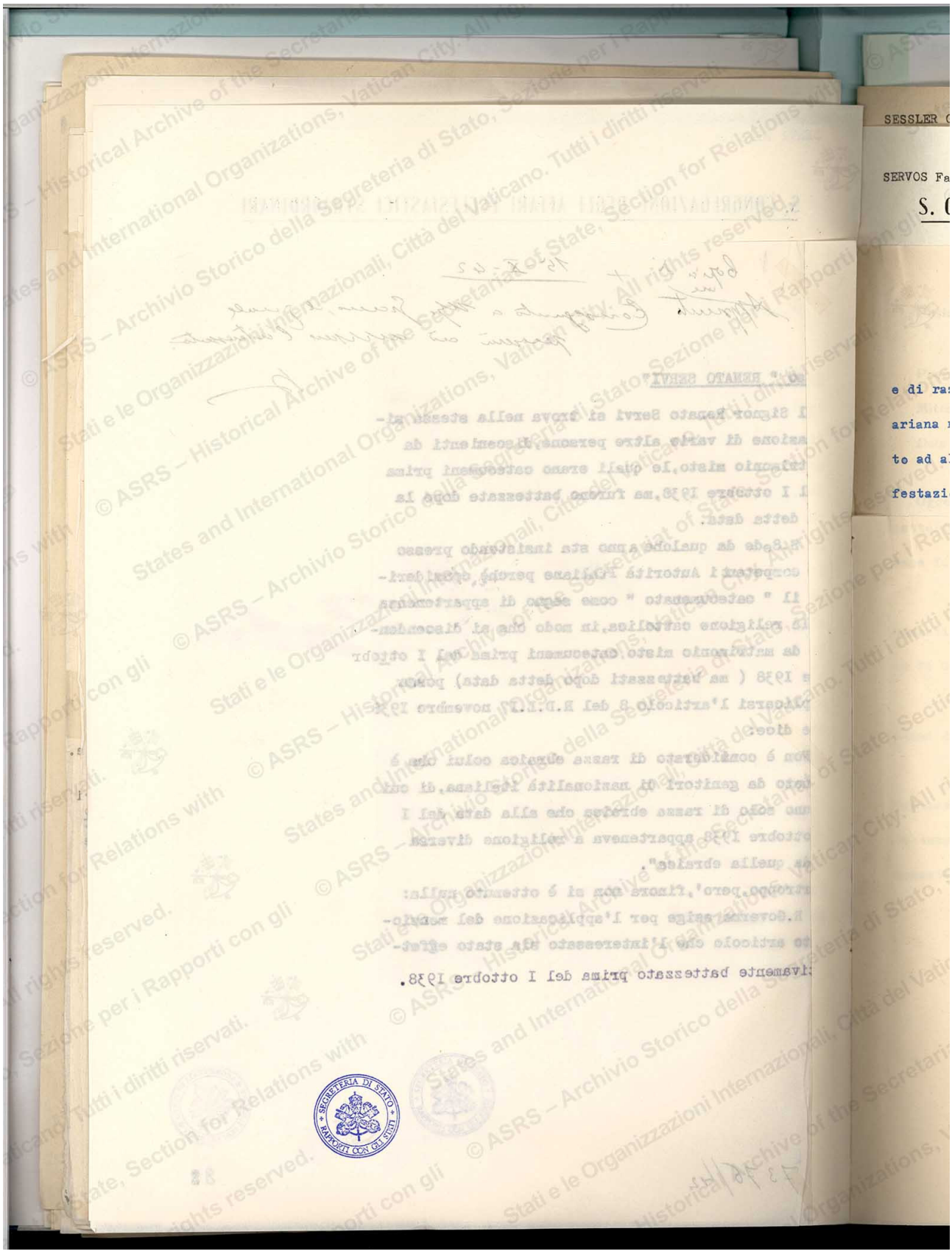

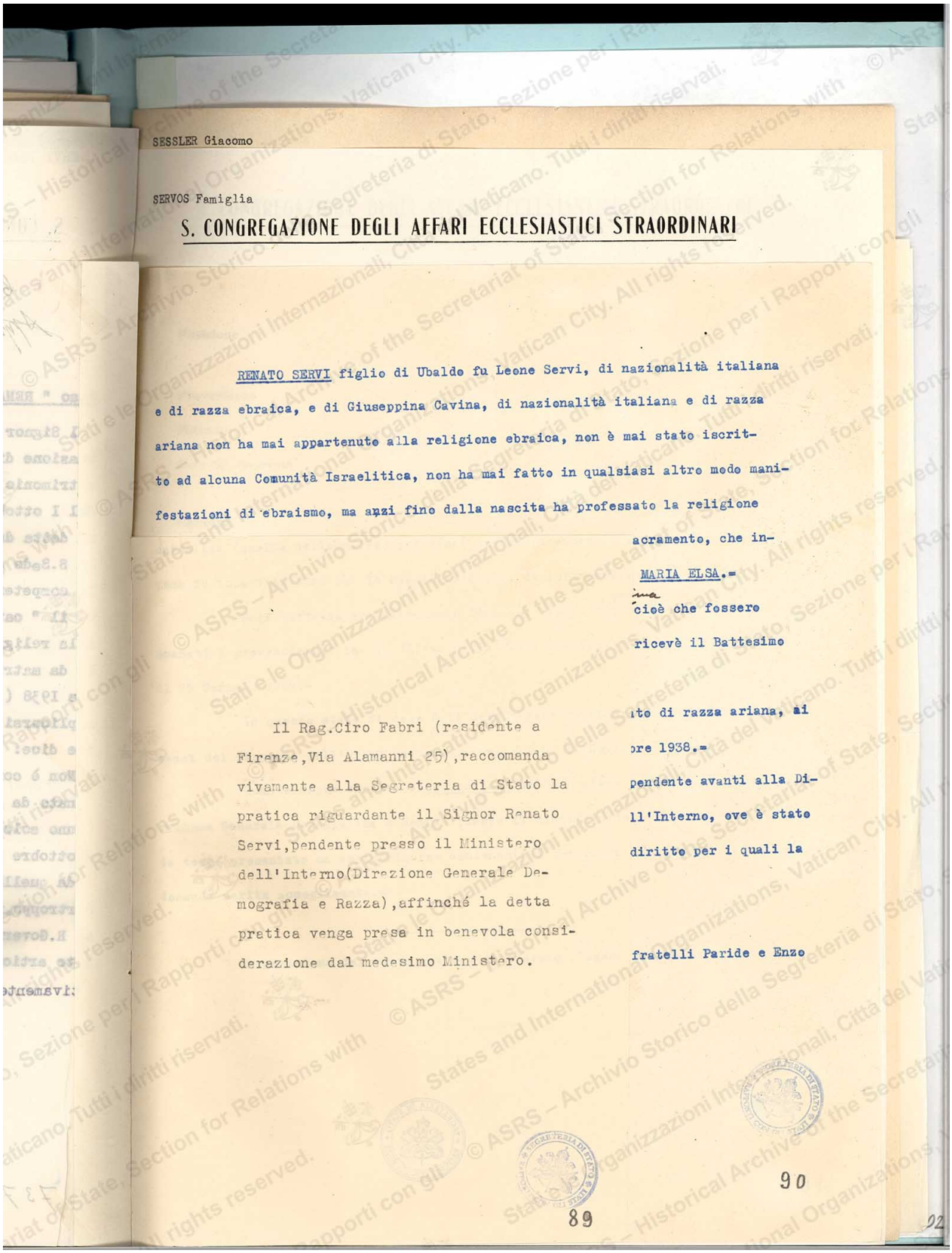

SESSLER Giacomo

SERVOS Famiglia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

RENATO SERVI figlio di Ubaldo fu Leone Servi, di nazionalità italiana e di razza ebraica, e di Giuseppina Cavina, di nazionalità italiana e di razza ariana non ha mai appartenuto alla religione ebraica, non è mai stato iscritto ad alcuna Comunità Israelitica, non ha mai fatto in qualsiasi altro modo manifestazioni di ebraismo, ma anzi fino dalla nascita ha professato la religione

acramento, che in-

MARIA ELSA.=

cioè che fossero

ricevè il Battesimo

Il Rag.Ciro Fabri (residente a Firenze,Via Alamanni 25),raccomanda vivamente alla Segreteria di Stato la pratica riguardante il Signor Renato Servi,pendente presso il Ministero dell'Interno(Direzione Generale Demografia e Razza),affinché la detta pratica venga presa in benevola considerazione dal medesimo Ministero.

ito di razza ariana, ai

ore 1938.=

pendente avanti alla Di-

ll'Interno, ove è stato

diritto per i quali la

fratelli Paride e Enzo

89

90

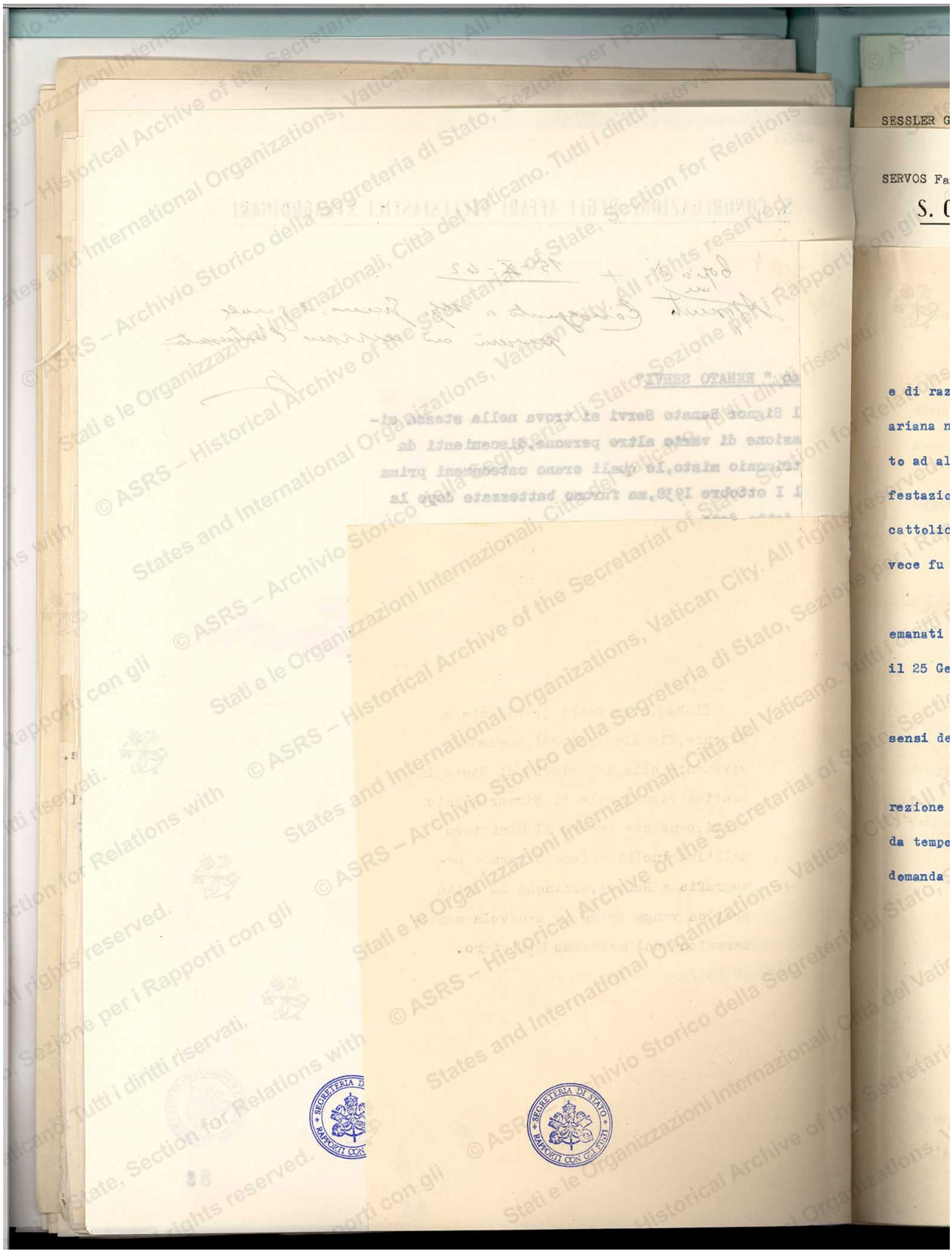

SESSLER Giacomo

SERVOS Famiglia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

RENATO SERVI figlio di Ubaldo fu Leone Servi, di nazionalità italiana e di razza ebraica, e di Giuseppina Cavina, di nazionalità italiana e di razza ariana non ha mai appartenuto alla religione ebraica, non è mai stato iscritto ad alcuna Comunità Israelitica, non ha mai fatto in qualsiasi altro modo manifestazioni di ebraismo, ma anzi fino dalla nascita ha professato la religione cattolica (quella della madre) pur senza averne ricevuto il sacramento, che invece fu impartito fino dal 14 Maggio 1936 alla di lui sorella MARIA ELSA.=

Egli tuttavia era catecumeno fino dal Giugno 1938 prima cioè che fossero emanati i provvedimenti per la difesa della razza italiana e ricevè il Battesimo il 25 Gennaio 1939.=

In questo stato di cose Egli deve essere considerato di razza ariana, ai sensi del disposto dell'art.8 lettera D. del R.D.L. 17 Novembre 1938.=

Quanto sopra esposto è documentato nella pratica pendente avanti alla Direzione Generale Demografia e Razza presso il Ministero dell'Interno, ove è stato da tempo presentato un ampio ricorso contenente i motivi di diritto per i quali la domanda merita accoglimento.=

In posizione del tutto analoga si trovano i di lui fratelli Paride e Enzo

90

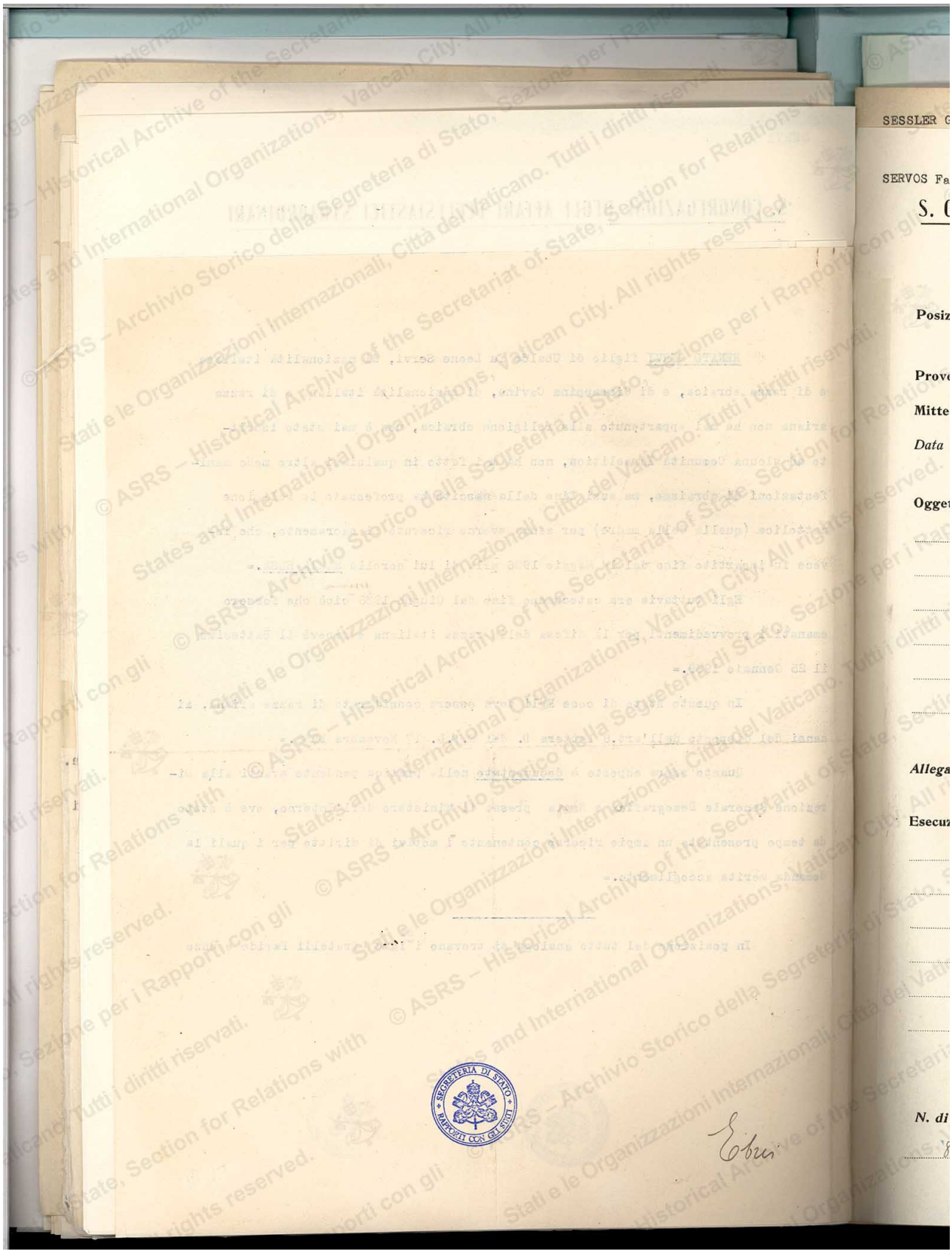
SESSLER
SERVOS Fa
S. C
Posiz
Prove
Mitte
Data
Ogget
Allega
Esecuz
N. di
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
Ebrei

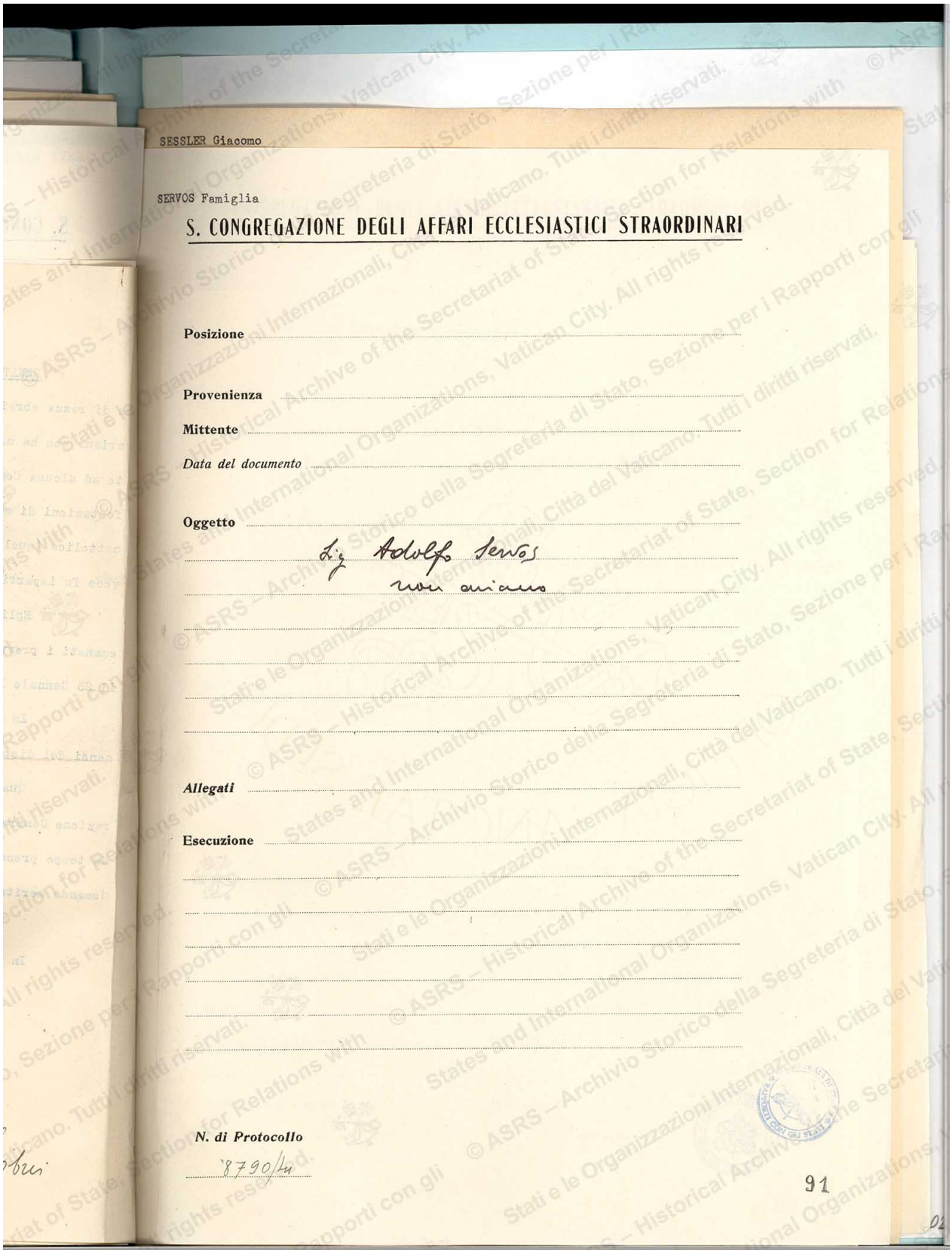

SESSLER Giacomo

SERVOS Famiglia

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto Lig. Adolfo Servos
non ariano

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo
8790/41

91

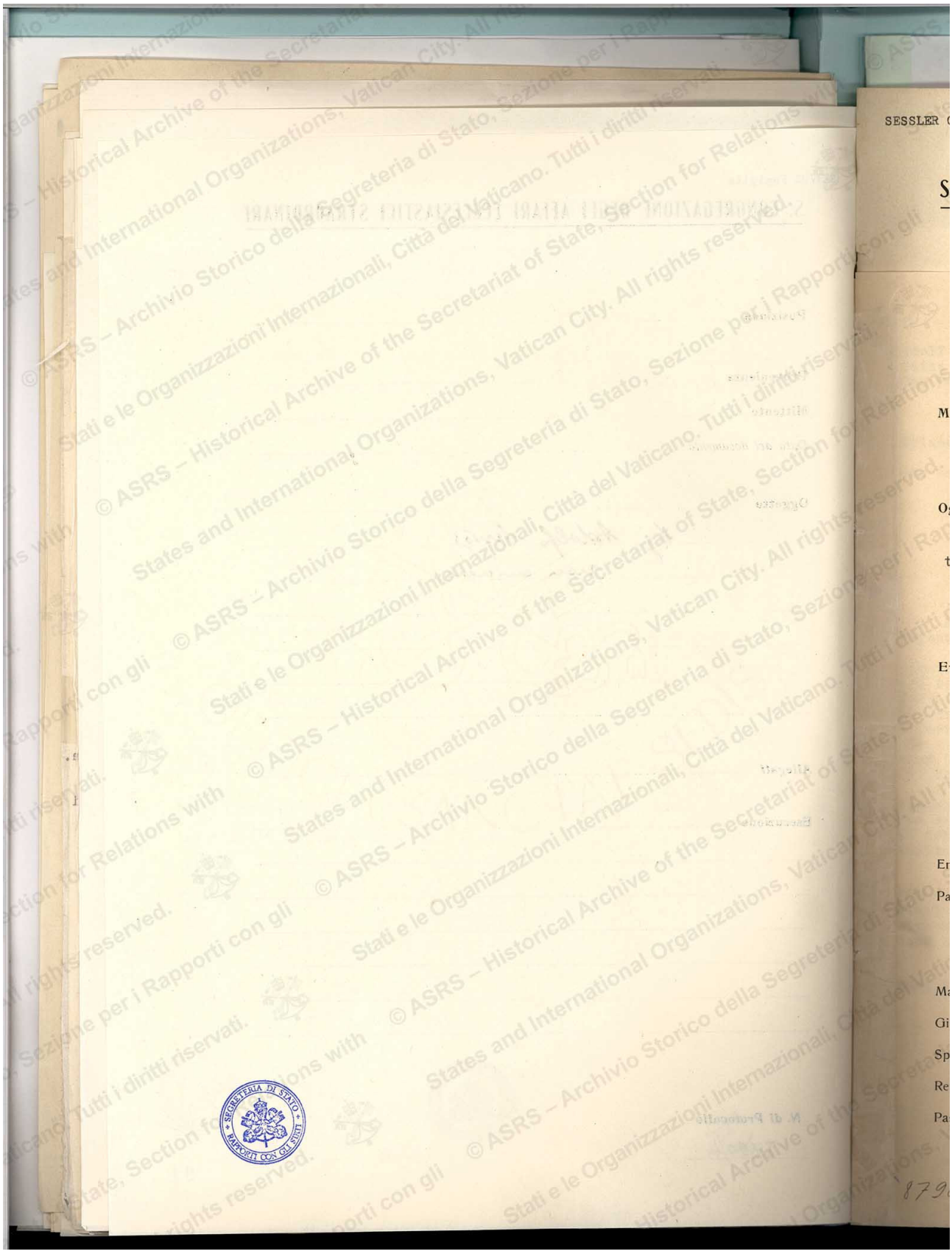

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

SESSLER Giacomo

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

20 novembre 1941

№

Mittente: *Cognome e Nome* Adolf Servos

Indirizzo: località e diocesi San Paolo del Brasile

Oggetto, *data e N. della missiva* 5 corr.

Si chiede il "visto" di ingresso nel Brasile per persone sue congiunte.

Evasione

Entrata in Ufficio	il	RICERCHE D'ARCHIVIO	
Passata al protocollo	il	Richiesta da	
» a	il	il	
» agli Scrittori	il	Restituita	il
Mandata alla firma	il	con esito	
Giunta alla spedizione	il	Richiesta da	
Spedita	il	il	
Restituita al protocollo	il	Restituita	il
Passata all'Archivio	il	con esito	

8790/4

92

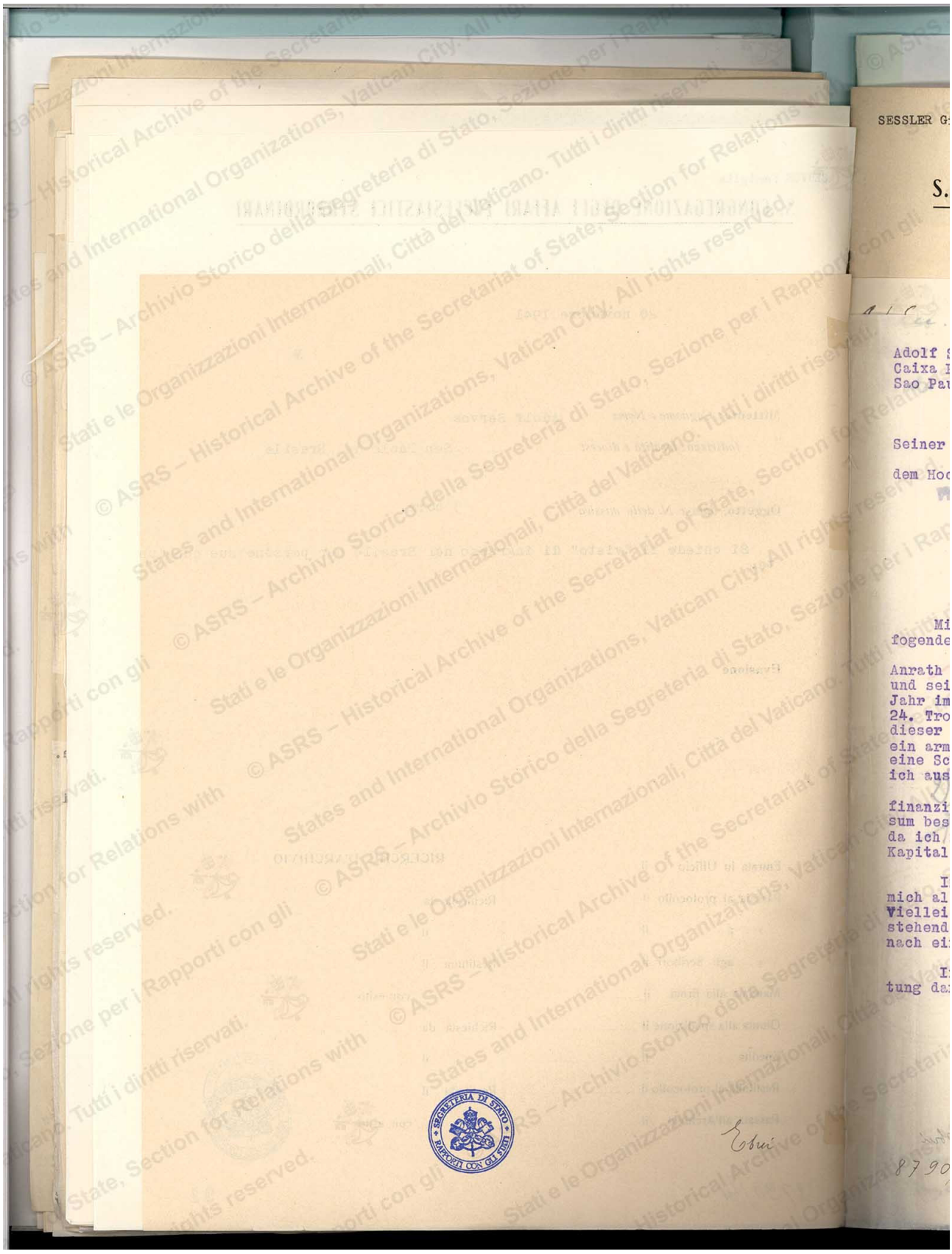
SESSLER G
S.
Adolf
Caixa
Sao Pa
Seiner
dem Hoc
Mi
fogende
Anrath
und sei
Jahr im
24. Tro
dieser
ein arm
eine Sc
ich aus
finanzi
sum bes
da ich
Kapital
I
mich al
Viellei
stehend
nach ei
I
tung da
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

SESSLER Giacomo

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

8790/41

Adolf Servos
Caixa Postal 4188
Sao Paulo

Sao Paulo 5 de Novembro 1941.

Seiner Exzellenz

dem Hochwürdigsten Herrn

Cardinalstaatssecretär M a g l i o n i

Citta del Vaticano

Hochwürdigster Herr Cardinalstaatssecretär!

Mit Gegenwärtigem erlaube ich mir ganz ergebenst, mich in fogender Angelegenheit an Sie, Euere Exzellenz zu wenden:
Meine Schwester Helene Servos, geb.am 19.7.1898.zu Anrath bei Krefeld im Rheinland,Tochter des verst.Moses Servos und seiner verät.Frau Clara Servos, befindet sich seit cka.einem Jahr im Konzentationslager in G U R S, Frankreich, Ilot B.Baraquet. 24. Trotz aller Bemühungen ist es mir bis heute nicht gelungen, dieser irgendein Ueberseevisum zu beschaffen. Ich selbst bin ein armer Emigrant und könnte mit allen Anstrengungen event. eine Schiffspassage für meine Schwester aufbringen.Leider kann ich aus

finanziellen Gründen weder ein Cuba - noch sonst ein anderes Visum beschaffen,
da ich nicht über die für derartige Einreisen erforderlichen Kapitalien verfüge.

In meiner grenzenlosen Verzweiflung erlaube ich mir daher mich allerergebenst an Euere Exzellenz um gütige Hilfe zu wenden Vielleicht wäre es irgendwie möglich, dieser in Europa alleinstehenden Frau nach all den Strapazen ein Visum hierher oder nach einem anderen Ueberseeland zu beschaffen.

Indem ich im Voraus recht innigst für die gütige Mühewaltung danke, verbleibe ich inzwischen

Euerer Exzellenz
ganz ergebenster

Adolf Servos

8790/41

93 94

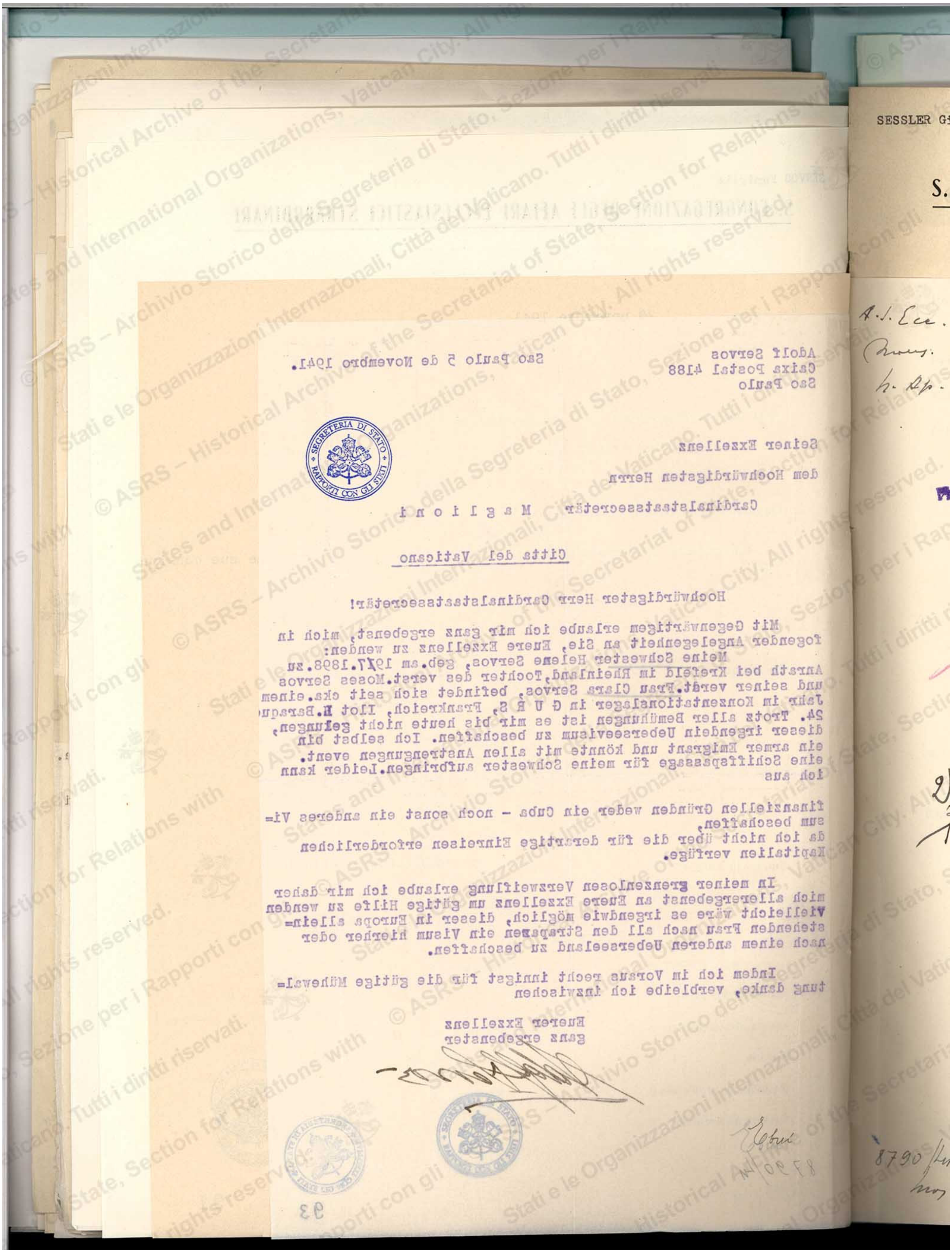

SESSLER G

Adolf Servos
Caixa Postal 4188
Sao Paulo

Sao Paulo 5 de Novembro 1941.

Seiner Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn
Cardinalstaatssecretär M a g l i o n i
Citta del Vaticano

Hochwürdigster Herr Cardinalstaatssecretär!

Mit Gegenwärtigem erlaube ich mir ganz ergebenst, mich in fogender Angelegenheit an Sie, Euere Exzellenz zu wenden:
Meine Schwester Helene Servos, geb. am 19/7.1898. zu Anrath bei Krefeld im Rheinland, Tochter des verst. Moses Servos und seiner verst. Frau Clara Servos, befindet sich seit cka. einem Jahr im Konzentrationslager in G U R S, Frankreich, Ilot K. Baraque 24. Trotz aller Bemühungen ist es mir bis heute nicht gelungen, dieser irgendein Ueberseevisum zu beschaffen. Ich selbst bin ein armer Emigrant und könnte mit allen Anstrengungen event. eine Schiffspassage für meine Schwester aufbringen. Leider kann ich aus

finanziellen Gründen weder ein Cuba – noch sonst ein anderes Visum beschaffen,
da ich nicht über die für derartige Einreisen erforderlichen Kapitalien verfüge.

In meiner grenzenlosen Verzweiflung erlaube ich mir daher mich allerergebenst an Euere Exzellenz um gütige Hilfe zu wenden. Vielleicht wäre es irgendwie möglich, dieser in Europa alleinstehenden Frau nach all den Strapazen ein Visum hierher oder nach einem anderen Ueberseeland zu beschaffen.

Indem ich im Voraus recht innigst für die gütige Mühewaltung danke, verbleibe ich inzwischen

Euerer Exzellenz
ganz ergebenster

93

SESSLER Giacomo

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

A.S. Ecc. Rev.ma
Mons. Benedetto A. Masella
N. Ap.
Rio de Janeiro

N. 8790/41

Firma Sua Eminenza

F

27 ~~X~~ nov. 1941

Il Sig. Adolfo Servos (Sao Paulo, Caixa Postal 4188) ha qui inviato un esposto per ottenere, con l'appoggio della S.S., il visto di immigrazione in codesta Repubblica per alcuni suoi ~~pare~~ congiunti, non ariani internati in Francia.

Come è certamente noto all'Ecc. V.R., in questi giorni il Sig. Ambasciatore del Brasile ha ~~fatto sapere~~ comunicato, da parte del suo Governo, che è sospesa "sine die" la concessione di quei pochi visti ancora disponibili a favore dei cattolici non ariani.

~~La Prego~~. La prego, quindi, di far saper al Sig. Servos che è, purtroppo, impossibile dare corso alla sua ~~g~~ domanda.

Profitto

8790/41
Mojaisky

94

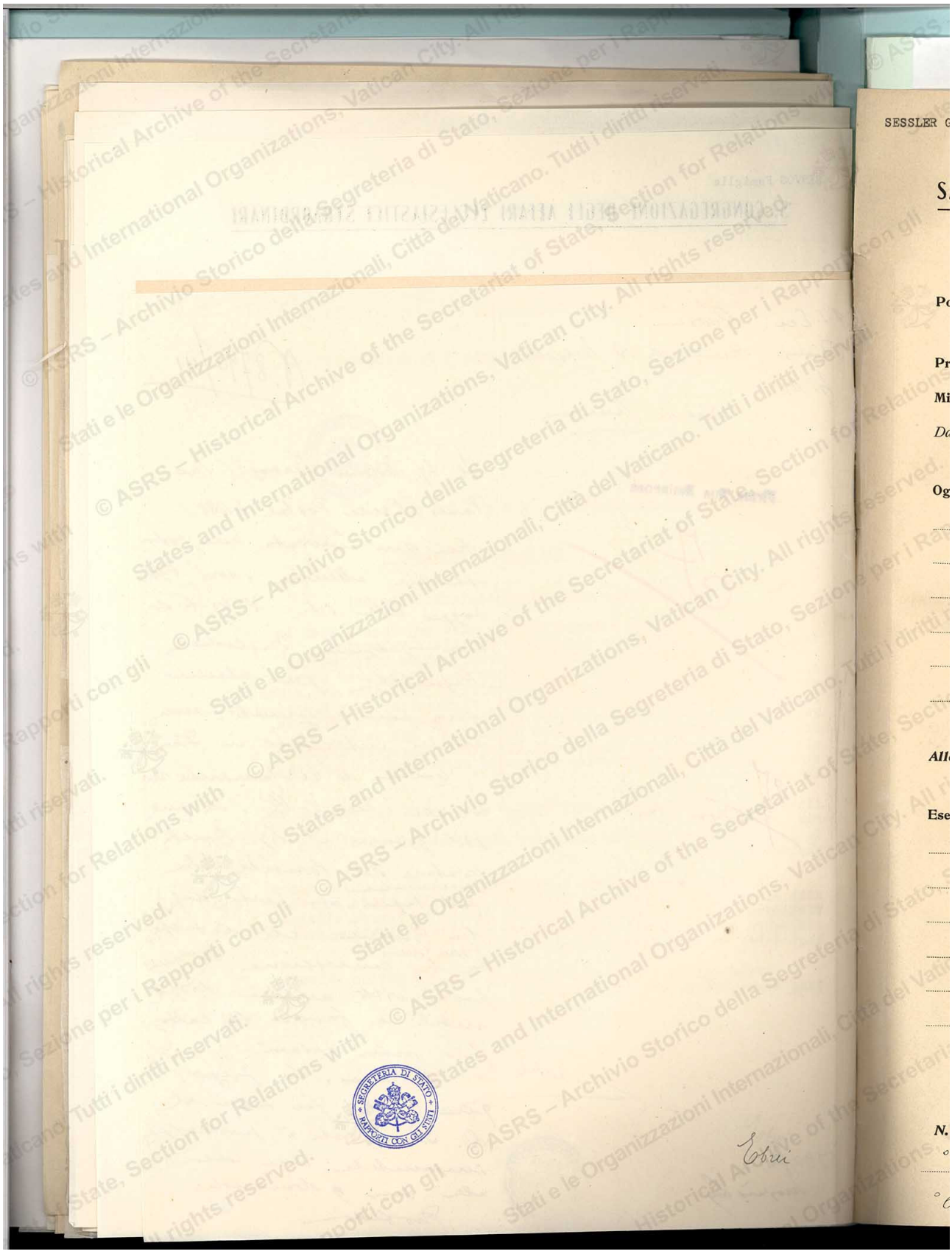
SESSLER
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

SESSLER Giacomo

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Posizione

Provenienza

Mittente

Data del documento

Oggetto

Sessler Giacomo
cattolico non ariano

Allegati

Esecuzione

N. di Protocollo

°6553/40
°6554/40

95

Ebrei

02

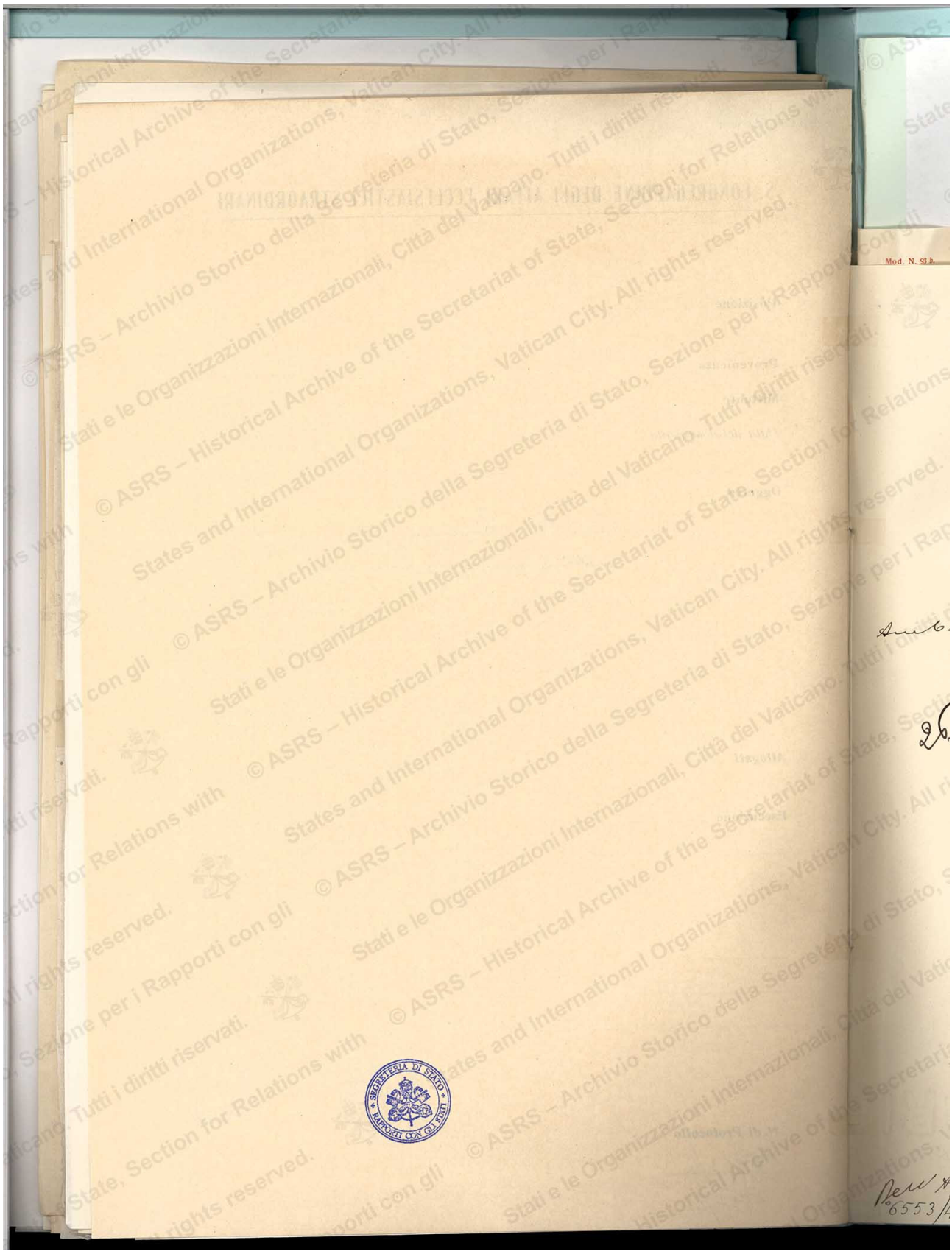
SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

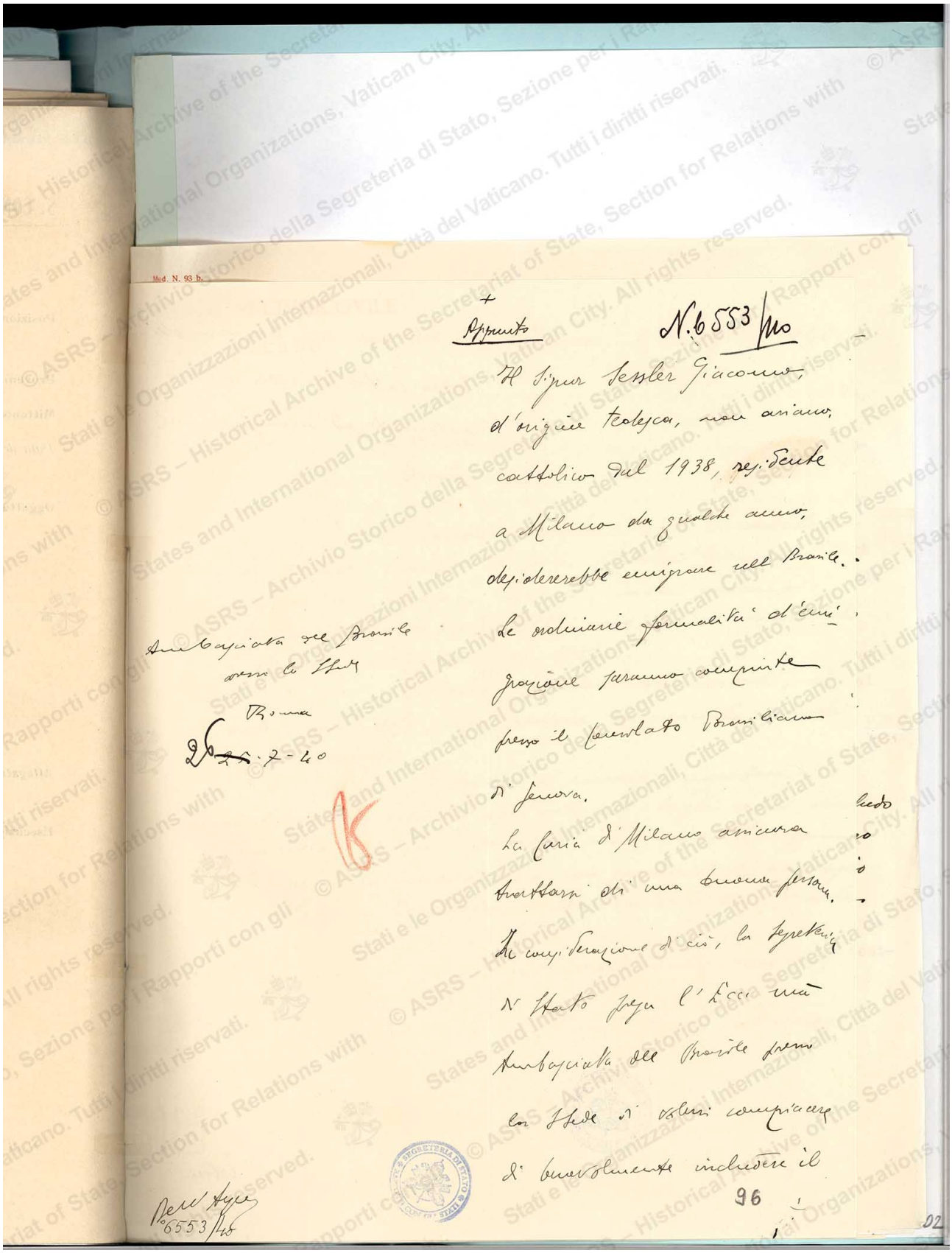

Mod. N. 93 b.

+

Appunto

N. 6553/40

Il Signor Sessler Giacomo, d'origine tedesca, non ariano, cattolico dal 1938, residente a Milano da qualche anno, desidererebbe emigrare nel Brasile. Le ordinarie formalità d'emigrazione saranno compiute presso il Consolato Brasiliano di Genova.

La Curia di Milano assicura trattarsi di una buona persona.

In considerazione di ciò, la Segreteria di Stato prega l'Ecc. mia Ambasciata del Brasile presso la Sede di volersi compiacere di benevolmente includere il

Ambasciata del Brasile presso la Sede

Roma

26 ~~25~~.7-40

96

Dell'Acqua

6553/40

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

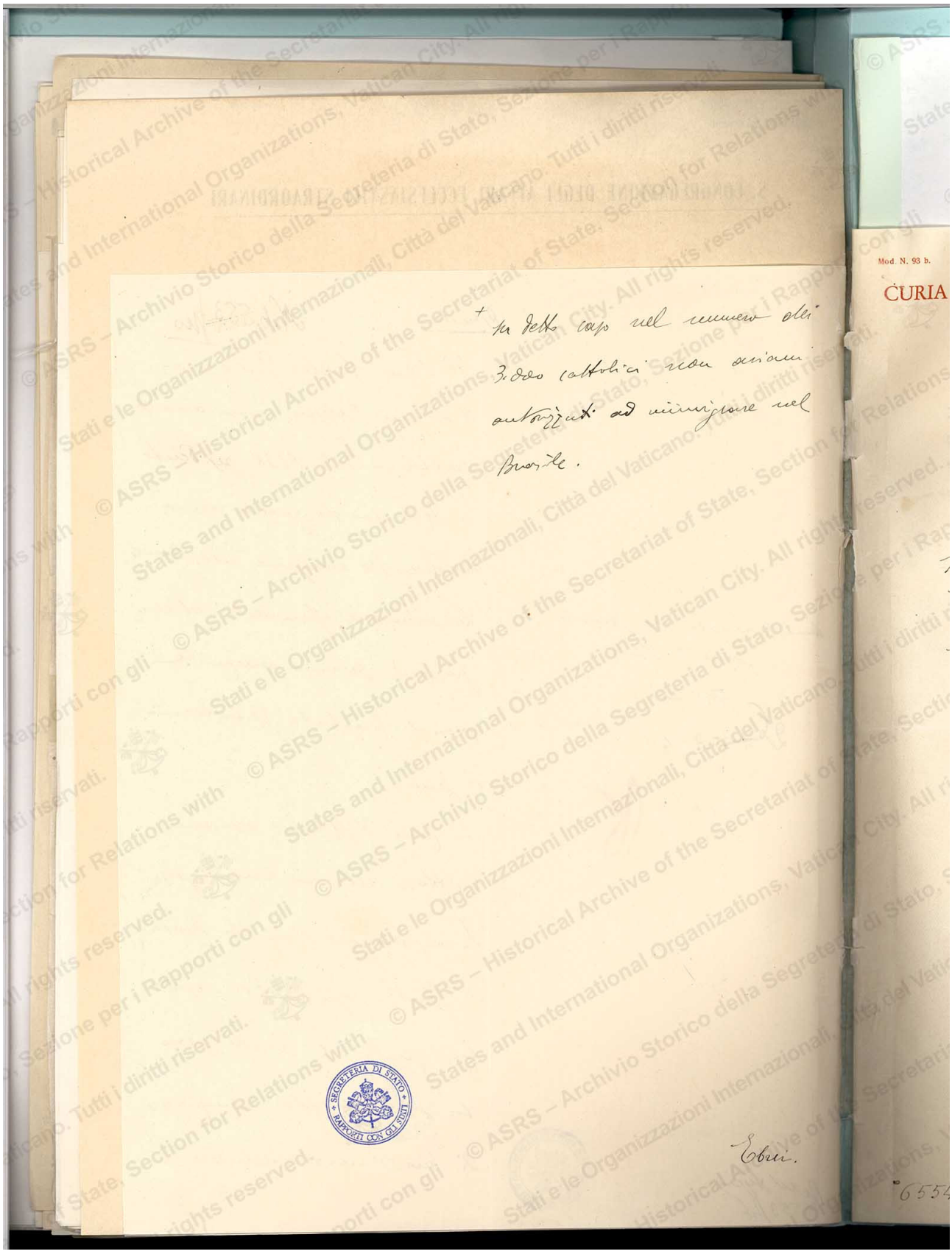

+ In detto caso nel numero dei 3.000 cattolici non siano autorizzati ad immigrare nel Brasile.

Ebrei.

SEGRETERIA DI STATO RAPPORTI CON GLI STATI

Mod. N. 93 b.
CURIA
6554

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

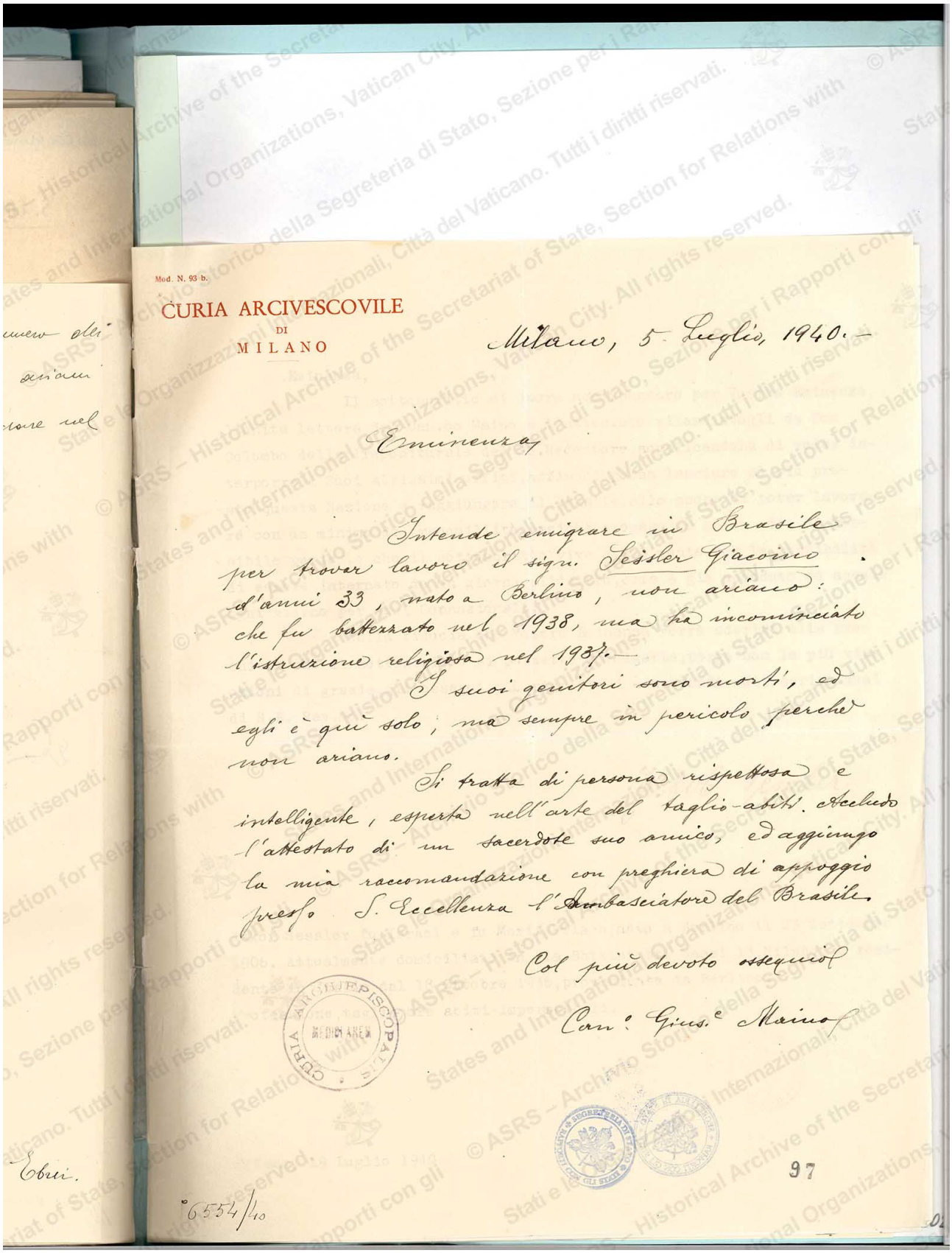

Mod. N. 93 b.

CURIA ARCIVESCOVILE
DI
MILANO

Milano, 5 Luglio, 1940.-

Eminenza,

Intende emigrare in Brasile per trovar lavoro il sign. Seisler Giacomo d'anni 33, nato a Berlino, non ariano: che fu battezzato nel 1938, ma ha incominciato l'istruzione religiosa nel 1937.-

I suoi genitori sono morti, ed egli è qui solo, ma sempre in pericolo perchè non ariano.

Si tratta di persona rispettosa e intelligente, esperta nell'arte del taglio-abiti. Accludo l'attestato di un sacerdote suo amico, ed aggiungo la mia raccomandazione con preghiera di appoggio presso S. Eccellenza l'Ambasciatore del Brasile.

Col più devoto ossequio!

Can.° Gius.e Maino

CURIA ARCIVESCOVILE MEDIOLANEN

97

°6554/40

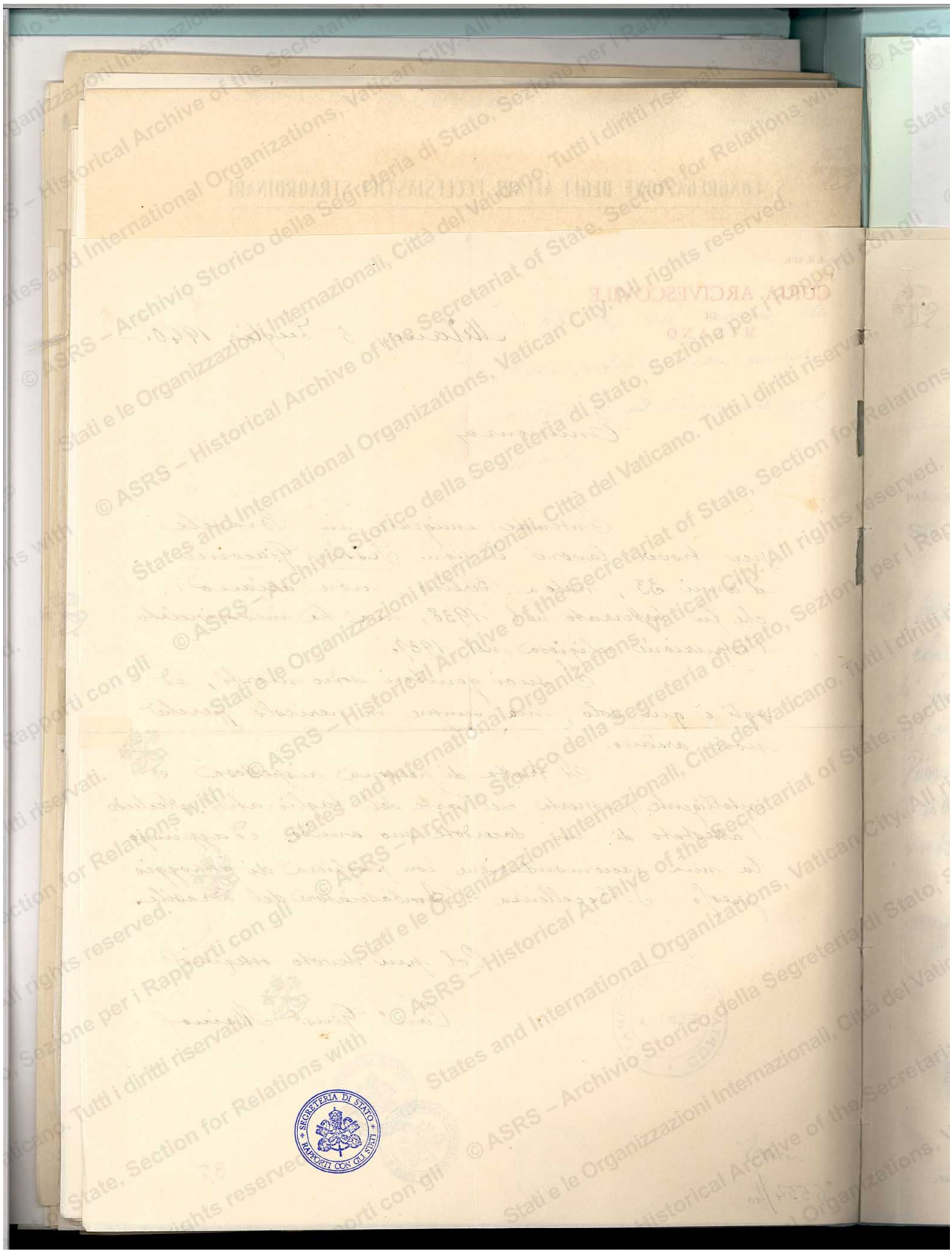

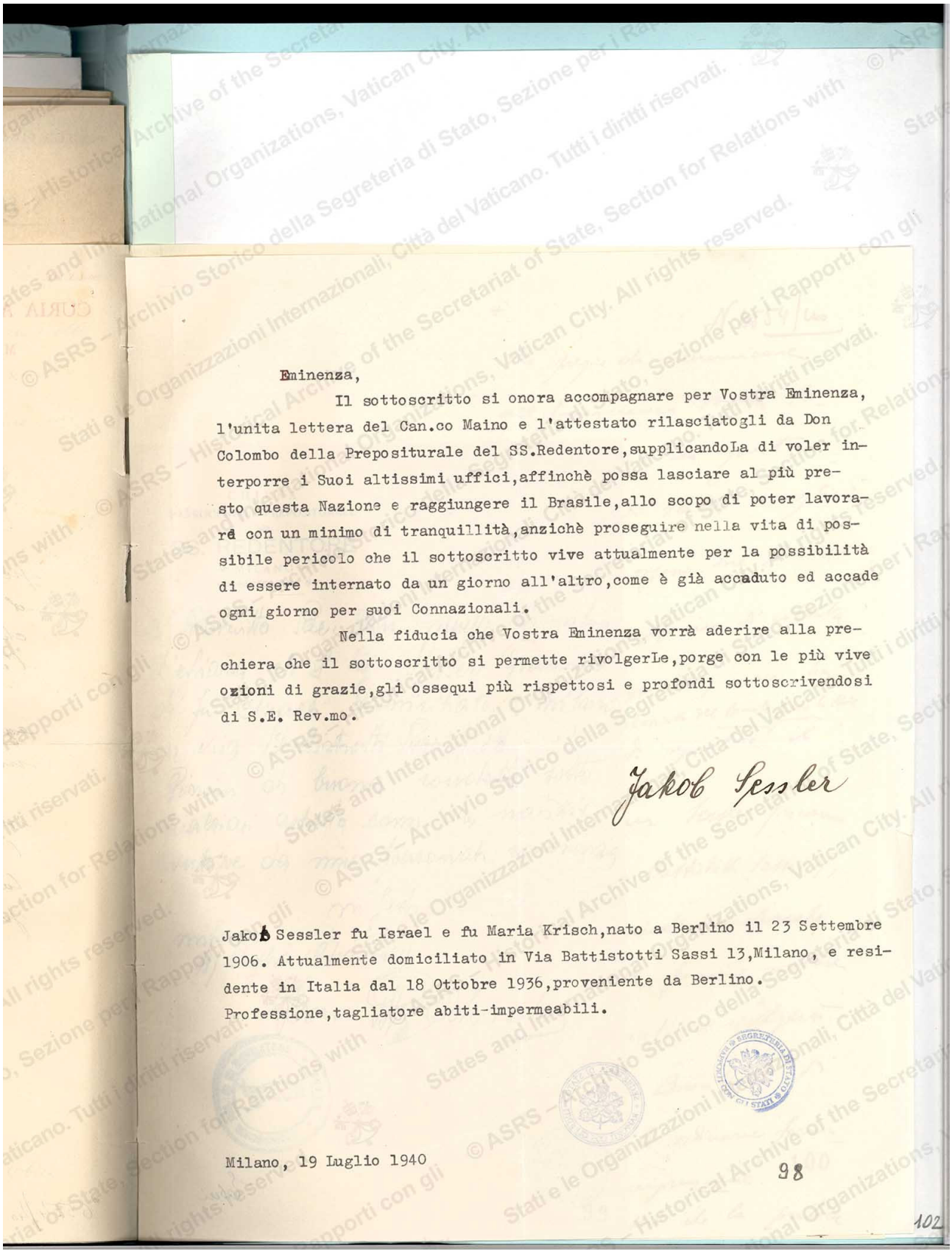

Eminenza,

Il sottoscritto si onora accompagnare per Vostra Eminenza, l'unita lettera del Can.co Maino e l'attestato rilasciatogli da Don Colombo della Prepositurale del SS.Redentore,supplicandoLa di voler interporre i Suoi altissimi uffici,affinchè possa lasciare al più presto questa Nazione e raggiungere il Brasile,allo scopo di poter lavorare con un minimo di tranquillità,anzichè proseguire nella vita di possibile pericolo che il sottoscritto vive attualmente per la possibilità di essere internato da un giorno all'altro,come è già accaduto ed accade ogni giorno per suoi Connazionali.

Nella fiducia che Vostra Eminenza vorrà aderire alla prechiera che il sottoscritto si permette rivolgerLe,porge con le più vive ozioni di grazie,gli ossequi più rispettosi e profondi sottoscrivendosi di S.E. Rev.mo.

Jakob Sessler

Jakob Sessler fu Israel e fu Maria Krisch,nato a Berlino il 23 Settembre 1906. Attualmente domiciliato in Via Battistotti Sassi 13,Milano, e residente in Italia dal 18 Ottobre 1936,proveniente da Berlino. Professione,tagliatore abiti-impermeabili.

Milano, 19 Luglio 1940

98

102

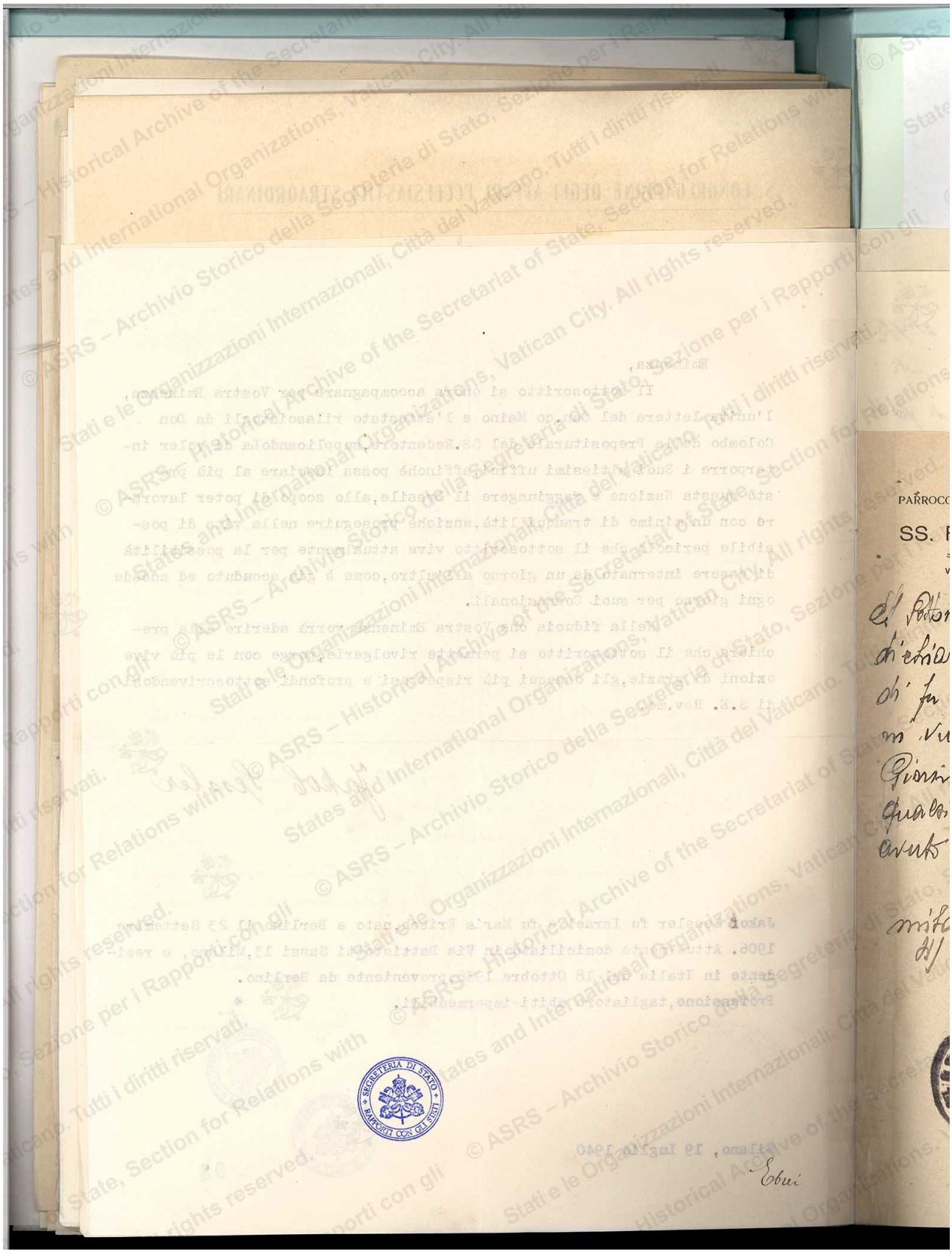

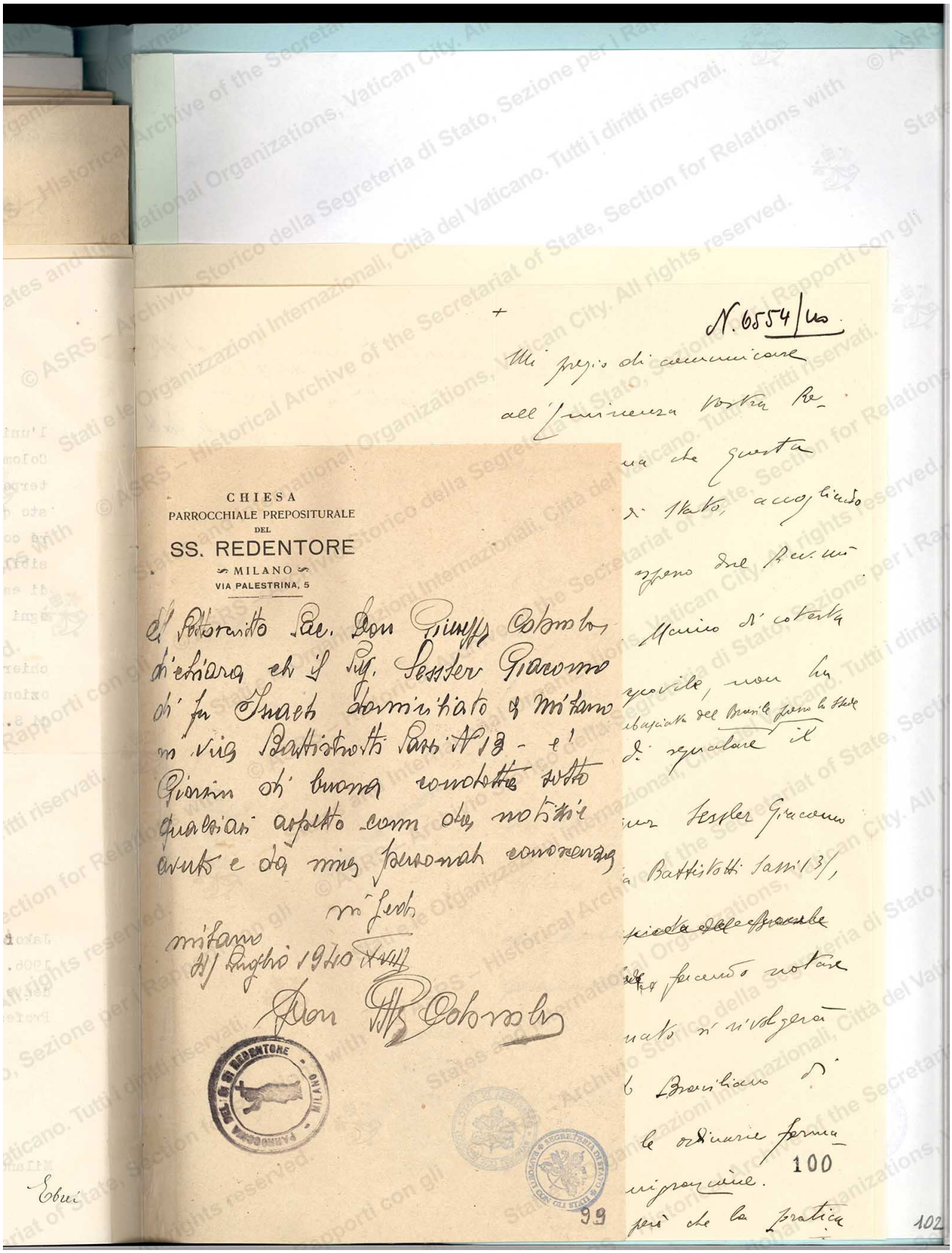

+ N. 6554/45.

Mi prego di comunicare
all'Eminenza Vostra Re-
ma che questa
è stato, accoglien-
zgeno del Reve-
Marino è coterta
reovile, non ha
ubicato del Bravo fermo la stessa
di regolare il
ver Fessler Giacomo
a Battistotti Sassi 13/,
pieda della famiglia
che procuro notare
nato si rivolgerà
l Brevilegio di
le ordinarie forme
100
ingrazione.
però che la pratica

CHIESA
PARROCCHIALE PREPOSITURALE
DEL
SS. REDENTORE
MILANO
VIA PALESTRINA, 5

Il sottoscritto Sac. Don Giuseppe Colombo
dichiara che il Sig. Fessler Giacomo
di fu Isaia domiciliato a Milano
in via Battistotti Sassi N. 13 - è
Giovine di buona condotta sotto
qualsiasi aspetto come da notizie
avute e da mia personale conoscenza

m. Fed.

Milano
21 luglio 1910 XVIII

Don Giuseppe Colombo

PARROCCHIA SS. REDENTORE MILANO

99

Ebrei

102

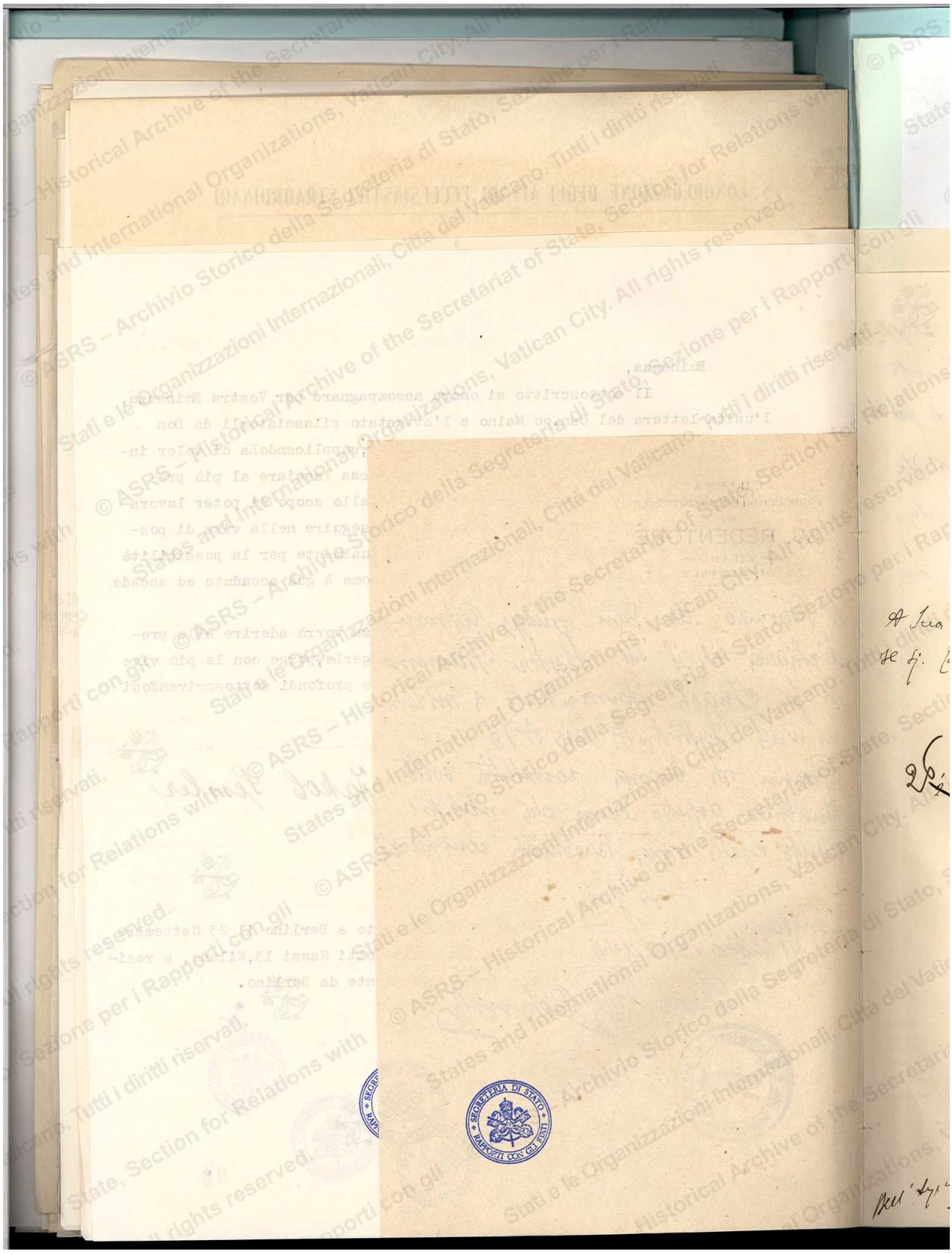

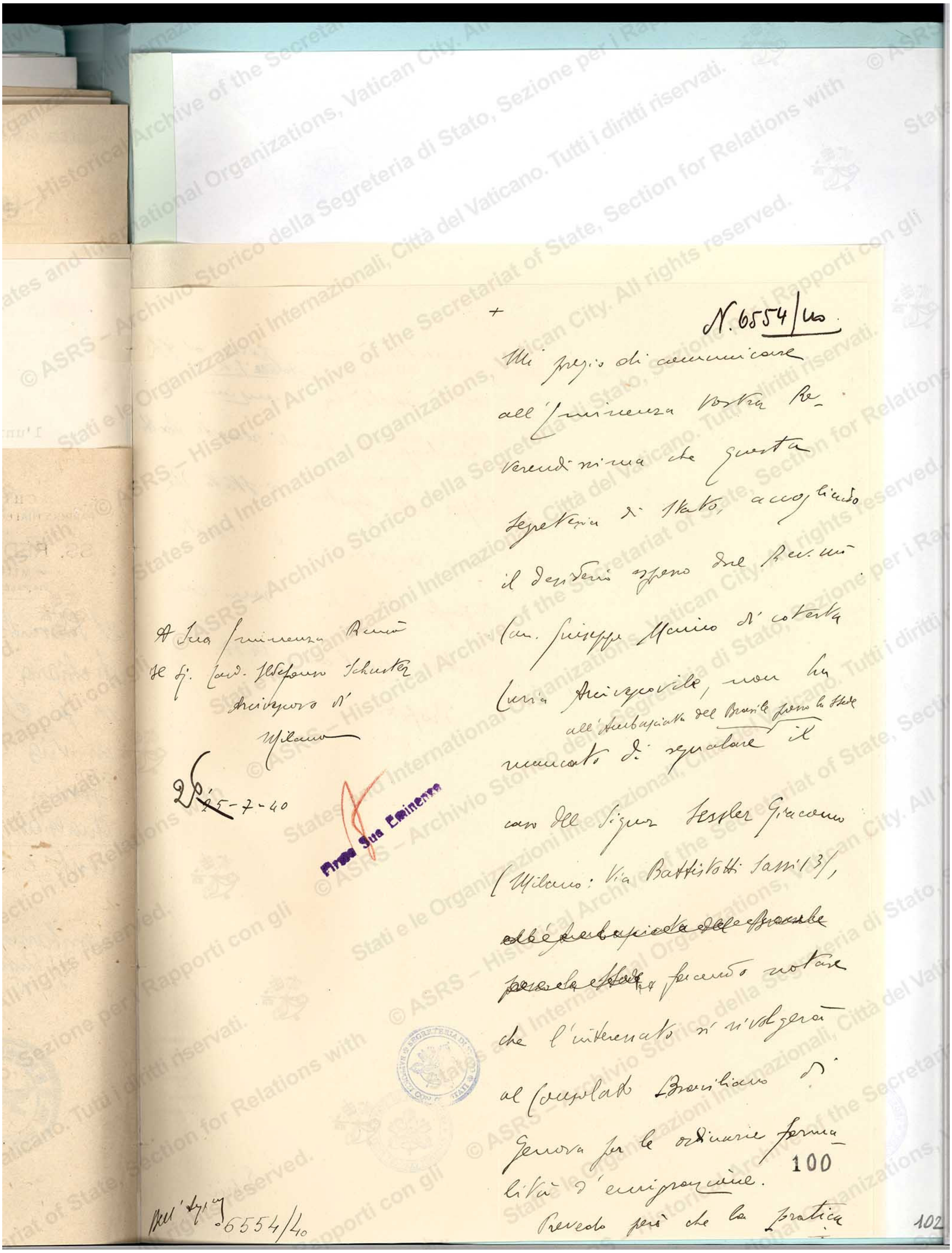

\+ N. 6554/40.

Mi pregio di comunicare all'Eminenza Vostra Reverendissima che questa Segreteria di Stato, accogliendo il desiderio espresso dal Rev.mo Can. Giuseppe Manino [?] di codesta Curia Arcivescovile, non ha mancato di segnalare all'Ambasciata del Brasile presso la S. Sede il caso del Signor Tessler Giacomo (Milano: Via Battistotti Sassi 13), ~~all'Ambasciata del Brasile presso la S. Sede~~, facendo notare che l'internato si rivolgerà al Consolato Brasiliano di Genova per le ordinarie formalità d'emigrazione.

Prevedo però che la pratica

A Sua Eminenza Rev.ma
Il Sig. Card. Ildefonso Schuster
Arcivescovo di
Milano

25-7-40

Firma Sua Eminenza

100

102

Rel' Ing. [?] 6554/40

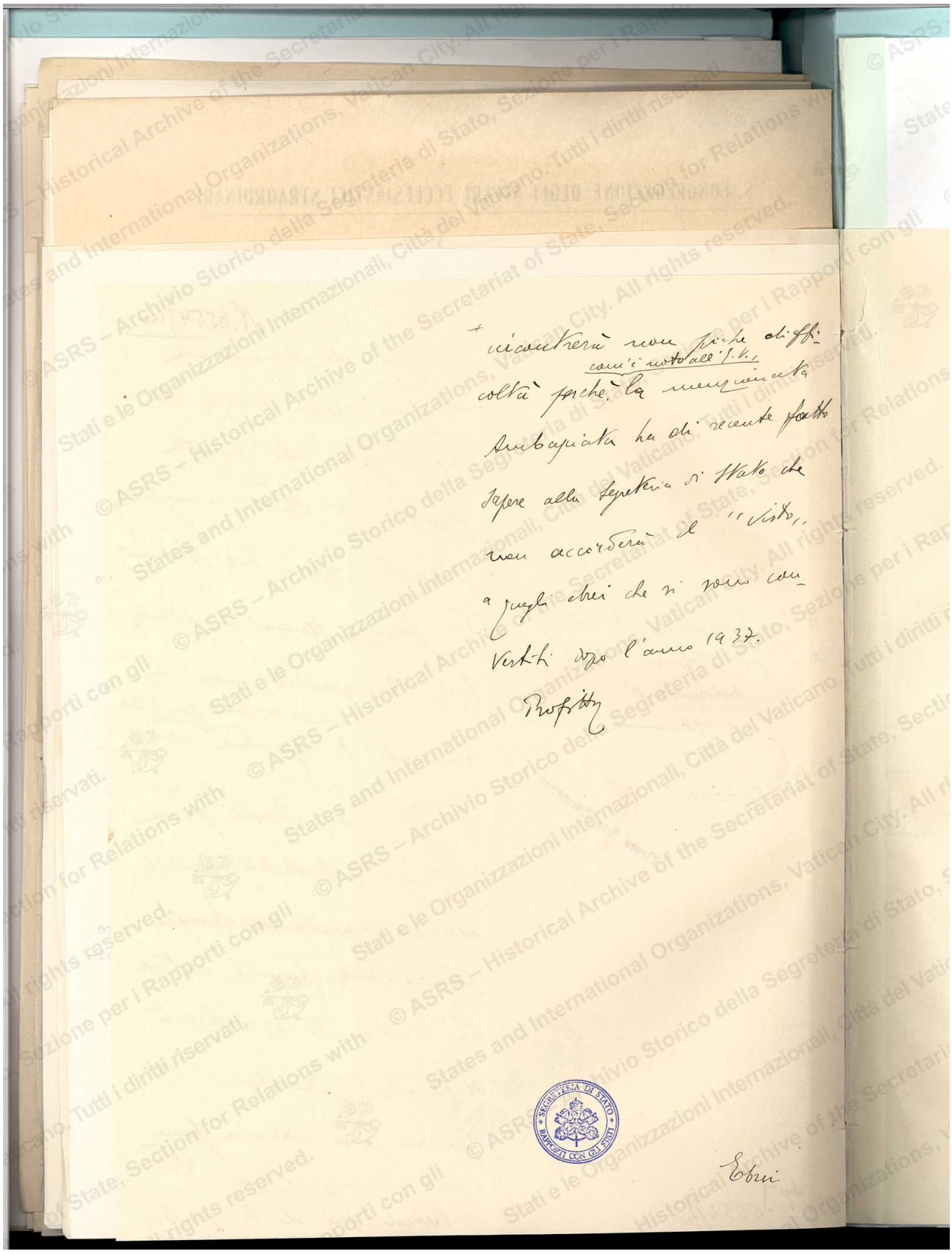

+ incontrerà non poche diffi-
coltà perchè, come è noto all'I.V., la menzionata
Ambasciata ha di recente fatto
sapere alla Segreteria di Stato che
non accorderà il "visto"
a quegli ebrei che si sono con-
vertiti dopo l'anno 1937.

Profitto

SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI

Ebrei

© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

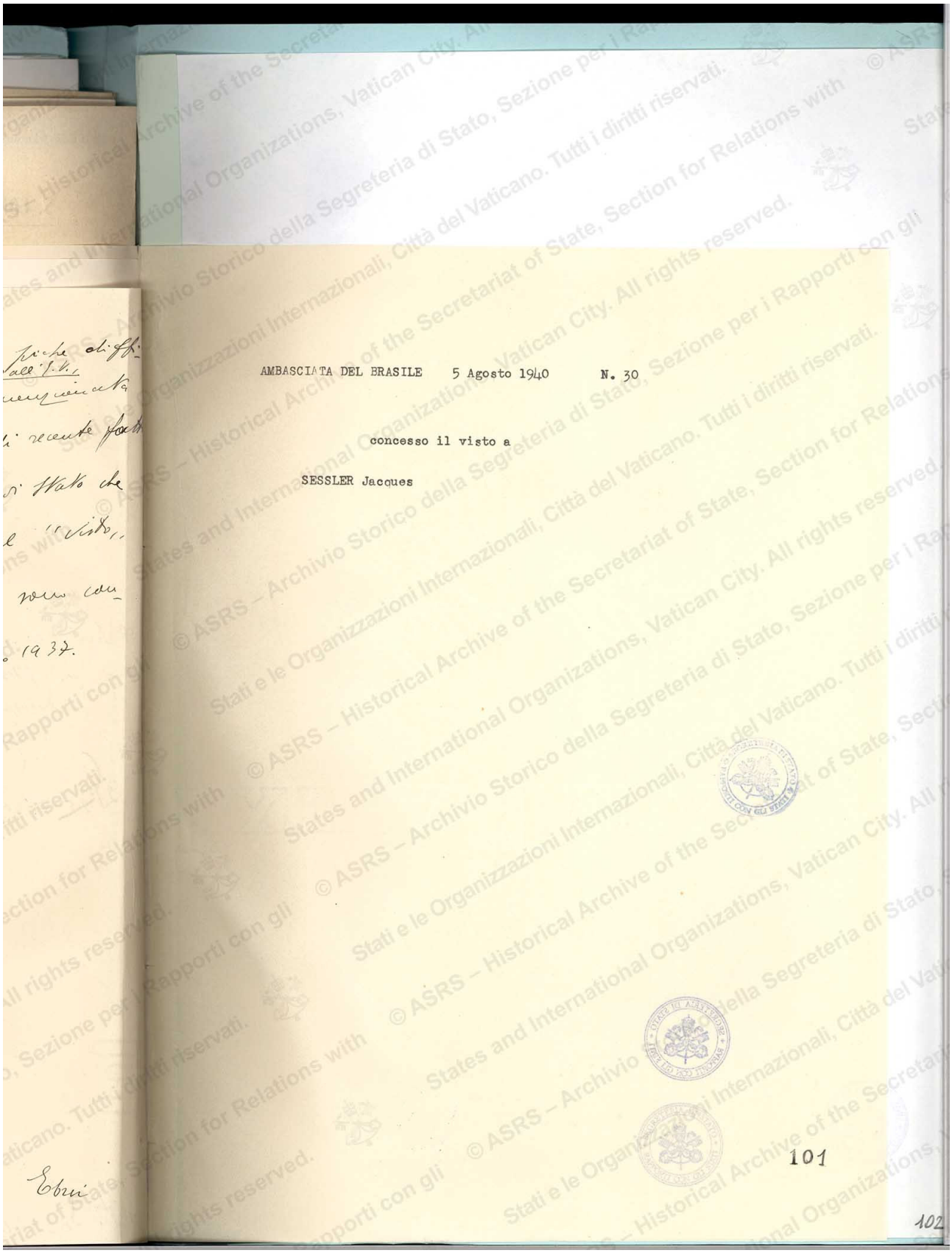

AMBASCIATA DEL BRASILE 5 Agosto 1940 N. 30

concesso il visto a

SESSLER Jacques

101

102

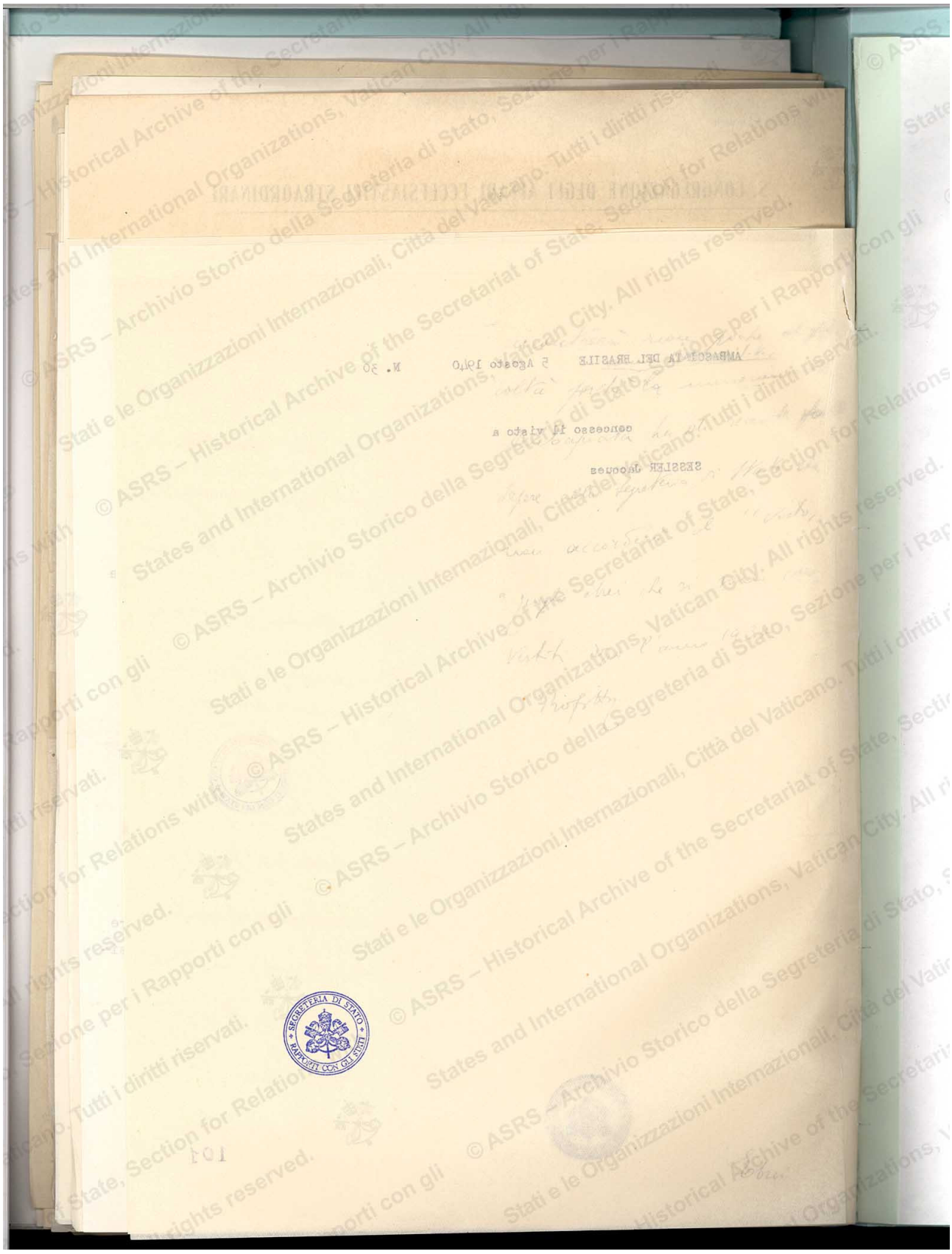

SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
102

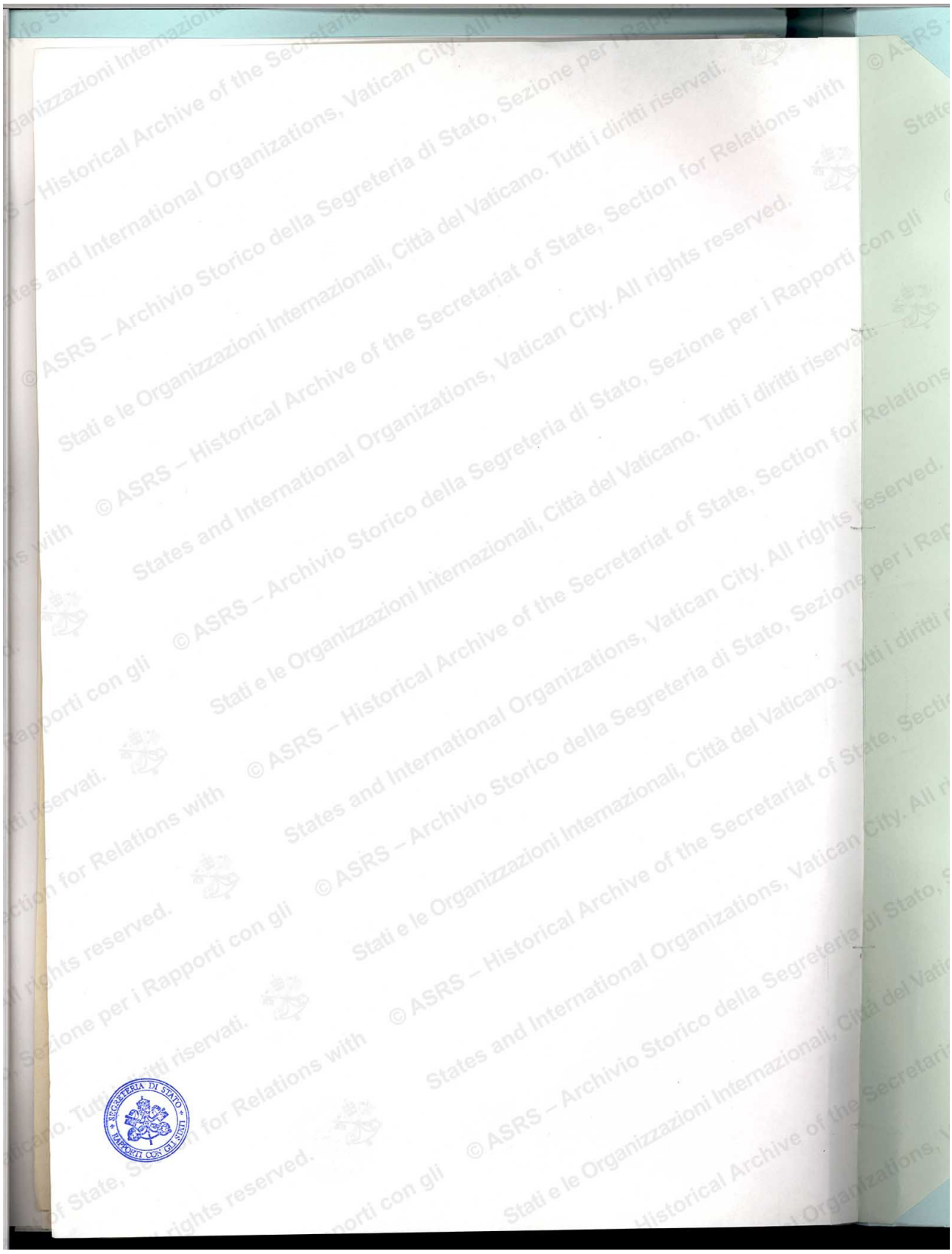

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

SEGRETERIA DI STATO
RAPPORTI CON GLI STATI
103

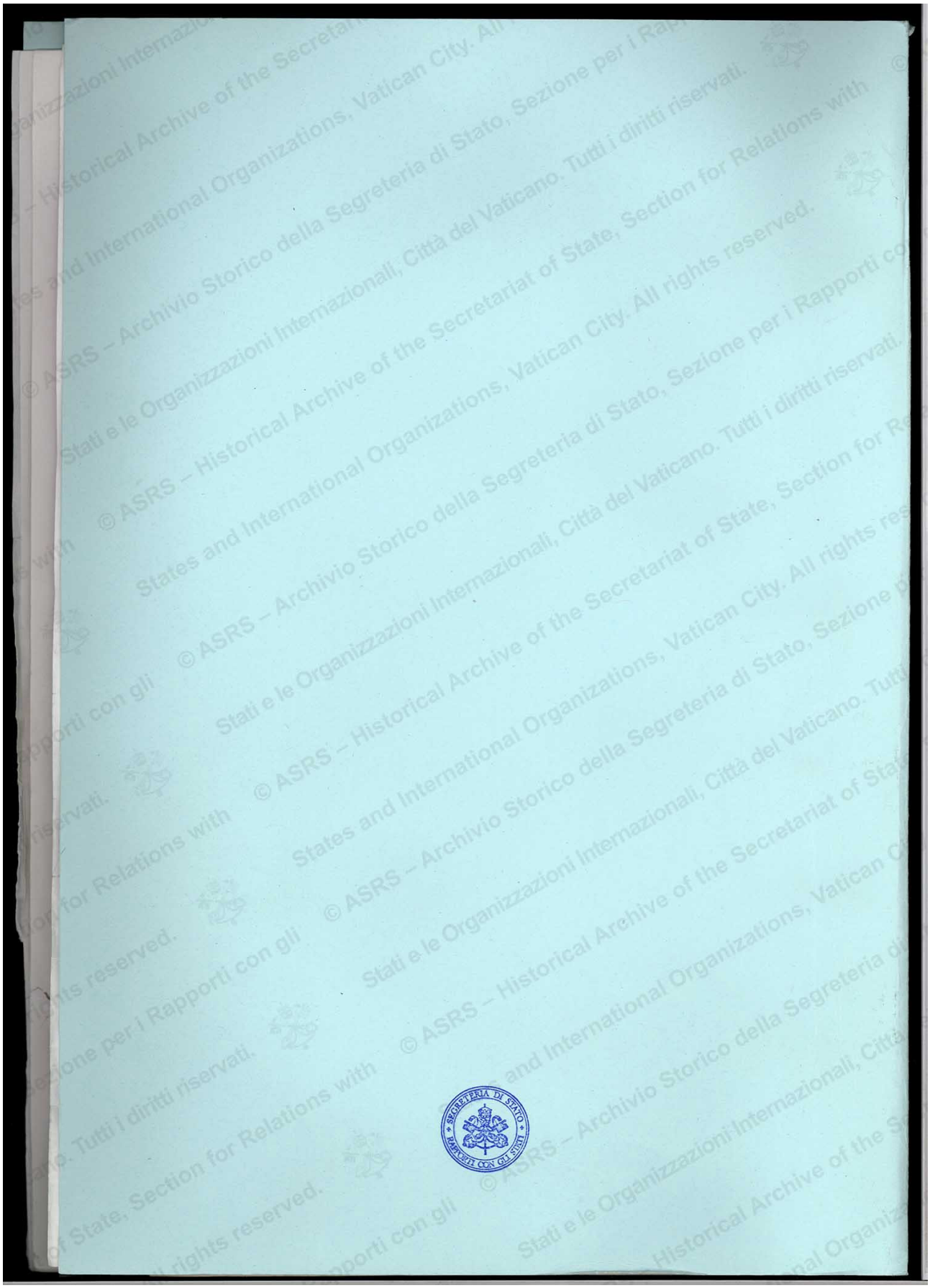

© ASRS – Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Città del Vaticano. Tutti i diritti riservati.
© ASRS – Historical Archive of the Secretariat of State, Section for Relations with States and International Organizations, Vatican City. All rights reserved.

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano
2024